

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXVIII

1^a Sessione 1929-33

VOLUME QUINTO

TRINATE DAL 5 DICEMBRE 1932 AL 7 GIUGNO 1933-XI

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1933-XII

CLIVª TORNATA

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Celebrazione del Decennale.	Pag. 5479
PRESIDENTE	5479
MUSSOLINI, Capo del Governo	5480
Congedi	5479

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 giugno, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 7; Arlotta per giorni 7; Bellini per giorni 30; Borghese per giorni 20; Borromeo Arese per giorni 15; Borsarelli per giorni 10; Callaini per giorni 30; Cappa per giorni 10; Carminati per giorni 20; Castiglioni per giorni 20; Catellani per giorni 3; Contarini per giorni 15; Crispolti per giorni 20; Da Como per giorni 3; D'Ovidio per giorni 20; Falcioni per giorni 3; Figoli des Geneys per giorni 15; Garbasso per giorni 7; Gavazzi per giorni 6; Giaccone per giorni 20; Ginori Conti per giorni 8; Giordani per giorni 20; Grandi per giorni 15; Grazioli per giorni 4; Grosoli per giorni 8; Lustig per giorni 1; Marconi per giorni 20; Mayer per

giorni 8; Morrone per giorni 5; Niccolini Pietro per giorni 6; Odero per giorni 20; Orsi per giorni 7; Pagliano per giorni 1; Passerini Angelo per giorni 5; Porro per giorni 20; Resta Pallavicino per giorni 15; Ricci Federico per giorni 3; Romeo delle Torrazze per giorni 5; Ronco per giorni 20; Rossi per giorni 15; San Martino per giorni 8; Spezzotti per giorni 3; Triangi per giorni 20; Valerio per giorni 20; Viola per giorni 7.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Celebrazione del Decennale.

PRESIDENTE. Il Senato riprende i suoi lavori, mentre vibrano ancora nei nostri spiriti gli echi festosi e solenni della celebrazione del primo Decennale della Rivoluzione fascista. Immense moltitudini, raccolte sotto i segni liberatori del Littorio, hanno acclamato nel nome del Duce (*Applausi vivissimi e generali. Grida di: Viva il Duce!*) la santità delle vittorie conquistate e le superbe certezze dell'avvenire, offrendo uno spettacolo senza eguali di entusiasmo e di concordia.

Quelle grandiose manifestazioni hanno giovato a svelare pienamente a ciascuno di noi come l'orbita spirituale e politica del Regime si sia in dieci anni progressivamente ampliata sino ad abbracciare ormai l'intero popolo italiano. Contro l'ordine nuovo dottrinari sopravvissuti al crollo delle loro architetture ideolo-

giche, e faziosi esasperati per il risoluto affrancarsi dell'Italia dalla tirannia delle loro clientele avevano sollevato con petulante insistenza un'eccezione assurda, secondo cui esso sarebbe stato estraneo o antitetico al sentimento delle masse popolari. Ora nessuno oserà più contestare che il Regime, creazione originale di un genio romano, suscitata sotto l'imperio di una legge di vita, corrisponda non pure ai bisogni e agli interessi fondamentali ma alla volontà consapevole degli Italiani. (*Applausi*). Esso ha provato per mille forme imponenti come il proprio carattere totalitario non sia più un postulato dialettico, bensì una realtà già in atto. Fascismo e Nazione sono oggi una cosa sola, o, meglio, una sola forza e un solo destino nella vita del mondo. (*Applausi*).

Quanto cammino, dal giorno in cui il Capo della Rivoluzione ricondusse al Re Soldato l'Italia di Vittorio Veneto! Noi stessi dobbiamo stupire, se risaliamo col pensiero il corso di questo tempo così breve ma che pure è bastato a mutare la struttura giuridica dello Stato, a porre su basi di armoniosa giustizia la difesa della pace sociale, ad armare il nostro sistema economico perchè resistesse, come saldamente resiste, alla tempesta che scuote dalle radici altri organismi già ritenuti assai più vitali e robusti, a rinvigorire il sentimento della disciplina patriottica così da infondere in ogni cittadino e fino in ogni fanciullo una anima di combattente, infine ad ingigantire, con l'incomparabile prestigio di Chi governa il Paese, l'autorità e l'importanza dell'Italia nell'agone internazionale. (*Approvazioni*).

Anche dall'estero, di fronte ai risultati acquisiti, alle opere compiute, all'incrollabile consolidamento del Regime, alla poderosa capacità di costruire e di ascendere dimostrata dall'Italia fascista, molte vecchie diffidenze sono finalmente cadute, e non sono mancate oneste ammissioni dei torti iniquamente inflitti a noi in passato, quando l'eroico sacrificio di tanto generoso sangue avrebbe meritato da altri meno avaro apprezzamento. (*Applausi*). L'Italia fascista, come ha vinto soltanto con la sua dura, tenace azione avversioni e ostacoli, non può aspettare se non sul terreno concreto dei fatti il pieno riconoscimento dei suoi diritti.

Il Senato, che dal retaggio glorioso del Risorgimento derivò la sua tradizione immacolata di fedeltà ai principii nazionali, che nelle torbide vigilie, non disperando mai dell'Italia, aveva invocato una compiuta rigenerazione politica e morale del Paese e dello Stato, che al Governo fascista e a Benito Mussolini, artefice infaticabile di tale rigenerazione, ha dato per dieci anni, in tutte le ore, il suo consenso fervoroso e disinteressato, ha sentito profondamente la significazione del Decennale: significazione di richiamo alle idealità immortali, per le quali la più pura giovinezza di nostra gente ripeté sulle piazze insanguinate l'olocausto dei campi di battaglia; significazione di auspicio di una grandezza futura, promessa all'Italia di domani, se le generazioni nuove, che il Fascismo nutre del proprio spirito alacre e virile, sapranno continuare degnamente l'opera di questa nostra generazione, la quale, avendo conosciuto tutte le lotte e tutte le angosce, poté all'esterno vincere la guerra e all'interno realizzare la pace. (*Applausi*).

Così dalla prima tappa raggiunta la Nazione prosegue la sua via, conscia che altre gravi prove la attendono, ma temprata per affrontarle, sicura di superarle, sotto la guida della stessa fede e dello stesso chiaroveggente volere. (*Applausi generali e vivissimi*).

MUSSOLINI, *Primo Ministro Capo del Governo*. Onorevoli senatori. Con la sua eloquente parola, il Presidente della Vostra Assemblea ha dato una espressione univoca ai nostri sentimenti.

Con questa solenne seduta si chiudono le manifestazioni politiche del primo Decennale.

Il Senato è degno di partecipare a questa celebrazione.

Sono passati dieci anni dall'inizio della Rivoluzione fascista, passati rapidi come la folgore e purtuttavia ricchi di avvenimenti memorabili.

Durante questo primo decennio il Senato è stato sempre in linea col Regime ed ha fornito al Governo fascista una collaborazione preziosa. Di ciò gli do atto; per questo lo ringrazio.

Sono sicuro che la stessa collaborazione non mancherà in questo secondo decennio, da poco iniziato e che già si annunzia con l'orizzonte

carico di interrogativi inquietanti e di alternative formidabili.

Io penso che gli anziani della guerra e della Rivoluzione, i giovani e i giovanissimi possano marciare insieme incontro all'avvenire quando siano accomunati dalla stessa fede e quando, con l'animo sgombro da ogni preoccupazione volgare, sappiano obbedire ad un solo e supremo comandamento, quello della Patria.

L'Assemblea, alla quale si unisce il pubblico delle tribune, acclama il Capo del Governo con applausi vivissimi e reiterati e con grida di: « Viva il Duce! ».

La manifestazione si rinnova quando il Capo del Governo lascia il suo seggio e si avvia verso l'uscita.

PRESIDENTE. Propongo che la seduta sia tolta e rinviata a domani. Se nessuno fa osservazioni, così resta inteso.

Domani, alle ore 16, seduta pubblica con l'ordine del giorno già annunziato.

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione, in favore dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, del monopolio della pubblicità fatta sui fondi costeggianti le linee ferroviarie (1174). — *(Iniziato in Senato);*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola (1297);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza (1300);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi (1301);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di

concessione del tronco di allacciamento del Comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea (1302);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia (1304);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (1306);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 (1312);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (1315);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi (1317);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno (1318);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932 (1319);

Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza (523).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti

CLVª TORNATA

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Zappi, Fortunato, Ridola, Padulli, Wollemborg, Del Bono, Martinez, Moutanari, Giannattasio, Santucci, Pittelli, Piaggio) Pag.	5484		
Commissari:			
(Nomina di due membri supplenti nella Commissione di istruzione e nella Commissione per il giudizio)	5492		
Congedi	5484		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Norme relative alla pubblicità nei fondi a lato delle linee esercitate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e visibile da esse (1174-A)	5505		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola » (1297)	5506		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza » (1300)	5506		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea » (1302)	5507		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia » (1304)	5508		
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo » (1306)	5508
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 » (1312)	5508
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume » (1315)	5509
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi » (1317)	5509
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno » (1318)	5509
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle provincie dell'anno 1932 » (1319)	5510
		(Discussione):	
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi » (1301)	5507
		BROCCARDI	5507
		BERIO, <i>relatore</i>	5507
		« Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di	

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1932

compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza (523-A) . . .	5510
PRESIDENTE	5510
TANARI	5510
FRANCESCO ROTA	5511
SALVATORE GATTI	5517
LONGHI	5520
DI FRASSINETO	5523
(Presentazione)	5492
Interpellanza :	
(Annuncio)	5525
Interrogazioni :	
(Annuncio)	5525
(Risposte scritte)	5531
Messaggi	5491
Nomine a ministri di Stato (dei senatori De Marinis, Mosconi, Albricci, del deputato Rocco e del marchese Dino Perrone Compagni)	5491
Omaggi	5486
Per la celebrazione del Decennale	5486
Registrazioni con riserva	5490
Relazioni :	
(Presentazione)	5490, 5527
Ringraziamenti	5500
Uffici :	
(Riunione)	5505
(Sorteggio)	5501
Variations nella composizione del Governo	5500
Votazione a scrutinio segreto :	
(Risultato)	5529

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Anselmino per giorni 20; Della Noce per giorni 20; Guaccero per giorni 5; Nava per giorni 20; Pais per giorni 8; Passerini Napoleone per giorni 20; Sodorini per giorni 20; Suardo per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Prima di ricominciare i nostri lavori, rivolgiamo, onorevoli colleghi, un pensiero e un reverente saluto alla memoria di coloro che ci lasciarono durante l'interruzione delle nostre adunanze.

Luigi Zappi non è più, e in quest'aula, ove contava soltanto amici, sarà lungamente rimpianto. Entrato fin dai giovani anni nella vita pubblica, fu sindaco, deputato per tre legislature e capo della parte costituzionale nella sua Imola, alternando vittorie e sconfitte con la stessa cavalleresca fierezza. Forte e bella figura di gentiluomo romagnolo, il marchese Zappi portò nelle lotte di partito quelle squisite virtù di lealtà e di cortesia che improntarono tutta la sua azione, sempre volta a opere di bene e agli interessi superiori del Paese. La sua natura generosa e combattiva di patriota ardentissimo lo aveva condotto ad essere fra i primi che nella nostra Assemblea accettarono fidenti la disciplina militante del Fascismo.

Alla Camera aveva pure appartenuto lungamente, conquistandovi una posizione particolare di autorità e di prestigio morale, Giustino Fortunato, cultore severo di studi storici ed economici, quasi sempre suggeriti al suo spirito da un profondo amore filiale verso la nativa Basilicata. Dei problemi del Mezzogiorno d'Italia, che lo Stato unitario aveva trovato incombenti e che per tanti decenni esso non seppe o non osò affrontare, il Fortunato fu illustratore appassionato e costante, cooperando efficacemente a farli conoscere e comprendere in ogni loro aspetto come condizioni fondamentali di vita e di avvenire per l'intera Nazione. Egli era un intelletto meditativo e originale di solitario, proclive ad atteggiamenti personali di pensiero anche in questioni di principio, su le quali fu sovente impossibile consentire con lui; ma da nessuno potè mai disconoscersi la nobiltà di ispirazioni, che, anche se dedotte a sostegno di tesi inaccettabili, furono sempre accompagnate, nello spirito di Giustino Fortunato, da puro amore della Patria e della Scienza.

Anche **Domenico Ridola** era figlio devoto della terra lucana, alla quale aveva dedicato, oltre che l'operosità egregiamente spesa nell'adempimento dei più importanti uffici amministrativi e parlamentari, una signorile e intelligente predilezione delle ricerche relative alle remote splendide civiltà fiorite in quella regione. Così in molti anni di assiduo lavoro egli riuscì a mettere insieme e ordinare una cospicua raccolta di materiale archeologico, che munificamente donò poi allo Stato.

Dall'altro ramo del Parlamento erano pure venuti a questa assemblea **Giulio Padulli** e **Leone Wollemborg**. **Patrizio milanese**, il primo era stato in gioventù valoroso ufficiale effettivo di cavalleria, volontario della campagna d'Africa. Eletto per la prima volta deputato nel 1907, mentre imperversava la speculazione dell'anticlericalismo settario, aveva preso posto fra i deputati cattolici, pronunciando discorsi notevoli. Appartenne al partito popolare finchè questo non si mise contro il Fascismo, al quale il conte **Padulli** successivamente aderì con tutta la sua schiettezza di patriota e di soldato. Vivace e gagliardo temperamento di parlamentare nel senso più tradizionale della parola fu **Leone Wollemborg**, padovano di nascita, oratore e polemista, dall'abito dialettico colorito e preciso, sostenuto da una poderosa preparazione di cultura sopra tutto economica. Alla Camera come qui fra noi prese parte attivissima alle discussioni, trattando principalmente con magistrale competenza, e sempre con vedute singolari e interessanti, di questioni attinenti la finanza pubblica, il credito, la politica sociale. Fu ministro delle finanze del gabinetto **Zanardelli**, tenendo per breve tempo quel dicastero, ma lasciandovi il durevole ricordo del suo ardimento e della sua fervida volontà di fare e di innovare.

Due gravi perdite ha sofferte, insieme col Senato, la Marina per la scomparsa di **Alberto Del Bono** e di **Ernesto Martinez**. L'ammiraglio **Del Bono**, parmense, aveva esercitato molto brillantemente comandi e uffici di alta responsabilità, finchè nel 1917 fu chiamato nel momento più grave della guerra al Ministero della Marina, posto in cui egli potè dare la misura della

sua tempra e della sua capacità organizzatrice. Lasciata quella carica nel giugno 1919 per la caduta del gabinetto di cui faceva parte, rimase in servizio attivo fino al 1921, come comandante in capo del Basso Tirreno, e poi quale presidente del Consiglio Superiore di Marina. **Ernesto Martinez**, discendente d'una famiglia napoletana di marinari illustri, fu un maestro del nostro glorioso genio navale, corpo nel quale egli percorse tutta la carriera fino al massimo grado di tenente generale, per molti anni dirigendo le costruzioni navali e presiedendo il Comitato per i disegni delle navi. Discepolo di **Benedetto Brin**, fu suo apprezzato collaboratore nella creazione delle nuove grandi unità durante il laborioso periodo, che segnò la prima rinascita della nostra Marina da guerra. Al generale **Martinez** si devono anche lo studio e il progetto del primo cacciatorpediniere costruito in Italia.

L'Esercito ha parimenti perduto uno dei suoi più prodi e più sperimentati capi, con la morte del generale **Umberto Montanari**, nativo di Parma. Una profonda cultura professionale si univa in lui alle qualità più propriamente marziali della risolutezza, del coraggio, dell'ardore comunicativo, stupendamente dimostrate durante la grande guerra. Egli fu uno di quegli ufficiali dello Stato Maggiore che, usciti d'improvviso dal travaglio appartato dei comandi al cimento delle responsabilità dirette su la linea del fuoco, rivelarono alte doti di condottieri e di soldati. Anzi di lui può dirsi senza eccesso di lode che fu un vero trascinateur di uomini, bersagliere fra i bersaglieri, ferito all'attacco, esempio di autentico eroismo alle sue truppe. Al termine della guerra comandava un Corpo d'armata ed era insignito della Croce di Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia e di due medaglie d'argento al valore; alla sua morte, in ancor fresca età, era comandante designato d'Armata.

La Magistratura italiana onorava in **Francesco Giannattasio** uno dei suoi rappresentanti più preclari, stimato ed ammirato per l'ineccepibile integrità e rettitudine, per l'acume raro della mente, per l'enciclopedica dottrina, per l'alacre tenace amore agli studi giuridici. Tutta

una serie di geniali e erudite monografie su questioni di diritto costituisce la documentazione di un'attività scientifica di considerevole pregio, mentre l'opera del magistrato attesta in Francesco Giannattasio la più serena ed elevata equanimità di coscienza giuridica e morale.

Fama meritata di eminente giurista coronò anche il nome del conte Carlo **Santucci**, romano, che divise per molto tempo la sua attività fra il felice esercizio della professione forense e la partecipazione alla propaganda e alle lotte dell'Azione cattolica, della quale fu uno degli elementi più rappresentativi; fautore convinto della Conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, appoggiò costantemente in questa Assemblea l'opera del Fascismo.

Infine due nostri colleghi, dei quali oggi dobbiamo egualmente rimpiangere la dipartita, erano annoverati fra le maggiori personalità dell'industria italiana: Giovanni Battista **Pirelli** ed Erasmo **Piaggio**. Del Pirelli, comasco, voglio ricordare la gioventù garibaldina. Nel Trentino e a Mentana egli combattè per l'indipendenza della Patria; ma sentiva chiaramente che tale indipendenza doveva conquistarsi anche nel campo della vita economica. Laureatosi in ingegneria, viaggiò per due anni all'estero, poi ritornò a Milano, dando opera metodica ma efficacissima alla creazione di un'organismo industriale, gradualmente cresciuto fino a diventare uno dei più potenti di Europa. Italiano di ardente sentire, filantropo, galantuomo intemerato, Giovanni Battista Pirelli durante la lunga vita non fece che del bene agli altri e al Paese. Di Erasmo Piaggio molto vorrei dire, ma non posso. Desidero soltanto leggere un tratto luminosamente caratteristico della lettera, in data dell'aprile 1921, con la quale egli pregava il Presidente della vostra Assemblea di astenersi dal commemorarne la morte: « Di fronte a tutti coloro », egli scriveva, « che contribuirono anche col sacrificio della vita al compimento della Patria, e che pur non ebbero onoranze individuali, considero che, a tale confronto, la mia modesta esistenza non debba essere oggetto di speciale memoria presso l'Alto Consesso cui ho l'onore di appartenere, allorché quando verrà annunciato il mio decesso ».

Obbediamo a questa volontà del nostro collega; e a Lui, come agli altri compianti senatori testè scomparsi, offriamo il nostro omaggio di memore affetto.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Alla memoria degli illustri senatori scomparsi, testè ricordati dal Presidente della Vostra Assemblea, va riverente il mio pensiero e quello del Governo.

Per la celebrazione del Decennale.

PRESIDENTE. Dopo la visita di ieri, al Sacrario dei Caduti fascisti e alla Mostra della Rivoluzione, ho creduto di dover esprimere al Segretario del Partito la soddisfazione e la riconoscenza dei colleghi.

Do lettura del telegramma inviatomi oggi dal Segretario del Partito:

« S. E. Federzoni, *Presidente del Senato*.

« Molto gradita ai componenti il Direttorio Nazionale e a me è stata la visita dell'E. V. e dei Camerati onorevoli Senatori che hanno voluto rendere onore alle Camicie Nere gloriosamente cadute al servizio della Rivoluzione. Nel ringraziare V. E. della lettera cordiale assicuro, certo come sono d'interpretarne il pensiero, che la manifestazione compiuta dal Senato con tanta fascistica schiettezza anche durante la soluta celebrativa, toccherà il cuore delle Camicie Nere di tutta Italia, particolarmente sensibili alle espressioni di riconoscenza verso coloro che sacrificarono la vita per il trionfo del Fascismo e verso il Duce che del trionfo è l'artefice primo. (*Vivi applausi*) ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MARCELLO, *segretario*:

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1932

- Giovanni Monastra: *La scuola primaria in regime fascista*. (Discorso). Roma, 1932.
- Cesare Longobardi: *Pax Cereris. A Study on the organisation and working of the international Institute of agriculture*. Le Caire, 1932.
- Annibale Alberti, segretario generale del Senato:
- Verbali delle sedute della Municipalità provvisoria di Venezia, 1797*. Due volumi. Bologna, 1932-X.
- Confidenze e confidenti al tempo della Serenissima*. Roma, 1932.
- Contessa Torelli:
- Silio Manfredi: *I collaboratori italiani di Ferdinando Lesseps*. Sondrio, 1932.
- Eugenio Greco: *Erelina de Puitter*. Milano, 1932.
- Vittoria de Fogolari a Toldo:
- Vittoria Teresa de Fogolari a Toldo: *Battisti*. Rovereto, 1932.
- Enrico Parisi: *La crisi mondiale e la proprietà edilizia*. Roma, 1932.
- Giorgio Monaco: *Pietro Cossa (1830-1881)*.
- Astraud: *La principauté de Monaco. Son histoire. Sa Constitution. Son Statut international*. Nice, 1932.
- Silio Manfredi: *I collaboratori italiani di Ferdinando Lesseps*. Sondrio, 1932.
- Cassa Nazionale infortuni, Roma: *Bilancio consuntivo dell'anno 1931*. Roma, 1932.
- G. Agnelli: *Biblioteca comunale di Ferrara. Relazione del bibliotecario per gli anni 1930 e 1931*.
- Presidente della Cassa di risparmio di Asti:
- N. Gabiani: *Edifici medioevali del vecchio San Pietro in Asti. I restauri*. Asti, 1932.
- Paolo Orano:
- Nuovi orizzonti della previdenza e dell'assicurazione*.
- In morte di Eleonora Duse*. (Discorso). Roma, 1924.
- Dal sindacalismo rivoluzionario allo Stato sindacalista*. (Discorso). Roma, 1925.
- Verso una dottrina storica del giornalismo* (Prolusione). Roma, 1928.
- Scuola, cultura, arte e difesa del patrimonio artistico*. (Discorso). Roma, 1928.
- Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo*. (Discorso). Roma, 1928.
- Fascismo, Chiesa e Risorgimento*. (Discorso). Roma, 1929.
- Educazione nazionale e sofismi*. (Discorso). Roma, 1930.
- La politica estera dell'Italia fascista*. (Discorso). Roma, 1930.
- Lo Stato corporativo*. (Discorso). Roma, 1930.
- Per l'unità intellettuale italiana*. (Discorso). 1932.
- Per l'edizione nazionale delle memorie, scritti e carteggi di Giuseppe Garibaldi*. (Discorso). Roma, 1930.
- Giornalismo, opinione pubblica, potere politico*. (Discorso). Perugia, 1932.
- Nicola De Meo: *La secolare storia di una bonifica. Volturara Irpina ed il Lago Dragonc*. Avellino, 1932.
- Senatore Francesco Salata: *Maria Luigia e i moti del Trentino. Documenti inediti da archivi austriaci*. Parma, 1932.
- Senatore Luigi Rava: *Napoleone I nel Consiglio di Stato del Regno Italico. (Milano, 1805)*. Roma, 1932.
- Oreste Poggiolini: *Garibaldi*. (Discorso). Firenze, 1932.
- Filangieri di Candida Riccardo:
- La peinture flamande à Naples pendant le xv^{ème} siècle*. Bruxelles, 1932.
- I restauri di Castelnuovo*. Napoli, 1931.
- Astraud: *La République de Saint-Marin. Son histoire, sa constitution et son Statut international*. St. Marin, 1932.
- Senatore Luigi Rava: *Dopo « Villafranca ». Il proposto « Vicariato di Romagna » del 1860 e Luigi Carlo Farini*. Bologna, 1932.
- Ortalli Guido: *Denunce dei redditi e penalità*. Novara, 1932.
- Senatore Corrado Ricci: *Esplorazione archeologica delle cantine a Macel de' Corci*. Roma, 1932.
- Araldo di Crollalanza: *Le opere pubbliche nell'anno X*. (Discorsi pronunciati alla Camera dei Deputati e al Senato del Regno). Roma, 1932.
- Senatore Corrado Ricci:
- Le vite de' Pittori, scultori ed architetti moderni scritte da G. P. Bellori*. (Fac-simile dell'edizione di Roma del 1672). Roma, 1931.
- Bibliografie e cataloghi*.
- G. Zucchini: *Edifici di Bologna. Repertorio bibliografico e iconografico, con prefazione di Corrado Ricci*. Roma, 1931.

Filippo Surico: *Le lettere* (quindicinale). Roma anno I (1920).

Senatore Francesco Giannattasio:

Del rischio professionale. A proposito del recente disegno di legge belga sugli infortuni del lavoro. Napoli, 1901.

Dell'ufficio e della figura giuridica dell'esattore delle imposte. Milano, 1910.

Sul contenzioso erariale. Milano, 1910.

Inconvenienti e pericoli arrecati ad una rete telefonica dal successivo impianto di una tramvia elettrica, esercitata direttamente dal comune sulle proprie strade. Su chi ricada la spesa per eliminarli. Milano, 1914.

Del riscatto delle concessioni di pubblici servizi. Milano, 1915.

Della concessione in enfiteusi di una quota di un fondo indivisibile. Milano, 1916.

Il tribunale delle acque pubbliche. Milano, 1917.

Dell'abbreviazione consensuale del termine di prescrizione. Milano, 1917.

Il tempo della stima dei danni per inadempimento specialmente di obbligazioni commerciali. Milano, 1921.

Commemorazione del socio Tommaso Mosca. Napoli, 1928.

Senatore Ciccotti Ettore: *Storia di Europa e metodologia storica.* Città di Castello, 1932.

Senatore Carlo Calisse: *Lezioni di storia del diritto italiano.* (R. Università di Roma, 1931-1932). Roma, 1932.

Gino Testi: *Gli studi storici della chimica in Italia.* Città della Pieve, 1932.

Filippo Gramatica: *Coscienza e illecito nella nozione del dolo.* Genova, 1932.

Senatore Raffaele Garofalo: *La schiarità in Russia.* (Comunicazione letta all'Accademia di scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli). Napoli, 1931.

Gerardo Bruni:

Catalogo dei manoscritti egidiani romani. Milano, 1931.

Il « De regimine principum » di Egidio Romano. Milano, 1932.

Senatore Ciccotti Ettore: *Il problema economico nel mondo antico.* Milano, 1932.

Enrico Damiani: *Pirandello Luigi. Il posto di Verga nella letteratura italiana.* Sofia, 1932.

Teresa Scherillo-Negri: *Bibliografia degli scritti di Michele Scherillo.* Milano, 1932.

Gianna Cristofferri:

Cristofferri Giovanni: *La villetta del silenzio.* (Poesie). Vicenza, 1932.

Senatore Francesco Ruffini: *La Polonia del Cinquecento e le origini del socinianismo.* Milano, 1932.

Gianni Petraghani: *Malignità, errori, travisamenti e deformazioni della replica del professore G. Sanarelli.* Siena, 1932.

Senatore Ricci Corrado: *Nostalgie feltresche.* Repubblica di S. Marino, 1932.

Bernardo Attilio Genco: *Il secondo convegno di studi corporativi e sindacali e la proprietà privata. Proprietà edilizia e ordinamento tributario. Proprietà e corporativismo.* Roma, 1932.

Ufficio di corrispondenza romano della Società delle Nazioni: *Albert Thomas, 1878-1932.* Aunemasse, 1932.

Senatore Pietro Di Vico: *Diritto penale comune di guerra.* Roma, 1932.

Istituto Giannina Gaslini di Genova: *Atto costitutivo.* Genova, 1931.

Tamò Amilcare: *Pubblicazioni turistiche ed economiche concernenti la Svizzera.*

Senatore Francesco Salata:

Fiocco Giuseppe: *Le pitture di Vittore Carpaccio per l'organo del Duomo di Capodistria.* Parenzo, 1932.

Senatore Luigi Rava: *Problemi vecchi e nuovi.* (Discorso).

Carmelo Grassi: *Il folklore giuridico dell'Italia.* Catania, 1932.

Senatore Francesco Salata:

Tamaro Attilio: *Materiale per la storia della restaurazione austriaca nella Venezia Giulia.* Parenzo, 1932.

Marguerite Verdat et Alberto Giaccardi: *En Tripolitaine.* Paris, 1932.

Alberto Giaccardi e S. Cattani: *La colonizzazione spagnola e portoghese nei secoli XVI e XVII.* Roma, 1932.

Senatore Giovanni Ciruolo:

Kawan Leone: *Gli esodi e le carestie in Europa attraverso il tempo.* Roma, 1932.

Senatore Filippo Crispolti: *Pio IX, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV.* Milano, 1930.

Senatore Ugo Da Como:

Cardinale R. Polo: *Epistolario.* Brixiae... T. IV-V.

G. M. Copello: *Discorso del Presidente della Società economica di Chiavari letto nella*

pubblica seduta del 3 luglio 1932-X. Chiavari, 1932.

Francesco Costanzi: *Sintesi della storia ovvero l'idioma primitivo, il documento preistorico, la lingua universale*. Narni, 1932.

Gaetano Postiglione:

Ing. Michele Salvati: *I tufi di terra di Bari*. Bari, 1932.

Senatore Luigi Rava: *L'Esule*. Bologna, 1932.

Augusto Serena: *La giovinezza del Paravia. Ricordi di un salotto veneziano*. Venezia, 1932.

Elena D'Orso Cleopazzo: *La prescrizione delle ragioni. Annotazioni al capitolo V della parte generale del Codice civile germanico*. Napoli, 1901.

Nello Toscanelli: *La rocca di Velatri e le mura di Volterra*. Pisa, 1932.

Senatore Camillo Mango: *Giuseppe Mango nel suo martirio politico e nella rivoluzione del 1860*. Napoli, 1932.

Senatore E. Marchiafava: *Il pensiero latino e le recenti scoperte sulla malaria*. Roma, 1932.

Renato Cerciello: *Il titolo delle leggi e il Parlamento*. Tivoli, 1932.

Giuseppe Stefani: *Bonapartisti triestini*. Trieste, 1932.

Ambasciata di Polonia in Roma:

Kociemski L.: *Pilsudski*. Roma, 1932.

Giannini A.: *La questione di Danzica*. Roma, 1931.

Wierzynski K.: *Lauro olimpico*. Venezia, 1929.

Smogorzewski C.: *La stampa in Polonia*. Roma, 1930.

Canti popolari polacchi. Roma, 1932.

Nucci N.: *Alcuni elementi sociali e nazionalisti dell'opera letteraria di St. Zeromski*. Roma, 1932.

Nucci N.: *Zygmunt Krasinski*. Saggio critico. Padova, 1928.

Konopnicka M.: *Italia*. (Liriche). Roma, 1929.

Kiedrzyński S.: *Non bisogna meravigliarsi di niente*.

Damiani E.: *I narratori della Polonia di oggi*.

Damiani E.: *Piccola guida bibliografica agli studi delle lingue e letterature slave in Italia*. Roma, 1931.

Giusti W.: *Aspetti della poesia polacca contemporanea*. Roma, 1931.

Bersano Begey M.: *Pagine di vita e d'arte romana in Sigismondo Krasinski*. Roma, 1932.

Commissario del comune di Napoli:

Cutulo A.: *Il Decurionato di Napoli (1807-1861)*. Napoli, 1932.

Luigi Graffagni:

Tre anni a bordo alla « Vettor Pisani » (1874-1877).

Ricordi del mare. Milano, 1931.

Francesco Loddo Canepa: *Nuove ricerche sul regime giuridico della nobiltà sarda*. Cagliari, 1932.

Senatore Luca Beltrami: *Notizie e ricordi di opere d'arte del secolo XV nella chiesa di S. Pietro in Gessate di Milano*. Milano, 1932.

V. Annunziata:

Enaria (Carme). Napoli, 1930.

Pompei cristiana. (Carme storico).

Pompei. (Carme storico).

Capri. (Carme storico).

Senatore Francesco Salata: *Il diario di due viaggi di Re Carlo Alberto nel 1836*. Torino, Pinerolo, 1932.

Filangieri Di Candida Riccardò: *L'arco di trionfo di Alfonso d'Aragona*. Roma, 1932.

Senatore Francesco Salata:

Strong E.: *L'œuvre de la « Société Magna Grecia »*. Paris, 1932.

Schmitt C.: *Volkssentscheid und Volksbegehren*. Berlin und Leipzig, 1927.

Grentrup Th.: *Die Missionsfreiheit nach den Bestimmungen des geltenden Völkerrechts*. Berlin und Leipzig, 1928.

Francesco Loddo-Canepa: *Lo spopolamento della Sardegna durante le dominazioni aragonesi e spagnuola*. Roma, 1932.

R. Istituto di Belle Arti delle Marche, in Urbino:

Iditta Parpagliolo: *Tre canti d'amore*. (Parole e musica). Urbino, 1932.

Bibliothèque publique de l'État à Odessa: Alexeyeff M. P.: *Voltaire et Schouvaloff. Fragments inédits d'une correspondance franco-russe au XVIII^{me} siècle*. Odessa, 1928.

Amministrazione degli Ospedali di Bologna: *Istituto Carlo Alberto Pizzardi*. Bologna, 1930.

Ospedale Gozzalini. Clinica pediatrica. Bologna, 1928.

La Tenuta Benticoglio donata alla beneficenza dal marchese Carlo Alberto Pizzardi. Bologna, 1925.

Ordinamento sanitario e primo anno di attività clinica dell'Istituto C. A. Pizzardi. Bologna, 1931.

Annali dell'Istituto del radio di Bologna. Anno I, vol. I. Bologna, 1932.

E. Magni: *La intendenza di finanza. Dalla gestione amministrativa alla giurisdizione speciale.* Pisa, 1932.

R. Accademia della Crusca:

Ricciotti Giuseppe: *L'Apocalisse di Paolo Siriaco.* Due volumi. Brescia, 1932.

G. Postiglione: *Consorzio di bonifica e trasformazione fondiaria del Tavoliere centrale di Foggia. Piano di massima di bonifica e progetto esecutivo del centro rurale di Incoronata in Agro di Foggia.* Bari, 1932.

Governatorato di Roma: *Regesti di bandi, notificazioni e procedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato pontificio.* Vol. IV (1623-1639). Roma, 1932.

Municipio di Torino:

Mussa E.: *Calendario floristico torinese.* Torino, 1932.

Sereno-Regis P.: *Il censimento 1931 e la popolazione di Torino.* Torino, 1932.

P. S. R.: *A proposito di anagrafi comunali. Illustrazione e commento di analoga circolare dell'Istituto centrale di statistica.* Torino, 1932.

Dina Bizzarri: *Ancora sugli Statuti di Torino.* 1932.

Confederazione generale fascista dell'industria italiana: *Lo sviluppo dell'industria italiana nel 1º Decennio dell'Era fascista.* Milano, 1932.

Falcone Lucifero: *I nuovi codici e la delinquenza minorile.* Roma, 1932.

Senatore Luca Beltrami:

La leçon d'un architecte vieux-style. Milano 1925.

La cerimonia del giuramento del Castellano nel castello di Porta Gioia sotto il dominio spagnolo. Milano, 1931.

Oreste Poggiolini:

Il Decennale della Marcia su Roma. (Discorso). Firenze, 1932.

Scultori ciechi. (Ernesto Maxnelli - Filippo Bausola). Firenze, 1932.

R. Scuola agraria media «Umberto I» di Alba: *Atti del Convegno degli enotecnici italiani in Alba 20-30 maggio 1932.* Alba, 1932.

Cassa di risparmio delle provincie lombarde: *Il decentramento ospedaliero nel territorio del-*

l'antico ducato di Milano. (Rendiconto). Milano, 1932.

Senatore Vittorio Cian:

La maggior fortuna di Dante. Appunti storici. Torino, 1932.

Unità e divisione del lavoro nel campo letterario. Roma, 1932.

Comune di Torino:

G. Gasperoni: *Il Consorzio nazionale per le biblioteche.* Torino, 1932.

Consigli provinciali dell'economia corporativa di Potenza e Matera: *Guida artistica e turistica della Basilicata.* Potenza, 1932.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso gli elenchi delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte medesima dal 1º giugno al 15 novembre 1932. Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

« Roma, 28 luglio 1932-X.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite alla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di giugno 1932-X.

« Il Presidente:

« GASPERINI ».

« Roma, 27 luglio 1932-X.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di giugno 1932-X.

« Il Presidente:

« GASPERINI ».

« Roma, 2 ottobre 1932-X.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di agosto 1932-X.

« Il Presidente:

« GASPERINI ».

« Roma, 2 novembre 1932-XI.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di agosto 1932-X.

« Il Presidente
« GASPERINI ».

« Roma, 16 novembre 1932-XI.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di novembre 1932-XI.

« Il Presidente:
« GASPERINI ».

Messaggi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Commissione parlamentare per la revisione delle leggi finanziarie, ha trasmesso la relazione della Commissione sullo schema di provvedimento per l'abolizione delle quote di partecipazione sui proventi delle multe, delle ammende e delle pene pecuniarie inflitte per la violazione delle leggi sui tributi dello Stato. Ha inoltre trasmesso la relazione della Commissione sul progetto di modificazioni alla legge sul registro.

Il ministro delle corporazioni ha trasmesso, a norma dell'articolo 14, secondo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, il bilancio dell'esercizio 1931, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso i documenti relativi a progetti di convenzioni e a raccomandazioni adottati nella 16ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

Nomine a Ministri di Stato.

PRESIDENTE. Il Capo del Governo ha comunicato con le seguenti lettere che Sua Maestà il Re ha nominato Ministri di Stato il senatore De Marinis, il deputato Alfredo Rocco,

il marchese Dino Perrone Compagni, il senatore Antonio Mosconi e il senatore Alberico Albricci.

« Roma, li 4 luglio 1932-X.

« Eccellenza,

« Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 30 giugno scorso, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato il generale nobile Alberto De Marinis Stendardo di Ricigliano, senatore del Regno.

« Con osservanza.

« Il Capo del Governo

« Primo Ministro Segretario di Stato
« MUSSOLINI ».

« Roma, addì 27 luglio 1932-X.

« Eccellenza,

« Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 25 corrente mese, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato l'onorevole professore avvocato Alfredo Rocco, deputato al Parlamento.

« Con osservanza.

« Il Capo del Governo

« Primo Ministro Segretario di Stato
« MUSSOLINI ».

« Roma, addì 6 agosto 1932-X.

« Eccellenza,

« Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 4 corrente mese, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato il marchese comm. Dino Perrone Compagni.

« Con osservanza.

« Il Capo del Governo

« Primo Ministro Segretario di Stato
« MUSSOLINI ».

« Roma, addì 12 novembre 1932-XI.

« Eccellenza,

« Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 10 corrente mese, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato l'onorevole dottor Antonio Mosconi, senatore del Regno.

« Con osservanza.

« Il Capo del Governo

« Primo Ministro Segretario di Stato
« MUSSOLINI ».

« Roma, addì 2 dicembre 1932-XI.

« Eccellenza,

« Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 1° corrente mese ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato l'onorevole conte Alberico Albricci, senatore del Regno.

« Con osservanza.

« Il Capo del Governo
« Primo Ministro Segretario di Stato
« MUSSOLINI ».

Nomine per l'Alta Corte di Giustizia.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, in conformità del mandato conferitomi dalla Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1929-VIII, ho chiamato il senatore Facchinetti-Pulazzini a far parte, come membro supplente, della Commissione di istruzione dell'Alta Corte di giustizia, di cui all'articolo 6 del Regolamento giudiziario del Senato, in sostituzione del senatore Ceesia, dimissionario.

Partecipo inoltre al Senato, che, in conformità del mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1929-VIII, ho chiamato il senatore Giuseppe Vaccari a far parte della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia, di cui all'articolo 27 del Regolamento giudiziario del Senato, in sostituzione del defunto senatore Zappi.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante l'interruzione delle adunanze.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante l'interruzione delle adunanze.

MARCELLO, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge

24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose (1296).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola (1297).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti (1298).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1299).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza (1300).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi (1301).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del Comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea (1302).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria (1303).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia (1304).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva una Convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, le Indie, e l'Estremo Oriente (1305).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (1306).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le società « Florio », « S. Marco » e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società (1307).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituisce un compenso di demolizione per le navi da carico (1308).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1309).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane (1310).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale (1311).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 (1312).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie (1313).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente

variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1314).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (1315).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1316).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi (1317).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno (1318).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Province dell'anno 1932 (1319).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario (1320).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medio commerciali (1321).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo (1322).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore (1323).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (1324).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.). (1325).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 23 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

a) scambio di Note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

b) scambio di Note relativo alla tuberculizzazione del bestiame (1326).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1932, del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932 (1327).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931 (1328).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo,

croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli Atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed Atti stipulati in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 (1329).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932 (1330).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, che dà approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932 (1331).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932 (1332).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:

a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;

b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca (1333).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di Note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri (1334).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario (1335).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, che autorizza la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia (1336).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme

per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio (1337).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano (1338).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo (1339).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra) (1340).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 (1341).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 (1342).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1343).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane (1344).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia (1345).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee Genova-

Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia (1346).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'Emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) (1347).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione (1348).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro (1349).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché ai bilanci dell'Eritrea e del Fondo per il culto, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326 e 1327, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1350).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile (1361).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari (1362).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano (1363).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini delle acqueviti e dei liquori (1364).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo all'esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento al-

l'importazione di talune merci e all'imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici (1365).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di nave all'estero (1366).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, concernente la istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica (1367).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione (1368).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » (Roma) (1369).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia (1370).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1371).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, che stabilisce le norme per la riorganizzazione degli uffici e del personale del Banco di Sicilia (1372).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, n. 1018 e 13 agosto 1932, n. 1033, concernenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902 e 13 agosto 1932, n. 1031, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1373).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932 (1374).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke (1375).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 (1376).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché ai bilanci delle Amministrazioni autonome del Fondo per il culto, delle poste e telegrafi e dei telefoni per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1420, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1377).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia (1378).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (1379).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito (1388).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino (1389).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4º al comandante della Milizia stessa (1390).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 672, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna (1391).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata (1392).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali (1393).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao (1394).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione (1399).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-1933 (1400).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo (1401).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi (1402).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti (1403).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1404).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente

la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese (1405).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari (1406).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica (1407).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva la convenzione 25 maggio 1932 con la Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, concessionaria delle Regie miniere dell'Elba (1408).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime doganale degli olii di oliva e degli olii vegetali mangiabili nonchè dei relativi semi (1409).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni (1410).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco (1411).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 (1412).

Dal Ministro degli affari esteri:

Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 (1398).

Dal Ministro dell'interno:

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) (1356).

Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) (1381).

Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) (1417).

Dal Ministro delle colonie:

Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del Porto di Bengasi (1353).

Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie (1354).

Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1360).

Proroga del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei bilanci coloniali (1397).

Dal Ministro delle comunicazioni:

Istituzione del servizio dei pacchetti postali (1386).

Dal Ministro della guerra:

Ordinamento del Corpo veterinario militare (1351).

Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria (1352).

Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (1357).

Modificazioni alla legge 1º giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (1358).

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (1415).

Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei (1416).

Dal Ministro della marina:

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina (1385).

Dal Ministro delle finanze:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 (1359).

Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi (1382).

Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a congruaglio (1383).

Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna (1384).

Norme di pensione per l'amministratore della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 (1387).

Norme per il conferimento dei banchi di lotto (1395).

Parziale modificazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (1418).

Modificazione all'articolo 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto Industriale di Livorno (1419).

Dal Ministro dei lavori pubblici:

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali (1355).

Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche (1396).

Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti (1414).

Dal Ministro di grazia e giustizia:

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani (1380).

Aumento del deposito per i ricorsi in casazione (1413).

Dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (1420).

RELAZIONI.

Dagli Uffici Centrali:

Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza (523). — (*Rel. Raineri*).

Istituzione, in favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, del monopolio della pubblicità fatta sui fondi costeggianti le linee ferroviarie (1174). — (*Rel. Marcello*).

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola (1297). — (*Rel. De Michelis*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza (1300). — (*Rel. Alfredo Dallolio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi (1301). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea (1302). — (*Rel. De Marinis*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia (1304). — (*Relatore Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (1306). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 (1312). — (*Rel. De Michelis*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (1315). — (*Rel. Salata*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi (1317). — (*Rel. Falcioni*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori ammessi al Regno (1318). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle provincie dell'anno 1932 (1319). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali (1321). — (*Rel. Cian*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore (1323). — (*Rel. Tolomei*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (1324). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 (1341). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace, adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra, 18 ottobre-3 novembre 1922) (1347). — (*Rel. De Michelis*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro (1349). — (*Rel. Tito Poggi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano (1338). — (*Rel. Raimondi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria (1303). — (*Rel. Mazzucco*).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Vanzo ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento:

« Roma, 13 giugno 1932-X.

« Eccellenza,

« Perdoni se ho tardato ad esprimere la gratitudine che sento per Lei. La commemorazione che Ella fece al Senato mi ricordò il tempo lontano della guerra di Libia; da allora data il sentimento di stima e di amicizia

che il mio caro nutriva per Lei e che si conservò sempre inalterato. Con questo ricordo Le invio i più sentiti ringraziamenti anche da parte di mio figlio e La prego di credermi sempre obbligatissima.

« MARIA VANZO ».

Variations nella composizione del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Ho l'onore di partecipare al Senato che con decreto del 20 luglio scorso Sua Maestà il Re ha accettato, su mia proposta, le dimissioni rassegnate:

dall'onorevole avvocato Dino Grandi, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

dall'onorevole professore avvocato Alfredo Rocco, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

dall'onorevole dottore Antonio Mosconi, senatore del Regno, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le finanze;

dall'onorevole professore Balbino Giuliano, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

dall'onorevole professore dottore Giuseppe Bottai, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Sono state, altresì, accettate, su mia proposta, le dimissioni rassegnate:

dall'onorevole avvocato Francesco Giunta, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dall'onorevole avvocato Amedeo Fani, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

dall'onorevole avvocato Giuseppe Morelli, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

dagli onorevoli ingegneri Vincenzo Casalini e professore dottore Ettore Rosboch, de-

putati al Parlamento, dalla carica di Sottosegretari di Stato per le finanze;

dall'onorevole professore Salvatore Di Marzo, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale;

dagli onorevoli avvocato Filippo Pennavaria, avvocato Giovanni Cao, conte di San Marco e avvocato Ferdinando Pierazzi, deputati al Parlamento, dalla carica di Sottosegretari di Stato per le comunicazioni;

dagli onorevoli avvocato Dino Alfieri e Trigona Emanuele dei Marchesi di Canicarau, deputati al Parlamento, dalla carica di Sottosegretari di Stato per le corporazioni.

Con decreto dello stesso giorno Sua Maestà il Re mi ha affidata la direzione dei Ministeri degli affari esteri e delle corporazioni.

Contemporaneamente sono stati nominati, su mia proposta, Ministri Segretari di Stato:

per la grazia e giustizia, l'onorevole professore Pietro De Francisci, deputato al Parlamento;

per le finanze, l'onorevole Guido Jung, deputato al Parlamento;

per l'educazione nazionale, l'onorevole professor Francesco Ercole, deputato al Parlamento.

Con decreto Reale dello stesso giorno sono stati nominati, su mia proposta, Sottosegretari di Stato:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Edmondo Rossoni, Ministro di Stato, deputato al Parlamento;

per gli affari esteri, l'onorevole avvocato Fulvio Suvich, deputato al Parlamento;

per la grazia e giustizia, l'onorevole Antonio Albertini, deputato al Parlamento;

per le finanze, l'onorevole professore ingegnere Umberto Puppini, Deputato al Parlamento;

per l'educazione nazionale, l'onorevole professore Arrigo Solmi, deputato al Parlamento;

per le comunicazioni, gli onorevoli avvocato Ruggiero Romano, ingegnere Gaetano Postiglione e Luigi Lojacono, deputati al Parlamento;

per le corporazioni, gli onorevoli professore avvocato Alberto Asquini e avvocato Bruno Biagi, deputati al Parlamento.

Con decreto Reale, pure del 20 luglio scorso, su mia proposta, la Direzione generale degli affari di culto e la Direzione generale del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e religione della città di Roma sono passati dal Ministero della giustizia a quello dell'interno, e la denominazione del Ministero della giustizia e degli affari di culto è stata modificata in quella di Ministero di grazia e giustizia.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego i senatori segretari di procedere al sorteggio degli Uffici.

I senatori segretari fanno il sorteggio.

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo

Abisso

Agnelli

Albertini

Anselmino

Artom

Beltrami

Bergamasco

Bergamini

Borea d'Olmo

Borsalino

Bouvier

Cassis

Castellani

Castiglioni

Cavazzoni

Conci

Cornaggia

Credaro

De Marinis

Fantoli

Gabbi

Gallenga

Garroni

Giampietro

Giardino

Giordano

Grippo

Guaccero
 Gualtieri
 Manfroni
 Marchiafava
 Marghieri
 Maury
 Miari de Cumani
 Miliani
 Montresor
 Petitti di Roreto
 Poggi Cesare
 Prampolini
 Quarta
 Reggio
 Rolandi Ricci
 Romeo
 Simonetta
 Spada Potenziani
 Suardo
 Tassoni
 Treccani
 Venturi
 Venzi
 Versari
 Zerboglio.

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 S. A. R. il Principe Filiberto
 Abbiate
 Ancona
 Appiani
 Baccelli
 Badaloni
 Berio
 Bianchi
 Biscaretti Roberto
 Borletti
 Brezzi
 Caccianiga
 Callaini
 Camerini
 Cataldi
 Cattaneo
 Cavallero
 Cippico
 Cirmeni
 De Bono
 De Michelis

Farina
 Francica Nava
 Fulci
 Garbasso
 Ginori Conti
 Guglielmi
 Lago
 Libertini
 Malagodi
 Marani
 Mariotti
 Mazzoni
 Niccolini Pietro
 Nomis di Cossilla
 Orsi
 Pelli Fabbroni
 Pozzo
 Raineri
 Resta Pallavicino
 Rota Francesco
 Ruffini
 Sailer
 Scialoja Antonio
 Segrè Sartorio
 Spezzotti
 Spirito
 Tofani
 Tomasi della Torretta
 Torraca
 Varisco
 Venino
 Viganò

UFFICIO III

S. A. R. il Principe Adalberto
 Berenini
 Bistolfi
 Bonardi
 Bonecompagni Ludovisi
 Bonzani
 Broccardi
 Brusati Roberto
 Cagnetta
 Catellani
 Cesareo
 Ciruolo
 Concini
 Contarini
 De Como
 Dallolio Alfredo

D'Amelio
De Cillis
Del Carretto
Della Torre
Di Rovasenda
Di Stefano
Durante
Einaudi
Faelli
Fracassi
Gallina
Gasparini
Gatti Salvatore
Longhi
Marconi
Mazzucco
Morpurgo
Nava
Novelli
Oviglio
Pagliano
Passerini Angelo
Pullè
Puricelli
Santoro
Sarrocci
Scaduto
Scalini
Scialoja Vittorio
Silj
Squitti
Tiscornia
Torre
Tosti di Valminuta
Vaccari
Visocchi
Volpi
Volterra.

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto
Albertoni
Arrivabene
Bastianelli
Bazan
Bonin Longare
Brandolin
Brugi
Carminati

Chersi
Cinati
Crispolti
Dallolio Alberto
De Capitani d'Arzago
De Lorenzo
De Tullio
Di Bagno
Di Donato
Diena
Di Frasso
Di Robilant
D'Ovidio
Facchinetti
Figoli Des Geneys
Gioppi
Gonzaga
Grandi
Grosoli
Imperiali
Malaspina
Menozzi
Milano Franco d'Aragona
Montuori
Morello
Novaro
Poggi Tito
Quartieri
Raimondi
Ricci Corrado
Rossi
Rossini
Salata
Salmoiraghi
San Martino
Schanzer
Silvestri
Sirianni
Tacconi
Thaon di Revel
Tovini
Viola
Visconti di Modrone
Zoppi
Zupelli

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Aimone
Acton

Albini
 Arlotta
 Asinari di Bernezzo
 Barzilai
 Beneventano
 Biscaretti Guido
 Bollati
 Bongiovanni
 Calisse
 Campili
 Canevari
 Capece Minutolo
 Casati
 Casertano
 Caviglia
 Ciccotti
 Corbino
 D'Andrea
 Della Noce
 Del Pezzo
 Di Frassineto
 Ellero
 Falcioni
 Gentile
 Indri
 Joele
 Lustig
 Mambretti
 Mango
 Marcello
 Mattioli Pasqualini
 Mayer
 Mori
 Nicastro
 Niccolini Eugenio
 Nunziante
 Odero
 Pais
 Passerini Napoleone
 Pavia
 Pecori Giraldi
 Pestalozza
 Pironti
 Renda
 Sanarelli
 Schiralli
 Serristori
 Sforza
 Tolomei
 Vicini Antonio
 Zippel.

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Umberto
 Alberici
 Albicini
 Badoglio
 Bevione
 Cappa
 Casanuova
 Chimienti
 Cian
 Cremonesi
 De Martino
 De Nicola
 De Vecchi di Val Cismon
 De Vito
 Di Vico
 Fara
 Fedele
 Ferrari
 Frassati
 Galimberti
 Gavazzi
 Giordani
 Guidi Fabio
 Larussa
 Lissia
 Loria
 Luciolli
 Marciano
 Marozzi
 Messadaglia
 Millosevich
 Morrone
 Mortara
 Mosca
 Pascale
 Perla
 Petrillo
 Pitacco
 Porro
 Pujia
 Romeo delle Torrazze
 Rota Giuseppe
 Salvago Raggi
 Sanjust
 Scavonetti
 Sechi
 Soderini
 Strampelli
 Supino

Tamborino
Tanari
Valerio
Vicini Marco Arturo.

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Eugenio
Albricci
Antona Traversi
Bellini
Bensa
Bombi
Borghese
Borromeo
Borsarelli
Brusati Ugo
Carletti
Castelli
Celesia
Colonna
Colosimo
Conti
Crespi
Crispo Moncada
Croce
Della Gherardesca
Di Terranova
Fabri
Faggella
Garofalo
Gatti Girolamo
Giaccone
Grazioli
Grosso
Guidi Ignazio
Lagasi
Lanza di Scalea
Maragliano
Marescalchi
Martino
Mazzoccolo
Mosconi
Nuvoloni
Paternò di Sessa
Rava
Rebaudengo
Ricci Federico
Ronco
Russo

Sandrini
Scalori
Sinibaldi
Sitta
Solari
Sormani
Torlonia
Triangi
Vigliani
Vitelli.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei disegni di legge iscritti nel relativo ordine del giorno.

Approvazione del disegno di legge: « Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee esercitate dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato e visibile da esse » (N. 1174-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e visibile da esse ».

Comunico al Senato che l'Ufficio centrale ha formulato un nuovo titolo per il disegno di legge e d'accordo col Governo ha modificato il testo.

Sul testo così modificato si svolgerà la discussione.

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato n. 1174-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono soggette a concessione da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, con pagamento di canone, le pubblicità in

qualunque modo eseguite sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione stessa, e visibili da esse.

(Approvato).

Art. 2.

La concessione è fatta salvi i diritti dei terzi, verso i quali il concessionario è esclusivamente responsabile, nonchè salva l'osservanza della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, e di ogni altra vigente norma delle leggi e dei regolamenti.

(Approvato).

Art. 3.

Non sono soggette alla concessione, di cui all'articolo 1, le pubblicità, anche se visibili dalle linee ferroviarie, che rientrano nell'esercizio pubblicitario conferito all'Azienda autonoma statale della strada dalla legge 17 maggio 1928, n. 1094, o siano assunte in pubblico servizio dai comuni a senso dell'articolo 1 del Testo Unico di legge, approvato con Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

(Approvato).

Art. 4.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del ministro delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme per la concessione ed i relativi canoni, anche per le pubblicità che già esistono e divengono soggette a concessione a senso dell'articolo 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Chiunque contravviene agli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 4 della presente legge incorre nella pena stabilita dall'articolo 663 del Codice penale.

Indipendentemente dall'azione penale, i cartelli e gli altri mezzi della pubblicità indebitamente eseguita potranno essere rimossi a cura della milizia ferroviaria su richiesta del capo del compartimento ferroviario. Le spese della rimozione sono a carico dei trasgressori.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola » (N. 1297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza » (N. 1300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, portante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi » (N. 1301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, che concede l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BROCCARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROCCARDI. Onorevoli colleghi, io vorrei fare una raccomandazione a proposito di questo disegno di legge che riguarda l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi.

Non entro nel merito del disegno di legge che sarà approvato dal Senato e che avrà anche il mio voto, però debbo rilevare che per qualche comune i provvedimenti portati dal decreto rappresentano una perdita annuale di circa 600 mila lire; evidentemente, in questo mo-

mento di contrazione dei tributi, non è agevole cosa sopperire a questa perdita.

Ricordo, e lo ricorda certamente l'onorevole relatore, che è stato autorevole Presidente della Commissione per la riforma dei tributi locali, che era stato stabilito che non si sarebbero messi nuovi oneri a carico dei comuni e delle provincie, senza dar loro contemporaneamente il mezzo di poterli sostenere. Ora è evidente che, agli effetti finanziari dei bilanci dei comuni e delle provincie, mettere un nuovo onere o togliere una entrata è la stessa cosa.

Ecco perchè io mi permetto di fare la viva raccomandazione che, quando in tali circostanze si accolgono legittimi interessi come questo, si tenga pure conto degli altrettanto legittimi interessi degli enti che devono subirne le conseguenze acciocchè possano adottare i provvedimenti necessari per fronteggiare il danno.

BERIO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, relatore. Come relatore del disegno di legge mi associo alle giuste raccomandazioni fatte dal senatore Broccardi. Ma la nostra Commissione ha approvato questa proposta, non solo nell'interesse del movimento turistico e commerciale, ma anche per un principio di uguaglianza di trattamento, perchè all'estero le navi non sono assoggettate all'onere che pagavano precedentemente le nostre. Raccomando quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del Comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea » (N. 1302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende

esecutorio l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
• Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia » (N. 1304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
• Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civita-castellana-Viterbo » (N. 1306).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civita-castellana-Viterbo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo stipulato il 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civita-castellana-Viterbo ed autorizza la occorrente maggiore spesa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
• Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 » (N. 1312)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile

1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume » (N. 1315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume, con la seguente modificazione:

All'articolo 2 del decreto, alle parole: « interesse del 6 per cento » sono sostituite le altre: « interesse del 5 per cento ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi » (N. 1317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno » (N. 1318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il

termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Province dell'anno 1932 » (N. 1319).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Province dell'anno 1932 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Province dell'anno 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza » (N. 523-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza ».

Invito l'onorevole ministro delle corporazioni a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MUSSOLINI, Capo del Governo, ministro delle corporazioni. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

MARCELLO, segretario, legge lo stampato numero 523-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il senatore Tanari.

TANARI. Onorevoli senatori, ho chiesto la parola per una chiara ed esplicita motivazione di voto a favore di questa legge quale ci è oggi presentata.

Motivazione:

Premesso che ai « *Capisaldi di politica sociale* » il Fascismo, « di fronte a progetti di ricostruzione socialista a base di economia « pregiudizialmente collettiva, si pone invece « sul terreno della realtà storica nazionale, che « non consente un tipo unico di economia « agraria industriale e si dichiara favorevole « a quelle forme individualistiche o di qualsiasi « altro tipo, che garantiscano il massimo di « produzione ed il massimo di benessere »;

Premesso perciò che il contratto di mezzadria appartiene ai contratti del tipo individualistico, che, spronando (come dice il programma politico economico sociale del Fascismo) « le iniziative individuali, formano il « fattore più possente e operoso della produzione economica, favorendo l'accrescimento « della produzione nazionale »;

Premesso che questo tipo individualistico è consacrato dalla dichiarazione VII della Carta del lavoro, come l'altro tipo, quello collettivo, MA FASCISTA, è specialmente contemplato alle dichiarazioni XI e XII della Carta del lavoro;

Premesso che, come fu concordato dai due elementi della produzione agraria, « la tutela del mezzadro non può significare l'allargamento a questo delle norme relative all'orario, alle ferie, al salario minimo, ecc. ecc.; tipiche e necessarie invece secondo quanto discende dalla dichiarazione della Carta del lavoro per i contratti collettivi veri e propri » (dichiarazioni XI, XII e seguenti);

Risultando da tutto ciò che la mezzadria, contratto di tipo individualistico, di collaborazione (testuali parole della Carta del lavoro — dichiarazione VII) cioè di società riguardante i due elementi della produzione, non potrà mai essere considerato un tipo di contratto collettivo;

Voterò con tale chiara ed esplicita motivazione fascista questa legge con plauso e piena convinzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Francesco Rota.

ROTA FRANCESCO. I contratti di mezzadria, i contratti di compartecipazione e quelli di piccolo affitto hanno una grandissima diffusione. Si calcola che riguardino complessivamente oltre 991 mila famiglie tra mezzadri, coloni ed affittuari, coltivatori diretti, ed è per ciò più che naturale il profondo interesse che ha suscitato la legge sulla estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza, perchè la materia è delicatissima e riflette l'economia e l'avvenire agricolo e sociale di vaste regioni del nostro Paese.

La Commissione parlamentare, prima di decidersi, attese 18 mesi e furono pronunciati nell'altro ramo del Parlamento importantissimi discorsi che rivelarono due nette ed opposte tendenze.

Ne uscì un progetto di legge oscuro, che poteva dar luogo a seri inconvenienti, progetto di legge che al Senato ebbe un lungo e salutare arresto che servì a chiarificare questa importantissima materia.

Sicchè oggi l'Ufficio centrale del Senato pro-

pone delle modificazioni che possono pienamente tranquillizzare.

Pregevolissima è la relazione Raineri: e l'Ufficio centrale ed il nostro illustre collega Raineri, veterano di tante belle battaglie per l'agricoltura, è stato certamente pari alla sua fama: a lui ed all'Ufficio centrale le mie più vive felicitazioni.

La mezzadria è una forma speciale di società che ha attraversato i secoli, che si è adattata magnificamente a condizioni economiche diverse, che ha resistito al morso della demagogia bianca e rossa.

La mezzadria è una forma tipica latina che scaturisce da un profondo concetto di equità e consente condizioni di vita comoda e tranquilla ai mezzadri, non solo, ma nelle annate buone, dove le famiglie sono ordinate e ben condotte, modesti e continui risparmi. Nell'ultimo decennio, prima della crisi, le famiglie dei mezzadri che si sono trasformati in proprietari lavoratori sono più che raddoppiate. È pacifico che i contratti di mezzadria e compartecipazione e la piccola proprietà siano fonte sicura di benessere economico e di tranquillità sociale.

Il mezzadro è un socio, la sua sorte è legata a quella del proprietario nella lieta e nella cattiva ventura, negli anni delle vacche grasse ed in quelli delle vacche magre. Ha esso assicurato gratuitamente l'alloggio, la legna, il vino, il vitto, che in gran parte ritrae dal fondo, per cui subisce, meno del proprietario, l'alca dei prezzi. Ha egli la tranquillità del domani, è spessissimo un benestante che fa vita comoda e sovente diventa proprietario. Vive molto all'aria, al sole, salubrementemente nel podere che più produce, più per lui pure produce; a questo si affeziona e vi rimane colla famiglia lungamente, anche dei secoli, per generazioni, nonostante l'affittanza annua che tacitamente si rinnova, se non intervengono fatti gravissimi. Se qualche membro si ammala, gli altri lavorano per lui, e non gli manca certamente nè l'assistenza morale nè quella materiale.

Il mezzadro, quando è necessario, lavora senza seguire orario fisso, perchè lavora anche per sè, quando è stanco riposa; il lavoro in generale per la molteplicità delle colture e per l'ausilio delle macchine riesce grave in brevi periodi dell'anno, altrimenti non è pesante e

consente lunghe soste che non creano la disoccupazione.

Noi durante la guerra abbiamo assistito al miracolo di conduzioni di poderi coltivati perfettamente dalle donne, dai vecchi e dai fanciulli mentre erano gli uomini validi al fronte a combattere. Il mezzadro è prolifico, per lui i figliuoli rappresentano una forza ed una ricchezza ed il primato delle famiglie che hanno dieci figli è dato dalla provincia di Treviso ove vige la mezzadria.

Io penso che la mezzadria tipica sia quella romagnola dove il capitale bovino è mezzo del proprietario e mezzo del mezzadro. L'onorevole Raineri propende invece per la mezzadria toscana; ad ogni modo mezzadrie ve ne sono molte con piccole differenze in varie parti d'Italia.

Per mezzadria si deve intendere quella forma di conduzione a società di un podere, consegnato ad una famiglia colonica perchè lo lavori nel miglior modo possibile sotto la direzione del proprietario, dividendo a metà le spese ed i prodotti. La divisione a metà è indicata dalla stessa parola mezzadria e bene dice l'onorevole Raineri nell'allegato A.

La mezzadria o colonia parziaria è più o meno in uso in tutte le regioni d'Italia. Però la prima è quella, cioè, che si fonda sulla divisione di tutti i prodotti a perfetta metà tra proprietario e colono.

Le imposte fondiari sono a carico del proprietario; la casa appartiene al proprietario e molto spesso il capitale bovino è a metà.

Vi sono altri caratteri speciali per la mezzadria: il podere organizzato colla casa, la stalla, la corte, l'orto e le scorte ecc., varietà di coltura, e la famiglia colonica o nella sua figura elementare o in quella complessa della società familiare, come dice bene l'on. Arcangeli.

Ma il concetto fondamentale della mezzadria è quello della divisione a metà delle spese e dei prodotti. La mezzadria è profondamente un contratto equo.

Ho detto che il contratto di mezzadria è un contratto equo; posso affermare che è anche un contratto largo.

Espongo alcuni dati tratti da una tenuta del Veneto, molto bene diretta ed ordinata, dove la contabilità è perfetta e dove però è intensiva la coltura del baco da seta.

Ecco questi dati molto significativi.

Se nell'anno 1926, in una colonia, condotta a mezzadria, l'importo totale dei generi prodotti, detratte le spese di coltivazione (motocultura, semina e concimazione), ammontava ad una somma X per ogni 100 lire di rendita, di questa somma X, 50 ne spettavano al proprietario e 50 al mezzadro, a cui carico rimanevano soltanto le poche tasse che potevano ragguagliarsi a circa lire 1,5.

Su lire 100 di utile cumulativo al colono rimanevano cioè lire 48,5, come utile netto di sua parte, mentre dagli utili del proprietario dovevano detrarsi lire 14 per imposte, e lire 10,5 per spese di amministrazione, con residuo netto di lire 25,5. L'utile netto del proprietario risultava all'incirca la metà dell'utile netto del mezzadro.

Nell'anno 1931 l'importo dei prodotti, detratte le spese culturali, poteva ragguagliarsi per l'istessa colonia ad una somma Y rappresentante metà circa della somma X e cioè di lire 50 in luogo di lire 100, per cui per ogni 50 lire di rendita 25 competevano al mezzadro e 25 al proprietario. Detratte le tasse, al mezzadro rimanevano lire 23,5 mentre al proprietario, detratte lire 11,5 di tasse e ridotte le spese di amministrazione a sole lire 8, rimaneva l'utile netto di lire 5,5. La proporzione cioè tra l'utile del proprietario e l'utile del mezzadro, anzichè essere all'incirca di 1 a 2 come nel 1926, era ridotta per il 1931 a meno di 1 a 4.

Ciò dimostra chiaramente che, pure diminuendosi abbastanza l'onere fiscale e le spese di amministrazione, il datore di lavoro è venuto a risentire una diminuzione di reddito netto che può divenire più che doppia di quella che risente il mezzadro.

Mi pare quindi di aver dimostrato come oggi il contratto di mezzadria sia un contratto largo, anzi più che largo. La crisi è sopportata certamente meglio dalle conduzioni a mezzadria, ma però anche la mezzadria la risente fortemente.

La legge approvata dalla Camera dei deputati il 2 maggio 1930 in forma non chiara, applicava la Carta del lavoro ad un contratto di società o meglio estendeva la disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini senza chiarire bene come le norme per il deposito e la pubblica

zione dei contratti collettivi di lavoro contenesero disposizioni tali che, se fossero state applicate alla mezzadria, contratto di società, l'avrebbero senz'altro trasformata rovinandola.

Il mezzadro è socio, socio lavoratore e capitalista: il mezzadro è capitalista perchè alcune volte possiede tutto il bestiame, molto spesso ne possiede metà, ciò che rappresenta cifre cospicue; è capitalista perchè concorre con metà del capitale circolante alla produzione dell'azienda, e questo lato di socio capitalista nel contadino mezzadro va sempre più prendendo importanza col progredire dell'industria, perchè ad agricoltura maggiormente progredita occorrono maggiori anticipazioni, come concimi ed anticrittogamici ed attrezzi che sono sempre del mezzadro, o macchine che sono spesso in tutto od in parte del mezzadro stesso. Sovente questi è anche datore di lavoro.

Sono ben lieto che l'onorevole relatore ampiamente illustri e conforti con importantissime ed abbondanti citazioni questi concetti di società, ora affermata anche solennemente dalla corporazione dell'agricoltura con queste parole: « come il patto collettivo di mezzadria non debba che rafforzare l'istituto mezzadrile conservandone la essenza di speciale contratto di società ».

La cosa è di grandissima importanza perchè, sussistendo dubbi a tale proposito, avrebbero potuto sorgere pericolose deformazioni, e perchè dalla logica affermazione di tale concetto discendono le modificazioni apportate alla legge dalla Commissione senatoriale.

Ed ora entriamo nell'esame di questo progetto di legge.

Il Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, riguardante le norme per il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, all'articolo 8 così si esprime:

Nessun contratto collettivo di lavoro può essere pubblicato ove non contenga norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro, sul riposo settimanale e, per l'impresa a lavoro continuo, sul periodo annuo di riposo feriale retribuito, sulla cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza colpa del prestatore di opera, per morte di costui, sul trapasso di azienda, sul trattamento al lavoratore in caso

di sua malattia, sul richiamo del lavoratore alle armi o in servizio della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Secondo i principii enunciati nelle dichiarazioni 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della Carta del lavoro.

Il contratto, che non regoli talune di dette condizioni di lavoro, può tuttavia essere pubblicato, quando il regolamento di tali condizioni risulti già contemplato nelle norme di legge vigenti, o non sia richiesto dalla natura del rapporto, o quando il contratto stesso contenga l'impegno delle parti di provvedere alla sua integrazione, con successivo patto da stipularsi entro un determinato periodo di tempo.

In un primo tempo si voleva estendere la disciplina giuridica dei contratti di mezzadria, riferendola all'articolo 8 del decreto del maggio 1928 senza alcuna limitazione e senza adattamenti, ma poi ci si accorse che tale applicazione avrebbe facilmente sconvolto la mezzadria, la colonia parziaria ed il piccolo affitto e perciò si decise di adottare questa formula o dicitura:

« La disciplina giuridica, che, a norma della legge 3 aprile 1926, si applica ai rapporti collettivi di lavoro, è estesa con le particolari limitazioni e gli adattamenti dipendenti dalla natura del rapporto, secondo le disposizioni dell'art. 8 primo capoverso del decreto 6 maggio 1928, n. 1351, a tutti i capitolati, convenzioni ecc. ».

Chi avrebbe allora dovuto fare l'esame per le deroghe ai punti dell'articolo 8? Certamente lo avrebbero dovuto fare le organizzazioni interessate, quando avessero trattato i patti colonici. E qui stava il grande pericolo.

Certi punti dell'articolo 8 sono evidentemente inapplicabili; ma vi è un punto sopra tutti estremamente delicato, cioè il punto della misura e del pagamento delle retribuzioni, cioè il concetto del salario minimo o minimo compenso.

Questa questione del salario minimo o equo compenso avrebbe certamente rovinato la mezzadria irreparabilmente e su questo argomento credo utile citare le savie parole pronunziate alla Camera dall'onorevole Fornaciari: « Quelli stessi che guardano il mezzadro dal punto di vista del valore solamente, quando giungono al problema del compenso, chiedono che il mezzadro abbia un compenso garantito, sia pure minimo, come se la divisione dei prodotti

a metà non fosse un compenso e totale per giunta, come se gli anticipi obbligatori del proprietario non fossero, *a priori*, la migliore e la più logica delle garanzie, ecc. Il compenso minimo che arriva all'assurdo della mercede oraria è un sofisma, non regge nè alla teoria nè alla pratica, è contro l'interesse della produzione, perchè, sottraendo il mezzadro al rischio e all'interesse, lo livella al grado di un lavoratore salariato.

« Il mezzadro che ha il minimo garantito può anche tendere al disinteressamento della massima produzione. La mezzadria si fonda precisamente sul concetto contrario del compenso garantito, ed offre al mezzadro il compenso maggiore con la divisione dei raccolti (chi lavora meglio e di più ha redditi maggiori).

« Con la mezzadria, che divide il prodotto senza compenso garantito, la massa dei contadini proprietari in questi ultimi anni è più che radsoppiata ». Savie e chiare parole a cui è inutile fare il commento.

Ecco il perchè della ponderata riflessione e della necessità delle modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale del Senato.

Non cito tutto l'articolo 1° del disegno di legge modificato dal Senato per economia di tempo; cito il primo capoverso:

« Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi, fermo restando quanto dispone il comma secondo dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, che esclude, per le aziende agricole, dalla limitazione dell'orario del lavoro i contratti in compartecipazione, debbono uniformarsi alle consuetudini, alle tradizioni ed alle economie delle singole regioni; e tenuto conto di quanto dispone il capoverso dell'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, *non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova o altre tipiche o necessarie per contratti di lavoro a salario* ».

Con questa dizione a me pare che il punto pericoloso della legge sia superato e chiarito e che non vi sarà più la probabilità che alcun sindacato o magistrato venga fuori con l'idea del salario minimo ed equo compenso nella mezzadria, idea che certamente distruggerebbe la mezzadria stessa snaturandola nelle sue basi e nella sua essenza.

L'onorevole Raineri unisce alla sua relazione molti allegati; fra questi il progetto delle norme per la disciplina della mezzadria, studiato dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura presieduta dall'onorevole Razza.

A proposito di tale progetto, l'onorevole Raineri così si esprime e si augura: « che non possa cioè passare tale e quale e dare materia per norme obbligatorie da applicare a tutto il regno ».

Non a tutto il Regno, ma in nessuna parte del medesimo, io penso, si potrebbero applicare alcuni articoli di queste norme senza ferire a morte la mezzadria e senza vulnerare il principio di proprietà.

Mi soffermo brevemente e solamente sui punti più gravi di tali norme. L'articolo 9 dice:

« I frutti ed ogni altro prodotto ricavato dall'esercizio mezzadrile sono divisi di regola a metà fra le parti ». E fino a qui andiamo benissimo, ma poi viene il tarlo.

« I contratti collettivi stabiliranno clausole, che, modificando, ove occorra, la rigida divisione dei prodotti a metà, assicurino al lavoro della famiglia mezzadrile un compenso annuo medio, il quale, con i suoi vari elementi monetari ed in natura, corrisponda ai principi della dichiarazione XII della Carta del lavoro ».

Eccoci quindi nuovamente al salario ed all'equo compenso. Qui sta la vera minaccia alla mezzadria. Se questo articolo non viene soppresso in questa parte, noi vedremo rientrare tranquillamente dalla finestra ciò che il Senato saggiamente ha cacciato dalla porta. E questo all'infuori e contro le disposizioni di legge. Ecco il punto debole e delicato che, se accolto, distrugge la mezzadria. Fortunatamente c'è l'ordine del giorno Tassinari! Cito la sola parte che qui c'interessa: « Non può significare l'allargamento delle norme a questo contratto di mezzadria, relative all'orario di lavoro, alle ferie, al salario minimo ecc. ecc., tipiche e necessarie invece, secondo quanto discende dalle dichiarazioni della Carta del lavoro, per contratti di lavoro veri e propri ».

E veniamo all'articolo 14, ben grave, che così si esprime: « Il contratto di mezzadria ha la durata annuale. Esso si intende rinnovato di anno in anno, sino a che non venga disdet-

tato da una delle parti. La disdetta è libera ad entrambe le parti (e fino a qui andiamo bene).

« Essa deve essere notificata a mezzo di Ufficiale giudiziario, il giudizio definitivo spetta alla magistratura del lavoro ».

Evidentemente questo articolo è pericolosissimo e può dar luogo ad equivoci, perchè colpisce il principio della proprietà. Caratteristica di questo principio è la libertà di disporre dei propri beni. La disdetta per finita locazione non deve essere deferita alla magistratura del lavoro, perchè in tale caso (di finita locazione) il magistrato non può entrare nel merito, deve solamente giudicare se i termini siano o non siano stati rispettati e così di tutte le altre formalità di legge.

Ben differente è la cessazione del contratto di mezzadria prima del termine; questo non può avvenire che o per consenso delle parti o perchè una di esse si è resa inadempiente al contratto.

In questo secondo caso sorgerà una contestazione che potrà essere deferita legalmente al magistrato del lavoro, perchè decida se l'inadempienza sia di tale gravità da legittimare la risoluzione in tronco.

Ma guai se estendiamo questo diritto del magistrato del lavoro alla disdetta per finita locazione!

Col tempo il mezzadro si trasformerebbe in una specie di enfiteuta, e non solamente il principio di proprietà, ma la produzione stessa verrebbe colpita al cuore, perchè molti mezzadri, sicuri o quasi della stabilità, non sentirebbero più lo stimolo al progresso ed al lavoro intensivo, e l'autorità del proprietario che deve dirigere l'azienda verrebbe irremissibilmente a cadere.

Le norme della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura si estendono pure alla colonia parziaria: anche qui ci sarebbe molto da dire: sarò brevissimo.

Perchè si vuole la durata pluriennale? Anche questa era una pretesa dei bianchi. La locazione della colonia parziaria è sempre stata annuale. Con questa locazione annuale vi sono famiglie che stanno sul podere da 400 e 500 anni!

Che cosa vuol dire equo compenso ad un colono che deve pagare il fitto od una parte di fitto? E poi sempre questo equo compenso che spunta fuori e che rappresenta il tarlo di queste

forme di società mezzadrili e di semi-società della colonia parziaria.

Per queste ragioni confido che le norme che usciranno dagli studi della corporazione dell'agricoltura correggeranno questi articoli terribilmente insidiosi, perchè altrimenti la mezzadria salvata, colla chiarificazione della legge voluta dal Senato, arrischierebbe di naufragare nuovamente per il fatto di norme che sancissero principii ripudiati dalla Camera e dal Governo. Ciò non avverrà, ne sono sicuro, ma credo sia stato bene richiamare l'attenzione del Governo e dell'Ufficio centrale del Senato anche su questo punto.

L'onorevole Raineri pensa che le norme che verranno compilate dalla Corporazione dell'agricoltura saranno chiamate a prendere il posto degli articoli sulla mezzadria e colonia formanti corpo col vigente codice civile.

Ora io mi permetto di dissentire sopra questo punto dall'illustre relatore.

Non bisogna confondere quelle che sono le norme concordate fra organizzazioni sindacali, le quali hanno sempre un valore contingente e possono essere facilmente modificate per mezzo di nuovi accordi intervenienti fra le organizzazioni stesse seguendo le mutevoli necessità dei vari momenti, norme che non si possono confondere con quelle del diritto codificato che devono avere un valore stabile e duraturo e per modificare le quali è necessario l'intervento del Parlamento e del potere Regio.

Il disegno di legge presente stabilisce, all'articolo 2, che la disciplina per i contratti agrari di compartecipazione venga applicata anche ai contratti di piccola affittanza con corrisposta variabile o fissa in natura o in danaro, quando siano stipulati da piccoli affittuari che coltivino direttamente il fondo, con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia.

La relazione dell'Ufficio centrale a proposito dell'articolo 2 insiste sul concetto della libertà del fitto e dice aeree parole che io devo qui ripetere perchè non posso sperare che tutti l'abbiano letta, e perchè si tratta di cosa di estrema importanza già insidiata ed è bene che sia ora da tutto il Senato conosciuta.

Ecco: « Escluso pure in questo caso che il lavoratore sia in qualunque modo assimilabile al salariato, e bene apparendo che trattasi di

un contratto di locazione, è più che mai necessario che la conclusione dei patti locali collettivi si ispiri a criteri di somma prudenza, perchè non avvenga che essi entrino a voler regolare la determinazione del canone di affitto, rendita patrimoniale, che dipende caso per caso da infinite circostanze, fertilità del suolo, sua ubicazione, e condizione generale di ambiente economico e via via ».

Queste sono le parole della relazione dell'Ufficio centrale a cui sottoscrivo pienamente.

Uno dei cardini della proprietà è quello della libertà di disporre delle proprie cose, e quindi della libertà dei fitti. I proprietari di case hanno ottenuto la libertà dei fitti e l'hanno ottenuta con soddisfazione generale e con utilità nazionale, perchè i principi elementari dell'economia questo richiedono, quei principi che solo eccezionalmente vennero violati per circostanze eccezionalissime.

Ora che i proprietari di case hanno ottenuta la libertà dei fitti, degli appartamenti e dei negozi, i proprietari di terre dovrebbero avere i fitti vincolati? e si guardi bene che la cosa cammina; ormai in tre provincie i Sindacati hanno concluso dei patti per l'affittanza mista, in cui viene sostenuto e sancito il principio assurdo della sola produttività della terra per poter su questa produttività proporzionare il fitto; errato principio ereditato dai bianchi, di ben triste memoria. Ma chi può stabilire la produttività della terra? La terra oggi con i moderni mezzi di lavoro e di concimazione può dare 10 dove dava 2 e molte volte quello che ha meno che fare colla produttività è proprio la terra, mentre elementi importantissimi sono le macchine, i concimi, le sementi elette, ecc. cioè il capitale, l'abile direzione, il lavoro intelligente. Basta vedere la nostra bella battaglia del grano colla quale si sono ottenuti 30, 40 quintali all'ettaro, e si è arrivati persino a punte miracolose di 60 e 70 quintali in terreni che davano prima molto, ma molto meno (15 e 20 quintali). E poi vi sono tanti e tanti altri elementi da considerare per il fitto, viabilità, vicinanza alla casa, acqua ecc.

Questo affitto così detto equo è pericolosissimo, perchè pericolosissime sono le forme schematiche e le decisioni dei periti; un fondo in mano di una famiglia rende talvolta metà di quello che rende in mano di altra famiglia.

Il gioco della domanda e dell'offerta deve essere libero fra le parti, perchè se si fissano *a priori* i canoni, si porta un colpo mortale al principio di proprietà, si deprezza la proprietà stessa e soprattutto si ostacola il progresso, ora maggiore, in vista della vastissima opera di trasformazione fondiaria che si va compiendo in tutto il regno, venendo così a frenare ogni ardimento ed ogni possibilità di selezione. Il piccolo affitto deve essere libero nell'impresa e nel rischio, questo è il suo carattere. Un piccolo affittuario, che con un modesto capitale e che con il lavoro suo e della sua famiglia si impegna nell'impresa agricola non differisce in nulla dal piccolo commerciante, dal piccolo artigiano e sovente è datore di lavoro.

L'onorevole Cacciari così si espresse a tale proposito alla Camera: « Meglio si lavorerà alle sorti del piccolo affitto introducendo nei capitoli collettivi tutte quelle condizioni sulla durata dell'affitto, sulla rivedibilità del canone liberamente fissato ecc.; ma lasciamo che questa discussione sul fitto sia libera ed avvenga direttamente fra le parti, perchè se noi fissiamo *a priori* i canoni, tutto il meccanismo resterebbe inchiodato con danno della produzione e del progresso agricolo », ed, io aggiungo, anche con danno del principio di proprietà.

Onorevoli senatori, io ho finito: modesto ma appassionatissimo agricoltore e vecchio ammiratore della mezzadria, io ho vissuto quasi sempre fra i coloni nei campi, per la terra che ho curato ed amato. Ho creduto mio dovere quindi esprimere su questo importantissimo argomento la mia modesta opinione, maturata però da una lunga pratica, e di avere additato possibili pericoli di insidie.

Confido che questo disegno di legge e le future norme che verranno dalla Corporazione dell'agricoltura possano rafforzare e consolidare questo contratto di società od istituto della mezzadria che noi tanto amiamo, e che ha fondamentale importanza economica e sociale nella vita rurale del nostro Paese.

Confido pure che il piccolo fitto non verrà rovinato, essendo sicuro dell'opera oculata e vigile del Governo Nazionale che cura e difende con amore ognor crescente tutto quello che riguarda l'agricoltura.

Al Capo illustre del Governo Fascista, all'Ufficio centrale ed al suo relatore i miei sentimenti di viva gratitudine. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gatti Salvatore.

GATTI SALVATORE. Onorevoli senatori, mi limiterò a fare qualche osservazione sulle ragioni e sugli aspetti giuridici del disegno di legge, allo scopo di contribuire a quella opera di chiarimento e di definizione, che giustamente il relatore onorevole Raineri ha indicato come principale obiettivo della discussione da parte del Senato dell'importante argomento.

La ragione fondamentale del disegno di legge è quella di risolvere con una chiara, categorica disposizione di legge una situazione di incertezza, che si era venuta creando, in materia di patti agrari. Anche prima della esistenza delle organizzazioni sindacali fasciste si erano formati, specialmente nelle regioni d'Italia più progredite nella agricoltura, patti generali e capitolati in tema di contratti agrari ad opera di organi tecnici, di associazioni professionali, di comizi agrari; e costituivano una specie di raccolta di norme, alle quali si riferivano spesso i contraenti e che avevano un certo valore giuridico, come una forma di codificazione delle consuetudini locali.

Quando il Regime, creata la organizzazione sindacale, la riconobbe legalmente, la forza espansiva dei nuovi istituti si manifestò anche in materia di contratti agricoli. La legge 3 aprile 1926, che è una legge fondamentale, creativa di un nuovo ordine di cose, conteneva in sé la ragione di successivi sviluppi. Essa conteneva due parti: con la prima venivano riconosciute dallo Stato tutte le categorie della produzione economica; con la seconda parte si instaurava l'attività contrattuale collettiva delle categorie economiche, limitandola però ai *rapporti di lavoro*. La prima parte, dunque, della legge aveva una estensione maggiore dell'altra, come contenuto e possibilità di applicazione. Così è avvenuto che, come in tutti i settori della produzione economica si costituivano, in applicazione della legge del 1926, le Associazioni di datori e di prestatori di lavoro, così si costituirono anche i Sindacati di mezzadri e coloni in confronto delle Federazioni degli agricoltori; e come si veniva mano a mano accentuando l'attività sindacale nel campo del contratto collettivo, così anche le Unioni provinciali dei Sindacati mezzadri e

coloni esplicarono un'azione parallela a quella degli altri Sindacati con la formazione di accordi collettivi con le Federazioni degli agricoltori, accordi regolanti rapporti di compartecipazione agraria e specialmente di mezzadria.

Ma questa situazione di fatto non corrispondeva allo stato della legislazione, perchè la disciplina giuridica del contratto collettivo era limitata, come ho detto, ai nudi rapporti di lavoro, e non poteva quindi applicarsi a rapporti più complessi e differenti, come quelli della compartecipazione agraria.

Tuttavia è assai interessante osservare che il magistrato, chiamato a decidere controversie sulla applicazione dei contratti collettivi in tema di mezzadria e di colonia, ne riconoscesse spesso la efficacia obbligatoria. Talora il magistrato affermava che, una volta stipulati dalle Associazioni legalmente riconosciute i contratti agrari collettivi, una volta pubblicati e depositati a norma della legge 3 aprile 1926 e del relativo regolamento, essi dovevano ritenersi validi e obbligatori. Altra volta le sentenze deducevano l'applicabilità della legge del 1926 ai contratti agrari di compartecipazione dalla considerazione che anche in tali contratti l'elemento lavoro è parte importante e principale. Tuttavia la giurisprudenza era incerta e divisa. Non potevasi più oltre tollerare che continuasse una situazione siffatta in una materia di tanta importanza; non potevasi più oltre ammettere che l'efficacia obbligatoria dei patti agrari collettivi fosse lasciata alla mercè di deduzioni interpretative e di oscillazioni giurisprudenziali. A parte che per i piccoli affitti l'articolo 4 del Regio decreto 1º luglio 1926 escludeva i proprietari delle terre dalla stipulazione di contratti collettivi, si imponeva la necessità di troncare ogni possibilità di dubbi e di discussioni con una legge, che estendesse esplicitamente alla mezzadria ed ai contratti affini la disciplina del contratto collettivo.

Questa è la genesi e la ragione fondamentale dell'attuale disegno di legge.

Ma un'altra ragione non meno importante è quella di garantire la esistenza di istituti, come la mezzadria e la colonia, con le caratteristiche tipiche attribuite loro da una secolare tradizione. In realtà tali istituti non

possono assimilarsi ai nudi rapporti di lavoro, oggetto della disciplina collettiva della legge del 1926; poichè la prestazione di opera da parte del coltivatore del fondo è uno degli elementi, sia pure il più importante, ma molti altri elementi ed aspetti della mezzadria e della colonia, di ordine economico e sociale, ne palesano l'essenziale carattere, associativo e di fiducia, che nettamente differenzia tali contratti da quello di salariato. Comunque voglia definirsi la mezzadria, si segua il concetto del Codice civile, che la considera un contratto di locazione di cose; o si accolga, secondo la tendenza oggi prevalente, il concetto di assimilare la mezzadria al contratto di società; certo è contrario alla realtà vedere nel mezzadro un semplice locatore di opera: un'affermazione in tale senso potevano fare, a scopo partigiano, i socialisti, per generalizzare la lotta di classe.

Gli organi corporativi del Regime hanno riconosciuto la particolare fisionomia giuridica della mezzadria e le ragioni sociali e politiche che esigono il rispetto delle sue caratteristiche tradizionali. Il Regime, che vuole l'elevazione delle classi lavoratrici, è favorevole alla mezzadria, che al lavoro speso dall'uomo sulla terra dà un senso, una nobiltà ed un corrispettivo non traducibili moneta. Il Regime impone a tutte le classi la stessa disciplina, ma nega le livellazioni contrarie alla realtà umana e sociale; perciò estende alla mezzadria l'impero della legge del 1926, ma non annulla, bensì vivifica gli elementi tipici dell'istituto, che sono coefficienti di sanità fisica e morale della popolazione rurale.

Giustamente l'Ufficio centrale del Senato ha tenuto ad affermare che la regolamentazione collettiva dei rapporti di mezzadria, di colonia, di piccola affittanza delle terre deve rispettare la particolare natura di tali rapporti e non deve, quindi, contenere alcune norme tipiche dei contratti di salariato e specialmente quelle relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova. Nè ciò costituisce un'anomalia nel regime giuridico del contratto collettivo. Infatti, l'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928 prevede che un contratto collettivo di lavoro non contenga, in considerazione della speciale natura del rapporto, taluna delle norme relative all'orario

del lavoro, alla retribuzione, al periodo feriale e simili.

Un chiaro precetto della legge, che serva di direttiva per la regolamentazione dei contratti collettivi in tema di compartecipazione agraria appare tanto più necessario, se si pensa all'efficacia inderogabile del contratto collettivo. Mentre le stesse norme del Codice civile sulla mezzadria hanno una efficacia accessoria, subordinata alle convenzioni e talora anche alle consuetudini (articolo 1564) i contratti collettivi hanno valore imperativo di fronte non solo alle consuetudini, ma anche ai contratti, sia pure in corso. L'articolo 51 del Regio decreto 1° luglio 1926 stabilisce, infatti, che le clausole dei contratti particolari debbono uniformarsi alle norme del contratto collettivo e, se difformi, sono sostituite di diritto. Ecco l'imperiosa necessità per cui, estendendosi il sistema del contratto collettivo nel campo di istituti che hanno una loro inconfondibile natura, la legge ponga categoricamente i termini della loro elaborazione giuridica, evitando il pericolo di assoggettarli a norme proprie di altri e ben diversi rapporti. Questo il senso delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale del Senato all'articolo 1 del disegno di legge.

Mi permetto però di dissentire dalla formulazione del capoverso dell'articolo 1, come è proposto dall'Ufficio centrale, sia per i richiami non necessari che esso contiene ad altre disposizioni che debbono intendersi assorbite dal nuovo precetto legislativo, sia per la imprecisione giuridica di alcune espressioni. Mi riservo in sede di discussione degli articoli di proporre alcuni emendamenti.

Vorrei ora sottolineare un particolare aspetto della estensione del regime dei contratti collettivi alla compartecipazione agraria. La ragione della efficacia obbligatoria dei contratti collettivi di lavoro e della loro garanzia giurisdizionale è stata quella di assicurare la tutela dello Stato alle classi lavoratrici. Il contratto collettivo è stata la forma e lo strumento per la elaborazione di un nuovo diritto. In questi anni di intensa esperienza il contratto collettivo ha rivelato sempre più il suo carattere, che non è semplicemente convenzionale, ma piuttosto regolamentare. Esso è diventato una fonte autonoma di diritto obbiettivo, che

ha avuto vastissima estensione ed applicazione: ha regolamentato non solo l'elemento della retribuzione, ma quelli della durata, delle modalità della prestazione d'opera; gli effetti del contratto di lavoro, la sua risoluzione. Dunque, il regime del contratto collettivo ha servito a formare il nuovo diritto del lavoro. Oggi invece, col disegno di legge in decisione, il contratto collettivo viene ad applicarsi a rapporti giuridici, che hanno avuto una secolare, recisa, complessa elaborazione. Non si tratta di creare un nuovo diritto, ma di dare una nuova impronta al diritto preesistente, quella impronta che è necessaria conseguenza del sistema corporativo: subordinazione, cioè, di tutti gli interessi particolari alle esigenze della collettività; subordinazione, quindi, delle convenzioni private sui rapporti economici alle norme collettive, intese a garantire quelle superiori inderogabili esigenze.

Particolarmente degna di attenzione è una conseguenza dell'attuale disegno di legge: quella della estensione alle controversie in materia di mezzadria e contratti affini del contenzioso del lavoro. Vi sono qui due ordini di disposizione: quelle della Magistratura del lavoro, stabilite dalla legge 3 aprile 1926, che si applicano alle controversie collettive del lavoro; le altre, contenute nel Regio decreto 6 maggio 1928, che si applicano alle controversie individuali derivanti da rapporti soggetti a contratti collettivi. È chiaro che, una volta estesa la disciplina dei contratti collettivi, sono estese le norme sulle controversie collettive e individuali del lavoro.

È utile cotesta estensione?

Quanto alla Magistratura del lavoro, l'esperienza fatta dimostra l'attitudine dell'istituto all'esercizio della giurisdizione attribuitagli. Nella materia dei contratti agrari la Magistratura del lavoro potrà esplicare senza alcun inconveniente la sua competenza. Vi poteva essere, forse, qualche preoccupazione circa la risoluzione dei conflitti di lavoro affidata ad uomini, che necessariamente vivono fuori dell'ambiente, ove tali conflitti sorgono e si agitano. Tale preoccupazione vi è meno per le controversie collettive in materia di rapporti di compartecipazione agraria, rapporti che sono familiari allo spirito del magistrato.

Quanto al contenzioso delle controversie individuali del lavoro, è bene ricordare che i punti più salienti delle norme del Regio decreto 6 maggio 1928 sono queste: assistenza facoltativa di esperti a fianco del giudice; denuncia alle Associazioni per l'eventuale intervento di esse in giudizio; semplificazione dell'istruttoria; tentativo di equo componimento da parte delle Associazioni e del giudice; inappellabilità per le sentenze sulle cause di minor valore; appellabilità, per le altre, al magistrato del lavoro. In sostanza questo sistema realizza due postulati della riforma del processo civile: cioè la specializzazione del giudice e la semplificazione della procedura e può quindi applicarsi con vantaggio anche alle controversie sui contratti agrari, perchè senza diminuire le garanzie del giudizio, lo rende più rapido e più economico ed avvicina la giustizia al popolo. Sorge tuttavia un problema, che non tocca l'essenza, bensì i particolari del sistema. Con l'aumento del numero delle controversie, e data la natura più complessa dei rapporti, ai quali si estende il contenzioso del lavoro, si dovrà esaminare quali adattamenti e modificazioni si rendano necessari per adeguare alle nuove, crescenti esigenze lo speciale contenzioso del lavoro. È un problema già posto davanti al Consiglio Nazionale delle corporazioni; ed è opportuno che, dopo questo periodo iniziale, intervenga una legge, la quale, lasciando fermi i principi informativi del decreto del 1928, e tenendo conto dell'esperienza, perfezioni il nuovo contenzioso. Bisognerà ad esempio accentuare il carattere semplice e rapido della procedura; e soprattutto stabilire norme precise sulla competenza del giudice del lavoro. Sarebbe logico che la competenza fosse determinata unicamente dalla natura dei rapporti in contestazione, non dal fatto di essere essi soggetti, o pur no, a contratti collettivi. Data la formula dell'articolo 1 del Regio decreto 1928 potrà accadere che una medesima controversia in tema di mezzadria sia in una provincia soggetta alla competenza del magistrato ordinario e in un'altra provincia alla competenza del magistrato del lavoro per il fatto che il contratto collettivo regoli o pur no il rapporto in contesa.

Ma, una volta introdotti gli opportuni adattamenti e perfezionamenti, io penso che il

contenzioso del lavoro sarà, per le evvertenze sui contratti agrari, non un pericolo, ma un vantaggio, una anticipazione della riforma del processo civile.

Ho voluto accennare agli aspetti giuridici del disegno di legge per venire alla conclusione che esso costituisce un passo avanti nell'evoluzione dell'ordinamento corporativo, che evita però bruschi mutamenti. La legge 3 aprile 1926 ha aperto la via: oggi dai rapporti di lavoro si procede al regolamento collettivo di rapporti più complessi. Si procede nel solco della legge 20 marzo 1930 sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni, che con l'articolo 12 dà al regolamento collettivo la possibilità di estensione ad una imprevedibile varietà di rapporti.

Questo disegno di legge consacra gli istituti tradizionali della vita economica e sociale italiana, ma insieme li assoggetta alla nuova disciplina. Con una coerenza continua nelle sue realizzazioni il Regime non solo rispetta, ma potenzia quanto di vivo e di fecondo è nella Nazione. Perciò rispetta e avvalora la mezzadria, che è un elemento vivo di coesione sociale e politica e l'innesta nell'ordinamento giuridico che garentisce, nel coordinato sforzo delle categorie e delle classi, un risultato tangibile della Rivoluzione fascista, la pace ininterrotta e feconda del lavoro. (*Vive approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Longhi.

LONGHI. Nella relazione del senatore Raineri è detto quali siano state le preoccupazioni del nostro Ufficio centrale. Il suo non è soltanto uno studio sotto ogni aspetto completo, ma offre materiali di studio per altre elaborazioni. È suadente, suggestivo, invitante.

La discussione sul disegno di legge, che la Camera aveva trasmesso fin dal maggio 1930, si svolse nell'Ufficio centrale con passione, fedeltà e vivo desiderio di superare difficoltà e contrasti, in molte sedute e a ripetute riprese, e perfino con letture di scritti e monografie: cosicchè la sintesi non potè essere presentata alla presidenza del Senato che nell'ottobre decorso.

Bisogna riconoscere che l'Ufficio centrale, secondo il precetto manzoniano, non ha man-

cato di « pensarci su »: e oltre il consueto. Ma non inutilmente. Il punto d'arrivo è tale che tutti devono esserne soddisfatti.

Il giungervi non poteva però essere facile impresa per l'inevitabile sovrapporsi di elementi diversi: giuridici e tecnici. Donde la necessità di un paziente processo di decantazione, al quale non si può arrivare se non esaminando il problema attraverso tre distinti quesiti: 1° È opportuno che i rapporti agrari minori siano disciplinati con contratti collettivi? 2° Lo schema deve essere quello dei contratti collettivi del lavoro? 3° E in caso affermativo, quali limitazioni adottare per adeguarli alla realtà?

Al primo quesito « se sia opportuno assoggettare i minori contratti agrari alla disciplina propria dei contratti collettivi » non si può che rispondere affermativamente.

Dopo la crisi del sistema capitalistico e con davanti agli occhi il doloroso spettacolo dell'esperimento opposto (la miseria vi è semplicemente spaventosa) la soluzione spetta alla dottrina corporativa, fondata sul principio della collaborazione tra le categorie e della composizione dei contrasti. Ma nel senso che l'interesse pubblico sovrasti quello privato. È uno degli strumenti più idonei al raggiungimento di questo scopo ci è dato dalla disciplina dei contratti collettivi, da osservarsi obbligatoriamente. Qui è il punto di incontro per l'equilibrio degli opposti interessi: sufficiente ad assicurare ai più deboli essenziali condizioni di vita, sufficiente a mantenere l'ordine fra le categorie, nell'interesse superiore della Nazione.

Ragioni storiche hanno voluto che per la realizzazione di questi concetti si cominciasse con la disciplina dei contratti collettivi tra datori di lavoro e lavoratori. Fu il contratto classico, quello destinato a risolvere i conflitti più gravi, più estesi, più impressionanti. Ed è naturale che il Regime fascista sia partito di là, facendone la piattaforma del suo riordinamento, e facendo della massa dei salariati il personaggio del dramma. Ma è ovvio comprendere che altre cerchie di persone, al di sopra dei lavoratori salariati, sentirono ben presto la necessità di avviarsi verso analoghi disciplina, o percorrendo la stessa via, o procedendo per accordi e regolamenti generali,

in un piano superiore offerto dall'attività normativa del Consiglio corporativo.

È giusto che moltitudini di persone aventi uguali interessi possano costituire un fronte unico, in un'atmosfera comune, mediante regolamenti che lo Stato controlla; ed è giusto che i portatori degli opposti interessi, subordinati a tale controllo, siano costretti ad osservarlo. A poco a poco tutte le attività sociali (e forse non soltanto quelle dei più deboli) saranno avvolte in questa fitta rete, e subordinate al controllo dello Stato, mediante l'intervento e la sostituzione.

È mai concepibile che a questo movimento collettivo si sottraggano le attività agricole? Che esse siano individualmente ottime in alcune regioni non si contesta, nè si contesta la loro particolare natura, più ribelle di ogni altra attività a troppo generali discipline. Ma qui si tratta della osservanza dei principi fondamentali della solidarietà nazionale, quale oggi è intesa. Si tratta di sostituire ovunque alla incerta consuetudine la norma precisa; di provvedere alle lacune del Codice civile (capitolati agrari già esistono in molte provincie, ma difettano appunto della forza della obbligatorietà e della inderogabilità); di potenziare al massimo il sistema dei contratti agricoli, non per trasformarli, ma per estenderne le propaggini e le applicazioni; mentre il rapporto in molte regioni non poté invece sorgere nè svilupparsi, precisamente per difetto di protezione. Chi operasse diversamente si metterebbe fuori del sistema corporativo. Perchè a chi lavora e vive del proprio lavoro non possono essere negate le garanzie immancabili, che sono appunto le garanzie della corporazione.

Dunque, inquadramento in una disciplina collettiva, e precisamente nello schema dei contratti collettivi.

La questione pratica è piuttosto quella di vedere se lo schema debba essere quello dei contratti collettivi del lavoro. E siamo così al secondo quesito.

A dir vero, la legge del 1926, attraverso le difficoltà dei primi orientamenti, aveva espressamente esclusi dai contratti collettivi del lavoro la categoria dei piccoli fittabili, considerando che essi non potevano assumere aspetto di lavoratori; e aveva mantenuto un prudente riserbo quanto ai mezzadri, il cui genere di

attività non pareva ben definito nei confronti del proprietario: socio o lavoratore?

Il Gran Consiglio nella seduta del novembre 1927, dettando i precetti per l'azione da svolgersi nel campo sindacale, formulava il voto che « anche i rapporti di mezzadria, di colonia e di piccola affittanza fossero disciplinati da capitolati generali ». Ma esso non aveva specificate le modalità. Invece il ministro delle corporazioni, nel dare le relative istruzioni, ritenne che nessun ostacolo diretto di legge ne vietasse l'inquadramento nella disciplina dei contratti collettivi del lavoro. Ma questo avvenne, che l'autorità giudiziaria, chiamata a decidere se le controversie individuali dei mezzadri fossero di competenza della magistratura del lavoro, per contingenze diverse, si trovò a dover rispondere negativamente; e quando si trattò di decidere della responsabilità per contravvenzione alle leggi sulla occupazione della mano d'opera, affermò che il mezzadro ha qualità di socio e non di datore di lavoro, e negò la penale responsabilità.

Disquisizioni formali, delle quali farò grazia al Senato perchè hanno importanza soltanto contingente, e nessuna in relazione ad un disegno di legge che procede all'inquadramento senza indugiarsi sul carattere giuridico dei soggetti.

Se non che, durante la discussione alla Camera di un disegno di legge che si qualifica quale « estensione (non si dimentichi) della disciplina dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria e affini, e di piccola affittanza », si dovette riconoscere che lo stampo dei contratti collettivi di lavoro non rispondeva in modo perfetto. Secondo disposizioni della Carta del lavoro e di una correlativa legge del 1928, i contratti collettivi del lavoro devono contenere, per la loro pubblicità, norme precise circa i rapporti disciplinari, il periodo di prova, le retribuzioni, le ore di lavoro, le ferie, nonchè sui licenziamenti, sul servizio militare, e sul trapasso di aziende. Come adottare questo stesso stampo anche per i contratti agrari? Vero è che la stessa legge consente lo stralcio di talune delle accennate condizioni « avuto riguardo alla natura del rapporto ». Ma era prudente abbandonarsi a così tenue valutazione, lasciata per di più in balla degli

apprezzamenti di numerosi enti in territori diversi? E viceversa, l'ometterla non poteva significare abbandono?

La controversia alla Camera finì col polarizzarsi su questo punto e lo stesso Governo consentiva l'emendamento, nel senso che la disciplina dei contratti collettivi di lavoro si estendesse anche ai capitolati agricoli collettivi, salvo limitazione e adattamenti « dipendenti dalla natura del rapporto ». E così, alleggerito alquanto del pesante carico, il progetto passava al Senato.

Ora parve al Senato che l'ottenuta limitazione non fosse ancora sufficiente a garantire che il contratto di mezzadria non degenerasse con danno dell'agricoltura.

Fu così che l'Ufficio centrale (perchè non dirlo?) sentì che occorreva proceder cauti. E andò in cerca di « limitazioni ». È il terzo ed ultimo quesito.

Nè si pensi che l'allarme fosse fantastico, eccessivo, di mentalità attaccate alla tradizione, troppo pavide delle novità. Mi risuonano ancora nella mente (discutendosi al Senato, nel 1931 il bilancio dell'agricoltura) le accese parole del senatore Sarrocchi, allora invitanti a lasciare in pace i contadini intenti al lavoro della terra, dopo il triste disinganno da essi patito a causa delle predicazioni comuniste. Egli è iscritto anche per la discussione attuale. Parlerà ancora eloquente. È immancabile, perchè l'eloquenza è in lui; ma penso che questa volta parlerà meno irato.

E ancora sento lo sdegno del senatore Tanari che male aveva sopportato poche settimane prima a Bologna l'accusa di retrogrado (a lui fascista dei più ardenti e illuminati, innanzi che il fascismo divenisse regime) onde portava qui la protesta e la sua rampogna. Era insorto precisamente perchè, e prima e dopo l'approvazione alla Camera, i più accesi apostoli della trasformazione a tipo salariale già annunciavano vittoriosi la completa applicazione ai contratti agrari minori di tutte le condizioni proprie dei salariati dell'industria; condizioni che ben presto avrebbero indotto i datori di lavoro a volgersi altrove: la mezzadria per vivere meglio avrebbe perduto così le ragioni essenziali della sua stessa esistenza.

Placato anch'esso, oggi, placato perchè il pericolo della degenerazione sarà del tutto sventato.

L'Ufficio centrale propone infatti (e sarà certamente proposta accettata) che all'incerta difesa eretta dalla Camera, altra se ne aggiunga più risoluta, mediante una formula che in via positiva (primo lato del sistema di difesa) dica doversi « i capitolati collettivi per le piccole aziende agricole, uniformare alle consuetudini e alle tradizioni delle singole regioni, e in via negativa (secondo lato) che essi non debbano contenere « norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova, o altre tipiche dei contratti di lavoro ». Al che aggiungerò il voto già fatto conoscere che il senatore Marozzi — con consapevole parola — ci leggerà. Esso pone, a mio modo di vedere, il terzo lato della difesa: perchè mentre il primo riguarda ciò che i capitolati generali possono contenere per non contraddire ai patti locali, e il secondo ciò che non devono contenere, il terzo riflette ciò che devono contenere affinchè la mezzadria, non solo conservi, ma sempre più sviluppi il suo carattere collettivo, sempre più consolidi il suo istituto di famiglia rurale; e sempre più faciliti la graduale ascensione dei contadini verso la razionale piccola proprietà. E qui vedo aperto uno spiraglio a quelle partecipazioni collettive tanto bestemmiate e piante, alle quali è bene che sia dato respiro, perchè su di esse non è ancora detta l'ultima parola, mentre l'esperienza insegna come esse abbiano risposto e possano anche per l'avvenire rispondere a particolari situazioni economiche e di ambiente.

Il Senato accetterà senza dubbio tale voto, elemento anch'esso di quella che sarei tentato di chiamare la bonifica integrale della mezzadria e dei rapporti agrari minori. È stato osservato che non avrà forza coercitiva. Sarebbe tuttavia una grande forza morale. Ma poi, perchè non inserire brevemente nell'emendamento questi stessi punti? Vegga l'Ufficio centrale, vegga il relatore.

Coll'approvazione di questo emendamento, che approfondisce un solco già tracciato dalla Camera, (i solchi profondi meglio raccolgono l'*humus* fecondo), il Senato dimostrerà come esso ami discutere in pieno i disegni di legge sottoposti alla sua approvazione, e discuterli non per suscitare difficoltà ma per la consapevolezza di compiere un elevato dovere, proprio della sua funzione, a maggior gloria dell'ordinamento corporativo.

Creazione originale di un genio romano, come ieri si è detto con autorità pari alla solennità del momento, strumento di progresso e di pacificazione sociale, questo ordinamento si realizza ora anche nel campo dell'agricoltura, ed è perciò avvenimento di singolare significato, degno del plauso del Parlamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Frassineto.

DI FRASSINETO. Onorevoli colleghi. — L'on. Raineri nel chiudere la sua così lucida e completa relazione, fa rilevare come non sia stato tempo passato invano quello impiegato dall'Ufficio Centrale nello studio del disegno di legge sottoposto oggi alla Vostra approvazione. Oltre ai motivi indicati dall'onorevole relatore, ve n'è però un altro di cui è opportuno tenere conto. Il ritardo cioè ha giovato precisamente a dare una chiara impressione di quanto in Italia sia profondamente sentita l'importanza dell'istituto mezzadrile e come da moltissimi si riconosca che non convenga turbare, con innovazioni fuori di luogo, una forma di conduzione agraria, la quale, più di ogni altra, si distingue per tradizioni meritevoli di essere rispettate e tutelate. L'essersi venuto largamente affermando questo convincimento (ricorderò solo per la loro importanza le discussioni avvenute agli Uffici del Senato) rappresenta certo un sintomo degno di rilievo, ammesso pure, come fu detto dall'onorevole sottosegretario di Stato alle corporazioni « *essere erroneamente sorta l'impressione si volesse introdurre in un istituto eminentemente tradizionale innovazioni frettolose cui nessuno poteva pensare* ».

Tale impressione, me lo permetta l'onorevole sottosegretario, non è da considerarsi forse del tutto erronea. Troppi, non agricoltori, in questi ultimi tempi, basandosi soltanto su cognizioni superficiali acquistate con la lettura di qualche manuale attinente a cose agrarie, si sono messi a discutere della mezzadria, a lanciare proposte per modificarla, sperando forse alcuni di mettersi così in vista e procacciarsi titoli per concorrere a qualche istituzione cattedra di economia corporativa. (*Si ride*).

Quante volte non si è sentita affermare la necessità di rendere dinamica la mezzadria da chi non aveva probabilmente di essa un

concetto esatto? La dinamica è una bellissima cosa, ma non bisogna dimenticare che in meccanica lo studio della statica precede quello della dinamica. Ora in fatto di dinamismo applicato alla mezzadria sarebbe opportuno che ciò fosse tenuto presente da quei tali faciloni innovatori, i quali, prima di accingersi a voler trasformare la mezzadria secondo nuovi principi dinamici da loro ideati, farebbero assai meglio a studiarla a fondo nelle sue manifestazioni statiche, vivendo cioè tra i mezzadri, rendendosi esatto conto dei loro bisogni, della loro mentalità, dei diversi ambienti agrari, di tutto quel complesso insomma cui deve adattarsi l'istituto mezzadrile. Non si dimentichi che questo (mi riferisco sempre a quanto fu detto dall'onorevole sottosegretario alle corporazioni) « *ha un contenuto non solo economico ma anche morale e sociale e che con l'elasticità delle sue forme molteplici si è venuto localmente adattando alle condizioni ambientali e alle esigenze delle varie colture* ».

Occorre quindi andare ben cauti quando si tratti di procedere a innovazioni sostanziali nei riguardi dell'istituto mezzadrile e mi auguro che tale concetto venga autorevolmente affermato dal Senato al termine di questa discussione.

Chiusa questa premessa, dirò che, a mio modesto avviso, il presente disegno di legge risponde ad una effettiva necessità, in quanto esso mira a far sì che tutti i patti di colonia parziaria, di mezzadria, di partitanza ecc. abbiano valore *erga omnes*, venendosi così a togliere di mezzo dei gravi inconvenienti, che spesso volte si erano verificati in passato.

Oltre a rispondere a tale requisito, bisogna altresì riconoscere che il disegno di legge, secondo il nuovo testo proposto dall'Ufficio centrale, toglie ogni legittima preoccupazione che per esso venga ad essere turbato l'attuale ordinamento dell'istituto mezzadrile, il quale, secondo la dichiarazione approvata dalla corporazione dell'agricoltura e autorevolmente affermata dall'onorevole sottosegretario alle corporazioni, dovrà conservare l'essenza di speciale contratto di società.

Quanti hanno a cuore le sorti della mezzadria debbono essere soprattutto grati all'onorevole Tassinari, presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, se

è stato finalmente affermato tale principio di notevolissima importanza, in assoluto contrasto alla tesi sostenuta da coloro che volevano considerare quella forma di conduzione agraria come un semplice contratto di lavoro.

Egli ne è stato sempre un fervido assertore. E non poteva essere altrimenti, perchè l'onorevole Tassinari è uno di quelli che giustamente ritengono doversi studiare l'economia della azienda agraria sopra tutto osservando i mutevoli adattamenti di questa alle varie condizioni dell'ambiente e non avere la pretesa che in tale campo la pratica si adatti alla formulazione teorica.

Una volta ammesso il principio di mantenere alla mezzadria l'essenza di speciale contratto di società, non si dimentichi però che esso implica, mi riferisco a testuali parole dell'onorevole sottosegretario alle corporazioni, *differenziazioni e adattamenti secondo le varie condizioni dell'ambiente agricolo*. Ed occorre altresì ricordare che, in agricoltura, non sono senz'altro applicabili dei principi e dei metodi che risentono troppo della loro origine connessa a problemi del lavoro industriale, per cui bene a ragione l'onorevole ministro della agricoltura e delle foreste, nel discorso pronunciato nell'altro ramo del Parlamento il 2 maggio 1930, affermava esistere una netta antitesi fra produzione agraria e produzione industriale ed essere stato uno dei maggiori errori del socialismo il non avere avuta una precisa visione delle caratteristiche e peculiari condizioni, in cui si svolge l'attività produttiva delle campagne.

Nel passare adesso a trattare di alcuni punti strettamente connessi con l'attuazione del disegno di legge, possiamo affermare (come del resto è di parere l'onorevole relatore) che convenga stabilire, con carattere obbligatorio, per disciplinare l'istituto mezzadrile in tutto il Regno, solo poche norme di ordine strettamente giuridico.

Quando anche si volessero generalizzare le norme del tipo classico della mezzadria toscana, si commetterebbe un errore, perchè il patto toscano non può essere ritenuto indubbiamente perfetto, in quanto che in gran parte della Toscana, per speciali condizioni ambientali, non vi è la possibilità, come accade in altre regioni, di dare alla mezzadria degli indirizzi più progrediti.

Il fatto per esempio che nell'Emilia, in Romagna e nelle Marche, la metà del capitale del bestiame è di proprietà del colono, rappresenta un progresso in confronto del patto toscano, venendosi così a dare maggiormente all'istituto mezzadrile quel carattere di speciale contratto di società, che sarebbe desiderabile si andasse sempre più affermando.

Come lo stesso può dirsi nei riguardi delle innovazioni portate alla mezzadria con gli impianti dei frutteti industriali in Romagna, regione giustamente definita dall'onorevole Tassinari, « *un meraviglioso laboratorio di esperienze sociali* ». Con tali innovazioni, le quali hanno permesso alla frutticoltura italiana di compiere dei progressi veramente ammirevoli, il mezzadro è andato sempre più perdendo la figura di semplice lavoratore, come un tempo volevano ritenerlo i socialisti, per assumere quella più complessa di *lavoratore-capitalista-imprenditore*.

Da quanto fin qui ho detto ben si comprende come s'incontrino pure non poche difficoltà per stabilire delle norme generali valevoli per ogni regione, sebbene, a tale riguardo, sia stato spesso citato il patto regionale toscano per dimostrare che da parte di agricoltori, legati per tradizione alla loro tipica mezzadria, si fosse ritenuto possibile di disciplinarla con norme generali applicabili a tutta la Toscana, sia pure integrate da patti aggiunti provinciali. La citazione non ha effettivamente valore in quanto quel patto fu concordato per la prima volta nel 1920 per iniziativa presa dall'Associazione agraria toscana, la quale ritenne, unicamente per criteri di ordine politico contingenti al momento, di dargli un carattere regionale, essendo essa però convinta che tale carattere non rispondesse alle esigenze della pratica attuazione.

Se vogliamo che i patti non restino lettera morta sulla carta, occorre che essi siano semplici e non scendano a troppi particolari di difficile applicazione e controllo, specialmente nei riguardi di pattuizioni di ordine economico.

Tenute presenti queste considerazioni, mi permetterei di proporre, qualora in ciò sia concorde l'onorevole relatore, che al capoverso 1º, nel testo proposto dall'Ufficio centrale, dove è detto che « *i contratti in compartecipazione debbono uniformarsi alle consuetudini, alle*

tradizioni, e alle economic delle singole regioni», alla parola *regioni* sia sostituita quella di *zone*.

Così verrebbe ancora più chiaramente ad essere precisato dalla legge che i patti di mezzadria debbano rispondere alle vere esigenze locali, quando esse presentino delle caratteristiche specialità, che non si riscontrano nelle zone contermini.

Ed un altro emendamento mi permetterei di proporre sempre allo stesso punto del capoverso dell'articolo 1° con lo scopo di ottenere che, nel concordare dei patti di mezzadria, si tenga principalmente nel dovuto conto la necessità di aumentare la produzione. Questo è raggiungibile soltanto con una tecnica più progredita ed è quindi opportuno sia fissato nella legge un criterio di tecnicismo, cui ci si debba attenere nella stipulazione dei patti.

Proporrei pertanto di aggiungere alle condizioni, alle quali debbono uniformarsi i contratti in compartecipazione, quella dello sviluppo tecnico della zona.

Verrebbe così, con i due emendamenti da me proposti, ad essere modificato in parte il capoverso: « *i contratti in compartecipazione debbono uniformarsi alle consuetudini, alle tradizioni, allo sviluppo tecnico e alle economie delle singole zone* ».

Ho ritenuto, onorevoli colleghi, di dovere portare un modestissimo contributo a questa discussione, perchè era opportuno che da parte di un agricoltore della Toscana, la classica terra della mezzadria, fosse affermata la necessità che per tale forma di conduzione agraria sia conservata e rafforzata l'essenza di speciale contratto di società. Questa caratteristica infatti risponde in tutto e per tutto a quelle che sono le sue tradizioni in quella regione, dove essa ha rappresentato e rappresenta uno stretto vincolo di sincera e fattiva collaborazione tra proprietari e coloni.

Ispirandomi dunque a quei sentimenti di solidarietà sociale, innati nel cuore dei rurali toscani, termino formulando un augurio. Possa la nuova legge, in questa luminosa rinascita dell'agricoltura italiana voluta dall'onorevole Capo del Governo, ispirarsi nelle sue attuazioni ai principi classici e tradizionali dell'istituto mezzadrile, in modo che a questo sia sempre più dato di rappresentare una splendida affermazione di quell'indirizzo corporativo, posto dal

Fascismo a fondamento essenziale dell'attività produttiva della nazione. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annuncio di una interpellanza e di interrogazioni con risposta scritta.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'interpellanza e delle interrogazioni con risposta scritta presentate alla presidenza.

SCALORI, *segretario*:

Chiedo di interpellare S. E. il ministro degli affari esteri per conoscere le misure adottate dal Regio Governo di fronte alla quasi quotidiana violenza perpetrata, specie in questi ultimi tempi, in uno stato finitimo, contro i vivi ed i morti, di nazione italiana, o contro i monumenti stessi della nostra civiltà.

CIPPICO.

Dà quindi lettura delle seguenti interrogazioni con risposta scritta:

Ai ministri dell'interno e delle finanze per conoscere quali provvedimenti verranno adottati in conseguenza di grave denuncia sporta dal Commissario prefettizio di Taranto a carico di un alto funzionario dello Stato, ed a carico di terzi, denuncia da oltre tre mesi dichiarata priva di qualsiasi fondamento da apposita Commissione di studio convocata dal Regio Governo, ed ormai di dominio pubblico, perchè parzialmente riprodotta da una gazetta del Mezzogiorno, provocando una querela per diffamazione tuttora pendente dinanzi al competente Tribunale.

CASANOVA.

Al ministro della guerra per sapere per quali motivi non creda di venire incontro ai desideri degli agricoltori con l'acquistare i bovini necessari per l'Esercito in Italia come si faceva prima e durante la guerra, anzichè in Africa ed in America, rendendo in tal modo un servizio anche al mercato dei cambi, trattenendo

in Italia circa 60 milioni di lire e contribuendo efficacemente colla cooperazione che nell'ora difficile presente si rende necessaria di tutte le volontà e di tutte le possibilità, a risollever l'economia agraria del nostro paese.

FRANCESCO ROTA.

Al ministro delle finanze per sapere se in seguito agli accordi intervenuti fra l'Amministrazione finanziaria e le Federazioni agricoli per la doverosa riduzione dei redditi agrari non creda equo ed utile ordinare che le riduzioni concordate vengano eseguite d'ufficio, evitando ai contribuenti l'obbligo del ricorso ed il danno a quelli che non l'abbiano presentato nel termine utile, e se non creda anche giusto che la riduzione abbia effetto per tutti dal 1° gennaio 1933.

FRACASSI.

Al ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se non ritiene opportuno di modificare la portata del R. D. L. 15 ottobre 1932 per assecondare il reclamo di tanti produttori di vino dell'Alta Italia, feriti nei loro interessi economici, già tanto aggravati per le forti spese imposte dalla moderna viticoltura. Provvedimento che ferisce in modo speciale i piccoli produttori di vino ed i mezzadri che facevano fidanza pagare col prodotto vino i debiti accumulatisi nel corso dell'anno e sono obbligati a fare nuovi debiti per correggere i loro vini od a vendere a prezzi infimi a commercianti che poi hanno margine di lauti guadagni, ferisce la classe media degli impiegati e professionisti abituati per il consumo familiare a vino di bassa gradazione a minima spesa e costretti invece ora ad acquistare vini di più elevato valore che molte volte il bilancio familiare non permette.

ANGELO PASSERINI.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso la risposta scritta alle interrogazioni dei senatori: Ricci Federico, Mortara, Rota Francesco, Fracassi, Passerini Angelo e Casanuova.

Per la norma del Regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borletti, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Camerini, Campili, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Cattaneo, Cavallero, Cavazzoni, Celesia, Cesareo, Cian, Cimati, Cippico, Ciralo, Cirmeni, Colonna, Conci, Concini, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispo Moncada, Croce.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, Del Pezzo, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Fantoli, Fara, Fedele, Ferrari.

Gabbi, Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Giordano, Gonzaga, Grosso, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli, Lustig.

Malagodi, Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Marozzi, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Mesedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nomis di Cossilla, Nuziante, Nuvoloni.

Pagl'ano, Pavia, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Petrillo, Pironti, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Sclari, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venino, Venturi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Sitta, Salata, Broccardi, Luciolli, Menozzi, Berio, Pironti, Cian, Gualtieri e Celesia a presentare alcune relazioni.

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1299).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a pre-

vamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1314).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1316).

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 502, recante modifiche al Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, circa il corso pratico a bordo delle navi-scuola pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso (1293).

BROCCARDI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932 (1330).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:

a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;

b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca (1333).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932 (1332).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo,

croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed atti stipulati in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 (1329).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri (1334).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

a) Scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

b) Scambio di note relativo alla tubercolizzazione del bestiame (1326).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1º dicembre 1932, nel *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932 (1327).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane (1310).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931 (1328).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, che dà approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932 (1331).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco de-

stinate alla produzione dell'ossido di zinco (1411).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1343).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane (1344).

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari (1362).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori (1364).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932 (1374).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao (1394).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia (1370).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, che stabilisce le norme per la riorganizzazione degli uffici e del personale del Banco di Sicilia (1372).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino (1389).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1932

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4° al comandante della Milizia stessa (1390).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituisce un compenso di demolizione per le navi da carico (1308).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova Australia (1345).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Sitta, Salata, Broccardi, Luciolli, Menozzi, Berio, Pironti, Cian, Gualtieri e Clesia della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee esercitate dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e visibile da esse (1174-A):

Senatori votanti 198

Favorevoli 192

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedi-

menti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola (1297):

Senatori votanti 198

Favorevoli 190

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza (1300):

Senatori votanti 198

Favorevoli 188

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi (1301):

Senatori votanti 198

Favorevoli 186

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del Comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea (1302):

Senatori votanti 198

Favorevoli 180

Contrari 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia (1304):

Senatori votanti 198

Favorevoli 187

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (1306):

Senatori votanti	198
Favorevoli	187
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 (1312):

Senatori votanti	198
Favorevoli	190
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume (1315):

Senatori votanti	198
Favorevoli	191
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi (1317):

Senatori votanti	198
Favorevoli	186
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Re-

gio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno (1318):

Senatori votanti	198
Favorevoli	190
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Provincie dell'anno 1932 (1319):

Senatori votanti	198
Favorevoli	188
Contrari	10

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza (523).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria (1303);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali (1321);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore (1323);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano (1338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 (1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'Emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) (1347);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro (1349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 425, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1299);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonché ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1314);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata,

a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1316).

Risposte scritte ad interrogazioni.

Al ministro delle finanze, circa il dazio *ad valorem* e le merci quotate sul mercato, per sapere se non crede conveniente disporre che il dazio unitario sia fissato periodicamente in relazione ai corsi del mercato invece di basarlo sulle fatture d'acquisto.

Ricci Federico.

RISPOSTA. — La determinazione del valore delle merci, ai fini dell'applicazione dei dazi doganali, si compie in massima sulla base delle fatture di origine. Le fatture però non costituiscono, per le dogane, il solo elemento di giudizio, dovendo questo essere sempre integrato con indagini circa l'effettivo valore delle merci stesse, al momento della loro importazione.

Allorquando si tratta di merci in massa, le dogane si riferiscono normalmente alle quotazioni internazionali: perciò, senza ricorrere a un sistema di valori ufficiali, che per il rapido oscillare dei prezzi richiederebbe una frequente revisione, riesce agevole rilevare ogni incongruità nei valori dichiarati.

Più complessa invece si presenta l'indagine, e in questo caso non soccorrerebbero neppure i valori ufficiali, quando si tratti di manufatti aventi struttura complessa.

Comunque, a derimere le divergenze che sorgono tra i valori dichiarati e quelli riconosciuti dalle dogane, l'Amministrazione con apposito provvedimento, adottato nello scorso aprile, ha deferito al Collegio dei periti doganali, così come avviene per le contestazioni relative alla qualificazione delle merci, le controversie circa i valori. Tale sistema costituisce una evidente garanzia sia per il contribuente che per l'Amministrazione, potendo detto Collegio

disporre di tutti gli elementi per un sicuro giudizio di merito, senza tener conto che, a prevenire dichiarazioni di valore non veritiero, sono comminate gravi sanzioni pecuniarie.

In ogni modo per talune merci, per le quali ricorrono particolari condizioni tecniche e commerciali, si è anche provveduto alla fissazione di valori ufficiali; e non è escluso che analogo criterio, con le dovute cautele, possa essere esteso, d'intesa con il Ministero delle corporazioni, ad altri prodotti.

Il Ministro delle Corporazioni

BOTTAL.

Al ministro delle comunicazioni sull'opportunità di ristabilire la custodia del passaggio a livello sulla via Aurelia fra le stazioni di Querceta e Montignoso, la soppressione della quale ha dato causa a non pochi disastri, con vittime umane, come anche in questi giorni si è verificato.

Mortara.

RISPOSTA. — In seguito agli ultimi inconvenienti verificatisi al passaggio a livello sulla via Aurelia fra le stazioni di Querceta e Montignoso ed alla interrogazione dell'onorevole senatore Mortara, si è ripresa in esame la possibilità di ristabilire la custodia del passaggio a livello in parola. Avendo però questo, secondo le disposizioni di carattere generale, tutti i requisiti prescritti per essere lasciato incustodito, si è dovuto riconoscere che non vi è la opportunità di ristabilirne la custodia.

D'altra parte gli inconvenienti, in esso verificatisi ultimamente, secondo quanto è stato accertato, sono da attribuirsi a cause del tutto estranee ai requisiti di cui sopra.

Il Sottosegretario di Stato per le Comunicazioni

PENNAVARIA.

Ai ministri dell'interno e delle finanze per conoscere quali provvedimenti verranno adottati in conseguenza di grave denuncia sporta dal Commissario prefettizio di Taranto a carico di un alto funzionario dello Stato, ed a carico di terzi, denuncia da oltre tre mesi dichiarata priva di qualsiasi fondamento da apposita Commissione di studio convocata dal Regio Governo, ed ormai di dominio pubblico,

perchè parzialmente riprodotta da una gazetta del Mezzogiorno, provocando una querela per diffamazione tuttora pendente dinanzi il competente Tribunale.

CASANOVA.

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'onorevole interrogante è tuttora in corso di studio da parte dei Ministeri delle finanze e dell'interno, i quali si riservano di promuovere, d'accordo e nelle rispettive competenze, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato

ARPINATI.

Al ministro della guerra per sapere per quali motivi non creda di venire incontro ai desideri degli agricoltori con l'acquistare i bovini necessari per l'Esercito in Italia, come si faceva prima e durante la guerra, anzichè in Africa ed in America, rendendo in tal modo un servizio anche al mercato dei cambi, trattenendo in Italia circa 60 milioni di lire e contribuendo efficacemente colla cooperazione, che nell'ora difficile presente si rende necessaria, di tutte le volontà e di tutte le possibilità, a risollever l'economia agraria del nostro paese.

FRANCESCO ROTA.

RISPOSTA. — Le necessità che l'onorevole interrogante mi rappresenta sono ben note a questo Ministero che tiene sempre conto, nei limiti del possibile, delle necessità stesse e soprattutto del fatto che gli approvvigionamenti per l'esercito concorrono a dare quanto più si può incremento alle attività e alla produzione nazionale.

Nel caso che forma oggetto della interrogazione debbo segnalare anzitutto all'onorevole interrogante che l'organizzazione militare deve essere preparata anche nei riguardi della carne congelata, che forma, come è noto, parte essenziale dell'alimentazione dell'esercito in guerra. Perciò è indispensabile ottenere che, fin dal tempo di pace, siano preparati i mezzi e addestrato il personale necessario sia per la conservazione che per la distribuzione.

L'Amministrazione militare, per l'alimentazione dell'esercito, acquista carne congelata importata dall'estero anzichè carne fresca di

produzione nazionale, principalmente perchè il prezzo della prima è stato sempre notevolmente inferiore a quello della seconda, dal che ne deriva un risparmio di parecchi milioni all'anno.

Quanto alla somma che l'Amministrazione militare spende all'estero per l'acquisto della carne, è da notare che i 60 milioni all'anno accennati dalla S. V. onorevole rappresentano ciò che, parecchi anni fa, costava complessivamente all'Amministrazione la fornitura della carne, comprendendo cioè in detta somma tutte le spese accessorie (sbarco, dogana, frigoriferi, trasporti, imposta di consumo ecc.) che occorre fare dal momento in cui la derrata viene sbarcata in porti italiani fino a quello del consumo.

Tali spese accessorie sono fatte in Italia, mentre le somme che vanno all'estero sono soltanto quelle relative al pagamento della carne alle Ditte fornitrici.

Ma da qualche anno la spesa complessiva è assai minore. Anzi, sulla base degli ultimi contratti, la carne viene pagata alle Ditte solo Lit. 2 per chilogramma; e siccome se ne consumano annualmente circa 13 o 14 mila tonnellate, dato che in alcuni giorni della settimana la carne è sostituita da altri alimenti di produzione nazionale, così la spesa complessiva è di 26 a 28 milioni di lire circa all'anno.

Di questi però circa 7 milioni di lire rappresentano il nolo del trasporto della carne dal Sud-America o dal Sud-Africa che, per patto contrattuale deve essere eseguito *da navi di bandiera italiana*; nolo che viene quindi percepito da armatori nazionali con evidente vantaggio della nostra marina mercantile.

In conclusione, quindi, la somma che l'Amministrazione militare spende effettivamente all'estero per acquisti di carne si riduce a circa una ventina di milioni di lire all'anno.

Nè ciò può costituire un danno per l'economia nazionale poichè, come è noto, l'Italia per far fronte alle esigenze del proprio consumo, deve importare carni dall'estero e nello scorso 1931 tali importazioni raggiunsero un valore di circa 500 milioni di lire.

È perciò evidente che, se l'Amministrazione militare acquistasse carni fresche nazionali in luogo di quella congelata, si avrebbe per conseguenza che altri importatori privati dovrebbero acquistare in più dall'estero quelle 14 mila

tonnellate di carne che l'esercito assorbirebbe dalla produzione nazionale. Identico perciò sarebbe il risultato per la bilancia commerciale italiana, ma maggiormente sarebbe gravato l'Erario attraverso il bilancio dell'Amministrazione della guerra.

Il Ministro della guerra.

GAZZERA.

Al ministro delle finanze per sapere se, in seguito agli accordi intervenuti fra l'Amministrazione finanziaria e le Federazioni agricoli per la doverosa riduzione dei redditi agrari, non creda equo ed utile ordinare che le riduzioni concordate vengano eseguite d'ufficio, evitando ai contribuenti l'obbligo del ricorso ed il danno a quelli che non l'abbiano presentato nel termine utile, e se non creda anche giusto che la riduzione abbia effetto per tutti dal 1° gennaio 1933.

FRACASSI.

RISPOSTA. — Gli accordi tra i rappresentanti l'Amministrazione finanziaria (Ispettori superiori delle imposte dirette) ed i rappresentanti la Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori, accordi coi quali sono state stabilite le riduzioni dei redditi agrari in dipendenza della crisi che travaglia l'agricoltura, si ricollegano a precedenti accordi dello stesso genere e — come questi ultimi — presuppongono, per la loro applicazione, che i contribuenti interessati presentino domanda di rettifica nei termini prescritti e che la rettifica stessa sia ammessa in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Affinchè, adunque, i contribuenti possano ottenere le riduzioni contemplate negli ultimi accordi, è indispensabile che essi ne abbiano fatto individualmente domanda entro il termine del 31 luglio u. s., esclusa la possibilità che le riduzioni medesime siano accordate d'ufficio a tutti, nonostante la mancanza o la tardività della domanda.

Occorre in proposito considerare che gli accordi tra la finanza e l'Associazione sindacale hanno solamente lo scopo di fissare i criteri per la determinazione del reddito agrario assoggettabile alla relativa imposta, evitando che tale determinazione debba essere fatta dal singolo contribuente.

Essi, adunque, non hanno menomamente inteso di derogare comunque alle disposizioni legislative riguardanti la presentazione di tempestiva domanda diretta ad ottenere la rettifica in diminuzione del reddito già accertato. Nè tale deroga sarebbe stata possibile, così come non è possibile per autorizzazione ministeriale.

La legge stabilisce in modo esplicito che la domanda di rettifica in diminuzione in tanto può essere produttiva di effetti, in quanto sia già scaduto almeno un biennio dall'ultimo accertamento e in quanto essa venga presentata nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Non verificandosi l'una o l'altra di tali condizioni, la rettifica in diminuzione del reddito già accertato non può essere per legge ottenuta, nessuna importanza potendosi attribuire al fatto che i criteri per la riduzione siano stati fissati in un accordo con le Associazioni sindacali.

Può aggiungersi che — anche a voler prescindere dai motivi di ordine giuridico — la richiesta dell'onorevole interrogante non può essere assecondata in quanto la concessione d'ufficio delle riduzioni a tutti i contribuenti verrebbe a rappresentare un indebito vantaggio per coloro che hanno già ottenuto, nel biennio in corso, la revisione in diminuzione del loro reddito, nonchè per coloro il cui reddito non è diminuito o, come non può escludersi, ha avuto un incremento.

Ad ogni modo l'onorevole interrogante può essere sicuro che gli accordi sono stati portati a conoscenza degli interessati in tempo utile perchè di essi si potesse domandare l'applicazione con effetto dal 1° gennaio 1933; e può essere del pari sicuro che le domande regolarmente presentate saranno esaminate dagli uffici finanziari con la maggiore attenzione e benevolenza.

Il Ministro delle finanze.

JUNG.

Al ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se non ritiene opportuno di modificare la portata del R. D. L. 15 ottobre 1932 per assecondare il reclamo di tanti produttori di vino dell'Alta Italia, feriti nei loro interessi economici, già tanto aggravati per le forti

spese imposte dalla moderna viticoltura. Provvedimento che ferisce in modo speciale i piccoli produttori di vino ed i mezzadri che facevano fidanza pagare col prodotto vino i debiti accumulatisi nel corso dell'anno e sono obbligati a fare nuovi debiti per correggere i loro vini od a vendere a prezzi infimi a commercianti che poi hanno margine di lauti guadagni, ferisce la classe media degli impiegati e professionisti abituati per il consumo familiare a vino di bassa gradazione a minima spesa e costretti invece ora ad acquistare vini di più elevato valore che molte volte il bilancio familiare non permette.

ANGELO PASSERINI.

RISPOSTA. — I provvedimenti contenuti nel Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, sono diretti alla difesa economica della viticoltura.

L'onorevole interrogante sa che uno dei mezzi più idonei per realizzare tale difesa consiste nel togliere dal mercato la pleora dei vini di bassa gradazione alcoolica, che appesantiscono il mercato stesso, deprimendo tutta la produzione nazionale e costituendo una delle cause determinanti la crisi attuale e quelle purtroppo ricorrenti nel nostro Paese.

L'orientamento odierno del consumo del vino è verso la qualità, quindi verso i vini ben preparati, di gradazione alcoolica media, e verso i vini fini e superiori. Occorre adeguarsi a tali esigenze.

D'altro canto, la legge, che ha avuto il preventivo assenso delle organizzazioni sindacali interessate e ha riscosso anche le più ampie lodi da parte dei rappresentanti delle nazioni convenuti al Congresso internazionale della vite e del vino recentemente svoltosi in Roma, lascia al produttore, all'industriale e al commerciante la possibilità, mediante le concentrazioni, sia pur limitate, e i tagli, di raggiungere le gradazioni alcooliche minime stabilite per i vini destinati al consumo.

L'Italia potrà difendere efficacemente i propri viticoltori quando sarà disciplinata la coltivazione della vite. A tale disciplina si potrà, appunto, indirettamente pervenire, attraverso alcune delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della recente legge, le quali costitui-

scono, del resto, l'unico mezzo efficace per combattere la frode dell'annacquamento.

Non ritengo pertanto opportuno che sia modificata la portata del Regio decreto-legge 15 ottobre 1932, n. 1225, come desidererebbe l'onorevole interrogante, perchè ogni attenuazione vulnererebbe i principi informativi della legge stessa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
ACERBO

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 7 dicembre 1932

ALLE ORE 15.

a) Per la loro costituzione;

b) per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche (1292). — *(Iniziato in Senato)*;

Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca (1294). — *(Iniziato in Senato)*;

Modifica dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (1295). — *(Iniziato in Senato)*;

Ordinamento del Corpo veterinario militare (1351);

Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria (1352);

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali (1355);

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) (1356);

Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (1357);

Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 836, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (1358);

Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1360);

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani (1380);

Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) (1381);

Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi (1382);

Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio (1383);

Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna (1384);

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina (1385);

Istituzione del servizio dei pacchetti postali (1386);

Norme di pensione per l'amministrazione della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 (1387);

Norme per il conferimento dei banchi di lotto (1395);

Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche (1396);

Aumento del deposito per i ricorsi in cassazione (1413);

Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti (1414);

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (1415);

Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie

urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei (1416);

Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) (1417).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti

CLVIª TORNATA

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissione prevista dalla legge elettorale	
(Nomina di)	Pag. 5539, 5557
PRESIDENTE	5539
BEVIONE	5539
Congedi	5539
Disegni di legge:	
(Presentazione)	5540, 5546
(Seguito della discussione):	
« Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di partecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza » (523 -A)	5540
SANDRINI	5540
SANTORO	5542
SARROCCI	5546
Relazioni:	
(Presentazione)	5557

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cian per giorni 4; Lissia per giorni 3; Mortara per giorni 15; Poggi Tito per giorni 10. Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che il Capo del Governo ha chiesto che si proceda alla nomina di cinque senatori che dovranno far parte della Commissione chiamata a dar parere sul riconoscimento della facoltà di proporre candidati da parte di enti morali legalmente riconosciuti e di associazioni, di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge elettorale politica.

La votazione per la nomina di questa Commissione sarà posta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

BEVIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVIONE. Dato il carattere di questa nomina, propongo che l'Assemblea la deferisca al suo Presidente. Ciò è consentito dal nostro regolamento e d'altra parte risponde ai precedenti che abbiamo in materia.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta fatta dal senatore Bevione, perchè la nomina di questa Commissione sia deferita al Presidente della Vostra Assemblea, e ciò in conformità di precedenti in materia ed in relazione a quanto consente il nostro regolamento. Pongo ai voti questa proposta. Chi la approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Ringrazio il Senato e mi riservo di dare comunicazione dei nomi degli onorevoli senatori che, in conformità del mandato conferitomi, sceglierò per comporre questa Commissione.

Elenco di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge inviati alla Presidenza.

SCALORI, *segretario*:

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura (1421).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa (1422).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano (1423).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe (1424).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1425).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda (1426).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione (1427).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli (1428).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 (1429).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (1430).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato (1431).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario (1432).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito (1433).

Dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:

Modificazioni alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche (1434).

PRESIDENTE. Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di partecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affitto » (N. 523-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di partecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affitto ».

Ha facoltà di parlare il senatore Sandrini.
SANDRINI. Onorevoli colleghi, gli eloquenti discorsi che sono stati pronunziati ieri in questa Aula hanno rivelato quel senso di latente preoccupazione, che si desta ogni qualvolta si pone mano a delle riforme istituzionali, che arrivano alla tradizione e toccano ciò che è il prodotto dei secoli. Queste preoccupazioni hanno proprio una ragione di essere !

L'istituto della mezzadria, come ci è stato tramandato dai nostri padri, è connaturale alla vita agricola italiana ed è fino ad un certo punto il portato della vita agricola centrale e settentrionale, perchè anche nel Mezzogiorno d'Italia abbiamo delle forme consociative, di partecipazione ai prodotti del suolo, quali le cosiddette terzerie e quarterie, che sono tanto radicate nella madre terra da aver avuto dalle consuetudini perfino il crisma della perpetuità, donde le locazioni cosiddette perpetue. Non è a dire che anche l'istituto della mezzadria non contenga in sè qualche cosa di perpetuo. Intanto perpetua è la destinazione del fondo agricolo, del podere, che i miei buoni friulani chiamano « la campagna ». Non se ne cambia la destinazione, se non nel caso del deprecabile frazionamento del terreno o di adattamenti del terreno ad altre forme di speculazione.

Vorrei dire che anche la permanenza del colono, del mezzadro sul podere, porta con sè qualche cosa che attiene alla perpetuità. In non pochi capitolati mezzadrici, specialmente delle Marche, è inserito il patto che, salvo il caso di diversa destinazione del fondo e salvi i casi di infrazione contrattuale, il colono non può essere ad arbitrio licenziato dal proprietario. E le memorabili pagine della relazione Raineri, che raccontano di famiglie, che da cento e perfino da ottocento anni immorano nel fondo, fecondato dal sudore della loro fronte sono una dimostrazione di questo stato similare alla perpetuità.

Chi potrà pensare di attentare a questo stato di cose? Non certo il progetto di legge attuale, il quale — sono brevi le mie dichiarazioni su questo argomento — riconduce l'istituto della mezzadria nel sistema corporativo dello Stato.

Bisogna intenderci, onorevoli colleghi. La Rivoluzione Fascista, che è in atto e che lo dovrà essere fino a che il volto della Patria nostra non sia definitivamente e stabilmente orientato verso i nuovi destini, ha posto mano a riforme che toccano la costituzione dello Stato, i rapporti del cittadino con lo Stato, i rapporti tra Chiesa e Stato, i fenomeni della vita sociale, il commercio, l'industria.

E come si può immaginare che essa si arresti di fronte ai rapporti della vita agricola? E

come si può nutrire preoccupazione per quella che potrà essere l'azione esecutiva del potere statale intorno a questi rapporti di carattere agricolo, quando il Regime ha bandito e condotto la battaglia meravigliosa e vittoriosa del grano, ha emanati i provvedimenti, che tutti conosciamo, per la tutela dei prodotti essenziali agricoli italiani, quali l'olio, il vino e il baco da seta, ed oggi, il patrimonio zootecnico nazionale? *Noli timere!* vorrei dire, come disse Gesù a Pietro, sul lago di Nazareth, ai pavidetti e ai titubanti. Gli interessi agricoli, che sono la base della vita nazionale, come è stato proclamato dal Capo del Governo, non subiranno pregiudizi nel razionale avviamento al progresso del vecchio istituto della mezzadria.

In sostanza il progetto di legge odierno non fa che collocare sotto la disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro i rapporti fra proprietario e mezzadro o colono.

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la mezzadria d'ora innanzi si dovrà concepire come un contratto collettivo? Mai più! Questo non è il pensiero del legislatore, e non è nelle aspirazioni di nessuna delle parti cointeressate nella mezzadria. Vorrei dire, senza irriverenza, che si è intesa fin qui la voce del padrone; bisognerebbe sentire anche la voce del colono, il quale, in sostanza, è contento, è appagato del rapporto colonico, e intende di collaborare, come ha fatto fin qui, col padrone per il miglioramento del rapporto e conseguentemente dei rispettivi interessi.

Ma in questa collaborazione deve respingersi, *a priori*, ogni spinta verso il progresso? Si può dire che la mezzadria sia insuscettibile di miglioramento? Ecco il punto, dove la disciplina bene intesa dei contratti collettivi di lavoro può esercitare la sua utile funzione anche sull'istituto mezzadrico.

Ho già detto che la disciplina giuridica dei rapporti collettivi non significa punto *contratto collettivo*. Tutto è individuale o, per usare la parola dell'eminente senatore Tanari, tutto è individualistico nei rapporti umani, ma la disciplina di questi rapporti è necessariamente di carattere collettivo. Prendete la mezzadria nel regolamento che ha nel Codice civile agli articoli 1647 e seguenti; potete negare forse che queste disposizioni importino una norma collettiva dei rapporti contrattuali singoli, che

dentro la norma generale vivono e si sviluppano? La norma collettiva nasce dall'utile regolamento di tutti i rapporti sociali di una stessa categoria, e già eminenti giuristi scrivono e sostengono che questi contratti di carattere collettivo hanno valore giuridico di norma, cioè di legge.

Un secondo punto è l'assoggettamento dei rapporti mezzadrici alla magistratura del lavoro. Vi è ragione di diffidenza, oggi, contro la magistratura del lavoro? Essa, che è stata una conquista del Regime Fascista, ossia una riforma istituzionale, ha alla sua volta conquistato l'opinione pubblica, le simpatie delle classi e, diciamo pure, anche di coloro che la frequentano. La magistratura del lavoro sta alla magistratura in sede ordinaria, come la dinamica alla statica. Non è offesa dire che la magistratura ordinaria, cioè la magistratura che è asilata nel Codice civile e nei rapporti giuridici che da quello discendono, ha tendenze conservatrici. Ma è altrettanto evidente che, posta di fronte ai problemi urgenti e assillanti del lavoro, la magistratura ha adeguato il suo spirito ed è diventata sotto questo riflesso dinamica e innovatrice.

Allora, come si affidano alla magistratura del lavoro i conflitti più essenziali della vita nazionale, nulla osta e non vi è da guardare con diffidenza che lo siano consegnati anche gli eventuali conflitti tra mezzadri e proprietari.

Il patto sindacale, sopra il quale la magistratura del lavoro dovrà giudicare, non è unilaterale, non può concepirsi unilateralmente, mentre è proprio scritto nell'articolo 1° del disegno che trattasi di patto formulato o formulando « dalle associazioni sindacali da ambo le parti » ed è certo che sopra l'elaborazione di ambo le parti l'occhio vigile del potere statale impedirà che deformazioni od adulterazioni possano avvenire.

La magistratura del lavoro dunque compirà la sua utile funzione anche in questo campo e sono sicuro che anche la mezzadria, veneranda tra le istituzioni della nostra vita economica e nazionale, sotto l'impulso rinnovatore del Fascismo potrà contribuire sempre più al progredire della vita economica nazionale, sotto la guida lungimirante del Duce adorato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Santoro.

SANTORO. Onorevoli Senatori, fin dalle prime applicazioni della legge 3 aprile 1926 sorse la questione se i rapporti di compartecipazione alla produzione agricola, cioè i contratti agrari di miglioria, di mezzadria o colonia e simili, ed anche i contratti di piccolo affitto, fossero soggetti o assoggettabili alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. L'autorità giudiziaria, uno dei più forti baluardi dell'autorità dello Stato, interpretando esattamente la legge, decise affermativamente, sebbene l'articolo 4 del Regio decreto 1° luglio 1926, contenente norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, dichiarò che la rappresentanza dei proprietari di fondi rustici, i quali hanno dato in locazione loro fondi e sono ammessi a far parte delle associazioni di lavoro agricolo legalmente riconosciute, non partecipa alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro.

In pregevoli sentenze fu detto che errano coloro i quali, cristallizzati in antiquati schemi mentali, si ostinano a considerare il contratto agrario quale rapporto esclusivamente individuale, soggetto soltanto alle regole di diritto privato, convenute tra le parti ed integrate dalle norme del codice civile. Tutte le forme del lavoro anche per la produzione agricola hanno trovato la loro tutela giuridica nei contratti collettivi. I contratti di compartecipazione alla produzione agricola e i contratti di piccolo affitto, *sebbene non sia ancora molto precisa la nozione di piccolo affitto*, furono ricondotti sotto l'egida della disciplina dei rapporti giuridici del lavoro e fu così ristabilito il principio di equilibrio di diritti tra i fattori della produzione, capitale e lavoro.

Ciò non ostante, qualche dubbio restava sia in rapporto ai contratti in genere di compartecipazione alla produzione agricola, sia specialmente al piccolo affitto, che, a norma del Regio decreto 1° luglio 1926, era escluso dalla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.

Il disegno di legge, oggi presentato al vostro esame e già approvato dalla Camera dei deputati, elimina ogni dubbio e perciò sono pienamente favorevole ad esso e molto modestamente, avendo la coscienza di adempiere ad

un dovere, invito il Senato ad approvarlo con piena fiducia.

Ma dubito forte che sia opportuna e giuridicamente esatta la nuova definizione, che del contratto di mezzadria è formulata nel paragrafo 6° della pregevole e perspicua relazione dell'Ufficio centrale del Senato.

In tutte le legislazioni abrogate e vigenti nei Paesi, nei quali è in uso questa forma tipica di compartecipazione alla produzione agricola (meno una, della quale vi parlerò di qui a poco), e per unanime consentimento di tutta la dottrina giuridica e della giurisprudenza in Italia e in Francia, non si dubita che questo contratto sia un rapporto giuridico, per effetto del quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere l'altra di fondi rustici o anche di beni mobili attinenti all'agricoltura (quali le macchine agricole, gli strumenti necessari per la coltura, il bestiame ecc.) con patto di doverne dividere i frutti. Ma è sorto il dubbio se l'essenza giuridica di questo contratto sia locazione di fondi rustici, o locazione di opere mediante una determinata mercede consistente nella ripartizione dei frutti, o contratto di società.

L'Ufficio centrale del Senato giustamente respinge il 2° di questi principii, che non è dichiarato in nessuna legislazione, ma fu caro ai comunisti e ad una parte di socialisti, i quali ne vollero fare un'arma per la lotta di classe e la spoliazione della proprietà privata. Ma l'Ufficio centrale respinge anche il primo principio, cioè che la mezzadria sia essenzialmente contratto di locazione d'immobili, sebbene concorra qualche elemento della società e della locazione d'opere.

Recisamente afferma essere il contratto di mezzadria un contratto di società; e con questa affermazione (chiedo venia a gli illustri colleghi dell'Ufficio centrale) si rimandano a scuola eminenti giuristi, che hanno fatto parte e fanno ancora parte del Senato del Regno, quali gli onorevoli Chironi, Polacco, Bensa (i quali non si possono difendere, perchè morti) e tra i vivi i senatori Brugi, Raimondi, Venzi, Vittorio Scialoja e D'Amelio: tutti illustri giuristi, ai quali mando un cordiale saluto per l'onore che hanno reso alla Patria con la forza del loro intelletto, tenendo alto il prestigio della scienza giuridica in Italia.

Il principio che la mezzadria è essenzialmente un contratto di locazione di fondi rustici,

già affermato nella giurisprudenza immortale del diritto romano, fu codificato nel Codice civile francese. Nè vale obiettare che quel Codice risale al 1804; perchè ciò dimostra che, sfidando i secoli, risponde ancora alla coscienza giuridica di quella Nazione. Lo stesso principio fu affermato nel Codice Albertino e nel Codice civile vigente in Italia, che rimonta al 1865, ma è opera di giuristi eminenti, i quali nel formarlo ebbero presenti tutti i codici preesistenti in Italia.

Lo stesso principio è stato affermato nel progetto di un codice civile unico per l'Italia e la Francia.

Confido, onorevoli Senatori, che tutti Voi sappiate la storia di quel progetto; ma, se mai ad alcuno non fosse nota, è bene ricordare che l'idea geniale e grandiosa fu del nostro illustre collega, Vittorio Scialoja, il quale ne illustrò le linee generali in un memorandum e dottissimo discorso, tenuto a la Sorbona in Parigi, sotto la presidenza del decano della Facoltà di diritto in Francia. Alla formazione di quel progetto hanno partecipato i più eletti ingegni delle Corti di cassazione d'Italia e di Francia; hanno partecipato ex Ministri, consiglieri di Stato, professori, senatori, deputati, alti funzionari dei vari Ministeri. Quel progetto è l'opera di una collaborazione intima e cosciente per giungere all'unificazione del diritto civile in Francia e in Italia.

Nella relazione, che precede quel progetto e che tutti Voi potrete leggere nella biblioteca del Senato, è detto:

« Il testo, che è uscito da quest'opera comune, è il frutto di una collaborazione intima e metodicamente organizzata degli studiosi delle due Nazioni sorelle. Essi hanno mirato a creare, col concorso di tutte le loro forze riunite, un corpo di leggi che, nell'interno di ciascuno dei due Stati, rappresentano quel più perfetto regime di diritto, che la scienza auspicava e la pratica richiedeva; e costituisce altresì un primo ed efficace saggio di quello che potrà, in un avvenire più o meno prossimo, essere il nuovo diritto comune privato dell'Europa, o almeno di molti Stati europei, e fors'anche di Stati di oltre Oceano. Abbiamo così preceduto i lavori dell'Istituto di unificazione del diritto privato e costituita la prima e forte assise di un diritto comune mondiale.

« Questo lavoro di unificazione ha preso lo

mosse dai due sistemi giuridici strettamente affini dell'Italia e della Francia.

« Il Codice civile italiano del 1865 aveva sfruttato, oltre che il suo principale modello, il Codice Napoleone, anche i codici degli antichi Stati d'Italia, elaborati tra il 1819 ed il 1852. Quanto al Codice francese del 1804, da tutti riconosciuto e celebrato in occasione del suo centenario come un modello di legislazione, esso, senza essere stato modificato nelle sue linee generali, aveva pur subito alcune modificazioni parziali e sopra tutto la dottrina e la giurisprudenza, che si erano formate su di esso, avevano corretto i piccoli difetti e colmate quelle lacune, che non potevano non risultare dai mutamenti economici, intellettuali e morali dovuti ai nuovi bisogni di una società sempre più complessa.

« Non diversamente le cose sono andate in Italia.

« Si deve subito dire che in questo nuovo codice delle obbligazioni, pur rispettando le secolari tradizioni giuridiche dell'Italia e della Francia e senza nulla sacrificare della precisione e della chiarezza dei nostri codici, le due Commissioni non hanno esitato ad accogliere dalle più recenti legislazioni tutte quelle norme, che la dottrina e la giurisprudenza di tutti i paesi hanno preparato per la soddisfazione dei nuovi bisogni della società. Cosicché l'ideale delle nostre due Commissioni è stato quello di preparare un progetto che possa servire di modello alle nazioni d'Europa e anche fuori d'Europa, che si sono accinte anche esse alla revisione dei loro Codici o che a tale compito dovranno prossimamente accingersi ».

A tutti i giuristi, che collaborarono per dieci anni alla formazione di quel progetto era noto il dubbio sorto nella dottrina se la mezzadria fosse contratto di locazione d'immobili o locazione d'opere o società; ma fu ritenuto essere essenzialmente contratto di locazione, come nel Codice francese, nel Codice italiano e nelle legislazioni preesistenti in Italia.

Di quel monumento di sapienza giuridica (del quale, non è guari, anche l'ex Ministro della giustizia, onorevole Rocco, mi parlò molto favorevolmente) i signori dell'Ufficio centrale del Senato credono si debba tener poco o nessun conto. E me ne duole; perchè si propone una riforma, che mi pare inoppor-

tuna. Ricordate, onorevoli Senatori, le parole autorevoli dell'illustre Ministro della giustizia, onorevole Rocco, il quale a pagina 11 del suo dotto volume su *La trasformazione dello Stato da liberale a Stato fascista* scrive: « Le riforme operate dalla legge sono caduche, se non si realizzano soprattutto nel costume, nello spirito, nella tradizione. Solo quelle riforme sono durevoli, che sono fatte prima nella coscienza e poi nella legge ».

Quali argomenti adduce l'Ufficio centrale per proporvi di cancellare in un momento solo la definizione giuridica, che le leggi danno del contratto di mezzadria? Sarò brevissimo.

Primo argomento: nella mezzadria il patto fondamentale è la divisione dei frutti e perciò quel contratto è di società. Credo che questo principio sia giuridicamente erroneo; perchè, se vi fosse rapporto giuridico di società, conseguenza logica e necessaria, affermata in tutte le leggi, sarebbe che al momento in cui la società si scioglie, cioè al momento in cui il contratto di mezzadria cessa per qualsiasi causa, il mezzadro avrebbe diritto di dire al socio: datemi la parte del mio capitale. Quale è questa parte del capitale del mezzadro, che egli non ha conferito?

VICINI MARCO ARTURO. Naturalmente il bestiame . . .

SANTORO. Quando la società si scioglie, i beni che sono stati apportati si dividono tra i soci e questa divisione non è possibile nel caso di scioglimento della mezzadria.

D'altra parte non è giuridicamente esatto che la ripartizione degli utili sia carattere determinante un contratto di società. Basti ricordare che, per espressa disposizione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, anche l'impiegato di una qualsiasi azienda industriale può essere retribuito in tutto con provvigione sugli affari da lui trattati e conclusi col suo lavoro, cioè mediante ripartizione degli utili dell'azienda. Pure nessuno mai ha pensato che, in grazia di quella ripartizione di utili, il contratto di impiego si trasformi in contratto di società; perchè manca l'elemento essenziale, cioè la volontà delle parti di costituire una società, o, come fu detto nel diritto romano, l'*affectio societatis*.

Secondo argomento: l'affermazione del prin-

cipio che la mezzadria sia locazione è molto attenuata dalla disposizione del Codice civile e del Progetto italo-francese per cui sulle disposizioni legislative prevalgono le clausole contrattuali e le consuetudini. — Ma questo, non ostante tutto l'ossequio agli illustri senatori dell'Ufficio centrale, è un grave equivoco; perchè è principio di ragione giuridica universale che la legge provvede, se ed in quanto in un qualsiasi negozio giuridico non sia stata manifestata una diversa volontà delle parti, non contraria alla morale, all'ordine pubblico ed alla sovranità dello Stato.

In tutti i rapporti giuridici la manifestazione di volontà delle parti prevale alla legge, quando quella manifestazione di volontà non contrasti alla morale, all'ordine pubblico ed alla sovranità dello Stato. Quando il cittadino provvede *mortis causa* a ciò che deve avvenire del suo patrimonio, la legge non interviene: *dicat testator et erit lex*. Quando in un contratto di locazione, di permuta, di società o in altro qualsiasi delle tante forme di contratto le parti liberamente, onestamente, convengono una clausola contrattuale, che non sia contraria alla morale, all'ordine pubblico ed alla sovranità dello Stato, il contratto ha effetto e forza di legge tra le parti. Che meraviglia dunque se nel Codice civile francese e nel Codice civile italiano è detto che alle disposizioni della legge prevale la libera volontà delle parti?

Dunque anche questo secondo argomento non ha valore, nè risolve la questione.

Terzo argomento: Bartolo di Sassoferrato affermò che la mezzadria è una società.

Ma quel buon don Bartolo scrisse sei secoli or sono e noi per sapere quale sia l'essenza giuridica della mezzadria dobbiamo rimontare a quello che don Bartolo disse sei secoli or sono, ma che tutta la posteriore dottrina ha repudiato? (*Ilarità*).

Quarto argomento: il Codice civile austriaco espressamente dichiara che il rapporto di mezzadria è una società. Ci fa tanto piacere, ma i giuristi italiani non hanno proprio niente da imparare dall'Austria, tanto meno in materia di diritto.

Il Codice civile austriaco fu seguito in Italia dal Codice per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, dove governava Maria Luigia d'Austria; e si comprende perchè i cortigiani

di quell'Arciduchessa abbiamo voluto copiare il Codice austriaco, abbandonando le più sicure tradizioni della dottrina e della giurisprudenza e delle legislazioni italiana e francese.

Nella relazione dell'Ufficio centrale è stato ricordato che Maria Luigia d'Austria fu infedele al marito, al Grande esule di Sant'Elena... (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Ma, onorevole Santoro, questo è estraneo alla discussione.

SANTORO. Lo ha scritto l'Ufficio centrale nella sua relazione e non mi pare una buona ragione per dedurne che Maria Luigia d'Austria s'intendesse di diritto.

Quinto argomento: in una sentenza della Corte di cassazione del Regno (dico una) fu detto che la mezzadria è un contratto di società. È vero; ma la sentenza fu scritta da una sezione penale ed (a quanto ricordo) enunciò quel concetto per salvare un povero mezzadro, il quale aveva preso qualche operaio, estraneo all'azienda, senza rivolgersi all'Ufficio di collocamento della mano d'opera. La Corte di cassazione disse che quel mezzadro era un socio del padrone ed aveva dovuto obbedire alla volontà del socio.

Ma contro quell'unica sentenza, che l'Ufficio centrale ricorda, vi sono mille sentenze, le quali hanno affermato quello che io affermo oggi e sono sentenze delle Corti d'appello e della Corte di cassazione, che, dovendo applicare la legge (poichè questa è l'altissima funzione dell'autorità giudiziaria) non potevano decidere diversamente da ciò che la legge dichiara: il contratto di mezzadria è locazione di beni immobili, se pure concorra qualche elemento del contratto di società e di locazione d'opera.

Vi è un ultimo argomento: il Regime, per mezzo degli organi della Corporazione dell'agricoltura, ha affermato che l'istituto della mezzadria deve essere rafforzato, conservandone l'essenza di speciale contratto di società.

Conservare no, perchè secondo la legge la mezzadria non ha il carattere di società, ma di locazione d'immobili. È un voto autorevolissimo della Corporazione dell'agricoltura che al contratto di mezzadria sia attribuito il carattere di società. Ma io domando, onorevoli senatori, quale l'utilità pratica, quale la ragione di essere di questo dissidio, che si vuole oggi

creare tra la scienza del diritto e la scienza dell'agricoltura?

Il progetto di legge presentato al vostro esame può ben essere approvato, anzi vi invito ad approvarlo; ma, beninteso, prescindendo dalla questione di diritto, che deve restare impregiudicata, se la mezzadria sia contratto di locazione di immobili o contratto di società. Approviamo il disegno di legge, come è stato modificato dall'Ufficio centrale, ma non pregiudichiamo una questione di diritto con un giudizio troppo sommario ed affrettato, del quale forse potreste più tardi pentirvi.

Passata la tempesta (perchè nessuna tempesta per quanto estesa ed intensa può durare eterna) sono sicuro che, sono convinto che, sotto l'autorevole indirizzo che il Capo illustre del Governo ha dato e dà alla politica italiana verso gli altri Stati, saranno riprese le trattative per amichevoli intese con la Francia.

Or bene, quando Voi oggi in questa legge approvaste il principio di diritto che la mezzadria è contratto di società e non di locazione di fondi rustici, con quale autorità si presenterebbero in Francia o con quale cordialità sarebbero accolti gli onorevoli Scialoja, D'Amelio e chiunque altro fosse nostro rappresentante, per dire: siamo venuti meno a principi di diritto e ad impegni, che avevamo liberamente accettati, quando fu approvato ad unanimità il progetto dell'ottobre 1927; ma in occasione di altra legge il Senato d'Italia ha pensato diversamente da noi e da voi.

Lasciamo dunque impregiudicata una grave questione di diritto civile, che non si risolve in quattro parole o con un tratto di penna, soltanto in occasione della discussione di altro progetto di legge; perchè di tale affrettata riforma potremmo forse un giorno pentirci.

La scienza non dev'essere ostacolata o turbata dalla politica, materia instabile e refrattaria a qualsiasi norma scientifica. Il desiderio che manifesto, è molto semplice, cioè che una parola autorevole dello stesso Ufficio centrale o dell'illustre Ministro delle corporazioni, Capo del Governo, affermi dover restare impregiudicata la questione di diritto civile se la mezzadria sia contratto di locazione o di società.

Signori senatori, non demolite, Vi prego, non demolite in un'ora il lavoro che la dot-

trina e la giurisprudenza immortale del diritto romano ci hanno tramandato da oltre duemila anni, che ancora oggi è il fondamento di quasi tutte le legislazioni di Europa e che ha illuminato il mondo. Ho finito. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

SIRIANNI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali (1523).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione del ramo di produzione agricola e di piccola affittanza ».

Ha facoltà di parlare il senatore Sarrocchi.

SARROCCHI. Onorevoli Colleghi, io posso dire di essere iscritto a parlare in questa discussione per volontà dell'illustre senatore Longhi, il quale, conoscendo la mia sensibilità — una specie di idea fissa, forse di tipo senile — per le questioni riguardanti la mezzadria, mi chiamò in causa nel suo elevato discorso di ieri, mentre io avrei preferito di non intervenire in questa discussione. Parlo dunque per una specie di fatto personale.

Io vi ho dimostrato in altre occasioni che le questioni che il disegno di legge contempla mi appassionano profondamente. Ma io ne parlo oggi per la seconda volta in quest'Aula principalmente per rallegrarmi della felice soluzione data ad un problema che era assillante quando lo esaminai nella discussione del bilancio di agricoltura, non nascondendo allora una mia

viva preoccupazione per il contrasto che si delineava fra opposte tendenze, le quali oggi hanno trovato modo di conciliarsi e di coordinarsi: sicchè se si prescinde per un momento dalla vivace critica fatta dal senatore Santoro alla dotta relazione dell'Ufficio centrale, soltanto però sotto un punto di vista strettamente giuridico, anzi di stretta interpretazione della legge ora vigente, io penso che, sotto l'aspetto politico, il presente disegno di legge possa raccogliere tutti i nostri consensi.

Ma proprio per questo io mi trovo in una situazione inconsueta, giacchè, come sanno tutti coloro che mi hanno sentito parlare in questa Aula e nell'altra Assemblea, io ho l'abitudine di parlare soltanto per criticare, perchè il lodare mi pare atto di eccessiva presunzione. Mi pare cioè che sia indice di fiducia in sè stesso il lodare piuttosto che il censurare. La critica è l'espressione di un dissenso spontaneamente e intimamente sentito; la lode presuppone invece una superiorità e una capacità di giudicare che io sono lontano dall'attribuirmi. Io parlo perciò con un certo disagio, aumentato anche, in questo momento, dal fatto che vedo improvvisamente schierati dinanzi a me sette stenografi, una specie di plotone di esecuzione, che risparmierà l'oratore, ma che massacrerà il discorso per legittima reazione e protesta contro la morbosa e inelegante velocità della sua parola. E anche di questo io terrò conto cercando di moderarmi, ma soprattutto di non pretendere per troppo tempo la vostra attenzione.

Sentii ieri accennare dall'onorevole Tanari ad una questione di carattere pregiudiziale, cioè all'opportunità della collocazione del contratto di mezzadria sotto l'egida dell'articolo 7 della Carta del Lavoro, anzichè dell'articolo 12 della Carta stessa.

Certo non è senza ragione la preoccupazione per la qualifica di contratto collettivo che si vuole attribuire al contratto di mezzadria: ed io mi associo alle considerazioni del senatore Tanari ed anche a quelle del senatore Sandrini che hanno messo in giusto rilievo il carattere squisitamente individuale del rapporto di mezzadria. Ma ritengo che non abbia ragione di essere l'alternativa e quasi il contrasto che si intravede dall'eminente collega tra la norma dell'articolo 7 e quello dell'articolo 12 della

Carta del Lavoro. L'articolo 7 stabilisce a mio avviso un principio fondamentale della economia corporativa, quello della collaborazione del capitale e del lavoro e del rispetto alle iniziative individuali e a tutte quelle condizioni di libertà nel lavoro che sono garanzia della produttività del lavoro stesso. Questa è una norma fondamentale e generale, per non dire un presupposto dell'economia fascista. È invece di carattere particolare — non voglio dire però secondario — la specificazione contenuta nell'articolo 12, che istituisce contratti collettivi per dettare in ogni campo la legge dei rapporti fra capitale e lavoro.

Io penso, onorevoli colleghi, che per l'interpretazione esatta dell'articolo 12 della Carta del Lavoro, sia utile richiamarsi all'articolo 54 del decreto 1° luglio 1926 che contiene le norme per l'applicazione della legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.

« I contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli datori di lavoro e lavoratori soggetti al contratto collettivo, debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite ». Questo è il precetto della legge: ed esso, a mio avviso, sta a dimostrare che i contratti di lavoro, esaminati nel loro contenuto giuridico, hanno sempre carattere e portata individuale, ma debbono peraltro uniformarsi, per alcuni elementi fondamentali, che interessano i rapporti sociali, alle disposizioni dei contratti collettivi.

Nasce, tuttavia, dal raffronto fra il citato articolo 54 delle norme e l'articolo 12 della Carta del Lavoro, un problema che sarebbe utile risolvere: e cioè se i contratti collettivi sono, per l'agricoltura e in particolare per la mezzadria, qualche cosa di diverso da quei cosiddetti capitolati che, nelle vicende della vita pratica, hanno preceduto la legge in discussione e che sono già in vigore in alcune provincie per effetto di accordi intervenuti fra le Associazioni sindacali: capitolati ed accordi ai quali si riferisce espressamente, sia nella dizione originale, sia nel testo proposto dall'Ufficio centrale, l'articolo 1° del disegno di legge.

Pare a me — ma non sono certo di non errare — che questi capitolati possano identificarsi coi contratti collettivi di cui parlano l'articolo 12 della Carta del Lavoro e l'articolo 54 delle

norme di attuazione della legge del 3 aprile 1926. Ma il dubbio che essi non siano una stessa cosa può nascere quando nell'articolo 10 della citata legge del 1926 si vedono separatamente previsti e regolati nel loro valore giuridico i « contratti collettivi » e le « norme generali sulle condizioni di lavoro », con attribuzione agli uni ed alle altre di efficacia vincolatrice per tutti i lavoratori delle categorie contemplate.

« I contratti collettivi di lavoro — così la legge nell'articolo 10 — stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori ecc., hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, lavoratori ecc., a cui il contratto collettivo si riferisce e che esse rappresentano a norma dell'articolo 5 ».

Ed il capoverso: « Gli organi centrali di collegamento previsti nell'articolo 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni di lavoro nelle imprese a cui si riferiscono ».

Si può dunque credere che questi contratti collettivi di lavoro e queste norme generali sulle condizioni di lavoro che possono ricoversi senza improprietà sotto la dizione di capitoli, accordi, ecc. non siano una stessa cosa, perchè non si intenderebbe che lo stesso concetto sia stato espresso in una stessa legge con formule diverse.

Adunque questa distinzione, che non spetta a me il chiarire, esiste nella legge: e se io debbo enunciare una mia preferenza per l'attribuzione delle qualifiche di « contratto collettivo » o di « norme generali sulle condizioni del lavoro » a quella disciplina della mezzadria, alla quale dovranno uniformarsi i singoli contratti, io penso che anche in considerazione di quel carattere individuale che si vuol conservare al rapporto di mezzadria, si dovrebbe applicare al caso il capoverso piuttosto che la prima parte dell'articolo 10. Si avranno così non veri e propri contratti collettivi, ma norme di carattere generale dettate dagli organi superiori delle corporazioni alle quali dovranno uniformarsi i singoli contratti, con le variazioni imposte dalle condizioni particolari di ambiente e dalle speciali caratteristiche della produzione agricola nelle varie zone.

Io vi ho proposto finora questioni di interpretazione e quasi di nomenclatura, non forse, almeno attualmente, d'interesse pratico. Ma credo che la chiarificazione di questi dubbi e dei concetti legislativi, ai quali si riferiscono, potrà riuscire utile nelle future imprevedibili contingenze per la più facile esplicazione di quel potere normativo, al quale, nella organizzazione corporativa della produzione, non vuole e non deve sottrarsi il rapporto giuridico di mezzadria.

Io lascio adunque questo argomento, non però senza domandare se si potrebbe apportare logicamente una modificazione al titolo del disegno di legge guagliando in precisione ed in chiarezza. Io proporrei — e presento a tal fine un emendamento — di sostituire alle parole: « Contratti collettivi di lavoro » le parole: « Rapporti collettivi di lavoro » ed alle parole: « rapporti di compartecipazione » le parole « contratti di compartecipazione ». Il titolo in tal modo rettificato si leggerebbe così: « estensione della disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ai contratti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza ». Si avrebbe in tal modo il vantaggio di uniformarsi alla legge del 2 aprile 1926, che appunto parla di rapporti collettivi di lavoro, e di usare la parola « contratti » laddove non v'è dubbio che si intenda di riferirsi ad una vera convenzione, creatrice e regolatrice di rapporti obbligatori tra i singoli contraenti.

E vengo ora ad argomenti più sostanziali che interessano direttamente la difesa della mezzadria e del suo contenuto giuridico e sociale. E, tenuto conto di quello che sto per dire, mi serve di utile e quasi necessario proemio l'esame del problema trattato in una dotta disquisizione dal senatore Santoro circa il carattere giuridico da attribuirsi al contratto di mezzadria; se cioè esso debba considerarsi come un contratto di società o come una locazione. So bene che è una antica questione, e lo ha dimostrato lo stesso senatore Santoro, il quale si è riferito all'opinione di Bartolo — e avrebbe potuto aggiungere a questo nome anche quello di Cujacio — ripudiandola, peraltro, perchè è troppo antica. Io non sono preparato per una discussione di questo genere con un tale avversario: ma non capisco

perchè, trattando di una materia che si connette a vicende economiche antichissime, e di forme agricole che hanno resistito per secoli e secoli agli oltraggi del tempo, le vecchie opinioni debbano essere, perchè tali, respinte e debba prevalere *in jure condendo* la giurisprudenza interpretativa di leggi più recenti, che è in nostro potere di correggere e di modificare. Ed io credo proprio di portare la disputa su un terreno pratico, osservando che noi non siamo qui avanti un consesso giudiziario a disputare della figura giuridica di un contratto, secondo le definizioni del Codice civile, ma siamo invece in una assemblea legislativa libera nella scelta tra opinioni dottrinali diverse od opposte, e non vincolata dai responsi che la magistratura ha dato applicando la legge vigente. Il che, se non erro, ha dimenticato l'illustre giurista, che mi ha preceduto nell'onore della parola.

E neppure mi pare che noi possiamo sentirci obbligati a seguire i recenti e rispettabilissimi voti di una commissione composta di illustri giuristi italiani e stranieri, mentre ci proponiamo di regolare con una legge nostra il rapporto giuridico di mezzadria con particolare riguardo al suo contenuto economico e sociale.

In verità non credo che possa aver valore questa pregiudiziale di impegni internazionali e quasi di doveroso ossequio per coloro che hanno rappresentato l'Italia e la Francia nella disputa sapiente. E tanto meno può vincolarci il numero maggiore o minore delle legislazioni, abrogate o vigenti, italiane o straniere che hanno accettato l'una o l'altra definizione.

Noi siamo dunque pienamente liberi di valutare gli elementi sostanziali che la natura stessa del rapporto offre alla nostra osservazione.

Ora a me pare evidente che nel contratto di mezzadria predominino, affermandosi in modo imponente, i caratteri sostanziali del rapporto di società anche se essi concorrono con altri elementi contrattuali, che possono essere comuni alla locazione di cose o di opere, determinando così quella varietà di situazioni giuridiche alla quale si sono ispirati i numerosi responsi giurisprudenziali che — adottando una elegante scappatoia non inconsueta ai giuristi — hanno definito la mezzadria come un contratto *sui generis*. E, se questo è vero, di siffatti caratteri si dovrà

tener conto per dare un'adeguata disciplina a questo contratto di singolare valore economico e sociale, senza che sia necessario stabilire una rigorosa graduatoria per la prevalenza degli elementi giuridici dell'un rapporto o dell'altro. Bastano invero quei punti di contatto, che sono innegabili tra società e mezzadria, per indurci a non confondere la mezzadria con la locazione d'opera, allorchè siamo chiamati ad assegnare al contratto di mezzadria il posto che meglio gli si adatta nelle categorie giuridiche create o riconosciute dal nuovo diritto del lavoro.

Non credo di dover dire di più per combattere la critica generica rivolta all'Ufficio centrale per avere proposto una definizione che si discosta da quella del nostro Codice civile, meno antico del Codice di quella principessa straniera che io non nominerò per rispetto alla sua memoria, dopochè il senatore Santoro le ha rimproverato, con eguale enfasi, di essere stata moglie infedele e di aver portato in terra italiana la definizione data dalla legge austriaca al rapporto di mezzadria, ma già abbastanza vecchio, esso stesso, se è vero che se ne sta elaborando una radicale riforma.

Il senatore Santoro ha esaminato, per criticarli, anche gli argomenti che hanno indotto l'Ufficio centrale a preferire il concetto giuridico di società.

Ma lo ha fatto, a me sembra, senza la necessaria completezza, quando ad esempio si è occupato dell'argomento fondamentale della ripartizione dei frutti. Egli ha detto che anche per gli impiegati di un'azienda industriale può essere ammessa come forma di remunerazione del lavoro la partecipazione al profitto. Ed è vero che possono aversi, anche in esercizi industriali, contratti di lavoro per effetto dei quali gli impiegati sono ammessi al reparto degli utili e perciò guadagnano di più se le sorti dell'azienda sono prospere, guadagnano di meno se l'azienda va male. E il senatore Santoro è certamente nel vero quando afferma che questo non basta per dar vita ad una società, anche per difetto di elementi obiettivi, a prescindere dalla mancanza di quell'*affectio societatis* che suole indicarsi dai giuristi come elemento subiettivo caratteristico del rapporto di società. Ma quello che non si presta alla tesi del senatore Santoro, e che

è fondamentale nel rapporto di mezzadria, è la ripartizione dei rischi e delle perdite che accomuna il proprietario e il colono alla stessa sorte quando, per vicende atmosferiche o per altre cause, il raccolto va perduto e il proprietario e il colono si dividono soltanto il danno delle spese anticipate e non compensate dal prodotto.

Non sarebbe certo facile all'onorevole Santoro trovare un altro esempio tratto dalla vita delle industrie per dire che anche gli impiegati di un'azienda si possono trovare in condizioni eguali a quelle dei mezzadri. E se egli mi portasse l'esempio di un contratto di lavoro nel quale fosse stabilito che l'industriale non dà niente agli operai se non guadagna niente, e che gli operai dividono con lui l'onere delle spese di esercizio quando l'azienda è in perdita, io gli risponderei che il suo esempio riguarda un contratto di società e non un contratto di lavoro.

Il senatore Santoro ha portato, a sostegno della sua tesi, altre argomentazioni che però mi par facile confutare: l'impossibilità, ad esempio, di dividere qualche cosa tra proprietario e colono quando al termine dell'esercizio il contratto di mezzadria si scioglie.

Ed io osservo che lo stesso avviene anche quando si scioglie una associazione in partecipazione, come avviene in qualsiasi altra liquidazione tra soci che hanno conferito un capitale e soci che hanno fatto il solo apporto della loro industria e del loro lavoro. In tutti questi casi, mentre si liquidano gli eventuali rapporti di conto corrente, non si dividono di regola, quando vi sono, che gli utili di esercizio; e non diversamente procede, al termine dell'anno colonico, il regolamento del dare e dell'avere tra il proprietario di un podere e la famiglia colonica che lo ha coltivato.

Sgombrato il terreno da questa discussione, che è sembrata forse al senatore Santoro di carattere teorico, ma che può essere non priva di importanza anche sul terreno pratico, proprio in relazione ad un particolare argomento, che io mi accingo a svolgere, convien dire che il disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale può tranquillizzare e tranquillizza tutti i pavidi, e fra questi ero anch'io, con la esplicita dichiarazione dell'inapplicabilità di alcune norme che, mentre possono adattarsi ai con-

tratti di lavoro, non sono adattabili invece alla disciplina della mezzadria, in quanto nega che questi contratti possano contenere norme relative all'orario di lavoro, al salario, alle ferie e in genere tutte quelle regole che sono tipiche dei contratti di lavoro a salario.

Il nuovo testo riproduce sostanzialmente le parole che furono dette in una memorabile occasione dal ministro Bottai. Ma ieri il senatore Tanari ebbe ragione di rilevare che le parole del ministro furono un po' diverse.

L'Ufficio centrale ha scritto «contratti di lavoro a salario» laddove il ministro aveva usato la formula diversa «contratti collettivi veri e propri», quasi avesse voluto avvertire — e giova ripeterlo — che il contratto di mezzadria non è e non può essere considerato come un contratto collettivo vero e proprio. Ma io riconosco che, per la chiarezza del precetto legislativo, la formula adottata dalla Commissione è indubbiamente preferibile.

Io per mio conto, esaminando la parte positiva del contenuto del capoverso del nuovo testo, rilevo che l'enunciazione delle norme incompatibili con la sostanza del rapporto di mezzadria è esemplificativa e non tassativa.

Invero, se è esplicita e specifica l'esclusione delle norme relative al salario, all'orario, alle ferie, al periodo di prova, ecc. è generico invece l'accenno alle altre norme che, essendo tipiche e necessarie per i contratti di lavoro a salario, debbono essere escluse dai capitoli della mezzadria. E a questo punto si delinea una mia non pessimistica preoccupazione, per le questioni che potranno sorgere tutte le volte che si formeranno non solo i capitoli di carattere generale, di competenza dei maggiori organi del sindacalismo agrario, ma anche, e specialmente, quei patti di carattere locale, che per necessità di cose dovranno rispecchiare le condizioni particolari dell'agricoltura nelle singole zone.

Ed io, per dare un contenuto pratico al mio discorso, voglio rilevare subito un caso — non espressamente previsto dal testo che si propone — di incompatibilità manifesta ed assoluta tra la disciplina del contratto di lavoro a salario e il rapporto di mezzadria. Alludo all'ingerenza, nei rapporti mezzadrili, degli uffici di collocamento della mano d'opera disoccupata.

Per dimostrarvi l'importanza pratica dell'argomento ricorderò che una recente sentenza delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione, presiedute dal nostro eminente collega senatore D'Amelio, ha giudicato che commette reato ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003 modificato dall'articolo 2 del Regio decreto 9 dicembre 1929, n. 2333, colui che « assume i propri mezzadri « come prestatori d'opera, sia per eseguire lavori estranei al fondo condotto a mezzadria, « sia pei lavori straordinari. Questi infatti, « come mezzadri, non sono per tale qualità « disoccupati, nè conseguentemente iscritti agli « uffici di collocamento ».

È questa, onorevoli senatori, una questione di estrema gravità, sulla quale intendo invocare la sollecitudine del Governo che può intervenire con opportuni temperamenti e, se è necessario, con una vera e propria interpretazione autentica delle disposizioni che regolano le funzioni e determinano la sfera d'azione degli Uffici di collocamento: può intervenire, ad es., con norme che generalizzino la disposizione data da un decreto ministeriale del 30 aprile 1930, la quale però, ed io ignoro i motivi di questa limitazione, non si applica a tutte le provincie, ma, ad esempio per la Toscana, alla sola provincia di Massa e Carrara. In questo decreto è detto che « le modalità per l'assunzione di « mano d'opera sono regolate oltre che dalle « disposizioni legislative sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, « dalle clausole concernenti il collocamento, « tenute nei contratti collettivi di lavoro per « l'agricoltura, depositati e pubblicati a norma « di legge ». Il che vuol dire che, quando esistono contratti collettivi o capitolati per la mezzadria (e domando al Governo se egual valore può darsi ai capitolati che vigono attualmente come creazione dei minori organi sindacali, e che sono inseriti, parlo per la mia provincia, nei patti colonici), e quando questi contratti-tipo o questi capitolati riconoscono che il lavoro del mezzadro nel fondo — anche se si eseguono opere che sono di interesse particolare del proprietario perchè si risolvono in miglioramento del fondo stesso — è legittimo, tantochè i capitolati determinano perfino la misura del compenso dovuto al colono per questo lavoro, l'applicazione di sanzioni penali si risolvrebbe in una contraddizione ed in un assurdo.

Io spero che si vorrà esaminare a fondo e sollecitamente questa grave questione per trovarne l'urgentissimo rimedio se non si vuol sovvertire la sostanza dei rapporti economici tra mezzadri e proprietari. E su questo aspetto del problema io voglio richiamare la vostra attenzione, perchè voi intendiate di quale importanza pratica sia l'argomento che esamino e vi rendiate conto dei pericoli ai quali può condurci questo turbamento dei tradizionali rapporti nascenti dal contratto di mezzadria.

Chi è che non sa che, per effetto di tutte quelle vicende economiche che si risolvono nel deprezzamento del bestiame e dei prodotti, l'agricoltura versa in una situazione di estremo disagio e che la mezzadria in particolare — considerata nei due elementi che la costituiscono (proprietario e famiglia colonica) — attraversa una crisi, che si aggraverà tanto più se si toglierà al proprietario la possibilità di dare aiuto al colono e se si obbligherà il colono ad attribuirsi la qualifica di operaio disoccupato rivolgendosi agli uffici di collocamento, presso i quali, però, la sua condizione di colono parzialmente fornito di mezzi di sussistenza, non troverebbe protezione? La generalizzazione di un tal fatto annunzierebbe lo stato preagonico della mezzadria e sarebbe in aperto contrasto con la sua essenza giuridica ed economica. Invero è norma essenziale del contratto di mezzadria che il lavoro di tutti i membri della famiglia colonica è vincolato al fondo e che nel fondo essi debbono trovare, per tutto l'anno colonico, il normale e continuo impiego delle loro energie di lavoro.

Ora, se si stabilisce il principio che il colono può fare soltanto i lavori di ordinaria e normale coltivazione del fondo, nel senso di preparare e di conseguire gli annuali raccolti del grano, dell'olio, del vino ecc. e che deve essergli vietato di scavare una fossa, per creare un'utilità nuova, per apportare un miglioramento al fondo, e se per questi lavori si prescrive che il proprietario chieda altra mano d'opera agli uffici di collocamento, se a questo arriveremo o siamo arrivati, diviene inevitabile una perturbazione dei rapporti economici fra proprietari e mezzadri, tale da procurare l'estremo danno agli uni ed agli altri, e da rendere insuperabile per la proprietà terriera, nelle regioni della mezzadria, quella crisi, che aiutati dalle provvidenze del Governo, ci sforziamo invece di vincere.

Invero, onorevoli colleghi, quando si discutono i problemi del lavoro, non si può fare astrazione dalle condizioni dei datori di lavoro e dai limiti delle loro possibilità pratiche.

Io sono certo che se si facesse oggi un'inchiesta, con dati statistici, sulle condizioni dei proprietari di terreni coltivati a mezzadria, si vedrebbe che i proprietari non conseguono neanche una rendita uguale a quella rappresentata dalla cifra a cui, in questo momento, si commisura il reddito agrario, che è una forma di soprarreddito, presuntivamente attribuito per ragioni fiscali a coloro che non danno in affitto le loro terre, ma le coltivano direttamente coll'opera di mezzadri o di salariati.

Io credo che non vi sia oggi un proprietario che abbia come reddito totale una somma uguale a questo soprarreddito, che gli uffici finanziari gli attribuiscono per una tassazione di ricchezza mobile.

Dal canto loro i contadini vivono senza soverchie rinunzie soltanto se il proprietario ha la volontà (che non manca quasi mai) e la possibilità (che può invece mancare) di assisterli anche con l'impiego straordinario del loro lavoro.

Prendete, ad esempio, una fattoria di dieci poderi. Voi troverete che il reddito del padrone non supera oggi le 10 o le 15 mila lire: eppure su quella tenuta vivono centoventi o centotrenta persone, precisamente perchè dieci famiglie coloniche portano questo numero, senza tener conto dei salariati che, sia pure in modo indiretto, traggono il loro alimento dal fondo.

Ma con quali mezzi debbono vivere ora questi contadini se li escludiamo dai lavori di miglioramento, che ogni proprietario non incurante del proprio avvenire deve fare, almeno per riparare ai deperimenti di carattere ordinario e straordinario e per conservare la produttività del fondo?

Come possono essi fronteggiare quel disavanzo che è diventato formidabile in questi anni, specialmente per effetto della svalutazione del bestiame e che è scritto in cifre altissime nel loro conto corrente con la fattoria?

Ci sono contadini che hanno dovuto vendere in questi anni per tre o quattro mila lire paia di buoi che avevano comperato per dieci, dodici mila lire cinque anni addietro. Ora tutto questo costituisce una perdita diretta del proprietario. Ma la metà di essa è scritta nel dare

del conto colonico: e se ne deriva un credito del padrone, si tratta di un credito nominale, non effettivo, che non si riscuoterà mai o si riscuoterà a lontana scadenza e che nei risultati amministrativi e contabili della gestione crea, sia pure nella modesta cifra che vi ho indicato, quell'apparenza di rendita, che dà al proprietario l'illusione necessaria per la rassegnata attesa di tempi migliori. Perciò se vi ho parlato di una rendita annuale di 10 o 15 mila lire, ho parlato di una rendita contabile e, almeno attualmente, nominale e non effettiva, perchè a costituirla, nei computi sapienti della ragioneria, concorrono quelle 10 o 12 mila lire di cui è cresciuto il debito complessivo dei coloni, che certamente — in una tenuta simile a quella, di cui vi ho fatto l'esempio — è salita nell'ultimo quinquennio a 60 o 70 mila lire.

Signori, se i proprietari fossero veramente egoisti, come si suole talvolta dipingerli, essi avrebbero cura di mantenere in un tal rapporto il dare e l'avere del conto da non perdere le garanzie del proprio credito. Ma questo, fortunatamente, non succede perchè se sono migliorati, e notevolmente, i contadini, sono migliorati anche i proprietari.

L'evoluzione fascista ha portato anche questo risultato accentuando notevolmente un movimento di spiriti che era in formazione. Invero io non voglio sembrare un adulatore non tacendo che è di tempi non recenti l'inizio di questa elevazione della nostra classe agricola, che risale, nel suo inizio, all'opera educativa e veramente benemerita dei titolari delle cattedre ambulanti, i quali hanno portato il loro insegnamento tecnico direttamente nei poderi davanti ai proprietari e ai coloni, generalizzando e diffondendo quell'atmosfera di progresso che era dapprima un privilegio di poche aziende e persuadendo dovunque gli uni e gli altri a cercare il miglioramento delle loro sorti indissolubili nell'incremento della produzione, piuttosto che in una rigida e sospettosa vigilanza delle rispettive ragioni di debito e credito.

Ma frattanto nell'attesa di tempi migliori la condizione è questa: che il proprietario, il quale avanza, per esempio, diecimila lire dalla sua famiglia colonica, deve tuttavia proporsi il quesito dell'assistenza dovuta a questa famiglia e della conservazione delle

capacità produttive del fondo e non può provvedere a questo se non con lavori di miglioramento che, eseguiti dal colono, in parte gli consentano un tenue, un lento ricupero del proprio credito e in parte giustifichino i nuovi aiuti che gli saranno chiesti dal colono.

Io parlo ad illustri conoscitori dei nostri ceti agricoli, a studiosi illuminati, quali ad esempio l'onorevole Serpieri, il quale ha il merito di presiedere quella insigne Accademia dei Georgofili, dagli atti della quale si rileva che in ogni tempo sono state studiate acutamente e, non sempre con senso di ottimismo, le condizioni della mezzadria e della agricoltura toscana. In questi studi, che sono veri monumenti di sapienza, si trovano esaminate e risolte questioni simili a quelle che noi stiamo ora esaminando e anche allora con la mira rivolta agli aspetti sociali dei problemi agricoli; e, come se ne rileva che tante volte si è verificato questo stato di preoccupazione per l'avvenire dell'agricoltura e della mezzadria, così se ne trae la prova confortante che tutte le difficoltà sono state sempre superate con la tenacia e col lavoro. Orbene ad uomini di questa autorità io posso rivolgermi per domandare se non è vero che, per bene applicare il contratto di mezzadria e aiutare i contadini con dignitosa assistenza e non con umilianti elemosine, bisogna farli lavorare: e il lavoro necessario all'impiego continuo della loro mano d'opera non può essere soltanto il lavoro di coltivazione ordinaria, che subisce soste ed è soggetto ad alternative di intensità e di rarefazione, da cui derivano stati transitori, ma inevitabili, di disoccupazione almeno parziale della famiglia colonica. Dirò di più: nelle aziende ben tenute vi è di regola un sopravanzo di mano d'opera, che crea questo stato di disoccupazione periodica, se non permanente. Io ho il torto di non essere un tecnico e quindi sono costretto a ricorrere, per spiegarmi, ad un esempio, che spero risulti abbastanza chiaro. Prendiamo in considerazione un podere di dieci ettari; e supponiamo che i lavori di ordinaria coltivazione possano assorbire, nei momenti di lavoro intensivo, sei uomini. Se la famiglia colonica ha sei uomini adatti al lavoro noi possiamo essere certi che in determinati periodi, che sono quelli della preparazione del terreno, delle sementi, della raccolta del grano o del-

l'uva o del fieno, in questi momenti, i sei uomini troveranno impiego nella coltivazione ordinaria; ma possiamo essere altrettanto certi che vi sono altri periodi ugualmente lunghi — non sono forse lontano dal vero se dico che si tratta del 30 e del 40 per cento delle giornate non festive dell'annata — nei quali i sei uomini non possono lavorare, ma possono lavorare soltanto tre o quattro di loro. E così due o tre di essi debbono rimanere disoccupati quando c'è il debito colonico da pagare, quando si sa che nell'anno venturo questo debito sarà aumentato della metà del prezzo dei concimi, degli anticrittogamici e delle altre spese, che il proprietario deve anticipare, quando la famiglia ha altri debiti verso il medico, il farmacista, i fornitori e quando manca ogni disponibilità liquida perchè i generi prodotti e non consumati si sono venduti a basso prezzo e perchè è mancato completamente il cosiddetto guadagno della stalla, che nei periodi normali costituisce valido titolo di compensazione per il disavanzo del conto corrente e lascia al colono la libera disponibilità di tutti gli altri proventi. Orbene, mentre è certo che l'impiego continuo della famiglia colonica nei fondi del proprietario costituisce, rispettivamente, un diritto ed un dovere contrattuale, si creerà con l'applicazione della legge sul collocamento della mano d'opera un ostacolo insormontabile all'esercizio di quel diritto e all'adempimento di quel dovere. E alla disoccupazione obbligatoria del colono si farà corrispondere l'inasprimento, per molti intollerabile, del disagio finanziario del proprietario, reso impotente, dalla mancanza delle rendite, alla esecuzione dei lavori di semplice miglioramento e tanto più a quelli di trasformazione fondiaria. Teniamo pur conto, ma sotto tutti gli aspetti, dei doveri, che questo proprietario ha, come tale, verso se stesso e verso la società. Tutti sanno che dovunque sono coltivazioni arboree si verifica, anno per anno, un deperimento a cui occorre riparare anche se si vuole soltanto conservare senza aumentarla la produttività del fondo. In ispecie sotto l'azione della fillossera che invade i vigneti la necessità dei lavori straordinari si accentua ed è necessario piantare in ogni podere migliaia e migliaia di nuove viti su base americana. Ora, mentre queste necessità culturali si impongono,

il padrone che non può anticipare tutto il danaro occorrente per i nuovi lavori e i coloni che hanno l'assillo dei debiti e li ricordano con senso di profonda malinconia (perchè nel loro senso di onestà sperano di affrancarsi dalla condizione di debitori) dovrebbero subire questo duro destino: che se si vogliono fare i miglioramenti è necessario far venire operai da fuori e creare un nuovo debito per pagarli, privando al tempo stesso di ogni aiuto, che non sia frutto di sola generosità, la famiglia colonica.

A me pare evidente che l'ingerenza, in una situazione siffatta, degli uffici di collocamento offenda il principio accolto nel già citato decreto ministeriale del 1930, che fa richiamo esplicito al contenuto dei contratti agricoli, e costituisca al tempo stesso una dannosa ingiustizia. Ed io ho creduto perciò di dovere invocare un rimedio denunziando l'anomalia al Capo del Governo ed anche al mio illustre amico l'onorevole Biagi, che vedo con vivo piacere a quel banco, augurandomi che l'urgentissimo problema sia sollecitamente studiato affinché non sia più possibile che un proprietario subisca una pena per aver violato le leggi sul collocamento della mano d'opera quando si è limitato a far lavorare i propri mezzadri in applicazione della lettera e soprattutto dello spirito tradizionale del contratto colonico.

Io ho sentito dir male oggi di molte cose antiche, alle quali invece, di giorno in giorno, io mi sento più affezionato; e perciò nessuno si dovrà meravigliare se anche io parlo di cose antiche e se con documenti antichi dimostro che il concetto che il colono debba lavorare nel fondo e soltanto nel fondo è un concetto così intimamente connesso alla natura della mezzadria che non può esserne avulso senza denaturare il rapporto. Io ho qui una pubblicazione che richiama gli statuti senesi, pistoiesi e fiorentini, nei quali tra gli obblighi del contadino è indicato come principale quello che egli non possa prendere a lavorare altre terre fuori del podere, nè andare ad opera fuori del medesimo senza il consenso del padrone. Questo è scritto negli antichi statuti perchè corrisponde all'essenza giuridica ed economica del contratto di mezzadria.

Il mezzadro invero non deve dare un lavoro che si possa misurare meccanicamente, ma deve dare, come risultato del suo la-

voro, la normale coltivazione del suo podere. Se io volessi ricorrere alla teoria giuridica della locazione d'opera per ricavarne una definizione sintetica dell'obbligo contrattuale del colono, io direi — e certo avrei consenziente con me l'onorevole Santoro — che ci troviamo di fronte ad una *locatio operis* e non ad una *locatio operarum* appunto perchè la famiglia colonica deve dare la normale coltivazione del podere come effetto globale del lavoro dei suoi componenti, senza che le si chieda quanto tempo ha impiegato ciascuno nel suo lavoro, se ha lavorato la mattina o la sera, se ha lavorato oggi più o meno di ieri; non gli si può domandare questo, perchè egli regola il suo lavoro secondo certe leggi tecniche che conosce a perfezione e delle quali il proprietario, o colui che lo rappresenta sul fondo, può e deve soltanto ricordargli l'osservanza.

Ma se è lasciata al mezzadro questa relativa libertà di distribuire il proprio lavoro secondo le regole della tecnica e secondo le condizioni obiettive ora più propizie, ora meno all'esecuzione di determinati lavori, si deve avere la garanzia — affinché il lavoro sia ben fatto e il podere sia ben coltivato — che la disponibilità del proprio tempo e delle proprie forze egli non distolga per dedicarsi altrove ad altri lavori. Correlativamente egli deve trovare occupazione nei lavori ordinari e straordinari del fondo.

Dirò in altri termini che, quando tra un proprietario di terre ed una famiglia colonica si stringe un rapporto di mezzadria, ne derivano due conseguenze, anzi due obblighi di natura reciproca e corrispettiva, e cioè: 1° che questa famiglia colonica non deve lavorare fuori del podere; 2° che la famiglia stessa deve trovare nel podere l'utile e continuo impiego delle sue capacità di lavoro. E, se questo è vero, io domando, come è possibile considerare il leale adempimento di un contratto (tale è da considerarsi per il proprietario il procurare lavoro al proprio mezzadro) come la violazione di una legge che regola altri rapporti e precisamente di quella che istituisce gli uffici di collocamento per il lavoro dei salariati, alla quale normalmente e tipicamente si riferiscono — ricorderò ancora una volta la formula del ministro Bottai — i contratti collettivi veri e propri.

Per conservare il carattere tradizionale dei principi che invoco, voglio anche ricordare — desumendolo da un allegato allo scritto sulla « Mezzadria in Toscana » di Sidney Sonnino (un libercolo di poche pagine, ma di grande chiarezza, che è stampato in appendice agli studi del Franchetti sull'agricoltura della Basilicata e della Calabria) — un contratto del 1350 col quale « *Minucius olim Fei de Monte Sante-marie* » vincolava la propria opera di colono a « *Francischo Bandinelli de populo Sancti Christophani civitatis Senarum* ».

In questo contratto tra le altre clausole del contratto si legge: « *et promitto tibi Francischo ... non facere cum bestiis et personis aliquod laborerium extra dictum podere et non prestare bestias dicti poderis sine tua licentia et voluntate* ».

È un concetto antico che si è tramandato per secoli sino a noi e al quale non furono mai consentite deroghe se non per concessione, triste e pericolosa concessione, del proprietario del fondo.

Ci sono dei proprietari che permettono l'esodo temporaneo della mano d'opera dai loro poderi: ma sono in generale i proprietari dissestati che, non potendo adempiere l'obbligo proprio di dar lavoro in ogni tempo al colono, non possono pretendere da lui l'osservanza del correlativo divieto: sono i proprietari che, non potendo anticipare al colono i mezzi necessari per vivere, in mancanza dei raccolti perduti per avversità di stagione, sono costretti a tollerare che la mano d'opera del colono sia offerta sul mercato del lavoro a salario per provvedere alle più elementari necessità della vita.

In questi casi che cosa deve fare il contadino? da chi deve essere alimentato, se il padrone si disinteressa completamente di lui? Per forza di cose egli andrà pure a lavorare altrove, iscrivendosi nell'albo dei disoccupati.

Ma questi esempi non possono dar vita ad una regola. Essi appartengono alla patologia dei rapporti tra proprietari e mezzadri: e le leggi — e la giurisprudenza che le applica — non possono proporsi di generalizzarli creando un assurdo conflitto tra il dovere contrattuale e il dovere legale.

Ed io domando al Governo se è concepibile che il conflitto permanga e perpetui lo stato

di incertezza angosciosa, in cui versano oggi i proprietari.

I rigori invernali si avanzano e i contadini incrociano le braccia; e dal canto loro molti proprietari non hanno la possibilità di chiamare altri operai, dei quali dovranno pagare interamente il lavoro, mentre una parte del compenso dovuto ai coloni per lavori straordinari potrebbe essere trattenuto a compensazione parziale del loro debito ingente e la parte residua sarebbe sufficiente sostegno ai bisogni della famiglia colonica. Ma, se questo non si consente, si avrà una battuta di arresto per il nostro progresso agricolo, e le vostre vedute, signori del Governo, quelle di Voi Duce (che avete dato l'impulso della vostra alta passione all'incremento della produzione e alla bonifica agraria) saranno frustrate dalla forza superiore degli eventi. Il proprietario, posto di fronte al pericolo di un processo penale, rinunzierà ai miglioramenti. I coloni andranno altrove a cercare lavoro, iscrivendosi — forse, però, inutilmente — nei registri dei disoccupati. E i fondi rimarranno sotto la minaccia del progressivo deperimento.

Voglio dire per concludere che i concetti giuridici ed economici, che io ho qui invocati desumendoli dal carattere tradizionale e da antichi documenti relativi della mezzadria, hanno avuto esplicite sanzioni e conferme negli studi e nelle proposte di Commissioni tecniche di particolare competenza e degli stessi organi del sindacalismo.

L'onorevole Serpieri ha presieduto ed effettivamente diretto i lavori di una commissione di studio istituita dall'Accademia dei Georgofili. Ed è sua la proposta di un articolo di capitolato che suona così: « Il podere deve essere sufficientemente ampio per consentire un economico impiego di capitali occorrenti ad una coltura intensiva ed un economico esercizio delle funzioni di trasformazione e di vendita dei prodotti: e deve essere ordinato per guisa da assicurare una utilizzazione sufficientemente completa e continua della famiglia colonica durante l'anno ».

E in un altro articolo, proposto anch'esso dall'onorevole Serpieri, si legge: « Il concorso del lavoro colonico nell'esecuzione di miglioramenti fondiari non solo è ammissibile, ma può essere strumento necessario od utile per

la vitalità della mezzadria, contribuendo ad assicurare una delle condizioni all'uopo necessarie, cioè la continuità di occupazione durante l'anno della famiglia colonica ».

Il lavoro colonico nell'esecuzione dei miglioramenti è dunque, qui, esplicitamente riconosciuto come una condizione di vitalità per la mezzadria: tantochè nello stesso articolo si fissano le norme per la retribuzione di questo lavoro. « Il lavoro colonico impiegato in miglioramenti deve essere distintamente retribuito dal proprietario; ma è giusto che ciò avvenga con un compenso, il quale tenga conto dei particolari vantaggi assicurati al colono nel podere ».

E non diversa nella sostanza è la norma proposta dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, che ognuno di voi può leggere a pagina 43 della stampa che contiene la dotta relazione del collega Raineri. L'articolo VIII di quelle norme è così formulato: « L'esecuzione dei miglioramenti fondiari si effettua a spese del conduttore. La famiglia mezzadrile deve prestare il proprio lavoro mediante un compenso determinato dai contratti collettivi, tenuto conto dei fini del contratto ».

Unanime è dunque il consenso sul principio che la famiglia colonica deve trovare lavoro nel fondo ed anche nei miglioramenti, che si eseguono a spese del proprietario. Il che significa che essa può lavorare nel podere assegnatole per la coltivazione annuale od anche in un altro podere della stessa fattoria.

Invero, come si potrebbe distinguere a questo effetto un podere dall'altro, quando per l'uno come per l'altro concorre la condizione che il colono lavori per conto del proprietario e che questi, procurandogli lavoro nei suoi fondi, adempia i suoi obblighi contrattuali? È questo un concetto giuridico, a cui corrisponde un concetto economico. Invero, a prescindere dalla considerazione che vi sono lavori che interessano diversi poderi della stessa azienda, — ad esempio: una strada che serve di accesso ai fondi o alle case di 3 o 4 colonie — è certo che, quando il podere fa parte di una fattoria, il podere sta alla fattoria come la cellula al tessuto. Vi sono elementi inscindibili, che costituiscono mezzi di produzione e che non sono collocati nei singoli poderi, ma nella

fattoria stessa, nella quale converge spesso il lavoro dei vari coloni per il conseguimento di interessi particolari o comuni.

Quindi lavorare nel proprio podere o lavorare negli altri poderi della fattoria, è la stessa cosa per la normale ed utile esecuzione del contratto di mezzadria. E questa esecuzione di patti essenziali per la natura stessa del rapporto non può costituire un reato, come è stato ritenuto con la sentenza che ho tante volte ricordato.

In queste mie parole non vi è ombra di censura per la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, la quale ha giudicato così come richiedeva il decreto che riguarda il collocamento della mano d'opera (tale quale è), perchè quel decreto non contiene eccezioni che abbiano riferimento a particolari situazioni contrattuali. Si tratta dunque di un difetto di coordinazione tra le norme relative agli uffici di collocamento della mano d'opera e quelle che regolano l'istituto della mezzadria. Ed a questo difetto, io mi auguro, porranno immediato riparo le provvidenze del Governo.

Signori senatori, questo discorso avrebbe potuto essere un discorso tecnico se all'oratore, che lo ha pronunciato, non fosse mancato il tecnicismo, di cui non può tenere le veci una antica esperienza della vita dei campi e dei rapporti economici, che sorgono dal contratto di mezzadria. Ma questa esperienza è sufficiente per dare una esatta sensazione dei pericoli che periodicamente, ora per vicende economiche ora per vicende politiche, minacciano questo nostro antico istituto.

Io credo che la mezzadria supererà questa crisi. E traggo conforto a sperarlo dagli esempi che ho già ricordato e che trovano larga documentazione nelle più autorevoli pubblicazioni agrarie del secolo scorso. Esse rivelano di quanta gravità fu la crisi che minacciava l'agricoltura toscana, durante gli anni che vanno dal 1840 al 1860. È memorabile la disputa che si svolse fra Gino Capponi e Vincenzo Salvagnoli sulle sorti della mezzadria: e non lo è meno una proposta, anzi un esperimento, che fu fatto da Cosimo Ridolfi per la sospensione dei contratti di mezzadria e per l'assunzione al lavoro, come salariati, dei membri stessi della famiglia colonica dimorante nel fondo. Pensava il grande agronomo toscano che il contratto

di mezzadria, in quelle condizioni di crisi, mal si adattasse al fine di risollevarle le sorti dell'agricoltura. Ma l'esperimento, che durò alcuni anni, non fu ripetuto nelle aziende di altri agricoltori, che ne furono dissuasi da Enrico Poggi in uno dei suoi celebri « discorsi economici, storici e giuridici ».

Conviene dire però ad onore dei sommi che ho ricordato — e ai quali sono da aggiungersi, fra gli altri, Pietro Cuppari, Raffaele Lambruschini e Bettino Ricasoli — che il fenomeno della crisi fu studiato anche allora nel suo aspetto sociale con particolare riguardo alle condizioni dei lavoratori agricoli, che costituivano allora una categoria economicamente misera e tecnicamente impreparata.

Oggi, signori senatori, le condizioni sono diverse. Era di quei tempi la resistenza dei coloni ad ogni novità, l'attaccamento ai mezzi di lavoro rudimentali, l'ostilità preconcepita ai dettami della scienza agricola. Oggi, per merito, insisto a dirlo, delle Cattedre ambulanti di agricoltura, si è verificata una completa trasformazione nel carattere del colono, che qualche volta vigila e sprona il proprietario se questo non vuol dare quello che è necessario per la migliore cultura del fondo; e rari sono i casi di resistenza da parte di proprietari che non vogliono, meno rari quelli di proprietari che non possono procedere sulla via del miglioramento agricolo per le tristi condizioni della loro economia.

È certo in ogni modo che la categoria dei coloni si avvia ad una trasformazione, che ne farà presto un elemento di successo del progresso agricolo.

Signori, questa è una classe che non si forma, e che non si sostituisce, perchè sarebbe vano il tentativo di trasformare in coloni gli operai delle fabbriche. È una classe alimentata, psicologicamente e tecnicamente, dalla tradizione: è, lasciatemi dire, una razza che va conservata, e che fortunatamente tende per se stessa a conservarsi perchè il contadino non teme la fecondità della sua donna, sapendo che l'assicurazione della sua vecchiaia è data dal numero dei maschi che la sua donna saprà procreargli. E lo Stato ha il dovere politico di concorrere alla conservazione di questa classe per le fortune della nostra Patria in pace ed in guerra, assicurandole condizioni

possibili di vita e serbandole incontrastato il monopolio del suo lavoro.

Venga dunque una parola precisa e franca la quale riconosca e proclami gli inalterabili caratteri della mezzadria — contratto di tipo antico che si è formato e svolto nei secoli — seguendo fatalmente le alterne fasi del progresso o del regresso dell'agricoltura. Oggi noi fortunatamente procediamo con passo sicuro sulla via del progresso tecnico, garantito da una forza nuova che è la vigilanza assidua e diretta dello Stato su tutte le forme del lavoro e su quelle, in specie, che si connettono agli interessi generali della Nazione. Questo nuovo fattore di successo si è aggiunto per merito del Fascismo alle iniziative esclusivamente tecniche dei passati Governi.

Le vigili cure dello Stato conseguiranno nel tempo il ritorno e l'incremento della pubblica prosperità se la vita dei campi si svolgerà in un'atmosfera di disciplina e di fiducia, alimentata e mantenuta dal rispetto di tutti i diritti e di tutti i legittimi interessi, forza stimolatrice di ogni sano progresso. Soltanto così sarà assicurato, in una gara feconda di volontà e di lavoro, il maggiore sviluppo dell'agricoltura, fonte di ogni benessere e garanzia del migliore avvenire della nostra Patria. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. In seguito al mandato ricevuto dal Senato, chiamo a far parte della Commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 51 della legge elettorale politica, relativo al riconoscimento della facoltà di proporre candidati da parte degli enti morali e delle associazioni, i senatori Baccelli, Crispolti, De Capitani D'Arzago, De Vecchi di Val Cismon, Suardo.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Celesia, Sitta, Salata, Berio, Pironti, Alfredo Dallolio,

Venino, Sanjust, Broccardi, Luciolli e Bongiovanni a presentare alcune relazioni.

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia (1345).

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci dell'Eritrea e del Fondo per il culto, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326, e 1327, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1350).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, n. 1018 e 13 agosto 1932, n. 1033, concernenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902 e 13 agosto 1932, n. 1031, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1373).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome del Fondo per il culto, delle poste e telegrafi e dei telefoni per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1420, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1377).

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva una Convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente (1305).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano (1363).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 (1376).

ALFREDO DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 672, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna (1391).

VENINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo (1339).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese (1379).

SANJUST. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.) (1325).

BROCCARDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'au-

mento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke (1375).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 (1342).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 (1412).

BONGIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1360).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Celesia, Sitta, Salata, Berio, Pironti, Alfredo Dallolio, Venino, Sanjust, Broccardi, Luciolli e Bongiovanni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con lo stesso ordine del giorno stabilito per la seduta odierna.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza (523).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria (1303);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali (1321);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore (1323);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (1324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano (1338);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 (1341);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) (1347);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro (1349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932 n. 436 concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1299);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'eser-

cizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1314);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè

provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1316).

La seduta è tolta alle ore 17.50.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti

CLVIIª TORNATA

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	5564		
Disegni di legge:				
(Approvazione):				
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria » (1303)		5586		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali » (1321)		5588		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore » (1323)		5580		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi "Rox" e "Conte di Savoia" » (1324)		5586		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del "Quartiere degli affari" in Milano » (1338)		5587		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 » (1341)		5587		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'Emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro,				
			nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) » (1347)	5587
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro » (1349)	5588
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1299)	5588
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1314).	5589
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » (1316)	5589
			(Presentazione)	5564
			(Seguito della discussione):	

« Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di partecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittozza » (523-A)	5564
MAROZZI	5564, 5577
RAINERI, <i>relatore</i>	5567, <i>passim</i> 5585
BIAGI, <i>sottosegretario di Stato per le corporazioni</i>	5573, <i>passim</i> 5585
CAMERINI	5577
SUPINO	5577
TANARI	5578
SANDRINI	5579
GATTI SALVATORE	5580, <i>passim</i> 5584
DI FRASSINETO	5583
Interpellanze:	
(Annuncio)	5593
Relazioni:	
(Presentazione)	5592
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	5590

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: De Capitani D'Arzago per giorni 10; Fantoli per giorni 8; Maury per giorni 2; Mes-sedaglia per giorni 10; Novelli per giorni 15; Petitti di Roreto per giorni 15; Venino per giorni 5; Vitelli per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni all'ordinamento degli uffici giudiziari (1451).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni alle norme istitutive dell'associazione nazionale, fra i consorzi di bonifica e di irrigazione (1448).

Proroga delle anticipazioni dello Stato all'istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (1419).

A nome del ministro dei lavori pubblici, ho poi l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Fissazione del termine per le designazioni, da parte dei comuni e delle provincie, delle strade ex-militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili (1450).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di partecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittozza » (N. 523-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di partecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittozza ».

Ha facoltà di parlare il senatore Marozzi.

MAROZZI. Onorevoli colleghi, il Regime fascista sostituisce la disciplina giuridica e la funzione sindacale corporativa alla lotta tra capitale e lavoro. Questa geniale concezione del Fascismo tocca la base della struttura

sociale così profondamente da superare i confini della Nazione per assurgere ad importanza universale.

Per realizzare questa altissima concezione nel campo legislativo, è necessaria l'affermazione di un Diritto nuovo con le sue leggi, le sue norme e i suoi regolamenti; nel campo della applicazione pratica è necessario istituire, coordinare e perfezionare gli organi sindacali corporativi e quelli statali di controllo.

Se prima di agire si aspettasse di aver ben studiato un piano teorico passerebbero anni, mentre la realtà incalza e reclama azione immediata. E poi si sarebbe sempre fatto un lavoro male corrispondente alla realtà della vita che in questo settore dei rapporti di lavoro è assai varia e complessa.

Dunque è inevitabile il procedere nelle realizzazioni, anche se si affronta qualche inconveniente, pur di essere sempre pronti a perfezionarle. Dunque nulla di male e di allarmante nel fatto che, questo che stiamo per approvare, è il ventiquattresimo provvedimento, tra leggi e decreti, riguardanti i rapporti di lavoro, emanati dal 1928 ad oggi.

Questo elevato numero indica soltanto quanto sia arduo, faticoso il lavoro che si sta compiendo e quale dinamica volontà animi gli uomini che hanno il grave compito di condurre a termine questo lavoro.

Ma lo studio e le applicazioni della disciplina fascista nei riguardi dei rapporti di lavoro, diventano più complicati e difficili nel momento attuale poichè non è possibile prescindere dal fenomeno gravissimo della disoccupazione; fenomeno che deve essere ed è transitorio, e che speriamo durerà poco, ma che è tale da non ammettere dilazione nell'attuazione di tutto ciò che vale ad attenuarlo.

Il disegno di legge che stiamo discutendo, con la qualifica di compartecipazione nei rapporti di produzione agricola, comprende tutta una serie di rapporti di lavoro, e non solo di lavoro, che, per la loro origine storico-giuridica e per l'adattamento alle varie condizioni locali, presentano una estesa gradazione di caratteristiche che va dal piccolo affittuario che lavora sì, ma che è anche datore di lavoro, al colono parziario che è anche comproprietario dei capitali e che può essere a sua volta datore di lavoro, al colono che presta quasi sol-

tanto il lavoro, e al bracciante che compartecipa solo ad alcuni prodotti ed è mal distinguibile dal lavoratore avventizio o salariato.

Il regolare i rapporti di ciascuna di queste categorie col proprietario o conduttore dell'azienda è indubbiamente necessario, non solo perchè si tratta di grandi masse, ma anche e soprattutto perchè il razionale regolamento di questi rapporti è mezzo efficacissimo per l'incremento della produzione e per l'abbassamento dei costi di produzione e anche per il consolidamento di forme di convivenza sociale sanissime, cominciando da quella fondamentale della famiglia.

Ma appunto per la grande importanza economico-sociale di questi rapporti e per la loro varietà, che è quasi sempre dovuta alla profonda sapienza di adattamento nella nostra stirpe, è necessario accuratamente evitare che, nelle applicazioni pratiche della legge in esame, come di tutta la nuova istituenda legislazione sul lavoro, le situazioni contingenti portino a risultati che possano snaturare o comunque nuocere ad istituti fondamentali quale è quello della mezzadria.

La mezzadria, come giustamente osserva il relatore senatore Raineri, è essenzialmente italiana. La più antica mezzadria è quella toscana; ma le forme più evolute sono indubbiamente quelle di altre regioni, per esempio, quelle della Romagna, dell'Emilia, delle Marche, dove il mezzadro, non solo concorre alla metà delle spese per i concimi, le sementi, ecc. e gode la metà dei frutti, ma conferisce all'azienda gli attrezzi ed è comproprietario di metà del capitale bestiame. Si deve, ed è bene tenerlo sempre presente, si deve in gran parte a questa forma di mezzadria evoluta, se nelle suddette regioni si è avuto un notevole sviluppo dell'allevamento zootecnico e si è avuto uno sviluppo della piccola affittanza e della piccola proprietà.

Il rapporto di mezzadria è basato su due unità caratteristiche: una economico-tecnica, ed è il podere; l'altra economico-morale, ed è la famiglia mezzadrile. Quanto più perfette sono le due unità e quanto più armonico è il loro funzionamento, tanto più il podere produce e la famiglia moralmente ed economicamente si consolida. La famiglia colonica, su un podere adatto, con la savia direzione di un

abile conduttore, è un meraviglioso organismo, nel quale si riassumono: la razionale utilizzazione delle capacità intellettuali e fisiche di uomini e donne, giovani e vecchi la disciplina morale ed economica della famiglia, la educazione dei giovani perchè i maschi diventino ottimi lavoratori e le femmine diventino ottime massaie.

La famiglia colonica deve essere proporzionata al podere, ma poichè il podere è unità fissa, salvo le lente trasformazioni che lo modificano, mentre la famiglia, per la sana prolificità dei contadini, è in continuo aumento, ne deriva che è necessario un oculato adattamento. Di fatto sarebbe grave errore il mettere fuori della famiglia i giovani atti al lavoro perchè la famiglia è, in un determinato momento, troppo numerosa; si accrescerebbe così il numero dei braccianti avventizi, il che non è desiderabile; ovvero si spingerebbero i contadini verso il lavoro urbano, il che è ancora meno desiderabile. Invece bisogna ricorrere a tutti gli accorgimenti pratici che consentano ai giovani di attendere il giorno fatale in cui dovranno sostituire i vecchi, o di preparare il sorgere di una nuova famiglia colonica, che porti su un nuovo podere la saldezza morale e tecnica della famiglia originaria. Pertanto non è bene impedire, sempre e assolutamente, al conduttore dell'azienda di usare le forze temporaneamente esuberanti della famiglia colonica per compiere lavori straordinari sulla sua proprietà. Parimenti non si può vietare, in via assoluta, lo scambio di opere, cioè l'aiuto reciproco fra famiglie coloniche, come non si può escludere rigidamente che il mezzadro possa concorrere, col suo lavoro intelligente ed oculato, all'esecuzione di nuovi impianti sul podere, come partecipante alla nuova ricchezza prodotta dal connubio del lavoro col capitale terreno e con le anticipazioni in danaro conferite dal proprietario. La contingenza, ripeto, della disoccupazione, può imporre limitazioni a queste forme di utilizzazione delle forze lavoratrici della famiglia colonica, ma tali limitazioni debbono essere applicate transitoriamente, finchè è necessario e con spirito di adattamento. Quando, per esempio, su un podere a mezzadria, la fillossera ha distrutto un vigneto, il conduttore perde la sua metà di prodotto, il mezzadro perde la metà sua, e non ha più da fare il lavoro

di coltivazione. È sempre ingiusto ed è sempre reato che il proprietario faccia eseguire il nuovo impianto al mezzadro, ben s'intende pagandolo come se fosse un avventizio? È vero che il mezzadro non è un operaio disoccupato, ma può ben trovarsi in condizioni non diverse da quelle del bracciante iscritto, come disoccupato, all'ufficio di collocamento.

Bisogna guardare attentamente a questi casi, perchè non possa avvenire che il mezzadro, spinto dalla necessità, lasci la mezzadria e si trasformi in bracciante avventizio.

La mezzadria è una locazione di cose, una locazione di opera o una società?

Il problema è stato chiaramente impostato dal senatore Raineri, ma il senatore Santoro si è energicamente opposto al concetto della mezzadria società, ed ha portato qui l'opinione di eminenti giuristi.

Io non sono un giurista ma, confortato dal parere di altri eminenti giuristi, antichi e moderni, resto fermo nel mio convincimento che la mezzadria è una forma di società; speciale, caratteristica, diversa da altre, ma società.

I fattori della produzione agricola sono: il capitale fisso per natura (terreni e fabbricati); il capitale fisso per destinazione (attrezzi e scorte); il capitale circolante, il lavoro manuale, il lavoro intellettuale (cioè i criteri tecnici ed economici con i quali si gestisce e dirige l'azienda).

Orbene, il mezzadro conferisce il lavoro manuale, ma anche parte del lavoro intellettuale, tanto è vero che nella famiglia mezzadrile, anche quando si tratta di società familiare, il capo (o capoccia o massaro) comanda agli altri lavoratori, li guida nel lavoro e discute col proprietario, o con chi per esso, sui criteri di conduzione. Il mezzadro conferisce sempre la metà del capitale circolante, rappresentato dalle sementi, dai concimi, dagli anticrittogamici, paga la mano d'opera avventizia eventualmente occorrente a integrare la forza di lavoro della famiglia; il mezzadro conferisce talora parte e talora tutto il capitale fisso per destinazione, rappresentato dagli attrezzi; conferisce, nei casi di mezzadria più evoluta, la metà delle scorte vive; il mezzadro ha per sé metà di prodotti.

Se non è società questa, non so quale altra organizzazione sia società.

Ma qualche giurista ci ha segnalato il pericolo che può derivare dal fatto che oggi in Senato si affermi che il rapporto di mezzadria è un rapporto di società, e ciò, se non erro, in conseguenza del significato che la parola società ha nel Codice civile.

Ebbene io e i colleghi firmatari dell'ordine del giorno non abbiamo avuto difficoltà a togliere la parola sospetta di « società » ma abbiamo lasciato l'auspicio che la mezzadria sviluppi sempre più il suo carattere associativo. Con questo intendiamo che non si chiami oggi il Senato a pronunciarsi sulla controversa qualifica formale della mezzadria. La decisione sarà presa in altra sede ed in altra discussione, ma io mi permetto augurare che ciò avvenga presto, perchè mi sembra urgente che il Diritto si adegui alla realtà della vita e al cammino della concezione fascista la quale, appunto, è basata sulla dinamica e progressiva realtà della vita nazionale.

L'ordine del giorno che ho l'onore di presentare al Senato e che è già stato distribuito è il seguente:

« Il Senato, vista la dotta relazione dell'Ufficio centrale che accompagna il disegno di legge per la estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di partecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza »;

« riconoscendo che del rapporto singolarmente creatosi fra i due contraenti nel contratto di mezzadria deve scaturire una perfetta collaborazione, fra il conduttore dell'azienda ed il mezzadro, alla quale si accoppia un efficace mezzo di consolidamento della unità economica e morale della famiglia che può facilitare la ascensione dei contadini verso la razionale piccola proprietà, onde, in questo rapporto, è mirabilmente espressa la millenaria saggezza della nostra Stirpe;

« considerato che le finalità della mezzadria meglio sono raggiunte quando il mezzadro partecipa anche alla proprietà di alcuni settori del capitale dell'azienda, per esempio, agli attrezzi e al bestiame;

« tenuto presente che la mezzadria deve estendersi ai territori che con la bonifica integrale e col progresso agricolo vengono a trovarsi in condizione favorevole a questo sistema di conduzione, afferma la necessità che le norme

generali dei capitolati di mezzadria non ostacolino l'adattamento dei singoli contratti alle varie condizioni ambientali e che, nell'applicazione delle riforme legislative, la mezzadria non solo conservi ma sempre più sviluppi il suo carattere associativo, sempre più consolidi il sano istituto della famiglia rurale ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore e al ministro.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Raineri.

RAINERI, *relatore*. Onorevoli Colleghi, dopo l'amplessima discussione che ha ora avuto luogo su questo disegno di legge, l'Ufficio centrale per bocca del suo relatore ha ben poco da aggiungere. Chè, se anche io mi fossi taciuto, nulla avrebbe perduto la conclusione di essa. Mi limiterò quindi ad alcuni rilievi che mi paiono necessari su argomenti che, durante la discussione stessa, possono aver lasciato luogo a qualche dubbio.

Ciò che intendo anzitutto affermare è che colla estensione alla mezzadria delle discipline giuridiche che regolano i contratti collettivi di lavoro, non si deve dimenticare l'esistenza del contratto individuale; esistenza sulla quale hanno richiamato opportunamente l'attenzione del Senato il collega marchese Tanari ed il collega Sarrocchi. Il collega Sarrocchi anzi ha espresso qualche dubbio sulla interpretazione da darsi a questo riguardo all'art. 10 del Regio decreto 3 aprile 1926, che riguarda la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, ove si parla delle clausole dei contratti collettivi e delle norme generali a cui i medesimi devono uniformarsi. A proposito di ciò osservo che il corpo delle leggi relative alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, ha nel Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, l'art. 54 il quale parla esplicitamente di contratti individuali.

L'art. 54 infatti dice: « I contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli datori di lavoro e lavoratori, soggetti al contratto collettivo di lavoro, debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite. Le clausole di norme preesistenti al contratto collettivo sono sostituite di diritto a quelle del contratto, salvo nei casi che queste siano più favorevoli ai lavoratori ».

Questo è necessario bene affermare, affinché da questa discussione non esca meno che la mezzadria rimane sempre un contratto fra due parti che aderiscono a clausole, proprie di una forma associativa, anche se, per qualche dubbio che possa essere sorto durante l'attuale discussione, tale contratto non debba essere qualificato senz'altro quale un contratto di società. Non si deve in nessun modo escludere che nell'atto in cui un mezzadro liberamente entra in rapporti con il proprietario, che lo ha liberamente scelto, all'infuori degli Uffici di collocamento i quali non possono avere funzione in questo caso, siano intervenuti determinati e precisi patti, che nella loro natura ed entità determinano il carattere del contratto.

Se così non fosse, dovremmo ammettere che la classe dei mezzadri fosse da paragonare a quella dei salariati, il che non è, e non può in nessun modo ammettersi.

Dico questo, e prendo occasione da questo, per dolermi che non mi sia giunto, se non pochi giorni fa, inviatomi dalla Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori di Palazzo Margherita, un progetto di studi accurati e diligenti riguardante le norme generali per la disciplina del rapporto di mezzadria. Questo spiega perchè l'Ufficio centrale, fra gli allegati alla sua relazione, non abbia messi che due documenti analoghi: uno - siamo sempre nell'ordine degli studi - la proposta di norme comunicata dalla Confederazione Generale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura - di Piazza S. Bernardo, a cui è opportuno faccia parallelo questo che viene dalla Federazione Generale dei datori di lavoro. L'altro allegato riguarda il Capitolo II - della mezzadria - che fa parte della proposta di riforma del Codice civile al titolo delle obbligazioni, dovuta alla iniziativa del nostro illustre collega Vittorio Sciooja, che ne fece oggetto di studio partecipando ad un comitato di giuristi, costituito dai Governi interalleati a Parigi durante le trattative per la pace.

Il documento della Confederazione nazionale degli agricoltori (il suo contenuto mi sembra un po' abbondante, ma i principi sono ben chiari e determinati, specialmente per ciò che riguarda la natura del contratto individuale di mezzadria) dice:

« Art. 1. La mezzadria quale forma tipica di

conduzione di fondi rustici è definita nelle sue linee generali e caratteristiche dalle seguenti norme ».

Siamo dunque nell'ordine delle norme, di quelle norme che dovrebbero integrare il Codice civile; di quelle norme cioè che dovrebbero essere proposte dalla Corporazione dell'Agricoltura, passare al Consiglio nazionale delle Corporazioni e, se approvate, dopo essere state anche approvate dal Capo del Governo, essere emanate.

I patti generali di mezzadria (e qui intendo i patti locali che vengono stipulati d'accordo fra le Associazioni legali dei datori di lavoro e dei mezzadri di regioni, provincie o di più ristretti territori) concordati dalle organizzazioni interessate, varranno a completare le norme stesse, ove si rendano perfettamente adattabili alle condizioni economiche delle circoscrizioni per le quali vennero stipulati.

« Art. 2. Il rapporto di mezzadria che si allaccia tra i singoli mediante la scritta o apoca colonica è una speciale forma contrattuale di società tipicamente atta a garantire la solidarietà tra i contraenti. Essa infatti, trovando fondamento nella reciproca fiducia, vale ad eliminare ogni contrasto di interessi, e a subordinare le finalità particolari della produzione a quelle più generali della Nazione, in conformità a ciò che è espresso nelle dichiarazioni n. 2 e 4 della Carta del Lavoro.

Art. 3. Il rapporto di mezzadria, stabilitosi come sopra è detto, in base alle consuetudini, ai patti generali di mezzadria e al Codice Civile (art. 1627 a 1646) consiste nel conferimento di opera direttiva e in prevalenza di capitali per parte del conduttore e di prestazioni di lavoro e di quote di capitali per parte della famiglia mezzadrile ».

Intanto, mentre stiamo discutendo, dobbiamo rilevare che patti provinciali locali di mezzadria e colonia parziaria, conclusi non da oggi, ma da parecchi anni e che si vanno concludendo ancora tra le Unioni provinciali dei datori di lavoro e le Unioni provinciali dei mezzadri, Unioni provinciali regolarmente riconosciute come organi giuridici funzionanti, sono stati effettuati nientemeno che in 75 provincie, per ciò che riguarda i patti di mezzadria, e in 8 provincie (in totale quindi 83) per ciò che riguarda i patti di colonia.

Non dobbiamo dunque mai dimenticare che l'ordinamento corporativo, nel clima del Regime, sta funzionando anche in questo campo. Il Senato oggi non ha da preoccuparsi, il che è detto nella relazione dell'Ufficio centrale, se non di chiarire e ben definire quale debba essere l'estensione dei patti collettivi, nel caso che per avventura, foggiandosi questi sulle leggi esistenti relativi alla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, non avessero ad andare al di là e a confondersi coi patti di lavoro per i salariati. Da ciò la necessità di questa legge e da ciò pure la importanza, il significato del comma che l'Ufficio centrale ha creduto di dover porre a modificazione e a maggior chiarimento del testo votato dalla Camera; e che suona così:

« Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi, fermo restando quanto dispone il comma secondo dell'art. 2 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, che esclude per le aziende agricole, dalla limitazione dell'orario di lavoro, i contratti in compartecipazione, debbono uniformarsi alle consuetudini, alle tradizioni ed alle economie delle singole regioni e, tenuto conto di quanto dispone il capoverso dell'art. 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova o altre, tipiche o necessarie per i contratti di lavoro a salario ».

L'Ufficio centrale, nell'introdurre, nel testo approvato dalla Camera, questo comma, non ha compiuto nessuno sforzo; prima di tutto perchè siamo di fronte ad una realtà. I patti provinciali del resto finora costituiti, (poichè c'è stato l'intervento nel formarli dei rappresentanti dei datori di lavoro a fianco di quelli dei prestatori) non hanno in genere adottato di tali clausole. Se qualche caso sia avvenuto in contrario, sarà facile provvedere alla correzione. In secondo luogo il testo proposto non fa che riprodurre le parole da un lato del Gran Consiglio Fascista, il quale nel Regime rappresenta costituzionalmente la espressione più alta del pensiero a cui questo in ogni caso si ispira. Di più esiste un voto perfettamente analogo della Corporazione dell'Agricoltura, nella quale sono rappresentate la Confederazione generale degli agricoltori cioè dei da-

tori di lavoro, e la Confederazione generale dei sindacati dell'agricoltura, che comprende la organizzazione dei mezzadri.

Dunque, ripeto, il contratto individuale esiste e deve esistere e si incorpora perfettamente sia nei patti locali sia in quelle tali norme che hanno ancora da venire, e che dovranno regolare dall'alto e in campo generale tutta la materia.

E passo ad un altro rilievo; il rilievo che ha fatto con molto vigore il collega senatore Sarrocchi, richiamandosi ad una recente sentenza della Corte di Cassazione, in applicazione della legge sugli Uffici di collocamento.

Io non intendo di portare forza alle argomentazioni e alla dialettica del mio eminente collega; ma voglio richiamare unicamente il primo comma dell'art. 3 dell'attuale disegno di legge così come fu approvato dalla Camera e come è proposto, senza nessuna variazione, da parte dell'Ufficio centrale, al Senato. L'art. 3 dice: « I contratti collettivi (parlasi dei contratti collettivi relativi alla colonia parziaria e alla piccola affittanza) non produrranno gli effetti previsti dall'art. 54 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza » (cioè che possono essere modificati o soppressi in qualche modo) « in corso, con espresso obbligo di miglìoria ».

Cioè a dire che il Governo stesso già nel proporre questo disegno di legge alla Camera dei deputati ha ammesso nel suo illuminato giudizio che, quando nel contratto di mezzadria o di piccola affittanza sia convenuta una certa miglìoria, possa anche non essere applicato il patto collettivo; il che ad ogni effetto ha grande valore, e a quello pertanto della interpretazione della legge sugli Uffici di collocamento come è stata data dalla Corte di Cassazione con la sentenza richiamata dal collega Sarrocchi.

Non può dunque ammettersi in principio che sia ritenibile in colpa un proprietario, il quale faccia eseguire lavori di miglìoria nel proprio podere dai proprii coloni, anzichè ricorrere a salariati forniti dagli Uffici di collocamento.

E vengo ad un terzo rilievo. Premetto che io qui non intendo affatto di arrogarmi meriti, conoscenze e funzioni che non ho. Sono un modestissimo studioso di cose economiche, e

mi arresto sempre con trepidazione e con ammirazione di fronte ai maestri del giure. Uno dei punti che ieri fu più vivacemente discusso della relazione fu quello in cui l'Ufficio centrale, esponendo le varie tesi sulla essenza giuridica della mezzadria, molto obbiettivamente, ha affermato avere il contratto i caratteri della società, di una forma tipica di associazione, fosse pure da definire meglio, ma che non può essere considerata, come fa il nostro Codice, e come fa il progetto italo-francese allegato alla relazione e che ha nome del nostro collega Vittorio Scialoja, come un contratto di locazione di beni. E poichè è stato molto vigorosamente attaccato questo punto della relazione dall'illustre collega Santoro, permetta il medesimo che in qualche modo gli ritorni ciò che egli molto vivacemente mi ha dato, sempre s'intende con tutto il rispetto e con tutta la considerazione che da me è dovuta ad un così eminente cultore del giure.

Il diritto - in ciò siamo tutti d'accordo - è la guida delle genti civili e bisogna ben rendere il posto di grande onore che le spetta alla scienza che lo coltiva. Se non che il diritto è la veste del fatto, ma il fatto è il fatto, e il diritto sempre si è evoluto ed adattato seguendo le esigenze dei tempi. E se per fortuna si ha un periodo nella vita di un paese, come si verifica oggi in Italia, in cui una rivoluzione ha rovesciato molte cose e molte idee, non che abbia distrutto l'antico e glorioso patto della mezzadria, ma lo abbia rafforzato, lo ravvivi e lo voglia spingere fortemente verso più alti destini, anche il diritto dovrà dare al fatto la nuova e giusta interpretazione.

Del resto l'on. collega Santoro vorrà darmi atto che allegato alla relazione dell'Ufficio centrale è anche il progetto Scialoja che merita ogni considerazione e presenta al vivo la tesi da lui sostenuta. Il collega Santoro si è molto appoggiato ad argomenti di autorità personale. S'immagini se io non voglia testimoniare tutto il mio rispetto a lui come a quegli altissimi giuristi di cui ha fatto il nome, giuristi nazionali e stranieri, e ancora più ai nazionali che agli stranieri. Mi permetterò solo di notare che egli non ha trattato con molta reverenza Bartolo da Sassoferrato, per quanto questi sia celebre per il commento al Codice di Giustiniano e quei grandi giuristi, che egli ha no-

minato, lo citino ancora come un antenato loro a cui sentono pur sempre di dovere utilmente ricorrere.

Il Collega mi dia atto dei nomi degli autori che l'Ufficio centrale ha citato a sostegno della propria tesi, quali Francesco Ferrara, Bastiat, Jacini. Egli mi risponderà che sono degli economisti e non dei giuristi. Essi non sono tuttavia gli ultimi venuti e se come economisti hanno esaminato il fatto, non è detto per ciò che fossero digiuni di giure e che quando affermavano essere la mezzadria un contratto di società, non ritenessero che la ragione di diritto non dovesse e potesse adattarsi anche a tale concetto.

Neppure io tirerò fuori quei giuristi che costituiscono la Commissione nominata da Maria Luisa; onde venne quel Codice del 1820 del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla nel quale è detto che la mezzadria è un contratto di società. Dirò solo, e me lo potrà riconfermare il nostro eminente collega Mariotti, così studioso di materie storiche e nativo di quelle parti, che quei giuristi non erano gli ultimi venuti.

In quel tempo - mi permetta il Senato di ricordare in un momento di riposo del mio pensiero questo aneddoto - la mezzadria o colonia nel Ducato aveva, come anche oggi ha, profonde radici nel sistema di conduzione delle terre. Or bene, Carlo III, un triste tirannello che era succeduto a Maria Luisa, emanava nel 1850, per aizzare i coloni contro i proprietari e dividere gli animi, una determinazione che il collega Mariotti ha saputo scovare, la quale stabiliva che i coloni non potessero essere licenziati se non su giudizio del pretore, pena di destituire i pretori se per avventura si fossero mostrati troppo remissivi verso i proprietari. Il che non ha impedito che nel 1859 padroni e mezzadri si legassero con animo schietto ed entusiastico al moto rivoluzionario guidato fra i primi nel Ducato dal nostro Manfredi e nella regione dal Farini, che condusse alla annessione dell'Emilia al Piemonte sotto l'egida del Gran Re Vittorio Emanuele II.

Vengo, on. Santoro, ai giovani del tempo di oggi. Lascio il Ferrara, il Bastiat, il Jacini, gente del secolo scorso. Cito gli Arcangeli, i Biagi, i Serpieri, i Tassinari e taccio di altri. Ella mi dirà, questi non sono della statura di

quegli atleti del diritto che ella ha nominato, ed io le risponderò che sono appunto questi giovani i più addentro nel movimento economico sociale attuale, che hanno spirito alacre e pronto con tendenza viva a far sì che la mezzadria divenga di più in più strumento fecondo di collaborazione di classe nel Regime che oggi governa l'Italia. Accetterò se crede, onorevole Collega, di dire che nel confronto essi non sono che dei Balilla ma con il sasso in mano, pronti cioè a spingere in questo moto, che tutti ci assilla e ci conforta, anche la mezzadria affinché non resti indietro dalle altre forme di convivenza sociale di cui l'Italia nel suo evolversi può bene andare gloriosa.

A parte questi argomenti che hanno carattere, e non più, di polemica, senza entrare in altri, che già sono stati toccati da diversi oratori, specie dal collega Marozzi pochi minuti fa, voglio dire, ragionando forse più con il buon senso che con la linea rigida del diritto, che non so comprendere come la mezzadria possa essere qualificata quale un contratto di locazione, cioè come un affitto, quando nella mezzadria il proprietario non cede né il possesso temporaneo del podere né la direzione dell'azienda, ciò che è bene diverso nel caso dell'affitto.

Nell'ordine delle definizioni si può sfuggire alla responsabilità di una affermazione esatta, tirando fuori la quarta tesi, cioè essere la mezzadria un contratto *sui generis* che ha un po' il carattere di tutti quanti i contratti; ma nemmeno a questo è logico ricorrere. Forse la formula esatta si può trovare saltando dal Codice civile al Codice di commercio ove abbiamo la associazione in partecipazione.

Ma se vogliamo che la mezzadria, come espressione di una attività individuale, come espressione di rispetto della proprietà privata, come espressione di una forma associativa fra lavoro e capitale, rappresenti il massimo degli effetti, è perché tendiamo a portarla verso le sue maggiori realizzazioni. Non dirò quello che dicono alcuni economisti intorno alla mezzadria: che cioè la rendita Ricardiana va più a vantaggio del mezzadro che del padrone, il quale ordinariamente la sconta col prezzo d'acquisto, mentre il mezzadro annualmente la divide. Niente di strano, né di male, in ciò. Modesto sociologo e buon fascista mi rallegro che il contadino abbia

in suo favore questa condizione di cose. Un paese, come il nostro, che è costretto ad una politica sociale imposta dalla pressione demografica, deve avere quale precipuo suo compito di fare luogo allo assetto di nuove popolazioni lavoratrici in zone di bonifica, in terre di nuova creazione, dove prima era il deserto o la palude.

Certamente se i provvedimenti che oggi si prendono fossero stati pensati dieci anni fa, si sarebbe detto che si trattava di roba da pazzi.

Sono tornato da pochi giorni dalle paludi Pontine. Là si ha il coraggio di portare senz'altro la mezzadria; le difficoltà sono immense, ma affermo che così solo si arriverà alla conquista di quel suolo che né Roma né i Papi seppero redimere.

Perché non vale (se pure sia il fondamento della bonifica) che si siano fatte opere idrauliche meravigliose, e anche oggi se ne stanno compiendo che rendono attoniti gli stranieri. Se non c'è la popolazione rurale che coltivi i terreni redenti dalle acque, passeranno gli anni, i secoli, tutto ritornerà allo stato primitivo e la palude riprenderà il suo fatale dominio. È necessaria la volontà diretta del coltivatore per trarre da ogni zolla il maggior profitto; questo non lo potrete avere che dal contadino mezzadro. Credete voi che quelle 500 famiglie del Veneto che sono andate e vanno a Littoria in questi giorni, siano andate o vadano per disperazione o per spirito di sacrificio patriottico? Vanno perché presumono ciò che potranno cavare dalla terra, e cioè, dopo sforzi anche immani, agiatezza e risparmio.

Esse hanno come ideale di diventare proprietari del terreno da essi coltivato. Anche in questo caso, ritengo, giuocherà la rendita Ricardiana.

Vi sono delle difficoltà da vincere, dovranno passare gli anni, ma non molti; purché come avviene in modo mirabile quei bravi pionieri sieno accompagnati da una completa assistenza.

Andate a Littoria: c'è tutto; tutto quello che può essere necessario per la vita civile.

La costituzione di Littoria non è un atto puramente burocratico, di semplice pubblicazione di un decreto sulla Gazzetta ufficiale o poco più. È la presenza di tutti i servizi di assistenza di ogni genere che si possono richiedere; economici, igienici, sociali, religiosi e via

via. È soltanto colla forte e costante assistenza dello Stato che quelle famiglie potranno vincere la battaglia contro la natura ingrata. Sono quelle famiglie la potente leva del successo di redenzione delle terre bonificate. Ciascuna di esse si rinchiude nella propria unità col capo che comanda e dirige e con i figliuoli che obbediscono, con la terra che risponde al lavoro di ciascuno e di cui un giorno diventeranno proprietari. È il programma questo dell'Opera Nazionale dei Combattenti, che vuol dire lo Stato e il Capo che ci governa. Essa dice loro: avanti, ora siete mezzadri. Lo Stato è qui ad aiutarvi! Coltivate con diligenza e zelo il podere che vi è assegnato, e se un giorno voi (come promessa oggi vi è fatta e ogni vostro sforzo sarà assecondato) non come regalo, ma coi vostri risparmi ne diventerete i proprietari, la Patria vi benedirà (*Applausi*).

Peraltro tutte queste discussioni, se la mezzadria sia una società oppure no, agli effetti dell'approvazione di questo disegno di legge, hanno un valore molto relativo, poichè il testo del disegno di legge non vuole affatto giungere a definizioni. (*Approvazioni*). Io, per quel tanto che ho potuto imparare nella vita parlamentare e di governo, ho appreso almeno questo: che in una legge non si devono mai introdurre definizioni (*Bene!*).

Come vede, onorevole Santoro, giungiamo ad un punto in cui possiamo benissimo dichiararci d'accordo, e tanto io e quanto Lei approveremo il disegno di legge.

SANTORO. Sicuro.

RAINERI, *relatore*. Un'altra osservazione (prima che io finisca e avrò finito tra breve) merita di essere fatta: ed è che si è discusso moltissimo della mezzadria; anzi ha prevalso la preoccupazione che in qualche modo si sia offeso questo istituto tradizionale. Ma si è dimenticato che il disegno di legge riguarda i contratti in compartecipazione che presentano una varietà infinita di casi. Sarà quindi necessario, nella applicazione della legge, caso per caso, nella compilazione di contratti individuali, in quella dei patti collettivi ed altresì nella compilazione delle norme generali, prevalga il criterio di tenere conto di tale infinita varietà.

La raccomandazione che si può fare agli organi normativi e a quelli che rappresentano le parti contraenti è che la determinazione

dei patti locali non entri in troppi particolari. Meglio sarà essere generici, arrendendosi a ciò solo che sia fondamentale necessario, al fine di non sconvolgere precise, specifiche e legittime pattuizioni.

Questo che si dice dei contratti in compartecipazione, si deve ripetere per i contratti di piccola affittanza, la quale è stata pur essa alquanto ignorata in questa discussione, mentre (voi l'avete visto dallo allegato alla nostra relazione) ha anch'essa un'estensione non piccola nel nostro paese, e rappresenta una massa di lavoratori, che, pur avendo la figura di imprenditori, meritano ogni considerazione. Qui le norme dovranno essere ancora più caute, perchè l'affittuario ha figura di imprenditore, assume obblighi, che egli deve essere libero di discutere con l'altra parte, così come il proprietario, specialmente in sede di determinazione del canone dell'affitto, deve ben potere valutare il suo avere in ragione del contratto che stipulerà.

L'Ufficio centrale approva completamente il concetto a cui è ispirato l'ordine del giorno che, a chiusa del suo discorso, ha testè letto il collega Marozzi. Vedrà il Governo se crederà di metterlo in votazione. L'Ufficio centrale lo approva *toto corde*, perchè esso esalta l'istituto familiare, che è alla base di ogni società che si voglia dire civile. E questo disegno di legge, che incammina e disciplina la mezzadria sulle vie del corporativismo, è una espressione oltremodo chiara e convincente del conto in cui l'istituto familiare vuole essere tenuto.

Che questa legge sia così venuta in questo momento, io immensamente mi rallegro e me ne rallegro in contrapposto con non lieti ricordi, come quello della presentazione fatta nel 1921 dal gruppo parlamentare socialista alla Camera di una proposta di legge che aveva questo titolo: « per l'avviamento alla socializzazione della terra! ». Altri tempi! tempi passati! Ma quali e quante illusioni e quali e quanti disordini non ebbe a determinare il fatto solo della presentazione di quella proposta! Che aria più pura e più serena respiriamo oggi, sia pure con qualche trepidazione, perchè viene toccata questa mezzadria, che tanto amiamo! Che aria più pura e più serena respiriamo, ora che la intensificazione della produzione della terra vediamo avviata verso una maggiore estensione

della mezzadria, che dello istituto famigliare è una delle espressioni tradizionali più tipiche delle nostre genti!

Uno straniero eminente uomo di Stato, ora defunto, ha detto: « Mussolini fa del socialismo coi conservatori ». No; egli non fa nè socialismo nè conservatorismo; ma applica una dottrina nuova, che nell'ambito dello Stato forte esalta le attività individuali aventi a base il naturale diritto alla proprietà privata, elimina la lotta delle classi chiamandole ad una diuturna collaborazione, e ponendo a fondamento della vita della Nazione la famiglia.

Tutto questo, che ne' suoi svolgimenti ha già dato mirabili risultati, serve alla grandezza del Regime, ed alla grandezza del Duce, ma ancora più - il che è nell'animo di Lui e di noi tutti - alla grandezza e alla gloria della Patria. (*Vivissimi applausi*).

BIAGI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGI, *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*. Onorevoli senatori. Ho l'onore di prendere la parola a chiusura di questo interessante dibattito per l'incarico che Sua Eccellenza il Capo del Governo, Ministro delle Corporazioni, ha voluto conferirmi, ed in Suo nome ringrazio l'Ufficio Centrale, ed in ispecie l'onorevole relatore senatore Raineri nonchè gli oratori tutti che hanno voluto portare il valido contributo della loro dottrina e della loro esperienza a questo appassionante tema dei rapporti di mezzadria e di piccolo affitto.

La dotta relazione dell'Ufficio Centrale del Senato e l'ampia discussione svoltasi in questa Assemblea sul disegno di legge che estende la disciplina giuridica dei « rapporti » collettivi di lavoro ai « contratti » di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza - secondo la dizione suggerita dall'Ufficio Centrale medesimo, e opportunamente perfezionata con chiara espressione giuridica dal senatore Sarrocchi, - mi dispensano dall'intrattenermi lungamente su di un problema di cui molto si è parlato, talora determinando l'errata impressione che si volessero introdurre in un istituto prettamente tradizionale, delle riforme non rispondenti ad un reale bisogno dell'economia agraria nazionale. Tale errata impressione, come ebbi già oc-

casione di dire, non ha mancato di provocare preoccupazioni e timori che non trovavano e non trovano giustificazione nei propositi che hanno animato il Governo fascista nel presentare al Parlamento un disegno di legge che intende soltanto assumere una situazione di fatto e fissarla in una esplicita disposizione di legge.

Il Governo fascista infatti ha voluto e vuole soltanto stabilire che le convenzioni, i capitoli o i contratti, che potremmo genericamente definire, con maggiore esattezza, « regolamenti collettivi del rapporto di mezzadria », devono avere carattere obbligatorio, e con questo non ha inteso altro che affermare in una norma di legge quello che era ormai praticato dall'indirizzo contrattuale seguito dalle organizzazioni sindacali, ancor prima della legge 3 aprile 1926, e che era accettato anche per il giudizio ripetutamente fattone dalla Magistratura del Regno, la quale aveva sanzionato, con le sue decisioni, il pieno valore di quei capitoli che erano venuti accogliendo, nelle loro disposizioni, le consuetudini e le tradizioni locali come integrazione sentita e necessaria delle poche norme sul rapporto di mezzadria contenute nel codice civile.

Le vivaci e appassionate discussioni attorno a questo argomento, indubbiamente molto delicato, ed il richiamo alla espressione letterale della legge 3 aprile 1926 che parla « di rapporti collettivi di lavoro », avevano determinato la preoccupazione che si volesse andare molto oltre, quasi per ricondurre nell'ambito del lavoro salariato quei lavoratori che da questo angusto confine avevano cercato di elevarsi assurgendo alla condizione di partecipanti e poi di mezzadri, col miraggio, attraverso il grado intermedio dell'affitto, di giungere alla piccola proprietà, aspirazione profondamente sentita da quanti vivono appassionatamente del lavoro della terra e ne traggono condizione di tranquillità per la famiglia e di garanzia per la pace sociale. (*Bene*).

In questa Assemblea, dopo gli utili chiarimenti richiesti e ottenuti dall'Ufficio Centrale fin dal giugno scorso, la discussione ha avuto uno svolgimento sereno, che dimostra che i timori sono in gran parte fugati e le preoccupazioni scomparse: non è pertanto necessario che io mi intrattenga sull'interessante discus-

sione giuridica sollevata dal senatore Santoro, rivolta a stabilire se il contratto di mezzadria sia, come il codice ritiene, un contratto di locazione, od un contratto di società, come alcuni codici anche italiani ritenevano secondo una corrente, diffusa terminologia economica e giuridica.

Tale discussione sarebbe, senza dubbio, assai interessante, ma da essa si può prescindere per quanto ha riferimento alla portata del presente disegno di legge, come si può prescindere dal richiamo alle proposte fatte a suo tempo dalle organizzazioni sindacali dell'agricoltura e dal richiamo alle stesse dichiarazioni della Corporazione della agricoltura, in quanto che le prime sono soltanto proposte già superate formalmente e sostanzialmente dalle dichiarazioni della Corporazione, e queste ultime, a loro volta, non hanno alcun carattere di obbligatorietà, almeno fino a quando non siano rivedute e non assumano la veste giuridica di norme che regolano le condizioni generali del lavoro secondo la dizione dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926.

Noi possiamo quindi restare aderenti strettamente alla portata del disegno di legge in discussione e chiarire, con soddisfazione — confido — del senatore Tanari, che il contratto di mezzadria conserverà sempre il suo carattere individuale anche se alle disposizioni del codice ed alle consuetudini, si aggiungano le norme degli organi corporativi o il regolamento delle Associazioni sindacali, poichè tutto questo non servirà che a stabilire delle condizioni di carattere e di portata generale, obbligatoria, a cui i contratti individuali dovranno uniformarsi, senza alterare la caratteristica fondamentale di forma e di sostanza del rapporto di mezzadria, che resta sempre, tra l'agricoltore ed il mezzadro, un contratto individuale, aderente alle varie condizioni dei diversi ambienti agricoli, e improntato a quelle tradizioni che trovano in questa assemblea i propri naturali e giusti difensori, per una ragione non soltanto di ordine economico, ma anche di ordine politico e sociale. (*Benissimo*).

Nessuno può pensare che sia possibile od opportuno introdurre in tali capitoli disposizioni contrarie alla natura di un contratto i cui soggetti sono vincolati tra loro, prima che da un obbligo giuridico, da un legame, direi,

organico, che li unisce all'ambiente in cui si esercita la loro attività produttiva; così come nessun organo corporativo potrà dettare norme generali o imporre condizioni particolari prescindendo dal fatto che l'istituto mezzadrile ha un suo speciale contenuto, non soltanto economico ma anche morale e sociale.

A togliere queste preoccupazioni bastava forse il richiamo al capoverso dell'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, là ove è detto che il contratto collettivo può prescindere dal regolare quelle condizioni di orario di lavoro, di ferie, di indennità di licenziamento ecc., che non siano richieste dalla natura del rapporto.

Il vostro Ufficio Centrale ha voluto tuttavia meglio chiarire, precisare, ed aggiungere richiami tassativi; io potrei pensare che forse in materia è più opportuna una visione generale, che non la indicazione di norme particolari.

Comunque, il Governo non ha difficoltà ad accettare, come ha accettato, anche la introduzione di richiami particolari perchè è nel suo intendimento di non consentire una trasformazione a tipo salariale del rapporto di mezzadria — trasformazione che, per la verità, nessuno ha richiesto —: anzi è cura costante del Regime fascista, del Governo e delle stesse Associazioni sindacali, di stimolare, mediante particolari forme di conduzioni agricole associate, i braccianti, i giornalieri, gli avventizi ad assurgere mano a mano alle colonie ed alle compartecipazioni o ad altre attività di lavoro che importano uno stretto legame fra il lavoratore e la terra, e questo, oltre che per il vantaggio economico che ne deriva alle aziende agricole ed ai lavoratori singoli, e quindi in complesso alla Nazione, per un vantaggio politico e sociale determinato da quel senso di conservazione che è dato dal legame stesso del lavoratore agricolo alla terra che coltiva.

È ben chiaro quindi l'intendimento del Regime: con questo disegno di legge si vuole offrire il mezzo agli agricoltori ed ai lavoratori agricoli di conservare e perfezionare, secondo il reciproco interesse, e più, secondo l'interesse del Paese, l'istituto mezzadrile che ha resistito a tante vicende ed è lungi dall'aver perduto la sua intima virtù espansiva.

È altresì intendimento del Regime di seguire

e controllare la pratica applicazione delle disposizioni della legge e delle norme di carattere generale eventualmente determinate, per impedire qualsiasi distacco tra il comando giuridico e la reale situazione obbiettiva dei vari ambienti agricoli.

Tutto ciò, ripeto, perchè il Regime si propone di sviluppare ed estendere, ove possibile, ed in ogni modo di perfezionare l'istituto della mezzadria: toccherà quindi al contratto individuale che è alla sua base, di inquadrarsi in queste norme generali, pur dovendosi adattare alla struttura dell'azienda e alle sue necessità che variano non solo da regione a regione, non solo da provincia a provincia, ma talora nella stessa provincia, da zona a zona, come afferma il senatore Di Frassineto, che ha portato qui il richiamo alle condizioni della sua terra aretina, in cui varie sono le situazioni ambientali, come pur varie sono nelle altre provincie di Toscana, dell'Emilia e Romagna e nelle altre regioni di Italia.

Sono così diverse le possibilità economiche agrarie da luogo a luogo, che se noi volessimo determinare se e quale deve essere l'apporto di capitale bestiame nelle colonie, noi verremmo a forzare delle situazioni economiche, che vogliamo invece lasciare sviluppare a seconda delle possibilità dell'ambiente e degli individui, senza alterare i rapporti così come tradizionalmente si sono venuti formando. Quell'adattamento forzato che facessimo, arrecherebbe danno agli individui e all'istituto, poichè, se è utile cosa che il mezzadro grado a grado diventi un apportatore di capitale, di un capitale che può costituire per lui l'inizio di una maggiore autonomia produttiva, sarebbe pericolosissimo volerlo costringere ad una partecipazione fatta a mezzo di un debito oneroso in cui risiederebbe forse il principio e la causa del suo regresso alla condizione di salariato.

Una caratteristica essenziale, fra le altre, ha il nostro ordinamento sindacale corporativo, ed è di consentire elasticità di adattamento, di aderenza alla mutevole realtà di tempo e di luogo; ebbene, questa elasticità appare particolarmente opportuno conservare in un istituto che deve svilupparsi ed estendersi ma con quel criterio di prudenza che è proprio della gente dei campi.

Ad oscurare la serenità di questo dibattito non può valere la citazione giurisprudenziale del collega senatore Sarrocchi: non in questa sede certamente si potrà sottoporre a revisione il criterio giuridico informatore di una sentenza della Corte di Cassazione, nè richiamare i fatti che vi hanno dato luogo: la citazione giurisprudenziale del senatore Sarrocchi potrà dare però motivo al Governo di riesaminare i termini di applicazione delle norme riguardanti il collocamento della mano d'opera agricola.

Il senatore Sarrocchi poi, con richiami storici e giuridici interessantissimi, che però non possono costituire che una visione limitata nel luogo e nel tempo, del problema sottoposto all'attenzione del Senato, ha messo in luce prevalentemente, se non esclusivamente, l'interesse dell'azienda agricola condotta a mezzadria, nella quale il proprietario intenda eseguire lavori di miglioramento e di trasformazione valendosi della prestazione dei mezzadri.

Il ricorso a questa prestazione ha indubbiamente un duplice e utile risultato, e cioè una minore spesa per il proprietario a causa della minore tariffa corrisposta, e un ulteriore guadagno, oltre quello della mezzadria, per il colono, il quale può così decurtare il suo debito risultante dai conti colonici chiusi in passivo, di solito, in questi anni, per effetto della crisi.

Riguardato quindi il problema sotto questo solo profilo, si può ritenere vantaggioso ed utile il facilitare, anzichè limitare, l'impiego dei mezzadri in tutti quei lavori, che eccedono l'ordinaria coltivazione del fondo mezzadrile.

Dice il senatore Sarrocchi: lavori nel fondo o nei fondi della stessa fattoria, che può avere anche molti poderi, lavori ad esempio, egli aggiunge, di costruzione di una strada che congiunga tutti i poderi.

Convorrà nondimeno il senatore Sarrocchi che il problema debba invece essere riguardato nel vasto e più complesso quadro dell'ambiente agricolo, con contemperamenti del giusto e legittimo interesse dell'azienda agricola condotta a mezzadria e quindi dell'agricoltore e del colono, e con gli interessi altrettanto giusti e legittimi dei lavoratori agricoli avventizi che non hanno avuto, almeno finora, la possibilità di trovare stabile lavoro in una azienda agricola.

Tracciare una norma obbligatoria generale,

che valga per ogni luogo e per ogni tempo, sarebbe pericoloso anche perchè, accogliendo ed estendendo il concetto affermato dal senatore Sarrocchi in zone od ambienti agricoli diversissimi, si determinerebbe una situazione di disagio per grandi masse di lavoratori agricoli costretti a vivere solo di lavoro giornaliero avventizio, ed una situazione di contrasto cogli stessi rapporti mezzadrili, perchè i mezzadri, chiamati a lavori salariati fuori del loro fondo, finirebbero col perdere quella loro tradizionale e provvida forza di attaccamento al podere che è la condizione prima del successo della mezzadria.

Può e deve il regolamento collettivo dei rapporti di mezzadria, come del resto è già avvenuto per molti capitolati in vigore presso diverse provincie, contenere in istretta aderenza alle situazioni ambientali, una norma che precisi quali lavori, oltre quelli di ordinaria coltivazione del fondo, il proprietario possa compiere a mezzo del mezzadro, determinando la misura particolare della retribuzione, e stabilendo quali lavori invece debba compiere a mezzo di mano d'opera assunta per il tramite degli uffici di collocamento.

Nelle zone, infatti, in cui la mezzadria offra scarse possibilità di guadagno alla famiglia colonica, occorre consentire ai componenti di questa la occupazione in lavori che eccedano quelli dell'ordinaria coltivazione del fondo mezzadrile, mentre per converso nelle zone in cui la coltivazione dei fondi richieda larga attività di lavoro e la famiglia colonica non possa sopperire a questa necessità, lungi dal consentire l'assunzione dei mezzadri per i lavori eccedenti la ordinaria coltivazione dei fondi, può apparire opportuno, come nella pratica è già accaduto, di fare lo stralcio dei terreni affidandoli con forme di compartecipazione, che comprendono talora lo stesso mezzadro, ad altri lavoratori, realizzando così per questi ultimi, sia pure in forma limitata, un legame più certo e tranquillo tra loro e la terra che viene data in coltivazione.

Tutto questo ha trovato e trova applicazioni varie, a seconda delle necessità dei luoghi e con spontaneo senso di solidarietà fra tutte le categorie di produttori agricoli; tutto questo potrà quindi continuare ad essere non solo applicato, ma anche perfezionato mediante la

responsabile e intelligente opera dei dirigenti sindacali i quali non dovranno considerare singoli parziali aspetti dei problemi economici, ma dovranno questi problemi vedere e sentire nella loro sostanza comune, con una visione corporativa, con mentalità solidale, con spirito fascista.

Il disegno di legge, presentato all'approvazione di questa Assemblea, risponde a concetti di difesa dell'istituto mezzadrile, che il Regime fascista vuole conservare ed estendere per il vantaggio dell'agricoltura, e quindi del paese.

Conservare, sviluppare, estendere, se e come sia possibile ed utile, con quel criterio di stretta aderenza alla realtà economica che ispira ogni nostro atto.

Tutti condividiamo la preoccupazione di non turbare l'armonia e la fiducia nel lavoro dei campi, specie in quelle aziende in cui vive, nella antica forma consuetudinaria, lo spirito fascista della corporazione.

Approvando questo disegno di legge, secondo chiede col suo ordine del giorno il senatore Marozzi, il Senato avrà offerto al Regime un mezzo di difesa di questo spirito che vogliamo diventi comune in ogni campo della produzione e del lavoro, per la pace sociale, per la ricchezza e la potenza del nostro paese. (*Vivi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, tanto l'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni che l'onorevole relatore hanno accettato l'ordine del giorno presentato dal senatore Marozzi ed altri, del quale do lettura:

Il Senato,

vista la dotta relazione dell'Ufficio Centrale che accompagna il disegno di legge per la « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza »;

riconoscendo che dal rapporto singolarmente creatosi fra i due contraenti nel contratto di mezzadria deve scaturire una perfetta collaborazione fra il conduttore dell'azienda e il mezzadro, alla quale si accoppia un efficace mezzo di consolidamento della unità economica e morale della famiglia che può facilitare la ascensione dei contadini verso la razionale

piccola proprietà, onde, in questo rapporto, è mirabilmente espressa la millenaria saggezza della nostra stirpe;

considerato che le finalità della mezzadria meglio sono raggiunte quando il mezzadro partecipa anche alla proprietà di alcuni settori del capitale dell'azienda, per esempio agli attrezzi ed al bestiame;

tenuto presente che la mezzadria deve estendersi ai territori che, con la bonifica integrale e col progresso agricolo, vengono a trovarsi in condizioni favorevoli a questo sistema di conduzione;

afferma la necessità che le norme generali dei capitolati di mezzadria non ostacolino l'adattamento dei singoli contratti alle varie condizioni ambientali e che nella applicazione delle riforme legislative la mezzadria non solo conservi, ma sempre più sviluppi il suo carattere associativo, sempre più consolidi il sano istituto della famiglia rurale.

MAROZZI, DE CILLIS, STRAMPELLI,
MENOZZI, DE CAPITANI D'ARZAGO,
DI FRASSINETO, SARROCCI, VI-
SCONTI DI MODRONE.

CAMERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Io credo che, per esattezza giuridica, bisognerebbe modificare l'espressione contenuta nell'ordine del giorno al secondo periodo ove si dice: « conduttore dell'azienda ». È una espressione che si vede ripetuta nelle norme per la disciplina della mezzadria ai numeri 3, 4 e 6 ed è manifestamente erronea. A prescindere dal dissenso sul concetto di società nel contratto di mezzadria, per ritenere piuttosto quello di locazione di opera o del fondo, il proprietario sarebbe locatore mentre conduttore dovrebbe dirsi il mezzadro. Perciò converrà usare le espressioni proprietario o locatore come è appunto detto nel Codice civile.

Così mi parrebbe che dovesse essere modificata la rilevata dizione dell'ordine del giorno, per ragioni di esattezza di linguaggio giuridico.

PRESIDENTE. Prego il senatore Marozzi di esprimere la sua opinione al riguardo.

MAROZZI. Io non ho difficoltà ad aderire a quanto ha detto il senatore Camerini.

PRESIDENTE. Ma bisognerebbe scegliere tra le due formule proposte.

CAMERINI. Io direi « proprietario ».

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Ma può essere anche non proprietario.

CAMERINI. Sì, ma in ogni caso, mai conduttore; questo è un errore.

MAROZZI. Io faccio osservare che la qualifica di conduttore per noi agricoltori ed economisti vuol dire quello che dirige la sua azienda sia proprietario o fittavolo; se però questa dicitura può generare confusione, non c'è niente di male ad adottare la dizione « proprietario e fittavolo »; ma bisogna nominarli tutti e due.

CAMERINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Supino.

SUPINO. Mi sembra che, per eliminare le difficoltà, si potrebbe usare la formula « tra le parti contraenti » senza dire nè conduttore, nè proprietario.

CAMERINI. Veramente non so perchè non si dovrebbe usare la espressione propria dei contratti di cui si è discusso; bisogna usare la denominazione giuridica: « proprietario o locatore » ma mai « conduttore », che ha un significato assolutamente opposto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore a voler esprimere il suo pensiero circa le osservazioni proposte.

RAINERI, *relatore*. Io sono d'accordo con il senatore Marozzi, ma bisognerà mettere « tra proprietario di azienda e fittavolo » per non dire « tra proprietario e fittavolo dell'azienda ».

BIAGI, *sottosegretario di Stato alle corporazioni*. Sarebbe più semplice dire: « il contratto di mezzadria deve stabilire una perfetta collaborazione », togliendo le parole « tra il conduttore dell'azienda ed il mezzadro » in quanto che l'accento anteriore « ai due contraenti » fa chiaramente intendere di che cosa si tratti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, resta così deciso e resta accolta dal proponente la proposta fatta dall'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni per la soppressione delle parole « tra conduttore dell'azienda e mezzadro » al comma secondo dell'ordine del giorno.

Pongo ai voti l'ordine del giorno così modificato, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale:

Il Senato,

vista la dotta relazione dell'Ufficio centrale che accompagna il disegno di legge per la « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza »;

riconoscendo che dal rapporto singolarmente creatosi fra i due contraenti nel contratto di mezzadria deve scaturire una perfetta collaborazione, alla quale si accoppia un efficace mezzo di consolidamento della unità economica e morale della famiglia che può facilitare la ascensione dei contadini verso la razionale piccola proprietà, onde, in questo rapporto, è mirabilmente espressa la millenaria saggezza della nostra stirpe;

considerato che le finalità della mezzadria meglio sono raggiunte quando il mezzadro partecipa anche alla proprietà di alcuni settori del capitale dell'azienda, per esempio agli attrezzi ed al bestiame;

tenuto presente che la mezzadria deve estendersi ai territori che, con la bonifica integrale e col progresso agricolo, vengono a trovarsi in condizioni favorevoli a questo sistema di conduzione;

afferma la necessità che le norme generali dei capitolati di mezzadria non ostacolino l'adattamento dei singoli contratti alle varie condizioni ambientali e che nella applicazione delle riforme legislative la mezzadria non solo conservi, ma sempre più sviluppi il suo carattere associativo, sempre più consolidi il sano istituto della famiglia rurale.

MAROZZI, DE CILLIS, STRAMPPELLI,
MENOZZI, DE CAPITANI D'ARZAGO,
DI FRASSINETO, SARROCCHI, VI-
SCONTI DI MODRONE.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

La disciplina giuridica che, a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dei Regi decreti 1º luglio 1926, n. 1130 e 6 maggio 1928, n. 1251,

si applica ai rapporti collettivi di lavoro, è estesa a tutti i capitolati, convenzioni, patti ed accordi, comunque denominati, che dalle competenti Associazioni sindacali vengono stipulati per regolare il rapporto di compartecipazione nel ramo di produzione agricola (colonia parziaria, mezzadria, partitanza, ecc.), ed ai contratti accessori riguardanti colture speciali ed allevamento di animali, da eseguirsi sul fondo in dipendenza del rapporto principale.

Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi, fermo restando quanto dispone il comma secondo dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, che esclude, per le aziende agricole, dalla limitazione dell'orario di lavoro i contratti in compartecipazione, debbono uniformarsi alle consuetudini, alle tradizioni e alle economie delle singole regioni; e, tenuto conto di quanto dispone il capoverso dell'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova o altre, tipiche o necessarie per contratti di lavoro a salario.

TANARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Onorevoli colleghi, io non intendo di portare argomenti giuridici — sui quali si è aggirata la discussione in questi ultimi giorni — sopra una questione che ha carattere pratico e di consuetudine millenaria, quale è appunto il contratto di mezzadria.

Ma (perdonate se torno molti anni indietro), ricordando i miei antichi studi marinari, con i quali mi si insegnò di tener ben dritta la rotta per non andare a battere con la prua sugli scogli, mi sono accorto nella vita, e poi in tema legislativo, che il miglior modo per andare dritti nella rotta era quello di essere sempre chiari e precisi, onde non incappare in equivoci che sono gli scogli affioranti in ogni discussione.

In questa questione della mezzadria noi abbiamo due punti di rilevamento fascisti che ci aiutano con la loro chiarezza ad andare dritti per la nostra rotta. Uno è la Carta del Lavoro, dichiarazione VII, che dice testualmente così:

« Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione, come lo

« strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione. L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore della impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato, od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica; la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità ».

Non c'è che da considerare bene questo capitolo per ben ritrovare in esso tutti i caratteri della mezzadria.

L'altro pilone di rilevamento è l'ordine del giorno fascista, chiaro ed esplicito, comunicato ufficialmente alla stampa dal Ministero delle corporazioni, votato di comune accordo dai due elementi della produzione sulla tutela del mezzadro.

Queste sono le ragioni del mio emendamento, di cui do lettura:

Alla fine del capoverso dopo le parole: « e tenuto conto di quanto dispone il capoverso dell'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, ecc. » sostituire: « e tenuto conto che la tutela del mezzadro non può significare l'allargamento a questo delle norme relative all'orario, alle ferie, al salario minimo ecc., tipiche e necessarie invece secondo quanto discende dalle dichiarazioni della Carta del Lavoro per i contratti collettivi veri e propri; in quanto la mezzadria ha spiccato carattere di collaborazione individualistica contemplata alla dichiarazione VII della Carta del lavoro ».

Signori senatori, Eccellenze del Governo, il campo collettivo fascista è così vasto in se stesso, così legittimo nelle sue numerosissime applicazioni (compresa quella, per quanto riguarda l'agricoltura in terreni di arretrata cultura, di partecipazione, nella quale è tanto più facile quell'evoluzione così giustamente desiderata del lavoratore giornaliero in obbligato, poi parziario, mezzadro e piccolo proprietario) che non ha bisogno, per tema di essere vulnerato, di immergersi in un contratto agrario di carattere specialissimo che deve conservare intatte quelle norme fondamentali individualistiche che lo resero per secoli fin qui socialmente e agrariamente così utile all'economia sociale e agraria del nostro Paese!

Dopo le chiarissime dichiarazioni dell'onorevole Biagi, sottosegretario di Stato per le corporazioni, ritiro il mio emendamento. (*Approvazioni*).

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Il presente disegno di legge regola e pone sotto la disciplina della magistratura del lavoro i due contraenti, per usare una parola sintetica, cioè il proprietario dell'azienda e i mezzadri. Vi è però qualche cosa di più, cioè un contenuto che deve essere specialmente considerato nella parola « mezzadro » ed è quello che anche nell'ordine del giorno, testè approvato, si chiama « la famiglia colonica ». È inconcepibile la mezzadria senza il concetto parallelo della famiglia rurale. Il che è tanto vero che nelle norme per la disciplina della mezzadria, formulate dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, è proposta questa definizione: « il contratto di mezzadria viene concluso tra il conduttore e la famiglia mezzadrile, intesa come unità lavoratrice organizzata a fine produttivo »; e nell'articolo 3 si soggiunge: « la famiglia mezzadrile è rappresentata nei rapporti coi conduttori e con i terzi dal suo capo ».

La questione è grave, amico Camerini, e specialmente nelle famiglie mezzadrili di vasta composizione, come noi ne abbiamo nel Veneto e nella Bassa Friulana, dove 30, 40 e anche 50 individui costituiscono la famiglia colonica.

In certi momenti necessariamente avviene per tali numerose, complesse famiglie la scissione, la separazione, e allora interessanti questioni sorgono, che sono anche ricordate nelle citazioni, molto sapienti di giurisprudenza, della dotta relazione dell'onorevole Raineri.

Per esempio, la Corte di appello di Macerata ha definito il 10 agosto 1916 un rapporto di divisione nel seno della famiglia colonica, stabilendo che per alcuni effetti debba avvenire per capi e per altri per stirpi.

Spesse volte in occasione della deprecabile morte del capo della famiglia succedono delle divisioni perfino nel corso dell'annata agraria o al momento della raccolta, e allora sorgono spesso questioni di non facile soluzione, sul come debba avvenire la divisione della parte mezzadrile del prodotto dell'annata.

Ora non pare all'onorevole rappresentante del Ministero delle corporazioni che questa

situazione interna di una parte dei contraenti nell'istituto della mezzadria debba avere la sua considerazione e il suo regolamento? Se affidiamo alla Magistratura del lavoro la disciplina delle eventuali vertenze tra proprietari e mezzadri, perchè non faremo altrettanto nel seno della mezzadria, qualora occorra la necessità di regolare i rapporti tra i membri della famiglia colonica? Non sarà proprio il magistrato del lavoro il più idoneo a seguire le fasi, le consuetudini e gli sviluppi della partecipazione fra i membri della famiglia colonica ai prodotti comuni, e quelle che possono essere le ragioni di divisione delle varie persone della famiglia, a seconda degli adattamenti con le varie situazioni locali rispetto al contratto di mezzadria?

Ecco il dubbio che a me preme di sottoporre all'alta saggezza del Governo, affinché, regolate e date nelle mani della Magistratura del lavoro le vertenze tra i contraenti, cioè tra proprietari dell'azienda e mezzadri, non abbiano a rimanere fuori dal regolamento stesso quelli che sono i rapporti individuali delle persone costituenti la famiglia rurale tra loro. Se anche questa tutela economico-giuridica sarà affidata alla Magistratura del lavoro, avremo dato un giudice conveniente ad un complesso importantissimo di questioni che non trovano regola nel Codice civile, che in materia di contratto di mezzadria si limita a poche norme sostanziali nel titolo della locazione, e nemmeno possono trovar norma nelle disposizioni del codice relative alla successione o al condominio, perchè si tratta di un rapporto giuridico che trova la sua specialità nel fatto dell'adattamento del lavoro umano alle situazioni particolari della vita sociale e familiare dell'agricoltura.

PRESIDENTE. A rigore si potrebbe osservare che l'onorevole senatore Sandrini è rientrato nella discussione generale; comunque, ha detto cose certamente interessanti.

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare, al capoverso dell'articolo 1º, non tocca la sostanza della disposizione, ma mira a renderla più breve, più precisa e più chiara.

La disposizione del capoverso ha una parte

positiva ed una parte negativa. La parte positiva è questa: che i patti collettivi debbono uniformarsi alle consuetudini, alle tradizioni ed alle economie delle singole regioni. La parte negativa, cioè proibitiva, è questa: che questi patti collettivi debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova ecc.

Ora il capoverso, come è formulato, contiene due riferimenti, che a me sembrano non necessari ed ingombranti nella disposizione. Il primo riferimento è questo: «fermo restando quanto dispone il comma secondo dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, che esclude, per le aziende agricole, dalla limitazione dell'orario di lavoro i contratti in compartecipazione». Secondo me tutte queste parole si potrebbero eliminare con vantaggio della chiarezza e della brevità della disposizione, aggiungendo nell'ultima parte, ove si stabilisce qualche limitazione al contenuto dei patti collettivi, queste sole parole: «all'orario di lavoro»; ossia i capitolati non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova ecc. e «all'orario di lavoro».

Il secondo riferimento, che, secondo me, è inutile e non corretto dal punto di vista della tecnica legislativa, è quello contenuto nelle seguenti parole: «tenuto conto di quanto dispone il capoverso dell'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251». L'articolo 8 è quello che stabilisce il contenuto dei patti collettivi di lavoro, stabilisce cioè che essi debbono contenere le norme relative al salario ecc. Nell'ultima parte, però, si dice che queste norme non è necessario che siano contenute in tutti i patti quando la speciale natura del rapporto non lo esiga. Ed allora queste parole possono omettersi tanto più che non è opportuno consacrare in una legge il riferimento ad un decreto.

Un'altra modificazione propongo ed è questa. Dice il capoverso che «tali capitolati, convenzioni, atti ed accordi, fermo restando quanto dispone il comma secondo dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, che esclude, per le aziende agricole, dalla limitazione dell'orario di lavoro i con-

tratti in compartecipazione, debbono uniformarsi alle consuetudini ed alle economie delle singole regioni, ecc. ».

Ora il concetto di consuetudine locale è un concetto giuridico che è contenuto anche nel Codice civile, ma il concetto di tradizione e quello di « economia delle singole regioni » non sono concetti giuridici. Come si fa a stabilire la difformità o uniformità alle tradizioni ed alla economia delle singole regioni? Non è questo il contenuto di un comando, di una norma di legge.

Quindi proporrei che si eliminassero le parole « alle tradizioni ed alle economie delle singole regioni ».

Perchè bisogna poi tener conto che il concetto di consuetudine locale riassume in sé le ragioni delle tradizioni ed anche della economia della regione. Pertanto si dovrebbe dire: «... debbono uniformarsi alle consuetudini locali ecc. ».

E vengo all'ultima modificazione contenuta nell'emendamento. Le ultime parole del capoverso dicono: «... non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova o altre, tipiche o necessarie per contratti di lavoro a salario ».

Mi sembra eccessivo di proibire che i patti collettivi in tema di mezzadria e di compartecipazione contengano le norme tipiche o necessarie per i contratti di lavoro a salario. Si può ammettere che non contengano tutte queste norme, ma è eccessivo escludere tutte queste norme. Sarebbe meglio dire: «... non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova od altre previste nei contratti collettivi di lavoro le quali contrastino con la natura del rapporto ».

Così è logica la proibizione: i patti collettivi non debbono contenere quelle norme che contrastino con la natura dei rapporti di compartecipazione agraria.

Il capoverso dovrebbe quindi suonare così: « tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini locali e non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, all'orario di lavoro, al periodo di prova od altre previste nei contratti collettivi di lavoro le quali contrastino con la natura del rapporto ».

PRESIDENTE. Come i colleghi sanno, all'articolo 1° sono stati proposti tre emendamenti, il primo del quale presentato dall'onorevole Di Frassineto fu svolto durante la discussione generale e gli altri due sono stati svolti ora in sede di discussione degli articoli.

Avendo il senatore Tanari ritirato il suo emendamento, prego il segretario senatore Scalori di dar lettura di quelli proposti dal senatore Di Frassineto e dal senatore Salvatore Gatti.

SCALORI, segretario:

Art. 1.

Al capoverso dell'articolo 1 dopo le parole « debbono uniformarsi alle consuetudini, alle tradizioni » aggiungere le altre: « allo sviluppo tecnico »; ed alla parola « regioni », sostituire l'altra: « zone ».

DI FRASSINETO.

Sostituire al capoverso il seguente:

« Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini locali e non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova od altre previste nei contratti collettivi di lavoro le quali contrastino con la natura del rapporto ».

SALVATORE GATTI.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole sottosegretario per le corporazioni se il Governo accetta questi emendamenti.

BIAGI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Si può accettare l'emendamento del senatore Di Frassineto sostituendo alla parola « regioni » la parola « zone » perchè non resti l'impressione che si faccia riferimento alle regioni secondo un concetto geografico e storico.

Per quanto riguarda le parole « sviluppo tecnico », che si vorrebbero inserite nel capoverso dell'articolo 1, modificato dall'Ufficio centrale, se tale capoverso deve restare così come è, le parole « sviluppo tecnico » possono anche essere aggiunte. Ci sono tanti richiami che, uno di più o uno di meno, non si avrà l'effetto di accrescere i pericoli di interpretazione. Però i richiami alla « consuetudine », alla « tradizione », all'« economia delle singole regioni » e « allo

sviluppo tecnico», non rappresentano elementi di chiarezza, ma piuttosto costituiscono elementi di dubbio e di preoccupazione. Evidentemente ciò che deve essere tenuto particolarmente presente nella stipulazione dei regolamenti collettivi è la consuetudine locale, frutto di una elaborazione normalissima che si è andata formando, in aggiunta alle pochissime norme del Codice civile, che regolano la mezzadria. Sarebbe stato utile a questo fermarsi: ne sarebbe derivata maggiore chiarezza. Ma poiché l'Ufficio centrale si è fatto interprete di preoccupazioni e di timori, da parte del Governo, che non ha nessuna intenzione di trasformare il tipo di contratto di mezzadria, non ci sono obiezioni a questa proposta, se l'Ufficio centrale dovesse insistere nella sua formula di emendamento.

Non è invece possibile accogliere la richiesta dell'onorevole Sandrini, perchè, se vogliamo risolvere, in tema di una legge così semplice, tutti i problemi giuridici ed economici che riguardano la mezzadria, verremmo a dar fondo a un ramo importantissimo della scienza giuridica ed economica, ma non faremmo una legge. D'altra parte sento di dover segnalare all'onorevole Sandrini che quando parliamo di consuetudine, nel senso che i capitolati e i regolamenti collettivi della mezzadria ad essa debbano uniformarsi, richiamiamo anche le consuetudini riferentesi alla divisione delle famiglie coloniche.

È bene che si sappia che le associazioni sindacali dei lavoratori in alcuni centri rurali hanno raccolto queste consuetudini facendo in anticipo quella elaborazione che potrà essere perfezionata attraverso i regolamenti collettivi che potranno contenere eventualmente quelle norme che, formate attraverso alla pratica costante delle parti, rispondono alle condizioni ambientali di carattere familiare e di carattere economico. Ne deriva che, se i capitolati regoleranno queste materie, la Magistratura del lavoro potrà giudicarne.

In merito all'emendamento formulato dal senatore Tanari io credo che questi debba ormai avere la convinzione, dalle dichiarazioni che sono state fatte, che il contratto di mezzadria conserva la sua caratteristica di contratto individuale. Nel suo emendamento si parla « di contratti collettivi veri e propri », quasi a

significare che il regolamento collettivo, che si verrà a formare con i rapporti di mezzadria, non sia un contratto collettivo vero e proprio. D'altra parte il richiamo alla « collaborazione individualistica », come si legge nell'emendamento del senatore Tanari, diventa superfluo in quanto è chiaro, preciso, che, soprattutto nella azienda agricola, vi è collaborazione più che individuale tra le persone associate nello stesso rapporto di mezzadria. L'emendamento pertanto non servirebbe a dare maggiore chiarezza, ma potrebbe servire invece a rendere più incerta e più perplessa l'applicazione della norma.

L'emendamento del senatore Gatti, che riguarda sempre l'articolo 1º, è indubbiamente molto più chiaro. Se l'Ufficio centrale, riesaminando la sua richiesta, volesse tener conto che più che parlare di norme tipiche necessarie per i contratti di lavoro a salario, è opportuno invece parlare di norme che non contrastino con la natura del rapporto, e di sopprimere così anche il richiamo ad una norma contenuta non in una legge, ma solamente in un decreto emanato in virtù della delega di cui all'articolo 23 della legge 3 aprile 1926, si farebbe opera molto più chiara e rispondente alla prassi legislativa.

RAINERI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà di accettare le proposte del sottosegretario di Stato alle corporazioni. All'ultima parte del comma dove si parla delle condizioni tipiche o necessarie per i contratti del lavoro a salario, si può sostituire la formula « che non contrastino con la natura del rapporto ».

Quanto alla proposta del senatore Di Frassineto che all'economia delle « singole regioni », siano sostituite le parole delle « singole zone », entrando nel concetto di lui, accettato dal Governo, io non vorrei che si usasse la parola « zone » invece di quella « regioni », perchè si potrebbe anche intendere zona mediterranea, zona tirrena, che sono ancora più vaste delle regioni. Proporrei che si dicesse senz'altro: « alle economie locali ». Il termine è più ristretto e più espressivo. Quindi, se il Governo non ha difficoltà, l'Ufficio centrale proporrebbe

di usare le parole: « economie locali » o « dei singoli luoghi ».

GATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI. Mi pare che sulla sostanza del mio emendamento non ci sia opposizione nè da parte del Governo nè da parte dell'Ufficio centrale. L'emendamento lascia inalterata la norma proposta dall'Ufficio centrale, solo la semplifica. È però incompatibile con quello del senatore Di Frassineto.

PRESIDENTE. L'avevo già osservato e lo avrei detto se Ella non mi avesse prevenuto.

Onorevole Di Frassineto, dopo le dichiarazioni del sottosegretario di Stato per le corporazioni e dell'onorevole relatore, insiste nei due emendamenti che Ella ha presentato ?

DI FRASSINETO. Circa il primo emendamento che riguarda la parola « zona », quando il concetto da me sostenuto si trovi espresso in una frase che parli di « condizioni locali », non insisto.

Per quanto riguarda l'altro emendamento circa lo « sviluppo tecnico », mi permetterei di insistervi. Non so se l'onorevole sottosegretario di Stato alle corporazioni si sia mai trovato, come a me è accaduto parecchie volte, di prendere parte a discussioni riguardanti la stipulazione di patti mezzadrili. Sempre in tali circostanze ho insistito perchè si tenesse conto del progresso tecnico, giacchè, secondo me, è questo fattore che veramente può far sì che i patti mezzadrili riescano il più possibile di vantaggio ai proprietari e ai coloni.

Insisto dunque su questo punto tecnico in quanto esso dovrebbe avere prevalenza anche sugli interessi singoli dei contraenti. Per tale motivo desidererei che, in qualche modo, parlando di patti mezzadrili, venisse stabilito che in essi si deve tener conto dell'elemento tecnico.

RAINERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *relatore*. L'emendamento del senatore Gatti non contiene però alcune parole che, a mio parere, sono necessarie. Dove dice: « . . . e non debbono contenere le norme relative al salario, alle ferie, al periodo di prova . . . » è necessario aggiungere: « all'orario di lavoro ».

GATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI. Queste parole non sono state stampate, ma nel mio emendamento c'erano.

PRESIDENTE. Rileggeremo l'emendamento nella sua forma definitiva prima di porlo ai voti.

RAINERI, *relatore*. Vorrei dire anche questo. Verissima, opportunissima l'osservazione del collega Gatti sul valore della parola « consuetudine ». Molto più precisa ed esatta e maneggiabile in sede di magistratura e di giudizi, che non siano le tradizioni ed altro; però non vorrei che, per seguire strettamente quello che può essere l'elegante e l'esatta formula giuridica, si perdesse di vista la realtà delle cose. Pertanto per mettere insieme le idee diverse e anche per dare il dovuto posto a quanto ha detto il collega onorevole senatore Di Frassineto, senza pur mettere le parole precise che egli ha indicato, io desidererei che si dicesse: « tali capitolati, convenzioni, patti e accordi . . . debbono uniformarsi alle consuetudini e alle condizioni locali ».

Tali condizioni vorranno significare: il rapporto tecnico, le condizioni della economia, gli usi, ecc.

Quindi l'emendamento dell'onorevole senatore Gatti, per poter essere accettato dall'Ufficio centrale, dovrebbe essere esposto così:

« Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali, e non debbono contenere norme relative all'orario di lavoro, al salario, alle ferie, al periodo di prova, od altre previste nei contratti collettivi di lavoro le quali contrastino con la natura del rapporto ».

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni, Ella accetta questo emendamento ?

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Accetto le proposte dell'onorevole relatore e del senatore Gatti.

PRESIDENTE. Resta inteso che tutto il capoverso dovrebbe essere sostituito con questo emendamento, se sarà approvato dal Senato. Ora io domando all'onorevole senatore Di Frassineto se mantiene il suo emendamento.

DI FRASSINETO. Data la formula testè letta sarebbe inutile che io insistessi nell'emendamento da me proposto. Mi auguro però che il concetto da me sostenuto, se anche non è incluso nel disegno di legge, sia tenuto nel

debito conto nella stipulazione di patti mezzadrili.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Gatti se non ritiene che sia migliore la dizione « non debbono contenere norme relative ecc. ».

GATTI SALVATORE. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'emendamento del senatore Gatti, consistente nella sostituzione, al capoverso proposto dall'Ufficio centrale, della seguente disposizione:

« Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali e non debbono contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova od altre previste nei contratti collettivi di lavoro, le quali contrastino con la natura del rapporto ».

Questa proposta di emendamento è accettata sia dal Governo sia dall'Ufficio centrale. La pongo ai voti, Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Pongo ora ai voti l'intero articolo così emendato:

Art. 1.

La disciplina giuridica che, a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dei Regi decreti 1° luglio 1926 e 6 maggio 1928, n. 1251, si applica ai rapporti collettivi di lavoro, è estesa a tutti i capitolati, convenzioni, patti ed accordi, comunque denominati, che dalle competenti Associazioni sindacali vengono stipulati per regolare il rapporto di compartecipazione nel ramo di produzione agricola (colonia parziaria, mezzadria, partitanza, ecc.) ed ai contratti accessori riguardanti colture speciali ed allevamento di animali, da eseguirsi sul fondo in dipendenza del rapporto principale.

« Tali capitolati, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali e non debbono contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova od altre previste nei contratti collettivi di lavoro, le quali contrastino con la natura del rapporto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Prego l'onorevole senatore segretario di dar lettura dell'articolo 2.

SCALORI, segretario:

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche ai contratti di piccola affittanza con corrisposta variabile o fissa, in natura o in denaro, quando sono stipulati da piccoli affittuari che coltivino direttamente il fondo con lavoro prevalentemente proprio o di persone della propria famiglia.

È approvato.

Art. 3.

I contratti collettivi non produrranno gli effetti previsti dall'articolo 54 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza in corso con espresso obbligo di migliorioria.

Ai proprietari di fondi rustici affittati che formino oggetto dei rapporti, indicati nel precedente articolo 2, non si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 3°, del Regio decreto n. 1130 succitato.

PRESIDENTE. A questo articolo 3° vi sono due proposte di emendamento del senatore Gatti. La prima consiste nella soppressione della parola « espresso » nel primo comma dell'articolo. La seconda consiste nella soppressione del secondo comma dell'articolo stesso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Gatti per dar ragione di queste sue proposte di emendamento.

GATTI SALVATORE. Lo farò brevissimamente.

Mi pare che occorra togliere nel primo comma dell'articolo 3 la parola « espresso » quando si dice che « i contratti collettivi non produrranno gli effetti previsti dall'articolo 54 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza in corso, con espresso obbligo di migliorioria ». Questo perchè si tratta spesso di antichi contratti verbali. La parola « espresso » potrebbe ingenerare confusione e incertezza. Basterà dire che i contratti collettivi non produrranno gli effetti ecc. sui contratti individuali in corso, con obbligo di migliorioria.

Il secondo mio emendamento consiste nella completa soppressione del capoverso dell'articolo 3. Questo capoverso così si esprime: « Ai

proprietari di fondi rustici affittati che formino oggetto dei rapporti indicati nel precedente articolo 2 non si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 3° del Regio decreto n. 230 succitato ».

Anzitutto, come forma, questa disposizione non è chiara.

Ma soprattutto non è necessaria. Quando nell'articolo 2 si stabilisce che la disciplina dei contratti collettivi si applica anche ai contratti di affittanza, va da sè che i proprietari che hanno affittato le loro terre, e le loro associazioni, hanno piena veste giuridica di stipulare contratti, e quindi non v'è nessuna ragione di riesumere l'articolo di quel tale decreto, il quale stabiliva che i proprietari dei fondi rustici affittati non potevano stipulare i contratti collettivi.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Si può consentire che sia soppressa la parola « espresso » nella prima parte dell'articolo 3.

Per quanto riguarda la seconda parte evidentemente l'osservazione del senatore Gatti trova un esatto riferimento nel significato del terzo comma dell'articolo 4 del decreto 1° luglio 1926 il quale stabilisce che la rappresentanza dei proprietari dei terreni affittati non debba partecipare alla stipulazione dei contratti collettivi di « lavoro agricolo » — cioè dei contratti che hanno riferimento alle prestazioni di opera — in quanto non vi hanno interesse ed invero, avendo essi affittato i loro fondi, non sono essi, ma gli affittuari i coltivatori dei fondi. Con il capoverso dell'articolo 3, si è voluto chiarire che, per quanto ha riferimento all'articolo 2, queste associazioni hanno una capacità contrattuale. Ed allora, se è implicito che la capacità contrattuale discende dall'articolo 2, il secondo comma dell'articolo 3 può essere soppresso con maggiore chiarezza della legge.

RAINERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *relatore*. Aderisco a quanto ha dichiarato l'onorevole sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Allora metteremo ai voti la prima parte dell'articolo 3 nella forma pro-

posta dal senatore Salvatore Gatti, cioè con la soppressione della parola « espresso ».

L'emendamento è accettato dall'onorevole sottosegretario di Stato e dall'Ufficio centrale.

I contratti collettivi non produrranno gli effetti previsti dall'articolo 54 del Regio decreto 1° luglio 1926 n. 1130 sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza in corso con obbligo di miglioria.

Chi approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

In questo stesso articolo il senatore Gatti propone che sia soppresso il secondo comma. Il suo emendamento è stato accettato dal Governo e dal relatore con le riserve e le modificazioni già note e indicate dall'onorevole Biagi.

Chi approva la soppressione del secondo comma dell'articolo 3 è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti il testo definitivo dell'articolo.

Art. 3.

I contratti collettivi non produrranno gli effetti previsti dall'articolo 54 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sui contratti individuali di colonia parziaria e di affittanza in corso con obbligo di miglioria.

È approvato.

Ora abbiamo una proposta del senatore Sarrocchi perchè nel titolo della legge, alle parole « contratti collettivi di lavoro » siano sostituite le seguenti parole « rapporti collettivi di lavoro » e alle parole « rapporti di partecipazione » siano sostituite le parole « contratti di compartecipazione ». In tal modo il titolo del disegno di legge verrebbe ad essere così modificato: « estensione della disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ai contratti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza ».

Domando all'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni e all'onorevole relatore se consentono in tale modificazione.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il Governo consente.

RAINERI, *relatore*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, s'intende che il titolo della legge resta così come è stato proposto dall'onorevole Sarrocchi.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria » (N. 1303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia Portuaria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali » (N. 1321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore » (N. 1323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, recante norme per la circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (Numero 1324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi "Rex" e "Conte di Savoia".

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, concernente la assicurazione dei piroscafi *Rex* e *Conte di Savoia*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del "Quartiere degli affari" in Milano » (N. 1338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del "Quartiere degli affari" in Milano ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano, con la seguente modificazione: « Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 11, alle parole: venti anni, sono sostituite le altre: dieci anni. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 » (N. 1341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge n. 1777, del 15 luglio 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approva-

zione all'Emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) » (N. 1347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'Emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro » (N. 1349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonché ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio medesimo ed altri

indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il Regio decreto 25 aprile 1932, n. 435, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1931-32.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai

bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario; ed è convalidato il Regio decreto 26 maggio 1932, n. 562, col quale sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1931-32.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste » (Numero 1316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, ed ai bi-

lanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e sono convalidati i Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo esercizio finanziario 1931-32.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Alberici, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Barzilai, Bazan, Berenini, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonin Longare, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Chersi, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conti, Credaro, Crispo Moncada, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno,

D'ent, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Fracassi.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Giampietro, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Loria, Lucioli.

Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo.

Niccolini Eugenio, Nomis di Cossilla.

Oviglio.

Pagliano, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Pujia, Pullè, Purielli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Serri-stori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Solari, Sormani, Spada Potenziani, Spirito, Squitti, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thacn di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta.

Venturi, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Estensione della disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ai contratti di com-

partecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza (523-A):

Senatori votanti 165

Favorevoli 141

Contrari 24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria (1303):

Senatori votanti 165

Favorevoli 150

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali (1321):

Senatori votanti 165

Favorevoli 154

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore (1323):

Senatori votanti 165

Favorevoli 152

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia » (1324):

Senatori votanti 165

Favorevoli 152

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano (1338):

Senatori votanti 165

Favorevoli 152

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000 (1341):

Senatori votanti 165

Favorevoli 156

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922) (1347):

Senatori votanti 165

Favorevoli 157

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro (1349):

Senatori votanti 165

Favorevoli 155

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1299):

Senatori votanti	165
Favorevoli	155
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1314):

Senatori votanti	165
Favorevoli	156
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (1316):

Senatori votanti	165
Favorevoli	157
Contrari	8

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Gualtieri, Celesia, Rolandi Ricci, Supino, Lucioli, Marchiafava, Concini, Raimondi, Manfroni, Millosevich, Fara e Bongiovanni a presentare alcune relazioni.

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ordinamento del Corpo veterinario militare (1351).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero (1366);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra) (1340).

ROLANDI RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali (1393).

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani (1380).

LUCIOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie (1354).

MARCHIAFAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario (1320).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le

Convenzioni stipulate con le Società « Florio », « S. Marco » e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società (1307).

RAIMONDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione (1348).

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli Uffici della Diocesi (1382).

MILLOSEVICH. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (1357).

FARA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 1º giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (1358);

Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli), e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) (1381).

BONGIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme di pensione per l'amministratore della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 (1387).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Gualtieri, Celesia, Rolandi Ricci, Supino, Lucielli, Marchiafava, Concini, Raimondi, Manfroni, Millosevich, Fara e Bongiovanni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura di due interpellanze presentate alla Presidenza.

SCALORI, segretario:

Interpello il Governo per conoscere cosa intenda fare perchè abbia a cessare la distruzione delle più nobili e sacre memorie della storia di Venezia e della civiltà italiana sull'altra sponda dell'Adriatico e che pur furono rispettate per secoli interi anche dai nemici in guerra aperta.

Volpi.

I sottoscritti interpellano il Governo intorno ad atti di barbarie consumati in Dalmazia contro opere d'arte che recavano i segni della civiltà e del genio italiano.

Corrado Ricci - Alberto Dallolio - Salata - Mariotti - Fedele - Baccelli - Gentile - Venturi - Cian - Orsi - Boncompagni Ludovisi - Torraca.

PRESIDENTE. Queste interpellanze seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 502, recante modifiche al Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, circa il corso pratico a bordo delle navi-scuola pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso (1293). — (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane (1310);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame (1326);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1932, nel *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932 (1327);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931 (1328);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed atti stipulati in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 (1329);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932 (1330);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, che dà approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932 (1331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commer-

ciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932 (1332);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:

a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;

b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca (1333);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri (1334);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari (1362);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori (1364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4° al comandante della Milizia stessa (1390).

La seduta è tolta alle ore 19.

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti

CLVIIIª TORNATA

VENERDÌ 9 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congodi	Pag.	5596	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 502, recante modifiche al Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, circa il corso pratico a bordo delle navi-scuola pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso » (1293)		5598	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane » (1310)		5598	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:			
a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;			
b) scambio di note relativo alla tubercolizzazione del bestiame » (1326)		5598	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1º dicembre 1932, nel <i>modus vivendi</i> di stabilimento provvisorio stipulato a Parigi fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932 » (1327)		5599	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania, il 25 agosto 1931 » (1328)		5599	
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed atti stipulati in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 » (1329)
			5600
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932 » (1330)
			5600
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, che dà approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932 » (1331)
			5600
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932 » (1332)
			5601
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austraci:
			« a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austraci;
			« b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austraca » (1333)
			5601
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in

Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri » (1334)	5601
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari » (1362)	5602
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori » (1364)	5602
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4° al comandante della Milizia stessa » (1390)	5602
(Presentazione)	5596, 5597
Petizioni:	
(Lettura del sunto)	5597
Relazioni:	
(Presentazione)	5596, 5603
Ringraziamenti	5596
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	5604

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *secretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brezzi per giorni 7; Di Frassineto per giorni 1; Miari de Cumani per giorni 7. Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Giannattasio ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese al defunto senatore:

« Napoli, 8 dicembre 1932-XI.

« Eccellenza,

« Le parole nobilissime, pronunciate dall'E.V. in memoria del nostro compianto genitore senatore Francesco Giannattasio, hanno vivamente commosso i miei fratelli e me, e anche a nome loro sento il dovere di esprimere la infinita e perenne riconoscenza.

« Ebbi l'onore di assistere alla seduta del giorno 6 corr. e conserverò indimenticabile il ricordo della solenne cerimonia e della religiosa attenzione con la quale l'Alta Assemblea seguì la commemorazione degli illustri colleghi scomparsi.

« La ringrazio inoltre per la comunicazione che ha voluto dare alla famiglia e per l'invio del resoconto della seduta.

« Gradisca l'espressione del deferente ossequio

« del suo dev.mo

« DOTTOR CARLO GIANNATTASIO ».

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Morpurgo a presentare una relazione.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione del servizio dei pacchetti postali (1386).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione che verrà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Riforma del testo unico delle servitù militari (1457).

Riforma dei carabinieri Reali (1458).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

ACERBO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Agevolazioni fiscali all'Ente finanziario dei Consorzi agrari (1456).

Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1455).

Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle provincie allo Stato (1459).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Annuncio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dei disegni di legge presentati alla Presidenza.

MARCELLO, segretario:

Dal ministro delle corporazioni:

Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino (1452).

Modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1453).

Dal ministro dell'educazione nazionale:

Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici (1454).

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

MARCELLO, segretario:

Il signor Lorenzo De Andrea, maresciallo maggiore dei Reali carabinieri, collocato a riposo per infermità dipendente da causa di servizio di guerra, chiede la revisione del trattamento di quiescenza.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani 10, alle ore 15, si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno:

Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 (1398);

Parziale modificazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (1418);

Modificazione all'articolo 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente, la costituzione della Società Porto Industriale di Livorno (1419);

Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (1420);

Modificazione alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche (1434);

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, numero 1178, sull'ordinamento della Regia Marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali (1435);

Modificazioni alle norme istitutive della Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione (1448);

Proroga delle anticipazioni dello Stato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (1449);

Fissazione del termine per la designazione, da parte dei comuni e delle provincie, delle

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1932

strade ex militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili (1450);

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari (1451);

Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino (1452);

Modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1453);

Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e direttori didattici (1454).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 502, recante modifiche al Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, circa il corso pratico a bordo delle navi-scuola pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso » (N. 1293).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 502, recante modifiche al Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, circa il corso pratico a bordo delle navi-scuola pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 502, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, circa il corso pratico a bordo delle navi-scuola per la integrazione del periodo di tirocinio nautico prescritto pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane » (N. 1310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunto alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame » (N. 1326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1932

b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1932, del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932 » (N. 1327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1932, del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha 202 appro-

vazione alla proroga al 1° dicembre 1932 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931 » (N. 1328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed atti stipulati in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 » (N. 1329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed atti stipulati in Roma tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli Atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo e Atti stipulati, in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932 » (N. 1330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso

e relativi Protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816 che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, che dà approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932 » (N. 1331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, che dà approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 • Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932. (N. 1332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato a Roma l'11 luglio 1932, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 • Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:

a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;

b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca » (N. 1333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:

a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;

b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:

a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;

b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 • Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri » (N. 1334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi

italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero, stipulato in Roma, mediante scambio di note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari » (N. 1362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori » (N. 1364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4° al comandante della Milizia stessa » (N. 1390).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4° al comandante della Milizia stessa ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cam-

biamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4° al comandante della Milizia stessa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Berio, Conti, Menozzi, Brezzi, Raineri, Salata, Luciolli, Acton, D'Amelio, Manfroni, Schanzer e Suardo a presentare alcune relazioni.

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito (1388).

CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche (1396).

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime doganale degli olii di oliva e degli olii vegetali mangiabili nonchè dei relativi semi (1409);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce

il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932-33 (1443).

BREZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni (1410).

RAINERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti (1298).

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca (1294). — (*Iniziato in Senato*).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 (1429);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile (1361).

ACTON. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe (1424).

SUARDO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, che autorizza la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia (1336);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia (1378).

D'AMELIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Aumento del deposito per i ricorsi in cassazione (1413).

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione (1399).

SCHANZER. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 (1359).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Berio, Conti, Menozzi, Brezzi, Raineri, Salata, Luciolli, Acton, Suardo, D'Amelio, Manfroni e Schanzer della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Agnelli, Alberici, Albini, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Bevione, Bianchi, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Camerini, Carletti, Casanuova, Casati, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cesareo, Chersi, Chimienti, Cimatei, Colonna, Conci, Concini, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Amelio, De Bono, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon,

De Vito, Di Donato, Diena, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Fabri, Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele, Fracassi.

Gabbi, Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Gonzaga, Grippo, Grosso, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Longhi, Loria, Luciolli, Lustig.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Montuori, Mori, Morpurgo.

Nicastro, Nomis di Cossilla.

Oviglio.

Pavia, Pecori Giraldi, Poggi Cesare, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Santoro, Scatori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Solari, Sormani, Squitti, Strampelli, Suardo, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre.

Vaccari, Venzi, Versari, Vicini Marco Arturo, Viola, Visconti di Modrone, Volpi, Volterra.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 502, recante modifiche al Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, circa il corso pratico a bordo delle navi-scuola

pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso (1293):

Senatori votanti 171

Favorevoli 164

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente agiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle colonie italiane (1310):

Senatori votanti 171

Favorevoli 165

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923:

b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame (1326):

Senatori votanti 171

Favorevoli 166

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1932, nel *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932 (1327):

Senatori votanti 171

Favorevoli 165

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931 (1328):

Senatori votanti 171

Favorevoli 164

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed atti stipulati in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 (1329):

Senatori votanti 171

Favorevoli 159

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932 (1330):

Senatori votanti 171

Favorevoli 164

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, che dà approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932 (1331):

Senatori votanti 171

Favorevoli 164

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932 (1332):

Senatori votanti	171
Favorevoli	163
Contrari	8

Il Senato approva.

legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:

a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;

b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca (1333):

Senatori votanti	171
Favorevoli	163
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri (1334):

Senatori votanti	171
Favorevoli	164
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari (1362):

Senatori votanti	171
Favorevoli	163
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori (1364):

Senatori votanti	171
Favorevoli	161
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4° al comandante della Milizia stessa (1390):

Senatori votanti	171
Favorevoli	157
Contrari	14

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici: alle ore 16 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1360);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva una Convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, le Indie, e l'Estremo Oriente (1305);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.) (1325);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1343);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane (1344);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci dell'Eritrea e del Fondo per il culto, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326 e 1327, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1350);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano (1363);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia (1370);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, che stabilisce le norme per la riorganizzazione degli uffici e del personale del Banco di Sicilia (1372);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, n. 1018 e 13 agosto 1932, n. 1033, concernenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902 e

13 agosto 1932, n. 1031, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1373);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932 (1374);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome del Fondo per il culto, delle poste e telegrafi e dei telefoni per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 27 ottobre 1932, numero 1420, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1377);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino (1389);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 672, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna (1391).

La seduta è tolta (ore 17.10).

Prof., GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CLIXª TORNATA

SABATO 10 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi Pag. 5612

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva una convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, le Indie, e l'Estremo Oriente » (1305) 5614

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.) » (1325) 5615

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione » (1343) 5615

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane » (1344) 5615

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché ai bilanci dell'Eritrea e del Fondo per il culto, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326 e 1327, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio » (1350) 5615

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente

la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano » (1363) 5616

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto di esportazione per le traverse di fuggio per ferrovia » (1370) 5617

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, che stabilisce le norme per la riorganizzazione degli uffici e del personale del Banco di Sicilia » (1372) 5617

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, n. 1018 e 13 agosto 1932, n. 1033, concernenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902 e 13 agosto 1932, n. 1031, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio » (1373) 5617

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932 » (1374) 5618

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché ai bilanci delle Amministrazioni autonome del Fondo per il culto, delle poste e telegrafi e dei telefoni per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1420, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio » (1377) 5618

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della Convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasernamento nella città di Torino » (1389)	5619
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 672, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna » (1391)	5619
(Discussione):	
« Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze » (1360)	5613
MANFRONI	5613
DE BONO, <i>ministro delle colonie</i>	5614
(Presentazione)	5612
Relazioni :	
(Presentazione)	5620
Ringraziamenti	5612
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	5621

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bonardi per giorni 2; Bouvier per giorni 15; De Michelis per giorni 10; De Tullio per giorni 10; Garofalo per giorni 3; Ruffini per giorni 15; Sitta per giorni 3; Torre per giorni 1; Vicini Antonio per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Santucci ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« 9 dicembre 1932-XI.

« A nome mio e della mia famiglia le esprimo la nostra riconoscenza per le cortesi parole e per il gentile pensiero.

« Con ossequi fascisti.

Dev.mo

Conte FRANCESCO SANTUCCI FONTANELLI ».

Dalla famiglia del defunto senatore Zappi ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Eccellenza Gentilissima, La ringrazio vivamente, a nome di mia madre e mio, per il cortese invio delle Sue nobili parole di commemorazione di mio padre. Pensando che Egli avrebbe gradito essere ancora una volta ricordato a Lei, per cui ebbe così profonda stima e simpatia, Le invio la Sua Immagine-Ricordo.

« Gradisca i miei rinnovati ringraziamenti e migliori complimenti.

FAUSTINA DE RENZIS SONNINO ZAPPI ».

Elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

SCALORI, *segretario*:

Dal Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro dell'interno:

Ricostituzione dei comuni di Militello Rosmarino e di S. Marco d'Alunzio (1461).

Ricostituzione del comune di Villa S. Giovanni (1462).

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bernalda (1463).

Dal Ministro dell'aeronautica:

Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea (1460).

Dal Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro degli affari esteri:

Approvazione della Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare

la distribuzione degli stupefacenti, stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931 (1464).

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e al Protocollo annesso (1465).

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonché del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930 (1466).

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 (1467).

Dal Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro delle corporazioni:

Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente Magazzini generali (1468).

PRESIDENTE. Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze » (N. 1360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

Il contributo annuo di lire 200.000 dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, di cui alla legge 17 marzo 1930, n. 412, sarà corrisposto, nella misura

ridotta di lire 176.000, anche per l'esercizio finanziario 1931-32.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MANFRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFRONI. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per aggiungere poche parole alla troppo modesta relazione che il senatore Bongiovanni vi ha presentato a nome dell'Ufficio centrale, che ho avuto l'onore di presiedere.

Il senatore Bongiovanni, il quale dedica, con spirito di sacrificio e con vivo amore, gran parte dell'opera sua all'Istituto agricolo coloniale di Firenze, ha temuto forse che gli elogi all'opera benefica dell'Istituto stesso fossero mal giudicati e si è limitato a poche linee generali. Ma tutti i cultori di discipline coloniali conoscono le grandi benemerenze che nei 24 anni dalla sua fondazione l'Istituto stesso ha saputo guadagnare, superando gravi difficoltà nei tempi oscuri, in cui la grande maggioranza degli italiani si disinteressava delle colonie.

Fu merito principale del Bartolommei-Gioli, ancora oggi, malgrado la sua grave infermità, attivissimo, se le scarse dotazioni della Provincia e del Comune furono accresciute; se si è fondato quel Museo agricolo coloniale, che tutti abbiamo ammirato l'anno scorso a Firenze; se da quelle aule è uscita una piccola schiera di provetti e saggi cultori di agricoltura coloniale.

Oggi che, fortunatamente deposta la spada, l'Italia può rivolgere nelle sue colonie tutta la sua attenzione alla terra, su cui sono fondate le migliori speranze, l'Istituto di Firenze ha acquistato una grandissima importanza perchè è, e sarà ancora più per l'avvenire, la scuola che ha preparato, prepara e preparerà il personale tecnico specializzato per le culture coloniali. Sotto l'esperta guida di un uomo, in tutta l'Europa riconosciuto competentissimo in agricoltura tropicale, il professor Maugini, sotto l'oculata, abile vigilanza del nostro collega Bongiovanni, l'Istituto si prepara a combattere le più alte e nobili battaglie, quelle della terra già in parte redenta e in parte da redimere.

Perciò nessuna somma può considerarsi meglio spesa di quella consacrata a sostenere, a migliorare, a vivificare questo Istituto benemerito e a permettergli più ampio respiro.

Ond'è che io mi associo al voto espresso alla Camera dagli onorevoli Fera e Razza, e nella sua relazione al Senato dall'onorevole Bongiovanni, perchè la somma di lire 200.000, ridotta a lire 176.000 per effetto della nota legge di riduzione del 12 per cento, venga consolidata anche per gli anni a venire, finchè le condizioni del bilancio non consentano di accrescerla, come sarebbe desiderabile.

L'onorevole Ministro delle Colonie, che ai suoi grandi meriti come soldato, come Quadrumviro, come amministratore, ha aggiunto quelli di colonizzatore (ed è il suo vanto), l'onorevole Ministro, che ha in Tripolitania potuto apprezzare l'opera dei tecnici usciti dall'Istituto di Firenze, accoglierà, io spero, il voto che, a nome di tutti i cultori di questioni coloniali, io qui gli esprimo, di consolidare nel prossimo bilancio il contributo dello Stato.

DE BONO, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BONO, *ministro delle colonie*. Ringrazio il senatore Manfroni per quanto ha detto a proposito dell'Istituto agricolo coloniale di Firenze. Confesso che, tre anni fa, quando per la prima volta si è votato il contributo di 200 mila lire a favore di questo Istituto, io sono rimasto un po' perplesso, perchè non avevo una idea chiara di ciò che questo istituto fosse.

In seguito, però, ho potuto vedere quale sia la sua opera efficace. Come ha ricordato il senatore Manfroni, gli onorevoli Fera e Razza alla Camera dei deputati hanno perorato per questo Istituto e non solo perchè fosse consolidata nel bilancio la somma di 200 mila lire ora assegnatagli con questo disegno di legge, ma anche perchè fossero aumentate ed ampliate le facoltà di questo Istituto, il quale indubbiamente ci dà degli ottimi agricoltori coloniali di cui avevamo tanto bisogno.

Posso dare quasi affidamento al senatore Manfroni ed al Senato che prendo in molta considerazione il consolidamento della somma di 200 mila lire, non il suo accrescimento.

L'onorevole Manfroni sa quanti siano i bisogni delle nostre colonie, e quanto non siano opulente le loro risorse. Mi associo anche all'elogio del professore Maugini il quale è veramente un benemerito non solo dell'Istituto di Firenze, ma di tutto ciò che si riferisce all'agricoltura coloniale; e mi associo anche all'elogio del senatore Bongiovanni, presidente di questo Istituto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva una Convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, le Indie, e l'Estremo Oriente » (N. 1305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva una Convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, le Indie, e l'Estremo Oriente ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva la convenzione con la Società di Navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite « Lloyd Triestino », « Marittima Italiana » e « Sitmar ») per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.) » (N. 1325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.) ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione » (N. 1343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane » (N. 1344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-1933, nonché ai bilanci dell'Eritrea e del Fondo

zioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902 e 13 agosto 1932, n. 1031, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario, legge lo Stampato numero 1373.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, n. 1018 e 13 agosto 1932, n. 1033, recanti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di carattere finanziario.

(Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902, e 13 agosto 1932, n. 1031, autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932 » (1374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno

1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome del Fondo per il culto, delle poste e telegrafi e dei telefoni per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1420, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio » (N. 1377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome del Fondo per il culto, delle poste e telegrafi e dei telefoni per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1420, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario, legge lo Stampato numero 1377.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché ai bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 2.

È convalidato il Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1420, col quale venne autorizzata una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inserito nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino » (Numero 1389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'appro-

vazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 672, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna » (Numero 1391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 672, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 672, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Salata, Menozzi, Pironti, Manfroni, Tofani, Schanzer, Camerini, Treccani, Miliani, Supino, Luciolli e Ciraolo a presentare alcune relazioni.

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa (1422).

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo all'esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento all'importazione di talune merci e all'imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici (1365).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle provincie e dai comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti (1403).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1404).

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano (1423).

TOFANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di Consorzi obbligatori fra gli

esercitanti dei vari rami dell'industria siderurgica (1407).

SCHANZER. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del porto di Bengasi (1353).

Proroga del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei bilanci coloniali (1397).

CAMERINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) (1417).

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) (1356).

TRECCANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1371).

MILIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale (1311).

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazione all'articolo 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto Industriale di Livorno (1419).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (1430).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli (1428).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che modifica il trattamento doganale delle profumerie e dei saponi (1444).

CIRAULO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti (1414).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Salata, Menozzi, Pironti, Manfroni, Tofani, Schanzer, Camerini, Treccani, Miliani, Supino, Luciolli e Ciruolo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Albini, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Bianchi, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Casanuova, Casertano, Cassis, Castellani, Catellani, Cattaneo, Chersi, Cimati, Concini, Conti, Corbino, Credaro, Crispo Mondada.

Da Como, Dallolio Alberto, De Bono, Della Torre, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Durante.

Fabri, Facchinetti, Faelli, Fedele.

Gabbi, Galimberti, Gallina, Giampietro, Gonzaga, Grosso, Gualtieri, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Longhi, Luciolli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Montuori, Mori, Morpurgo, Mosca.

Nicastro, Nomis di Cossilla.

Passerini Angelo, Pavia, Pironti, Poggi Cesare, Pujia, Pullè.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetta, Sormani, Spirito, Squitti, Supino.

Tamborino, Tanari, Tassoni, Tofani, Tolomei, Torraca, Treccani.

Vaccari, Venturi, Versari, Vigliani, Volpi, Volterra.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1360):

Senatori votanti 143

Favorevoli 138

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva una convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, le Indie, e l'Estremo Oriente (1305):

Senatori votanti 143

Favorevoli 134

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzio-

ne internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.) (1325):

Senatori votanti	143
Favorevoli	137
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1343):

Senatori votanti	143
Favorevoli	137
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane (1344):

Senatori votanti	143
Favorevoli	138
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci dell'Eritrea e del Fondo per il culto, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326 e 1327, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1350):

Senatori votanti	143
Favorevoli	135
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano (1363):

Senatori votanti	143
Favorevoli	132
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia (1370):

Senatori votanti	143
Favorevoli	139
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, che stabilisce le norme per la riorganizzazione degli uffici e del personale del Banco di Sicilia (1372):

Senatori votanti	143
Favorevoli	135
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, n. 1018 e 13 agosto 1932, n. 1033, concernenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902 e 13 agosto 1932, n. 1031, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1373):

Senatori votanti	143
Favorevoli	135
Contrari	8

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1932

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932 (1374):

Senatori votanti	143
Favorevoli	138
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome del Fondo per il culto, delle poste e telegrafi e dei telefoni per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1420, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1377):

Senatori votanti	143
Favorevoli	137
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino (1389):

Senatori votanti	143
Favorevoli	137
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 672, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna (1391):

Senatori votanti	143
Favorevoli	133
Contrari	10

Il Senato approva.

Lunedì seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del Corpo veterinario militare (1351);

Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie (1354);

Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (1357);

Modificazioni alla legge 1º giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (1358);

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani (1380);

Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) (1381);

Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi (1382);

Istituzione del servizio dei pacchetti postali (1386);

Norme di pensione per l'amministratore della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 (1387);

Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche (1396);

Aumento del deposito per i ricorsi in casazione (1413);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo

80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti (1298);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le società « Florio », « S. Marco » e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società (1307);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1309);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario (1320);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo (1339);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 (1342);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione (1348);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile (1361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione (1368);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 (1376);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (1379);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali (1393);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao (1394);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione (1399);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco (1411);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 (1412);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe (1424).

La seduta è tolta (ore 17.10).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti.

CLXª TORNATA

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 5628
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Ordinamento del Corpo veterinario militare » (1351)	5630
« Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie » (1354)	5631
« Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare » (1357)	5631
« Modificazioni alla legge 1º giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » (1358)	5632
« Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) » (1381)	5637
« Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi » (1382)	5637
« Istituzione del servizio dei pacchetti postali » (1386)	5637
« Norme di pensione per l'amministrazione della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 » (1387)	5638
« Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche » (1396)	5638

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80 ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti » (1298)	5641
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le società " Florio ", " S. Marco " e " Eolia " per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società » (1307)	5642
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta " D. Tripovich " sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli » (1309)	5642
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario » (1320)	5645
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo » (1339)	5645
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 » (1342)	5645
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile » (1361)	5649
« Conversione in legge del Regio decreto-	

legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione » (1368)	5650
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 » (1376)	5650
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese » (1379)	5650
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali » (1393)	5651
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao » (1394)	5651
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione » (1399)	5651
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco » (1411)	5651
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 » (1412)	5652
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe » (1424)	5652
(Discussione):	
« Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani » (1380)	5632
SUPINO, <i>relatore</i>	5632
SANDRINI	5634
DE FRANCISCI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	5636
« Aumento del deposito per i ricorsi in Cassazione » (1413)	5639
SANDRINI	5639
D'AMELIO, <i>relatore</i>	5641
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione » (1348)	5646
GIAMPIETRO	5646

(Presentazione)	5629, 5636
Relazioni:	
(Presentazione)	5629, 5653
Ringraziamenti	5028
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	5643, 5654

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albini per giorni 8; Badaloni per giorni 15; Cornaggia per giorni 5; Dallolio Alfredo per giorni 7; Pecori-Giraldi per giorni 3; Prampolini per giorni 3; Scalori per giorni 2; Sechi per giorni 5; Suardo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Montanari ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Bari, 10 dicembre 1932.

« Eccellenza,

« Ricevo la copia del resoconto contenente la commemorazione del mio povero marito, da Lei fatta al Senato.

« Permetta, Eccellenza, che Le esprima la mia gratitudine per aver ricordato il mio caro perduto con parole così belle che mi commossero vivamente.

« Ossequi.

« GIUSEPPINA MONTANAFI FECIA DI COSSATO ».

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

LIBERTINI, segretario:

DISEGNI DI LEGGE

Dal Capo del Governo Primo Ministro, Ministro degli affari esteri:

Esecuzione dell'accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto (1469). — (*Iniziato in Senato*).

Dal Capo del Governo Primo Ministro, Ministro delle Corporazioni:

Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente Magazzini generali (1468).

Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 (1472).

Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie (1473).

RELAZIONI

Dagli Uffici centrali

Modifica dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (1295). — (*Iniziato in Senato*). — (*Rel. Berio*).

Norme per il conferimento dei banchi di lotto (1395). — (*Rel. Berio*).

Costituzione dell'Ente autonomo per la

Mostra permanente nazionale della moda in Torino (1452). — (*Rel. Corrado Ricci*).

Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici (1454). — (*Rel. Simonetta*).

Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna (1384). — (*Rel. Alberto Dallo*).

Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 (1398). — (*Rel. Cattalani*).

Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei (1416). — (*Rel. Cattaneo*).

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori (1438). — (*Rel. Tito Poggi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari (1406). — (*Rel. Raimondi*).

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-belga stipulato, mediante scambio di Note effettuato in Roma il 18 agosto 1932, allo scopo di regolare il regime dei certificati di origine e delle fatture commerciali che accompagnano le merci destinate dall'uno all'altro Paese (1447). — (*Rel. Lucioli*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488, concernente nuova concessione di temporanea importazione (1445). — (*Rel. Lucioli*).

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani alle ore 15 si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno:

Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1455);

Agevolazioni fiscali all'Ente finanziario dei Consorzi agrari (1456);

Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari (1457);

Raffermes dei carabinieri Reali (1458);

Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle provincie allo Stato (1459). - (*Iniziato in Senato*);

Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea (1460);

Ricostituzione dei comuni di Militello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio (1461);

Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni (1462);

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bernalda (1463);

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e al Protocollo annesso (1465);

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonchè del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930 (1466);

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 (1467);

Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente Magazzini Generali (1468);

Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto (1469). - (*Iniziato in Senato*);

Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali (1470);

Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia (1471);

Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 (1472);

Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie (1473).

Approvazione del disegno di legge: « Ordinamento del Corpo veterinario militare » (N. 1351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ordinamento del Corpo veterinario militare ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1351.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 32 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, quale risulta modificato dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, è sostituito dal seguente:

Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 33 della legge 11 marzo 1926, numero 396, sull'ordinamento del Regio esercito, modificato con Regio decreto-legge dell'8 novembre 1928, n. 2532, e con Regio decreto-legge del 23 aprile 1931, n. 539, è sostituito dal seguente:

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnelli (di cui uno capo del corpo)	3
Tenenti colonnelli	14
Maggiori	24
Capitani	70
Subalterni	60

TOTALE 171

(Approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, è abrogato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie » (N. 1354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie ».

Prego il senatore segretario Libertini di darle lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1936 le facilitazioni fiscali accordate con legge 26 maggio 1930, n. 801, per lo zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati nel Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare » (N. 1357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare ».

Prego il senatore segretario Libertini di darle lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo Stampato n. 1357.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente « Provvedimenti per il personale tecnico civile del servizio chimico militare » è modificato come segue:

« Il personale tecnico civile per il servizio chimico militare comprende:

a) Specialisti tecnici (Gruppo A);

b) Capitecnici chimici (Gruppo B) ».

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 2 del citato Regio decreto-legge è modificato come segue:

« L'organico degli specialisti tecnici è il seguente:

Grado 6° chimici e fisici capi	N. 2
» 7° » » superiori »	5
» 8° » »	7
» 9° » » aggiunti »	10

N. 24 (a)

(a) Di cui due possono essere riservati ai laureati in fisica.

(Approvato).

Art. 3.

All'articolo 5 del citato Regio decreto-legge è aggiunto il seguente comma:

« I posti di fisici aggiunti sono conferiti in seguito a concorso per esami e per titoli a coloro che siano provvisti di laurea in fisica ».
(Approvato).

Art. 4.

Agli articoli 7 (3° comma), 9 e 10 all'espressione « personale dei chimici » è sostituita la seguente: « personale tecnico per il servizio chimico militare ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » (N. 1358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Alla tabella A (1ª zona militarmente importante) annessa alla legge 1° giugno 1931, n. 886, concernente il « Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti » sono introdotte le seguenti modificazioni:

Comando del corpo d'Armata di Alessandria - Provincia di Cuneo

all'elenco dei comuni di detta provincia aggiungere: « *Entraque* » « *Valdieri* »

Comando del corpo d'Armata di Udine - Provincia di Bolzano

all'elenco dei comuni di detta provincia aggiungere: « *Rasùn Valdaora* »

Detti comuni devono essere depennati dagli elenchi delle provincie annessi alla tabella B della legge medesima.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fumani » (N. 1380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fumani ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1380.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SUPINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, relatore. Onorevoli colleghi, i motivi per i quali l'Ufficio centrale, non solo si propone di dare voto favorevole al presente disegno di legge, ma ad esso plaude, sono scritti nella relazione, nè giova ripeterli.

Ho chiesto tuttavia la parola perchè l'Ufficio ha creduto doveroso richiamare l'attenzione del ministro di grazia e giustizia sopra alcune altre modificazioni che ritiene necessario sieno arretrate alla legge 25 marzo 1926 sulle professioni di avvocato e procuratore.

Sono due, in particolar modo, quei punti, la riforma dei quali è invocata non solo dagli interessati, ma anche da voci autorevoli, manifestate pure in reputati periodici tecnici e politici.

Il primo punto riguarda il periodo di cinque anni di pratica, richiesti per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati, dopo aver superato il relativo esame.

Come è noto la legge 8 gennaio 1874, vigente al tempo della pubblicazione di quella ora in

vigore, disponeva che per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati, presso i Tribunali e le Corti d'appello, occorressero due anni di pratica, e cinque anni per l'iscrizione nell'Albo della Corte suprema. Invece la legge 25 marzo 1926 eleva a cinque anni il tempo per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati presso le Corti ed i Tribunali, ed a dieci quello per l'iscrizione nell'Albo della Corte suprema. Queste innovazioni non appaiono giustificate, tanto più che, data la facilità delle comunicazioni, le procedure più semplici, ed in genere il ritmo più accelerato della vita, la tendenza è quella della abbreviazione dei termini. Pende anzi, come vi è noto, dinanzi al Senato un progetto di legge tendente a ridurre da trenta a quindici anni la prescrizione civile. Il termine di cinque anni per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati appare soverchio anche dal seguente punto di vista. Infatti i giovani entrano di regola nelle Università a diciotto anni, e ne escono laureati a ventidue; or bene a venticinque anni sono eleggibili alla deputazione politica, ma non possono essere iscritti nell'Albo degli avvocati, perchè non possono ancora avere compiuto i cinque anni di pratica. Così possono essere legislatori, ma non avvocati, con quanto danno ai loro interessi è agevole scorgere. È dunque opportuno che i termini suddetti, se pure non si vogliono riportare a quanto erano per l'innanzi, sieno almeno resi più brevi.

L'altro punto, anche più importante, sul quale l'Ufficio centrale richiama l'attenzione del ministro riguarda la procura legale. L'esercizio di questa procura era considerato, dalla citata legge del 1874, come qualche cosa di essenzialmente pratico, che non richiedeva una vera e propria preparazione scientifica. Per l'iscrizione nell'Albo si richiedevano due anni di studi universitari e due anni di pratica. Questo sistema era pur quello delle leggi anteriori; per esempio in Toscana gli studi di procuratore legale si facevano presso i Licei ed erano designati col nome di *giurisprudenza minore*. Tale sistema era evidentemente errato, perchè anche l'esercizio della procura legale richiede completa cognizione delle materie giuridiche, gravi essendo le responsabilità che trae seco, ed i danni che dall'opera del procuratore, non bene esercitata, possono derivare a coloro i quali si valgono dell'opera

stessa. Opportunamente adunque successive leggi richiesero, anche per l'esercizio della procura, la laurea in giurisprudenza; disposero però che i due anni di pratica si potessero fare durante gli ultimi due anni di studi universitari. Era già un passo notevole verso la dignità della professione di procuratore; un passo ulteriore lo fece la vigente legge del 1926, la quale dispose che i due anni di pratica dovessero seguire la laurea. Non era logico infatti che la pratica si potesse fare contemporaneamente agli studi universitari, cioè prima di possedere le cognizioni giuridiche che essa suppone. Senza dire che la pratica contemporanea agli studi universitari distraeva i giovani dall'attendere agli studi stessi. Con ciò non intendiamo dire che l'insegnamento universitario debba essere esclusivamente scientifico, prescindere cioè da ogni concetto pratico. Ammaestrano in proposito le Università medioevali italiane, le quali agli studi teorici univano le *Disputationes*.

Sotto questo aspetto la vigente legge del 1926 è degna di encomio, e lo è pure per avere reso più serio l'esame per l'iscrizione nell'Albo, esame che ormai era ridotto ad una semplice formalità.

All'incontro l'Ufficio centrale non la ritiene ugualmente degna di elogio, in quanto ha chiuso l'Albo dei procuratori legali, ne ha cioè limitato il numero, e per di più ha soverchiamente limitato le attribuzioni di coloro che vi sono iscritti, e pure quelle dei praticanti legali.

L'Albo chiuso rende assai difficile alla grande maggioranza dei laureati di esservi iscritti, e quindi di esercitare la professione. Vediamo infatti: nell'ultimo triennio i laureati in giurisprudenza furono annualmente in tutto il Regno circa 2300; tre quarti di questi, cioè 1725, è da ritenere intendano dedicarsi alla professione forense. La quale nella pratica, quand'anche i giovani intendano esercitare l'Avvocatura, si inizia per lo più colla iscrizione nell'Albo dei procuratori, sia perchè, i giovani non vogliono rimanere inoperosi durante il quinquennio, sia perchè, in qualche caso, condizioni di famiglia impongono loro di cercare un modesto e progressivo guadagno. Ora di fronte a 1725 laureati annui, i posti di procuratore nel triennio 1930-32 furono 486 (114

nel 1930, 131 nel 1931, e 241 nel 1932), in media annualmente 162, vale a dire in numero dieci volte minore dei laureati medesimi, onde la grande difficoltà di potere essere iscritti nell'Albo e quindi di esercitare la procura. Ciò reca alla maggior parte dei giovani danno gravissimo, costringendoli a cercare altra via, con quanta difficoltà è facile comprendere, ove si pensi agli studi fatti ed agli anni ai medesimi dedicati.

Come si giustifica adunque il sistema dell'Albo chiuso? Fu detto in primo luogo che il numero degli esercenti le professioni forensi è eccessivo, e che occorre limitarlo per non creare degli spostati. Giova però osservare che se il numero degli esercenti è eccessivo lo si deve in parte alla facilità colla quale si concedono le lauree (i rimandati all'esame sono in media due o tre per cento), e più ancora alla facilità colla quale si approvavano fino ad ora i candidati all'esame di Stato, divenuto ormai, come dicemmo, una semplice formalità. Reso ormai serio, come bene ha fatto la legge vigente, l'esame di Stato, il numero degli esercenti le professioni forensi dovrà naturalmente diminuire.

Fu detto anche, che nel pubblico interesse lo Stato deve assicurarsi della idoneità di coloro che esercitano le professioni forensi. Si può osservare prima di tutto che, per la professione di avvocato, l'Albo è aperto, non chiuso, come per quella di procuratore, senza che vi sia alcun motivo di questa differenza; in secondo luogo che di tale idoneità sono bastevoli a dare prova la laurea in giurisprudenza, i due anni di pratica (che effettivamente sono quasi tre) e l'aver superato un rigoroso esame. Del resto guardiamo ciò che avviene in altre professioni, per esempio per quella di medico, per l'esercizio della quale la responsabilità dello Stato è anche maggiore, perchè al medico è affidata la vita dei cittadini. Il laureato in medicina, appena conseguita la laurea, può presentarsi all'esame di Stato, e dopo aver superato l'esame stesso, esercitare senz'altro la professione. Ond'è che quello che avviene per il laureato in medicina, e potrebbe aggiungersi anche per i laureati in altri rami, deve pure avvenire per i laureati in giurisprudenza. Non creiamo ostacoli ai giovani, dei quali l'idoneità è stata riconosciuta, oltrechè

nell'esame di laurea, in un rigoroso esame di Stato. Procuriamo di spianare loro la via nell'esercizio della nobile professione forense. Valorizzare le giovani energie, è principio fondamentale del Regime fascista, e non v'ha ragione perchè quel principio non debba qui pure essere seguito. È dunque opportuno che l'Albo sia aperto anche per i procuratori, e così pure, ma non è qui il caso di fermarsi in proposito, che maggiori facoltà sieno accordate a coloro che vi si sono iscritti.

L'Ufficio centrale, unanime, nutre fiducia che il ministro di grazia e giustizia vorrà prendere in considerazione i voti ora espressi.

Intanto attende dal ministro stesso una parola che valga anche a rassicurare tanti giovani laureati, ansiosi da molto tempo sul loro avvenire.

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Mentre mi associo alle giuste parole dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, sento il dovere di dire qualche cosa ancora in appoggio al duplice voto dello stesso Ufficio centrale: in primo luogo affinché sia diminuito il periodo di pratica per gli avvocati, e in secondo luogo perchè sia abolita la cosiddetta limitazione dell'Albo chiuso dei procuratori.

Onorevoli colleghi, voi tutti sapete, che nella pratica, avvocati e procuratori si confondono; è il difensore che promuove le cause, le governa e le porta a fine.

La duplicità della professione di avvocato e di procuratore è un reliquato di tempi andati che dovrebbe una buona volta sparire dal nostro ordinamento professionale: non c'è affatto bisogno, per trattare un affare giudiziario, di due persone da una parte e due persone dall'altra che hanno uniformità di attività professionale, uguaglianza di facoltà e presso a poco lo stesso compito.

Moltissimi di noi sono iscritti nell'uno e nell'altro Albo ed accomunano tutte e due le funzioni; ma nessuno di noi ha mai pensato di dover dividere le due responsabilità o le due attività. Verrà dunque un giorno in cui questa auspicata riforma dovrà essere realizzata: anche per uniformarci a quella che è la legislazione universale in materia di esercizio della professione di avvocato, noi soli essendo

restati in Italia ad avere questa duplicità di professione. Il che porta di necessità che quattro onorari debbono gravare sopra una unica causa, cosa assolutamente eccessiva.

La limitazione dell'Albo dei procuratori, onorevole ministro di grazia e giustizia, non fu chiesta dai clienti; sibbene dagli avvocati, da noi, dalla nostra classe, per un concetto che allora aveva in sè dell'egoismo, la tutela cioè dei nostri interessi di classe, contro la concorrenza professionale che sembrava minacciare le aule della giustizia. Fatto l'esperimento, non possiamo dire che, dall'esperimento dell'Albo chiuso, sia stata tratta qualche utilità concreta. Quanto ai clienti, non se ne parla: sono quelli di prima; cercano l'avvocato che loro aggrada come prima, quello in cui possono aver fiducia ed a questo affidano la causa. Circa gli avvocati attualmente esercenti, soffrono forse più che non si giovano della limitazione del numero, perchè è diminuita la possibilità di avere negli studi dei giovani praticanti che collaborino in titolo, e quindi efficacemente, nell'esercizio professionale. Ma chi è danneggiatissimo, onorevole ministro, è il complesso delle famiglie italiane, le quali mandano con sacrifici non pochi, dispendi e sofferenze morali, i loro figli alle Università iscrivendoli alla facoltà di giurisprudenza e poi... quale utilità possono sperare dalla laurea, dal momento che non si può sbocciare in quella che per antonomasia si chiama professione libera? Libera di che, se manca la possibilità di accesso all'esercizio della professione? Pensi S. E. il ministro guardasigilli che in Roma, che è la capitale, due anni fa l'Albo chiuso significò tre posti di procuratore messi a concorso sopra centinaia di aspiranti. Furono effettivamente eletti tre giovani distinti, pratici di studi professionali, che faranno onore alla classe e che (glielo auguro di cuore) avranno successo nell'esercizio della loro professione. Ma Ella, Eccellenza, che ha già incominciato a porre mano a riforme utili, cioè l'allargamento del numero degli amministratori giudiziari che sembravano anch'essi diventati una casta chiusa a beneficio di pochi privilegiati, vorrà, ne son certo, porre mano anche a questa riforma. Si faccia largo ai giovani che sono auspicati anche dal nostro grande Duce per tutte le attività nazionali! Quando abbiano superato, e con profitto, la

laurea universitaria, abbiano fatto due anni di pratica, sia loro concesso l'adito alla professione legale che praticamente incomincia dalla procura, lasciando ai clienti di fare quella cernita, che è nella necessità delle cose, per l'affidamento degli affari litigiosi.

Relativamente poi agli anni di pratica per poter divenire avvocato, pensate, onorevoli colleghi, che quando un giovane, dopo quattro anni di studi, ha ottenuto la sua laurea in legge, deve, per diventare avvocato, in base alla disposizione della legge attuale, fare altri cinque anni di pratica, e quindi presentarsi poi ad esami che sono molto seri e difficili.

E S. E. il ministro guardasigilli sa, perchè ha avuto la bontà di nominarmi membro della Commissione per gli esami, che quest'anno, su poco più di 100 candidati presentatisi all'esame, ne sono stati bocciati più di 40. Perchè, ripeto, si tratta di esami severissimi. Ci sono delle materie, nell'affrontare le quali, noi stessi esaminatori sentiamo l'insufficienza della nostra cultura, perchè non si ha più quella freschezza di studi che si aveva uscendo dalla Università. Io ho sentito, per esempio, il mio collega prof. De Ruggero, parlare delle *actiones adiecticiae qualitatis*... (*si ride*) delle quali avevo perduto il ricordo scolastico. Immaginatevi come si trovasse il povero candidato!

Ma non basta: quando il giovane candidato ha superato quest'esame, e si è iscritto nell'Albo degli avvocati, deve fare altri dieci anni di attività professionale per potersi iscrivere in Cassazione. Abbiamo così che un giovane, che si laurea a 25 anni, con cinque anni della prima pratica raggiunge i 30 anni di età, e con i dieci necessari per l'iscrizione in Cassazione, arriva ai 40 anni di età. Ora a 40 anni di età un uomo è sciupato... (*visissima ilarità, interruzioni*).

PRESIDENTE. Proseguo, onorevole Sandrini, e non raccolga interruzioni.

SANDRINI. L'ho detta forse grossa, ma sarò scusato, se aggiungo che mi riferivo all'ambito della professione avvocatessa... Quando siamo arrivati ai 40 anni di età, mentre non abbiamo ancora varcato le soglie della Cassazione, ci sentiamo già sospinti dall'ondata dei giovani che anelano a prendere il

nostro posto. E un avvocato a 40 di età non è più quello di 30 (*Interruzioni*).

Comunque chiedo venia dell'ilarità provocata, e mi limito a raccomandare a S. E. il ministro della giustizia di voler studiare anche l'argomento della durata della pratica professionale, adattandone le disposizioni ai tempi nuovi.

Oggi si marca il passo con un ritmo più celere: fate quindi che anche la professione di avvocato, che è all'avanguardia delle altre professioni...

Voci. Eh, eh!... (*Interruzioni*).

SANDRINI... possa marciare con lo stesso ritmo, per il migliore avvenire del nostro Paese. (*Applausi*).

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Io ringrazio l'Ufficio centrale del Senato e in particolar modo il senatore Supino per le nobili parole con le quali ha voluto porre in rilievo l'indole del provvedimento che è stato sottoposto ai vostri suffragi. Ma nella relazione dell'Ufficio centrale, come nel discorso del senatore Supino e nell'altro del senatore Sandrini, sono anche state rivolte delle richieste al ministro di grazia e giustizia nel senso che opportune future riforme della legge professionale abbiano a tener conto soprattutto della necessità di facilitare la carriera professionale ai giovani.

Ora io non voglio, nè posso entrare qui in particolari; ma non vorrei che mi si facesse il torto di ritenere che io abbia dimenticato quei giovani coi quali ho passato si può dire sino a pochi mesi fa ogni ora della mia vita e dei quali ho condiviso le ansie, le aspirazioni, le speranze e le necessità. (*Benissimo*).

Quindi può il Senato tranquillamente attendere la riforma della legge professionale che sarà certo conforme nel suo indirizzo generale ai desideri del Senato; ne dà affidamento già il provvedimento attuato; darà ancora maggiore affidamento il sapere che i 241 posti di procuratore messi a concorso l'anno scorso sono saliti in quest'anno a 904, e soprattutto deve dare affidamento al Senato quello che è l'indirizzo generale della politica del Regime che vuole la preparazione, la formazione e

l'ascensione dei giovani che devono continuare, via via nei decenni, l'opera della nostra Rivoluzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I laureati in giurisprudenza ex combattenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nell'albo dei procuratori, possono ottenere l'iscrizione senza esame nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio della professione di procuratore.

Per gli effetti della presente legge e delle altre norme vigenti sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore sono equiparati agli ex-combattenti coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 31 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiamane.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate le norme da osservarsi per provare il possesso dei requisiti stabiliti nel capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Ministro delle corporazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Ministro delle corporazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali (1470).

Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia (1471).

PRESIDENTE. Do atto al Capo del Governo, Ministro delle corporazioni, della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) » (N. 1381).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1381.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione Isella, col territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa alla presente legge, è staccata dal comune di Valduggia in provincia di Vercelli e aggregata al comune di Grignasco in provincia di Novara. (Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti

a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi » (N. 1382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex-Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto 28 dicembre 1931-X, stipulato presso la Regia Intendenza di finanza di La Spezia, concernente cessione in proprietà a titolo gratuito, dallo Stato alla Fabbriceria Parrocchiale di San Giovanni Battista in La Spezia, del complesso immobiliare costituente l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, al fine di trasferirvi la sede della suindicata parrocchia coll'obbligo di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali dell'ex Convento per gli Uffici della Diocesi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Istituzione del servizio dei pacchetti postali » (N. 1386).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione del servizio dei pacchetti postali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Con la denominazione di pacchetti postali sono ammessi alla spedizione per l'interno del Regno, quali oggetti di corrispondenze, piccoli quantitativi di merci fino al peso massimo di grammi 1.000. Tali invii possono aver corso in via ordinaria ed in raccomandazione.

La tassa di francatura ordinaria dei pacchetti postali è stabilita in centesimi 30 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi, col minimo di lire 1,20 ed è comprensiva del recapito a domicilio dei destinatari.

Il diritto fisso di raccomandazione è di centesimi 60.

Per la forma, il condizionamento, l'imballaggio, le dimensioni e l'obbligatorietà della francatura, i pacchetti postali sono sottoposti alle disposizioni prescritte per i campioni.

I pacchetti postali non debbono contenere alcuna lettera o scritto avente carattere di corrispondenza attuale e personale. La contravvenzione a tale divieto è punita con un'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle lettere e degli scritti indebitamente uniti, con un minimo di L. 20.

L'ammenda fa carico al mittente se non pagata dal destinatario.

I pacchetti postali possono contenere una fattura aperta relativa alla merce spedita e debbono recare all'esterno il nome e l'indirizzo del mittente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Norme di pensione per l'amministratore della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 » (N. 1387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme di pensione per l'amministratore della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 ».

Prego il senatore segretario Libertini, di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Ai servizi resi dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919, per incarico e per conto del Governo italiano, dall'amministratore della Concessione italiana di Tientsin, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 69 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed agli articoli 22 e 23 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con Regio decreto 1° settembre 1895, n. 603.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche » (N. 1396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

All'ultimo comma dell'art. 29 delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche di prima e seconda categoria approvate col Regio decreto-legge 3 aprile 1930, numero 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, sono sostituiti i seguenti:

I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

Nei fabbricati costruiti in conformità delle presenti norme è tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:

a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e l'allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante la oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici, in guisa da mantenere i fili allo stesso grado di tensione;

b) allo scopo di evitare la possibilità di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati, vengano adottate tesate le più brevi possibili ed opportune distanze fra i conduttori medesimi;

c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi, fra i sostegni attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi duecento.

È invece consentito l'attacco di sostegni per linee telefoniche e telegrafiche, sia direttamente, sia a mezzo di appoggi elastici, a condizione che la tensione massima di rottura dell'appoggio elastico o di tutti i fili tesi fra i sostegni attaccati ad ogni singolo portale di un fabbricato non superi i chilogrammi duecento.

I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbricati con osatura portante in cemento armato; nei fabbricati costruiti in muratura ordinaria potranno essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purchè si adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi, dalla entrata in vigore delle presenti norme, dovrà essere richiesto e ottenuto il nulla osta del Genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati nelle zone di 1ª e 2ª categoria.

Prima di impiegare speciali sistemi di attacco elastici e di sicurezza, destinati a garantire i limiti di sicurezza alla rottura di cui sopra, dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici i relativi tipi, corredati di tutti i necessari disegni.

Dalla entrata in vigore della presente legge, allorchè siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostitu-

zione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, dovranno essere studiate ed attuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni sia pubbliche che private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Aumento del deposito per i ricorsi in Cassazione » (N. 1413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del deposito per i ricorsi in Cassazione ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Il deposito prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, modificato con l'articolo 7 del Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2618, è elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1º aprile 1933, alla somma di lire 600 se la sentenza impugnata sia di Corte di appello, di lire 300 se la sentenza sia di tribunale, e di lire 150 se la sentenza sia di pretore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Non so se il Senato mi vorrà perdonare l'audacia di prendere la parola due volte nella stessa seduta. La materia giudiziaria, come potete comprendere, è quella che è più affine alla mia vita e che più mi attrae: quindi toccando questo disegno di legge l'argomento professionale (non parlo *Cicero pro domo mea*, ma nell'interesse generale della giustizia) mi permetterò di dire qualche parola.

Il presente progetto di legge aumenta, ossia raddoppia la somma dei depositi per ricorrere

in Corte di cassazione. È un aggravio di carattere fiscale-professionale, più che di carattere generale; perchè purtroppo più si aumentano le spese cosiddette vive della giustizia, e più diminuiscono i margini per gli onorari dei professionisti. Fatalmente succede questo, come è successo per l'attuale amnistia, che sembra sia stata una manna per i delinquenti e un disastro per gli avvocati. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Sandrini, stia all'argomento in discussione.

SANDRINI. Per stare all'argomento in discussione, ho fatto i conti di quanto potrebbe dare all'Erario questo progetto di legge, quando sarà attuato. Da una statistica che riguarda gli anni 1930, 1931, 1932, si può rilevare che i ricorsi in Cassazione nel 1930 sono stati 3241, presso a poco quanti nel 1931 e nel 1932. Di essi 2.087 sono stati rigettati con la confisca del deposito; mentre invece 1.134 sono stati accolti con la restituzione del deposito. La proporzione fra i depositi respinti e quelli accettati è pertanto da uno a tre, « grosso modo ». Si dice che nel calcolo dei ricorsi rigettati, rispetto a quelli accolti, il raddoppio dell'importo dei depositi porterebbe ad una cifra di circa 700 mila lire di maggior entrata per l'Erario e che l'aumento di tale spesa potrebbe avere per effetto di diminuire i ricorsi in Cassazione; e mi riferisco ai ricorsi in materia civile, perchè in materia penale non sono condizionati al deposito.

Ora c'è da osservare, in primo luogo, che 4.000 ricorsi all'anno (dopo che provvidenzialmente dal Regime sono state unificate le Cassazioni ed abbiamo la Cassazione unica a Roma che è onore e gloria della magistratura italiana) 4.000 ricorsi all'anno non sono eccessivi; non è un numero esagerato rispetto all'entità numerica delle liti civili. Il concetto della remora quindi cade, perchè il numero dei ricorsi in Cassazione non è sproporzionato. In quanto al maggior importo dei depositi confiscati, ritengo esagerata la cifra di 700 mila lire, che forse sarebbe approssimativamente esatta, qualora tutti i ricorsi fossero contro sentenze di Corte d'appello; in tal caso l'aumento di trecento lire, moltiplicato per il numero dei ricorsi rigettati, potrebbe forse dare un aumento di introito di 700 mila lire. Senonchè i ricorsi non si fanno soltanto contro le sentenze delle

Corti d'appello, ma anche contro le sentenze dei Tribunali e delle Preture: sicchè graduando in senso inferiore l'aumento del deposito, lo sperato introito di 700 mila lire si ridurrà sì e no a 300 mila lire.

Di fronte all'esiguità di queste cifre, sarebbe da domandarsi se non era possibile di escogitare un'altra fonte d'introito nello stesso ambito dei ricorsi in Cassazione, senza aggravare in genere le spese di giustizia dinanzi al Supremo Collegio.

Ora la pratica professionale ci permette di constatare, che per la parte ammessa al gratuito patrocinio non c'è deposito; per gli operai infortunati sul lavoro non c'è deposito; ma di questa esenzione fruiscono anche i datori di lavoro, gli stabilimenti industriali che ricorrono in Cassazione contro le sentenze che li condannano a pagare l'indennità agli operai.

E perchè questo ?

Sarebbe una sorgente abbastanza rilevante d'introito per lo Stato, qualora coloro che litigano contro gli operai fossero costretti a servirsi, prima, della carta bollata e in secondo luogo ad effettuare il deposito in Cassazione; mentre invece oggi hanno la carta gratuita e il deposito franco. Mi si dirà che c'è il concetto dell'uguaglianza di trattamento, che deve dominare nel caso degli infortuni: non c'è carta bollata per l'operaio, non vi sia nemmeno per la ditta, per lo stabilimento industriale; gli operai non fanno il deposito in Cassazione, non lo faccia nemmeno l'industriale. Ma si dimentica, che nel gratuito patrocinio questa uguaglianza non c'è: il povero non paga la giustizia, come è doveroso e socialmente necessario; ma il ricco la deve pagare.

E così nei conflitti del lavoro, in cui l'operaio è purtroppo sempre povero, ed è quindi santamente giusto che non debba spendere; ma il ricco, che lotta contro l'operaio per negargli quanto gli spetta, non deve fruire del beneficio del povero.

E allora questo ritocco dei depositi per Cassazione si sarebbe dovuto lasciare da parte.

Non ho fatto queste osservazioni, nè per censurare nè per criticare: il mio dovere lo conosco; ma vorrei che sia tenuto sempre presente, che l'amministrazione della giustizia costa troppo e quindi non è facile, specialmente per la povera gente, accedere ad essa. Quindi

se in un momento, che auguro prossimo, si potrà pensare alla riforma delle tasse sulla giustizia, si pensi a renderla meno gravosa; ad ogni modo si alleggeriscano le tasse per chi non può pagarle, facendole pagare a chi può. Non ho altro da dire.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Debbo dare un breve chiarimento a proposito delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Sandrini.

Lo scopo principale del presente disegno di legge non è quello di assicurare un nuovo gettito alle finanze, e neppure quello di provvedere in qualche modo ad una remora nella presentazione dei ricorsi in Cassazione. Il precipuo scopo del disegno di legge è l'adeguamento del deposito di multa al valore della moneta, nel momento attuale. Nel 1865, quando fu pubblicato il Codice civile, il deposito per ricorsi in Cassazione era solamente di 150 lire; successivamente fu aumentato in una misura adeguata al valore della moneta del momento. Oggi, era un anacronismo mantenerlo alla cifra di 300 lire, mentre per altri ricorsi in Cassazione, come per il ricorso avverso le sentenze del tribunale superiore per le acque pubbliche, era già stato portato ad una cifra presso a poco eguale a quella fissata dal presente disegno di legge. C'era così una sperequazione, perchè per alcuni ricorsi il deposito doveva essere di una certa misura e per altri invece doveva essere in una misura diversa. Il progetto di legge ha unificato questa misura, adeguando il valore del deposito del 1865 al valore odierno della moneta.

Ne deriverà forse anche qualche altro vantaggio indiretto e secondario. Primo di tutti un maggiore gettito per l'Erario. Mi permetto di sottoporre ad una certa revisione le notizie statistiche che ha dato il collega Sandrini. Secondo me il risultato sarà alquanto migliore, perchè secondo i calcoli da me fatti vi dovrebbe essere un aumento per lo meno da 500 a 600 mila lire per l'Erario; il che non è da disprezzarsi. Ma, ripeto, non è stata questa la ragione giustificatrice del presente disegno di legge.

In quanto all'altro risultato, che pure si può indirettamente attendere, quello di una remora nella presentazione dei ricorsi, mi permetto egualmente di dissentire dal collega Sandrini.

Che in Italia non ci sia, anche per la Corte di Cassazione, una eccessiva tendenza alla litigiosità è un po' difficile ad affermarsi. Quando si pensa che in Francia i ricorsi per Cassazione sono poche centinaia e in Italia ascendono a 4000, si comprende come da noi esista questa maggiore corsa alla litigiosità anche negli alti gradi giurisdizionali. Ma d'altra parte v'è da considerare che, mentre altrove si ricorre in Cassazione per cause di rilevante valore, presso di noi giungono in Cassazione anche cause per poche decine di lire. È veramente una cosa dispiacevole che per una contestazione di così poco rilievo economico si spendano cifre notevolissime per spese giudiziarie. Ora, il sapere che per ricorrere in Cassazione si dovrà fare un deposito di 600 lire potrà essere elemento ammonitore, che indurrà a riflettere prima di fare i *mali passi*.

In quanto alla questione dei ricorsi in materia di infortuni del lavoro, per i quali il deposito non è dovuto nemmeno dagli industriali o dalle Compagnie assicuratrici nel caso che facciano ricorso, come non è dovuto neppure il pagamento delle tasse di bollo ecc., si tratta di una legge generale in materia di controversia del lavoro, per cui si è creduto esonerare le parti contendenti dall'osservanza della legge di carattere fiscale, per rendere quel contenzioso meno gravoso finanziariamente. Per conseguenza, se mai, è una riforma da farsi in un altro campo, nel campo delle leggi fiscali generali.

Ad ogni modo, ripeto, il vero e precipuo scopo del presente disegno di legge è stato quello dell'adeguamento del deposito al valore della moneta, e questa è una finalità che giustifica pienamente il progetto di legge, che l'Ufficio centrale raccomanda unanimamente al suffragio del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6 000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80 *ter* dello stato

di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti » (N. 1298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le società " Florio ,, " San Marco ,, " « Eolia ,, per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette società » (N. 1307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le società « Florio », « S. Marco » e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette società. »

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio Decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le Società « Florio », « San Marco » e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta " D. Tripcovich ,, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli » (N. 1309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripcovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripcovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bazan, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonin Longare, Bonzani, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Canevari, Casanuova, Casati, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo, Celesia, Cesareo, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Corbino, Credaro, Crespi, Cripso Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faggella, Fara, Ferrari.

Gabbi, Gallina, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Giordani, Gonzaga, Grazioli, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Lissia, Lucioli.

Mambretti, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Marozzi, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Montuori, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Passerini Angelo, Pavia, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Pullè.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Solari, Squitti, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Tiscornia, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Varisco, Versari, Vicini Antonio, Vigliani.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del Corpo veterinario militare (1351):

Senatori votanti	162
Favorevoli	156
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie (1354):

Senatori votanti	162
Favorevoli	154
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (1357):

Senatori votanti	162
Favorevoli	154
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (1358):

Senatori votanti	162
Favorevoli	153
Contrari	9

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1932

Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani (1380):

Senatori votanti	162
Favorevoli	143
Contrari	19

Il Senato approva.

Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara) (1381):

Senatori votanti	162
Favorevoli	152
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi (1382):

Senatori votanti	162
Favorevoli	152
Contrari	10

Il Senato approva.

Istituzione del servizio dei pacchetti postali (1386).

Senatori votanti	162
Favorevoli	153
Contrari	9

Il Senato approva.

Norme di pensione per l'amministratore della Concessione italiana di Tientsin nel pe-

riodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919 (1387):

Senatori votanti	162
Favorevoli	152
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche (1396):

Senatori votanti	162
Favorevoli	156
Contrari	6

Il Senato approva.

Aumento del deposito per i ricorsi in cassazione (1413):

Senatori votanti	162
Favorevoli	148
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti (1298):

Senatori votanti	162
Favorevoli	150
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le società « Florio », « S. Marco » e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società (1307):

Senatori votanti	162
Favorevoli	151
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1309):

Senatori votanti	162
Favorevoli	149
Contrari	13

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario » (N. 1320).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo » (N. 1339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 » (N. 1342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione » (N. 1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, relativo alla sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di Cassazione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 1932.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7, 9 e 13 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 986, e gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1286, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 2960;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di sospendere i concorsi per le promozioni in Corte di Cassazione, in attesa del riordinamento organico di questa materia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione sono sospesi i concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di Cassazione, preveduti dagli articoli 7, 9 e 13 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 986, e dagli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 31 maggio 1928, numero 1286, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 2960.

La disposizione precedente si applica al concorso bandito con decreto Ministeriale 4 giugno 1932.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE FRANCISCI
JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Onorevoli senatori, il disegno di legge in discussione, concernente la sospensione dei concorsi per titoli, per le promozioni ai posti di consiglieri di Corte di cassazione, non potrebbe dar luogo a nessuna osservazione, tanto ne era avvertito il bisogno. Che se una volesse farsene, essa dovrebbe tradursi nella espressione del più vivo plauso al ministro guardasigilli che, presentandolo, ha evitato l'ag-

gravarsi di una situazione anomala, la quale, protraendosi, sarebbe divenuta irreparabile. A lui perciò sono lieto di esprimere lode piena e incondizionata.

Come si sa, alla Cassazione si ascende per due vie: con il concorso per merito distinto e con lo scrutinio, dal quale può derivare una duplice dichiarazione, di promovibilità per merito distinto e di promovibilità per merito semplice. Giusta la legge del 1926, articoli 7, cap. 3 e 8, l'uno e l'altro hanno luogo, quello in relazione ai posti, i quali si presume doversi conferire nell'anno, questo, « secondo il bisogno » ed in base a questi criteri il ministro pubblica il bando di concorso e indice lo scrutinio. Ora si è data questa singolare condizione di cose: che attualmente, in seguito agli esami e agli scrutini, già fatti in precedenza, c'è un numero considerevole di dichiarati promovibili per merito distinto, i quali dovrebbero attendere non poco tempo per la loro promovibilità, dato che il loro numero supera di gran lunga quello dei posti, che si faranno disponibili durante l'anno. In questa condizione di cose, aggravata dal bando di concorso già stabilito per la stessa Corte di cassazione e dagli scrutini, i quali erano stati indetti per ben centocinquanta magistrati, il ministro si è trovato nella condizione di dover prendere un provvedimento, il quale la rendesse meno difficile, salvo a provvedervi definitivamente, a suo tempo.

Quindi, come ognuno vede, il decreto-legge merita approvazione incondizionata, come plauso incondizionato è dovuto all'onorevole ministro per i provvedimenti in esso contenuti. Se non che la questione, che sorge dopo, è una questione di fatto: quale sarà adesso la condizione nella quale verranno a trovarsi i sessantacinque magistrati...

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono ottantasette.

GIAMPIETRO... questi ottantasette consiglieri, dichiarati promovibili per merito distinto?

L'alta sapienza del ministro troverà certamente il modo opportuno, per rimediare a questo stato di cose; ma a me sembra che ce ne sia uno molto semplice e, del resto, conforme alla legge, quello di sospendere per qualche tempo gli scrutini, e far sì che si esauriscano normalmente gli elenchi dei promovibili, fa-

cendo uso, il ministro, altresì, qualora lo ritenga del caso, del suo prudenziale criterio, avendone egli, com'è noto, facoltà per l'art. 5 della legge, per la quale le promozioni dei magistrati scrutinati hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi « salvo il giudizio del ministro ».

Non credo che con questo si verrebbe a danneggiare alcuno, in quanto, e i centocinquanta, e gli altri che posteriormente potrebbero essere chiamati allo scrutinio, hanno un'anzianità di gran lunga inferiore a quella di coloro, che sono già stati scrutinati e non potrebbero, normalmente, essere scrutinati e promossi prima di quelli, dato che gli scrutini hanno luogo per anzianità nel grado. Quindi la condizione, in cui i magistrati su menzionati oggi si trovano, è uno stato di diritto e in ordine allo scrutinio e in ordine alla promozione. D'altra parte è evidente che, mentre, per le considerazioni innanzi esposte, nessun danno verrebbe agli altri, dei primi meno anziani, costoro che contano dieci, dodici, tredici anni di anzianità di magistratura di Corte d'appello sarebbe una iattura morale e finanziaria il non essere promossi al grado, cui sono stati dichiarati promovibili per merito distinto.

L'onorevole ministro sa, e me lo insegna da maestro, che, se pur di danno eventuale possa parlarsi, è norma giuridica che fra colui che *certat de danno ritando* e l'altro che *certat de lucro faciundo*, la ragione del primo è da preferirsi a quella del secondo.

E passo ad un'altra osservazione.

La relazione del mio illustre e caro amico, senatore Raimondi, accennando al congegno eventuale, che dovrebbe surrogare l'attuale che, come ho detto, riguarda da una parte il concorso e da un'altra parte lo scrutinio, così si esprime: « Una così clamorosa dimostrazione della difettosità del congegno rende palese la necessità di mutarlo, sopprimendo il sistema degli scrutini che, mentre ha gettato nella magistratura il turbamento del quale si sono fatta eco alla Camera e al Senato autorevoli parlamentari, è riuscito in pratica a dare un risultato opposto a quello che la legge si riprometteva ».

Ora prima di tutto domando: ma questo inconveniente è derivato dal sistema, ovvero dall'applicazione sua? Imperocchè penso che, se, con una maggiore esattezza di criterio, si

fosse stabilito il numero di coloro, che dovevano essere chiamati allo scrutinio, questa sovrabbondanza di magistrati dichiarati promovibili per merito distinto non si sarebbe verificata.

D'altra parte la legge è andata in vigore nel 1926 e, da allora in poi, sono stati scrutinati quattrocentosettantacinque magistrati, oltre un centinaio di revisioni degli scrutini; cosicchè, qualora tutto si voglia considerare e senza entrare a controllare l'operato del consiglio superiore, si può dire che questo numero di ottantasette consiglieri, dichiarati promovibili per merito distinto, posto in relazione a tutti gli altri che sono stati scrutinati, non è poi eccessivo. Ripeto, si può dire eccessivo oggi, solo perchè, non essendo stata la chiamata allo scrutinio annuale proporzionata ai bisogni, che annualmente si verificavano per vacanza nei posti della Corte di cassazione, si ha un numero di promovili non rispondente alle vacanze dell'anno venturo. Nel merito dell'argomento, volendo sostituire l'attuale sistema, quale sarebbe da accogliere? La pratica, la prassi giudiziaria ed anche parlamentare non ha escogitato che due vie: lo scrutinio e il concorso per Cassazione. Ora il concorso per Cassazione elimina gli ostacoli che si lamentano oggi con gli scrutini? Io credo di no.

Non starò qui, per non tediare il Senato, ad addurre le ragioni per cui riterrei di poter sostenere il mio asserto, perchè ho altri documenti, ben più autorevoli delle mie parole, che possono dimostrare ciò.

Nihil sub sole novi; i concorsi hanno già avuto una vita giudiziaria e non breve. Nel 1907 il ministro Orlando stabilì le promozioni unicamente per concorso; ma, avendo questo fatto una prova assai infelice, nel 1912, il ministro Finocchiaro-Aprile lo abolì e vi sostituì il sistema degli scrutini, classificando per la promozione in Cassazione tutti i magistrati da scrutinare e scrutinati in tre categorie: promovibili, promovibili per merito distinto e promovibili per merito eccezionale. Se non che i ricorsi vichiani si verificano sempre, e nel 1923 il ministro Oviglio abolì gli scrutini e rimise in onore i concorsi, i quali, ancora un'altra volta, furono aboliti dal ministro Rocco con la legge del 1926, riserbando soltanto per un quinto dei posti da occuparsi.

Quindi noi abbiamo già un'esperienza che sta a dimostrare che i sistemi del concorso non sono poi differenti in quanto all'effetto (seppure forse non sono giovevoli secondo un criterio di giustizia) dagli altri che sono attualmente in uso.

Ma, come io già dicevo, le ragioni e gli effetti per cui questi concorsi furono aboliti risultano chiaramente da una relazione che fu fatta dal presidente della Commissione, che procedette all'esame del concorso del 1925, e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia di quell'anno. Mi permetta il Senato che io brevemente ne dia lettura: « Fulcro del sistema del concorso è la valutazione comparativa dei candidati ai fini della scelta dei più meritevoli. Ora dopo due anni di personale esperienza io sono in grado di affermare che una tale valutazione se non impossibile è assai difficile e pericolosa. La comparazione, perchè dia dei risultati positivi e rispondenti a giustizia, presuppone elementi omogenei di giudizio: l'opera del magistrato invece è delle più varie e complesse e non può essere apprezzata con criteri sia pure approssimativamente uniformi. Non è chi non veda quale differenza corre tra l'ufficio del giudice e quello del pubblico ministero e fra le stesse funzioni giudicanti.

« Profondamente diverse infatti sono le attribuzioni e perciò le attitudini del giudice civile e quelle del presidente di Assise e dell'istruttore dei processi penali. Nè la circostanza che talvolta le stesse funzioni si trovino racchiuse nella stessa persona toglie nulla all'esattezza dell'affermazione. Lo stesso dicasi dei magistrati addetti alle commissioni e ai ministeri, dei quali soltanto qualcuno adempie a funzioni analoghe a quelle giudiziali.

« E non basta; anche la diversa importanza delle sedi crea spesso una grande disparità tra i magistrati che esercitano funzioni identiche; nè certo la residenza di per sé sola può costituire titolo di merito o di demerito. Non va taciuto infine che anche quando si superassero gli accennati inconvenienti resterebbe sempre il più serio di tutti, quello cioè della graduatoria necessariamente limitata ad un numero di posti fissi ed invariati, con la conseguenza dolorosa dell'esclusione, che può più volte ripetersi, di magistrati degni di conseguire il grado superiore ».

E fu appunto in conseguenza di questi deleteri effetti del concorso che il ministro Rocco si decise di conservarlo soltanto eccezionalmente per un quinto dei posti, mettendo come base per gli altri quattro quinti lo scrutinio. Egli, nella relazione sulla legge del 1925 riguardante la delega dei pieni poteri per la promulgazione dei codici e dell'ordinamento giudiziario, così disse: « Il concorso, per titoli introdotto dalla legge del 1909, è stato oggetto di critiche non infondate, perchè non è agevole giudicare un magistrato in via assoluta ed in via comparativa dai titoli che egli può presentare. I titoli di un magistrato, assorbito dal lavoro quotidiano, non possono essere che le sentenze e le requisitorie, e non tutti i magistrati hanno occasione di redigere sentenze o requisitorie importanti in cui abbiano modo di risolvere grandi questioni, e non sempre la requisitoria e la sentenza migliore è quella più ampiamente o dottamente motivata.

« D'altro canto i lavori scientifici non sono sempre l'indice della capacità del magistrato a bene esercitare la sua funzione. Nè il concorso per titoli riesce sufficiente a dimostrare molti elementi che sono essenziali per la qualifica del magistrato.

« Infine il giudizio sui titoli, che un magistrato può presentare, offre un tal campo di necessità, alla valutazione subbiettiva, da rendere il concorso per titoli una pura e semplice promozione per merito comparativo, senza limiti e senza nessuna sostanziale garanzia ».

Ecco perchè, allorché la legge venne in discussione e al Senato e alla Camera, si disse: ritorniamo all'antico, ritorniamo all'ordinamento stabilito dalla legge del 1865.

L'onorevole ministro disse nella relazione: « Se si deve, dopo un'esperienza di sessanta anni, dare un giudizio complessivo su tutta questa serie di riforme, il giudizio dev'essere a mio avviso favorevole alla legge fondamentale del 1865 che appare tuttora come la più organica, la più rispondente alle esigenze pratiche della funzione giudiziaria e quella che, distinguendo i magistrati secondo le loro attitudini e aspirazioni, assicurava a tutti una carriera adeguata e garantiva ai migliori il conseguimento, in un tempo relativamente breve, dei gradi elevati della magistratura ».

Questo stesso concetto espresse nella relazione

alla Camera l'on. deputato Di Marzo, ex sottosegretario di Stato al Ministero dell'educazione nazionale. « Assai opportuno - diceva egli - invero sembra la proposta di un ritorno ai criteri fondamentali dell'ordinamento giudiziario stabiliti dal Regio decreto 6 dicembre 1865. Le nostre vecchie leggi ebbero in genere il merito di regolare in modo organico e con grande semplicità la materia alla quale si riferivano; sicchè non è raro il caso ch'esse si ricordino con un certo rimpianto. Il motivo di ciò deve ricercarsi nella circostanza che esse costituiscono un tutto organico, mentre un insieme di norme intese ad escogitare adattamenti più che a sistemare, seguendo un criterio ben chiaro, organi e funzioni, non può che riuscire un viluppo e sovrapporre nuove difficoltà. Certo è che sotto l'impero della legge del 1865, la magistratura visse tranquilla per una lunga serie di anni e che il disagio cominciò allorché si apportarono le prime modificazioni all'edificio che incessanti restauri dovevano poi trasformare ».

Onorevole ministro, la magistratura che salutò con animo lieto l'avvento di V. E. al Ministero della giustizia per le sue elette doti di sapere e di rettitudine, doti che essa e noi abbiamo ammirato nei primi atti compiuti da V. E., confida che il provvedimento, che verrà emesso, sarà conforme alla più stretta giustizia e informato a quella equità, che ella, maestro di diritto, e di quel diritto che è fonte di tutti gli altri, sa che *in omnibus quidem, maxime tamen in jure spectanda est* (Applausi).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile » (N. 1361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione

degli olii minerali da usare direttamente come combustibile ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione » (N. 1368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 » (N. 1376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese » (N. 1379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, concernente il riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese dall'esercizio finanziario 1928-29 in poi, colla seguente modificazione:

Articolo 1º, comma 3º, dopo la parola « consuntivo » aggiungere le seguenti: « da registrarsi dalla Corte dei conti ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali » (N. 1393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao » (N. 1394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione » (N. 1399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi istituti medi d'istruzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione

al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco. (N. 1411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 » (N. 1412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe » (N. 1424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Cian, Menozzi, Vaccari, Concini, Biscaretti Guido, Tofani, De Vito, Falcioni, Luciolli, Marchiafava, Bongiovanni, De Marinis e Ancona, a presentare alcune relazioni.

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli Istituti e le scuole d'istruzione tecnica (1436).

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato (1431).

VACCARI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (1415).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario (1432);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito (1433);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede centrale in Torino (1441).

BISCARETTI GUIDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina (1385).

TOFANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autotomo per l'Acquedotto pugliese (1405).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali (1355);

FALCIONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda (1426).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca (1446).

MARCHIAFAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga delle anticipazioni dello Stato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezia (1449).

BONGIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1453).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 (1400);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo (1401);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli

ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi (1402);

ANCONA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo (1322).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Cian, Menozzi, Vaccari, Concini, Biscaretti Guido, Tofani, De Vito, Falcioni, Lucioli, Marchiafava, Bongiovanni, De Marinis e Ancona della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Alberici, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Casanuova, Casati, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo, Celesia, Cesareo, Cian, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Corbino, Credaro, Crespi, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Amelio, De Bono, Della Torre, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari.

Gabbi, Gallina, Garbasso, Gasparini, Gatti

Salvatore, Giampietro, Giordani, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Longhi, Lor'a, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Marozzi, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Montuori, Morpurgo, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Pais, Passerini Angelo, Pavia, Perla, Pestalozza, Pironti, Poggi Cesare, Pullè.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Rebaudengo, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Spada Potenziani, Squitti, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Varisco, Venturi, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Viola, Volpi.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario (1320):

Senatori votanti	139
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza

lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo (1339):

Senatori votanti	139
Favorevoli	131
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il 24 agosto 1932 (1342):

Senatori votanti	139
Favorevoli	131
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di Cassazione (1348):

Senatori votanti	139
Favorevoli	129
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile (1361):

Senatori votanti	139
Favorevoli	132
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei

rischi inerenti ai crediti per l'esportazione (1368):

Senatori votanti	139
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930 (1376):

Senatori votanti	139
Favorevoli	133
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (1379):

Senatori votanti	139
Favorevoli	133
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali (1393):

Senatori votanti	139
Favorevoli	132
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao (1394):

Senatori votanti	139
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione (1399):

Senatori votanti	139
Favorevoli	133
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco (1411):

Senatori votanti	139
Favorevoli	134
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932 (1412):

Senatori votanti	139
Favorevoli	133
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1ª e 2ª classe (1424):

Senatori votanti	139
Favorevoli	133
Contrari	6

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge compresi nell'ordine del giorno già annunciato.

Alle ore 16 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 (1359);

Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del porto di Bengasi (1353);

Modificazione all'articolo 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto Industriale di Livorno (1419);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale (1311);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, che autorizza la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia (1336);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo all'esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento alla importazione di talune merci e all'imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici (1365);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia (1378);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito (1388);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti (1403);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1404);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime doganale degli olii di oliva e degli olii vegetali mangiabili nonchè dei relativi semi (1409);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa (1422);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano (1423);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932-33 (1443).

La seduta è tolta (ore 18.45).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CLXI TORNATA

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	5660
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del porto di Bengasi » (1353).		5683
« Modificazione all'articolo 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto Industriale di Livorno » (1419).		5684
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale » (1311).		5684
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, che autorizza la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia » (1336).		5684
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo all'esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento alla importazione di talune merci e all'imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici » (1365).		5684
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1208, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia » (1378).		5685
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti » (1403).		5694
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'ar-		

« ticolo 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (1404).	5694
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime doganale degli olii di oliva e degli olii vegetali mangiabili nonchè dei relativi semi » (1409).	5694
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa » (1422).	5695
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano » (1423).	5695
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932-33 » (1443).	5695
(Discussione):	
« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 » (1359).	5660
FEDERICO RICCI.	5660
SCHANZER, relatore.	5667
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito » (1388).	5685
FEDERICO RICCI.	5686
ROLANDI RICCI.	5688
BERIO, relatore.	5691
JUNG, ministro delle finanze.	5693
(Presentazione).	5683

Relazioni:

(Presentazione) : 5696

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 5697

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cagnetta per giorni 30; Rava per giorni 1; Solari per giorni 6.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 » (N. 1359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo stampato N. 1359.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Il consuntivo del 1930-1931 si chiude con un disavanzo di 504 milioni in luogo di un avanzo di 217 del preventivo originario. Era stato comunicato prima un disavanzo superiore, che fu poi ridotto con la iscrizione di alcune nuove entrate, la principale delle quali è quella di 355 milioni proveniente dal piano Young delle riparazioni della Germania. Per lo stesso titolo nell'anno precedente furono iscritti 252 milioni. Ancora figura fra

le entrate del bilancio una piccola somma, mi pare di 2 milioni, che sarebbe un postumo della famosa sottoscrizione del dollaro. Tutte queste somme, che si riferiscono al congegno delle riparazioni e dei debiti esteri, avrebbero, a mio modo di vedere, trovato posto migliore fuori del bilancio e cioè nella Cassa appositamente istituita nel marzo 1926 per l'ammortamento del debito estero; la quale, giusta la ultima situazione pubblicata, che risale al giugno 1931, ha un patrimonio di 516 milioni di lire. Dopo di allora non si conobbe più alcuna situazione. Nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del giugno 1932 è data la situazione della Cassa d'ammortamento dei debiti interni, ma non della Cassa di ammortamento dei debiti esteri. La Cassa però continua ad esistere, ed è creditrice della Tesoreria per circa 204 milioni in conto fruttifero. Credo che sarebbe opportuno dare alcuni cenni sulla sua situazione, della quale tace perfino il conto generale del patrimonio dello Stato, che oggi siamo chiamati approvare.

Se sommiamo quello che è stato portato nei bilanci e quello che è ancora in detta Cassa, abbiamo in tutto 1125 milioni che rappresentano tutto ciò che noi abbiamo trattenuto sulle indennità di guerra pagate dalla Germania compresi circa 100 milioni della sottoscrizione del dollaro. Tutto il resto versatoci dalla Germania, in merce o denaro ha servito per i pagamenti dei debiti di guerra verso l'estero. Veramente c'è una discordanza tra le cifre suddette e quelle indicate nel Bollettino di Statistica a pag. 1153. Secondo tale Bollettino ufficiale le somme versateci dalla Germania sono in tutto marchi 750.098.000 dei quali abbiamo pagato 486.476.074 all'Inghilterra e 167.164.100 agli Stati Uniti, sicché resterebbe un saldo di marchi 96.458.000 pari a lire 430 milioni.

Sarebbe bene chiarire questa discrepanza. In ogni modo, di fronte alla grandiosità delle somme in gioco e di fronte alla grandiosità dei danni e delle spese derivanti dalla guerra che abbiamo pagato e che gravavano sui nostri bilanci, quello che ci è rimasto è trascurabile; è nulla.

A differenza di noi, altri paesi hanno realmente percepito e trattenuto per riparazioni somme egregie pagate dalla Germania, che sono andate a vantaggio dei loro bilanci.

La Francia, per esempio, ha riscosso circa

19 miliardi di marchi oro, e ne ha pagati 4 alla Inghilterra e agli Stati Uniti: ne ha tenuti per sé almeno 15. Nel bilancio francese, le riparazioni contavano fra le entrate per circa 1.800 milioni, al netto dei pagamenti dei debiti di guerra esteri.

Se dalle riparazioni passiamo ai debiti esteri, che vi sono strettamente connessi, vediamo che il bilancio degli Stati Uniti si basa per circa 300 milioni di dollari sui proventi dei crediti esteri.

L'Inghilterra si trova invece nelle stesse nostre condizioni, perchè quanto essa riceve in conto delle riparazioni non supera quanto essa versa a pareggio dei debiti esteri.

Ho accennato alle spese dipendenti dalla guerra fatte dall'Italia: esse rappresentano una cifra ingente, che ammonta a quasi 132 miliardi di lire. Furono nella quasi totalità pagate nei bilanci anteriori al 1925; dal 1925 in poi sono ridotte quasi esclusivamente alle pensioni di guerra, che in questo esercizio sono circa 1.170 milioni. Fino al 1924 i bilanci si chiusero in disavanzo, perchè appunto oppressi dalle spese fatte in relazione alla guerra. Solo dopo d'allora, eliminato quel carico, si poté amministrare con avanzo, fino ai bilanci attuali, che, di nuovo per circostanze di forza maggiore dovute alla crisi mondiale, si trovano in difficoltà.

Qui cade acconcia una osservazione, alla quale vi prego di non voler attribuire alcuno spirito polemico. Io ho sentito e letto articoli e discorsi di improvvisati economisti e finanziari che davano addosso all'amministrazione degli anni 1922 e precedenti, parlando di paurosi disavanzi di quell'epoca. Ma, egregi colleghi, vediamo almeno di concedere all'impunito le circostanze attenuanti. Pensiamo che nel bilancio 1919-20 furono pagati, in conseguenza della guerra, 12 miliardi di lire; nel bilancio 1920-21: 9 miliardi; nel 1921-22: 10 miliardi; nel 1922-23: 25 miliardi (su stanziamenti di bilanci precedenti). Eppoi permettetemi un'altra aggiunta: se nel 1922 si amministrava male, quando si dice: «fate meglio di allora, cioè di chi faceva male», vi si fa forse una lode? A mio giudizio, lode vera sarà quando si dica: «fate meglio di chi faceva bene», o meglio ancora: «superate voi stessi».

Ma torniamo al bilancio.

Le spese sono cresciute del 6 per cento in con-

fronto del preventivo originario; da 19.702 milioni a 20.891 milioni. Il maggiore aumento, di 637 milioni, è dato dalle spese militari che salgono a 5 miliardi, sul quale ammontare si vanno consolidando negli esercizi successivi. (Io sto qui esaminando non le sole risultanze del bilancio 1930-31, ma l'andamento in relazione coi bilanci posteriori).

Una causa di continuo aumento delle spese è data dagli interessi, che ammontano a 4.604 milioni, superando di 215 milioni le previsioni. Nel bilancio in corso si erano previsti 5.186 milioni, ma già c'è stata una variazione in aumento di 198 milioni. Finora la somma necessaria per tale servizio non era eccessiva: circa 24 per cento delle spese, mentre era 35 per cento in Inghilterra, 39 per cento in Francia, e solo 16 per cento negli Stati Uniti. Ma mentre in Inghilterra ed in Francia, grazie al basso interesse del mercato, furono possibili conversioni, in Italia ciò non è per ora possibile. Abbiamo quindi un aggravio in continuo aumento, tanto più pesante quanto più si valorizza la moneta. Se al disavanzo che abbiamo avuto nell'esercizio 1931-32 e a quello che stiamo per avere in questo esercizio, provvediamo con l'accensione di debiti, supposto che si tratti di 4 miliardi all'anno, siccome non possiamo ottenere il denaro a meno del 6 per cento, sono 240 milioni di lire che veniamo annualmente ad aggiungere alla spesa ordinaria.

Ho parlato di conversioni fatte all'estero. Da persone evidentemente poco al corrente della nostra finanza si è accennato alla speranza di fare una conversione anche in Italia; ma le nostre condizioni sono ben diverse; inoltre siamo impegnati fino al 1936. Per fare la conversione, a meno di procedere d'imperio, non si può che offrire il rimborso alla pari; e noi non possiamo pensare di offrire il rimborso alla pari quando il maggiore titolo dello Stato, il Consolidato, è quotato a 82.50 corso secco, il che fa 6 per cento, e poi vi sono continue emissioni di ottimi titoli anche d'istituti parastatali, o di comuni, al 6 e 6,50 per cento. Questa è disgraziatamente la nostra inferiorità rispetto ad altri paesi. È troppo alto da noi l'interesse dei debiti a lungo, e soprattutto è troppo alto l'interesse dei debiti a breve. L'interesse del debito a lungo in Inghilterra è 3,50 per cento. Con la conversione dello scorso luglio l'interesse dal 5 è stato portato a 3,50

per cento su 2 miliardi di sterline, poi vi furono altre conversioni sicchè il bilancio inglese risparmia annualmente 40 milioni di sterline. La conversione francese è stata fatta da tassi di interessi più alti, perfino del 7 per cento, portando il nuovo titolo al 4,50 per cento col risparmio annuale di 1.800 milioni di franchi.

Inoltre noi abbiamo una più limitata capacità di indebitarci data la ristrettezza dei nostri capitali in confronto dell'estero dove affluiscono le risorse finanziarie internazionali.

Quanto ai prestiti a breve, il nostro sconto ufficiale è del 5 per cento e sul mercato anche le ditte primarie difficilmente riescono a scontare a meno di 4,50 per cento.

In Inghilterra lo sconto ufficiale è il 2 per cento e lo stesso mi pare anche in Francia, e lo sconto per cambiali finanziarie di primissimo ordine arriva anche a 1 per cento. Il tesoro inglese ha fatto una emissione di buoni al 0,75 per cento.

Continuiamo nelle spese: altro ramo che cresce continuamente è quello dell'educazione nazionale la quale quest'anno, in confronto all'esercizio precedente, importa una spesa maggiore di duecento milioni di lire circa, oltre 51 milioni aggiunti recentemente.

Per i lavori pubblici nell'esercizio 1930-31 non vi è stato un forte aumento; ma dovremo notevolmente superare le previsioni nell'esercizio in corso, se vorremo provvedere, come è necessario, alla disoccupazione.

Menziono ancora le spese per l'incremento economico della nazione che comprendono sussidii, sovvenzioni, ecc. salite da 732 a 865 milioni nel 1930-31; le quali pure aumentano continuamente, come è stato rilevato altre volte.

Mentre in confronto del preventivo le spese sono cresciute del 6 per cento, le entrate sono aumentate solamente del 3 per cento mediante nuovi cespiti aggiunti. In totale 20.387 milioni di lire invece di 19.838 previsti.

Abbiamo avuto, ed è per questo che il risultato del bilancio è ancora stato discreto, una buona entrata, superiore di 652 milioni al previsto, a causa del disgraziato raccolto del grano nel 1930, ma dobbiamo pensare che fortunatamente esso è migliorato e si spera vada stabilizzandosi, in modo da equiparare i bisogni. Il provento del dazio sul grano è dunque destinato a diminuire. Quest'anno, pur essendo stato

preventivato in 825 milioni di lire, presenta già in quattro mesi un minore incasso per 199 milioni.

Altro cespite che ha dato un cattivo gettito è la tassa scambi: e quasi tutte le imposte sui consumi danno cattivi risultati. Ciò dimostra che esse sono arrivate per così dire alla saturazione; non si può gravare troppo sui consumi senza determinare una contrazione. Allora il gettito dell'imposta diminuisce, perchè diminuisce il consumo del genere colpito: questo fatto si è verificato (tanto per citare un esempio) riguardo ai tabacchi.

Altro ramo disgraziato e che va peggiorando è quello delle ferrovie, per le quali si erano preventivati 50 milioni e si sono ottenute appena lire 306.000. Nel bilancio in corso c'è pericolo di un passivo di 650-700 milioni.

La ricchezza mobile non ha dato ancora in questo bilancio risultati molto cattivi; ma li sta dando nei bilanci successivi; perchè si contraggono principalmente le imposte per ruoli. Vero è però che al riguardo i preventivi sono stati molto cauti. Tutto ciò dimostra che, mentre le spese continuano nella loro tendenza ad aggravarsi malgrado l'aumentato valore della moneta, le entrate non presentano elasticità, e tendono a contrarsi, a meno di trovare nuovi cespiti.

Concorrono a rendere più difficile la situazione il ribasso dei prezzi e del costo della vita; i bisogni crescenti in corrispondenza al progredire della civiltà (cioè lo sviluppo dei beni collettivi e dei servizi sociali), le necessità create dalla disoccupazione, e per noi l'alto interesse del denaro. Al deficit di 504 milioni del 1930-31 fa seguito un disavanzo di circa 4 miliardi nel bilancio chiuso a fine giugno 1932 e un disavanzo in proporzione forse superiore nel bilancio in corso. Il debito dello Stato si aggira sui 100 miliardi, ai quali bisogna aggiungere i debiti delle provincie e dei comuni (per le provincie 1.800 milioni, per i comuni circa 10 miliardi); c'è poi da prendere in considerazione i prestiti fatti dagli istituti parastatali (circa 7 miliardi); i debiti che gravano sulla proprietà agraria (circa 10-15 miliardi). Sono quasi 150 miliardi di debiti sui quali grava l'interesse e su molti dei quali gravano spese d'ammortamento, ad un tasso molto elevato, quale era in vigore negli anni scorsi.

Il servizio dei debiti, con moneta sempre più apprezzata diventa una questione sempre più seria che pesa sullo sviluppo della economia nazionale e sulla produzione della ricchezza. Vi sono bilanci di aziende private ed anche di enti pubblici che soccombono sotto simile peso e d'altra parte avviene che molti di coloro che percepiscono gli interessi riescono a sfuggire alle imposte con danno dell'Erario e malcontento dei contribuenti.

Non vado innanzi su questa strada perchè mi ripeterai. Voi conoscete le mie idee, già sviluppate più volte: necessità di colpire siffatti interessi, di ritornare alla ritenuta sulla cedola, a meno che il possesso del titolo sia dichiarato agli effetti della tassa complementare.

Della gravità della nostra situazione finanziaria, non tanto nel bilancio del 1930-31, quanto nei bilanci successivi, si preoccupa la eccellente relazione della Commissione di finanze, come se ne è preoccupata la relazione della Giunta del bilancio nell'altro ramo del Parlamento.

Senonchè, giunte al punto di prendere una conclusione, esse prendono invece una svolta, e si rimettono a quello che farà il Governo.

Io credo che non basti l'atto di fede, ma che lo stesso Capo del Governo desideri qualche cosa di più concreto, cioè desideri il nostro consiglio e non desideri che gli si lasci sulle spalle un fardello così grave di preoccupazioni.

Ebbene, io prendo una conclusione: concludo che non possiamo continuare col bilancio di attesa, non possiamo continuare col *deficit*; che urge sanare il bilancio a qualunque costo, anche perchè a noi il disavanzo, causa l'interesse elevato, viene a costare troppo. Altri paesi potranno prendersi questo lusso; ma noi no.

Sottraendo all'economia nazionale, annualmente, i quattro miliardi circa che sono necessari a chiudere le falle del nostro bilancio, noi veniamo a inferirle un danno superiore a quello che essa può avere da un aumento di imposte o da riduzione di molte uscite. D'altra parte, appunto perchè gli interessi sono troppo elevati in Italia, non dobbiamo continuare a tenerli alti coll'offrire al capitalista un'eccessiva facilità di impiego.

È quindi necessario provvedere a rimettere il bilancio a posto; è una dura necessità e noi dobbiamo arrivarvi.

Non ho che da invocare quello che diceva l'onorevole Capo del Governo nel 1922 e cioè che le sue maggiori preoccupazioni erano relative al disavanzo del bilancio, che doveva essere messo a posto al più presto e mantenuto in ordine. Io debbo ammonire che, ove non si proceda in tempo su questa strada, un altro pericolo gravissimo ci si prepara dinanzi, e cioè che noi non potremo più, volenti o nolenti, mantenere la stabilità della lira (*commenti*); non potremo più mantenerla per ragioni interne, non per ragioni esterne.

Bilancio di attesa, diceva l'onorevole ministro Mosconi, nel suo discorso del giugno 1932. Ma che si attende? Il ritorno a condizioni normali? In verità, egregi Colleghi, se rivolgiamo lo sguardo indietro, vediamo che gli anni cosiddetti anormali sono più numerosi di quelli che amiamo definire normali, perchè siamo soliti a definire normali gli anni che van bene ed eccezionali quelli che vanno male, quasi che al mondo il bene fosse la regola e il male l'eccezione. Sarebbe forse il caso di variare la definizione e chiamare normali gli anni cattivi ed amministrare con le finanze sistemate e assestate in base agli anni normali cioè cattivi.

Ancorasi aspettava un miglioramento da eventuali accordi internazionali, relativi al commercio internazionale, vale dire all'abolizione delle barriere doganali, oppure relativi al disarmo. Ma io non vedo nessuna prospettiva che possano essere abbassate le barriere doganali, anzi io credo che accentueremo questo modo di vivere. Ancora pochi giorni fa abbiamo approvato un nuovo dazio protettivo, mi pare quello sul legno compensato. Come potrebbero le nostre industrie e la nostra agricoltura crescere in un ambiente di protezione (e voi sapete che io sono fervente protezionista) come potrebbero da un momento all'altro affrontare il cambiato regime di un mercato completamente libero? E ne avrebbero vantaggio le pubbliche finanze? Certamente, almeno per parecchi anni, no; anzi per parecchi anni sarebbe forse anche peggio. Dunque bisogna provvedere ad assestare ora il bilancio.

Quanto al disarmo, auguriamocelo; ma le condizioni mondiali non sembrano tali da potervi fare assegnamento. Supponiamo che anche si venisse al disarmo: data la situazione gravissima della nostra industria e la intensa di-

soccupazione, io credo che lo Stato finirebbe col dover provvedere egualmente a dar lavoro alle industrie ed agli operai sacrificati. In questo momento, agli effetti del bilancio, le spese d'armamento corrispondono a spese contro la disoccupazione, che si possono sostituire con altri lavori, ma non sopprimere.

Dissi del pericolo della svalutazione della lira per ragioni interne...

PRESIDENTE. Prego l'on. senatore Ricci Federico di attenersi all'argomento della discussione e cioè al rendiconto consuntivo generale.

RICCI FEDERICO. Siccome il disavanzo può incidere sulla lira...

JUNG, *ministro delle finanze*. Non può incidere sulla lira finchè il Governo sa governare anche la circolazione (*approvazioni*).

RICCI FEDERICO. Ora passiamo ad esaminare i rapporti...

DE VECCHI. Ha parlato due volte della svalutazione della lira. Sarebbe bene che queste cose se le tenesse nel seno.

PRESIDENTE. Rinnovo all'on. senatore Ricci Federico l'invito di mantenersi all'argomento della discussione.

RICCI FEDERICO. Ora passiamo ad esaminare i rapporti coll'estero. La nostra bilancia dei pagamenti verso l'estero è completamente in ordine. Siamo in una posizione come non fummo mai. Il disavanzo della nostra bilancia commerciale è ridotto a meno di 1.500 milioni, al che occorre aggiungere il denaro che si manda all'estero per pagare interessi a rimborso dei nostri debiti. In questi giorni le cifre sono state riferite male. Noi abbiamo contratto coll'estero tanti debiti per circa 400 milioni di dollari, quasi tutti cogli Stati Uniti, poco coll'Olanda e l'Inghilterra; ma in parte li abbiamo già ammortizzati ed in parte riassorbiti. Valga ad esempio il prestito Morgan; credo che più di metà sia ora in Italia.

Non credo che dobbiamo pagare più di 15 milioni di dollari all'anno. Sono così circa 300 milioni di lire, che, uniti a 1500 del disavanzo della bilancia commerciale, fanno 1.800 milioni, da mandare annualmente all'estero.

Per contro stanno le rimesse degli emigranti, i noli, ecc., che sommati, fanno certamente un importo eguale, e forse superiore.

Attualmente quindi la nostra bilancia dei pagamenti è in equilibrio: anzi si può dire che

vi è un leggero attivo, tanto è vero che le riserve della Banca d'Italia stanno aumentando, e coprono ora quasi il 50 per cento della circolazione dei biglietti.

Siamo dunque in equilibrio, e l'aver raggiunto questa posizione è un merito della politica economica seguita dal Governo che ha sviluppato le risorse nazionali. Sono però ridotte le masse in equilibrio: si ricordi che vi furono anni in cui lo sbilancio commerciale da solo era 8.000 milioni e non si arrivava a compensarlo malgrado che i forastieri rendessero 3.000 milioni (ora meno di 800), i noli 1.500 (ora 500), gli emigranti 2.000 a 3.000 milioni (ora 500).

Noi dunque possiamo per questo rispetto avere fiducia nell'avvenire, salvo l'avvento di circostanze straordinarie indipendenti da noi, come adesso c'è da temere a causa dei pagamenti richiesti dall'America. Perché, se al passivo della bilancia dei pagamenti dovessimo aggiungere i 15 milioni di dollari e i 4 milioni di sterline che dovremmo pagare rispettivamente agli Stati Uniti ed all'Inghilterra, certamente, data l'esiguità delle masse in equilibrio, potremmo correre il rischio di vederla in pericolo.

Escludendo l'avvento di questa circostanza, nei riguardi della bilancia dei pagamenti, siamo, ripeto, in una posizione ottima.

Si affaccia dunque all'orizzonte la questione dei debiti di guerra, il che si riallaccia all'osservazione fatta al principio, circa l'accantonamento dei proventi delle riparazioni nella Cassa di ammortamento dei debiti esteri. Ma prima di procedere è necessario guardarci intorno e rifare brevemente la storia.

Voi sapete che gli eventi bellici determinarono una fortissima domanda di merci, specialmente in America e che i prezzi di conseguenza aumentarono. Cessata la guerra si è avuta una diminuzione di domanda ed una improvvisa grande disponibilità di certi materiali, mentre il consumo tardava a riprendere il corso regolare; poi, a partire dal 1923, un periodo di euforia; le cose sembravano andassero di bene in meglio, era il periodo della prosperità e delle megalomanie. Dal 1929 in poi, si è determinata la caduta dei prezzi perchè si è tesa troppo la corda ed è sopravvenuta la crisi, cioè la depressione che inevitabilmente segue all'esaltazione.

Se guardiamo al numero indice dei prezzi, vediamo che esso eloquentemente trascrive tutte

queste variazioni. Durante la guerra sale in media a 180 (in base al dollaro oro che è l'indice certamente migliore); negli anni dal 1922 al 1923 scende sino a 130; negli anni dal 1923 al 1929 si mantiene fra 140 e 136; negli anni dal 1930 in poi discende a 120 e poi a 104; oggi siano a 90 e credo saremo presto, come siamo già in Italia, a 82.

Durante la guerra gli Stati Uniti hanno prestato agli ex alleati circa 11 miliardi di dollari che furono spesi, insieme con altre somme, in acquisti di merci negli Stati Uniti stessi. I fornitori guadagnarono enormemente e pagarono poi la tassa extra-profitto che arriva quasi al 75 per cento. Vedo l'on. Rolandi Ricci che approva; e ricordo che egli fece un discorso nel 1925 molto chiaro al riguardo. Causa la tassa sopraprofitto rientrarono nelle casse dello Stato americano somme cospicue, che si possono valutare circa 4 miliardi di dollari, di modo che i prestiti suddetti degli Stati Uniti si riducono in realtà a circa 7 miliardi di dollari sui quali essi hanno già avuto in questi anni rimborsi notevoli. Per questa considerazione dei sopraprofitto e per il fatto che i valori erano diminuiti, gli Stati Uniti aderirono a venire a transazione coi vari paesi. Io non vi riferirò tutti gli accordi; dalla seguente tabella risulta che l'Inghilterra ha transatto all'81 per cento, la Francia al 42 per cento, l'Italia al 21 per cento dell'importo del debito all'epoca della transazione.

	Importo del debito in milioni di dollari	Porto delle annualità	Valore attuale
Inghilterra	4.600	11.106	3.718 = 81%
Francia	4.025	6.487	1.681 42
Italia	2.012	2.408	434 21
Belgio	418	728	90 90
Jugoslavia	63	95	15 25
	<u>11.148</u>	<u>21.184</u>	<u>5.938</u>

Altri aggiustamenti vennero poi fatti dalla Francia e dall'Italia coll'Inghilterra. Quanto all'Italia le annualità verso l'Inghilterra sono di circa 4 milioni di sterline per cui vennero rilasciate obbligazioni.

Le annualità verso gli Stati Uniti ora sono da 12 a 13 milioni di dollari, e salgono gradatamente fino a 80 milioni di dollari in 62 anni terminando nel 1987. Anche per le annualità verso gli Stati Uniti vennero rilasciate obbli-

gazioni, sulle quali per altro decorre un interesse che mentre nei primi anni è di 1/8 per cento, sale poi fino ad 1 per cento. I pagamenti annuali agli Stati Uniti sono da farsi il 15 giugno. Facemmo l'ultimo pagamento nel giugno del 1931; la rata dovuta il 15 giugno 1932 fu moratoria. Essi dovranno riprendersi, ora che è cessata la moratoria, il 15 giugno 1933. La somma che ora si sta pagando all'America, di un milione duecentocinquanta o trecentomila dollari, non è l'annualità del nostro debito, credo piuttosto corrisponda alla rata moratoria, scalata in dieci anni.

JUNG, *ministro delle finanze*. È la rata d'interessi. Noi dobbiamo pagare il 15 dicembre e il 15 giugno l'interesse, in più il 15 giugno la rata d'ammortamento.

RICCI FEDERICO. Comunque non è la rata capitale; questa è molto più forte, essa verrà a scadenza il 15 giugno 1933 ed è circa di 13 milioni di dollari. E se l'Inghilterra accampasse pretese anche sul suo credito, potrebbero essere in discussione altri 4 milioni di sterline; in totale (al cambio attuale del dollaro e della sterlina) circa 550 milioni di lire italiane. Tutti questi aggiustamenti erano stati fatti nella convinzione che la Germania avrebbe pagato le riparazioni; le quali, da una somma di 132 miliardi di marchi, furono gradatamente ridotte a 39 coi piani Dawes e Young e poi a 3 miliardi di marchi a Losanna. È da notare peraltro che a tutt'oggi la Germania ha versato 38 miliardi di marchi.

Nella discussione originaria per le riparazioni, non si tenne conto dell'impossibilità della Germania a trasferire tutte queste somme né delle possibili variazioni del potere d'acquisto dell'oro. Aveva la Germania fatto l'offerta di pagare le riparazioni mediante prestazioni di servizi, esecuzione di lavori pubblici, ricostruzione dei paesi distrutti e danneggiati. E sarebbe stato molto migliore partito accettare tale offerta! Solo la Serbia, credo, ha accettato di farsi fare impianti di ferrovie; la Francia no, perchè temeva che mancasse il lavoro alle industrie nazionali e agli smobilitati, quasi che non vi fossero stati altri lavori pubblici possibili, in aggiunta a quelli eventualmente assunti dalla Germania.

Così si impose alla Germania un pagamento in oro; il quale oro essa, non avendo miniere

nè riserve auree, non poteva procurarsi che coll'esportazione di merci e prodotti. Ma siccome la sua esportazione danneggiava le industrie degli altri Stati, si prese occasione da ciò per innalzare sempre più le barriere doganali.

Allora la Germania si dette a studiare ed intensificare nuovi processi tecnici: razionalizzazione, concentramento delle industrie, dumping. In una parola essa si incamminò alla testa delle altre nazioni verso l'attuale crisi di sovrapproduzione.

Intanto gli Stati Uniti, cui era affluito tanto oro, facevano nuovi prestiti a tutto il mondo; prestiti privati agli industriali, agli enti pubblici, alla Germania, a tutti gli Stati d'Europa ed anche a quelli dell'America del Sud (per un complesso di 16 miliardi di dollari a lungo termine e 9 miliardi a breve).

Era insomma il momento del benessere: nel 1925-1926 si nuotava nell'oro; ma l'abuso guasta. Dopo poco tempo, cominciano le difficoltà negli Stati dell'America del Sud e nella Germania; poi la crisi si estende perchè la Russia non paga la Germania, la Germania non paga i propri creditori. Cominciano le catastrofi nell'autunno 1929. Poi le cose precipitano e si arriva così alla forte crisi del 1930-1931, quando Hoover per istanza dell'Inghilterra fa la proposta di moratoria, che però arriva troppo tardi. Poco dopo, abbiamo la caduta della sterlina che determina una nuova caduta dei prezzi in oro, ma salva l'Inghilterra dalla crisi. Colla caduta della sterlina s'inizia un doppio sistema di valori (sistema base sterlina, sistema aureo) che si trovano spesso in lotta. Tutto continua a danneggiare, a complicare le condizioni della finanza pubblica e privata mondiale.

Negli Stati Uniti l'opinione pubblica, colpita dai crescenti dissesti dei debitori esteri, si solleva e domanda un'inchiesta circa i banchieri che hanno sperperato l'oro all'estero, specialmente nell'America meridionale; che hanno percepito forti provvigioni, e non si esclude abbiano corrotto qualche uomo politico di quei paesi. Si determina poi un dissidio perchè i banchieri privati che hanno fatto prestiti alla Germania comprendono che la Germania non può pagare tutti i debiti pubblici e privati: quindi insistono perchè si abbonino alla Germania le riparazioni; affinché, liberata da quel peso, essa possa pagare i debiti privati. Secondo

il loro concetto dovrebbero pure essere cancellati i debiti di guerra che sono intimamente connessi alle riparazioni. Ma il pubblico non segue i banchieri, perchè delle cose europee non si interessa, ma teme che abbonando i crediti di guerra ne sia pregiudicato il bilancio dello Stato e sia necessario aumentare le tasse.

In tali condizioni si arriva a Losanna, dove trionfa la tesi di cancellare le riparazioni e quindi anche i debiti interalleati; ma gli Stati Uniti sono assenti: si presume che consentano: ma purtroppo essi non consentono. Il punto di vista dei banchieri non viene adottato dal Governo.

Mi sia consentito di fare a questo riguardo un'osservazione. È stato pubblicato il 13 luglio scorso dai nostri giornali un telegramma diretto al nostro Ministro degli Esteri dalla Banca Morgan, o meglio dal signor Lamon, socio della Morgan, che si congratula del risultato ottenuto a Losanna. È già la seconda volta che si pubblicano telegrammi gratulatorii della Casa Morgan: io credo che l'Ufficio Stampa farebbe meglio a non permetterne la pubblicazione, perchè contraria alla dignità del nostro Paese.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Non è l'Ufficio Stampa del Governo Italiano: è l'Ufficio Stampa della Banca Morgan.

RICCI FEDERICO. Ho piacere di sentir questo dal Capo del Governo, ma abbiamo la censura in mano...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Non c'è la censura preventiva.

RICCI FEDERICO. Bisognerebbe in ogni modo che non fossero pubblicati; ciò è contrario, ripeto, alla dignità del Paese.

Per dire ancora come si fanno errori di tatto, l'Inghilterra, proprio alla vigilia delle elezioni americane, dopo le quali si sarebbe deciso sulla questione dei debiti interalleati, convoca ad Ottawa i rappresentanti di tutto l'impero, cioè di tutti dominii, e conclude col rafforzare le barriere doganali ed introdurre un regime protettivo che danneggia seriamente gli Stati Uniti; ai quali poi chiede la rinuncia dei crediti!

Naturalmente non era da aspettarsi che il Governo degli Stati Uniti, un governo ora provvisorio, depennasse tali crediti, che rappresentano circa 300 milioni di dollari, sopra un bilancio che è stato passivo nel 1930-31 per

463 milioni di dollari, e nel 1931-32 pare per 1700 milioni di dollari cioè quasi il 40 per cento della spesa.

Ora non è possibile pensare che il Governo degli Stati Uniti possa assumersi la responsabilità di depennare queste somme, gravando di corrispondenti tasse i contribuenti americani. È probabile, e l'hanno già dichiarato, che gli Stati Uniti vengano a trattative caso per caso coi vari debitori europei e che tengano conto del mutato valore dell'oro dal giorno in cui si fecero gli accordi al giorno d'oggi, perchè, se il numero indice dei prezzi era 180 durante la guerra e 140 nel 1925, oggi è 90 e forse anche meno; cosicchè, se si dovesse restituire in merce come ci è stato dato dall'America durante la guerra, pagheremmo quasi la metà.

Spero che sarà tenuto conto del fatto importantissimo che noi non percepiamo più le riparazioni, di modo che allo stato attuale, se gli alleati debbono pagare e la Germania no, chi ha vinto la guerra è la Germania. Spero quindi che gli Stati Uniti terranno conto della situazione interna ed esterna, soprattutto delle finanze di ogni paese. L'Inghilterra provvisoriamente sta pagando ed ha inviato i 20 milioni di lire sterline in 11 mila lingotti d'oro agli Stati Uniti, ma nel fare questo pagamento dichiara di fare le riserve, che gli Stati Uniti, peraltro, respingono; però verranno poi a colloquio. La Francia sta discutendo. Noi discuteremo entro il 15 giugno 1933. Ma io penso che molte considerazioni verranno fatte a nostro favore da parte degli Stati Uniti.

È stato detto: ma voi paesi europei spendete in armamenti molto più di quello che sono le riparazioni. Noi vorremmo che gli Stati Uniti col loro intervento facessero cessare la gara agli armamenti; non vedo però il principio di questo fatto, anche perchè gli Stati Uniti si appartano sempre dalla Lega delle Nazioni. Se anche questo avvenisse, se anche noi non avessimo più da fare gli armamenti, la posizione rispetto ai pagamenti all'estero resterebbe però sempre la stessa perchè gli armamenti si fanno spendendo nel mercato interno; infatti noi provvediamo in Italia tutto quello che ci occorre. Gli Stati Uniti invece domandano il pagamento in oro, ed entra in giuoco il trasferimento che è ben altra cosa. E finchè non cambieranno le condizioni eco-

nomiche mondiali, le difficoltà per i trasferimenti dell'oro all'estero rimarranno identiche. Non è la questione del disarmo che può ora influire sul regolamento dei debiti. Ancora si accenna a concessioni economiche o commerciali. Siamo cauti, perchè esse possono essere più onerose dei pagamenti, e perciò l'Inghilterra le ha rifiutate.

Noi possiamo, in confronto con gli altri paesi, presentarci in posizione morale assai migliore, perchè possiamo dimostrare che dalla guerra e dalla conclusione della pace non abbiamo avuto alcun vantaggio nè territoriale, nè, come già dicevo al principio del mio discorso, finanziario; mentre gli altri paesi hanno avuto vantaggi finanziari e territoriali nelle colonie e mandati.

Credo che la grande democrazia americana vorrà prendere in considerazione questa nostra posizione: noi possiamo veramente invocare il *dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris*.

SCHANZER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *relatore*. Onorevoli colleghi, potrò limitarmi a brevi considerazioni, avendo esposto con qualche ampiezza il pensiero della Commissione di finanza nella relazione scritta.

Le risultanze del Rendiconto che esaminiamo si riassumono in poche cifre: dopo una serie di esercizi che si chiusero con degli avanzi più o meno cospicui, per l'esercizio 1930-31 si prevede ancora un avanzo, nella categoria delle entrate e spese effettive, di 217 milioni. Senonchè ancora non era aperto l'esercizio che già si notarono i primi effetti della crisi mondiale, con la sua inevitabile ripercussione sullo svolgimento dell'esercizio finanziario.

È una fatalità che in tempi di crisi le entrate si riducano, per la diminuzione dei redditi nazionali, e le spese, invece, aumentino per la necessità di sovvenire ai bisogni della economia nazionale e di lenire la disoccupazione.

E così è che le spese dell'esercizio 1930-31 superarono notevolmente le previsioni, e l'esercizio si chiuse con un disavanzo di 504 milioni nella categoria prima, cioè delle entrate e spese effettive, disavanzo al quale fu provveduto con la differenza attiva della categoria del movimento di capitali, ossia con l'accensione di debiti.

Tuttavia, un disavanzo di 504 milioni non poteva essere causa di grave preoccupazione, di fronte ad un bilancio di oltre 20 miliardi; se nonchè nell'esercizio successivo, cioè nell'esercizio 1931-32, gli effetti della crisi mondiale sul bilancio si fecero risentire in un modo assai più accentuato.

Infatti, il gettito delle entrate rimase inferiore di 1163 milioni alle previsioni e, d'altra parte, le spese furono di oltre 4 miliardi superiori all'ammontare previsto, aumento dovuto alla riforma della finanza locale, alla politica di opere pubbliche per combattere la disoccupazione, all'assegnazione di 800 milioni all'Istituto di liquidazione, e via dicendo; di guisa che l'esercizio finì con un disavanzo di 4 miliardi 247 milioni nella parte effettiva, disavanzo che, secondo le ultime notizie, che ho avuto dalla Ragioneria generale dello Stato, si ridurrà in definitiva a 3 miliardi 800 milioni.

E anche qui al disavanzo fu provveduto col movimento di capitali, cioè con l'accensione di debiti, e precisamente col supero del ricavo delle nuove emissioni di buoni del tesoro sul pagamento dei buoni del tesoro che venivano a scadere nel 1932.

Abbiamo poi le risultanze del primo quadrimestre dell'esercizio in corso e rileviamo dall'ultima situazione del Tesoro pubblicata, cioè quella dell'ottobre, che vi è un disavanzo di 1422 milioni nella parte effettiva del bilancio, a cui bisogna aggiungere un disavanzo di 55 milioni per movimento di capitali. Ora, l'on. Ricci nel suo pregevole discorso ha detto che il disavanzo dell'esercizio in corso forse supererà il disavanzo dell'esercizio precedente. Anzitutto, io faccio osservare all'on. Ricci che fin'ora non abbiamo che il dato sulle entrate del primo quadrimestre che sono di 5 miliardi 815 milioni. Se noi moltiplicassimo semplicemente questa cifra per tre, allora effettivamente il gettito delle entrate dell'esercizio in corso verrebbe ad apparire inferiore a quello dell'esercizio precedente. Ma l'on. Ricci, che è uno studioso di questa materia, sa che in generale gli ultimi quadrimestri sono più redditizi del primo, tanto che nel linguaggio della Ragioneria generale, a proposito dell'ultimo quadrimestre, si parla dell'ultimo scatto delle entrate.

Io ho voluto a questo proposito fare uno studio per vedere il rapporto, negli esercizi 1929-30,

1930-31, 1931-32, tra il primo quadrimestre ed i successivi ed ho avuto questi risultati: nel 1929-30, moltiplicando per tre il gettito del primo quadrimestre, si ottiene la somma di 18 miliardi 576 milioni. Alla fine dell'esercizio, invece, le entrate ammontarono a 19 miliardi 576 milioni ossia a 1162 milioni di più di quello che sarebbe stato il risultato di una semplice moltiplicazione per tre delle entrate del primo quadrimestre. Nel 1930-31, facendo lo stesso calcolo, abbiamo un supero di 1202 milioni; nel 1931-32, di 1447 milioni (cifra provvisoria).

Ad ogni modo, in questa materia, cioè per quanto riguarda la previsione del disavanzo dell'esercizio in corso, non possiamo fare i profeti; possiamo tener conto del fatto che, come ho detto, gli ultimi quadrimestri danno in generale un più largo gettito del primo, ma non possiamo far previsioni, con qualche approssimazione, su quello che potrà essere il disavanzo finale dell'esercizio, anche perchè non conosciamo ancora quale sarà la politica di bilancio del Governo e perchè non siamo che a meno della metà dell'esercizio; e non dobbiamo, quindi, in modo assoluto rinunciare alla speranza che, durante questi più che sei mesi di esercizio che ancora rimangono, una ripresa economica possa verificarsi.

Nella relazione ho detto che le risultanze del bilancio 1931-1932 e dei primi mesi dell'esercizio in corso richiamano la più severa vigilanza da parte del Governo e del Senato, ed a questo proposito devo fermarmi un momento sopra una parola che ha detto l'on. Ricci; il quale ha usato per la mia relazione un'espressione cortese, di cui lo ringrazio, ma ha fatto poi una critica sostanziale che io debbo respingere, non tanto per me personalmente, quanto per la Commissione di finanza.

L'on. Ricci ha detto che la relazione della Commissione di finanza ha esposto i dati finanziari, ma quando poi si è trattato della conclusione, ha sviolato e non ha preso posizione di fronte alle condizioni del bilancio. Ora, questo, mi permetta di dirglielo, assolutamente non è. Nel seguito del mio discorso lo dimostrerò meglio, ma fin da ora dico riassuntivamente che la tesi della Commissione di finanza è nettamente questa: che le condizioni del bilancio non sono facili, ma che, d'altra parte, si possono considerare con una certa calma, pensando

che la finanza italiana ha superato ben altre tempeste (e ricorderò all'on. Ricci che siamo usciti dalla guerra con un disavanzo di oltre 20 miliardi, il quale pure, a poco a poco, è stato eliminato, e siamo arrivati all'avanzo); che di fronte a questa situazione noi non possiamo restare indifferenti; che il bilancio dev'essere riavviato al suo equilibrio, che il debito dev'essere arginato, ma che tutto questo deve essere fatto con la necessaria gradualità.

E qui, a proposito delle condizioni del nostro bilancio, mi si permetta di dire che, se mal comune è mezzo gaudio, noi possiamo rilevare il male del disavanzo anche presso altri grandi Stati. Un collega, il quale è molto versato nelle materie finanziarie, mi ha detto a proposito dell'Inghilterra, avendo io nella relazione accennato anche al disavanzo inglese, che l'Inghilterra non è in disavanzo.

Ora l'Inghilterra ha fatto uno sforzo mirabile per mettere in ordine il suo bilancio; l'operazione della conversione dell'immensa mole del suo debito è forse la più grande operazione finanziaria che sia mai stata compiuta; ma, ciò nonostante, anche il bilancio inglese è in difficili condizioni.

Per l'esercizio in corso (il bilancio inglese va dal primo aprile al 31 marzo) era stato previsto un avanzo di 796 mila sterline, ossia circa 51 milioni di lire. Veramente una cifra molto esigua per un bilancio dell'importanza di quello inglese.

Ebbene, dopo otto mesi di esercizio, alla fine di novembre, le spese hanno superato le entrate per circa 120 milioni di sterline, cioè circa 7 miliardi 590 milioni di lire, somma che il governo inglese si è procurata ricorrendo al credito. Ma quello che è ancora più significativo è la diminuzione del gettito delle entrate in confronto delle previsioni. Pur tenendo conto del fatto che in gennaio hanno luogo forti riscossioni d'imposte sul reddito, va notato che la differenza di circa 300 milioni di sterline (circa 18 miliardi 975 milioni di lire) tra il totale delle entrate per imposte dirette previste in bilancio per 427 milioni di sterline e quello riscosso a tutto novembre di circa 134 milioni, lascia prevedere che l'esercizio in corso non possa chiudersi senza un disavanzo fra le entrate e le spese effettive, tanto più che nel bilancio inglese non era previsto nes-

suno stanziamento per il pagamento della rata che dopo domani l'Inghilterra dovrà pagare agli Stati Uniti; e si tratta di 28 milioni di sterline. Come si vede, il bilancio inglese non si trova in facili condizioni. Del resto, quella nazione, giustamente fiera del suo prestigio finanziario, saprà, certo, provvedere anche a questa situazione.

Veniamo alla Francia. Essa ha chiuso il suo esercizio 1931-32 con un disavanzo di 5 miliardi e 600 milioni. Ma il preventivo per l'esercizio 1933 rivelava un disavanzo di 12 miliardi e 100 milioni, per il quale il governo francese ha presentato un complesso piano di rimaneggiamenti fiscali, di trasferimenti di spese dal bilancio al conto « attrezzatura nazionale », di creazione di una Cassa pensioni che dovrebbe sgravare il tesoro di 2070 milioni, e di economie. Per ora il Parlamento francese discute questo piano, ma non ha preso ancora nessuna deliberazione in proposito.

Gli Stati Uniti d'America hanno chiuso l'esercizio 1930 1931 con un disavanzo di 903 milioni di dollari, equivalenti a circa 17 miliardi e 608 milioni di lire. Ma questo è ancora poco, perchè l'esercizio 1931-32 si è chiuso con un disavanzo di 2885 milioni di dollari, vale a dire circa 56 miliardi e 657 milioni di lire. Questo notevole disavanzo, oltre che dalle maggiori spese, è dipeso principalmente dall'andamento delle entrate, in ispecie dalla flessione del provento delle imposte sul reddito.

Per ciò che riguarda l'esercizio in corso, il disavanzo previsto nel bilancio presentato al Congresso era di circa un miliardo e mezzo di dollari. A raggiungere l'equilibrio del bilancio sono stati votati dal Congresso vari provvedimenti fiscali. Ciò non ostante il bilancio 1932-33 presenta già, dopo sei mesi di esercizio, un disavanzo che si vuole ascenda ad un milione di dollari.

Quanto alla Germania, il ministro delle finanze del Reich ha ultimamente dichiarato che le entrate fiscali sono diminuite di parecchi miliardi di Reichsmark. Come vedete, la situazione dei bilanci è grave dappertutto, per effetto della crisi mondiale.

Senza dubbio il pareggio del bilancio è il principio più inconcusso della finanza pubblica. Tuttavia vi sono dei momenti nella vita di un paese, in cui può essere anche necessario di

temperare, in parte e transitoriamente, la rigidità assoluta di questo principio; vi possono essere dei momenti di crisi, in cui può apparire preferibile di fare ricorso al credito e al risparmio disponibile della nazione, piuttosto che di gravare con nuovi tributi sopra una economia già affaticata.

Ora, certamente si dirà: questo è un metodo che non può essere continuato molto a lungo. L'on. Ricci ha parlato dell'indebitamento dello Stato, e sono perfettamente d'accordo con lui che l'indebitamento dello Stato, non può essere portato al di là di un certo limite e di certe proporzioni con la ricchezza nazionale, senza di che si scuote il credito dello Stato e quindi la saldezza della moneta e poi si va incontro anche all'altro inconveniente, che, cioè, gradatamente si aumenta sempre più l'onere degli interessi a carico del bilancio peggiorandone le condizioni. Ed inoltre non si può ammettere che lo Stato confischi tutto il risparmio nazionale disponibile per i suoi bisogni, distraendolo dagli impieghi produttivi.

La questione, dunque, è senza dubbio difficile e delicata. S'impone, certo, la necessità di ricondurre il bilancio all'equilibrio, e di frenare il debito pubblico. Ma d'altra parte sarebbe anche pericoloso imporre che un bilancio, squilibrato per effetto di una crisi economica mondiale, venga, con misure draconiane, rieliquibrato, immediatamente ed integralmente.

Chi volesse immediatamente ristabilire l'equilibrio completo del bilancio forse toccherebbe l'economia nazionale in alcuni dei suoi elementi vitali.

La verità si è che in questa materia si impone una legge di gradualità, vale a dire che bisogna ricondurre il bilancio al suo equilibrio e arginare il debito con quella gradualità, con quel ritmo, con quella prudenza che la saggezza politica raccomanda.

E noi, che conosciamo le direttive del Duce ed il valore del ministro delle finanze, non possiamo dubitare neppure un momento che essi non abbiano già profondamente meditato intorno alla presente situazione finanziaria, e non abbiano pensato ai mezzi per rimettere il bilancio sulla buona via. Certo non è questa del consuntivo la sede per domandare al Governo i suoi intendimenti; ma possiamo essere ben sicuri che il ministro delle finanze fin da ora

farà qualunque sforzo per comprimere le spese, sfrondando il bilancio di tutte le spese che non siano inevitabili e improrogabili, e predisporrà le altre misure che la situazione sia per richiedere.

Qualche indicazione sugli intendimenti del Governo, del resto, già si è avuta. Così ieri il Gran Consiglio del Fascismo ha preso delle importantissime deliberazioni. Io non ve le leggerò, perchè le conoscete dai comunicati della stampa; ma sommariamente si può dire che esse affermano: l'accentuazione della politica rurale, perchè la prosperità dell'agricoltura è il precipuo fondamento della capacità d'acquisto di un mercato; la difesa della produzione nazionale, pure con una tendenza al disarmo doganale, in quanto questo possa attuarsi sulla base della reciprocità verso gli altri Stati; il realismo nelle trattative commerciali senza preconcetti teorici. Ma la dichiarazione che, agli effetti della nostra discussione, maggiormente interessa è questa, che non si deve procedere ad alcuna conversione forzosa del debito pubblico. Abbiamo salutato *toto corde*, e con vivo applauso questa dichiarazione, perchè una Nazione non ha nessun patrimonio più prezioso che il credito dello Stato e bisogna evitare in modo assoluto che la fiducia dei cittadini nella parola dello Stato possa essere menomamente scossa. (*Vive approvazioni*).

Ed un altro indice degli intendimenti del Governo e del ministro delle finanze si può avere nella legge che oggi si discuterà, riguardante il nuovo metodo d'accertamento della complementare. Io non voglio qui, nè devo, anticipare la discussione che potrà svolgersi a questo proposito; ma dico che anch'io ho condiviso qualche preoccupazione intorno a questo metodo, il quale, certo, implica dei pericoli, quando non sia usato con la necessaria prudenza. Ma devo anche dire che, dopo avere letta la circolare del ministro agli uffici finanziari, che costituisce l'interpretazione autentica del provvedimento legislativo, mi sono rassicurato, perchè da quella circolare risulta in modo chiarissimo che l'intendimento del ministro non è già di aggravare il tributo a carico degli onesti contribuenti, che hanno fatto il loro dovere con la dichiarazione dei loro redditi, ma solo di lottare contro gli evasori del tributo che purtroppo, bisogna dirlo, sono

ancora legione. Si tratta quindi di un provvedimento, non di aggravio tributario, ma di giustizia tributaria.

Voglio anche dire che, per rendersi conto della presente situazione del nostro bilancio, bisogna pur tener presente che il turbamento delle condizioni di esso deriva in gran parte da cause che non sono dipendenti dagli atteggiamenti della economia nazionale italiana, e dall'azione del Governo italiano, ma, invece, da cause che sono essenzialmente di carattere internazionale.

Tutti conoscono le complesse ragioni della crisi mondiale: sovrapproduzione e sottoconsumo; sovrapproduzione, determinata dai progressi tecnici della produzione stessa, dall'eccessiva estensione degli impianti, dal macchinismo.

Altre cause sono: l'abuso del credito; i protezionismi spinti all'eccesso in tutti i paesi, la cattiva distribuzione dell'oro, per effetto dei pagamenti politici, senza contropartite economiche. A proposito della cattiva distribuzione dell'oro dirò che, mentre prima della guerra la maggior parte dell'oro si trovava presso gli stati debitori, i quali, quindi, erano in condizione di poter pagare i loro debiti, ora abbiamo il paradosso economico che i tre quarti dell'oro di tutto il mondo sono concentrati nelle casse delle nazioni creditrici, mentre le nazioni debtrici ne hanno una scarsissima dotazione: sicchè sono poste nella condizione di non poter pagare con l'oro perchè non ne hanno una quantità sufficiente, e non possono neppure pagare con le merci, a causa delle altissime barriere doganali che impediscono loro di ricorrere a questa forma di pagamento.

A tutto ciò si deve aggiungere che le nazioni sono obbligate ad ostacolare il commercio - il volume del commercio si è ridotto del sessanta per cento - con dei provvedimenti intesi a difendere le loro singole valute.

È dunque una situazione irrazionale, una situazione che si potrebbe dire assurda, e che purtroppo si prolunga; per uscire da essa sarebbero necessari degli atti di grande energia, mentre le varie soluzioni, fin qui almeno, si sono trascinate di conferenza in conferenza, con desolante lentezza.

Da molto tempo la voce del nostro Duce ha risuonato nel mondo internazionale per recla-

mare soluzioni semplici e radicali, le sole che possano salvare la situazione: la soppressione delle tragiche contabilità di guerra ed il disarmo. Ma, per ciò che riguarda la Conferenza del disarmo, essa, per molti mesi, ha segnato il passo, perdendosi in interminabili logomachie tecniche e politiche.

Solo ieri è giunta una buona notizia, cioè quella dell'accordo delle grandi Potenze per riconoscimento della parità di diritto alla Germania: è questo un trionfo della tesi del Capo del Governo d'Italia, perchè egli è stato il primo a sostenere che non si poteva continuare a negare i diritti di sovranità ad una grande nazione come la Germania. L'accordo raggiunto consente alla Germania di tornare nella Conferenza del disarmo, il che rimette questa in condizione di poter continuare proficuamente i suoi lavori. E rileverò anche un altro successo delle dottrine del Capo del Governo. Egli, infatti, ha sempre sostenuto la necessità della revisione dei trattati, tesi questa che è stata seriamente combattuta dalla Francia e dai suoi alleati. Ebbene, la fatalità storica ha dimostrato che questa revisione era necessaria perchè con l'accordo di ieri si può dire che virtualmente, se non ancora nella realtà diplomatica, la parte V del trattato di Versailles è cancellata e tutte le nazioni sono messe sullo stesso livello per discutere del disarmo. E possiamo essere forse meno scettici dell'ordinario in questo momento perchè, quantunque la deliberazione di Ginevra di ieri non abbia per ora che un valore pregiudiziale e formale, tuttavia essa apre la via a conclusioni concrete poichè contiene un formale impegno delle Potenze di realizzare la riduzione sostanziale degli armamenti; quindi è un gran passo sulla via della pacificazione e della distensione degli animi.

Quanto all'atteggiamento americano per la questione dei debiti, esso appare ancora intransigente, con gravi preoccupazioni per le sorti degli accordi di Losanna che suscitavano già tante giuste speranze. Confidiamo, tuttavia, che tale atteggiamento possa presto chiarirsi, nel senso del riconoscimento, da parte di quella grande Nazione, della verità che la distruzione dell'economia europea lederebbe gravemente anche gl'interessi degli Stati Uniti, e che solo il risorgimento economico dell'Europa, la quale

è la migliore cliente dell'America, potrebbe ricondurre questa all'antica prosperità.

Se noi prescindiamo dalle cause internazionali del turbamento del nostro bilancio, dobbiamo constatare che l'Italia, per conto suo, lotta duramente e con animo virile contro la crisi, e questo grazie alla sua mirabile disciplina collettiva e grazie all'accorta e saggia politica finanziaria, economica e monetaria del Governo.

Questa politica si impenna sulla concezione dello Stato corporativo fascista che è uno Stato di autorità, ma è anche uno Stato che raccoglie intorno a sé tutte le classi sociali, tutte le categorie della produzione, per coordinarne le attività ed indirizzarle al raggiungimento dei fini della collettività nazionale; è uno Stato organizzatore della Nazione, ma che si tiene lontano da qualsiasi forma socialista, sia perchè ripudia la concezione materialista della vita, fondandosi invece sui valori spirituali della famiglia e della Nazione, sia perchè, pure intervenendo nell'economia, rispetta l'individualità dei singoli fattori della produzione, riconosce l'importanza della iniziativa privata, protegge la proprietà privata, pur concepandola come una funzione sociale.

Ora, questo concetto organico, questa bella sintesi di tutte le forze nazionali, senza ostile contrapposizione tra capitale e lavoro, è il titolo di onore del sistema corporativo fascista e rappresenta il primo grande tentativo, che si fa da un popolo, di fondare la pace sociale sulla collaborazione fra le classi anzichè sulla lotta; sulla valorizzazione dell'individuo e dei gruppi, ma nell'ambito della Nazione. Sicchè si può veramente dire che, di fronte al tentativo russo della dittatura di una sola classe, tentativo che distrugge l'economia privata e monopolizza tutto il processo produttivo, Roma rappresenta, politicamente, economicamente e socialmente, il polo opposto di Mosca.

E se da queste considerazioni teoriche, noi volgiamo lo sguardo alle realizzazioni pratiche, dobbiamo lealmente riconoscere che il Duce, in poco volgere di tempo, ha saputo ricondurre nell'ambiente sociale italiano la pace e l'ordine, rendendo con ciò più produttivo, più fecondo il lavoro del popolo italiano e dandogli quella forza di resistenza che dimostra anche nell'attuale tormenta.

La difesa strenua della lira, la resistenza ad ogni forma d'inflazione ha salvato il Paese dalla catastrofe finanziaria; e veramente io credo che, se ci guardiamo attorno e vediamo cedere e crollare le valute più apprezzate, che tradizionalmente si ritenevano inattaccabili, possiamo provare un giusto senso di soddisfazione per la resistenza della nostra lira, poichè la moneta è il migliore esponente, il maggiore simbolo del credito di uno Stato. E questa resistenza della nostra lira dimostra che anche all'estero si fa un giusto apprezzamento, malgrado le non facili condizioni del nostro bilancio, della sostanziale sanità della nostra economia.

Io non parlerò delle altre realizzazioni, tutte tendenti a potenziare le forze economiche della Nazione, a preparare per essa una maggiore ricchezza, come la grande impresa della bonifica integrale, la battaglia vittoriosa del grano e via dicendo; ricorderò piuttosto, nel campo più specificatamente finanziario e industriale, l'assetto più armonico dato a certe aziende per la riduzione dei costi, e la creazione dell'Istituto mobiliare italiano, per riaddurre fiduciosamente il risparmio italiano agli impieghi produttivi. È una politica la quale non tiene conto soltanto del presente, ma cerca di preparare l'avvenire. Ed è per questo che io credo che, pur nelle non facili condizioni del nostro bilancio e pur dovendo noi fare ogni sforzo per riavviarlo all'equilibrio, possiamo considerare le attuali come delle condizioni di transizione in una economia mondiale profondamente turbata.

Certo, l'equilibrio definitivo del bilancio non potrà essere riconquistato se non attraverso al riassetto dell'economia nazionale; ma possiamo pure sperare che le grandi questioni internazionali, dalle quali principalmente la cessazione della crisi dipende, trovino, in un tempo non troppo lontano, la loro soluzione, poichè lo stesso istinto di conservazione dei popoli deve spingerli a vincere quella specie di paralisi della volontà per la quale finora essi non sono riusciti a quegli accordi che sono pur necessari per uscire dallo stato di confusione e di caos attuale.

E l'Italia, in tutte le sue classi sociali, in tutte le categorie della produzione, dimostra una grande forza di resistenza; appare come

un blocco di forze spirituali e morali, e segue fiduciosamente il Capo del Governo, animata da uno spirito virile, combattivo, direi quasi eroico, decisa a superare tutte le difficoltà, tutti gli ostacoli, fino al giorno della ripresa immanicabile. Dico *ripresa immanicabile*, perchè noi, a differenza di certi profeti di malaugurio, non crediamo nel tramonto della funzione del capitale e del nostro ordine economico, ma crediamo invece alla trasformabilità di esso e alla sua adattabilità alle nuove forme ed alle nuove esigenze della vita sociale.

E quando questo giorno di ripresa arriverà (e qualche indizio già se ne ha, tanto in Italia che fuori, nella formazione del nuovo risparmio e nell'aumento dei prezzi di certe materie), allora l'Italia, con la sua fresca volontà di popolo giovane, orientato verso un avvenire più ricco e più pieno, saprà in breve realizzare nuove conquiste economiche che la compenseranno largamente dei disagi e sacrifici presenti. (*Viri applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1930-31

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1930-1931 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 26.322.534.241,29 delle quali furono riscosse 23.996.450.853,95

e rimasero da riscuotere L. 2.326.083.387,34

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo

del bilancio, in . . . L. 25.856.506.180,22
delle quali furono pagate 21.182.019.370,63

e rimasero da pagare L. 4.674.486.809,59

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1930-31 rimane così stabilito.

Entrate e spese effettive.

Entrata L. 20.387.015.940,92

Spesa 20.891.002.857,46

Disavanzo effettivo L. — 503.986.916,54

Movimento di capitali.

Entrata L. 5.935.518.300,37

Spesa 4.965.503.322,76

Differenza attiva . . L. + 970.014.977,61

Riepilogo generale.

Entrata L. 26.322.534.241,29

Spesa 25.856.506.180,22

Avanzo finale L. + 466.028.061,07

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO
1929-30 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate,

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1932

come dal conto consuntivo
del bilancio, in . . . L. 4.458.291.656,73
delle quali furono rimosse 1.875.659.979,23

e rimasero da riscuotere L. 2.582.631.677,50
=====

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura
dell'esercizio 1929-30 restano determinate co-
me dal conto consuntivo
del bilancio, in . . . L. 6.829.978.517,31
delle quali furono pagate 3.894.360.131,77

e rimasero da pagare L. 2.935.618.385,54
=====

(Approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1930-31.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio
finanziario 1930-31 sono stabiliti, come dal
conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti
somme:

Somme rimaste da ri-
scuotere sulle entrate accer-
tate per la competenza pro-
pria dell'esercizio 1930-31
(articolo 1) L. 2.326.083.387,34

Somme rimaste da ri-
scuotere sui residui degli
esercizi precedenti (artico-
lo 4) 2.582.631.677,50

Somme riscosse e non
versate in tesoreria (colonna
e del riassunto generale) 430.467.875,83

Residui attivi al 30 giu-
gno 1931 L. 5.339.182.940,67
=====

(Approvato).

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio
finanziario 1930-31 sono stabiliti, come dal

conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti
somme:

Somme rimaste da pa-
gare sulle spese accertate
per la competenza dell'eser-
cizio 1930-31 (articolo 2) L. 4.674.486.809,59

Somme rimaste da pa-
gare sui residui degli eser-
cizi precedenti (articolo 5) 2.935.618.385,54

Residui passivi al 30 giu-
gno 1931 L. 7.610.105.195,13
=====

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

È accertato nella somma di L. 7.544.567.775,62
il disavanzo finanziario del conto del Tesoro
alla fine dell'esercizio 1930-31, come risulta
dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finan-
ziario 1930-31 L. 26.322.534.241,29

Diminuzione nei residui pas-
sivi lasciati dall'esercizio
1929-30, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1930 L. 10.465.058.020,23
al 30 giug. 1931 » 6.829.978.517,31

L. 3.635.079.502,92

Disavanzo finanziario al 30
giugno 1931 7.544.567.775,62

L. 37.502.181.519,83
=====

Passività.

Disavanzo finanziario al
1° luglio 1930 L. 9.558.309.783,93

Spese dell'esercizio finan-
ziario 1930-31 25.856.506.180,22

Diminuzione nei residui at-
tivi lasciati dall'esercizio
1929-30, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1930 L. 6.545,612,062.74
 al 30 giug. 1931 » 4,458,291,656.73

L. 2.087.320.406,01

Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale

45.149,67

L. 37.502.181.519,83
 =====

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 45.149,67 i discarichi consentiti nell'esercizio 1930-31, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

Art. 10.

Sono convalidati i Regi decreti 28 luglio 1930, n. 1030, 22 agosto 1930, n. 1273, 9 ottobre 1930, n. 1423, 6 novembre 1930, n. 1514, 24 novembre 1930, n. 1557, e 1° giugno 1931, n. 759, che autorizzano prelevazioni sul fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

(Approvato).

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di

Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 967.992.167,91 delle quali furono riscosse 962.225.465,66

e rimasero da riscuotere L. 5.766.702,25
 =====

(Approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 967.992.167,91 delle quali furono pagate 829.203.535,27

e rimasero da pagare . L. 138.788.632,64
 =====

(Approvato).

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in . . . L. 18.550.797,07 delle quali furono riscosse 17.944.651,42

e rimasero da riscuotere L. 606.145,65
 =====

(Approvato).

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in L. 278.271.899,57 delle quali furono pagate 266.807.288,34

e rimasero da pagare . L. 11.464.611,23
 =====

(Approvato).

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (art. 11) . L. 5.766,702,25

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) L. 606.145,65

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) L. 7.140.980,89

Residui attivi al 30 giugno 1931 L. 13.513.828,79

(Approvato).

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 12). L. 138.788.632,64

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) L. 11.464.611,23

Residui passivi al 30 giugno 1931 L. 150.253,243,87

(Approvato).

Art. 17.

È accertata nella somma di lire 3.819.651,53, la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1930-31, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio 1930-1931 L. 967.992.167,91

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1929-1930, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1930 L. 18,371,004,53

al 30 giug. 1931 • 18,550,797,07

L. 179,792,54

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1929-30, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1930 L. 281,911,738,56

al 30 giug. 1931 • 278,271,899,57

L. 3.639.838,99

L. 971.811.799,44

Passività.

Spese dell'esercizio 1930-1931 L. 967.992.167,91

Differenza attiva al 30 giugno 1931 L. 3.819.631,53

L. 971.811.799,44

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1930-1931, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in L. 84.005.891,70

delle quali furono riscosse L. 83.290.971,39

e rimasero da riscuotere L. 714.920,31

(Approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate

nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 91.854.828,03
delle quali furono pagate 70.812.377,55

e rimasero da pagare . L. 21.042.450,48
=====

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in L. 16.638.666,93
delle quali furono riscosse 2.130.139,32

e rimasero da riscuotere L. 14.508.527,61
=====

(Approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in . . . L. 16.098.706,94
delle quali furono pagate 9.074.380,82

e rimasero da pagare . . L. 7.024.326,12
=====

(Approvato).

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 18) . L. 714.920,31

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) 14.508.527,61

Somme riscosse e non versate (colonna 8 del riepilogo dell'entrata) 7.824,90

Residui attivi al 30 giugno 1931 L. 15.231.272,82
=====

(Approvato).

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-1931 (articolo 19) . . . L. 21.042.450,48

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) . . . 7.024.326,12

Residui passivi al 30 giugno 1931 L. 28.066.776,60
=====

(Approvato).

Art. 24.

È accertata nella somma di lire 13.869.148,08 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1930-31, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1930-31 . . . L. 84.005.891,70

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1929-30, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1930 L. 62.175.811,11
al 30 giug. 1931 » 16.098.706,94

L. 46.076.904,17

L. 130.082.795,87
=====

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1930 L. 23.762.766,30

Spese dell'esercizio finanziario 1930-31 91.854.828,03

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1929-30, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1930 L. 17,234,720,39	
al 30 giug. 1931 » 16,639,666,93	
	L. 596.053,46
Differenza attiva al 30 giugno 1931	13.869.148,08
	L. 130.082.795,78
	=====

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in L. 2.578.627,67
delle quali furono riscosse . 2.556.623,17

e rimasero da riscuotere L. 22.004,50
=====

(Approvato)

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 2.645.642,97
delle quali furono pagate . 1.571.225,88

e rimasero da pagare . L. 1.074.417,09
=====

(Approvato).

Arg. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate

in L.	75.004,75
delle quali furono riscosse .	34.791,28

e rimasero da riscuotere L.	40.213,47
	=====

(Approvato).

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in . . . L. 2.285.497,82
delle quali furono pagate 733.271,43

e rimasero da pagare . L. 1.552.226,39
=====

(Approvato).

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 25) . L. 22.004,50

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) 40.213,47

Somme riscosse e non versate (colonna e del riepilogo dell'entrata) 636,29

Residui attivi al 30 giugno 1931 L. 62.854,26
=====

(Approvato).

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-1931 (articolo 26) . . . L. 1.074.417,09

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28) L. 1.552.226,39

Residui passivi al 30 giugno 1931 L. 2.626.643,48

(Approvato).

Art. 31.

È accertata nella somma di lire 23.125,74 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1930-31, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1930-31 L. 2.578.627,67

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1929-30, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1930 L. 2.367.353,07
al 30 giug. 1931 » 2.285.497,82

L. 81.855,25

Differenza passiva al 30 giugno 1931 L. 23.125,74

L. 2.683.608,66

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1930 L. 33.497,54

Spese dell'esercizio finanziario 1930-31 L. 2.645.642,97

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1929-30:

Accertati:

al 1° luglio 1930 L. 79.472,90
al 30 giug. 1931 » 75.004,75

L. 4.468,15

L. 2.683.608,66

(Approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI
EX-ECONOMALI.

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertati nell'esercizio finanziario 1930-31 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto in L. 7.662.366,58
delle quali furono riscosse 5.248.998,56

e rimasero da riscuotere L. 2.413.368,02

(Approvato).

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie della Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in L. 7.772.547,03
delle quali furono pagate 4.266.140,45

e rimasero da pagare . . L. 3.506.406,58

(Approvato).

Art. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in L. 4.606.522,05
delle quali furono riscosse 607.820,45

e rimasero da riscuotere L. 3.998.701,60

(Approvato).

Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate, come dal conto consuntivo

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1932

dell'Azienda, in L.	6.136.511,87
delle quali furono pagate .	1.062.552,58

e rimasero da pagare . L.	5.073.959,29
---------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1930-31 (articolo 32) L.	2.413.368,02
---	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34)	3.998.701,60
---	--------------

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo)	3.351,25
--	----------

Residui attivi al 30 giugno 1931 L.	6.415.420,87
---	--------------

(Approvato).

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 33) . L.	3.506.406,58
---	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) .	5.073.959,29
---	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1931 L.	8.580.365,87
--	--------------

(Approvato).

Art. 38.

È accertata nella somma di lire 155.307,44, la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1930-31, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1930-31 L.	7.662.366,58
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1929-1930:	

Accertati:

al 1° luglio 1930 L.	4.443.730,61
al 30 giug. 1931 •	4.606.522,05

L.	162.791,44
----	------------

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1929-30:	
--	--

Accertati:

al 1° luglio 1930 L.	6.239.208,32
al 30 giug. 1931 •	6.136.511,87

L.	102.696,45
----	------------

L.	7.927.854,47
----	--------------

Passività.

Spese dell'esercizio 1930-1931 L.	7.772.547,03
---	--------------

Differenza attiva al 30 giugno 1931	155.307,44
---	------------

L.	7.927.854,47
----	--------------

(Approvato).

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda autonoma statale della

strada, accertate nell'esercizio finanziario 1930-1931, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in L. 506.086.419,36
delle quali furono riscosse . 395.870.550,36

e rimasero da riscuotere L. 110.215.869 —
=====

(Approvato).

Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 506.086.419,36
delle quali furono pagate . 372.717.390,85

e rimasero da pagare . L. 133.369.028,51
=====

(Approvato).

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L. 240.343.672,90
delle quali furono riscosse . 90.031.210,88

e rimasero da riscuotere L. 150.312.462,02
=====

(Approvato).

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in . . . L. 292.767.780,42
delle quali furono pagate . 89.720.786,55

e rimasero da pagare . L. 203.046.993,87
=====

(Approvato).

Art. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-1931 (articolo 39) L. 110.215.869 —

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) 150.312.462,02

Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) »

Residui attivi al 30 giugno 1931 L. 260.528.331,02
=====

(Approvato).

Art. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 40) L. 133.369.028,51

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) . 203.046.993,87

Residui passivi al 30 giugno 1931 L. 336.416.022,38
=====

(Approvato).

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI.

Art. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1932

dell'agricoltura e foreste, in	16.911.679,89
delle quali furono riscosse .	14.313.843,10

e rimasero da riscuotere L.	2.597.836,79
	=====

(Approvato).

Art. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 20.201.979,70

delle quali furono pagate .	13.191.539,27
-----------------------------	---------------

e rimasero da pagare . E.	7.010.440,43
	=====

(Approvato).

Art. 47.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in L. 5.540.716,87

delle quali furono riscosse .	4.736.489,11
-------------------------------	--------------

e rimasero da riscuotere L.	804.227,76
	=====

(Approvato).

Art. 48.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1929-30 restano determinate in . . . L. 11.175.274,03

delle quali furono pagate .	5.752.317,62
-----------------------------	--------------

e rimasero da pagare . L.	5.422.956,41
	=====

(Approvato).

Art. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 45) . L.	2.597.836,79
---	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli	
---	--

esercizi precedenti (articolo 47). L.	804.227,76
---	------------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) . . .	»
--	---

Residui attivi al 30 giugno 1931 L.	3.402.064,55
	=====

(Approvato).

Art. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-1931 (articolo 46) . . . L.	7.010.440,43
---	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) .	5.422.956,41
---	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1931 L.	12.433.396,84
	=====

(Approvato).

Art. 51.

È accertata nella somma di lire 5.421.921,78 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1930-31, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1930-31 L.	16.911.679,89
Diminuzione nei residui passivi:	

Accertati:

al 1° luglio 1930 L.	11.177.788,23
al 30 giug. 1931 .	11.175.274,03

L.	2.514,20
----	----------

Differenza passiva al 30 giugno 1931	5.421.921,78
	<hr/>
L.	22.336.115,87
	=====
<i>Passività.</i>	
Differenza passiva al 1° luglio 1930 L.	2.132.158,27
Spese dell'esercizio finanziario 1930-31	20.201.979,70
Diminuzione nei residui attivi:	
Accertati:	
al 1° luglio 1930 L. 5,542,694.77	
al 30 giug. 1931 » 5,540,716.87	
	<hr/>
L.	1.977,90
	<hr/>
L.	22.336.115,87
	=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegno di legge.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori (1474).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del porto di Bengasi » (N. 1353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del porto di Bengasi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo stampato N. 1353.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 55.000.000 per i lavori di completamento del porto di Bengasi in aggiunta a quella di lire 33.000.000 autorizzata con Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1280.

A tale maggiore spesa sarà provveduto con le normali dotazioni del bilancio della Cirenaica.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa verrà stanziata nei bilanci della Cirenaica, in ragione di 8.000.000 all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35, a tutto il 1939-40 e di lire 7.000.000 nell'esercizio 1940-41.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo della Colonia è autorizzato a corrispondere, pure cogli ordinari mezzi di bilancio, all'impresa assuntiva dei lavori, l'interesse semplice nella misura del 7,25 per cento all'anno sull'importo dei lavori eseguiti e non pagati, dalla data dello stato di avanzamento o del certificato di collaudo sino al 1° luglio dell'esercizio in cui avverrà il pagamento del credito.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Modificazione all'articolo 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto Industriale di Livorno » (N. 1419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione all'articolo 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto Industriale di Livorno ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, è sostituito dal seguente:

Il ministro delle finanze, di concerto con quello delle comunicazioni, è autorizzato a concedere il coordinamento e la gestione delle zone di cui agli articoli 1 e 2 alla Società Porto industriale di Livorno, costituita con atto notar Conti 15 marzo 1928 omologato dal Tribunale di Livorno il 26 marzo 1928, e nella quale i partecipanti potranno essere soltanto il comune di Livorno ed altri enti pubblici, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di Risparmio di Livorno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale » (N. 1311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, che autorizza la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia » (N. 1336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, che autorizza la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 giugno 1932, n. 757, col quale è stata autorizzata la costruzione a cura diretta dello Stato di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo all'esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento all'impor-

tazione di talune merci e all'imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici » (Numero 1365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo all'esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento all'importazione di talune merci e all'imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo alla esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento all'importazione di talune merci e all'imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia » (N. 1378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni

applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito » (N. 1388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito.

ALLEGATO

Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 4 ottobre 1932.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, per la istituzione della imposta complementare progressiva sul reddito;

Ritenuta l'urgente necessità di apportare alcune modifiche alle norme vigenti per l'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito;

Visto l'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, è sostituito il seguente:

« Ai fini del controllo della veridicità delle denunce e per i conseguenti accertamenti d'Ufficio deve tenersi conto di tutti i redditi già iscritti agli effetti delle varie imposte speciali e dei redditi ad esse soggetti, ma non ancora definitivamente accertati e valutati a norma del precedente articolo 7. Deve altresì tenersi conto dei redditi risultanti da documenti, i quali provengono dal contribuente, o siano comunque certi, nonchè di quelli la cui esistenza si palesi per circostanze od elementi di fatto, con speciale riguardo al tenore di vita del contribuente.

« Il reddito valutato sinteticamente non è suscettibile di altre detrazioni all'infuori di quelle di cui al precedente articolo 11 ».

Art. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzato il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1932 — Anno X.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Prego il Senato di scusarmi se riprendo la parola; domando solo cinque minuti per fare poche osservazioni sul progetto di legge relativo alla imposta complementare progressiva sul reddito.

Fu istituita nel 1923, in tempi di pieni poteri, dal ministro De Stefani, quando esisteva ancora la ritenuta sulle cedole dei titoli al portatore, che fu poi soppressa nel 1926.

Inoltre era stata progettata dal De Stefani la tassa comunale sul reddito consumato. Si aveva quindi tutto un sistema tributario. Successe però che il Senato, in seguito ad un ordine del giorno presentato da una dozzina di senatori, nell'aprile del 1925, si pronunciò contro quest'ultima tassa che in tal modo finì col non avere applicazione.

Poco dopo il De Stefani uscì dal Governo, lasciando la carica al ministro Volpi che andò più in là e sopprime la ritenuta sulle cedole: cosicchè tutto il sistema di tributi escogitato dal De Stefani subì forti mutilazioni, ed oggi noi, riparando alle manchevolezze dell'attuale imposta, non veniamo ad emendare difetti del sistema tributario De Stefani, ma ripariamo alle mutilazioni che gli furono inflitte dopo.

Effettivamente si è potuto verificare fino ad oggi questo gravissimo inconveniente, che vi sono persone le quali godono di buoni guadagni, che tengono una vita dispendiosa e che, siccome non si possono direttamente dimostrare e provare le loro rendite, provenienti da titoli al portatore o comunque non dichiarati, non pagano niente. E taluni di essi hanno anche la sfrontatezza di vantarsene e di deridere coloro che pagano.

La proposta di mettere fine a questo sconcio coll'attribuire all'agente delle tasse la facoltà di accertare i redditi in modo induttivo quando il tenore di vita del contribuente fa presumere l'esistenza di un reddito superiore a quello dichiarato, è giustissima e soprattutto risponde a un fine morale. Per parlare di tempi recenti essa era stata già fatta nella relazione Tumedei del bilancio 1927-28 presentata nell'altro ramo del parlamento. Senonchè il ministro Volpi non credette di accettarla. Secondo il ministro

Volpi essa avrebbe presentato l'inconveniente che chi non spende sarebbe sfuggito alla tassa. Io ricordo che ne discussi col ministro a quell'epoca ed osservai che la tassa sarebbe riscossa, in tutti i casi, alla morte del contribuente, perchè questi non avendo speso e quindi avendo accumulato il capitale non poteva sfuggire indefinitamente alla tassa...

Una voce. E se ha eredi?...

RICCI FEDERICO. Gli eredi o spenderanno o continueranno ad accumulare, trasmettendo ad altri eredi, ma in tutti i casi si verrà ad un punto in cui la tassa sarà pagata. Ma intanto dobbiamo cominciare a considerare quelli che spendono; poichè chi non spende e non si gode il denaro non dà scandalo, nel senso di condurre una vita dispendiosa e non pagare la tassa.

Sta bene dunque che si dia all'agente delle tasse questo potere, ma vi sono inconvenienti. Gli agenti delle tasse e la milizia tributaria hanno già poteri notevoli che furono sensibilmente aumentati in questi ultimi anni. Non è più il piccolo agente delle tasse di anni or sono; oggi, nella gerarchia dei funzionari dello Stato, meriterebbe un posto elevato perchè è realmente una potenza. Gli agenti delle tasse con questa nuova legge potranno incidere in mille modi sulla nostra vita privata, come incidono già sulla nostra vita professionale o commerciale. Ma vi è inoltre un altro inconveniente e cioè la mancanza di controllo da parte del pubblico. Quando si trattava della tassa di famiglia, che fu poi soppressa salvo in qualche piccolo comune, o della tassa sul reddito consumato o di quella sul valore locativo, che tutte han carattere suntuario, si faceva il ruolo, che veniva esposto al pubblico nell'albo del comune e ognuno poteva fare confronti. Ora per la tassa complementare non c'è esposizione di ruolo; è una tassa segreta e privata, ed è il solo agente delle tasse che accerta il reddito; se lo accerta in maniera eccessiva, probabilmente il contribuente reclamerà; ma se lo accerta in modo deficiente chi lo verrà a sapere? Infine vi è un terzo inconveniente, ed è questo, che col sistema induttivo noi riusciremo ad accertare il reddito fino ad una certa somma. Dal tenore di vita di una persona si può argomentare se guadagna, quindi se spende fino a circa 100 mila lire all'anno, ma al di là i criteri indut-

tivi non valgono più. Non potete arrivare a capire se un contribuente ha un reddito di 200 mila, di 500 mila lire o di un milione; costoro spendono quasi tutti lo stesso, ovvero hanno differenze nei loro bilanci, che l'agente non può afferrare. Il maggiore guaio della complementare, come ora funziona, è precisamente che i plutocrati, i ricchissimi, sfuggono; questa tassa colpisce troppo le basse, le medie fortune, mentre invece trascura le grosse. Ho già dato esempi l'anno scorso e li ripeterò. Si sono trovati solamente 3.398 contribuenti in tutta Italia che guadagnano da 100 a 200 mila lire; se ne sono trovati solamente 2.173 che guadagnano da 200 mila a 750 mila; e se ne sono trovati solo 104, dico 104, in tutta l'Italia con reddito superiore a 750 mila lire. Ciò è scandaloso. A questo voi non riparate affatto con l'accertamento induttivo, per la ragione ora detta, che tale metodo non funziona più oltre una certa altezza.

Un primo rimedio, che ho detto tante volte, è la dichiarazione giurata o il giuramento del contribuente. Se si manda dentro, magari per un giorno soltanto, in tutta l'Italia un contribuente che giura il falso, vedrete che tutti dichiareranno il giusto.

All'estero, dove questa tassa è applicata fortemente ed efficacemente, la dichiarazione del contribuente è giurata, e se leggete i giornali inglesi vedrete che ogni tanto v'è qualcuno che va in gattabuia per falsa dichiarazione.

Un secondo rimedio si ha nella ritenuta sulle cedole dei titoli al portatore, da abbonarsi ai proprietari che li dichiarano. Allora nessuno dovrebbe più sfuggire, neanche coloro che non spendono, di cui si diceva dianzi.

La questione è preminentemente morale. Lo Stato non deve starsene indifferente di fronte a un'evasione in così vasta scala; mentre d'altra parte perseguita ferocemente l'umile cittadino che ha omesso per esempio una marca da bollo da venti centesimi.

La complementare, che oggi rende appena 300 milioni di lire, colpisce complessivamente un reddito che nel 1930 la finanza calcolava in 11 miliardi, e che nel giugno scorso l'on. ministro Mosconi valutava 15 miliardi. Secondo calcoli facili a farsi, tutti i redditi cadenti sotto questa tassa non dovrebbero in realtà sommare a meno di una quarantina di miliardi, sicchè,

tenuto conto della progressività, si dovrebbe allo stato attuale avere un gettito almeno triplo e forse quadruplo o quintuplo.

Sarebbe forse opportuno rivedere tutta la legge introducendovi parecchi emendamenti. Si dovrebbe elevare il minimo di esenzione, non essendo giusto colpire chi ha un reddito di 6.000 lire: sarebbe bene partire da non meno di 10.000 esonerando tutti coloro che hanno reddito inferiore. In Francia si partiva da 15.000 franchi, in Inghilterra da 2.000 sterline, in America da 10.000 dollari. Così per le persone a carico noi facciamo riduzioni troppo piccole, appena un ventesimo del reddito, con un massimo di 2.000 lire! Si dovrebbero fare riduzioni maggiori.

Infine, come dice la relazione, bisognerebbe anche ridurre il periodo di accertamento che ora è valido per tre anni; e sarebbe meglio durasse un anno solo. Con queste raccomandazioni, io dichiaro che voterò a favore del presente disegno di legge.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Io voterò a favore, e per quello che l'onorevole ministro ha disposto col decreto 17 settembre 1932 di cui mi occuperò poco, ma più per quello che mi auguro che egli disponga con un decreto che in questo caso avrà quel carattere di urgenza che la Giunta del bilancio ha ragionevolmente messo in dubbio riguardo al decreto 17 settembre 1932.

Il collega e amico Federico Ricci ha voluto risalire ai precedenti richiamando una relazione Tumedei del 1926. Bisogna risalire assai più addietro.

I progetti di legge sopra la tassa complementare sono assai numerosi. Il primo è di Lazzaro Gagliardo del 1893, ed esso era concepito come una pura e semplice addizionale alla risultante delle tre imposte (fabbricati, terreni e ricchezza mobile). Il secondo fu dell'onorevole Sonnino nel 1894, e in esso cominciò a spuntare la possibilità del metodo di accertamento con indagine induttiva fondato però sul solo elemento del valore locativo degli appartamenti abitati dal contribuente.

Nel luglio 1901 non giunse al Parlamento, ma fu presentato al Consiglio dei Ministri, un progetto del nostro compianto collega se-

natore Wollemborg, che proponeva già per l'accertamento della tassa complementare la indagine induttiva per i contribuenti residenti in comuni eccedenti i 5000 abitanti di popolazione.

Venne nel 1905 un progetto Maiorana che conteneva la facoltà all'agente delle imposte di fare una ricerca indiretta della capacità tributaria del contribuente sempre in base al valor locativo dell'abitazione.

Uguali norme conteneva il progetto Lacava del 1909.

Ritornò Sonnino nel 1910, con un progetto in cui si apriva l'adito ad una indagine più larga, perchè la capacità contributiva, agli effetti della tassa complementare, poteva dedursi non solo dalla somma delle risultanze dei redditi accertati agli effetti delle tasse sui fabbricati, sui terreni, sulla ricchezza mobile, ma anche dal grado sociale del contribuente, dalla natura dei suoi redditi e dal valore locativo della sua abitazione.

Il 6 marzo del 1919 il ministro Meda presentava un suo progetto ove si attribuiva la facoltà all'agente delle imposte di procedere all'accertamento indiziario quando mancassero o riuscissero insufficienti gli elementi per la valutazione analitica dei singoli redditi, che dovevano concorrere a formare il reddito complessivo, con riguardo al valore locativo delle case e ville del contribuente, al valore di assicurazione del mobilio, al numero dei domestici, delle vetture, dei cavalli, ed in genere al « tenore di vita del contribuente » in quanto fosse indice di agiatezza.

Il « tenore di vita » era già incluso fra gli elementi di valutazione della capacità contributiva, tal quale come lo è ora nel decreto in esame: cosicchè possiamo ripetere per la ennesima volta che non v'è nulla di nuovo sotto il sole.

Il ministro Tedesco succeduto al Meda promosse un decreto-legge 24 novembre 1919 ove si abbandonava il metodo induttivo: ma l'applicazione di tale decreto fu sempre prorogata; e sopravvenne un progetto del ministro Soleri 25 novembre 1921 che riammise parzialmente l'indagine induttiva.

Finalmente si giunse al decreto-legge De Stefani del 30 dicembre 1923, convalidato « senza discussione » dalla Camera nella seduta 12 di-

cembre 1925 e dal Senato in quella del 15 marzo 1926.

L'attuale modificazione pare abbia destato qualche preoccupazione (e diceva l'illustre relatore della Commissione di finanze poco fa « qualche perplessità ») nel mio amico Federico Ricci e se voi leggete la relazione della Giunta del bilancio alla Camera (che è scritta molto bene) e se leggete la relazione dell'onorevole collega Berio, voi vedete una certa trepidazione d'animo per ciò che può venire a indagare quel benedetto procuratore delle imposte (che oggi si chiama così) munito del potere di ricercare il tenore di vita.

Queste preoccupazioni, a mio convinto avviso, non hanno ragione di essere. La moderazione con cui è stata introdotta la legge e le spiegazioni della relazione del ministro circa la facoltà data all'agente delle imposte, anche senza tener conto della denicotizzazione che ne ha fatta con la circolare 15 ottobre ai suoi funzionari, bastano per constatare che, in buona sostanza, non si tratta che di un allargamento di metodo di accertamento, consentendo che nell'accertamento non si prescindano dai fatti positivi, ma si comprendano fra i fatti positivi, che possono servire di base alla determinazione dell'imponibile, anche quei fatti certi, manifesti, che si esplicano nel tenore della vita.

Io invece intendo l'attenzione del ministro (e oserci remotamente sperare che non aumentasse la sua riserva aurea col silenzio come ha fatto finora) perchè voglia favorirci invece qualche indicazione al riguardo di quelle che a mio avviso sono le necessità di completamento di questa legge. Anche io sono d'accordo con l'onorevole Federico Ricci che un mezzo efficace è il giuramento, puramente e semplicemente. Noi abbiamo l'istituto del giuramento suppletorio nei rapporti di diritto privato, per cui quando un Tizio si vanta creditore di un Caio, ed ha fornito un principio di prova dell'esistenza del suo credito, ma non è riuscito a fornire la determinazione precisa della quantità numerica espressiva del credito stesso, ha diritto, articolo 1374 (ho fatto l'avvocato quaranta anni e certi ricordi ancora li conservo, sebbene sia arrugginito) di dedurre il giuramento suppletorio. È in facoltà del magistrato di ammetterlo o no, perchè non si tratta del giuramento decisorio che quando

una parte lo deduce, l'altra lo deve subire, o riferire all'avversario. Altrettanto si potrebbe fare in materia finanziaria. È necessario però che ci sia un magistrato finanziario come c'è in Germania, la cui legislazione in questo merita di essere imitata. In Germania c'è una corte di giurisdizione finanziaria, la quale decide sulle controversie tra il contribuente e l'Erario (non dico il Fisco, chè questa è una istituzione imperiale). Anzi in Germania sono giunti a stabilire, che, mentre generalmente le decisioni della Corte suprema nei rapporti civili non hanno effetto che per i casi singoli che esse decidono, e non costituiscono un *jus receptum*, (come avveniva nel Regno delle Due Sicilie, dove le decisioni della Grande Corte Civile quando erano sanzionate dal Re, avevano appunto l'effetto di interpretazione autentica) le decisioni invece della Corte Suprema Finanziaria (allo scopo di dare ai cittadini la tranquillità sull'interpretazione della legge finanziaria) sono efficaci anche per le cause successive in cui non sia stata pronunziata quella sentenza ma in cui si presenti lo stesso caso da decidere; ed è solamente data facoltà alla sezione dissenziente, quando essa intenda di far cambiare giurisprudenza, di rivolgersi alle Sezioni Riunite, chiamate Gran Senato della Corte Finanziaria, perchè una volta per tutte quel determinato punto sia finalmente e definitivamente deciso.

Qui da noi evvi bisogno di istituire delle vere magistrature finanziarie. Abbiamo delle Commissioni che sono composte di ottimi individui, che mettono una grande buona volontà nell'adempire il loro compito, ma ad essi mancano la indipendenza, la competenza ed il senso dell'equilibrio.

In tutte le Commissioni di prima istanza bisogna dar posto ad un giudice, che nelle città principali potrà essere un consigliere di appello; nelle Commissioni di secondo grado, nelle grandi città dovrebbe attribuirsi la funzione di presidente ad un consigliere della Corte dei conti o ad un Consigliere di Stato: sono dei funzionari che non hanno più da far carriera, e che quindi danno la più assoluta sicurezza di indipendenza; ed il contribuente potrà star tranquillo che il suo caso sarà serenamente deciso, e che la legge sarà rispettata, poichè la decisione sarebbe affidata appunto

a magistrati, i quali danno anche la sicurezza allo Stato che i diritti dell'Erario non saranno manomessi. Abbiamo l'esempio della Commissione centrale ove i magistrati prestano opera serena e pregiata.

Soltanto così si potranno ottenere delle applicazioni giuste, non soltanto di questa legge della complementare, ma anche di quelle relative alla ricchezza mobile.

Sono perfettamente d'accordo con il collega Ricci Federico — non mi succede di frequente, ve' — (*si ride*) sulla necessità di dare la massima pubblicità agli elenchi dei tassati per l'imposta complementare e per la ricchezza mobile: bisogna che il pubblico possa esercitare il suo controllo, ed allora vedrete che molte dichiarazioni varieranno in aumento.

E varieranno in aumento prima di tutto per amor proprio. Io non dico, come La Rochefoucauld, che la virtù non farebbe un passo se la vanità non la guidasse per mano. (*Si ride*). Ma credo, col mio compianto amico Antonio Pellegrini, che, definendo la vanità un sostantivo femminile, si compie una grande ingiustizia perchè è un « sostantivo » di ambo i sessi... Dico dunque che molti contribuenti si preoccupano di dire la verità per ragione della vanità; e poi possiamo aggiungere il giuramento, per cui molti diranno la verità per sentimento religioso, ed altri lo faranno per timore. L'applicazione dell'articolo 371 del Codice penale, che è l'ovvia conseguenza dell'articolo 1374 del Codice civile, vedrete che non avrà quasi mai luogo. Saranno rarissimi i protervi che oseranno sfidare questo pericolo, soprattutto perchè questa non è un'imposta che colpisce le masse: essa incide sulla borghesia, sulle classi abbienti, sul signore. E ciò tanto più se vorrete elevare il limite di tassabilità, non di molto però, giacchè non abbondano adesso i fortunati che godano di un reddito netto annuo di 8 o 10 mila lire. Questa imposta colpisce coloro che hanno delle posizioni sociali, i quali hanno tutto l'interesse di mantenersi, e di non giocarsela. Si tratta di persone che non hanno certo intenzione di perdere i diritti civili per i cinque anni previsti dal Codice, e che non vogliono cessare di essere « cavaliere » o « commendatore ». Toccateli lì e vedrete che dimostreranno una sensibilità inaspettata.

A proposito dei completamenti della legge trovo che bisognerebbe avere — e qui sì, l'urgenza ci sarebbe, onorevole ministro — maggior riguardo alla attuale mutabilità, frequente e facilissima, dei redditi.

Badiamo bene, questa è una tassa sul reddito. Ora l'onorevole Ricci Federico ha detto già che il periodo di tre anni è troppo lungo; lo credo anch'io; bisogna permettere la revisione annuale ed io anzi soggiungo che è ingiusto non accordare la revisione se non quando la riduzione del reddito eccede la metà: vuol dire obbligare oggi il contribuente, se la legge è come è, a pagare per tre anni il doppio di quello che deve. La revisione deve essere accordata ogniqualvolta siavi riduzione di un quarto del reddito.

Macchiavelli diceva che sono le buone leggi che fanno gli uomini morali. Se la legge è moderata, l'uomo non ascolterà nessuna spinta a violarla; ma se la spinta la trova in un interesse personale ed urgente, voi sarete meno sicuri di non vedere la vostra legge violata.

Un'altra osservazione voglio fare: con l'articolo 19, mi pare, non si ammette la riducibilità se non quando è cessato totalmente il reddito. Ora quale è la cessazione totale del reddito? Come voi l'intendete? Supponete un'azienda industriale che nè per questo nè per un altro anno dia reddito; agli effetti della tassa sul reddito è concessa sì o no la riduzione del reddito mancato per il non pagato dividendo? Se volete che il reddito cessi in potenzialità, bisogna che l'azienda sia fallita. Decidere questo è urgente signor ministro, perchè andiamo incontro nel 1° trimestre dell'anno prossimo ad una distribuzione di dividendi che da parte di tutti gli Istituti di credito e di quelli industriali sarà molto modesta e molto scarsa. Ora tutto il patrimonio mobiliare che è nei portafogli, questa riduzione del reddito la deve subire ed è opportuno, è savio, è prudente che la subisca. Ma dovrà malgrado ciò essere tassato dal procuratore delle imposte un reddito non percepito? Qui se una nuova circolare, o meglio un decreto di urgenza, interverrà a dare una norma sicura all'applicazione della legge, l'opera del ministro si dimostrerà (come si è finora dimostrata sempre) sagace e buona. Noi non siamo un paese che possa darvi delle preoccupazioni neanche dal lato

fiscale. Mi pare di ricordarmi che il Filangeri diceva che gli Italiani hanno sempre pagate le loro tasse (egli portava l'esempio classico della Repubblica di Venezia all'epoca della Lega di Cambrai) tutte le volte che sono stati convinti che erano necessarie e che erano giuste: siccome noi siamo convinti che le tasse che voi ci imponete sono necessarie e che ce le applicate giustamente, state tranquilli che ve le pagheremo! (*Applausi*).

BERIO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, nella seduta di oggi si è già svolta un'ampia ed importante discussione sul consuntivo. Hanno parlato autorevolmente sul presente disegno di legge due valorosi colleghi, ed io non intendo di abusare della pazienza del Senato. Le ragioni che hanno indotto la Commissione dei decreti-legge a proporre l'approvazione di questo disegno di legge sono state svolte nella relazione, che ho avuto l'onore di compilare in nome della Commissione stessa, e non posso fare che ad essa riferimento.

Mi limiterò quindi soltanto ad esaminare e rispondere agli oratori che hanno parlato nel corso di questa discussione, cioè al senatore Federico Ricci e al senatore Rolandi Ricci. Innanzi tutto ringrazio il secondo, il quale è venuto in aiuto del disegno di legge; anzi mi permetto di ritenere che egli sia andato più in là di quello che non sia stato il pensiero della Commissione, a nome della quale ho l'onore di parlare. Io credo, on. Rolandi Ricci, che in questo momento non sia il caso di dare un giro troppo forte di torchio sull'economia della nazione. Anche nella discussione che si è svolta oggi, a proposito del consuntivo, abbiamo sentito dire dal relatore della legge che tutti gli sforzi del Governo e del Paese devono essere diretti a sollevare l'economia della Nazione e metterla in grado di meglio rispondere anche nei riflessi fiscali e finanziari. Non so se sarebbe opportuno spaventare il contribuente, applicando immediatamente una riforma radicale della imposta complementare, che da un lato assicurerebbe veramente un gettito molto più notevole, ma che dall'altro lato comprimebbe troppo il Paese in un momento delicato e difficile, come è l'attuale.

Vengo al punto del giuramento. Sono molto

perplesso a esprimere il mio pensiero sulla proposta che è stata fatta - e che non è nuova. In massima, sembra che si dovrebbe rispondere affermativamente, poichè non si deve incoraggiare nessuno a mentire; si dovrebbe anche osservare che c'è una legge sulle sanzioni per le frodi fiscali ed una legge contro gli evasori, e che sarebbe contraddittorio aver fatto fare una legge contro gli evasori e poi negare il giuramento, ossia un mezzo morale per raggiungere il risultato di conoscere la verità.

È però anche da ricordare, come del resto è stato osservato nella relazione della Giunta del bilancio, citata dall'on. Rolandi Ricci, che le leggi per reprimere le frodi e le evasioni furono studiate in un momento diverso da quello attuale. La stessa Giunta del bilancio ha giustamente osservato che una legge contro le evasioni, per potere essere rigorosamente applicata, suppone un ordinamento tributario adeguato alla potenzialità economica del paese, e tale, comunque, da non riuscire eccessivamente oneroso e sproporzionato; tanto è ciò vero che quelle leggi, votate in altri tempi, sopraggiunta la crisi con tutte le difficoltà da essa derivanti, furono dovute applicare con prudenza e moderazione.

Quindi io penso che, in questo momento, sia nostro dovere accettare il disegno di legge con tutte le caute interpretazioni che risultano dalla relazione della Commissione e dalle stesse istruzioni date dall'on. ministro con la circolare del 15 ottobre agli uffici dipendenti.

E vengo al discorso del senatore Ricci Federico; egli, se ho ben compreso, non è contrario alla riforma, perchè riconosce che la legge del 1923, che regolava, prima di questo decreto-legge, la complementare, ha dato luogo a qualche inconveniente. Egli, però, ritiene che la riforma proposta non sia sufficiente e ne ha esposto gli inconvenienti. Propone perciò una risoluzione radicale, quella, cioè, già da lui proposta in altra occasione, di applicare una ritenuta sulle cedole al portatore, salvo ad esonerare dalla ritenuta i titoli nominativi ed anche quelli al portatore che siano stati denunciati agli effetti della complementare. È una proposta ingegnosa, e vorrei dire che è la proposta del perfetto tassatore, perchè inchioda il contribuente, che non ha via di scampo. O, infatti, egli denuncia il titolo agli effetti della complementare,

o il fisco si rivale, forse in misura anche maggiore, con la ritenuta sulle cedole.

Dovrei opporre in primo luogo che questa proposta esorbita in parte dal tema in discussione, perchè, sebbene connessa con la complementare, tende alla istituzione di una tassa nuova, la ritenuta sulle cedole dei titoli al portatore.

In secondo luogo, osservo che la proposta è grave e complessa e deve essere vagliata, non solo nei suoi riflessi finanziari, ma anche economici, perchè si tratta di colpire i titoli al portatore. Anche l'on. Ricci ha ricordato i precedenti: tutti sappiamo che questa tassa fu stabilita in altri tempi sui titoli azionari e non tanto per scopi finanziari o fiscali, quanto per invogliare i possessori dei titoli alla conversione da titoli al portatore a titoli « nominativi ». Poi fu soppressa perchè diede luogo ad alcuni inconvenienti, e perchè sembrò che non fosse corrispondente alle nostre tradizioni, alle nostre necessità, ai bisogni della nostra economia.

Non so se sia questo il momento di ripensare a stabilire una tassa sui titoli.

Vengo adesso alle conclusioni alle quali è arrivata la nostra Commissione. Essa, come è detto nella relazione, approva il disegno di legge; però pensa al tempo stesso che questo disegno di legge debba essere applicato, come del resto ha assicurato l'onorevole ministro, con molta moderazione e prudenza, e direi per gradi. Dobbiamo contentarci per ora di ottenere un risultato modesto di giustizia, più che uno strumento fiscale.

Quando, come tutti ci auguriamo, l'economia del Paese si troverà in una situazione migliore, l'imposta complementare, col criterio nuovo che viene proposto dal disegno di legge, potrà dare buoni risultati, ed allora io credo che si potrà benissimo ottenere un rendimento considerevole, col risultato di sopprimere qualche altra imposta, anche indiretta. Faccio un esempio: suppongasì che si avesse la possibilità di ridurre alla metà il prezzo della benzina; ne deriverebbe un tale sviluppo nell'industria, nei trasporti, nel movimento turistico, che gli stessi contribuenti, maggiormente gravati dalla complementare, ne avrebbero un vantaggio.

Io credo che questa debba essere nell'avvenire una delle imposte fondamentali, e penso che in avvenire si potrebbe anche risolvere un

problema che è stato risolto, secondo me, in modo non perfetto nella finanza locale, ossia dare ai comuni una addizionale sulla complementare, sopprimendo l'imposta sul valore locativo, che molto meno bene risponde a ragioni di giustizia.

Però io credo che di tutto ciò si potrà parlare in un secondo tempo: oggi è necessario iniziare l'applicazione della legge con quei criteri indicati dall'onorevole ministro.

Molto si è discusso sul tenore di vita; io non credo di dover aggiungere altre considerazioni, dopo che l'argomento è stato trattato, con grande eloquenza e chiarezza, dal senatore Rolandi Ricci.

Il tenore di vita è un criterio che troviamo anche nelle legislazioni straniere; nè senza di esso si può immaginare una imposta globale. D'altra parte, nel nostro sistema tributario il criterio indiziario è un elemento che già troviamo applicato persino nella ricchezza mobile. Anche qui il fisco procede necessariamente con qualche criterio indiziario, quando gli elementi obiettivi non sono sicuri. Ne abbiamo un'altra applicazione nell'imposta sul valore locativo: questa è una imposta diretta che colpisce il contribuente in relazione alla sua agiatezza, in base ad un unico elemento molte volte fallace, mentre invece il sistema globale della imposta complementare, che comprende tutta la situazione dell'individuo, offre maggiori e migliori garanzie.

Tutto quello che dobbiamo desiderare è che nell'applicazione non si vada agli eccessi. Qui sorge la grave questione della misura: che cioè gli agenti del fisco (ai quali non intendo muovere una censura, perchè sono benemeriti funzionari, che se eccedono qualche volta ciò fanno nell'interesse dello Stato) si rendano conto della mentalità del contribuente e delle necessità del momento.

Purtroppo, di eccessi si hanno esempi. Così negli uffici del registro è seguito purtroppo il metodo di aumentare automaticamente le cifre dichiarate, per cui il contribuente è incoraggiato a dichiarare il falso, giacchè, se dichiara il vero, è quasi certo che la sua dichiarazione sarà aumentata di una percentuale. Bisogna perciò ottenere che anche gli agenti, con consapevolezza, si rendano conto della necessità di dare alla legge una applicazione logica

e razionale secondo i criteri stabiliti dal ministro. Né io dubito che, data la grande competenza, autorità ed energia del ministro, gli agenti si atterranno ai criteri fissati nella circolare da lui emanata in proposito.

Vengo alle varie raccomandazioni che sono state fatte. Una di queste, che è la più importante di tutte, è la raccomandazione che è stata fatta anche nell'altro ramo del Parlamento e che abbiamo fatto anche noi in seno alla Commissione, ossia di eliminare l'incongruenza del triennio di validità della denuncia. Oggi la denuncia si fa sul reddito di un anno e dura invariata per tre anni e si può cambiare solo quando venga completamente a mancare il cespite del reddito e vi sia una riduzione di oltre il 50 per cento. Per cui è stato detto che il contribuente può pagare sopra un reddito doppio del reale, e quindi un'imposta più che doppia, perchè l'aliquota è progressiva. Noi abbiamo fatto una proposta, che coincide con quella fatta dai colleghi che hanno parlato, ossia che l'onorevole ministro riveda questo punto e provveda. Sarebbe quasi un compenso che si dà al contribuente: mentre da una parte si aumenta l'efficienza della imposta (effettivamente si viene ad un aggravio con questa riforma), dall'altra gli si dà il beneficio di avere una più facile revisione del reddito.

Così non ho difficoltà ad accettare tutte le altre proposte che sono state fatte: prima, fra le altre, la pubblicità degli elenchi dei contribuenti; e così che sia elevato il minimo, che attualmente è di lire 6.000 (ed è un minimo troppo basso) e potrebbe essere portato a 8 o 10 mila lire. In secondo luogo accetto anche l'altra osservazione, che mi pare giustissima, di ammettere qualche maggiore deduzione in relazione alle condizioni di famiglia.

Non ho altro da aggiungere.

Credo che questa legge sia una buona legge, perchè è una legge che integra la legge del 1923. Effettivamente la legge del 1923 era incompleta ed imperfetta, perchè in sostanza altro non era che una addizionale sul cumulo di tutti i redditi già colpiti da altre imposte; ma siccome vi sono altri proventi che non sono colpiti da nessuna di quelle imposte, ne veniva di conseguenza che il contribuente potesse, forse anche legalmente, sottrarsi, non denunciando gli altri redditi. Questo disegno di legge pone

riparo a questo inconveniente e se, come speriamo, sarà applicato gradatamente, prudentemente, con tutti i criteri che sono stati suggeriti dall'onorevole ministro e con perfetta consapevolezza, anche da parte degli agenti del fisco, delle condizioni difficili che attraversa il nostro Paese, esso darà, io credo, anche nell'avvenire ottimi risultati. (*Applausi*).

JUNG, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *ministro delle finanze*. Ringrazio l'onorevole relatore e gli onorevoli senatori che si sono occupati con tanta diligenza di questa legge. Non intendo fare un discorso, ma le raccomandazioni che mi sono state rivolte richiedono alcune brevissime dichiarazioni.

Debbo dire anzitutto che il criterio che desidero adottare al più presto è quello di avvicinare, per quanto è possibile, la dichiarazione del reddito, agli effetti della complementare, alla produzione di esso; dico avvicinare quanto più è possibile e quanto più presto possibile, perchè in fatto di leggi, e specialmente di leggi fiscali, non basta emanare delle norme, ma bisogna provvedere al modo di applicarle, e di applicarle diligentemente, coscienziosamente, equamente.

Ritengo che in un primo tempo occorrerà passare alla stabilità dell'accertamento per un biennio, ma è mia ferma intenzione di arrivare alla dichiarazione annuale: così cadono tutte le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Rolandi Ricci riguardo alla riduzione del reddito, in quanto questo viene a coincidere praticamente con la dichiarazione.

E vorrei fare un'altra sola dichiarazione, cioè annunciare al Senato — che però credo conosca già la cosa — che nei primi mesi dell'anno venturo, forse a marzo, verranno ripubblicati quegli elenchi dei contribuenti della ricchezza mobile che furono pubblicati originariamente da Quintino Sella, e che il Ministro De Stefani già nel 1924 riprese a pubblicare: essi, per volere del Capo del Governo, saranno pubblicati regolarmente d'ora innanzi.

Questo indica le direttive e le intenzioni; e io credo che di queste buone intenzioni il Senato vorrà tenere conto, senza domandarmi di più. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti » (Numero 1403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti, con la seguente modificazione:

All'articolo 2, dopo le parole: « ad istituti autorizzati a riceverle », sono aggiunte le altre: « nonchè all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante

disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (N. 1404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime doganale degli olii di oliva e degli olii vegetali mangiabili nonchè dei relativi semi » (Numero 1409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime doganale degli olii di oliva e degli olii vegetali mangiabili nonchè dei relativi semi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime

doganale degli olii d'oliva e degli olii vegetali mangiabili nonchè dei relativi semi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
• Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa » (N. 1422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
• Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano » (N. 1423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
• Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932-33 » (N. 1443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932-33.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Biscaretti Guido, Mazzucco, Libertini, Miliani, Raimondi, Falcioni, De Vito, Loria e Scaduto a presentare alcune relazioni.

BISCARETTI GUIDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali (1435).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Parziale modificazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (1418).

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ricostituzione dei comuni di Militeello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio (1461).

MILIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi (1442).

RAIMONDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario (1335).

FALCIONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura (1421).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1425).

LORIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche (1434).

SCADUTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia (1471).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Guido Biscaretti, Mazzucco, Libertini, Miliani, Raimondi, Falcioni, De Vito, Loria e Scaduto della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Barzilai, Bazan, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bonin Longare, Brezzi, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo, Celesia, Cian, Cippico, Cirmeni, Concini, Cremonesi, Crespi, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Del Pezzo, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Giampietro, Ginori

Conti, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Libertini, Lissia, Loria, Lucioli.

Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Marozzi, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millicsevich, Montresor, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Nunziante, Nuvoloni.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Perla, Pironti, Pitacco, Pujia, Pullè, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Renda, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Silj, Silvestri, Simonetta, Sitta, Spirito, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Versari, Vigliani, Visocchi, Volterra.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (1359):

Senatori votanti	153
Favorevoli	136
Contrari	17

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del porto di Bengasi (1353):

Senatori votanti	153
Favorevoli	141
Contrari	12

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto Industriale di Livorno (1419):

Senatori votanti	153
Favorevoli	143
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale (1311):

Senatori votanti	153
Favorevoli	139
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, che autorizza la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia (1336):

Senatori votanti	153
Favorevoli	141
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo all'esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento alla importazione di talune merci e all'imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici (1365):

Senatori votanti	153
Favorevoli	138
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni occor-

renti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia (1378):

Senatori votanti	153
Favorevoli	139
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito (1388):

Senatori votanti	153
Favorevoli	123
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti (1403):

Senatori votanti	153
Favorevoli	145
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1404):

Senatori votanti	153
Favorevoli	143
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime doganale degli olii di oliva e degli olii

vegetali mangiabili nonchè dei relativi semi (1409):

Senatori votanti	153
Favorevoli	142
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa (1422):

Senatori votanti	153
Favorevoli	140
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano (1423):

Senatori votanti	153
Favorevoli	144
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932-33 (1443):

Senatori votanti	153
Favorevoli	142
Contrari	11

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

CORRADO RICCI, ALBERTO DALLOLIO, SALATA, MARIOTTI, FEDELE, BACCELLI, GENTILE, VENTURI, CIAN, ORSI, BONCOMPAGNI LUDOVISI, TORRACA, TANA-

RI, CELESIA, ANCONA. — *Al Governo.* — « Intorno ad atti di barbarie consumati in Dalmazia contro opere d'arte che recavano i segni della civiltà e del genio italiano ».

CIPPICO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere le misure adottate dal Regio Governo di fronte alla quasi quotidiana violenza perpetrata, specie in questi ultimi tempi, in uno Stato finitimo, contro i vivi o i morti, di nazione italiana, o contro i monumenti stessi della nostra civiltà ».

VOLPI, MARCELLO. — *Al Governo.* — « Per conoscere cosa intenda fare perchè abbia a cessare la distruzione delle più nobili e sacre memorie della storia di Venezia e della civiltà italiana sull'altra sponda dell'Adriatico e che pur furono rispettate per secoli interi anche dai nemici in guerra aperta ».

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito (1415);

Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinchè possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei (1416);

Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna (1384);

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) (1356);

Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) (1417). - (*Iniziato in Senato*);

Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti (1414);

Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino (1452);

Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici (1454);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituì un compenso di demolizione per le navi da carico (1308);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra) (1340);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova Australia (1345);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia (1346);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero (1366);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1371);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari (1406);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica (1407).

La seduta è tolta (ore 19,20).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti

CLXIIª TORNATA

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissari;	
(Nomina di commissari in alcune Commissioni speciali).	Pag. 5703
Congedi	5703
Interpellanze (Svolgimento):	
CORRADO RICCI ED ALTRI. — « Per interpellare il Governo intorno ad atti di barbarie consumati in Dalmazia contro opere d'arte che recavano i segni della civiltà e del genio italiano »;	
CIPPICO. — Al Ministro degli affari esteri: « Per conoscere le misure adottate dal Regio Governo di fronte alla quasi quotidiana violenza perpetrata, specie in questi ultimi tempi, in uno stato funitimo, contro i vivi o i morti, di Nazione italiana, o contro i monumenti stessi della nostra civiltà »;	
VOLPI MARCELLO. — « Interpello il Governo per conoscere cosa intenda fare perchè abbia a cessare la distruzione delle più nobili e sacre memorie della storia di Venezia e della civiltà italiana sull'altra sponda dell'Adriatico e che pur furono rispettate per secoli interi anche dai nemici in guerra aperta ».	5705
CORRADO RICCI.	5705, 5707
CIPPICO.	5706, 5707
MARCELLO	5706, 5708
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	5706
Relazioni:	
(Presentazione)	5704
Ringraziamenti.	5704

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Suardo per giorni 1; Rava per giorni 7.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, in adempimento all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, ho chiamato il senatore Salvatore Gatti, in sostituzione del defunto senatore Santucci, a far parte della Commissione parlamentare che, a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, dovrà dare il proprio parere sui progetti dei nuovi codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile.

In adempimento dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, ho chiamato il senatore Aldo Oviglio, in sostituzione del defunto senatore Stoppato, a far parte della Commissione parlamentare che, a norma dell'articolo stesso, dovrà dare il proprio parere sul progetto del nuovo ordinamento giudiziario.

In adempimento, infine, all'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2153, ho chiamato

il senatore Guido Biscaretti di Ruffia, in sostituzione del defunto senatore Amero d'Aste Stella, a far parte della Commissione parlamentare che, a norma dell'articolo stesso, dovrà dare il proprio parere sul progetto delle nuove disposizioni della legislazione penale militare.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Padulli ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Milano, 12 dicembre 1932-XI.

« A Sua Eccellenza

« il senatore Federzoni

« Presidente del Senato del Regno — Roma.

« A nome dei miei nipoti, Conte Gerolamo e Donna Camilla Sella Padulli, figli del mio fratello senatore conte Guido Padulli, a nome mio e di tutta la mia famiglia, ho l'onore di porgere all'E. V. le più vive e sentite espressioni di riconoscenza per la gradita e commovente manifestazione di omaggio che l'E. V. ha voluto tributare alla memoria del carissimo e lagrimato nostro congiunto, commemorandone, così solennemente, e con espressioni tanto delicate e cortesi, la cara figura.

« Questo omaggio prezioso che proviene dall'altissima autorità dell'E. V., tributato innanzi all'augusto Consesso del Senato del Regno, forma per noi ragione di profonda commozione e di intimo compiacimento, vedendo così altamente onorato ed esaltato lo spirito di Colui che ci era tanto caro e che rappresentava, per anzianità e per il decoro della Sua carica, il Capo della nostra Famiglia.

« A nome dei figli di Lui, a nome mio e di tutta la Famiglia, ringrazio con sentimento devoto l'E. V. per le gentili e tanto apprezzate condoglianze che l'E. V. si è compiaciuta esprimere, a nome proprio ed a nome dell'Alto Consesso.

« Prego l'E. V. di voler rendersi interprete presso gli Onorevoli Senatori, fra i quali tante preziose ed ambite amicizie vantava il mio povero Fratello, della nostra profonda e vivissima gratitudine per l'affettuoso compianto e per il pietoso cordoglio manifestatoci.

« Voglia gradire, Eccellenza, gli omaggi devoti dei quali i miei nipoti m'incaricano di rendermi interprete presso l'E. V. ed i profondi miei ossequi.

« Dell'E. V. devotissimo

« Ing. LUIGI PADULLI ».

Annuncio di presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco delle relazioni comunicate alla Presidenza.

SCALORI, segretario:

Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente Magazzini Generali (1468). — (*Relatore Catellani*).

Riforma del Testo Unico delle leggi sulle servitù militari (1457). — (*Rel. Sailer*).

Modificazioni alle norme istitutive dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione (1448). — (*Rel. Menozzi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio (1440). — (*Rel. Falcioni*).

Rafferme dei carabinieri Reali (1458). — (*Rel. Gualtieri*).

Approvazione della Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931 (1464). — (*Relatore Cavazzoni*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata (1392). — (*Rel. De Michelis*).

Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (1420). — (*Rel. Miliani*).

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bernalda (1463). — (*Relatore Giampietro*).

Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle provincie allo Stato (1459). — (*Iniziato in Senato*). — (*Rel. Pironi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie (1313). — (*Rel. Mariotti*).

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari (1451). — (*Rel. Sandrini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » (Roma) (1369). — (*Rel. Concini*).

Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza dei senatori Corrado Ricci, Alberto Dallolio, Salata, Mariotti, Fedele, Baccelli, Gentile, Venturi, Cian, Orsi, Boncompagni Ludovisi, Torraca per interpellare il Governo intorno ad atti di barbarie consumati in Dalmazia contro opere d'arte che recavano i segni della civiltà e del genio italiano.

Ha facoltà di parlare il senatore Corrado Ricci per svolgere l'interpellanza.

CORRADO RICCI. Onorevoli colleghi, il cortese invito, fattomi da alcuni colleghi, quelli compresi che avevano presentato analoghe interpellanze, di svolgere questa, ha destato in me un senso di vivo scoramento: quello medesimo provato quando si fece il sacrificio della Dalmazia. Era l'ambascia di Campofornio e di Villafranca che si rinnovava. L'astio dei Serbi è oggi la ricompensa del patto di amicizia secondo il principio di Nestor Roqueplan: « l'ingratitudine è l'indipendenza del cuore ».

Per i recenti casi è da parlare dei soli Serbi. I Croati, indirizzati coi loro studi a una cultura classica, più compresi della sensibilità latina, più rispettosi della storia, non consumarono atti vandalici, e certo oggi deplorano quanto succede. Si aumenta così il loro risentimento « contro gl'insulti incivili (uso le parole stesse dell'Episcopato croato) cui vanno sistematicamente soggette le cose più sacre ».

Chi muove le eroiche spedizioni contro le pietre dalmate, trasformate in sembianze d'arte e di sentimento, sono dunque i Serbi.

Ora gli oltraggi alle memorie di Roma e di Venezia essi hanno inaugurato offendendo, ad

un tempo, l'arte e la religione di gran parte della stessa Jugoslavia. Nel peristilio del palazzo di Diocleziano, nel corso tranquillo delle colonne corinzie, in grembo alla mole più grandiosamente e tipicamente romana della Dalmazia, hanno alzato (pauroso fantasma nordico) la statua di Gregorio di Nona; presso alla cattedrale e al battistero, dove alle linee classiche la religione aggiunse altre forme di una concorde bellezza romanica e rinascente, il simulacro del vescovo che avrebbe sostenuto, per la liturgia slava, l'abbandono della lingua latina. V'ha chi scrisse ch'ei fu, nullameno, un devoto di Roma; ma alla ribellione slava contro il cattolicesimo conveniva pur creare una figura antagonistica; v'ha chi scrisse ch'ei fu un mite, sereno, umile uomo; ma al suo aspetto conveniva pur dare una focosa aria di ribellione. E così, falsando storia, arte e sentimenti, il grottesco colossale fantoccio venne trascinato tra i flari delle colonne romane e di contro alla chiesa cattolica.

La profanazione fu, dovunque, deplorata (e incredibile, trattandosi di cosa serba) anche in Francia.

Poi cominciò la caccia al leone: caccia notturna, caccia di agguato. Or sono tre o quattro anni, a Sebenico, il leone di Venezia, grande di mole e fiero d'aspetto, che si presentava sul forte, subito all'entrata del canale, fu rovesciato, abbattuto, spezzato, oltraggiato.

Fu, dicesi, a séguito di una visita angusta, opera di zelo militare. Poi la caccia continuò: dopo Sebenico, a Veglia, dove si abatterono altri leoni e si spinsero nell'oscurità di occulti magazzini; e dopo Veglia, circa un mese fa, ad Arbe, la patria del Santo recatosi a portar fede e lavoro, in quest'altra sponda d'Italia, alle rupi del Titano. Io ricordo, qui, che vi hanno aurore di rara purezza d'aria, in cui dal sommo di quelle rupi del Titano, guardando l'orizzonte marino, si veggono emergere, come isolette, alcune cime di monti; sono cime del Velebiti, la catena che separa la Dalmazia dalla Croazia. Chi le ha viste, le ricorda sempre commosso.

Procedo. Sempre più audaci, perchè sempre più protetti, se non eccitati da Belgrado, i cacciatori sono giunti a Traù e, da valorosi, vi hanno fatto caccia abbondante e grossa:

il leone di Porta di Terraferma, il leone della Porta di Marina, il leone « dal libro chiuso » (nel quale non leggevasi più la parola *Pax*), il leone del Palazzo comunale, il leone della Loggia, i leoni dei due forti, altri minori: alcuni, vere opere d'arte. Tutti massacrati, sino con la dinamite.

Alla mattina, di fronte a tanto scempio, vi fu chi protestò furiosamente, senza badare a pericoli polizieschi; vi fu chi pianse. Perché non erano soltanto pietre quelle che giacevano rotte in terra. A quei leoni Venezia aveva dato un'anima e un significato. (*Vivissimi applausi*). Per i nostri erano un simbolo e una fede. Ma, grazie a Dio, se il simbolo è spezzato la fede è sempre intatta (*Vivissimi generali applausi*); anzi, per l'offesa ricevuta, più salda. (*Applausi*).

V'è stato qualcuno (v'è sempre qualche spirito serafico che, alzando occhi e mani al cielo, scusa e perdona e raccomanda a Dio), v'è stato qualcuno, dico, che ha susurrato: « Anche la rivoluzione francese cancellò stemmi; e il leone veneto non è, in sostanza, che uno stemma ». A parte che una follia non ne giustifica un'altra, volete sapere ciò che, al di fuori di ogni fobia araldica, ha fatto il podestà di Lésina nominato da Belgrado? Di fronte a debiti del suo comune ha concesso che se ne ipotecassero alcuni edifici... di architettura veneziana.

Stavano per esser messi all'incanto e spogliati dei loro ornamenti, quando la stampa italiana insorse a deprecare il vergognoso mercato.

Ebbene: l'Austria aveva sempre rispettato nella Dalmazia ogni segno storico di Roma e di Venezia; lo aveva, anzi, protetto.

Quattro o cinque anni prima della guerra, l'arciduca Francesco Ferdinando, appreso che il Municipio di Traù voleva costruire nella cinta delle mura veneziane verso la marina una scuola e la pretura, volle vedere i disegni, acciocchè nessun danno si recasse alla parte monumentale, e, in ogni caso, le nuove costruzioni non discordassero artisticamente dall'ambiente. E li modificò.

Ma, appena succeduto il dominio serbo, s'ebbero a Nona le prime avvisaglie d'un'avversione, che presto dilagò e si coneretò in atti di vandalismo.

Nessun popolo che abbia avuto coscienza di

un diritto sicuro sopra un paese proprio, l'ha mai devastato e immiserito nella sua bellezza. (*Applausi generali*).

L'Italia ha conservato e conserva amorosamente ciò che vi costrussero i Normanni in Sicilia, gli Svevi in Puglia, i Goti a Ravenna. La Spagna ha conservato e conserva ciò che vi fecero gli Arabi. Ma l'Italia e la Spagna sanno che, mentre la storia non si cancella dalle carte, non v'è discussione sul loro diritto territoriale. (*Approvazioni*).

I Serbi in Dalmazia si sono condotti come i nemici si conducono in terra straniera.

Prendiamone atto. (*Vivissimi generali applausi, moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interpellanza del senatore Cippico al ministro degli affari esteri per conoscere le misure adottate dal Regio Governo di fronte alla quasi quotidiana violenza perpetrata, specie in questi ultimi tempi, in uno stato finitimo, contro i vivi o i morti, di nazione italiana, o contro i monumenti stessi della nostra civiltà.

Ha facoltà di parlare il senatore Cippico per svolgere questa interpellanza.

CIPPICO. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza dei senatori Volpi e Marcello al Governo per conoscere cosa intenda fare perchè abbia a cessare la distruzione delle più nobili e sacre memorie della storia di Venezia e della civiltà italiana sull'altra sponda dell'Adriatico e che pur furono rispettate per secoli interi anche dai nemici in guerra aperta.

Ha facoltà di parlare il senatore Marcello per svolgere questa interpellanza.

MARCELLO. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole collega Corrado Ricci.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Primo Ministro, Capo del Governo*.

(*Il Presidente e tutti i senatori in piedi applaudono al Capo del Governo*).

Signori senatori, la parola eloquente e commossa del senatore Corrado Ricci ha, io credo, interpretato il sentimento che vibra nei nostri cuori. Tutto quello che è accaduto a Traù, a Veglia e in varie località della Jugoslavia,

deve essere considerato come il sintomo rivelatore di uno stato d'animo che continua a manifestare in vari modi, ma costantemente, la sua ostilità all'Italia.

A Traù sono stati distrutti i Leoni della Serenissima, e il vandalismo ha provocato un moto di sdegno in tutti i paesi civili; a Veglia sono state consumate violenze anche mortali contro italiani; in altre molte località della Jugoslavia si sono verificate in questi ultimi tempi vessazioni deplorabili contro italiani residenti in Jugoslavia o recatisi oltre i confini per attivare quei traffici con l'Italia che costituiscono oggi una essenziale risorsa dello Stato vicino.

Tutto ciò non accade per impulso irresponsabile di individui o gruppi, ma risponde ad un piano preciso.

Ove sono dunque da rintracciare i responsabili organizzatori di questi episodi, gli artefici di questa campagna?

Confermo quanto ha detto il senatore Corrado Ricci, che gli intellettuali della Croazia hanno pubblicamente disapprovato le distruzioni di Traù. Anche durante la guerra gli elementi croati non toccarono mai i Leoni di Venezia, nè gli altri monumenti della eredità di Roma.

Durante quattro secoli la Dalmazia fu difesa, incivilita da Venezia e quando, al declinare del 18° secolo, la Serenissima ebbe esaurito il ciclo della sua magnifica storia, gli abitanti della Dalmazia custodirono sotto gli altari maggiori delle loro chiese i gloriosi vessilli di San Marco.

Io voglio supporre che quanti sono in Jugoslavia, i quali hanno assimilato la civiltà dell'Occidente, la civiltà di Roma, debbono avere sofferto per la vandalica rabbia, come di fronte a una mortificazione dello spirito, come di fronte a un delitto perpetrato contro i monumenti di quella civiltà Romana e Veneziana che il dalmata Tommaseo in pagine immortali esaltò.

Gli autentici responsabili sono da individuare in taluni elementi che guidano la classe politica dominante dello Stato vicino, e per i quali la propaganda di odio e di calunnia contro l'Italia costituisce un tentativo per stabilire una qualsiasi coesione all'interno ed agire un diversivo per l'estero.

Ma non meno gravi responsabilità ricadono sopra altri elementi che chiamerò europei (Vi-

vissimi generali applausi), i quali vanamente sperano di turbare il nostro sangue freddo, collaudato ormai da molte e talora durissime prove, scatenando una clamorosa campagna di stampa, in cui il grottesco dell'ipotesi si associa perfettamente alla stupidità delle conclusioni. (*Vivissimi applausi*).

È di ieri la notizia pubblicata da un grande giornale straniero il quale annunciava ancora una volta propositi di aggressione da parte dell'Italia contro la Jugoslavia, e ne fissava anche la data.

Tutto questo risponde a torbidi obbiettivi; tutto ciò è organizzato sotto la maschera di quei falsi pacifismi, che ho sempre denunciato come i veri pericoli per la pace. (*Approvazioni*).

Gli episodi che hanno culminato nelle distruzioni di Traù e nella uccisione di Veglia, sono stati oggetto di proteste diplomatiche del nostro Ministro a Belgrado. Ma accanto alle proteste ufficiali, lo scatto dell'animosa gioventù fascista, l'emozione di tutto il popolo italiano e infine la parola che parte da questa Alta Assemblea, hanno il loro profondo significato, sul quale è richiamata l'attenzione dell'Europa.

I leoni di Traù sono stati distrutti, ma ecco che, distrutti, sono, come non mai, diventati simbolo vivo e testimonianza certa.

Solo uomini arretrati ed incolti possono illudersi che demolendo le pietre si cancelli la storia. (*Vivissimi, generali applausi. Il Presidente, tutti i Senatori ed i Ministri sono in piedi. Grida di Viva il Duce*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Corrado Ricci per dichiarare se è soddisfatto.

CORRADO RICCI. Più che soddisfatto, sono commosso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cippico per dichiarare se è soddisfatto.

CIPPICO. Dopo le alte parole che interpretano il sentimento di tutti noi, l'animo di tutta l'Italia, pronunciate dal senatore Corrado Ricci, dopo l'alta e definitiva parola pronunciata dal nostro Capo, propongo di togliere la seduta, per dimostrare agli italiani di Dalmazia, a tutti gli italiani d'Italia, nonchè al mondo civile, quanto il Senato partecipi alle ansie e agli affetti della Patria fascista. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Marcello per dichiarare se è soddisfatto.

MARCELLO. Io non ho che da ringraziare, anche a nome del collega Volpi, il Capo del Governo per le sue esaurienti dichiarazioni, delle quali sono pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Le interpellanze sono esaurite.

Il Senato ha inteso la proposta, fatta dal senatore Cippico, di togliere la seduta per attestare la piena solidarietà della nostra Assemblea con gli italiani della Dalmazia.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

La proposta è approvata.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito (1415);

Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei (1416);

Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna (1384);

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) (1356);

Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) (1417);

Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti (1414);

Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino (1452);

Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici (1454);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e mo-

difica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituì un compenso di demolizione per le navi da carico (1308);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo (1322);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra (1340);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova Australia (1345);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia (1346);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero (1366);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1371);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke (1375);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 (1400);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati

in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo (1401);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi (1402);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese (1405);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari (1406);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica (1407);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni (1410);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda (1426);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla

importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli (1428);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 (1429);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (1430);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato (1431);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito (1433);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli Istituti e le Scuole d'istruzione tecnica (1436).

La seduta è tolta (ore 16.30).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti

CLXIII^a TORNATA

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi Pag. 5712

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri contraerei » (1416). 5725

« Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di ingegneria e di Chimica industriale di Bologna » (1384). 5726

« Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) » (1356). 5727

« Ricostituzione del comune di Sant'Angelo, Limosano (Campobasso) » (1417). 5727

« Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti » (1414). 5727

« Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici » (1454). 5732

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istitui un compenso di demolizione per le navi da carico » (1308). 5733

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo » (1322). 5733

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione "Tirrenia" (Flotte riunite Florio-Citra) » (1340). 5733

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione "Italia" per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud-America (Pacifico) e Genova-Australia » (1345). 5734

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione "Italia", per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia » (1346). 5734

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero » (1366) 5734

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (1371) 5735

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 » (1400) 5739

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo » (1401). 5739

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonché la costituzione del ruolo servizi » (1402). 5740

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (1405). 5740

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari » (1406). 5740

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica » (1407). 5741

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni » (1410). 5741

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda » (1426). 5741

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli » (1428). 5741

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 » (1429). 5742

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni » (1430). 5742

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato » (1431). 5742

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito » (1433). 5743

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica » (1436). 5743

(Discussione):

« Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito » (1415). 5713

Mazzucco. 5713

« Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino » (1452). 5729

Cian. 5729

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke » (1375). 5737

Federico Ricci. 5738

Puppini, sottosegretario di Stato per le finanze 5739

Relazioni:

(Presentazione) 5743

Ringraziamenti 5712

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato). 5736, 5745

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Suardo per giorni 2; Tiscornia per giorni 5; Torraca per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi sono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Pirelli ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Milano, 14 dicembre 1932-XI.

« Eccellenza,

« Anche a nome di tutta la mia famiglia prego V. E. di voler accogliere i più vivi ringraziamenti per averci trasmesso copia del resoconto contenente la commemorazione del compianto nostro Padre, svoltasi nella seduta del 6 corrente, nonché per le gentili espressioni con le quali l'E. V. ha voluto accompagnare detto resoconto.

« Coi sensi della più alta considerazione.

« PIERO PIRELLI ».

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito » (N. 1415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato N. 1415.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MAZZUCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCCO. L'importanza notevole di questo disegno di legge, che è sottoposto alla nostra approvazione, risulta dalle disposizioni in esso contenute.

Non ne farò un esame particolare. La relazione ministeriale, quella del relatore dell'Ufficio centrale del Senato, dove vibra l'anima del soldato valoroso e del comandante, l'ampia discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, mettono bene in rilievo l'importanza e le caratteristiche dei provvedimenti proposti.

Provvedimenti che erano anche attesi: perché se è vero che molti distinti e valorosi ufficiali attendevano, da tempo, che si aprisse loro la via per conseguire una meritata promozione, è altresì vero che occorreva provvedere ormai ad una parte molto importante e delicata dell'Esercito; ad assicurare un buon comando nei reparti.

Due importanti questioni sono principalmente affrontate e per esse vengono proposti provvedimenti correnti: il ringiovanimento dei quadri e la sistemazione degli ufficiali che non possono raggiungere nella carriera i gradi elevati.

È notevole anche che provvedimenti di tal genere abbiano potuto essere proposti senza aggravio sul bilancio dello Stato.

Il disegno di legge tien pure conto, doveroso conto, di chi ha fatto la guerra e ne è uscito mutilato ed invalido.

Ma una particolare osservazione di compiacimento va fatta circa il valore che si dà al fattore - guerra ed esercizio del Comando.

Gli esami sono necessari, ma non come condizione prima, specie in questi tempi in cui

sono ancora nelle file dell'esercito valorosi ufficiali che hanno comandato reparti in guerra, per ascendere ai gradi superiori.

L'esperienza della guerra e l'esercizio del Comando non si acquistano sui libri e sono elementi essenziali per proseguire nella carriera.

Gli ufficiali che amano lo studio trovano sempre il tempo per dedicarvisi. Ma se non hanno esercitato un comando in guerra od in pace l'esercizio del Comando non lo impereranno sui libri.

E questo, ripeto, deve essere condizione essenziale per ascendere ai gradi superiori.

Particolarmente oggi: i giovani che vengono alle armi hanno acquistato, in quest'atmosfera decennale del Regime, qualità che li diversifica notevolmente, ed in meglio, dalle reclute dei nostri tempi.

I mezzi bellici assegnati ai reparti sono complessi e richiedono particolari cognizioni. Occorrono dunque, in chi comanda, qualità superiori di carattere e di mente se deve imporsi con l'ascendente proprio ai giovani nei quali l'intelligenza e l'amore al sapere sono più sviluppati che in un tempo non molto lontano da noi.

Le recenti grandi manovre, alle quali ho avuto l'onore ed il piacere di assistere, hanno messo bene sotto i nostri occhi quale sia l'affiatamento fra ufficiali e truppa nel nostro esercito. Ebbene questo non può essere che il frutto di quell'ascendente che l'ufficiale esercita sulle truppe mercè il suo valore morale ed intellettuale che si acquista essenzialmente con l'esercizio del comando.

Possiamo ora domandarci se il disegno di legge soddisfa la massa degli ufficiali.

Io ritengo di sì.

Chi giudica da un punto di vista strettamente personale della sua carriera non è mai soddisfatto. Ma io non credo che vi possano essere molti ufficiali che si concentrino in considerazioni così ristrette.

Chi lavora per lo Stato, specialmente gli ufficiali, come del resto ogni cittadino del Regime, anche indirettamente, non deve dimenticare che, al disopra dell'interesse personale, vi è quello della Nazione.

Mai tale verità si è imposta come in questi tempi.

Dopo una guerra quinquennale, dopo aver trascorso ancora quattordici anni senza aver

potuto, non per mancanza della volontà degli uomini ma anche perchè in certe situazioni non si può prescindere dall'elemento tempo, provvedere ad una organica sistemazione dei quadri, non si poteva portare dinanzi al Parlamento un progetto perfetto che eliminasse di colpo tutti gli inconvenienti, soddisfacesse a tutte le aspirazioni.

La situazione dei quadri, dal dopo guerra ad oggi, si è andata sempre aggravando e bisognava provvedere assolutamente per non peggiorare. E si è provveduto dove il disagio era maggiore, la necessità più urgente.

Questo ha fatto il Governo fascista col disegno di legge in discussione.

Altri provvedimenti seguiranno. La vigile e costante cura sui quadri dell'esercito suggerirà altre providenze per conservare l'esercito forte e compatto moralmente e materialmente, pronto ad ogni chiamata della Patria, come le necessità impongono fin che permane l'attuale situazione internazionale.

Quanto è avvenuto ieri, in quest'aula, di imponente e commovente, è significativo al riguardo.

L'Italia non provoca: ma, cosciente della sua forza e del suo buon diritto, attende, fidente sulle sue forze di terra, di mare, dell'aria, bene inquadrata, il suo sicuro avvenire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

SPECIALI AVANZAMENTI PER GLI UFFICIALI INFERIORI ANZIANI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA GUERRA

Art. 1.

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nell'anno 1916 ed in anni precedenti — possono concorrere all'avanzamento:

a) anticipato per esami, di cui al seguente articolo 2;

b) a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398;

c) a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra;

d) a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra e per aver ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Gli anzidetti capitani, per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo in territorio di operazioni col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia, o di reparti corrispondenti per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al grado di capitano.

(Approvato).

Art. 2.

L'avanzamento anticipato per esami, di cui al comma a) del precedente articolo, viene concesso ai capitani che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo citato, superino le prove che saranno fissate dal Ministero della guerra con decreto Reale.

A tali prove i capitani predetti possono concorrere per due volte.

(Approvato).

Art. 3.

Non concorrono all'avanzamento di cui al precedente articolo 1 i capitani appartenenti al ruolo M ed al ruolo capitani consegnatari.

Restano immutate le disposizioni in vigore, relative all'avanzamento dei capitani del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio, del servizio tecnico automobilistico, dei depositi allevamenti quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

(Approvato).

Art. 4.

Fino alla concorrenza di 3/4, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono devoluti agli avanzamenti dei capi-

tani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 1 e che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

I capitani in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente articolo 4, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo sesto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al comma a) del precedente articolo 1;

nel primo quinto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398;

nel primo quarto del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra;

nel primo terzo del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od i corsi negli anni successivi.

Non è ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dai precedenti comma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 6.

Nel computo da effettuarsi, in applicazione del precedente articolo 4 della presente legge, per i capitani che abbiano già ottenuto spostamenti nel ruolo in base alla legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, per aver superato i corsi della scuola di guerra o per essere stati trasferiti nel corpo di stato maggiore, saranno dedotti dal numero dei posti che l'ufficiale dovrebbe guadagnare in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, tanti posti quanti sono gli ufficiali che precedevano il promovendo all'atto dello spostamento nel ruolo sopra ricordato e che ora lo seguono nel ruolo stesso.

(Approvato).

Art. 7.

Nell'applicazione della presente legge nessun capitano potrà scavalcare un altro della rispettiva arma già più anziano che abbia, negli anni antecedenti, compiuto con successo la scuola di guerra e conseguito, per uguali titoli, i relativi vantaggi in base alle disposizioni degli articoli 119, 121 e 124 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Analogamente nessun capitano, che abbia conseguito il diritto all'avanzamento anticipato per esami od all'avanzamento a scelta per esami facoltativi potrà scavalcare altro ufficiale della rispettiva arma, già più anziano e che abbia superato i corsi della scuola di guerra o conseguito il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

(Approvato).

Art. 8.

I capitani che, in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398, godono dalla data di applicazione della presente legge, dei vantaggi fissati dal precedente articolo 5.

(Approvato).

Art. 9.

I capitani, che avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-18 siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o che per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo della rispettiva arma, pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1916 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dalla presente legge e se in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge stessa.

(Approvato).

Art. 10.

I tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — che non appartengono

al ruolo *M* od ai depositi cavalli stalloni — nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1921 od in anni precedenti possono concorrere all'avanzamento:

a) anticipato per esami di cui al seguente articolo 11;

b) a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398. Gli anzidetti tenenti per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-18 ed aver tenuto lodevolmente durante detto periodo in territorio di operazioni col grado di ufficiale il comando di plotone, o di reparto corrispondente, per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al proprio grado.

(Approvato).

Art. 11.

L'avanzamento anticipato per esami viene concesso ai tenenti, che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo 10 superino le prove che saranno fissate dal Ministero della guerra con decreto Reale.

A tali prove i tenenti predetti possono concorrere per due volte.

(Approvato).

Art. 12.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di capitano nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono devoluti agli avanzamenti dei tenenti che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 9 e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 13.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente articolo 12 in ciascun anno in ordine di anzianità, non appena entrino:

a) nel primo nono del rispettivo ruolo se

dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al precedente articolo 10;

b) nel primo ottavo del rispettivo ruolo se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esami negli anni successivi.

Non è ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dal presente articolo.

(Approvato).

Art. 14.

I tenenti che in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta per aver superato i relativi esami previsti dal capo V, della legge 11 marzo 1926, n. 398, godono, dalla data di applicazione della presente legge, dei vantaggi di carriera fissati dal precedente articolo 13, lettera *b)*.

(Approvato).

Art. 15.

I tenenti nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo l'anno 1921, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o per altra causa precedano nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non ebbero rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1921 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dalla presente legge e se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa.

(Approvato).

Art. 16.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli per l'avanzamento a scelta previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398, ed ottenere — se idonei — i relativi vantaggi di carriera,

salvo a conseguire i vantaggi previsti dagli articoli 60 e 80 della legge 11 marzo 1926, n. 398, quando, avendo raggiunto il grado di capitano, si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli citati.

(Approvato)

Ar. 17.

Le disposizioni, riguardanti l'avanzamento, non in contrasto con la presente legge, rimangono in vigore.

(Approvato).

CAPO II

MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE 17 APRILE 1930, n. 480.

Art. 18.

L'articolo 4 della legge 17 aprile 1930, n. 480, è sostituito dal seguente:

Il trasferimento degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo *M*, esclusi quelli dei servizi tecnici (servizio tecnico di artiglieria, specialisti del genio, servizio automobilistico, depositi allevamento quadrupedi, depositi cavalli stalloni) viene effettuato su domanda degli interessati.

Tale domanda può essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purchè abbiano raggiunto o raggiungano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda:

46 anni di età se tenenti colonnelli;

43 anni di età se maggiori;

39 anni di età se capitani;

36 anni di età se tenenti.

e siano compresi nei limiti di anzianità che saranno fissati, con facoltà insindacabile, del Ministero della guerra, nel bando di concorso.

Il trasferimento nel ruolo *M* è definitivo.

(Approvato).

Art. 19.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 17 aprile 1930, n. 480, gli ufficiali del ruolo *M*, sino al 1° gennaio 1936 concorrono a coprire le vacanze del grado

superiore, nel proprio ruolo nella proporzione di un terzo.

Gli altri due terzi saranno devoluti al trasferimento a domanda come è detto all'articolo 4 della legge sopra ricordata.

Dopo tale data gli ufficiali del ruolo *M* concorreranno a coprire le vacanze del grado superiore nel proprio ruolo nella proporzione di due terzi e l'altro terzo sarà devoluto al trasferimento a domanda nel ruolo stesso.

(Approvato).

CAPO III

AMPLIAMENTO TEMPORANEO DEGLI ORGANICI DEL RUOLO *M* STABILITI DALLA LEGGE 17 APRILE 1930, N. 480.

Art. 20.

Gli organici del ruolo *M* fissati dalla legge 17 aprile 1930, n. 480, sono temporaneamente aumentati del seguente numero di ufficiali:

GRADI	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Gonolo	Totali per gradi
Tenenti Colonnelli	29	6	4	—	39
Maggiori	63	9	41	—	113
Capitani	104	12	47	—	163
	187	27	92	—	306

La ripartizione dei predetti ufficiali tra i vari enti e tra i loro elementi, è stabilita dal Ministero della guerra, con apposite tabelle gradualità e numeriche.

(Approvato).

Art. 21.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 20 sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18 e 20 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, ed iscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella di cui al precedente articolo.

Gli organici anzidetti, delle tre armi — fanteria, cavalleria ed artiglieria — esclusi i servizi tecnici di cui al precedente articolo 18, sono pertanto ridotti del corrispondente numero di posti devoluti agli ufficiali immessi nel ruolo *M* in conseguenza dell'ampliamento temporaneo previsto dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 22.

L'aumento degli organici del ruolo *M*, previsto dal precedente articolo 20 sarà attuato con successivi concorsi indetti dal Ministero della guerra che stabilirà per ogni concorso, il numero dei posti da coprire tenendo presente le disposizioni contenute nell'articolo 19 del precedente capo II circa le aliquote, per ogni grado, dei posti che debbono essere destinati alle ammissioni e di quelli da riservarsi all'avanzamento.

Il completamento degli organici si considererà avvenuto quando il totale dei posti messi a concorso e coperti in attuazione dei concorsi stessi avrà raggiunto gli organici fissati dal precedente articolo 20.

Il riassorbimento sarà iniziato dopo completati gli organici, come è detto nel precedente capoverso, in ragione di un decimo delle vacanze che si verificheranno in ciascun grado nel complesso degli organici stabiliti dalla legge 17 aprile 1930, n. 480, e dal precedente articolo 20 del presente capo III.

Tale riassorbimento sarà considerato come ultimato non appena raggiunti gli organici stabiliti per il ruolo *M* della legge 17 aprile 1930, n. 480.

(Approvato).

Art. 23.

I posti organici del ruolo *M*, riassorbiti in base al precedente articolo 22, saranno a mano a mano raggiunti agli organici delle tre armi — fanteria, cavalleria ed artiglieria — esclusi i servizi tecnici di cui all'articolo 18 del precedente capo II.

(Approvato).

Art. 24.

Per la presentazione delle domande e per i requisiti necessari per l'ammissione nel ruolo

in conseguenza del temporaneo ampliamento previsto dal precedente articolo 20, valgono le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 1930, n. 480, modificata dal capo II della presente legge.

Il trasferimento nel ruolo *M* è definitivo.
(Approvato).

Art. 25.

Agli ufficiali ammessi nel ruolo *M*, in base al precedente articolo 20, sono applicate tutte le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 1930, n. 480, modificata dal capo II della presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'articolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse; sono cioè esclusi anche gli ufficiali ammessi nel ruolo *M* in seguito all'ampliamento temporaneo degli organici del ruolo predetto previsto dalla presente legge.

(Approvato).

CAPO IV.

ISTITUZIONE DI UN RUOLO DI CAPITANI DELLE ARMI COMBATTENTI DA ADIBIRSI ALLE FUNZIONI DI CONSEGNATARI DI MAGAZZINO E DI ADDETTI AGLI UFFICI MATRICOLA (RUOLO CAPITANI CONSEGNATARI).

Art. 27.

È istituito un ruolo di capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da adibirsi alle funzioni di consegnatari di magazzino e di addetti agli uffici matricola (denominazione: «ruolo capitani consegnatari»).

(Approvato).

Art. 28.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 27 sono tratti dai quadri organici della rispettiva

arma, fissati dagli articoli 16, 18, 20 e 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, ed iscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella annessa.

Gli organici anzidetti, delle armi — fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — sono, pertanto, ridotti del corrispondente numero di posti coperti nel « ruolo capitani consegnatari ». Il ruolo predetto sarà completato entro un periodo non superiore ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non possono far parte del « ruolo capitani consegnatari » gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, quelli del servizio specialisti del genio, quelli del servizio tecnico automobilistico e quelli dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

(Approvato).

Art. 29.

Gli ufficiali del « ruolo capitani consegnatari » devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi per gli ufficiali delle armi combattenti.

(Approvato).

Art. 30.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 27 hanno la carriera limitata al grado di capitano

A tali ufficiali è però applicato il limite di età, per la cessazione dal servizio permanente, di 52 anni.

(Approvato).

Art. 31.

Il trasferimento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — esclusi i servizi tecnici, come è detto nel precedente articolo 28 — viene effettuato su domanda degli interessati.

Tale domanda può essere presentata dai capitani nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel 1916 od in anni precedenti, che abbiano già raggiunto o raggiungano 38 anni di età al 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda stessa.

Potranno, inoltre, presentare domanda di trasferimento nel ruolo, di cui è oggetto la

presente legge, i capitani delle armi suddette, esclusi quelli indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 28, che trovandosi nei limiti di età fissati dal precedente comma, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi altra causa, precedano, nel ruolo di appartenenza pari grado che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianità.

Il capitano non idoneo all'avanzamento o compreso nei limiti annuali di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità non può presentare domanda per il trasferimento nel ruolo di cui è oggetto la presente legge.

(Approvato).

Art. 32.

Le autorità gerarchiche, sulla base delle note personali e della conoscenza che hanno dell'ufficiale dovranno esprimere, sulle domande, esplicito parere circa le reali attitudini dei concorrenti a coprire le cariche di ufficiale consegnatario di magazzino e di ufficiale addetto alla matricola.

(Approvato).

Art. 33.

Un'apposita Commissione nominata dal ministro della guerra prenderà in esame le domande degli ufficiali, i loro precedenti disciplinari e professionali e proporrà al predetto ministro i nomi degli ufficiali ritenuti idonei al trasferimento.

La decisione, circa il trasferimento, spetta in modo insindacabile al ministro della guerra.

Il trasferimento nel ruolo anzidetto è definitivo.

(Approvato).

Art. 34.

I capitani trasferiti nel ruolo di cui è oggetto la presente legge conservano l'anzianità as-

solata posseduta nel ruolo di provenienza qualunque sia la data di trasferimento nel ruolo.

L'anzianità relativa fra capitani di pari anzianità assoluta è stabilita in modo che preceda nel ruolo il capitano di maggiore età, fermo restando peraltro fra i capitani provenienti dalla stessa arma l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza.

A parità di età si raffrontano le anzianità successivamente nei gradi inferiori fino a quella in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontrassero parità anche nelle anzianità di nomina ad ufficiale effettivo, verrà considerato più anziano il capitano che ha maggior servizio come ufficiale.

Nel grado in cui si riscontra parità di anzianità, però, il capitano che ha goduto di avanzamento speciale deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo cui trovisi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subito deduzioni di anzianità.

(Approvato).

Art. 35.

Il capitano trasferito nel « ruolo capitani consegnatari » avrà diritto ad aumenti di stipendio nella stessa misura e con la stessa decorrenza con cui vengano ad effettuarsi aumenti di stipendio per la promozione al grado di maggiore, conseguita in turno normale dai pari grado ed anzianità che immediatamente lo precedevano nel ruolo dell'arma di provenienza o che immediatamente lo seguivano nel ruolo stesso.

Per i primi capitani, che conseguono il diritto agli aumenti anzidetti viene assorbita la indennità relativa.

(Approvato).

Art. 36.

I capitani del « ruolo consegnatari » vengono esonerati dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età stabilito dal precedente articolo 30 e collocati in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneità.

I capitani anzidetti, collocati in ausiliaria, rimarranno in questa posizione sino a quando avranno raggiunto il diritto al massimo della pensione e ad ogni modo per un periodo massimo di 6 anni.

I capitani che cesseranno dal servizio dopo che il ruolo sarà stato completato in applicazione della presente legge, non saranno sostituiti nel ruolo stesso.

I posti organici resisi così vacanti vengono raggiunti al ruolo dell'arma di provenienza dell'ufficiale che è stato collocato in ausiliaria od a riposo perchè raggiunto dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

(Approvato).

Art. 37.

Dopo il collocamento nella posizione di congedo di cui all'articolo 36 della presente legge gli ufficiali anzidetti possono, se giudicati idonei nelle forme stabilite per gli ufficiali in congedo, essere promossi al grado superiore nella posizione di congedo che loro compete.

La promozione non può, però, aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei delle quattro armi che avevano pari anzianità a quella dell'ufficiale del « ruolo consegnatari » nel momento in cui questi fu ammesso nel ruolo stesso.

(Approvato).

Art. 38.

Per raggiungere gli organici stabiliti dalla presente legge per il « ruolo capitani consegnatari » saranno banditi, in epoca che verrà fissata dal Ministero della guerra, successivi concorsi.

Il numero dei posti messi a concorso sarà di volta in volta stabilito dal Ministero predetto.

(Approvato).

Art. 39.

Il « ruolo capitani consegnatari » sarà istituito dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale entrerà in vigore la presente legge e sotto tale data dovranno avve-

nire i movimenti relativi alla prima applicazione.

I movimenti relativi ai concorsi successivi avranno luogo sotto la data che sarà fissata dal Ministero della guerra per ciascun concorso. (Approvato).

Art. 40.

Tutte le disposizioni attualmente vigenti per gli ufficiali in S. P. E. si intendono integralmente applicate agli ufficiali del nuovo ruolo, salvo le modificazioni apportate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 41.

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'articolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse; sono cioè esclusi gli ufficiali ammessi nel nuovo ruolo.

(Approvato).

Art. 42.

La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma tra i vari Enti, ai quali sono assegnati ufficiali del ruolo anzidetto e tra i loro elementi, è stabilita dal Ministero della guerra con apposite tabelle gradualità e numeriche.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43.

Per il primo concorso indetto in applicazione della presente legge sarà consentito anche ai capitani già compresi nei limiti per la inserzione sul quadro d'avanzamento, purchè soddisfino alle altre condizioni ed abbiano riportato — se già presi in esame ai fini dell'avanzamento — giudizi favorevoli per l'ammissione ai prescritti esperimenti, di fare domanda per il passaggio nel nuovo ruolo.

I capitani predetti che abbiano sostenuto, o che stiano sostenendo, gli esperimenti sopra

ricordati non potranno essere ammessi al concorso qualunque sia l'esito degli esperimenti stessi.

RUOLO UFFICIALI CONSEGNATARI DI MAGAZZINO E UFFICIALI ADDETTI AGLI UFFICI MATRICOLA (Ruolo consegnatari).

CATEGORIA	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Totale
Capitani consegnatari di magazzino.	276	23	73	8	380
Capitani addetti agli uffici matricola	144	12	62	—	218
	420	35	135	8	598

(Approvato).

CAPO V.

COLLOCAMENTO A DOMANDA IN AUSILIARIA DI MAGGIORI E DI CAPITANI DELLE ARMI COMBATTENTI.

Art. 44.

Il Ministero della guerra è autorizzato a collocare in ausiliaria a domanda — in un periodo massimo di anni 5 dalla data di entrata in vigore della presente legge — complessivamente 100 maggiori e 600 capitani di fanteria; 40 maggiori e 45 capitani di cavalleria, con le modalità e con il trattamento previsti dai seguenti articoli.

(Approvato).

Art. 45.

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge potrà essere concesso esclusivamente a domanda:

a) ai maggiori di fanteria e di cavalleria che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento e che al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria non abbiano compiuto il 49° anno di età;

b) ai capitani di fanteria e cavalleria nominati sottotenenti o tenenti in Servizio

permanente effettivo nel 1916 od in anni precedenti e che, al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria, non abbiano compiuto il 46° anno di età.

I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento, possono essere collocati a domanda in ausiliaria con il trattamento previsto dalla presente legge purchè, se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti.

Possono ottenere a domanda di essere collocati in ausiliaria, col trattamento previsto dalla presente legge e nei limiti di numero di cui al precedente articolo 44, i capitani di fanteria e cavalleria nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo d'appartenenza pari grado che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo, nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianità.

La decisione circa l'accoglimento della domanda spetta in modo insindacabile al Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 46.

Gli ufficiali collocati in ausiliaria, in applicazione della presente legge, hanno diritto per la durata di 8 anni ai $\frac{4}{5}$ dello stipendio, nonchè ai $\frac{4}{5}$ della indennità militare e dell'aggiunta di famiglia che percepivano all'atto del collocamento in ausiliaria.

I predetti ufficiali non hanno diritto, però, alla indennità di ausiliaria fissata dal Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206.

Dopo gli 8 anni di permanenza in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo gli ufficiali sopra indicati vengono collocati a riposo.

L'aggiunta di famiglia, di cui al primo comma del presente articolo, verrà ridotta qualora si verificchino mutamenti nella situazione di famiglia dell'ufficiale. Detta aggiunta di famiglia non sarà più corrisposta all'ufficiale senza figli minorenni, che durante la permanenza in ausiliaria sia divenuto vedovo.

All'ufficiale che venga a trovarsi in quest'ultima condizione sarà inoltre corrisposta la indennità militare ridotta — com'è indicata nel primo comma del presente articolo — spettante agli ufficiali celibi, anzichè quella spettante agli ufficiali ammogliati.

(Approvato).

Art. 47.

I posti resisi vacanti in seguito al collocamento in ausiliaria dei maggiori e dei capitani di fanteria e cavalleria di cui al precedente articolo 44 dovranno essere destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al Regio decreto-legge 2532 dell'8 novembre 1928 e non daranno luogo al reclutamento del corrispondente numero di ufficiali subalterni finchè gli ufficiali collocati in ausiliaria col trattamento del presente capo non siano collocati a riposo.

Qualora al termine del periodo di 5 anni, previsto dal precedente articolo 44, il riassorbimento di cui al precedente comma non fosse ultimato il riassorbimento stesso verrà effettuato con le norme fissate dal citato Regio decreto-legge 2532, modificato dalla legge 17 aprile 1930, n. 480.

La presente legge non modifica, però, le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1930, n. 1697.

(Approvato).

Art. 48.

Per il collocamento in ausiliaria, in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche essere giudicati idonei a prestare nella ausiliaria i servizi previsti dall'articolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorità cui spetta di formulare i giudizi di avanzamento.

(Approvato).

Art. 49.

Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non danno diritto ad alcun aumento dell'indennità di cui all'articolo 46 della presente legge.

(Approvato).

Art. 50.

Il collocamento in ausiliaria previsto dalla presente legge ha luogo per decreto Reale su proposta del Ministro della guerra.

(Approvato).

CAPO VI.

NOMINA DI COMMISSARI DI LEVA

Art. 51.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 11 del Regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, i commissari di leva saranno trattati per concorso per titoli dai maggiori e dai capitani in servizio attivo permanente delle armi di fanteria e di cavalleria, sino a quando non risulteranno assorbite le eccedenze di organico esistenti in detti gradi nelle armi su menzionate, conseguenti alle promozioni effettuate ai gradi stessi in base al Regio decreto-legge 2532 dell'8 novembre 1928.

(Approvato).

Art. 52.

Potranno partecipare al concorso di cui al precedente articolo 51:

a) i maggiori di fanteria e di cavalleria che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 49° anno di età;

b) i capitani di fanteria e di cavalleria nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel 1916 od in anni precedenti e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 46° anno di età.

I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 51 purchè, se giudicati, siano

stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti.

Possono inoltre partecipare al concorso stesso i capitani di fanteria e cavalleria, che al momento in cui presentano domanda non abbiano compiuto il 46° anno di età e che nominati in servizio permanente effettivo, dopo il 1916, precedano — per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per altra causa — nel ruolo di appartenenza pari grado i quali siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo, nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianità.

(Approvato).

Art. 53.

All'atto dell'assunzione in servizio i commissari di leva nominati in base al precedente articolo 51 saranno trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento.

(Approvato).

Art. 54.

I commissari di leva nominati in base alla presente legge non sono assoggettati al periodo di esperimento della durata di un anno, di cui all'articolo 11 del Regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

La loro nomina avviene con decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 55.

I posti resisi vacanti nei ruoli delle armi di fanteria e di cavalleria in seguito alla nomina a commissari di leva di maggiori e di capitani delle predette armi, effettuata in base alla presente legge, non saranno disponibili per il reclutamento di ufficiali subalterni e saranno destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al Regio decreto-legge 2532 dell'8 novembre 1928.

La presente legge non modifica le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1930, n. 1697.

(Approvato).

Art. 56.

Rimangono immutate le disposizioni non in contrasto con la presente legge, contenute negli articoli 11, 12 e 13 del Regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

(Approvato).

CAPO VII.

MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE 11 MARZO 1926, n. 398.

Art. 57.

Alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 35 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i capitani delle varie armi e corpi esclusi definitivamente dall'avanzamento vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del 6° mese dalla data del predetto dispaccio.

I capitani delle varie armi e corpi, che ammessi agli esperimenti obbligatori, non abbiano negli esami od esperimenti stessi raggiunta la idoneità e risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del dodicesimo mese dalla data del predetto dispaccio;

b) in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 67 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i tenenti colonnelli che non sono ammessi al prescritto esperimento si intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento, vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del 6° mese dalla data del predetto dispaccio.

(Approvato).

CAPO VIII.

PROVVEDIMENTI PER LA CARRIERA
DEGLI UFFICIALI DEI CC. RR.

Art. 58.

Gli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'arma dei Carabinieri Reali fissati dal Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni sono stabiliti nel modo seguente:

Tenenti colonnelli.	67
Maggiori.	90

Per raggiungere gradualmente tali organici il Ministero della guerra, considerate le vacanze rispetto agli organici stabiliti dall'anzidetto Regio decreto-legge e successive modificazioni, procederà alle promozioni al grado di tenente colonnello per non oltre un quinto delle vacanze stesse.

Alle conseguenti promozioni nei gradi inferiori saranno invece devolute tutte le vacanze come sopra considerate nel grado di tenente colonnello, fino a raggiungere gli organici stabiliti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 59.

Gli organici dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani in servizio permanente effettivo dei Carabinieri Reali stabiliti dal Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni, sono modificati nel modo seguente:

Capitani.	354
Tenenti e sottotenenti.	500

Gli organici predetti verranno raggiunti: a) nel grado di capitano, con la promozione del numero necessario di tenenti, da effettuarsi entro il primo semestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le vacanze che si produrranno nel grado di tenente, in conseguenza di tali promozioni

saranno impiegate per riassorbire altrettante eccedenze esistenti nei gradi di sottotenente e di tenente;

b) nei gradi di sottotenente e tenente, con il riassorbimento di un terzo delle vacanze verificatesi annualmente nei predetti gradi, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui verranno nominati ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo gli allievi che al 1° gennaio 1933 frequentano i corsi di reclutamento presso l'Accademia militare. Detti allievi conseguiranno il grado di sottotenente anche se all'atto in cui ultimano i corsi non siano disponibili vacanze organiche.

(Approvato).

Art. 60.

È data facoltà al Ministro della guerra, per un periodo di 6 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aumentare il numero dei capitani dei Carabinieri Reali in servizio permanente effettivo stabilito dal precedente articolo 59 nella misura di 50 ogni anno con un totale, nei 6 anni, di 300 capitani.

Al termine del sesto anno, dall'entrata in vigore della presente legge, le promozioni da tenente a capitano saranno effettuate nella misura di 3/5 del numero delle vacanze che si produrranno nel grado di capitano.

Tale misura sarà mantenuta fino a che gli organici del grado di capitano siano tornati alla cifra stabilita.

Le vacanze prodottesi annualmente in conseguenza della promozione in soprannumero dei tenenti al grado di capitano non saranno colmate con il reclutamento di altrettanti tenenti o sottotenenti.

(Approvato).

CAPO IX.

LIMITI DI ETÀ PER GLI UFFICIALI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA RIASSUNTI IN SERVIZIO SEDENTARIO

Art. 61.

Agli ufficiali riassunti, mutilati ed invalidi di guerra, che prestano servizio presso le

Amministrazioni dello Stato, sono applicabili i seguenti limiti di età per la cessazione dal servizio:

Colonnelli	62
Tenenti colonnelli	58
Maggiori	55
Capitani	52
Tenenti	50

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei » (N. 1416).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1416.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le gallerie da costruire entro centri urbani importanti, o in loro prossimità, che debbono poter servire anche come ricoveri permanenti in caso di incursioni aeree, sono:

- a) gallerie stradali e tramviarie;
- b) gallerie per metropolitane;
- c) gallerie ferroviarie, limitatamente a quelle adibite ad uso urbano e nelle quali il transito dei treni può essere interrotto senza pregiudizio del servizio ferroviario in generale;
- d) gallerie per funicolari;
- e) gallerie per usi diversi.

(Approvato).

Art. 2.

Per renderle sicure agli effetti di bombe scoppianti lanciate da aeroplani su di esse, le gallerie di nuova costruzione devono essere eseguite, secondo norme che verranno emanate in conformità della legge 31 gennaio 1926, n. 100, in modo che abbiano:

- a) una massa soprastante di terreno naturale di potenza variabile a seconda della natura e consistenza del terreno stesso;
 - b) accessi frequenti;
 - c) chiusura interna ed esterna, con camera d'aria tra esse compresa;
 - d) pavimentazione a livello del piano del ferro;
 - e) ventilazione artificiale;
 - f) illuminazione autonoma;
 - g) impianti accessori.
- (Approvato).

Art. 3.

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente articolo e delle norme relative, il colpevole è punito con l'ammenda da un minimo di lire 5000 ad un massimo corrispondente al doppio dell'importo delle spese occorrenti per i lavori e gli impianti da eseguire ai sensi dell'articolo 2. La pena suddetta si applica indipendentemente dalle altre pene stabilite dal codice penale, qualora il fatto sia punibile a termini dello stesso codice.

I privati e le società, che abbiano ottenuto la concessione della costruzione delle gallerie, possono inoltre essere dichiarati decaduti dalla concessione stessa con provvedimento dell'autorità che l'ha accordata.

La denuncia all'autorità giudiziaria è fatta dall'organo centrale interministeriale per la protezione antiaerea del territorio nazionale. Il detto organo, nel trasmettere la denuncia, comunica anche l'importo presuntivo delle spese indicate nel comma primo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna » (N. 1384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del contratto 21 luglio 1932 riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1384.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutorio il contratto stipulato il 21 luglio 1932, in virtù del quale la Regia scuola di ingegneria di Bologna ha rinunciato a favore dello Stato al diritto di uso gratuito e perpetuo dello stabile demaniale in quella città, Piazza Celestini, verso il corrispettivo della somma di lire 3 milioni 60,000 e la Regia scuola superiore di chimica industriale ha ceduto allo Stato la piena proprietà del fabbricato in Bologna, Via Spirito Santo, per il prezzo di lire 540,000.

(Approvato).

Art. 2.

La somma complessiva di lire 3,600,000 sarà corrisposta dallo Stato alle due scuole in cinque uguali rate annuali a cominciare dall'esercizio finanziario 1932-33, senza interessi e senza gravame di tasse o di altra natura, e le scuole consegneranno i fabbricati allo Stato entro il 1° novembre 1935.

Con decreti del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) » (N. 1356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1356.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La parte del territorio del Comune di Atri, situata fra il Comune di Pineto e il fiume Vomano, comprendente le località Calvano e Scerne, è aggregata al Comune di Pineto.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, sarà provveduto alla delimitazione del confine e al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Atri e di Pineto, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) » (N. 1417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1417.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Limosano e Sant'Angelo Limosano, in provincia di Campobasso, sono ricostituiti in comuni autonomi con il territorio a ciascuno di essi pertinente al momento dell'entrata in vigore del Regio decreto 21 giugno 1928, n. 1689, col quale i due enti furono riuniti nell'unico comune di Limosano.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti » (N. 1414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1414.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, è modificato come appresso:

« Nel caso di pagamento frazionato, lo sconto di cui al 3° comma dell'articolo 1 è ammesso limitatamente al 5 per cento del capitale occorrente pel riscatto con pagamento in unica soluzione e l'Amministrazione dello Stato, a garanzia dei pagamenti rateali, iscriverà ipoteca sull'immobile ovvero manterrà in vigore quella già iscritta a suo favore, fino alla totale estinzione del debito da parte dell'acquirente ».

(Approvato).

Art. 2.

In deroga al combinato disposto degli articoli 7, ultimo comma, del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, e 4, 2° comma, del Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1593, il pagamento dei canoni d'ammortamento o d'uso delle case economiche e popolari del comune di Messina e dei comuni della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° gennaio 1933, dovrà essere fatto in dodici rate mensili eguali, con scadenza al giorno 28 del mese di febbraio e al giorno 30 in tutti gli altri mesi dell'anno.

Il versamento dei relativi importi da parte degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali dovrà essere effettuato rispettivamente nei giorni 4 e 9 di ciascun mese.

Analoghe norme potranno essere adottate pel pagamento dei canoni di ammortamento e d'uso delle case economiche e popolari nelle altre zone terremotate e pel versamento in tesoreria degli importi relativi, con decreto del prefetto della provincia, sentito l'Ufficio del Genio civile competente e la Regia Intendenza di finanza.

(Approvato).

Art. 3.

Il 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2498, è modificato come appresso:

« Gli appartamenti nei fabbricati costruiti in Messina con i fondi di cui alla lettera c) dell'articolo 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, potranno essere posti in vendita dopo che l'Amministrazione comune abbia determinato quali fabbricati intenda alienare ».

(Approvato).

Art. 4.

I locali non destinati ad uso di abitazione, esistenti nei fabbricati delle case economiche e popolari di Messina, potranno essere ceduti in vendita a quegli esercenti di commercio che non abbiano diritto a contributi governativi afferenti a vani terranei di loro proprietà ad uso di negozio, distrutti o danneggiati dal terremoto.

Gli aventi diritto a contributo, che non ne abbiano ancora usufruito, potranno ottenere l'assegnazione in vendita dei locali suddetti, previa rinuncia al diritto al contributo medesimo.

Coloro che il diritto a contributo abbiano comunque ceduto o alienato potranno ottenere l'assegnazione in vendita dei detti locali, previo versamento in tesoreria di somma corrispondente al diritto a contributo medesimo, calcolato al 100 per cento del diritto a mutuo relativo.

Le domande degli esercenti di commercio per l'assegnazione in vendita dei locali di cui sopra saranno sottoposte all'esame e al parere della Commissione di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356.

Gli attuali assegnatari dei locali summenzionati che dalla data di immissione in possesso ne abbiano direttamente usufruito per il loro commercio, sempre quando abbiano i requisiti prescritti per l'acquisto a norma dei precedenti commi, avranno anche diritto di prelazione, purchè siano nati in Messina o ivi residenti da non meno di quindici anni, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra nelle condizioni previste dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1280.

La cessione in vendita dei locali suddetti potrà essere consentita anche in favore di Associazioni, Istituti od Enti in genere, su conforme parere del prefetto di Messina.

La vendita sarà effettuata alle stesse condizioni, e con le stesse modalità e vincoli stabiliti per la vendita degli alloggi economici e popolari.

(Approvato).

Art. 5.

Per gli sfratti degli inquilini delle case economiche in gestione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, in caso di mancato pagamento delle rate di fitto, sono applicabili le norme di cui agli articoli 3 e 4 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655.

(Approvato).

Art. 6.

Il primo periodo del comma primo dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, modificato con l'articolo 1° del Regio decreto-legge 11 dicembre 1925, n. 2498, è sostituito come appresso:

« Le case costruite sono assegnate alle persone indicate negli elenchi, sentita una Commissione locale composta dal Podestà del comune, che la presiede, dal comandante locale dell'Arma dei Reali carabinieri e dal segretario federale del Partito nazionale fascista o da un suo delegato nei comuni capoluoghi di provincia, ovvero dal segretario politico del Fascio negli altri comuni, e sentito altresì il prefetto ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino » (N. 1452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1452.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAN. Onorevoli colleghi, in primo luogo una dichiarazione: mi sono deciso a prendere la parola su questo argomento soprattutto per adempiere un dovere, quello di rendermi interprete del sentimento profondo di riconoscenza che tutta Torino sente di avere per il Duce, il quale, con quell'intuito generoso che lo contraddistingue, ha pensato di premiare la nobile città subalpina per la felice riuscita della sua Mostra della Moda, promovendo la costituzione di un Ente autonomo permanente della Moda nazionale.

Ma non so resistere alla tentazione d'intrattenermi su questo argomento, nonostante la chiara e felice relazione del collega senatore Corrado Ricci, per ribadire con qualche considerazione, forse non superflua, le sue osservazioni che sono veramente fondamentali. Una considerazione anzitutto: esser difficile non riconoscere che questo fatto della moda, che si presenta sotto apparenze frivole e si presta alle facili ironie, ha un'importanza e una funzione economica e sociale assai notevole; dobbiamo anzi riconoscere che essa, pur nella mutabilità incessante, caratteristica della sua natura, è una realtà storica insopprimibile e, ripeto, degna di tutta la nostra attenzione.

Ma noi non dobbiamo solo riconoscerla; la moda va anche conosciuta, studiata e favorita; va migliorata e nazionalizzata e anche nobilmente sfruttata.

Tutto questo si propone di fare l'Ente, che questo disegno di legge viene a costituire.

Ma io non ho parlato a caso di un nobile sfruttamento; basta pensare ai molteplici fattori economici, psicologici, artistici che entrano in giuoco, a dar vita a questa che il relatore bene ha detto essere una industria « complessa ed importante ».

Sono più che mai convinto che questo Ente che in Torino e da Torino ha avuto già un primo finanziamento modesto (poco più di due milioni), potrà, e, quindi, dovrà, riuscire un bello ed attraente affare ed anche un buon affare. Ma a patto che i promotori e i dirigenti di esso sappiano — e non dubito che sapranno — seriamente organizzarlo, e con sapiente gra-

dualità e con un vigile senso della misura, sappiano svolgere l'opera loro sulla base di sicuri criteri artistici, economici e industriali in modo da avviarsi sotto gli auspici migliori alla conquista del mercato nazionale, e — perchè no? — anche internazionale.

La parola d'ordine sia: « buon gusto e buon mercato ». Soltanto così sarà possibile vincere con una progressiva conquista, le concorrenze italiane e straniere, così nei grandi centri, come nelle zone provinciali.

A tutto questo deve tendere l'Ente, il quale dovrà inoltre sforzarsi a superare le eventuali, anzi le inevitabili resistenze di certi « snobismi esoticizzanti » (le brutte parole rispondono ad una brutta realtà) che anche in Italia, e là dove meno ci si aspetterebbe, si manifestano, quasi fossero di altri tempi, e come se l'industria italiana non fosse capace ormai di soddisfare a tutte le esigenze.

Per riuscire a questo l'Ente dovrà organizzare una intelligente propaganda a base di pubblicità anche periodica estesissima, con opuscoli e fascicoli riccamente illustrati e allettanti, e mediante concorsi da bandire fra artisti delle varie regioni, in modo da accrescere la schiera delle clienti gentili.

Dovrà anche fare grande assegnamento su quegli organi corporativi e sindacali — e femminili e maschili — che hanno il maggiore interesse ad un esito felice di questa impresa; e assicurarsi la costante ed efficace cooperazione della stampa, che non per nulla è fascista.

Ma, in questa impresa, onorevoli colleghi, non si tratta soltanto d'una somma rispettabile di interessi materiali ed economici; qui entra in campo anche un sentimento, starci per dire, un punto d'onore nazionale, non meno rispettabile, che reclama di essere soddisfatto. Noi dobbiamo una buona volta (e mi pare che questa sia la volta buona) liberarci da quel secolare vassallaggio che incombe sull'Italia e che è una mortificazione per la nostra dignità artistica e industriale. È anche un danno grave; perchè questo vassallaggio, che non è una figura retorica, si risolve in un tributo annuo di molti milioni che varcano il confine. Questo vassallaggio si poteva spiegare in altri tempi: lo si poteva spiegare nel '500, per esempio, allorché nella meravigliosa fioritura artistica del nostro Rinasci-

mento, i pittori popolavano tutto il mondo civile di magnifiche creature e nude e più spesso magnificamente vestite e abbigliate, ma la Francia e la Spagna come gareggiavano a farci a pezzi e ad asservirci, così si contendevano il primato della moda anche in Italia e la imponevano all'Italia vinta. Questo avveniva, nonostante le fiere ma vane proteste di nobili spiriti che in tale asservimento alla moda straniera vedevano come un triste simbolo della servitù politica della Patria. Questo si poteva spiegare anche nel '700, allorché la carta geografico-politica della penisola era come la veste di Arlecchino, e nelle Mercerie di Venezia la « piavola de Franza » — cioè il manichino delle novità della moda francese — dettava legge. Oggi non più. Oggi questo vassallaggio appare come un anacronismo, intollerabile, ripeto, come un'offesa a noi stessi, perchè ammetterlo sarebbe come un confessare una inferiorità nostra nel campo del gusto, dell'arte e dell'industria.

Ma sarebbe anche un danno economico assai grave.

Onorevoli colleghi, io concludo allietandomi, con assoluta fiducia, al pensiero che l'Italia Fascista nel 2º Decennale vedrà sorgere a solida e stabile vita questo Ente, costituito in omaggio alla più capricciosa ed alla più instabile delle dee terrene, la Moda, la « vezzosissima Dea » di pariniana memoria, che questa volta dovrà diventare ed essere finalmente la Moda nazionale, italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, che rileggo:

Art. 1.

È istituito, con sede in Torino, un « Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda », dotato di personalità giuridica. (Approvato).

Art. 2.

La Mostra, di cui all'articolo precedente, sarà tenuta in Torino — a partire dall'anno 1933 — dando luogo a due distinte mani-

festazioni: una primaverile ed una autunnale.

Alla detta Mostra non sono applicabili le norme del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 515.

(Approvato).

Art. 3.

La Mostra usufruirà, tutte le volte che avrà luogo, e senza che occorra speciale autorizzazione, delle facilitazioni doganali e ferroviarie previste dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) e da ogni altra eventuale disposizione in materia.

(Approvato).

Art. 4.

La liquidazione dei diritti erariali sugli ingressi alla Mostra verrà effettuata in somma fissa a *forfait*, da determinarsi secondo norme che saranno stabilite con decreto del ministro per le finanze.

(Approvato).

Art. 5.

Le invenzioni industriali, i modelli e i disegni di fabbrica, relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, numero 423.

(Approvato).

Art. 6.

Nelle manifestazioni di cui all'articolo 2 si intendono compresi i prodotti e lavori che riguardino il vestiario e l'abbigliamento, o che siano soggetti alle variazioni della moda.

(Approvato).

Art. 7.

L'Ente autonomo per la « Mostra permanente nazionale della moda » in Torino, è costituito con la partecipazione del Comune di Torino, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, della Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista di Torino, della

Unione industriale fascista della provincia di Torino, della Federazione provinciale fascista del commercio di Torino, della Federazione autonoma delle comunità artigiane di Torino e della Società promotrice dell'industria nazionale di Torino.

L'Ente è autorizzato ad aggregarsi — come elementi integranti la propria costituzione — caso per caso o permanentemente, altri Enti o personalità private, quando lo ritenga opportuno per il migliore conseguimento dei suoi fini.

(Approvato).

Art. 8.

Il capitale iniziale dell'Ente è di L. 2.030.000 così costituito:

Città di Torino	L. 1.000.000
Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino. »	300.000
Cassa di risparmio di Torino. »	250.000
Istituto di San Paolo di Torino. »	150.000
Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista di Torino »	10.000
Unione industriale fascista di Torino »	200.000
Federazione provinciale fascista del commercio di Torino. »	100.000
Società promotrice industria nazionale di Torino. »	20.000

L'Ente potrà ricevere oblazioni, donazioni, eredità, lasciti di ogni genere liberamente assegnati da Enti o da privati.

Spetteranno all'Ente i proventi netti della gestione delle Mostre.

(Approvato).

Art. 9.

L'Ente viene amministrato da un Comitato, che è costituito da un delegato per ognuno dei due Ministeri delle corporazioni e delle comunicazioni, e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti: Comune di Torino, Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista di Torino, Confederazione gene-

rale fascista dell'industria, Confederazione generale fascista del commercio, Federazione nazionale fascista autonoma degli artigiani d'Italia, Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, Federazione nazionale dell'abbigliamento, Unione industriale fascista di Torino, Federazione fascista del commercio di Torino, Federazione autonoma delle comunità artigiane di Torino, Comitato provinciale professionisti ed artisti di Torino, Delegazione provinciale dei Fasci femminili di Torino, Società promotrice dell'industria nazionale di Torino.

Il presidente dell'Ente è nominato dal Capo del Governo al di fuori dei membri del Comitato.

Il Comitato, nella sua prima seduta, sceglie, tra i suoi membri, un segretario ed un tesoriere; e nomina due revisori dei conti, tra persone estranee al Comitato.

I membri del Comitato ed i revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche dell'Ente sono a titolo gratuito.

(Approvato).

Art. 10.

La vigilanza sull'Ente viene esercitata dal Ministero delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 11.

Lo Statuto dell'Ente sarà approvato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta dei ministri interessati.

(Approvato).

Art. 12.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici » (N. 1454).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo Stampato N. 1454.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'educazione e la istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici provvede alla assistenza anche di figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, che abbiano a carico sette o più figli minorenni.

Tale assistenza è esercitata col conferimento dei posti gratuiti già esistenti a titolo di « numerosa prole » nei Regi convitti nazionali « Principi di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni; con borse di studio in ragione di un ventesimo di quelle da assegnarsi annualmente per concorso.

(Approvato).

Art. 2.

A figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, che abbiano a carico sette o più figli minorenni possono essere conferite, inoltre, *ad annum*, le borse di studio, che risulteranno disponibili, dopo soddisfatte tutte le domande presentate nell'interesse di orfani o di altri aventi diritto, a norma del Testo Unico approvato con Regio decreto 22 febbraio 1930, n. 127.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti hanno vigore dall'anno scolastico 1932-1933.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituisce un compenso di demolizione per le navi da carico » (N. 1308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituisce un compenso di demolizione per le navi da carico ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituisce un compenso di demolizione per le navi da carico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore della Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della

spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo » (N. 1322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-1932 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione "Tirrenia" (Flotte riunite Florio-Citra) » (N. 1340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione "Tirrenia" (Flotte riunite Florio-Citra) ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione "Italia" per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia » (N. 1345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione "Italia" per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società « Italia » per l'esercizio delle linee di navigazione Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione "Italia" per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia » (N. 1346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione "Italia", per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero » (N. 1366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (Numero 1371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Agnelli, Alberici, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilaj, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bonin Longare, Bonzani, Brugi, Brusati Roberto.

Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Cassis, Castelli, Catellani, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Cesareo, Chersi, Cian, Cippico, Cirmeni, Colonna, Concini, Corbino, Credaro, Crespi, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, De Bono, Del Pezzo, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Ginori Conti, Gonzaga, Grazioli, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Longhi, Loria, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Pagliano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Renda, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Silj, Silvestri, Simonetta, Sitta, Spezzotti, Spirito, Squitti, Supino.

Tacconi, Tanari, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Venturi, Versari, Vicini Antonio,
Visconti di Modrone, Volpi.
Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito (1415):

Senatori votanti	170
Favorevoli	162
Contrari	8

Il Senato approva.

Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei (1416):

Senatori votanti	170
Favorevoli	163
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna (1384):

Senatori votanti	170
Favorevoli	165
Contrari	5

Il Senato approva.

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo) (1356):

Senatori votanti	170
Favorevoli	165
Contrari	5

Il Senato approva.

Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) (1417):

Senatori votanti	170
Favorevoli	164
Contrari	6

Il Senato approva.

Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone danneggiate da terremoti (1414):

Senatori votanti	170
Favorevoli	163
Contrari	7

Il Senato approva.

Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino (1452):

Senatori votanti	170
Favorevoli	160
Contrari	10

Il Senato approva.

Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici (1454):

Senatori votanti	170
Favorevoli	164
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituì un compenso di demolizione per le navi da carico (1308):

Senatori votanti	170
Favorevoli	162
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo (1322);

Senatori votanti 170

Favorevoli 163

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra) (1340):

Senatori votanti 170

Favorevoli 162

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia (1345):

Senatori votanti 170

Favorevoli 162

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la convenzione con la Società di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia (1346):

Senatori votanti 170

Favorevoli 161

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di navi all'estero (1366):

Senatori votanti 170

Favorevoli 159

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1371):

Senatori votanti 170

Favorevoli 160

Contrari 10

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke » (N. 1375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 1932.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1108, che reca provvedimenti a favore del credito all'industria mineraria;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale dei carboni fossili e del coke;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È elevato a lire 3 per tonnellata il diritto fisso sul carbone fossile trasportato per ferrovia o tranvie e scaricato nei porti. Resta esente dal diritto fisso suddetto il carbone fossile destinato al rifornimento delle navi mercantili ed alle Amministrazioni statali e quello per il quale detto diritto sia stato comunque corrisposto.

Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge 27 giugno 1929, n. 1108, per quanto si attiene alla riscossione del tributo e per l'assegnazione dei contributi previsti dalla legge medesima entro i limiti da essa stabiliti.

Art. 2.

Il dazio di confine sul carbone coke (voce 564-bis della tariffa) è elevato a lire 15 per tonnellata, fermo rimanendo il dazio *ad valorem* del 10 per cento istituito con Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Vorrei fare qualche osservazione relativamente al dazio doganale sui combustibili, argomento che si connette a quello del diritto erariale che è stato aumentato da una a tre lire, di cui al presente disegno di legge.

Sui fossili si paga un dazio *ad valorem* del 10 per cento. Sottopongo all'onorevole sottosegretario alcune raccomandazioni circa la tecnica dell'esazione di questo dazio. Non mi occuperò se convenga o no mantenerlo, aumentarlo o diminuirlo; ma parlerò del modo come tale dazio viene riscosso.

Gli importatori di carbon fossile presentano alla dogana la fattura di acquisto e il dazio viene pagato in base ad essa, in ragione del 10 per cento. Ma la dogana non si occupa e non si può occupare di verificare se la fattura d'acquisto sia o no autentica; e c'è il pericolo (dico pericolo, ma posso assicurare che questa è la realtà e potrei fare nomi e citare casi purtroppo in numero crescente) che gli importatori si facciano fare dalle ditte esportatrici estere e presentino alla dogana fatture a prezzo più basso, per lucrare la differenza di dazio fra il prezzo vero e quello artefatto, e la dogana non può accertare la verità. Per far questo si dovrebbe mettere in moto la milizia tributaria e mandarla a fare verifiche negli uffici; ma anche in questo caso non si sarebbe mai perfet-

tamente sicuri. Tuttavia sarebbe bene farlo, in attesa d'altri provvedimenti.

In secondo luogo, quand'anche fossero esibite fatture autentiche, se ci trovassimo in un momento in cui ci fossero delle oscillazioni nei prezzi, si potrebbe verificare questo caso che due importatori della stessa merce comperata in tempi e prezzi diversi, ma arrivata lo stesso giorno, si troverebbero ad esibire fatture autentiche con prezzi diversi sull'identica merce. Ciò non mi pare giusto.

Vorrei chiedere all'onorevole ministro se non ritenga più giusto e corretto consolidare il dazio in tariffe fisse eguali per tutti quelli che importano la stessa merce, soggette se si vuole a revisione periodica (mensile, quindicinale, ecc.) secondo l'andamento del mercato, in modo da arrivare ad una tassazione effettiva, obbiettiva, indipendente dalle fatture.

Non ho altro da aggiungere.

PUPPINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto delle raccomandazioni che ha fatto il senatore Ricci Federico. Il Governo si riserva di studiare l'argomento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge.
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 » (N. 1400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo » (N. 1401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi » (N. 1402).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi, con la seguente modificazione:

All'articolo 9 delle norme annesso, n. 2, alle parole « dagli ufficiali di cui al n. 1 dell'articolo 8 » sono sostituite le altre: « dagli allievi, di cui al n. 1 dell'articolo 8 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese » (N. 1405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari » (N. 1406).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, concernente l'aumento del numero degli amministratori giudiziari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti

del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica » (Numero 1407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori tra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni » (N. 1410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove

concessioni in materia di temporanee importazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda » (N. 1426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli » (Numero 1428).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di

taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo alla esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 » (N. 1429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni » (N. 1430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato » (N. 1431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito » (N. 1433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932 n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica » (N. 1436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli Istituti e le Scuole d'istruzione tecnica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, compresi dal n. 16 al n. 30 dell'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Dallolio Alfredo, Menozzi, Tacconi, Berio, De Vito, Santoro, Fedele, Tofani, Gasparini e Asinari di Bernezzo a presentare alcune relazioni:

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria (1352).

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1455).

TACCONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio (1383).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori (1474);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio (1337).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 (1472).

SANTORO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni (1462).

FEDELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 (1467).

TOFANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana (1437).

GASPARINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto (1469). — (*Iniziato in Senato*).

ASINARI DI BERNEZZO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Fissazione del termine per la designazione, da parte dei comuni e delle provincie, delle strade ex militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili (1450).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Dallolio Alfredo, Menozzi, Tacconi, Berio, De Vito, Santoro, Fedele, Tofani, Gasparini e Asinari di Bernezzo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Antona Traversi.

Bacelli, Barzilai, Bazan, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bonin Longare, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Canevari, Carletti, Casanuova, Cassis, Castelli, Catellani, Cavazzoni, Caviglia, Cesareo, Chersi, Cian, Cirmeni, Colonna, Concini, Corbino, Crespi, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Del Pezzo, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garofalo, Giampietro, Ginori Conti, Gonzaga, Grazioli, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Lissia, Loria, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Mori, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Pagliano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Spezzotti, Spirito, Squitti, Supino.

Tacconi, Tanari, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Visconti.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke (1375):

Senatori votanti 153

Favorevoli 145

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33 (1400):

Senatori votanti 153

Favorevoli 146

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo (1401):

Senatori votanti 153

Favorevoli 143

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè la costituzione del ruolo servizi (1402):

Senatori votanti 153

Favorevoli 143

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese (1405):

Senatori votanti 153

Favorevoli 140

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante au-

mento del numero degli amministratori giudiziari (1406):

Senatori votanti	153
Favorevoli	143
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del Ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica (1407):

Senatori votanti	153
Favorevoli	141
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni (1410):

Senatori votanti	153
Favorevoli	145
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda (1426):

Senatori votanti	153
Favorevoli	144
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla

importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli (1428):

Senatori votanti	153
Favorevoli	145
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932 (1429):

Senatori votanti	153
Favorevoli	142
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (1430):

Senatori votanti	153
Favorevoli	146
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato (1431):

Senatori votanti	153
Favorevoli	146
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da

adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito (1433):

Senatori votanti	153
Favorevoli	147
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica (1436):

Senatori votanti	153
Favorevoli	145
Contrari	8

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina:

a) di due membri del Consiglio Superiore Coloniale;

b) di tre commissari alla Cassa Depositi e Prestiti.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari, della Regia marina (1385);

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali (1435);

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali (1355);

Norme per il conferimento dei banchi di lotto (1395);

Proroga del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei bilanci coloniali (1397);

Parziale modificazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (1418);

Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali

degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 (1398);

Approvazione della Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931 (1464);

Modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1453);

Ricostituzione dei comuni di Militello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio (1461);

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bernalda (1463);

Modifica dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (1295). - (*Iniziato in Senato*);

Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia (1471);

Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente Magazzini generali (1468);

Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle provincie allo Stato (1459). - (*Iniziato in Senato*);

Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (1420);

Modificazioni alle norme istitutive della Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione (1448);

Proroga delle anticipazioni dello Stato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (1449);

Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca (1294). - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura (1421);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario (1432);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le fore-

ste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata (1392);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario (1335);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1425);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede centrale in Torino (1441);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi (1442);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che modifica il trattamento doganale delle profumerie e dei saponi (1444);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488, concernente nuova concessione di temporanea importazione (1445);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca (1446);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-belga stipulato, mediante scambio di Note effettuato in Roma, il 18 agosto 1932, allo scopo di regolare il regime dei certificati di origine e delle fatture commerciali che accompagnano le merci destinate dall'uno all'altro Paese (1447).

La seduta è tolta (ore 18.15).

Prof. GIOACCHINO LAURINZI

Capo dell'Ufficio del Resoconti

CLXIV TORNATA

VENERDÌ 16 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 5752
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina » (1385)	5752
« Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali » (1435)	5754
« Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali » (1355)	5759
« Proroga del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei bilanci coloniali » (1397)	5764
« Parziale modificazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato » (1418)	5765
« Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 » (1398)	5766
« Approvazione della Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931 » (1464)	5766
« Modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande » (1453)	5767
« Ricostituzione dei comuni di Militello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio » (1461)	5767
« Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bernalda » (1463)	5768
« Modifica dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato » (1295)	5708

« Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente Magazzini Generali » (1468)	5770
« Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle provincie allo Stato » (1459)	5770
« Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali » (1420)	5773
« Modificazioni alle norme istitutive della Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione » (1448)	5777
« Proroga delle anticipazioni dello Stato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie » (1449)	5778
« Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca » (1294-A)	5778
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrato sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario » (1432-A)	5784
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata » (1392)	5785
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato » (1425)	5842
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede centrale in Torino » (1441)	5842
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi » (1442)	5843

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che modifica il trattamento doganale delle profumerie e dei saponi » (1444). 5843

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488, concernente nuova concessione di temporanea importazione » (1445). 5843

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca » (1446). 5844

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-belga stipulato, mediante scambio di Note effettuato in Roma, il 18 agosto 1932, allo scopo di regolare il regime dei certificati di origine e delle fatture commerciali che accompagnano le merci destinate dall'uno all'altro Paese » (1447). 5844

(Discussione):

« Norme per il conferimento dei Banchi di lotto » (1395). 5762

BERIO, *relatore*. 5762, 5763

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia* 5763

« Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia » (1471). 5769

LIBERTINI. 5769

SCADUTO, *relatore*. 5769

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura » (1421). 5778

PASSERINI ANGELO. 5783

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. 5783

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario » (1335). 5785

DIENA. 5838

RAIMONDI, *relatore*. 5841

Interrogazioni:

(Annuncio). 5847

Relazione:

(Presentazione). 5844

Votazione a scrutinio segreto (Risultato):

a) per l'approvazione di alcuni disegni di legge. 5772, 5845

b) per la nomina di due membri del Consiglio Superiore Coloniale e di tre Commissari alla Cassa Depositi e prestiti. 5847

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Spirito per giorni 1; Tassoni per giorni 2; Vaccari per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, tali congedi s'intendono accordati.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di due membri del Consiglio superiore coloniale;

b) di tre Commissari alla Cassa depositi e prestiti.

Se non si fanno osservazioni, procederemo a questa votazione, quando sarà indetta la votazione del primo gruppo di disegni di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina » (N. 1385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato n. 1385.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nel testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, è aggiunto, dopo l'articolo 7, il seguente articolo 7-bis:

« Per gli ufficiali della Regia marina comandati a prestar servizio su navi da guerra estere o in territorio estero, i periodi di imbarco, comando e servizio sono, a tutti gli effetti, considerati compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale ».

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 62 del testo unico di cui all'articolo precedente modificato dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 62. — « Il Ministro per la Marina ha facoltà insindacabile di collocare in soprannumero dei quadri organici un Ammiraglio di Divisione o un Contrammiraglio all'anno, fino ad un massimo complessivo di tre. Gli ufficiali Ammiragli da collocare in soprannumero possono essere scelti fra tutti quelli che rivestono tali gradi in servizio permanente, esclusi soltanto quelli che siano designati per l'avanzamento dalla Commissione speciale, se Ammiragli di Divisione, o iscritti in quadro di avanzamento, se Contrammiragli, e quelli che debbano lasciare il servizio per età entro un anno dalla data del provvedimento.

« Il Ministro per la Marina può chiedere, se lo creda, la indicazione dell'ufficiale Ammiraglio da collocarsi in soprannumero, alla Commissione speciale di cui all'articolo 61.

« Gli Ammiragli di Divisione ed i Contrammiragli collocati in soprannumero rimangono fuori dei quadri organici, senza poter ulteriormente aspirare all'avanzamento, fino al raggiungimento del limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, od a riposo, a seconda della loro idoneità.

« Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non è ammesso alcun gravame, salvo il disposto dall'articolo 31 del presente testo unico ».

(Approvato).

Art. 3.

L'art. 65 del testo unico citato negli articoli precedenti e modificato con l'articolo 10 della legge 30 maggio 1932, n. 593, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 65. — « Il grado di Ammiraglio di Armata può essere conferito esclusivamente in guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale, su proposta del Ministro per la Marina, sentito il Consiglio dei Ministri.

« In pace può essere conferita soltanto la carica di Ammiraglio di Squadra designato di Armata ad Ammiragli di Squadra che abbiano comandato per almeno un anno una squadra navale, indipendentemente da ogni considerazione di anzianità. La nomina alla carica è fatta con decreto Reale su proposta del Ministro per la Marina, sentito il Consiglio dei Ministri.

« In caso di mobilitazione totale o parziale, gli Ammiragli di Squadra designati di Armata possono essere investiti dell'effettivo Comando dell'Armata Navale.

« Agli Ammiragli di Squadra designati di Armata è concesso in aggiunta allo stipendio del proprio grado un assegno, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e quello stabilito per il grado di Ammiraglio di Armata. Ad essi spettano inoltre il supplemento del servizio attivo, l'indennità militare, l'assegno per le spese di rappresentanza e l'indennità per spese di alloggio, nella misura stabilita per il grado di Ammiraglio di Armata.

« Nel caso di cessazione dalla predetta carica l'Ammiraglio di Squadra conserva, anche agli effetti della pensione, il solo assegno in godimento alla data di cessazione.

« Il limite di età degli Ammiragli di Armata rimane stabilito in anni 65, come è disposto dall'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, numero 397, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482.

« Per gli Ammiragli di Squadra che ricoprono la carica di designato di Armata il limite di età è quello stabilito per gli Ammiragli di Squadra ».

(Approvato).

Art. 4.

Nel comma B) dell'articolo 78, del testo unico, di cui agli articoli precedenti, prima delle parole « ferme restando però », sono aggiunte le seguenti: « esclusa per i Sottotenenti di Vascello la frequenza al corso superiore ».

(Approvato).

Art. 5.

Per gli Ammiragli di Divisione già in soprannumero alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, rimane fermo il disposto dall'articolo 12 della legge stessa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali » (N. 1435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge « Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato n. 1435.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, sono apportate le aggiunte e le varianti, di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

La lettera g) dell'articolo 16, comma A, è così modificata:

« g) gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi divisi nei seguenti ruoli: Servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili.

« Il Corpo degli ufficiali del C. R. E. M. comprende anche un sottotenente direttore del corpo musicale ».

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 24 modificato con l'articolo 21 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, è abrogato, ad eccezione dell'ultimo comma.

(Approvato).

Art. 4.

Ai quadri organici degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di vascello) fissati dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificata dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, sono apportate le seguenti varianti:

A) Diminuzioni:

È ridotto un posto di ammiraglio di armata. In tempo di pace, agli ammiragli di squadra può essere conferita la carica di ammiragli di squadra designati di armata in numero non superiore però a quello dei posti vacanti nel grado di ammiraglio di Armata.

B) Aumenti:

Sono aumentati i posti qui appresso indicati:

L'organico degli ammiragli di squadra è aumentato di	N. 1
L'organico dei contrammiragli è aumentato di	» 1
L'organico dei capitani di vascello è aumentato di	» 2
L'organico dei capitani di fregata è aumentato di	» 17
L'organico dei capitani di corvetta è aumentato di	» 19

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1932

L'organico dei tenenti di vascello è aumentato di N. 45
 L'organico dei sottotenenti di vascello è aumentato di » 35
 L'organico dei guardiamarina è aumentato di
 Totale. N. 120

Tale aumento sarà effettuato in cinque esercizi finanziari, secondo risulta dalla tabella seguente:

GRADI	Esercizio 1932-33	Esercizio 1933-34	Esercizio 1934-35	Esercizio 1935-36	Esercizio 1936-37	TOTALE
Ammiragli di squadra . . .	1	—	—	—	—	1
Contrammiragli	1	—	—	—	—	1
Capitani di vascello	1	1	—	—	—	2
Capitani di fregata	3	3	4	4	3	17
Capitani di corvetta	4	4	4	4	3	19
Tenenti di vascello	9	9	9	9	9	45
Sottotenenti di vascello e Guardiamarina	7	7	7	7	7	35
Totale	26	24	24	24	22	120

(Approvato).

Art. 5.

Ai quadri organici degli ufficiali del Genio Navale fissati dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è apportato l'aumento di posti appresso indicato:

L'organico dei maggiori generali è aumentato di N. 1
 L'organico dei tenenti colonnelli è aumentato di » 1
 L'organico dei maggiori è aumentato di » 8
 L'organico dei capitani è aumentato di » 6
 L'organico dei tenenti è aumentato di » 4
 Totale. N. 20

Tale aumento sarà effettuato in cinque esercizi finanziari, secondo risulta dalla tabella seguente:

GRADI	Esercizio 1932-33	Esercizio 1933-34	Esercizio 1934-35	Esercizio 1935-36	Esercizio 1936-37	TOTALE
Maggior generale	1	—	—	—	—	1
Tenenti colonnelli,	—	1	—	—	—	1
Maggiori	3	1	2	1	1	8
Capitani	—	2	1	2	1	6
Tenenti	—	—	1	1	2	4
Totale	4	4	4	4	4	20

(Approvato).

Art. 6.

L'organico degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi fissato dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificata con l'articolo 12 del Regio decreto-legge 8 novembre 1923, n. 2482, è ridotto come segue:

Capitani N. 121
 Subalterni » 204

Totale. N. 325

Tale riduzione sarà gradualmente effettuata, dando corso ad una promozione per ogni due vacanze che si verificheranno, fino a raggiungere l'organico innanzi indicato. La prima vacanza dà luogo alla promozione.

(Approvato).

Art. 7.

Con decreto del ministro per la marina sarà stabilita la ripartizione degli ufficiali del C. R. E. M. nei vari ruoli, in relazione alle necessità di servizio, e saranno apportate ad essa le eventuali successive varianti, fermo restando in ogni caso il numero totale fissato dall'articolo precedente.

Con decreto del ministro per la marina saranno ugualmente dettate le norme per l'assegnazione degli attuali ufficiali del C. R. E. M. nei ruoli di cui alla lettera g) dell'articolo 16, comma A, modificata con l'articolo 2 della pre-

sente legge e quello per raggiungere, nella ripartizione di cui al precedente comma, le eventuali successive varianti.

(Approvato).

Art. 8.

L'articolo 35 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno di uno dei Corpi militari della Regia Marina, oltre le condizioni prescritte dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito, Regia Marina e Regia Aeronautica, è necessario contrarre arruolamento volontario nel C. R. E. M. con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente per tutti i Corpi, eccetto che per i Corpi del Genio Navale e delle Armi Navali, per i quali la ferma decorrerà dalla nomina a tenente per coloro che sono reclutati per concorso fra i laureati in ingegneria e dal conseguimento della laurea per quelli provenienti dalla Regia Accademia Navale, fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Sarà titolo di preferenza in tutti i Corpi, a parità di punti, l'aver riportato decorazioni al valore ».

(Approvato).

Art. 9.

I comma 3 e 4 dell'articolo 36 sono così modificati:

« Possono altresì essere reclutati per concorso fra gli ufficiali subalterni di vascello di complemento che siano in servizio continuativo dalla data della nomina a guardiamarina da almeno due anni, se laureati, e quattro anni, se diplomati, e che, avendo ottime note caratteristiche, risultino vincitori di un esame di concorso sulle materie dell'ultimo corso di vascello della Regia Accademia Navale.

I vincitori saranno ammessi al Corso superiore degli ufficiali di vascello e il loro passaggio in S.E.P. avrà luogo dopo esito favorevole di tale corso.

La Commissione ordinaria di avanzamento, nell'anno in cui essi hanno ultimato il Corso superiore, fisserà la loro sede di anzianità con

il Corso degli ufficiali in servizio effettivo permanente, che nell'anno stesso sono stati promossi sottotenenti di vascello.

La designazione del numero dei posti messi a concorso e degli ufficiali di vascello di complemento ammessi a prendervi parte avrà luogo per determinazione del ministro della marina.

Gli ufficiali riprovati agli esami potranno, se ancora in servizio, ripetere una sola volta la prova in un concorso successivo, del quale seguiranno le sorti ».

(Approvato).

Art. 10.

All'articolo 37 sono apportate le seguenti varianti:

1° In fine del comma a) sono aggiunti i seguenti alinea:

« Le disposizioni del presente comma sono applicabili ai sottufficiali di tutte le categorie del C. R. E. M., i quali abbiano l'età e le altre condizioni da stabilirsi col decreto Reale di cui all'articolo precedente; essi devono possedere almeno il diploma di maturità classica o scientifica.

Il Ministero della marina ha facoltà di disporre gli ulteriori corsi di specializzazione che vorrà far seguire ai predetti ufficiali ».

2° Nel comma b):

A) il primo comma è così modificato: « dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica per gli ufficiali del Genio navale ed in ingegneria industriale o navale e meccanica per gli ufficiali delle armi navali, che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età »;

B) nell'ultimo comma, dopo le parole « presso le Università del Regno » sono aggiunte le parole « o altri enti od istituti ».

C) dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti alinea:

« Detti corsi sono però obbligatori per i tenenti del Genio navale di nuova nomina laureati in ingegneria civile o industriale. Gli ufficiali del Genio navale e quelli delle armi navali, dopo il corso teorico, seguiranno altresì

un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno.

Dopo ultimati i corsi di cui al comma precedenti, la Commissione ordinaria di avanzamento stabilirà la classifica definitiva di tutti gli ufficiali provenienti dallo stesso concorso di ammissione, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso, dei risultati dei corsi per coloro che li hanno seguiti, nonché delle note caratteristiche e degli altri elementi ».

3° Nel comma c) dopo le parole: « laurea in ingegneria industriale », sono aggiunte le seguenti altre: « o navale e meccanica ».

(Approvato).

Art. 11.

All'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1° l'età di anni « 30 » è ridotta ad anni « 27 »;

2° alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: « ed un corso presso la Scuola di sanità militare marittima: dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilirà la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti ».

(Approvato).

Art. 12.

Nell'articolo 39 l'età di anni « 30 » è ridotta ad anni « 27 ».

(Approvato).

Art. 13.

Nell'articolo 40 l'età di anni « 28 » è ridotta ad anni « 25 ».

Inoltre, nel 2° comma, le parole che seguono a « sono promossi tenenti » sono abrogate e sostituite come appresso: « secondo è stabilito dall'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007 ».

(Approvato).

Art. 14.

Nell'articolo 41, ultimo alinea del comma A), le parole che seguono a « presso le capitaneerie di porto » sono abrogate e sostituite dalle seguenti: « per la durata complessiva di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti, secondo è stabilito dall'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007 ».

Inoltre, nel comma B) sono soppresse le parole « di idoneità » dopo la parola « esame ».

(Approvato).

Art. 15.

L'articolo 45 è così modificato:

« Per il passaggio degli ufficiali del soprpresso Corpo per la direzione delle macchine nel Corpo del Genio navale sono attualmente applicabili le seguenti norme:

a) i capitani e i tenenti già appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine provenienti dall'Accademia navale, che, avendo già frequentato il corso superiore, sono stati iscritti temporaneamente nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, passeranno nel Corpo del Genio navale quando avranno seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria;

b) i tenenti e sottotenenti già appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che non hanno frequentato il corso superiore, non lo dovranno più frequentare e faranno passaggio nel Genio navale dopo aver seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria. Essi nel frattempo continueranno ad essere temporaneamente iscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina;

c) gli allievi della Regia Accademia navale, ramo macchine, saranno indirizzati per seguire all'uscita dell'Accademia navale corsi presso le scuole di ingegneria come è prescritto dal comma precedente e dal comma a) dell'articolo 37.

Gli ufficiali di cui al comma a) e b) dovranno compiere i loro studi in ingegneria nel periodo di tempo prescritto dalle leggi sull'avanza-

mento dei Corpi militari della Regia marina.

Gli ufficiali già appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione macchine, che siano mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, possono essere trasferiti nel ruolo del Genio navale, anche se non abbiano a suo tempo sostenuto l'esame di avanzamento a capitano e di abilitazione a maggiore e siano stati iscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina. Tale loro trasferimento dovrà essere preceduto dal parere favorevole di un Comitato costituito dal presidente e dal vice-presidente del Consiglio superiore di marina, e dal Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina, il quale prima di esprimere il suo giudizio, prenderà in esame tutta la pratica personale di ciascun ufficiale da trasferire ».

(Approvato).

Art. 16.

L'articolo 47 è così modificato:

« Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina è costituito da:

a) i maggiori ed i capitani del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che avevano già superato gli esami per la promozione a maggiore, i quali non furono ritenuti idonei al passaggio nel Corpo del Genio navale. I maggiori suddetti non potranno avere avanzamento, e, se idonei, saranno trattenuti in servizio, fino al limite di età del loro grado. I capitani suddetti potranno ottenere l'avanzamento a maggiore per anzianità;

b) i capitani già appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui al comma a) dell'articolo 45 fino a quando non raggiungano le condizioni previste dallo stesso comma a) per passare nel Corpo del Genio navale. Coloro che rinunzieranno a frequentare tali corsi o non conseguiranno l'idoneità alla fine dei corsi stessi, resteranno definitivamente nel ruolo transitorio, e non potranno avere avanzamento;

c) i tenenti e sottotenenti del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui alla lettera b) dell'articolo 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previ-

ste dallo stesso comma per passare nel Genio navale. Ai detti ufficiali che non conseguiranno l'idoneità alla fine di tali corsi si applicherà il disposto delle vigenti leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina;

d) i capitani del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1178, avevano rinunciato all'esame per maggiore o non l'avevano sostenuto con esito favorevole, fatta eccezione per gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, che, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 45, abbiano ottenuto il trasferimento nel Corpo del Genio navale ».

(Approvato).

Art. 17.

L'articolo 48 è così modificato:

« Gli ufficiali del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione macchine che, dal ruolo transitorio, fanno passaggio nel Genio navale sono classificati secondo le norme dell'articolo 92 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007 ».

(Approvato).

Art. 18.

All'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

A) il n. 3 del 1° comma è così modificato:

« N. 3. — I tenenti di vascello muniti di brevetto di specializzazione superiore o del diploma della scuola di telegrafia e telefonia dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico, che abbiano compiuto il tirocinio pratico prescritto per il conseguimento del brevetto di specializzazione superiore.

Il trasferimento di questi ufficiali ha luogo in seguito a loro domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

Il numero degli ufficiali così trasferito sarà determinato dal Ministero, ma non potrà eccedere i due terzi del ruolo.

Tale norma avrà vigore fino al 1° gennaio 1936 ».

B) L'ultimo comma è così modificato:

« Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore che saranno passati nel Corpo delle armi navali fino al 1° gennaio 1933 conserveranno *ad personam* le denominazioni di grado degli ufficiali di Stato Maggiore; quelli che passeranno nel Corpo degli ufficiali delle armi navali dopo tale data assumeranno la denominazione di grado di quest'ultimo Corpo ».

C) Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Gli ufficiali di Stato Maggiore trasferiti nel Corpo delle armi navali in base all'articolo 11 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, o, comunque, dopo l'entrata in vigore di tale Regio decreto-legge, conservano l'anzianità assoluta che possedevano all'atto del trasferimento. La Commissione di avanzamento stabilirà l'anzianità nel nuovo Corpo, tenuto conto del posto che essi avevano nel ruolo di provenienza, nonché di tutti gli elementi di giudizio prescritti dal testo unico delle leggi sull'avanzamento approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007 ».

(Approvato).

Art. 19.

I quadri di avanzamento degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ora vigenti cesseranno di aver efficacia con la data con la quale saranno costituiti i nuovi ruoli degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di cui all'articolo 2 della presente legge.

Dopo tale data verranno compilati nuovi quadri con le norme ordinarie stabilite dalla vigente legge sull'avanzamento per ciascun ruolo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali » (N. 1355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme

per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato n. 1355.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il personale dei cantonieri addetto al servizio di manutenzione, sorveglianza e polizia delle strade statali gestite dall'Azienda Autonoma Statale della Strada, continua ad essere classificato fra gli incaricati stabili delle Amministrazioni dello Stato ed è distinto nelle seguenti categorie, giusta l'allegata tabella organica che indica anche le rispettive retribuzioni:

- 1° Allievi cantonieri;
- 2° Cantonieri;
- 3° Cantonieri scelti;
- 4° Capi cantonieri.

(Approvato).

Art. 2.

Le strade statali di cui all'elenco allegato alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, sono divise in tronchi, ed ogni tronco in cantoni. La determinazione dei tronchi e dei cantoni è fatta dalla Direzione generale dell'A. A. S. S. secondo le esigenze del servizio.

Ogni tronco è affidato normalmente ad un capo cantoniere o ad un cantoniere; tuttavia, in relazione alle esigenze del servizio, ed alle disponibilità del personale, potranno anche i tronchi essere affidati a cantonieri scelti ed i cantoni ad allievi cantonieri.

(Approvato).

Art. 3.

Si entra a far parte del personale dei cantonieri col grado iniziale di allievo cantoniere. La permanenza in tale grado non potrà essere inferiore a due anni ed è considerata come

periodo di prova, durante il quale nessuna stabilità acquista l'agente, ed il servizio relativo non sarà computato agli effetti del trattamento di quiescenza.

Gli aspiranti alla nomina ad allievo cantoniere dovranno presentare apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha superato i 18 anni di età e non i 35;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta morale e politica;

e) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore, in difetto del quale lo aspirante dovrà sottostare ad una prova pratica;

f) foglio di congedo militare o certificato di esito di leva;

g) certificato medico di sana e robusta costituzione e di idoneità alle mansioni di cantoniere.

Ferme restando le disposizioni delle leggi 21 agosto 1923, n. 1312 e 24 marzo 1930, numero 454 circa la precedenza a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, nonché quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024, circa le preferenze ai fini dell'incremento demografico, e 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, circa le preferenze a favore degli orfani di guerra e degli orfani di caduti per la causa nazionale, saranno inoltre preferiti coloro che hanno prestato lodevole servizio presso l'A. A. S. S. od altre pubbliche amministrazioni con mansioni di operaio stradale, nonché, a parità di ogni altra condizione, gli ex combattenti e gli appartenenti al P. N. F.

(Approvato).

Art. 4.

Tutte le nomine e promozioni nel corpo dei cantonieri sono di competenza del ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A. A. S. S., il quale vi provvederà secondo le norme che saranno emanate col regolamento esecutivo della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge alle nomine degli allievi cantonieri si potrà

provvedere senza attendere le norme di cui al cennato regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

All'inquadramento nelle nuove tabelle organiche del personale già in servizio alla data della presente legge, esclusi i cantonieri in prova, ed alla conseguente assegnazione nelle singole categorie, si provvederà mediante decreto del ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A. A. S. S., su parere di apposita Commissione, la quale formerà una graduatoria, indipendentemente dall'attuale posizione in ruolo del personale, tenendo conto dell'anzianità di servizio, dei titoli di merito di ciascun agente, e della specifica attitudine ai posti da coprire.

È data facoltà al ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A. A. S. S., di procedere gradualmente entro il 31 dicembre 1933, su parere della detta Commissione, e senza alcuna formalità speciale, all'esonero nel limite massimo del cinque per cento di tutto il personale indicato nella tabella *F*, allegata al Regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, di quegli agenti che non abbiano dimostrato sufficiente capacità, qualunque sia il motivo, alle mansioni di cantoniere.

La Commissione predetta sarà nominata dal ministro dei lavori pubblici, Presidente della A. A. S. S., e sarà composta del Direttore Generale dell'A. A. S. S., Presidente ed in sua vece del Direttore dei Servizi Amministrativi, e di due funzionari della Direzione generale dell'A. A. S. S. di grado non inferiore al 7°.

(Approvato).

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1933, i posti dei capi cantonieri potranno essere eccezionalmente assegnati anche a personale, non proveniente dal ruolo dei cantonieri, particolarmente competente in materia stradale, prescindendo dal limite di età.

Gli agenti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge saranno ancora in prova non potranno conseguire la nomina a

cantoniere effettivo, se non dopo trascorso, dalla data dello loro nomina in prova, il biennio di cui al primo comma del precedente articolo 3, e frattanto conserveranno a tutti gli effetti l'attuale loro posizione.

(Approvato).

Art. 7.

Per il trattamento di quiescenza dei cantonieri e capi cantonieri provenienti dai ruoli delle Amministrazioni provinciali, ed assunti dall'A. A. S. S. in base all'articolo 13 del Regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, saranno applicate le disposizioni dell'articolo 48 del Testo Unico 21 febbraio 1895, n. 70.

(Approvato).

Art. 8.

Il personale dei cantonieri dovrà in servizio indossare apposita divisa secondo le forme prescritte dalla Direzione generale dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

È istituito uno speciale fondo per massa vestiario allo scopo di fornire il personale di cui all'articolo 1 della presente legge dei capi di vestiario costituenti la divisa. Tale fondo sarà amministrato dal Comitato amministratore della Cassa di Mutuo Soccorso tra capi cantonieri e cantonieri di cui al Regio decreto 17 dicembre 1927, n. 2656.

Tale fondo verrà costituito coi contributi

del personale, da trattarsi sulle retribuzioni mensili di esso nelle misure e con le modalità che saranno stabilite in apposito decreto del ministro dei lavori pubblici, presidente della A. A. S. S., di concerto col ministro delle finanze, e col contributo dell'A. A. S. S. il quale per ogni esercizio finanziario non potrà superare le lire 150.000.

(Approvato).

Art. 9.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sarà emanato apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

Art. 10.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio di previsione della A. A. S. S. per l'esercizio 1932-33 le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1933.

(Approvato).

ALLEGATO.

QUALIFICA	Numero	Assegno annuo	Retribuzione annua			
			Iniziale	Dopo il 4° anno	Dopo l'8° anno	Dopo il 12° anno
Allievi cantonieri	1,000	5,180	—	—	—	—
Cantonieri	3,500	—	3,820	4,200	4,620	5,080
Cantonieri scelti	800	—	4,500	4,950	5,440	5,990
Capi cantonieri	700	—	5,050	5,550	6,100	6,700

Agli allievi cantonieri non è dovuto alcun emolumento, neppure a titolo di aggiunta di famiglia oltre l'assegno di cui alla presente Tabella.

L'assegno e le retribuzioni di cui alla Tabella stessa sono al lordo della ritenuta del 12 per cento di cui al Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491. In conformità di quanto dispone il Regio decreto 24 novembre 1930, n. 1502, di tale riduzione non deve tenersi conto ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle corrispondenti ritenute.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Norme per il conferimento dei Banchi di lotto » (N. 1395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per il conferimento dei Banchi di lotto ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato n. 1395.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BERIO, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore.* Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge mi dà occasione di fare un rilievo di carattere generale, sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi, del Governo e particolarmente del ministro Guardasigilli.

Intendo fare questo rilievo, non tanto in relazione al presente disegno di legge, che ha una portata modestissima, trattandosi di stabilire alcune norme per il conferimento dei banchi di lotto; ma faccio queste osservazioni come Presidente della Commissione per l'esame dei decreti-legge.

I colleghi di questa Commissione ed io, per ragioni del nostro ufficio, e compatibilmente con la breve durata dei lavori parlamentari, seguiamo il movimento della nostra legislazione, o per lo meno di una gran parte di essa; ed abbiamo dovuto constatare che, come avviene anche in questo disegno di legge, in molti casi, si fanno dei decreti-legge e qualche volta anche delle leggi o s'inseriscono nei decreti-leggi o nelle leggi disposizioni che il Governo potrebbe emanare con Decreto Reale.

È superfluo che io ricordi al Senato la legge del 31 gennaio 1926, n. 100. Io non mi soffermo ad esaminare la portata costituzionale di questa legge: sarebbe una questione molto interessante, ma che richiederebbe una larga discussione. Ad ogni modo ricordo che con tale legge si diedero al Governo poteri suoi, e si stabilì, col n. 3 dell'articolo 1°, che per alcune materie la regolamentazione sarebbe spettata al potere esecutivo, ancorchè prima di tale legge la materia fosse stata disciplinata con legge. Questa riforma ebbe una grande portata costituzionale, perchè valse a raf-

forzare le facoltà del potere esecutivo e a conferirgli una propria autonomia, dalla quale esso deve difendersi anche di fronte alla invadenza del potere legislativo.

Ora, all'atto pratico che cosa è accaduto?

È accaduto (talvolta per svista, ed altre volte a causa della mentalità degli uffici burocratici, ancora dominata dalla vecchia concezione parlamentaristica) che si sono fatte leggi o decreti-legge che avrebbero potuto non farsi, perchè la materia si sarebbe potuta e dovuta disciplinare con decreto Reale.

Solitamente si verificano due ipotesi, una meno frequente, l'altra più frequente. L'una ipotesi è che si disciplina con decreto-legge o con legge una materia che avrebbe dovuto disciplinarsi per intero con Decreto Reale; altre volte invece, dovendosi provvedere legislativamente per alcune disposizioni, s'includono nella stessa legge anche quelle che avrebbero dovuto essere riservate al Governo in base alla legge del 31 gennaio 1926. E questa è l'ipotesi più frequente. Questo inconveniente è particolarmente grave dal punto di vista costituzionale, perchè va contro lo spirito della legge; ma si può anche valutare dal punto di vista degli effetti pratici. Ricordiamo le ampie discussioni avvenute anche in Senato quando si trattò di approvare la legge del 31 gennaio 1926, che fu preparata dopo il grande numero di decreti-legge emanati dal Governo. Ricordo che furono approvati in blocco circa 4000 decreti-legge; e fu appunto per risanare la funzione parlamentare che intervenne la nuova legge la quale doveva sgombrare gli uffici e le aule parlamentari da una quantità di provvedimenti di scarsa importanza, alcuni dei quali di carattere tecnico e che meglio possono essere disciplinati dallo stesso potere esecutivo, con la collaborazione degli organi consultivi.

In realtà questa legge è passata quasi in desuetudine: infatti se sfogliamo la *Gazzetta Ufficiale* ne troviamo rare le applicazioni; mentre è sempre impressionante il numero dei decreti-legge.

Ma v'è un'aggravante, ed è che, nell'interpretazione di questa legge, è prevalsa una tesi, che io qui non voglio discutere, e cioè che quando una materia è stata disciplinata da una legge o da un decreto-legge, cessano i

poteri del Governo in fatto di modificazione o regolamentazione dei precedenti provvedimenti; e quindi il potere esecutivo è completamente spogliato della facoltà di provvedere su quella materia.

Data questa rigorosa interpretazione, ne viene di conseguenza che poco per volta la legge del 31 gennaio non avrà più applicazione.

Mi sembra che forse sarebbe opportuno che si dessero istruzioni molto precise a tutti gli uffici dei vari Ministeri perchè si astengano dall'includere nei decreti-legge o nelle leggi le materie che possono regolarsi con Decreto Reale.

E in secondo luogo, essendo prevalsa una tendenza rigorosa nella interpretazione, come ho già detto, sarà il caso forse di vedere se non si debba fare un ritocco alla legge del 31 gennaio nel senso di chiarire che si tratta di poteri propri del potere esecutivo, poteri che non gli possono essere tolti neppure nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento legislativo. In una parola, si tratterebbe di estendere la norma già esistente per le leggi anteriori al 31 gennaio 1926, dichiarando che le facoltà del potere esecutivo restano integre anche se, eventualmente, siano intervenute disposizioni legislative posteriori.

Ho fatto questa raccomandazione perchè mi pare che la questione meriti di essere considerata, oltre che dal punto di vista costituzionale, anche nei riflessi della tecnica legislativa e del regolare funzionamento degli organi parlamentari.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Io ringrazio il senatore Berio per il suo richiamo ad una più rigorosa applicazione della legge 31 gennaio 1926 ed assicuro che il Governo si è preoccupato di questo problema, non solo, ma che ha anche iniziato degli studi diretti appunto ad evitare l'inconveniente che si provveda per decreto-legge in materie che potrebbero essere regolate per decreto Reale.

Però, nel caso in questione, sembrò al Governo opportuno di provvedere con decreto-legge perchè all'articolo 3 è stato imposto un contributo a favore dello Stato in ragione del 10 per

cento; è parso quindi che si trattasse di materia di carattere finanziario e che pertanto fosse opportuno provvedervi con decreto-legge anzichè con decreto Reale.

Ma per quanto riguarda il problema generale posso dichiarare che esso preoccupa il Governo il quale sta studiando una soluzione meglio rispondente al sistema dei nostri ordinamenti.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare, PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Ministro per le sue dichiarazioni; non mi trattengo sul modesto disegno di legge, che ha dato occasione a queste mie osservazioni, anche perchè lo stesso Ufficio centrale ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministero delle finanze, pel tempo che si renderà necessario per sistemare la gestione dei banchi di lotto, di indire concorsi pel conferimento di essi in base alle norme seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

I banchi di lotto comunque vacanti saranno posti a concorso e conferiti:

nel limite di aggio da lire 10.000 a lire 20.000, ai ricevitori personalmente esercenti, in base alla durata del servizio prestato nel banco di cui sono titolari; e, subordinatamente, in base all'anzianità, ai commessi di carriera che abbiano prestato servizio stabile per un periodo minimo di 20 anni;

con aggio di oltre lire 20.000, ai ricevitori personalmente esercenti, in base all'aggio del banco di cui sono titolari, con l'aumento di lire 25 per ogni mese intero di servizio prestato da ricevitore, quale che sia il periodo di gestione e l'aggio del banco stesso.

(Approvato).

Art. 3.

Sulla parte di aggio conseguito da commessi vincitori dei concorsi, eccedente le lire 15.000

e ridotta del 12 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, è imposto un contributo a favore dello Stato in ragione del 10 per cento all'anno.

Identico contributo, e parimenti commisurato, è imposto sulla parte dell'aumento di aggio conseguito dai ricevitori vincitori dei concorsi, che ecceda le lire 5000, limitatamente alla parte di aggio al di sopra di lire 20.000.

Il contributo sarà applicato per tre anni dalla effettiva immissione in servizio nel banco conferito.

(Approvato).

Art. 4.

In caso di partecipazione a nuovi concorsi, durante il triennio di applicazione del contributo, i ricevitori che vi sono soggetti, saranno classificati in base all'aggio del banco di cui sono titolari, dedotto il contributo.

(Approvato).

Art. 5.

Ferme le disposizioni attualmente vigenti quanto alla procedura dei concorsi, il ministro delle finanze stabilirà ogni altra norma che si rendesse necessaria per l'esecuzione dei provvedimenti di cui alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

È deferito al ministro delle finanze l'esame ed il definitivo giudizio, sentita la Commissione centrale per il conferimento dei banchi, di ogni controversia o ricorso ai quali comunque desse causa l'applicazione dello speciale contributo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei bilanci coloniali » (N. 1397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga

del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei bilanci coloniali ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato n. 1397.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 5 e 6 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1282, continueranno ad essere applicate fino a tutto l'esercizio finanziario 1935-36, con le modificazioni e aggiunte contenute negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il contributo dello Stato a pareggio dei bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia è consolidato fino a tutto l'esercizio finanziario 1935-36 nella complessiva somma di lire 436 milioni.

« Detto contributo sarà annualmente ripartito con la legge del bilancio fra i bilanci di previsione delle singole Colonie ed il fondo a disposizione del Ministero delle colonie di cui al successivo articolo 2 ».

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 2 sono aggiunti i seguenti commi:

« Per sopperire a nuove o maggiori spese, che si rendessero necessarie nelle Colonie, e per far fronte alle quali non potesse provvedersi con l'avanzo, nè con le entrate proprie della Colonia, parte del contributo consolidato suddetto, da fissarsi per ogni esercizio finanziario con la legge del bilancio del Ministero delle colonie, verrà iscritto nello stato di previsione del Ministero medesimo, ad uno speciale capitolo delle spese effettive straordinarie

rie, avente la denominazione: « Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nelle Colonie, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie delle Colonie, nè con gli avanzi dei rispettivi bilanci ».

« I mandati che il Ministero delle colonie emetterà su detto fondo dovranno contenere la clausola della convertibilità in quietanza di entrata coloniale con imputazione a uno speciale articolo, da iscrivere " per memoria " nei bilanci dell'entrata per ciascuna Colonia, denominato: " Sovvenzione straordinaria del Ministero delle colonie per sopperire a nuove o maggiori spese nelle Colonie ".

« Il Governatore con suo decreto iscriverà nella parte passiva del bilancio, istituendo, ove occorra, anche nuovi articoli, le somme corrispondenti a tali versamenti e rappresentanti le nuove o maggiori spese da effettuarsi ».

(Approvato).

Art. 4.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« I Governatori hanno la facoltà di trasportare fondi dall'uno all'altro articolo del bilancio di ciascuna colonia e di istituire coi fondi stessi anche nuovi articoli, esclusi però i trasporti di somme dalle spese civili a quelle militari, e viceversa.

« Le variazioni relative alle spese di personale, che non siano quelle concernenti stipendi ed altri assegni fissi, nonchè quelle relative alla parte straordinaria eccedenti, annualmente, nel loro importo complessivo, e per lo stesso articolo di bilancio, il limite di Lire 1.000.000, sono autorizzate con decreto del Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze ».

(Approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 6 è modificato come segue:

« I Governatori hanno facoltà di valersi della eccedenza dalle entrate proprie di ciascuna colonia, complessivamente riscosse in confronto a quelle previste, per sopperire a mag-

giori spese ordinarie e straordinarie, provvedendo all'uopo alle necessarie variazioni del bilancio, con decreto motivato, da comunicarsi immediatamente al Ministero delle colonie ed a quello delle finanze, ai quali è però riservata l'autorizzazione per le variazioni relative alle spese di personale, di cui al precedente articolo, e a quelle spese di parte straordinaria che superino il limite indicato nell'articolo medesimo ».

(Approvato).

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 4, 7 e 8 del citato Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge, e, per quanto riguarda la formazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle Colonie, sono richiamate in vigore le disposizioni stabilite dal Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, modificato con i Regi decreti 28 giugno 1928, n. 1646 e 1° dicembre 1930, n. 1812.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Parziale modificazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato » (N. 1418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Parziale modificazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato n. 1418.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 1, comma 1º, del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1743, è modificato come appresso:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, a termini ed agli effetti dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ad assumere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 4.500.000 per conto e su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con destinazione, quanto a lire 3.000.000, alle costruzioni in Brescia e, quanto a lire 1.500.000, alle costruzioni in Milano e in Cremona ».

(Approvato).

Art. 2.

Restano invariate le altre disposizioni del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, salvo che nell'articolo 2, comma 1º, alle parole: « in Novara » vengono sostituite le parole: « in Milano e in Cremona ».

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 » (N. 1398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati a Pola, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 12 dicembre 1930:

1º Convenzione generale per la sistemazione degli interessi patrimoniali dell'ex provincia dell'Istria e dell'ex Camera di commercio e d'industria;

2º Accordo (Accordo A) riguardante la Fondazione Pobar;

3º Accordo (Accordo B) riguardante i fondi confraternali ex-veneti;

4º Accordo (Accordo C) riguardante l'Istituto di Credito comunale e l'Istituto di Credito fondiario dell'Istria;

5º Accordo (Accordo D) riguardante l'ex-comune di Castua, l'ex-Comitato stradale di Volosca-Abbazia e l'ex-Consorzio agrario di Castua.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931 » (N. 1464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, con annesso protocollo di firma, stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato n. 1464.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che ri-leggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie alla Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, con annesso Protocollo di firma, stipulato in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 luglio 1931.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'applicazione nel Regno del Regolamento per la esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, approvato con Regio decreto 11 aprile 1929, n. 1086, e della Convenzione internazionale di cui all'articolo precedente, il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande » (N. 1453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato n. 1453.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, è sostituito dal seguente:

« Gli affittacamere sono esclusi dagli obblighi di cui al presente decreto, ma non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ad una settimana, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici ed agli altri partecipanti allo spettacolo ».

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione dei comuni di Militello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio » (N. 1461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione dei Comuni di Militello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato n. 1461.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Militello Rosmarino e San Marco d'Alunzio, con i territori ad essi pertinenti all'entrata in vigore del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 261, sono staccati dal comune di Sant'Agata Militello, in provincia di Messina, e ricostituiti in comuni autonomi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bernalda » (N. 1463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bernalda ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato n. 1463.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le parti di territorio dei comuni di Pisticci e Montescaglioso, delimitate in conformità della pianta planimetrica annessa alla presente legge, sono aggregate al comune di Bernalda.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, sarà provveduto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Bernalda e quelli di Pisticci e Montescaglioso in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte con l'art. 1.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato » (N. 1295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modifica dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Salvo il caso di particolari convenzioni più favorevoli all'impiegato ed in deroga degli usi esistenti, la parte di stipendio eccedente le lire 60.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non è computabile agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento prescritta dal 3° capoverso dell'articolo 10 e dall'articolo 11 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

L'ammontare dello stipendio sarà determinato a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 del citato Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

In caso di morte dell'impiegato resta fermo, qualunque sia l'ammontare dello stipendio, il diritto del coniuge e dei congiunti non oltre il 4° grado che vivono a suo carico, alle indennità prescritte dall'articolo 13 del predetto Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto a percepire da Casse pensioni e da Società di assicurazione per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia » (N. 1471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare norme aventi carattere legislativo per disciplinare sia la produzione, sia il commercio dello zolfo grezzo e lavorato « e del minerale di zolfo » delle miniere del Regno, anche mediante la costituzione di uno speciale Ente nazionale dello zolfo.

Le norme saranno emanate con decreto Reale su proposta del ministro delle corporazioni, di concerto col ministro delle finanze e col ministro della giustizia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Onorevoli colleghi, ho creduto di dovere intervenire nella discussione di questo disegno di legge in considerazione dell'interesse che esso riveste nella mia isola natia per l'industria dello zolfo, che è una delle più importanti.

Il Consorzio zolfifero siciliano fu costituito nel 1906 per ovviare alla crisi che, già da qualche anno travagliava l'industria mineraria. I prezzi bassissimi e non remunerativi dello zolfo, dovuti anche ad una specie di monopolio, che si era costituito tra i pochi incettatori del minerale, mettevano gli industriali nella condizione di dover chiudere le miniere e, quindi, di lasciare sul lastrico una grande massa di operai.

Occorrevano pertanto provvedimenti urgenti, ed anche eccezionali, per salvare questa industria; ed il Governo del tempo, dopo lunghe incertezze e discussioni, col parere dei competenti, si decise a proporre la formazione

del Consorzio, che si può dire essere stato uno dei primi esempi di cartello industriale, al fine di riparare i danni che si verificavano. Io ebbi l'onore di far parte della Commissione della Camera, che studiò e portò a compimento la legge che stabiliva la formazione del Consorzio, avversato tenacemente dagli incettatori dianzi accennati.

Attraverso varie vicende il Consorzio ha funzionato e ha dato una certa garanzia ai produttori di zolfo nei riguardi dei prezzi di vendita ed anche della produzione.

A causa dello scioglimento del medesimo, l'industria è piombata un'altra volta nel caos, sia perchè la produzione non è più regolata come prima, sia perchè le vendite sono diminuite, avversate dalla concorrenza americana, non più frenata dalla convenzione esistente e che ha cessato di funzionare contemporaneamente al Consorzio. Urge quindi provvedere e colla maggiore sollecitudine possibile.

Io, che ho piena fiducia nell'opera del Governo, ritengo che con la presente legge si voglia effettivamente dimostrare il desiderio di venire in aiuto dell'industria zolfifera: quindi non posso fare altro che raccomandarne l'immediata attuazione. Si costituisca dunque al più presto questo grande consorzio, non più siciliano, ma nazionale; i fatti ce ne dimostreranno la maggiore efficacia o meno, ma non si può, nè si deve lasciare questa, che è una delle più importanti industrie siciliane, in abbandono a se stessa; ciò sarebbe non solo dannoso per i proprietari delle miniere e per i produttori di zolfo, ma anche per le masse operaie che, sempre disciplinate e ossequienti al Governo e alle autorità, si mantengono in quella compostezza che è degna di uomini forti, come i minatori siciliani. (*Approvazioni*).

SCADUTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCADUTO, relatore. La Commissione è stata unanime nell'approvare il presente disegno di legge. La preoccupazione che ha mosso l'onorevole Libertini è di venire subito ad una soluzione della questione zolfifera in Sicilia; la stessa preoccupazione ha avuto il Governo, dimodochè mi sembra che non vi sia nessuna divergenza tra la proposta del Governo e il desiderio dell'onorevole Libertini.

Il consorzio zolfifero venne sciolto per ra-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TOENATA DEL 16 DICEMBRE 1932

gioni che ora è inutile qui ricordare: esso era esclusivamente siciliano. Il Governo ha creduto opportuno ricostituirlo su basi non più esclusivamente siciliane, ma anche continentali, in modo che esso abbracci tutta la produzione italiana. In tal modo il Governo potrà trattare con i produttori americani e vedere di mettersi d'accordo. Quali erano le condizioni prima della formazione di questo nuovo consorzio? Gli accordi si svolgevano fra il consorzio siciliano e i produttori americani. Questi si riservavano il mercato americano, mentre al consorzio era riservato il mercato italiano. C'era poi il mercato comune che era svolto per tre quarti dagli americani e per un quarto dagli industriali italiani.

La differenza principale fra il consorzio precedente e quello di nuova formazione è questa: che il primo si occupava solo del commercio zolfifero siciliano, mentre il secondo si occuperà di tutto il commercio italiano. Era questa una aspirazione dei produttori siciliani, che ora viene soddisfatta dal Governo, e perciò la Commissione si è mostrata soddisfatta di questa intenzione del Governo nazionale e prega quindi il Senato di votare favorevolmente a tale disegno di legge «toto corde», sicura che il desiderio dell'onorevole Libertini verrà presto soddisfatto dal Governo.

A nome della Commissione, ringrazio il Governo di aver presentato questo progetto e di aver mostrato tanta sollecitudine per l'attuazione di questo consorzio che agevolerà i nuovi accordi coi produttori americani. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente Magazzini Generali » (N. 1468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente Magazzini Generali ».

Prego il senatore segretario Rota Francesco di darne lettura.

ROTA FRANCESCO, segretario:

Articolo unico.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova è autorizzato a rilasciare delegazioni sulle imposte e sui tributi consigliari a garanzia della fidejussione concessa, fino alla concorrenza di lire 3 milioni e mezzo, sul mutuo che sarà contratto dall'Ente Autonomo Magazzini Generali di Padova con Istituti speciali di credito agrario.

Tali delegazioni avranno gli stessi privilegi e garanzie stabiliti dall'articolo 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 885, e dal Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, per le delegazioni sulla sovrainposta fondiaria a favore delle Casse di risparmio ordinarie per mutui concessi a comuni e provincie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle provincie allo Stato » (N. 1459).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle Provincie allo Stato ».

Prego il senatore segretario Rota Francesco di darne lettura.

ROTA FRANCESCO, segretario:

Articolo unico.

Agli effetti dell'art. 3, n. 9, del Testo Unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i terreni acquistati od espropriati dalle Provincie per la costituzione dei campi di fortuna, nonchè le costruzioni e gli impianti in essi eseguiti, passano in proprietà dello Stato a titolo gratuito e sono acquisiti al demanio aeronautico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di due Membri del Consiglio superiore coloniale;

b) di tre Commissari alla Cassa depositi e prestiti, e sui disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori, per la nomina di due membri del Consiglio superiore coloniale, i senatori: Cian, Scialoja Antonio, Ciruolo, Caccianiga e Facchinetti; di tre Commissari alla Cassa depositi e prestiti, i senatori Gualtieri, Diena, Luciolli, Visconti di Modrone e Gabbi.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Prego inoltre i senatori scrutatori, testè sorteggiati, di voler procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bonin Longare, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Canevari, Casanuova, Cassis, Castelli, Catellani, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Cesareo, Chimenti, Cian, Cippico, Ciruolo, Concini, Corbino, Credaro, Crespi, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Amelio, De Bono, Della Torre, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Gentile, Gignori Conti, Guacero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Marozzi, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nomis di Cossilla.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Prampolini, Pullè.

Quartieri.

Raimondi, Renda, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Serristori, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Squitti, Supino.

Tacconi, Tassoni, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Varisco, Venturi, Versari, Vicini Antonio, Visconti di Modrone, Volpi.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari, della Regia marina (1385):

Senatori votanti	163
Favorevoli	155
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali (1435):

Senatori votanti	163
Favorevoli	146
Contrari	17

Il Senato approva.

Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali (1355):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Norme per il conferimento dei banchi di lotto (1395):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Proroga del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei bilanci coloniali (1397):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Parziale modificazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (1418):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930 (1398):

Senatori votanti	163
Favorevoli	154
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931 (1464):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande (1453):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Ricostituzione dei comuni di Militello Rosmarino e di San Marco d'Alunzio (1461):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bernalda (1463):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Modifica dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (1295):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia (1471):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente Magazzini generali (1468):

Senatori votanti	163
Favorevoli	157
Contrari	6

Il Senato approva.

Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle provincie allo Stato (1459):

Senatori votanti	163
Favorevoli	152
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: « Ordinarmento dell'azienda di Stato per le foreste demaniali » (N. 1420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ordinarmento dell'azienda di Stato per le foreste demaniali ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato n. 1420.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I servizi ed i compiti dell'Azienda speciale del demanio forestale di Stato, di cui al titolo IV, capo 1° del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono attribuiti ad un ente autonomo denominato « Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con sede in Roma, ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto dalla presente legge.

Essa Azienda è alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ferma rimanendo la vigilanza di competenza del Ministero delle finanze.

Tutte le spese riguardanti le gestioni affidate all'Azienda di Stato per le foreste demaniali faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale è tenuta a rimborsare all'Erario dello Stato l'importo delle retribuzioni e degli assegni del personale civile e militare della Milizia che sarà addetto ai servizi della Azienda.

(Approvato).

Art. 2.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha i seguenti scopi:

a) gestire il patrimonio forestale dello Stato migliorandolo ed ampliandolo;

b) favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle regioni boschive.

L'Azienda potrà assumere l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano per scopo l'incremento della silvicoltura.

(Approvato).

Art. 3.

Il patrimonio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è costituito come segue:

a) boschi, terreni e fabbricati già amministrati dall'Azienda istituita col Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324;

b) fondi pubblici depositati al conto corrente della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Azienda di cui alla lettera a);

c) numerario depositato a detto conto corrente;

d) crediti, redditi ed interessi maturati e maturandi di qualsiasi natura appartenenti alla cessata azienda alla data di applicazione della presente legge;

e) beni mobili esistenti presso le singole foreste demaniali.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali si assume anche le passività del cessato ente istituito dal Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324.

(Approvato).

Art. 4.

Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Comitato amministrativo;

c) il Comandante della Milizia nazionale forestale.

Gli Uffici per l'amministrazione delle foreste demaniali funzioneranno secondo le norme che saranno contenute nello statuto regolamento dell'Azienda.

(Approvato).

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal ministro per l'agricoltura e per le foreste o, per delegazione, da un suo sottosegretario di Stato.

Esso è composto di dieci membri nominati con Regio decreto promosso dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, e cioè:

a) dal Comandante della Milizia nazionale forestale e di due Consoli della Milizia stessa;

b) di quattro funzionari dello Stato designati rispettivamente: due dal Ministero delle finanze, uno dall'Avvocatura generale dello Stato ed uno dal Ministero dei lavori pubblici nella persona di un Ispettore superiore del Genio Civile componente la seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) di tre cittadini scelti dal ministro per l'agricoltura e per le foreste tra coloro che abbiano dato prova di alta capacità amministrativa e tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o società che abbiano rapporti di affari con l'Azienda.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Funge da Segretario del Consiglio un funzionario militare o civile della Milizia nazionale forestale, da nominarsi con decreto del ministro.

(Approvato).

Art. 6.

Il Comitato amministrativo è presieduto dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, o, per delegazione, da un suo sottosegretario di Stato, ed è composto del Comandante della Milizia nazionale forestale e di un rappresentante del Ministero delle finanze.

I compiti del Comitato amministrativo saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, salvo i fondamentali che resteranno di competenza del Consiglio stesso e che verranno precisati nel regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera su tutti gli affari che gli sono attribuiti dallo statuto-regolamento;

b) delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;

c) provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al ministro per le finanze, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e riassume il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

(Approvato).

Art. 8.

Il Comandante della Milizia nazionale forestale è capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed in tale qualità dà attuazione agli scopi della Azienda medesima, in conformità delle presenti disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato amministrativo.

Egli ha la rappresentanza giuridica dell'Ente; esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo ed infine compie tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate.

Il Comandante della Milizia nazionale forestale ha inoltre la facoltà di delegare qualcuna delle sue attribuzioni all'ufficiale superiore della Milizia nazionale forestale di cui all'articolo seguente.

Il Consiglio di Amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui all'articolo 9 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, ed è composto come segue:

del Comandante della Milizia nazionale forestale;

di un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

del Capo del personale del Ministero della agricoltura e delle foreste;

di un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto ministeriale.

Adempie le funzioni di segretario un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al 9°, nominato con lo stesso decreto e per uguale durata di tempo.

(Approvato).

Art. 9.

Le funzioni di vice-direttore dei servizi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono affidate ad un ufficiale superiore della Milizia nazionale forestale.

Esso è nominato, su proposta del Comandante la Milizia nazionale forestale, con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, e partecipa, con voto consultivo, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato amministrativo della Azienda.

(Approvato).

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, all'approvazione del Parlamento, in allegato al bilancio del Ministero per l'agricoltura e per le foreste.

Il consuntivo finanziario sarà annualmente corredato da un conto patrimoniale.

(Approvato).

Art. 11.

A costituire le entrate del bilancio della Azienda concorrono:

a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il demanio forestale di Stato;

b) le indennità che il sottosegretario per la Bonifica integrale dovrebbe corrispondere per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda;

c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati al conto corrente fruttifero dell'Azienda presso la Cassa depositi e prestiti;

d) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;

e) il ricavato di alienazioni di terreni del demanio forestale autorizzate a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.

Fanno carico al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate, compresi gli oneri già assunti verso il Tesoro dello Stato

dal cessato Ente istituito dal Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, nonché quello precisato dal successivo articolo 13.

Fino a quando non sia diversamente provveduto dal Consiglio di amministrazione della Azienda, il servizio di cassa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali resta affidato alla Cassa depositi e prestiti che vi provvede a mezzo dei propri organi e con l'apertura di un conto corrente fruttifero al quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese.

(Approvato).

Art. 12.

Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiari ed altre opere straordinarie, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali può ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli Istituti di cui all'articolo 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Le relative autorizzazioni sono concesse, caso per caso, con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col ministro per le finanze.

(Approvato).

Art. 13.

In relazione al disposto dell'articolo 9 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066, sull'istituzione della Milizia nazionale forestale, il reddito netto della gestione accertato in base al conto consuntivo di ciascun anno, fino all'importo di 5 milioni, è versato nel bilancio delle entrate dello Stato, in un'unica rata nel primo trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale ulteriore reddito sarà impiegato nell'ampliamento del patrimonio boschivo dello Stato o andrà in aumento del fondo di riserva.

La misura del reddito netto da versare allo Stato potrà essere modificata d'accordo fra i ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

(Approvato).

Art. 14.

Al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine, l'Azienda provvede col personale militare e civile della Milizia nazionale forestale.

Nulla è innovato al disposto dei primi due commi dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071.

Le funzioni contabili centrali dell'Azienda sono di competenza della Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

Art. 15.

Valgono per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre Amministrazioni dello Stato.

Essa può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali è rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 16.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per mezzo di un suo ufficio distaccato le cui norme di funzionamento, per queste particolari attribuzioni, saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge, su conforme parere della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 17.

Le normali funzioni demandate dalle leggi vigenti alla Corte dei conti sono da questa esercitate nei confronti degli atti dell'Amministrazione della Milizia nazionale forestale mediante l'ufficio distaccato di cui al precedente articolo.

(Approvato).

Art. 18.

Il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali nelle fo-

reste non amministrate dalla Azienda di Stato per le foreste demaniali, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrate dello Stato, anzichè affluire al conto corrente dell'Azienda del demanio forestale dello Stato a norma dell'articolo 124, lettera e) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

(Approvato).

Art. 19.

Le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato, conservano vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

Tutte le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275, sono abrogate.

(Approvato).

Art. 21.

Con Regio decreto promosso dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri, saranno approvati lo statuto-regolamento per il funzionamento della Azienda e le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Binvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alle norme istitutive della Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione » (N. 1448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle norme istitutive dell'Associazione fra i Consorzi di bonifica e d'irrigazione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Agli articoli 7 e 8 del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1017, sono sostituite le disposizioni seguenti:

Art. 7. — La presidenza è costituita da un presidente e da tre vice presidenti, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

I tre vice presidenti sono scelti tra i membri del Consiglio e durano in carica finchè rivestono la qualifica di consiglieri.

Al presidente spettano tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Associazione. I vice presidenti collaborano con lui e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8. — Il Consiglio è costituito da 22 membri, dei quali due di diritto e gli altri scelti preferibilmente fra i dirigenti delle Amministrazioni consortili.

Sono membri di diritto il direttore generale della bonifica integrale e il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici.

Gli altri venti membri del Consiglio sono nominati con le modalità di cui al primo comma dell'articolo precedente, udito il presidente dell'Associazione.

Il presidente dell'Associazione presiede il Consiglio e ne assume i poteri in pendenza della costituzione di esso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga delle anticipazioni dello Stato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezia » (N. 1449).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga delle anticipazioni dello Stato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È prorogato di un quinquennio il termine entro il quale lo Stato ha facoltà di anticipare all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezia il 50 per cento delle spese provvisoriamente determinate nel programma annuale di azione dell'Istituto, giusta l'articolo 1 della legge 29 novembre 1928, n. 2789.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca » (N. 1294-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca ».

Avverto che la discussione avverrà sul testo concordato tra l'Ufficio centrale e il Governo.

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Con effetto dal 30 giugno 1932, è data facoltà ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni a procedere alla revisione dei decreti di riconoscimento di diritti esclusivi

di pesca, restando abrogate le disposizioni degli articoli 23, terzo comma, e 26, terzo comma, del Testo Unico delle leggi sulla pesca, in quanto tale facoltà era limitata ad un termine.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura » (N. 1421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura, con la seguente aggiunta:

Dopo l'articolo 16 è introdotta la seguente aggiunta:

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

È data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su domanda dei podestà e sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa interessato, di fissare per il corrente anno agrario e in ogni caso non oltre il termine massimo del 15 settembre 1933, il minimo di gradazione alcoolica per i vini destinati al consumo nei comuni delle zone di produzione, ove non siano stati raggiunti per cause stagionali i limiti previsti all'articolo 11 della presente legge; e di stabilire le norme per il controllo delle relative quantità poste in vendita per il consumo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1932.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare nuovi provvedimenti per la difesa economica della viticoltura nazionale, apportando anche alcune aggiunte e modifiche alle disposizioni del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consorzi provinciali per la viticoltura, di cui all'articolo 15 della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, hanno facoltà di istituire enopoli consorziali, per zone di produzione, al fine di procedere alla raccolta dei vini dei produttori e alla unificazione di tipi caratteristici di ogni singola zona.

A tali enopoli si applicano le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La deliberazione con la quale la Commissione amministrativa del Consorzio per la viticoltura istituisce uno o più enopoli consorziali è sog-

getta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da pronunciare con decreto del Ministro, sentita la Federazione dei Consorzi per la viticoltura.

Art. 3.

Per gli enopoli istituiti ai sensi dei precedenti articoli sarà tenuta separata gestione, affidata a un Consiglio di amministrazione, composto di cinque membri, nominati dalla Commissione amministratrice del Consorzio tra i maggiori interessati al Consorzio stesso, i quali durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione, che elegge nel suo seno il presidente, provvede alla formulazione del regolamento per la gestione dell'enopolio, comprendendovi le norme per la raccolta, il confezionamento e la vendita dei vini e per l'assunzione del personale occorrente.

Il regolamento, oltre che all'approvazione della Commissione amministratrice del Consorzio, è soggetto a quella del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da pronunciare con decreto del Ministro, sentita la Federazione dei consorzi per la viticoltura.

La gestione degli enopoli istituiti ai sensi dei precedenti articoli è sottoposta al controllo dei revisori dei conti del Consorzio. Nei riguardi del Consiglio di amministrazione competono al Ministro per l'agricoltura e le foreste le facoltà di cui all'articolo 25 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 4.

Quando se ne ravvisi la necessità, gli enopoli consorziali potranno prevedere anche alla lavorazione delle uve per conto dei produttori.

In tal caso, il Consiglio di amministrazione dell'enopolio fisserà le norme per tale lavorazione in apposito regolamento, soggetto all'approvazione della Commissione amministratrice del Consorzio per la viticoltura e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Federazione dei consorzi per la viticoltura.

Art. 5.

Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai magazzini consorziali per la raccolta e il confezionamento delle uve da tavola, istituiti dai Consorzi provinciali per la viticoltura.

Art. 6.

I Consorzi per la viticoltura, che istituiscono enopoli, e magazzini consorziali, hanno facoltà di aumentare la contribuzione di cui all'articolo 15 della legge 18 giugno 1931, numero 987, entro i limiti stabiliti dal comma sesto.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1930, n. 1737, che reca provvedimenti per la costruzione di cantine sociali ed altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola, e nell'articolo 5 della legge 30 maggio 1932, n. 720, relative ai silos e magazzini da cereali, sono estese anche agli enopoli e ai magazzini consorziali di confezionamento delle uve da tavola, previsti dal presente decreto.

Art. 8.

Quando sia necessario di procedere all'affitto di stabilimenti privati per la costituzione di enopoli o di magazzini consorziali, i contratti di affitto, stipulati dai Consigli di amministrazione, sono soggetti all'approvazione della Commissione amministratrice del Consorzio e a quella del Ministro per l'agricoltura e le foreste, che si pronuncia sentita la Federazione dei consorzi per la viticoltura. Fino a quando entrambe le approvazioni non siano intervenute, i detti contratti non sono impegnativi per il Consorzio.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Federazione dei consorzi per la viticoltura, saranno stabiliti i rapporti tra l'amministrazione dei Consorzi per la viticoltura e quelle degli enopoli e dei magazzini consorziali, con particolare riguardo alle ne-

cessità finanziarie per il funzionamento di questi ultimi.

Art. 10.

I prodotti derivati dall'uva, confiscati ai sensi dell'articolo 58 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, dovranno essere messi a disposizione del Consorzio provinciale per la viticoltura, o, in mancanza, della Federazione dei consorzi per la viticoltura.

I Consorzi o la Federazione provvederanno alla utilizzazione di tali prodotti, restando di loro spettanza le somme che ne ricaveranno.

Art. 11.

Il quarto comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dai seguenti:

« Tale divieto è esteso ai vini con grado alcolico inferiore al 10 per cento in volume, se rossi, al 9 per cento in volume, se bianchi.

« Nei locali adibiti alla vendita diretta del vino al consumatore debbono essere esposti, in modo visibile e con caratteri chiari e ben leggibili, cartelli che indichino il grado alcolico dei vini che si smerciano.

« Eguale indicazione deve essere data sui recipienti dai quali si trae il vino per la mescolta, nonchè su tutti gli altri recipienti che si trovano nei locali di vendita o nei depositi di vino pronto per la vendita al dettaglio.

« Dalla disposizione di cui al precedente capoverso sono esclusi i vini venduti in bottiglia e fiaschi confezionati con etichette recanti le indicazioni del nome del vino, del produttore o di colui che ha operato l'imbottigliamento o l'infiascamento.

« È vietato di produrre aumento del grado alcolico dei vini oltre la gradazione normale di quelli della zona, mediante la concentrazione o l'aggiunta di mosto concentrato e conseguente fermentazione.

« Nel calcolo del grado alcolico di cui sopra, si terrà conto anche dello zucchero indecomposto ancora contenuto in 100 parti del vino, moltiplicando il quantitativo corrispondente per 0,63 e aggiungendo il prodotto così ottenuto all'alcool esistente ».

Art. 12.

L'articolo 17 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« È vietato di porre in vendita o di detenere per la vendita il prodotto denominato vinello, ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinacce di uva fresca.

Dal divieto di cui al precedente comma sono eccettuati:

a) i vinelli destinati alla distillazione, purchè siano addizionati con calce fino a reazione quasi neutra;

b) quelli custoditi nei locali delle distillerie, quando il detentore dichiara di sottoporli alla vigilanza degli agenti di finanza, per il controllo della effettiva destinazione alla distillazione;

c) quelli destinati alla fabbricazione dell'aceto, purchè siano addizionati con almeno il 15 per cento di aceto di vino, in modo che la massa risulti nettamente acetosa ».

Art. 13.

L'articolo 18 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Il nome di « aceto » o « aceto di vino » è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica del vino o del vinello, avente il 5 per cento di acidità totale espressa in acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti, ivi compresa l'enocianina, o di acido acetico anche se puro o di altre sostanze.

« È vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio per uso commestibile qualsiasi altro aceto, ad eccezione di quello ottenuto dalla fermentazione acetica dell'alcool etilico. Tale aceto deve essere venduto col nome di « aceto di spirito » e può essere commerciato esclusivamente per la conservazione dei prodotti agricoli.

« È vietato di mescolare l'aceto di spirito con l'aceto di vino o di colorarlo artificialmente.

« La denominazione di « aceto di spirito » deve essere segnata sopra ai recipienti che lo contengono, nonchè nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto e in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione.

« L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce aceto si presume, in ogni caso, destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio con aceto commestibile, in contravvenzione al disposto del presente articolo ».

Art. 14.

L'articolo 37 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Il nome di « succo », « mosto » e simili di un dato frutto è riservato esclusivamente al liquido ottenuto per spremitura dal frutto nominato, con o senza concentrazione.

« Il nome di « sciroppo » è riservato alla soluzione acquosa del saccarosio.

« Il nome di « sciroppo », seguito dall'indicazione di un dato frutto, è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del frutto nominato, concentrato o non, con saccarosio o soluzioni di saccarosio.

« Il nome di « sciroppo » seguito dall'indicazione di una data pianta, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratti o tinture ricavati da frutti, semi anche tostatati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

« I nomi di « conserva », di « marmellata » e di « gelatina » di un dato frutto sono riservati ai prodotti ottenuti per concentrazione delle polpe e dei succhi del frutto nominato, con o senza aggiunta di saccarosio, fino a consistenza pastosa o fino a che il prodotto si rapprenda o solidifichi per raffreddamento.

« È vietato vendere con i nomi di succo o mosto o simili di un dato frutto, di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto, prodotti di frutti o di altre parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati.

« Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego di frutti o di parti di piante appartenenti a più specie, queste debbono essere indicate nella denominazione dei prodotti stessi.

« È vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio sciroppi composti, in tutto o in parte, con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.

« Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è ammessa:

a) l'aggiunta di glucosio, sempre quando la proporzione non superi il 25 per cento della ricchezza zuccherina totale, e purchè lo sciroppo che ne deriva sia venduto con la dichiarazione « contenente glucosio » oppure « sciroppo glucosato », da applicare in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono;

b) l'aggiunta di sostanze coloranti, ritenute innocue a norma del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, destinate a ravvivare il colore, purchè sia posta sui recipienti, in modo chiaro e ben leggibile, l'indicazione « colorato con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie ». Questa disposizione non si applica ai succhi d'uva.

« Per tutti gli sciroppi è consentita l'aggiunta di acido citrico naturale o di acido tartarico naturale.

« Ai succhi di frutti è permessa l'aggiunta di anidride solforosa in quantità non superiore a milligrammi trecentocinquanta di anidride solforosa totale per ogni chilogrammo.

« Nella preparazione dei prodotti di cui al presente articolo, destinati all'esportazione, è consentita, sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto, l'aggiunta delle sostanze antifermentative ammesse dalla legislazione degli Stati nel cui territorio i prodotti sono destinati ».

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto entreranno in vigore il 1° no-

vembre 1932; quelle contenute nell'articolo 14 il 1° gennaio 1933.

Art. 16.

Lo stanziamento del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è elevato a lire 500.000.

Nella stessa misura resta fissato lo stanziamento dei corrispondenti capitoli per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi, fino all'esercizio 1936-37. A partire dall'esercizio 1937-38 lo stanziamento del corrispondente capitolo sarà ridotto ad annue lire 200.000.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14 del presente decreto con quelle contenute nel Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del decreto-legge stesso o riguardanti materie in esso disciplinate.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE
FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. I provvedimenti per la difesa della viticoltura sono encomiabili e va data lode a S. E. il Capo del Governo ed a S. E. il Ministro dell'agricoltura che sempre intendono a migliorare ogni ramo dell'agricoltura; ma tutte le cose buone hanno il loro lato debole. Così anche questo ha il suo lato debole all'articolo 11.

Il decreto-legge 2 settembre, pubblicato alla vigilia del cominciamento della vendemmia, con l'articolo 11 stabilisce che non si possono mettere in vendita ai privati vini con grado inferiore a 10 gradi di alcool se rossi, e a gradi 9 se bianchi. Questo provvedimento reca forte danno ai produttori di vino delle colline dell'Alta Italia, specie nel corrente anno, nel quale per effetto di irregolare andamento stagionale l'uva è risultata con minore quantità di zucchero, e quindi il vino di minore grado alcoolico.

Dal provvedimento sono danneggiati specialmente i piccoli proprietari ed i mezzadri che mentre speravano di vendere il loro prodotto vino e pagare i debiti accumulati nell'anno per le spese di produzione, di famiglia e di imposta, devono fare nuovi debiti per acquistare vino da aggiungere al proprio vino per portarlo alla alcoolicità voluta dall'articolo 11 del decreto-legge 2 settembre.

Questo provvedimento si risolve tutto a vantaggio dei vini meridionali; sta bene che si proteggano i vini meridionali dove la pletera di vino era enorme, ma non si devono per questo ferire gli interessi di altre importanti regioni d'Italia, nelle quali, in molte, l'esclusivo raccolto è il vino.

Questo provvedimento fa l'interesse dei grossi negozianti di vino perchè acquistano a bassissimo prezzo il vino inferiore ai dieci gradi e poi lo vendono con aggiunta di vini meridionali a prezzi elevati.

Questo provvedimento ferisce la classe media degli impiegati e dei professionisti, abituata per il consumo familiare a vino a bassa alcoolicità e minore spesa ed ora costretta a provvedersi di vini di più elevata gradazione e

maggior prezzo, che molte volte il bilancio familiare non consente.

Il provvedimento va contro abitudini secolari, là dove si usa bere vini genuini della propria plaga e non si tollera l'aggiunta di vini di altre zone.

Dopo tanta lotta contro l'alcoolismo si conclude col favorirlo perchè si obbligano al consumo di vino più alcoolico famiglie, istituti e l'enorme massa di contadini e di operai delle zone che producono vino leggero.

Faccio voti perchè la legge sia nel corso dell'anno ripresa in esame e che nel corrente anno sia accolta la disposizione transitoria proposta dall'onorevole Farinacci nell'altro ramo del Parlamento.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Rispondo brevemente alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Passerini su questo provvedimento per la difesa della viticoltura. Veramente ho ascoltato con una certa meraviglia le critiche che il senatore Passerini, vecchio agronomo, illustre cultore di problemi agricoli, ha esposto su questo argomento, in quanto che, a giudizio generale di tutti i competenti, questa legge si dimostra veramente provvidenziale per la viticoltura italiana.

Gli onorevoli Senatori ricordano indubbiamente il gravissimo disagio in cui si trovava il mercato vinicolo l'anno scorso allorchè si prevedeva un altro grande raccolto che, aggiunto alle rimanenze, avrebbe determinato il tracollo del mercato stesso. In quell'occasione, accogliendo i voti più volte espressi da congressi autorevoli, da adunate di tecnici e di economisti e da autorevoli cultori di questa disciplina, il Governo preparava questo provvedimento con cui per la prima volta viene data una disciplina organica a questa importante branca dell'economia nazionale. Le nuove norme hanno risollevato il mercato permettendo la vendita delle rimanenze dei vecchi raccolti e determinando in pari tempo nuovo fervore di iniziative per la migliore utilizzazione della produzione complessiva.

È vero che il provvedimento specifico dell'articolo 11 di questo disegno di legge, che eleva la gradazione alcoolica del vino, ha col-

pito alcune zone dove la coltura della vite, specie in questi ultimi anni, è stata indirizzata piuttosto al conseguimento della quantità che non a quello della qualità del prodotto. Ma la nuova prescrizione del minimo di gradazione alcoolica del vino destinato al consumo è risultata pienamente giustificata, e si inquadra in tutta quell'azione che il Governo intende svolgere per la viticoltura italiana. Non bisogna dimenticare inoltre che il provvedimento mira anche a tutelare i consumatori sulla qualità del vino acquistato, per quanto il grado alcoolico non sia l'unico elemento probativo dei suoi pregi.

Non c'è dubbio che con queste nuove norme, e con la proibizione della vendita del vinello, viene reso impossibile speculare sulla vendita per il consumo di vini non aventi il minimo requisito di buona qualità. Nè i produttori di vini a bassa gradazione ne restano danneggiati; giacchè essi potranno destinare tali vini ad uso familiare, od anche metterli in commercio o rettificarli col taglio di vini più alcoolici o di mosti concentrati, la cui industria è andata sempre più affermandosi. In tal modo sarà sempre possibile raggiungere il grado alcoolico prestabilito.

Come ho detto nell'altro ramo del Parlamento, il decreto, mentre ha riscosso il consenso generale in tutte le zone produttrici di vino dell'Italia meridionale, specialmente in quelle provincie dove la vite rappresenta la più importante cultura, ha anche suscitato critiche e osservazioni nelle zone dove si producono vini a bassa gradazione. Ma anche in queste regioni, dopo il primo esperimento, si è riconosciuto come le preoccupazioni non fossero fondate perchè, senza le nuove provvidenze, anche il mercato delle provincie produttrici di vino a bassa gradazione sarebbe stato invaso da una pleora di vino di qualità scadente.

Ho avuto occasione di leggere, nell'altro ramo del Parlamento, le dichiarazioni di varie cantine sociali dell'Alta Italia le quali hanno dichiarato che approvano pienamente il provvedimento proposto dal Governo e anzi pregano di non concedere neppure per questo anno la chiesta sospensione. Io ho aderito al voto espresso dalla Commissione, di concedere cioè la sospensione fino al 15 settembre 1933,

nel senso che il ministro potrà, sentito il Consiglio provinciale dell'economia, caso per caso, stabilire la deroga a questo limite fissato dal presente disegno di legge.

Questa disposizione transitoria è stata accolta dal Ministero, più che per le condizioni meteoriche che si sono verificate quest'anno e che si potranno anche verificare negli anni successivi, per la considerazione cui ha accennato anche l'onorevole senatore Passerini, che il provvedimento è stato promulgato proprio nei giorni immediatamente precedenti alla vendemmia, e quando in alcune zone la vendemmia era già iniziata; cosicchè gli agricoltori non avevano ancora potuto organizzarsi in maniera tale da poter acquistare i mosti o le uve più pregiate alle migliori condizioni possibili.

Ma come ho già detto alla Camera, resta inteso che questa eventuale proroga non andrà più in là del 15 settembre del 1933, e che nessuna altra proroga sarà consentita.

Il Governo si impegna categoricamente a questo riguardo.

La viticoltura italiana si è dimostrata in questi ultimi anni, nonostante tutte le vicende meteorologiche e quelle economiche, nazionali ed internazionali, una delle più salde branche della economia agricola italiana.

Occorre però perfezionarla, sia nel campo viticolo, che in quello enologico, ed allo scopo sono necessarie leggi e disposizioni che abbiano il valore di questa che oggi viene sottoposta al voto del Senato. Sono sicuro, pertanto, che il Senato vorrà approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario » (Numero 1432-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione

delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ».

Avverto che la discussione avverrà sul testo concordato tra la Commissione e il Governo.

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, con l'aggiunta del seguente articolo:

« Art. 3. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano al Consorzio nazionale per il Credito agrario di miglioramento ed ai mutui da esso effettuati ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata » (Numero 1392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario » (N. 1335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per la unificazione del diritto cambiario.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti Convenzioni stipulate a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 7 giugno 1930:

1° Convenzione concernente la legge uniforme sulla cambiale ed il vaglia cambiario con Protocollo ed allegato. Il Regio Governo si riserva peraltro di valersi della facoltà prevista agli articoli 2, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19 e 20 dell'allegato II alla Convenzione medesima;

2° Convenzione per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario;

3° Convenzione relativa alla tassa di bollo in materia di cambiale e di vaglia cambiario.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con Regio decreto il testo italiano della legge uniforme allegata alla Convenzione di cui al n. 1 dell'articolo precedente nella traduzione concordata col Governo svizzero con l'atto finale sottoscritto a Roma il 13 gennaio 1932.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 6, 15 e 5 delle Convenzioni di cui all'articolo 1 di questo stesso decreto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gualdo Tadino, addì 25 agosto 1932 — Anno X.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LES LETTRES DE CHANGE ET BILLETS A ORDRE

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ETATS-UNIS DU BRÉSIL; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE; SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE,

Désireux de prévenir les difficultés auxquelles donne lieu la diversité des législations des pays où les lettres de change sont appelées à circuler, et de donner ainsi plus de sécurité et de rapidité aux relations du commerce international.

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND:

M. LEO QUASSOWSKI, *Conseiller ministériel au Ministère de la Justice du Reich;*

Le docteur ERICH ALBRECHT, *Conseiller de Légation au Ministère des Affaires étrangères du Reich.*

Le docteur FRITZ ULLMANN, *Juge au Tribunal de Berlin.*

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:

Le docteur GUIDO STROBELE, *Conseiller ministériel au Ministère fédéral de la Justice.*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

Le vicomte POULLET, *Ministre d'Etat, Membre de la Chambre des Représentants.*

M. J. DE LA VALLÉE POUSSIN, *Secrétaire général du Ministère des Sciences et des Arts.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ETATS-UNIS DU BRÉSIL:

M. DEOCLECIO DE CAMPOS, *Attaché commercial à Rome, ancien Professeur à la Faculté de droit de Para.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE:

M. A. JOSÉ RESTREPO, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

M. AXEL HELPER, *Conseiller ministériel au Ministère du Commerce et de l'Industrie;*

M. VALDEMAR EIGTVED, *Directeur de la « Privatbanken » à Copenhague.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG:

M. JÓZEF SUTKOWSKI, *Professeur à l'Université de Poznan, Membre de la Commission de codification de Pologne.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR:

Le docteur ALEJANDRO GASTELU, *Vice-Consul à Genève.*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

Le docteur JUAN GOMEZ MONTEJO, *Chef de section du Corps des juristes du Ministère de la Justice.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

M. FLIP GRNÖVALL, *Conseiller d'Etat, Membre de la Haute Cour administrative de Helsinki.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. L. J. PERCEBOU, *Professeur à la Faculté de droit de Paris.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:

M. R. RAPHAËL, *Délégué permanent auprès de la Société des Nations, Chargé d'affaires à Berne.*

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE:

M. ZOLTÁN BARANYAI, *Chargé d'affaires a. t. de la Délégation hongroise auprès de la Société des Nations.*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. AMEDEO GIANNINI, *Conseiller d'Etat, Ministre plénipotentiaire.*

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

M. MORIE OHNO, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président fédéral de la République d'Autriche;*

M. TETSUKICHI SHIMADA, *Juge à la Cour de Cassation de Tokio.*

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

M. CH. G. VERMAIRE, *Consul à Genève.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

M. C. STUB HOLMBOE, *Avocat.*

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

Le Docteur W. L. P. A. MOLENGRAAFF, *Professeur émérite de l'Université d'Utrecht.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU:

M. JOSÉ MARIA BARRETO, *Chef du Bureau permanent du Pérou auprès de la Société des Nations.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE:

M. JÓZEF SULKOWSKI, *Professeur à l'Université de Poznan, Membre de la Commission de codification de Pologne.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Le docteur JOSÉ CAEIRO DA MATTA, *Recteur de l'Université de Lisbonne, Professeur à la Faculté de droit, Directeur de la Banque de Portugal.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

Le baron E. MARKS VON WURTEMBERG, *Président de la Cour d'Appel de Stockholm, ancien Ministre des Affaires étrangères.*

M. BERGER EKEBERG, *Président de la Commission de législation civile, ancien Ministre de la Justice, ancien Membre de la Cour Suprême.*

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

Le docteur MAX VISCHER, *Avocat et notaire, premier Secrétaire de l'Association suisse des Banquiers.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE:

Le docteur KAREL HERMANN-OTAVSKY, *Professeur à l'université de Prague, Président de la Commission de codification du droit commercial au Ministère de la Justice.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE:

MEHMED MUNIR BEY, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE:

M. ILIA CHOUMENKOVITCH, *Délégué permanent auprès de la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.*

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE I.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, soit dans un des textes originaux, soit dans leurs langues nationales, la Loi uniforme formant l'Annexe I de la présente Convention.

Cet engagement sera éventuellement subordonné aux réserves que chaque Haute Partie contractante devra, dans ce cas, signaler au moment de sa ratification ou de son adhésion. Ces réserves devront être choisies parmi celles que mentionne l'Annexe II de la présente Convention.

Cependant, pour ce qui est des réserves visées aux articles 8, 12 et 18 de ladite Annexe II, elles pourront être faites postérieurement à la ratification ou à l'adhésion, pourvu qu'elles fassent l'objet d'une notification au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en communiquera immédiatement le texte aux Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été ratifiée ou au nom desquels il y aura été adhéré. De telles réserves ne sortiront pas leurs effets avant le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la notification susdite.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en cas d'urgence, faire usage des réserves prévues par les articles 7 et 22 de ladite Annexe II, après la ratification ou l'adhésion. Dans ce cas, Elle devra en donner directement et immédiatement communication à toutes autres Parties contractantes et au Secrétaire général de la Société des Nations. La notifications de ces réserves produira ses effets deux jours après la réception de ladite communication par les Hautes Parties contractantes.

ARTICLE II.

Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, la Loi uniforme ne sera pas applicable aux lettres de change et aux billets à ordre déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE III.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.

ARTICLE IV.

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratifications seront déposés avant le 1^{er} septembre 1932 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres Parties à la présente Convention.

ARTICLE V.

A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourra y adhérer.

Cette adhésion s'effectuera par une notification au Secrétaire Général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré à la présente Convention.

ARTICLE VI.

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.

La date de l'entrée en vigueur sera la quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles IV et V, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent article ont été recueillies.

ARTICLE VII.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'article VI sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

ARTICLE VIII.

Sauf les cas d'urgence, la présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour le Membre de la Société des Nations ou pour l'Etat non membre qui la dénonce; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Dans les cas d'urgence, la Haute Partie contractante qui effectuera la dénonciation en donnera directement et immédiatement communication à toutes autres Hautes Parties contractantes et la dénonciation produira ses effets deux jours après la réception de ladite communication par lesdites Hautes Parties contractantes. La Haute Partie contractante qui dénoncera dans ces

conditions avisera également de sa décision le Secrétaire général de la Société des Nations.

Chaque dénonciation n'aura effet qu'en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.

ARTICLE IX.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la révision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée, dans un délai d'un an, par au moins six d'entre eux le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

ARTICLE X.

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment dans la suite notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatrevingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent, conformément à l'article VIII, dénoncer la présente Convention pour l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat.

ARTICLE XI.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au *Recueil des Traités* de la Société des Nations.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme, en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations, et à tous les Etats non membres représentés

Allemagne

LEO QUASSOWSKI
Dr. ALBRECHT
Dr. ULLMANN

Autriche

Dr. STROBELE

Belgique

Vicomte P. POULLET
DE LA VALLÉE-POUSSIN

Brésil

DEOCLECIO DE CAMPOS

Colombie

A. J. RESTREPO

Danemark

A. HELPER
V. EIGTVED

Ville Libre de Dantzig

SULKOWSKI

Equateur

ALEX. GASTELU

Espagne

JUAN GOMEZ MONTEJO

Finlande

F. GRONVALL

France

J. PERCEROU

Grèce

R. RAPHAEL

Hongrie

Dr. BARANYAI Zoltán

Italie

AMEDEO GIANNINI

Japon

M. OHNO
T. SHIMADA

Luxembourg

Ch. G. VERMAIRE

Norvège

STUB HOLMBOE

Pays-Bas

MOLENGRAAFF

Pérou

J. M. BARRETO

Pologne

SUKLOWSKI

Portugal

JOSÉ CAEIRO DA MATTA

Suède

E. MARKS VON WURTEMBERG
BIRGER EKEBERG

Suisse

VISCHER

Tchécoslovaquie

Prof. Dr. KAREL HERMANN-OTAV-
SKY

Turquie

Ad referendum: MEHMED MUNIR

Yougoslavie

I. CHOUMENKOVITCH

ANNEXE I.

LOI UNIFORME CONCERNANT LA LETTRE DE CHANGE
ET LE BILLET A ORDRE

TITRE I

DE LA LETTRE DE CHANGE

CHAPITRE I. — DE LA CRÉATION ET DE LA FORME
DE LA LETTRE DE CHANGE

ARTICLE PREMIER.

La lettre de change contient:

- 1) la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
- 2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
- 3) le nom de celui qui doit payer (tiré);
- 4) l'indication de l'échéance;
- 5) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
- 6) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
- 7) l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
- 8) la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

ARTICLE 2.

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants:

La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

ARTICLE 3.

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

ARTICLE 4.

Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

ARTICLE 5.

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée.

ARTICLE 6.

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

ARTICLE 7.

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

ARTICLE 8.

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

ARTICLE 9.

Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

ARTICLE 10.

Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.

CHAPITRE II. — DE L'ENDOSSEMENT

ARTICLE 11.

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre » ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

ARTICLE 12.

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

ARTICLE 13.

L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

ARTICLE 14.

L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut:

- 1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;
- 2) endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;
- 3) remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

ARTICLE 15.

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

ARTICLE 16.

Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

ARTICLE 17.

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

ARTICLE 18.

Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

ARTICLE 19.

Lorsqu'un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

ARTICLE 20.

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

CHAPITRE III. — DE L'ACCEPTATION

ARTICLE 21.

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

ARTICLE 22.

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

ARTICLE 23.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

ARTICLE 24.

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.

ARTICLE 25.

L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

ARTICLE 26.

L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

ARTICLE 27.

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.

ARTICLE 28.

Par l'acceptation le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 48 et 49.

ARTICLE 29.

Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputé avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

CHAPITRE IV. — DE L'AVAL

ARTICLE 30.

Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

ARTICLE 31.

L'aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

ARTICLE 32.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

CHAPITRE V. — DE L'ÉCHÉANCE

ARTICLE 33.

Une lettre de change peut être tirée:

- à vue;
- à un certain délai de vue;
- à un certain délai de date;
- à jour fixe.

Les lettres de change, soit à d'autres échéances soit à échéances successives sont nulles.

ARTICLE 34.

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

ARTICLE 35.

L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.

ARTICLE 36.

L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

Les expressions « huit jours » ou « quinze jours » s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou de quinze jours effectifs.

L'expression « demi-mois » indique un délai de quinze jours.

ARTICLE 37.

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.

CHAPITRE VI. — DU PAIEMENT

ARTICLE 38.

Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

La présentation d'une lettre de change à une Chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.

ARTICLE 39.

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

ARTICLE 40.

Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

ARTICLE 41.

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

ARTICLE 42.

A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l'article 38, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur.

CHAPITRE VII.

DES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT

ARTICLE 43.

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés:

A l'échéance:

si le paiement n'a pas eu lieu;

Même avant l'échéance:

1) s'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation;

2) dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse;

3) dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.

ARTICLE 44.

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 24, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

ARTICLE 45.

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

ARTICLE 46.

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais » « sans protêt », ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouverts contre tous les signataires.

ARTICLE 47.

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

ARTICLE 48.

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

- 1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts s'il en a été stipulé;
- 2) les intérêts aux taux de six pour cent à partir de l'échéance;
- 3) les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

ARTICLE 49.

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

- 1) la somme intégrale qu'il a payée;
- 2) les intérêts de ladite somme, calculés au taux de six pour cent, à partir du jour où il l'a déboursée;
- 3) les frais qu'il a faits.

ARTICLE 50.

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

ARTICLE 51.

En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.

ARTICLE 52.

Toute personne ayant le droit d'exercer un recours, peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 48 et 49, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

ARTICLE 53.

Après l'expiration des délais fixés:

pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue;

pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement;

pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais; le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.

ARTICLE 54.

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrit est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge: pour le surplus, les dispositions de l'article 45 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire.

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

CHAPITRE VIII. — DE L'INTERVENTION

1. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE 55.

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.

L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

2. — ACCEPTATION PAR INTERVENTION.

ARTICLE 56.

L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur d'une lettre de change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre

les signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d'intervention le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

ARTICLE 57.

L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.

ARTICLE 58.

L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article 48, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.

3. — PAIEMENT PAR INTERVENTION.

ARTICLE 59.

Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.

Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

ARTICLE 60.

Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.

ARTICLE 61.

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

ARTICLE 62.

Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par l'intervention.

ARTICLE 63.

Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le paiement par intervention celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

CHAPITRE IX. — DE LA PLURALITÉ D'EXEMPLAIRES ET DES COPIES

1. — PLURALITÉ D'EXEMPLAIRES.

ARTICLE 64.

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

ARTICLE 65.

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

ARTICLE 66.

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt:

- 1) que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;
- 2) que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

2. — COPIES.

ARTICLE 67.

Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

ARTICLE 68.

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: « à partir d'ici l'endossement ne vaut que sur la copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.

CHAPITRE X. — DES ALTÉRATIONS

ARTICLE 69.

En cas d'altération dut exte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

CHAPITRE XI. — DE LA PRESCRIPTION

ARTICLE 70.

Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

ARTICLE 71.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

CHAPITRE XII. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 72.

Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'en jour ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est en jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

ARTICLE 73.

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

ARTICLE 74.

Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n'est admis.

TITRE II

DU BILLET A ORDRE

ARTICLE 75.

Le billet à ordre contient:

- 1) la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
- 2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
- 3) l'indication de l'échéance;
- 4) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;

- 5) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
- 6) l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
- 7) la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

ARTICLE 76.

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

ARTICLE 77.

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:

- l'endossement (article 11-20);
- l'échéance (articles 33-37);
- le paiement (articles 38-42);
- les recours faute de paiement (articles 43-50, 52-54);
- le paiement par intervention (articles 55, 59-63);
- les copies (articles 67 et 68);
- les altérations (article 69);
- la prescription (article 70-71);
- les jours fériés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (articles 72, 73 et 74).

Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (articles 4 et 27), la stipulation d'intérêts (articles 5), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (article 6), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 7; celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (article 8), et la lettre de change en blanc (article 10).

Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (articles 30 à 32); dans le cas prévu à l'article 31, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

ARTICLE 78.

Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 23. Le délai

de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (article 25) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

ANNEXE II.

ARTICLE 1.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut prescrire que l'obligation d'insérer dans les lettres de change créées sur son territoire la dénomination de « lettre de change » prévue par l'article I, n. 1 de la loi uniforme, ne s'appliquera que six mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 2.

Chacune des Hautes Parties contractantes a, pour les engagements pris en matière de lettre de change sur son territoire, la faculté de déterminer de quelle manière il peut être suppléé à la signature elle-même, pourvu qu'une déclaration authentique inscrite sur la lettre de change constate la volonté de celui qui aurait dû signer.

ARTICLE 3.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas insérer l'article 10 de la loi uniforme dans sa loi nationale.

ARTICLE 4.

Par dérogation à l'article 31, alinéa premier de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d'admettre qu'un aval pourra être donné sur son territoire par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

ARTICLE 5.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut compléter l'article 38 de la loi uniforme en ce sens que, pour une lettre de change payable sur son territoire, le porteur sera obligé de la présenter le jour même de l'échéance; l'inobservation de cette obligation ne pourra donner lieu qu'à des dommages-intérêts.

Les autres Hautes Parties contractantes auront la faculté de déterminer es conditions sous lesquelles elles reconnaîtront une telle obligation.

ARTICLE 6.

Il appartiendra à chacune des Hautes Parties contractantes de déterminer, pour l'application du dernier alinéa de l'article 38 de la loi uniforme, les institutions qui, selon la loi nationale, sont à considérer comme chambres de compensation.

ARTICLE 7.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déroger si elle le juge nécessaire, en des circonstances exceptionnelles ayant trait au cours du change de la monnaie de cet État, aux effets de la clause prévue à l'article 41 et relative au paiement effectif en une monnaie étrangère en ce qui concerne les lettres de change payables sur son territoire. La même règle peut être appliquée pour ce qui concerne la création des lettres de change en monnaies étrangères sur le territoire national.

ARTICLE 8.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les protêts à dresser sur son territoire peuvent être remplacés par une déclaration datée et écrite sur la lettre de change elle-même, signée par le tiré, sauf dans le cas où le tireur exige dans le texte de la lettre de change un protêt par acte authentique.

Chacune des Hautes Parties contractantes a également la faculté de prescrire que ladite déclaration soit transcrite sur un registre public dans le délai fixé pour les protêts.

Dans le cas prévu aux alinéas précédents l'endossement sans date est présumé avoir été fait antérieurement au protêt.

ARTICLE 9.

Par dérogation à l'article 44, alinéa 3 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que le protêt faute de paiement doit être dressé soit le jour où la lettre de change est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

ARTICLE 10.

Il est réservé à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes de déterminer de façon précise les situations juridiques visées à l'article 43, numéros 2 et 3, et à l'article 44, alinéas 5 et 6 de la loi uniforme.

ARTICLE 11.

Par dérogation aux dispositions des articles 43, numéros 2 et 3, et 74 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'admettre dans sa législation la possibilité pour les garants d'une lettre de change d'obtenir, en cas de recours exercé contre eux, des délais, qui, en aucun cas, ne pourront dépasser l'échéance de la lettre de change.

ARTICLE 12.

Par dérogation à l'article 45 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de maintenir ou d'introduire le système d'avis à donner par l'officier public, savoir: qu'en effectuant le protêt faute d'acceptation ou faute de paiement, le notaire ou le fonctionnaire qui, d'après la loi nationale, est autorisé à dresser le protêt est tenu d'en donner avis par écrit à celles des personnes obligées dans la lettre de change dont les adresses sont soit indiquées sur la lettre de change, soit connues par l'officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt. Les dépenses résultant d'un tel avis sont à ajouter aux frais de protêt.

ARTICLE 13.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire en ce qui concerne les lettres de change qui sont à la fois émises et payables sur son territoire, que le taux d'intérêt, dont il est question à l'article 48, numéro 2 et à l'article 49, numéro 2 de la loi uniforme, pourra être remplacé par le taux légal en vigueur dans le territoire de cette Haute Partie contractante.

ARTICLE 14.

Par dérogation à l'article 48 de la loi uniforme chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'insérer dans la loi nationale une disposition prescrivant que le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours un droit de commission dont le montant sera déterminé par la loi nationale.

Il en est de même, par dérogation à l'article 49 de la loi uniforme, en ce qui concerne la personne qui ayant remboursé la lettre de change en réclame le montant à ses garants.

ARTICLE 15.

Chacune des Hautes Parties contractantes est libre de décider que, dans le cas de déchéance ou de prescription, il subsistera sur son territoire une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement. La même faculté existe, en cas de prescription, en ce qui concerne l'accepteur qui a reçu provision ou se serait enrichi injustement.

ARTICLE 16.

La question de savoir si le tireur est obligé de fournir provision à l'échéance et si le porteur a des droits spéciaux sur cette provision reste en dehors de la loi uniforme.

Il en est de même pour toute autre question concernant le rapport sur la base duquel a été émise la traite.

ARTICLE 17.

C'est à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes qu'il appartient de déterminer les causes d'interruption et de suspension de la prescription des actions résultant d'une lettre de change dont ses tribunaux ont à connaître.

Les autres Hautes Parties contractantes ont la faculté de déterminer les conditions auxquelles elles reconnaîtront de pareilles causes. Il en est de même de l'effet d'une action comme moyen de faire courir le délai de prescription prévu par l'article 70, alinéa 3 de la loi uniforme.

ARTICLE 18.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que certains jours ouvrables seront assimilés aux jours fériés légaux en ce qui concerne la présentation à l'acceptation ou au paiement et tous autres actes relatifs à la lettre de change.

ARTICLE 19.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut déterminer la dénomination à adopter dans les lois nationales pour les titres visés à l'article 75 de la loi uniforme ou dispenser ces titres de toute dénomination spéciale pourvu qu'ils contiennent l'indication expresse qu'ils sont à ordre.

ARTICLE 20.

Les dispositions des articles 1 à 18 de la présente annexe, relatives à la lettre de change, s'appliquent également au billet à ordre.

ARTICLE 21.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de restreindre l'engagement mentionné dans l'article premier de la Convention aux seules dispositions sur la lettre de change et de ne pas introduire dans son territoire les dispositions sur le billet à ordre contenues dans le titre II de la loi uniforme. Dans ce cas, la Haute Partie contractante qui a profité de cette réserve ne sera considérée comme partie contractante que pour ce qui concerne la lettre de change.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve également la faculté de faire des dispositions concernant le billet à ordre l'objet d'un règlement spécial qui sera entièrement conforme aux stipulations du titre II de la loi uniforme et qui reproduira les règles sur la lettre de change auxquelles il est renvoyé, sous les seules modifications résultant des articles 75, 76, 77 et 78 de la loi uniforme et des articles 19 et 20 de la présente annexe.

ARTICLE 22.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de dicter des dispositions exceptionnelles d'ordre général relatives à la prorogation des délais concernant les actes conservatoires des recours et à la prorogation des échéances.

ARTICLE 23.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à reconnaître les dispositions adoptées par toute Haute Partie contractante en vertu des articles 1 à 4, 6, 8 à 16 et 18 à 21 de la présente annexe.

PROTOCOLE DE LA CONVENTION

Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, portant Loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, les soussignés dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes.

A)

Les Membres de la Société des Nations et les États non membres qui n'auraient pas été en mesure d'effectuer avant le 1^{er} septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur la dite Convention s'engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B)

Si, à la date du 1^{er} novembre 1932, les conditions prévues à l'article VI, alinéa 1, pour l'entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des États non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré.

Cette réunion aura pour objet l'examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

C)

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu'elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qu sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les États non membres représentés à la Conférence.

Allemagne

LEO QUASSOWSKI
Dr. ALBRECHT
Dr. ULLMANN

Autriche

Dr. STROBELE

Belgique

Vicomte P. POULLET
DE LA VALLÉE-POUSSIN

Brésil

DEOCLECIO DE CAMPOS

Colombie

A. J. RESTREPO

Danemark

A. HELPER
V. EIGTVED

Ville Libre de Dantzig

SULKOWSKI

Equateur

ALEX. GASTELÙ

Espagne

JUAN GOMEZ MONTEJO

Finlande

F. GRÖNVALL

France

J. PERCEROU

Grèce

R. RAPHAËL

Hongrie

Dr. BARANYAI Zoltán

Italie

AMEDEO GIANNINI

Japon

M. OHNO
T. SHIMADA

Luxembourg

Ch. G. VERMAIRE

Norvège

STUB HOLMBOE

Pays-Bas

MOLENGBAAFF

Pérou

J. M. BARRETO

Pologne

SULKOWSKI

Portugal

IOSÉ CAEIRO DA MATTA

Suède

E. MARKS VON WÜRTEMBERG
BIRGER EKEBERG

Suisse

VISCHER

Tchécoslovaquie

Prof. Dr. KAREL HERMANN-OTAVSKY

Turquie

Ad referendum: MEHMED MUNIR

Yougoslavie

J. CHOUMENKOVITCH

(Si omette il testo inglese).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro degli affari esteri

SUVICH.

CONVENTION DESTINÉE À RÉGLER CERTAINS CONFLITS DE LOIS EN MATIÈRE DE LETTRES DE CHANGE ET DE BILLETTS À ORDRE

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ETATS-UNIS DU BRÉSIL; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVEGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE; SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE,

Désireux d'adopter des règles pour résoudre certains conflits de lois en matière de lettre de change et de billet à ordre, ont désigné pour leurs plénipotentiaires savoir:

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND:

M. LEO QUASSOWSKI, *Conseiller ministériel au Ministère de la Justice du Reich.*

Le docteur ERICH ALBRECHT, *Conseiller de Légation au Ministère des Affaires étrangères du Reich.*

Le docteur FRITZ ULLMANN, *Juge au Tribunal de Berlin.*

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:

Le docteur GUIDO STROBELE, *Conseiller ministériel au Ministère fédéral de la Justice.*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

Le vicomte POULLET, *Ministre d'Etat, membre de la Chambre des Représentants;*

M. J. DE LA VALLÉE POUSSIN, *Secrétaire général du Ministère des Sciences et des Arts.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ETATS-UNIS DU BRÉSIL:

M. Deoclecio DE CAMPOS, *Attaché commercial à Rome, ancien Professeur à la Faculté de droit de Para.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE:

M. A. JOSÉ RESTREPO, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent auprès de la Société des Nations.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

M. AXEL HELPER, *Conseiller ministériel au Ministère du Commerce et de l'Industrie.*

M. VALDEMAR EIGTVED, *Directeur de la « Privatbanken » à Copenhague.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG:

M. JÓZEF SULKOWSKI, *Professeur à l'Université de Poznan, Membre de la Commission de codification de Pologne.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR:

Le docteur ALEJANDRO GASTELU, *Vice-Consul à Genève.*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

Le docteur JUAN GOMEZ MONTEJO, *Chef de section du Corps des juristes du Ministère de la Justice.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

M. FILIP GRÖNVALI, *Conseiller d'Etat, membre de la Haute Cour administrative de Helsinki.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. L. J. PERCEROU, *Professeur à la Faculté de droit de Paris.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:

M. R. RAPHAËL, *Délégué permanent auprès de la Société des Nations, Chargé d'affaires à Berne.*

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE

M. Zoltán BARANYAI, *Chargé d'affaires a. i. de la Délégation hongroise auprès de la Société des Nations.*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. AMEDEO GIANNINI, *Conseiller d'Etat, Ministre plénipotentiaire.*

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

M. MORIE OHNO, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président fédéral de la République d'Autriche.*

M. TETSUKICHI SHIMADA, *Juge à la Cour de Cassation de Tokio.*

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

M. Ch. G. VERMAIRE, *Consul à Genève.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

M. C. STUB HOLMBOE, *Avocat.*

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

Le docteur W. L. P. A. MOLENGRAAFF, *Professeur émérite de l'Université d'Utrecht.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU:

M. JOSÉ MARIA BARRETO, *Chef du Bureau permanent du Pérou auprès de la Société des Nations.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE:

M. JÓZEF SULKOWSKI, *Professeur à l'Université de Poznan, Membre de la Commission de codification de Pologne.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Le docteur JOSÉ CAEIRO DA MATTA, *Recteur de l'Université de Lisbonne, Professeur à la Faculté de droit, Directeur de la Banque de Portugal.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

Le baron E. MARKS VON WÜRTEMBERG, *Président de la Cour d'Appel de Stockholm, ancien Ministre des Affaires étrangères.*

M. BIRGER EKEBERG, *Président de la Commission de législation civile, ancien Ministre de la Justice, ancien membre de la Cour Suprême.*

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

Le docteur MAX VISCHER, *Avocat et notaire, premier Secrétaire de l'Association suisse des Banquiers.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE:

Le docteur KAREL HERMANN-OTAVSKY, *Professeur à l'Université de Prague, Président de la Commission de codification du droit commercial au Ministère de la Justice.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE:

MEHMED MUNIR BEY, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE:

M. ILIA CHOUMENKOVITCH, *Délégué permanent auprès de la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.*

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE 1^{er}.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, les unes vis-à-vis des autres, à appliquer pour la solution des conflits de lois ci-dessous énumérés, en matière de lettre de change et de billets à ordre les règles indiquées dans les articles suivants.

ARTICLE 2.

La capacité d'une personne pour s'engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre pays, cette dernière loi est appliquée.

La personne qui serait incapable, d'après la loi indiquée par l'alinéa précédent, est, néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d'un pays d'après la législation duquel la personne aurait été capable.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de ne pas reconnaître la validité de l'engagement pris en matière de lettre de change et de billet à ordre par l'un de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable dans le territoire des autres Hautes Parties contractantes que par application de l'alinéa précédent du présent article.

ARTICLE 3.

La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.

Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation de l'Etat où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n'infirmes pas la validité de l'engagement ultérieur.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre à l'étranger par un de ses ressortissants seront valables à l'égard d'un autre de ses ressortissants sur son territoire, pourvu qu'ils aient été pris dans la forme prévue par la loi nationale.

ARTICLE 4.

Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.

Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.

ARTICLE 5.

Les délais de l'exercice de l'action en recours restent déterminés pour tous les signataires par la loi du lieu de la création du titre.

ARTICLE 6.

La loi du lieu de la création du titre détermine si le porteur d'une lettre de change acquiert la créance qui a donné lieu à l'émission du titre.

ARTICLE 7.

La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de savoir si l'acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.

La même règle s'applique quant au paiement en matière de billet à ordre.

ARTICLE 8.

La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l'exercice ou à la conservation des droits en matière de lettre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en question.

ARTICLE 9.

La loi du pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables détermine les mesures à prendre en cas de perte ou de vol de la lettre de change ou du billet à ordre.

ARTICLE 10.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas appliquer les principes de droit international privé consacrée par la présente Convention en tant qu'il s'agit:

1) D'un engagement pris hors du territoire d'une des Hautes Parties contractantes;

2) D'une loi qui serait applicable d'après ces principes et qui ne serait pas celle d'une des Hautes Parties contractantes.

ARTICLE 11.

Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, les dispositions de la présente Convention ne seront pas applicables aux lettres de change et aux billets à ordre déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 12.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.

ARTICLE 13.

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1^{er} septembre 1932 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres parties à la présente Convention.

ARTICLE 14.

A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer.

Cette adhésion s'effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui auront signé ou adhéré à la présente Convention.

ARTICLE 15.

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.

La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles 13 et 14, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent article ont été recueillies.

ARTICLE 16.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'article 15 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

ARTICLE 17.

La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.

ARTICLE 18.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur, pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres de la Société des Nations ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d'un an, par au moins six d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

ARTICLE 19.

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu'elles entendent que la présente Convention cesse de s'appliquer à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

ARTICLE 20.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au *Recueil des Traités* de la Société des Nations.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne

LEO QUASSOWSKI
Dr. ALBRECHT
Dr. ULLMANN

Autriche

Dr. STROBELE

Belgique

Vicomte P. POULLET
DE LA VALLÉE—POUSIN

Brésil

DEOCLECIO DE CAMPOS

Colombie

A. J. BESTREPO

Danemark

A. HELPER

V. EIGTVED

*Ville Libre de Dantzig**Ad referendum:* SULKOWSKI*Equateur*

ALEX. GASTELÛ

Espagne

JUAN GÓMEZ MONTEJO

Finlande

F. GRÖNVALL

France

J. PERCEROU

Grèce

R. RAPHAËL

Hongrie

Dr. BABANYAL, Zoltán

Italie

AMEDEO GIANNINI

Japon

M. OHNO

T. SHIMADA

Luxembourg

Ch. G. VERMAIRE

Norvège

STUB HOLMBOE

Pays-Bas

MOLENGRAAFF

Pérou

J. M. BARRETO

*Pologne**Ad referendum:* SULKOWSKI*Portugal*

JOSÉ CAEIRO DA MATTA

Suède

E. MARKS VON WÜRTENBERG

BIRGER EKEBERG

Suisse

VISCHER

Tchécoslovaquie

Prof. Dr. KAREL HERMANN-OTAVSKY

*Turquie**Ad referendum:* MEHEMED MUNIR*Yougoslavie*

J. CHOUMENKOVITCH

PROTOCOLE DE LA CONVENTION

Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettre de change et de billet à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

A).

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n'auraient pas été en mesure d'effectuer avant le 1^{er} septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention s'engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B).

Si, à la date du 1^{er} novembre 1932, les conditions prévues à l'article 15, alinéa 1, pour l'entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré.

Cette réunion aura pour objet l'examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

C).

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu'elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne

LEO QUASSOWSKI
Dr. ALBRECHT
Dr. ULLMANN

Autriche

Dr. STROBELE

Belgique

Vicomte P. POULLET
DE LA VALLÉE-POUSSIN

Brésil

DEOCLECIO DE CAMPOS

Colombie

A. J. RESTREPO

Danemark

A. HELPER
V. EIGTVED

Ville Libre de Dantzig

Ad referendum: SULKOWSKI

Equateur

ALEX. GASTELÚ

Espagne

JUAN GÓMEZ MONTEJO

Finlande

F. GRÖNVALL

France

J. PERCEROU

Grèce

R. RAPHAEL

Hongrie

Dr. BARANYAI, Zoltán

Italie

AMEDEO GIANNINI

*Japon*M. OHNO
T. SHIMADA*Luxembourg*

Ch. G. VERMAIRE

Norvège

STUB HOLMBOE

Pays-Bas

MOLENGRAAFF

Pérou

J. M. BARRETO

*Pologne**Ad referendum:* SULKOWSKI*Portugal*

JOSÉ CAEIRO DA MATTA

*Suède*E. MARKS VON WÜRTEMBERG
BIRGER EKEBERG*Suisse*

VISCHER

*Tchécoslovaquie*Prof. Dr. KAREL HERMANN-OTAV-
SKY*Turquie**Ad referendum:* MEHMED MUNIR*Yougoslavie*

J. CHOUMENKOVITCH

(Si omette il testo inglese).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro degli affari esteri

SUVICH.

CONVENTION RELATIVE AU DROIT DE TIMBRE EN MATIÈRE DE LETTRES DE CHANGE ET DE BILLETS À ORDRE

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ETATS-UNIS DU BRÉSIL; SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE; SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE.

Désireux de régler certains problèmes du droit de timbre dans leurs rapports avec la lettre de change et le billet à ordre, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND:

M. LEO QUASSOWSKI, *Conseiller ministériel au Ministère de la Justice du Reich.*

Le docteur ERICH ALBRECHT, *Conseiller de Légation au Ministère des Affaires étrangères du Reich.*

Le docteur FRITZ ULLMANN, *Juge au Tribunal de Berlin.*

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE.

Le docteur GUIDO STROBELE, *Conseiller ministériel au Ministère fédéral de la Justice.*

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

Le vicomte POULLET, *Ministre d'Etat, membre de la Chambre des Représentants.*

M. J. DE LA VALLÉE-POUSSIN, *Secrétaire général du Ministère des Sciences et des Arts.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ETATS-UNIS DU BRÉSIL:

M. DEOCLECIO DE CAMPOS, *Attaché commercial à Rome, ancien Professeur à la Faculté de droit de Para.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES
TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EM-
PEREUR DES INDES:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes parties
de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations.

Le professeur H. C. GUTTERIDGE, K. C., *Professeur de droit commercial
et industriel et Doyen de la Faculté de droit à l'Université de Londres.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE:

M. A. JOSÉ RESTREPO, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,
Délégué permanent auprès de la Société des Nations.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

M. AXEL HELPER, *Conseiller ministériel au Ministère du Commerce et de
l'Industrie.*

M. VALDEMAR EIGTVED, *Directeur de la « Privatbanken » à Copenhague.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA VILLE
LIBRE DE DANTZIG:

M. JÓZEF SULKOWSKI, *Professeur à l'Université de Poznan, Membre de la
Commission de codification de Pologne.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR:

Le docteur ALEJANDRO GASTELÚ, *Vice-Consul à Genève.*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

Le docteur JUAN GOMEZ MONTEJO, *Chef de Section du Corps des juristes
du Ministère de la Justice.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

M. FILIP GRÖNVALL, *Conseiller d'Etat, Membre de la Haute Cour admini-
strative de Helsinki.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. L.-J. PERCEROU, *Professeur à la Faculté de droit de Paris.*

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE:

M. Zoltán BARANYAI, *Chargé d'affaires a. i. de la Délégation hongroise
auprès de la Société des Nations.*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. AMEDEO GIANNINI, *Conseiller d'Etat, Ministre plénipotentiaire.*

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

M. MORIE OHNO, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près
le Président fédéral de la République d'Autriche.*

M. TETSUKICHI SHIMADA, *Juge à la Cour de Cassation de Tokio.*

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE DUCHESSE DE LUXEMBOURG:

M. Ch. G. VERMAIRE, *Consul à Genève.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

M. C. STUB HOLMBOE, *Avocat.*

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

Le docteur W. L. P. A. MOLENGRAAFF, *Professeur émérite de l'Université d'Utrecht.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU:

M. JOSÉ MARIA BARRETO, *Chef du Bureau permanent du Pérou auprès de la Société des Nations.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE:

M. JÓZEF SULKOWSKI, *Professeur à l'Université de Poznan, Membre de la Commission de codification de Pologne.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Le docteur JOSÉ CAEIRO DA MATTA, *Recteur de l'Université de Lisbonne, Professeur à la Faculté de droit, Directeur de la Banque de Portugal.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

Le baron E. MARKS VON WÜRTEMBERG, *Président de la Cour d'Appel de Stockholm, ancien Ministre des Affaires étrangères.*

M. BIRGER EKEBERG, *Président de la Commission de législation civile, ancien Ministre de la Justice, ancien Membre de la Cour Suprême.*

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

Le docteur MAX VISCHER, *Avocat et notaire, premier Secrétaire de l'Association suisse des Banquiers.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE:

Le docteur KAREL HERMANN-OTAVSKI, *Professeur à l'Université de Prague, Président de la Commission de codification du droit commercial au Ministère de la Justice.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE:

MEHMED MUNIR bey, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.*

SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE:

M. ILIA CHOUMENKOVITCH, *Délégué permanent auprès de la Société des Nations, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse.*

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE PREMIER

Dans le cas où telle ne serait pas déjà leur législation, les Hautes Parties contractantes s'engagent à modifier leurs lois de telle sorte que la validité des engagements pris en matière de lettres de change et de billets à ordre, ou l'exercice des droits qui en découlent, ne puisse être subordonnés à l'observation des dispositions sur le timbre.

Elles peuvent toutefois suspendre l'exercice de ces droits jusqu'à l'acquiescement des droits de timbre qu'elles ont prescrits ainsi que des amendes encourues. Elles peuvent également décider que la qualité et les effets de titre immédiatement exécutoire qui, d'après leurs législations, seraient attribués à la lettre de change et au billet à ordre, seront subordonnés à la condition que le droit de timbre ait été, dès la création du titre, dûment acquitté conformément aux dispositions de leurs lois.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de restreindre l'engagement mentionné à l'alinéa premier aux seules lettres de change.

ARTICLE 2.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.

ARTICLE 3.

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1^{er} septembre 1932 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres parties à la présente Convention.

ARTICLE 4.

A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer.

Cette adhésion s'effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré à la présente Convention.

ARTICLE 5.

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des

Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.

La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire général de la Société des Nations en faisant les notifications prévues aux articles 3 et 4 signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent article ont été recueillies.

ARTICLE 6.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'article 5 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

ARTICLE 7.

La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notifications à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.

ARTICLE 8.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur, pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la révision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d'un an, par au moins six d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

ARTICLE 9.

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature de la ratification ou de l'adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui con-

cerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu'elles entendent que la présente Convention cesse de s'appliquer à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoire faisant l'objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

ARTICLE 10.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au *Recueil des Traités* de la Société des Nations.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne

LEO QUASSOWSKI
Dr. ALBRECHT
Dr. ULLMANN

Autriche

Dt. STROBELE

Belgique

Vicomte P. POULLET
DE LA VALLÉE-POUSSIN

Bésil

DEOCLECIO DE CAMPOS

*Grande-Bretagne et Irlande du Nord
Ainsi que toutes parties de l'Empire
britannique non membres séparés de
la Société des Nations.*

H. C. GUTTERIDGE

Colombie

A. J. RESTREPO

Danemark

A. HELPER
V. EIGTVED

Ville Libre de Dantzig

SULKOWSKI

Equateur

ALEX. GASTELÚ

Espagne

JUAN GOMEZ MONTEJO

Finlande

F. GRÖNVALL

France

J. PERCEROU

Hongrie

Dr. BARANYAI, Zoltán

Italie

AMEDEO GIANNINI

Japon

M. OHNO

T. SHIMADA

Luxembourg

Ch. G. VERMAIRE

Norvège

STUB HOLMBOE

Pays-Bas

MOLENGRAAFF

Pérou

J. M. BARRETO

Pologne

SULKOWSKI

Portugal

JOSÉ CAEIRO DA MATTA

Suède

E. MARKS VON WÜRTEMBERG

BIRGER EKEBERG

Suisse

VISCHER

Tchécoslovaquie

Prof. Dr. KABEL HERMANN-OTAV-

SKY

Turquie

Ad referendum: MEHMED MUNIB

Yougoslavie

J. CHOUMENKOVITCH

PROCOLE DE LA CONVENTION

Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, relative au droit de timbre en matière de lettre de change et de billet à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

A).

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n'auraient pas été en mesure d'effectuer avant le 1 septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s'engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle elles se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B).

Si, à la date du 1 novembre 1932, les conditions prévues à l'article 5, alinéa 1, pour l'entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré.

Cette réunion aura pour objet l'examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

C).

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu'elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.

D).

1. — Il est convenu que, pour ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les seuls titres auxquels s'appliquent les dispositions de la présente Convention sont les lettres de change présentées à l'acceptation, acceptées ou payables ailleurs que dans le Royaume-Uni.

2. — La même limitation s'appliquera en ce qui concerne toute colonie, protectorat ou territoire placé sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté Britannique auquel la Convention deviendrait applicable en vertu de l'article 9, pourvu, cependant, qu'une notification ayant pour objet cette limitation soit adressée au Secrétaire général de la Société des Nations avant la date à laquelle l'application de ladite Convention entrera en vigueur pour ce territoire.

3. — Il est également convenu que, pour ce qui concerne l'Irlande du Nord, les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront qu'avec telles modifications qui seraient estimées nécessaires.

4. — Le gouvernement de tout Membre de la Société des Nations ou Etat non membre, désireux d'adhérer à la Convention en vertu de l'article 4 sous les limitations spécifiées à l'alinéa 1 ci-dessus, peut en informer le Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera cette notification aux gouvernements de tous les Membres de la Société des Nations

et des Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée et au nom desquels il y aura été adhéré, en leur demandant s'ils ont des objections à présenter. Si, dans un délai de six mois à partir de ladite communication, aucune objection n'a été soulevée, la participation à la Convention du pays invoquant la limitation en question sera considérée comme acceptée sous cette limitation.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne

LEO QUASSOWSKI

Dr. ALBRECHT

Dr. ULLMANN

Autriche

Dr. STROBELE

Belgique

Vicomte P. POULLET

DE LA VALLÉE-POUSSIN

Brésil

DEOCLECIO DE CAMPOS

*Grande-Bretagne et Irlande du Nord
Ainsi que toutes parties de l'Empire
britannique non membres séparés de
la Société des Nations.*

H. C. GUTTERIDGE

Colombie

A. J. RESTREPO

Danemark

A. HELPER

V. EIGTVED

Ville Libre de Dantzig

SULKOWSKI

Equateur

ALEX. GASTELÉ

Espagne

JUAN GOMEZ MONTEJO

Finlande

F. GRÖNVALL

France

J. PERCEROU

Hongrie

Dr. BARÁNYAI, Zoltán

Italie

AMEDEO GIANNINI

Japon

M. OHNO

T. SHIMADA

Luxembourg

Ch.G. VERMAIRE

Norvège

STUB HOLMBOE

Pays-Bas

MOLENGRAAFF

Pérou

J. M. BARRETO

Pologne

SULKOWSKI

Portugal

JOSÉ CAEIRO DA MATTA

Suède

E. MARKS VON WÜRTEMBERG

BIRGER EKEBERG

Suisse

VISCHER

*Tchécoslovaquie*Prof. Dr. KAREL HERMANN-OTAV-
SKY*Turquie**Ad referendum:* MEHMED MUNIR*Yougoslavie*

J. CHOUMENKOVITCH

(Si omette il testo inglese)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro degli affari esteri

SUVICH.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Onorevoli colleghi, non sarà necessario esporre molte considerazioni, per dimostrare che gli accordi conclusi fra i vari Stati, sopra alcuni principi di diritto, che regolar debbono le cambiali ed i biglietti all'ordine, costituiscono un grande vantaggio nei rapporti di diritto privato commerciali internazionali, poichè verranno così a dirimersi molte incertezze che spesso si affacciano rispetto ai titoli cambiari destinati ad una ampia circolazione, anche al di là dei confini dei rispettivi Stati; ma è pur da aggiungersi che gli accordi conseguiti devono interpretarsi come un felice auspicio per coloro che propugnano, per quanto è possibile, l'uniformità di norme di legge tra i vari Stati, per regolare i rapporti contrattuali che sorgono tra appartenenti agli Stati diversi. Vero è che le Convenzioni che ora si esaminano, particolarmente la prima, non ebbero l'unanime adesione di tutti gli Stati. La Gran Bretagna infatti, pur essendo intervenuta nelle Conferenze, aderì soltanto alla terza Convenzione, quella relativa all'efficacia della cambiale indipendentemente dall'osservanza dei diritti fiscali di bollo, richiesti nei vari Stati. Gli Stati Uniti d'America parteciparono soltanto a titolo di *osservatore*; ma non per questo può disconoscersi il non lieve beneficio raggiunto con gli accordi conclusi.

È noto come le precedenti Convenzioni dell'Aja, quella del 1910 e quella del 1912, per regolare la stessa materia, non abbiano conseguito dagli Stati che erano stati rappresentati, l'attesa e necessaria ratifica e ciò non soltanto in causa della guerra, poco dopo sopravvenuta, che recò così grave turbamento, ma prevalentemente forse, perchè non era agevole, data anche la forma delle convenzioni, di ottenere che i parlamenti dei vari Stati fossero disposti ad assumere l'impegno, sia pure per la durata di pochi anni, di rinunciare alle loro prerogative di modificare le leggi esistenti, ove ne avessero ravvisata l'opportunità.

Dall'esame delle Convenzioni 7 giugno 1930 si rileva che l'Allegato 1° della prima Convenzione, (legge uniforme sulle lettere di cambio

e « biglietti all'ordine »), sebbene abbia avuto l'adesione dei delegati di 26 Stati, intervenuti o successivamente assenzienti, diede luogo rispetto ai 72 articoli di cui essa è formata, a parecchie riserve — 23 — come si evince dall'Allegato 2° della Convenzione, riserve espressamente inserite, a richiesta dell'una o dell'altra delle delegazioni, in relazione a questo o a quello articolo; ma nondimeno, deve pur tenersi presente che se si fosse predisposto e rappresentato senz'altro un nuovo schema con la espressa condizione del *ne varietur* era a presumere che esso avrebbe incontrato quelle stesse difficoltà che erano sorte per le precedenti Convenzioni, da parte di parecchi Stati.

Attentamente studiando le tre Convenzioni approvate, nel 7 giugno 1930 frutto di paziente elaborazione, e che richiesero ben 35 sedute, dal 13 maggio al 7 giugno 1930, e nelle quali furono concretate le norme e per la legge uniforme, e per quella pure assai importante per la risoluzione di taluni conflitti di legge in materia di cambiale e vaglia cambiario, e per quella relativa alla tassa di bollo in tema di cambiale e di vaglia cambiario, dobbiamo compiacerci che, tra le autorevoli delegazioni straniere, la delegazione italiana abbia con molta efficacia sostenute quelle tesi che, corrispondevano a quei principi ammessi dalla nostra legislazione cambiaria, principi propugnati dalla dottrina e, nella pratica commerciale, senza dissenso applicati, ottenendo il più delle volte che le proposte da essa presentate, o gli emendamenti da essa formulati, nonostante i vivaci, ma sempre cortesi dibattiti, con largo consenso venissero accettati, come chiaramente risulta dai processi verbali di quelle adunanze, pubblicati dalla Società delle Nazioni nel volume *Comptes Rendus de la Conférence internationale pour l'unification du droit en matière de lettres de change et billets à ordre*.

Nè può d'altro canto affermarsi che le riserve che vennero inserite nell'Annesso II siano veramente eccessive, ove si tenga conto delle ragioni suesposte, e delle non lievi difficoltà che si incontravano, per indurre i delegati dei vari Stati ad adottare norme che si scostavano talvolta da inveterate tradizioni e principi vigenti nei loro paesi in questa delicata materia.

È invero di non lieve importanza che si sia raggiunto il pieno accordo sul tema del *regolamento di alcuni conflitti di legge, in materia di cambiale e di vaglia cambiario*, per quanto ha tratto alla legge da applicarsi nei riguardi della capacità personale degli obbligati, nei riguardi della legge da applicarsi o del luogo dell'emissione del titolo o del luogo del pagamento, o nei riguardi della legge da applicarsi per la forma ed efficacia della girata, e per la forma del protesto, togliendo di mezzo non lievi difficoltà, che erano causa di gravi conseguenze a danno dei possessori dei titoli.

Non possiamo però non rilevare che la disposizione, inserita al terzo alinea dell'articolo 2 della detta Convenzione, sarebbe stato opportuno fosse soppressa, come era stato, con molta efficacia di argomentazioni, sostenute dalla Delegazione italiana, dimostrando come pel detto capoverso si venivano ad annullare, in gran parte quei principi affermati nello stesso articolo, nei primi suoi due alinea, dandosi adito ad eccezioni di malafede da parte di chi, ad esempio, incapace di obbligarsi secondo la legge del suo Stato, ma invece capace secondo la legge dello Stato in cui l'obbligazione era stata assunta, citato poi dinanzi l'autorità giudiziaria del proprio paese, avesse opposta la invalidità della sua obbligazione, invocando la sua incapacità personale in base alla propria legge; ma nonostante le osservazioni esposte, il *terzo alinea dell'articolo* venne approvato.

Costituisce invece un non lieve vantaggio l'aver raggiunto l'accordo, anche da parte della Gran Bretagna, sulla Convenzione relativa ai diritti di bollo in materia di lettere di cambio e biglietti all'ordine, statuendosi che la validità della cambiale non dovesse essere subordinata alla previa apposizione delle marche da bollo prescritte, a seconda delle leggi fiscali dei vari Stati; mentre a detta formalità avrebbero potuto provvedere anche successivamente all'emissione del titolo, pur dovendosi in questo caso, sottostare al pagamento della tassa e delle eventuali penalità fiscali disposte dai rispettivi Stati.

Sarebbe compito troppo lungo, certo assai noioso e non consentaneo ad un sintetico sguardo, come ora può farsi dinanzi al Senato, scendere all'esame dei vari articoli, specie della Convenzione concernente « le norme uniformi

per la cambiale ed il vaglia cambiario » tanto più che questo esame venne con molta diligenza compiuto nella perspicua relazione dell'Ufficio centrale, per dimostrare come le varie disposizioni ivi dettate corrispondano in gran parte alle norme da noi vigenti, e inserite nel titolo 10° libro primo del codice di commercio, entrato in vigore il 1° gennaio 1883, disposizioni certo assai pregevoli e chiare, avendo il detto codice in gran parte seguito le orme della legge generale cambiaria germanica, nel suo testo ultimo del 1871, legge che fece ottima prova nei paesi in cui ebbe vigore e che ebbe grande influenza nelle legislazioni dei vari Stati, e che nelle provincie venete ebbe fin dal 1883 attuazione, essendo rimasta in vigore la legge di cambio austriaca 25 gennaio 1850 ricalcata sulla legge germanica, essendovi poi state introdotte quelle stesse modificazioni conosciute sotto il nome di « *Novelle di Norimberga* ».

Ma per accennare soltanto ad alcune altre modificazioni, che verrebbero introdotte oltre a quelle indicate dalla detta relazione dell'Ufficio centrale rispetto agli articoli 5, 8, 10, 11, 12, 13, 43, 45, 49, che per brevità non credo necessario ripetere, accennerò in via esemplificativa all'articolo 30 con cui fu riconosciuta la validità dell'avallo anche se prestato per solo una parte della somma indicata, e ciò in correlazione a quanto è disposto riguardo all'accettante, che può limitare (per l'art. 26) la sua accettazione ad una parte della somma indicata.

Accennerò, perchè del pari importante, all'articolo 40, in cui si è risolta negativamente la questione, se l'accettante che paga alla scadenza l'effetto, abbia l'obbligo di verificare, se vuole essere pienamente liberato dalla sua obbligazione, oltre che la regolarità delle successive girate, anche l'autenticità delle sottoscrizioni dei rispettivi giranti, ritenendo che questa maggiore diligenza doveva invece osservarsi nei riguardi di chi si rende acquirente della cambiale.

Discutendosi l'articolo 53 si sollevò la grave questione se, in caso di decadenza o di prescrizione dell'azione cambiaria, possa esercitarsi dal possessore contro il traente che non ha provveduto alla provvista dei fondi, o contro qualsiasi firmatario che venga ad arricchirsi

indebitamente, una azione civile o commerciale, ma non essendo stato raggiunto l'accordo fra i vari delegati, specie sulla forma da darsi alla disposizione, fu inserita la riserva n. 15 dell'Allegato, e fu pure discussa, esaminando il detto articolo, la proposta della Delegazione italiana, se cioè il traente possa cedere la provvista, quando di ciò sia fatto cenno nel titolo, ritenuto però che il possessore della cambiale non abbia diritto presso i terzi se esso non notifici la cessione, riproducendo nell'atto gli estremi esatti del titolo; ma non essendosi neppure qui raggiunto l'accordo, si deliberò fosse inserita una qualche disposizione che possa valere sia per l'azione di arricchimento, sia per la provvista dei fondi.

Da questo rapido esame e dalla lettura degli articoli della prima Convenzione 7 giugno 1930 risulta che l'Italia, al pari delle altre parti contraenti, (art. 1) nella compilazione della nuova legge cambiaria, da effettuarsi dopo l'avvenuta ratifica da inviarsi non più tardi del 1° settembre 1932, dovrà introdurre quelle disposizioni di cui la « legge uniforme », salvo di fare richiamo o a tutte o ad alcune di quelle riserve indicate nell'Allegato II, e dovrà stabilire che le nuove norme abbiano vigore dopo il *novantesimo* giorno dalla partecipazione che verrà data dal segretario della Società delle Nazioni, delle pervenute ratifiche da parte di almeno sette degli Stati che accettarono la Convenzione e appartenenti alla Società delle Nazioni.

E poichè per l'articolo 4 della prima Convenzione le ratifiche dovevano pervenire non più tardi del 1° settembre 1932, si rese necessario, non essendo stato possibile, per motivi certo plausibili, di sottoporre prima al Parlamento le dette Convenzioni, che con il decreto legge 25 agosto 1932, n. 1130, del quale viene ora chiesta la conversione in legge, si provvedesse affinchè la ratifica tempestivamente pervenisse.

Per di più, dovendo a norma del detto articolo 1°, ciascuno Stato contraente, all'atto della ratifica, indicare a quali delle varie riserve intendesse di fare richiamo, mentre per quelle indicate negli articoli 8, 12, 18, tale comunicazione avrebbe potuto farsi anche più tardi, così il Governo molto opportunamente dichiarò nel decreto-legge di valersi di quelle

che, a suo avviso, apparivano più importanti indicandole nel decreto stesso. E la scelta fu certo saggia e prudente, perchè ciascuna di esse riveste grande importanza, sia quella che riguarda le garanzie necessarie, ove la cambiale non porti o non possa portare la sottoscrizione dell'obbligato; sia quella che concerne la facoltà di sostituire al protesto una dichiarazione equivalente di data certa da inserirsi nella stessa cambiale; sia quella che consente, in taluni casi, la facoltà al possessore della cambiale di procedere contro i giranti ed il traente prima della scadenza; sia quella lasciata ad ogni Stato, in cui deve effettuarsi il pagamento della cambiale, di fissare la misura dell'interesse che il possessore della cambiale possa pretendere dagli obbligati in via di regresso; sia quella suaccennata sull'obbligo o meno del traente di fornire la provvista dei fondi, e se possa il possessore valersi della cambiale per esercitare diritti sopra la detta provvista; sia quella che concerne la facoltà di ogni Stato di fissare quali siano le cause che interrompono o sospendono la prescrizione.

Quanto alla seconda Convenzione, basti soltanto ricordare, come si disse, che essa viene a regolare alcuni conflitti di leggi di grande importanza, che potevano dar luogo e davano spesso luogo, a gravissime questioni nei rapporti di diritto internazionale cambiario rispetto alle varie leggi da applicarsi.

Fu poi opportuno di consacrare quei principi di diritto, con una distinta Convenzione, mentre nel progetto della Convenzione del 1912, erano inseriti nella seconda parte della stessa Convenzione per la « legge uniforme », e precisamente agli articoli 74 e 76 e nell'articolo 18 della Convenzione, mentre con gli accordi del 1930 si ravvisò essere miglior partito, di includere in un atto speciale quelle disposizioni.

E tale separazione fu certo lodevole perchè quelle norme acquistavano così, come dovevano, una rilevanza maggiore, venendosi più particolarmente a richiamare su di esse l'attenzione, sia e soprattutto perchè anche nella deprecata eventualità che da alcuni Stati non venisse ratificata la prima Convenzione, poteva dallo Stato stesso venire ratificata la seconda, del tutto indipendente, con che si sarebbe poi raggiunto un apprezzabile risultato.

La terza Convenzione stabilisce un principio

che era vivamente reclamato. L'aver affermato come norma assoluta, che l'inosservanza delle prescrizioni fiscali sul bollo non possa, contrariamente a quanto da alcuni Stati si statuisce, portare la nullità e la inefficacia della cambiale, è un principio che particolarmente nei rapporti commerciali internazionali costituisce una urgente necessità, poichè il principio contrario dava luogo ad inconvenienti gravissimi ed irreparabili.

E l'importanza di questo principio fu da tutte le Delegazioni, compresa quella della Gran Bretagna, assai favorevolmente riconosciuta, perchè come disse il relatore della Convenzione, M. De La Vallé Poussin, della Delegazione belga, la disposizione aveva lo scopo di mettere al riparo dalle sanzioni fiscali le cambiali ed i biglietti all'ordine.

Per effetto di tali accordi, gli Stati che ora statuiscono la inefficacia delle cambiali, mancanti in tutto od in parte dei prescritti bolli, assumono l'impegno di riformare in riguardo le loro leggi, affinchè siano in armonia col principio basilare che la Convenzione proclama, restando però i singoli Stati liberi di pretendere che siano, pure dopo l'emissione del titolo, soddisfatti integralmente i diritti del fisco, anche per le eventuali multe; statuendo inoltre, che fino a che gli effetti cambiarî non siano regolarizzati, non si possano alla base di essi esercitare i diritti dipendenti e conseguenti dai detti articoli.

E, dopo ciò, ho posto fine, abusando certo della vostra paziente e benevola attenzione, a quell'esame delle Convenzioni che mi ero proposto, dolente che altri colleghi, con maggiore autorità che io non abbia, non abbiano essi proceduto a tale studio, nel quale in gran parte si ribadisce quanto la perspicua relazione dell'Ufficio centrale ha messo in evidenza.

Ho creduto opportuno che una parola fosse anche in quest'Aula pronunciata, per affermare l'importanza delle Convenzioni presentate al nostro esame, anche perchè non si potesse a torto ritenere, dalle altre nazioni e dagli illustri uomini che vennero delegati a rappresentarle, che il Senato italiano, il quale auspicò costantemente che simili accordi potessero raggiungersi, non sia consapevole e lieto dei risultati conseguiti. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

RAIMONDI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAIMONDI, *relatore*. Sebbene non ve ne sia assolutamente bisogno, credo doveroso di prendere la parola come relatore di questo disegno di legge per ringraziare anzitutto l'onorevole Diena delle cortesi parole che ha avuto per la mia relazione; ma soprattutto per esprimergli il mio compiacimento per aver anch'egli, così acuto e profondo giurista come esperto e valente avvocato, riconosciuto che le tre Convenzioni di Ginevra sono nel loro complesso degne di plauso e che quindi deve essere assecondata la proposta della nostra Commissione, che il Senato consacrî col suo voto la ratifica già accordata dal Governo col decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire in legge.

Come risulta dal complesso del dotto discorso pronunciato dall'onorevole Diena e come credo di aver lumeggiato nella mia relazione, alle tre Convenzioni non si può dare che voto favorevole o contrario; non c'è via di mezzo; esse non sono suscettibili di emendamenti, di modificazioni o di aggiunte: vanno o accettate « in toto », o respinte « in toto ».

Cominciando dall'ultima di queste Convenzioni, quella sul bollo, sono lieto di avere udito che anche l'onorevole Diena la approva pienamente; egli non le ha mosso critica alcuna ed anzi ne ha messo in chiara luce la perfetta moralità giuridica e sociale.

La seconda Convenzione, quella regolatrice dei conflitti tra le varie leggi, è stata invece oggetto di un appunto da parte dell'onorevole Diena. Appunto giustissimo: l'ultima dell'articolo 2 dell'allegato secondo può dar luogo ai gravissimi inconvenienti da lui denunziati; ma dopo che l'Italia, malgrado si sia opposta a questa disposizione e ne abbia chiesto insistentemente la soppressione, ha firmato anch'essa la Convenzione, sarebbe assurdo ritornarvi sopra e bisogna anche qui accettare il fatto compiuto.

Bisogna pensare che queste tre Convenzioni sono il frutto di studi e di discussioni, durati circa un ventennio ed ai quali hanno preso parte giuristi, studiosi e pratici del diritto e anche uomini di affari di ben ventisei Stati. Sarebbe davvero assurdo che oggi si dovesse ritornarvi sopra, per riprenderne in esame e

rimetterne in discussione tutte le varie disposizioni: perchè ciò equivarrebbe a distruggere quello che è stato tanto faticosamente compiuto e obbligherebbe a rifare anche questa prima tappa, dalla quale invece si spera che si possa prendere presto le mosse, per giungere alla mèta finale: all'unificazione completa del diritto privato.

Si è detto nella relazione, e si è riconosciuto dall'onorevole Diena, che la legge uniforme non si discosta dal concetto generale del nostro diritto comune e adotta il principio del nostro sistema cambiario. Le norme che sono innovative non urtano contro nessuno di questi concetti e anzi costituiscono un progresso, perchè valgono a permettere un maggiore sviluppo e un migliore ordinamento di tutto il nostro sistema cambiario.

Vengono le riserve, e di queste ve ne ha fatto una lunga enumerazione il senatore Diena, mettendone in luce la grande importanza.

Il Governo giustamente si è riservato di avvalersi di moltissime di esse. Come precisamente intenda servirsene nell'inserire la legge uniforme nel nuovo Codice di commercio, non è dato ancora sapere; però si può essere certi che di queste deroghe il Governo farà saggio uso, dandocene sicuro affidamento, insieme alla sapienza della Commissione Reale della riforma dei Codici, presieduta da quell'insigne giurista che è il nostro collega senatore D'Amelio, alla quale ne spetta il preliminare esame, la particolare competenza dell'attuale Ministro della giustizia, che, oltre ad essere un profondo giurista, è stato anche il Segretario generale di quell'Istituto internazionale per l'unificazione del Diritto privato, che tanto ha contribuito ai buoni risultati della terza Conferenza di Ginevra e che darà ancora in seguito il suo contributo agli studi per l'unificazione del diritto privato: unificazione che non è una utopia, come dimostrano le tre Convenzioni che siete chiamati ad approvare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato » (N. 1425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede centrale in Torino » (N. 1441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede centrale in Torino ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede centrale in Torino, con le seguenti modificazioni e aggiunte all'annesso statuto.

All'articolo 10, 5° comma dopo le parole « a favore di terzi » sono aggiunte le altre « alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni »; e in fine del 6° comma sono aggiunte le parole « o dalla Giunta esecutiva ».

All'articolo 23, 3° comma la parola « essi », è sostituita con le altre: « i sindaci effettivi ».

All'articolo 33, 1° comma dopo le parole « sulle cancellazioni » è aggiunta la parola « parziali », e dopo il 2° comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il Presidente consente le cancellazioni di ipoteche e le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni per il divieto di cessioni di frutti, quando il credito dell'Istituto risulti estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo, nonchè le annotazioni di inefficacia dei precetti quando il mutuo risulti estinto o sia messo al corrente del pagamento delle semestralità ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi » (N. 1442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che modifica il trattamento doganale delle profumerie e dei saponi » (N. 1444).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che modifica il trattamento doganale delle profumerie e dei saponi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che modifica il trattamento doganale delle profumerie dei saponi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488, concernente nuova concessione di temporanea importazione » (Numero 1445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488, concernente nuova concessione di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488, concernente nuova concessione di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca » (N. 1446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che dà esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, l'11 novembre 1932, fra l'Italia e l'Austria, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-belga stipulato, mediante scambio di Note effettuato in Roma, il 18 agosto 1932,

allo scopo di regolare il regime dei certificati di origine e delle fatture commerciali che accompagnano le merci destinate dall'uno all'altro Paese » (N. 1447).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-belga, stipulato, mediante scambio di Note effettuato in Roma, il 18 agosto 1932, allo scopo di regolare il regime dei certificati di origine e delle fatture commerciali che accompagnano le merci destinate dall'uno all'altro Paese ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-belga, stipulato mediante scambio di note in Roma il 18 agosto 1932, per regolare il regime dei certificati di origine e delle fatture commerciali che accompagnano le merci destinate dall'uno all'altro Paese.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Tolomei a presentare una relazione.

TOLOMEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Mo-

dificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie » (1473).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tolomei della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ancona, Antona Traversi.
Bacelli, Barzilai, Bazan, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boncompagni Ludovisi, Bonin Longare, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Canevari, Casanuova, Castelli, Catellani, Celesia, Cesareo, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Concini, Corbino, Credaro, Crispi, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Della Torre, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Durante.

Einaudi.

Facchinetti, Falcioni, Fara, Fedele.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Ginori Conti, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Lissia, Loria, Luciolli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marohiafava, Mariotti, Mazzucco, Milano Franco D'Aragona, Millosevich, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Pagliano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Prampolini, Pullè.

Raimondi, Raineri, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Serri-stori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Spezzotti, Squitti, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone, Volpi.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (1420):

Senatori votanti	146
Favorevoli	141
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazioni alle norme istitutive della Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione (1448):

Senatori votanti	146
Favorevoli	140
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga delle anticipazioni dello Stato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezia (1449):

Senatori votanti	146
Favorevoli	140
Contrari	6

Il Senato approva.

Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca (1294-A):

Senatori votanti	146
Favorevoli	140
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura (1421):

Senatori votanti	146
Favorevoli	136
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario (1432-A):

Senatori votanti	146
Favorevoli	140
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata (1392):

Senatori votanti	146
Favorevoli	139
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Gine-

vra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario (1335):

Senatori votanti	146
Favorevoli	141
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1425):

Senatori votanti	146
Favorevoli	139
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede centrale in Torino (1441):

Senatori votanti	146
Favorevoli	140
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi (1442):

Senatori votanti	146
Favorevoli	139
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che modifica il trattamento doganale delle profumerie e dei saponi (1444):

Senatori votanti	146
Favorevoli	138
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488, concernente nuova concessione di temporanea importazione (1445):

Senatori votanti	146
Favorevoli	141
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca (1446):

Senatori votanti	146
Favorevoli	140
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-belga stipulato, mediante scambio di Note effettuato in Roma, il 18 agosto 1932, allo scopo di regolare il regime dei certificati di origine e delle fatture commerciali che accompagnano le merci destinate dall'uno all'altro Paese (1447):

Senatori votanti	146
Favorevoli	141
Contrari	5

Il Senato approva.

Votazione per la nomina di due membri del Consiglio superiore coloniale:

Senatori votanti	142
Maggioranza	72

Ebbero voti:

Il senatore Schanzer	103
» Berio	98
» Bongiovanni	14
Voti nulli o dispersi	9
Schede bianche	21

Eletti i senatori Schanzer e Berio.

Per la nomina di tre commissari alla Cassa di depositi e prestiti:

Senatori votanti	142
Maggioranza	72

Ebbero voti:

Il senatore Supino	114
» Zippel	111
» De Capitani	104
» Quartieri	8
Voti nulli o dispersi	5
Schede bianche	22

Eletti i senatori Supino, Zippel, De Capitani.

Annuncio di una interrogazione

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura della interrogazione presentata alla Presidenza.

MARCELLO, segretario:

Ai Ministri degli affari esteri e dell'educazione nazionale. — Per conoscere se non credano opportuno, data la grande importanza del volume testè pubblicato sui danni artistici che la regione veneta ha subito durante la guerra mondiale, ordinarne la traduzione della parte più notevole in alcune lingue straniere e curarne una larga diffusione, perchè si sappia quanto le Venezie hanno perduto del loro ricco patrimonio d'arte.

MANFRONI — MIARI — CIPPICO
— CORRADO RICCI — SALATA.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-32 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1932

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle 15.30 con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali (1470);

Modificazione alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche (1434);

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e al Protocollo annesso (1465);

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonchè del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930 (1466);

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 (1467);

Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto (1469). - *(Iniziato in Senato)*;

Fissazione del termine per la designazione, da parte dei comuni e delle provincie, delle strade ex militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili (1450);

Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni (1461);

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari (1451);

Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari (1457);

Raffermes dei carabinieri Reali (1458);

Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria (1352);

Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea (1460);

Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1455);

Agevolazioni fiscali all'Ente finanziario dei Consorzi agrari (1456);

Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie (1473);

Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio (1383);

Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 (1472);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » (Roma) (1369);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie (1313);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 tra il Regio Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche (1137);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio (1337);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori (1438);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori (1474). - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per la industria solfifera siciliana (1437);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio (1440).

La seduta è tolta (ore 18.45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CLXVª TORNATA

SABATO 17 DICEMBRE 1932 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Auguri alle Loro Maestà (Sorteggio della Commissione) Pag.	5891
Congedi	5852
Convocazione a domicilio	5891
Disegni di legge:	
(Approvazione:)	
« Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali » (1470)	5852
« Modificazione alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche » (1434)	5853
« Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e al Protocollo annesso » (1465)	5853
« Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonché del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930 » (1466)	5854
« Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 » (1467)	5854
« Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto » (1469)	5854
« Fissazione del termine per la designazione, da parte dei comuni e delle provincie, delle strade ex militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili » (1450)	5856

« Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni » (1462)	5855
« Riforma del Testo Unico delle leggi sulle servitù militari » (1457)	5865
« Raffermes dei carabinieri Reali » (1458)	5867
« Varianti al numero dei direttori e vice-direttori del servizio tecnico di artiglieria » (1352)	5868
« Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea » (1460)	5868
« Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (1455)	5871
« Provvedimenti relativi all'Ente finanziario dei Consorzi agrari » (1456-A)	5873
« Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2148, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie » (1473)	5874
« Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata "Asilo delle Orfanelle" in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio » (1383)	5876
« Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 » (1472)	5876
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 tra il Regio Governo ed il Reale Automobile Club	

d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche » (1137)	5884
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio » (1337)	5884
« Conversione in legge del Regio decreto legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per la industria solfifera siciliana » (1437)	5888
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio » (1440)	5888
(Discussione):	
« Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari » (1451)	5856
FACCHINETTI	5856
SANDRINI, <i>relatore</i>	5857
DE FRANCISCI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	5860
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di "Littoria" (Roma) » (1369)	5876
MARCHIAFAVA	5878
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie » (1313)	5880
MARIOTTI, <i>relatore</i>	5881
ROLLALANZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5883
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori » (1438) ;	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori » (1474)	5885
MARCELLO	5885
BERIO, <i>relatore</i>	5887
ACERBO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	5887
Votazione a scrutinio segreto :	
(Risultato):	5872, 5889

La seduta è aperta alle ore 15.30.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Asinari di Bernezzo per giorni 1; Chimienti per giorni 1; Ginori Conti per giorni 1; Miliani per giorni 1; Tosti di Valminuta per giorni 1, Visconti di Modrone per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Approvazione del disegno di legge: « Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali » (N. 1470).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo Stampato n. 1470*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Allo scopo di adeguare l'attrezzatura industriale della Nazione alle condizioni economiche generali è data facoltà al Governo del Re di disporre che l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, nonchè l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, siano sottoposti ad autorizzazione governativa.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re potrà esercitare la facoltà di cui all'articolo 1, anche separatamente per singoli rami di industria, provvedendo con decreto Reale, su proposta del ministro delle corporazioni, di concerto col ministro delle finanze e, se del caso, con gli altri ministri interessati, e determinando le norme di attuazione.

Per quelle materie per le quali il Governo del Re provvede ai sensi della presente legge

cessano di avere effetto le disposizioni contenute nel decreto-legge 3 novembre 1927, numero 2107, e nel decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488.

(Approvato).

Art. 3.

Chi eserciti un nuovo stabilimento industriale o uno stabilimento industriale ampliato, soggetto all'autorizzazione governativa a termini della presente legge, senza avere ottenuto detta autorizzazione, è punito con l'ammenda fino a lire 10.000.

Ove si tratti di società commerciali la pena si applica a ciascun amministratore.

Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il ministro delle corporazioni, con proprio decreto, ordinerà la chiusura dei nuovi stabilimenti industriali per i quali non risultino osservate le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazione alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche » (N. 1434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748, è sostituito dal seguente:

« Nei cinque anni successivi alla pubblicazione del presente decreto verranno anche ammessi agli esami stessi, a prescindere dal possesso dei titoli suindicati, i funzionari che abbiano prestato servizio, almeno per cinque

anni, presso gli uffici statistici degli Enti statali, parastatali e autarchici ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e al Protocollo annesso » (Numero 1465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e del Protocollo annesso ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1465.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 ed al Protocollo annesso.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonchè del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930 » (Numero 1466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonchè del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo Stampato n. 1466.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonchè al relativo scambio di note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa occorrente per l'applicazione degli atti internazionali di cui all'articolo precedente provvederà il Ministero delle colonie con le ordinarie assegnazioni del bilancio della Colonia della Somalia.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dalla data dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui al precedente articolo primo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 » (N. 1467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera F del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario:*

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo stipulato in Roma il 6 settembre 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto » (N. 1469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approva-

zione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 ed agli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Fissazione del termine per la designazione, da parte dei comuni e delle provincie, delle strade ex militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili » (N. 1450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge « Fissazione per la designazione, da parte dei comuni e delle provincie, delle strade ex militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

Le provincie, i comuni e gli altri Enti dovranno deliberare, facendo pervenire al Ministero dei lavori pubblici le relative deliberazioni regolarmente approvate non più tardi del 31 marzo 1933, quali strade ex militari costruite durante la guerra ricadenti nel loro rispettivo territorio, intendano sieno conservate agli usi civili, con dichiarazione di assumerne la manutenzione definitiva a norma dell'art. 2 del decreto Reale 14 novembre 1929, n. 2107, convertito nella legge 27 marzo 1932, n. 481.

L'obbligo dello Stato di provvedere alla manutenzione e sistemazione cesserà nel termine suddetto per quelle strade per le quali gli Enti, di cui al precedente comma, non avranno prese le deliberazioni in conformità del comma stesso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni » (Numero 1462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo Stampato n. 1462.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Villa S. Giovanni, Cannitello, Campo di Calabria e Fiumara, con i territori ad essi pertinenti all'entrata in vigore del Regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195, sono staccati dal comune di Reggio Calabria e costituiti in unico comune con capoluogo e denominazione « Villa San Giovanni ».

(Approvato).

Art. 2.

Gli organici del personale per il comune di Villa S. Giovanni saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto di Reggio Calabria, salva l'approvazione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 22 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

A coprire i posti di organico sarà, per quanto possibile, assunto per chiamata personale del comune di Reggio Calabria. In caso di contestazioni, sarà provveduto con decreto del Prefetto.

(Approvato).

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organici del personale del comune di Reggio Calabria dovranno essere riveduti, allo scopo di adeguare il numero dei posti, gli stipendi, i salari e gli assegni di qualsiasi specie all'importanza delle singole mansioni ed alle effettive esigenze dei servizi.

Al personale predetto, che sia dispensato dal servizio e non venga assunto dal comune di Villa S. Giovanni, sarà fatto il trattamento stabilito nell'articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

(Approvato).

Art. 4.

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreti Reali, su proposta dei ministri competenti, sarà provveduto a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari » (Numero 1451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1451.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FACCHINETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHINETTI. Onorevoli colleghi, io mi sono permesso di prendere la parola su questo disegno di legge, non già per esprimere un plauso all'onorevole ministro di grazia e giustizia il quale con illuminata energia ha promosso queste disposizioni che erano da lungo tempo attese, superando le interessate resistenze che ne avevano sino ad oggi ostacolato l'adempimento. Del resto questo plauso sarebbe inutile, anche per la scarsa autorità della persona che lo esprimerebbe.

Voci. No, no.

FACCHINETTI. In ogni modo, non è questo il momento di pronunciare inutili parole, quando anche io potessi avere motivo di un certo compiacimento personale, perchè in altra occasione, in questa stessa Assemblea, mi feci eco della necessità di un provvedimento riparatore delle sperequazioni veramente enormi ed ingiuste che si deplorano oggi in ordine al trattamento economico degli ufficiali giudiziari.

Il mio scopo è diverso. Io intendo unicamente di richiamare l'attenzione del Senato e in particolare dell'onorevole ministro su di un punto che ha pure costituito oggetto di legittima preoccupazione da parte dell'Ufficio centrale, come si rileva dalla perspicua relazione dell'onorevole collega Sandrini. Esso si riassume in un punto interrogativo, e il punto interrogativo è questo: quale sarà la sorte dei 4.000 e più commessi degli ufficiali giudiziari autorizzati, quando sarà stato approvato il presente disegno di legge?

Come ho detto, l'onorevole Ufficio centrale se ne è giustamente ed opportunamente preoccupato, tanto che ha richiesto spiegazioni all'onorevole ministro di grazia e giustizia che, come si rileva dalla relazione dell'on. Sandrini, avrebbe dato questa risposta: « In quanto ai commessi l'onorevole ministro ha dichiarato che sono e saranno da lui tenuti presenti sia per la loro graduale elevazione al posto di ufficiale giudiziario, accordando loro con prossime norme di

concorso la preferenza, sia perchè egli pensa, non potrà mai, almeno vigente l'attuale sistema giudiziario, sopperirsi ai compiti degli ufficiali giudiziari senza i commessi che pertanto, in gran numero, potranno rimanere. Nè può prospettarsi il pericolo del loro licenziamento da parte degli ufficiali giudiziari, stante l'impossibilità per questi di accudire personalmente alla totalità dei servizi loro demandati. La posizione quindi dei commessi, specialmente nelle sedi ove i proventi degli ufficiali giudiziari non superano il previsto limite di L. 30.000, non sarà disturbata ».

L'Ufficio centrale si è appagato a quanto sembra di questa dichiarazione dell'onorevole ministro ma, se nonostante avvenisse da parte degli ufficiali giudiziari, maggiormente toccati nella borsa, un atto direi quasi di rappresaglia, mediante un licenziamento in massa dei loro commessi autorizzati che, come ho detto, raggiungono il numero di oltre 4.000, sui quali pesa quasi esclusivamente il lavoro che si compie dai detti ufficiali giudiziari e che sono stati fino ad oggi retribuiti con compensi inadeguati, ma che pur tuttavia costituiscono un misero pane quotidiano per essi e per le loro famiglie, che cosa accadrebbe? Pare, onorevoli colleghi, che l'eco di una simile minaccia sia giunta all'orecchio di molti di questi poveri paria dell'amministrazione della giustizia, se è vero, come è vero, che all'onorevole Capo del Governo e Primo Ministro sia giunto un appello accorato di costoro, che dice precisamente così:

« A Sua Eccellenza il Cav. Benito Mussolini, Roma.

« Quattromila e cinquecento commessi giudiziari autorizzati, virtualmente licenziati, in seguito approvazione legge ufficiali giudiziari, mentre fiduciosi attendevano auspicata sistemazione, invocano intervento Duce che scongiuri enorme danno numerose famiglie minacciate squallida miseria, segnalando trattarsi di mutilati, ex combattenti, volontari di guerra, fedelissimi gregari primissima ora movimento fascista. Fiduciosi Suo alto senso giustizia e sempre disciplinati esprimono loro Duce voce di pianto loro famiglie invocanti atti umana considerazione ».

Onorevoli colleghi, io mi rifiuto di credere che una classe investita di pubbliche funzioni, come quella degli ufficiali giudiziari, che vuole

essere rispettata ed ha diritto di esserlo, abbia un così scarso senso di disciplina e una così grande incomprendione dei propri doveri morali civili da aver potuto, anche per un momento, pensare di compiere un atto che sarebbe in assoluto contrasto con quei principi di solidarietà umana verso i quali è orientata tutta la politica sociale del Regime. Ma se disgraziatamente questo pensiero dovesse avere un principio di attuazione, io mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro una domanda: crede egli, come mostra di credere l'onorevole Ufficio centrale, di trovare nella disposizione dell'art. 15 del disegno di legge o in altre disposizioni della legge organica sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari, poteri sufficienti per impedire una simile iattura? Se la risposta sarà affermativa, io voterò con assoluta fiducia e con animo pienamente tranquillo il presente disegno di legge, ma se così non fosse, se qualche dubbio potesse sorgere, io mi asterrò, onorevoli colleghi, dal proporre aggiunte o emendamenti i quali potrebbero avere per effetto la necessità di rimandare il presente disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Invoco soltanto dall'onorevole ministro una parola rassicuratrice, una promessa che egli, qualora ciò disgraziatamente avvenisse, provvederebbe energicamente in quel modo che crederà migliore, fosse pure mediante un decreto legge, del quale in questo caso, parmi che nessuno potrebbe disconoscere l'opportunità e l'urgenza. (*Approvazioni*).

SANDRINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'odierno disegno di legge venuto al Senato dopo l'approvazione della Camera dei deputati, ha un ambito giudiziariamente importante perchè riguarda l'organizzazione ed il trattamento degli ufficiali giudiziari, che sono una ruota essenziale del carro della giustizia. Dato infatti l'attuale sistema processuale, sarebbe impossibile il funzionamento della giustizia senza gli ufficiali giudiziari per le occorrenti notificazioni, atti esecutivi e per tutte le altre esigenze.

Lo scopo dell'odierno progetto di legge è quello di ritoccare, dal punto di vista disciplinare e finanziario, l'organico e l'organismo degli ufficiali giudiziari. Dal punto di vista disciplinare si vogliono accentuare i poteri del mini-

stero riguardo i tramutamenti, la vigilanza ed il controllo sull' opera degli ufficiali giudiziari. Dal punto di vista finanziario, il progetto di legge si propone un certo conguaglio fra la sorte degli ufficiali giudiziari delle sedi disagiate e povere e quella degli ufficiali giudiziari di sedi comode e ricche, ricche per produttività di atti giudiziari e, quindi, proventi.

Il Ministero ha tenuto conto degli elementi, che ad esso risultavano a seguito di accertamenti, ispezioni, statistiche. Effettivamente si hanno delle sedi importanti, dove la litigiosità è abbondante; da qui, naturalmente, la molteplicità degli atti giudiziari e quindi una certa abbondanza di redditi a favore degli ufficiali giudiziari che vi sono addetti. Ma, oltre gli atti giudiziari, vi è una zona di attività assai produttiva per gli ufficiali giudiziari: mi riferisco ai protesti cambiari.

Per i protesti, come per le offerte reali, per i verbali di constatazione ecc. le parti possono servirsi di un ufficiale giudiziario o di un notaio, a loro scelta.

Per tali atti raramente le parti si rivolgono al notaio; si preferisce ordinariamente l'ufficiale giudiziario che costa meno ed è più alla portata.

Vi sono poi alcuni grandi centri commerciali, come Milano, Genova, Torino, dove la quantità dei protesti fa sì che il relativo servizio funzioni bene solo dove sia organizzato *ad hoc*. E questa organizzazione si è avuta per opera degli ufficiali giudiziari; organizzazione che a Milano, specialmente, ha raggiunto la perfezione, in modo che i notai non fanno quasi più protesti, mentre gli ufficiali giudiziari li fanno tutti.

Questo fatto si spiega con due ragioni: anzitutto una economica, giacché la tariffa dei notai è il doppio della tariffa degli ufficiali giudiziari e gli uni e gli altri usano in sede di concorrenza fare anche degli abbuoni sulle proprie tariffe (il che sarebbe vietato per legge); i notai arrivano fino al quaranta per cento, mentre gli ufficiali giudiziari al trenta.

La seconda ragione consiste nella perfetta organizzazione che gli ufficiali giudiziari sono riusciti a creare per questo servizio, tanto che le banche affidano esclusivamente ad essi i loro protesti e ne sono ben servite, con rapidità, esattezza ed economia; da ciò un rilevante cospice di lucro per gli ufficiali giudiziari.

Ci si può dolere, che dei pubblici funzionari siano riusciti con la loro attività, diligente e premurosa, ad organizzare tali guadagni nel compimento di atti, che possano fare per legge?

Sotto questo riflesso non è possibile parlare di sperequazione e di diversità di trattamento fra i diversi ufficiali giudiziari, perchè la sperequazione è nelle cose.

Il povero ufficiale giudiziario di un paese della Sardegna o di una piccola borgata della Sicilia o delle Puglie, non ha nè può aver ragione di dolersi che colleghi di Milano o di Genova facciano molti protesti, mentre nella sua sede protesti non ve ne sono o rarissimi. Potrebbe aver ragione di dolersi della sua permanenza in quella sede; ma qualcheduno deve pur occupare le sedi disagiate. E sono proprio queste disuguaglianze, inerenti alla necessità delle cose, che hanno offerto, ad ogni occasione, argomenti di confronti, di critiche, di osservazioni e di rilievi.

L'odierno progetto di legge tende a riparare, per quanto possibile, a questo stato di cose e viene a stabilire che, dove gli ufficiali giudiziari superano nei proventi la cifra di lire 30.000, per il di più fino a 48.000 lire debbono cedere a vantaggio dell'Erario dello Stato il 50 per cento e, dove superano l'anzidetta cifra di lire 48.000, il 75 per cento. La sperequazione viene così ad essere attenuata, per non dire assai ridotta; inquantochè falcidiati questi superi nella misura del 50 e 75 per cento, dopo prelevato ancora l'antico 12 per cento e più la tassa del 10 per cento, imposta in linea generale col presente disegno di legge, i proventi degli ufficiali giudiziari cominciano ad entrare, anche nelle sedi privilegiate, in un certo ordine di normalità.

Ora quale impiego fa lo Stato di questo provento falcidiato del 50 e 75 per cento, oltre i suddetti limiti di lire 30 e 48.000?

Lo Stato se ne serve, innanzi tutto per aumentare le così dette indennità supplementari.

È risaputo, che anche per gli ufficiali giudiziari, come per i notai del resto, si hanno delle situazioni locali, che non permettono loro di realizzare dei compensi sufficienti alle esigenze della vita: da ciò i così detti proventi minimi, che vengono nell'attuale progetto di legge elevati da lire 5.500 a lire 7.000: dove l'ufficiale giudiziario non riesce a guadagnare, per la pochezza

delle funzioni cui è chiamato ad adempiere, tal somma minima, l'Erario viene in soccorso di lui, e col risultato del provento falciato delle maggiori sedi, gli versa una indennità supplementare, stabilendo così una specie di mutualità, di solidarietà tra gli ufficiali giudiziari delle sedi più e di quelle meno favorite.

Il di più va a beneficio delle finanze dello Stato, ed è un contributo che gli ufficiali giudiziari più remunerati sono chiamati a dare, come tutti i possessori di redditi, in un momento in cui lo Stato deve fare appello al sacrificio di tutti i cittadini.

Data questa condizione di cose, non si può non approvare lo spirito informatore del progetto.

Ma i redditi che sono considerati dal progetto di legge per la parziale devoluzione dei superi allo Stato, sono redditi netti o lordi?

Sono lordi e quindi le cifre di 30 e 48 mila lire contemplate nel progetto di legge, e oltre le quali deve aver luogo la devoluzione, comprendono tutte le spese necessarie a produrle. E sono spese, onorevoli colleghi, relativamente gravi. L'onorevole senatore Facchinetti ha preso a cuore ed ha espresso una certa preoccupazione per la sorte dei commessi degli ufficiali giudiziari. Orbene questi commessi sono in numero di 4.000 circa: il senatore Facchinetti ha detto che sono circa 4.500; ma io non credo che si arrivi a tale numero. Ad ogni modo, si tratta di oltre 4.000 persone, di oltre 4.000 famiglie, che gravano sopra i suddetti redditi lordi, e seppure li vogliate considerare soltanto per lo stipendio, che viene ad essi dato dagli ufficiali giudiziari, cioè dalle 6 alle 800 lire mensili, moltiplicando tale stipendio per 4.000, ne risulta una cifra abbastanza importante, che influisce notevolmente su quella sovrabbondanza di redditi che l'odierno disegno di legge viene ad assoggettare a falcidia.

Vi sono inoltre le spese per gli scritturali, dattilografi, telefoni, trasferte e tasse, che riducono ancor più il margine di lucro nei contemplati proventi.

Avendo l'Ufficio centrale pregato S. E. il ministro Guardasigilli di vedere se fosse possibile di tener conto di queste spese, in base al noto detto latino: « fructus non intelliguntur nisi deductis expensis », S. E. il ministro ha risposto che per ora la legge deve rimanere

come è impostata, ma che in tempo successivo, qualora le prime esperienze della legge facciano rilevare dei dati per i quali eventualmente possa ritenersi insopportabile il calcolo dei proventi in base al reddito lordo, non sarà alieno di riprendere in esame questo argomento per regolarlo col dovuto senso di giustizia.

Su questo punto l'onorevole senatore Facchinetti non ha fatto osservazioni; ma egli ha rivolto, onorevole Guardasigilli, a lei un quesito che io mi permetto di ripetere, data la sua momentanea assenza dall'Aula, affinché possa dire quella parola che l'onorevole Facchinetti ha invocato per la tranquillità della sua coscienza.

L'on. senatore Facchinetti si è preoccupato della sorte dei 4.000 commessi, e tra l'altro ha letto anche la copia di un appello rivolto a S. E. il Capo del Governo invocante una benevola considerazione per quei poveri paria della giustizia, molti dei quali sono stati combattenti, molti sono mutilati e molti sofferenti per la causa nazionale fascista. Ha chiesto l'on. senatore Facchinetti: si può immaginare che gli ufficiali giudiziari per rappresaglia (egli ha usato questa parola) contro le devoluzioni loro imposte, addivengano ad una ingiustificatissima reazione, licenziando in massa i 4.000 commessi?

Credo che tutti saremo concordi nel ritenere ciò assolutamente impossibile e credo anche che S. E. il Ministro vorrà escludere questa ipotesi inumana.

Non è possibile, on. Facchinetti, supporre che gli ufficiali giudiziari pensino di licenziare i commessi che li coadiuvano, perchè ciò sarebbe contrario al loro stesso interesse, non solo, ma anche perchè sarebbe un atto di vero e proprio sabotaggio della giustizia, che l'onorevole ministro Guardasigilli ben saprebbe impedire, e di cui gli ufficiali giudiziari, ugualmente devoti al Regime e benemeriti dell'amministrazione della giustizia, non meritano di essere sospettati.

La collaborazione, che esiste fra la classe degli ufficiali giudiziari e la subclasse dei commessi, all'intento di soddisfare a quelle funzioni che sono per gli uni e per gli altri sorgente comune di vita, ci dà pieno affidamento che la deprecata ipotesi non si verificherà.

Non ci rimane, quindi, che esprimere la nostra fiducia nell'alto senso di equità e di giustizia

dell'onorevole Guardasigilli, sicuri che, come ha avuto presente, nella preparazione di questo progetto di legge, un criterio direttivo ispirato a sensi di giustizia e di equità a questo stesso criterio vorrà ispirarsi nella successiva applicazione della legge, regolandosi a seconda del risultato che la legge stessa sarà per dare. (*Approvazioni*).

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Non intendo rinnovare l'illustrazione di questo disegno di legge, sul quale già hanno parlato il relatore e il senatore Facchinetti. Ne voglio solo porre in rilievo lo scopo ultimo e mediato, scopo che forse ancora non è stato messo in evidenza. In sostanza si tratta di cominciare la regolamentazione dell'attività di una classe la quale ha sempre avuto nel nostro ordinamento una posizione incerta.

L'ufficiale giudiziario non si sa se sia un impiegato, un appaltatore, un professionista od altro. Bisogna a poco a poco che la dipendenza degli ufficiali dall'autorità giudiziaria sia non soltanto gerarchica, ma anche veramente funzionale.

Col disegno di legge che abbiamo dinanzi, si comincia finalmente a regolare e normalizzare l'attività di questi, diciamo così, impiegati, muniti della facoltà di compiere pubbliche funzioni. Il disegno di legge, mirando a perequare la posizione degli ufficiali giudiziari più favoriti con quella dei meno favoriti, ha toccato degli interessi, e soprattutto, naturalmente, gli interessi di coloro che risiedono nei grandi centri, i quali hanno completamente dimenticato quei sentimenti di solidarietà verso gli ufficiali giudiziari più umili a favore dei quali è stata introdotta qui la disposizione che porta il minimo da 5.500 e 7.000 mila lire.

Questi che sono stati toccati, sono insorti, e non direttamente, ma indirettamente, facendo nascere, con minacce di licenziamento, un'agitazione nella categoria dei commessi giudiziari che sono loro dipendenti.

Alcune delle tesi che gli ufficiali giudiziari hanno messo innanzi (per es. quella che la devoluzione del prodotto si doveva applicare sul prodotto netto anzichè su quello lordo) è stata considerata con favore anche dall'Ufficio cen-

trale del Senato, il quale su questo punto mi ha chiesto degli schiarimenti. Io ho già dichiarato all'Ufficio centrale e al relatore on. Sandrini, che non era possibile assolutamente sostituire il concetto del prodotto netto a quello del prodotto lordo perchè saremmo andati incontro ad una serie di complicazioni e di discussioni con gli ufficiali giudiziari circa le spese da dedurre dai loro proventi.

A questo proposito voglio ricordare al Senato come in una grande sede si fosse tentato di stabilire con precisione quali fossero i proventi netti degli ufficiali giudiziari della Corte d'appello: 4 ufficiali giudiziari e 44 commessi.

Dalle dichiarazioni degli ufficiali giudiziari risultò che ciascuno di essi avrebbe avuto un semplice provento netto di lire 72.000 all'anno; senonchè, assunte informazioni dall'agente delle imposte, risultò che ciascuno di questi ufficiali giudiziari aveva concordato per un reddito netto di 125.000 lire; il che fa pensare che questi ufficiali avessero un reddito netto ancora superiore!

Aggiungo un altro rilievo in materia di proventi degli ufficiali giudiziari, proprio perchè nella relazione, a dimostrare gli oneri sopportati dagli ufficiali giudiziari, è stato ricordato il caso di Milano ove si dice che su di un numero complessivo di 32 ufficiali giudiziari vi sono 162 commessi, 80 scritturali e 5 dattilografate (sono gli ufficiali di tutti gli uffici giudiziari di Milano). Ora nel 1930 i proventi degli ufficiali giudiziari della Corte d'appello di Milano furono 1.847.968; quelli dei tribunali 1.328.414; quelli delle preture 2.099.697; complessivamente 5.273.079. Ammetto che i due quinti si siano spesi per i commessi, dattilografate, ecc.; sono però sempre 3 milioni da dividere fra 32 persone con una media, di 90-95 mila lire all'anno a testa. (*Commenti*).

Naturalmente, toccati (e tanto più ci si sente toccati quanto più i redditi sono elevati) questi ufficiali giudiziari hanno messo innanzi delle minacce; quelle minacce che sono state qui ricordate dal senatore Facchinetti e dal relatore on. Sandrini.

Se non che questa minaccia non mi fa nessuna paura; prima, per una ragione molto semplice, ed è che se il lavoro in una sede c'è, e si deve compiere, non è possibile che questo sia compiuto dai soli ufficiali giudiziari

e sarà sempre necessario ricorrere all'opera dei commessi. In secondo luogo, nel disegno di legge attuale è detto, che con Decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro delle finanze può essere aumentato il numero degli ufficiali giudiziari: ma è mantenuta in via temporanea, sino a che non sia raggiunto un numero di ufficiali giudiziari sufficiente ai bisogni del servizio, la facoltà concessa agli stessi ufficiali giudiziari di valersi dell'opera dei commessi. Così che i commessi attualmente esistenti saranno mantenuti fino a che non si possano sostituire con altrettanti ufficiali giudiziari; non solo, ma nei concorsi prossimi per ufficiali giudiziari, mi riprometto di fare in modo che sia data una posizione di preferenza ai commessi, se abbiano esercitato le loro funzioni per un certo periodo di tempo. E ancora non va dimenticato l'art. 15 del presente disegno di legge, in cui è detto che con Regio decreto sarà provveduto all'attuazione della presente legge e al coordinamento delle diverse norme; la legge va in vigore solamente il 1° luglio 1933; dunque abbiamo innanzi a noi tutto il tempo necessario per studiare ogni opportuno provvedimento.

Tengo quindi a dichiarare al Senato anzitutto che non permetterò assolutamente che gli ufficiali giudiziari con atti inconsulti rechino pregiudizio alla categoria dei commessi giudiziari (*Approvazioni*).

In secondo luogo che nei prossimi concorsi per ufficiali giudiziari ai commessi saranno accordate condizioni di favore, cioè, con riserva a loro di un certo numero di posti, così saranno ammessi ai concorsi purchè abbiano una certa pratica dei servizi, anche se non muniti di tutti i titoli di studio richiesti dalle norme vigenti.

Infine, che in questo periodo, da oggi al primo luglio 1933, saranno studiate tutte quelle norme di attuazione che valgano a contemperare gli interessi degli ufficiali giudiziari e dei commessi giudiziari da un lato, e dall'altro gli interessi di queste categorie con quelli dell'Amministrazione della giustizia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennità di trasferta, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento, di cui all'articolo 2 della presente legge, quelli delle preture e dei tribunali lire 7000 e quelli delle Corti di appello e della Corte di Cassazione lire 7500, è dovuta una indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti, aumentata di lire 500 per ogni quadriennio fino al ventesimo anno di servizio, tenendosi conto, per i relativi aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Alle cifre suddette si applica la riduzione del 12 per cento disposta dal Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780.

Gli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti o legionari fiumani ovvero che, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 31 ottobre 1922, abbiano partecipato ad azioni per la causa nazionale hanno diritto, agli effetti della indennità supplementare, all'abbreviazione o al riconoscimento anticipato di un quadriennio di anzianità di servizio.

Per la determinazione della qualità di ex combattente sono applicabili gli articoli 41 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 6 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, numero 1462, e 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

(Approvato).

Art. 2.

È istituita a carico dell'ufficiale giudiziario una tassa a favore dell'erario del 10 per cento sull'ammontare complessivo dei diritti e delle indennità di trasferta indicati nella specifica di ciascun atto, ridotto tale ammontare del 12 per cento in conformità del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780. Le frazioni di lira, agli effetti della tassa, sono calcolate per unità. Questa tassa è riscossa nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del va-

lore corrispondente sull'originale degli atti da notificarsi od eseguiti, indicanti la specifica dei proventi esatti.

La tassa anzidetta è stabilita in aggiunta a quella disposta a carico delle parti dell'articolo 57 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti in tutto o in parte l'ammontare della tassa indicata nel presente articolo, è soggetto, salva l'azione penale, alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 8, comma 1°, calcolata la pena pecuniaria sulla somma illegalmente percepita dalle parti.

La stessa tassa del 10 per cento è dovuta sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato in base ai campioni ed è trattenuta dal procuratore del Registro all'atto del pagamento delle dette percentuali.

(Approvato).

Art. 3.

Sui proventi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, escluse le indennità di trasferta, quando il loro ammontare superi la somma di lire 30.000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il cinquanta per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non lire 48.000, ed il settanta per cento della parte eccedente le lire 48.000.

Il computo dei proventi, ai fini della precedente disposizione, è fatto senza detrazione dell'ammontare della tassa del 10 per cento stabilita dall'articolo 2.

(Approvato).

Art. 4.

Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di lire 2500, ma non le lire 4000, e il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le lire 4000.

L'ufficiale giudiziario nel primo giorno di

ciascun mese presenta al cancelliere il repertorio con un estratto del medesimo comprendente gli atti compiuti nel mese precedente. Nell'estratto l'ufficiale giudiziario deve attestare che esso è conforme all'originale.

Il cancelliere stabilisce, facendone annotazione nel repertorio, la somma che l'ufficiale giudiziario deve versare all'ufficio del registro e la comunica immediatamente al procuratore del Registro assieme all'estratto del repertorio da lui vistato.

(Approvato).

Art. 5.

Entro il 15 gennaio, il cancelliere trasmette al procuratore del Registro il repertorio dell'anno precedente.

Il procuratore del Registro, accertate la esattezza delle annotazioni fatte a repertorio e la regolarità dei versamenti, liquida sul complesso annuale dei proventi la somma spettante all'ufficiale giudiziario, a termini dell'articolo 3. Quando, l'ufficiale giudiziario ha percepito somme maggiori di quelle spettantegli, il procuratore del Registro lo invita a versare le somme percepite in più entro il termine che all'uopo stabilirà. Trascorso il detto termine, procede alla riscossione con la osservanza delle disposizioni dell'articolo 6. Qualora invece risulti che l'ufficiale giudiziario non ha percepito interamente la somma dovutagli, dispone il pagamento della differenza a favore dello stesso ufficiale giudiziario non oltre il mese di gennaio.

Le contestazioni che possono sorgere fra il procuratore del Registro e l'ufficiale giudiziario sono decise, sentito il pubblico ministero, con decreto non soggetto a impugnazione, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, e da un magistrato delegato dal primo presidente della Corte negli altri casi.

Eseguiti gli atti di sua competenza, il procuratore del Registro provvede alla restituzione del repertorio alla cancelleria dove rimane depositato.

(Approvato).

Art. 6.

Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti non esegue all'ufficio del Registro il versamento delle somme dovute, il procuratore del Registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle tasse di registro. Il termine indicato nell'ingiunzione per il pagamento è ridotto a dieci giorni e contro la ingiunzione stessa non è ammessa opposizione.

Trascorso il termine di dieci giorni stabilito nell'ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficiale giudiziario è sospeso dall'ufficio fino a quando non abbia luogo il pagamento. La sospensione è dichiarata e, ove del caso revocata, sentito il pubblico ministero, con decreto del presidente del tribunale, se si tratta di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, ovvero con decreto del primo presidente della Corte, negli altri casi, salva peraltro l'azione disciplinare.

(Approvato).

Art. 7.

L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nel repertorio, prima dell'esecuzione, tutti gli atti richiesti e ogni commissione ricevuta inerente all'esercizio del proprio ministero con l'ammontare in cifre e in lettere dei proventi a qualsiasi titolo riscossi, comprese le indennità di trasferta. Deve segnare altresì nel repertorio le percentuali sui crediti recuperati dall'erario dello Stato sui campioni e nello stesso giorno dell'esazione.

Sull'originale di ogni atto e sulle copie deve essere riprodotto il numero corrispondente del repertorio e la specifica dei proventi col totale scritto in cifre e in lettere.

Gli atti insieme col repertorio devono essere immediatamente presentati al cancelliere o ad altro funzionario di cancelleria, espressamente delegato dal cancelliere, per la verifica e il visto.

Qualora per circostanze di assoluta urgenza non sia possibile la preventiva iscrizione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nell'apposita colonna delle annotazioni, il motivo del ritardo.

In ogni caso la iscrizione a repertorio e la

presentazione al cancelliere per la verifica e per il visto devono essere fatte nello stesso giorno dell'esecuzione o appena l'ufficiale giudiziario sia rientrato in residenza.

(Approvato).

Art. 8.

L'ufficiale giudiziario, il quale ometta di eseguire nel termine prescritto le annotazioni a repertorio ovvero indichi i proventi in misura inferiore a quella percepita, è soggetto ad una sanzione disciplinare consistente nel pagamento di una somma da dieci a venti volte la somma occultata. Tale sanzione è inflitta con la osservanza delle norme stabilite per l'applicazione della pena disciplinare dell'ammenda, comminata a carico degli ufficiali giudiziari dal testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed alla sua riscossione provvede il procuratore del Registro con la procedura indicata nell'articolo 6. È sempre salva l'azione penale.

Alla sanzione stabilita nel comma precedente può essere aggiunta, nei casi più gravi, la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni. In caso di abitualità nella infrazione si può far luogo alla destituzione.

Per la inosservanza della norma, di cui al primo capoverso dell'articolo 7, è applicabile un'ammenda disciplinare da lire 100 a lire 500.

Ferme le facoltà concesse al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 213 del testo unico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, può ordinarsi, quando la gravità dei fatti lo esiga, la immediata sospensione dell'ufficiale giudiziario, anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare. Si applica, anche per la eventuale revocazione, la norma del capoverso dell'articolo 6. Però anche per gli ufficiali giudiziari addetti alle preture ed ai tribunali, tale facoltà può essere esercitata dal primo presidente della Corte di appello.

(Approvato).

Art. 9.

Nelle sedi distaccate di pretura gli atti di competenza degli ufficiali giudiziari, eccetto

quelli di esecuzione, sono compiuti dall'uscieri di conciliazione, il quale, in tal caso, percepisce gli stessi diritti e le stesse indennità stabiliti per gli ufficiali giudiziari di pretura.

Quando ricorrano motivi speciali può essere sostituito, con provvedimento del pretore, dall'ufficiale giudiziario addetto alla pretura.

(Approvato).

Art. 10.

Nei procedimenti in materia civile e commerciale l'ufficiale giudiziario è obbligato a valersi del servizio postale per la notificazione degli atti, da eseguirsi fuori del comune di sua residenza o a distanza di oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, eccetto i casi in cui la parte chieda che la notificazione sia eseguita da lui personalmente.

L'obbligo di valersi del servizio postale sussiste anche per la notificazione al contumace, prevista dal secondo capoverso dell'art. 385 del codice di procedura civile, salvo che l'autorità giudiziaria non disponga o la parte non chieda che sia compiuta personalmente dall'ufficiale giudiziario.

La richiesta che l'atto sia notificato personalmente dall'ufficiale giudiziario deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e deve essere firmata dallo stesso richiedente.

Ogni abuso dell'ufficiale giudiziario in ordine al suo intervento personale nella notificazione degli atti è punito con un'ammenda disciplinare da lire 100 a lire 500.

(Approvato).

Art. 11.

Il diritto di urgenza è dovuto agli ufficiali giudiziari soltanto per gli atti ad essi affidati nelle ore pomeridiane del giorno antecedente a quello per il quale è richiesta la esecuzione.

Il diritto di urgenza in nessun caso si estende alle indennità di trasferta, nè alla notificazione fatta per mezzo del servizio postale.

La indennità di trasferta spetta all'ufficiale giudiziario quando la distanza tra l'ufficio e il luogo in cui deve essere compiuto l'atto è maggiore di tre chilometri e, nelle città con popolazione superiore a 200.000 abitanti, di

cinque chilometri. Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita in ragione di centesimi quaranta per chilometro, con la riduzione del 12 per cento disposta con Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780. Essa comprende il rimborso di ogni spesa.

Quando l'ufficiale giudiziario procede, su richiesta di una stessa persona, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, la indennità di trasferta è liquidata una sola volta. La stessa norma si applica per il diritto di urgenza.

(Approvato).

Art. 12.

È vietato agli ufficiali giudiziari di avere recapito per le loro funzioni e di ricevere normalmente le parti richiedenti il loro ministero in locali diversi da quelli assegnati presso gli uffici giudiziari, ai quali sono addetti.

È loro vietato altresì di assumere incarichi che non rientrino nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli ufficiali giudiziari debbono tenere il repertorio in ufficio e depositarlo presso il cancelliere al termine dell'anno.

Il deposito del repertorio presso il cancelliere deve essere fatto altresì nel corso dell'anno, se per tramutamento o altro motivo l'ufficiale giudiziario lascia l'ufficio.

(Approvato).

Art. 13.

Per ragioni di servizio il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre il tramutamento in qualunque sede del Regno di un ufficiale giudiziario indipendentemente dalla graduatoria ed anche senza che il posto sia messo a concorso.

Eguale facoltà è concessa al primo presidente della Corte di appello, sentito il pubblico ministero, per il tramutamento degli ufficiali giudiziari da una ad altra sede compresa nella circoscrizione della Corte.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro delle finanze può essere aumentato il numero degli ufficiali giudiziari negli uffici dove l'ammontare dei proventi percepiti nell'ultimo triennio, ripartito per il numero degli ufficiali giudiziari che in seguito all'aumento vi sarebbero addetti, dia una media annua non inferiore a lire 30.000.

È mantenuta in via temporanea, fino a che non sia raggiunto un numero di ufficiali giudiziari sufficienti ai bisogni del servizio, la facoltà concessa agli stessi ufficiali giudiziari di valersi dell'opera dei commessi per la notificazione degli atti. Tale facoltà verrà a cessare nel giorno che, per ciascun ufficio giudiziario, sarà stabilito dal ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.

(Approvato).

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1933.

Con Regi decreti, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto col ministro delle finanze, sarà provveduto all'attuazione della presente legge, al coordinamento e alla integrazione delle norme e delle tariffe riguardanti gli ufficiali giudiziari, i loro commessi, gli uscieri giudiziari e gli uscieri di conciliazione, con facoltà di apportare alle medesime quelle modificazioni che a tal fine fossero necessarie ed opportune, nonchè di pubblicare un testo unico.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari » (N. 1457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riforma del Testo Unico delle leggi sulle servitù militari ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1457.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati o manipolati esplosivi od altre sostanze pericolose, il diritto di proprietà può essere assoggettato a servitù nei modi previsti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le servitù indicate all'articolo 1° possono riguardare:

a) l'obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non aprire strade, di non scavare fossi od altri vani, di non fare elevazioni di terra o d'altre materie, di non impiantare linee elettriche o condotte di acqua o di gas, di non fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, di non tenere depositi di materie infiammabili, di non tenere fucine od altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;

b) l'obbligo del proprietario, o di chi per esso, di non fabbricare muri od edifici o di limitarli nell'altezza o di costruirli solo con determinate materie;

c) l'impedimento temporaneo al transito o alla sosta di persone, veicoli ed animali.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione militare ha la facoltà di modificare, all'atto dell'imposizione della servitù, lo stato delle cose che contrasti con le

esigenze militari nelle private proprietà, anche facendo demolire in tutto o in parte fabbricati ed altri manufatti.

Le modificazioni previste nel precedente comma danno luogo ad indennizzo ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Gli interessati hanno diritto di chiedere la revisione dell'estimo dei terreni e dei fabbricati colpiti dalle servitù o dalle modificazioni suddette, in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile.

(Approvato).

Art. 4.

Per ogni opera o stabilimento, od anche per gruppo di opere o stabilimenti analoghi, le servitù e le zone a cui esse si estendono, sono fissate con decreto Reale — su proposta del Ministero militare interessato, sentito il parere di apposita Commissione tecnica — corredato dalle mappe catastali, sulle quali sono indicate con una o più tinte speciali le zone stesse.

Dove ancora manchino le mappe catastali provvederà l'amministrazione militare interessata mediante tipo planimetrico contenente le linee naturali e quelle divisorie di proprietà necessarie per la completa rappresentazione delle zone e mediante allegato al tipo contenente i dati sussidiari.

Il decreto Reale stabilisce se e quali segnali debbano essere collocati sul terreno per rendere visibili al pubblico le zone vincolate. Esso viene pubblicato all'albo pretorio del comune nel quale sono situati i fondi soggetti alle servitù ed è notificato a mezzo di messo comunale ai proprietari interessati. Questi sono ammessi a proporre reclami nel termine di 10 giorni dalla notificazione. Sui reclami si pronuncia il ministro competente con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria. Trascorso il termine suddetto senza reclami e, nel caso che vi siano reclami, dal giorno della notificazione del decreto ministeriale che su di essi si pronunzia, la servitù si intende costituita a tutti gli effetti.

Tali vincoli, contro i singoli proprietari i

cui fondi sono compresi nelle zone dichiarate soggette, saranno trascritti, a cura del Ministero militare competente, presso la conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono compresi i fondi vincolati.

Nei casi di urgenza l'autorità militare può imporre le servitù con manifesto dei comandi locali e con segnali provvisori sul terreno. Le imposizioni di urgenza hanno effetto dopo cinque giorni di pubblicazione e non possono durare più di due anni.

Dopo la pubblicazione, il decreto e le relative mappe sono ostensibili a richiesta degli interessati presso gli uffici comunali.

(Approvato).

Art. 5.

Le successive modificazioni alle servitù di cui all'articolo 2 saranno fissate con nuovo decreto Reale od, in caso di urgenza, con manifesto dei comandi locali.

(Approvato).

Art. 6.

Per le opere e gli stabilimenti esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, rimangono in vigore le servitù già esistenti in forza di leggi precedenti, ma le amministrazioni militari interessate provvederanno gradualmente a rivederle e a disciplinarle nel senso previsto dai precedenti articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'Amministrazione militare può, su richiesta degli interessati, concedere che siano eseguite opere in deroga alle servitù stabilite nel decreto di cui all'articolo 4. La concessione, che può essere subordinata a speciali cautele, deve risultare da apposito atto in forma pubblica amministrativa, sottoscritta dai richiedenti. L'atto è stipulato presso gli uffici tecnici militari ed è trascritto nella conservatoria delle ipoteche.

(Approvato).

Art. 8.

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con ammenda da lire 50 a lire 1000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

L'accertamento delle contravvenzioni spetta tanto agli ufficiali, sottufficiali e funzionari tecnici delle amministrazioni militari, quanto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali provvedono mediante processo verbale, da trasmettersi all'autorità giudiziaria competente, informandone l'autorità militare designata dal regolamento.

In caso di assoluta urgenza, l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il procedimento penale, può, in seguito a sua richiesta, autorizzare l'autorità militare a procedere al ripristino.

L'ordine di ripristino, dopo passato in giudicato il provvedimento di condanna, è dato dall'autorità militare prefiggendo un termine.

Se il condannato non ottemperi all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, vi procede d'ufficio la stessa autorità militare.

Il conto delle spese occorse per i ripristini è reso esecutivo dall'Intendenza di finanza, che provvede a riscuotere l'importo dal contravventore con le norme della legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le trascrizioni ipotecarie, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo e di trascrizione ipotecaria, nonchè dagli emolumenti ai Conservatori delle ipoteche, ad eccezione delle quietanze.

(Approvato).

Art. 10.

Le norme regolamentari saranno emanate con decreto Reale, su proposta dei ministri della guerra, della marina, dell'aeronautica, d'intesa con gli altri ministri interessati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Rafferme dei carabinieri Reali » (N. 1458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Rafferme dei carabinieri Reali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1458.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 9 del decreto luogotenenziale n. 495, del 6 aprile 1919, quale fu modificato dall'articolo 2 del Regio decreto n. 2625, del 9 novembre 1923, convertiti in legge con la legge n. 597, del 21 marzo 1926, sono sostituiti i seguenti:

Art. 9. — Alle rafferme annuali possono essere ammessi, senza limiti di età ma entro i limiti di servizio stabiliti dal 2° comma dell'articolo 13 del decreto Luogotenenziale n. 494, del 6 aprile 1919, e sotto le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, che hanno compiuto le tre rafferme triennali, oppure, a titolo di esperimento, quelli di essi che, avendo compiuto la ferma di tre anni, o soltanto la prima o la seconda rafferma triennale, non si trovino in condizione di ottenere una di tali rafferme, sia per mancanza di requisiti di idoneità fisica, sia per deficienza di altre qualità.

La rafferma annuale a titolo di esperimento non può, di massima, essere concessa più di due volte consecutive.

Il Ministero della guerra può, però, autorizzare la concessione di ulteriori rafferme a tale titolo nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma affetti da infermità rico-

nosciute dipendenti da cause di servizio, o sottoposti a procedimento penale per fatti commessi nell'esecuzione del servizio.

In caso di ammissione a rafferma a titolo di esperimento per motivi di salute, i militari che abbiano riacquistato la prescritta idoneità fisica saranno ammessi alla rafferma triennale con decorrenza dal termine della ferma, o della rafferma triennale precedente, se la loro infermità era dipendente da causa di servizio, o, in caso contrario, dalla data successiva a quella del riacquisto della idoneità.

Art. 9 bis. — A coloro che, dopo aver ottenuto, a senso dell'articolo 9, la rafferma annuale a titolo di esperimento, anziché la rafferma triennale, siano in seguito riformati per infermità dipendenti da cause di servizio, verranno corrisposti tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma triennale, che non hanno potuto ottenere, quanti sono i mesi di servizio compiuti col vincolo di rafferme annuali.

La stessa indennità spetta agli eredi del rafferma morto per infermità dipendente da causa di servizio durante il corso di una rafferma a titolo di esperimento.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, sentito il Consiglio di Stato, il Testo Unico delle disposizioni di legge riguardanti i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali, con facoltà di coordinarle colle altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari ed integrative.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria » (N. 1352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico d'artiglieria ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Il numero dei direttori e dei vice direttori capi di sezione staccata e addetti di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito in legge con la legge 22 novembre 1928, n. 2781, è modificato nel modo seguente:

Direttori	Colonnelli o tenenti colonnelli	11
Vice direttori capi di sezione staccata	} Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	98
Addetti		

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea » (N. 1460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato n. 1460.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Ministro dell'aeronautica ha facoltà di indire corsi di istruzione di pilotaggio aereo nei modi e alle condizioni appresso indicati, allo scopo di procedere al reclutamento di ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e di sottufficiali non di carriera piloti militari.

(Approvato).

Art. 2.

Ai corsi di istruzione di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a loro domanda, i giovani cittadini italiani, celibi o vedovi senza prole, che rispondano alle seguenti condizioni:

A) *se aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento:*

1° abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° alla data stabilita dal bando relativo, purchè non abbiano compiuta la ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri legali motivi;

2° abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, oppure siano muniti di titolo di studio ritenuto equipollente, secondo le indicazioni riportate di volta in volta nel bando di concorso.

B) *Se aspiranti alla nomina a sergente:*

1° abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 20° alla data stabilita dal bando relativo;

2° abbiano compiuto con successo i corsi di una scuola media di grado inferiore, governativa o pareggiata.

I giovani suddetti, oltre al possesso dei requisiti fisici per lo speciale servizio aeronavigante da comprovarsi mediante visita psicofisiologica presso gli Istituti medico legali per l'aeronautica e di quelli morali da comprovarsi con la documentazione indicata di volta in volta col bando di ammissione, devono aver compiuto almeno un corso di istruzione premilitare, ovvero avere appartenuto per almeno due anni alle organizzazioni giovanili fasciste.
(Approvato).

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi di istruzione di pilotaggio sono assunti in servizio militare nella Regia aeronautica e vi compiono la ferma ordinaria di leva (18 mesi).

L'ammissione ai corsi di istruzione di pilotaggio importa la rinuncia a qualsiasi titolo a ferme minori che gli aspiranti possano eventualmente vantare ai sensi della legge sul reclutamento.

(Approvato).

Art. 4.

Gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sergenti di cui ai precedenti articoli sono promossi primi avieri al conseguimento del primo brevetto.

Al termine dei corsi di istruzione di pilotaggio gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sergenti conseguono il brevetto di pilota militare e, se giudicati idonei al grado, sono nominati rispettivamente sottotenenti di complemento nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e sergenti nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica.

(Approvato).

Art. 5.

Gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sergenti che durante lo svolgimento del corso siano esonerati per qualsiasi motivo dal pilotaggio e quelli che non superino le prove per il conseguimento del brevetto di pilota militare, cessano dalla qualità di allievi piloti e sono tenuti a compiere la ferma di leva alla quale siano obbligati, e nella quale non sarà computato il tempo trascorso in qualità di allievi piloti.

Coloro che hanno superato le prove per il conseguimento del brevetto di pilota militare ma non sono stati dichiarati idonei per ragioni disciplinari al grado di sottotenente di complemento o di sergente, completano la ferma di leva nella categoria governo col grado di primo aviere, ma all'atto del collocamento in congedo passano a far parte della riserva aeronautica in qualità di piloti militari.

(Approvato).

Art. 6.

Indipendentemente da quanto è disposto nei precedenti articoli — salvo il possesso dei necessari requisiti fisici — sono incorporati nella Regia aeronautica, per compiere la ferma di leva, nel tempo e con le modalità stabilite dal Ministero dell'aeronautica, i giovani cittadini italiani, provenienti dalle Organizzazioni Giovanili Fasciste, che siano già in possesso del brevetto di pilota civile di 2° grado o del brevetto di pilota premilitare conseguito prima della loro incorporazione.

Il brevetto di pilota premilitare è quello che i giovani aventi obbligo di leva ottengono presso Enti autorizzati dal Ministero dell'aeronautica come preparazione al conseguimento del brevetto militare. Le prove concernenti il brevetto premilitare importano una preparazione più completa di quella prescritta per il conseguimento del brevetto di pilota civile di 2° grado in conformità di quanto sarà stabilito con speciale provvedimento.

I piloti premilitari così incorporati sono inviati presso gli Enti stabiliti dal Ministero dell'aeronautica per il conseguimento del brevetto di pilota militare, con il grado di sottotenenti di complemento nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, se in possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 2, ovvero col grado di sergenti piloti.

(Approvato).

Art. 7.

I sottotenenti di complemento e i sergenti, piloti militari, nominati ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, compiono la ferma ordinaria di leva presso i reparti della Regia aeronautica decorrente dalla loro incorporazione.

Il Ministero dell'aeronautica ha però facoltà di anticipare il loro invio in congedo illimitato quando, dopo conseguito il brevetto di pilota militare, abbiano compiuto un periodo di servizio ai reparti non inferiore a tre mesi.

(Approvato).

Art. 8.

In relazione alle necessità di servizio e alle disponibilità dei posti in organico, il Ministero dell'aeronautica può ammettere, a loro domanda, alla continuazione della carriera come sottufficiale nell'Arma aeronautica, ruolo combattente, i sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che rinuncino a tale grado, ed i sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, reclutati a norma della presente legge, purchè:

a) siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera B) del precedente articolo 2;

b) siano giudicati, dalle autorità aeronautiche, in possesso di spiccate qualità mili-

tari fisiche, intellettuali e di eccezionale attitudine al volo;

c) accettino di assumere la ferma di anni 4 a decorrere dal giorno della loro incorporazione;

d) superino apposite prove di volo da stabilire di volta in volta, dal Ministero.

Nei ruoli dei sottufficiali di carriera essi sono iscritti col grado di sergente, seguendo il pari grado meno anziano che vi è compreso all'atto della loro iscrizione.

L'anzianità relativa fra più sottufficiali ammessi alla continuazione della carriera con una medesima determinazione ministeriale, è determinata secondo una graduatoria formata a cura di una Commissione unica, e con i criteri da essa stabiliti, in base alle classifiche attribuite dalle autorità aeronautiche ai sottufficiali di cui si tratta in relazione alle mansioni esercitate nel grado ed in relazione alle qualità di volo.

A parità di punto in graduatoria ha la precedenza l'anzianità di brevetto di pilota militare ed a parità di anzianità di tale brevetto l'età.

(Approvato).

Art. 9.

Ferme restando le disposizioni concernenti i corsi di osservazione aerea di cui al Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, sono abrogate tutte le altre disposizioni relative ai corsi di pilotaggio di cui al Regio decreto-legge medesimo e successive modificazioni, in contrasto con quelle contenute nella presente legge. Il secondo comma dell'articolo 13 del suddetto Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624 è abrogato.

L'articolo 8 della presente legge entra in vigore dal 1° settembre 1931.

Agli allievi ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica ed agli allievi sergenti piloti reclutati con bandi di concorso di data anteriore a quella della presente legge — giusta disposizioni nn. 326 e 365 del *Giornale Ufficiale del Ministero dell'Aeronautica* 1930, nn. 262 e 270 del detto *Giornale Ufficiale* 1931 — continueranno ad applicarsi le disposizioni di legge precedenti solamente per quanto riguarda il possesso dei titoli di

studio per l'ammissione o la corresponsione delle indennità e del premio di congedamento.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (Numero 1455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

L'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito dal seguente:

« La contribuzione di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, nonchè le eventuali spese per la esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa saranno a carico dei proprietari di terreni, con diritto a rivalersi sugli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda, nella misura, nei casi e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4, avuto riguardo all'indole del rapporto di conduzione dei terreni stessi ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei quattordici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Ancona, Antona Traversi.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bonin Longare, Broccardi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cavazzoni, Celesia, Cesareo, Cian, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Concini, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Amelio, Del Carretto, Della Gherardesca, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Finaudi.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Gentile, Giampietro, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Mariotti, Marozzi, Mazzucco, Menozzi, Miarri de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Mil-

Iosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Poggi Cesare, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo delle Torazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Serristori, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Spezzotti, Spirito, Supino.

Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Treccani.

Venturi, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigniani, Volpi.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali (1470):

Senatori votanti	161
Favorevoli	145
Contrari	16

Il Senato approva.

Modificazione alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche (1434):

Senatori votanti	161
Favorevoli	151
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione ae-

rea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e al Protocollo annesso (1465):

Senatori votanti	161
Favorevoli	151
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonchè del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930 (1466):

Senatori votanti	161
Favorevoli	150
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932 (1467):

Senatori votanti	161
Favorevoli	150
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto (1469):

Senatori votanti	161
Favorevoli	152
Contrari	9

Il Senato approva.

Fissazione del termine per la designazione, da parte dei comuni e delle provincie, delle

strade ex militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili (1450):

Senatori votanti	161
Favorevoli	152
Contrari	9

Il Senato approva.

Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni (1462).

Senatori votanti	161
Favorevoli	151
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari (1451).

Senatori votanti	161
Favorevoli	152
Contrari	9

Il Senato approva.

Riforma del Testo Unico delle leggi sulle servitù militari (1457):

Senatori votanti	161
Favorevoli	142
Contrari	19

Il Senato approva.

Rafferme dei carabinieri Reali (1458):

Senatori votanti	161
Favorevoli	154
Contrari	7

Il Senato approva.

Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria (1352):

Senatori votanti	161
Favorevoli	152
Contrari	9

Il Senato approva.

Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea (1460):

Senatori votanti	161
Favorevoli	152
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1455):

Senatori votanti	161
Favorevoli	155
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti relativi all'Ente Finanziario dei Consorzi Agrari» (N. 1456-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Provvedimenti relativi all'Ente finanziario dei Consorzi agrari».

L'Ufficio centrale ha proposto un testo emendato di questo disegno di legge. Domando all'onorevole Ministro dell'agricoltura e foreste se consente che la discussione si apra sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario Scalori di dar lettura di questo disegno di legge nel testo emendato dall'Ufficio centrale.

SCALORI, *segretario*, legge lo Stampato numero 1456-A.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 30 maggio 1932, n. 752, è sostituito il seguente:

« È istituito un Ente finanziario dei Consorzi agrari con sede in Roma.

« L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura agevolando il migliore assetto finanziario dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari: ed a tal fine il contributo dello Stato, di cui all'articolo 2 lettera a), non potrà essere investito che in crediti ed in attività di pertinenza dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari ed in operazioni di assestamento dei bilanci dei Consorzi agrari ».

(Approvato).

Art. 2.

All'Ente finanziario dei Consorzi agrari sono applicabili le disposizioni contenute nel 2° comma dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, modificato col Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, numero 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie » (N. 1473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato numero 1473.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, è modificato come segue:

I. — Al primo comma dell'articolo 7 sono sostituiti i seguenti due commi:

« L'assicurazione di malattia è esercitata in ciascuna provincia da una Cassa di assicurazione con sede nel capoluogo.

Eccezionalmente, e qualora sia giustificato da particolari condizioni che rendano difficile il funzionamento di una unica Cassa nel territorio della provincia, con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Prefetto della provincia, può essere autorizzata la costituzione di altra Cassa, con circoscrizione territoriale e sede da fissarsi dallo stesso Regio decreto.

Il terzo e quarto comma sono soppressi.

II. — Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 8, alle parole « nel circondario », « circondariale » e « circondariali » sono sostituite le parole « nella provincia », « provinciale » e « provinciali ».

III. — All'articolo 12 è sostituito il seguente:

« Ogni Cassa di malattia provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per le corporazioni, e composto da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, dei quali metà in rappresentanza dei datori di lavoro e metà in rappresentanza degli assicurati, designati dalle rispettive associazioni professionali provinciali, oltre il Presidente, da scegliersi fra persone estranee alle categorie suindicate, sentita la Cassa nazionale assicurazioni sociali.

« Il numero dei Consiglieri d'amministrazione di ciascuna Cassa, nei limiti fissati dal precedente comma, è stabilito con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le associazioni professionali della provincia, tenuto conto dell'importanza finanziaria della Cassa, del numero medio degli assicurati e delle categorie professionali cui questi appartengono.

« Il Consiglio di amministrazione, quando sia costituito di almeno sette membri, compreso il Presidente, elegge nel proprio seno due vice presidenti, dei quali uno scelto tra i rappresentanti degli assicurati.

« Il membri del Consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Quelli tra essi, che cessino dalla carica prima della scadenza del quadriennio, sono sostituiti con le norme del presente arti-

colo, per il periodo di tempo mancante al compimento del quadriennio.

« Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio d'amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Cassa ».

IV. — Al n. 2 dell'articolo 13 sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè la istituzione o soppressione delle agenzie o ambulanze nel territorio di competenza della Cassa ».

Dopo il n. 4 dello stesso articolo è aggiunto il seguente n. 5: « l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ».

All'ultimo comma dopo le parole: « ai numeri 2, 3, 4 » sono aggiunte le parole: « e 5 ».

V. — L'articolo 14 è soppresso.

VI. — Alla fine del primo comma dell'articolo 15, alle parole « ispettorato dell'industria e del lavoro », sono sostituite quelle di « Ispettorato Cooperativo ».

Alla fine del secondo comma sono soppresse le parole « e delle rispettive Federazioni ».

VII. — Il secondo comma dell'articolo 16 è soppresso.

Il terzo comma è modificato come appresso:

« In caso di ingiustificato ritardo nella compilazione del bilancio, il Ministero delle corporazioni provvede direttamente alla compilazione di ufficio. La spesa relativa è a carico della Cassa inadempiente ».

VIII. — Il terzo comma dell'articolo 18 è soppresso.

IX. — L'articolo 19 è soppresso.

(Approvato).

Art. 2.

In tutti gli articoli del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, le parole « Ministero per l'Economia Nazionale » e « Ministero dell'Economia Nazionale » sono sostituite da quelle di « Ministro per le Corporazioni » e « Ministero delle Corporazioni ».

(Approvato).

Art. 3.

La riscossione dei contributi di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146 è eseguita dalla Cassa Nazio-

nale per le Assicurazioni sociali insieme con quella dei contributi pertinenti alle assicurazioni da essa gestite, con le norme e i privilegi in vigore per le Casse di malattia.

Con decreto del ministro per le corporazioni saranno regolati i rapporti tra la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali e le Casse di malattia in dipendenza del presente articolo.

(Approvato).

Art. 4.

Le Casse circondariali di malattia non aventi sede nel capoluogo di provincia, sono fuse con quelle dei rispettivi capoluoghi di provincia che assumono la qualifica e le attribuzioni di Casse provinciali, agli effetti dell'articolo 1 della presente legge, salvo il caso di applicazione del secondo comma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, modificato in conformità dell'articolo 1 della presente legge.

È tuttavia conservata la Cassa circondariale di malattia di Cortina d'Ampezzo, con giurisdizione sui territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, di Pieve di Livinalongo e di Colle Santa Lucia.

(Approvato).

Art. 5.

Le Federazioni regionali con sede in Trento e Trieste sono poste in liquidazione con la data di entrata in vigore della presente legge.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, saranno nominati i liquidatori e stabilite le norme della liquidazione.

Il personale delle Federazioni predette sarà liquidato a norma del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

La compilazione delle statistiche ai sensi dell'articolo 44 del regolamento approvato con Regio decreto 4 marzo 1926, n. 528, è demandata alle Casse Provinciali di Trento e di Trieste.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al regolamento approvato con Regio decreto 4 marzo 1926, n. 528, le modificazioni neces-

sarie per l'esecuzione, l'attuazione ed integrazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1933, nonchè a provvedere al coordinamento di questa con le disposizioni vigenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio » (N. 1383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,60 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Zara in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di pubblica beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle », con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 » (Numero 1472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali, in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza dei dipendenti statali, sono estese, con la decorrenza stabilita nello stesso decreto-legge, ai dipendenti degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di "Littoria" (Roma) » (N. 1369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre

1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » (Roma).

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » in provincia di Roma, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, è sostituito il seguente: « Il bilancio del comune di Littoria sarà, occorrendo, integrato, per il quinquennio 1933-37, a carico dell'Opera Nazionale Combattenti ».

L'articolo 7 è soppresso.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 1932.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione in provincia di Roma di un nuovo comune con denominazione « Littoria »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, concerto col Ministro per le finanze;

Abbiam decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con zona di territorio da staccarsi dai comuni di Cisterna di Roma e di Sermoneta, è costituito, in provincia di Roma, un nuovo comune con denominazione « Littoria » e sede del capoluogo nella località « Quadrato ».

Art. 2.

I confini del comune di Littoria sono i seguenti; il corso definitivo del fosso detto del

« Moscarello » dalla sua foce alla località « Macchia dell'Acqua bianca » in cui incontra il canale « Mussolini » (collettore delle acque alte della bonifica Pontina); il canale predetto fino al punto in cui incontra la linea ferroviaria Roma-Formia-Napoli; la linea ferroviaria stessa fino al suo incontro col fiume Ninfa Sisto in località « Monticchio »; il fiume medesimo fino al suo incontro col fosso « Rio Martino »; tale fosso fino alla sua foce in prossimità della torre di Fogliano; il mare dalla foce del « Rio Martino » fino a quella del fosso « Moscarello ».

Art. 3.

Le zone di territorio rappresentate dalle mappette 83 e 91 del nuovo catasto dell'Agro Romano denominate « Le Castella » e « Torrecchia », dell'estensione rispettivamente di ettari 1735 e 2565, e con le confinazioni in detto catasto accertate, sono staccate dal territorio del Governatorato di Roma e aggregate a quello del comune di Cisterna di Roma.

Art. 4.

Per la durata di anni cinque, a partire dal 1° gennaio 1933, ferme restando le altre disposizioni della vigente legge comunale e provinciale, la tutela dei comuni di Littoria, di Cisterna di Roma e di Sermoneta è affidata al Ministero dell'interno, al quale saranno sottoposti per l'approvazione:

a) i bilanci degli enti suindicati e le eventuali variazioni deliberate posteriormente alla loro approvazione;

b) le deliberazioni degli enti stessi che riguardino contrattazione di prestiti o spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni.

I relativi provvedimenti saranno adottati dal Ministero, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione di cui all'articolo 330 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 5.

I bilanci dei comuni di Littoria, di Cisterna di Roma e di Sermoneta, per il quinquennio 1933-1937, saranno, occorrendo, integrati come segue:

a) quello del comune di Littoria a carico dell'Opera nazionale combattenti;

b) quelli dei comuni di Cisterna di Roma e di Sermoneta a carico del bilancio dello Stato, nella misura che sarà accertata necessaria all'atto dell'approvazione di essi e limitatamente alle spese obbligatorie.

Art. 6.

Non si farà luogo a riparti patrimoniali e a conguagli di attività e passività fra il Governatorato di Roma e il comune di Cisterna di Roma e fra il comune di Littoria e quelli di Cisterna di Roma e di Sermoneta in dipendenza delle modificazioni di circoscrizioni disposte col presente decreto.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per le finanze, sarà fissato lo stanziamento da fare nel bilancio del Ministero dell'interno per le integrazioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 5.

Art. 8.

È data facoltà al ministro per l'interno di fissare le modalità di esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MARCHIAFAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA. Prego il Senato di permettere ad un cultore della medicina assai vecchio di esprimere la sua compiacenza, sicuro che tutti i senatori la proveranno, per la presentazione di questo disegno di legge, di cui è relatore il senatore Concini, che ne domanda con fervida perorazione l'approvazione. Il disegno di legge concerne la costituzione di una prima nuova città nell'Agro Pontino, la città di Littoria, il cui territorio è fra il mare, la direttissima Roma-Napoli, il grande canale Mussolini, il fiume Sisto ed il Rio Martino; e la costituzione di una città nell'Agro Pontino è prova solenne che la bonifica integrale di tutta quella regione è largamente avviata all'avveramento e che in una parte è ormai compiuta.

La bonifica integrale dell'Agro Pontino è un'opera grandiosa, che farà epoca nella storia: il miracolo dell'Agro Pontino, come si diceva l'altro giorno in un giornale straniero. Vero miracolo, perchè, come a tutti è noto e da tutti si ripete, tale opera fu vanamente tentata da Consoli e da Imperatori romani, da Papi e dai Governi che a questi succedettero. Wolfgang Goethe, che nel 1787 nel suo viaggio da Roma a Napoli visitò le paludi pontine, scrisse in una delle sue lettere dall'Italia che, per le gravissime enormi difficoltà da superare per il prosciugamento, la bonifica delle paludi pontine doveva considerarsi come una impresa grande, vasta, ardua, formidabile.

La notizia che l'impresa del bonificamento dell'Agro Pontino era ormai deliberata fino al compimento, produsse un senso di viva soddisfazione in coloro che conoscevano *le visu* la desolazione di quella regione, pieni di seduzione per gli artisti e i poeti, ma tigua insidiatrice alla salute e alla vita dei lavratori dei campi. E così n'era temuta la perniosa malsania che un medico romano, G. M. Lacisi, sullo scorcio del secolo XVII, si opponeva al taglio dei boschi di Sermoneta e Cisterna di casa Caetani, ritenendoli una difesa di *uma* dalle pestifere emanazioni delle paludi trasportate dai venti; nell'opinione che la malaria si prendesse per l'aria e non, come è stato dimostrato poi, per la puntura delle anofele.

Io vi ho soggiornato con Angelo Cli or sono cinquanta anni, nella stagione del febbri, ed ho, sempre vivo il ricordo di tante ciserie ve-

dute; ciò che più mi contristava, erano le madri piangenti, che venivano all'ambulatorio con sulle braccia i loro bambini caduti d'improvviso nel letargo, con il sangue pieno di parassiti delle perniciose; si riusciva a salvarli, ma non a liberarli dalla infezione per le recidive e le reinfezioni; e poi nelle pianure paludose, brulle, alla cui insalubrità resisteva solo il selvaggio bufalo, dove per vastissime estensioni non si scorgeva una casetta, s'incontravano lavoratori dal colore terreo, cachettici, nella magrezza cui non risponde il ventre sporgente per l'ingrossamento della milza e del fegato, infiacchiti, quasi istupiditi. Venivano alla mente i primi versi del sonetto di Vittorio Alfieri « Lo Stato Romano » scritto nel 1777:

Vasta insalubre region che Stato
Ti vai nomando, aridi campi incolti,
Squallidi, oppressi, estenuati volti
.....

E tale rimase ancora per molti anni la regione pontina. Ma dal disonorante abbandono, dal letargo secolare, la fece risorgere a nuova vita il Governo fascista per avviarla ad una vita nuova. E così dopo uno studio completo, serio, penetrante del formidabile problema in tutti gli aspetti, avendo presenti tutte le difficoltà da superare, si pose mano, con netta visione delle cose, ai grandi lavori di bonifica, di risanamento idraulico e della trasformazione agraria compresi nel grande quadro della bonifica integrale con alacrità, con disciplina, con mezzi adeguati all'impresa, sotto la direzione sapiente di uomini, che all'alta competenza congiungono l'entusiasmo per la riuscita della nobile e benefica impresa. È fra noi uno di questi benemeriti, il senatore Prampolini, del quale ho letto con mia istruzione la conferenza « La bonifica integrale » pubblicata nel periodico « Rivista di Malarologia ».

Dell'intenso, incessante lavoro si vedono già risultati meravigliosi. Nella pianura prima impaludata, ora prosciugata per accorte opere idrauliche, si stende una rete di strade nuove, comode per chilometri e chilometri attraverso campi coltivati e ubertosi, ripartiti in poderi con centinaia di casette coloniche dal lieto aspetto, nitide, con tutto il necessario per la vita agricola, con la protezione meccanica, con le stalle, ove gli animali che lavorano,

bene stabulati, formano centri di attrazione alle zanzare funeste sviandole dalle abitazioni umane; e poi si vedono fattorie per gli agricoltori provetti, borghi dai nomi patriottici, con scuole, chiese, uffici postali, stazioni sanitarie con annesse infermerie e con tutto il personale necessario, luoghi di convegno per il dopolavoro; e come coronamento, nel centro della zona bonificato, la nuova città « Littoria » secondo un piano regolatore saggiamente studiato, con gli edifici dei servizi pubblici già compiuti, e che diverrà una città bella, comoda, ordinata, igienica. E col progredire del bonificamento si costruiranno nuove casette, nuovi villaggi ed anche altre città. Tito Livio a proposito delle *Paludes Pontinae* scriveva: « Locus ille olim trium et viginti urbium fuisse dicitur ».

Lo spettacolo, che offre ora la regione pontina, ove ferve incessante il lavoro nelle varie direzioni di migliaia di persone, per chi l'ha veduta nello squallido e triste passato, è profondamente impressionante e solleva un sentimento di ammirazione riconoscente. Questo sentimento io ho provato, or sono pochi giorni, nel rivedere quelle regioni che avevano lasciato nel mio cuore tanti tristi ricordi. Quel giorno, nella mia avanzata vecchiezza, ho provato la gioia di vivere! (*Virissimi applausi*).

La malaria (ecco la nota triste, ma non dirò cose troppo cattive), la malaria, grave, millenaria, permane nell'Agro Pontino, nè può essere altrimenti; non però mai così diffusa e così grave come nel tempo passato, tenuto conto del notabilissimo aumento della popolazione; e se, non certo di frequente, occorrono ancora casi letali di perniciosità, ciò dipende dall'incuria di curarsi subito, all'inizio della malattia; perchè, di regola, è soltanto nei primi accessi che può insorgere la perniciosità; poi se ne acquista la immunità, come è dimostrato chiaramente dal fatto che nell'inverno e nella primavera non si osservano febbri perniciose, sebbene si abbiano recidive della infezione maligna. Onde la necessità di maggiore istruzione dei lavoratori della classe agricola, per la cura pronta della malaria, salvatrice dalla perniciosità, come si fa la propaganda per la cura pronta dei tumori maligni.

Conoscendosi la malignità della malaria pontina e considerando il numero dei lavoratori

immigrati, parecchi provenienti da paesi liberi di malaria, e quindi più suscettibili a prenderla, e nelle forme più maligne; e ricordando i disastri di altre prove di colonizzazione in paesi malarici in Italia e fuori, era pur giustificato il timore che i grandi lavori di bonifica integrale nell'Agro Pontino si fossero dovuti interrompere nel cuore dell'estate. Ma il timore fu vano; i lavori sono continuati senza interruzione di giorno e di notte, con lo stesso ritmo e con la stessa alacrità, con una morbosità ed una mortalità inferiori a quelle che si potevano aspettare; e ciò in gran parte per merito di una assistenza igienico-sanitaria, competente, vigile, con alto sentimento del dovere, pure in mezzo a condizioni difficili, onde alcune inevitabili conseguenze a cui si porrà presto riparo.

Tuttavia un'alta autorità sanitaria mi diceva l'altro giorno, a proposito del risultato di questo primo anno: È una vittoria! E le vittorie si conseguono con le battaglie e con le perdite. E poi verrà indubbiamente, perseverando nella operosità proflattica con tutti i mezzi opportuni materiali e spirituali, nell'assistenza sanitaria sempre vigile, con la cooperazione consapevole dei lavoratori, la vittoria completa definitiva, la conquista della salubrità dell'Agro Pontino nei suoi 80 mila ettari, come è avvenuto in altre parti d'Italia, in alcune zone circoscritte intorno alla regione, e nella finitima Campagna Romana, della estensione di 200 mila ettari, dove si sono compiute bonifiche superbe, come quella di Maccarese, e dove la malaria si va attenuando ed estinguendo. E allora i nostri nipoti avranno della malaria un ricordo, come noi l'abbiamo delle spaventevoli epidemie di peste e di colera, che desolarono la terra.

In un trattato tedesco sulle malattie infettive, edito nel 1914, nel capitolo malaria, per dare un primo esempio di una delle regioni nel mondo, paludose non coltivate, più desolate dalla malaria, non lo si prende dalle zone tropicali dell'Africa, dell'Asia o dell'America, ma lo si prende dall'Italia e proprio dalle paludi pontine, designandole come nidi famosi di malaria maligna. Ma, viva Dio, d'ora in avanti questo esempio non potranno più darlo gli stranieri; perchè i lavori della Bonifica agraria, affidati, dopo la bonifica idraulica, all'Opera Nazionale Combattenti, benemerita per altre bonifiche in Italia, con potente disciplinata

organizzazione, con tutti i mezzi adeguati, sotto un Capo valoroso e tenacissimo nei propositi, saranno continuati senza interruzione, sino alla bonifica veramente integrale, alla utilizzazione agricola di tutta la regione pontina, dai monti Lepini alla zona litoranea, con la razionale sistemazione dei laghi in quella esistenti. E così nella regione pontina, che fu una vasta palude, potranno vivere migliaia di famiglie di uomini sani, forti, operosi, che benediranno la *justissima tellus*, che dà loro la gioia del lavoro e il pane quotidiano.

Ora questa mirabile, risanatrice, redentrice trasformazione dell'Agro Pontino prenderà posto nella storia, sarà di onore e di gloria all'Italia; e aggiungerà un nuovo motivo ai tanti motivi di riconoscenza e di devoto affetto del popolo italiano al Capo del Governo, al nostro Duce, che volle la grande impresa, che già ammirano le nazioni civili, e vuole, e fortemente vuole che sia presto compiuta. (*Vitissimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie » (N. 1313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, a vostra Commissione di Finanza, nel presentarvi la sua breve relazione su questo provvido disegno di legge, e nel plaudire alle opere pubbliche in esso comprese (tutte di grande, evidente utilità, tutte urgenti, tutte vivamente desiderate dalle forti e laboriose popolazioni delle diverse regioni d'Italia) si è creduta in dovere di presentare due lievissime modificazioni, non al disegno di legge, non in aumento di spesa, e neppure in modificazione di alcuno degli articoli del decreto-legge già da alcuni giorni approvato dalla Camera dei deputati.

Si è limitata soltanto a consigliare due lievi modificazioni a quell'elenco di opere pubbliche che il legislatore non ha voluto tassativamente specificare negli articoli del decreto, ma ha lasciato invece alla scelta ponderata e diligente dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici, del quale già abbiamo tante volte sperimentato l'alto senso di imparzialità e di giustizia distributiva nella suddivisione delle opere pubbliche tra le diverse categorie di lavori e fra le diverse regioni e provincie d'Italia.

Quando, alcuni mesi addietro, l'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha fatto, con lunga e coscienziosa fatica, il riparto delle somme che gli erano state assegnate dal decreto-legge del 18 giugno, non poteva certamente immaginare che oggi, in aggiunta alla piaga gravissima della disoccupazione, che purtroppo colpisce non solo tutte le provincie d'Italia ma — ben può dirsi — tutto il mondo, si sarebbe aggiunta un'altra piaga, acuta, dolorosissima per alcune provincie del Regno; e precisamente per le provincie poste sulla sponda orientale dell'Adriatico, quelle, cioè, che sono al cuore di ogni italiano le più care fra tutte, appunto perchè, tra tutte, furono e sono le più colpite da antiche e da nuove sventure.

Più profonda, forse, più lacerante di ogni altra è la nuova ferita aperta ora nel cuore dei Dalmati da vandali venuti dai valichi delle Alpi Dinariche, a distruggere gli insigni monumenti che il genio artistico degli avi e la sapienza e la generosa munificenza di Roma, di Ravenna, di Venezia avevano eretti su quella sponda del nostro mare (*Benissimo*).

Noi oggi crediamo che il Governo e il Senato abbiano il dovere di portare un lenimento anche a questa piaga acutissima; perciò abbiamo fatte due modeste proposte, intese a far sì che i monumenti di quella sponda dell'Adriatico che, per fortuna dell'arte e della civiltà, sono affidati alle materne cure dell'Italia, siano con ogni sollecitudine, come lo furono fin qui, ma con più rapido ritmo e con maggiore larghezza di mezzi, completamente restaurati.

Abbiamo proposto che i restauri della Basilica Eufrasiana di Parenzo, la quale è uno dei più splendidi monumenti di quell'arte che per convenzione chiamiamo Bizantina, ma che è solamente e completamente Ravennate e perciò italianissima, siano compiuti immediatamente. Furono iniziati molti anni addietro, e continuati amorosamente con successivi assegni annuali. Mancano ormai sole 200 mila lire a compierli, e invece di far gravare questa spesa su parecchi esercizi finanziari, noi abbiamo chiesto che i restauri siano completati immediatamente, coi fondi messi a disposizione dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici da questa provvida legge.

Abbiamo inoltre domandato che sia restaurata e riaperta al pubblico la magnifica loggia Sanmicheliana di Zara, ora occupata da una biblioteca, che, arricchita ogni giorno di nuovi volumi e di nuovi scaffali, più non può esservi contenuta.

Quella loggia a noi italiani ricordava un giorno un'altra loggia distrutta: quella di Candia.

Oggi, con nuovo schianto, ce ne ricorda anche una terza: quella recentemente e ancor più barbaramente distrutta a Traù.

Mi è sfuggita dalle labbra una parola amara: un altro mesto ricordo: la loggia di Candia. Di essa si parlò a lungo in tempi ormai lontani; ma in questi ultimi giorni nessuno ne ha parlato. Forse fra i senatori, molti dei quali assai giovani, forse fra i ministri, alcuni dei quali giovanissimi, il nome della Loggia di Candia sarà ormai passato dalla mente; ma noi vecchi, noi la ricordiamo sempre con profondo rimpianto. Giovanetti, nei nostri primi viaggi in Oriente, l'abbiamo vista laggiù a Candia e l'abbiamo lungamente ammirata, respirandovi, in terra greca, in dominio turco, le aure serene della Patria.

Negli albori di questo nuovo secolo, nel 1904,

appena cessato in Candia il Governo turco, abbiamo sentita, con profondo rammarico, la notizia della sua distruzione. Si disse che la si voleva costruire più solida con gli stessi marmi. E fu menzogna.

Nel 1911, nell'Esposizione delle Regioni, l'abbiamo vista, di nuovo, con cuore commosso, riprodotta esattamente nel Padiglione Veneto, qui nel campo di Marte di Roma.

Ricordo che non sono mai andato all'Esposizione senza visitare quella Loggia di Candia, che riassumeva, come in magnifica sintesi, le glorie della regione veneta; e ricordo, direi quasi con rimorso, che qualche volta ho dimenticato di andare a rivedere, nel padiglione della mia regione, la magnifica « Camera d'oro » del Castello di Torchiara, che noi parmigiani vi avevamo ricostruito; ma non ho dimenticato mai, lo ripeto, di andare a rivedere la indimenticabile Loggia di Candia.

Eppure allora la perdita di essa era resa meno dolorosa dal fatto che rimaneva aperta a tutti, ed ammirata in Traù, un'altra loggia magnifica e veramente degna di Venezia, della Dalmazia, dell'Italia.

Oggi purtroppo anche questa è stata barbaramente distrutta; ma non per questo noi dobbiamo perderci d'animo; o, con inutili querele, stancare il mondo.

A dimostrare la bellezza delle due Logge perdute, e l'infamia di chi le distrusse, l'Italia, riapra la magnifica loggia Sanmicheliana di Zara, che le ricorda entrambe, e che oggi è completamente ingombrata dalla Biblioteca Paravia; la quale, come tutte le biblioteche, è andata man mano aumentando il numero de' suoi volumi, si è riempita di scaffali, ed ha dovuto ricoprire tutte le pareti della Loggia, sicchè, dell'insigne monumento, ormai ben poco si può vedere.

Proponiamo pertanto che la Biblioteca si porti in un apposito locale presso il Palazzo degli Studi, ove nel 1806 il Regno Italico fondò, — e risorgerà un giorno — l'Università di Zara; e proponiamo che si riapra la magnifica Loggia; che si lasci libero al popolo l'accesso ai grandi archi, fra le eleganti, marmoree colonne doriche, tolto ogni impedimento di cancelli, di vetrate, di scaffali.

Si riapra la Loggia nella sua maestosa bellezza; e sotto la grandiosa volta cinquecentesca,

ideata e costrutta da Girolamo Sanmicheli, oltre il bel Leone di San Marco, potremo ammirare, conservato religiosamente, quel grande tavoliere o banco di massiccio marmo finemente scolpito, dal quale gli austeri giudici veneti, con scrupolosa imparzialità, rendevano ragione a cittadini e a forestieri.

Su quel banco, tutte le volte che io sono andato a studiare nella Biblioteca di Zara — e furon molte — ho sempre riletta, e sempre con nuova ammirazione, la superba iscrizione in grandi caratteri che Venezia vi aveva scolpita: « HIC REGIMEN PURUM MAGNAQUE FACTA MANENT ».

Quella iscrizione era stata dettata, quella Loggia era stata costrutta dalle fondamenta per i cittadini di Zara e per tutti i popoli della Dalmazia. Si restituiscano ad essi; e, sotto la grande volta Sanmicheliana, si raccolgano, quanto più è possibile, i ricordi della storia della Dalmazia; e, fra essi, ciò che resta di quei monumenti che la rabbia vandalica dei barbari va ogni giorno distruggendo.

Tra questi, intanto, si potrebbe, fin da ora, portarvi il Leone che ornava la porta di Terraferma a Nona, la insigne città che dette i natali a quel Gregorio da Nona, di cui ci parlò, mercoledì scorso, nel suo dotto discorso, il collega Corrado Ricci; il quale ci disse anche che la vandalica demolizione dei leoni dalmati è cominciata da quattro o cinque anni.

Troppo indulgente, l'illustre collega Ricci non ricorda che questa iniqua lotta, contro Leoni di marmo che non possono difendersi, cominciò fin dagli ultimi mesi del 1918 e dai primi del 1919, appena cioè noi, attraverso un mare pieno di insidie, avevamo salvati tutti i Serbi che si poterono salvare, con pericolo gravissimo per le nostre navi e per i nostri marinai; appena noi, con le nostre truppe vittoriose, avevamo occupate Zara, Sebenico ed altre città della Dalmazia, a noi legate da due millenni di storia, e a noi assegnate dai Trattati.

In quei giorni di ansie io mi trovavo a Zara; era là, fra i cittadini festanti, quando vi giunse la notizia dolorosissima che vandali, venuti di fuori, avevano demolito il bel Leone veneto, che sorgeva sulla porta di Nona. Vi accorsi, e trovai presso il Leone, abbattuto e ridotto in frantumi sul terreno, alcuni poveri cittadini

di Nona, scarni e col viso terreo, come ha descritti or ora il senatore Marchiafava gli antichi abitatori delle paludi Pontine, e, al pari di quelli, arsi essi pure dalla febbre. Addoloratissimi che quest'ultimo simbolo della grandezza della loro città fosse stato demolito, mi dicevano che erano venuti, dal di là delle Alpi, uomini che essi non conoscevano, e che avevano compiuto quel delitto. I frammenti del Leone, raccolti religiosamente, furono portati a Zara ed ora si conservano, rimessi insieme alla meglio, in quel Museo. Auguro che quei frammenti, ricomposti decorosamente sotto la grande Loggia, vi restino, finchè non giungano per la Dalmazia tempi migliori!

Non vi sorprenda, onorevoli Colleghi, se laggiù, in mezzo ai febbricitanti di Nona, ho ricordato i dolori che mi avevano contristato nelle mie frequenti escursioni nelle Paludi Pontine; quelle facce terree, quelle mani scarne, tremanti, mi ricordavano altre miserie ed altri paesi, pur ricchi, un tempo, di antiche glorie.

Pochi giorni addietro, nell'andare a visitare ancora una volta i paesi miracolosamente risanati, ove ora sorge Littoria, mi sono ricordato anche dei febbricitanti di Nona; e nel vedere a Littoria quei grandi canali che portano ormai al mare le acque da tanti anni stagnanti, i campi fiorenti, le case linde e salubri, e quei nuovi coltivatori, lieti, prosperosi, infaticabili, mi sono venuti alla mente ancora una volta quei poveri cittadini di Nona.

In quella abbandonata ma pur nobile città, Romana e Veneta, che fu gloriosa per ardite imprese guerresche, e ricchissima per industrie e per commerci, non sono rimasti che seicento abitanti, tutti macerati dalle febbri della più crudele malaria. Io ho augurato che anche a quelle sfortunatissime terre dalmate, possa arridere un giorno la fortuna di un Governo saggio, forte, benefico, come quello che ha saputo risanare le Paludi Pontine; e faccio ora l'augurio che quando quel Governo avrà risanate e ripopolate quelle plaghe, oggi deserte e mortifere, il Leone di Nona possa grandeggiare ancora sul suo vecchio piedistallo, sulla porta dell'antica, gloriosa Città.

Può nascere un dubbio, onorevoli colleghi, che cioè, prima di quel giorno fortunato, i vandali, di nuovo discesi dai valichi delle Alpi

Dinariche, abbiano demolita anche la porta. Ma il danno non sarà irreparabile; noi ne abbiamo i disegni; e quello stesso provvido Governo che avrà risanato l'antico glorioso Agro Enonense, ricostruirà la porta come era, e sul più alto fastigio di essa innalzerà ancora il Leone di Venezia, simbolo della forza e della generosità dell'antica e della Nuova Italia. (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*.
Devo ringraziare il senatore Mariotti per la sua relazione quanto mai esauriente e diligente, indice dell'amore e della competenza con le quali attende ai compiti affidatigli dalla Commissione di finanza. Devo ringraziarlo anche delle benevoli espressioni che ha avuto nel mettere in risalto l'opera del Governo, nella preparazione dei programmi per la disoccupazione.

Il senatore Mariotti ha tenuto a precisare come nei predetti programmi sia stata cura del Governo di conciliare le esigenze tecniche dell'Amministrazione e della Nazione, coi bisogni sociali della popolazione, sottolineando, nello stesso tempo, i criteri di giustizia distributiva con cui i fondi vennero assegnati alle varie regioni del Regno. L'illustre parlamentare ha anche ricordato come le raccomandazioni fatte in una precedente circostanza dalla Commissione di finanza, per lo sviluppo costruttivo di alcune strade di serie e per l'ultimazione di altre opere, siano state tenute nel giusto conto dal Governo nel provvedimento di legge sottoposto ora all'approvazione del Senato. Il Governo è poi grato all'on. senatore Mariotti per lo spunto finale della sua relazione. Egli prospettando come sia stata cura anche del Governo, nel fronteggiare i bisogni delle nostre classi lavoratrici, con la concessione di grandi opere pubbliche, di non dimenticare i restauri di un notevole gruppo di monumenti nazionali, ha profilato la convenienza, particolarmente significativa in questo momento, di portare a compimento il restauro della Basilica Eufrasiana di Parenzo e della Loggia civica di Zara, occupata oggi, dalla Biblioteca.

La richiesta del senatore Mariotti acquista, in questo momento, un altissimo significato mo-

rale e politico, e perciò è degna della maggiore considerazione.

Il Governo è lieto di accoglierla e di assicurare che, presi gli opportuni accordi con gli organi competenti, non mancherà di avviarla a soluzione.

Devo anche dire al senatore Mariotti che il programma delle opere pubbliche previsto dal disegno di legge in discussione, pur non essendo stato presentato come impegnativo nella sua elencazione, ha avuto precisa rispondenza nell'esecuzione. Tutte le opere previste in programma suppletivo, come quelle riferentisi al programma principale dei 750 milioni, sono state in gran parte appaltate. Esse oggi danno la possibilità a schiere notevoli di lavoratori di poter attendere in disciplina, in ordine e concordia, all'ulteriore attrezzatura del Paese, nelle sue esigenze economiche e civili, ed al Governo, la soddisfazione - mentre altrove si profilano disorientamenti di fronte alle difficoltà del momento - di aver fronteggiato, nei limiti delle possibilità, la disoccupazione, e di poter constatare come il popolo sia veramente degno del Regime che dieci anni fa è stato instaurato e dell'ora storica che oggi viviamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 tra il Regio Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche » (N. 1137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 tra il Regio Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 fra il Regio Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio » (N. 1337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, con le seguenti modificazioni alle « Prescrizioni » annesse al decreto:

Nella parte I. — I. Definizioni. Alla parola: « Definizioni » è sostituita la parola: « Classificazioni ».

Nel n. 1 alla lettera a) sono soppresse le parole: « del prodotto di cottura » e alla lettera b) è sostituito il seguente testo: « Per « cemento alluminoso s'intende il prodotto « ottenuto con la cottura di una mescolanza « intima di allumina (almeno 35 per cento in « peso), di silice, d'ossido di ferro, di calce o « di carbonato di calcio e successiva maci- « nazione ».

Nella parte I. — II. « Metodi di prova » all'ultimo capoverso del n. 3 è *sostituito* il seguente: « Il grado di finezza di macinazione « si esprime con il peso del residuo sul relativo « setaccio rapportato in percentuale al peso « complessivo dell'agglomerante impiegato nella « prova » ».

Nel n. 8 al 5° capoverso, alle parole: « mola « rotante di compressione » sono *sostituite* le altre: « mola rotante di rimescolamento ».

Nel n. 12, innanzi alle parole del primo sottotitolo « *Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa* », è posta la lettera a); innanzi alle parole del secondo sottotitolo « *prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa* », è posta la lettera b); le parole: « prove di indeformabilità delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche » formano un terzo sottotitolo innanzi al quale è posta la lettera c); all'ultimo capoverso poi è premesso come sottotitolo con la lettera d) il seguente: « *Prove per speciali esigenze* ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori » (N. 1438);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori » (N. 1474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori »;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 566, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori ».

Prego il senatore segretario Scalori di dare lettura dei due disegni di legge.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore di bachicoltori.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questi disegni di legge.

MARCELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Onorevoli colleghi, dopo i nobili discorsi, le magnifiche, appassionante parole degli on. Marchiafava e Mariotti, chiedo venia per le mie povere parole.

I decreti-legge 30 giugno e 10 novembre del corrente anno, ora sottoposti al nostro esame, costituiscono un tutto medesimo, perchè col primo si istituisce un premio di una lira per ogni chilogrammo di bozzoli freschi mercantili prodotti nel regno; mentre il secondo si limita a spostare l'epoca della effettuazione dei pagamenti, per dar tempo ai consigli provinciali dell'economia corporativa di compiere le indagini necessarie per correggere le inesattezze e gli errori che si verificano nei dati raccolti sinora.

Col disegno di legge sulla « Disciplina del nome *Seta* » e con la conseguente istituzione del marchio di Stato, il Governo venne incontro al desiderio manifestato nel 1927 dal vostro ufficio centrale, incaricato dell'esame del disegno di legge per la conversione del decreto-legge concernente la « Istituzione dell'Ente Nazionale Serico ».

Quella legge ebbe effettiva attuazione soltanto col primo dicembre di quest'anno, e non mancherà di portare quei benefici risultati per i quali essa fu proposta, approvata ed attuata.

A spiegare quale e quanta sia l'importanza del provvedimento e la utilità che da esso ne deriverà alla sericoltura nazionale, ed a spiegare anche la resistenza accanita che venne

fatta alla sua applicazione, basterà riflettere sulla infinita serie delle frodi, delle misture, delle cariche e delle tinture, cui sono oggetto i manufatti serici, con evidente danno della reputazione, della ricerca e col conseguente minor consumo e minor prezzo della seta naturale.

Per giustamente misurare la entità delle frodi, dirò soltanto che, fra le voci elencate nella categoria XV (Seta e Seta artificiale) della statistica del commercio speciale, si trova anche la seguente: « Tessuti misti nei quali la seta entra in misura del sei per cento o più, ma meno del dodici per cento ». E, quanto alle cariche ed alle tinture, è a tutti noto che, con 1 kg. di seta naturale si arriva a fare quasi 4 kg. di seta tinta e caricata, impiegandovi pure il vetro e preparati di piombo.

Coi provvedimenti cui si riferiscono i decreti-legge proposti alla nostra approvazione, il Governo, sempre vigile e pronto per il bene nazionale, viene incontro ai desideri ripetutamente manifestati dal Senato nelle relazioni dei suoi Uffici centrali e nei discorsi tenuti in quest'Aula. E perciò, da quest'Aula io, pur modestissima persona, sento vivo il bisogno di esprimere, nel modo più caldo e cordiale, al Governo Nazionale la più viva riconoscenza da parte dei sericultori tutti, e dei bachicultori in specie.

Si deve riflettere che, nel 1926, si ricavano 100 lire con tre chilogrammi di bozzoli freschi, nel 1929 con sei, nel 1930 con dodici, nel 1931 con venti, nel 1932 con ventisei; mentre nell'ante guerra occorrevano in media sette chilogrammi per ricavare cento delle lire attuali.

Ad onta di ciò, anche per effetto del nuovo provvedimento che ha impedito l'abbandono di molti allevamenti già in corso, il raccolto nazionale si è mantenuto nel 1932 non molto discosto da quello dello scorso anno, particolarmente per effetto dei contributi apportati dalle regioni ove è più diffusa e più tradizionale la mezzadria.

Questo primo passo sicuro sulla via dei giusti ed equi incoraggiamenti alla bachicoltura, pur nella sua tenue misura, come già dissi or ora, fu di grande sollievo all'animo depresso dei bachicultori, ed avrà grande efficacia per l'avvenire, specie se completato, a sostegno di una produzione casalinga ed agricola di assai grande importanza per la nostra economia, e che dà

occupazione e guadagno a parecchie centinaia di migliaia di famiglie rurali - erano ancora quasi 600.000 nel 1930 -. Tale produzione, dopo aver raggiunto, negli anni degli alti prezzi, i due miliardi di lire nella esportazione, rappresentò ancora nel 1931 circa 900 milioni di lire delle esportazioni stesse. Esportazioni costituite, per la maggior parte, da sete greggie, materia prima, come comporta la tendenza dei tempi, che si avviano sempre più verso le economie chiuse.

Le industrie manifatturiere possono essere impiantate quasi ovunque, perchè, più o meno, ovunque si possono addestrare le maestranze e trasportare le macchine, i tecnici ed i capi necessari per far funzionare i congegni e per istruire e dirigere gli operai.

Vi è quindi da fare assegnamento, per le esportazioni, quasi soltanto sui prodotti artigiani specializzati e di alto pregio e sulle materie prime, particolarmente su quelle per le quali ci troviamo nelle migliori condizioni. È questo, per noi, il caso della seta, per la quale ci troviamo ad avere propizio il clima e l'appoderaamento largamente diffuso ed avviato ad una sempre maggiore diffusione.

Quando l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste rispose, nella passata primavera, ai discorsi tenuti in questa Aula sulla bachicoltura, ebbe a dire che, da ogni parte, erano stati raccomandati provvedimenti, ma che nessuno aveva formulato proposte precise.

Io voglio colmare questa lacuna.

Io credo che un adeguato provvedimento sarebbe quello che: 1° assegnasse due lire di premio per ogni chilogrammo di bozzoli prodotti; 2° esonerasse dalle tasse le aree occupate dalle piantagioni di gelsi, ciò che consentirebbe di vietare la estirpazione dei medesimi; 3° esonerasse da qualsiasi imposta la trattura della seta, considerando questa operazione quale una semplice trasformazione di prodotti agrari, come la vinificazione dell'uva e la trebbiatura del frumento.

Soltanto avant'ieri sera ho saputo che i due decreti-legge in esame sarebbero stati posti all'ordine del giorno di oggi. Non mi fu quindi possibile di raccogliere le più recenti notizie circa il trattamento fatto all'estero alla bachicoltura ed alla trattura della seta; ma bene

ricordo che disposizioni al riguardo vigono in oltre venti stati.

Citerò soltanto quanto è già in vigore in Francia sino dal 1930, poichè ricordo che colà in quell'anno il premio per ogni chilogrammo di bozzoli prodotti fu portato a franchi quattro e trenta, quello per ogni bacinella ad otto capi a franchi due e quattro centesimi per ogni ora di lavoro, limitatamente a 2614 ore di lavoro annuale ed a non più di franchi trentuno e cinquanta per ciascun chilogrammo di seta tratta.

So che il Governo ha intenzione di costituire una apposita commissione con l'incarico di studiare a fondo il problema serico in tutti i suoi elementi, e di formulare proposte che valgano a superare la crisi ed a far sempre meglio prosperare la sericoltura, per il maggiore vantaggio economico della Nazione.

Per quanto modesto io mi senta, purtuttavia mi permetto di incoraggiare questo sano proposito col mio plauso più fervido. Io credo che uno dei problemi, ai quali la commissione in parola dovrà rivolgere la sua attenzione, sia quello di fare entrare nell'uso i manufatti serici, prodotto prettamente italiano in ogni sua parte.

A conseguire ciò è necessario che, tolta ora la possibilità della frode sulla qualità del prodotto, si miri a far sì che i prezzi di vendita al dettaglio si abbassino a limiti equi e ragionevoli.

Oggi il distacco è enorme fra i prezzi all'ingrosso e quelli al minuto, fra il costo della materia prima e quello del manufatto. Si rifletta che nel più bel paio di calze per signora non sono che circa tre lire di seta greggia filata. Al medesimo scopo, sarebbe anche opportuno incoraggiare l'Ente Nazionale Serico ad istituire nelle principali città del Regno degli spacci controllati di manufatti serici.

L'esposizione serica, tenutasi a Treviso nello scorso novembre, ebbe il risultato di fare immediatamente ribassare il prezzo dei manufatti serici in tutti i negozi al dettaglio in quella città.

Mi scuso coi colleghi e col Governo per l'esposizione disordinata, e certamente incompleta, che ho fatto or ora. Ma io conto sull'indulgenza con la quale furono sempre accolte le mie parole e, a mia giustificazione, prego si tenga

presente il breve tempo che mi è stato concesso, il bisogno nel quale si trovava l'animo mio di non lasciar passare occasione propizia per rompere ancora una lancia a favore della sericoltura, ed il mio desiderio di rendere omaggio ai saggi, pronti e validi provvedimenti che il Governo fascista non manca di prendere, sempre che ciò sia utile per la prosperità della Nazione e per il benessere dei cittadini. (*Applausi e congratulazioni*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Come relatore dell'Ufficio centrale non ho nulla da aggiungere, e solo debbo compiacermi che il senatore Marcello, con la sua parola di competente, abbia richiamato l'attenzione del Senato e del Governo sopra l'importante problema della seta.

Ma l'on. senatore Marcello ha fatto anche alcune proposte concrete, e cioè di portare il contributo, che oggi è di una lira per ogni chilogrammo di bozzoli, a due lire, e di accordare alcune altre agevolazioni, anche tributarie, all'industria dei bozzoli e a quella della trattura della seta.

Da una parte, raccomando queste proposte al Governo, perchè mi sembra che, compatibilmente con le condizioni del bilancio, qualche ulteriore sacrificio possa essere giustificato a vantaggio di questo ramo importantissimo della nostra agricoltura, anche nei riflessi dell'esportazione, quale è la bachicoltura e l'industria serica.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il senatore Marcello sa che moltissime delle proposte cui egli ha accennato, a favore della bachicoltura e dell'industria serica nazionale, hanno da molto tempo formato oggetto di studi accuratissimi; e se una soluzione non si è potuta sempre raggiungere, ciò è dipeso da circostanze completamente indipendenti dalla volontà del Governo. Le difficoltà che in modo speciale avversano la produzione serica consistono nella concorrenza del prodotto artificiale e nella depressione economica mondiale.

Anche a nome dell'onorevole Sottosegretario per le Corporazioni, assicuro che alcune delle

segnalazioni del senatore Marcello saranno tenute presenti nella redazione di quei provvedimenti che il Governo riterrà di adottare per risollevarle le sorti di questa branca dell'agricoltura e dell'industria.

Il senatore Marcello, al quale si è associato il senatore Berio, ha in modo particolare raccomandato che per il prossimo anno venga elevato il premio di una lira per chilogrammo di bozzoli prodotto, concesso per la passata campagna. Al riguardo debbo dichiarare, anche a nome del camerata Ministro delle finanze, che oggi, alla vigilia quasi della presentazione del bilancio per l'esercizio 1933-34, non solo non è possibile dare alcun affidamento sull'aumento del premio, ma nemmeno si può assicurare che questo potrà essere conservato, sia pure nella misura dell'ultima campagna bacologica.

Il Governo valuta appieno il risultato che si è raggiunto con la concessione del premio, essendosi potuto risollevarle il mercato dei bozzoli, ma un qualsiasi affidamento per la futura campagna non potrebbe essere dato se non dopo aver ripreso in esame il problema, specialmente in relazione alle possibilità finanziarie.

MARCELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Volevo soltanto far presente, come già feci nel discorso della passata primavera, che, se si fanno bene i conti delle molteplici ripercussioni sulla economia nazionale e, attraverso le imposte, sulle pubbliche finanze, appare chiaro che i sussidi alla bachicoltura, anche nella misura da me proposta, non graverebbero neppure per un centesimo sul bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questi disegni di legge saranno poi votati a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana » (N. 1437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio » (N. 1440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione a scrutinio segreto degli ultimi dodici disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ancona, Antona Traversi.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bonin Longare, Broccardi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cavazzoni, Celesia, Cesareo, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crippa Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Della Gherardesca, Della Torre, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Durante.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fara, Farina, Fedele.

Gallenga, Gallina, Garbassò, Garofalo, Giampietro, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mattioli Pasqualini, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco D'Aragona, Millosevich, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Nuvoloni, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Poggi Cesare, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Scialoja Vittorio, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Spezzotti, Spirito, Squitti, Strampelli.

Tacconi, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre.

Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Volpi.

Zoppi, Zipelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Agevolazioni fiscali all'Ente finanziario dei Consorzi agrari (1456-A):

Senatori votanti	154
Favorevoli	144
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie (1473):

Senatori votanti	154
Favorevoli	148
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara,

con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio (1383):

Senatori votanti	154
Favorevoli	146
Contrari	8

Il Senato approva.

Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491 (1472):

Senatori votanti	154
Favorevoli	144
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » (Roma) (1369):

Senatori votanti	154
Favorevoli	140
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie (1313):

Senatori votanti	154
Favorevoli	145
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 tra

il Regio Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche (1137):

Senatori votanti	154
Favorevoli	145
Contrari	9

Il Senato approva

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio (1337):

Senatori votanti	154
Favorevoli	146
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori (1438):

Senatori votanti	154
Favorevoli	144
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori (1474):

Senatori votanti	154
Favorevoli	142
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per la industria solfifera siciliana (1437):

Senatori votanti	154
Favorevoli	146
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio (1440):

Senatori votanti	154
Favorevoli	147
Contrari	7

Il Senato approva.

Per gli auguri di Capo d'Anno alle Loro Maestà.

PRESIDENTE. Procederemo ora al sorteggio dei senatori che si uniranno all'Ufficio di Presidenza per recarsi al Quirinale a porgere gli auguri del Senato alle Loro Maestà il Re e la Regina in occasione del Capo d'Anno.

Sono sorteggiati come effettivi i senatori: Reggio, Bastianelli, Ciraolo, Zippel, Facchinetti, Albicini, Baccelli, Zoppi, Puricelli; come supplenti i senatori: Torlonia, Prampolini, Nicastro.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sospende i suoi lavori e sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18.40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CLXVIª TORNATA

LUNEDÌ 20 MARZO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 5895
Commemorazione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi	5895
PRESIDENTE	5895
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	5897

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta del 17 dicembre, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Anselmino per giorni 20; Asinari per giorni 4; Badaloni per giorni 20; Bonardi per giorni 4; Borromeo per giorni 20; Borsarelli per giorni 7; Cagnetta per giorni 20; Castiglioni per giorni 20; Ciccotti per giorni 15; Conti per giorni 7; Cornaggia per giorni 5; Durante per giorni 20; Ginori Conti per giorni 12; Giordani per giorni 20; Marani per giorni 20; Marozzi per giorni 6; Maury per giorni 3; Montuori per giorni 20; Morpurgo per giorni 4; Niccolini Eugenio per giorni 20; Odoro per giorni 15; Passerini Napoleone per giorni 20; Pavia per giorni 3; Romeo delle Torrazze per giorni 10; Ronco per giorni 20; Tassoni per giorni 30; Triangi per giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazione

di S. A. R. il Duca degli Abruzzi.

PRESIDENTE. Un sublime cuore di Principe e di Italiano ha cessato di battere. Il nome di colui che, per la gloria della Sua Casa e per la grandezza della Patria, non conobbe limiti al proprio ardimento, è passato da questa vita ai fasti millenari della Dinastia. Luigi di Savoia giace per sempre sotto il sole dell'Equatore, in mezzo al rigoglio della terra africana, che Egli col Suo coraggio, con la Sua fede ardente, col Suo perseverante lavoro aveva fecondata e riconsacrata in perpetuo alla civiltà dell'Italia: l'ultima delle Sue imprese, forse la più ardua e la più bella delle vittorie da lui donate alla Nazione.

L'ala della poesia parve accompagnare tutto il cammino di Lui, e sollevarne la figura a quella sfera ideale in cui un popolo riconosce e ama le individualità rappresentative della sua anima e dei suoi sogni. Coloro che erano giovani quando Egli osò i primi cimenti non hanno mai dimenticato nè mai dimenticheranno, finchè avranno vita, che fu il Duca degli Abruzzi colui che, in quegli anni terribilmente amari e tristi, fece ancora sentir loro un palpito dell'orgoglio più santo, l'orgoglio di essere Italiani, insieme con la speranza di un avvenire degno di essere vissuto. Si era voluto, ed Egli stesso aveva voluto, che fosse un Savoia a rialzare in cospetto del mondo la nostra immacolata bandiera.

All'eroe austero, silenzioso, composto si addice e basta ricordare il suo stato di servizio: tante date, altrettante pagine epiche.

Nell'Accademia di Livorno Egli aveva già maturato doti singolari di perizia, di intrepidezza e di vocazione marinara, per le quali, più che per il rango, appariva destinato alle massime funzioni di comando; e pure il mare non gli era sembrato campo sufficiente al suo bisogno dell'azione e del rischio. Il giovane Principe aveva amato e cercato con eguale passione la montagna. In ogni periodo di vacanze, fra una navigazione e l'altra, Egli aveva scalato le cime maggiori delle Alpi, dalle Levanne al Gran Paradiso, al Monte Bianco, al Breithorn: due volte aveva raggiunto il picco del Cervino, e la seconda per via non mai tentata. Così si era perfezionata la sua formazione morale, mentre si ampliavano l'orizzonte del suo spirito e l'ambito della sua esperienza.

Egli aveva appena ventiquattr'anni, nel desolato 1897, allorchè, dando esecuzione concreta a un disegno insistentemente vagheggiato quasi per reazione alla crisi di dissolvimento della volontà del Paese, decise di cimentarsi in una avventura talmente piena di difficoltà e di pericoli da poter conferire al solo fatto di affrontarla il significato di un'affermazione del valore italiano. Si trattava dell'ascensione del Sant'Elia, il vasto nodo montagnoso dell'Alaska: un'immane piramide di 5.500 metri, su uno sconfinato e in parte inesplorato deserto di nevi eterne: meta agognata, non mai toccata da temerari di altre nazioni. Ma il Principe pervenne alla vetta; e non compì tanto una meravigliosa gesta sportiva, quanto una memorabile impresa scientifica, per i criteri coi quali era stata organizzata la spedizione, e più per la novità e l'importanza delle osservazioni raccolte poi in una monumentale relazione. In quella occasione il Principe saggiò le virtù di uomini che Egli volle compagni nelle spedizioni successive, come Umberto Cagni e Filippo De Filippi; ma sopra tutto misurò e temprò le sue fortissime attitudini di capo per una più audace prova a cui tacitamente si accingeva: l'impresa polare. E infatti, col ritorno in Patria, ne cominciò la fervida e segreta preparazione.

Era la prima volta che l'Italia entrava nella gara delle Nazioni per la conquista artica, miraggio di un impero senza territorio, ove ogni tappa vittoriosa era rappresentata da una ci-

fra, e nessuna speranza di dominii o di profitti compensava la sfida al mistero e alla morte. Mentre il Paese si svia dietro torbide vicende di parlamento e di piazza, l'anima della stirpe, il sentimento dei destini di questa, la capacità di eroismo degli Italiani sono su la piccola nave dal nome augurale, che salpa quasi inosservata verso il Nord, al comando del giovane Principe, e presto sparisce nelle solitudini inaccessibili, lontano dagli sguardi e dalla memoria degli uomini. Due anni di assenza, di silenzio, di oblio: poi, il 6 settembre del 1900, all'Italia prostrata dalla tragedia giunge improvvisa la notizia che la « Stella Polare » è riapparsa davanti agli estremi lidi della Norvegia settentrionale. Il Duca torna con una mano mutilata dal gelo; nella notte polare furono patiti il freddo e la fame; tre compagni si sperdettero nella tempesta boreale; la nave stessa, schiantata dalla pressione del gelo, potè a gran pena essere riparata per il viaggio di ritorno; ma l'Italia vinse: i suoi figli piantarono il tricolore a 86° 33', ove nessun uomo era ancor giunto. Un soffio potente di gloria e di gioia solleva il cuore della Nazione dal lutto che l'aveva abbattuta. Dunque gli Italiani sanno ancora acquistarsi un primato eroico.

Pari allo splendore dell'impresa fu la fiera modestia del Reduce, l'equità cordiale con cui Egli compartì a tutti i compagni i meriti del risultato ottenuto, la discrezione sobria e oggettiva che rende pur oggi ammirevoli ed esemplari le informazioni date al pubblico dopo il ritorno. Nè il Duca degli Abruzzi volle fermarsi a godere un trionfo. Dettati i commentari scientifici del viaggio, Egli ripartiva, al comando della « Liguria », per la sua seconda circumnavigazione attorno al globo, durante la quale, in diciannove mesi, percorse 54.000 miglia, toccò 114 porti, e tagliò sei volte la linea dell'Equatore. Nel decennio successivo le spedizioni del Ruvenzori e dell'Himalaja, per i rischi superati, per le scoperte geografiche e naturalistiche acquisite, rinnovarono e accrebbero ancora la fama dell'esploratore. Ma nel quadrante della storia erano per suonare le ore supreme, e non occorreva più che il Principe animoso cercasse per sè i sognati cimenti sotto tutte le latitudini. Il Contrammiraglio Luigi di

Savoia, il giorno stesso dell'inizio delle operazioni belliche del 1911-12, conduce le sue siluranti all'attacco di Prevesa con lo slancio impetuoso di chi ha aspettato fremendo per lunghi anni il momento di battersi. Durante tutta la campagna Egli mostra, con le sue qualità eccellenti di organizzatore e di manovriero, che non hanno errato coloro che hanno riposto fiducia in Lui come capo navale. Ma il Duca degli Abruzzi pensa a giornate più gloriose e decisive per l'avvenire della Patria sul mare, e sa che non dovrebbero tardar molto. Quando scoppia il conflitto mondiale, e l'Italia, intervenendo, porta la guerra in Adriatico, Egli è il comandante della flotta, e frena a stento la propria impazienza di affrontare in mare aperto le forze nemiche; ma i tempi e le circostanze hanno mutato le condizioni della guerra marittima, che non conosce più battaglie d'incontro, ma solo una invisibile rete di insidie onnipresenti e inafferrabili. La sorte gli nega di dare, come Egli aveva sperato, la massima misura di Sè, del Suo volere di Soldato, del Suo prestigio di Principe. E quella taciuta delusione getterà un'ombra lieve di tristezza su tutto il resto della Sua operosa vita.

La vittoria, la pace, quella pace che rammentiamo, fatta di faziosa protervia, di sterile scetticismo e di acre sfiducia; ma vi sono coloro che ancora credono in una missione dell'Italia nel mondo, e che sono pronti a impugnare ancora i moschetti per riscattare nelle strade il diritto della Nazione a vivere degnamente e ordinatamente. E se non manca chi predica l'abbandono delle nostre scarse e tuttora neglette Colonie, c'è chi dà una volta di più agli Italiani una stupenda lezione di volontà e di capacità coloniale, ed è ancora il Duca degli Abruzzi, il primo dei nostri pionieri, Quegli che concepì romanamente il disegno più ampio e più organico di avvaloramento della terra d'Africa, in una regione remotissima, da pochi anni geograficamente nota e politicamente sottomessa, per la quale allora potevano sembrare a taluni assai incerte le garanzie di un nostro stabile dominio. Il Duca degli Abruzzi mostrò che non si doveva dubitare e si doveva lavorare fidenti per l'avvenire, senza misurare i sacrifici nè le fatiche. L'impulso di Lui, raccolto e seguito saggiamente per

un'azione che si è andata allargando e integrando dopo che il Fascismo ha condotto anche in Somalia le sue energie vivificatrici, ha trasformato una landa selvaggia in una colonia ora già fertile dei doni più opulenti.

Fra il 1928 e il 1929 il Duca degli Abruzzi, benchè non ignorasse che la Sua salute era ormai scossa da tanti disagi aggravati dall'influenza del clima, volle compiere personalmente ancora un'importante e lunga spedizione geografica attraverso uno dei restanti lembi bianchi della carta d'Africa, per trovare le ignote sorgenti di quel fiume Scebeli dal quale Egli aveva tratto le acque copiose per le imponenti opere d'irrigazione della Somalia. Fu l'epilogo della luminosa carriera del più grande esploratore che l'Italia moderna abbia potuto vantare.

Ora Egli è tornato laggiù, col pensiero di morirvi, per restarvi custode di quel suolo di Roma, così come il prode Fratello guarda dal margine del Carso l'intangibile frontiera d'Italia.

Il Senato, che fu superbo di annoverare Luigi di Savoia fra i propri membri, si inchina davanti a questa figura abbagliante di epopea, con un dolore che è anche maschia promessa di non demeritare dell'esempio di Lui. E l'Italia fascista ravvisa ed esalta in Luigi di Savoia uno di Coloro che più altamente onorarono il nome d'Italia e apersero primi a questa la via della potenza e della gloria.

Egli possedeva in sommo grado le virtù essenziali di un Principe; ma, anche se non fosse stato Principe, avrebbe avuto statura e anima di Eroe. Di Lui parlerà nei secoli la storia, e il popolo ne tramanderà di generazione in generazione la memoria avvolta in una luce di leggenda.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro.*

Signori Senatori,

Con alta e commossa parola il Presidente illustre della vostra Assemblea ha testè mirabilmente rievocato dinnanzi a voi la vita e le opere del Duca degli Abruzzi.

La sua figura di navigatore, di esploratore, di pioniere, di scienziato è passata dinnanzi al

vostro spirito, e insieme una serie di vicende gloriose che già riempiono le cronache del mondo e oggi sono consegnate per sempre alla storia.

Precursore ed incarnazione compiutissimi Egli fu dell'italiano nuovo per il quale il titolo, il nome, il passato, la tradizione hanno valore solo in quanto siano stimolo al compimento di più gravi doveri ed alla rivelazione di più forti virtù.

Dalle solitudini sconfiniate e deserte del polo alle cime inaccessibili delle montagne, dalle immensità tempestose degli oceani alle inospitali lande africane, dovunque, il Duca degli Abruzzi espresse nello sforzo teso ad una conquista il suo animo di combattente, che durante le lunghe navigazioni per tutti i mari aveva appreso fin dall'adolescenza sognatrice l'arte del freddo ardimento e il metodo della tenace pazienza. Non solo l'obiettivo o il risultato felice delle imprese, ma il « modo » sollevava i più grandi entusiasmi fra il popolo italiano e fra tutti i popoli civili.

Egli meritava il titolo di « Eroe » nel significato più vasto e profondo del termine. Spregiatore degli agi, del riposo, delle futili se anche talvolta inevitabili cosiddette mondanità, Egli amava il rischio con le sue incognite, il pericolo con le sue seduzioni, la solitudine coi suoi silenzi, che pongono finalmente l'uomo a contatto con l'essenziale e l'eterno.

Egli fece della sua vita una ininterrotta severa milizia e nelle opere di pace e in quelle di guerra preferì, al molle, il clima duro. Taciturno, come coloro che molto videro e molto compresero, schivo di clamori e di onori, come i privilegiati che non sanno sostare nemmeno per raccogliere l'alloro della gloria, poiché una segreta, indomita volontà li sospinge ad andare più oltre. Anche morendo Egli ha rivelato la Sua anima, chiedendo di rimanere nella terra somala da Lui con sacrificio incessante, con quotidiano, umile lavoro, chiamata alla fertilità.

I gagliardetti abbrunati delle Camicie Nere si inchinano oggi, con atto di reverenza e di amore, sulla Salma del Principe Sabauda. Egli si avvia tra le grandi ombre, salutato dal nostro appello, che echeggia potente dai lidi della Madre Patria a quelli dell'Oceano Indiano.

Il Duca degli Abruzzi è presente fra noi e presente rimarrà nel memore, fedele cuore del popolo.

PRESIDENTE. Appena pervenutami la dolorosa notizia della morte di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, ho espresso i sentimenti di profondo cordoglio del Senato del Regno a Sua Maestà il Re e alla Casa di Savoia.

Ho quindi telegrafato a Sua Eccellenza il Governatore della Somalia incaricandolo di rappresentare il Senato ai funerali e di deporre una corona di fiori presso la Salma Augusta.

Propongo al Senato che in suo nome sia posta sulla tomba, a perenne ricordo dell'Augusto Estinto, una corona di bronzo, e che questa seduta sia tolta in segno di lutto.

(Le proposte sono approvate all'unanimità).

Il Senato è convocato per domani 21 marzo alle ore 16 coll'ordine del giorno già stabilito.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva la convenzione 25 maggio 1932 con la Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, concessionaria delle Regie miniere dell'Elba (1408);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione (1427);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea (1477);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930 (1478);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932 (1479);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si auto-

rizza a provvedere, con il fondo di lire 18 milioni di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica (1480);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste (1482);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro (1483);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale (1484);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali (1486);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927 (1487);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, concernente

la proroga dell'esercizio del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia (1490);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1620, col quale si stabilisce il concorso dello Stato alla spesa per i lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia eseguiti a cura della Procuratoria di San Marco con la somma di lire 600.000 da prelevarsi dai fondi assegnati al bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la legge 6 giugno 1932, n. 580, ed il trasferimento del detto fondo dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'educazione nazionale (1493);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 dicembre 1932, n. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1512);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1515).

La seduta è tolta alle ore 16,20.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CLXVIIª TORNATA

MARTEDÌ 21 MARZO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Acclamazione al Capo del Governo	Pag. 5904
PRESIDENTE	5904
Commemorazioni (dei senatori Bellini, Di Stefano Napolitani, Ellero, Gabbi, Garbasso, Squitti, Petitti di Roreto)	5905
Commissari:	
(Dimissioni)	5910
(Nomina di un commissario nella Commissione per il giudizio dell'Alta Corte)	5910
Congedi	5904
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva la convenzione 25 maggio 1932 con la Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, concessionaria delle Regie miniere dell'Elba » (1408)	5920
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione » (1427)	5921
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea » (1477)	5921
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930 » (1478)	5921
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante prov-	

vedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932 » (1479)	5922
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18 milioni di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica » (1480)	5922
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste » (1482)	5922
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro » (1483)	5923
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, p. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale » (1484)	5923
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali » (1486)	5923
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1500, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927 » (1487)	5924
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, concernente la proroga dell'esercizio del servizio di Regia	

tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia » (1490)	5924
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1620, col quale si stabilisce il concorso dello Stato alla spesa per i lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia eseguiti a cura della Procuratoria di San Marco con la somma di lire 600.000 da prelevarsi dai fondi assegnati al bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la legge 6 giugno 1932, n. 580, ed il trasferimento del detto fondo dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'educazione nazionale » (1493)	5924
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 dicembre 1932, n. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1512)	5925
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1515)	5926
ROTA FRANCESCO	5926
VENINO	5937
MIARI DE CUMANI	5945
DI FRASSINETO	5948
(Presentazione)	5911, 5925
Interrogazioni:	
(Annuncio)	5952
(Risposte scritte)	5956
Messaggio	5910
Omaggi	5907
Registrazioni con riserva	5910
Relazioni:	
(Presentazione)	5916
Ringraziamenti:	
(Delle LL. AA. RR. il Duca d'Aosta e il Conte di Torino)	5905
(Della famiglia Martinez)	5911
Telegramma di S. M. il Re	5904
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	5953

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Acclamazione al Capo del Governo.

Il Capo del Governo entra nell'Aula salutato da una lunga ed entusiastica ovazione.

PRESIDENTE. Interprete del sentimento unanime del Senato, saluto nel Capo del Governo colui che ha reso in questi giorni un altro massimo servizio ai supremi interessi dell'Italia e della pace del mondo.

Il Senato unanime saluta il Capo del Governo con vivissimi e reiterati applausi. Si grida più volte: « Viva il Duce! ». Il Capo del Governo ringrazia salutando romanamente.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Agnelli per giorni 20; Della Gherardesca per giorni 8; Garofalo per giorni 3; Joele per giorni 8; Orsi per giorni 20; Rota Giuseppe per giorni 4; Tamborino per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Telegramma di Sua Maestà il Re.

PRESIDENTE. Alle condoglianze inviate a S. M. il Re in nome del Senato, per la morte di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, l'Augusto Sovrano ha così risposto:

« Il lutto della Mia Casa trova conforto « nelle espressioni di fervido rimpianto recate « dal Suo messaggio.

« Voglia, La prego, rendersi interprete presso « gli onorevoli Senatori della Mia cordiale « riconoscenza.

« Aff.mo Cugino

« VITTORIO EMANUELE ».

Ringraziamenti delle LL. AA. RR. il Duca d'Aosta e il Conte di Torino.

PRESIDENTE. Alle condoglianze inviate in nome del Senato a S. A. R. il Duca di Aosta, Sua Altezza Reale ha così risposto:

« Le nobili parole che V. E. mi rivolge in nome del Senato del Regno sono di speciale e caro conforto al mio cuore addolorato. Inviolabile lei ed agli onorevoli senatori l'espressione della mia sincera commossa gratitudine ».

Alle condoglianze inviate in nome del Senato a S. A. R. il Conte di Torino, Sua Altezza Reale ha così risposto:

« Ringrazio V. E. delle parole di cordoglio rivoltemi per la perdita dell'amatissimo mio fratello e La prego di rendersi interprete presso il Senato del Regno dell'espressione della mia profonda e commossa riconoscenza.

« CONTE DI TORINO ».

Commemorazione dei senatori Giuseppe Bellini, Giuseppe Di Stefano Napolitani, Pietro Ellero, Umberto Gabbi, Antonio Garbasso, Nicola Squitti, Carlo Petitti di Roreto.

PRESIDENTE. Prima di riprendere le nostre discussioni rivolgiamo un pensiero di affetto e di reverenza alla memoria dei Colleghi che ci hanno lasciati durante l'interruzione delle sedute del Senato.

Il primo a mancarci fu Giuseppe Bellini, caro a noi tutti per la cordiale schiettezza del carattere e il generoso attaccamento alle idealità del Fascismo. Avvocato di grido, amministratore alacre e sagace, era stato per molti anni sindaco amatissimo della sua Forlì. In questa Assemblea aveva affermato presto il proprio valore, così da esser chiamato a far parte dell'Ufficio di Presidenza come Segretario e della Commissione di Finanze, alla quale ultima appartenne fino al giorno della sua dipartita.

Giurista colto, acutissimo, che teneva un luogo eminente nel campo della professione fo-

rense, era anche Giuseppe Di Stefano Napolitani, autore, fra l'altro, di una pregiata pubblicazione sul Diritto privato internazionale. Attratto dalle qualità dell'ingegno all'arringo parlamentare, aveva rappresentato durante tre legislature la sua Palermo alla Camera dei deputati, difendendovi vivacemente gli interessi, allora poco intesi e poco curati, della sua città e della sua isola. In Senato, ove era entrato nel 1920, svolse pure un'attività notevole partecipando a molte discussioni e riferendo su numerosi e importanti disegni di legge.

Pietro Ellero si è spento quasi centenario, quando il Senato — di cui egli era il decano per anzianità di nomina — si apprestava ad attestargli la sua affettuosa venerazione nella ricorrenza della data che ciascuno di noi aveva sperata fausta e augurale per l'insigne Collega. Egli era stato davvero un maestro del Diritto, innovatore dalla cattedra e con gli scritti, avendo cooperato a creare la scuola positiva del diritto penale, senza tuttavia incorrere, come altri, in quella degenerazione materialistica che condusse una tal corrente di dottrine a una sostanziale negazione dei postulati della Giustizia penale. La sapienza giuridica di Pietro Ellero, congiunta a una forte attitudine speculativa e ad una profonda conoscenza dei problemi sociali, si rispecchia negli ampi ed elaborati scritti di filosofia civile e politica e di sociologia, ch'egli ha lasciati: molte pagine dei quali sono, indubbiamente, cadute; ma non poche restano e resteranno vive e ricche d'insegnamenti.

La partecipazione di Pietro Ellero alla vita parlamentare fu sempre scarsa e saltuaria, perchè egli era tutto preso dai suoi studi, anche quando, avvenuta l'annessione delle provincie venete all'Italia, era stato eletto deputato dalla nativa Pordenone, e successivamente dopo la sua nomina a Senatore, decretata nel 1939. L'intensa operosità scientifica e didattica non aveva impedito, invece, nè ad Umberto Gabbi nè ad Antonio Garbasso di entrare nella politica militante e di essere esemplarmente assidui ai lavori della nostra Assemblea. Clinico di vasta rinomanza il primo, particolarmente dedito alle ricerche su le malattie tropicali, volgarizzatore brillante delle questioni

di medicina sociale, era fascista tesserato dal 1919: fu deputato per la XXVII legislatura, e sedeva in quest'Aula da quattro anni. Antonio Garbasso aveva conquistato altissima reputazione fra i fisici, per l'originale e copioso contributo da lui dato ai progressi recenti di quella scienza, che egli professava con grande plauso da un ventennio nell'Ateneo fiorentino; ma il carattere essenziale della sua mente era la geniale versatilità, che, alimentata da una varia e doviziosa cultura, assecondata dalle virtù di una oratoria smagliante e arguta, pareva ricollegare il Garbasso, vercellese di nascita, alle più belle tradizioni toscane. In vero Antonio Garbasso si considerava ed era considerato fiorentino d'elezione; e Firenze lo ebbe dapprima Sindaco, poi Podestà, ininterrottamente, per nove anni, durante i quali egli, col suo ardore intelligente e appassionato di fascista, con la saggezza dei suoi criteri amministrativi, col suo amore sensibile dell'arte, con la signorilità della sua parola e del suo gusto, ricondusse a nuovo splendore le sorti e la vita intellettuale della gloriosa città. Aveva lasciato la podesteria di Firenze per assumere l'importantissimo ufficio di presidente della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, ch'egli tenne con illuminata saggezza fino a pochi mesi or sono, allorchè la malattia, che pur troppo già lo minava, lo costrinse ad abbandonare ogni applicazione.

Alla diplomazia aveva appartenuto con onore il barone Nicola Squitti, che, come ministro plenipotenziario a Cettigne, e successivamente a Belgrado, durante gli anni aspri e tempestosi che precedettero la guerra mondiale, si segnalò per il tatto, l'accorgimento e l'illimitata devozione al Paese. Sorpreso nella capitale serba dai tragici avvenimenti seguiti allo scoppio del grande conflitto, egli accompagnò il vecchio Sovrano e le sue truppe nella lunga angosciosa ritirata fino al porto d'imbarco, ove aspettavano le navi d'Italia. Ma convien pure dire una parola dell'opera avvedutissima e, insieme, fervidissima da lui svolta, fra il 1902 e il 1908, come console generale a Trieste: opera che molti triestini ancor oggi ricordano con gratitudine.

Particolarmente sentita, per noi, è stata la

perdita di Carlo Petitti di Roreto, figura di soldato e di gentiluomo che aveva meritato l'universale ammirazione. Senatore dal 1919, era membro autorevole della Commissione di finanza e relatore del bilancio della Guerra. Egli proveniva da una famiglia di quella antica nobiltà militare piemontese, nella quale l'eredità d'un nome illustre educa ogni generazione a servire fedelmente con l'intelletto e col sangue il Re e la Patria, così che l'antico privilegio non è se non il vincolo per un più severo dovere. Carlo Petitti di Roreto diede dunque all'Esercito cinquant'anni di intemerata attività. Comandante del 50° fanteria nel combattimento di Misurata, del 18 luglio 1912, si guadagnò la croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia. Durante la guerra mondiale, al comando di grandi unità, affermò le sue magnifiche qualità di soldato e di condottiero. Ogni motivazione delle decorazioni al valore da lui meritate esalta un episodio eroico. A Campomolon, « dopo aver diretto un calmo e ordinato ripiegamento, e tenne ferme, col suo valoroso impulso, su le posizioni affidategli per resistere ad oltranza, le sue truppe, benchè decimate da violentissimi bombardamenti, e ricacciò i numerosi e forti attacchi del nemico, infliggendogli ingenti perdite »; esercitando con prestigio e con fermezza incomparabili il Comando del contingente italiano, in Macedonia, « dimostrava ottime qualità militari nel curare personalmente la sistemazione difensiva del settore affidatogli, sprezzando ogni pericolo, in numerose ricognizioni ed ispezioni sulle prime linee, anche durante bombardamenti nemici: rimasto ferito non lievemente, non cedeva il comando affidatogli, noncurante di sè, ma soltanto del compimento del proprio dovere »; nella ritirata dall'Isonzo al Piave, guidando un gruppo di Corp: d'Armata, « spiegò la massima attività per superare la gravissima crisi, e si gettò personalmente ed arditamente nella mischia alla testa delle nostre retroguardie per trattenerne il nemico, esempio di valore a tutte le truppe dipendenti »; sul Basso Piave, « destinato a operare in un settore delicatissimo per la particolare natura del terreno e per la speciale funzione difensiva spettantegli seppe con instancabile alacrità, con fervido sentimento di amor patrio, preparare le sue truppe

a prove supreme, e nella battaglia del Piave, dopo nove giorni di eroica resistenza, condurle alla vittoria, movendo subito dopo alla riconquista di un ampio territorio, e ridonando alla Patria un primo lembo del suolo calpestato dal nemico, ed ampliando largamente le difese di Venezia ».

Dopo la vittoria essendo stato nominato primo Governatore di Trieste italiana, ebbe l'onore e la gioia di ricevere nella città redenta, in un'apoteosi di amore e di riconoscenza, il Re Vittorioso.

A Carlo Petitti di Roreto e agli altri Colleghi, che non torneranno più fra noi, vada il nostro memore e affettuoso saluto.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Mi associo, a nome del Governo, alle parole commemorative pronunziate dal Presidente della Vostra Assemblea.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MARCELLO, *segretario*:

Senatore Enrico Catellani: *Da Washington a Wilson*. (Conferenza). Torino, 1933.

Sella Pietro:

1° *Sigle di giuristi medievali, in ispecie dello studio bolognese, tratte dai Codici vaticani*. Bologna, 1932.

2° *Inventari di farmacie modenesi: secolo XIV*. Roma, 1932.

3° *Gli statuti del Cicolano e l'itinerario di Corradino di Svevia*. Casalbordino, 1932.

Senatore Raffaele Garofalo: *Il Cristoforo Colombo di Blasco Ibanez*. Napoli, 1932.

De Biase Corrado:

1° *Vincenzo Russo*. Roma, 1929.

2° *L'intervento italiano nella guerra di Crimea e nel conflitto mondiale*. Roma, 1924.

3° *Antonio Salandra e il Fascismo*. Roma, 1923.

Provenzal Giulio: *La « Dante Alighieri » e il suo XXXVII Congresso in Roma*. Roma, 1932.

Istituto italiano di credito marittimo: *Discorsi di Benito Mussolini sulla politica economica italiana nel primo decennio*. Verona, 1932.

Porro dei Somenzi Francesco: *Keplero*. Genova, 1932.

Società di elettricità e gas di Roma: *Il primo trasporto di energia elettrica a distanza Tivoli Roma. Nel 40° anniversario: 1892-1932*. Roma, 1932.

Senatore David Giordano:

1° *Sulla trasfusione del sangue. Cenni storici dal periodo mitico alla fine del secolo XVII*. Milano, 1931.

2° *Impressioni sommarie del IX Congresso internazionale di storia della medicina (Bucarest, 10-18 settembre 1932)*. Siena, 1932.

3° *Una visita all'Istituto di medicina veterinaria ed a quello serologico di Bucarest*. Venezia, 1932.

4° *In margine del IX Congresso internazionale di storia della medicina (Bucarest, 10-18 settembre 1932)*. Napoli, 1932.

5° *Sulla trasfusione del sangue dal 1700 ai giorni nostri*. Milano, 1932.

Senatore Pietro Niccolini: *La bonifica integrale*. Roma, 1932.

Bindo De Vecchi: *Discorso inaugurale dell'anno accademico 1932-33 tenuto dal Rettore della R. Università di Firenze*. Firenze, 1932.

F. Gildo Rainer: *Il monopolio dell'oro e del credito bancario*. Bergamo, 1932.

Cagnis di Castellamonte Emma: *Stelle nere*. (Liriche). Milano, 1932.

Zerbini Luigi: *Enrico Pini, senatore del Regno, commemorato alla Società agraria di Bologna nell'adunanza del 21 maggio 1932-X*. Bologna, 1932.

Alessandro Sardi:

1° *Per una politica cinematografica*. (Discorso). Roma, 1929.

2° *Per una politica cinematografica*. (Discorso). Roma, 1931.

3° *Le prime providenze legislative in favore della cinematografia nazionale*. (Discorso). Roma, 1931.

4° *La politica di pace dell'Italia fascista nella Società delle Nazioni*. (Discorso). Roma, 1931.

5° *Il conflitto cino-giapponese e gli interessi dell'Italia*. (Discorso). Roma, 1932.

6° *La Marcia su Roma*. (Conferenza). Roma, 1932.

Scheggi Roberto: *Appunti di diritto fallimentare*. Padova, 1932.

Podestà di Reggio Calabria:

Spartaco De Bella: *Luigi Siciliani*. Reggio Calabria, 1932.

Camillo Oreste Mandalari: *Mario Mandalari*. Reggio Calabria, 1932.

Onofrio Fattori: « *Museum* » *Bollettino della Biblioteca - Museo ed Archivio governativi e dello « Studio Sammarinese »*. Anno XIV (1930-1931). San Marino, 1932.

Viglio Alessandro: *Le Biblioteche Negroni e Cirica di Novara*. Novara, 1932.

Senatore Antonio Cippico:

Comune di Milano: *I registri dell'ufficio di provvisione dell'Ufficio dei sindaci sotto la dominazione viscontea a cura di Caterina Santoro*. P. II. Milano, 1932.

A. Wollemborg:

F. Luzzatto: *Economia e finanza nell'opera di Leone Wollemborg*. Città di Castello, 1932.

Polacco Gastone: *La restaurazione dello Stato*. Pisa, 1932.

Serafino Belfanti:

Bertarelli Ernesto: *Edoardo Jenner e la scoperta della vaccinazione*. Milano, 1932.

Lustig Aleksander: *Patologia Ogolna J Klinica. Zagazowan Bojorovich*. Warszawa, 1933.

Podestà di Ussita: *L'Archivio del Castello di Ussita*. Isola del Liri, 1932.

Confederazione Nazionale Fascista del Credito e della Assicurazione: *Relazione sulla attività svolta nel biennio 1930-VIII-1932-X*. Roma, 1932.

Comune di Milano: *I registri dell'Ufficio di provvisione e dell'Ufficio dei sindaci a cura di C. Santoro*. Vol. I, parte 1^a. Milano, 1929-VII.

Senatore Giovanni Mariotti:

1° *Per i monumenti della Dalmazia e dell'Istria*. (Discorso). Roma, 1932.

2° *L'Università di Parma e i moti del 1831*. Parma, 1932.

Senatore Vittorio Cian:

1° *Commemorazione di S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta alla R. Accademia delle Scienze di Torino*. (8 dicembre 1932).

2° *Pietro Bembo postillatore del Canzoniere Petrarcesco*. Torino, 1932.

Onofrio Fattori:

1° *Emanuele Filiberto di Savoia*.

2° *Tommaso Tittoni*.

3° *Raniero Paulucci di Calboli*.

4° *Nino Tamassia*.

Senatore Filippo Crispolti:

1° *Commemorazione di Antonio Fogazzaro (Vicenza 6 novembre 1932)*. Roma, 1932.

2° *I miei primi studi*. Firenze, 1932.

Roberto Montessori: *La tutela giuridica del lavoro*. Modena, 1932.

Senatore Giovanni Ciruolo:

Sauer E.: *Der Welthilfsverband und seine Rechtsstellung*. Gottingen, 1932.

Carlo De Alberti:

L. Cicconetti: *Garibaldi*. (Discorso). 1932.

Senatore Luigi Rava:

1° *Discorsi e scritti per la « Dante »*. (Trenta anni di propaganda: 1900-1931). Roma, 1932-X.

2° P. Boselli: *Per la « Dante »*. (Discorsi e scritti). Roma, 1932-X.

Euhén Onatsky: *L'equilibrio europeo ed il problema ucraino*. Roma, 1933.

Ambasciata di Polonia in Roma:

Smogorzewski Casimir: *La Poméranie polonaise*. Paris, 1932.

Roberto Scheggi: *Sulla riforma della legislazione corporativa*. (Discorso). Roma, 1932.

R. Accademia dei Lincei: *Parlamento Sabauda*. Volume VI, parte 1^a. *Patria cismontana*. Volume VI (1490-1524), a cura di A. Tullone. Bologna, 1932-XI.

Cesare Chiodi: *La legislazione urbanistica moderna e la tecnica dei Piani regolatori*. Roma, 1932.

Camera di commercio italiana, in Londra: *Dazi sull'importazione in Gran Bretagna e Irlanda del Nord*. Londra, 1933.

Luigi De Gregori: *La Biblioteca nazionale*. Roma, 1933.

Senatore Luigi Simonetta:

Associazione italiana di idrologia, climatologia e terapia fisica: *III Giornata italiana del reumatismo*. (Roma, 14 ottobre 1932).

Famiglia del senatore Amari: *L'Italiano istrutto della sua patria, ovvero l'Italia rappresentata a colpo d'occhio ne' suoi rapporti storici, politici, geografici e commerciali*. Bologna, 1812.

J. Grateh:

1° *La malaria nel comune di Ravenna*.

Cenni storici ed epidemiologici. Roma, 1930.

2° *Intorno alla malaria nell'Agro ravennate e al risanamento della zona periurbana di Ravenna.* Bologna, 1932.

Cerciello Renato: *Provvedimenti dell'ultimo semestre dell'amministrazione della giustizia.* Roma-Tivoli, 1933.

Senatore Luigi Rava:

Fondazione « Marco Besso »: *Relazione del Consiglio direttivo sull'opera della fondazione nell'anno 1932-X.* Roma, 1933-XI.

Cutolo Alessandro: *Il matrimonio di Emma Liona.* (Estratto dalla « *Rassegna storica napoletana* »). Napoli, 1933-XI.

Senatore Corrado Ricci:

1° *Istituto interuniversitario italiano. Corso di lezioni sull'arte bizantina.* (Prolusione).

2° *Meraviglioso « Viaggio d'istruzione ».* Roma, 1933.

Istituto Geografico militare di Firenze: *Il generale Nicola Vacchelli nell'opera di Direttore dell'Istituto geografico militare e nelle manifestazioni a vantaggio della scienza.* Firenze, 1933.

Senatore Luigi Messedaglia: *La « pietrificazione » dei tessuti animali ed un emulo veronese di Girolamo Segato.* Verona, 1933.

Achille Forti:

A. Forti, A. Marcello e R. Pampanini: *Una escursione botanica in Tripolitania (16 marzo-25 aprile 1932).* Venezia, 1932.

Seminario giuridico della R. Università di Siena: *Studi in memoria del prof. Pietro Rossi.* Siena, 1932.

Ferrari Antonio:

1° *Boccalini.* Roma, 1932.

2° *I « conforti politici » di Ibn Zafar e la fine della potenza musulmana in Sicilia.* Roma, 1931.

3° *Sui criteri di valutazione delle dottrine politiche.* Roma, 1933.

Mario Bori:

1° *Atti di un capitano del comune e del popolo di San Gimignano. Berto Frescobaldi (4 gennaio-4 maggio 1341).* Castelfiorentino, 1906.

2° *L'antico ponte sull'Elsa a Castelfiorentino.* Castelfiorentino, 1906.

3° *Un inventaire du Chateau historique de Thonon au XV^e siècle.* Thonon-Les Bains, 1913.

4° *La casa di un giudice di Moriana e Tarantasia nel secolo XIV.* Casale, 1912.

5° *Appunti dall'Archivio Della Porta-De Carli.* Novara, 1914.

6° *Giovanni e Costantino Della Porta podestà di Pontremoli e di Castelnuovo.* (Contributo alla storia delle illustri famiglie novaresi). Novara, 1914.

Podestà di Modena:

Comune di Modena: *Elenco ufficiale delle vie, piazze e località del comune di Modena.* Modena, 1932-X.

Senatore Corrado Ricci:

Margherita Nugent: *Affreschi del Trecento nella cripta di S. Francesco ad Irsina.* Bergamo, 1933.

Arrigo Serpieri: *La legge sulla bonifica integrale nel terzo anno di applicazione.* Roma, 1933.

Giovanni Bellincioni:

1° *L'opera dell'« Associazione idrotecnica italiana » nel primo decennio della sua esistenza.* Milano, 1933.

2° *Associazione idrotecnica italiana. I problemi delle acque nella economia nazionale.* Milano, 1933.

Senatore Ettore Ciccotti: *Giustino Fortunato e la questione meridionale.* Roma, 1933.

Senatore A. Lustig: *L'opera scientifica di Alessandro Lustig e della sua scuola (1881-1932).* Siena, 1933.

Bondioli Pio: *La fondazione del Monastero di Sant'Ambrogio in Milano nei documenti del secolo VIII.* Milano, 1931.

Istituto nazionale delle Assicurazioni: *Relazione sull'andamento della gestione nel quinquennio 1927-1931.* Roma, 1932.

Zamboni Giuseppe: *Studi esegetici, critici, comparativi sulla « Critica della Ragione pura », Serie I e II.* Verona, 1933.

Berlin Knud: *Les droits du Danemark sur le Groenland.* Paris, 1933.

Senatore Gaudenzio Fantoli: *Il progetto per il serbatoio di Falanello e per il canale Marano-Formigine nei suoi rapporti con le antiche utenze del Panaro.* (Relazione). Milano, 1933.

Francesco Loddo-Canepa: *Il diritto d'asilo in Sardegna nei rapporti fra Stato e Chiesa.* Roma, 1931-IX.

Comando della Milizia forestale: *La Milizia nazionale forestale nell'anno X.* Roma, 1933.

Corte d'Appello di Roma: *Assemblea generale del 9 gennaio 1933-XI. Relazione statistica del procuratore generale del Re G. A. Salucci.* Roma, 1933-XI.

Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezia:

A. Moschetti: *I danni ai monumenti ed alle opere d'arte delle Venezia nella guerra mondiale 1915-1918.* Venezia, 1932-X.

Nardo Naldoni:

1° *Il periodo « eroico » della colonizzazione olandese.* Roma, 1931.

2° *L'Abissinia, mercato nuovo.* Roma, 1931.

3° *L'Angola ed il Mozambico mercati coloniali.* Roma, 1931.

4° *La questione tunisina dall'inizio al giorno d'oggi.* Roma, 1931.

5° *La dominazione spagnola a Tripoli.* Firenze, 1931.

6° *L'Impero coloniale di Olanda.* Roma, 1932.

7° *Per una espansione italiana nel Levante Islamico.* Roma-Cremona, 1931.

8° *Dieci anni di politica coloniale fascista.* Roma-Cremona, 1932.

9° *Inizi coloniali italiani.* Roma, 1932.

10° *Bibliographie d'histoire coloniale (1900-1930). Italie: par M.M. Manfroni, Naldoni, Valensin.* Paris, 1932.

Senatore Francesco Salata:

P. M. Tua: *Inventario dei monumenti iconografici d'Italia. N. 1: Bassano del Grappa.* Trento, 1932-X.

A. von Baldass: *Die Löwen von Traù.* Wien, 1933.

Senatore Carlo Calisse: *Discorso pronunciato nella seduta di chiusura del Convegno storico di Montecassino (28-29 maggio 1930-VIII).* Roma, 1932-XI.

Senatore Gaudenzio Fantoli: *R. Politecnico di Milano. 1° marzo 1933-XI. Consegna della Laurea « ad honorem » della ingegneria a Giorgio Enrico Folek. Parole del R. Commissario direttore senatore Gaudenzio Fantoli.*

Lanzillo Agostino: *Gli esperimenti di partecipazione collettiva nel Mantovano.* Città di Castello, 1933.

Roberto Rossi:

Guido Corni: *Problemi coloniali.* Milano, 1933.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso il seguente elenco di registrazioni con riserva:

Roma, 2 febbraio 1933-XI.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di gennaio 1933-XI.

« GASPARINI ».

Messaggio.

PRESIDENTE. Il Ministro delle corporazioni ha trasmesso, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la relazione tecnico-statistica sull'andamento della gestione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nel quinquennio 1927-1931.

Nomina.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, in conformità al mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1929, anno VIII, ho chiamato il senatore Marconi a far parte della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia, di cui all'articolo 27 del Regolamento Giudiziario del Senato, in sostituzione del defunto senatore Garbasso.

Dimissioni.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi ha presentato le dimissioni da membro della Commissione di finanza.

Nonostante le vive premure da me rivoltegli perchè recedesse dal proponimento, il senatore Rossi ha insistito nelle dimissioni.

Propongo pertanto di prenderne atto. E poichè nella Commissione di finanza sono vacanti due posti per la morte dei senatori Belini e Petitti di Roreto, sarà iscritta all'ordine del giorno di domani la votazione per la nomina di tre Commissari nella predetta Commissione.

Comunico al Senato che il senatore Suardo, per ragioni di pubblico ufficio, ha rassegnato le dimissioni da Vice Presidente dell'Ufficio I.

Propongo al Senato di prendere atto delle dimissioni del senatore Suardo e poichè al predetto Ufficio è venuto anche a mancare il Presidente per la morte del senatore Petitti di Roreto, nella prossima riunione degli Uffici d'Ufficio I dovrà provvedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Martinez ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

Roma 20 dicembre 1932-XI.

« La famiglia del compianto senatore Ernesto Martinez, di ritorno da Napoli, ove ha deposto nella sua tomba l'adorata salma, si onora accusare ricevuta a V. E. del Resoconto contenente la commemorazione del caro Scomparso.

« Profondamente toccata per le alte espressioni che in quella circostanza l'E. V. si degnò di pronunziare, si onora rinnovare a V. E. l'espressione vivissima della sua devota riconoscenza e si permette rivolgere all'E. V. la preghiera di volere esprimere al Senato i più sentiti ringraziamenti per le condoglianze inviate.

« Con profonda osservanza

« per la famiglia

« GIUSEPPE MARTINEZ ».

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante la sosta dei lavori.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante la sosta dei lavori.

SCALORI, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'esistenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria (1475).

Conversione in legge del Regio decreto legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costitui l'Istituto per il credito navale (1476).

Conversione in legge del Regio decreto legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea (1477).

Conversione in legge del Regio decreto legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930 (1478).

Conversione in legge del Regio decreto legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene o frane verificatesi nell'autunno 1932 (1479).

Conversione in legge del Regio decreto legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18.000.000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica (1480).

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri Enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per la esecuzione di opere straordinarie urgenti (1481).

Conversione in legge del Regio decreto legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste (1482).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro (1483).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale (1484).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprattassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834 e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette (1485).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali (1486).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-27 (1487).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke (1488).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, recante la proroga fino al 31 dicembre 1933 del dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190 (1489).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, concernente la proroga dell'esercizio del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia (1490).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno (1491).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego

di somme da parte dei comuni e delle provincie (1492).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1620, col quale si stabilisce il concorso dello Stato alla spesa per i lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia eseguiti a cura della Procuratoria di San Marco con la somma di lire 600.000 da prelevarsi dai fondi assegnati al bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la legge 6 giugno 1932, n. 580, ed il trasferimento del detto fondo dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'educazione nazionale (1493).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, riflettente la modificazione della Commissione di arte e edilizia presso il Ministero delle colonie (1494).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari in quel porto (1495).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la Convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico) (1496).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1932, n. 1582, concernente concessione di pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1497).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle Società per azioni (1498).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in Comune di Forte dei Marmi (1499).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi (1500).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1501).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1933 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 21 novembre 1932 (1502).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932 (1504).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi (1505).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare (1506).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra (1507).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, relativo alla sistemazione di rapporti tra lo Stato italiano e la Società di navigazione flumana « Levante » (1508).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (1509).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle Società esercenti linee aeree commerciali (1510).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello (1511).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 dicembre 1932, n. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1512).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato (1513).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600.000 (1514).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 16, che autorizza la spesa di lire 2.200.000 per la costruzione della strada di « Fantiscritti » attraverso la zona marnifera, nel comune di Carrara (1517).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906, concernente l'attribuzione alla Corte dei conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara (1518).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia ed il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine (1519).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario (1520).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1521).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando (1522).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (Testo Unico 2 settembre 1928, n. 1993) (1526).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione (1527).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10.000 per un decennio (1528).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1529).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia (1532).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni (1533).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore (1534).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi

all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico (1535).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (1536).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova (1537).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta (1538).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute (1539).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime (1541).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la fabbricazione e il commercio di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli (1542).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di Credito Navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per lire 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di società di navigazione di nazionalità italiana (1548).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1549).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, che reca variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33 (1555).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 23 gennaio 1933, n. 10, recante agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro (1564).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e l'Ungheria in data 12 novembre 1932, per regolare alcune questioni derivanti dalla guerra (1565).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 109, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 16 febbraio 1933, n. 108, relativo a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1566).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica, mediante scambio di note a San José di Costarica il 21-23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della Nazione più favorita ai rapporti commerciali, di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi (1568).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 62, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (1569).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con sede in Roma (1570).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Assegnazione di un contributo annuo di lire 500.000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e dei laboratori (1523).

Proroga della durata del I Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura (1552).

Dal Ministro delle Finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1515).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1530).

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1531).

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (1540).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1550).

Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio (1553).

Modificazione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sulla pesca e della legge sulle concessioni governative concernenti la decorrenza della durata annuale della licenza di pesca (1554).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1556).

Abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, che stabilisce la decadenza del diritto al pagamento delle polizze di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti, dopo cinque anni dal giorno in cui le polizze stesse sono pagabili (1558).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Educazione Nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1560).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933, al 30 giugno 1934 (1571).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1575).

Dal Ministro degli Affari Esteri:

Approvazione del Protocollo, con Dichiarazione annessa, stipulato in Roma, il 22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta del Presidente degli Stati Uniti d'America del 20 giugno 1931 (1516).

Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932 (1525).

Approvazione degli Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati (1547).

Approvazione della Convenzione con Dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale (1559).

Autorizzazione al Governo del Re ad emanare il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle Scuole italiane all'estero (1562).

Dal Ministro dell'Interno:

Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti (1557).

Distacco dalla provincia di Savona dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto e loro riagggregazione alla provincia di Genova (1561).

Dal Ministro della Guerra:

Norme relative alla distribuzione di maschere antigas (1524).

Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito (1543).

Dal Ministro dei Lavori Pubblici:

Contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato (1503).

Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione (1544).

Dal Ministro delle Comunicazioni:

Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comu-

nicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche (1545).

Provvedimenti per completare le opere di ricerca petrolifera in Albania e passare allo sfruttamento della parte già individuata del giacimento del Devoli (1551).

Compenso di demolizione per le navi mercantili da carico (1563).

Dal Ministro delle Corporazioni:

Proroga al 30 giugno 1933 del termine di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 283, relativa all'Unione Cooperativa Milanese dei Consumi (*Iniziato in Senato*). (1567).

Dal Ministro dell'Educazione Nazionale:

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta (1546).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18.000.000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica (1480). — (*Rel. Rolandi Ricci*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste (1482). — (*Rel. Sitta*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1620, col quale si stabilisce il concorso dello Stato alla spesa per i lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia eseguiti a cura della Procuratoria di San Marco con la somma di lire 600.000 da prelevarsi dai fondi assegnati al bilancio del Ministero dei lavori

pubblici con la legge 6 giugno 1932, n. 580, ed il trasferimento del detto fondo dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'educazione nazionale (1493). — (*Rel. Torraca*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari in quel porto (1495). — (*Rel. De Vito*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 dicembre 1932, n. 1750, e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1512). — (*Rel. Sitta*).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1515). — (*Rel. Raineri*).

Assegnazione di un contributo annuo di lire 500.000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1923-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e dei laboratori (1523). — (*Rel. Torraca*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1529). — (*Rel. Sitta*).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1530). — (*Rel. Ancona*).

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1531). — (*Rel. Mango*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione del

Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 (1540). — (*Rel. Sitta*).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1556). — (*Rel. Schanzer*).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1560). — (*Rel. Torraca*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 109, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 16 febbraio 1933, n. 108, relativo a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1566). — (*Rel. Sitta*).

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke (1488). — (*Rel. Broccardi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, recante la proroga fino al 31 dicembre 1933 del dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190 (1489). — (*Rel. Broccardi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi (1500). — (*Rel. Tolomei*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1501). — (*Rel. Broccardi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica, mediante scambio di note a San José di Costarica il 21-23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della Nazione più favorita ai rapporti commerciali,

di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi (1568). — (*Rel. Menozzi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 62, concernente nuove concessioni in materia di temporaneo importazioni ed esportazioni (1569). — (*Rel. Menozzi*).

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose (1296). — (*Rel. De Michelis*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, concernente la istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica (1367). — (*Rel. De Michelis*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva la convenzione 25 maggio 1932 con la Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, concessionaria delle Regie miniere dell'Elba (1408). — (*Rel. Treccani*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione (1427). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, concernente la disciplina della facoltà di revisione dei saggi di interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretto (1439). — (*Rel. Suardo*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria (1475). — (*Rel. Tito Poggi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che constitui l'Istituto per il credito navale (1476). — (*Rel. Ceszia*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea (1477). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930 (1478). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932 (1479). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro (1483). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale (1484). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprattassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834 e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette (1485). — (*Rel. Manfroni*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali (1486). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927 (1487). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, concernente la proroga dell'esercizio del servizio di Regia

tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia (1490). — (*Rel. Schanzer*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno (1491). — (*Rel. Celesia*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei comuni e delle provincie (1492). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, riflettente la modificazione della Commissione di arte ed edilizia presso il Ministero delle colonie (1494). — (*Rel. Corrado Ricci*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la Convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico) (1496). — (*Rel. Salata*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1932, n. 1582, concernente concessione di pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club di Italia (1497). — (*Rel. Alfredo Dallolio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissioni di azioni privilegiate nelle società per azioni (1498). — (*Rel. Raimondi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi (1500). — (*Rel. Tolomei*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932 (1504). — (*Rel. De Michelis*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e

ditte bancarie che raccolgono depositi (1505). — (*Rel. Concini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare (1506). — (*Rel. Salvago Raggi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei Conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra (1507). — (*Rel. Concini*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, relativo alla sistemazione di rapporti tra lo Stato italiano e la Società di navigazione fiumana « Levante » (1508). — (*Rel. Salata*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti incrementi ai quadri del Regio esercito (1509). — (*Rel. Gualtieri*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle Società esercenti linee aeree commerciali (1510). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello (1511). — (*Rel. De Michelis*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato (1513). — (*Rel. Manfroni*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600.000 (1514). — (*Rel. Suardo*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia

ed il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine (1519). — (*Rel. Menozzi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1521). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando (1522). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (Testo Unico 2 settembre 1928, n. 1993) (1526). — (*Rel. Pironti*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione (1527). — (*Rel. Gualtieri*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10.000 per un decennio (1528). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia (1532). — (*Rel. Marchiafava*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore (1534). — (*Relatore Cian*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico (1535). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio de-

creto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (1536). — (*Rel. Marchiafava*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta (1538). — (*Rel. Berio*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime (1541). — (*Rel. Salata*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la fabbricazione e il commercio di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli (1542). — (*Rel. Alfredo Dallolio*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva la convenzione 25 maggio 1932 con la Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, concessionaria delle Regie miniere dell'Elba » (N. 1408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva la convenzione 25 maggio 1932 con la Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, concessionaria delle Regie miniere dell'Elba ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva la convenzione stipulata addì 25 maggio 1932, tra il Regio Demanio e la Società « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia, attuale concessionaria delle Regie miniere demaniali dell'isola d'Elba, per proroga quinquennale della facoltà di escavazione e spedizione straordinaria di

minerale di ferro in esenzione da canone, per riduzione del canone ulteriormente dovuto sul minerale di ferro e per trattamento del minerale piritoso e del calcare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione » (N. 1427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea » (N. 1477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930 » (N. 1478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932 » (N. 1479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18.000.000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica » (N. 1480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18.000.000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle

opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, che autorizza il Ministero dei lavori pubblici a provvedere con il fondo di lire 18.000.000, di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che agli edifici per caserma avieri e per l'Istituto di guerra aerea in Roma, anche ad altre opere su designazione del Ministero dell'aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonché al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste » (N. 1482).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonché al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, recante va-

riazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33; ed è convalidato il Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, col quale è stata autorizzata una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro » (N. 1483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro ».

— Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per

la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale » (N. 1484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali » (Numero 1486).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al Ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927 » (N. 1487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, concernente la pro-

roga dell'esercizio del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia » (N. 1490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, concernente la proroga dell'esercizio del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, che proroga al 31 dicembre 1934 l'esercizio del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1620, col quale si stabilisce il concorso dello Stato alla spesa per i lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia eseguiti a cura della Procuratoria di San Marco con la somma di lire 600.000 da prelevarsi dai fondi assegnati al bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la legge 6 giugno 1932, n. 580, ed il trasferimento del detto fondo dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'educazione nazionale » (N. 1493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1620, col quale si stabilisce il concorso dello Stato alla spesa per i lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia eseguiti a cura della Procuratoria di San Marco con la somma di lire 600.000 da prelevarsi dai fondi assegnati

al bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la legge 6 giugno 1932, n. 580, ed il trasferimento del detto fondo dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'educazione nazionale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1620, che stabilisce il concorso dello Stato nella spesa per i lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia eseguiti a cura della Procuratoria di San Marco con la somma di lire 600.000 da prelevarsi dai fondi assegnati al bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la legge 6 giugno 1932, n. 580, e da trasferirsi a cura del Ministero delle finanze al bilancio del Dicastero della educazione nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 dicembre 1932, n. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1512).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonché provvedimenti vari

di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 dicembre 1932, n. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché ad alcuni bilanci speciali per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario; e sono convalidati i Regi decreti 22 dicembre 1932, n. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *Primo Ministro, Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Primo Ministro, Capo del Governo*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei Deputati:

Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia (1574);

Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati od esposti all'abbandono (1573).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo, Primo Ministro, della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua (1572).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta. Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato numero 1515.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ROTA FRANCESCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA FRANCESCO. Il Governo Fascista pone al primo piano della vita economica nazionale l'agricoltura. I problemi agricoli e quelli

finanziari che ad essi si riferiscono devono esser prospettati nella loro nuda realtà. Il regime è forte, è animato da volontà di potenza e dire la verità diventa quindi questione di sostanza e di vita.

Si calcola che il valore della produzione agricola italiana lorda fosse nel 1926 pari a 55 miliardi di lire.

A cagione della crisi mondiale che colpì profondamente il settore agricolo, abbattendosi come un uragano devastatore sui prodotti della terra, alla fine del 1930 si valutava la nostra produzione lorda, a circa la metà di quello che era nel 1926, correndo allora, se non fossero intervenute saggie, tempestive provvidenze statali, irrimediabilmente verso l'abbassamento della produzione globale. Infatti i prezzi dei primi mesi del 1934 erano, rispetto ai prezzi dell'anteguerra degli stessi prodotti, nel rapporto da 1 ad 1,8 per i bozzoli; da 1 a 2,2 per il riso; da 1 a 3,3 per il bestiame; da 1 a 2,6 per il grano turco; da 1 a 3,7 per il frumento e da 1 a 3,5 per il vino; i costi di produzione stavano nel rapporto da 1 a 6,5 per quanto riguardava la mano d'opera e di 1 e 6,3 circa, per quanto riguardava i tributi, senza calcolare la tassa del patrimonio che gravava ancora per nove anni e che, per i patrimoni poco elevati, arrivava, sommata agli ordinari tributi, in confronto dell'anteguerra, dall'uno all'8 al 9, al 10 ed oltre.

Questi costi erano, inoltre, notevolmente aumentati in confronto dell'anteguerra, per il complesso gravame derivante dalla applicazione di tutta una nuova legislazione nel campo sindacale ed in quello assistenziale, e dall'altissimo costo del denaro al quale moltissimi e bravissimi agricoltori dovevano e devono tuttora ricorrere largamente.

A tale proposito, in un suo articolo, l'onorevole De Stefani cita Giorgio Mortara che nelle sue prospettive economiche calcolava allora che l'ammontare delle entrate tributarie statali e locali, valutate in lire a potere di acquisto costanti, pari a quello medio dell'esercizio 1928-29, fosse passato da 15 miliardi di lire circa dell'esercizio 1925-26 ai 22,5 miliardi dell'esercizio 1928-29, ai 24 miliardi nell'esercizio 1929-30, e a 29 miliardi nel 1930-31. Il loro peso effettivo secondo il Mortara si sarebbe quindi di molto aumen-

tato in cinque esercizi, mentre il reddito nazionale andava contraendosi.

In confronto alla popolazione italiana, le buone terre sono state sempre poche in Italia; si è sentita la necessità di mettere in coltura terreni meno buoni, umidi, paludosi od aridi; ciò ha richiesto un importante impiego di capitali che deve pur essere modestamente remunerato. Le imposte, come abbiamo visto, incidevano in maniera pesante. Non può quindi la nostra agricoltura sopportare la concorrenza di agricolture che si svolgono in altri paesi in condizioni ben diverse.

L'agricoltore, che chiude i suoi bilanci in passivo o quasi, non può comperare concimi o macchine, non può fare quei lavori di rinnovo nelle piantagioni o di miglioramento che rappresentano il progresso lento ma sicuro dell'arte dei campi: non può prendere a prestito capitali, perchè o non ne trova più o sono troppo cari; in alcuni casi fatica a pagare le imposte; non compera dal comune commercio che lo stretto necessario e sovente neppure quello, tira innanzi intaccando il capitale bestiame od altro.

Siccome l'agricoltore è il massimo cliente del commercio, perchè su 42 milioni di abitanti circa 25 milioni, direttamente o indirettamente, completamente o parzialmente vivono dell'agricoltura, così il commercio rimaneva paralizzato, non si vendeva più, i negozi andavano male e di conseguenza gli industriali non vendevano ai commercianti e l'economia generale ne risentiva profondamente; i fallimenti ed i concordati fallimentari si accumulavano a migliaia.

Questa era la situazione del 1930 e dei primi mesi del 1931.

Il Governo nazionale, profondamente preoccupato di queste condizioni, con passione, con ardimento e con amore è corso ai ripari, cercando di rendere meno disastrosi i riflessi della terribile crisi mondiale nel nostro paese; e le provvidenze del Governo si sono rese efficaci in alcuni settori dell'economia agricola, o migliorandoli od arrestando la discesa dei prezzi; ma in altri settori la buona volontà e le provvidenze desiderate non hanno sortito l'effetto sperato soprattutto quando si trattò di protezione, perchè in certi settori i prezzi mondiali discesero ad un livello così basso che non era possibile prevedere.

Alcuni mesi or sono l'economia mondiale dava qualche segno di lieve miglioramento: la crisi bancaria americana di questi giorni ci ripiombò nell'oscurità; ora pare che il tempo economico in quel grande paese migliori; riguardo poi a quello che riflette l'economia mondiale agricola non vedo certamente ancora quest'alba che tanto aspettiamo. Penso però, per alcuni indici, che il fondo sia stato toccato.

In Germania la classe agricola si agita ed invoca nuove protezioni; in Francia gli agricoltori protestando sfilano sotto l'Arco di Trionfo e nell'Avenue dei Campi Elisi; nei paesi danubiani le condizioni dell'economia agricola sono gravissime.

Per ciò ancora, se si vuole salute, bisogna sperarla ed attenderla in parte da nuove provvidenze nei settori che sono rimasti muti ed opachi, che hanno anzi declinato decisamente.

Esaminiamo quindi con rapidità in sintesi la situazione odierna dell'economia agricola italiana, senza preconcetti, con obiettività assoluta, cercando di indagare i risultati pratici delle varie provvidenze e quel che si potrebbe fare per risvegliare i settori che non hanno risposto alla sollecitudine veramente amorevole dello Stato.

Al principio della campagna 1931-32, il declinante prezzo del frumento aveva destato serie preoccupazioni. Si calcolava allora che per i grani teneri si sarebbe facilmente scesi al prezzo di lire 80 e 90 al quintale.

Il Governo sollecitamente corse ai ripari coll'aumento del dazio, portandolo da 60 a 75 lire al quintale ed istituendo l'obbligo di miscela nella fabbricazione delle farine ad uso alimentare, per cui il prezzo nel corso della campagna venne portato attorno alle 110 lire al quintale.

Certamente questo prezzo ha profondamente incoraggiato lo sforzo degli agricoltori, conclusosi col successo memorabile di quest'anno della battaglia del grano.

Oggi purtroppo i prezzi hanno la tendenza a flettersi; ma spero che potranno nuovamente riprendere i corsi passati.

Il prezzo del grano turco nel 1931 minacciava di cadere a cifre irrisorie, rovinando l'economia di vaste regioni d'Italia che non possono sostituirlo con altra sarchiata.

L'imposizione del dazio di lire 30 al quintale

ha salvato la situazione. Il grano turco non segna certamente oggi un prezzo brillante; oscilla intorno alle 50 lire al quintale. Questo prezzo però è inferiore, dato il rapporto del valore del denaro a quello del 1912, del 1913 e del 1914.

Dal « Bollettino di Statistica Agraria e Forestale » si ricavano i dati seguenti:

Prezzo del 1912	L. 22 oro
Prezzo del 1913.	» 18 oro
Prezzo del 1914.	» 18 oro

Ma, pure se non vi fosse oggi il dazio di lire 30 al quintale, dazio che fu a torto aspramente da alcuni combattuto, dove si sarebbe caduti oggi con i prezzi del grano turco? Certamente un disastro economico irreparabile si sarebbe abbattuto in varie provincie, ed anche in molte zone di bonifica dell'Alta Italia dove non si sarebbero più potuti pagare i pesanti canoni.

Gratissimi per questo provvedimento, che oggi inconfutabilmente si vede quanto sia stato saggio e necessario, sono tutti coloro che dal medesimo vennero salvati, e furono moltissimi agricoltori di larghe regioni d'Italia.

Ed ora veniamo ad un argomento scottante: al prezzo del bestiame, cuore, forza e cassa di risparmio vivente dell'economia agricola. Nonostante varie provvidenze, contingentamento e dazio, questo prezzo dal 1930 ad oggi segna una continua impressionante flessione.

Ecco alcune cifre che parlano, cifre ricavate dal Consiglio dell'economia di Udine:

i buoi da macello nel 1929 si vendettero ad una media di lire 377 al quintale. Ora siamo a lire 160-180;

le vacche da macello nel 1929 si vendettero a lire 311 al quintale. Ora siamo da 80 a 140 lire al quintale;

i vitelli per macello da lire 517 sono scesi oggi a 180 a 225.

E quello che avviene sui mercati del Friuli avviene presso a poco sugli altri mercati d'Italia. I prezzi attuali sono molto inferiori ai prezzi dell'anteguerra, riportati alla moneta di oggi. Nel 1929 il Veneto contava circa un milione e mezzo di capi bovini che si potevano valutare a due miliardi e mezzo di lire. Oggi è difficile che il capitale bovino del Veneto raggiunga il valore di un miliardo.

La caduta completa del prezzo del bestiame nel mondo si ripercuote sinistramente sul mercato italiano. Il Governo ha tentato di arginare questo fenomeno, prima con i contingentamenti e poi coll'aumentare i dazi di confine portandoli a 350 lire per capo per i buoi, a 380 per le vacche, da 120 a 200 per i vitelli, a 140 per la carne fresca ed a 110 per la carne congelata.

Purtroppo abbiamo visto come questo provvedimento non sia stato sufficiente, perchè i prezzi del bestiame estero sono caduti a limiti incredibilmente bassi e non prevedibili.

La Germania difende il suo bestiame con un dazio di lire 650 per capo per i buoi, per le vacche e per i vitelli. In Svizzera si eleva una barriera di lire 732 per i buoi e per le vacche, 515 per i vitelli. In Francia 740 per i buoi, 596 per le vacche, 360 per i vitelli e così via.

Il capitale bovino purtroppo tende rapidamente a diminuire, perchè non conviene l'allevamento. Nella sola provincia di Udine il capitale bovino quest'anno è diminuito di 20.000 capi.

Nelle zone di montagna il crollo dei prezzi dei bovini rappresenta un vero disastro, perchè l'economia di quelle regioni si basa sulla pastorizia, e questo fatto economico, che confidiamo sia transitorio, ha certamente grande influenza sul fatto sociale grave della tendenza allo spopolamento delle zone di montagna.

Viene affermato da qualcheuno che il dazio elevato sui bovini ne diminuirebbe l'importazione, e che per conseguenza ciò cagionerebbe una maggiore depauperazione del capitale bovino italiano. Illusioni; in pratica avviene precisamente il contrario. Il capitale bovino diminuisce perchè manca la convenienza dell'allevamento a cagione dei prezzi troppo bassi. Di più, se l'agricoltore che ha bisogno di una somma X poteva ricavare questa somma X vendendo un numero Y di animali bovini, essendo il prezzo calato oltre la metà dovrà, per ricavare la medesima somma che gli occorre, vendere un numero doppio di animali.

Ora avviene un fenomeno degno di attenzione; mentre l'importazione globale dei capi bovini esteri è diminuita, è aumentata invece questa importazione sul mercato di Milano che in certo qual modo detta il prezzo agli

altri mercati d'Italia. Sul mercato di Milano negli ultimi mesi si è venduto un numero maggiore di capi esteri che di capi nazionali. Questi animali esteri che puntano su Milano, malgrado il dazio italiano che è però attenuato da premi di esportazione esteri più o meno importanti, vengono offerti a prezzi sempre più bassi, sicchè influenzano i prezzi in tutti i mercati italiani.

Il Ministero della guerra e quello della marina fanno venire dall'Africa del Sud e dalla America Meridionale la carne congelata per l'esercito. Ben 60 mila capi grassi italiani potrebbero essere assorbiti dai due Ministeri, capi bovini che appesantiscono il mercato trattandosi di carne di 2ª qualità.

Credo che la diminuzione del capitale bovino debba preoccupare tutti, compreso il Ministero della guerra, per i suoi riflessi sopra il potenziale bellico.

Ragioni di bilancio? Tenui devono essere, dato il misero prezzo odierno della carne di 2ª categoria. Ma se pure esistono dovrebbero essere facilmente superabili dinanzi alla imponenza di quelle esposte. Ma se la carne estera congelata americana o sud africana viene a costare lire 2 al chilogrammo senza dazio?

Che questa carne debba formare parte essenziale dell'alimentazione dell'esercito in guerra, io non posso crederlo — per ragioni di trasporti terrestri e marittimi, per ragioni economiche e per ragioni pratiche; ma non abbiamo noi visto durante la guerra infiniti parchi di buoi nazionali nei nostri paesi? (1).

Io comprendo tutta la delicatezza e tutta la difficoltà di questo incombente problema del prezzo degli animali bovini.

Relazioni commerciali con l'estero, antichi principi di scuole economiche ed altri problemi: ma la continua flessione dei prezzi si impone all'attenzione del Governo il quale certamente affronterà e raddrizzerà in qualche modo questo settore fondamentale dell'economia agricola.

Io non faccio proposte concrete per la delicatezza dell'argomento. Gli agricoltori hanno fede, perchè la buona volontà e la fattività

(1) Il consumo della polleria che in grande quantità viene dall'estero è aumentato enormemente specialmente nei grandi centri e fa concorrenza alla carne bovina. Non sarebbe possibile qualche provvedimento in proposito?

non sono mai mancate nel Governo Fascista: ma fatti esterni economici che non si potevano prevedere hanno impedito di ottenere il risultato sperato.

La questione del prezzo del bestiame è questione fondamentale, che confido verrà affrontata e risolta.

Io penso che la importanza del problema dei bozzoli e della seta non sia valutata al suo giusto valore dalla maggioranza degli italiani.

Si tratta invece di una questione che interessa non solo profondamente l'economia di vaste regioni d'Italia, fra quelle più progredite, ma che ha bensì anche riflessi fondamentali sulla bilancia commerciale del nostro Paese. Negli anni degli alti prezzi, la voce seta naturale, cioè vera seta, segnava alla esportazione, la somma di due miliardi di lire, era cioè la prima voce; l'anno scorso nel periodo di grave depressione segnò ancora l'alta cifra di 900 milioni; 600 mila famiglie sono interessate all'allevamento del baco: nelle industrie della seta il numero degli operai raggiunse il numero di oltre 118 mila persone.

Sono cifre imponenti: sono interessi nazionali cospicui.

La caduta del prezzo dei bozzoli in Italia è stata disastrosa: essa dipende da varie cause; la concorrenza della produzione giapponese, che aumenta sempre, la seta artificiale; ma soprattutto la crisi mondiale e la caduta dello yen giapponese che dal valore di circa 10 lire italiane è sceso intorno alle 4 lire.

Mentre nel 1926 si ricavano 100 lire con 3 chilogrammi di bozzoli freschi, oggi per ricavare 100 lire occorrono 33 chilogrammi. Nell'anteguerra il prezzo medio era per ogni chilogramma di lire 3-oro compreso lo scarto ora è disceso a circa 80 centesimi-oro.

Non si tratta quindi di una flessione di prezzo, si tratta di un crollo. Oggi un chilogrammo di canapa vale quasi quanto vale un chilogrammo di bozzoli. Per il passato la differenza fra la canapa ed i bozzoli era sempre di uno a tre e di uno a quattro.

Come si deve porre questo grave problema?

Evidentemente ci troviamo di fronte ad un fatto transitorio, fatto economico che però prolungandosi potrebbe portare per conseguenza all'abbandono di questa preziosa coltura in varie regioni d'Italia. Bisogna assolu-

tamente evitare che ciò avvenga perchè si disseccherebbe una fonte di ricchezza futura di grande importanza. Bisogna impedire che si svellano i gelsi che hanno dato tanta ricchezza e che ne daranno ancora.

Quali i rimedi ?

Varii Stati sono corsi ai ripari con ingenti premi per ogni chilogrammo di bozzoli prodotto e con premi alle bacinelle.

Da noi il Governo nazionale ha stabilito di dare una lira per chilogrammo per il prodotto del 1932 e così pure per quello del 1933. Gli agricoltori ne sono riconoscentissimi. È un aiuto che certamente ha incoraggiato la classe dei produttori di bozzoli; ed io spero che possa esser veramente efficace, quantunque il prezzo dei bozzoli sia per ora nuovamente caduto. Il disegno di legge sulla disciplina del nome « Seta » (5 marzo 1931) ed il decreto dell'8 febbraio del Ministero delle Corporazioni apporteranno certamente dei benefici, perchè tutto ciò che chiarisce ed impedisce gli inganni e le frodi di nomi o d'altro, in definitiva, gioverà al commercio ed al consumo della seta.

Ma credo che tuttavia non basti. Le filande hanno una attività molto, ma molto ridotta; gli essiccatoi cooperativi sono preoccupati per il collocamento del loro prodotto; se non si provvede in qualche maniera, noi arriveremo alla nuova campagna con uno stok di due milioni di chilogrammi di seta.

Bisognerà provvedere. L'opportuno ed altamente encomiabile intervento governativo con premio di lavorazione, sia per la seta da consumarsi all'interno del Regno, sia per quella da esportarsi, potrà facilitare l'esaurimento dello stock. In America nonostante la crisi, il consumo della vera seta ha raggiunto cifre non mai prima toccate (1929 - 76 milioni di libbre - 1932 più 82 milioni di libbre). Si deve eccitare e facilitare il consumo della seta anche in Italia dove è enormemente diminuito, ed in Europa dove pure è diminuito.

Qui, in Italia, con esposizioni e fiere nelle principali città per vendere i prodotti serici a prezzo di fabbrica che è incredibilmente modesto. Quest'anno alla esposizione di Treviso si vendevano dei tessuti di vera seta per abiti estivi da uomo a lire 9 al metro, dei tessuti per camicie finissimi da 12 a 15 lire... e così via.

In nessuna materia la cosiddetta vischiosità dei prezzi è così tenace come nella seta.

Nelle mani del dettagliante i tessuti di seta, in base ad uno studio compiuto nel 1931 dalla Regia Stazione Baciologica di Padova, Istituto di Stato, subivano un aumento di prezzo per cui il chilogrammo di seta filato che allora valeva da 100 a 110 lire, raggiungeva nella veste di tessuto il prezzo medio di lire 774, prezzo, che pur tenendo conto delle spese di lavorazione, rappresentava una maggiorazione assolutamente eccessiva. Se si dovesse fare ora la proporzione con i costi attuali, vedremo probabilmente differenze maggiori.

La migliore propaganda per il consumo di prodotti serici sarebbe quella di offrire questi prodotti al consumatore a prezzi ragionevoli che lo indurrebbero certamente a preferire i prodotti di seta naturale a tutti quelli similari.

Potrebbe a questo scopo giovare anche la pubblicazione periodica di un listino con i prezzi all'ingrosso dei più usuali tessuti serici come si fa per i bozzoli e per i filati di seta.

Sbarazzato il mercato dello stok di seta, eccitato il consumo nazionale con facili provvidenze di fiere, esposizioni, botteghe della seta, ecc., mantenuto ed accresciuto il premio, io penso che i produttori di bozzoli non vedranno giorni peggiori; che se questi persistessero o si prolungassero, sono sicuro che il Governo nazionale consapevole della necessità di conservare all'Italia questa sua nobile industria, ricorrerebbe ad altri aiuti ed altre provvidenze, fino a tanto che avranno a sparire o modificarsi le cause fondamentali della depressione di questo nobilissimo articolo del quale in Europa, malgrado tutto, manteniamo incontestabilmente il primato.

Ed ora veniamo al vino ed all'uva, uva e vino, passione e cruccio del bravissimo sottosegretario per l'agricoltura.

Magnifica, degna della gratitudine non solo degli agricoltori, ma di tutti gli italiani, è stata la campagna ispirata dal Capo del Governo e diretta mirabilmente dall'onorevole Marescalchi per migliorare; selezionare ed estendere la coltura ed il consumo dell'uva da tavola.

Siamo passati da un consumo di quintali 2.202 mila nel 1929 a quasi quintali 3.400 mila nel 1932 ed abbiamo buone ragioni per sperare che questo consumo aumenti unitamente alla

esportazione di tale magnifico prodotto. Si ottengono oggi in Italia uve da tavola di grandissimo pregio che certamente si affermeranno sul mercato nazionale e su quello europeo.

Dai vini leggeri e sapidi della Valtellina e dell'Alto Adige a quelli di altissima gradazione alcolica della Sicilia e dell'Italia meridionale, la coltura delle viti si estende quasi ovunque in Italia ed allietta colli e piani: è una coltura antica eminentemente latina e nazionale.

Crisi del vino ce ne furono parecchie alternate da tempi migliori. Da varie cause esse dipesero. L'odierna deriva massimamente dal diminuito consumo che è in relazione con la crisi economica del mondo intero. Vi sono pure altre cause.

Forse è stata esagerata la campagna antialcolica. Bisogna pure ricordare che i paesi, ove l'alcolismo è più acuto, sono proprio quelli ove non si produce vino. Un buon bicchiere di vino ai pasti, l'uso moderato del vino, ha sempre fatto bene. Altra cosa sono le bevande alcoliche ad alta gradazione.

Difficili i rimedi; la crisi si venne aggravando anno per anno. Da lire 104 medie nel 1930, siamo scesi a circa lire 63 medie al raccolto del 1932. Il Governo ha creduto di correre ai ripari con tre decreti-legge.

Il primo riguarda la difesa dei vini tipici italiani e su ciò non avrei che ad esprimere delle lodi; il secondo riguarda le disposizioni per la coltura dei vitigni ibridi produttori diretti.

I vitigni ibridi produttori diretti in generale producono abbondantemente vini scadenti.

Mi diceva S. E. Marescalchi che se ne cominciava l'impianto anche in zone classiche dove si producono i vini tipici. Per ciò si comprende la legge. Però la severità della medesima venne giustamente mitigata da alcuni emendamenti proposti dalla Commissione del Senato ed accettati dal Governo e giustificati dal fatto che ci sono pure poche, anzi pochissime, varietà di ibridi che danno vini buoni, di gradazione alcolica molto superiore a quella dei vini nostrani — 12 gradi in luogo di 9 — e che resistono alla peronospera con due ramature in luogo di 12 o 14.

E veniamo ai provvedimenti per la difesa economica della viticoltura (decreto-legge 2 settembre 1932). Il decreto è encomiabile perchè

cerca di raggiungere fini altamente utili per il produttore; ma l'articolo 11, che vieta la vendita del vino per la mescolta se non raggiunge i 10 gradi per i rossi e 9 per i bianchi, ha suscitato critiche e malcontenti diffusi. Evidentemente questo articolo è stato così modificato per obbligare i produttori di vini leggeri, dell'alta e media Italia, ad acquistare mosti ed uve nell'Italia meridionale per allievare la crisi vinicola gravissima che pesa in quelle provincie; altre ragioni importanti non vi sono.

Si capisce facilmente che tutti quegli agricoltori che producono vini leggeri, ma sapidi e che hanno il loro mercato, non siano stati entusiasti di questo provvedimento, che li obbliga ad acquistare od uve o mosti ad alta gradazione; quindi, nella massima parte dei casi, a contrarre debiti, a modificare il sapore del proprio prodotto, arrischiando così di perdere il mercato abituato al vino sapido o leggero della loro terra e, fra questi, quelli che maggiormente sono stati disturbati, sono certamente i piccoli produttori, e ciò per la difficoltà dei tagli e per la difficoltà del denaro.

Per queste ragioni e perchè il decreto uscì nell'imminenza delle vendemmie, furono saggio consiglio le disposizioni date dalla Camera per temperare questo articolo 11. Faccio voti perchè nell'applicazione futura della legge si studi qualche temperamento in modo che, colla tutela degli interessi degli uni, siano salvaguardati anche quelli degli altri.

Il dazio che gravava il vino prima della legge sui tributi locali, dal punto di vista della misura, si aggirava intorno alle tariffe attuali, dopo la rinuncia dell'addizionale governativa che si concretava nella somma di circa 300 milioni; ma riguardo alla quantità con la legge sui tributi locali venne estesa la materia tassata, perchè prima era colpito tutto il vino che entrava nelle città chiuse ed il vino che si vendeva alla mescolta nei comuni aperti, ora si colpisce anche il vino venduto direttamente dal produttore al consumatore, ed in parte anche quello dello stesso produttore. Non si può giudicare di un tributo prescindendo dal suo rapporto col valore della cosa colpita. Il commisurare l'imposta sul vino esclusivamente alla quantità non fa tener conto, purtroppo, della preoccupazione della sopportabilità dell'imposta. Altra cosa è in-

fatti colpire con lire 50 un ettolitro di vino del valore di lire 300, altra cosa è colpire con lire 50 il medesimo ettolitro che valga 60 o 40 o 30 lire! Nel primo caso si ha un'aliquota del 17 % circa, negli altri casi abbiamo una aliquota del 100, del 140 e persino del 200 %. L'imposta è quindi ancora pesante rispetto al ribasso dei prezzi.

Ma vi è di più. Quando venne concretata la legge sui tributi locali è certo che a nessuno dei personaggi che la formularono è passato per la mente che vi fosse la possibilità di far pagare due volte il dazio a questo prodotto già così duramente colpito, e dal dazio e dalla crisi; eppure l'incredibile può ora avvenire, in occasione dell'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1932, del decreto cioè che riflette la correzione dei vini deboli e che all'articolo 11 vieta la vendita del vino per la mescolta se non raggiunge i 10 gradi per i rossi, ed i 9 gradi per i bianchi. I viticoltori più ligi all'osservanza delle patrie leggi si vedono oggi minacciati di dover pagare il dazio sulle uve o mosti di alta gradazione alcoolica che in forza di questo decreto sono stati costretti a comperare nell'Italia meridionale. Non è stato sufficiente il fastidio, l'esborso di somme non indifferenti, il disturbo di modificare il tipo del proprio vino, no, occorre anche che paghino il dazio sulla quantità di vini e mosti acquistati per la correzione del loro vino, che quando sarà venduto sconterà la imposta due volte sulla intera quantità venduta al consumo. È sorprendente, ma pure è così.

Per quali ragioni? Perché il decreto 20 ottobre 1932 del Ministero delle finanze, che per mettersi in relazione col decreto 2 settembre del Ministero dell'agricoltura estende l'esenzione del dazio dal 10 al 18 % per i mosti e dal 10 al 20 % per le uve per i tagli dei vini deboli, prescrive che sia concesso ciò per i soli acquisti di uve e mosti tra produttori e produttore.

Ancora una volta gli agricoltori più ossequienti delle leggi pagano il fio della loro sollecitudine nell'osservarla, essi che hanno fatto quello che hanno potuto, quello che solamente potevano fare. Hanno cioè comperato il mosto dove l'hanno trovato, pagandolo purtroppo spesso a prezzi esorbitanti, perchè mancava il tempo materiale per organizzare le compere

direttamente dai produttori ad oltre mille chilometri di distanza, e chi ha tentato di farlo, ha trovato i serbatoi accaparrati dai commercianti. Ora è grave voler far pagare il dazio agli agricoltori solo perchè chi ha invocato il decreto 20 ottobre, ed il Ministero che l'ha emanato, si sono dimenticati di riflettere che gli agricoltori dell'alta e media Italia presi alla sprovvista da un decreto uscito alla vigilia delle vendemmie non potevano organizzare la compera del mosto dai proprietari dell'Italia meridionale. E poi è cosa assurda pensare che tutti i piccoli proprietari, che sono poi la maggioranza, possano comperare questo mosto all'infuori dei commercianti. Chi ha bisogno di 10, di 20, di 30 ettolitri va a prenderli nel magazzino vicino e non può fare diversamente.

Forse col tempo si potranno organizzare compere collettive dai produttori, ma, come disse e dimostrai, era impossibile che ciò si potesse fare nella campagna del 1932, e così sarà pure difficilissimo che si possa farlo prossimamente.

Se non si rimuove questo gravissimo inconveniente, o con un altro decreto o con altre disposizioni, gli agricoltori più zelanti saranno puniti per aver obbedito ad una legge dello Stato, malgrado la crisi mondiale, malgrado l'onerosissimo dazio, che è già pesante pagarlo una volta, malgrado la logica ed il più elementare senso di giustizia.

Nè si può dire che si può evitare questo balzello vessatorio col libro di carico e scarico; ma come possono tenerlo questo libro tutti i contadini proprietari, i piccoli affittavoli, i mezzadri ecc.?

La soppressione di questa ingiusta fiscalità non danneggia nessuno, perchè la massa del vino, corretta col mosto ad alta gradazione e quindi aumentata, paga dazio tutta intera; ma basta, basta una volta sola, nè si abbia timore di danneggiare i comuni i quali per la massima parte non hanno riscosso questa imposta per l'assurdità della medesima; ma ora in alcuni comuni si minacciano gli agricoltori di questo balzello.

Sono sicuro che si metteranno d'accordo i tre Ministeri: agricoltura, finanze, ed interni ed impediranno che gli agricoltori più zelanti vengano assurdamente colpiti in questi gravi momenti da inutili ed ingiustificate fiscalità.

Confrontando i prezzi odierni dei prodotti agricoli con quelli dei primissimi mesi del 1931, rispetto ai prezzi dell'anteguerra, noi troviamo che per il grano eravamo, ai primi del 1931, col prezzo di questo prodotto, nella proporzione da 1 a 3,7; mediante i provvedimenti governativi ed alle cure dell'organizzazione sindacale degli agricoltori abbiamo quasi mantenuto questa posizione, rimanendo, nel 1932-33, nella proporzione da 1 a 3,6.

Per il grano turco eravamo nella proporzione da 1 a 2,6. Nel 1932 abbiamo migliorato raggiungendo la posizione da 1 a 3,6; ora i prezzi flettono.

Per il risone, al raccolto del 1931 eravamo da 1 a 2,7, al raccolto del 1932 purtroppo siamo caduti da 1 a 2,5.

Per il vino eravamo nel 1930 da 1 a 3,5; e siamo scesi nella proporzione da 1 a 2,1.

Per i bozzoli eravamo al rapporto da 1 ad 1,8; siamo scesi al rapporto da 1 ad 1.

Nel bestiame eravamo al rapporto da 1 a 3,3; siamo scesi al rapporto da 1 a 2,5 ed oggi molto meno ancora.

Per l'olio eravamo al rapporto da 1 a 3,8; siamo scesi al rapporto da 1 a 3.

La canapa ha migliorato decisamente, le bietole si conservano bene coi prezzi e così il frumento ed il grano turco non hanno precipitato.

Negli altri settori, però, fra cui importantissimi quelli del bestiame, del vino e dei bozzoli, abbiamo un peggioramento molto sensibile, malgrado le cure e le provvidenze del Governo, in conseguenza della crisi agricola mondiale, che unitamente a quella di tutte le materie prime si è andata aggravando nel 1932.

I costi di produzione sono scesi, riguardo alla mano d'opera, dal rapporto da 1 a 6 del 1930 al rapporto da 1 a 5 del 1932 e riguardo ai tributi siamo scesi da 1 a 6,3 al rapporto da 1 a 5,50 circa.

La discesa dei costi di produzione quindi è ben lontana dal seguire quella dei prodotti presi nel loro complesso.

Pochi mesi or sono il Senato ha inteso la voce calda, commossa ed appassionata dell'illustre e venerando collega nostro, il senatore Marchiafava, sopra la magnifica bonifica delle paludi pontine. L'eco delle sue parole è ancora nei nostri cuori.

Io avevo deciso di non parlare sopra la bonifica, perchè è un argomento che dovrebbe essere trattato estesamente, essendo complesso e di grandissima importanza e perchè, allungando troppo il mio discorso, avevo timore di annoiare il Senato: ma una frase della pregevolissima relazione Raineri mi tenta a dire poche parole anche sopra questo argomento. Ecco la frase: « L'argomento non da ora preoccupa il Ministero di agricoltura e per esso il Sottosegretario, il quale ritiene che convenga favorire, ed occorrendo, per atti di imperio, ottenere il trapasso di proprietà ovunque i detentori di essa dimostrino di non aver mezzi ed attitudini proprie a determinare il compimento della bonifica ».

Il Fascismo garantisce il principio di proprietà, principio che è, malgrado tutti i declinanti bolscevismi, base e cardine della civiltà nostra. Queste affermazioni dottrinarie di larghe espropriazioni indeterminate, imprecise, sono pericolose.

Quando hanno potuto, coloro che detengono la proprietà terriera in Italia — sono milioni, 9 milioni circa di ditte iscritte al catasto, e la detengono legittimamente — hanno fatto tutto quello che hanno potuto, non solo, ma molto di più, perchè ognuno sa come questa classe benemerita si sia pure indebitata fortissimamente per trasformazioni fondiari di ogni genere.

Noi abbiamo impostato in Italia bonifiche molto vaste (più di 5 milioni di ettari), pur non trattandosi ovunque di vere bonifiche, bensì di lavori in programma di disoccupazione e che non risolvono completamente il programma della bonifica.

In quei territori, poi, dove si compiono bonifiche per intero, bisognerà studiare programmi con una gradualità che deve essere suggerita dalle particolari condizioni del momento economico: in tale caso, anche i proprietari attuali, in grandissima parte, potranno fare queste trasformazioni, perchè, se economicamente fossero assurde, saranno assurde anche per i proprietari futuri.

Ci possono essere certamente dei casi con finalità puramente sociali, igieniche e demografiche, esempio luminoso le Paludi Pontine, per cui il criterio economico debba esser posto in se-

conda linea, ma anche qui c'è un limite nelle possibilità attuali.

Questi comprensori, dove sarà possibile una trasformazione uso Paludi Pontine, non potranno, per necessità di cose, essere che limitati; ne consegue che logicamente si dovrebbe stabilire un programma di colonizzazione per questo genere di bonifiche, il quale fosse fissato determinando quali superfici potrebbero esservi comprese, ed anche si dovrebbe indicare il programma del tempo della esecuzione dei lavori, in modo che sia inutile estendere vincoli e minacce dannosissime alla proprietà dove non sia assolutamente necessario e dove si sa *a priori* che non si può arrivare in fondo, perchè non vi sono i mezzi.

È sufficientemente curato il finanziamento del consorzio dei proprietari? Per quanto riguarda le spese alle quali contribuisce lo Stato, in gran parte, trattandosi quindi quasi di opere pubbliche, sì. Per quanto riguarda la trasformazione fondiaria, non lo credo: esiste solo il credito agrario di miglioramento, che, nonostante il contributo dello Stato del 2 %, è ancora troppo caro, dato il prezzo dei prodotti agricoli in questo momento.

Dato che ai consorzi si conferiscono molte facoltà di provvedere in luogo anche dei singoli proprietari per le spese di bonifica agraria, bisognerebbe che, contemporaneamente, avessero a fianco un istituto che li finanziasse, senza che siano obbligati a legarsi ad una impresa che viene evidentemente per fare una speculazione sulle opere ed impedisce quindi di usufruire di quei ribassi, con danno dello Stato e dei proprietari, ribassi notevolissimi che il libero mercato delle imprese costruttrici permetterebbe di realizzare.

I detentori della proprietà terriera grande e piccola, nella immensa maggioranza, hanno fatto il loro dovere, in molti casi hanno fatto pure dei veri miracoli, e sono pronti a farne ancora.

DEBITI. Spinti dal Governo animatore, sorretti dalla fede che i prezzi dei prodotti agricoli si sarebbero mantenuti per il buon andamento economico, molti agricoltori italiani tra i più esperti, capaci e fattivi, intrapresero nelle loro terre grandi lavori di trasformazione fondiaria, ricorrendo anche al credito, sicuri che con i mag-

giori redditi avrebbero potuto pagare interessi ed ammortamenti.

Ripeto le cifre esposte da S. E. il ministro dell'agricoltura nell'altro ramo del Parlamento. I debiti che gravano sull'agricoltura si aggirano dai 9 ai 10 miliardi, di cui circa la metà per debiti a lunga durata e l'altra per debiti a media e breve scadenza. Io credo che l'indebitamento sia maggiore, perchè nel solo Veneto raggiunge circa i tre miliardi.

La produzione agricola lorda dai 55 miliardi di lire del 1926 è scesa oggi ai 25-30 miliardi (io penso che siamo più prossimi ai 25 che ai 30) ed il reddito fondiario propriamente detto si può calcolare a 5 miliardi di lire.

A maggior chiarimento io considero che circa un terzo della produzione lorda agricola sia consumato dagli stessi agricoltori in natura e reimpiegato nella stessa azienda e che le spese non si siano ridotte nella stessa proporzione del valore della produzione lorda: le due linee sono ben lontane dal seguire il parallelismo.

Va poi considerato che il peso dell'indebitamento per quasi la metà riguarda debiti a breve scadenza, cioè debiti per i quali è già molto se si ottiene il prolungamento delle scadenze con decurtazione, ed allora alle cifre degli interessi ed ammortamenti per il complesso dei debiti a lunga scadenza, bisogna aggiungere anche quelle somme necessarie ad estinguere e decurtare i debiti a brevi termini. Va tenuto conto ancora che questo peso non è ripartito conformemente su tutti gli agricoltori italiani, cioè vi è tutta una gamma di valori per cui dall'indebitamento nullo o quasi (oggi raro, rarissimo) si arriva a casi in cui l'indebitamento si avvicina o supera il valore attuale patrimoniale. Per conseguenza la situazione debitoria è grave e diventa preoccupante in moltissime aziende agricole, specialmente fra le più progredite, e va peggiorando giornalmente a cagione della caduta continua dei prezzi mondiali.

Il Governo ha creduto di correre ai ripari con notevoli provvedimenti: ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, trasformazione delle passività agrarie eccessivamente onerose, concessione di contributi straordinari ad agricoltori benemeriti, postergazione delle rate scadute dei debiti fondiari ecc.

L'insieme di questi provvedimenti importa per l'Erario uno stanziamento, per il primo quinquennio, di circa 95 milioni annui ed una spesa complessiva di 859 milioni di lire.

Lo sforzo è stato notevolissimo, ma siamo purtroppo lontani dalla risoluzione del gravissimo problema, che ha la sua radice nella tragedia del debitore, verificatasi in gran parte dei paesi del mondo, dove la rivalutazione eccessiva dell'oro ha portato alla caduta del valore delle merci con la conseguente rivalutazione dei debiti. Un illustre economista afferma che, quando la moneta, conservando la parità aurea, muta il valore rispetto alle merci, vuol dire che è la capacità di acquisto dell'oro che varia, ed aggiunge: il livello mondiale dei prezzi all'ingrosso, che era disceso appena del 6% fra il 1924 ed il 1928, ha subito l'enorme ribasso del 34% tra il 1928 ed il 1932.

Ciò significa che il valore della moneta è aumentato del 50% in questi quattro anni.

Perciò nei paesi a moneta stabilizzata è automaticamente cresciuto nella stessa misura l'onere dei debiti tanto pubblici quanto privati e così le imposte e tasse; oggi il debitore deve dare in media la metà in più di beni di quanto occorresse nel 1928 per estinguere la stessa obbligazione. Se ad esempio il prezzo del grano è ribassato da 150 a 100 lire al quintale, l'agricoltore italiano deve vendere 1.500 quintali di grano per pagare un debito di 150.000 lire che nel 1928 avrebbe liquidato con la vendita di soli 1.000 quintali. Formalmente il debitore restituisce, oltre agli interessi, lo stesso numero di lire stabilizzate, versategli a suo tempo dal creditore; sostanzialmente dà un valore che supera del 50% quello ricevuto. Il tracollo dei prezzi si traduce in una spoliazione del debitore che è indisputabilmente ingiusta, per quanto giuridicamente ineccepibile.

Il tracollo dei prezzi verificatosi negli ultimi due anni, e per dir meglio la spettacolosa ascesa del valore dell'oro, costituisce la più grande calamità che abbia colpito l'organismo economico del mondo intero nei tempi moderni.

La classe del debitore agricolo italiano per queste chiare ragioni è stata violentemente colpita. Quello che è accaduto in Italia è accaduto, come dissi, altrove, anche in forma più grave. In vari Stati si cerca di correre ai ripari con differenti mezzi dettati da criteri econo-

mici diversi. Si dice che il Presidente Roosevelt intenda promuovere la contrazione dei debiti mediante accordi fra debitori e creditori.

Si dice pure che un primo passo sia stato fatto in questa direzione con la recente approvazione di una legge apposita, la quale permetterà alle molte migliaia di agricoltori che hanno delle ipoteche sulle loro case e sui loro poderi, di usufruire di una contrazione degli interessi ed anche di una riduzione permanente dell'importo globale dell'ipoteca.

Sono però cose queste molto gravi e difficili.

Mentre da noi, seguendo superiori direttive, tutte le banche italiane hanno saggiamente ridotto gli interessi dei depositanti e la Banca d'Italia ha ridotto al 4 per cento il saggio dello sconto, i debitori non hanno certamente avuto, fino ad ora, benefici proporzionali sugli interessi.

Se da noi non si deve dare la moratoria almeno per gli ammortamenti, se non si deve e non si possono ridurre gli interessi o decurtare il capitale, che si potrà fare? Io penso che l'idea esposta dall'onorevole Arcangeli nell'altro ramo del Parlamento sia degna di studio e di attenzione: cioè la creazione di un istituto per la ricostruzione agricola, simile all'istituto per la ricostruzione industriale, istituto che possa aiutare e sovvenire l'opera delle banche e degli istituti esistenti (1). È certo che ancora oggi con i redditi agricoli così abbassati, con i costi che non hanno potuto seguire la stessa curva di caduta, gli interessi, uniti agli ammortamenti che il debitore agricolo deve pagare, sono troppo onerosi (questi interessi l'agricoltore difficilmente può pagare); si soffoca il debitore, e la situazione di molti debitori agricoli, nonostante i provvedimenti importanti adottati dal Governo ed i cospicui salvataggi ottenuti con la buona legge sugli agricoltori benemeriti, rimane preoccupante.

(1) Per la legge 20 agosto 1921 si potevano estendere i benefici delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano anche ad altri territori del regno. Questa legge ebbe una parziale esecuzione; ma poi cadde in desuetudine. Questa legge conteneva un principio importante, ossia quello di fornire mezzi finanziari agli agricoltori a basso costo, con un ammortamento lungo, senza tutte le spese inerenti a queste operazioni quando sono fatte da istituti di credito. Veda, onorevole Acerbo, Ella che è valente studioso di questi problemi, se non sia il caso di riesaminare, cogli opportuni ritocchi, questa provvida legge.

Mi dicono che alcuni istituti di credito fondiario facciano salire sensibilmente il costo delle operazioni, anche intorno all'uno per cento, per compensi che riflettono le spese di amministrazione ed il collocamento delle cartelle.

Sarebbe poi necessario che alcuni istituti di credito fondiario avessero la stessa mentalità dello Stato verso gli agricoltori benemeriti, cioè si persuadessero che i contributi dello Stato sono dati per salvare delle aziende e non per migliorare le garanzie degli istituti mutuantanti.

Bisognerebbe inoltre modificare le disposizioni di legge per le quali gli istituti di credito estendono le ipoteche anche per quella parte di nuovi mutui che in realtà è garantita dai contributi dello Stato, cosicché il privato diventa garante della solvibilità dello Stato e giace sotto al peso di ipoteche anche quando abbia realmente pagato tutto il suo debito.

IMPOSTE. È inutile che ripeta qui le cifre formidabili di imposte, sovrainposte e tasse, risultanti in lire a potere di acquisto costante, che coll'aggravarsi della crisi mondiale si sono rese sempre più pesanti in tutti i paesi del mondo. Oggi l'agricoltore fa fatica per pagare questa massa di tributi, nonostante che il Governo fascista, nei limiti del possibile, sia venuto incontro al contribuente agricolo con un doppio ordine di provvedimenti: riducendo le aliquote generali dell'imposta di ricchezza mobile (redditi agrari), oltre che nella misura degli altri redditi, di un ulteriore 50 per cento per i redditi dei fittavoli e per i redditi agrari, ed inoltre facilitando le revisioni annuali dei redditi di questa benemerita categoria di contribuenti. Qualche aumento di reddito accompagnato alla riduzione delle aliquote può ritenersi dovuto a criteri locali, che è sperabile vengano modificati, perchè fuori della linea voluta dal Governo.

Sugli effetti della legge sui tributi locali, dati precisi statistici non si possono ancora avere, ma si calcola che lo sgravio delle sovrainposte specialmente provinciali, unitamente a quelle comunali, raggiunga la cifra di circa 300 milioni.

Anche con la tassa bestiame i contribuenti agricoli sono stati sgravati. Prima questa si applicava prevalentemente per capo, ora si

applica esclusivamente *ad valorem*. Si calcola che i contribuenti siano stati sgravati di circa 60 milioni. Bisogna però riflettere che la nuova tassa di famiglia che si applica nei comuni inferiori ai 30.000 abitanti colpisce nella massima parte famiglie che vivono del reddito dei campi. Oltre 9 milioni di contribuenti sono iscritti nei ruoli della fondiaria, il che vuol dire che almeno 25 milioni di italiani vivono, o direttamente o indirettamente, o completamente o parzialmente, della terra.

Riguardo alla legge sulla imposta complementare sul reddito, sono certo che il Ministero dell'agricoltura avrà informato quello delle finanze che la moltiplica per tre del reddito catastale non dà più oggi una cifra che si avvicina alla realtà. Oggi la realtà si raggiungerebbe appena moltiplicando per due, tale essendo il rapporto tra i prezzi di anteguerra, ai quali si riferisce il reddito catastale, ed i vari prezzi attuali delle derrate agricole; a questa diminuzione di prezzi, poi, non corrisponde certamente un'adeguata diminuzione di costi.

Con la moltiplica per tre i proprietari di terre pagano sopra un reddito di un terzo superiore alla realtà. Per esempio un agricoltore che paga la complementare sopra un reddito di 60 mila lire, risultando questo reddito dalla moltiplica per tre del reddito catastale, paga almeno sopra 20 mila lire in più del reddito reale, ed è bravo se oggi raggiunge le 40 mila lire.

Conosco le esigenze della finanza in questi momenti, ma è bene che l'illustre Ministro ed il Ministero delle finanze sappiano che si paga ora sopra cifre che superano la realtà almeno di un terzo.

Con la legge De Stefani la sovrainposta sui terreni era inesorabilmente bloccata a lire 3 per ogni lira di imposta erariale. Ogni aumento era vietato, salvo autorizzazione del Ministro delle finanze.

Con il Testo Unico questo limite può essere superato con la sola autorizzazione delle Giunte amministrative.

Per me qui sta il grande pericolo che incombe sul contribuente italiano. Le Giunte amministrative non dipendono dal Ministero delle finanze, sentono le voci dei bisogni più o meno veri e le richieste dei podestà, i quali, qualche volta, sono attratti verso spese eccessive. Ho

visto comuni male amministrati da podestà megalomani i quali hanno accumulato spese sopra spese, molte inutili, altre esagerate o protraibili, esaurendo tutte le risorse del comune, aggravando questo con debiti onerosissimi, caricando dei massimi balzelli possibili i disgraziati contribuenti. E le Giunte provinciali amministrative per il passato hanno sempre approvato, hanno tutto approvato!! Speriamo che questo non succederà in avvenire.

È duro assai per il contribuente, malgrado il tracollo dei prezzi agricoli e malgrado tutta la buona volontà e comprensione del Governo centrale, dover sottostare ad un peso eccessivo di imposte e tasse, che minacciano di inaridire la pubblica e la privata economia, perchè il signor podestà ha speso eccessivamente e perchè le Giunte provinciali non hanno saputo a tempo dire un netto e fermo « no ». Mi assicurano che la Commissione centrale sia severa; io mi auguro che diventi severissima.

Crederci utile che si introducesse la Consulta nei comuni che superano i 10 mila abitanti, scegliendo almeno alcuni di questi consultori fra persone che pagano imposte: sono certo che questa modesta riforma gioverebbe più di molte leggi e di molti regolamenti.

La tassa sul patrimonio grava ancora per sette anni in maniera pesantissima su tutti quei proprietari che non hanno potuto affrancarla: non si potrebbe, data la crisi gravissima, diluirla in 12 anni?

E di tasse ed imposte non parlo più, rimettendomi al Governo nella fede che esso farà ancora a vantaggio dei contribuenti eccessivamente gravati.

CONCLUSIONI. Da tutta questa esposizione, che purtroppo per necessità di materia è stata lunga, risulta chiaramente come il Governo fascista, guidato da un Capo illustre e chiaro-veggenza, ed il Ministro dell'agricoltura, abbiano in tutti i settori curato e tentato di curare i vari problemi agricoli veramente preoccupanti e come in alcuni settori i risultati siano stati soddisfacenti, ma in altri, nonostante gli sforzi, la crisi mondiale incombente abbia impedito di raggiungere i risultati sperati.

La crisi mondiale agricola è peggiorata nell'anno 1932 e guai se il Governo non fosse intervenuto dove ha potuto e come ha potuto

per mitigarne le conseguenze e se l'annata in Italia non fosse stata favorevole alla produzione.

Io credo e spero che il fondo della crisi in Italia sia stato ormai toccato, perchè vi sono lievissimi segni di ripresa nei consumi e confido pure che vedremo presto tempi migliori; ma è certo che l'agricoltura italiana ha ancora bisogno di nuove profonde cure e di nuove grandi provvidenze in svariati settori ed in svariati campi per superare il durissimo periodo che sta attraversando.

Le cifre ed i dati che prima ho esposto hanno una eloquenza indiscutibile. Mentre si rischiera l'orizzonte politico, l'ora agricola del mondo non è lieta, è inutile nascondere, come sarebbe inutile e dannoso che gli agricoltori così provati perdessero il coraggio.

Noi abbiamo ferma fede che tutto quello che umanamente si potrà fare verrà fatto ancora, per rinsaldare l'economia agricola e con essa tutta l'economia del nostro mirabile Paese. L'agricoltura italiana, sorretta nei settori declinanti, resisterà con magnifica disciplina e con alto spirito di solidarietà alla bufera economica mondiale. (*Applausi vivissimi*).

VENINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENINO. Onorevoli colleghi, dopo tutto quanto è stato scritto e detto, specie in questi ultimi tempi, anche in adunanze fatte solenni dal numero, dalla qualità, dall'autorità degli intervenuti, sulla bachicoltura in Italia, il ripresentarne l'assillante problema al Senato potrebbe sembrare, nonchè superfluo, temerario, e conciliare taccia di supponenza a chi, ragionandone nuovamente, ritenesse di recare nel dibattito la parola risolutiva.

Ma superfluo non può certamente dirsi il riprendere in esame una questione, non peranco definita, che è di tanta importanza nazionale, nè supponente può giudicarsi chi si stimi in dovere di esprimere — per quanto possa valere — netto e schietto il proprio pensiero.

Il problema della bachicoltura in Italia è così complesso che sarebbe peccare di semplicismo soverchio il supporlo risolvibile adottando questo o quest'altro rimedio, prendendo questa o quest'altra iniziativa, affrontandolo, cioè, da un lato o da due soltanto, invece che in pieno, invece che opponendo alle precisate

diverse cause i diversi contemporanei convenienti ripari, invece che mettendolo in relazione diretta col problema industriale della seta e con un ancora più vasto e più profondo studio di quelle che sono le condizioni economiche e sociali dell'ambiente nel quale la bachicoltura ha trovato fin qui o trova, o può trovare, il proprio campo di attività. Diversamente, gli sforzi non potranno che rimanere vani, le speranze risvegliate non potranno che tradursi in delusioni, e il denaro non potrà che essere speso per ottenere solo troppo inadeguati effetti. Se, per meglio chiarire il mio pensiero, ragguagliassi la situazione di cui vado parlando a una situazione militare, dovrei dire che essa non è di quelle che possano superarsi e vincersi « per linee interne », secondo la classica manovra napoleonica: qui il nemico, dirò per stare nel paragone, va incontrato in battaglia campale, mettendo, a fronte di tutte le sue, tutte le forze di cui noi possiamo disporre.

Ora io non so se questa tattica sia stata seguita fin qui: che, se non fosse stata, ben metterebbe il conto di adottarla, anche perchè l'altra, quella che dirò degli « attacchi parziali » non ha dato — e le statistiche stanno a provarlo — tutti quei successi che erano stati augurati.

Io mi limiterò ad accennare a talune delle cause più salienti del disagio della nostra bachicoltura: poi proporrò un'altra questione: cioè se, data anche l'attuazione dei provvedimenti necessari, la bachicoltura da noi — e quando dico da noi intendo particolarmente gran parte dell'Italia settentrionale — non sia per avventura così gravemente minata dal mal sottile da rendere poco efficace quell'intervento medico che non sia per assicurarle, sotto altri cieli e in altri climi economici e sociali, ambienti propizi, nei quali, risanata, possa risorgere e prosperare.

Alle prime cause del disagio della nostra bachicoltura, sono da ascrivere senz'altro — senza tema di obiezioni — i contratti vigenti che disciplinano i rapporti tra proprietario e colono. In un discorso che ebbi l'onore di tenere, or sono tre anni, in questa stessa Aula, parlando di contratti agrari, ebbi a dimostrare, tra i lusinghieri consensi del Senato, come essi non altrimenti dovevano e devono considerarsi

che come elementi essenziali di produzione e mi fu facile provare, con dati di fatto ineccepibili, come lo scadimento della bachicoltura datasse dall'avvenuta adozione su vasta scala del piccolo affitto a denaro, ormai divenuto tipico nella nostra Lombardia e in altre limitrofe regioni, e come, per converso, la resistenza della bachicoltura anche a non sempre favorevoli condizioni economiche, in altre regioni, fosse dovuta particolarmente a quei contratti a compartecipazione che, al tempo aureo della produzione del bozzolo, vivevano largamente anche da noi e che, con opportuni aggiornamenti, avrebbero potuto essere messi nuovamente in onore.

Non mi permetterò certamente di tediare il Senato col ripetere qui, sia pure sommariamente, le argomentazioni esposte tre anni fa: mi limito soltanto a ricordare che, dimostrato anche come il piccolo affitto a denaro fosse e fosse stato un coefficiente potentissimo del dilagante fenomeno dell'urbanesimo e della disgregazione dell'unità familiare colonica, nonché del disinteressamento del proprietario dalla terra e quindi della insufficiente o mancata direzione tecnica e collaborazione finanziaria, ebbi ad invocare che guerra fosse mossa agli egoismi così degli individui che delle masse, che i termini della produzione fossero riavvicinati, che il colono fosse restituito al proprietario e il proprietario al colono, ed entrambi alla terra generosa e paziente, e che di questo movimento riparatore e salutare le Cattedre Ambulanti di Agricoltura, i Consigli Provinciali dell'Economia, le Federazioni e i Sindacati avessero ad essere il tramite migliore. Tre anni sono trascorsi, ma, ad onta che il mio appello avesse trovato consentimento anche da parte del Ministro competente, nessun movimento è avvenuto alla periferia nel senso augurato: anzi, progetti di contratto a partecipazione, informati anche alla conclamata necessità di affittanze estese a più ampie superfici di terra, non poterono, contro ogni lieta aspettativa di agricoltori e di tecnici, trovare la propria via, e la smarrirono a tal segno da prendere invece quella — che spesso non ha ritorno. — degli archivi. Sta il fatto che il regresso della produzione dei bozzoli continua in ragione diretta del consolidarsi indisturbato del piccolo affitto a denaro, e anche qui inequivo-

cabili dati statistici stanno a dimostrarlo: pertanto ancora una volta invoco che lo spirito di collaborazione, il quale pure corrisponde ad uno dei maggiori postulati della comune fede fascista, abbia a trovare la propria integrazione e, dirò meglio, la propria confluenza nell'apprezzamento — all'infuori d'ogni interesse di classe — del superiore interesse della produzione nazionale.

Non certo ignora l'onorevole Ministro a quali, direi quasi, metodiche ecatombe sieno impunemente soggetti i gelsi, da noi. Dico « impunemente » poichè non consta che la vita della preziosissima pianta sia tutelata con particolari provvedimenti. Certo è che il gelso è padronale e che, pertanto, nessun più attivo tutore dovrebbe esservi di colui che difende la cosa propria: nel fatto però è che, vuoi per tacita o espressa connivenza, vuoi per insufficiente vigilanza, vuoi col pretesto dei danni causati ad altre colture dall'ombra delle fronde, vuoi, soprattutto, per la mancanza di vere e precise sanzioni di legge, nel fatto è, però, che a migliaia e a migliaia si contano ogni anno le vittime innocenti che cadono al suolo, e che ogni anno la depauperazione del patrimonio gelsicolo avviene in larghissima misura, naturalmente influenzando sulla coltivazione del baco. Altre volte ebbi a sollecitare energici e pronti interventi: consenta l'onorevole Ministro che li solleciti ancora.

Che se per avventura provvedimenti fossero stati emanati — che io non sapessi — se ne esiga la rigorosa osservanza. Ma emanati non devono essere stati, poichè, allora, certamente avrebbero avuto severa applicazione, non essendo — grazie a Dio — costume del Governo fascista quello di promulgare grida manzoniane, anzichè leggi e decreti.

Io penso che il gelso abbia buon diritto di cittadinanza nel mondo vegetale ed economico del nostro Paese, non meno di quell'altra preziosissima pianta che è l'ulivo, il quale in un decreto ministeriale del 21 febbraio 1918 trovò pure la propria salvezza.

ACERBO, ministro dell'agricoltura e delle foreste. È stato abolito.

VENINO. Tale decreto invero, si estese, a circa due mesi di distanza — come ebbi già altra volta a ricordare — e precisamente il 4 aprile, alla protezione dei gelsi, ma poi venne

abrogato, secondo la stessa dichiarazione del Ministro.

Ora io non so per quali ragioni esso fu abrogato: so però le ragioni per cui converrebbe che venisse ristabilito, e, se occorre, migliorato. *Primum vivere deinde philosophare*, per non correre il pericolo che, nel frattempo, il povero baco, oggetto di tante sollecitudini, abbia a renderle vane lui stesso per mancanza delle principali; e... muoia d'inedia prima ancora d'esser vissuto di stenti.

Molto si è detto circa il seme: soprattutto si è molto battagliato intorno al prezzo.

Onorevoli colleghi: questa del prezzo del seme bachi appartiene a quella particolarissima categoria di questioni che, non si sa il perchè, hanno assunto nella coscienza generale un'importanza smisurata, un valore essenziale, non meno di quanto avvenga di certe persone che, anche per esse non si sa il perchè, si sono andate conciliando una smisurata considerazione nella pubblica opinione, e creando intorno a sè una leggenda di necessità, tanto che se alcuno si attentasse di discuterla, non dico di negarla, sarebbe riguardato per lo meno come un reprobato o un insensato. Vedasi, ad esempio, il sale: se ne elevi il prezzo di cinque centesimi al chilo e noi sentiremo taluni parlarne come d'un fatto che minacci non già l'economia domestica, ma la tranquillità stessa del Paese. Così è del prezzo del seme bachi: secondo taluni le 21 lire all'oncia, piuttosto che le 20 lire, hanno una decisiva — o per lo meno — una grande influenza sull'allevamento del baco. Ora a me sembra invece che trattasi d'una questione di ben scarsa importanza e che non meriti davvero la pena che tanti valentuomini perdano il sonno per i suoi begli occhi e che dall'alveo di tante Commissioni straripino fiumi di eloquenza: importante, essenzialissimo è che la qualità del seme sia ottima, forte, sana, selezionata davvero, e che dia una produzione di carattere uniforme, tipica e costante, e poi un tipo di seta che si adegui alle esigenze e alle applicazioni industriali, oltre che a quelle mutevoli della moda. Importante è, invece, che la produzione e il commercio del seme siano vigilati e controllati, abbiano la propria disciplina e che severissime sanzioni sieno prevedute e applicate contro i trasgressori; importante è che alla direzione

tecnica degli stabilimenti di produzione vi sieno persone realmente competenti e capaci e scelte fra bacologi diplomati e fra laureati in scienze agrarie; importante è che il controllo sia esercitato da ispettori ministeriali, e con continuità, anche sugli allevamenti dei bachi destinati alla riproduzione, sulle partite dei bozzoli prodotti, sulla scelta delle farfalle, sull'esame microscopico, sulla sgranatura del seme e, da ultimo, sulla sua ibernazione e poi, aggiungo poichè mi si porge il destro, sulle sete, ora spesso insufficientemente classificate nelle determinazioni delle stagionature, e troppo spesso declassate al controllo dei paesi acquirenti. A tutto ciò la legge vigente, che è ancora quella del 28 giugno 1923, non provvede o provvede solo in modo assai imperfetto e insufficiente: basti il dire che detta legge commina ai contravventori — e si noti che trattasi di disposizioni d'una importanza essenziale per la produzione del seme — ammende da 50 lire a 1000 e, in caso di recidiva, ammende... nientemeno che del doppio! È solo in caso di una nuova recidiva, e quando già, pubblicate diffide e richiami sul « Bollettino delle Informazioni Seriche » e sulla « Gazzetta Ufficiale », e quando già il danno è stato cagionato su larga scala, che è contemplata la revoca dell'autorizzazione ministeriale alla vendita del seme! Ora, io mi permetto di pregare l'onorevole Ministro di esaminare l'opportunità d'una revisione della legge vigente, secondo i criteri che ho più sopra esposti: e oso anche richiamare una proposta di legge per la modifica della legge attuale da me stesso presentata all'altro ramo del Parlamento or sono più di sei anni, e più precisamente il 26 febbraio 1927: proposta arenatasi per via, a causa di vicende che non è qui il caso di ricordare, ma che, non secondo il giudizio, di cui conviene sempre diffidare, dell'autore, ma secondo quello di illustri tecnici, rappresentava un complesso di veri essenziali provvedimenti per avere serie garanzie di ottimo seme.

Dovrei accennare al prezzo del prodotto e, in relazione ad esso, al premio d'incoraggiamento di una lira per ogni chilo di bozzoli, che il nostro Governo ha ripromesso ai bachicoltori. Ne dirò più appresso, ragionando del problema in senso più lato: intanto elogio l'onorevole Ministro che, con l'annuncio del mante-

nimento del premio anche per quest'anno in egual misura di quella dell'anno scorso, ha presto ristabilito quella fiducia tra i bachicoltori che in verità era rimasta non poco scossa dalla riposta da lui stesso fatta nella tornata del Senato del 17 dicembre 1932 al collega senatore Marcello, secondo cui la possibilità del premio di una lira per il 1933, appariva assai dubbia. E mi compiaccio anche per la tempestività dell'annuncio su ricordato, la quale renderà certamente tanto più efficace il provvedimento governativo, di quanto esso abbia potuto esserlo l'anno scorso, allorchè notificato ad allevamento ormai già iniziato.

Oggi ancora una buona parte dei premi non sono stati pagati...

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non per colpa mia! Per colpa di chi? Glielo dirò quando avrò l'onore di rispondere. Sul ritardo di questi pagamenti le darò tutte le spiegazioni necessarie.

VENINO. Consenta l'onorevole Ministro che in ogni modo mi auguri che il pagamento del premio non avvenga più a quasi un anno di distanza dal raccolto, ma possa verificarsi, fatte le opportune diligenze, nel tempo più breve possibile, e valga non meno a remunerare le fatiche compiute che ad aiutare l'agricoltore, molto provato dalle difficoltà dei tempi, a superarle in maggiore letizia. Ma è certo, onorevoli colleghi, che, quanto al prezzo, è sempre la inesorabile legge della domanda e dell'offerta quella che impera, e che quando il nostro mercato è gravato di parecchie centinaia di migliaia di chili di seta, che alcuni fanno ascendere ad oltre un milione e mezzo, e quando non riesce a smaltirli, o li smaltisco solo con durissima fatica, è certo che di prezzi incoraggianti — non dico nemmeno remunerativi — non è il caso di parlare.

Ora, il prezzo della seta, in così intimo rapporto con quello del bozzolo, è la chiave di volta del nostro edificio, o meglio la leva più potente e più atta a sollevare il mercato dal peso che lo opprime: ed io mi chiedo, pur guardandomi dallo sconfinare nel campo industriale, se non sia da auspicare la concessione d'un premio che agevoli l'esportazione della seta, e che, decongestionando il mercato, permetta, con la riattivazione della produzione del bozzolo, la riattivazione delle parecchie filande

chiuse, nonchè una migliore utilizzazione del denaro chiamato, meglio che ad alimentare i mille rivoli dei sussidi per la disoccupazione, a sostenere e a potenziare attività a loro volta generatrici feconde di benefici individuali o collettivi. E, in sostanza, il medesimo concetto fondamentale che ha felicemente ispirato il nostro Governo nella sua mirabile politica dei lavori pubblici.

Ho accennato e vado accennando ai più salienti rimedi; e ripeto che essi potranno essere realmente e, per quanto possibile, efficaci se però tutti adottati contemporaneamente e non a spizzico: rimedi sostanziali e operanti in profondità sulla radice stessa del male, rispetto ai quali le così dette «giornate del gelso» e le lotterie indette fra i produttori di bozzoli, a galvanizzarne, col miraggio d'un premio, le stanche energie o a ravvivarne la fede, non possono che considerarsi iniziative commendevoli sempre, ma di mediocrissima o nulla portata, di carattere, comunque, appena contingente, e rilevante in ogni modo una valutazione eccessivamente semplicistica del problema. Non è coi palliativi che esso potrà essere avviato a soluzione e tanto meno — anche circoscrivendolo ad esempio alla sola nostra Lombardia — con l'importarvi dal Veneto, come mi sembra che sia stato proposto non so più in quale relazione, i così detti bigattini, quasi che la Lombardia non ne sia stata, e in certe parti ancora non ne sia, la culla, quasi che il problema sia solo di direzione o solo tecnico, o solo locale, e non comprenda invece grandissime e complesse questioni economiche e sociali oltrepassanti la cerchia stessa dei nostri monti e dei nostri mari.

È certo che il prezzo del bozzolo appartiene ad uno dei più importanti coefficienti di produzione, l'interesse essendo stato sempre uno dei più attivi stimolanti delle energie umane: ed il nostro Governo ne è e ne fu così persuaso da adottare il già ricordato premio d'incoraggiamento.

È noto che l'onere che il Governo patriotticamente si è assunto può ragguagliarsi in cifra tonda — quanto alla decorsa campagna baccologica — in 35 milioni di lire: ciò che, se da un lato rappresenta un ben cospicuo contributo e un'altra nuova bonemeranza del Governo Fascista, dall'altro lato attesta — dato che il

premio fu di lire 1 per chilo, — tutto lo scadimento quantitativo della produzione italiana, precipitata dai 53 milioni circa di chilogrammi del 1930 (e già allora erasi nettamente e largamente manifestato il regresso) ai 35 del 1932. Tenuto conto del premio di lire 1 l'agricoltore adunque ha percepito lo scorso anno — in media — e al lordo, lire 4 al chilogrammo.

Vediamo ora quanto abbia percepito al netto.

Il calcolo approssimativo è presto fatto. Il rendimento medio normale d'un'oncia di seme (abbandoniamo certe alte medie raggiunte da piccoli o da speciali allevamenti, tra cui a titolo d'onore mi piace ricordare quelli del Veneto e del Friuli) è stato nel 1931 di chilogrammi 52: minore è stata nel 1932. Fissiamolo in 50 chilogrammi — senza tema di sbagliare — e avremo un ricavo di lire 200. Calcoliamo ora le spese, le sole spese vive, trascurando anche il valore della foglia del gelso consumata e quello delle giornate di lavoro impiegate, e limitandoci ad un elementare conteggio aritmetico. Avremo che dette spese vive possono essere precisate in almeno lire 35-40: ciò che riduce le lire 200 ricavate a 165-160 lire al netto. Là dove spese e guadagno sono a metà fra proprietario e colono e nella misura del 40 per cento per l'uno e del 60 per cento per l'altro, la somma al netto spettante a ciascuno di essi varia da un minimo di 64 lire per il proprietario ad un massimo di 96 per il contadino. Abbiamo così, allo stato attuale delle cose, una produzione — di per se stessa aleatoria, subordinata cioè a molteplici influenze e non difesa contro rischio alcuno — la quale impegna circa 40 giorni di lavoro per permettere guadagni non certo superiori a quelli che ho più sopra indicati, e alla cui formazione, ripeto, entra in gioco il premio governativo, che è un elemento del tutto artificiale e occasionale.

In tale situazione di cose, dubiterebbero da taluni che la bachicoltura possa trovare, anche col premio governativo, quella sia pur modesta remunerazione che, non disgiunta da tutte quelle provvidenze che sono andato invocando, valga a sorreggerla nel difficilissimo momento: e l'intervento governativo, comechè rappresentante un'ingente somma, avrebbe a quell'effetto, dunque, un relativo valore, non riuscendo nemmeno, cioè, a determinare un prezzo

che sia ragguagliabile al più basso che mai si sia verificato, da che il bozzolo viene prodotto da noi.

Ma se l'influenza stimolatrice del premio non potè manifestarsi nella campagna bacologica dello scorso anno, in quanto l'annuncio trovò gli allevamenti già iniziati, sarebbe augurabile che si manifestasse quest'anno, in cui l'annuncio è giunto più che tempestivo.

Da quanto, però, si può rilevare fin d'ora, dalla quantità, cioè, del seme prenotato presso i semai e soprattutto dallo spirito degli agricoltori, la campagna bacologica del 1933 segnerebbe un altro regresso: e ciò starebbe a dimostrare — secondo che opinano taluni — come il premio, vuoi per se stesso, o vuoi, soprattutto, perchè non ancora applicato in una concezione integrale e totalitaria del problema, in un con tutti gli altri rimedi ritenuti necessari alla sua risoluzione, non eserciti nè abbia esercitato che un'influenza assai scarsa e circoscritta, in ogni modo inadeguata all'importanza del generoso appoggio del Governo. Questa del premio è vecchia questione e ben varrebbe, per ben giudicarne, esaminarla alla stregua di ciò che, sempre in materia di premio per chilogrammo di bozzoli verdi, è stato praticato in altri paesi, e dai risultati che in altri paesi detto premio ha ottenuto. Indubbiamente i nostri agricoltori hanno accolto con grato animo l'aiuto governativo, essendo evidente che in questi tempi di acque basse una lira di più per chilogrammo di bozzolo prodotto rappresenta sempre un beneficio: ma se noi prescindiamo dal lato strettamente finanziario, contingente e direi quasi egoistico del problema, per assurgere ad una sua più vasta valutazione dal lato economico e obiettivo, resta a dimostrarsi ancora l'efficacia del premio per se stesso, non inquadrato ancora in un complesso, in un sistema, dirò meglio, di provvedimenti concomitanti e gli uni agli altri strettamente legati. Da noi è stato chiesto un aumento del premio fino a raddoppiarlo: ma a parte la possibilità, per conto del Governo, d'aderire a tale richiesta, l'esempio della Francia — per tacer d'altri — non potrebbe che renderci perplessi: in Francia il premio fu portato a oltre 4 franchi, in Francia fu applicato ai bozzoli giapponesi un dazio d'entrata elevato

al 40 per cento *ad valorem*, e, con tutto ciò, il bozzolo giapponese arriva in grande quantità sul mercato di Lione e a un prezzo del 20 per cento minore del bozzolo francese. Superfluo ogni commento.

E qui, onorevoli colleghi, vien fatto di proporci alcune domande. Forse che, dunque, il male è inguaribile, e insufficienti, fatalmente, sono i rimedi? E tanto varrebbe cedere, comunque, alla forza maggiore? Forse che la bachicoltura — e non solo in Italia — ubbidisce a particolari condizioni, e a particolari influenze che sono andate creando ambienti, più che sfavorevoli, contrari? In ogni modo, tali da frustrare ogni nostro sforzo? O forse che non s'impongono esperimenti diversi, più estese iniziative, più radicali provvedimenti?

Io credo che alla prima domanda si possa rispondere, in senso ottimistico, negando cioè l'inguaribilità del male e quindi la insufficienza o la vanità dei rimedi, sempre che però, come ho affermato più indietro, il problema non venga considerato sotto distinti e parziali aspetti, e cioè il problema bacologico indipendentemente dal problema sericolo, il problema agricolo disgiunto da quello industriale, ma sia, invece, risolutamente affrontato come un problema unico, avente tutti i propri termini in funzione l'uno dell'altro, come una grande piramide avente per fondamenta il seme e il gelso e per vertice il manufatto, come un unico corpo vivente, di cui un organo beneficia o risente del beneficio o del danno goduto o subito da un altro.

Da qui, anche, quella feconda solidarietà di uomini e di classi, quella consapevole conciliazione di interessi che facciano del semai, del bachicoltore, del filandiere ecc., altrettanti operai d'una medesima fabbrica, egualmente solleciti di costruirla, e non elementi, — come spesso avviene, considerantisi l'uno all'altro estranei o, peggio, l'un all'altro antitetici. A queste sole condizioni, sarebbe da ritenersi che la crisi attuale possa ancora essere arginata, non oserei dire vinta, anche in quelle regioni o provincie del nostro Paese che si sono venute trovando nella situazione meno favorevole o addirittura contraria alla coltivazione del baco: situazione di cui dirò in appresso, rispondendo alle altre domande che ho rivolto poco fa. Diversamente, non esito

a dire, ad onta che come proprietario e come produttore di bozzoli io possa essere personalmente interessato al mantenimento del premio governativo, diversamente non esito a dire che i 35 milioni generosamente posti a disposizione dal Governo, potrebbero più utilmente essere spesi.

Il fatto è, onorevoli colleghi, che del fenomeno che tanto ci preoccupa, vi sono forse cause ben più profonde di quelle che siamo andati esaminando fin qui, specialmente, salvo che per talune località del Veneto, nei confronti dell'Italia settentrionale. L'eccezione, rappresentata da quelle località, sta in ogni modo a confermare la massima. E la massima è questa; che la bachicoltura, la quale ha pur dato vita ad una industria di primissimo ordine, tanto da essere considerata fra le maggiori influenti sulla nostra bilancia economica, è un'attività, di carattere tipicamente familiare, propria di paesi poveri. Ne segue che là dove il paese povero è andato o va evolvendosi verso un più alto tenore di vita, là dove esso viene intaccato dalla così detta civiltà industriale, che è per taluni lati disgregatrice della unità familiare e che fatalmente induce all'urbanesimo; là dove la stessa agricoltura va adeguandosi a nuovi bisogni e quindi assumendo aspetti diversi, ne segue che la bachicoltura sia destinata a scadere, specie quando, come abbiamo visto, allo scadimento — accelerandolo — concorrano quelle condizioni di cose che si sono ricordate. Che ciò sia vero, lo dimostrano le statistiche della produzione, a seconda delle diverse località e della loro fisionomia più o meno industriale, e lo dimostrano le stesse alte medie che ancora si ottengono nel Veneto e segnatamente in parecchie plaghe di esso da considerarsi come vere oasi, e là dove la così detta civiltà industriale non è giunta ancora, o almeno non s'è ancora largamente diffusa, e là dove i contratti a compartecipazione o a mezzadria, custodi anche dell'unità e dell'integrità familiare, hanno potuto resistere agli assalti degli uomini e all'influenza degli ambienti. Ci si troverebbe, adunque, innanzi a una condizione di cose di per se stessa più forte d'ogni sforzo individuale e governativo, sì da far pensare se alle volte non convenga esaminare il problema con criteri essenzialmente diversi da quelli seguiti fin qui: almeno

per quanto riguarda quella estesissima zona che, se è conosciuta sotto il nome d'Alto Milanese, abbraccia non solo gran parte della provincia di Milano, ma ben anco quella di Como, di Varese, di Bergamo, e via dicendo. Non facciamoci illusioni: in queste zone la coltivazione del baco è in progressiva contrazione, così che non è fare difficile oroscopo il prevederne in un breve giro di tempo la cessazione a causa dell'influsso fatale d'una situazione economico-sociale la quale supera il buon volere di tutti. D'altronde, in quelle stesse zone da cui oggi la bachicoltura va ritraendosi, fioriva, non molti decenni fa, la coltura della vite su vastissima scala: a poco a poco essa venne negletta e poi abbandonata, e, oserei dire, del tutto dimenticata, quasi che mai essa fosse esistita; di guisa che vien fatto di pensare come non sia solo degli uomini l'evolversi e il trasformarsi, ma delle cose stesse, indipendentemente, e alle volte contrariamente, all'influenza dei primi, e per virtù di leggi economiche che non tollerano inceppi o resistenze. Come, evidentemente, concorsero, non molti decenni fa, circostanze superiori e diverse ad escludere ulteriori coltivazioni di vite nell'Alto Milanese, nella Brianza e via dicendo, ad onta che anche allora nulla fosse lasciato intentato per conservarle e, ove possibile, per intensificarle, così — oggi — concorrono condizioni fatali di cose che in quelle zone e nelle limitrofe ostacolano, quando non frustrano, ogni sforzo fatto perchè la bachicoltura non vada alla deriva. Condizioni di carattere sociale di cui ho più indietro discusso, accennando all'influenza degli ambienti industriali, all'urbanesimo, all'allentamento dei vincoli familiari nella compagine rurale, all'elevarsi del tenore economico della vita, ecc., e condizioni di carattere agrario propriamente detto, tra cui, fra le prime, quelle dei paesi dove esiste l'irrigazione e dove la coltivazione foraggera e l'allevamento del bestiame vanno acquistando sempre maggiore importanza, a tutto scapito del gelso che non vi è più un ospite desiderato, e dell'allevamento del baco, o dove, pur non esistendo l'irrigazione, havvi una situazione agraria particolarmente propizia allo sviluppo delle piante industriali, essa pure a tutto scapito della produzione del bozzolo. Tanto più vere mi paiono le cause

profonde del fenomeno che sono andato illustrando, quando le ritrovo confermate dall'esame della maggior parte della regione Lombarda, del Piemonte, del Veronese ecc.: esame condotto comparativamente ad altre zone, dove non esistono le condizioni economico-sociali altrove vigenti. Se ciò è e, ripeto, appare che ciò realmente sia, resta da vedere se l'insistere per tenere in vita un'attività, superata anche nella stessa coscienza di quanti vi hanno fin qui collaborato e ancora vi collaborano, se pur stancamente e oserei dire per forza d'inerzia o di tradizione, non sia incorrere in un equivoco economico o se invece non s'imponga, da un lato, l'adozione, sempre però in senso totalitario, come invocato fin dal principio di questo discorso, di tutte, o per lo meno di tutte le principali, provvidenze per difendere la produzione del bozzolo, là ove però condizioni ambientali lo permettano ancora, e, dall'altro lato, il trapianto, dirò così, — graduale, s'intende — della bachicoltura dai paesi che non ne vogliono sapere più, a causa delle indicate ragioni contingenti e sostanziali, a quelli che, essendone immuni o quasi, possono invece offrirle larga ospitalità.

Questa emigrazione della bachicoltura che il Governo ben farebbe ad agevolare, prodigando in suo favore, attraverso una larga opera di penetrazione pratica e di propaganda culturale, (chiamando in soccorso, ove occorra, le legge sulla bonifica integrale) e parte almeno di quanto oggi sacrifica con risultati — secondo me — non sempre pari alla nobiltà del proposito e dello sforzo, non potrebbe essere seriamente oppugnata in un paese, come è il nostro, in cui il gelso, tipica pianta indigena del bacino mediterraneo, trova favorevoli condizioni di vita e di incremento, si può dire, da per tutto, dall'Alto Adige, ad esempio, dove prospera fino ad un'altitudine di 1200 metri, alle Puglie, alla Calabria, alla Sicilia, e financo nelle nostre Colonie ove, anzi, ha aspetto di rigogliosissima pianta ornamentale. Nè potrebbe essere oppugnata, là dove essa già fu, (e se scomparve, altre ne furono le cause determinanti) come nella Calabria e nella Campania, e dove non sarebbe difficile ravvivarne il ricordo e ripristinarne la consuetudine; nè potrebbe da ultimo, trovare impedimento nella

inesistenza o nell'insufficienza o nella lontananza d'un attrezzatura industriale specifica per la trasformazione del prodotto, in quanto oggi — ed è superfluo dimostrarlo — rapidità di trasporto, efficienza di organizzazioni, facile disponibilità di macchinari ecc. ecc., annullano le distanze, conservano e preservano il prodotto, ne disciplinano il raccolto, ne curano la vendita, e via dicendo. Industria dei paesi poveri, ho qualificato la bachicoltura, industria che, come una pianta, fiorisce là dove le condizioni d'ambiente sono le più adatte, e che, come una pianta, decade là dove le condizioni d'ambiente si sono andate o si vanno modificando: industria dei paesi poveri, a cui dev'essere aperto il varco verso i campi che possono essere i più favorevoli alla sua vita, rifuggendo essa da quelli che non lo sono più, e noi quali nessun artificio, nessun espediente, nessun reattivo varrebbe a trattenerla e a ridonarle l'antico splendore; industria dei paesi poveri, che, ricollocata, là dove già non fosse, nel suo vero clima, e sempre che difesa con tempestività di provvedimenti, potrà offrire ancora buoni compensi, e anche ristabilire felici equilibri.

Onorevoli Senatori: come ho avvertito fin dall'inizio del mio dire, è stata lungi da me la pretesa di recare qui nuovi lumi che già non fosser stati accesi da altri ben più di me autorevoli e competenti, a maggiore illustrazione dell'importantissimo argomento. Io ho soltanto inteso di riassumerne i termini e, meglio che segnalare i numerosi rimedi suggeriti dalla ricca farmacopea che in questi tempi si è andata formando intorno ad esso, di raccomandare l'adozione integrale e contemporanea di quelli che appaiono i principali.

Voglia l'onorevole Ministro esaminare con benevolenza le possibilità che, sebbene molto sommariamente, ho prospettato circa l'espansione della bachicoltura in più propizi ambienti: parmi esser questo un problema degno del suo vivo ingegno, della sua larga esperienza, della sua alacre iniziativa, soprattutto d'un Governo, come il Governo fascista, lungimirante e sempre ansioso di bene, che non altrimenti considera l'oggi se non come una operosa e feconda vigilia. (*Applausi, molte congratulazioni*).

MIARI DE CUMANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIARI DE CUMANI. Onorevoli senatori, nel prendere per la prima volta la parola tra voi non posso nascondervi che sono dominato da una profonda commozione, tale è il rispetto che io provo per questa Alta Assemblea.

Siatemi indulgenti, onorevoli colleghi, e consentitemi una breve premessa.

L'ora difficile, che l'agricoltura attraversa per la profonda crisi mondiale, chiama tutti coloro che alla grande arte dei campi hanno dato e quotidianamente danno la propria appassionata opera ad assumere il giusto posto di responsabilità.

Ho passato i primi anni della mia gioventù nell'esercizio diretto dell'agricoltura. Più tardi la vita politica mi ha portato lontano dai campi, ma ho vissuto in continuo contatto con gli agricoltori, soprattutto con essi collaborando, quando, prevenendo i tempi, la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ho l'onore di presiedere da più di venti anni, veniva decisamente orientata all'erogazione del credito agrario e a sostenere le grandi istituzioni agrarie cooperative, che tanta parte hanno avuto nel meraviglioso sviluppo dell'agricoltura delle due provincie.

Tale mia attività ebbe sosta soltanto quando nei giorni grandiosi della guerra ho compiuto il mio dovere di soldato ed ho avuto la gioia di assistere alla nostra superba vittoria, che doveva preludere alla meravigliosa rinascita spirituale della nostra Patria.

Ora la mia possibilità di lavoro in favore dei problemi agricoli è divenuta più intensa e più fattiva da quando gli istituti, alla cui amministrazione ho l'onore e l'onore di appartenere, si sono particolarmente dedicati verso il potenziamento dell'agricoltura secondo le chiare e precise direttive che provengono dal Capo del Governo.

E consentite a me, che alla vita politico-parlamentare partecipo oramai da tanti anni, di ricordare, innanzi tutto, i giorni più lontani quando l'agricoltura era negletta, quando nelle aule del Parlamento e nell'azione di governo erano obliati i sacrifici, gli sforzi mirabili dei nostri agricoltori che pur stavano preparando soli, quasi senza aiuti, nel silenzio, le basi di quella rinascita economica e spirituale che ci doveva condurre a Vittorio Veneto, che

doveva accompagnare il Duce nella sua marcia trionfale su Roma e che doveva costituire la base indistruttibile per l'azione che egli va svolgendo per indirizzare l'Italia verso le future gloriose fortune.

Onorevoli senatori, nell'asprezza della crisi tale ricordo mi sembra doveroso, perchè se talora qua e là sorgono i lamenti dovuti ai dolori per le inevitabili conseguenze del flagello che imperversa sull'umanità intera, ciò non faccia mai dimenticare il poderoso sforzo che il Governo fascista ha compiuto, nel decennio testè trascorso, nell'interesse dell'agricoltura, e le appassionate cure che esso diuturnamente va esplicando per rendere meno dure le asperità del momento, per sostenere gli agricoltori nel superare le loro gravi difficoltà e conservare le posizioni conquistate con sudore di tenace lavoro e con valore di tecnica dalle quali essi partiranno in un giorno non lontano per la piena e definitiva vittoria.

Le cifre che con senso di vera commozione noi abbiamo letto nelle recenti esposizioni agricole del Decennale, relative all'incremento della produzione e allo sviluppo imponente delle opere di bonifica, costituiscono la migliore documentazione di questo poderoso lavoro il cui ricordo rimarrà incancellabile nella storia degli sviluppi economico-politici del nostro paese.

Poche parole sulle condizioni generali della agricoltura.

La situazione più preoccupante è certamente quella relativa agli impegni degli agricoltori, il cui peso è veramente grave in alcune zone d'Italia ove più grande fu il fervore per il progresso dell'agricoltura, e dove più sensibile fu il deprezzamento di alcuni prodotti agrari (bestiame, bozzoli, canapa, ecc.). Vivo nella finanza e devo riconoscere quanto sia serio il problema ed oltremodo difficile la soluzione, specialmente sino a quando perdureranno le attuali condizioni di deprezzamento dei prodotti. D'altra parte è doveroso ricordare che l'azione del Governo non è certo mancata con particolari e larghe provvidenze di cui hanno molto beneficiato gli agricoltori. Tra queste ricorderò il contributo straordinario concesso ai Consorzi di bonifica (60 milioni) che ha consentito di alleggerire notevolmente gli oneri di vastissime superfici di terre in corso di

bonifica, e il contributo agli agricoltori e alle istituzioni agrarie benemerite.

Nell'applicazione di così delicate leggi, che richiede una serie di difficili verifiche, inconvenienti sono avvenuti. Bisogna però riconoscere che tali inconvenienti rappresentano una cosa ben modesta in confronto dei grandi benefici apportati dalla provvida legge, che ha consentito di salvare dal crollo aziende veramente benemerite, e la cui funzione oltrepassa di gran lunga i limiti del semplice interesse privato: in quanto noi ben sappiamo come la fine di un buon imprenditore agricolo non significa soltanto l'arresto di una notevole attività individuale, ma la cessazione di ben più vaste attività, che si imperniano intorno alla azienda agraria, con profondi riflessi economici e sociali anche esteriormente all'azienda stessa. Esprimo perciò il voto che la legge venga alimentata da nuovi fondi, affinché gli agricoltori che più hanno meritato per avere molto operato, vengano accompagnati verso la salvezza.

Ma il problema su cui più mi interessa di intrattenere il Senato, e che è sicuramente fra i più importanti affrontati dal Governo fascista, è quello della bonifica integrale. Poderoso problema intorno al quale si scriveva e si parlava da molti anni, ma che è entrato nella fase di definitiva risoluzione soltanto in quest'ultimo decennio.

Quale grande cammino in questo campo, dalla famosa legge del Baccarini del 1882 ai giorni nostri! Ai modestissimi concetti che consideravano la bonifica come un complesso di opere idrauliche atte ad eliminare i ristagni d'acqua per i puri fini igienici, siamo passati ai ben più vasti criteri attuali, che considerano la bonifica come un poderoso complesso di opere idraulico-agrarie atte a trasformare integralmente i singoli territori, avviandoli verso nuovi ordinamenti produttivi, sostituendo alla palude o alla coltura estensiva, sistemi di alta intensità agraria.

La bonifica non rappresenta più soltanto un interesse igienico, ma costituisce la base fondamentale per lo sviluppo tecnico, economico, demografico, sociale del paese. Alla palude, alle desolate lande su cui soltanto in alcuni mesi dell'anno osavano avventurarsi i pastori, si sostituiscono campagne intensamente coltivate, su cui trovano e troveranno i mezzi di

sussistenza le nostre popolazioni rurali fortunatamente sempre crescenti. È una grande rivoluzione che si va compiendo in ogni angolo del paese i cui frutti non mancheranno presto a maturare. Veneto e bonificatore, testimone di tanti ardimenti compiuti dai nostri rurali in questo campo, anche quando mancava ogni valido aiuto del governo, e conscio dei benefici vastissimi che la bonifica ha portato nelle nostre terre, non posso considerare gli sviluppi di tale opera poderosa se non col massimo entusiasmo e con la più sicura fede nel raggiungimento di incommensurabili risultati.

Certamente, onorevoli senatori, l'opera non è facile, anzi, diciamo pure con tutta franchezza, è quanto mai ardua e richiede, oltre al tempo ed ai mezzi grandiosi, una solida e perfetta organizzazione, sia per quanto si riferisce agli organi statali, chiamati a promuovere, indirizzare, coordinare e controllare le varie attività, come per quanto riguarda le intraprese a cui spetta il compito di eseguire le bonifiche.

Tralascio di parlare degli organi statali, pur non dimenticando di accennare al grande sforzo compiuto dal sottosegretario per la bonifica integrale per attrezzare gli uffici centrali e quelli periferici in modo adeguato alle delicate necessità dello sviluppo delle opere della bonifica e per il raggiungimento coordinato dei fini fondamentali economici, agrari e sociali, e passo ad alcune considerazioni sulle imprese di bonifica e più specialmente: consorzi, privati agricoltori, enti pubblici e di trasformazione agraria.

Il consorzio dei proprietari rappresenta certamente l'impresa tipica e ideale per lo sviluppo delle maggiori opere di competenza statale, ma richiede in massima una completa organizzazione tecnico-agraria ed amministrativa dove soprattutto poderosi problemi agricolo-agrari sono da risolvere. Bisognerà però vigilare perchè tale organizzazione, che è certo indispensabile, non serva di giustificazione a strutture esagerate, sproporzionate ai compiti, che importano oneri gravissimi ai consorziati. Io confido che la vigilanza del sottosegretario per la bonifica integrale, che è anche presidente dell'associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione, sarà in proposito quanto mai rigida affinché i consorzi marcino

con criteri di rigorosa economia, secondo le più nobili tradizioni dei nostri secolari consorzi veneti. Come pure mi permetto di raccomandare che dai consorzi venga affrontato decisamente il problema della classifica con criteri di assoluta equità, mettendo fine al sistema del riparto delle sponde per superficie, come pure a quello delle classifiche provvisorie, basato su criteri del tutto empirici. Sistemi che creano sperequazioni enormi, e posizioni giuridiche quanto mai imbrogiate ove si voglia in futuro passare ai congruagli previsti dalla legge.

E passo alle opere di vera e propria trasformazione agraria di competenza privata. Qui mi sia lecito ricordare come agli agricoltori bonificatori spetti il compito più grave, in quanto devono affrontare spesso poderosi problemi con l'insidia di gravi incognite che li conducono talvolta verso dolorosi insuccessi. È in questo campo purtroppo che si contano le maggiori vittime! Ma è a traverso lo sforzo di tali benemeriti che la bonifica si compie e che si realizzano i veri grandi risultati. Impresa assai ardua che richiede mezzi adeguati e perfetta preparazione tecnica.

Nelle terre venete innumerevoli sono gli agricoltori privati che hanno condotto a termine imprese di questo genere, nobili pionieri che hanno trasformato radicalmente vastissimi territori. Purtroppo, però, bisogna riconoscere che la grande crisi agraria presente, se non ha fiaccato l'animo di tali egregi imprenditori, ne ha considerevolmente ridotti i mezzi per cui le loro fila si sono molto assottigliate. È da prevedersi che anche nelle Venezia, specialmente dove l'opera di trasformazione agraria si presenta ora sotto aspetti tecnici e finanziari particolarmente difficili, non si potrà, come per il passato, contare su di essi al cento per cento. Questa considerazione vale naturalmente anche per le altre zone d'Italia, dove le difficoltà sono talvolta di gran lunga superiori, e dove probabilmente l'attività del privato non può essere che in parte in condizioni di affrontare in pieno il poderoso compito della trasformazione fondiaria.

Ed allora? Si dovrà forse rinunciare alla grande opera? Certamente no ed è per questo che il Governo fascista sta secondando gli sviluppi di enti pubblici attrezzati per la dura impresa della trasformazione fondiaria.

In proposito mi sia concesso di ricordare, accanto al lavoro grandioso che l'Opera Nazionale dei Combattenti va sviluppando, quello modesto, ma altrettanto fervoroso che ha compiuto, e compirà meglio in avvenire, l'Ente della rinascita agraria delle Tre Venezie, che noi, degli Istituti veneti di risparmio, creammo in giorni oscuri e che ora, sorretti dalla simpatia e dall'aiuto del Governo fascista, andiamo attrezzando per affrontare e risolvere i problemi della trasformazione agraria in quelle zone di bonifica ove difetta l'attività privata per mancanza di mezzi e di attrezzatura tecnica. Lungi da me il concetto che si voglia con l'ente pubblico distruggere la proprietà privata. Tutt'altro, onorevoli senatori, perchè tali enti, il cui intervento sarà naturalmente limitato ai casi di assoluta necessità, oltre a risolvere poderosi problemi di bonifica, serviranno in realtà come propulsori di molte attività private, sia per l'esempio che le bene ordinate imprese comportano in zone in cui l'agricoltura ha semplice carattere estensivo, sia perchè, una volta affrontati e risolti i più delicati problemi di indole tecnica, compiuta l'opera di redenzione, superati i periodi di aleatorietà e raggiunto nelle terre conquistate l'ordinamento che consente produzione e redditi sufficientemente stabili, i fondi ritorneranno ai privati agricoltori, allettati ad investirvi i propri risparmi per goderne l'equo compenso da terre che danno, ad opere compiute, frutti assai copiosi.

Meglio poi quando lo smobilizzo potrà compiersi a traverso la formazione di piccole proprietà coltivatrici autonome, le quali costituiscono la forma ideale per la risoluzione del più arduo problema sociale della nostra agricoltura; che è quello di rendere sempre più attaccati alla terra le popolazioni rurali, col soddisfacimento completo dei loro modesti bisogni e con la loro elevazione morale sempre più alta.

Ma un'altra funzione è pure da noi riservata all'Ente di rinascita agraria, che è quella di sostituirsi temporaneamente ai proprietari che si trovano in condizioni di dissesto, assicurando il proseguimento normale della conduzione agricola ed evitando le affrettate vendite che comportano il ribasso dei prezzi dei terreni al disotto del loro valore reale. Opera questa che non ha soltanto un valore economico, ma un profondo riflesso di carattere morale, per-

chè impedisce il formarsi di fenomeni di panico e costituisce quindi la migliore difesa della proprietà terriera contro le inevitabili manovre speculative, che sempre accompagnano i momenti di crisi. Difesa che in frequenti casi favorevoli consentirà la riconsegna dei fondi agli stessi proprietari dopo l'avvenuto riassetto dell'azienda, talvolta a traverso semplici provvedimenti tecnici ed economici, tal'altra con qualche vendita parziale.

Ho finito, onorevoli senatori. Duri sono i tempi, ma veramente meraviglioso il lavoro che si va compiendo, tanto più encomiabile quanto più aspre si presentano le difficoltà! Ma io penso con grande fede agli anni prossimi, quando, sul mondo intero rinsavito, comincerà la immane ripresa economica!

L'Italia, anzichè perdersi nelle inutili querimonie e nelle sterili lotte di classe, sta ora lavorando ordinatamente e prepara quell'attrezzatura economica e tecnica che le consentirà nell'ora della ripresa di mettersi all'avanguardia di tutti i paesi del mondo e, sotto la guida lungimirante di un grande Capo, di procedere col fervoroso lavoro dei suoi figli verso le superbe mete segnate dal suo immane destino. (*Applausi, congratulazioni*).

DI FRASSINETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Onorevoli colleghi, tratterò di una questione, che più d'ogni altra interessa in questo momento gli agricoltori italiani: quella delle critiche condizioni nelle quali si dibatte l'industria zootecnica, specialmente al riguardo del bestiame bovino.

Potrà magari sembrare cosa superflua che mi accinga a richiamare su di essa il vostro esame, dal momento che tale questione è stata svolta con profonda competenza dall'onorevole Raineri nella relazione da lui presentata a nome della Commissione di finanza; che essa ha dato motivo a un'ampia discussione nell'altro ramo del Parlamento e che infine le chiare e precise dichiarazioni espresse dall'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel discorso da lui pronunciato il 24 febbraio, dimostrano all'evidenza quanto egli l'abbia presa sempre a cuore e al tempo stesso la più che ferma volontà del Governo di risolverla.

Tuttavia non sarà forse inutile di riprenderla

in esame, riferendoci ad alcuni aspetti particolari dell'economia agraria italiana, che cercherò di riassumere il più brevemente possibile.

L'agricoltore ha risentito per primo, data la lentezza del ciclo produttivo delle aziende agrarie, di quello che è stato il profondo perturbamento portato dalla depressione economica mondiale alla produzione, agli scambi, al consumo; nonchè ai rapporti di equilibrio tra produzione e consumo, tra prezzi e costi. Oltre a questo egli non si trova in grado di sospendere o ridurre la produzione della sua terra, nè di modificarne sostanzialmente il tipo, adattandola a quelle che sono le condizioni del momento, e neppure di cambiare in breve tempo l'avvicinarsi delle colture. Gli riesce poi sempre assai difficile di ridurre i prezzi di costo e al riguardo di questi non va dimenticato quanto, nella nostra agricoltura, incida fortemente su di essi il prezzo del costo del lavoro.

Da tutto questo si rileva che l'agricoltore non dispone di mezzi a sufficienza snelli per modificare l'andamento della propria azienda. Deve contentarsi di ottenere un maggiore rendimento migliorando il rapporto fra le rotazioni e al tempo stesso cercando di ridurre le spese, in quanto però questo si concili con il progresso tecnico.

Nei riguardi degli avvicendamenti è indubitato che soltanto dal grano e da qualche pianta di rinnovo è dato oggi ricavare un certo profitto, che valga a compensare in parte il deficit cui si va incontro per altre colture, comprese quelle delle foraggere.

L'agricoltore viene così ad essere spinto ad aumentare la superficie investita a grano al di sopra di quei limiti ai quali conviene attenersi, limiti imposti dalla pratica agricola, che non va mai dimenticata, se non si voglia correre il rischio di andare incontro a gravi insuccessi.

Anche nei riguardi di quelle che possono essere le colture da rinnovo più redditizie, non vi è la possibilità di estenderle notevolmente. Le principali, il tabacco cioè e le bietole, debbono anzi, come è ben noto, essere per forza di cose ridotte. Lo stesso si dica per il pomodoro destinato alle fabbriche di conserve. L'unica pianta da rinnovo, la cui coltura si difende abbastanza bene, è quella del gran-

turco, in quanto siamo sempre costretti ad importarne e ne è stato efficacemente protetto il prezzo con il dazio doganale. Ma il granturco interessa più specialmente solo determinate regioni dell'Italia settentrionale.

Le leguminose da granella, le quali, come pianta da rinnovo, sono largamente coltivate nell'Italia centrale e meridionale, si trovano invece con un mercato fortemente depresso, il quale richiede da un lato provvedimenti atti a favorire l'esportazione di tali prodotti e dall'altro maggiori possibilità per accrescere il consumo interno dei medesimi. Lo stesso si dica per il pomodoro consumato allo stato fresco e per gli altri ortaggi di grande coltura, di notevole importanza questi per l'economia agraria del Mezzogiorno d'Italia.

Ad estenderne la coltura si oppongono difficoltà per l'esportazione. Occorre quindi, almeno in un primo tempo, facilitarne il consumo interno, rendendo meno dispendiosi i trasporti e migliorando l'organizzazione dei mercati e della produzione. Tutto questo si collega ai problemi dei prezzi al minuto e all'ingrosso, delle frodi, dei surrogati, dell'inquadramento delle associazioni dei produttori ed a molti altri ancora.

E giacchè ho parlato di associazioni di produttori, dirò, tra parentesi, che, a mio modesto avviso, si potrebbero ottenere, nei riguardi della organizzazione della produzione, dei risultati assai migliori, qualora spettasse alle associazioni sindacali degli agricoltori di promuovere e organizzare quelle dei produttori, che a tale uopo si rendessero necessarie.

Di fronte a tale stato di cose rimane all'agricoltore una sola via di salvezza: quella di estendere la superficie dell'azienda investita a prato artificiale nella speranza di potere utilizzare una abbondante produzione foraggiera per l'allevamento del bestiame, di cui siamo ancora importatori dall'estero per cifre notevoli. Ciò senza tenere conto dei molti benefici che si ricavano con la coltura delle leguminose da foraggio, le quali tra l'altro permettono di ridurre la spesa per l'acquisto di concimi azotati, con vantaggio non indifferente per il prezzo di costo unitario del prodotto grano.

Occorre però si possa vendere il bestiame a prezzi migliori di quelli realizzati oggi dagli allevatori e che gravano enormemente sui bi-

lanci aziendali. Questo sarebbe veramente uno stimolo per spingerli a intensificare e migliorare la produzione, perchè il tornaconto economico rappresenta sempre il mezzo più efficace per raggiungere dei progressi in agricoltura, come se ne è avuto un esempio evidente con la battaglia del grano.

Per dimostrare sempre più la necessità e l'urgenza di provvedimenti al riguardo, passerò ora ad esaminare, sotto due punti di vista, che non mi sembra siano stati trattati in sede di discussione del bilancio della agricoltura nell'altro ramo del Parlamento, le dannose conseguenze del continuo ribasso nei prezzi del bestiame.

Il primo si riferisce ad uno stato di cose, che desta, con ragione, serie preoccupazioni ovunque vige il contratto di mezzadria. Per questo specialmente, come toscano, sento il dovere di prospettarlo nell'interesse dei rurali tutti della mia regione. Dico tutti, perchè non si tratta soltanto di tutelare gli interessi dei proprietari, ma anche e forse più quelli dei coloni, interessi del resto che è naturale siano da considerarsi comuni quando la mezzadria rivesta, come in Toscana, quel suo carattere fondamentale di sincera e fattiva collaborazione tra proprietario e colono.

Ora lo stato di cose che preoccupa è precisamente questo: il forte indebitamento dei coloni dovuto al precipitare dei prezzi del bestiame.

È noto come in regime di mezzadria si provveda, con la chiusura dei conti annuali, alla stima del bestiame esistente nell'azienda, venendo così a determinarsi il guadagno o l'eventuale perdita di stalla, che vengono per la loro metà segnati a credito o a debito del colono.

Il quinquennio precedente al 1926, per gli alti prezzi raggiunti allora dal bestiame e per i conseguenti elevati redditi delle stalle, fu il periodo aureo dell'agricoltura italiana. I coloni, vedendo aumentare rapidamente i loro crediti verso il proprietario dovuti principalmente agli ingenti utili di stalla, si lasciavano facilmente persuadere a seguire con entusiasmo le migliori norme del progresso tecnico.

Dal 1927 si inizia la parabola discendente dei prezzi del bestiame, che rapidamente poi dal 1931 precipita verso i prezzi minimi dell'anteguerra.

Infatti, da quello medio di lire 584, per quintale a peso vivo dei bovi di seconda qualità, sul mercato di Milano nell'anno 1925, si è scesi a quello di lire 254 nel 1932 e finalmente di lire 241 nel febbraio scorso. Ma i prezzi segnati dai listini del mercato di Milano sono ben superiori a quelli che realizzano gli agricoltori nei diversi mercati della penisola.

Gli utili di stalla sono venuti così rapidamente a scemare, poi a cessare, finchè la situazione non si è capovolta del tutto. Sono allora le ingenti perdite che riducono al passivo le aziende e divorano i crediti colonici.

Citerò poche cifre che valgono a dimostrare la gravità di tale stato di cose.

In una fattoria toscana, che nel 1925 aveva dato per il bestiame una rendita in cifra tonda di lire 193.000, si è avuta nel 1932 una perdita invece di lire 30.000. I crediti colonici, sempre per gli stessi anni, da lire 193.000 sono scesi a lire 102.000 ed i debiti colonici da lire 18.000 sono saliti a lire 209.000.

Per un'altra fattoria si ha, in confronto di un utile nel 1925 di lire 144.000 per il bestiame, una perdita nel 1932 di lire 50.000. I crediti dei coloni da lire 81.000 sono scesi a lire 1000 e i debiti da lire 54.000 sono saliti a lire 213.000.

Nel riguardi finalmente di una terza fattoria, sempre in Toscana, si hanno queste cifre:

Utile di stalla nel 1925 . . .	L.	213.000
Perdita di stalla nel 1932. . .		2.000
Crediti colonici nel 1925 . . .		126.000
Crediti colonici nel 1932 . . .		109.000
Debiti colonici nel 1925 . . .		27.000
Debiti colonici nel 1932 . . .		115.000

Sono cifre che danno da pensare e se ne potrebbero citare di quelle assai più gravi, perchè le tre fattorie in parola, oltre a trovarsi in ottima giacitura di terreno, sono condotte con perfetti criteri dal lato tecnico. Basti dire che nella prima, dal 1925 al 1932, si è avuto un aumento di 199 capi di bestiame, nella seconda di 64 e nella terza di 68.

Ciò che più deve preoccupare come conseguenza di tale stato di cose è il senso di sgomento, da cui sono presi i coloni. Il colono debitore si considera addirittura un vulnerato della vita. Si disamora delle faccende del

podere, perde in attività, perchè ritiene, come quando i suoi campi sono colpiti da avversità atmosferiche, di non potere lottare, in confronto alle sue, contro forze superiori, per le quali egli vede inesorabilmente condotta la famiglia alla rovina. È recisamente contrario di contribuire, per la metà a suo carico, all'acquisto di concimi chimici, alimenti per il bestiame o altro, tutte spese che, secondo lui, servono soltanto a fargli ingrossare sempre più il debito verso il proprietario.

In tali condizioni il colono debitore non solo rappresenta un fattore negativo nei riguardi del progresso agrario, ma costituisce altresì una causa di profondo perturbamento per il rafforzarsi del contratto di mezzadria, che dovrebbe servire di base principale per raggiungere quella più intensa ruralità voluta dall'onorevole Capo del Governo.

Infatti il colono che vede ogni anno aumentare il suo debito, senza alcuna speranza di ridurlo con una prossima ripresa dei prezzi del bestiame, è spinto ad abbandonare il podere con la certezza di liberarsi in tal modo dalle sue passività e con la speranza di fare migliore fortuna altrove, quando non si dia alla vita errabonda del bracciante. È tutto il ritmo della vita dei nostri coloni che viene così ad essere roso alle sue fondamenta. Ciò non può che indurre un senso di profonda tristezza in quanti amano veramente la terra e considerano i mezzadri quali fedeli, affezionati loro collaboratori nella prospera come nell'avversa fortuna. (Approvazioni).

Tralascio il danno non indifferente che ne risente poi il proprietario, per il quale i debiti colonici rappresentano una perdita quasi sicura e gli tolgono, congiunti al gravame delle imposte e alla impressionante diminuzione complessiva delle rendite, qualsiasi possibilità di andare incontro a spese per miglioramenti culturali od altro.

Ho detto che i debiti colonici rappresentano per il proprietario una perdita quasi sicura, non perchè io ritenga che i mezzadri siano della gente poco onesta. I coloni pagano; ma quando si trovano di fronte a cifre ingenti di debiti, nonostante il loro miglior buon volere essi non hanno la possibilità di soddisfarli.

Se tutto questo poi accade nei poderi di pianura e di collina a coltura promiscua, ben più

gravi conseguenze si hanno in quelli di montagna, dove l'allevamento del bestiame costituisce la fonte principale delle magre risorse, normalmente appena sufficienti per il sostentamento di quelle laboriose popolazioni.

Così per forza di cose si va sempre più incontro a quello spopolamento della montagna, cui è inutile dire, quanto si renda urgente il porvi rimedio.

Passerò adesso ad esaminare sotto un secondo punto di vista il danno prodotto dal deprezzamento del bestiame bovino e ciò nei riguardi di quella che deve essere considerata una delle più feconde attività del Regime: intendo riferirmi alla bonifica integrale.

S. E. Serpieri, nel primo di quei tre volumi, nei quali è illustrata l'opera svolta dal suo sottosegretariato, riassume in un periodo, che merita di essere ricordato, una norma veramente fondamentale in fatto di bonifiche.

« Bisogna, egli dice, parlar meno di opere, di strade, di canali, di impianti idrivi, di briglie, ecc. e parlar di più della nuova economia agraria che deve sostituire quella esistente; o, se si vuol essere più precisi, parlare delle prime solo come strumenti necessari della seconda ».

Ora è inutile dirlo, la bonifica integrale in Italia non può essere indirizzata, dal punto di vista di una economia agraria rispondente all'interesse nazionale, che allo scopo di giungere all'appoderamento. Questa è infatti la via maestra seguita dal Governo, la quale non può che incontrare la più incondizionata approvazione. Ogni altra, tranne forse in casi eccezionali, sarebbe sbagliata, perchè ci dobbiamo principalmente preoccupare, dato il continuo incremento demografico, di trovare il mezzo di fissare stabilmente alla terra il maggior numero di lavoratori.

L'appoderamento però non si limita soltanto a fornire al colono una sufficiente estensione di terreno ed una casa corredata di stalla. Bisogna che il podere abbia quelle che sono le sue caratteristiche speciali e indispensabili, cioè sia a coltura promiscua. Possiamo infatti constatare fino dai tempi più antichi come, solo a questa condizione, l'appoderamento sia riuscito a favorire l'estendersi della ruralità.

Ma in zone di bonifica non si può giungere a questo sulle prime. Occorre traversare un periodo di transizione, durante il quale, per

necessità tecniche, lo sfruttamento del podere si dovrà fondare esclusivamente sulla cereali-coltura e sulla praticoltura. A colture intensive industriali, ortofrutticole od altre, si potrà passare soltanto in un secondo tempo, sempre quando si abbiano terreni adatti per esse, perchè, come è stato giustamente detto da un vero competente, l'onorevole Vittorio Peglion, in materia di terreni in bonifica sono maggiori l'incognite che non i fatti accertati.

Se dunque il prato a base di leguminose dovrà necessariamente costituire una delle due colture fondamentali in zone di bonifica, bisogna però che il prodotto fieno possa essere utilizzato in modo redditizio con un intenso allevamento di bestiame. Altrimenti, non essendo stato ancora condotto a termine un vero e proprio appoderamento, il colono non avrà modo di ricavare dalla terra i mezzi per potere vivere. Di questo parere è anche il dott. Azimonti, consulente agrario di due Consorzi dell'Agro Pontino, il quale ritiene che un podere a mezzadria di estensione limitata, senza colture arboree, in terre povere di bonifica, non può reggersi senza una stalla che dia redditi rapidi e crescenti.

Sta bene che Stato ed Enti concorrono con sussidi a sorreggere in un primo periodo i coloni; che questi potranno, dando il loro lavoro fuori del podere per opere di complemento alla bonifica, ricavare un reddito salariale, che compensi quello deficiente del podere; ma tutto questo dovrà bene avere un limite di tempo.

Non va poi dimenticato come sia poco opportuno che il colono rimanga a lungo debitore per prestiti ricevuti od altro, se non si vuole correre il rischio di andare incontro a quei gravi inconvenienti, ai quali prima ho accennato, e che si verificano in zone dove l'appoderamento vige da secoli nella sua forma più perfetta.

Dunque anche in zone di bonifica, in via di essere appoderate, è necessario potere ottenere un utile dalla stalla, se vogliamo riuscire a ruralizzare quelle plaghe e portare così a termine l'opera della bonifica integrale.

Da quanto ho fin qui detto, riesce evidente di quale importanza ed urgenza sia il porre rimedio al tracollo subito dai prezzi del bestiame bovino. Ora è ben noto, secondo quanto è stato precisato anche dall'onorevole Relatore,

quali gravi difficoltà si frappongano a che possano essere prese sollecite ed adeguate provvidenze al riguardo. Sarebbe quindi fuori di luogo, anche per non abusare troppo della vostra cortese benevolenza, se volessi entrare in merito ai provvedimenti da adottarsi, che sono stati del resto già indicati da persone assai più competenti di me in materia, e sui quali il Governo è il solo in grado di poterne valutare l'opportunità.

Gli agricoltori ad ogni modo, consapevoli del vivo interesse dimostrato loro in tante occasioni dal Governo fascista, cui non possono che essere profondamente e devotamente riconoscenti, attendono, fiduciosi e disciplinati come sempre, che esso venga incontro alle loro necessità, cercando di alleviare lo stato di profondo disagio in cui essi si trovano specialmente per le critiche condizioni dell'industria zootecnica.

Se mi sono indotto a rilevarle non è stato certo per seguire il sistema, di cui spesso ingiustamente sono incolpati i rurali, quello cioè di lamentarsi e di piangere sulle proprie miserie senza saperle fronteggiare con animo risoluto, come si conviene ai nuovi italiani di Mussolini. Mi ha indotto a farlo un intento ben diverso: quello di rendermi, sì, loro interprete, ma unicamente per portare un modesto contributo che valga ad illuminare sempre più il Governo, per quanto esso ne possa già essere al corrente, di quelle che sono oggi le esatte condizioni dell'economia agraria, le quali tanto più è opportuno vengano nettamente precisate quando, come nel caso attuale, diano motivo a serie e legittime preoccupazioni.

Ho ritenuto, onorevoli colleghi, di compiere così un vero e preciso dovere di agricoltore e di fascista. Mi auguro che quanto è stato da me esposto possa essere considerato da voi e dall'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste come espressione sincera dell'onesto convincimento di un rurale, che profondamente sente quanto, a quelle dell'agricoltura, siano oggi e sempre strettamente collegate le sorti d'Italia. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annuncio di una interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dare lettura di un'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

MARCELLO, segretario:

Al ministro di grazia e giustizia per conoscere:

1° Se in rapporto al Regio decreto di amnistia, con cui si sono anche condonate le contravvenzioni al Regio decreto 17 marzo 1930, n. 142, conchè le tasse siano corrisposte entro il 31 gennaio 1933, non si ritenga necessario chiarire che per effetto di tale completamento di bollo viene conservata l'efficacia cambiaria agli effetti emessi in bianco anteriormente al decreto precitato purchè in regola con la legge in vigore all'epoca in cui vennero emessi;

2° Se non ritenga necessario e urgente dare in conformità agli uffici locali le opportune tempestive istruzioni ad evitare decadenza del beneficio dell'amnistia da parte dei possessori di tali cambiali ed anche per frustrare i tentativi dei datori di avallo, che pure avendo firmato cambiali in bianco in regola col bollo all'origine, sono tratti ad apporvi il mancato completamento del bollo per sottrarsi al loro obbligo.

REBAUDENGO.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Rebaudengo e i ministri degli affari esteri e della educazione nazionale hanno trasmesso la risposta scritta alla interrogazione presentata dal senatore Manfroni ed altri. A termini del regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Alberici, Albini, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arrivabene.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borletti, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campili, Casanuova, Cassis, Castelli, Cattaneo, Caviglia, Chimienti, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colonna, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, Della Torre, De Marinis, De Martino, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Teranova, Di Vico.

Facchinetti, Faelli, Fuggella, Falcioni, Fantoli, Fara, Fedele, Ferrari, Fracassi.

Gallenga, Gallina, Gatti Salvatore, Gentile, Giampietro, Giordano, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guidi Fabio.

Imperiali.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Longhi, Loria, Luciolli, Lustig.

Mambretti, Manfroni, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Mori, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli.

Oviglio.

Pagliano, Pascale, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Poggi Tito, Porro, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Renda, Rolandi Ricci, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Serristori, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Solari, Spirito, Supino.

Tanari, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venino, Venturi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visocchi.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1533, che approva la convenzione 25 maggio 1932 con la Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, concessionaria delle Regie miniere dell'Elba (1408):

Senatori votanti	179
Favorevoli	167
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione (1427):

Senatori votanti	179
Favorevoli	169
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea (1477):

Senatori votanti	179
Favorevoli	169
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930 (1478):

Senatori votanti	179
Favorevoli	169
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932 (1479):

Senatori votanti	179
Favorevoli	169
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18 milioni di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica (1480):

Senatori votanti	179
Favorevoli	167
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute (1482):

Senatori votanti	179
Favorevoli	166
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro (1483):

Senatori votanti	179
Favorevoli	167
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale (1484):

Senatori votanti	179
Favorevoli	169
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della Finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali (1486):

Senatori votanti	179
Favorevoli	170
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-1927 (1487):

Senatori votanti	179
Favorevoli	171
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, concernente la proroga dell'esercizio del servizio di Regia

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1933

tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia (1490):

Senatori votanti 179

Favorevoli 161

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1620, col quale si stabilisce il concorso dello Stato alla spesa per i lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia eseguiti a cura della Procuratoria di San Marco con la somma di lire 600.000 da prelevarsi dai fondi assegnati al bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la legge 6 giugno 1932, n. 580, ed il trasferimento del detto fondo dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'educazione nazionale (1493):

Senatori votanti 179

Favorevoli 169

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 dicembre 1932, n. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1512):

Senatori votanti 179

Favorevoli 169

Contrari 10

Il Senato approva.

Per la nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Informo il Senato che con la morte dei senatori Bellini e Pettiti di Roreto

e con le dimissioni presentate dal senatore Rossi si sono resi vacanti i posti di tre membri della Commissione di finanza. Propongo che tali nomine siano poste all'ordine del giorno della seduta di domani.

Chi approva è pregato di alzarsi.

La proposta è approvata.

In seguito alla morte del senatore Pettiti di Roreto è rimasto pure vacante un posto di commissario nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

RAINERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI. Propongo che questa nomina sia demandata al Presidente.

PRESIDENTE. Il senatore Raineri propone che la nomina di un commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori sia deferita alla Presidenza. Pongo ai voti la proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Ringrazio il Senato e mi riservo di comunicare nella seduta di domani il nome del collega che sarà chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di tre membri della Commissione di finanza.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose (1296);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, concernente la istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica (1367);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, concernente la disciplina della facoltà di revisione dei saggi di interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretto (1439);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria (1475);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costitui l'Istituto per il credito navale (1476);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprattassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette (1485);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke (1488);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, recante la proroga fino al 31 dicembre 1933 del dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190 (1489);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno (1491);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei comuni e delle provincie (1492);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, riflettente la modificazione della Commissione di arte ed edilizia presso il Ministero delle colonie (1494);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la Convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico) (1496);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 1° dicembre 1932, n. 1582, concernente concessione di pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1497);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle società per azioni (1498).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1515).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Risposte scritte ad interrogazioni.

REBAUDENGO. — Al ministro di grazia e giustizia per conoscere:

1° se in rapporto al Regio decreto di amnistia, con cui si sono condonate anche le contravvenzioni al Regio decreto 17 marzo 1930, n. 142, conchè le tasse siano corrisposte entro il 31 gennaio 1933, non si ritenga necessario chiarire che per effetto di tale completamento di bollo viene conservata l'efficacia cambiaria agli effetti emessi in bianco anteriormente al decreto precitato purchè in regola con la legge in vigore all'epoca in cui vennero emessi;

2° se non ritenga necessario e urgente dare in conformità, agli uffici locali le opportune tempestive istruzioni ad evitare decadenza del beneficio dell'amnistia da parte dei possessori di tali cambiali ed anche per frustrare i tentativi dei datori di avallo, che pure avendo firmato cambiali in bianco in regola col bollo all'origine, sono tratti ad apporvi il mancato completamento del bollo per sottrarsi al loro obbligo.

RISPOSTA. — « In ordine alla interrogazione presentata dalla S. V. On.ma al Senato del

Regno con richiesta di risposta scritta, mi pregio comunicarle che il Regio decreto 5 novembre 1932, n. 1403, il quale concede amnistia e indulto per il Decennale della Marcia su Roma, ha riguardo soltanto alle conseguenze penali delle violazioni delle leggi finanziarie, e quindi non può avere riflesso sulle questioni concernenti la validità dei titoli cambiari rilasciati senza bollo o con bollo insufficiente. Tali questioni, ad ogni modo, rientrano nella diretta competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, per modo che non è possibile impartire alla medesima alcuna istruzione in via amministrativa ».

IL MINISTRO.

MANFRONI, MIARI, CIPPICO, CORRADO RICCI, SALATA. — Ai ministri degli affari esteri e della educazione nazionale, per conoscere se non credano opportuno, data la grande importanza del volume testè pubblicato sui danni artistici che la regione veneta ha subito durante la guerra mondiale, ordinarne la traduzione della parte più notevole in alcune lingue straniere e curarne una larga diffusione, perchè si sappia quanto le Venezia hanno perduto del loro ricco patrimonio d'arte.

RISPOSTE. — Nella interrogazione degli onorevoli senatori predetti non è specificato quale sia « il volume testè pubblicato » sui danni artistici che la regione veneta ha subito durante la guerra.

Probabilmente si tratta della pubblicazione: *I danni ai monumenti ed alle opere d'arte delle Venezia nella guerra mondiale 1915-1918*, del prof. Andrea Moschetti, direttore della Biblioteca e Museo Civico di Padova e insegnante incaricato di storia dell'arte presso quella università.

Tale opera consta di cinque fascicoli, il primo dei quali fu pubblicato nel 1928 e l'ultimo in data recente, a cura dell'Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezia.

È opera che merita di essere diffusa perchè documenta, col sussidio di molte illustrazioni, tutto ciò che le Venezia hanno sofferto nel loro patrimonio artistico per la guerra mondiale.

Questo Ministero trova lodevole l'iniziativa di dare a tale opera la più ampia diffusione,

anche mediante traduzione in varie lingue delle parti più notevoli, ma non può prendere alcun impegno al riguardo, poichè tale compito, che trascende i limiti della sua competenza, potrebbe essere assunto dalla Libreria dello Stato.

ERCOLE.

Il Regio Ministero degli affari esteri concorda in linea di massima con il parere espresso dal Ministero dell'educazione nazionale sull'opportunità di documentare all'estero i gravi danni artistici subiti dai monumenti e dalle opere d'arte delle Venezia durante la guerra mondiale 1915-1918. Prima di esprimere però un definitivo avviso al riguardo desidera che gli sia data la possibilità di esaminare accuratamente l'opera del prof. Moschetti di cui si propone la traduzione, opera che non si trova in commercio essendo stata pubblicata a cura dell'Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezia; e il cui esame, per la mole del lavoro (più di 700 pagine) richiederà qualche tempo. Fa quindi riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo.

« Roma, 2 marzo 1930.

« Onorevole Senatore,

« Sciogliendo la riserva contenuta nella risposta di S. E. il Capo del Governo, Ministro degli affari esteri, alla sua interrogazione sulla opportunità di documentare all'estero i danni subiti dai tesori artistici delle Venezia durante la guerra mondiale, diffondendo la pregevole pubblicazione del prof. Moschetti, ho l'onore di comunicarle che questo Ministero ha testè compiuto l'esame della predetta opera.

« A parte lievi modifiche di forma, nell'interesse stesso della diffusione all'estero del libro, questo appare degnissimo di traduzione, poichè documenta in modo imponente quali e quanti siano i tesori artistici perduti dall'Italia nella guerra 1915-1918; tesori non inferiori alle opere d'arte distrutte e mutilate sul fronte franco-belga, di cui tanto si è giovata la propaganda abilmente fatta da quelle nazioni.

« In considerazione di quanto precede, questo Ministero si sta ora adoperando per rendere possibile la traduzione dell'opera, in francese, ed in inglese, e la sua diffusione.

« Nel pregarla, onorevole senatore, di voler portare quanto precede a conoscenza anche degli altri senatori interroganti, onorevoli

Miari, Cippico, Corrado Ricci e Salata, la prego di gradire i miei migliori ossequi.

« SUVICH ».

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Capo dell'Ufficio dei Resocolti.

CLXVIIIª TORNATA

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazione (del senatore D'Ovidio) Pag. 5900

Commissioni:

(Nomina del senatore De Vecchi nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori) 5961

Condoglianze del Senato Argentino 5960

Congedi 5960

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose » (1293) 5961

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, concernente la istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica » (1367) 5962

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, concernente la disciplina della facoltà di revisione dei saggi di interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretto » (1439) 5962

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'esenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria » (1475) 5962

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costitui l'Istituto per il credito navale » (1476) 5963

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprattassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1808, per i contribuenti delle imposte dirette » (1485) 5963

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke » (1488) 5963

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, recante la proroga fino al 31 dicembre 1933 del dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190 » (1489) 5964

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno » (1491) 5964

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei comuni e delle provincie » (1492) 5964

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, riflettente la modificazione della Commissione di arte ed edilizia presso il Ministero delle colonie » (1494) 5965

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la Convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico) » (1496) 5965

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º dicembre 1932, n. 1582, concernente concessione di pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia » (1497) 5965

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle società per azioni » (1498) 5965

(Presentazione) 5961

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1515) 5966

MILIANI 5966

MENOZZI 5971

BORLETTI 5974

POGGI TITO 5977

SANDRINI 5982

PASSERINI ANGELO 5985

FRACASSI 5985

VICINI ANTONIO 5987

Per l'anniversario della fondazione dei Fasci

PRESIDENTE 5989

Petizione (Lettura del sunto) 5961

Regolamento del Senato:

(Proposta di modificazioni) 5989

Relazioni:

(Presentazione) 5989

Votazione a scrutinio segreto (per la nomina di tre membri nella Commissione di finanza) 5989

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albicini per giorni 10; Albricci per giorni 7; Bonzani per giorni 1; Cappa per giorni 10; Chersi per giorni 10; Concini per giorni 3; De Capitani d'Arzago per giorni 7; Gasparini per giorni 20; Pais per giorni 4; Segrè Sartorio per giorni 10; Suardo per giorni 2; Venino per giorni 8.

Condoglianze del Senato Argentino.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che mi è pervenuto da S. E. Patron Costa, Presidente del Senato della Repubblica Argentina, il seguente telegramma:

« In nome del Senato Argentino e nel mio personale, presento al signor Presidente e all'onorevole Senato d'Italia, le mie sentite condoglianze per la morte del Duca degli Abruzzi ».

Ho subito espresso a S. E. Patron Costa i ringraziamenti del Senato.

Commemorazione del senatore Enrico D'Ovidio.

PRESIDENTE. Un'altra grave perdita ha colpito, insieme, la scienza e il Senato, con la scomparsa del nostro venerato e illustre Collega senatore Enrico D'Ovidio.

Nato nel 1843 a Campobasso, membro di questa Assemblea fino dal 1905, nel campo delle discipline matematiche meritò fama e autorità non inferiori a quelle che l'insigne suo fratello, il compianto senatore Francesco D'Ovidio, aveva saputo guadagnarsi nella critica letteraria e nella filologia.

Enrico D'Ovidio aveva conquistato nel 1874 la cattedra di algebra complementare e di geometria analitica nella Regia Università di Torino: cattedra alla quale egli conferì, con la sapienza del suo magistero e la novità geniale delle sue enunciazioni, il più ambito prestigio.

Uscito dalla Scuola napoletana del Sannio, il D'Ovidio fu fra gli iniziatori della geometria degli iperspazi. Coltivò la teoria delle forme alla quale si ispira anche la sua geometria analitica, tuttora diffusa nelle nostre Università.

La sua attività parlamentare non fu notevole; ma egli pronunziò alcuni importanti discorsi sui problemi dell'educazione nazionale. Aveva aderito fervidamente al Regime.

Rivolgiamo alla memoria di Enrico D'Ovidio un pensiero di reverenza e di rimpianto.

DE FRANCISCI, ministro di grazia e giustizia. Il Governo si associa ai sentimenti espressi da S. E. il Presidente del Senato, in memoria dell'illustre studioso e dell'autorevole membro di quest'Assemblea.

Presentazione di disegni di legge.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati:

Istituzione di un ente di previdenza a favore degli Avvocati e dei Procuratori (1579).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati:

Modificazioni alle disposizioni di legge sui mercati all'ingrosso del pesce (1578).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura e foreste della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. A nome del ministro dell'interno ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati:

Disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia (1576).

Ho poi l'onore di presentare al Senato del Regno il disegno di legge:

Approvazione della convenzione aggiuntiva per la determinazione della sovvenzione e dei Patti di esercizio della ferrovia Soro-Sassari-Tempio-Palau (1577).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

LIBERTINI, *segretario*. Il signor cav. uff. Ettore De Pompeis si duole per asserita denegata giustizia.

PRESIDENTE. Questa petizione seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in conformità del mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta di ieri, ho chiamato il senatore De Vecchi di Val Cismon a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, in sostituzione del defunto senatore Petitti di Roreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre membri della Commissione di finanza.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione per la nomina di tre membri della Commissione di finanza.

Risultano sorteggiati i senatori Santoro, Vaccari, Castelli, Crispo Moncada, Cippico.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose » (N. 1296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose ».

Prego il senatore Marcello di darne lettura.
MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, concernente la istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica » (N. 1367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, concernente la istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, concernente la istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, concernente la disciplina della facoltà di revisione dei saggi di interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretto » (N. 1439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, concernente la disciplina della facoltà di revisione dei saggi di interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretto ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, concernente la disciplina della facoltà di revisione dei saggi di interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria » (N. 1475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costitui l'Istituto per il credito navale » (N. 1476).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costitui l'Istituto per il credito navale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costitui l'Istituto per il credito navale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla sopratassa

comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette » (Numero 1485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla sopratassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla sopratassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke » (N. 1488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, recante la proroga fino al 31 dicembre 1933 del dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190 » (N. 1489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, recante la proroga fino al 31 dicembre 1933 del dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, che proroga per l'anno 1933 il dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno » (N. 1491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei comuni e delle provincie » (N. 1492).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei comuni e delle provincie ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei comuni e delle provincie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, riflettente la modificazione della Commissione di arte ed edilizia presso il Ministero delle colonie » (N. 1494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, riflettente la modificazione della Commissione di arte ed edilizia presso il Ministero delle colonie ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, riflettente la modificazione della Commissione di arte ed edilizia presso il Ministero delle colonie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la Convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico) » (N. 1496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la Convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico) ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva

la Convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di Navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1932, n. 1582, concernente concessione di pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia » (Numero 1497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1932, n. 1582, concernente concessione di pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° dicembre 1932, n. 1582, concernente concessione di pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle società per azioni » (N. 1498).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle società per azioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle società per azioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori componenti della Commissione di scrutinio di volersi recare nella sala dell'ufficio 1° per lo sfoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Albini, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arrivabene.

Bacelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bongiovanni, Bonin Longare, Borletti, Brandolin, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Chimienti, Cian, Cippico, Ciraolo, Colonna, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Bono, De Marinis, De Martino, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Faggella, Falcioni, Fantoni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari, Fracassi.

Gallenga, Gallina, Garofalo, Giampietro, Grazioli, Grosoli, Guaccero, Guidi Fabio.

Imperiali.

Lagasi, Lanza Di Scalea, Libertini, Longhi, Lucioli, Lustig.

Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiava, Mariotti, Maury, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Mori, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante.

Pagliano, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pironti, Pittacco, Poggi Cesare, Poggi Tito, Porro, Prampolini, Pullè.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Renda, Rolandi Ricci, Romeo, Rota Francesco.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Santoro, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Serchi, Serristori, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spirito, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Terlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venturi, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».
(N. 1515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

MILIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIANI. Onorevoli colleghi, nel breve discorso odierno intendo riferirmi a quanto già dissi nel decorso anno sulla necessità della unificazione dei servizi che si riferiscono alla

economia montana, e a quanto scrissi nella relazione al decreto-legge 22 gennaio 1932 intorno alla revisione dell'organico della Milizia forestale.

S'intende che non voglio ripetermi, ma solo aggiornare le questioni più urgenti che riflettono il problema della restaurazione della montagna.

Prima dell'avvento del Fascismo l'azione del Governo o, per meglio dire, quella che lo Stato esercitava nei riguardi del problema forestale, era principalmente imperniata sulla conservazione di quei boschi che, trovandosi in particolari condizioni, per ragioni di pubblico interesse, erano soggetti a determinate limitazioni nel godimento delle popolazioni. Ed in seguito, anche essendo stati adottati nel 1910 i provvedimenti della legge Luzzatti sul demanio forestale, gli altri del 1912 per la sistemazione dei bacini montani, e del 1915 per il miglioramento dei pascoli montani, il servizio di sorveglianza rimase preminente su tutti gli altri.

Insisto un po' per mettere in evidenza come dall'avvento del Fascismo sino all'istituzione come dirò in appresso, della Milizia forestale, il servizio aveva un carattere repressivo e di sorveglianza specialmente per quei boschi che dovevano essere mantenuti per ragioni idrauliche o di protezione di certe zone speciali.

Questa preminenza, che in alcuni casi era assoluta ed esclusiva, naturalmente suscitava nelle popolazioni delle montagne un sentimento di malanimo e in avversità verso quanti esercitavano la sorveglianza, di cui effettivamente le popolazioni di montagna non sentivano che il peso. Pareva ad esse che gli incaricati di un tale servizio venissero a sottrarre le cose più necessarie alla vita. Ed in verità, praticamente, per quel che rifletteva all'immediato presente, era così.

Però con l'avvento del Regime, fin dal 1925 si cominciò a comprendere e a far comprendere che il problema forestale non era semplicemente un problema di sorveglianza, ma un problema collegato con tutta l'economia montana, e con gli interessi della pianura; fu allora solamente che la legislazione, in materia di boschi e terreni montani, cominciò ad esplicarsi con una azione attiva e fattiva mediante il rimboschimento su vasta scala, e

notevole impulso fu impresso alla sistemazione montana. Dopo appena tre anni, essendosi constatata la connessione che passa tra il servizio di polizia e quello di assistenza tecnica, si trovò necessario di costituire un organismo capace di armonizzare la necessaria azione repressiva con le provvidenze che lo Stato elargisce. Il Duce pertanto nel 1926 creò la Milizia forestale, che volle costituita in modo che per le sue caratteristiche, per il suo inquadramento tecnico militare, riuscisse l'istrumento più idoneo ad affrontare con decisione ed unitariamente il complesso e vitale problema della conservazione e restaurazione della montagna.

La Milizia si sostituì in tal modo al Corpo Reale delle Foreste, assumendo fin dall'inizio tutti i compiti che a quello erano affidati e aggiungendovi gli altri relativi al rimboschimento, alla sistemazione idraulico-forestale, al miglioramento dei pascoli montani, alla sorveglianza della caccia e della pesca; in una parola tutte le attività della montagna. È però da tener presente che con la passata legislazione e con i successivi sviluppi di essa si era andata formando una così grande specializzazione e frazionamento di attribuzioni e di norme, da togliere ogni visione di insieme. La massima che dice: «La analisi è morte e la sintesi è vita», non deve mai essere perduta di vista. Ora si può dire che con la Milizia forestale e con le ultime leggi, specialmente quella sulla bonifica integrale che tanta parte prende della montagna, la sintesi è raggiunta e si dovrà mantenere, come essenziale elemento di vita, per il bene della montagna e per l'incremento dell'economia nazionale.

Però del suddetto frazionamento e della specializzazione si sentono ancora gli echi, se ne sente, direi di più, la molesta influenza nelle discussioni, negli scritti, nelle proposte di molti che si ritengono competenti in questa materia (almeno in teoria) ma che per di più risentono del vecchio errore di considerare la montagna come isolata fisicamente ed economicamente dal piano, avulsa quasi dal resto della vita della nazione.

E pure fra costoro si trovano quelli che più s'affannano ad agitare il problema dello spopolamento della montagna, che è veramente un grave problema e che merita d'essere stu-

diato, almeno per evitare che si accentui migliorando, per quanto è possibile, le condizioni delle popolazioni montane. Ma bisogna guardare in faccia alla realtà delle cose. Certamente di cause che si possano rintracciare, andando dall'estrema Sicilia fino alle Alpi e dalle vallate delle Alpi a quelle di tutto l'Appennino, se ne trovano di assai diverse e molteplici. Però bisogna riconoscere che sopra tutte ce ne è una assolutamente incombente, predominante, che è, si potrebbe dire, il massimo comune denominatore di tutte le altre, e cioè che in molti casi le popolazioni della montagna non trovano più nel loro ambiente il minimo necessario alle esigenze più elementari della vita. Questo è il punto fondamentale della questione. E sono tanto sicuro che sia così non solo per quello che praticamente io ho visto data l'abitudine che ho sempre avuto, e che conservo, di girare per i monti d'Italia, ma anche perchè ho voluto leggere le pubblicazioni e gli scritti dei competenti. Prendo il più autorevole di questi scritti: i due volumi sull'inchiesta dello spopolamento della montagna dell'Istituto di economia agraria. Ora da questi risulta propriamente quello che ho detto, che, se qualcuno ne dubitasse, legga quanto hanno scritto i professori Toniolo e Giusti nelle note introduttive ai due volumi sopraindicati. Ecco le loro parole: « tutti i ricercatori « si soffermano con maggiore o minore ampiezza « sulle differenti cause cui può ricondursi il « fenomeno dello spopolamento montano e met- « tono in evidenza i dati di fatto che ne pale- « sano l'azione. Ma al disopra di queste singole « cause, disordini idraulici, frane, disboscamenti, politica vincolistica, gravezza di tri- « buti, mancanza di strade, cattive condizioni « edilizie e molte altre alle quali acconneremo « particolarmente in seguito, una ne appare « sentita diversamente e più o meno ampia- « mente illustrata dai singoli ricercatori, ma « che domina su tutte le altre e tutte le altre « investe e comprende, e cioè la causa eco- « nomica, il dislivello tra l'economia dei monti « e quella del piano e sentita bensì anche in « passato, ma che la frattura di quella economia « chiusa in sè fino a poco tempo fa ed isolata « dall'altra ha reso ormai così sensibile da tro- « varne una vivace reazione psicologica nelle « popolazioni montane pur così attaccate alla « terra e alle tradizioni ».

Io sono molto lieto di trovarmi così fondamentalmente d'accordo con chi ha esaminato il problema su le molte relazioni che formano quei due grossi volumi, che meriterebbero di essere più conosciuti e diffusi.

Ma, stabilito quanto sopra, che cosa si dovrà fare ?

Io non credo che ci sia chi possa suggerire (e infatti in questi due volumi non l'ho trovato) un rimedio particolare, perchè non può esservi, essendo molte e indeterminate le cause; bisognerebbe caso per caso riesaminarle e in conformità provvedere; comunque i rimedi non potranno essere che gradualmente, lenti, e successivamente adottati.

Mi permetto quindi fare ancora una considerazione prima di chiudere questa parte del mio discorso e la rivolgo specialmente all'onorevole Serpieri, del quale ho letto, nella prefazione al primo dei detti volumi, una considerazione che, come quelle che egli suole fare, è seria e profonda.

In essa si dice che « bisogna tener presente « che il montanaro ha un'anima sua propria, « della quale bisogna conoscere le caratteristiche, « per corrispondere alle sue esigenze, conside- « rarne la vita nella sua compiuta unità, e che « bisogna guardarsi soprattutto dal portare in « questo suo mondo sostanzialmente diverso, i « medesimi criteri che possano valere altrove ».

Giustissimo. Ma, onorevole Serpieri, qualunque sia l'anima non dirò del montanaro, ma di una qualsiasi collettività, è un fatto, che quando quest'anima si trova stretta da certe necessità, non ci sono più distinzioni nè di classe nè di casta che possano prevalere, come nel caso in cui si tratta della mancanza delle cose essenziali alla vita, in cui l'ambiente, soprattutto, s'impone.

Inoltre bisogna non perdere di vista che i montanari nelle loro forzate migrazioni hanno appreso che si può vivere meglio altrove e che, d'altra parte, gli stessi benefici che andiamo loro apportando, sebbene in scarsa misura, aprendo strade, costruendo scuole, avvicinandoli alla vita civile col telegrafo e col telefono, creano ad essi nuovi bisogni.

Io ripeto pertanto, a proposito del problema dello spopolamento della montagna, una verità lapalissiana, e cioè di non formarsi illusioni sulla sua soluzione, per non avere poi troppo facili delusioni. Questo è il mio concetto: ed

è anche il concetto che emerge dalla lettura di quei due volumi a cui poco fa ho accennato e dalla palmare evidenza delle cose.

Ora i rimedi, per chi studi seriamente, non si possono trovare che in quell'insieme di provvidenze che deriveranno dalla saggia applicazione delle leggi recenti preparate dal Regime fascista.

Ma anche qui bisogna vedere chiaro su di un punto essenziale e fondamentale: quanta sarà la popolazione che potrà vivere sopra i nostri monti, anche quando si fossero conseguiti i miglioramenti e le sistemazioni alle quali tendono le leggi suddette?

Io ritengo che tale popolazione non potrà mai essere tanto numerosa quanto lo è tuttora, dopo il lamentato esodo di una parte di essa. E ciò perchè mentre si attende alle sistemazioni, ai rimboschimenti, ai miglioramenti dei pascoli, le utilizzazioni devono essere limitate e, quando saranno effettuate, verranno assoggettate a norme severe, perchè non si abbia in breve a tornare in condizioni peggiori di prima.

Riguardo alla cultura io ritengo che in montagna di cultura non se ne possa parlare che in modo relativo e limitatamente a certe zone e specialmente a certe culture, come quella delle piante officinali, che possono avere una importanza maggiore di quella che loro è stata data fin qui.

Quel che si può fare lo abbiamo già detto: seguitare nelle sistemazioni, nel ripianto dei boschi, nel miglioramento dei pascoli, soprattutto in quanto possono garantire un più abbondante prodotto che renda possibile lo aumento del bestiame e più economica la sua alimentazione.

Però va dato un plauso al Governo per quanto ha fatto a tale riguardo. Dal 1926 al 1932 la Milizia forestale ha approvato 711 progetti di miglioramento di pascoli montani, di fronte a 433 approvati nel periodo dal 1920 al 1926, per un importo complessivo di oltre 53 milioni e mezzo, di fronte ad appena 23 milioni relativi al 1920-26; si è avuto poi un contributo di oltre 17 milioni (di fronte a 5 milioni circa concessi dal 1920 al 1926) dei quali circa 10 furono pagati, di fronte ad un milione e 600 mila lire pagate dal 1920 al 1926.

Così pure per la sistemazione dei bacini

montani furono spesi, dal 1920 al 1926, 26 milioni di lire, mentre dal 1926 al 1932, mercè le maggiori assegnazioni si sono spesi 76 milioni, permettendo così la sistemazione di 27 mila ettari di superficie.

E altri confronti si reputerebbe necessario istituire con il servizio forestale prebellico; ad esempio le somme spese nel 1914-15 dallo stato, per il rimboschimento e la sistemazione dei bacini montani, risultano corrispondenti a un quarto di quelle relative all'esercizio 1931-32, ragguagliate le une e le altre alla lira oro.

Quindi anche in questo campo si cammina rapidamente.

Ora dunque il rimboschimento, il pascolo, la sistemazione montana sono tanti punti essenziali per venire incontro alla possibilità di trattenere le popolazioni sulla montagna; vi sono però anche altri elementi che forse non sono stati fino a qui tenuti nel debito conto. Mi riferisco principalmente alla caccia e alla pesca, alla coltura delle piante aromatiche ed officinali.

La caccia in altri paesi, come in Germania e in Francia, costituisce un vero e proprio reddito dello Stato e dei privati mentre offre un ottimo e ricercato alimento.

La nostra legge sulla caccia ha sancito una disciplina a seguito della quale credo che potrà avvenire un notevole aumento di selvaggina nelle nostre montagne, e che quindi si potranno ritrarre dei proventi che finora non abbiamo avuto.

So che adesso sarà riveduta qualche disposizione relativa ai compartimenti, e che i cacciatori italiani sono andati manifestando una serie di voti e di proposte, come ad esempio quella di un ispettorato, dell'istituzione di una milizia venatoria, ecc. Ora francamente non vedo l'opportunità di tutto questo, e lo accenno soltanto per raccomandare che si tenga presente anche per tale servizio la necessità che la Milizia abbia sufficiente personale e maggiore diretto intervento nell'osservanza di questa legge.

Altrettanto dico per quanto riguarda la pesca nelle acque dolci e nei corsi fluviali. Anche qui debbo dar lode al ministro Acerbo che si è molto interessato della questione della pesca, e lo prego di voler svegliare le

commissioni provinciali, che dovrebbero interessarsi della cosa.

Il servizio centrale della pesca è bene organizzato, però alla periferia manca chi risponda, e i Consorzi stessi non possono avere quella efficacia che dovrebbero, perchè non sono debitamente seguiti e corrisposti.

Insisto su questo punto perchè penso che anche dalla pesca interna, in molti luoghi, si possano ritrarre dei discreti utili.

Eppoi tanto per la caccia, come per la pesca, c'è da pensare oltre all'utile diretto che si può ritrarre dai loro prodotti, anche al fatto che sono delle attività sportive, specie quella della caccia, che non vanno trascurate.

A tal riguardo dirò che, mentre i nuovi sports hanno fatto diminuire i cultori di molti altri sports, tuttavia non hanno fatto diminuire la passione per lo sport della caccia i cui appassionati sono piuttosto in aumento.

VICINI MARCO ARTURO. Non è vero! Diminuiscono notevolmente!

MILIANI. nonostante che non si trovi più la selvaggina.

VICINI MARCO ARTURO. Forse questa è la vera ragione!

MILIANI. Questo vuol dire che è una cosa che merita tutta la nostra attenzione, e che si deve prendere sul serio anche dal punto di vista del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni montane.

Mi permetto poi di fare una particolare raccomandazione all'onorevole Ministro sulla ittiocultura nella Sardegna. È da tempo che non sono stato più in quell'isola, ma ebbi occasione di osservare che le lagune salmastre che sono vicino la costa sono suscettibili di essere largamente migliorate. Là occorrerebbe forse l'impianto di un istituto ittiologico, con persona che sapesse farlo funzionare perchè non c'è dubbio che la spesa ne sarebbe largamente compensata.

Per la raccolta e la coltura delle piante officinali, a cui ho sopra accennato e di cui non si apprezza ancora abbastanza la portata e l'importanza, non ho bisogno di richiamare all'attenzione del Ministro che è stato l'autore e il presentatore della legge. Bisogna però che sia resa efficiente. E anche qui l'opera della Milizia forestale nazionale molto potrà fare, sebbene sarebbe necessario che esperti

specializzati si recassero nelle località adatte ad istruire praticamente i montanari.

Non mi addentro in considerazioni tecniche speciali; ma è certo che lo sviluppo di alcune piante aromatiche ed officinali riesce meglio a determinate altezze e su determinati terreni che in pianura, dove si sono avuti esempi di coltivazioni tentate e non riuscite, mentre le stesse hanno dato buoni risultati in montagna.

Capisco che fra il dire e il fare c'è una bella differenza. Ad ogni modo prego il ministro di tener presente queste mie raccomandazioni. Se si vuole il ripopolamento della montagna, o almeno il mantenimento della popolazione che nella montagna ora vive, non dobbiamo trascurare l'attuazione di tutte le disposizioni di legge che all'uopo sono state emanate.

Voglio fare anche una raccomandazione su un argomento di cui ho già altra volta parlato, e cioè di far assumere alla Milizia la cura dei boschi e dei pascoli comunali.

Si sa che questo è un problema molto importante: per ora l'intervento dello Stato a mezzo della Milizia non ha potuto essere completo, e però non ha potuto dare che risultati parziali, e ciò perchè l'opera della Milizia forestale si è limitata all'atto dei tagli e dei collaudi, mentre dovrebbe essere estesa a fini tecnici ed economici a vantaggio dei comuni stessi. Ciò è da studiare tanto più che in molti casi le dette proprietà sono male amministrate ed esposte a malversazioni e usurpazioni che dovrebbero essere evitate.

Debbo brevemente dire del Demanio forestale, di cui si ha ragione di compiacersi osservando quello che si è fatto e si fa a pro' di esso. Il Demanio forestale dello Stato era rappresentato da una estensione di 95.000 ettari pochi anni or sono, ora è salita a 240.000, mentre ha molto migliorato la sua gestione tanto che oggi arriva ad avere delle realizzazioni molto superiori che in passato, pure avendo fatto molte economie nelle spese di amministrazione. Di questo io credo c'è da essere soddisfatti e da dare lode al ministro Acerbo, il quale ritengo che possa essere d'accordo con me per procurarne l'aumento, e per chiedere ed ottenere, dal suo collega delle finanze, il non ritiro dei proventi che potrebbero assai più utilmente essere impiegati nel-

l'incremento e nel miglioramento dei boschi e dei terreni del demanio stesso. Questa è una raccomandazione che si è ripetuta più volte, ma io spero che si avveri il detto *repetita iuvant*; e possa così venire un giorno non lontano in cui il ministro delle finanze s'induca ad accoglierla.

Riepilogando, concludo, richiamandomi al principio unitario a cui si ispira e si informa tutta l'azione e l'opera del Fascismo e del Regime e che, per quanto si riferisce ai problemi della restaurazione e dell'economia montana, è già incarnato nella Milizia Nazionale forestale fascista, che deve essere sempre più resa efficiente, accordandole i mezzi e gli uomini necessari a svolgere ed applicare tutte le disposizioni di legge a favore della montagna. Per la Milizia, che ha già dato prova di saper così ben fare, tanto da essersi guadagnata l'approvazione e il plauso di quanti ne seguono l'opera e l'ambito altissimo riconoscimento del Duce, io chiedo, senza cercare parole per una ornata e calda perorazione, al Ministro e al Governo che al più presto le siano restituiti almeno i ruoli e l'organico stabiliti fin dalla sua istituzione e ridotti dal decreto 22 gennaio 1932, che il Ministro stesso dette affidamento che avrebbe avuto carattere transitorio. Così facendo, non solo saranno meglio condotti e resi efficienti tutti gli sforzi che direttamente e indirettamente concorrono alla restaurazione della montagna, ma eziandio, ciò che soprattutto importa, verrà affrettato il miglioramento delle condizioni delle popolazioni della montagna e contribuito largamente ad uno dei più vitali interessi dell'economia nazionale. (*Approvazioni*).

MENOZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENOZZI. Tutti, anche coloro che non sono tecnici, conoscono l'importanza e le belle tradizioni che hanno nel nostro Paese la coltivazione della canapa e l'industria canapiera. Molti, se non tutti, conoscono anche però che da alcuni anni le condizioni, in cui è venuto a trovarsi questo ramo di produzione, sono molto critiche: tanto che da ettari 111.500 coltivati a canapa nel 1925 siamo discesi nel 1932 a 52.000 ettari. Il prodotto da quintali 1.239.000 nel 1925 è sceso a 500.000 nel 1931.

D'altra parte assistiamo al fatto che in altri

Paesi vengono compiuti grandi sforzi per sviluppare la produzione della canapa, produzione che sui mercati esteri vince la nostra col minor costo del prodotto, sebbene questo sia di qualità meno pregiate in confronto del nostro. La Francia nel 1932 ha assegnato un premio di produzione di lire 1,50 per chilogrammo di fibra. Le poste francesi usano di preferenza i sacchi di canapa in luogo di quelli di juta perchè più resistenti. Inoltre vari Paesi, per aiutare e sviluppare maggiormente la produzione indigena, oppongono forti barriere alla importazione, impedendo così l'introduzione del nostro prodotto. Da ciò la contrazione verificatasi in questi ultimi anni della nostra esportazione tanto in canapa greggia che in manufatti.

Per tal modo questa nostra bella ed importante coltivazione è gravemente minacciata. Inutile aggiungere che la sostituzione con altre coltivazioni riesce assai difficile se non impossibile. Se, ad esempio, si volesse sostituire con quella delle bietole, coltivazione che pure è estesa nell'Emilia e nelle Romagne ove la canapicoltura ha la maggiore estensione, si andrebbe incontro ad ostacoli gravissimi perchè anche la bieticoltura attraversa una crisi non meno grave, per lo *stock* di zucchero che abbiamo in casa. È di ieri la notizia che, dopo laboriose trattative fra bieticoltori e zuccherieri, si è riusciti al contratto a superficie; che la superficie destinata alle bietole non può andare oltre un determinato limite.

Questo stato di cose è stato avvertito dal Governo fascista sollecitamente, il quale con prontezza ha preso provvedimenti notevoli. Dapprima ha istituito il *Comitato Nazionale per la Canapa* (29 febbraio 1932-X); poi il *Consorzio degli Industriali Canapieri* (agosto 1932). In queste ultime settimane si sono costituiti i *Consorzi dei canapicoltori* per le provincie di Bologna, di Ferrara, di Rovigo, di Napoli, di Cuneo, di Torino e di Modena. A fianco di questi enti una *Sezione tecnico-scientifica* per tutte le ricerche dirette alla migliore conoscenza ed utilizzazione dei prodotti e dei sottoprodotti della canapa.

Il *Consorzio canapieri* ha organizzato e sta svolgendo un ampio programma di lavoro diretto a sollevare la coltivazione e l'industria della canapa, collo studio di una serie di problemi che vanno dai perfezionamenti nella

preparazione e utilizzazione della fibra, alla valorizzazione dei sottoprodotti ed all'incremento del consumo interno.

I *Consorzi dei canapicoltori* hanno questi compiti principali: selezione delle varietà, per fissare quelle di maggior reddito per le varie regioni; perfezionamenti nella lavorazione dei terreni e nella fertilizzazione; intensificazione della coltura nei terreni meglio adatti; proporzionare la superficie a canapa coi bisogni reali, cioè col consumo interno e colla possibile esportazione.

La *Sezione scientifico-tecnica*, in seno al *Comitato Nazionale per la Canapa*, ha per compito l'esame di tutti quei problemi a base scientifica che interessano la canapa: scelta del seme; metodi di raccolta, di macerazione, di pulitura della fibra; natura chimica e migliore utilizzazione dei prodotti e sottoprodotti. Tutti argomenti sui quali non sono mancati lavori di studiosi; ma d'ora innanzi tali lavori saranno coordinati e diretti allo scopo.

È tutto un sapiente sistema creato dal Regime e per esso dal ministro di agricoltura, costituito da vari organismi fra loro coordinati, tutti miranti a disciplinare e migliorare questo nostro importante ramo di produzione, sistema che non mancherà di portare ottimi frutti. Ed è ben doveroso riconoscere questi notevoli apprestamenti compiuti dal Governo fascista ed è doveroso che se ne prenda nota in questo Consesso.

Ma pel momento un compito importantissimo, che può riuscire ad un immediato sollievo, rimane quello di accrescere il consumo interno, coll'ottenere l'impiego della canapa ovunque questa fibra possa sostituirne altre forestiere. A tale scopo si devono fare tutti gli sforzi possibili. Specialmente la cosa riguarda le grandi amministrazioni dello Stato, gli enti che rappresentano il consumo maggiore; da queste è necessario ottenere una perfetta collaborazione. Secondo le informazioni che si hanno, talune amministrazioni hanno corrisposto all'appello, assecondando il compito dei canapieri, altre oppongono qualche riserva. È ben vero che la canapa costa un po' di più di altre fibre, ma ha una resistenza molto maggiore e quindi maggiore durata. Di ciò si deve ben tener conto per decidere se, per dati usi, non convenga sostituire questa fibra na-

zionale al cotone od altro, di minor costo, ma anche di minor durata.

Si tratta di argomento di interesse agricolo ed industriale. Mi permetto perciò di rivolgere preghiera al Governo il quale col lavoro compiuto ha dimostrato tanta sollecitudine per la coltivazione e l'industria della canapa, perchè sia raccomandato alle amministrazioni dello Stato di assecondare, fin dove è possibile, gli sforzi che si vanno compiendo diretti a rialzare le sorti di questo ramo importantissimo della nostra produzione.

CATTEDRE AMBULANTI. — Le Cattedre ambulanti di agricoltura sono le leve potenti dirette al progresso della tecnica e della economia agraria. Tutti siamo qui per riconoscere i grandi benefici dell'opera loro.

D'altra parte l'agricoltura non ha mai avuto tanto bisogno dell'assistenza della Cattedra, come in questo periodo. E si capisce; si tratta dell'applicazione di metodi nuovi dei quali l'agricoltore, specialmente il piccolo, che rappresenta la parte maggiore, non è sempre bene informato. Inoltre il rapido mutarsi delle vicende economiche e dei mercati fa sì che l'agricoltore debba pure rapidamente modificare rotazioni, sistemi colturali, indirizzo di allevamento. E ciò non può fare bene se non con l'assistenza continua della Cattedra. Si vorrebbe, per ottenere il miglior risultato, che il consiglio della Cattedra arrivasse ad ogni azienda e di frequente.

È quindi più che mai necessario che queste Cattedre, organi tipicamente italiani, siano mantenute in piena efficienza, non solo ma perfezionate non appena si manifesti l'utilità.

Ora abbiamo qualche segnalazione secondo la quale le Cattedre ambulanti sono sovraccariche di lavoro e in gran parte di lavoro non attinente alla propaganda ed all'assistenza per cui sono essenzialmente fondate: lavoro amministrativo, di statistica, che obbliga il personale a permanere al tavolo.

Se non erro una segnalazione partì dal Consiglio provinciale della economia corporativa di Treviso; dal quale si domandava che, per permettere alle Cattedre ambulanti di attendere completamente al lavoro di assistenza, si trasportasse al Consiglio dell'economia il lavoro burocratico che sottrae il personale alla campagna e lo lega all'ufficio. Ma anche

nella bella relazione del nostro illustre collega senatore Raineri, vi ha un cenno nel medesimo senso a proposito delle Cattedre ambulanti. So che contro il concetto di sottrarre il lavoro amministrativo e statistico si hanno forti manifestazioni, sostenendosi che ciò toglierebbe alle Cattedre parte degli elementi di cui hanno bisogno.

Ora io non faccio proposte concrete, perchè non possiedo elementi sufficienti per suggerire una risoluzione. Ma rivolgo al ministro la raccomandazione di esaminare a fondo l'argomento per prendere la risoluzione migliore, dopo constatata l'estensione dell'inconveniente lamentato e cioè: o attrezzare le Cattedre ambulanti in guisa che possano attendere anche al lavoro amministrativo e statistico, senza pregiudizio dell'altro essenzialissimo della propaganda di assistenza in campagna; oppure scaricarle di quel lavoro a mezzo dei consigli provinciali dell'economia corporativa.

Siccome il ministro oltre ad essere competente spiega un fervore che tutti ammiriamo per la nostra economia agraria, credo che vorrà accogliere la raccomandazione e per mio conto sarò lietissimo, perchè sono certo che porterà alla migliore soluzione del problema che si agita.

PRODUZIONE FORAGGERA. — I vari provvedimenti presi per venire in aiuto della nostra zootecnia sono ben noti a voi ed agli agricoltori tutti, i quali sono pienamente riconoscenti al Governo fascista che ha spiegato azione continua e sollecita. Le misure adottate non hanno ancora portato i loro frutti, ma è sperabile che li portino in un non lontano avvenire.

Ma guai agli agricoltori se si cullassero nei provvedimenti adottati e non pensassero dal canto loro a servirsi di tutti i mezzi atti a migliorare la produzione zootecnica, specialmente per ridurre i costi, con una maggior cura degli allevamenti, colla selezione in base al controllo continuo, con un'alimentazione razionale appropriata. La lotta va diventando sempre più dura e guai a coloro che si fermano, il che vuol dire rimangono in arretrato coll'impiego dei mezzi che la scienza e l'esperienza vanno suggerendo. Bisogna assolutamente ridurre i costi di produzione.

Come primo fondamento per raggiungere questo scopo, dobbiamo migliorare la produ-

zione foraggera. Non si tratta, in generale, di estendere la coltivazione dei foraggi, ma di migliorarla, di intensificarla in guisa da ottenere per unità di superficie maggior foraggio e di più alto valore nutritivo.

Lode quindi al nostro ministro di agricoltura per il richiamo fatto recentemente alle Cattedre ambulanti di agricoltura affinché abbiano a spiegare opera attiva presso gli agricoltori guidandoli alla migliore coltivazione e fertilizzazione dei prati e dei pascoli.

A questo proposito è desiderabile, se il Ministero non ha già provveduto, che i nostri istituti sperimentali agrari abbiano ad eseguire esperienze metodiche per la coltivazione e fertilizzazione dei prati. Coi risultati di queste i nostri cattedratici avranno una guida sicura nella loro opera di propaganda, mentre finora essi procedono un po' per analogia non possedendo che esempi troppo scarsi di prove rigorose per la fertilizzazione dei prati nelle varie condizioni di terreni, di flora, di clima, di altitudine. È necessario un lavoro sistematico ed esteso per le nostre regioni così differenti.

Ed un altro lavoro è necessario. Una revisione delle analisi dei nostri foraggi, nelle condizioni del momento; perchè possediamo vecchie analisi e non tutte di prodotti nostri. Mentre la composizione varia col perfezionarsi delle colture, e coi metodi della fertilizzazione. Infine, sempre a riguardo dei foraggi, è necessario riesaminare la composizione e la digeribilità dei foraggi complementari concentrati, quali sono ora offerti dal commercio. Inquantochè possediamo buone analisi di questi prodotti, ma la composizione loro varia coi processi industriali con cui quei mangimi sono ottenuti: panelli, erusche, pule, cascami di industrie in genere, variano coi perfezionamenti e mutamenti che l'industria introduce. Ora è necessario che l'allevatore abbia una base sicura, nei riguardi della effettiva composizione e digeribilità, e quindi del valore nutritivo reale di questi prodotti per potersi bene regolare nei calcoli necessari pei suoi allevamenti.

Non dubito che l'onorevole ministro, se pure non ha già provveduto, non mancherà di pensare anche a questa lacuna. Sarà un'altra benemeranza che il Regime, guidato dal suo grande Capo, e per esso dal ministro di agri-

coltura, acquisterà presso gli allevatori, i quali, sebbene duramente provati, confidano in tempi migliori, e non abbandonano gli allevamenti, perchè sanno che questi rappresentano un fondamento capitale per l'esercizio dell'agricoltura e il mantenimento della fertilità della terra. (Applausi).

BORLETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORLETTI. Sono lieto che il collega Menozzi, con quella competenza che tutti gli riconoscono, abbia toccato il problema della canapa. Questo problema è più che mai contingente, ed è giusto venga solennemente messo all'ordine del giorno: già nell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Fornaciari gli ha riservato, nella sua elaborata relazione, posto d'onore. E bene fece il nostro relatore, senatore Raineri, ad accennarvi con parole che riassumono tutto un programma e che suonano un vero allarme: *La produzione della canapa* — dice la relazione — *non ha ancora trovato, dopo lungo volger di anni, il suo assetto*. Io aggiungo qualche cosa di più: se non si avvisasse ai rimedi per opporsi ad una decadenza che si è in questi ultimi anni accentuata in modo allarmante, noi dovremmo assistere, per la canapa, a quella che fu la fine di una pur cospicua produzione italiana di longeva tradizione: al ludo alla cultura del lino.

Questo non deve essere. Il Governo nazionale vuole che questo non sia. Per questo è veramente degno di ogni approvazione e di lode ciò che il ministro dell'agricoltura ha compiuto e sta compiendo, avendo intuito il problema dalla sua vera radice, cioè totalitariamente.

Dissi la parola allarme. Questa è giustificata dalle cifre: l'esportazione della canapa e manufatti di canapa, che aveva raggiunto la cospicua cifra di 1.200.000.000, è scesa a 300.000.000 di lire; il raccolto italiano, che aveva raggiunto nel 1925 i quintali 1.239.000, è sceso nel 1932 a 555.000 quintali; gli ettari coltivati che nel 1925 erano 111.500, son diventati soltanto 54.039 nel 1932!

La canapa dà lavoro a 100.000 famiglie, cioè a mezzo milione dei lavoratori dei campi e 30.000 operai. E pensare che, mentre gli impianti cotonieri lavorano ancora oggidì in

media al 75-80 %, che quelli della juta lavorano in ragione del 65-76 %, e ciò unicamente a causa della crisi, l'industria canapiera, e non da oggi, ha ferme più del 50 % delle sue installazioni. Non dimentichiamo che, mentre gli impianti installati in Italia nella industria canapiera sono costati oltre 300.000.000, gli investimenti totali superano il mezzo miliardo. Non vi pare assurdo che proprio quella industria, che lavora materia prima del nostro suolo, sia oggi, non solo e non tanto dalla crisi, ma da una malattia ben più grave e meno transitoria, condannata a così grave inattività?

L'esportazione dei manufatti diventerà sempre più difficile; vano è illudersi che possa essere diversamente. D'uopo è, dunque, incrementare il consumo interno. La canapicoltura e l'industria della canapa non chiedono soldi, non vogliono sussidi, chiedono influenza perchè il consumo interno dei manufatti di canapa si accresca per quanto è possibile. Lo Stato può fare molto in questo campo, perchè le amministrazioni statali, le opere pie, i diversi dicasteri, rappresentano le possibilità di un enorme impiego, in gran parte attuale, in gran parte potenziale, ottenibile con un numero limitato di deliberazioni.

Bisogna che il giudizio della maggiore o minore convenienza di un manufatto di canapa, in confronto a quello composto con fibre di importazioni, non si cristallizzi sulla sola espressione del prezzo, ma, tenendo soprattutto in conto il valore intrinseco di questo tessile nazionale, il quale ha qualità pregevoli di tenacità e di durata che superano quelle altrui, inquadri tali giudizi nel vasto campo di tutte le economie nazionali, da quello del prodotto agricolo a quello dell'industria manifatturiera, a quello della bilancia commerciale, e a quello che è offerto da tutto il movimento di un commercio interno. Ogni chilogrammo di cotone significa, ai vilissimi prezzi attuali di questo tessile che non furono eguagliati che da quelli quotati all'epoca della schiavitù, una lira e venti circa oro che se ne va all'estero, mentre ogni chilogrammo manufatto in canapa ha portato il suo contributo ad energie nazionali, al coltivatore, allo scotolatore, all'assortitore, al filatore, al tessitore, al confezionatore, ai trasporti nazionali ecc. Ed il prezzo del chilogrammo di canapa, aumentato di tutto il

lavoro che vi è sovrapposto, resta in casa, circola, crea ricchezza.

È un errore, a nostro avviso, predicare il risparmio di ciò che ci offre il nostro suolo e le energie del nostro lavoro. Più un paese consuma merce propria, più è ricco, quando questa merce non può, oltre un certo limite, valicare le barriere doganali, ogni giorno più elevate, e quando soprattutto questa merce può sostituire in parte notevole altri prodotti che devono forzatamente venire importati. È il caso della canapa.

L'influenza fervorosa, esercitata dal ministro dell'agricoltura, ha potuto nel campo industriale conseguire in breve volger di tempo una situazione totalitaria. Tutti gli 87 industriali, filatori, spadieri, cordai, tessitori, finitori, sono uniti in un'unica disciplina consorziale. È un esempio che deve essere additato. Questa è vera corporazione in atto.

Il Consorzio è istituito *biasimevole* quando tende ad un monopolio ed a forzare i prezzi per un utile all'industria che, incompostamente, superi la normalità. È istituito *utilissimo* quando tende ad una unicità di disciplina, ai fini di una razionalizzazione di costi, ad una economia di spesa ed, eventualmente, ad una specializzazione nella produzione. È *indispensabile* per quelle industrie che, costrette a lottare sui mercati di esportazione, devono inevitabilmente attingere la forza su un equilibrio del consumo interno, con l'evitare quella lotta che sempre si risolve in depauperazione della propria forza e, perciò, della ricchezza nazionale.

Si è accusata, a suo tempo, la Germania per aver inventato una forma di lotta, che poi ha assunto un termine inglese, per la quale, rivalendosi l'industria nazionale sui prezzi interni, poteva trovare mezzi per combattere vittoriosamente sui mercati importatori. Forse l'accusa non era infondata, perchè colpiva intenzioni non solamente economiche, ma anche politiche. Il fatto si è che il *dumping* — inutile nascondersi dietro un dito — è ormai la disciplina unica della lotta economica internazionale. O vogliamo rinunciare all'esportazione, con sacrificio forse insopportabile della nostra bilancia commerciale e con disagio, non saprei come sanabile, delle maestranze occupate, o, se questo non possiamo nè vogliamo nè

dobbiamo fare, d'uopo è che il consumo interno ci compensi delle perdite che è giuocoforza subire per valicare le sempre più elevate barriere doganali.

Fin dove? Fin quando? Io spero fin quando la situazione diverrà insostenibile ed un generale rinsavimento non riconcilierà uomini e nazioni in una nuova disciplina che lasci libero respiro all'intercambio ed ai traffici fra le nazioni.

Nessuno dubita, ormai, che la canapa, come tessile, possa adattarsi ad un maggior numero di consumi. La fibra è così pregiata che nel Belgio, nella Francia, in Germania, in Cecoslovacchia, vi sono filature che lavorano prevalentemente canapa italiana, in confronto a quella russa, jugoslava, ed alle fibre esotiche. Essa si presta a molti degli usi ai quali è destinata la juta, che grava sulla nostra bilancia commerciale per 50 milioni annui, ed a molti altri per i quali è stato finora preferito il cotone. Il cotone comporta un onere alla nostra bilancia per ben 800 milioni all'anno, cifra che in passato ha raggiunto anche un miliardo e 800 milioni.

La canapa può e deve soprattutto combattere e sostituire le cosiddette fibre esotiche: il sisal, la manila, il benares. Non si deve più tollerare che il nostro mercato canapiero acquisti fibre esotiche, quando queste sono destinate a manufatti che possono essere composti con prodotti del nostro suolo, i quali da un punto di vista qualitativo offrono inoltre vantaggi incomparabilmente superiori. L'Inghilterra, con la bandiera del *Buy british*, prescrive « corde inglesi alle navi inglesi »; la Cecoslovacchia fa una legge che prescrive la maggiore utilizzazione possibile della canapa paesana.

Se la canapa italiana non ha potuto ancora supplire a maggiori necessità del consumo, è colpa di nessuno e di tutti. Io sono convinto che il Comitato scientifico tecnico, che ha alla presidenza un uomo della statura di S. E. Paravano, saprà studiare e scovare tutti i mezzi per conseguire, attraverso una razionalizzazione agricola, una diminuzione del prezzo della fibra; saprà altresì trovare un perfezionamento ed un raffinamento della fibra (ad esempio il processo di cotonizzazione) in modo da renderla atta a quella maggiore utilizzazione che

è oggi voluta dalle esigenze moderne del consumo.

Messici su questa strada, come è indispensabile fare, il Comitato Scientifico Tecnico studierà se è veramente opportuno che i nostri tabacchi, pur essi ormai fortunatamente prodotti dal nostro suolo, siano avvolti in tessuti di juta, se è veramente conveniente, non solo in relazione alla maggiore durata, ma anche in relazione ad accertabili norme di igiene, che i nostri zuccheri, i nostri grani, i risi, il sale, le farine ecc., siano trasportati in sacchi di juta, la più vile delle fibre che l'India ci fornisce.

Ecco una possibilità grandiosa: migliaia di ettari, e un prezioso prodotto agricolo, avrebbero in casa la loro destinazione di lavoro e di uso; i fusi fermi girerebbero, i telai silenti batterebbero, migliaia di lavoratori tornerebbero alle loro officine; la lira italiana non dovrebbe più trasformarsi in rupie o in sterline o in dollari; e rimarrebbe in casa a dare movimento e ricchezza ad una attività prettamente nazionale.

Questi pochi cenni possono dare a voi, signori senatori, una idea del grande programma che abbiamo dinanzi. È questione di volere. Sono certo che si vorrà e si otterrà.

E poi, nel campo dei sottoprodotti, quali e quante altre possibilità sono forse alla portata del nostro volere? Il canapulo della canapa è cellulosa; il seme della canapa può dare un olio che, ben lavorato, può probabilmente servire agli usi più raffinati della lubrificazione. La cellulosa grava sulla nostra bilancia commerciale per una somma che, nell'ultimo triennio, ha comportato dai 150 ai 200 milioni annui. Il nostro suolo fertile, l'intelligenza italiana, devono porsi il problema dell'indipendenza anche da questa soggezione all'estero, e devono risolverla.

A proposito della cellulosa, consentite che io faccia, con una breve digressione, cenno anche di un altro tessile che, nato da pochi anni, si è ormai inserito vittorioso tra i tessili tradizionali: alludo al rayon, erroneamente chiamato, fino allo scorso anno, seta artificiale.

Si tratta di una poderosa conquista dell'industria appoggiata dalla scienza. Il suo sviluppo si è affermato nel dopoguerra.

Si pensi che dal 1896, epoca della nascita di

questa industria, quando il mondo intero non seppe produrre che poco più di mezzo milione di chilogrammi, si è passati alla vigilia della guerra a due milioni di chilogrammi. Nel 1932, con un progresso che non ha mai avuto sosta, si sono raggiunti i 234 milioni di chilogrammi. È una affermazione grandiosa e senza precedenti.

Se mi permetto di accennarvi, si è perchè il rayon può e deve, ormai, essere considerato, con la canapa, un tessile eminentemente italiano, se mi permetto di parlarne in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura, si è perchè, ove l'Italia potesse rendersi indipendente dall'estero per l'importazione della cellulosa, che è la materia prima per la filatura di questo tessile, noi potremmo anche in questo campo conseguire una produzione capace di sostituire tessuti di importazione.

La lavorazione del rayon in fibre corte sostituisce ormai vittoriosamente i cotonei più pregiati. La cellulosa entra nella fabbricazione del rayon in una proporzione inferiore: solamente il 15 %; i 50 milioni di lire di cellulosa per rayon che noi importiamo dall'estero, danno un prodotto che offre all'economia del nostro paese un movimento di parecchie centinaia di milioni.

Ripeto: la cellulosa vi gioca finanziariamente in proporzione minore, ma per essere indipendenti non bisogna aver bisogno di alcuno. Ove la nostra agricoltura e la nostra silvicoltura potessero risolvere il problema della fornitura della cellulosa per la produzione del rayon, — e tentativi lodevoli furono già a questo intento compiuti — il nostro paese disporrebbe in piena indipendenza di due tessili ormai indispensabili, i quali, con un ben programmato ottenibile incremento del loro consumo interno, consentirebbero un enorme sollievo alla nostra bilancia commerciale.

E concludo: l'attuale situazione dei rapporti internazionali, l'orientamento della lotta nazionalistica che diventa ogni giorno più accanita, la necessità ad ogni fine e per ogni evento di vivere in indipendenza, rendono urgente l'impostazione di un problema, la cui soluzione, come quella di tutti i problemi che dipendono da volontà e da energia, è a nostra portata di mano. Il problema è stato vigorosamente posto: ora bisogna risolverlo, non c'è tempo da

perdere. Aumentare sino al massimo compatibile e consentibile l'impiego all'interno dei manufatti di canapa, significa liberare il consumo, a vantaggio di una produzione nazionale, di una ricchezza tutta nostra, dalla soggezione verso fibre estere che pesano sulla nostra bilancia commerciale.

Incrementare il consumo interno significa altresì dar lavoro alle nostre industrie manifatturiere tanto sacrificate, e porger loro la forza e i mezzi per combattere su quei mercati di esportazione; che l'industria italiana in tutti i continenti del mondo aveva permeati e conquistati con una faticosa penetrazione di decenni.

La nostra industria canapiera ha la più nobile ed antica tradizione. Fra tre o quattro anni si festeggerà il centenario della fondazione della prima « Fabbrica a macchina della canapa » a Cassano d'Adda. In questo passato secolo i nostri manufatti si sono imposti ovunque e ovunque sono tuttora conosciuti ed apprezzati: dal Sud Africa alla Svezia, dall'Argentina alla Cina, dall'India agli Stati Uniti.

Onorevoli colleghi, il Governo nazionale ha vinto nel campo agricolo la più poderosa delle battaglie: quella del grano. Quella vittoria non deve essere stata solamente un grande ed insperato successo, ma deve essere anche un esempio e un monito. La valorizzazione estrema delle ricchezze del nostro suolo, dei beni che Dio e la natura ci hanno offerti, più che un diritto costituiscono un dovere. Sta a noi il compierlo, anche in questa nuova battaglia. Tutto il paese ormai crede ed ha fede nelle forze del rinnovato spirito nazionale.

Si alzi la nuova insegna: il lavoro ed i lavoratori sono pronti a seguirla valorizzando e valorizzandosi. (*Applausi e congratulazioni*).

POGGI TITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POGGI TITO. Onorevoli senatori, il bilancio dell'agricoltura porge anche a me la desiderata occasione per tributare elogio al Governo fascista per tutta la sua politica rurale, così feconda di bene per l'agricoltura; la quale, certo, non avrebbe evitato uno sfacelo fatale qualora non fossero intervenute le provvidenze del Regime.

Solo su di un punto di questa politica sor-

gono dei dubbi (ma l'onorevole Ministro dell'agricoltura potrà agevolmente dissiparli), e si palesano motivi di raccomandazione che mi permetterò di fargli nel solo interesse della viticoltura italiana.

Mi riferisco quindi ai recenti provvedimenti legislativi viti-vinicoli.

Nei suoi veri termini il problema viti-vinicolo, all'opposto di quello del grano in cui si trattava di elevare la produzione per adeguarla al consumo, starebbe invece nell'elevare il consumo per adeguarlo possibilmente alla produzione. E poichè le viti non producono vino, ma uva, il Governo fece intanto del suo meglio per diffondere l'uso dell'uva che si chiama da tavola, e che io preferisco chiamare uva da mangiare. Il Governo continuerà certamente la sua provvida opera in questo campo per aumentare il consumo dell'uva fresca, alimento di prim'ordine, e mezzo terapeutico di notevolissima importanza. Si abbia il Governo fervide lodi per ogni sua bella iniziativa atta a favorire il consumo popolare dell'uva. Su questa via ogni disposizione emanata è provvida e benefica, perchè qui veramente collimano gli interessi dei produttori con quelli del consumatore.

Ma, per ora almeno, l'uva da mangiare non rappresenta che una tenue frazione del totale prodotto italiano: 700 mila quintali circa, contro una media di 65 milioni di quintali.

La crisi dunque è essenzialmente vinicola; e crisi vinicole si ebbero più volte in Italia, e aggiungo che si verificano in tutti i paesi dove si coltiva la vite. E noti, l'onorevole Ministro dell'agricoltura, che le crisi vinicole di un tempo si producevano anche quando non gravava, come ora, una crisi economica mondiale. In ogni anno di abbondanza vi fu disagio vinicolo; e nulla di veramente efficace si poté fare mai per dissiparlo. La cura fu quasi sempre affidata a quel vecchio galantuomo che è il tempo.

Vi sono in Senato vecchi parlamentari ed antichi ministri dell'agricoltura che ricordano bene altre, famose crisi vinicole; e ricordano pure la fatale insufficienza dei provvedimenti legislativi invocati per attenuarle. La vite generalmente si ride delle nostre leggi.

Quando le statistiche ci dicono che la produzione italiana del vino può oscillare da 30 a

50 milioni di ettolitri, e che piccola cosa è ancora l'esportazione (speriamo nell'America), come si può evitare che ogni tanto vi sia troppo vino, e che perciò i prezzi precipitino e le vendite si facciano difficili? D'altra parte il vino non è una derrata di facile conservazione come il grano. Inevitabili sono dunque di tempo in tempo le crisi vinarie.

L'attuale è veramente aggravata dal disagio economico generale che restringe il consumo effettivo del vino; dai residui effetti di una certa propaganda antivinicola che imperversò circa venti anni fa, e che lasciò nelle classi cosiddette colte la convinzione della nocività od inutilità del vino; ed infine dalla tassa sul vino, che, anche per le noie che arreca, ha creato forse più astemi della propaganda antivinicola. Se queste sono le evidenti principali cagioni dello scemato consumo del vino, è chiaro che non potendosi agire prontamente sulla prima (il disagio economico) i due punti su cui potrebbe meglio vertere un'azione statale sarebbero: la tassa sul consumo, sopprimendola del tutto, e intanto ristabilendo la esenzione per le partitelle di 25 litri, comprate direttamente dal consumatore alla cantina del produttore; e la erronea idea della nocività del vino combattendola col ridare vino all'Esercito, concedendone l'uso (moderato s'intende) nei collegi-convitti, ed incoraggiando una larga, intensa, razionale propaganda vinicola, analoga e contrapposta a quella abilissima e pittoresca che si fa per la birra: propaganda questa che ebbero già a deplorare anche in Senato.

Ma al nobile fine di tentare mezzi nuovi per risolvere questo problema, il Governo Fascista ha deliberato di recente provvedimenti che si possono riunire sotto la denominazione di disciplina viti-vinicola. Su questo punto i viticoltori chiedono continuamente, a noi tecnici, schiarimenti, ed anche elevano lagnanze. In questa occasione l'onorevole Ministro potrà mettere a tutti, me compreso, l'animo in pace.

Dirò di più: io non mi pento di aver mosso qualche obbiettiva critica a taluni dei provvedimenti accennati. Ma appena ho saputo, di recente, da autorevole fonte, che l'ultima disposizione relativa alla alcoolicità minima legale del vino, ha veramente giovato ai viticoltori del Mezzogiorno, le cui condizioni erano anche peggiori di quelle del resto d'Italia, ho pensato

che ancora una volta gli agricoltori del Centro e del Nord avrebbero dato una prova di solidarietà ai loro fratelli del Sud, sobbarcandosi alle nuove spese, e riducendo ancora i loro minuscoli redditi vinicoli. Italianamente e fascisticamente. Sotto questo aspetto i provvedimenti presi riusciranno un nuovo titolo di benemeranza pel Regime.

Solamente converrà affrettare la pubblicazione del regolamento della legge di cui parliamo; e forse semplificare la sostanza dell'articolo 11, il quale, dopo aver stabilito che il grado alcoolico minimo del vino rosso debba essere di 10 gradi e 9 quello del vino bianco, aggiunge:

« È vietato di produrre aumento nel grado alcoolico dei vini oltre la gradazione normale di quella della zona, mediante la concentrazione o l'aggiunta di mosto concentrato e conseguente fermentazione ».

Questa disposizione è complicata, e grava assai sui viticoltori dell'Italia settentrionale e centrale, che più spesso dovranno provvedersi dei due mezzi di correzione: mosto concentrato e vino molto alcoolico; e adoperare l'uno o l'altro, o tutti e due, a seconda dei casi. Molta enochimica dovrà pertanto entrare nelle cantine anche più modeste!

Ne è prova una circolare della Federazione provinciale fascista del commercio di Cuneo che istruisce i commercianti in vini di quella provincia. Consenta il Senato che io ne legga la parte essenziale:

« Se un vino rosso ha 7 gradi e la gradazione normale dei vini della zona è di 8 gradi, la gradazione del vino stesso può essere aumentata fino a raggiungere gli 8 gradi mediante la concentrazione o con aggiunta di mosto concentrato e conseguente fermentazione. Dato che il vino non può essere venduto a 8 gradi perchè bisogna che ne abbia dieci, per portare il prodotto da 8 a 10 gradi, non si può usare la concentrazione o il mosto concentrato, ma deve usarsi il taglio con altro vino di gradazione alcoolica superiore, cosicchè la miscela acquisti il grado minimo voluto dalla legge.

« Per quei vini invece che abbiano un qualunque grado inferiore ai 10, ma che raggiungono il limite di gradazione della zona, dovrà essere usato il solo taglio e non l'aggiunta di mosto concentrato ».

La circolare seguita: « Chiarito così ecc.... ». Infatti tutto è chiarito, ma non il vino che sarà intorbidato.

Con questi mezzi complessi di correzione, si hanno delle sorprese in cantina, non molto piacevoli.

Credo che una opportuna disposizione di regolamento potrà migliorare questo articolo 11 ed impedire l'imbarazzo e la soverchia spesa dei produttori di vino che vogliono osservare appunto la legge.

Altri inconvenienti cui converrà trovare rimedi sono: la speculazione sul mosto concentrato e sui vini da taglio, speculazione che purtroppo si verificò non appena emanato il decreto-legge, a danno dei viticoltori del Sud, come di quelli del nord e del centro dell'Italia; e la trasformazione del tipo vinico per effetto del taglio con vini meridionali, laddove il vino normale, anche tipico, non raggiunge i 9 o i 10 gradi voluti.

Vi sono vini emiliani, romagnoli, valtellinesi, del Trentino, perfino toscani e piemontesi, sui nove gradi di alcool, che, tagliati, non sono più quelli. Cambiar tipo può voler dire perdere consumatori: proprio il contrario, di quanto occorre per combattere la crisi. Veda, onorevole Ministro, se non si possa, per alcune regioni, variare, sia pure leggermente, la norma così rigida, mentre l'Italia è tanto varia anche sotto l'aspetto vinicolo e così vari sono i gusti dei consumatori.

Fra questi, non dobbiamo dimenticare il consumatore popolare. Vi sono, è vero, anche in Italia (ma nelle classi più agiate) i consumatori dei vini generosi, ed altri speriamo di ritrovarli all'estero come li avemmo un tempo. Ma non dimentichiamo tutta la massa dei consumatori popolari del nostro vino, consumatori che non cercavano affatto i dieci gradi, che chiedevano soltanto vini genuini, sani, leggeri, piacevoli, a buon mercato. Se no, non bevevano. La prima economia che fa una modesta famiglia borghese od operaia quando il vino rincara è appunto il vino. E le correzioni con vini molto alcoolici o coi mosti concentrati rincarano il vino. A quei piccoli borghesi, artigiani, operai, e anche contadini, convenivano proprio i vinetti leggeri, paesani, di cui in Italia abbiamo tipi svariati, graditi alle popolazioni stesse delle regioni che li produ-

cono. Vini leggeri, di nove gradi ed anche meno; ma sapidi, piacevoli, spesso frizzanti; digeribili e digestivi. I teorici dell'enologia li disdegnano, ma il popolo nostro lavoratore, la nostra borghesia rurale li compra, quando può; e li beve più volentieri dei vini standardizzati a dieci gradi traendone vantaggio igienico perchè questi vini, che ora dovranno sparire, costituiscono sempre un prezioso complemento della parca razione alimentare. I vini in parola si bevono a pasto meglio del vino robusto, e sono veramente quelli che possono fare la concorrenza alla birra, bevanda poco alcoolica.

Di tali vini leggeri ripeto che ne produce l'Emilia, il Mantovano, il Veneto, il Piemonte, sia pure accanto a vini aristocratici, e la Romagna, l'Umbria e la stessa Toscana, nonostante i suoi superbi vini tipici. I contadini toscani delle zone tipiche spesso scendono al piano a procurarsi vini leggeri, onde poter vendere tutti quelli generosi da loro prodotti con cui pagare una parte dei gravi debiti coloniali che incombono.

Occorrerà, a mio avviso, far giocare il regolamento della legge in modo da non perdere troppi di questi consumatori perchè quando il bevitore normale di vino leggero non lo trova più sottomano non è detto che si rivolga a vini di pregio; più spesso abbandona il vino, e diventa un consumatore di birra che è pur lecito vendere a cinque o sei gradi soltanto... o d'acqua che costa anche meno. I vini robusti hanno la clientela ristretta delle trattorie, degli alberghi, dei ristoranti. Nelle case modeste, che sono la maggioranza, si cerca vino di alcoolicità moderata. Se no, nella migliore ipotesi, lo si annaccherà largamente, e cioè ancora se ne consumerà meno. Proprio il contrario di quanto si sta cercando per combattere la crisi vinicola.

E insieme all'obbligo di correzione dei vini del Centro e del Settentrione d'Italia, veggasi di far giungere ai piccoli produttori istruzioni particolareggiate e precise sui modi di correzione, sia con i mosti concentrati sia con i vini da taglio. Le grandi cantine e le cantine sociali sono bene attrezzate per ciò; ma non così le piccole cantine, che sono ancora la maggior parte. Appena entrato in vigore il decreto-legge, nelle modeste cantine, con l'aggiunta

del mosto concentrato fatta per raggiungere i 10 gradi della legge, essendo mancata la temperatura per la rifermentazione, e mancato il fermento necessario, si sono ottenuti dei vini agrodolci, peggiori dei vinetti naturali di nove gradi, che la legge ora vieta di vendere al consumatore.

In altre cantine si è ricorso ai vini molto alcoolici da taglio; ma siccome anche i tagli debbono essere fatti sapientemente, ne sono derivati intorbidamenti per cui da un vino leggero sì, ma potabile, si è fatto un vino di 10 gradi, ma, per ora, non commerciabile. Non dubito che opportune istruzioni ovvieranno a tutti questi inconvenienti.

Saranno pure graditi chiarimenti sul modo come verrà esercitato il controllo. Non sempre basterà la sommaria determinazione del grado alcoolico, eseguita con gli approssimativi strumenti a disposizione degli agenti daziari. Quando il vino sia un po' dolce o amabile (a Roma si dice pastoso) allora, oltre l'alcool, bisognerà determinare anche il glucosio rimasto; e determinato questo, moltiplicare per 0,63 ed aggiungere il prodotto al grado alcoolico. Così sempre l'articolo 11 dei Provvedimenti per la difesa economica della viticoltura.

La determinazione scrupolosa del grado alcoolico non è pertanto operazione da potersi fare lì per lì, in uno spaccio di vini o in cantina; bisognerà portare i campioni a un Laboratorio chimico, ecc. Così il vino, seguito e inseguito dalla cantina del produttore al luogo di consumo per ragioni fiscali, fermato analizzato e discusso pel controllo alcoolico, diverrà sempre più un genere di difficile commercio e consumo.

Il che anche significa una sua più difficile circolazione; mentre alla viticoltura italiana, del Nord e del Sud, occorrerebbe che il vino riacquistasse tutta la sua antica e libera mobilità nel Regno.

Ma prima di giungere alle mie conclusioni, da cui non sono ormai lontano, desidero anticipare il mio parere tecnico su propositi, manifestati in varie occasioni da teorici della viticoltura, e che, se fossero accettati dal Governo, certamente determinerebbero una più stretta, ma non credo più utile, disciplina viticola.

Un primo passo è stato fatto colla legge

che vieta la coltivazione degli ibridi produttori diretti.

Ora si parla di limitazione per legge della viticoltura nelle pianure, anche di recente bonificazione.

La vite, fattore di progresso agrario come l'ha ben definita l'onorevole Marescalchi, è la fida compagna dell'agricoltore o la indispensabile alleata del bonificatore. Essa vive altrettanto bene a 600 metri sul livello del mare, e più in buona esposizione, come a zero metri.

In provincia di Rovigo io feci piantare vigneti in terre bonificate, anche a qualche decimetro sotto il comune livello marino.

Da quelle vigne gli agricoltori polesani trassero vino onesto, genuino, salubre, che fu una manna per quei luoghi, dove allora si beveva acqua malsana, e dove un po' di buon vino da altre provincie sarebbe si arrivato, ma soltanto per le trattorie e le osterie; non mai per il consumo familiare della popolazione rurale.

In quei bassi luoghi, dove l'uso moderato del vino è, più che altrove, una necessità, la famiglia operaia, rurale o artigiana, deve produrlo o comprarlo *sul luogo* perchè se dovesse farlo venire di lontano vi rinuncia. È invero tutt'altro che comodo ed economico il trasporto del vino.

Ma la viticoltura in piano è importante anche per il vinello: bevanda sommamente igienica, antitifica per la sua elevata acidità, salubre ristoro del lavoratore assetato. Ora, poichè questa estiva bevanda non è lecito commerciare, ogni coltivatore deve pur potere produrla, per sé e suoi, nelle sue vigne.

Di più ora che siamo tutti concordi nel riconoscere i pregi dell'uva da mangiare, e nel raccomandarne il più largo uso alle popolazioni, vorremo certamente che ogni uomo, ogni donna, ogni bambino possa mangiarne a suo talento, per un paio di mesi. E non potremo pretendere che gli agricoltori delle basse si facciano arrivare l'uva dalle colline più o meno prossime, oppure vadano a comprarla in città!

L'uva per le famiglie contadine deve pendere dai tralci, non lungi dalle loro case.

Per tutto questo possiamo dunque bene stabilire che una viticoltura anche in piano,

anche in bonifica, deve esistere. E mi sia permesso di ricordare che io ne dettai le norme in un libro pubblicato anni fa, che ebbe più edizioni, e insegnò perfino ai vallaroli polesani a coltivarsi un po' di vigneto. Nemmeno di ciò so pentirmi; chè quella povera gente me ne è grata ancora.

Ebbene, hanno detto allora i saggi: la viticoltura in piano sia limitata al solo consumo familiare delle famiglie coloniche. Presto detto! Ma la vite, pianta bizzarra, un anno può produrre 50 ettolitri di vino per ettaro ed un anno ne può dare 100. Ed il bisogno d'uva, di vino, di vinello è variabile da famiglia a famiglia. Come si fa a stabilirne i limiti podere per podere? Si è creduto di risolvere elegantemente il problema proponendo che i produttori delle pianure possano bere il loro vino; non venderlo. Ma su quale fondamento giuridico si potrà appoggiare un così grave divieto? Tizio, che coltiva la vite, ha prodotto qualche ettolitro di più del suo fabbisogno. Dovrà gettare nel fosso il superfluo per contentare i teorici, mentre gli stanno attorno Caio, Sempronio ed altri conterranei, autentici rurali, che bevrebbero volentieri in famiglia un po' di quel vino paesano che l'alta enologia rinnega, e che perciò dovrebbe diventare, anche questo, merce proibita come uno stupefacente? Sarò io in errore; ma parmi che il divieto di coltivare viti in pianura sarebbe altrettanto ingiusto quanto il vietare sui colli la cerealicoltura e la coltivazione delle foraggere, le quali coltivazioni erbacee riescono pur bene in tante zone collinose e montuose, come vi riescono altrettanto bene alberi da frutto e primizie orticole.

La pianura ha già dovuto restringere le sue colture più redditizie, quali la canapa, la barbabietola, il tabacco; e soffre della penosissima crisi zootecnica.

Obbligarla ad abbandonare anche la viticoltura, sarebbe, a mio avviso, un errore. La vite è la pianta che più lega l'uomo alla terra; e non è una coltura annuale che si possa fare o non fare a volontà.

Ma lo sa bene, chi propone l'abolizione della viticoltura in piano, quale somma di capitali, di lavoro e di sacrifici essa rappresenta, e quanta gente ne tragga opera e mercede? Lo sa che quei terreni vitati furono

come tali censiti, e che la vite ha concorso largamente, perciò, a formare il reddito imponibile di molte terre su cui gravano imposte e sovraimposte? E si sa che oggi, in tutte le pianure vitate d'Italia, con tutte le colture erbacee si pagano appena le tasse e le spese, rimanendo il solo modestissimo margine dell'uva?

Limiti dunque alla viticoltura in piano; non divieti. Ma a limitare la viticoltura in piano non occorrono leggi: basta la fillossera; bastano le enormi spese per la ricostituzione delle vigne su piede americano; basta la stessa crisi vinicola, anzi le crisi ricorrenti.

Lasciamo fare ai viticoltori, lasciamo che i nostri bravi enotecnici, le nostre benemerite Scuole di viticoltura, le Cattedre ambulanti e i Consorzi vinicoli li guidino e li consiglino. Niente più. Siamo pure giunti quasi alla vittoria del grano, senza mezzi coercitivi!

E finalmente concludo: approvando pienamente ogni iniziativa presa o da prendersi atta a favorire il consumo dell'uva da mangiare; plaudento di cuore a quanto si è fatto e si fa per la difesa dei vini tipici italiani, e per la delimitazione delle loro zone produttive, non meno che alle disposizioni che favoriscono le Cantine sociali. Ogni maggior cura di governo a pro' di queste benefiche istituzioni cooperative andrà sempre a reale vantaggio dei viticoltori. Credo meno alla utilità degli enopoli consorziali, le cui funzioni si ridurranno all'acquisto di numerose particelle di vino da mescolare e rivendere, con scarso beneficio dei singoli viticoltori.

Invoco dall'onorevole Ministro per l'agricoltura schiarimenti e affidamenti sui punti da me toccati, che valgano a rassicurare da un lato i viticoltori del Mezzogiorno; dall'altro quelli del Centro e del Settentrione, colpiti dai nuovi provvedimenti.

Faccio voti perchè, a sollevare i viticoltori del piano, del colle, del sud, del centro e del nord, possa essere presto soppressa la tassa sul vino; o almeno riattivata quella benefica esenzione di 25 litri che vigeva al tempo dei dazi murati. Nessun danno, o ben lieve, ne deriverebbe ai Comuni perchè l'umile classe dei consumatori che beneficiava dell'esenzione è oggi divenuta astemia. Ridarle le possibilità di bere un po' di vino in famiglia sarebbe ren-

dere ai viticoltori di tutta Italia uno sbocco della produzione che hanno perduto.

Raccomando ancora la somministrazione di vino in giusta misura ai soldati e ai convittori dei collegi dai 15 anni in su. Con questi vivai di astemi non si può sperare un aumento di consumo del vino. (*Approvazioni*).

Onorevole Ministro dell'agricoltura! Non ho parlato per me; posseggo 60 viti e ne traggo un po' di vinetto illegale, che si confà magnificamente al mio vecchio organismo. Ma vivo tra i viticoltori; e ciò che dissi scaturì soltanto dal mio grande amore alla terra, alle viti, all'agricoltura. « Amor mi mosse che mi fa parlare ». E poichè è l'amore stesso che Ella pone nel governo delle cose rurali, faccio appello a questo comune sentimento per trovar venia presso di Lei e presso il Senato. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Onorevoli senatori, l'ampia discussione che il bilancio dell'agricoltura ha provocato nell'altro ramo del Parlamento e gli eloquenti discorsi uditi in quest'Aula sono l'indice della grave preoccupazione che è nell'animo di tutti, circa la crisi, che speriamo transitoria, dell'agricoltura.

Competentissimi oratori ne hanno avvisato gli elementi: la diagnosi è stata fatta relativamente a tutti i rami dell'agricoltura. La prognosi è data dal binomio: « durare e sperare ». Frattanto tra diagnosi e prognosi occorre pure vivere e siamo tutti alla ricerca dei mezzi per poter superare la crisi, che, ripeto, speriamo transitoria, ma che non pertanto è tale che, se non si apprestano urgenti rimedi, il grande ammalato, l'agricoltura italiana, può soccombere.

Quali i mezzi?

Nel campo della *produzione*, a merito del Governo Fascista, seguito dai nostri bravi rurali, si è fatto e si fa quanto più si può. La *pressione fiscale* è enorme, ma non se ne può parlare; l'era dei sacrifici non è finita e tutti dobbiamo sopportarla con patriottica abnegazione. E allora non restano che due elementi: *prezzi e debiti*. Ma i prezzi non dipendono esclusivamente dal movimento economico nazionale, essendo collegati a fattori economici interna-

zionali. Si possono attenuare i tristi effetti della crisi internazionale con momentanee barriere; ma è un rimedio che poi aggrava il male, perchè il circoscriversi nell'ambito della propria produzione per impedire la concorrenza della produzione altrui è un espediente, che non ha bisogno di essere dimostrato dannoso. E allora se la produzione è quella che è e non si può toccare, nè deprimere, se la pressione fiscale non si può menomamente attenuare, se i prezzi non possono essere influenzati da provvedimenti contingenti, quale è la zona che resta ancora a nostra disposizione? La zona purtroppo esiste, onorevole Ministro, e lei l'ha esaminata nell'altro ramo del Parlamento: è quella dei debiti, cioè degli *interessi passivi* che gravano gli agricoltori e sono insopportabili.

Già nel mio discorso dell'anno scorso io enunciai questa verità. L'agricoltura, se oggi può dar da vivere, e limitatamente, all'agricoltore, se può permettere ad un secondo interessato, che è il fisco, di poter esigere le imposte, non può consentire ad un terzo, il creditore, di vivere alle sue spalle, poichè il reddito agrario limitatissimo, come è, non permette questa triplice levata di sangue. Si può distruggere il credito? Mai più. Si può toccare la radice del sano movimento delle obbligazioni? Nemmeno. Ma allora cosa si può fare? Quello che tutte le nazioni transitoriamente hanno tentato o procurato di fare.

Ha detto l'onorevole Ministro nell'altro ramo del Parlamento (e le sue parole hanno avuto un sapore di gravità che tutti abbiamo riconosciuto): « Non tocchiamo l'arca santa delle obbligazioni private »! Eppure noi le tocchiamo continuamente, onorevole Ministro. Quegli stessi provvedimenti che avete adottato a beneficio dei benemeriti agricoltori, quegli stessi aiuti finanziari che purtroppo il ministro delle finanze non vi ha permesso di dare nella misura voluta, dove li avete presi?

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dall'erario.

SANDRINI. Ossia dai contribuenti, ossia dai privati. Sono quindi prelevamenti privati che si sono trasformati in obbligazioni pubbliche, per soccorrere chi? Non i debitori, ma i creditori, perchè oggi la crisi dei creditori di fronte a quella dei debitori è in stato di paral-

lismo non meno grave e proprio a causa dell'enorme tasso degli interessi.

Infatti i creditori con gli interessi attuali hanno un solo provvedimento da prendere: espropriare il patrimonio dei debitori.

Per ovviare a questa situazione di disastro, si è pensato ad un soccorso che, prelevato dai contribuenti, va dritto dritto ai creditori. E per i debitori si prolunga l'agonia.

È verità sacrosanta. Osservate i mutui fondiari concessi a 25 anni di ammortizzazione; importano un interesse, calcolato dall'eminente caro collega Raineri nella relazione dell'anno scorso, dell'otto e mezzo per cento. Ditemi voi, se torna possibile all'agricoltore di oggi, dopo aver provveduto a se stesso ed alle imposte, di poter pagare l'otto e mezzo per cento sopra i redditi del suo patrimonio, piccolo o grande che sia!

Peggio che peggio se passiamo dal credito fondiario al credito bancario, che raggiunge, come tutti sanno, delle altezze inverosimili arrivando al 12, 16, perfino al 18 per cento. Ora, in questa condizione di cose può salvarsi l'agricoltore? E non è necessario, non è impellente un provvedimento di carattere temporaneo che ne aiuti, ne allevii la situazione?

Io mi permisi di indicarne tre. Uno, la limitazione del tasso dell'interesse. Ma è forse giusto che, mentre il tasso ufficiale è del quattro per cento, si faccia pagare invece l'8, il 12, il 16 per cento e si arrivi perfino al 18 per cento? Mi si dice: « È la libertà delle obbligazioni e delle contrattazioni ». Rispondo: « È la libertà dell'usura ». Perché, in certi momenti d'indebitamento generale, quando il costo del danaro vien fatto pagare ad un tasso superiore alle possibilità, si entra nella grande tragedia di Shyloch: bisogna tagliare la carne e vuotare il sangue. Ora la libertà di questo sacrificio non è ammissibile in un periodo di tempo, ripeto, transitorio, se si vuole evitare la morte economica generale dei debitori: quindi, primo rimedio, la limitazione del tasso degli interessi. Secondo rimedio (dallo stesso onorevole Ministro con la sua acuta preveggenza indicato e tentato di fare applicare), cioè la maggior ratizzazione dei debiti fondiari. Non è stata applicata — onorevole Ministro — che in misura assolutamente esigua, sicché la riduzione dell'onere, che sarebbe derivato dalla trasforma-

zione dei mutui, da venticinque a quaranta anni, invocata da tutta l'agricoltura italiana, non si è potuta ottenere. Qualche pratica è stata introdotta, ma senza apprezzabile esito. A fianco dei cinque o sei istituti che esercitano il credito fondiario, vi sono altri istituti che hanno concesso dei mutui con l'ammortamento a somiglianza dei fondiari; la Cassa nazionale di previdenza sociale, oggi Istituto nazionale di previdenza, la Cassa nazionale infortuni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Casse di risparmio ecc., i quali hanno potuto legalmente rispondere ed hanno risposto no, perchè il provvedimento venne limitato ai soli Istituti di credito fondiario; sicché l'ingente massa di crediti ad ammortizzazione è rimasta quale era, cioè un nodo scorsoio alla gola degli agricoltori, che nelle attuali circostanze non possono pagare.

Terzo rimedio sul quale altra volta già mi feci perdonare dal Senato di avere interloquito: quello della tassa di ricchezza mobile, che grava in una misura rilevante sopra i crediti.

Quella grande anima di Sidney Sonnino, che nel 1894 salvò con Crispi la finanza italiana, nell'aumentare in quell'epoca l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile dal 10 al 20 per cento, con un provvedimento, che fu purtroppo transitorio, addossò l'aumento ai creditori, esonerandone i debitori, nonostante i patti in contrario. Ebbene guardiamo un poco dentro a questo problema, che riconosco essere di competenza più specifica del Ministro delle finanze, ma che in ogni modo, interessando l'agricoltura può essere preso sotto il valido patrocinio dell'onorevole ed amato Ministro dell'agricoltura. Tutti, in qualunque campo viviamo e lavoriamo, tutti paghiamo i nostri doverosi tributi allo Stato, sia il proprietario, sia il professionista, gli operai perfino. Il creditore mutualista invece non paga l'imposta sul proprio reddito; e perchè non la paga? Non la paga perchè tale è la libertà, e dico anche la sfrenatezza dei patti privati, che è consentito al sovventore di far pagare la sua propria imposta al debitore; ne nasce una irrazionale, ingiusta sperequazione tra le classi dei proprietari, degli industriali, dei liberi professionisti e dei lavoratori, che sono costrette a spremere tutte le proprie energie

per poter campare, pagare i tributi e soddisfare alle proprie obbligazioni, e quella dei mutuanti, che percepisce i propri redditi senza pagare la relativa imposta. Perché questo privilegio? Non ci ribelleremmo tutti, se un padron di casa oltre il pagamento della pigione imponesse all'inquilino anche l'onere di pagare l'imposta gravante sull'appartamento locato?

Voci. Ma in qualche luogo lo si fa.

SANDRINI. Ciò non si può fare, poichè la reazione sarebbe insuperabile.

Ma nel caso d'imposta sugli interessi passivi non si tratta di ripercussione, si tratta invece di doverosa sottomissione a quella che è la ragione d'essere di tutti i tributi pubblici. E allora, onorevole Ministro, procuriamo, durante questo periodo che deve essere transitorio, in cui dobbiamo durare e sperare, procuriamo una attenuazione alle sofferenze degli agricoltori, che in lei sperano e confidano, attenuazione che, purtroppo, non si può trovare se non nel campo dei debiti, mentre in tutti gli altri campi, come abbiamo constatato, non possiamo muovere passo, non possiamo toccare argomento.

Ed è così, onorevole Ministro, che io, chiudendo le mie parole su questo grave tema, invoco, dalla sua mente e dal suo cuore dei provvedimenti, di carattere temporaneo, che permettano all'ammalato sofferente di vedere l'albore degli auspicati tempi migliori, che gli possa permettere di superare il travaglio della crisi transitoria e arrivare alla desiderata salute; provvedimenti che sono da tutti invocati, e senza i quali la grande massa dei nostri agricoltori dovrebbe soccombere alla situazione attuale.

E avendo finito di toccare questo argomento, se ella mi permette onorevole Ministro, dirò un'altra parola, soltanto, su un altro punto di carattere giuridico (così avrò finito di tediare lei e l'Assemblea) ed è quello degli usi civici, che riguarda un pochino anche la mia esperienza professionale.

Gli usi civici, ai quali il Governo Fascista dedicò, come in tanti altri rami, la propria benefica attenzione, sono regolati dalla legge del giugno 1926. Ma questa legge è rimasta pressochè inattiva. Si sono organizzati sì gli uffici dei commissari liquidatori, e in alcuni territori il commissario liquidatore ha operato

bene e anche con una certa alacrità; ma siccome al commissario liquidatore sono state affidate duplici mansioni (mansioni economico-amministrative, e mansioni giudiziarie), ne è derivato che nelle mansioni giudiziarie ha potuto agire poco e lentamente. Ed ella può constatare, con facile accertamento statistico, che pochissime sono state le sentenze emanate in tema di usi civici.

Eppure anche questo è un argomento che dovrebbe essere affrontato e radicalmente risolto nel più breve termine possibile, poichè non si può ulteriormente tollerare l'uso civico che ancora disperde ed annulla energie agricole su vaste zone delle nostre terre. Se è stato riconosciuto utile e necessario affrancare la terra perchè, riscattata dalle servitù generali si metta, libera, a profitto agrario nelle mani di un solo, sia la collettività, sia l'antico proprietario, occorre eliminare i ritardi che si frappongono all'attuazione della provvida legge.

Una parola anche sull'organizzazione giudiziaria. Come si sa, oggi abbiamo la Corte di appello unica, che deve decidere sulle questioni, risolte in primo grado dai commissari liquidatori: sopra la Corte d'appello, la Corte di cassazione.

Ho inteso dire (vorrei augurarmi di essermi sbagliato), che si abbia intenzione o almeno si stia studiando la soppressione in materia di usi civici e della Corte d'appello unica e del giudizio di cassazione, per sostituirvi una specie di Commissione ministeriale del suo Ministero, onorevole Acerbo.

Mi permetterei di pregarla di studiare bene la questione: ella sa quali siano le tendenze odierne, che vogliono eliminare il più che sia possibile le giurisdizioni speciali.

Gli usi civici involgono importanti problemi giuridici. Fin dai nostri antichi feudalisti (e potrei citare per tutti il Cardinale De Luca, che nel suo « *Theatrum justitiae et veritatis* » vi dedica notevolissima parte), fino ai più moderni trattatisti del diritto pubblico terriero, tutta una serie gravissima di questioni viene studiata, approfondita, trattata. Le nostre magistrature — Corti d'appello e Corte di cassazione — sudano molte volte assai per risolverne e superarne le difficoltà. S'immagini, Eccellenza Acerbo, che succedrebbe, se si

trasportassero tali questioni nel campo di una Commissione amministrativa più o meno giurisdizionale. Esse verrebbero risolte a colpi di accetta, mentre oggi la Magistratura, che è gloria e vanto del nostro Paese, dà garanzie a tutti.

Rivolgo quindi una viva preghiera all'onorevole Ministro affinché, se la notizia da me appresa è vera, sottoponga la ideata riforma al vaglio della sua matura riflessione ed alla critica della sua mente eletta ed acuta. Sono così sicuro che si allontanerà la minaccia che si addensa in certi settori amministrativi, e che tenderebbe a togliere ai proprietari italiani quella suprema garanzia che è la giustizia normale.

Con ciò ho finito, e chiedo venia al Senato di avere abusato della sua pazienza. (*Applausi*).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Dopo i discorsi pronunziati dai colleghi Rota Francesco e Poggi Tito, io non posso che far plauso a quanto hanno esposto, che conferma quanto ebbi a dire in Senato nel dicembre scorso riguardo al decreto-legge 2 settembre 1932.

Ora faccio voti che tale decreto, che contrasta con gli interessi agricoli di una gran parte d'Italia, sia ripreso in esame e modificato in modo che armonizzi con gli interessi generali della Nazione.

Si consideri che la viticoltura è un ramo principalissimo dell'agricoltura e che deve essere favorita in ogni modo e non ostacolata nel collocamento del suo prodotto, già colpito dalla tassa fondiaria e da un gravissimo dazio sulla vendita, ed ora costretto a speciali restrizioni nella vendita.

Il decreto-legge sul grado di alcoolicità urta a contro tradizioni secolari, perchè obbliga far delle aggiunte che cambiano del tutto i diversi tipi di vino appetiti ed in uso nei diversi paesi dell'Italia.

Confido che S. E. il Capo del Governo, il ministro dell'agricoltura, il Governo fascista che tanto bene hanno fatto all'agricoltura, sempre solleciti di assecondare i desideri delle popolazioni, vorranno adottare quei provvedimenti che valgano a soddisfare la giusta domanda dei produttori di vino di gran parte d'Italia.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. L'ampiezza delle discussioni avvenute su questo bilancio, il numero e la competenza degli oratori che hanno preso la parola hanno dimostrato quanto gravi siano le difficoltà fra le quali si dibattono gli agricoltori.

Nello sconvolgimento causato nell'economia mondiale dalla guerra e dal dopo guerra l'agricoltura ha ricevuto i colpi più duri e riportato i danni maggiori.

L'enorme distruzione di ricchezza avvenuta nella lunga guerra a cominciare dai prodotti agricoli aveva fatto ritenere che occorresse un grande sforzo e chissà quanto tempo per rifornire il mondo delle merci e dei prodotti che erano andati consumati.

Gli alti prezzi raggiunti da tutte le cose, a causa anche della svalutazione avvenuta di quasi tutte le monete, spingevano industriali ed agricoltori ad aumentare la produzione per realizzare grossi guadagni.

La corsa alla maggiore produzione fu tale che gli *stocks* che la guerra aveva consumato furono presto ricostituiti. Intanto, per la scemata ricchezza effettiva generale, il carico aumentato delle imposte diminuiva la capacità d'acquisto dei consumatori. Così dai due fenomeni combinati, della eccessiva produzione e della diminuita disponibilità di danaro, sorgeva la crisi che dall'Europa si estendeva al mondo intiero colle disastrose conseguenze che tutti sopportiamo.

Finita la guerra, l'Italia fu la prima nazione a voler riprendere le relazioni commerciali cogli altri Stati e negoziare nuovi trattati di commercio.

E fu molto larga nelle trattative per avviare al più presto gli scambi, ristabilire i traffici che dalla guerra erano stati troncati.

Ma il desiderio del nostro Paese di ritornare al più presto alla normalità nel campo economico e far cessare le conseguenze del conflitto mondiale nei rapporti commerciali internazionali incontrò difficoltà grandi nella politica di protezione ad oltranza seguita dagli altri Stati.

Come nel campo politico pur essendo fautori del disarmo non si può disarmare se altre nazioni si armano, così nel campo economico, pur essendo nemici delle barriere doganali e di

tutto ciò che ostacola gli scambi, non si può seguire una politica liberista se gli altri Stati, con tariffe eccezionali e differenziali, con contingentamenti ed altre misure restrittive, chiudono le loro frontiere ai prodotti del nostro Paese.

L'Italia ha fatto dura esperienza dello spirito di protezionismo eccessivo che è sorto dalla guerra ed è riuscito perfino a penetrare e dominare in Inghilterra, la terra classica del liberismo.

I senatori che hanno partecipato a questa discussione hanno prospettato i principali problemi che toccano l'agricoltura.

Le difficoltà per risolverli sono molte perchè la situazione dell'agricoltura italiana è disgraziatamente questa, che un solo prodotto lascia qualche margine di utile, il grano, grazie alla protezione straordinaria che assicura un prezzo remuneratore.

I prezzi di tutti gli altri prodotti sono inferiori ai costi di produzione e rappresentano una perdita per i coltivatori. Il senatore Rota nel suo discorso denso di cifre e completo ha enumerato le produzioni principali, dal riso alla canapa, dal vino ai bozzoli, alla carne ed ha indicato la cifra enorme delle perdite derivate dal ribasso dei prodotti stessi.

Il senatore Di Frassineto si è occupato specialmente delle perdite di capitale derivante dal ribasso del valore del bestiame giunto a limiti che nessuno avrebbe mai immaginato.

Tutti invocano l'azione del Governo perchè la patria agricoltura possa uscire vittoriosa da tante difficoltà, e non lo invocano soltanto per amore di quieto vivere, lasciando al Governo stesso la cura di salvare agricoltura ed agricoltori, ma perchè il Governo solo ha i mezzi per combattere e vincere valendosi dei trattati di commercio e di altre provvidenze che i Governi soltanto possono adottare.

E purtroppo in alcuni casi anche le provvidenze del Governo non riescono efficaci.

Così, per esempio, nella gravissima crisi che ha colpito la risicoltura i provvedimenti doganali hanno ben scarso valore.

Produttori di riso in quantità che eccede il consumo interno, ma tale da non poter nemmeno competere coll'enorme produzione straniera, dobbiamo sottostare per l'esportazione alle condizioni, sfavorevoli per noi, del

mercato estero. Il Governo si è vivamente interessato della questione. Una Commissione speciale di risicoltori ha potuto ultimamente esporre direttamente al Capo del Governo ed al Ministro d'agricoltura la difficile situazione, ed ora si attendono con fiducia provvedimenti che valgano ad avviare a soddisfacente soluzione le difficoltà segnalate.

Sono noti i provvedimenti presi dal Governo per arginare il tracollo dei prezzi del bestiame.

Con speciali negoziati si sono enormemente elevati i dazi d'entrata dai paesi esportatori. Ma nonostante il fortissimo aumento del dazio i prezzi hanno continuato a ribassare e nuove provvidenze si impongono.

Io non so se sia possibile un provvedimento di contingentamento. Dacchè è invalso un simile sistema, lo si vede adottato frequentemente pur lasciando in vigore i trattati esistenti.

Se il provvedimento è possibile sarebbe da augurarsi che fosse prontamente adottato per evitare maggiori disastri al patrimonio zootecnico nazionale.

E del resto, trattandosi di danno così grave, come è per l'Italia la rovina del suo patrimonio zootecnico, si può ritenere trattarsi di un caso straordinario di forza maggiore che dovrebbe consentire la deroga ad una clausola dei trattati vigenti.

Altro prodotto colpito gravemente dalla crisi è il vino. E' qui al danno del raccolto poco buono bisogna aggiungere il modo di percezione della tassa sull'uva e sul vino. Tutti gli inconvenienti di tale tassazione sono stati segnalati dal senatore Rota. Il Ministro saprà certamente avvisare al modo di farli cessare.

Un'ultima osservazione consenta il Ministro che io faccia a proposito della legge del Credito agrario.

Detta legge mentre consente la concessione di mutui ai conduttori dei fondi su garanzia dei prodotti, riso, grano ecc. esclude da tale beneficio i proprietari che non conducono i loro fondi ad economia ma li affittano. È una disposizione ingiusta ed inspiegabile dacchè è invalsa la consuetudine di pagare in molti casi l'affitto in natura, consegnando al proprietario il prodotto e non il prezzo.

Auguro che il Ministro trovando giusto il rilievo vorrà con un decreto colmare la lacuna della legge.

L'agricoltura attraversa un periodo difficile. Ma gli agricoltori fiduciosi nell'opera del Governo, sul cui appoggio sanno di poter contare, guardano all'avvenire con la certezza di completa e non lontana vittoria. (*Approvazioni*).

VICINI ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI ANTONIO. Onorevoli colleghi, quando ieri sera a quest'ora il senatore Di Frassineto ha preso la parola, io dicevo ad alcuni colleghi: « Quello è un eroe! »

Non potevo pensare che a 24 ore di distanza toccasse anche a me la stessa fortuna! Ma poichè parlerò brevemente e parlerò di cavalli, posso assicurare i colleghi che farò una corsa contro il tempo, e correrò a fondo, di modo che ritarderò di poco la fine della seduta.

Però, prima di parlare di cavalli, desidero associarmi a quanto è stato detto dal senatore Poggi in materia di vini e soprattutto, direttamente e indirettamente, per la difesa del lambrusco modenese. Non potrei nulla aggiungere al discorso tecnico del senatore Poggi, voglio soltanto, richiamarmi ad una altissima autorità... letteraria, a Giosuè Carducci. Vennero destinati spesso a Modena i suoi migliori allievi alla cattedra di lettere del Liceo Muratori: così abbiamo avuto, di prima nomina, Severino Ferrari, il Marradi ed altri. Questi prendevano contatto con noi, benchè giovani allora, con altri professori, con Tommaso Casini, e si combinava delle cene per il « Professore » che veniva a Modena dallo Zanichelli, ma talvolta arrivava soltanto a tarda sera da Bologna. Si andava dal Grosoli in via Saragozza, ove si conserva ancora nella rinnovata bottega (molto più bella allora col suo carattere di antica salumeria, con portico e colonne di quercia) il ritratto di Giosuè Carducci.

La cena era di tortellini, zampone, arrosto di maiale ed altre succolenti pietanze: il Poeta, alzando il bicchiere spumeggiante di lambrusco, brindava: « Vedi, se io avessi mangiata tutta questa eccellente carne di porco e ci avessi bevuto sopra del vinaccio nero e denso e pesante, starei male adesso e domani avrei un cerchio alla testa. Bevo invece questo frizzante lambrusco, sto bene e starò benissimo domani ». Non corrompiamo adunque il lambrusco; sarebbe una profanazione: il lambrusco che

piaceva a Giosuè Carducci, che piace tanto anche a noi; il lambrusco che avrà accesa la fantasia e ispirato al poeta canti immortali. Oggi lo raccomando all'onorevole Acerbo, che spero vorrà onorare la fiera e le corse di Modena nel prossimo aprile: potremo così sottoporre al suo giudizio il vino che di solito ha dieci o dodici gradi, che però potrebbe averne soltanto nove, ma è squisito, anche se vino illegale, come causticamente ha detto il senatore Poggi.

Un'altra osservazione voglio fare brevissimamente; anche questa, associandomi a quanto, prima dall'onorevole senatore Rota poi da altri, è stato detto relativamente ai debiti gravosissimi di benemeriti dell'agricoltura, debiti che rendono difficile in questo momento la vita delle famiglie e l'industria agricola di coltivatori e proprietari degni di aiuto. Si è parlato del provvedimento del settembre. Io credo che quel provvedimento possa aver recato al massimo un momentaneo giovamento, ma non profondo; forse può avere anche recato del danno.

Se si vogliono fare oggi dei mutui in ammortamento a venticinque anni come vien assegnato il contributo, si incontrano delle difficoltà gravissime: sono richiesti talvolta dei tassi, che la riduzione di quello della Banca d'Italia non dovrebbe consentire. Il Credito agrario in ammortamento è divenuto difficilissimo anche perchè con tutto quello che si dice e che si scrive in questo campo, con tante campagne che sembrano suonare un pochino a morto, gli istituti si mostrano poco proclivi a concedere mutui agrari, non tenendo conto delle benemerienze, riconosciute e premiate dal Governo.

I contributi sono sempre una manifestazione del grande interessamento del ministro, e del suo animo, ma se non sono ritenuti sufficienti, per poter contrarre il mutuo, il danno si aggrava e si estende, anche per la svalutazione del valore del terreno stimato a meno della metà del valore commerciale. Per esempio, all'Ispettorato di Bologna, retto dal prof. Lupetti (che è un uomo di grandissima competenza, di grande valore e di squisita coscienza) è accaduto di stimare e accertare scrupolosamente il valore di miglioramenti agrari per determinate somme. Richiesto

poi un mutuo in ammortamento, si ebbe una valutazione dei poderi inferiore persino alle somme effettivamente spese per migliorie, accertate dagli organi tecnici dello stesso Ministero dell'agricoltura e foreste. Cosicché il provvedimento provvidenziale della concessione di contributo resta frustrato, ed i poderi sono svalutati, con danno irreparabile.

Unico rimedio è di fare quello che l'onorevole Arcangeli, nell'altro ramo del Parlamento, e qui il senatore Rota ed altri hanno proposto: la creazione di un Istituto simile a quello per la ricostruzione industriale.

Alla Camera il Ministro disse che il compito sarebbe più difficile: ma sono appunto difficoltà, che noi crediamo l'onorevole Acerbo sia in grado di superare.

Se l'onorevole Ministro vorrà, io ritengo che si potrà, in piena concordia e serena pace degli animi, ottenere anche la costituzione di un Istituto agrario di grandi mezzi, lanciando, come è stato fatto per l'I. R. I., l'emissione di obbligazioni, che troverebbe un grandissimo consenso, perchè tutti sentono che l'agricoltura è, tra tutte le industrie, quella che maggiormente assicura l'avvenire del nostro paese.

E vengo all'ippica. Il Ministro, accogliendo i voti che noi avevamo manifestato, ha costituito un ente, l'Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine: la sigla è U. N. I. R. E. e speriamo sia di buono augurio e che l'unione si possa mantenere. Questo istituto U. N. I. R. E., deve indirizzare, nel campo tecnico le quattro Federazioni ippiche per l'allevamento e per le corse, che sono prove selettive.

La finalità è unica; quella di migliorare ed aumentare l'allevamento delle razze di puro sangue e mezzo sangue. Nel nostro paese è importantissimo il cavallo, nonostante che la meccanica lo abbia largamente sostituito.

Recenti manovre in Francia hanno dimostrato che è indispensabile un largo impiego di cavalli per le sorti della guerra, accompagnato a quello dei motori meccanici.

Ed anche se davvero noi andassimo verso quell'era di pace che tutti ci auguriamo e che il genio e la grande autorità del Duce potranno imporre all'Europa, il cavallo sarà egualmente necessario per l'agricoltura, per i trasporti,

per lo sport più eletto, per il godimento morale e fisico che una macchina non può dare.

Noi dobbiamo migliorare le razze e aumentare la solidità dello scheletro del cavallo e la sua resistenza. Le corse non sono soltanto un divertimento: sono prove di selezione.

Alla presidenza dell'U. N. I. R. E. è stato chiamato un uomo di altissimo valore: il generale Airoldi. Nessuno potrà invidiarlo, perchè è stato messo, con grande responsabilità, a capo di un istituto che dovrebbe fare molto, senza però avergliene dati i mezzi. Lei sa, onorevole ministro, che in una materia come questa ci vogliono dei denari. Quando Ella insediò con un suo nobilissimo discorso il Consiglio dell'U. N. I. R. E., io dissi due parole soltanto per avvertire che non si poteva pretendere che le Federazioni ippiche, le quali sono in condizioni abbastanza difficili per poter provvedere alle loro finalità, potessero anche, per sovrammercato, dare i fondi per la vita dell'U. N. I. R. E., che è un organo diretto del Ministero dell'agricoltura e deve essere finanziato dal Ministero stesso.

Precisai anzi che Ella, onorevole ministro, avrebbe dovuto dare un milione, per ora: un milione servirà all'U. N. I. R. E. perchè dalle mani del generale Airoldi passino alle Federazioni le somme indispensabili al raggiungimento delle loro finalità di interesse nazionale.

Finora però nel bilancio 1933-34 delle somme destinate a questo scopo non ne ho vedute, e, si dovrà ammettere che nulla è troppo poco.

Non è simpatico fare dei confronti, ma, per esempio, l'ultimo bilancio consuntivo della agricoltura di un paese a noi vicino, per il 1931 porta, previsti e pagati, per soli aiuti dati alle società di corse, 4 milioni di franchi.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In certi paesi nei bilanci dell'agricoltura vengono impostate somme che invece dovrebbero figurare nel bilancio della guerra.

VICINI ANTONIO. Verificherò i resoconti degli Haras, ad ogni modo la raccomandazione che io voglio fare è questa: se l'U. N. I. R. E. deve veramente adempiere la sua funzione ed essere non solo un Istituto per tenere riunite e disciplinate le varie Federazioni, ma specialmente un organo che aiuti e faciliti il raggiungimento delle finalità che le Federazioni si propongono nel campo ippico, è necessario che

si diano e ci siano i fondi necessari. In caso diverso, avrete creato un inutile doppione.

Io ricordo che nel gennaio 1927 presentai al Duce il rinnovato Consiglio della Unione ippica per Trotto e rilevai che era la prima volta che un Capo di Governo si interessava della materia ippica, mentre altri nel passato si erano mantenuti assenti.

Il fatto era significantissimo: il Duce parlò, competente, di cavalli e di allevamento, anche con cenni di carattere personale; diede assicurazione che il suo Governo, che oggi è Regime, avrebbe dato tutto l'appoggio alla Unione per il progresso ippico. Primo effetto fu che il ministro della economia nazionale del tempo, onorevole Belluzzo, mi concesse 200 mila lire per un programma che io ho qui, e che il Ministro conosce. Ma l'onorevole Belluzzo passò dall'economia nazionale all'educazione nazionale; gli successe l'onorevole Martelli, il quale rettificò lo stanziamento che era stato fatto, riducendolo a 100 mila lire. E lei onorevole ministro, non lo ha aumentato.

Per l'Unione ippica per le corse al Trotto è questa somma come un sorso d'acqua che venga dato a chi abbia molta sete; invociamo un trattamento più generoso, non solo per noi, ma per tutto il mondo ippico.

E dobbiamo attenderlo, perchè è vanto del ministro Acerbo se, dopo quattro anni di crisi mondiale, l'agricoltura italiana, nel suo complesso, ha potuto resistere al perturbamento economico generale, senza diminuire la sua efficienza produttiva, cosicchè posso concludere, non per piaggeria, che non è nell'animo nè nel costume nostro, ma per convinzione, affermando che anche attraverso tutta questa crisi che travaglia l'agricoltura, abbiamo un conforto nella grande fiducia che riponiamo nel ministro dell'agricoltura, e nella persona dell'onorevole Acerbo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a venerdì.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Salata a presentare una relazione.

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906, concernente l'attribuzione alla Corte dei conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara (1518).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Salata della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Proposte di modificazioni al Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Annunzio che i senatori De Vecchi, Fedele e Vicini Marco Arturo hanno presentato alcune proposte di modificazioni al regolamento del Senato. Esse saranno trasmesse alla Commissione del Regolamento perchè riferisca.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre membri della Commissione di finanza.

Senatori votanti	158
Maggioranza	80

Ebbero voti:

Il senatore Grazioli	134
» Reggio	133
» Casertano	130
Voti nulli o dispersi	8
Schede bianche	20

Sono eletti i senatori Grazioli, Reggio e Casertano.

Per l'anniversario della fondazione dei Fasci.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, domani 23 marzo gli italiani celebreranno, nella data anniversaria della fondazione dei Fasci di combattimento, il ricordo incancellabile, santificato da tante lotte e da tanti sacrifici della riscossa della Patria vittoriosa.

Noi rinvieremo pertanto le nostre sedute a venerdì 24 marzo. (*Vivissimi e generali applausi*).

Se non si fanno osservazioni, così resta inteso.

Venerdì 24 marzo alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1515).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose (1296);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, concernente la istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica (1367);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, concernente la disciplina della facoltà di revisione dei saggi di interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretto (1439);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'esenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria (1475);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costitui l'Istituto per il credito navale (1476);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprattassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834 e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre

1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette (1485);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke (1488);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, recante la proroga fino al 31 dicembre 1933 del dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190 (1489);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno (1491);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei comuni e delle provincie (1492);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, riflettente la modificazione della Commissione di arte ed edilizia presso il Ministero della colonie (1494);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la Convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico) (1496);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1932, n. 1582, concernente concessione di pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1497);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle società per azioni (1498).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1933

ziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1531);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1556);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1530);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1560).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Capo dell'Ufficio del Resoconti

CLXIX TORNATA

VENERDÌ 24 MARZO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	5995
Disegni di legge:		
(Discussione):		
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1515)		5997
MARCELLO		5997
RAINERI, <i>relatore</i>		5998
ACERBO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>		6001
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1531)		6017
SANDRINI		6017
ABISSO		6022
CONCI		6027
(Presentazione)	5996,	6017
Interrogazione:		
(Annuncio)		6028
Nel XIV Annuale della fondazione dei Fasci:		
PRESIDENTE		5995
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>		5996
Ringraziamenti		5996
Uffoi:		
(Riunione)		5996
Votazione a scrutinio segreto:		
(Risultato)		6029

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 marzo, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 7; Brezzi per giorni 5; Fantoli per giorni 10; Giaccone per giorni 30; Lustig per giorni 8; Morello per giorni 15; Ruffini per giorni 10; Supino per giorni 8; Vicini Marco Arturo per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Nel XIV annuale della fondazione dei Fasci.

PRESIDENTE. Si sono compiuti quattordici anni dal giorno in cui una parola nuova prometteva a ridestare la Nazione, abbandonata alla stanchezza della lunga guerra e alle delusioni della triste pace.

Era un grido di battaglia contro le viltà, gli egoismi, i bassi calcoli, le grette rinunce, le allucinazioni anarcoidi, risorgenti da un passato servile e settario a tentare un'assurda rivincita su l'Italia di Vittorio Veneto. Era la sfida audace alle minacce arroganti dei faziosi che tenevano le piazze, e, insieme, alla vuota prudenza dei ben pensanti e male operanti che, di fronte al pericolo, si argomentavano di po-

tere ancora salvare le cose concrete transigendo sui valori ideali. Era il disperato allarme rivolto a coloro che avevano combattuto, perchè difendessero ancora la Patria nel più grave rischio che avrebbe potuto abatterla per sempre. Era l'appello supremo della speranza gettato ai giovani come una semente fervida di avvenire. Era, insomma, la parola di un uomo uscito dal popolo, che, indirizzandosi ad un minimo manipolo di compagni, sembrava parlare già in nome dell'Italia a tutti gli Italiani. (*Applausi*).

Quanto cammino, in così breve tratto di tempo, e quali mutamenti! L'intera Nazione, ordinata, laboriosa, fidente, è un unico blocco di forze e di volontà. E a coloro che non vissero con il cuore e con l'azione il grande dramma può parere quasi incredibile che il grido di battaglia, col quale nel 1919 le squadre si avventarono fieramente nella lotta sanguinosa, sia diventato oggi il nome di questa concordia, in cui il popolo italiano ha trovato finalmente, dopo tanti secoli, la sua spirituale unità, creazione di una mente geniale che ha armonizzato le classi, fuso le regioni, riconciliato la fede religiosa con l'amore della Patria, (*Vivi applausi*), rifatto di Roma la sintesi augusta della nostra vita e del nostro destino. (*Approvazioni*).

Così il Regime fascista, nato dai tumulti armati della Rivoluzione con un'anima guerriera, che è la fiamma della sua inesauribile giovinezza, può lanciare al mondo l'invito alla pace, (*Applausi*), nel quale gli spiriti più vigili e schietti hanno riconosciuto la voce stessa della verità e della giustizia. (*Approvazioni*).

Onorevoli Colleghi! Salutiamo nel grande artefice del rinnovamento la certezza del domani, a cui l'Italia serenamente va incontro con le virtù invincibili di lavoro, di disciplina e di sacrificio di tutti i suoi figli. Facciamo nostra l'invocazione che il Duce innalzava in quest'Aula, in un giorno memorabile, al principio dell'opera sua: — Lo sorregga Iddio, per molti, moltissimi anni, fino al compimento della sovrumana fatica. (*Vivissimi generali prolungati applausi*. Grida insistenti di: « Viva il Duce! »).

MUSSOLINI, *Capo del Governo Primo Ministro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo Primo Ministro*. (*Applausi vivissimi*)... Ringrazio il Presidente delle sue parole e l'Assemblea per il suo saluto. Ho fatto sin qui e continuerò a fare semplicemente il mio dovere. (*Applausi vivissimi*. Grida di: « Viva il Duce! »). Il *Capo del Governo saluta romanamente*).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Garbasso ha inviato ringraziamenti per le onoranze rese in Senato al suo congiunto, con la seguente lettera:

Firenze, 21 marzo 1933-XI.

« Eccellenza,

« Io e mio figlio significhiamo al Senato la nostra profonda gratitudine per le espressioni di cordoglio inviateci a mezzo della Eccellenza Vostra, mentre a Lei personalmente diciamo la nostra particolare riconoscenza per le nobili parole con cui, prendendo parte al nostro infinito dolore, ha ricordato la figura di mio Marito.

« I più deferenti saluti.

« Bianca Garbasso ».

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Capo del Governo, Primo Ministro, ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti (1580);

Estensione al personale dell'Avvocatura dello Stato del divieto di costituire associazioni sindacali (1581).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto che domani alle ore 15 si riuniranno gli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Avverto inoltre che il I Ufficio dovrà provvedere alla elezione del presidente e del vicepresidente.

Seguito della discussione sul disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

MARCELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Riprendere la parola in questo momento, e che sia ripresa da me, è come scendere dalle stelle alla palude; perciò chiedo compatimento ai miei onorevoli colleghi ed ai membri del Governo.

Dirò poche parole perchè, pure io, voglio cordialmente ringraziare il Governo ed in modo particolare l'onorevole ministro dell'agricoltura, il quale, sotto la guida fervida ed illuminata del Duce, regge con tanto amore, con tanto studio e con tanto sapere le cose del suo Dicastero in un periodo, come questo, irto di difficoltà.

Voglio manifestare il mio grato animo per aver mantenuto alla bachicoltura il premio già disposto lo scorso anno e per avere anche aggiunto efficaci provvidenze a favore della trattura. Tuttociò senza alcun reale aggravio per le finanze dello Stato. Si tratta di mantenere in vita una attività ed una produzione, le quali, ancora lo scorso anno, assicurarono al bilancio dei pagamenti un contributo di un valore venti volte superiore alla spesa cui lo Stato andrà incontro nell'anno corrente.

Non vi è dubbio, quindi, che, attraverso la sericoltura, per gli infiniti rivoli della tassazione, lo Stato incassi una somma ben superiore a quella corrispondente alla spesa deliberata.

Non mi pare fuori di luogo, a questo punto, un'altra considerazione. La sericoltura assai bene coopera a combattere la disoccupazione, e ciò appunto perchè, nella formazione del costo dei suoi prodotti, entra, quasi esclusi-

vamente, il compenso alla mano d'opera, tutta mano d'opera italiana.

Si è fatto osservare che quanto fu disposto sino ad ora, non è tutto quanto si potrebbe fare; e, chi lo dice è anche nel vero. Gli organismi del Regime, così meravigliosamente coordinanti politica ed economia, sapranno, col tempo, colmare le manchevolezze. Ma ciò nulla toglie alla grande importanza ed alla efficacia dei provvedimenti già presi. Efficacia che in questi giorni si rivela col continuo riaprirsi di filande già da tempo inoperose.

Non si deve guardare agli scarsi risultati ottenuti in Francia, pur con provvedimenti ben altrimenti imponenti. Quasi 9 franchi per chilogrammo di bozzoli prodotti; sino a 63 franchi per ogni chilogrammo di seta tratta; 134 franchi per ogni chilogrammo di seme prodotto da bozzoli francesi.

Ma in Francia, le industrie minerarie e siderurgiche, e molte altre, sono di capitale importanza; ma in Francia, paese quasi interamente pianeggiante, la popolazione per chilometro quadrato è di 76 abitanti, mentre in Italia è di 135, ad onta delle vastissime zone montuose.

La crisi della seta non può avere, ormai, lunga durata, mentre, se gli allevamenti fossero abbandonati, sarebbe quasi impossibile riprenderli in avvenire.

Gli Stati Uniti continuano a consumare oltre i due terzi della seta naturale del mondo. Lo scorso anno, come ben pose in evidenza l'onorevole collega Rota, nel suo discorso così ben nutrito di sapere, di esperienza e di cifre, gli Stati Uniti, pur fra tanti fallimenti e rovine, consumarono una quantità di seta naturale superiore a quella consumata nell'anno precedente. La popolazione degli Stati Uniti è circa un ventesimo di quella mondiale. Possibile che tutto il resto del mondo non arrivi a consumare tanto, quanto da soli consumano gli Stati Uniti?

La seta naturale ha qualità intrinseche che nessun altro tessile possiede in egual misura, ed il suo uso è, anche, economico, quando ne sia giusto il prezzo ed onesto il venditore.

L'incoraggiamento promosso dalle misure prese dal Governo avrà certamente il suo effetto sulla imminente campagna bacologica. Forse si ridurranno gli allevamenti nelle regioni ove si

va diffondendo il veleno che emana dall'urbanesimo, ed ove meno comode e sane sono le abitudini dei lavoratori della terra; ma maggiore quantità di seme sarà allevato ove più ampie sono le abitazioni e più sane le famiglie. I miei coloni mi hanno già fatto richiesta di maggiore quantità di seme, e così è di molti altri del Veneto. Diminuiranno, forse, anche le oncie di seme posto a covo, ove le produzioni medie si aggirano sui 45 chilogrammi per oncia; ma si accrescerà il seme richiesto ove le medie si elevano agli 80 ai 90 ai 100 e più chilogrammi per oncia, come si verifica correntemente nelle provincie di Treviso e di Udine.

Bene disse l'onorevole collega Venino quando affermò che l'allevamento del baco da seta prospera particolarmente dove il vincolo familiare è più fortemente sentito e dove è più diffuso. Difatti la provincia di Treviso, che è quella ove è maggiore la produzione in cifra assoluta, circa 5.700.000 chilogrammi di bozzoli, nello scorso anno, e quella in cifra relativa, circa 2.300 chilogrammi per chilometro quadrato, è pur quella ove è il maggior numero di famiglie con dieci figli o più.

Con questa constatazione ho finito il mio breve e modesto discorso, e rinnovo l'esperienza del mio grato animo al Governo ed all'onorevole Ministro. (*Approvazioni*).

RAINERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *relatore*. L'ampia discussione che è avvenuta di questo bilancio, in questi giorni, dà modo alla Commissione di finanza, a nome della quale ho l'onore di parlare, di constatare come osservazioni di rilievo non siano state fatte alla relazione presentata dalla medesima, se si toglie un breve appunto che le ha rivolto il collega onorevole Rota Francesco, in argomento di applicazione delle disposizioni riflettenti la bonifica integrale là dove la relazione parla di provvedimenti di imperio nei confronti della proprietà privata.

« Trattasi all'incontro — dice la relazione — di adottare in certa misura provvedimenti di imperio, come già si ha esempio nella attività dell'Opera nazionale dei combattenti, che per legge ha facoltà di espropriare terreni ai quali siano applicabili piani razionali di bonificazione. Analoghe funzioni sono attribuite all'Ente di rinascita delle Venezia e all'Ente per

la Sardegna, istituito da recente legge e non ancora funzionante.

« Lo Stato si pone in grado con ciò, a mezzo di organi, posti sotto il suo diretto controllo, tecnicamente adatti ad assumere grandiose imprese, finanziandole, di accelerare la esecuzione di quei piani ».

L'onorevole Rota si è preoccupato di questo che è stato detto ed ha affermato trattarsi di una espressione troppo generica, che può dare luogo ad interpretazioni tali da condurre ad una vera manomissione delle proprietà private.

Debbo ritenere che all'onorevole Rota sia sfuggito il periodo della relazione che viene dopo, in cui si dice:

« Per cacciarsi dovunque? No certo! Deve trattarsi essenzialmente, come si ha esempio nella bonifica in corso delle Paludi Pontine, di territori profondamente sottratti da natura alla normale coltivazione, onde la proprietà privata, nonostante gli aiuti dello Stato, non è in grado di dare sollecito corso alla bonifica agraria ».

Con questo chiarimento credo siamo d'accordo.

Lascio considerazioni di qualunque genere sugli ulteriori argomenti che hanno formato oggetto dei discorsi degli autorevoli colleghi che mi hanno preceduto, se non per constatare che, se è vero che l'agricoltura è in profonda crisi, non debbesi però generalizzare eccessivamente questa impressione. Non debbesi dimenticare quanto si è conquistato nella economia agraria per effetto dei provvedimenti presi dal Governo; non debbesi dimenticare che la cultura granaria si è assestata, che la coltivazione della canapa comincia a trovare sollievo giacchè vi sono segni indubbi di miglioramento dei prezzi, che la coltura della barbabietola mantiene un conveniente assetto, pur con qualche difficoltà, e ugualmente quella del tabacco. Penano tuttora la bachicoltura e la viticoltura, e principalmente l'industria zootecnica.

Senza entrare ad esaminare le condizioni speciali di ognuna di queste branche dell'industria agricola, ciò di cui è da preoccuparsi essenzialmente, come questione centrale della nostra agricoltura, è la crisi dell'industria zootecnica. La crisi della stalla, crisi del grosso bestiame, bestiame bovino, esiste in qualunque azienda, grande e piccola, tolte le aziende a cultura

estremamente specializzata, e crisi della stalla vuol dire crisi di tutta l'economia dell'azienda.

Le condizioni del mercato del bestiame sono andate peggiorando in questi ultimi anni e peggiorano ancora mentre parlo. Vi sono cause profonde di ciò che interessa esaminare per ragioni di altissimo ordine.

La battaglia del grano è stata vinta, o quanto meno sta per essere vinta. Ora v'è di che preoccuparsi del giorno in cui la mèta sarà raggiunta. Il Governo ha fatto bene intanto ad essere molto rigoroso nella determinazione delle quote di macinazione del grano nazionale nei mulini, perchè guai a noi se andassimo al di là! Non dimentichiamo che il prezzo attuale del grano è prezzo politico, nell'alto e migliore significato della parola, nel senso cioè nazionale, per la difesa della nostra stessa esistenza.

Bisogna che gli antichi liberisti o quei ceti dell'industria e del commercio del nostro Paese che fanno in argomento il viso dell'armi, non si sgomentino se siamo andati fino al punto in cui ci troviamo con la protezione doganale.

Era necessario arrivare a ciò; non per andare oltre il massimo necessario di produzione, giacchè se andassimo al di là accadrebbe ciò che è avvenuto quest'anno in Francia, dove il grano vale, riportato alla lira, 75 od 80 lire al quintale, onde viva è l'agitazione colà fra le masse agrarie.

Il nostro agricoltore, che ha trovato nella coltivazione del grano di che contentarsi, tende non solo ad intensificare la produzione con i metodi che i nostri tecnici hanno insegnato, ma anche ad estenderla ed il Ministro potrà dire se quest'anno la coltivazione del grano non abbia, come è voce, una estensione di qualche poco maggiore di quella degli anni precedenti. Che cosa si può contrapporre nell'economia di qualunque azienda al pericolo che la coltivazione del grano si estenda eccessivamente se non la convenienza di mantenere in dovuta misura altre coltivazioni? E quale, fra di esse, la più indicata se non la coltivazione dei foraggi, il prato, con che spingere la produzione zootecnica? Dall'estero noi importiamo bestiame, lana, carne ed altri prodotti animali, non bastando la produzione nazionale ai bisogni del consumo interno. Come abbiamo vinto la battaglia del grano, dobbiamo vincere la nuova battaglia.

Il Governo ha già emanato all'uopo vari provvedimenti, ma la situazione si mantiene grave.

I prezzi del bestiame continuano a calare, e l'agricoltore dissestato non vede come potere spingere la produzione della stalla. Vi può essere del patriottismo fin che si vuole e amore alla propria industria per ingegnarsi a cavare qualcosa di più dallo strumento che si ha nelle mani, ma, se il prezzo di ricavo del prodotto non regge, il fine viene a mancare.

Come il Governo Fascista ha dato il prezzo conveniente per il grano, così bisogna che trovi modo di stabilire un prezzo conveniente per il bestiame. Così non è possibile tirare avanti. Si pensi che qualche anno fa, sul nostro mercato, il bestiame valeva 5 o 600 lire al quintale e oggi non vale più che 150 o 100 lire ed anche meno. Bisogna dunque adottare qualche provvedimento che valga a risolvere il grave problema.

Le cause sono complesse. Si dice, ed è anche vero, che una delle ragioni per cui i prezzi di mercato del bestiame sono andati così in basso da noi, dipende dalla diminuzione del consumo della carne. A tal riguardo è istruttiva una nota statistica, compilata dalla Confederazione del commercio, riferentesi al mercato di Milano. Di essa è cenno nella relazione della Commissione di finanza. Da essa risulta che il consumo della carne per ogni abitante, sul mercato di Milano, è andato diminuendo. Nel 1932 si calcola di 27 chilogrammi mentre alcuni anni addietro è stato di 45 e più.

D'altra parte è aumentato notevolmente il consumo delle uova e del pollame e di altri generi alimentari. Indipendentemente dalle notizie che si hanno dei vari mercati interni, ciò si desume anche dalla statistica delle importazioni. Infatti la importazione dei capi bovini, dopo gli ultimi provvedimenti doganali presi dal Governo in base agli accordi stipulati con gli Stati che importavano bestiame in Italia, è diminuita notevolmente, mentre è aumentata l'importazione di uova e di carne macellata. Occorrerà vedere se non vi sia modo di adeguar meglio nell'interno i prezzi, data la sproporzione che esiste tra i prezzi di materie che alimentariamente si ragguagliano.

All'uopo nella relazione della Commissione di finanza è riportato un conto preso da una

pubblicazione della Confederazione generale del commercio la quale stabilisce che fra tassa di consumo, tassa di macellazione, trasporto, assicurazione bestiame ecc., si fa per un capo bovino una spesa di circa 500 lire; il che è troppo forte. Bisogna perciò vedere se non sia possibile ridurre tale spesa e correggere la profonda disparità che esiste rispetto al costo di altri prodotti animali.

Ma la grande causa sta nella enorme concorrenza che al bestiame nostrale è fatta da quello che viene dal di fuori. Nel settembre dello scorso anno sono andati in attuazione i provvedimenti di aumento notevole dei dazi nei rapporti con la Jugoslavia, con la Romania e con gli altri paesi importatori di bestiame in Italia.

Per quanto riguarda i bovini, da 55 lire per capo siamo arrivati a 350, il che equivale a circa 60 o 70 lire per quintale. Le uova che erano esenti da dazio sono state portate a 145 lire al quintale; le carni macellate da lire 27,50 a 140 lire per quintale. Da ciò è derivata una diminuzione nella importazione del bestiame in piedi, ma insieme un aumento nella importazione della carne macellata. Qui, secondo me, si è caduti in un errore di valutazione da parte dei nostri negozianti, perchè si è ragionato in questo modo: poichè il rapporto fra il peso vivo e quello macellato è di circa il 50 per cento e poichè il dazio per quintale del bestiame vivo risulta di circa 70 lire, alla carne macellata sta bene applicare il dazio di 140 lire. È però da osservare che non sempre il rapporto è del 50 per cento. Vi sono buone razze per le quali il rapporto sale anche al 60 per cento, come mi dicono sia di certi bovini che ci vengono dagli Stati danubiani.

Fatto sta ed è che, sbarrata la strada ai bovini vivi, gli importatori hanno ricorso alla macellazione. Si aggiunga che, quando i bovini nostrani sono portati ai macelli, non si sfugge a nessuna delle numerose spese, imposte, tasse ecc., di uso, mentre quando la macellazione è fatta fuori d'Italia, alcune di tali spese sfuggono. Per queste ragioni, indipendentemente da ogni altra, credo che la revisione del dazio sulle carni fresche si imponga.

Ora ben più oltre conviene spingersi, considerare cioè se lo stato di depressione enorme della produzione zootecnica, rispetto ai prezzi,

negli Stati dell'Europa centrale ed orientale donde viene la concorrenza, sia un siffatto male dal quale non ci si possa difendere.

Anzitutto esaminiamo per un istante la situazione nell'ambiente stesso in cui il fatto si svolge. Quando esisteva l'Impero austro-ungarico esso costituiva un'unità che si equilibrava dal punto di vista economico in sè stessa.

Allora erano l'Ungheria e parte dei territori passati poi agli Stati successori dell'Austria, che fornivano una grande massa di prodotti agrari alle provincie industriali, del Centro e dell'Ovest, l'Austria e la Cecoslovacchia. Una volta rotta quella compagine, ciascuno dei nuovi Stati ha cercato di favorire la propria economia. Così la Cecoslovacchia, paese industriale, ha dato impulso mercè ottime organizzazioni agrarie alla propria zootecnia e la difende dalla concorrenza che alla stessa fa il bestiame della Jugoslavia, della Polonia e di altri territori. Da ciò nasce e si aggrava la condizione penosa che è fatta alla industria zootecnica dell'Ungheria, della Jugoslavia e di altri paesi, ai quali non rimane che di riversarsi su altri territori e che, quando hanno trovato una porta aperta o semiaperta come in Italia, sono andati rapidamente oltre.

Attualmente la condizione di crisi del gruppo degli Stati dell'Europa centrale ed orientale è divenuta, come tutti sanno, un fatto di politica internazionale.

E si sa ancora come alla prossima Conferenza economica di Ginevra, presso la Società delle Nazioni, sarà portato il problema dell'economia di questi Stati, i quali sono essenzialmente agricoli, estremamente agricoli, a cominciare dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Lituania, dall'Estonia, fino, venendo giù, alla Romania, ed alla Jugoslavia. Tutti questi paesi hanno costituito un Comitato permanente, di propri rappresentanti, auspice la Polonia, il quale già ha avuto la sua voce nella Società delle Nazioni, voce che noi abbiamo sentita vicina in occasione della riunione di Stresa, a preparazione alla Conferenza economica di Ginevra. Ivi il nostro collega De Michelis ha rappresentato, come sempre autorevolmente, il pensiero del Governo, in nome del quale egli ha fatto pratiche proposte. Quegli Stati domandano, in complesso, tariffe preferenziali e crediti. Frattanto la loro situazione si man-

tiene penosa e non facile a risolversi e, come è attualmente, non vi ha dubbio continuerà a gravare, di riflesso, sulla economia del nostro paese e precipuamente sulla industria zootecnica nostra, se non si contrappongano efficaci provvedimenti. Non giova illudersi o sperare. Questa condizione di cose durerà perchè l'eccesso della produzione agraria nel Centro e nell'Oriente Europeo è tale e gli impedimenti posti dagli altri Stati allo sfogo di essa sono resi siffattamente rigorosi, da fare sì che i prezzi precipitino di più in più, e rendano fragili le difese doganali attuate.

Io non farò proposte, tanto meno in nome della Commissione di finanza, ma solo dirò un po' come si pensi e che cosa si faccia in altri paesi. Non riferisco i dati sui prezzi del bestiame nei mercati della Polonia, dell'Ungheria, della Jugoslavia e altri, quali ho avuti dall'Istituto internazionale di agricoltura in questi giorni, prezzi enormemente bassi; rilevo soltanto dal Bollettino dell'Ufficio dei prezzi del Consiglio dell'agricoltura tedesco che la Germania, a datare dal 15 febbraio scorso, ha elevato i diritti di dogana sui bovini a 235 lire al quintale (noi li abbiamo a 350 lire per capo, circa 60 lire al quintale), e quelli sulle carni fresche a 470 lire il quintale. Io non so, nel riesame dei nostri accordi commerciali con i paesi su citati, che cosa sarà possibile di fare nell'intento di costituire una solida difesa alla nostra industria zootecnica, senza di che metteremo in pericolo tutta l'economia delle nostre aziende agrarie. Non so se ciò sarà possibile, ma ritengo debba esserlo perchè la ragione delle necessità si impone anche negli ordini internazionali, specialmente quando si tratta di materia economica.

Sarà questa per il Governo la via sicura per giungere ad un fine concreto. Fuori di essa, alla stregua di piccoli provvedimenti, non vi è salute.

Si dirà: ma voi agrari, volete affamare il paese? No! Noi intendiamo semplicemente e puramente di dare modo alla maggiore industria nazionale di vivere in questa ora grave e triste dell'economia mondiale. Noi pensiamo come pensa il Regime, e come ogni giorno viene affermato da chi lo guida, che l'Italia deve essenzialmente poter contare, in questo periodo di raccoglimento, sulla sua agricoltura. L'agri-

coltura invoca pace e dalla pace fra i popoli attende i suoi tranquilli sviluppi; ond'è che, in queste giornate, il nostro cuore si apre alle più liete speranze, ora che due grandi anime, due grandi ingegni in Roma hanno gettato la parola della pace duratura. (*Applausi e congratulazioni*).

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevoli senatori, il Senato, che segue con così vigile attenzione ed appassionata premura le sorti dell'agricoltura italiana e che ha sempre mostrato il suo interesse vivissimo per i problemi ad essa inerenti, come ne ha dato conferma quest'importante discussione, ben conosce che le difficoltà derivanti dalla depressione economica mondiale hanno gravato in modo particolare sull'agricoltura, mettendo a dura prova la resistenza delle nostre classi rurali.

La discussione del bilancio, nell'altro ramo del Parlamento, mi ha dato modo di profilare le linee fondamentali dell'azione con cui il Governo fascista ha sostenuto lo sforzo degli agricoltori italiani, e di documentare come essa abbia conseguito efficaci risultati.

LA POLITICA AGRARIA. Complesso era il problema della protezione dell'attività agricola nei difficili momenti attraversati. Occorreva anzitutto impedire che i prezzi di vendita dei prodotti raggiungessero livelli tali da togliere ogni convenienza allo sforzo produttivo, ed evitare che il peso dei debiti contratti per scopi di miglioramento e di potenziamento dell'agricoltura finisse per paralizzare la stessa attività agricola. Era, inoltre, necessario cercare di non diminuire la capacità di acquisto delle grandi masse rurali nei riflessi di tutta l'attività economica del Paese.

I principi della politica fascista hanno segnato in modo sicuro le vie da percorrere anche in questa difficile contingenza, tenendo ugualmente lontana l'azione del Governo così dall'indifferentismo liberistico come da tutto quel sistema impeditivo degli scambi internazionali, che l'Italia considera gravemente pregiudizievole ai proficui rapporti fra gli Stati. Ma, di fronte all'acuirsi della crisi ed alle misure restrittive adottate anche dai paesi più

tradizionalmente liberisti, la difesa dei mercati ha dovuto essere proseguita con ogni accortezza ed urgenza, pur senza costituire costose e pesanti sovrastrutture; senza gravare eccessivamente il bilancio dello Stato, anzi mirando a rafforzarlo; e senza turbare l'equilibrio fra le classi produttrici e le basi del nostro ordinamento economico-giuridico. Obbiettivi questi di non facile realizzazione, tenuto conto della necessità di conciliare contrastanti esigenze, e particolarmente di armonizzare la difesa dei prodotti con tutto il complesso dei nostri interessi nel campo dei rapporti internazionali.

Malgrado queste complesse difficoltà, la difesa dei prezzi ha corrisposto ai propositi del Governo, assicurando alle principali nostre produzioni — come anche in questa discussione è stato concordemente riconosciuto — un mercato che può dirsi soddisfacente e che prelude a quel normale assetto dei valori, che è una delle più importanti finalità da conseguire, dato che l'agricoltura ha bisogno di poter contare sopra una relativa stabilità dei prezzi, per poter utilmente predisporre e svolgere il processo produttivo, per sua natura molto più lungo e complesso di quello industriale. E se, in qualche settore, non è stato possibile ottenere tutti i risultati desiderati, ciò va attribuito a cause che, connettendosi a situazioni di carattere internazionale, non possono essere pienamente dominate.

D'altra parte la difesa dei mercati non è stata disgiunta dal perfezionamento della tecnica colturale, intesa a ridurre i costi di produzione e quindi ad abbassare gradualmente i prezzi, a vantaggio delle classi consumatrici, ed anche degli stessi agricoltori perchè possano meglio resistere a sfavorevoli condizioni.

Ed io qui voglio riaffermare quanto sia stato tempestivo ed avveduto, fin dall'avvento del Fascismo e specialmente con la provvidenziale battaglia del grano, l'aver avviato e sospinto l'agricoltura italiana a forme più intensive di coltura ed a più alti rendimenti unitari, senza dei quali non potremmo certo oggi constatare la resistenza dei nostri ceti agricoli alle crescenti difficoltà della situazione economica.

L'aver esteso e rafforzato il credito agrario ha pure efficacemente contribuito a quest'opera

di difesa e di potenziamento, che è stata una delle mete precipue della politica agraria del Regime.

Tutt'altro che agevole era, peraltro, la difesa delle classi agricole indebitate, alle quali la contrazione dei redditi ha reso non poco difficile l'ammortamento dei capitali investiti nelle opere di miglioramento agrario.

Questa difesa non deve esser considerata come un particolare aiuto ad una determinata classe, ancorchè la più numerosa ed importante nell'ambito sociale ed economico, ma deve esser intesa come esigenza essenziale dell'economia della Nazione.

I criteri che ho avuto l'onore di esporre nell'altro ramo del Parlamento spiegano come io non possa consentire col senatore Sandrini quando egli afferma che la difesa dell'agricoltura non può compiersi che con la riduzione degli interessi dei debiti. Il problema dei debiti sorge in connessione con un problema di prezzi, perchè è appunto l'eccessiva contrazione di questi che accresce al di là dei limiti normali la percentuale delle passività in rapporto al reddito dell'agricoltore. Ora la politica del Governo ha difeso innanzi tutto le classi rurali nel settore dello scambio e dei prezzi, distaccando con tutta una serie di provvidenze i prezzi interni da quelli del mercato internazionale.

L'agricoltura si protegge dai riverberi della crisi mondiale per molte vie e con molti mezzi, così come il Governo fascista ha sempre fatto e seguita a fare; ed è piuttosto da ritenere che le misure relative ai debiti siano, se troppo radicali, fra le meno opportune.

È facile osservare che la massa degli interessi passivi e delle rate d'ammortamento costituisce un grave peso per la nostra economia agraria; ma il problema va guardato anche dall'altro lato, da quello cioè del risparmio, della capitalizzazione e del credito, ed io ho mostrato nell'altro ramo del Parlamento, anche attraverso una larga documentazione attinta alle più recenti esperienze estere, quali gravi perturbazioni si possano avere in questa centrale e delicatissima sfera del sistema economico, per effetto di misure non abbastanza moderate e guardinghe.

D'altra parte, se il saggio corrente dell'interesse, per l'abbondanza dell'offerta di mutui,

è sceso molto al disotto del saggio d'interesse stipulato in epoche precedenti, nulla vieta ai debitori di estinguere le antiche obbligazioni attraverso nuovi mutui, contratti al più favorevole saggio prevalso nel mercato.

Ad ogni modo interventi diretti del Governo non sono mancati neppure in materia di debiti; ed anche in questa discussione essi, e particolarmente quelli relativi agli agricoltori benemeriti, hanno raccolto la piena adesione degli oratori che ne hanno trattato.

Per quanto tali interventi diretti si siano concretati in provvedimenti diversi, tuttavia sono stati sempre informati ad unità di criteri e di fini, per raggiungere, col minore peso per lo Stato e col minore turbamento per tutti i rapporti obbligatori, un assetamento delle situazioni più preoccupanti. Ed il sistema seguito appare ogni giorno più avvalorato non soltanto dai felici risultati finora raggiunti, che hanno permesso di sistemare circa 3 miliardi di passività e di sostenere il mercato delle terre, ma anche dalle tendenze ormai seguite da quei paesi di più solida struttura economica i quali, di fronte ad analogo problema, hanno escluso ogni forma d'intervento diretta a modificare imperativamente il contenuto e le modalità dei rapporti obbligatori. Un popolo come l'Italiano, che per antica tradizione e per innato equilibrio ha profonda la coscienza del diritto e il senso della giustizia, non poteva e non può adottare soluzioni le quali si scompagnino dal più rigoroso rispetto degli impegni liberamente assunti e dei principi su cui si basa un saldo ordinamento creditizio.

Comunque il problema dei debiti agricoli, per quanto ormai non presenti — tranne in alcune zone — carattere di preoccupante gravità, è attentamente seguito dal Governo, il quale si riserva di esaminare se occorran ulteriori interventi in relazione agli effettivi bisogni ed alle esigenze del bilancio.

Ho voluto qui ripetere, sia pure sommariamente, quali siano le direttive della politica agraria del Regime, per riaffermare come esse risultino perfettamente all'unisono con i criteri che il Senato ha più volte manifestato e che anche nell'attuale discussione hanno avuta conferma.

Non mi soffermerò sui particolari provvedimenti adottati a difesa dell'agricoltura e sulle

condizioni dei vari settori, di cui si è ampiamente occupato il Vostro Relatore, che da anni dedica appassionata competenza alle questioni della vita rurale, e che io ringrazio sia per il contributo che col suo profondo studio ha recato all'attività agricola, sia per il benevolo giudizio che, a nome della Commissione di finanza, ha voluto esprimere sull'azione del mio Ministero.

M'intratterò solamente su alcuni argomenti di particolare rilievo, e su quelli specifici sui quali i vari oratori hanno richiamato l'attenzione del Senato e del Governo.

LA PRODUZIONE DELLE PRINCIPALI DERRATE ALIMENTARI. Nel complesso i raccolti del 1932, sono stati notevolmente superiori a quelli degli anni precedenti.

Il frumento, con oltre 75 milioni di quintali, ha toccato una produzione mai raggiunta; ed anche la produzione complessiva dei cereali minori (orzo, segala, avena) con quintali 10.200.000, contro 9.800.000 del 1931, è stata in aumento. Così il granoturco ha superato, nell'annata decorsa, i 30 milioni di quintali, contro 19 dell'anno precedente; mentre il riso si è mantenuto presso a poco sulla cifra del 1931. Le leguminose da granella hanno pure notevolmente migliorato la produzione del 1931. In tal modo la produzione complessiva delle derrate alimentari più largamente consumate (cereali, legumi e patate) ha raggiunto i 160 milioni di quintali, soddisfacendo, in misura veramente elevata, i bisogni dell'alimentazione interna, e contribuendo ad alleviare nel nostro Paese le difficoltà del terzo inverno della crisi economica mondiale.

La cospicua produzione granaria, che ha avuto larga eco anche all'estero, e che, nel decennale del Regime, ha fornito la prova della razionalità dell'indirizzo agrario fissato dal Duce e seguito con tenace fede dagli agricoltori, ha suscitata però qualche preoccupazione per le conseguenze che l'intensificarsi e l'estendersi della coltura cerealicola può avere sulle condizioni del mercato. A questa preoccupazione ha anche accennato, or ora, il relatore on. Raineri.

Dichiaro che questa preoccupazione è infondata. Infatti la superficie coltivata a grano anche quest'anno è ben poco sensibilmente cresciuta, aggirandosi sempre sui 5 milioni

di ettari; e la lieve variazione di qualche diecina di migliaia di ettari dipende dalla messa a coltura delle terre bonificate e dal fenomeno della crisi zootecnica. È però da ricordare che in Italia la produzione annua granaria non dipende soltanto dalla superficie investita e dalla buona tecnica colturale, ma anche dalle vicende del clima mediterraneo, le quali, specie nel periodo più prossimo al raccolto, possono determinare notevolissime oscillazioni nella produzione, impossibili a prevedere.

La battaglia del grano ha bensì assicurato che anche con la peggiore annata meteorica non si scenderà più ai bassi livelli del passato, (come ne fa fede il raccolto del 1931, che, nonostante l'assoluta avversità della stagione, quasi raggiunse i 70 milioni di quintali), e dà la certezza che anche nelle annate sfavorevoli saranno valorizzati al massimo tutti gli altri elementi della produzione. Ma, ripeto, col clima italiano, l'oscillazione nel rendimento è inevitabile. E perciò, non si può senz'altro propendere per una riduzione di coltura, perchè, se essa dovesse coincidere con annate sfavorevoli, determinerebbe il regresso di tutto il potenziamento agricolo, realizzato con la battaglia del grano.

Ma soprattutto è da considerare che se, com'è proposito del Governo, potrà essere migliorata la difesa di alcuni altri settori e specialmente di quello zootecnico, anche il problema della estensione della coltura granaria, in relazione al rendimento unitario, cesserà di destare preoccupazioni, in quanto le colture foraggere, base di una progredita agricoltura, potranno, com'è necessario, essere estese a più vaste superfici.

Ha contrastato questa esigenza l'andamento stagionale dell'ultima annata, che è stato contrario alla maturazione dei semi delle più comuni foraggere pratensi, sicchè gli agricoltori non hanno potuto raccogliere semente bastevole per gli estendimenti e le rinnovazioni dei prati artificiali, tanto che si è dovuto ricorrere all'estero per l'approvvigionamento dello stretto necessario.

Tale approvvigionamento presentava, però, gravi inconvenienti per il pericolo d'importare semi di erbe infestanti, e più per la forzata adozione di varietà che hanno valore di gran lunga inferiore alle nostre e che avrebbero dato

coltivazioni di scarso rendimento e, per l'erba medica, di troppo breve durata.

Gli inconvenienti si sarebbero, per necessità di cose, riverberati sulle produzioni future.

L'allarme, anche per l'indicazione e per l'opera fattiva dei nostri istituti specializzati, fu dato in tempo; e adeguate istruzioni vennero fornite agli organi di vendita, quali i Consorzi agrari e di controllo, perchè fosse particolarmente invigilato sulla introduzione e sul commercio delle sementi di specie pratensi e venisse, così, prevenuta una grave jattura per la produzione foraggiera e per l'industria zootecnica del nostro Paese.

Tale azione si riconnette a quanto è nei voti dell'illustre senatore Menozzi, al quale sta giustamente a cuore il miglioramento delle coltivazioni da foraggio. Tutto un piano di lavoro il Ministero sta disponendo al riguardo, e assicuro che verrà quanto prima posto in esecuzione.

Anche nei riguardi dei metodi di analisi che interessano i foraggi, comunico al senatore Menozzi che vedrà tra breve la luce il primo volume dei nuovi metodi di analisi delle sostanze agrarie e di uso agrario, in relazione alle esigenze della chimica industriale, preparati dal Ministero in collaborazione con le Stazioni sperimentali.

Come è stata pienamente soddisfacente la produzione cerealicola dal punto di vista quantitativo, così il mercato di questi prodotti fondamentali della terra ha potuto convenientemente sostenersi. Il prezzo del frumento nel 1932, pur non avendo raggiunto le quotazioni del 1930, è stato in aumento in tutto il Regno, rispetto al 1931. Infatti mentre i grani teneri nel 1931 furono in media quotati sulle lire 103 ed i grani duri sulle 124, nel decorso anno le medie si sono rispettivamente elevate a 113 e 126.

La flessione manifestatasi in queste settimane, dipesa, oltrechè dalle vicende monetarie americane, anche dall'aumentato consumo delle altre derrate, disponibili in più larga misura per effetto del buon raccolto, è attentamente vigilata dal Governo, che è già intervenuto a rendere più rigorosa l'osservanza della disciplina della macinazione, e ad elevare le percentuali d'impiego del grano nazionale.

Il granoturco ha registrato pure un aumento

di prezzo rispetto al 1931 in Piemonte e in Lombardia, mentre in altre regioni si sono riscontrate lievi diminuzioni rispetto all'annata precedente.

Confortante è stato anche il mercato del riso, grazie all'efficace opera spiegata dall'Ente Nazionale Risi. L'Ente, perfezionando sempre più la propria attrezzatura, potrà coordinare più strettamente i vari interessi che si connettono a quest'importante produzione, per assicurare prezzi remunerativi, un sempre più largo consumo interno ed una maggiore esportazione del prodotto.

IL PROBLEMA DELLA CANAPA. Il problema della canapa ha formato oggetto di particolare esame così in questa come nell'altra Assemblea. Anzi si può dire che il Parlamento ha voluto particolarmente segnalare questo problema all'attenzione del Governo, ricordando, attraverso le due relazioni sul bilancio e con la parola di autorevoli esponenti del campo agricolo ed industriale, la peculiare situazione in cui si trova questa coltura, che pure ha così grande importanza per il nostro Paese, non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello sociale.

Come ha ricordato il senatore Borletti col suo discorso, che ha raccolto il largo consenso di quest'Assemblea, la canapa ha minacciato in questi ultimi anni, con la progressiva contrazione della sua coltura, di seguire le sorti del lino, che già ebbe fulgida tradizione nella nostra agricoltura e che ormai interessa appena poche migliaia di ettari, avendo lasciato il posto alla invadente produzione liniera estera.

La concorrenza delle altre fibre estere ha colpito la nostra produzione canapifera, nonostante i suoi particolari pregi che dovrebbero invece assicurarle un particolare campo d'impiego: e le barriere elevate nei vari Paesi contro la nostra esportazione hanno costretto a ridurre progressivamente questa attività, determinando la chiusura di importanti stabilimenti e la disoccupazione di larghe masse di lavoratori.

Di fronte all'impossibilità di mantenere alla produzione canapifera lo sbocco che essa aveva nei mercati esteri per ben tre quarti del suo volume, se non si assicura, mediante radicali trasformazioni dell'uso di questa fibra, l'assorbimento interno della massima parte della nostra produzione, la coltura di questa ormai

unica nostra pianta tessile è destinata a cessare, con gravissimo danno generale.

Il Governo fascista, che non può rimanere indifferente di fronte a questa condizione di cose, mentre tutti i Paesi cercano di difendere e valorizzare le loro fibre tessili, sente il dovere, nell'attuale situazione economica, di spiegare ogni azione affinché l'impiego di questa fibra sostituisca il più largamente possibile le fibre d'importazione: e ciò non solo per dare alla canapa un posto adeguato nel quadro delle colture, specialmente nelle zone di bonifica, ma anche ai fini della bilancia commerciale.

Allo scopo di affrontare il problema nella sua integralità, il Governo ha istituito fino dal 1932 il Comitato Nazionale della canapa, a base corporativa, per l'esame di tutte le possibili provvidenze concrete intese a salvare questa ricchezza. È stato così possibile costituire il Consorzio industriale canapieri, volontario e totalitario, giusta gli elenchi forniti dalla Confederazione Generale dell'Industria, e sono stati pure costituiti, in base alla legge sulla difesa delle piante, vari consorzi provinciali di canapicoltori.

Inoltre con la creazione di una sezione scientifico-tecnica in seno al Comitato Nazionale — affidata a tecnici di alto valore — sarà assicurata una diretta e continua collaborazione fra i ricercatori ed i tecnici dell'industria canapiera, che devono tradurre nel campo della pratica industriale i nuovi ritrovati per un più utile sfruttamento della canapa.

Da quest'intensa collaborazione dei vari gruppi interessati potranno essere tratti indubbiamente notevoli vantaggi, sia per meglio disciplinare la coltivazione, come ha riconosciuto il senatore Menozzi, esperto conoscitore del problema, sia per valorizzare la produzione della fibra, e renderla più atta alle esigenze tecniche e alle nuove applicazioni; sia per dare nuovo e più vantaggioso impulso alla industria della sua trasformazione.

Occorre, però, curare in modo particolare anche la disciplina e l'organizzazione del consumo interno, specialmente per quanto riguarda la utilizzazione dei manufatti di canapa da parte delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di assicurare alla produzione canapicola

ed all'industria canapiera la indispensabile tranquillità.

Naturalmente quest'azione deve essere condotta in modo da garantire a pieno gli interessi delle pubbliche amministrazioni. Ma ciò non riuscirà difficile, perchè il problema è stato già praticamente risolto in due larghi campi della pubblica amministrazione, dalle Ferrovie dello Stato e dell'Aeronautica. Ed anche il camerata Gazzera, che è il Capo dell'Amministrazione che più largamente può consumare manufatti di canapa, mi ha assicurato che sta personalmente studiando il problema nei riguardi dell'esercito, per conciliare le esigenze della sua amministrazione con quelle di questa importante attività economica.

Io confido pertanto che, col volenteroso concorso di tutti, si potrà giungere ad una soluzione che risponda nel miglior modo agli interessi dello Stato e dell'economia nazionale.

IL PROBLEMA BACOLOGICO E SERICO. Al problema bacologico e serico il Governo fascista ha rivolto particolare attenzione.

L'onorevole senatore Venino ne ha qui trattato ampiamente, ed io lo ringrazio per il contributo che egli ha recato alla interessante discussione.

Nella diligente disamina, particolare rilievo hanno le considerazioni che egli ha svolto su taluni aspetti del problema. Giustamente l'onorevole Venino attribuisce fondamentale importanza al miglioramento del patrimonio gelsicolo nazionale. Tuttavia egli, su questo punto, giunge a conclusioni che io non condivido, in quanto giudico non conveniente il provvedimento, che egli invoca, del divieto dell'abbattimento dei gelsi. Tale divieto venne imposto nell'immediato dopo guerra, come strascico del regime vincolistico, cui la guerra ci aveva costretto. Come per l'analogo divieto, imposto fin dal 1916 e successivamente modificato più volte, per gli olivi, il divieto di abbattimento dei gelsi ben presto si appalesò dannoso, in quanto non compatibile con le esigenze della tecnica e dell'economia agricola. In sostanza il sistema dei divieti nell'abbattimento di piante, quando non imposto dalle esigenze della stabilità stessa dei terreni, è da ripudiare, come ostacolo al razionale ed economico svolgimento dell'attività agricola. Ed io sono sicuro che questo Consesso condivide tale direttiva. Il

dilagare dell'abbattimento dei gelsi, comunque, non può non preoccupare, e il Governo fascista se ne è preoccupato. Ma più che comminare sanzioni penali a carico degli agricoltori che estirpino le piantagioni di gelso — e spesso l'abbattimento può essere consigliato da ragioni tecniche, che ben arduo sarebbe discriminare caso per caso in un provvedimento legislativo — lo Stato fascista fa assegnamento sulla consapevolezza dei ceti rurali, a ciò illuminati dalle organizzazioni e dalle istituzioni di propaganda e di assistenza agricola.

Per quanto riguarda la raccomandata vigilanza sugli stabilimenti per la produzione del seme bachi, posso assicurare l'onorevole Venino che essa è continuamente e con diligenza esercitata specialmente attraverso le Regie Stazioni Sperimentali di bachicoltura. Una particolare commissione ha visitato oltre 200 stabilimenti per constatare se rispondevano ai requisiti voluti dalla tecnica in rapporto alle attuali esigenze, e ben 41 ne sono stati chiusi. Il senatore Venino ha ritenuto troppo modeste le sanzioni a carico di coloro che non compiono il proprio dovere. Faccio però osservare che, oltre alle multe, la legge prevede sanzioni di carattere amministrativo, le quali possono giungere fino alla revoca dell'autorizzazione della confezione di seme da bachi. E per quanto riguarda la sua proposta di trasferire la bachicoltura dalle zone ad agricoltura più ricca a quelle ad agricoltura povera, osservo che tale trasmigrazione presuppone che, nella nuova sede, la bachicoltura trovi tutte le condizioni necessarie per il suo proficuo sviluppo, condizioni che si riassumono essenzialmente nelle disponibilità di foglia, di locale, di adatta mano d'opera; il che non si verifica facilmente.

Perciò prima ancora di pensare alla trasmigrazione della bachicoltura è da auspicare che essa si sviluppi in zone di nuova colonizzazione pur con la necessaria gradualità.

La verità è che la nostra produzione bacologica e serica vive oggi stentatamente, ostacolata da gravi difficoltà, che ci studiamo di superare e che sono la conseguenza del grave disagio economico mondiale.

Delle possibili provvidenze, quella più urgente, in quanto investe l'inizio del processo produttivo, è stata deliberata dal Consiglio dei

Ministri: anche per il 1933 i produttori di bozzoli avranno il premio di una lira per chilogrammo. Il relativo decreto, il cui annuncio ha preceduto l'inizio della campagna, predispone i controlli, che quest'anno potranno compiersi tempestivamente, in modo da non ritardare il pagamento del premio, come ha dovuto verificarsi nello scorso anno nell'applicazione del precedente decreto.

Il premio di produzione accordato ai bachicoltori, pur modesto nella sua entità unitaria assoluta, rappresenta oltrechè un considerevole onere per lo Stato, una cospicua parte del prezzo che in definitiva il bachicoltore realizza dal suo prodotto: e sono lieto che il senatore Marcello, il quale si è sempre occupato fervidamente di questo problema e che è egli stesso un bachicoltore, abbia riconosciuto la efficacia del provvedimento. La misura di questo premio è stata dall'onorevole Venin messa in confronto con quella più alta, che in questo campo è adottata in Francia. Ma occorre considerare che la produzione di bozzoli del vicino Stato non supera i due milioni di chilogrammi, sicchè il premio di 4 franchi, mentre globalmente importava ben modesto onere alla finanza, era indispensabile per scongiurare la scomparsa dell'attività bacologica in quel Paese.

Con la concessione del premio ai bachicoltori il Governo fascista non ha certo esaurito il suo intervento a favore della produzione serica. Il problema richiede ancora altre cure. La nostra produzione serica è destinata quasi totalmente alla esportazione diretta soprattutto verso il Nord America. Ma all'industria nord americana oggi le sete sono fornite, in concorrenza di prezzo e in forme più rispondenti alle nuove esigenze di quella clientela, dai produttori orientali, specialmente giapponesi.

Si impone pertanto a noi il problema del miglioramento tecnico della nostra produzione bacologica e serica per non perdere definitivamente quel primato qualitativo che è stata sua caratteristica. A tale intento, secondo le direttive Concordate fra i Ministeri dell'Agricoltura e delle Corporazioni con la collaborazione dell'Ente Nazionale Serico e delle Organizzazioni Sindacali interessate, le nostre stazioni sperimentali specializzate hanno intensificato le ricerche e gli studi intesi a rendere più eco-

nomica la produzione dei bozzoli e delle sete, a migliorare ed unificare le razze di bachi adottate, e ad ottenere produzioni di sete greggie rispondenti alle diverse esigenze dei singoli acquirenti.

Confido, perciò, che, passato l'attuale eccezionale periodo di difficoltà, la nostra bilancia commerciale potrà riavere dall'attività serica il forte contributo che ne trasse negli anni del suo maggiore rigoglio.

LA SITUAZIONE VITI-VINICOLA. Il problema viti-vinicolo, al quale, in questa discussione, hanno portato ampio contributo i senatori Poggi, Rota, Passerini, Vicini e Fracassi, è sempre fra quelli più vivi della nostra economia agraria; ed io mi associo cordialmente all'elogio che vari oratori hanno voluto tributare alla opera fervida che, in questo campo e specialmente per l'incremento del consumo delle uve da mensa, sta spiegando, e non da ora, il camerata Marescalchi.

Poichè il consumo del vino non è aumentato, mentre la produzione nel 1932 si è accresciuta di ben 10 milioni di ettolitri rispetto a quella dell'anno precedente, superando i 46 milioni di ettolitri, ciò avrebbe dovuto portare — come si temeva — ad un notevole ribasso dei prezzi. Invece, i prezzi sono aumentati in confronto di quelli della produzione 1931. Tale miglioramento va attribuito alle nuove provvidenze del decreto-legge 2 settembre scorso, le quali hanno vietato il commercio dei vinelli e resa obbligatoria, per i vini destinati al consumo, la gradazione minima di 10° per i rossi e 9° per quelli bianchi.

Tali provvidenze hanno indubbiamente giovato al commercio dei mosti concentrati e dei vini da taglio meridionali, largamente richiesti, tanto che nel periodo vendemmiale sono stati caricati 9.104 carri serbatoi in confronto ai 7.745 del 1931 e, nei principali mercati vinicoli, le quotazioni si sono potute convenientemente sostenere.

Al senatore Poggi, che si è occupato della questione con la consueta brillante eloquenza, faccio presente che la elevazione del grado alcolico dei vini destinati alla vendita per il consumo ha trovato concordi i nostri esperti in fatto di enotecnia e di economia viti-vinicola e le organizzazioni sindacali interessate, le quali, come comporta il regime corporativo,

furono ripetutamente interpellate, prima fra tutte la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, che aveva del resto, già invocato la provvidenza con un voto esplicito della Commissione centrale viti-vinicola.

Indubbiamente, nell'ultima campagna, che ha avuto andamento climatico sfavorevole, non è riuscita dovunque possibile una tempestiva organizzazione per gli acquisti delle uve, dei mosti e dei vini da taglio, occorrenti per raggiungere le gradazioni minime prescritte. Ma questo inconveniente è da considerare puramente transitorio.

Su tale argomento il senatore Poggi ha principalmente fondato alcune delle sue cortesi osservazioni. Ma io sono dolente di non essere del tutto d'accordo con così egregio Maestro. Al di sopra infatti di qualunque tradizione, ed anche se si devono superare interessi particolari di qualche zona, io credo indispensabile insistere nel nuovo orientamento impresso alla nostra viticoltura, se si vuole che questa branca importantissima dell'attività agricola rimanga uno dei capisaldi della economia del Paese. I vini deboli, i vini malfatti, quei vini appunto di sette gradi, o ancor meno, sui quali si sono basati i calcoli esposti dal senatore Poggi, debbono al più presto sparire, e non formare più oggetto di smercio, perchè la loro persistenza è fattore incontestabilmente avverso e deprimente del mercato. Dobbiamo selezionare località, vitigni e metodi colturali, se vogliamo adeguarci alle esigenze dei mercati e non screditare la rinomanza della nostra pregiata produzione.

E, che a ciò si possa pervenire, viene dimostrato ogni anno con tangibili esempi. Nella provincia di Rovigo, dove il senatore Poggi, con tanta benemeranza, ha operato e dove non sussistono certamente le migliori condizioni per fare del vino ad elevata gradazione alcoolica, la R. Stazione sperimentale di viticoltura di Conegliano è riuscita a far ottenere vini che raggiungono i limiti di gradazione prescritti, mediante l'adozione di adatti vitigni e di pratiche razionali di coltivazione e di vinificazione.

D'altronde, senza le nuove provvidenze, avremmo continuato ad assistere alla artificiosa inflazione dei grandi mercati, per effetto della pratica generosa dell'annacquamento dei vini ad alta gradazione, che aveva così forte-

mente influito a deprimere tutto il mercato nazionale e a screditare la nostra produzione.

Col nuovo indirizzo impresso alla produzione, per affermare sempre più il principio qualitativo su quello quantitativo, la difesa anche nel settore vinicolo può considerarsi validamente avviata.

Pertanto, allo scopo di salvaguardare gli interessi di tutti i produttori, mi varrò con molta circospezione della facoltà di prorogare temporaneamente l'applicazione delle norme sulla gradazione alcoolica dei vini, senza peraltro rifiutarmi di considerare le esigenze di carattere transitorio che, specialmente nei piccoli centri, possono consigliare qualche temperamento. Resta però confermato che anche queste rare eccezioni avranno tutte termine il 15 settembre prossimo.

Sempre in questa materia, io devo far presente all'onorevole Poggi che, dopo i precisi chiarimenti forniti con un'ampia circolare, l'articolo 11 della legge 2 settembre non ha bisogno di regolamentazione, mentre questa dovrà farsi, ed è in corso, per l'articolo 14 che disciplina la fabbricazione e lo smercio degli sciroppi, dei succhi di frutta, delle marmellate, conserve e gelatine.

Circa il controllo della alcoolicità, esso non può dirsi così difficile e dispendioso come è sembrato all'onorevole Poggi, perchè ormai l'uso degli apparecchi che danno il grado mercantile è alla portata di tutti, e le determinazioni dovranno essere limitate alle partite sulle quali sorga contestazione. Preme, invece, che il consumatore sappia ciò che compera e paghi in base al valore intrinseco della merce, come oggi giustamente si esige per ogni prodotto.

È bene poi ricordare che nessun divieto, anche indiretto, esiste di coltivare la vite in pianura, giacchè l'agricoltore potrà sempre produrvi il vino necessario per il consumo della propria famiglia e dei lavoratori dei propri fondi; mentre una saggia limitazione è stata stabilita, pur avendo riguardo alla produzione per il consumo familiare, nelle plaghe dove gli ibridi produttori diretti si erano diffusi, aumentando la massa dei vini di minor pregio.

È stato accennato al consumo del vino nei collegi e nelle forze armate. Ho considerato il problema non soltanto dal punto di vista

dell'interesse economico della produzione, ma anche da quello del regolare uso di questa bevanda, e non ho mancato di formulare le mie proposte ai Dicasteri competenti. Mi consta che il Consiglio Superiore della Sanità Pubblica ha di recente ammesso il principio dell'uso del vino nei collegi.

All'onorevole Vicini, che è sorto in difesa del suo Lambrusco, dirò che, quando il famoso vino emiliano, — il vero e inconfondibile Lambrusco però, non la pletora dei vini similari e quasi sempre scadenti, ai quali si vuol dare il nome di Lambrusco, — avrà il suo riconoscimento di vino tipico, in base alla speciale legge, un coordinamento fra la legge stessa e quella del 2 settembre potrà valere a disciplinarlo in seno alla varia produzione nazionale. Sarebbe bene, però, che i produttori di Lambrusco si affrettassero, onde la provvidenza potesse avere efficacia per la futura campagna vinicola.

Il senatore Rota ha invocato qualche ulteriore agevolazione fiscale per quanto riguarda lo scambio dei prodotti viticoli.

L'esenzione d'imposta sull'uva che può essere ceduta da un produttore all'altro, per la correzione dei mosti a bassa gradazione zuccherina, è stata ottenuta in seguito al mio interessamento, e rappresenta il limite massimo delle concessioni che hanno potuto essere fatte dagli organi competenti, preoccupati della ripercussione che il provvedimento avrebbe avuto sulla finanza locale.

L'estendimento di questa concessione ai commercianti grossisti, richiesto dal senatore Rota, può essere considerato favorevolmente in vista delle difficoltà di approvvigionamento che incontrano i piccoli produttori, i quali non sempre riescono ad unirsi per effettuare acquisti collettivi. In tal senso e in tali limiti prospetterò la questione al Ministro delle Finanze.

IL PROBLEMA ZOOTECNICO. — Tanto il Senato quanto la Camera si sono soprattutto preoccupati del problema zootecnico. Senatori di singolare competenza agricola ed appartenenti a regioni fortemente interessate all'industria zootecnica, come gli onorevoli Rota, Di Frassineto e Fracassi, ne hanno ampiamente discusso: anche il relatore onorevole Raineri ha richiamato su questo punto l'attenzione del Senato, con copia di dati e di considerazioni.

Ho già avuto l'onore di prospettare all'altro ramo del Parlamento le varie fasi attraverso alle quali è passata, in questi ultimi tempi, la crisi del bestiame e ne ho indicate le cause, le quali, ad avviso del Governo, vanno ricercate oltrechè nei riflessi delle difficili condizioni della produzione dei vari Paesi, anche e soprattutto nella azione esercitata dalla importazione in Italia del bestiame estero, la cui influenza non ha potuto essere eliminata dai provvedimenti di varia natura a tale scopo adottati, fra i quali, più importanti, quelli della disciplina della mattazione e dell'aumento dei dazi doganali.

Ho indicato altresì i motivi per i quali tale importazione, pur modesta nella sua entità, riesca a deprimere oltre ogni ragionevole misura le quotazioni dei nostri mercati.

La situazione è sempre tale da meritare ogni attenzione, specialmente ai fini del mantenimento in efficienza delle aziende agrarie anche delle zone più evolute, dato che le colture foraggere costituiscono, come è risaputo, la base indispensabile per assicurare la consistenza ed il miglioramento agricolo e zootecnico.

D'altra parte, poichè le più alte produzioni granarie sono strettamente legate al più elevato sviluppo del prato artificiale, la contrazione delle colture foraggere, conseguente alla depressione dell'industria zootecnica, potrebbe mettere in serio pericolo, ove il fenomeno persistesse, gli stessi risultati conseguiti con la Battaglia del grano.

Non sto a ripetere in questo alto Consesso la serie di mezzi che vengono spesso suggeriti per fronteggiare la situazione, e le difficoltà che si oppongono invece alla loro pratica realizzazione, perchè di essi ho fatto ampia e, credo, esauriente esposizione alla Camera.

Allo scopo di integrare e di aggiornare il complesso degli elementi di fatto e di giudizio già raccolti dal Ministero e per trarne norma per eventuali, auspicati provvedimenti di Governo, ho provveduto a far rilevare, nei centri più popolosi, l'andamento del mercato del bestiame e del consumo delle carni, inquadrandone i dati nell'insieme dell'ambiente produttivo e commerciale delle zone rispettive.

L'accertamento in parola, affidato a Comitati composti delle più autorevoli competenze

e di rappresentanti degli stessi allevatori interessati, e condotto con modalità di rilievo metodiche ed uniformi, ha dato risultati molto interessanti sui vari aspetti del problema che tanto appassiona.

Anzitutto, è stato messo più chiarimenti in evidenza come il bestiame estero affluisca, in parte notevolissima, in qualcuno dei più grandi centri di consumo, fra i quali, in prima linea, Milano, dove ad esempio, nella settimana dal 5 all'11 corrente, il bestiame di origine straniera, introdotto al mercato, ha rappresentato l'80,30 per cento.

Nè la importazione, nei grandi centri, si effettua solo per il bestiame bovino, poichè, a voler considerare, ad esempio, il pollame, il notevolissimo consumo di esso avviene prevalentemente a carico del prodotto straniero; invero, su 139.000 quintali circa di pollame vivo, introdotti a Milano nell'anno 1932, quintali 113.320 provenivano dall'estero. Questa cifra rappresenta, a sua volta, il 73 % della quantità complessiva (quintali 154.655) di pollame vivo importato nel Regno.

Quanto tutto ciò influisca sulla tendenza alla discesa dei prezzi è facile desumerlo, ove si ponga mente al fatto del bassissimo costo, all'origine, del bestiame straniero, e alla ripercussione delle quotazioni dei grossi centri di consumo sull'andamento dei medi e piccoli mercati nazionali, che formano la grandissima maggioranza del movimento commerciale del Paese.

Per ovviare a tale situazione, è stato ripetutamente invocato il ripristino del contingentamento. Ma tale sistema, oltre a contrastare con la nostra politica in materia di scambi, non varrebbe ad assicurare l'auspicato miglioramento dei prezzi, in quanto, anche in modesti quantitativi, le importazioni a basso prezzo agiscono nel senso di adeguare le quotazioni del bestiame nazionale a quello estero, per l'influenza regolatrice che le quote marginali esercitano sul mercato.

D'altronde contribuisce alla pesantezza del mercato anche la diminuita domanda di carne e degli altri prodotti zootecnici: Non va, però, escluso che la diminuzione del consumo debba essere combattuta anche nel campo annonario nel senso di meglio adeguare il prezzo di vendita al minuto ai diminuiti prezzi all'ingrosso. In

questo senso, il Ministero dell'Agricoltura già collabora attivamente con quello delle Corporazioni nello studio in corso, e che sarà intensificato, diretto a precisare gli elementi costitutivi dei prezzi di vendita delle carni. Questa organica indagine, i cui risultati si stanno elaborando, permetterà di avvisare ai mezzi più adatti a favorire un maggiore consumo.

Il Senato deve essere certo peraltro che il problema ha formato e forma oggetto di attente cure per superare le difficoltà che, dopo approfondito esame, l'adozione delle varie provvidenze proposte, e specialmente di quelle che sembrano le più semplici ed allettanti, presenta in questo grave e complesso problema.

Il senatore Rota, fra le altre proposte intese a migliorare l'attuale situazione, ha accennato a quella di sostituire la carne fresca nazionale alla carne congelata, nella fornitura per le Forze Armate dello Stato: la questione è stata più volte, ed anche di recente, dibattuta nella occasione del rinnovo dei contratti da parte del Regio Esercito, ma serie difficoltà non solo di indole finanziaria, ma anche logistica, si sono finora opposte alla soluzione desiderata. Tuttavia, con la scorta degli elementi emersi da questa discussione, mi riprometto di riproporre la questione ai colleghi della Guerra, della Marina e delle Finanze, nella speranza che le rilevate difficoltà possano essere superate.

Per migliorare in modo concreto e duraturo le condizioni dei nostri mercati, viene altresì invocata — ed anche il relatore oggi vi ha accennato — una ulteriore revisione delle tariffe doganali, onde la difesa della produzione nazionale poggi su più solide basi di convenienza economica.

La situazione attuale, quale avvedutamente la volle il Governo Fascista all'atto delle nuove convenzioni stipulate lo scorso anno, permette, prima del prossimo estate, di denunciare i trattati vigenti per renderci, così, nuovamente liberi prima della fine dell'anno.

Posso assicurare il Senato che il Governo, ove non dovessero, in breve tempo, delinearli migliori sintomi nel campo zootecnico, si riserva di impiegare convenientemente anche quest'arma, a legittima tutela di un tanto grave interesse agricolo nazionale.

I PROBLEMI DEL BOSCO E DELLA MONTAGNA.
La risoluzione dei complessi problemi specifici

della montagna segue il movimento ascensionale dell'agricoltura italiana, mercè l'impulso che il Fascismo ha dato al miglioramento montano e boschivo.

L'avvenire economico della montagna ha per presupposto quell'assetto fisico che manca in innumerevoli punti e che, in molti, troppi casi, solo l'azione dello Stato può conseguire di fronte alla gravità, estensione e profondità, assunta dal disordine idrogeologico. Ne conseguono due imprescindibili necessità: quella di assicurare effettivamente, col rispetto delle disposizioni limitatrici della libertà dei singoli, l'integrità del suolo montano ovunque sia in giuoco l'interesse pubblico, per prevenire l'acuirsi di un male di proporzioni allarmanti, ed intensificare con tutti i mezzi possibili l'azione curativa di restaurazione. In molti casi si tratta ancora oggi di creare nuovamente, pressochè *ab imis*, le condizioni essenziali di vita del montanaro, venute meno per il graduale deterioramento del bosco protettore del suolo, per il progressivo degradamento del pascolo, per la mancata e non conservata sistemazione del terreno lavorato contro il dilavamento od il franamento.

Per far fronte in modo unitario a queste necessità, il Duce ha creato nella Milizia Nazionale Forestale un organismo capace, non solo tecnicamente, ma spiritualmente, di affrontare con fede, tenacia, abnegazione, tutte le difficoltà che dovevano essere superate, di sentire profondamente tutta la bellezza del proprio mandato ed irradiarla fascisticamente fra i montanari, recando loro la parola e l'esempio vivificatori di ogni sana energia.

L'encomio che il Capo del Governo ha recentemente rivolto alla Milizia è degno premio della sua fervida attività.

Gli importanti compiti che sono stati fissati e la varietà delle provvidenze con le quali lo Stato viene incontro ai bisogni della montagna, hanno reso i servizi della Milizia Nazionale Forestale molto più complessi di quelli che erano affidati al Real Corpo delle foreste. L'onorevole Miliani istituendo opportuni confronti col passato ne ha fatta chiara e precisa illustrazione.

La somma di lire 28.643.000, spesa dalla Milizia nel decorso esercizio finanziario per lavori di rimboschimento e di sistemazione

montana, dando lavoro ad una massa media giornaliera di 8.000 operai, e l'estensione della superficie rimboschita di oltre 9.000 ettari, rappresentano cifre mai raggiunte in passato. Ed esse continueranno a salire, in dipendenza dei maggiori fondi, a carico della bonifica integrale, messi a disposizione della Milizia.

L'intensificazione dei rimboschimenti ha portato con sé quella della produzione di piantine nei vivai forestali e dell'impiego di semi. Da ciò la necessità della conservazione, nel bilancio, della spesa straordinaria di 250.000 lire per impianto od ampliamento di vivai. Nel decorso esercizio la superficie rimboschita, cui va aggiunta quella di altri 11.139 ettari risarciti dalle fallanze o ricostituiti a bosco, ha chiesto ingenti quantitativi di piantine e di semi. Comprendendo anche quelli occorsi per soddisfare domande di terzi per l'esecuzione di rimboschimenti volontari e per la celebrazione di Feste degli Alberi, per i Parchi della Rimembranza ed i Boschi del Littorio, risultano collocati a dimora, nell'ultimo esercizio, ben 50 milioni di piantine ed affidati al suolo circa 270.000 chilogrammi di semi.

E ciò è frutto anche dell'opera di propaganda che, nelle più varie forme, viene svolgendo il Comitato Nazionale Forestale, sulle orme tracciate dall'indimenticabile suo animatore.

La stessa costituzione, avvenuta durante lo scorso esercizio finanziario, di altri 8 Consorzi di rimboschimento (che hanno fatto salire a 67 il numero delle provincie consorziate con lo Stato) va considerata espressione di risveglio in favore del bosco e della montagna, tanto più che ad aumentare le disponibilità di taluni Consorzi sono anche affluite sottoscrizioni spontanee di enti e di privati.

Anche la conservazione del patrimonio boschivo nazionale va sempre più consolidandosi. Le infrazioni, gli abusi, le deficienze, vanno progressivamente diminuendo di numero e di importanza ormai da qualche anno. Ed il gravoso servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi segna pure, colla bontà dei suoi risultati, un notevole progresso.

Per la revisione generale, in base ai nuovi criteri legislativi, dei boschi e dei terreni soggetti al vincolo forestale, che interessano 5 milioni e mezzo di ettari, il Ministero, nonostante la ristrettezza dei mezzi finanziari e la scarsa

disponibilità del personale, ha fatto studiare ed attuare dalla Milizia i metodi meno costosi e più speditivi, che possono essere adottati senza danno per gli scopi da raggiungere. Nel 1932 la Milizia è così riuscita a compiere in molti territori, interessanti 48 provincie e circa 1.700.000 ettari, i necessari studi locali.

Frattanto è stato portato a compimento il laborioso studio dei nuovi regolamenti forestali provinciali, che sono già in vigore in quasi tutte le provincie.

La tutela economica sui beni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti morali, che il Ministero svolge per tramite della Milizia Forestale, rappresenta una vasta e multiforme azione dello Stato — (interessante circa 20.000 enti, con 2 milioni di ettari di boschi ed altrettanti di pascoli) — la cui importanza è di prim'ordine anche per la funzione economica e sociale del patrimonio terriero degli enti.

Dalle voci del bilancio non risultano affatto molte altre attività dello Stato, svolte attraverso la lodevole opera della Milizia Forestale, quali la definizione di migliaia di annue domande di diversa natura, dipendenti dalle accennate limitazioni alla proprietà terriera (di particolare interesse le concessioni di coltura agraria); l'assistenza tecnica ai privati selvicoltori; i lavori per la formazione del primo catasto forestale; la sorveglianza sulla caccia, la vigilanza sulla pesca, la custodia dei Regi tratturi e delle trazzère; il servizio forestale prestato in talune nostre Colonie.

Ugualmente affidata alla Milizia è la gestione delle foreste demaniali, che hanno una estensione di 240.000 ettari, in confronto a quella di 95.000 del 1914. Questa importante azienda ha recentemente avuto un nuovo ordinamento, meglio rispondente alle sue esigenze e che consente fra l'altro di realizzare una sensibile economia di personale ed una maggiore uniformità di intenti e di metodi cogli altri servizi della Milizia, pur conservando all'azienda le sue particolari finalità.

Il senatore Miliani ha chiesto, al riguardo, che, in considerazione delle gravi difficoltà in cui versano tutte le aziende forestali, vengano ridotti i vari contributi che l'Azienda Demaniale deve allo Stato e che ammontano in complesso a 5 milioni annui.

Ho già avanzato richieste in tal senso al

collega delle Finanze, ma esse non hanno potuto essere accolte per ragioni inerenti alle esigenze del bilancio. Mi auguro, però, che in avvenire questo voto, possa essere soddisfatto in guisa che l'Azienda trovi più larga base finanziaria per il necessario incremento del suo patrimonio ed il perfezionamento dei servizi.

Fra i servizi cosiddetti forestali non si può dimenticare, per la sua importanza intrinseca e per l'entità delle cifre che lo rappresentano, quello dei lavori di miglioramento dei pascoli montani. Offre motivo di compiacimento la maggiore assegnazione di bilancio di lire 200.000, prevista per il prossimo esercizio, e destinata a premi di incoraggiamento all'esecuzione di opere intese al miglioramento dei pascoli in questione, ancorchè alle disponibilità finanziarie per essi concorrano — come avviene per i premi spettanti ai rimboschitori volontari — i fondi per la bonifica integrale, in quanto si tratti di opere che la interessano. Dello sviluppo assunto dai lavori di miglioramento dei pascoli montani, di cui la Milizia approva i progetti, sorveglia l'esecuzione e collauda le opere per la conseguente liquidazione del premio, è indice eloquente l'aver approvato nell'ultimo decennio progetti per oltre 75 milioni di lire ed erogato premi per quasi 12 milioni.

Il personale della Milizia Forestale, che anche nello scorso anno ha dato nel compimento del dovere un generoso contributo di sangue — due morti e 30 feriti in servizio — è attualmente preparato nel modo più efficiente sotto ogni aspetto. Nello scorso anno ha cominciato a funzionare anche la Scuola allievi ufficiali in Firenze. La rigorosa selezione nei concorsi, l'ottimo funzionamento della Scuola allievi sottufficiali di Vallombrosa e della Scuola allievi militi « Arnaldo Mussolini » di Cittaducale, assicurano l'assoluta bontà dei reclutamenti e l'ottima preparazione dei quadri, in modo che la Milizia costituisce un organismo saldissimo ed attrezzato per ogni prova.

Riconosco anch'io la necessità, su cui il senatore Miliani ha insistito, di provvedere ad un ampliamento dell'organico della Milizia; e solo mi auguro che le esigenze del bilancio possano quanto prima permetterlo.

L'opera della Milizia Forestale risulta maggiormente meritoria anche se considerata sotto

l'aspetto del trattamento economico che vien fatto al suo personale, e che indubbiamente non può essere ritenuto di favore. Basti accennare che, sebbene gli ufficiali della Milizia Forestale non possano essere ammessi in servizio senza la laurea ed un concorso per esami, e siano permanentemente obbligati a servizi pericolosi, tuttavia non godono di nessuna speciale indennità. Così pure i militi, sebbene debbano essere in possesso di speciali requisiti culturali e vincere il concorso per l'ammissione alla scuola e per la nomina, hanno retribuzione che non raggiunge, in complesso, le 12 lire giornaliera.

Anche queste considerazioni, pertanto, accrescono le benemerienze della Milizia Forestale, delle quali desidero dare anche al Senato esplicita attestazione.

Debbo però qui esprimere il più vivo elogio anche a tutto l'altro personale dell'Amministrazione dell'agricoltura, che costituisce anche esso una vera milizia a servizio della grande battaglia rurale del Paese: dal personale amministrativo, che si dedica ai sempre crescenti suoi compiti con fervida opera, scrupolosa rettitudine e con profondo senso di responsabilità e di abnegazione, a quello tecnico, che sta svolgendo un vero apostolato fra le masse rurali, per indirizzarle a nuove e più progredite forme di attività e per sostenerne la resistenza nei difficili momenti attuali; ed infine a quello scientifico che, con vaste e geniali ricerche, sa dare luce e guida ai vari rami della attività agricola ed offrire nuove risorse, ammirate anche all'estero, per il progresso di tutta l'economia mondiale.

In ordine al problema degli usi civici, l'onorevole Sandrini ha manifestato alcune preoccupazioni, affermando che la duplice funzione giudiziaria ed amministrativa affidata ai Commissari ritarda troppo la decisione delle gravi e molteplici cause connesse con questa materia. L'osservazione, così com'è stata formulata, non appare esatta perchè è proprio la decisione di tali cause che assorbe in gran parte l'attività dei Commissari, i quali non possono addivenire alla sistemazione amministrativa delle terre gravate di usi, se prima non siano definite le liti. I Commissari fanno del loro meglio al riguardo, nonostante la complessità e gravità delle questioni che son chiamati a

decidere e le manovre dilatorie degli interessati e dei loro patroni, contro le quali si dimostrano inefficaci le stesse più svelte norme procedurali stabilite dalla legge speciale.

Ciò nonostante il lavoro dei Commissari dal 1925 ad oggi è stato molto proficuo, come può rilevarsi dalla pubblicazione dei loro atti nel Bollettino degli Usi Civici da cui risulta che, a parte la definizione di svariate pratiche amministrative per la sistemazione delle terre, dai Commissari, a tutto l'anno decorso, sono state emesse 1032 decisioni in sede giurisdizionale.

Ad ogni modo, dopo questi anni di esperienza si palesa necessaria l'applicazione di nuovi ordinamenti; ed il Governo, dopo approfondito esame della questione, sta predisponendo un provvedimento inteso ad assicurare, in questa complessa e difficile materia, le migliori soluzioni, atte a conciliare l'esigenza di una suprema garanzia di giustizia, cui ha accennato anche l'onorevole Sandrini, con quelle di più sollecite procedure giudiziarie, in modo conforme allo spirito fascista.

LA BONIFICA INTEGRALE. Sull'attività bonificatrice affidata al mio Ministero, che ha formato anch'essa oggetto di esame in questa discussione, ampie notizie ha recentemente fornito il Sottosegretario per la bonifica integrale, camerata Serpieri, nella terza relazione distribuita a tutti i membri del Parlamento.

Egli ha documentato come — nonostante le difficoltà dei tempi — la bonifica proceda con regolarità e con metodo; come i servizi relativi, con una costante, silenziosa opera, si vadano sempre meglio adeguando all'altissima mèta, la cui importanza, per l'avvenire d'Italia, appare in luce sempre più limpida. Tutto il mondo, ormai, va guardando con crescente ammirazione a questo magnifico sforzo compiuto dall'Italia Fascista per la redenzione delle proprie terre da secolari miserie; e la Mostra nazionale delle bonifiche, indetta pel Decennale, ha rivelato tutta la grandezza di questa fondamentale iniziativa del Regime. Più ancora: una delle più potenti espressioni di essa, la bonifica pontina, dopo venticinque secoli di abbandono e di vani tentativi — mercè l'azione dello Stato — a mezzo dei Consorzi concessionari della bonifica idraulica — e mercè l'azione dell'Opera Nazionale dei combattenti che, con

spirito ardito, ha attaccato su tutta la linea le posizioni nemiche, per la bonifica agraria e la colonizzazione — ha avuto la sua solenne consacrazione con l'inaugurazione, avvenuta il 18 dicembre dell'anno XI, del nuovo comune di Littoria, e con le alte parole del Duce: « Sarà forse opportuno ricordare — Egli disse — che una volta, per trovare lavoro, occorreva valicare le Alpi e traversare l'Oceano. Oggi la terra è qui, a mezz'ora soltanto da Roma. È qui che noi abbiamo conquistato una nuova provincia ».

Dalla documentazione offerta dall'onorevole Serpieri trarrò solo queste sintetiche ed eloquenti cifre. Nel primo triennio di applicazione della legge Mussolini, dal 1° luglio 1929, sono state autorizzate opere pubbliche di bonifica per 1990 milioni e ne sono state effettivamente eseguite per 1690 milioni: sono stati assegnati sussidi a opere private aventi l'importo di 712 milioni. Nell'esercizio 1929-30 il numero degli operai giornalmente occupati nella esecuzione di dette opere pubbliche, nella media del periodo lavorativo, ha oscillato, nei singoli mesi, fra 26.000 e 40.000; nell'esercizio 1930-31 fra 29.000 e 45.000; nell'esercizio 1931-32 fra 42.000 e 73.000.

Queste cifre — se documentano lo sforzo finanziario dello Stato e il largo contributo dato dalle opere di bonifica al fine di contenere la disoccupazione operaia — lasciano tuttavia nell'ombra l'aspetto più importante di esse, cioè i vantaggi economici, sociali, politici realizzati nei territori bonificati.

Credo quindi interessante richiamare l'attenzione del Senato anche sulla speciale indagine disposta dal Sottosegretariato, a mezzo degli Ispettori agrari, per precisare, in territori tipici bonificati, opportunamente scelti, i risultati più significativi, dal punto di vista nazionale, della bonifica.

I dati raccolti in 42 aziende agrarie rappresentative, situate in 34 comprensori di bonifica di 9 diversi compartimenti — dal Veneto alle Isole — hanno rivelato un incremento di produzione lorda compreso fra un minimo di 100 a 170 e un massimo di 100 a 2250; un incremento di lavoro agricolo compreso fra un minimo di 100 a 150 e un massimo di 100 a 1340: hanno inoltre messo in evidenza la quasi costante e forte diminuzione relativa di lavoro

avventizio, fino, in taluni casi, alla completa sparizione di esso, sostituito completamente dal lavoro di coloni residenti stabilmente nella terra, ove trovano sufficiente lavoro continuo e sostentamento.

Queste cifre sono di straordinaria eloquenza; il forte aumento della produzione lorda e del lavoro agricolo impiegato per ettaro significa, in sostanza, possibilità di vita per una popolazione rurale molto più densa: la diminuzione relativa del lavoro avventizio di fronte a quello colonico vuol dire che quella più densa popolazione può essere avvinta alla terra non da rapporti effimeri e saltuari, ma da rapporti stabili, continuativi, tali da imprimere in essa uno stile di vita totalmente rurale, con le ben note conseguenze di alta fecondità, di sobrietà di costumi, di tranquillità e disciplina di spirito.

E qui è da ricordare che questi risultati della bonifica sono realizzabili solo quando all'esecuzione delle opere pubbliche segua quella delle opere di competenza privata e, quindi, quella trasformazione dell'agricoltura che delle une e delle altre costituisce il fine essenziale.

È desiderabile che di norma i proprietari stessi eseguano le opere di loro competenza: concordo in ciò pienamente col senatore Rota. I proprietari — che specie in alcune regioni hanno dimostrato anche in questo campo ardimento d'iniziativa, tenacia di propositi, e grande spirito di sacrificio, — devono all'uopo essere nei più larghi limiti aiutati così nei riguardi tecnici come in quelli finanziari.

Ma ciò non deve essere interpretato nel senso che l'attuazione della bonifica sia subordinata, non dico alla volontà, ma anche alle possibilità finanziarie dei proprietari. La bonifica, alla quale sono legati così alti interessi nazionali, deve essere eseguita. Se, pur con gli aiuti che la legge assicura, non tutti i proprietari potranno trovarsi nella possibilità di eseguirla per deficienza di capitali o pel timore (salutare timore) di eccessivo indebitamento della terra, non resta ad essi che cedere almeno una parte della loro proprietà, volontariamente prima ancora che coattivamente, a chi quella possibilità possiede. Distacco che può anche essere doloroso: ma è dolore che va virilmente sopportato, quando è necessario per alti interessi della Nazione.

L'importante è che i proprietari indottisi alla vendita trovino chi è disposto a comprare a prezzi equi; e che perciò questi trapassi di proprietà siano vere compra-vendite, non spogliazioni o confische. Questo è il preciso criterio del Ministero di Agricoltura, suffragato da tassative direttive recentemente impartite dal Capo del Governo.

Bisogna quindi agevolare in tutti i modi quel capitale che è disposto ad investirsi nell'acquisto e nella trasformazione dei terreni da bonificare. Nè i proprietari devono vedere con preoccupazione la esistenza di Enti, prima fra essi l'Opera Nazionale Combattenti, che hanno il compito di eseguire la bonifica integrale su terre ad essi trasferite.

Vorrei anzi dire che l'azione di questi enti è un necessario complemento di quella dei proprietari, in quanto questi difficilmente potrebbero assolvere tale compito per intero e da soli. Mi associo pertanto al senatore Miari che opportunamente ha segnalato l'opera benemerita che in proposito compie anche l'Ente di Rinascita Agraria delle Venezia.

La norma resta tuttavia che trasferimenti coattivi di terra dagli attuali ad altri proprietari non possono avvenire se non dopo la dimostrata inadempienza di quelli agli obblighi di bonifica. Solo l'Opera dei Combattenti conserva un diritto di sostituirsi anche a proprietari non inadempienti. È un'eccezione giustificata dai particolari fini dell'Opera, e anche dal fatto che in taluni casi, a vincere le difficoltà che si oppongono alla bonifica, si richiede coordinamento e simultaneità di azione, ciò che difficilmente è conseguibile da un gran numero di proprietari, con le procedure ordinarie.

Comunque, il Governo intende che questa sostituzione di parte dell'Opera ai proprietari resti ben giustificata eccezione, e su questo punto do esplicite assicurazioni al Senato. All'uopo un provvedimento in corso più strettamente coordina le facoltà di esproprio assegnate all'Opera Nazionale dei Combattenti con l'applicazione, da parte del Ministero di Agricoltura, della legge sulla bonifica integrale; e meglio garantisce che l'attribuzione di terre, ove debba avvenire, avvenga come ho detto, a prezzo equo.

Il senatore Miari ha opportunamente ricor-

dato la necessità che i Consorzi non abbiano attrezzature eccessive relativamente ai loro compiti, e che criteri più razionali presiedano alla imposizione degli oneri consortili. Io assicuro che questo ultimo problema è già allo studio presso l'Associazione dei Consorzi, la quale inoltre sta compiendo un'attenta revisione dell'organizzazione consortile, appunto per meglio proporzionare i costi ai compiti. Già molta via è stata in proposito percorsa, anche con il collegamento di più Consorzi nell'uso di un unico ufficio tecnico e amministrativo, ciò che appunto consente, senza diminuire l'efficienza di essi, di diminuire la spesa per ettaro servito.

Sono lieto, inoltre, di dire al senatore Rota che la nuova legge d'imminente pubblicazione risponde, almeno in parte, al suo desiderio che i comprensori di bonifica con fine predominante di colonizzazione abbiano uno speciale trattamento. La legge infatti forma di essi una speciale prima categoria dei Consorzi di bonifica, e in essi lo Stato concorre in maggior misura nelle spese.

Nell'altro ramo del Parlamento è stato particolarmente insistito sulla necessità che, con la bonifica integrale, si apra la via a una vasta formazione di piccola proprietà. È facile comprendere, dopo quanto ho detto, che a tal fine, del quale tutti riconosciamo la grande importanza sociale e politica, non mancherà la disponibilità di nuove terre, e che vi si potrà arrivare con quelle cautele che sono richieste dalle esigenze della formazione di piccole proprietà vitali, a traverso attenta selezione di ambienti e di uomini, per una funzione che non è più di semplice lavoro manuale, ma implica responsabilità tecniche e finanziarie.

Avvenimento notevole di quest'ultimo anno è stato — dopo tre anni di difficile, tenace lavoro, — la formulazione della nuova legge unica sulla bonifica integrale, che è ora in corso di registrazione.

È così compiuto il ciclo legislativo inaugurato dalla grande legge Mussolini.

Il Senato ricorda che il 26 luglio del 1928-VI il Consiglio dei Ministri approvò il disegno di legge per la bonifica integrale: il 17 settembre nella 89ª Riunione del Gran Consiglio, il Duce, precisando il piano dell'attività politica negli anni VI-VII, definiva legge fondamentale

del Regime quella sulla bonifica integrale, che era stata già presentata all'approvazione del Parlamento e che fu poi emanata il 24 dicembre successivo. Essa richiedeva taluni completamenti, dei quali essa medesima forniva, con una delega legislativa, il mezzo. Così oggi è dato pubblicare la nuova legge unica sulla bonifica integrale, la quale sostituisce sette leggi esistenti e 84 articoli sparsi in altre nove leggi, dando un organico sistema a tutti gli interventi dello Stato indirizzati all'adattamento della terra a forme di produzione intensiva e a civili forme di convivenza rurale.

Ringrazio i componenti della Commissione incaricata di predisporre il nuovo testo, nella quale anche il Senato ebbe larga e autorevole rappresentanza, per il prezioso contributo da essi recato al difficile studio; e particolarmente sono grato al camerata Serpieri, che l'ha presieduta, dedicandovi tutto il suo intelletto ed il suo fervore per la difficile impresa affidatagli.

Onorevoli senatori! ringrazio quest'alto Consesso dei preziosi suggerimenti che sempre mi ha dato per il migliore svolgimento dell'attività agricola italiana, per la sua più efficace tutela e per il potenziamento di questa massima risorsa nazionale. Ed assicuro che sui vari argomenti speciali qui trattati, ancorchè non mi sia stato possibile di tutti far cenno, non mancherò di portare la mia premurosa attenzione.

L'opera che il Governo fascista dedica alla vita rurale, nella costruzione della nuova civiltà, è informata a quello stesso spirito ed a quella stessa volontà unitaria che caratterizzano l'idea fascista e ne costituiscono la superiorità rispetto alle altre dottrine politiche e sociali, in quanto mirano, in ogni campo, a superare ogni antitesi, ogni concezione frammentaria ed ogni tendenza dissociatrice e particolaristica, per far convergere tutte le forze e tutte le provvidenze sociali alla maggiore potenza della Nazione.

I rurali d'Italia, ormai pienamente consapevoli di questa organica e profonda opera di rinnovamento, e della essenziale importanza del loro contributo alla nuova missione che l'Italia ha ripreso per virtù del suo Capo, sapranno proseguire, infaticabili e fidenti, i loro sforzi tenaci per mantenere solide e fare più grandi le fortune della Patria. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30 e dall'articolo 4 della legge 17 marzo 1932, n. 290, per le spese dell'organizzazione locale e dei concorsi a premi per l'intensificazione della cerealicoltura, è aumentata di lire 4.700.000, ed è diminuita di lire 100.000 la spesa straordinaria autorizzata dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, per l'impianto di campi dimostrativi granari.

(Approvato).

Art. 4.

L'assegnazione straordinaria di complessive lire 18.500.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125 e dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 3.500.000, ed è diminuita di ugual somma l'assegnazione stabilita, per l'esercizio 1933-34, dall'articolo 2 del Regio de-

creto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

(Approvato).

Art. 5.

A norma dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare durante l'esercizio finanziario 1933-34 per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

JUNG, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 157, che proroga alcune agevolanze fiscali a favore dell'industria automobilistica (1582).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta, e degli altri approvati nella seduta di ieri l'altro.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di pre-

visione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

È aperta la discussione generale.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Onorevoli senatori, posso dichiararvi che non ero preparato a fare il mio discorso questa sera, in merito al bilancio della giustizia. Obbedisco al comando del nostro illustre Presidente e chiedo venia se più del solito il mio dire sarà disadorno e forse incongruo. Mi permetterò di dire poche cose solamente.

S. E. l'onorevole ministro, nella discussione ampia svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, il caro amico ed eminente collega senatore Mango, nella sua relazione, hanno notato che sopra la giustizia vi è un grave pondo: mentre le aspirazioni generali sono di avere una giustizia semplice, facile e a poco costo, in modo da rendere accessibile a tutti questa suprema funzione dello Stato, che è la tutela dei diritti dei cittadini, viceversa essa si trova appesantita nei metodi e gravissimamente onerosa nel costo.

Riguardo ai metodi, auspichiamo la tanto attesa riforma e dell'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura civile, che possano finalmente dotare l'Italia di un diritto processuale e giudiziario consoni ai tempi moderni, consoni al bisogno sitibondo delle popolazioni di una giustizia rapida e poco costosa.

Riguardo all'ordinamento giudiziario, se non erro, è imminente la presentazione di un disegno di legge da parte dell'onorevole Guardasigilli, se già non è stato presentato; e per quanto concerne il suo addentellato col Codice di procedura civile, mi limiterò a questo semplice rilievo: che se si aumentasse la competenza dei giudici conciliatori e di riverbero anche quella dei pretori, ne verrebbe per ciò stesso una grande economia di spese ed uno sfollamento di affari per i tribunali, tale che potrebbesi finalmente provvedere alla concentrazione dei tribunali nelle sedi di provincia. Ulteriore conseguenza, la diminuzione di personale e l'alleggerimento delle spese della giustizia.

Aumentare la competenza dei conciliatori credo che non sia una impresa molto difficile,

nè che possa oggi essere ostacolata con obiezioni di irrazionalità. Oggi il senso giuridico sviluppato in tutte le classi sociali, la maggiore cultura, la maggiore pratica degli affari, rende possibile la scelta in ogni comune di persone idonee a compiere l'elementare funzione giudiziaria; quella che ha poco contenuto economico, ma che ingombra le aule della giustizia pretorile, perchè le cause piccole sono le più numerose.

Se potessimo offrire alle nostre popolazioni, specialmente rurali, una giustizia locale, del buon padre di famiglia, quale è quella del giudice conciliatore, noi avremmo esaudito molti loro voti, avremmo sollevato tutti coloro che vi debbono ricorrere da molti viaggi, spese e patrocini, e semplificato il giudizio superiore di pretura.

Altrettanto dicasi per l'aumento di competenza dei pretori. Il primo ed unico aumento della competenza giurisdizionale dei pretori venne fatto con molta titubanza, vorrei dire con molta preoccupazione, ed aggiungo anche di carattere professionale, onorevole senatore Mango, in quanto si temeva dagli avvocati e procuratori di perdere una certa massa di lavoro, che prima era di competenza dei tribunali e veniva remunerato con le relative tariffe.

Ma dopo che l'anzidetto aumento di competenza portò con sè anche l'applicazione delle tariffe di procuratore dinanzi ai tribunali e la possibilità di un congruo compenso per gli avvocati per le cause rientranti nella competenza aumentata, quei dubbi sono svaniti.

È desiderabile che il pretore abbia maggior contenuto di giurisdizione. Credo che non se ne possa dubitare.

Il Regime fascista ha valorizzato estremamente la personalità umana, ha abituato l'individuo a pensare ed agire da solo. Il sistema collegiale, a cominciare dal parlamentarismo, è stato posto da banda, appunto per necessaria rifrazione della valorizzazione dell'elemento uomo. Tendiamo tutti all'uomo unico nel comando e nell'azione, con l'exasperazione delle sue possibilità e delle sue responsabilità.

Con tale impulso, sempre più intenso, alla cultura, al volere e al potere d'azione, che ne deriva, credo che sia giunto il momento di fare uno sbalzo più innanzi nella sfera d'azione del giudice, per spingerla, se non per arri-

vare, come qualcuno potrebbe desiderare e io sempre ho desiderato, verso la istituzione del giudice unico, che semplificherebbe di molto l'organizzazione giudiziaria.

Coll'aumento della competenza pretoria, avremmo reso più facile anche il problema della magistratura superiore: ridotto necessariamente il numero dei tribunali, per diminuzione di materia da sottoporsi al loro giudizio, potremmo avere la concentrazione nelle provincie di tutti gli uffici, da quelli politici a quelli giudiziari, colle relative conseguenze di economia, di funzioni e di spese.

Ed anche le Corti d'appello potrebbero essere ridotte di numero.

Sarebbe poi auspicabile che il giudizio di cassazione venisse alleggerito di molto degli attuali suoi compiti. Non si debbono certo sottrarre alla Corte Suprema le ordinarie funzioni di somma regolatrice della giustizia, di custode del diritto: bensì si debbono eliminare molti casi, che importano, più o meno, una specie di giudizio di terzo grado. E sono tutti quelli inerenti ai vizi di forma, a quelli di motivazione ecc., di cui all'elenco dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, e che costituiscono l'obbietto della maggior parte dei ricorsi. L'onorevole Guardasigilli, nell'ultima legge relativa all'aumento del deposito per cassazione, aveva espresso la speranza di un freno che ne sarebbe derivato per le parti litiganti: freno fiscale. Ciò non è avvenuto, perchè chi è animato dalla passione del litigio, non trova ostacolo nello spendere trecento lire di più, che, in definitiva, spera gli saranno dalla vittoria restituite.

Ne è derivato un tenue profitto all'Erario dello Stato, per i depositi che gli vengono, per soccombenza, devoluti, ma nessuna sensibile diminuzione delle cause in Cassazione. Per converso, onorevole ministro, vi è da segnalare una zona di lavoro del collegio supremo, che tende di continuo ad aumentare, quella cioè degli infortuni sul lavoro industriale e delle controversie sull'impiego privato. Una delle tre sezioni civili della Corte di cassazione, la II, assolve principalmente questo compito. In questa zona il deposito non funziona quasi per nulla.

Ho ricercato notizie statistiche per rendermi conto della proporzione numerica dei ricorsi

in materia infortunistica, ma non le ho potute avere con una certa esattezza. Mi è stato soltanto detto che detti ricorsi variano tra i 200 e 300 all'anno.

Invece dai ruoli mensili della Corte di Cassazione risulterebbe che sono molti di più.

A questo punto sarei tentato di dire che sarebbe forse giunto il momento — ma di questo sarà forse più opportuno trattare in sede di bilancio delle Corporazioni — di vedere se debba essere mantenuto l'odierno sistema giudiziario per gli infortuni sul lavoro, o sostituirlo con altro meno causidico.

Nella materia parallela degli infortuni agricoli c'è l'istituzione delle Commissioni compartimentali arbitramentali, le quali, insieme alla superiore Commissione centrale, funzionano egregiamente e danno luogo a pochissime controversie. Il sistema arbitramentale è stabilito anche dalla legge del 24 maggio 1926, n. 898, in materia d'infortuni del personale postelegrafonico. E lo stesso sistema è stato esteso anche all'infortunistica ferroviaria (legge 8 gennaio 1931, n. 21).

Ben è vero che oggi vi è un'altra tendenza nella nostra magistratura ed è quella di considerare, curioso ma vero, il trattamento degli impiegati statali, ferroviari o postelegrafonici, rispetto agli infortuni, che li colpiscono nell'esercizio delle loro funzioni, come un provvedimento di carriera. Allora, e spesse volte è accaduto, avendo l'infortunato promosso l'azione giudiziaria ed esaurite tutte le tappe, giunto che sia alla Corte Suprema, si sente fermare con l'eccezione di incompetenza: la questione è portata dinanzi alle Sezioni unite, ove gli si dice: è un infortunio accaduto ad un impiegato statale? Passate alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Ma può accadergli anche di peggio, chè, nel passaggio dall'una all'altra via, il tempo passa e spesso, quasi sempre, si perde l'azione, perchè è caduta sotto la mannaia della prescrizione annuale. Se si potesse liberare la magistratura ordinaria, e con essa la Cassazione, dalla massa ingente delle cause infortunistiche, molto lavoro giudiziario sarebbe risparmiato. E noti l'onorevole Guardasigilli che la causa infortunistica non è molto sentita dalla giustizia normale.

Ciò affermando, non credo nemmeno lon-

tanamente di mancare di rispetto alla massa dei nostri ottimi giudici; ma se Ella si pone a sfogliare le effemeridi giudiziarie, troverà che, se per uno stillicidio, per l'apertura di una finestra ecc. si apre il varco a lunghe discussioni, elucubrazioni di avvocati, note di magistrati ecc., l'infortunistica viene trattata come materia di poco conto, mentre essa riguarda la vita, le forze del lavoro umano, le sofferenze dei martiri del lavoro.

Sorge allora spontanea l'idea di sottrarre la materia infortunistica alla giustizia ordinaria, per dirigerla verso una disciplina arbitrale, trovando così una più opportuna e congrua sede.

Voglio aggiungere qualche altro particolare.

In materia di giustizia infortunistica noi assistiamo a questioni e decisioni di grave e dolorosa importanza con frequente risultato negativo: per esempio, il contadino infortunato presso una trebbiatrice, alla quale è momentaneamente addetto, propone la sua azione dinanzi alla Commissione compartimentale agricola, perchè ritiene che il proprio infortunio sia di carattere agricolo; arriva all'ultima fase di questa sua iniziativa e si sente rispondere dalla Commissione compartimentale, o da quella centrale, che ha sbagliato strada, perchè l'infortunio non è da considerarsi agricolo. E allora che cosa dovrebbe fare questo povero operaio? Dovrebbe ricorrere ad un'altra via e cioè a quella della Cassa nazionale degli infortuni o ai Sindacati (di cui utilmente si annuncia l'abolizione): ma ormai l'anno è passato, la scure della prescrizione ha reciso la sua azione e l'operaio, o la povera famiglia sua, rimane senza indennità.

Nemmeno c'è da ricorrere alla disposizione dell'articolo 2125 del Codice civile, per cui la domanda proposta innanzi a giudice incompetente salva dalla prescrizione l'azione; non è possibile ricorrervi, perchè i debitori sono diversi e l'azione, proposta nei confronti dell'uno, non giova nei confronti dell'altro.

Questa materia potrà essere trattata più a fondo in altra sede, ma io mi sono permesso di richiamare su di essa l'attenzione dell'onorevole Ministro Guardasigilli, perchè la sua mente vasta e colta possa prenderla nella dovuta considerazione agli effetti delle riforme, cui egli attende con tanto fervore.

Ritornando all'argomento della giustizia, facile e poco costosa, il problema si aggira tra due poli: organizzazione statale della giustizia, e difesa.

Riguardo alla organizzazione statale, ho già esposto le mie idee circa una possibile risoluzione di qualche elemento del problema.

Riguardo alla difesa, bisogna pure avere il coraggio di riconoscere che la difesa delle cause — ve lo dice, onorevoli colleghi, un avvocato esercente — costa troppo. E ciò in dipendenza di quella duplicità, che diventa quadruplicità, di difensori, che intervengono in ogni causa, colle loro doppie tariffe. Perchè, come ben sapete, per ogni causa dalla parte dell'attore si ha il procuratore e l'avvocato: due distinti professionisti e due distinte tariffe; e dalla parte del convenuto altrettanto.

Questo è uno sconcio, che non si verifica più ormai in nessun paese civile, che abbia una procedura civile rimodernata.

DE FRANCISCI *ministro di grazia e giustizia*. Ma no, c'è in Francia, c'è in Inghilterra...

SANDBINI. Perchè son paesi a legislazione di antichissima tradizione.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Insomma questa duplicità oggi c'è anche altrove.

SANDRINI. Il nostro spirito di riforma auspica che ciò venga a cessare. Onorevole Ministro, io so che lei è di questo sentimento, ed anzi ricordo che al Senato ebbe ad accennarlo in una delle primissime discussioni e nell'altro ramo del Parlamento ella ebbe a dire che, se in teoria la riforma poteva giustificarsi, in pratica era da temersi l'inconveniente dell'eccessivo inurbamento degli avvocati. Mi pare che ella così abbia detto.

Eccellenza, questo timore io credo che non abbia ragione di essere. L'inurbamento dei professionisti, cioè l'attrazione che i grandi centri esercitano sui professionisti, e che tende a staccarli dalle loro terre e dalle loro case d'origine, se in realtà esiste, non è poi un inconveniente grandissimo.

Del resto già esiste, in fatto, l'inurbamento degli esercenti le professioni legali. Un procuratore di Frascati o di Civitavecchia esercita anche a Roma, ed altrettanto avviene per tutti gli altri minori centri.

Se poi parliamo degli avvocati, caro amico

onorevole Mango, è noto che fra la tua nobile classe di colleghi napoletani gli iscritti alla Casazione, che hanno un ufficio a Roma, sono moltissimi.

MANGO, *relatore*. E si portano bene!

SANDRINI. Sicuro, si portano magnificamente, anche perchè gli avvocati napoletani sono esemplari per acutezza di mente e profondità di cultura, nonchè per gentilezza di cuore.

Dunque questo pericolo non esiste o, se mai, esiste anche oggi e non potrà essere accresciuto. Quello che si teme per il domani, si verifica già fin da oggi.

E del resto che cosa vi è da temere? Con la crisi attuale, che travaglia la classe degli avvocati, io affermo non esistere il pericolo che i professionisti, miei colleghi, abbandonino i piccoli centri, ove hanno casa, famiglia e modesta ma sicura cerchia di affari, per venire ad esercitare la professione nei centri maggiori. Ma se ciò avvenisse, non sarebbe, ripeto, un gran danno.

Con questa riforma si potrebbe ridurre subito il costo della giustizia. E del resto se non si affronta uno di questi due termini, organizzazione statale e difesa, non so dove si potrebbero trovare gli elementi per la diminuzione delle spese di giustizia. La carta bollata non si può toccare, i depositi giudiziari nemmeno; e allora in qual modo potrà il povero cittadino risparmiare danaro, quando lo assilla il bisogno di veder tutelato il suo diritto? Non v'ha che uno di questi due modi: o lo Stato o gli avvocati; ma siccome il primo è intangibile, è giuoco-forza che la semplificazione cada su noi.

In materia di economia ci sono molte cose che fanno pensare.

Per esempio, e ritornando sull'argomento degli infortuni sul lavoro, domandavo un giorno a me stesso: *quanto costa l'infortunio sul lavoro?* C'è una Cassa Nazionale Infortuni, che ha una miriade d'impiegati e può spendere ventine di milioni di lire per fabbricarsi un nuovo palazzo; c'è un'organizzazione di patronati, un numero rilevante di medici, avvocati ed anche di speculatori, che campano tutti sugli infortuni. Allora è certo che il limite d'indennità degli operai deve essere molto ridotto, perchè una gran parte di quello, che spetterebbe all'operaio, viene assorbito da un organismo nella sua complessità così mastodontica, che potrebbe e

dovrebbe sparire con il sistema arbitramentale.

Passando ad un altro argomento (mi perdoni il Senato, se parlo frazionatamente) vorrei accennare ad una questione, che ho trattata anche in occasione del bilancio dell'agricoltura e che non trovò eco, cioè l'usura, piaga sociale oggi acuitizzata.

Nel nuovo Codice penale si è introdotta la disposizione dell'articolo 644 che definisce l'usura: « chiunque fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno altrui ecc... »; ma non dice in che cosa concretamente consiste l'usura, nè pone dei limiti differenziali tra il giusto interesse e quello usurario.

Io prego l'onorevole Ministro Guardasigilli di voler portare la sua attenzione su questo campo, perchè, tutti purtroppo lo sappiamo, l'usura è presentemente esercitata su larghissima scala, è veramente una piovra e molte piccole fortune vengono da essa divorate. Ora, sapere che si commette un reato, quando si supera il doppio, il triplo, se volete, del tasso ufficiale di sconto, sarebbe certamente una remora per chi esercita questo ignobile mestiere; mentre oggi, essendo assente dal Codice penale qualunque limite o indicazione, all'infuori di quella molto incerta, relativa cioè a una proporzione tra il bisogno e la sovvenzione, la sensazione del reato non è entrata nella coscienza pubblica. Difatti, per quanto io esamini i giornali giudiziari e frequenti il campo giudiziario, che è l'attività principale della mia vita, fra le innumerevoli cause, che mi sono passate e mi passano innanzi, non ne ho ancora trovata una in materia di usura. Ed occorre notare l'importantissimo riflesso che, dall'invocata determinazione, ne verrebbe in materia civile. Ogni reato dà luogo ad un'azione penale e ad una civile. Ma chi, strozzato in certe situazioni famigliari ed economiche, volesse impugnare di nullità un patto usurario, perchè delittuoso, quale base potrebbe trovare nel citato articolo 644 Codice penale, data la sua indeterminatezza?

Toccherò ora un altro punto, inerente alla riforma degli amministratori giudiziari. Ella, onorevole Ministro, ha messo saggiamente le mani su questa riforma allargandone la comprensività. Ma debbo dire che questa istituzione, così come è stata disciplinata, a triplice

funzione, di magistrati, amministratori, avvocati, e specialmente per i compensi, non mi piace per nulla. I compensi sono stati stabiliti gradualmente, un tanto per cento, che può arrivare fino all'8 per cento dei patrimoni amministratori.

Una prima osservazione: tutti sanno che la materia ipotecaria sfugge alla gestione fallimentare: il creditore ipotecario, se non è contestato nel suo privilegio, sta a parte, non partecipa alle votazioni e soltanto comparirà il giorno, in cui verrà mandato all'asta il patrimonio del suo debitore. Sfugge al concordato, perchè il concordato non riguarda i creditori ipotecari e privilegiati. Ebbene, onorevole Guardasigilli, Ella senza dubbio saprà che, per il computo delle competenze agli amministratori giudiziari, il passivo dei debitori falliti viene determinato anche con il coacervo delle passività ipotecarie; sicchè il compenso degli amministratori diventa di proporzioni tali, che la riforma, invece di essere stata utile, deve dirsi dannosa. Se Ella, dal suo ben organizzato ufficio di statistica, potesse farsi dire la massa dei compensi liquidati agli amministratori giudiziari, da quando esiste la riforma, molto Ella se ne dovrebbe preoccupare! Tanto più che questa questione dei compensi degli amministratori è complicata, in un senso non simpatico, da una percentuale che viene data ai giudici e ai cancellieri. Non c'è stata mai questa percentuale nei nostri sistemi giudiziari. Ciò non fa sollevare alcuna ombra sopra l'incorrotta e incorruttibile funzione dei nostri magistrati, e sulla provata correttezza dei nostri funzionari di cancelleria. La povertà è stata sempre un vanto per la magistratura italiana: povera ma onesta, fino al sacrificio.

Figlio di pretore, stipendiato a 143 lire al mese, moglie, cinque figli, genitori vecchi, ben io so di che si tratti!

Anche oggi la posizione della Magistratura italiana, specie nei primi gradi, si trova in uno stato di grande sofferenza ed è certo inferiore rispetto a quella degli altri funzionari dello Stato; tanto più che ad essa non è concessa la possibilità di ampliare il modesto bilancio con medaglie di presenza o con la possibilità di avere qualche altra occupazione nelle ore libere, e ciò per la dignità e per la

rigidità inerenti alle funzioni di giudice. Ma, reso omaggio all'irreprensibile dignità ed onestà del magistrato italiano, bisogna dire che l'averlo associato ai compensi dei curatori non è cosa che faccia buona impressione nel pubblico; il quale può essere tratto a pensare che più si liquida all'amministratore e maggiore percentuale ne venga per il giudice e per gli altri funzionari. Questo pensiero è in molti, benchè nulla lo giustifichi, e benchè il provento assegnato ai giudici sia modestissimo.

Molti fallimenti gravissimi (quello di Fregene, per esempio, nel quale vi sono dodici società fallite, con dodici settori economici fallimentari diversi, con gineprai di cause senza fine, e dei passivi che si sommano dai quaranta ai sessanta milioni) esigono una fatica improba da parte dei giudici, che vi si dedicano con alacrità, cuore e passione.

Orbene, se io vi dico che, alla fine dell'anno, i giudici fallimentari liquidano un compenso intorno alle 1200-1300 lire, voi mi risponderete che non valeva la pena di istituire questa percentuale; meglio sarebbe fatto, come per i giudici istruttori, dando loro una speciale indennità di carica, estranea alle liquidazioni dei compensi.

Si levi pertanto dal contatto delle percentuali il magistrato italiano, come è stato fatto per gli agenti delle imposte, per i ricevitori del registro e delle successioni, per i conservatori delle ipoteche ecc., appunto perchè tale contatto è dannoso, perchè tutto ciò che è intreccio di interesse privato nell'interesse pubblico deve sparire.

Onorevole ministro, se Ella non farà il mio povero petto bersaglio dei suoi strali, vorrei toccare un altro fatto che nella mia vita professionale ho occasione di constatare, con rincrescimento.

Questo fatto non tocca nè gli avvocati nè i magistrati: tocca il pubblico. È l'argomento delle raccomandazioni in materia giudiziaria. Purtroppo l'abitudine delle raccomandazioni si è diffusa nel pubblico in modo preoccupante ed ha riverberi inquietanti.

So di colleghi giudiziari, che reagiscono quasi con sdegno a questi attentati alla loro serenità; ciò nonostante le raccomandazioni vengono ricercate, vengono fatte e costituiscono materia assillante ovunque, onorevole Mini-

stro, nel campo giudiziario, a cominciare dallo sfratto di pretura e... mi fermo al seguito. Non voglio dire altro: ho soltanto accennato a questo morbo sottile... che tende ad inquinare la giustizia, perchè sono sicuro che la sua mano saggia e ferma saprà provvedere.

Dovrei da ultimo parlare di quell'argomento, che è stato sempre il « leit motif » di ogni mia discussione in sede di bilancio sulla giustizia: cioè della Cassa di previdenza per gli avvocati. Ma S. E. il Ministro ha presentato in questi giorni al Senato, di ritorno dalla Camera, un apposito disegno di legge; avremmo perciò occasione di un cortese dibattito in una delle prossime sedute.

Mi resta quindi e solo da ringraziare Lei, onorevole Ministro, e gli onorevoli colleghi, che hanno avuto la bontà di ascoltarmi, e chiedo scusa se li ho annoiati. (*Approvazioni*).

ABISSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. Il più importante provvedimento, che nell'interesse della giustizia sia stato emanato nel corrente esercizio, è senza dubbio il decreto di amnistia, del quale io intendo parlare con cautela ben sapendo che il diritto di grazia è una prerogativa sovrana che va sindacata molto limitatamente. Comunque, poichè se ne è parlato, se ne è scritto, e se ne è fatto cenno anche nell'altro ramo del Parlamento, dirò molto brevemente il mio pensiero, che è di consenso per una triplice considerazione. Prima di tutto, il decreto di sovrana clemenza è valso a solennizzare un avvenimento veramente storico, cioè il decennale, e quindi la data del consolidamento di quel regime che poteva apparire a taluni miopi simile ad un episodio qualsiasi della vita pubblica, una specie di crisi ministeriale, e che invece doveva rinnovare profondamente tutta la compagine politica, sociale e morale del nostro paese. In secondo luogo, perchè questo atto di indulgenza è succeduto ad un lungo periodo di rigore nella repressione della delinquenza; e in terzo luogo, perchè l'amnistia è in armonia con tutta quanta la legislazione fascista, che fa della pena un mezzo di repressione e, ad un tempo, di emenda. Liberando dal carcere diverse migliaia di detenuti, essi sono stati rimessi in condizione di abbandonare la via scabrosa dei delitti e di riprendere la via

del lavoro e della onestà. Coloro che saranno riottosi troveranno sempre lo stato forte, pronto a prendere il sopravvento contro qualsiasi velleità di ribellione.

Però debbo fare alcuni rilievi che sono di semplice dettaglio. Anzitutto io avrei preferito, che, come è stato fatto per altri provvedimenti del genere, la concessione dell'amnistia e dell'indulto fosse subordinata al pagamento dei danni alle parti offese. Il provvedimento, così come è, costituisce un nocumento per le vittime dei reati, sia perchè gli autori di essi non hanno alcun interesse a risarcire i danni come l'avrebbero avuto se con questi mezzi avessero sperato di ottenere una diminuzione di pena; sia perchè, dopo che gli offesi sono riusciti ad ottenere una sentenza di condanna di primo o di secondo grado, sono poi costretti, specialmente nel caso di amnistia, a fare una lite civile; il che naturalmente implica spese e preoccupazioni non lievi.

Il mio rilievo ha specialmente importanza nei riguardi dei grandi bancarottieri e dei grandi truffatori, i quali trovano il modo di rendersi insolubili e di godere di una fortuna malamente acquistata col sacrificio di tante famiglie. (*Approvazioni*). Un'altra considerazione mi permetterà di fare: il decreto di amnistia ha saggiamente negato il beneficio ai delinquenti pericolosi od abituali; però, a mio modesto avviso contraddicendosi, ha poi consentito che dell'amnistia e del condono potessero usufruire determinati individui tante volte quanti erano i reati di cui erano chiamati a rispondere. In questa maniera ci sono state persone che sono state alleggerite persino di diverse decine di anni di reclusione, il che mi ricorda quello che un grande Maestro del diritto penale, Enrico Ferri, chiamava causticamente sconto ai grossisti della delinquenza. Ripeto però che si tratta di casi eccezionali che nulla tolgono al valore politico del provvedimento.

Ho dimenticato anche di rilevare che l'amnistia è sopravvenuta quando già il Fascismo aveva conseguito una delle sue più brillanti vittorie: quella della diminuzione della delinquenza. Se si guardano le statistiche del periodo immediatamente posteriore alla guerra e quella recente, c'è veramente da restare orgogliosi del fatto che al nostro Paese non

spetti più il primato nella criminalità, che ebbe a disonorarlo in altri tempi.

Il Governo Fascista ha potuto conseguire questo intento in duplice modo: anzitutto, mostrando la forza dello Stato che disciplina e contiene le attività individuali; in secondo luogo, ricorrendo a tutti quei mezzi profylattici che soffocano il germe della delinquenza nella sua nascita ed impediscono che esso si sviluppi. La mia esperienza mi ha convinto che il vero semenzaio della criminalità era costituito dai fanciulli abbandonati, ai quali, in luogo di essere data una ferrea educazione e disciplina fino dagli albori della vita, era consentito di potersi dedicare al libertinaggio ed al delitto.

Ora il Governo fascista, con tre leggi: quella sulla maternità e infanzia, che è anche gloria del nostro illustre Presidente, quella sugli orfani di guerra, e quella sull'Opera Nazionale Balilla, ha potuto fare in modo che la nostra gioventù sia educata, abituata alla disciplina ed allontanata dalle vie del delitto.

Però ho notato con rammarico che c'è un lieve aumento, rispetto agli anni precedenti, negli omicidi.

Io penso che l'omicidio sia il delitto che maggiormente occorre combattere, come quello che costituisce veramente un'offesa alle conquiste della civiltà. Ora ci sono più di 2000 omicidi: sono troppi per un paese civile!

Onde io, a proposito di questo fenomeno, richiamo l'attenzione del Ministro sulla necessità che questa forma di delitto sia con ogni energia repressa.

E queste osservazioni mi permettono di fare anche in considerazione del fatto che in alcune regioni, dove più travolgente è stata l'azione repressiva dello Stato fascista, si sono verificate delle assoluzioni, che hanno profondamente commosso la pubblica opinione, tanto più che, alla liberazione dei più alti papaveri della delinquenza, ha corrisposto l'eccessivo rigore verso delinquenti di scarsa importanza e punto pericolosi. Ciò mi farebbe pensare alla verità del detto di uno dei sette savi della Grecia, che le leggi penali sono come le ragnatele: prendono i moscerini e lasciano sfuggire i calabroni. Le leggi penali del Governo fascista debbono invece proporsi il

fine opposto, quello cioè di prendere principalmente i calabroni, magari lasciando sfuggire i moscerini.

Si nota anche un leggero aumento nei reati contro la proprietà. Ma di ciò non credo che ci sia da preoccuparsi troppo, perchè l'aumento dei delitti contro la proprietà è in connessione con la situazione economica; e noi che conosciamo quali siano le condizioni di disagio del paese, dal punto di vista economico, specialmente di alcune parti dove i lavoratori cercano invano il lavoro e sono costretti a soffrire la fame, dobbiamo rallegrarci che l'aumento sia insignificante. Ciò è dovuto alla disciplina nazionale ed alle provvidenze del Governo, che con opere pubbliche ha cercato di andare incontro alla miseria, come incontro alla miseria è andato il Partito con l'assistenza, felicemente diffusa in tutta Italia.

Un altro fenomeno è il grande aumento dei delitti colposi, omicidi e lesioni, dovuti alla circolazione stradale.

Ora da un canto si dice che questi delitti siano determinati dalla eccessiva licenza del pedone, del ciclista o del carrettiere, mentre dall'altro canto si grida la croce addosso agli autisti che, con la loro eccessiva velocità, non mostrano di tenere in non cale la vita umana.

Io penso che siano vere l'una e l'altra osservazione nel nostro paese, e persino nelle città civilissime come Roma ancora non si conosce quella che io chiamerei l'educazione stradale. Non c'è pedone che non abbia la voglia di farsi... investire e spedire all'altro mondo. Non parlo poi dei ciclisti e dei carrettieri, la cui indisciplinezza è senza limiti.

D'altro canto ci sono degli autisti che, con la loro audacia, costituiscono un permanente pericolo per l'incolumità pubblica.

Ora io credo che, più che i mezzi repressivi che lasciano il tempo che trovano, perchè intervengono quando il guaio è accaduto, possano giovare i mezzi preventivi e cioè imporre ai cittadini e agli autisti una ferrea disciplina. A ciò attende la Milizia della Strada, che svolge una magnifica attività: ma essa è insufficiente per numero al grande compito assegnatole.

Onde io crederei che fosse opportuno richiamare l'attenzione degli altri organi, spe-

cialmente armati, della polizia perchè più intensamente ed efficacemente collaborino con la Milizia della Strada.

E vengo brevissimamente ad un altro ordine di considerazione. Il nuovo Codice di procedura penale è entrato in vigore da poco tempo, ma si comincia a notare qualche deficienza.

Plaudo ai compilatori di quel Codice per la parte in cui hanno cercato di infrenare la eccessiva eloquenza degli avvocati: però penso che il Codice, in fondo in fondo, abbia lasciato le cose allo *statu quo ante*, perchè consente un discorso a ciascuno dei due difensori, di ogni imputato, ed ad uno di questi di replicare. Dunque nulla è stato mutato rispetto a quello che si verificava prima.

Io credo che, in fondo, il limite nelle discussioni dipenda soprattutto dall'autorità e dal tatto di chi presiede i dibattimenti; però il nuovo Codice di procedura penale, mentre nulla ha tolto alla difesa degli imputati, ha posto un limite che io credo eccessivo, e talvolta dannoso, alla difesa di parte civile.

La parte civile non può parlare che una sola volta e non può mai replicare neanche per dare un chiarimento sui fatti, neanche per rettificare qualche inesattezza che sia stata detta.

Ora questa condizione di cose mette il difensore di parte civile in condizioni di assoluta inferiorità. In un processo in cui vi siano 10 imputati si possono avere 30 arringhe difensive: due normali ed una di replica per ogni imputato. Il difensore di parte civile può parlare una sola volta e non può replicare.

Si dirà che c'è il pubblico ministero: normalmente i pubblici ministeri hanno un tale valore che consente anche di contraddire un esercito di difensori. Ma questo può anche non accadere ed il difensore di parte civile resta inerte ad assistere allo svolgimento della causa. Si verifica qualche volta che il pubblico ministero ritiri l'accusa; il che non impedisce che il Tribunale o la Corte possano opinare diversamente e condannare, ma il difensore di parte civile non ha diritto di far valere le sue ragioni e di dire gli argomenti che militano in favore della sua tesi, anche nei riguardi del nuovo imprevisto ed autorevole avversario.

Mi pare che la Legislazione fascista, che è

legislazione di ordine e di disciplina, non avrebbe dovuto mettere coloro che sono vittime di un reato in condizioni di assoluta inferiorità rispetto a coloro che sono indiziati di esserne autori.

Io credo quindi che una modifica in questo punto sarebbe opportuna.

E vengo ad un altro rilievo. La vecchia procedura per il rinvio a giudizio della Corte di Assise richiedeva una requisitoria del Procuratore generale e una sentenza della Sezione di accusa. Nel progetto iniziale della nuova procedura penale nulla era mutato, ma in seguito si pensò di sostituire la Sezione di accusa con il giudice istruttore; ma si dimenticò di sostituire la requisitoria del Procuratore generale con quella del Procuratore del Re. Oggi il Procuratore generale fa la sua requisitoria e il giudice istruttore decide. Ora se il giudice istruttore dissente dal Procuratore generale, che è un suo superiore, ne menoma il prestigio; lo potrà anche fare, ma per farlo ci vuole dell'eroismo e l'eroismo non è di questo mondo. Quindi normalmente il giudice istruttore fa la sua sentenza secondo le conclusioni della requisitoria del Procuratore generale, il che significa che la sua sentenza non è frutto di una serena ed obbiettiva valutazione delle prove raccolte in istruttoria.

È evidente la disarmonia di questa parte del Codice di Procedura penale, disarmonia che si accentua per la considerazione che, mentre contro la sentenza di assoluzione può appellare il Procuratore generale, non può appellare l'imputato contro una sentenza di rinvio.

Quindi io credo che dovrebbe o ripristinarsi la Sezione di accusa, o sostituirsi la requisitoria del Procuratore del Re a quella del Procuratore generale. Ciò porterebbe anche a una economia di tempo, in quanto, mentre ora i fascicoli di un processo vanno dalla sede del tribunale a quella della Procura generale che spesso è in un'altra città, nell'altro modo la trasmissione dei documenti avverrebbe nella stessa sede del tribunale.

Il Procuratore generale avrebbe sempre il diritto di controllo e di appello.

Ma dopo la sentenza del giudice istruttore, si va in Corte di assise. E qui vengo all'argomento tanto dibattuto delle Corti di assise.

Esse sono state salutate, nella nuova composizione, dal consenso quasi generale perchè esse hanno sostituito la non mai abbastanza mal-famata giuria, ripristinando la serietà della funzione giudiziaria.

Ma sono le Corti di assise, secondo l'attuale composizione, immuni da critiche?

La mia esperienza mi ha convinto che la migliore giustizia sia quella amministrata dai magistrati ordinari di I e di II grado, nè riuscirò mai a capire la ragione per la quale, se taluno è imputato di un reato di minore entità, debba essere giudicato da un giudice collegiale composto di magistrati togati con facoltà di appello, mentre, se è imputato di un reato di maggiore entità, viene giudicato da un collegio formato prevalentemente da cittadini non magistrati senza facoltà di appello.

Si è detto che tali cittadini portano nel giudizio la voce della coscienza pubblica, la quale tempera il rigore della legge, di cui sono inflessibili osservatori i magistrati. Ma con questa peregrina trovata si suppone che il magistrato non sia un uomo come tutti gli altri, che vivendo nell'ambiente sociale, ne conosce i sentimenti, le opinioni, le tendenze e si dimentica che il magistrato di carriera, dal più umile al più eminente, sa bene armonizzare l'arida norma legale coi principi dell'equità.

La verità è che il concorso effettivo nel giudizio degli assessori è quasi sempre un'illusione. Chi guida e domina la situazione è normalmente, per la sua maggiore competenza ed autorità, il presidente. Nè di ciò è a lagnarsi, poichè le poche volte in cui si è verificato il contrario, essendo prevalso il voto degli assessori su quello dei magistrati che si sono anche rifiutati di redigere la sentenza, non è stato edificante lo spettacolo offerto da un consigliere di cassazione e da uno di appello, adusati alla critica delle prove ed all'esame delle questioni giuridiche, battuti da cinque giudici improvvisati, che possono essere farmacisti o periti agronomi abituati a preparare medicinali od a misurare terreno.

L'esperienza dimostra che prevale l'opinione di chi sta a capo del collegio. Io ho assistito a cause in cui il presidente ha tenuto il collegio in camera di deliberazione per ben sei ore fino a quando non è prevalsa la sua volontà. Ma naturalmente questa situazione, che è la vera,

presenta gli inconvenienti del giudice unico, il quale, se da un canto, affida pel suo intelletto, per la sua coltura, per la sua competenza, dall'altro manca di un requisito che sarebbe indispensabile: quello dell'infallibilità.

Infallibile non è neanche il vero giudice collegiale, ma non vi è dubbio che i vari componenti di esso, discutendo, con pari prestigio e capacità, possono trovare quelle soluzioni, che se non realizzano l'ideale della giustizia, il che non è della fragile natura umana, ad esso si avvicinano.

Si aggiunga che i presidenti hanno ciascuno il loro temperamento, e così c'è chi tonde alla mitezza, chi al rigore. Il pregio del giudice collegiale, composto di elementi omogenei, consiste nel trovare quella via di mezzo, quel « quid medium » in cui consiste spesso la migliore giustizia. Ciò non si verifica allorchè il collegio è formato da una minoranza (il presidente ed il consigliere *a latere*) che domina e dà una maggioranza di costosi automi, che adorni di vividi colori rossi e gialli, hanno più che altro la funzione di tappezzerie delle aule giudiziarie.

Si è molto elogiato il fatto che agli assessori vengano corrisposti elevati compensi, ma ciò è un bene e ad un tempo un male. In periodo di crisi economica, molti assessori, specie se pensionati, si preoccupano di non perdere la manna, che è loro piovuta dal cielo e son per sistema dell'opinione del presidente.

Si è detto e si è scritto che col funzionamento della Corte di assise sono cessate le scandalose assoluzioni, cui si abbandonavano i giurati, ma ciò è vero soltanto in parte. A me basterà ricordare la critica giustamente fatta dalla stampa ad una sentenza di Corte di assise secondo il nuovo stile, colla quale, in un processo di alta mafia, furono assolti perfino gli imputati giudizialmente confessi autori di un efferato assassinio. Il che quasi mai ebbe a verificarsi con la giuria. D'altro canto non sono mancate condanne che alla coscienza pubblica sono apparse poco convincenti od eccessive. Ma se anche si potesse dimostrare il perfetto funzionamento della Corte di assise, per giustificare il loro mantenimento, occorrerebbe provare che anche coi magistrati di carriera (tribunali o corti criminali) non si possa conseguire lo stesso risultato con notevole economia di spesa.

La verità è che l'assessorato costituisce ancora la sopravvivenza di un prestigio, quello della giustizia affidato direttamente al popolo sovrano, mentre l'esperienza ormai lunga del nostro e degli altri paesi ha dimostrato che nessuna giustizia è migliore di quella che emana da una magistratura ben selezionata ed indipendente.

Ma, se anche vogliamo tenere in vita la Corte di assise, si impone a mio modesto avviso, una riforma nel senso di dare alla Cassazione il potere di rivederne nel merito la sentenza.

Lo stato attuale delle cose è questo: privato l'imputato della garanzia del giudizio della sezione di accusa, esso è giudicato una sola volta in Corte di assise.

E qui salta agli occhi una prima incongruenza: perchè nei reati di minore entità è concesso il diritto di appello, che è precluso nei reati di maggiore importanza, che possono persino implicare la pena dell'ergastolo o della morte.

La fallacia è dei giudizi umani, nè vi è altro mezzo per riparare gli errori che il giudizio di un magistrato superiore.

Il disagio della situazione attuale è dimostrato dalla polemica svoltasi tra consiglieri di Cassazione, circa l'interpretazione dell'articolo 475 n. 3 Codice procedura penale, e dalla giurisprudenza incerta del Supremo collegio sulla citata disposizione. La Cassazione si è trovata sovente di fronte a sentenze, sia di condanna che di assoluzione, motivate in maniera poco convincente e si è domandato che cosa debba intendersi per mancanza di motivazione. Taluni ritengono che debba considerarsi mancante una motivazione insufficiente, illogica ed irrazionale; altri opinano che, purchè il giudice abbia in un modo qualsiasi dato ragione della sua decisione, la sentenza sia inattaccabile. Ora questo rilievo dà luogo a due considerazioni: 1° che il Supremo collegio si trova spesso di fronte a sentenze di Corte di assise che poco persuadono della loro intrinseca giustizia; 2° che di fronte a tali sentenze il Supremo collegio, secondo la opinione personale dei vari componenti di esso, ora si attiene alla rigida parola della legge e confessa la propria impotenza a provvedere, rendendo definitiva l'ingiustizia, ora per riparare l'ingiustizia forza i cancelli del Codice di procedura e si arroga il diritto di giudicare in merito.

Il che produce un altro inconveniente, che in un punto essenziale del funzionamento della giustizia manca quella certezza del diritto, che è una delle finalità dello Stato forte, quale il fascista.

Quale dunque, il rimedio? Il rimedio ci viene indicato dalle legislazioni tedesche ed austriache secondo le quali la Cassazione può rivedere nel merito, in determinati casi, le sentenze portate al suo esame.

Da noi un esame di merito da parte della Cassazione non era possibile quando l'esito di un giudizio era affidato al fatale monosillabo della giuria; ma, poichè ora la Corte di assise debbono dare ragione delle loro convinzioni, è assurdo che la Cassazione possa mettere nel nulla una sentenza che ha violato una formalità e debba lasciare sopravvivere un giudicato ingiusto.

La sola obiezione che suole farsi consiste in questo: che la Cassazione non è giudice del fatto.

Tale concetto può dirsi ormai sorpassato sia dalla pratica che dalla legislazione.

In pratica la Cassazione, allorchè si è convinta dell'ingiustizia di un giudicato, ha annullato sotto il profilo del difetto di motivazione; ma anche il legislatore ha in molti casi investito la Cassazione dell'esame di merito, così in materia di revisione o di correzione di errori di calcolo nell'applicazione delle pene, così in materia di amnistia, così e principalmente quando, di fronte ad una causa di estinzione dell'azione penale, deve preliminarmente giudicare se ci siano le prove che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso.

Dunque se in astratto la Cassazione viene raffigurata come una vestale che deve tenere incontaminata la sacra fiamma del diritto, in concreto essa esce sovente fuori del suo tempio ed invade il territorio del fatto.

Nulla vieta che la Cassazione, quando si trovi di fronte a fatti accertati nel giudizio di assise, possa ad essi applicare la norma di legge, evitando le lungaggini di un giudizio di rinvio; quando invece riconosce la necessità di nuove indagini sui fatti, può di queste e del giudizio investire la Corte di rinvio.

La riforma, però, che ritengo improrogabile e che è penetrata nella coscienza di tutti,

consiste nella facoltà che deve essere attribuita alla Cassazione di rivedere nel merito le sentenze della Corte di assise, che sono per lo più sentenze di un giudice unico e talvolta sentenze di una maggioranza di incompetenti.

Il Governo fascista ha elevato il prestigio della Giustizia collocandola in prima linea tra le funzioni dello Stato; ma nel campo del diritto nulla è definitivo, mentre perenne è la lotta per il suo progresso e pel suo adattamento alle condizioni sociali che incessantemente mutano. Io confido che il nuovo Ministro, continuando le orme luminose lasciate dal suo predecessore, saprà segnare nella legislazione italiana l'impronta della sua dottrina, attinta alle pure fonti del diritto, che mai non muore, il diritto di Roma. (*Approvazioni*).

CONCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI. Onorevoli senatori, mi siano consentite poche modestissime osservazioni sulla progettata riforma del codice di rito, non dal punto di vista teorico o dottrinale, riguardo al quale non sarei competente, ma unicamente dal punto di vista pratico, per quella esperienza che, da chi è giunto ad una età simile alla mia, può purtroppo venire a tutta ragione invocata.

Si deve certo salutare con viva compiacenza una riforma processuale intesa ed indirizzata a principi di moralità e di giustizia allo scopo di rendere, come ha detto l'onorevole Guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento, più snelli e più celeri i processi. Ed è bene che sia accresciuta la iniziativa del giudice; che ai giudici sia assicurato un effettivo potere moderatore sulle cause, mentre fa pena vedere oggi alti magistrati, quali presidenti di tribunale o anche d'appello, sciupare il loro tempo prezioso a dirigere udienze in cui non si tratta e non si decide che del numero e della durata più o meno lunga dei rinvii.

È forse affatto superfluo di accennare alla necessità di semplificazioni e miglioramenti della procedura esecutiva, dopo che l'onorevole Guardasigilli, nel suo discorso alla Camera, ha preso in argomento un atteggiamento molto reciso e si è espresso in termini molto simpatici per una tale necessità. Io mi limiterò quindi a brevissime parole.

Già l'esecuzione mobiliare è inutilmente complicata dalle prescrizioni di legge, che richie-

donò che essa sia preceduta dalla notifica del precetto, per mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Ben più complicato e intralciato è però il procedimento di esecuzione immobiliare, la procedura di espropriazione, così autorevolmente e acerbamente criticata dall'onorevole senatore Mortara nei suoi scritti e riguardo alla quale l'onorevole Guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento ha riconosciuto il bisogno assoluto di urgenti e radicali riforme. Infatti chi ha vinto una causa ed ha avuto liquidato, da parte del Tribunale con sentenza definitiva, un credito, è costretto a promuovere, allo scopo di realizzare il suo credito sui beni del suo debitore, un nuovo processo, con notevole dispendio, e di frequente anche con enormi ritardi. La grande lentezza della procedura di espropriazione porta l'effetto che, quando non si ricorra all'espedito costoso e quindi sovente impraticabile della nomina di un terzo, quale sequestratario, l'immobile soggetto alla esecuzione resta per necessità, lungo tempo, in possesso dell'esecutando, il quale non ha più alcun interesse, o per lo meno non ha un interesse diretto, ad una buona conservazione degli immobili, sapendo di doverne perdere la proprietà e gli immobili stessi si deteriorano con danno del proprietario, dei suoi creditori, e della stessa economia nazionale.

SANDRINI. E i frutti?

CONCI. I frutti naturalmente vengono sottratti ai creditori.

Un inconveniente che si rende particolarmente sensibile nelle attuali condizioni generali della economia, dove tanto scarseggia chi abbia notevoli somme di denaro liquide a disposizione, deriva dalla disposizione che negli incanti esecutivi il prezzo di vendite debba essere pagato per intero in contanti all'atto dell'incanto oppure subito dopo.

Altro grave inconveniente, pure lamentato dall'onorevole Mortara, che si fa sentire specialmente nelle regioni, dove la proprietà è più frazionata, è che esclusivamente competenti, alla procedura di espropriazione e quindi anche agli incanti esecutivi di stabili, siano i tribunali. Cosa questa che naturalmente impedisce a molti, che altrimenti vi avrebbero interesse, di prender parte alle gare e li distoglie dal porvi le loro offerte.

In relazione alla procedura di espropriazione,

vorrei raccomandare all'onorevole Ministro di voler conservare nelle nuove provincie l'istituto del libro fondiario, che vi ha dato ottimi risultati, studiando piuttosto il problema, se non sia forse da predisporre l'estensione del libro fondiario anche alle vecchie provincie. E poichè l'onorevole Ministro, nel suo discorso alla Camera, ha dichiarato che l'unificazione delle preture, nelle grandi città, ha fatto cattiva prova, per cui sembra consigliabile di ritornare allo stato primitivo di cose, voglia considerare che anche le concentrazioni del libro fondiario, disposte, or non è molto, presso singole preture delle nuove provincie, non hanno fatto che notevolmente scemare i benefici congiunti all'istituto del libro fondiario stesso; per modo che è certo molto desiderabile che il libro fondiario venga ripristinato in tutte quelle preture nelle quali esso era in addietro esistito.

Onorevoli senatori, nel breve periodo di tempo da che S. E. il Ministro regge l'importantissimo suo dicastero, egli ha già intrapreso notevoli atti, disposti provvedimenti di alto valore pratico, quali la nota circolare sui rinvii, il disegno di legge approvato di recente dal Parlamento sugli ufficiali giudiziari e — *last not least* — le disposizioni relative alla pubblicità degli incanti mobiliari. Io mi auguro che riesca a quell'insigne giureconsulto che è il Guardasigilli di portare a compimento l'opera sua, che gli riesca di condurre fra breve felicemente in porto la grande impresa della riforma completa della procedura civile, una riforma che sia degna del nome, delle tradizioni di Roma, madre e maestra al mondo del diritto. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura di un'interrogazione con risposta scritta.

MARCELLO, segretario:

Ai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze per sapere i provvedimenti che intendono adottare circa la corresponsione del con-

tributo nelle spese di manutenzione sostenute da alcune amministrazioni provinciali, tra cui quella di Salerno, per le strade proposte per la seconda classe e per le ex-nazionali declassificate, relativamente al periodo dal 15 luglio 1928 al 31 dicembre 1931.

FARINA.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Albini, Ancona, Antona Traversi.

Bacelli, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bonin Longare, Bonzani, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Campili, Canevari, Casanuova, Cassis, Castelli, Cattaneo, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colonna, Conci, Corbino, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, Della Gherardesca, Della Torre, De Marinis, De Martino, De Micheli, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Rovasenda, di Terranova.

Facchinetti, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Gallina, Gatti Salvatore, Giampietro, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Lanza di Scalea, Longhi, Lucioli.

Mambretti, Mango Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messelaglia, Miari De Cumani, Milano Franco D'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Novelli.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Pavia,

Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Pittacco, Poggi Cesare, Poggi Tito, Porro, Prampolini, Pujia, Pullè.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Reggio, Renda, Ricci Federico, Romeo, Rossini, Rota Francesco, Russo.

Sailer, Salata, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetta, Siriauni, Sitta, Solari, Sormani, Spirito, Strampelli.

Tanari, Thaon di Revel, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Versari, Vicini Antonio.

Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose (1296):

Senatori votanti 159

Favorevoli 151

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, concernente la istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica (1367):

Senatori votanti 159

Favorevoli 152

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, concernente

la disciplina della facoltà di revisione dei saggi di interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretto (1439):

Senatori votanti	159
Favorevoli	139
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'esenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria (1475):

Senatori votanti	159
Favorevoli	153
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituisce l'Istituto per il credito navale (1476):

Senatori votanti	150
Favorevoli	150
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprattassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette (1485):

Senatori votanti	159
Favorevoli	153
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke (1488):

Senatori votanti	159
Favorevoli	153
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, recante la proroga fino al 31 dicembre 1933 del dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190 (1489):

Senatori votanti	159
Favorevoli	154
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno (1491):

Senatori votanti	159
Favorevoli	149
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei comuni e delle provincie (1492):

Senatori votanti	159
Favorevoli	151
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, riflettente

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1933

la modificazione della Commissione di arte ed edilizia presso il Ministero delle Colonie (1494):

Senatori votanti	159
Favorevoli	154
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la Convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico) (1496):

Senatori votanti	159
Favorevoli	154
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1932, n. 1582, concernente concessione di pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1497):

Senatori votanti	159
Favorevoli	148
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle società per azioni (1498):

Senatori votanti	159
Favorevoli	147
Contrari	12

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'eser-

cizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1515):

Senatori votanti	159
Favorevoli	151
Contrari	8

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici.

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1531).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1556);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1530);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1560).

La seduta è tolta (ore 19,45).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Sabato 25 marzo 1933

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato (1503);

Approvazione del Protocollo, con Dichiarazione annessa, stipulato in Roma, il 22 no-

vembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta del Presidente degli Stati Uniti d'America del 20 giugno 1931 (1516);

Norme relative alla distribuzione di maschere antigas (1524);

Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932 (1525);

Modificazioni alla legge 1 marzo 1926, numero 396, sull'ordinamento del Regio esercito (1543);

Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione (1544);

Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche (1545);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta (1546);

Approvazione degli Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati (1547);

Provvedimenti per completare le opere di ricerca petrolifera in Albania e passare allo sfruttamento della parte già individuata del giacimento del Devoli (1551);

Proroga della durata del 1° Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura (1552);

Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio (1553);

Modificazione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sulla pesca e della legge sulle concessioni governative concernenti la decorrenza della durata annuale della licenza di pesca (1554);

Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti (1557);

Abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, che stabilisce la decadenza del diritto al pagamento delle

polizze di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti, dopo cinque anni dal giorno in cui le polizze stesse sono pagabili (1558);

Approvazione della Convenzione con Dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale (1559);

Distacco dalla provincia di Savona dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto e loro riagggregazione alla provincia di Genova (1561);

Autorizzazione al Governo del Re ad emanare il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle Scuole italiane all'estero (1562). - *(Iniziato in Senato)*;

Compenso di demolizione per le navi mercantili da carico (1563);

Proroga al 30 giugno 1933 del termine di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 283, relativa all'Unione Cooperativa Milanese dei Consumi (1567). - *(Iniziato in Senato)*;

Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (1573);

Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1574);

Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia (1576);

Approvazione della Convenzione aggiuntiva per la determinazione della sovvenzione e dei patti di esercizio della ferrovia Sorso-Sassari-Tempio-Palau (1577);

Modificazioni alle disposizioni di legge sui mercati all'ingrosso del pesce (1578);

Istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1579);

Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti (1580).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CLXXª TORNATA

SABATO 25 MARZO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6035
Disegni di legge:	
(Presentazione)	6035
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1531)	6035
GALIMBERTI	6035
PUJIA	6037
RICCI FEDERICO	6041
MANGO, <i>relatore</i>	6044
DE FRANCISCI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	6052
Relazioni:	
(Presentazione)	6061

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bergamini per giorni 10; De Cillis per giorni 10; Libertini per giorni 5; Miari per giorni 5; Renda per giorni 5; Scaduto per giorni 10; Tosti di Valminuta per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Ministro degli affari esteri ha comunicato alla Presidenza il disegno di legge:

Approvazione della Convenzione italo-svizzera, firmata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (1583).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Onorevoli colleghi, l'onorevole ministro, nell'altro ramo del Parlamento, ha con forti e nobili parole richiamato i rapporti di gerarchia, che devono reggere l'amministrazione della giustizia, come tutte le altre amministrazioni; e di conseguenza combattuto il principio della inamovibilità di sede, tendente a scuotere il concetto della libertà del ministro e della sua responsabilità.

Io plaudo qui a tanta rivendicazione del potere ministeriale rispetto alla magistratura giudicante, che nella sua funzione di giudizio

deve però essere rigidamente difesa. Massima difesa della libertà di giudizio del magistrato, e massimo rispetto; non però estensibile alla sua poltrona. Come in tutte le Amministrazioni è dato al Ministero, sotto la sua diretta responsabilità o secondo i bisogni, il potere dei trasferimenti, così ha da essere per i magistrati, ch'è fino alla inamovibilità della sede non arriva lo Statuto.

Questi suoi giusti propositi hanno una larga portata, tale che occorrerà al ministro molta energia per applicarli. Ma la gioventù del Guardasigilli e il suo carattere ci affidano che le sue parole non saranno date al vento.

Eguale assenso io debbo al suo prossimo disegno di legge per le promozioni dei magistrati, ponendo esso fine a quell'arrivismo, che afflisse tanto più la Magistratura, quanto meno pubblico fu il suo dolore.

Anch'io sono amico dei giovani, ma i giovani corrono pur essi la ventura di diventare vecchi e permanendo dalla gioventù alla vecchiaia lungo tempo al loro posto, fanno diventare vecchi i giovani che aspettano.

La soluzione del ministro per l'avanzamento, ispirata dal concetto più giusto di premiare di più quello che più rende, senza lasciarsi guidare dalla scienza di biblioteca o quella di assimilazione per le pubblicazioni e le voluminose sentenze o per il numero di quelle riformate (che, se differiscono, non sempre feriscono il magistrato), questa sua soluzione, fra le tante discusse, credo sia la migliore.

Non dubito un istante che tale sua riforma non toccherà, ma rispetterà i diritti acquisiti; non sempre rispettati, sotto una forma o l'altra, nel passato.

Il ministro ha pure molto opportunamente discorso sul non felice stato delle Cancellerie, sia per la qualità e più per la scarsa quantità del personale addetto.

Non sarà inutile notare, in particolare per la parte penale, che con la concentrazione dei tribunali si è più che moltiplicato il suo lavoro, producendo con l'affrettamento nella redazione dei verbali (che in sostanza formano il campo del giudizio di appello) un grave danno ai ricorrenti. E qui è da raccomandarsi che, in certe regioni, il più che sia possibile siano destinati cancellieri che in-

tendano i dialetti, per non far dire ai testi o nulla o tutto diverso.

E poichè sono su questo tema, desidererei che si provvedesse perchè le Cancellerie delle Corti d'assise, non sedi di Corte d'appello, fossero autorizzate a ricevere i motivi di ricorso in Cassazione e non obbligati i patroni, come la Giurisprudenza vuole, a portarli di persona nelle Cancellerie delle lontane Corti d'appello, con spese non lievi e sempre a danno del cliente povero.

È intenzione del ministro di abolire di fatto le Commissioni Reali, che in tutti i tempi formarono l'elogio e il vanto dell'Avvocatura. Da noi basterebbe in proposito citare il nome illustre di Giuseppe Zanardelli, e all'estero quello dei Berryer, degli Allou, dei Favre e dello stesso attuale *bâtonnier* Henry Robert.

Creare una Commissione regionale quasi come un'Alta Corte disciplinare di giustizia sarà, allo scopo professionale, una creazione effettivamente inutile: e tanto varrebbe dar tutto ai Sindacati.

E qui una parola di raccomandazione vorrei rivolgere al ministro sulla Riforma Forense. Come è noto, dal 1926 sono stati stabiliti esami di Stato in Roma rigorosissimi; in cui, pur ultimamente, sono caduti oltre la metà dei candidati.

È una cernita severa quella che oggi vien fatta, e fatta dopo ben sei anni, praticamente, dalla laurea. Or bene oggi questi giovani avvocati, che si son sottoposti a tanta dura prova, a quanto si pubblica, saranno eguagliati a quelli che invece avranno solo esercitato per qualche anno la professione di procuratore.

E sia; ma non è giusto che i vincitori degli esami di stato debbano ancora aspettare tutto un decennio per essere ammessi a esercitare davanti la Cassazione; ed io per ciò sottopongo al ministro la proposta di vedere se non è possibile abbreviare tale periodo di tempo.

Con la riforma giudiziaria, per cui furono raggruppati diversi tribunali, molte carceri che prima servivano a un solo circondario — ed anche piccolo circondario — son diventate carceri d'interè, ed anche vaste, provincie, e perciò non più capaci. Ne derivano da ciò agglomeramenti poco igienici, poco morali e poco conformi al buon andamento della giu-

stizia. Già altra volta io ho chiesto provvedimenti al riguardo e ripeto oggi la mia richiesta *se repetita juvant!*

Il ministro ha disposto e ben regolato un nuovo concorso per il posto di notai. Ho visto però in altri concorsi che si è messo un limite per i concorrenti che già godano di una pensione. Ed è cosa giusta, quando godano d'una pensione che, a questi tempi, conceda di decorosamente vivere, ma presa la cosa così tutta in blocco mi sembra che a questo proposito dovrebbe farsi una distinzione.

In fine ho letto con piacere quanto il ministro si propone riguardo al Codice di procedura civile, Codice antiquato, non più corrispondente al progresso, ai bisogni, alle idee presenti. Invece di affrettarne la rinnovazione, si preferì d'appigliarsi a quel vero monumento di sapienza giuridica che è il Codice civile e precisamente nel punto più delicato, ossia quello della famiglia.

Io non richiamerò qui le sempre ricordate in proposito parole di Napoleone I, ma ritengo debbasi in questo campo procedere con massima prudenza e cautela; specialmente trattandosi di diritto retroattivo.

Lo Stato presente — Stato totalitario — non può prescindere dal buon ordinamento della famiglia, che forma la precipua sua base, e quindi deve respingere certe socialistiche avanzate teorie che ne intaccherebbero la secolare sana istituzione.

Una scuola romantica del passato secolo, specialmente nel teatro, ha trattato con sentimento grande sì, ma non giusto o dirò meglio giuridico, temi delicatissimi d'ordine familiare. Dal teatro questi impressionanti sentimenti passarono nella dottrina ed ora si cerca di farli passare nella legge.

Cattivo consigliere, ha detto san Paolo, è il cuore, e un poeta ben disse: *Défions nous des entrainements du cœur*. Il legislatore non deve attenersi al caso singolo, ma confonderlo nel sovrano interesse per cui una Società si regge e per cui vive. (*Applausi*).

PUJIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUJIA. Onorevoli senatori, io ho bisogno quest'oggi del vostro grande compatimento e della vostra grande attenzione, perchè tratterò di un problema unicamente tecnico. E gli argomenti tecnici, in generale, non sono fatti per

carezzare le orecchie, ma sono fatti specialmente per carezzare la mente; ed io mi lusingo di raggiungere questo scopo.

Il nostro Duce, ripetendo un concetto che aveva espresso in un memorabile scritto suo (che la Magistratura non dovrebbe mai dimenticare) del 3 febbraio 1919, or non è guarì disse così: « La giustizia per essere efficiente deve essere comoda e rapida; cioè chi chiede giustizia non deve essere soffocato da troppo complicate procedure e la giustizia deve essere resa nel più breve tempo possibile ».

Ora, io mi domando: attraverso quali mezzi, questa verità giuridica, affermata dal Duce, potrà raggiungere il suo scopo? Ecco il tema del mio discorso.

Altra volta, io ebbi occasione di dire al Senato che « la giustizia viene meno al suo scopo se non è amministrata con rapidità esemplare »; e confessavo allora che la lentezza dei nostri giudizi era talvolta esasperante al punto da costituire un vero fenomeno, retaggio triste di tempi passati, da studiare e da eliminare.

Oggi io completerò questo mio pensiero, affermando che i maggiori ostacoli alla rapidità e snellezza del processo civile si trovano interamente nell'imperfezione del vigente Codice di procedura civile. Osservazione non nuova, questa, alla quale si è risposto che bisogna attendere la riforma che da tempo si aspetta nei riguardi del Codice di rito, che è il più imperfetto della gloriosa legislazione del 1865.

Mi permetto di ricordare un solo caso, per mostrare a quali enormi stranezze si può arrivare con le nostre costruzioni processuali passate e presenti.

Carlo V, Sovrano delle due Sicilie, negli anni 1523 e 1526, donò al suo fedelissimo primo scudiero Cesare Ferramosca alcune miniere di ferro, site in Calabria.

Una breve digressione: quelle miniere avevano tanto minerale di ferro, che bastarono fino al 1860 a tutti gli usi civili e militari del Regno di Napoli. Ci sarebbe da domandare ai passati Governi, che si susseguirono nei primi decenni del Regno d'Italia, cosa hanno fatto di quella industria e come si siano preoccupati delle miniere di ferro delle province calabresi! E chiudo la parentesi e torno all'argomento.

Quella donazione di Carlo V diede origine ad una causa strepitosa, intentata dagli eredi del Ferramosca; causa che lo Stato italiano ereditò

da quello delle due Sicilie. Sapete voi quando fu iniziata questa causa? Nel 1601. Fu ripresa nel 1810, ed ebbe termine solamente nel 1925, dopo cioè tre secoli dall'inizio (*Commenti*).

È indovinate cosa pretendevano dallo Stato gli eredi del Ferramosca? Ventun miliardi appena!

E vengo più da vicino al mio argomento.

I ministri Rocco e De Francisci hanno cercato di migliorare le condizioni che io ho ora deplorato, emanando alcune circolari; circolari che certamente un po' di bene hanno fatto, ma che il problema non hanno risolto. Per risolvere il problema in pieno, bisogna ricorrere ad altri più radicali mezzi. Ogni ulteriore ritardo sarebbe più che dannoso, ed io sono lieto di avere appreso che l'attuale Guardasigilli studia personalmente la riforma del processo civile.

Sono note le basi su cui dovrà incardinarsi tale riforma, e perciò non le ripeto.

Penso però che nessuna riforma sarà efficace. Nessuna, se non si arriverà all'abolizione del giudizio di appello, tanto nella materia penale quanto in quella civile. E penso ancora che tale abolizione, senza spendere una lira di più delle cifre stanziare in bilancio, potrà risolvere quasi tutti i problemi del nostro ordinamento giudiziario; ordinamento giudiziario che da 30 anni a questa parte è dilaniato senza per altro risolvere le questioni più vive.

Perchè la mia parola possa essere meglio accolta dal Senato dirò che l'istituto dell'appello è stato grandemente combattuto fino dai tempi più antichi: da Ulpiano all'assemblea costituente francese del 1790, da Pisanelli ai lavori preparatori del codice di procedura penale.

Si diceva e si dice tuttora, perchè altro argomento a favore non c'è: l'appello è garanzia di giustizia, e si giustifica con la umana fralezza, allo scopo di correggere l'ingiustizia e la ignoranza del giudice.

Sta bene, senonchè per evitare questo inconveniente, il giudice di appello dovrebbe possedere doti soprannaturali. Ma, dato che questo secondo giudice è un uomo come il primo, l'errore e l'ingiustizia possono ripetersi, e non solo due volte ma anche all'infinito. La maggiore autorità o la più profonda esperienza, non possono essere garanzie bastevoli ad otte-

nere che la seconda sentenza sia immune da pecche; anzi, la decisione di appello potrebbe peggiorare, come talvolta avviene, la decisione di primo grado.

Il pericolo fu intravisto dai tempi più antichi. Lo stesso Ulpiano conchiuse un brano, ormai famoso, con queste parole: «*Licet non unquam bene latas sententias in peius reformet*».

Nei lavori preparatori del Codice di procedura penale del 1913 e nei lavori preparatori pure di quello del 1930, dell'abolizione dell'appello si discusse largamente in vario senso. Ma le voci di soppressione non ebbero fortuna. Si fu d'accordo in ultimo sulla trasformazione dell'appello, ma non si riuscì nemmeno in questo, perchè la *reformatio in peius* non fu accolta, e non rimase che l'appello incidentale del pubblico ministero.

Io penso ancora che l'inutilità e pericolosità dell'appello risultino da altri punti di vista.

Il giudizio umano non è infallibile, massime perchè è dominato dall'opinione, la quale, se fu detta la regina del mondo, è soprattutto la regina del mondo giudiziario.

L'opinione, lo sappiamo tutti, è mutevole come è mutevole l'umano cervello; ed essa nel mondo giudiziario ha le sue radici in una produzione, chiamiamola così, scientifica, e cioè, nella produzione legale, che è la più larga e la più voluminosa dello scibile umano, da superare financo quella, pure grande, scritta sulla teologia morale, che fu detta la sorella della giurisprudenza.

Ora, con leggi penali e con leggi civili, si è cercato di arginare il delitto e di arginare la lite privata; ma purtroppo il risultato di millenni è questo: il delitto e la lite esistono, e per maggiore disgrazia i giudizi, che da queste piaghe sociali traggono origine, sono interminabili.

E questo dipende dal fatto che le questioni legali, che si risolvono col solo sussidio della norma legislativa, sono pochissime; quasi sempre invece la questione è disputabile. Ed allora le tenebre, che avvolgono i confini tra il giusto e l'ingiusto, si fanno più dense per l'intervento nella discussione dei giuristi pratici, portanti opinioni diverse, spesso cozzanti fra loro.

Il malanno non è nuovo. Non vorrei fare dell'erudizione, ma ricordo che uno scrittore

spagnolo del 1600, lo Zevaglios, si divertì a scrivere molti volumi, in latino (lingua universale del tempo), in cui raccolse innumerevoli questioni giuridiche, facendo un bilancio su ciascuna questione: la parte attiva con argomenti favorevoli, la parte passiva con argomenti contrari.

Immaginiamoci che manicaretto fu per i legisti del tempo!

Ma io ricordo ancora il caso di Carneade, il quale fu cacciato da Roma perchè si vantava pubblicamente, e ne fece pubblica prova, di saper dimostrare giusto quanto gli altri ritenevano ingiusto.

Ecco quindi, secondo il mio pensiero, una causa della debolezza dell'umana giustizia. Avviene che, studiando il caso particolare, con tutte le sue circostanze e con tutto l'arsenale delle sottigliezze, che vengono al giudizio presentate, l'intelligenza si rabbuia nella valutazione dei fatti e nell'analisi delle questioni giuridiche e si finisce col brancolare fra le varie opinioni; perchè tutte le parti in giudizio trovano le armi necessarie per impugnare o difendere la stessa tesi.

Si può pure chiamare — non tutti ne convengono — scienza legale la conoscenza delle leggi: ma se questa conoscenza si vuole applicare al caso particolare, è l'opinione che decide, ed è sempre l'opinione che decide anche quando il giudice deve interpretare la volontà delle parti, risultante dalle esibite scritture.

Questo malanno che io lamento ha radici antiche e resiste tuttavia. Non dico niente di nuovo nè di straordinario, ricordando che molte menti illustri hanno tentato di ridurre la scienza legale allo studio dei soli testi. E Giustiniano volle evitare il commento alle sue leggi, ricordando quello che era avvenuto in precedenza per l'*Editto Perpetuo*. Ed ordinò che fossero condannati per falso, e i loro libri bruciati, tutti coloro che avessero osato commentare le sue leggi. La cosa fu ripetuta in seguito; ma non ebbe pratico risultato, perchè il pensiero umano non si può fermare!

E non voglio dilungarmi su questo punto, per non perdere di mira l'argomento principale del mio discorso.

Ora, tutte queste difficoltà, che finora ho lamentato, esistono in ogni grado di giurisdizione. Perchè allora, domando io, provocare

due volte queste difficoltà quando grandi pensatori hanno scritto che l'appello male si giustifica dal lato scientifico e dal lato pratico? Non è vero forse che non sono mancati giuristi, che andavano per la maggiore, i quali hanno sostenuto che la procedura civile dovrebbe dare facoltà alle parti, purchè d'accordo, di saltare il primo grado di giurisdizione? Questo vuol dire che uno dei gradi di giurisdizione è inutile.

Ed allora, fissate queste idee, non è meglio — ed è questa la prima misura da prendersi dopo l'abolizione dell'appello, se avverrà — rafforzare e completare il giudizio di primo grado? Pensate che nell'appello civile può aversi, nello stesso caso, un appello principale, un appello incidentale e talvolta anche uno adesivo. Inoltre, e questa è la cosa più grave, le parti possono fare nuove eccezioni e chiedere nuove prove e ottenerle. Per questo nel giudizio di secondo grado muta quasi sempre la « *questio facti* » e da ciò consegue la possibilità che sia mutata la decisione. Il rilievo vale anche per la materia penale, ove la cosa si aggrava, perchè il giudice deve limitarsi quasi sempre allo studio delle carte. Ciò detto è logico sostenere che, obbligando le parti ad essere leali nelle loro difese, presentandole completamente nel primo giudizio, la verità apparirà una e non si spezzerà, come ora avviene, nei due gradi del giudizio.

Quindi, quello che si ottiene oggi in due gradi di giurisdizione, si potrebbe ottenere in uno solo, con nessun timore per le sorti del giudizio, data la completezza dei mezzi di difesa da presentarsi in primo grado. E così resterebbe distrutto il preconetto che si dice e si scrive da giuristi rispettabili, e cioè che il primo giudizio è una prima prova, di fronte alla quale e dopo la quale il sistema difensivo si integra e si rivede. Queste osservazioni non avrebbero alcun valore, se si obbligassero le parti a difendersi completamente in prime cure.

Ora, le conseguenze del sistema da me proposto sono chiare per la questione di fatto, la quale riguarda il caso singolo, caso che non può servire di esempio e la cui soluzione è sempre affidata al prudente arbitrio del giudice. Vi è poi la questione di diritto che sorge dal fatto, che stabilisce il carattere e gli effetti giuridici del fatto stesso, la cui soluzione, più

che al giudice, è affidata alla legge. Però, anche per questa seconda parte, che riguarda la questione di diritto, si potrà rimanere tranquilli quando essa sarà affidata in un primo momento al giudice del merito (che sarebbe di un sol grado, secondo il mio pensiero), e in un secondo momento alla Corte di cassazione. In altri termini, la questione di diritto avrebbe due gradi di giurisdizione; la questione di fatto uno solo. Ed è giusto che sia così; perchè la questione di diritto, che deve essere approfondita e studiata, riguarda la legge, non il privato; e la sua soluzione, oltre che sul privato, si riflette su tutti i cittadini. Cosicché, la verità giuridica si deve raggiungere con la sentenza del primo giudice (per concludere questo mio pensiero); ma a patto che le leggi formali e sostanziali siano state osservate. Per questo controllo, basteranno il giudice di primo grado e la Corte di cassazione.

Riformate in questo senso le leggi processuali, avranno termine, in massima parte, se non del tutto, le incertezze e la lunghezza dei giudizi.

Raggiunta l'abolizione dell'appello, è necessaria un'altra misura che deve placare qualsiasi coscienza inquieta circa l'argomento che vado trattando.

I casi elencati nell'articolo 517 della vigente procedura civile, per poter ricorrere innanzi alla Corte di cassazione, devono essere ancora meglio precisati ed anche allargati. Basterebbe dire esplicitamente che si può ricorrere in cassazione anche quando si riscontri il così detto travisamento del fatto, limitato però a questi due gravi casi: quando il giudice del merito abbia ammesso un fatto manifestamente escluso dagli atti della causa o quando fu escluso un fatto manifestamente risultante dagli atti medesimi. In sostanza, si tratterebbe di casi di mancata motivazione, espressamente contemplati dalla legge, per evitare interpretazioni diverse, come oggi avviene.

Dato questo, io posso concludere che un giudizio di Corte di cassazione, completo come io lo vagheggio, potrà appagare senza rimpianti per l'abolizione dell'appello, massime se si pensi che, dopo di esso, nei casi gravissimi, vi sarà ancora il rimedio straordinario della revocazione e della revisione.

E tale giudizio completo di cassazione potrà

infine appagare anche coloro (compreso l'onorevole Abisso che ne parlò ieri) che desiderano estendere l'istituto dell'appello alle sentenze delle corti d'assise.

E, trovandomi a parlare dell'istituto della Corte di cassazione, ho l'addentellato per indicare un'altra necessaria riforma. Oggi il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi ai motivi di diritto della sentenza della Corte di cassazione soltanto quando la sentenza, per dirla in breve, è stata cassata due volte per la stessa questione. Negli altri casi, il giudice di rinvio per la nuova decisione della lite ha gli stessi poteri che spettano al magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata; sicché le parti si trovano innanzi al giudice in appello nella stessa condizione in cui si trovavano prima del ricorso per cassazione. Enormità della legge! Quindi, le parti possono sollevare anche nuove eccezioni, ottenere l'ammissione di nuove prove; e perciò, mutando spesso la base dei fatti, si dà luogo ad un'altra sentenza completamente differente dalla prima; sentenza pure essa suscettibile di ricorso per cassazione. Per ovviare a questo inconveniente gravissimo, bisogna dare un'altra concezione alla sentenza della Corte di cassazione, cioè questa: la sentenza della Corte di cassazione deve essere legge per il caso deciso: di conseguenza, pochi casi resterebbero di rinvio; ed i giudici del merito dovrebbero accettare le questioni giuridiche secondo la decisione della Corte di cassazione. Il cammino a questo modo, legalmente e logicamente, sarebbe abbreviato.

Non potrei concludere il mio discorso senza accennare ad una questione di ordinamento giudiziario strettamente legata alla premessa che ho posto a base delle idee che finora ho esposto.

Abolito l'istituto dell'appello, cosa avverrà dei magistrati, dei cancellieri oggi addetti alle Corti d'appello? Penso che logicamente si potranno ben risolvere le questioni dell'ordinamento giudiziario, se un giorno vi sarà un realizzatore delle mie idee. Prima di tutto, si potrà risolvere in pieno il problema del numero dei magistrati e dei cancellieri senza per altro apportare aggravii al bilancio dello Stato. È chiaro che, abolendo l'istituto dell'appello, si rendono più difficili e complessi i giudizi di prima istanza e quelli di cassazione. Necessità quindi

di rafforzare per numero e per qualità i quadri dei tribunali e della Corte di cassazione.

Prima di tutto, si potrebbe dare giusta risoluzione ad un'annosa questione, e cioè quella relativa alla nomina di una parte dei consiglieri di cassazione a primi consiglieri, i quali dovrebbero avere trattamento materiale e morale uguale a quello degli attuali primi presidenti e procuratori generali di Corte d'appello.

Ora, i capi delle Corti d'appello, compresi quelli fuori ruolo, ammontano ad una cinquantina; sicchè ai 215 consiglieri di cassazione e parificati di grado si dovrebbero aggiungere 50 primi consiglieri, tra i quali innanzi tutto si dovrebbero collocare i capi delle Corti presentemente in carica, poi man mano automaticamente, per evitare carriere ingiustificate, i consiglieri più anziani. In questo modo, il ruolo della Corte di cassazione sarebbe aumentato di 50 membri, indispensabili per il buon andamento del lavoro, il quale certamente, con l'abolizione del giudizio di appello, verrebbe a crescere.

E sarebbe questa una soluzione decorosa e che in fondo lascerebbe le cose come stanno; dato che i primi presidenti e procuratori generali di Corte d'appello non sono che presidenti di cassazione con incarichi speciali.

I consiglieri poi d'appello o parificati di grado potrebbero essere nominati primi giudici dei tribunali con trattamento uguale a quello goduto attualmente. I posti che, in seguito, resterebbero vuoti, potrebbero essere colmati con promozioni dei giudici attuali, usando un metodo razionale di scrutinio tra i tanti escogitati da 50 anni a questa parte.

Abbrevio il mio dire, perchè so che i numeri e le questioni tecniche attraggono poco le menti. Ripeto quello che avevo detto poco fa: le mie idee potranno trovare un realizzatore? A queste idee io ho lungamente meditato nella mia lunga carriera di magistrato; carriera che fu vita della mia vita e sangue del mio sangue.

Dirò che la riforma, da me vagheggiata, aumenterebbe ancora il prestigio della magistratura, prestigio al quale bisogna molto tenere.

Ho davanti agli occhi della mente alcune parole del Duce: « Il giudice deve essere messo al posto più alto nella gerarchia civile. La sua non è una funzione ma piuttosto una missione e come tale deve essere tutelata e salvaguar-

data. Il giudice deve avere insomma il massimo prestigio... ».

Parole sacrosante io dico; e qui noto incidentalmente che toccare senza alcuna necessità il problema della inamovibilità significa diminuire quel prestigio di cui ora abbiamo parlato.

Non faccio una questione storica o filosofica, e potrei farla, ma annoierei il Senato. Dirò solo questo concetto: le grandi masse debbono sentire che i loro giudici sono inattaccabili e dal basso e dall'alto. D'altra parte, lo sanno tutti, quando un interesse superiore di Stato possa suggerire di toccare quel principio, un governo forte ha, anche ora, poteri legali per farlo; poteri che vanno dal trasloco alla destituzione.

Conchiudo: il maggiore strumento per una giustizia penale e civile, più rapida e più sicura, bisogna trovarlo nei codici processuali: ma per quanto essi possano essere perfetti, non risponderanno mai allo scopo, secondo me, se i gradi di giurisdizione non si ridurranno ad uno solo per la questione di fatto e a due per la questione di diritto. E la riforma funzionerà a perfezione, se interverranno questi principi basilari: obbligare le parti alla lealtà, apprestando il proprio sistema difensivo fin dal principio; aumentare il numero dei magistrati presso ogni tribunale e presso la Corte di cassazione; allargare i casi di ricorso per cassazione.

Onorevole Ministro, la nave che deve condurre in porto la nuova procedura civile, è pronta in cantiere. Avete innanzi agli occhi il progetto della Commissione del dopo guerra, il progetto proposto dalla Commissione Reale nel 1926, avete gli studi personali del ministro Rocco, avete, ed è quello che più conta, il vostro talento e la vostra cultura: ed allora non vi resta che un atto di coraggio: varate questa nave, e, adempiendo ad un comandamento del Duce, avrete ben meritato dal Paese. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Onorevoli colleghi, parlerò ancora delle anonime. Direte che manco di originalità, ed avrete ragione: ma poichè permangono, a mio modo di vedere, gli stessi inconvenienti che segnalai l'anno scorso, è logico che si ripetano le critiche, tanto più che abbiamo un ministro nuovo, al quale in-

teresserà dire, come interesserà al Senato sentire, se vi è un cambiamento di rotta a questo riguardo. Ciò interesserà al ministro di grazia e giustizia, di concerto, per adoperare la terminologia ufficiale, col ministro delle corporazioni e col ministro delle finanze, che pur sono nuovi e che veggio presenti.

L'importanza di questo argomento fu segnalata più volte dal ministro Rocco anche l'anno scorso. Ricordo le sue felici frasi: « le disposizioni del codice del 1882 sono inadeguate di fronte alla attuale importanza e allo sviluppo delle anonime ». « Basta pensare al collegamento delle varie aziende e all'ingerenza che ne consegue, per comprendere come la vita e l'economia di queste potenti reti di imprese si ripercuotano sull'economia nazionale »; « non ci si può limitare a considerare l'interesse dell'azionista o del creditore, occorre che l'ordine giuridico tuteli insieme l'interesse sociale ed economico strettamente connessi allo sviluppo della nazione ».

In applicazione di questi concetti, abbiamo avuto due decreti-legge sanzionati dal Parlamento: l'uno consiste nella autorizzazione a pubblicare a titoli separati il codice di commercio, ovvero sia a stralciare alcune parti del codice di commercio con speciale riguardo, si sottintendeva, alle anonime.

Questa autorizzazione fu con plauso dei componenti la Camera e il Senato data nel 1931, ma rimase lettera morta e non fu mai tradotta in atto.

Un secondo decreto-legge consiste nelle disposizioni penali in materia di anonime; esso fu approvato all'incirca contemporaneamente al primo ed è ora in funzione. Senonchè, come era facile prevedere, queste disposizioni penali all'atto pratico presentano i soliti difetti delle leggi eccessivamente repressive in fatto di reati molto diffusi e difficili ad accertarsi; finiscono cioè per non essere applicate affatto o per essere applicate malamente e a sbalzi. Inoltre fu possibile eluderle, e tra i vari mezzi cui si ricorre, venne ricordato alla Camera dall'onorevole ministro e qui dal relatore della Commissione di finanza nella sua diligente relazione, un trucco per trasformare la società anonima in società in accomandita.

Voglio dare alcuni brevi esempi dell'inef-

ficacia delle dette disposizioni. Si aggravano le pene contro gli amministratori che non hanno depositato la cauzione, ma si mantiene all'amministratore la facoltà di costituirla mediante azioni della società. Ma la cauzione viene a interessare specialmente quando la società fa cattivi affari; e quando la società fa cattivi affari, le azioni vanno a zero; e allora la cauzione dell'amministratore svanisce.

Si inveisce giustamente contro gli amministratori che acquistano azioni della società amministrata, contro le disposizioni dell'articolo 144 del Codice di commercio, ma non si provvede ad un efficace controllo circa le partecipazioni della società e circa la società a catena, di modo che accade che la società A compra le azioni della società B, e questa quella della società A, sicchè con un giro è possibile speculare sulle azioni della società che si amministra. Questa è la parte che ha dato luogo ai maggiori scandali. Non è il caso che io ricordi i nomi; ne citerò uno solo, il più grandioso, lo scandalo dell'« Italgas » e della famosa « Sagacia », i cui amministratori si rivelarono ben poco sagaci!

Uguualmente con un decreto fu possibile dare un sussidio da parte dello Stato, di 10 o 15 milioni, ad una società la quale pochi mesi dopo convocava i creditori offrendo il quaranta per cento.

Qui i casi sono due: o il bilancio presentato da quella società non era preciso; ovvero lo Stato nell'accordare questo sussidio non esaminò sufficientemente il bilancio stesso; certamente non lo esaminarono le commissioni nominate dagli Uffici, sia alla Camera che al Senato, le quali, quando si tratta di accordare sovvenzioni avrebbero il dovere di studiare i bilanci, ma non li esaminano mai ed io non ne ho trovato mai alcuno allegato alle pratiche.

JUNG, *ministro delle finanze*. Questa società ha avuto la promessa di avere una sovvenzione subordinata a determinate condizioni.

RICCI FEDERICO. Io credo che l'abbia già avuta.

JUNG, *ministro delle finanze*. Si tratta di una società mineraria della Sardegna, che si chiama « Montevecchio ». Ha avuto la promessa condizionata di avere i milioni, ma non li ha ancora avuti e non li avrà.

RICCI FEDERICO. Ringrazio il ministro di questa dichiarazione.

Tali irregolarità assumono poi una forma specialmente grave quando « l'anonima » gode di un sussidio dato dallo Stato sia direttamente che indirettamente: direttamente, come nel caso ora accennato; indirettamente, col monopolio oppure con quella forma di protezione doganale che potremmo definire « integrale » con parola di moda. Intendo per protezione doganale integrale quella che è completata dal concorzo dei produttori nazionali. Allora essi vengono a fruire di un monopolio. Allora se la società commette irregolarità, il caso è più grave; ed il controllo dello Stato ha maggiore ragione di essere.

La gravità è ancora più grande quando nella amministrazione di tali società entrano dei parlamentari, i quali (non tutti) fanno collezione di cariche di amministratori.

Nello scorso autunno si parlò di limitare o controllare i guadagni dei consiglieri delle anonime sovvenzionate dallo Stato. Non so bene se sia stato emanato il decreto o il progetto corrispondente. Seguendo lo stesso concetto, sarebbe necessario controllare anche altri atti amministrativi di tali società sovvenzionate dallo Stato: per esempio le forniture, i trasporti ecc., perchè accade non infrequentemente che si costituiscano altre aziende cui per ragioni, si dice di fiducia, si affida l'incarico di provvedere agli acquisti, ai trasporti ecc., abbandonando la pratica del « miglior offerente ».

Queste ditte intermedie sono spesso costituite (caso strano!) dagli stessi amministratori della società madre. Occorrerebbe dunque istituire un ufficio di controllo che sentisse i reclami dei terzi.

L'amnistia dello scorso ottobre, come ha notato ieri l'onorevole Abisso, ha servito in vari casi a condonare la pena ai pochi amministratori che la legge era riuscita a colpire.

C'è anche un altro caso quasi analogo all'amnistia cui accennai l'anno scorso; ed è quello del concordato fallimentare, e più ancora, del concordato preventivo. Nel caso particolare di una banca, il cui fallimento sacrifica tanti risparmiatori, è interesse generale che si abbia il concordato. Ma esso presenta l'inconveniente d'essere una assoluzione per l'ammi-

nistratore. Così si costituisce un dilemma: o si tutelano i creditori e si salva l'amministratore disonesto, o si vuole colpire l'amministratore disonesto e allora si deve pronunciare il fallimento dell'azienda e quindi si rovinano i creditori. Di fronte al numero grandissimo dei creditori, è logico che si preferisca la loro tutela anche salvando l'amministratore; ma io penso che non sarebbe molto difficile trovare un modo di considerare quale reato di azione pubblica il caso di siffatti amministratori e perseguirli in giudizio, mentre oggi l'azione non può essere esercitata che dai creditori o dagli azionisti e tale possibilità scompare col concordato. Abbiamo così lo scandalo di società anonime fallite colla rovina di moltissimi risparmiatori, i cui amministratori colpevoli sono a piede libero.

Quale esempio (un po' comico) della noncuranza, della mancanza di diligenza e di coordinazione da parte dei vari uffici statali, ho ricordato altre volte il fatto curioso dei bilanci stampati nel « Bollettino Ufficiale » delle Società per azioni del Ministero delle corporazioni. Questi bilanci dovrebbero essere firmati dagli amministratori (ho fatto due volte questa osservazione e mi hanno sempre dato ragione) ma c'è stampato « firma illeggibile ». Prima era illeggibile soltanto quella del Presidente e dei sindaci, adesso vedo che spesso, è diventata illeggibile anche la firma del cancelliere. Abbiamo così atti pubblici che vanno in giro con firme delle persone responsabili ma queste non hanno cura di fare una firma leggibile, nè le varie autorità preposte alla pubblicazione dei Bollettini se ne occupano; sicchè viene fuori una curiosa raccolta di bilanci con « firme illeggibili ». Anzi si potrebbe dire come ho già osservato che quanto più è passivo il bilancio tanto più è illeggibile la firma degli amministratori. (*Si ride*). Mi permetto di mandare questo bollettino al Ministro.

LANZA DI SCALEA. Ma di tutti questi amministratori si sanno, si conoscono i nomi. Anche se avranno la firma illeggibile perchè hanno una cattiva calligrafia, sarà sempre possibile rintracciarli.

RICCI FEDERICO. Ci sono 18.600 Società anonime in Italia. Chi ne può conoscere tutti gli amministratori?

Un'altra osservazione. Delle anonime i tri-

bunali sono chiamati ad esaminare ed approvare lo statuto. Dello statuto è parte integrante il nome della società, che è come la bandiera, l'insegna sotto la quale la società si presenta al pubblico. Ora noi abbiamo nomi pomposi che sono accompagnati da capitali irrisori. Ho visto per esempio tempo fa una « Società Generale degli Scambi Internazionali » e vicino: capitale 5.000 lire. (*Si ride*).

Altri casi si danno in cui si sfruttano nomi gloriosi, nomi cari alla nostra tradizione e con questi forse si trae in inganno il pubblico. Quale genovese io mi lagno che più volte da parte di banche si sia adottato il nome glorioso del Banco di San Giorgio. Due banche con questo nome sono fallite.

Nomi consacrati dalla storia, dovrebbero essere più sacri e rispettati.

Si disse (lo dissero l'anno scorso il Ministro, ed il relatore) che pur riconoscendo tutti questi gravi inconvenienti è difficile rimediare, non potersi provvedere nel momento attuale causa la crisi.

Comprendo che non si può oggi da un momento all'altro introdurre modificazioni radicali; mi rendo conto perfettamente che il sottoporre oggi le società anonime ad una dieta, a un regime rigoroso potrebbe provocare dei guai. Però qualche cosa si deve e si può fare. Si può procedere a gradi, si può via via eliminare inconvenienti. Quale esempio citai l'anno scorso i bilanci. Invece di ricorrere soltanto ad un'azione puramente repressiva, come quella indicata dalla legge sulle disposizioni penali in fatto d'anonime o pur mantenendo quelle disposizioni, credo sarebbe bene adottare una azione preventiva. E quale migliore azione preventiva che l'obbligare le società ad adottare determinati criteri nella formazione dei bilanci? Indicai l'anno scorso diversi emendamenti che si dovrebbero fare e che mi permetto di riassumere brevemente.

Obbligare le società ad indicare gli impegni cambiari sia per firma diretta che per girata od avallo. Quelli per girata ora non sono quasi mai indicati. Distinguere i creditori privilegiati dai creditori comuni e così anche l'attivo libero dall'attivo ipotecato. Distinguere i titoli di Stato o di altri enti pubblici dai titoli privati, mentre invece abbiamo quasi sempre (l'onorevole Ministro può vederlo in quell'opu-

scolo), un conto unico: « titoli e partecipazioni » oppure « portafoglio ». Infine poichè bisogna pure provvedere alle eventuali indennità di licenziamento, obbligare le società anonime a fare un accantonamento speciale per tali indennità e, lasciando per ora da parte il passato, cominciare subito a fare stanziamenti annuali in corrispondenza di detto impegno.

A tutto questo necessita provvedere per due ordini di ragioni: per ragioni di giustizia e per ragioni attinenti l'economia nazionale. Voi sentite continuamente parlare di crisi e di sfiducia; nel senso che mancando la fiducia nell'avvenire e mancando la speranza di una sollecita ripresa i risparmiatori preferiscono tenere i loro averi sotto forma liquida. E con ciò obbligano le banche a tenere il loro denaro e quello dei depositanti sotto forma liquida, o tale da poterlo rendere liquido al più presto possibile. Si potrebbe dire (con un bisticcio di parole) che se oggi si vuole essere solidi bisogna essere liquidi e che nessuno è mai tanto solido come quando è liquido. (*Si ride*).

Ma questo stato di eccessiva liquidità nuoce all'economia nazionale che invece ha bisogno che il capitale sia investito, in industrie, in commerci, nell'agricoltura e nell'edilizia: e questi investimenti sono nella grandissima maggioranza, salvo l'agricoltura e l'edilizia, fatti tutti sotto la forma di società anonima. Perciò le società anonime devono essere tutelate, dando affidamento agli investitori che esse sono bene amministrate e controllate, dando modo agli investitori di convincersene essi stessi coll'esaminarne e conoscerne il bilancio.

Solamente quando potremo dare al pubblico il convincimento che l'amministrazione della società è corretta, quando non ci saranno più i fatti scandalosi verificatisi in fatto d'anonime (non soltanto in Italia ma anche all'estero) allora i risparmiatori si decideranno a impiegare il proprio denaro.

Considero questo un argomento di importanza eccezionale. I colleghi mi scuseranno se vi insisto anche ripetendo cose già dette; e, se ce ne sarà bisogno, tornerò a insistervi. (*Approvazioni*).

MANGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. Nel riassumere la discussione, che è stata così ampia ieri ed oggi, sulle

quistioni attinenti a questo bilancio, innanzi tutto è da osservare che il tema sul quale gli oratori più si sono fermati è la riforma del Codice di procedura civile.

L'onorevole Guardasigilli aveva fatto sapere di avere ripreso personalmente questi studi sui quali la Commissione aveva già riferito; ed allora il suo « omero mortal che se ne carica » si trova innanzi ai gravi quesiti che gli sono posti e di fronte ai quali, in verità, io resto molto ma molto perplesso; ed ho forti dubbi che ci si chieda il peggio.

Ed invero ieri l'onorevole Sandrini, per migliorare la resa della giustizia e per rendere il procedimento più celere e meno costoso, proponeva di aumentare la competenza dei conciliatori nonchè quella dei pretori. Avremmo così molti magistrati, pur mantenendo il numero del vigente ordinamento, potremmo ridurre i tribunali e renderli provinciali. Non ci mancherebbe altro, onorevole Sandrini!

Ma quella che addirittura è grossa, è la innovazione messa avanti testè dall'onorevole Pujia, con l'autorità che gli viene dall'aver tenuta fino all'anno scorso la presidenza della Cassazione: sopprimiamo addirittura l'appello, egli dice, ed avremo a disposizione nostra quanti magistrati vogliamo.

Ora è tempo d'intendersi un tantino, poichè mi pare che stiamo perdendo di vista il più, la necessità cioè di avere una giustizia buona, non già di fare economia dei magistrati che occorrono per essa.

Non dimentichiamo che il rendere giustizia è la più delicata funzione di Stato: l'amministrazione della giustizia, assieme alla difesa della Patria, sono le due più alte funzioni dello Stato; quelle che esso non può delegare ad altri e dal cui esercizio non dovrebbe trarre guadagno. Noi invece con le nuove proposte dimentichiamo che chi chiede allo Stato di amministrargli organi adatti per avere giustizia, li deve trovare, e girando il problema, fermo il numero ora scarso dei magistrati, ci studiamo trovare il mezzo per far ricorrere il meno possibile i cittadini alla giustizia, di cui abbisognano.

Da ieri, infatti, ricorrono in quest'aula le parole « sfollamento delle cause » come la chiave di volta della quistione; quasi che, con quel po' po' di spese occorrenti ad una causa

e soprattutto di ansie e di dolori, i cittadini si dessero ad esse come ad uno dei vari nuovi ed incivili « sports »; e non rappresentasse la causa civile uno stato di necessità, di fronte al quale si trova chi vi ricorre, costretto a scegliere questo legittimo mezzo per tutelare i propri interessi, ed opportunamente non lo preferisce al farsi giustizia con le proprie mani.

Certo lo spirito litigioso non è commendevole, per cui il facilitarlo, il determinarlo non è prudente, e sia pure che la litigiosità, sotto tutte le forme, debba essere combattuta. Ma non esageriamo come stiamo facendo con l'aumentarne il costo; come dicemmo la litigiosità per lo più è l'esponente di bisogni e di dolori, ed un paese civile non deve rifiutare una buona giustizia, specialmente poi quando, come avviene in Italia, i litiganti in fondo se la pagano e non poco. Con la carta bollata a lire 10 e 15 il foglio, coi depositi di multe saliti a lire 600 in Cassazione, con le tasse di registrazione delle sentenze, ecc., ben si pagano l'organo che amministra la giustizia, coloro che ad esso ricorrono!

Nè questo avviene solo nelle alte giurisdizioni; fin dalle conciliazioni, il costo della giustizia non è lieve, e l'onorevole Mussolini, che benevolmente mi ascolta — come gli ha testè ricordato l'onorevole Pujia, per trarne però deduzioni non accettabili — disse in uno dei suoi memorandi discorsi che la giustizia deve esser resa con celerità e soprattutto a buon mercato.

Ed allora, onorevole ministro delle Finanze, allorchè Ella sentirà chiedersi dall'onorevole Guardasigilli pochi altri milioni per avere un numero sufficiente di giudici, se non li concederà, avrà torto, a mio modo di vedere personale e non parlando a nome della Commissione di Finanza, la quale di regola non deve incitare a nuove spese. Ella non esiti a venire in aiuto di necessità inderogabili e mentre si spende troppo per tante cose inutili, non è buona economia risparmiarne per l'amministrazione della giustizia. E soprattutto pensi il ministro delle Finanze che non è la giustizia che deve essere fonte di guadagno per lo Stato; non sarà poco che per essa quasi non si abbia a rifondere affatto. (*Bene*).

Onorevoli colleghi, mentre, per non accre-

scere l'organo in rispondenza della funzione, si propone di sconvolgere gli ordinamenti, è semplicemente adempiere ad uno stretto dovere il ricordare che tutte le spese per l'amministrazione giudiziaria con le spese di giustizia ammontano a poco più di 232 milioni; in essi sono 114 i milioni occorrenti per la magistratura, e poco più di 83 per i cancellieri. Questa è la impostazione attuale, per l'esecuzione dell'alta funzione giudiziaria, per la quale nell'anno 1931 le sentenze civili raggiunsero la enorme cifra di 810.165 — sia pur essendo oltre la metà di queste non altro che sentenze di conciliatori — e le sentenze penali ben 561,134, fortunatamente scendendosi a questa cifra dai 708.183 reati denunciati nel 1925, allorchè si unirono i dati statistici per le nuove provincie.

E se si aggiungono le contravvenzioni, forse in pari numero, si arriva nel 1925, tra delitti e contravvenzioni, all'enorme cifra di lire 1.251.358, diminuita per fortuna a 1 milione 169.479 nell'anno 1931.

Queste cifre dimostrano che gli organi del potere giudiziario sono schiacciati di lavoro; mentre invece si comprende che per rendere buona la giustizia bisognerebbe soprattutto avere un numero sufficiente di magistrati, sicchè abbiano il tempo di studiare le cause con i loro troppo spesso voluminosi fascicoli e difese, che per essere esaurienti sono lunghe. Nè sarebbe bene, per abbreviare, imporre mezzi ostruzionistici, giacchè la luce sgorga dalla dimostrazione sufficiente del proprio diritto, donde l'assoluta necessità di adeguare il numero dei magistrati a quello delle cause. Solo allora potremo fare affidamento sui metodi migliori per veder resa una giustizia buona, e fra essi quello di discutere le cause. Certo quando può la causa essere chiarita dalla discussione in udienza o, sia pure con usanza non legale, ma certo non dannosa, chiarendo in contraddittorio le cause in Camera di Consiglio, allorchè relatore e giudicanti hanno studiato le quistioni, vi è più probabilità di evitare errori. Ma ci vorrebbe il doppio, se non il triplo, ed un collega mi dice il quadruplo del numero delle sezioni e quindi dei magistrati che le compongono.

E giacchè parliamo di discussione e di oralità delle cause, noi crediamo chiarire il nostro

pensiero e recisamente escludere che nelle materie civili possa il processo essere orale come nelle penali; è troppo diversa l'indole dei due giudizi perchè vi sia da uniformare il procedimento. Nella causa penale è spesso la voce, il gesto, la espressione del volto, che dà al giudicante un mezzo di convincimento sul fatto costituente il reato. Nelle materie civili si tratta di ben altro: è lo studio dei documenti comparati fra loro, quello di larghe e complesse questioni di diritto. Vi è quindi necessità di calma per lo studio di tavolino e tale oralità non è da ammettere.

Noi vorremmo poter vedere discusse le cause più gravi civili, così come vuole ora il legislatore; quindi rimessa in valore quell' discussione che è vanto e tradizione italiana. Ed abbiamo all'uopo trascritto, nella relazione nostra, il voto opportunamente formulato dal « Direttorio del Sindacato Nazionale Fascista Avvocati e Procuratori » che deliberò di svolgere a mezzo dei Sindacati viva azione di propaganda per rimettere in valore la discussione delle cause civili, che accresce la garanzia della collegialità dei giudici ed ammaestra anche i giovani professionisti nell'esercizio dell'arringo civile.

Sicuro, la discussione determina il giudizio collegiale, è fonte di luce, perfeziona la resa della giustizia, ma torna sempre lo stesso bisogno: avere sezioni sufficienti ed in rispondenza della grande massa delle liti, epperò non lesinare nel dare un numero adeguato di magistrati, che in ispecie nelle grandi città scontano con un sopraccarico di lavoro la soddisfazione di risiedervi. Ma il grave è che questo sopraccarico spesso si risolve in minor carico... non studiando le cause! (*Bene*).

Ma, come abbiamo osservato, si sta capovolgendo il tema e si grida contro le troppe liti. Senza dubbio non è da solleticare la litigiosità, ma non credo essa si eviti, soprattutto presto, con i mezzi enunciati dall'onorevole Guardasigilli all'altro ramo del Parlamento. Giacchè egli ha enunciato un proposito magnifico: quello di educare le masse a rispettare più il diritto altrui. Proposito meraviglioso; ma vedremo in pratica come ottenerlo e soprattutto come gli sarà possibile tradurlo in legge. In secondo luogo si propone, ove occorra, mozzare un po' le unghie agli

avvocati, che sono litichini. Anche questo è magnifico; ma ce ne vuole a colpir bene, anche affidando, come egli enunciò, il delicato compito ai Sindacati.

Bisogna all'uopo pur riconoscere che, eccettuati pochi casi proprio di spiccata malafede dell'avvocato, si può in molti sostenere una causa ingiusta ed essere in buona fede. Forse all'inizio della causa si può pure avere gravi dubbi sul buon diritto del proprio cliente; ma man mano che si va avanti, comincia l'animo del difensore ad autosuggestionarsi; e si finisce col ritenere veramente che la parte che si difende abbia ragione, onde la malafede diventa doveroso zelo professionale. Non è facile, come non lo è pel primo, il tradurre in pratica questo secondo mezzo, nel quale tanta fiducia ha il Ministro.

Egli appunto pare ritenga estendere questo compito ai Sindacati e sia pure ad una Giunta, come parte disciplinare; ma non vi è chi non veda la difficoltà di modificare i costumi degli avvocati e della generalità, e frattanto nell'attesa la bontà delle sentenze resta non poco a desiderare.

Però non certo tutto è risoluto coll'aumento del numero dei magistrati, ma i termini del problema migliorano; giacchè si può essere dottissimi, valere quanto Papiniano, Gaio e simili, ma se non si studia il processo, se non si approfondiscono le questioni, si potrà compilare una sentenza dotta ma sarà ingiusta, giacchè è campata in aria ed i documenti non studiati dettano ben altro. Figurarsi poi quale gravità se prevalessse la proposta, fatta oggi dall'onorevole Pujia, di sopprimere l'appello, che nella pluralità dei casi è riparatore di ingiustizie.

Voce. Dio ce la mandi buona!

MANGO, relatore. Si direbbe sempre più che le cause hanno il loro destino.

Quando invece il magistrato può studiare la causa, se ha le linee simmetriche del cervello ed una coscienza retta, bastano le difese, con uno studio attento dei documenti, perchè la sentenza venga buona. Certo più dotto è il magistrato e migliore sarà la sentenza; ma il pronunziato buono per se stesso e diligente, quello che scongiurerà il soccombente ad andare in appello, esce solo dal magistrato che ha avuto il tempo di studiare la causa.

Avendo detto l'onorevole ministro, innanzi alla Camera, che occorre far diminuire gli appelli, pensiamo ciò debba conseguirsi, non con mezzi i quali possano finire più col negare che col rendere difficile la giustizia, ma facendo trovare ai litiganti tale una massa di buone ragioni nella sentenza, e tale una serie di argomenti, da persuadere chi ha avuto torto che l'andare in appello è tempo perduto ed uno sciupar danaro; ma se strozziamo la disputa, per limitare il numero delle liti, negheremo il diritto di ogni cittadino ad avere un organo che sappia rendergli giustizia.

Adunque, onorevole Guardasigilli, nel continuare a dare mano al perfezionamento del Codice di procedura civile, io ritengo che meglio sarà lasciar stare in questa parte le cose come sono: niente ampliamento di competenza ai conciliatori, dai quali parmi pretendiamo troppo; niente aumento, nè in materia penale nè in quella civile, dei pretori; e tanto meno ridurre unica l'istanza di merito in genere.

L'istituto dell'appello è garanzia; il ricorso in Corte di Cassazione deve servire per le sole violazioni del diritto, ma due e non meno restino le istanze nel merito, mentre pur tanti, invece di ridurre, vorrebbero una terza istanza. Si esamini, poi, se non sia il caso di sfoltire le ipotesi del ricorso, affidare ad una terza istanza quei casi che sono ora denunciati per difetto di motivazione, anche meglio regolando il rinvio dalla Cassazione a nuovi giudici; ma non si tocchino istituti, che sono somma garanzia di giustizia, costino o non costino. Nè si sconvolgano le competenze; si ritocchino pure, si abbrevino, come opportunamente il Ministro annunziò, i termini, giacchè il ritmo celere, attuale della vita, i mezzi di comunicazione aumentati impongono celerità e rendono troppo lunghi i termini fissati dal Codice vigente; ma non si segua la teorica ora invalsa un po' troppo, che fare novità importi far bene.

La parte della Procedura che veramente si sente il bisogno di vedere modificata è quella riguardante la esecuzione mobiliare, ed ancora più il procedimento di espropriazione e di graduazione.

Non sarà piccolo vanto l'aver migliorato il Codice del rito solo per questa parte, e si studino i non facili mezzi per garantire la sincerità

degli incanti, per evitare le sopraffazioni nelle aste pubbliche, accelerare al creditore il conseguimento del suo credito; mentre ora, inchiodato in una espropriazione eterna, il creditore è obbligato a pagare la tassa di ricchezza mobile sopra un credito diventato chimerico e che non conseguirà mai, mentre gli è persino negato di ottenere il certificato d'incapienza, liberatore della tassa anzidetta.

E giacchè trattiamo di espropriazione, solo per analogia e non perchè riguardi il Codice, voglio ricordare che l'anno scorso una autorevole voce di un altissimo magistrato, che onora il Senato, portò la preghiera al Guardasigilli del tempo di curare, in materia di espropriazione per pubblica utilità, la modificazione della legge organica sulle opere pubbliche. Ormai abbiamo preso l'andazzo di estendere, specialmente nel Mezzogiorno, la troppo comoda per l'espropriante legge di espropriazione per Napoli. È tempo che ciò cessi, perchè spesso essa diventa una vera spoliazione. Invero tal legge venne provvidenziale in occasione del colera del 1884, allorchè bisognava sfollare i quartieri popolari di Napoli dalle case infette, le quali, mentre avevano un valore reale minimo, davano un grande rendimento per l'altezza delle pigioni. Ben vennero allora quei criteri di minima valutazione, che si leggono in tal legge del 1884, e per i quali l'opera di risanamento edilizio venne compiuta. Ma ora è abitudine estenderla ad abbattimenti voluttuari, a tutti i casi, giacchè, essendo diventata antiquata la legge organica per l'espropriazione di pubblica utilità, fa comodo pagare alla stregua di una legge così eminentemente di eccezione, con violazione palese del diritto di proprietà, che per questa parte ingiustamente si ripeterebbe doversi esso adattare ai tempi nuovi, che impongono novelle limitazioni. Voglia quindi l'onorevole Guardasigilli, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, studiare e risolvere questa materia, la quale interessa moltissimo e che rappresenta un atto vero e sentito di equità.

Venendo all'ordinamento giudiziario, di cui parlarono ieri i senatori Conci e Sandrini ed oggi gli onorevoli Galimberti e Pujia, ricordiamo che l'onorevole Guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento ha espresso il suo proposito, al quale noi modestamente aderiamo,

di non mantenere la duplicità delle due carriere del Pretorato e del giudice collegiale, e volerle unificare di nuovo.

Questa, bisogna pur riconoscere, è un po' la ipotesi dell'ammalato che muta fianco; ma non da ora chi vi parla ha dichiarato preferire la unicità di carriera dei magistrati, dei quali preme più l'addestramento che la comodità. Certo il Pretorato rappresenta la migliore delle tavole anatomiche per apprendere la missione del magistrato. Quando questi spesso volte si trova in piccoli mandamenti senza esperti avvocati, non avendo a sua disposizione che il testo del Codice, con pochissimi libri da consultare, e con simile materiale, e solo sforzando il proprio cervello ed acuendo il senso della responsabilità deve risolvere le più gravi questioni riferentisi a tutti i rami del diritto, dal penale al civile, da questo al commerciale; e poi tutta l'intricata ed urgente materia possessoriale, e l'istruzione dei processi penali, le rogatorie, ecc., e nel giudicare i reati, aumentata la sua competenza, può infliggere persino la pena di tre anni di reclusione; e con un cancelliere che spesso o lo sopraffà o lo insidia; questa sì che è scuola vera, e come!

In tal modo il Pretore man mano acquista l'abito di giudicare, fa l'occhio sicuro, fa da sè e, come dicemmo, gli si irrobustisce il senso della propria responsabilità. Questo non è facile conseguire col Collegio dove le responsabilità sono divise ed i dibattiti sopra ogni questione sono la regola.

Si osservò, per la distinzione delle due carriere, che non fosse possibile avere nei concorsi il fiore dei giovani i quali volessero abbracciare la carriera della magistratura, ove mai li si obbligasse a passare non pochi anni nei piccoli centri sperduti sui monti e nei mandamenti rurali. Certo questo pur è vero, ma non avrebbe dovuto bastare tanto per mutare il sistema e forse fu inopportuno l'ordinamento odierno che il Guardasigilli si propone di mutare. Certo è che per un complesso di ragioni questa antica scarsezza nei concorsi si va ora tramutando in plethora.

Forse perchè se in altri tempi, quando le fortune erano più facili e più rapide, solo alla professione libera accorrevano i migliori giovani; oggi che le vacche magre si aggirano dap-

pertutto, ma soprattutto per essersi opportunamente rialzato il prestigio della magistratura, mentre se ne sono anche notevolmente aumentati gli stipendi, il numero dei giovani, che si presenta ai Concorsi per la magistratura, non solo è cresciuto notevolmente, ma negli esami si hanno risultati confortevoli.

Non è più quindi assolutamente indispensabile privarsi dei vantaggi dell'addestramento nel Pretorato e mantenere l'attuale duplicità di carriera, che ha gl'inconvenienti non piccoli di sopra ricordati ed allena il magistrato nella nobilissima carriera alla quale si avvia.

L'onorevole Sandrini toccò il tema dei fallimenti e chiese sopprimere quella che a lui pare una menomazione del prestigio del giudice delegato e del cancelliere: la percezione delle percentuali, del resto minima, nella liquidazione del patrimonio fallimentare. È un dettaglio che ha però parecchi lati, per qualcuno dei quali egli non ha torto; ma questo mutare il giorno dopo ciò che si è stabilito il primo, dovrebbe evitarsi. Ciò si deplora e si dovrebbe invece far valere per un'altra questione che avrebbe dovuto sistemarsi e viceversa sta divampando: quella dell'applicazione della nuova legge sugli amministratori giudiziari e curatori. Non è quasi iniziata l'attuazione degli elenchi dei nuovi curatori, essa è in vigore dal 1° gennaio; non sono ancora decorsi tre mesi, eppure persino alla Camera dei deputati vi è stato chi ha chiesto con insistenza che si mutasse questo ordinamento; e, poichè si era sulla china, si è arrivati alla strana conclusione di qualificare incompetenti gli avvocati nei fallimenti. Ma come si giunse alla legge attuale e che cosa si chiedeva? In passato erano nominati curatori coloro i quali erano stati iscritti in un albo ch'era compilato dalle Camere di commercio, senza garanzia alcuna nè di probità nè di cultura. Era l'estensore della sentenza di fallimento che inteso il Presidente della relativa sezione nominava e destinava il curatore. Si volle invece per la delicatezza della funzione tenere preparato un albo di professionisti, passati attraverso una cernita fatta da Commissioni rigorose, che avessero indagato sul doppio elemento della coltura e della rettitudine. Cinque Commissioni, presiedute tutte da magistrati altissimi e composte da elementi i più ineccepibili e i più scelti

hanno nientemeno che per un anno e mezzo, e non con lieve spesa, lavorato su questi elenchi e, dopo aver assegnato un punto per ogni categoria di titoli, hanno persino fatta una graduatoria, in base alla quale fu fatto l'elenco. Forse si è prestata questa graduatoria alla più viva discussione; il che avrebbe potuto evitarsi giacchè, indicando la punteggiatura, più sono sorti i confronti, le chiose, i rancori; mentre a nulla vale, dovendosi per ogni genere di fallimento seguire un ordine immutabile, che poteva essere alfabetico, come lo è di graduatoria.

Il vero è che ciascuno aveva presentato con la domanda voluminosi fascicoli di documenti, memorie defensionali, volumi di stampa, monografie ecc. Su circa ottomila professionisti se ne dovevano scegliere invece dapprima solo 2.419 per tutti i distretti delle Corti di appello, che salirono a 3.954, in ispecie dopo che l'onorevole Federico Ricci — il quale testè ha anche opportunamente riportato in quest'Aula il tema delle Società anonime — fece notare che, col crescere disgraziato dei fallimenti, non era sufficiente quel numero di amministratori giudiziari e di curatori.

E non aveva torto, poichè in tema di fallimenti mentre si peggiora quantitativamente avviene lo stesso qualitativamente: i fallimenti ordinari ammontarono a 12.798 nel 1932 — con un passivo che toccò i due miliardi contro appena mezzo di attivo — ed i piccoli fallimenti sono saliti ad 11.312, con una cinquantina di milioni di passivo fronteggiato da meno di 20 di attivo.

Si accrebbe il numero dei curatori, ma gli aspiranti erano il doppio ed allora il « ius murmurandi » dell'onorevole Mussolini, — che vedo sorridere — è stato esercitato non largamente solo, ma larghissimamente contro questi elenchi, il che è naturale: gli esclusi non potevano far a meno di trovare che non erano fatti bene. Come accennammo però non bastò questo, ma si è giunti alla esagerazione di volere che nei nuovi elenchi futuri sparissero gli avvocati. Si dimentica così che in ogni fallimento, l'ammissione di ogni credito ed il riconoscimento di ogni debito importano una serie di rapide risoluzioni di questioni di diritto, nelle quali solo l'avvocato e l'esperto di diritto è l'adatto, come non può esserlo certo nè un

ragioniere nè tampoco un laureato in scienze economiche.

Le professioni legali sono quelle che, per le cognizioni svariate occorrenti, si adattano meglio in tema di fallimenti e di curatela. La conoscenza della tecnica dei registri, le cifre, le perizie calligrafiche sulle firme, tutto questo è materia collaterale non principale. Sicchè mi auguro che l'onorevole Guardasigilli anche per questo lascerà che il tempo dica se questi elenchi sono buoni ovvero furono compilati con leggerezza, il che è ingiusto sia pur solo sussurrare. Ma questo mutare oggi ciò che ieri si è desiderato rappresenta assolutamente un errore ed uno spasimo di novità che non ha alcuna giustificazione. Questa la risposta che va pure data all'onorevole Abisso, il quale vorrebbe mutare l'ordinamento delle Corti di assise non perchè osi rimpiangere la giuria, ma per un nostalgico ricordo di Corti criminali composte di magistrati togati.

Ed avrei finito, se non dovessi richiamare l'attenzione del Guardasigilli sopra un altro punto sul quale io personalmente (e non già a nome della Commissione di finanza) non sono d'accordo con lui. Egli ha opportunamente dichiarato — mi perdoni l'*opportunitamente* l'onorevole Sandrini, il quale ha sostenuto la tesi inversa — che ritiene che le due professioni di procuratore ed avvocato debbano restare distinte. Io credo, onorevole De Francisci, che ella farà benissimo a mantenere una distinzione che è nelle diverse mansioni: di rappresentanza della parte pel procuratore, di difesa per l'avvocato; cumulo che pur oggi è facoltativo, ma che fa restare diversa l'essenza delle due mansioni giudiziarie, di cui l'una appunto attende al processo e l'altra alla difesa vera, che non può essere distratta dalla prima; ed ove si incaricasse altri per essa, non per questo cesserebbe la distinzione.

Nè si dica che si tratta di distinzioni ormai sorpassate e del tutto storiche, e che i tempi hanno fatto cessare di essere; giacchè basta notare la necessità che la funzione di rappresentanza resti territorialmente circoscritta, quindi fissa in un solo tribunale, per comprendere come l'opera alta della difesa da parte dell'avvocato non possa essere al pari legata ad un solo tribunale, spesso minuscolo; si sarebbe obbligati a tenere non per la sola pro-

cedura il procuratore locale, ma investire sempre costui anche della difesa; dividere cioè con lui l'alto compito di questa il che non è desiderabile.

Ma l'onorevole Guardasigilli ha già dichiarato di non voler innovare alcunchè al riguardo, donde il nostro plauso pieno.

Farebbe però meglio a non fare novità neppure su un tema analogo: affidare cioè ai Sindacati la materia delicata dei pareri sui compensi.

La Commissione di finanza non interviene su questo dibattito, e sono io in dissenso col Guardasigilli col mio modesto modo di giudicare, ma credo che egli non possa non aderire alle osservazioni che io brevemente gli andrò facendo. Egli riscontra un « bis in idem » tra i Sindacati forensi e le Commissioni Reali per cui ha dichiarato che una delle due istituzioni debba sparire, e di esse quella delle Commissioni Reali. Bisognerà che egli noti però che tre sono le mansioni di queste ultime, e tutte e tre non han nulla a vedere coi Sindacati, i quali sono destinati a difendere gli interessi degli iscritti, mentre le dette mansioni sono emanazione del potere statale. Le Commissioni Reali, in primo luogo, vigilano l'ingresso e l'ammissione degli avvocati e procuratori negli albi rispettivi; secondo, tutelano e curano la disciplina della classe, in terzo luogo, ed è la mansione più importante, danno pareri nelle cause intorno al compenso di avvocheria.

L'onorevole Guardasigilli ammette che per la seconda mansione, la disciplinare, occorra una Giunta speciale e statale con il Consiglio Superiore quale giudice di appello; ma vuole attribuire la prima e terza ai Sindacati che, secondo il diritto sindacale, invece non sono altro, come dicemmo, che i rappresentanti degli interessi della classe.

Essendo invece non una, ma tutte e tre, mansioni che emanano dal potere dello Stato è chiaro che non hanno nulla a vedervi tali Sindacati, sicchè il diritto corporativo stesso finirebbe col restarne falsato; mentre tutto tende a rafforzare l'autorità dello Stato.

Il decreto Reale di nomina dei componenti le Commissioni Reali li investe delle facoltà anzidette: non così avviene per i Sindacati, che dovrebbero restare elettivi per la essenza loro. Ad ogni modo ove, per quanto riguarda

la prima funzione, (quella dell'ingresso nell'albo), si voglia trovare analogia con la tutela degli interessi di classe, funzione del Sindacato, sforzando un po' i criteri basilari del diritto corporativo ci si potrebbe arrivare; ma non è possibile per la terza come per la seconda, cioè per la parte disciplinare, per la quale l'onorevole ministro ha già dichiarato che la escluderà dalle loro attribuzioni, mentre non intende fare lo stesso per i *pareri* sui compensi.

Ora non è opportuno nè giuridico lasciare ai Sindacati la terza mansione che è la più delicata, quella proprio dei *pareri*, ed io non comprendo come vorrà il Guardasigilli affidare lo studio delle retribuzioni e delle complesse questioni sui compensi ai Sindacati; dato il modo come sono essi composti e nascono. Il parere sul compenso della causa fa parte di quella liquidazione delle spese non fatta dalla sentenza; è l'appendice di questa stessa che, affermata la condanna alle spese, non a favore dell'avvocato, si badi, ma della parte vincitrice, si riserva tornare sulla cifra, che non si scrive nel dispositivo della sentenza, ma è riservato a dopo il parere.

Quindi nulla può aver da vedere il Sindacato — il quale rappresenta l'avvocato e ne cura l'interesse — con le due parti, la vincitrice e la soccombente, che sono le sole interessate.

Quel prolungamento della sentenza, che è l'ordinanza di tassazione di spese e compenso di avvocheria, previo parere su quest'ultimo, è emanazione chiara del potere statale; e non conta nulla che si tratti di un compenso, che finirà con lo andare ad un avvocato.

La liquidazione è fatta alla *parte* e non all'avvocato; anzi il parere non vale per il difensore, giacchè al cosiddetto compenso di multa si aggiunge un palmario, nei confronti del proprio difeso, alla somma pagata dal soccombente ed indicata nel parere.

Invero avanti al Sindacato sono assenti le parti, ed invece a doppio sarebbe rappresentato l'avvocato, il quale trova nello stesso ente il suo giudice ed il suo rappresentante, che ne cura l'interesse per la sua stessa natura. Ma tanto la parte che deve pagare, quanto quella che riscuoterà non sono rappresentate innanzi al Sindacato, il che è assurdo.

Ora al massimo questo potrebbe essere ammesso per la liquidazione « contro il proprio

cliente », dovendosi fare prima il tentativo di conciliazione; ma sottoporre la parte soccombente al giudizio del Sindacato sulla misura del compenso non parmi giuridico. Epperò voglio augurarmi che il ministro vorrà esaminare bene questa parte, alla stregua dei principi giusti del diritto corporativo, anche per l'amore che egli, al par di me, ha di seguire sempre la linea dritta giuridica, senza che del resto, per conto mio, abbia a versare alcuna lagrima, ove abbiano a morire le Commissioni Reali. Ad esse però sarebbe ingiustizia non tributare ampia lode, pel disinteresse e diligenza, con la quale hanno adempiuto ad un mandato delicatissimo, complesso e soprattutto gratuito. Prima però di finire, senza indugiarmi su altro; e ve ne sarebbe, io debbo ricordare al Senato che lo stato di previsione in esame, mentre ha abbandonata la parte riguardante i culti, che sono passati al dicastero dell'interno, nonchè il Fondo di beneficenza ecc., ha invece accolto un altro capitolo: quello del « Fondo generale degli agenti di custodia ».

Trattasi di una gestione di somme limitate, sulla quale nulla vi è da osservare. Va invece messo in rilievo che sta contemporaneamente sorgendo una istituzione magnifica dovuta ai tempi nuovi, quale è la Cassa delle ammende.

Essa è la finanziatrice dei consigli di patronato istituiti presso i tribunali del regno; viene alimentata da tanti piccoli rivoli, i quali prima andavano parte dispersi, parte incamerati dall'Erario, che li ha generosamente ceduti. La Cassa tende al nobilissimo scopo di aver cura specialmente dei minorenni travolti, studiandosi di farli emendare, come soccorre e guida pure i primi passi degli escarcerati senza famiglia che, dopo la pena, tornati soli e miseri alla vita esterna, potrebbero ricadere nel delitto, non sapendo superare le prime difficoltà.

È stato per questo lato che si sono trovati fondi per un milione all'incirca di lire, ora che oltre ventimila sono stati gli escarcerati, a seguito dell'ultima amnistia. La Cassa delle ammende andrà certamente sviluppandosi sempre più; e lo stesso augurio vi è da estendere alle non poche altre istituzioni che si ispirano alla filantropia ed alla beneficenza, e che sono sorte quale effetto non ultimo della legislazione nuova, la quale è vero vanto dello

attuale Regime, e pone nuovamente l'Italia alla testa delle Nazioni civili.

È appunto la legislazione nuova quella che rinnovella di « novella fronda » il serto che incoronò Roma antica per la grandezza del suo diritto. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Troppo vi è nota la solerte diligenza della vostra Commissione di finanza, perchè io venga a farvi l'elogio del modo col quale essa ha esaminato il bilancio e l'attività del Ministero della giustizia, fissando le sue conclusioni nella precisa e coscienziosa relazione del senatore Mango. Ma pur tralasciando il superfluo elogio, non posso esimermi dall'esprimere la mia riconoscenza a chi, col suo studio amorevole e sapiente, ha portato un prezioso contributo alla soluzione dei problemi attinenti alla giustizia: anche perchè tale studio rende molto più lieve e più semplice il mio compito, evitandomi di insistere su molti particolari della vita del mio Ministero.

Dinanzi all'altro ramo del Parlamento ho ritenuto che non dovesse riuscire priva di interesse un'esposizione delle linee principali del lavoro che il Governo, in questo periodo, si propone di svolgere nel campo della Giustizia. Linee che seguono alcune direttive generali, e precisamente, nel campo dell'amministrazione: unità e fermezza di direzione, perfezionamento dei congegni, cura assidua dei particolari in modo da ottenere la maggiore efficienza di tutti gli organi; nel campo della legislazione: continuazione dell'opera del Regime, diretta a dare un logico sviluppo all'espressione giuridica di tutte le strutture dello Stato, e volta a far sì che l'attuazione del diritto sia raggiunta nel modo più sicuro, più pronto e più efficace.

L'applicazione di tali principii generali alla soluzione delle questioni particolari importa non solo una continua vigilanza sul complesso degli organi e sul funzionamento del sistema, ma anche un'assidua meditazione dei singoli problemi condotta sui dati dell'esperienza « ch'esser suol fonte ai rivi di nostr'arte »: e non si può essere che lieti quando in tale

lavoro di perfezionamento ci si senta appoggiati dalla cultura e dal senso pratico di uomini nei quali, come in voi, onorevoli senatori, la saggezza è pari alla coscienza della responsabilità. Il terreno è così vasto, la materia così ardua, la serie dei problemi così complessa, che nessuno può pretendere di abbracciare d'un tratto tutto il campo: e deve essere bene accolta la collaborazione di chi intervenga a suggerire nuove strade e vedute, come hanno fatto gli onorevoli senatori che hanno preso la parola sul Bilancio della giustizia.

Ed io non posso attestare a loro la mia riconoscenza altrimenti che esaminando sulla scorta dei loro suggerimenti e di quelli della Commissione di finanza i problemi sui quali hanno voluto richiamare la mia attenzione.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Mi preme anzitutto di assicurare la Commissione di finanza che la lode che essa ha voluto rivolgere al personale dell'Amministrazione centrale, del quale io esperimento ogni giorno l'assidua e fedele collaborazione, sarà non solo di conforto ma di vivo e nobile incitamento a tutti i miei funzionari. E sono pure lieto di rilevare come la Commissione di finanza abbia riconosciuto con me la necessità dello sdoppiamento della Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali, Direzione la quale — dati i nuovi ordinamenti delle professioni e non solo di quelle strettamente legali — ha visto moltiplicarsi e complicarsi, in un breve volgere di anni, i suoi compiti, senza che a tale aumento di funzioni abbia corrisposto un proporzionato aumento di personale. Quanto poi alla raccomandazione rivoltami perchè l'avvicendamento del personale addetto ai servizi amministrativi non si verifichi a troppo breve scadenza, sia per non creare discontinuità nei servizi, sia per la possibilità di tramandare il frutto dell'esperienza organizzativa e della tradizione degli affari, voglia la Commissione di finanza consentirmi di osservare che tale avvicendamento in realtà si compie con ritmo lentissimo e con prudente gradualità: sicchè non credo che da alcune parziali ed eccezionali sostituzioni i nostri servizi abbiano mai sofferto arresti, anzi nemmeno rallentamenti.

Comunque il problema della riorganizzazione di una parte almeno degli uffici centrali mi è, come sa il Senato, continuamente pre-

sente: ma la situazione è delicata e complessa, perchè collegata con problemi di indole finanziaria e insieme, come ho detto nell'altro ramo del Parlamento, con quelli relativi alla sistemazione del personale degli affari di culto, attualmente comandato presso il Ministero dell'interno.

MAGISTRATURA. — Per quanto si riferisce alla magistratura, il motivo fondamentale sul quale ha insistito la Commissione di finanza è quello del numero dei magistrati, da essa ritenuto inferiore alle necessità dell'amministrazione della giustizia, che le statistiche dimostrerebbero sempre più sovraccaricato di affari soprattutto nel campo civile e commerciale.

Persisto a ritenere che il problema non sia tanto di quantità — pur ammettendo che a qualche lieve aumento si dovrà pur giungere se non altro per la istituzione dei nuovi tribunali — quanto di organizzazione e di qualità, e che non sarebbe opportuno, in ogni modo, promuovere un aumento di numero dei magistrati prima di aver dato un migliore assetto agli ordinamenti processuali, e prima di aver migliorato i sistemi di reclutamento e di selezione dei giudici.

Convieni ancora non dimenticare che i dati più recenti della statistica della litigiosità sono confortanti e inducono, per lo meno, a bene sperare per il futuro. Se è vero infatti che i procedimenti iniziati nell'anno 1932 ammontano alla cifra di 1.160.725 in confronto a quelli del 1931 determinati definitivamente nell'ammontare di 1.645.231, è anche vero che la suddetta cifra si ripartisce poi in 1.121.987 procedimenti avanti gli uffici di conciliazione, e in 558.788 avanti la magistratura togata, in confronto alle rispettive cifre dell'anno 1931: 1.085.532 e 560.333. Donde si rileva che l'aumento si è verificato nella zona della *piccola litigiosità*, mentre va continuando la diminuzione, già accertata negli anni precedenti, nella zona della media e della grande litigiosità. Nel campo dei fallimenti si nota bensì un aumento, ma lievissimo, tra i 12.753 del 1931 e i 12.825 del 1932, mentre di poco sono aumentati i piccoli fallimenti da 10.615 nel 1931 a 11.212 nel 1932. Nella materia delle separazioni personali le istanze che erano state 4171 nel 1931 sono discese a 4024 nel 1932, mentre il numero di quelle accolte si è ridotto

da 1329 a 1260. E si aggiunga che queste cifre assolute assumono un significato anche più eloquente ove siano messe in relazione coll'aumentata popolazione.

Orbene, quando nella vita di una nazione appaiono fenomeni benefici come questo della diminuzione della litigiosità, che è indice di progresso perchè deriva da un accresciuto senso di giustizia e da una più precisa coscienza del diritto, conviene promuovere e intensificare l'azione di tutte quelle forze che, muovendosi nello stesso senso, possono servire a rendere sempre più frequente la soluzione pacifica dei conflitti. Ciò potrà ottenersi coll'eccitare da un lato la responsabilità dei professionisti, i quali devono sentire la funzione sociale della loro opera, dall'altro l'attività delle Associazioni sindacali della cui organizzazione è ormai permeata tutta la vita della Nazione.

Ma bisogna pur convenire che una riduzione dell'onere che ora grava sugli uffici giudiziari e soprattutto una riduzione della proporzione, oggi ancora elevata — in confronto ad altre Nazioni — tra il numero dei procedimenti iniziati e il numero delle sentenze, potrà ottenersi con una riforma del processo civile che, aumentando la facoltà del giudice, gli consenta una eliminazione rapida di tutte quelle controversie che non hanno un'apprezzabile base di diritto, che imponga una completa istruzione fin dagli inizi del processo, che renda possibile l'esclusione di ogni mezzo dilatorio, che consenta fin dalla prima istanza decisioni correttamente fondate e conformi ad equità.

Il Senato sa, e tanto il senatore Conci quanto il senatore Sandrini nonchè gli onorevoli Mango e Pujia hanno voluto ricordarlo, che a quest'opera di riforma del processo civile io sto consacrando le cure più sollecite: e non mi spaventa la difficoltà del compito, anche perchè sono sorretto dalla sapienza e dall'esperienza di pochi ma validissimi collaboratori, e sono sospinto verso la mèta dal consenso che mi viene dalla parte migliore della magistratura e del ceto forense.

Infine, ripeto, molti inconvenienti che ora si incontrano negli uffici giudiziari, dipendono non dal numero dei magistrati, ma dalle consuetudini invalse e nei giudici e negli avvocati: tant'è che in quelle sedi in cui i capi vigilano e stimolano l'attività dei loro dipendenti, e dove

gli ordini forensi sentono vivo il senso della loro responsabilità, le deficienze, i ritardi, gli intoppi si riducono a proporzioni trascurabili. Ciò che soprattutto importa è che in tutti coloro che collaborano all'amministrazione della giustizia domini continuamente la coscienza del dovere che essi sono chiamati a compiere, il senso della nobiltà della loro missione, la fedeltà religiosa a quel comando a cui si sono volontariamente sottoposti col giuramento prestato. (*Approvazioni*). Sono peraltro lieto di assicurare l'onorevole Sandrini, che ha voluto accennare anche alla piaga delle raccomandazioni, che ogni giudizio pessimistico su questo punto sarebbe infondato: la magistratura e il foro hanno sentito ormai la necessità di correggere il passo e rispondono rapidamente, e spesso con ammirevole fervore, ad ogni incitamento che li richiami a marciare secondo il ritmo assunto da tutta la vita della nazione.

Senza dubbio vi è necessità di perfezionare gli ordinamenti; e mi conforta anche su questo punto il consenso della Commissione di finanza in ordine alla necessità di ritornare — almeno gradualmente — all'unificazione delle carriere, nonché al decentramento delle preture. Per quanto poi si riferisce alla carriera dei magistrati e in particolar modo alle promozioni per la Corte d'appello e per la Corte di cassazione, il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato un disegno di legge che tende a migliorare i criteri di selezione del personale della Magistratura per i gradi superiori, mediante la parziale riforma del sistema vigente, del quale la pratica applicazione ha messo in luce diversi inconvenienti. Tale disegno di legge sarà quanto prima sottoposto all'esame del Parlamento e non è quindi il caso di anticiparne oggi la discussione: tengo in ogni modo a far presente che si tratta di innovazioni parziali, ma sempre di notevole importanza, che si ispirano anche alle idee espresse dal senatore Galimberti: mentre una riforma completa dell'ordinamento giudiziario sarà attuata solo in relazione con quella del rito civile, che imporrà nuove esigenze anche nell'ordinamento degli uffici.

Ma devo confessare sin da ora agli onorevoli Sandrini e Pujia che mi sarà per lo meno difficile accogliere i loro desideri. Aumentare la competenza dei conciliatori, e quindi dei pretori, come vuole il senatore Sandrini, sopprimere

il giudizio di secondo grado, come chiede il senatore Pujia, vorrebbe dire diminuire in tale misura le garanzie giurisdizionali da far ritornare i nostri ordinamenti giudiziari allo stadio della giustizia patriarcale, che sarà ricca di intima poesia, ma purtroppo non adatta alla necessità di uno stato moderno e alla complessità del nostro sistema legislativo.

Il senatore Pujia ha voluto dire una parola in difesa dell'inamovibilità di sede dei magistrati. Io non posso che confermare qui quanto ho accennato nell'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di un vecchio principio di origine francese sorto come corrispettivo della venalità della carica: poi assunto nei regimi democratici alla dignità di garanzia del giudice contro le pressioni od offese del potere esecutivo e contro eventuali influenze di partiti. Principio che rimase estraneo alla nostra tradizione sino al decreto Vigliani del 3 ottobre 1873 che, per aver fatto cattiva prova e per essere ritenuto contrario all'articolo 199 della legge organica, venne abrogato dal ministro Tajani con decreto 5 gennaio 1879. Ma, a partire dal 1880, cominciò a prevalere la tendenza diretta a limitare anche in questo campo la facoltà del Ministro sino a giungere all'affermazione esplicita del principio dell'autogoverno della Magistratura.

Ma tale principio non è ammissibile nello Stato fascista (*Bene*), in cui la teoria della divisione o meglio della contrapposizione dei poteri non ha più alcuna base teorica, in cui la funzione giudiziaria non è che uno degli aspetti in cui si manifesta il potere sovrano e unitario dello stato, il quale ha tra i suoi compiti quello di assicurare nei singoli casi la tutela e l'applicazione del diritto obbiettivo, e quindi deve avere la facoltà di comporne gli organi nel modo meglio rispondente a tale fine.

Ora la possibilità di una sistemazione rapida e conveniente degli uffici è spesso ostacolata dal principio della inamovibilità. A parte dunque ogni ragione teorica, v'ha una ragione pratica che consiglia di ritornare alla norma dell'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario del 1865: e non v'è motivo di temere — in Regime fascista — che tale ritorno renda possibili quelle insidie all'imparzialità e all'indipendenza dei giudici che avevano la loro origine nella struttura degli ordinamenti demoliberali:

CANCELLERIE. — Certamente perchè l'am-

ministrazione della giustizia si svolga con regolarità e rapidità non è sufficiente disporre di un buon corpo di giudici, ma è pure necessario — come hanno rilevato la vostra Commissione di finanza e l'onorevole Galimberti — poter contare su una solida e organica composizione di uffici. Lo stato attuale delle cancellerie non è — conviene confessarlo — in tutto soddisfacente, anche perchè il loro lavoro è di molto aumentato parallelamente all'accrescersi di numero e di importanza delle attribuzioni dell'ordine giudiziario. Basti considerare la legislazione dei rapporti individuali e collettivi del lavoro, per cui in tutti gli uffici si sono dovute creare apposite sezioni per la trattazione di questa materia così delicata e così ricca di riflessi politici ed economici: basti por mente alla legislazione penale e penitenziaria, a tutte le forme di assistenza e di rappresentanza demandate al Pubblico Ministero, per formarsi un concetto della espansione delle attribuzioni, cui per necessità dovrebbe corrispondere nei relativi uffici un aumento del personale di cancelleria.

Senza dubbio un miglioramento già si potrebbe ottenere ove si riuscisse a colmare tutte le vacanze. Al raggiungimento di questo risultato si volgono tutti i miei sforzi, ma la soluzione integrale del problema presuppone un aumento dell'organico dei cancellieri. Su questo punto io non credo quindi di dover condividere l'avviso espresso dalla Commissione di finanza nella sua relazione, quando propone che alle deficienze si provveda con un aumento degli aiutanti di cancelleria, compensando tale aumento con una diminuzione del numero dei cancellieri.

La creazione del ruolo degli aiutanti di cancelleria se, a suo tempo, fu fatta apparire come richiesta da esigenze di servizio, e dal bisogno dell'opera di un personale d'ordine, di fatto fu dovuta esclusivamente a necessità di bilancio per rendere possibile il chiesto miglioramento della carriera del gruppo superiore, tanto sotto l'aspetto morale quanto sotto il profilo di una più razionale distribuzione dei gradi gerarchici e delle corrispondenti mansioni.

La riforma, però, non avendo base in una effettiva differenziazione di funzioni, e non avendo tenuto conto della particolare natura del servizio giudiziario, cui dovevano essere

adibiti anche gli aiutanti, ha finito col pregiudicare non solo il servizio, ma anche la situazione morale della classe, che invece, nell'intento del legislatore, avrebbe dovuto trarne miglioramenti e vantaggi.

Infatti non soltanto non era possibile stabilire, e difatti con la legge del 1926 non fu stabilita, una netta differenziazione di funzioni tra cancellieri ed aiutanti; ma fattesi più gravi le esigenze di servizio per effetto della soppressione dei 1100 posti del gruppo superiore, si finì, in pratica, con l'annullarla quasi del tutto, in quanto, malgrado il divieto sancito dall'attribuzione agli aiutanti di funzioni direttive, assai frequenti sono stati i casi in cui, per mancanza di altri funzionari, essi hanno dovuto di fatto, ed anche per lungo tempo, esercitarle. Se fosse stato tenuto fermo, in ogni caso, il requisito generale del prescritto titolo di studio per l'ammissione, gli inconvenienti della riforma si sarebbero manifestati indubbiamente in minor misura. Ma così non avvenne, perchè il riferimento puro e semplice alle norme generali della carriera di gruppo C fatto dalla legge del 1926 rese applicabili agli aiutanti i più disparati ed eterogenei sistemi di reclutamento. Che se pure questa categoria di funzionari si potesse svincolare dal sistema normale di reclutamento e di carriera vigente per il gruppo C, nemmeno potrebbe dirsi raggiunto lo scopo di conferire al personale di cancelleria una razionale sistemazione in rapporto al servizio e con vantaggio dell'erario. Il fattore economico, malgrado ogni desiderabile perfezione di ordinamenti, costituisce un ostacolo insormontabile perchè si possa richiedere agli aiutanti di cancelleria quel complesso di requisiti che costituiscono la condizione prima per l'esercizio di funzioni ausiliarie ed integrative della giurisdizione.

L'auspicato miglioramento dell'attuale situazione, in ogni modo, non potrebbe verificarsi se non attraverso un miglioramento e una maggiore selezione del ruolo degli aiutanti, non mai attraverso un aumento soltanto numerico di essi che non sarebbe utile per l'amministrazione della giustizia: e se, nelle attuali condizioni di bilancio, non è possibile addivenire ad una soluzione siffatta, si impone almeno la necessità di mantenere integro il vigente organico del gruppo superiore.

UFFICIALI GIUDIZIARI. — Dichiaro invece

alla Commissione di finanza di condividere pienamente il voto da essa espresso che gli ufficiali giudiziari abbiano ad essere sistemati giuridicamente e inquadrati nell'Amministrazione dello Stato, sia per una ragione teorica desunta dalla natura delle loro funzioni, sia per una ragione pratica di vigilanza e di controllo della loro attività. Lo stato attuale di cose, sia pure migliorato dalla legge di recente approvata, che sarà completata dal regolamento in corso di redazione, è sempre un compromesso: però l'inquadramento degli ufficiali giudiziari tra i funzionari dello Stato presuppone la possibilità di addossare alla finanza oneri che nessuno oggi vorrebbe chiederle. Tuttavia non creda il Senato che il Ministero dimentichi di esercitare quella vigilanza che esso ha invocata; posso anzi assicurare che, valendomi dell'Ispettorato centrale, ho disposto tutta una serie di controlli, i quali, grazie alla loro tempestività ed energia, hanno già prodotto benefici effetti su tutto un ambiente che deve essere moralmente risanato.

STATISTICA CIVILE. — Nel campo della statistica civile la Commissione di finanza ha fermato la sua attenzione soprattutto sul tema dei fallimenti che costituiscono una malattia connessa coll'attuale stato dell'economia generale, ed ha giustamente osservato come, da diversi indizi statistici, si possa sperare di aver ormai superato la fase più acuta. Per quanto poi si riferisce all'amministrazione del fallimento ritiene la Commissione di finanza che la nuova scelta, di recente condotta a termine, degli amministratori giudiziari, non potrà dare che buoni frutti. Senonchè la stessa Commissione critica l'avvenuta pubblicazione delle graduatorie dei concorrenti e ritiene che, scelti i vincitori del concorso, sarebbe stato più opportuno elencarli in ordine alfabetico. Confesso che tale sarebbe stato il mio desiderio, per evitare i lamenti e le recriminazioni nonchè i fasci di lettere che, per alcuni mesi, hanno ingombrato gli uffici, e che ho a lungo meditato se la legge e il regolamento potessero interpretarsi in modo da render possibile la pubblicazione di elenchi alfabetici in luogo delle graduatorie: ma le disposizioni erano troppo precise perchè potessero essere comunque forzate, ed ho dovuto rassegnarmi, a malincuore, alla pubblicazione delle graduatorie, dacchè non

mi è parso opportuno un provvedimento legislativo che venisse a derogare, sia pure in un punto particolare, ad una legge che non era ancora stata applicata; tanto più che in occasione di tale deroga, data la massa degli interessi che in tale campo si agitavano, ne sarebbero state suggerite altre, col rischio di ritardare di altri mesi l'andata in pieno vigore di una riforma che era stata approvata due anni prima. Ho quindi preferito procedere per la via diretta e affrontare serenamente la grandine delle lamentele, provvedendo invece a far sì che la legge avesse la sua piena applicazione, anche per quanto si riferisce alla vigilanza e alla disciplina. Il tempo dirà, onorevole Sandrini, se e quali innovazioni siano da portare anche in questa materia, quando sarà riesaminato nel suo complesso l'attuale regime fallimentare che, come ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, deve essere aggiornato e perfezionato.

STATISTICA PENALE. — Nel campo della statistica penale la Commissione di finanza ha rilevato la confortante diminuzione della delinquenza più grave, ciò che deve esser posto in relazione, come ha notato anche l'onorevole Abisso, sia colla nuova legislazione penale, sia colla rinnovata educazione del popolo, promossa dal Regime mediante la scuola, le organizzazioni giovanili e professionali, il Dopolavoro, le opere di assistenza.

A questo proposito l'onorevole Abisso e l'onorevole Galimberti hanno espresso l'opinione che anche l'amnistia larghissima concessa in occasione del Decennale potrà recare frutti benefici; posso assicurare che questa non è solo una speranza ma una realtà, perchè gli amnistiati tengono in complesso una condotta in tutto regolare: ma mi concederà però l'onorevole Abisso di non seguirlo nella discussione dei particolari di un atto di clemenza e di forza che trae la sua base da una prerogativa sovrana.

La relazione della Commissione di finanza ha richiamato ancora la mia attenzione sulla opportunità di una scelta molto oculata dei magistrati ai quali incombe l'esercizio della giurisdizione nel campo penale, ed in particolar modo dei Presidenti di Corte d'assise.

Non posso che convenire pienamente in tali considerazioni, convinto come sempre che

gran parte degli inconvenienti che si attribuiscono agli istituti siano da far risalire alla insufficienza degli uomini; ma, poichè bisogna fare i conti anche con questa, è necessario che gli istituti siano congegnati in modo da ridurre al minimo gli effetti delle deficienze personali.

Comunque, per quanto si riferisce alle Corti d'assise, delle quali hanno parlato ieri l'onorevole Abisso, ed oggi l'onorevole Galimberti, desidero informare il Senato che le disposizioni emanate dal Ministero, circa l'obbligo, da parte dei Capi di Corte di appello, di riferire sulle cause trattate in ogni sessione o quindicina, hanno consentito di seguire con vigile cura il funzionamento della riforma.

Da questi rapporti, che si riferiscono ormai ad un anno e mezzo di funzionamento, è lecito desumere che la riforma segna un gran passo in avanti rispetto all'antica giuria. Avere ammesso il cittadino assessore a rendere conto, da uomo d'onore, del proprio voto in Camera di consiglio, sia di fronte ai due magistrati togati, sia innanzi agli altri assessori, costituisce evidentemente un progresso rispetto al monosillabo irresponsabile dei giurati. La difficoltà più grave è pur sempre quella — derivante dalla composizione delle assise e dall'obbligo della motivazione della sentenza — di raggiungere, in caso di dissenso tra i giudici togati e gli assessori, quel punto di equilibrio che permetta di evitare una decisione ingiusta oppure una motivazione manchevole e contraddittoria. Devo peraltro dichiarare che i casi in cui tale contrasto ha dato luogo a inconvenienti gravi sono meno numerosi di quanto si afferma: e nessuno può negare il notevole miglioramento della giustizia di assise, dovuto anche alle norme del nuovo codice di rito penale, che ha riavvicinato anche il costume forense alle sue più nobili tradizioni.

Ciò non esclude che si possa anche pensare a un successivo perfezionamento di questo istituto: ma sarebbe prematuro emettere oggi un giudizio definitivo dimenticando due circostanze. La prima è che la riforma si attuò nello spazio di tre mesi: pochi, veramente, per la scelta difficile di quattromila assessori sugli ottomila proposti e dei magistrati togati da adibirsi con funzioni di presidenti e di consiglieri *a latere*. La seconda è che le nuove Corti cominciarono a funzionare mentre entravano

in vigore i nuovi codici, che per la loro struttura, per l'impronta dottrinale e per il maggior tecnicismo, hanno provocato una serie di nuove questioni di interpretazione.

Il problema più grave in ordine all'attuale ordinamento della Corte d'assise è senza dubbio la mancanza del giudizio d'appello, mancanza alla quale talvolta la Cassazione è costretta a supplire trasformando il suo controllo di legalità in un controllo di giustizia. Ma una riforma in questa materia importa, come il senatore Abisso facilmente comprende, una serie di modificazioni profonde in tutto il sistema attuale del processo penale, modificazioni che sarebbe inopportuno — per intuitive ragioni — affrettare e che è bene siano meditate e maturate insieme con le altre che l'esperienza potrà suggerire.

Per quanto riguarda la professione forense, intorno alla quale tante discussioni si sono anche di recente agitate, mi torna molto gradita l'adesione della Commissione di finanza alle idee da me esposte nell'altro ramo del Parlamento, idee alle quali si ispirerà un disegno di legge che è in corso di redazione: e sono pure lieto di vedere accolto con favore il progetto di istituzione di un Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori, dal quale, non appena le basi finanziarie lo permetteranno, potrà germinare anche una vera e propria Cassa pensioni. L'onorevole Sandrini, l'onorevole Galimberti e l'onorevole Mango mi concederanno di non fermarmi ora su di un tema che potrà formare oggetto di discussione quando l'uno e l'altro disegno di legge saranno sottoposti a questa Assemblea.

Un altro punto che ha formato oggetto di esame da parte della Commissione di finanza, e su cui mi preme di intrattenere, sia pur brevemente, il Senato, è il movimento legislativo e in particolar modo l'opera di codificazione, intorno alla quale giova ricordare l'ammonimento del relatore che nella riforma dei Codici non può che essere di pregiudizio la fretta.

Ma, pur senza fretta, l'opera continua, attraverso una complessa e delicata attività di preparazione, nella quale si deve tener conto di una serie di elementi, di fenomeni e di fattori interni ed esterni, fra cui è indispensabile stabilire norme di equilibrio, che soddisfino

alle necessità individuali, ma insieme rispondano pienamente a quei principii che costituiscono i cardini della nostra struttura sociale e politica, nonchè ai fini e allo spirito dello Stato corporativo fascista.

È chiaro infatti che — in una fase come l'attuale, nella quale si vuol affermare la coscienza della subordinazione dell'attività di ciascuno all'interesse della Nazione, in cui l'opera individuale per potersi svolgere deve quasi sempre coordinarsi con altre attività consimili, in cui al ciclo dell'economia individualistica e alla rissa degli egoismi è subentrato un ciclo di economia programmata o controllata, che dir si voglia — è chiaro, dico, che anche il cosiddetto sistema del diritto privato abbia ad assumere e nel campo della famiglia e in quello della proprietà e in quello delle obbligazioni un tono, un colore, una struttura ben differenti da quelli che esso presentava quando i Codici si ispiravano prevalentemente alle idee dell'individualismo liberale.

Qualunque sia il procedimento, per leggi singole o mediante codificazione, la tecnica non muta: perchè ogni singola norma deve essere coordinata e subordinata alle finalità generali dell'ordine giuridico considerato nel suo complesso; e tali finalità generali toccano profondi problemi etici e politici, che non sono risolvibili se non per mezzo di una sicura determinazione e valutazione degli elementi essenziali della civiltà nel momento storico che si attraversa.

Con tale criterio, che vedo condiviso dalla Commissione di finanza, dovrà appunto essere ripreso in esame e riadattato tutto il progetto del primo libro del Codice civile, e ciò non solo per i principii accolti negli Accordi Lateranensi, ma anche per quelli che ispirano la politica demografica e sociale del Regime. Le norme che regolano le persone giuridiche, quelle sul matrimonio e la filiazione, quelle sui rapporti patrimoniali fra coniugi e sul patrimonio familiare, quelle riguardanti la tutela dei minori o i patronati dei minorenni, possono aver riflessi d'incalcolabile profondità sulla compagine sociale e su tutta la vita nazionale; e la loro formulazione richiede non soltanto sapienza tecnica, ma intuito pratico, sensibilità politica e un altissimo senso di responsabilità. (Approvazioni) 181

E lo stesso è a dirsi di quanto riguarda i diritti reali, la cui teorica pur ispirandosi al concetto della funzione sociale della proprietà, deve dar vita ad un ordinamento che non solo conservi, ma stimoli l'iniziativa privata, e che contemperi l'interesse generale con un bene inteso interesse dell'individuo. E qui mi tornò opportuno rispondere al richiamo rivoltomi dalla Commissione di finanza circa l'opportunità di regolare la materia dell'espropriazione per pubblica utilità con una legge organica che si sostituisca all'antica, ora spesso volte messa in un canto a favore della cosiddetta « legge di Napoli ». Vi è noto come il punto più dolente in questa materia sia quello del criterio di determinazione delle indennità di liquidazione in caso di espropriazione di immobili. Secondo il progetto approvato dalla maggioranza della Commissione Reale la indennità doveva comprendere « il valore venale della cosa o del diritto, in condizioni di mercato normale ». Per la determinazione del valore venale gli elementi dovevano essere desunti (art. 42) « dalle condizioni del mercato del luogo nel quale è situato l'immobile, avendo riguardo particolarmente al reddito netto, ove esista, al valore dell'area e al costo di costruzione e tenendo conto dei contratti di vendita, di affitto e simili, stipulati per l'immobile stesso o per altri in condizioni analoghe, e di eventuali stime giudiziarie ». Ma tale criterio non ottenne il consenso di tutti i componenti della Commissione, tantochè fu presentata una relazione di minoranza in cui si sosteneva che la indennità doveva essere determinata *in base al reddito della cosa, accertato a carico del proprietario ai fini del pagamento delle imposte.*

Il Guardasigilli del tempo si sforzò, con vari tentativi, di avvicinare le due tesi contrastanti ma senza giungere ad alcun utile risultato. In tale stato di cose, e per affrettare l'attuazione dell'attesa riforma, io ho da tempo invitato tutti i Ministeri a far conoscere sollecitamente i concreti emendamenti che, a loro avviso, dovevano essere introdotti nel testo del disegno di legge predisposto dalla Commissione Reale. Alcuni Ministeri hanno già espresso il loro avviso, altri lo faranno quanto prima; ed io spero di poter prossimamente riuscire ad un accordo, che ancora, è bene dirlo, non esiste, e che permetta di risolvere questo punto delicato in modo da conciliare l'interesse pub-

blico con quello sicuramente ed equamente valutato del proprietario.

Per quanto riguarda la materia commerciale la nostra legislazione già è stata in parte rinnovata o va rinnovandosi nella materia della cambiale, che già è stata oggetto di discussione in questa sede, in quella del fallimento e in quella delle società anonime. Se per la prima di queste materie — in seguito alla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Ginevra — è in esame presso i Ministeri più direttamente interessati il disegno di legge preparato dalla Commissione Reale, per la materia del fallimento, come per quella delle società commerciali, il mio Ministero sta raccogliendo gli elementi necessari per un riesame dei numerosi problemi, non soltanto giuridici, che si collegano con tali istituti, i quali hanno già subito in questi ultimi tempi notevoli ritocchi legislativi, ma non hanno ancora raggiunto, come ha messo in rilievo l'onorevole Ricci, un ordinamento che soddisfi alle nostre esigenze. Il fine essenziale è di attuare un sistema che in ogni campo tuteli efficacemente i creditori e risparmiatori: senza di che sarà difficile superare le diffidenze e le prevenzioni che attualmente — e spesso a ragione — fanno deviare verso altri investimenti il capitale che potrebbe affluire alle industrie e ai commerci.

Nel campo del diritto del lavoro è stata dall'onorevole Sandrini richiamata l'attenzione sul tema degli infortuni. Desidero informare l'onorevole Sandrini che il Governo sta ora sottoponendo questa materia ad una revisione legislativa che eliminerà certamente molti degli inconvenienti lamentati: ma tengo anche a dichiarare che lo stato di cose ieri descritto dall'onorevole Sandrini dipende anche in gran parte dalla speculazione, non certo dottrinale nè scientifica, di professionisti poco coscienti. (*Approvazioni*).

Del resto molti di questi mali hanno la loro radice nel sistema del nostro processo civile: e ciò appunto mi ha deciso a riprendere colla massima alacrità gli studi per una riforma della procedura civile. È vano perfezionare il diritto sostanziale, se non si possa disporre di un procedimento che, ispirandosi a criteri di semplificazione e di concentrazione, non renda facilmente conseguibile la dichiarazione e la

realizzazione concreta del proprio diritto; un procedimento che elimini tutte le manovre di mera tattica curialesca, che attribuisca al giudice una più larga iniziativa, che imponga alle parti il senso della loro responsabilità, che assicuri, in una parola, il trionfo della giustizia e non favorisca invece quello che il compianto senatore Polacco definiva il gioco brillante delle cabale del mondo legale. (*Approvazioni*).

Il Governo fascista, che ha compiuto uno sforzo poderoso di costruzione nel campo della legislazione penale, vuole procedere anche negli altri campi del diritto colla stessa coraggiosa fermezza e colla stessa volontà decisa di risolvere tutti quei problemi legislativi che sono fondamentali per la vita della nazione.

Onorevoli senatori, il compito di chi deve dedicare le sue cure alla legislazione e all'amministrazione della giustizia è quello di creare e disciplinare un sistema di istituti non solo armonici nelle loro forme esteriori, ma vivi ed efficienti nel loro funzionamento e tutti coordinati ai fini dello Stato, espressione suprema della vita della nazione: e insieme quello di procurare che tale sistema si realizzi in ogni caso particolare attraverso l'esercizio di una funzione giudiziaria che si svolga in modo rapido ed efficace con decisioni e sanzioni conformi ai supremi ideali della giustizia.

Un tale compito è anzitutto tecnico: ma il diritto presuppone sempre una realtà estragiuridica, dalla quale il legislatore si parte ma alla quale deve far ogni volta ritorno, in quanto le sue regole non sono che mezzi per raggiungere effetti, giuridici nella forma, ma sociali, politici, economici nel contenuto.

L'ordinamento giuridico non è campato nel vuoto: esso affonda le sue radici in un ambiente sociale, fatto di tendenze e di resistenze, di forze e di debolezze, del cui gioco complesso il legislatore deve tener conto ogni volta che egli si propone di raggiungere un determinato scopo. In questo sta la delicatezza dell'indagine, perchè non è detto che basti fissare una norma perchè le azioni umane si compiano come si sarebbe voluto: avviene spesso che si emanino leggi le quali producono un effetto contrario o almeno diverso da quello preveduto o che suscitano riflessi secondari che distruggono il beneficio dell'effetto principale. (*Approvazioni*).

Per evitare queste conseguenze è necessaria una valutazione di numerosi e spesso difficilmente ponderabili elementi, valutazione che deve formare la base di ogni politica legislativa che voglia procedere con metodo realistico induttivo, e non coi metodi deduttivi propri di un pericoloso razionalismo dottrinario. E giova riconoscere che le difficoltà sono oggi, anche in questo campo, aumentate, sia per la complessità dei fini dello Stato, sia per l'incrociarsi di numerose linee di forza o per la reciproca reazione di fenomeni che si svolgono per vie parallele, sia per l'innalzarsi del tono e l'accelerarsi del ritmo di tutta la nostra vita sociale ed economica: donde l'aggravarsi della responsabilità in chi debba cercare il punto di conciliazione tra la rigidità, inseparabile da ogni forma giuridica, e la mobilità della realtà sulla quale si vuole operare.

Ma, nella nostra concezione politica, il diritto non è più soltanto una norma tecnica per raggiungere l'equilibrio di rapporti fra gli individui: esso è ordinamento che mira a risolvere in armonia sovrana le diverse volontà e attività, armonia sovrana che ha la sua base e la sua giustificazione nei fini superiori dello Stato, che appunto nella forma del diritto esprime la sua volontà.

Infine — e mi piace a questo proposito ricordare il pensiero di Giuseppe Mazzini, che ogni rivoluzione è un problema di educazione sostituito all'antico — ogni ordinamento esercita una sua funzione profonda, di carattere educativo, in quanto le norme giuridiche coll'impedire o col promuovere un determinato comportamento vengono ad esercitare un'azione diretta sull'intelligenza e sulla volontà, una influenza continua sulla formazione dello spirito, a creare, cioè, una disciplina interiore.

Così concepito, il diritto non appare più come una rete di comandi e di divieti, sospesa come minaccia sul capo degli uomini, ma come principio fecondo che illumina e dirige la nostra esistenza di ogni ora; non forma di irrigidimento di fossilizzazione di elementi vitali, ma forza di coesione all'interno ed energia di espansione all'esterno, strumento di grandezza, creatore di potenza.

Questa, onorevoli senatori, non è la figurazione di un mito, ma l'indicazione di una altezza che deve essere conquistata, per la rinnovata

grandezza e potenza d'Italia, mèta di Colui che ci guida, termine della nostra e della vostra quotidiana passione. (*Vivissimi, generali applausi, molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

È sospeso, per l'esercizio finanziario 1933-1934, il contributo dello Stato nella spesa degli Archivi notarili, stabilito coi Regi decreti 21 aprile 1918, n. 629 e 26 febbraio 1920, n. 233.

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella B e C).

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D e E).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori De Michelis Concini e Raineri a presentare alcune relazioni.

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni (1533).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario (1520).

RAINERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, che reca variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33 (1555).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori De Michelis, Concini e Raineri della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Lunedì alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari in quel porto (1495);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi (1500);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1501);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1933 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, sti-

pulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 21 novembre 1932 (1502);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932 (1504);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi (1505);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare (1506);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei Conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra (1507);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, relativo alla sistemazione di rapporti tra lo Stato italiano e la Società di navigazione fiamana « Levante » (1508);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (1509);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle Società esercenti linee aeree commerciali (1510);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello (1511);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1556).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1933

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1531).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1530);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1560).

La seduta è tolta (ore 19).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti

CLXXIª TORNATA

LUNEDÌ 27 MARZO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6064		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1488, che reca assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari in quel porto » (1495)	6064	mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare » (1506)	6066
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi » (1500)	6065	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra » (1507)	6067
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (1501)	6065	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, relativo alla sistemazione di rapporti tra lo Stato italiano e la Società di navigazione fiumana "Levante" » (1508)	6067
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che ha dato approvazione alla proroga al 1º giugno 1933 del <i>modus vivendi</i> di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 21 novembre 1932 » (1502)	6065	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito » (1509)	6067
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1819, che ha dato approvazione al Protocollo - con tre allegati - per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932 » (1504)	6066	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle Società esercenti linee aeree commerciali » (1510)	6068
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi » (1505)	6066	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello » (1511)	6068
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi		(Discussione):	
		« Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1556)	6068
		DI SCALEA	6069
		DE BONO, <i>ministro delle colonie</i>	6075
		SCHANZER, <i>relatore</i>	6079
		(Presentazione)	6064, 6068
		Relazioni:	
		(Presentazione)	6064, 6084
		Ringraziamenti	6064
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	6085

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bevione per giorni 2; Cavallero per giorni 10; De Vito per giorni 2; Di Frassineto per giorni 1; Ferrari per giorni 5; Mortara per giorni 8; Nava per giorni 15; Rolandi Ricci per giorni 10; Sarrocchi per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Bellini e Squitti ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti:

« Eccellenza,

« Profondamente commossa per le rinnovate condoglianze di codesto Onorevole Consesso e di V. E., che così degnamente lo presiede, Le esprimo la più viva riconoscenza.

« Ringrazio in particolar modo V. E. per le eloquenti parole con le quali si compiacque di commemorare nella seduta del 21 corrente il compianto mio marito.

« Se era possibile un conforto al mio grande dolore, questo è dato da così autorevoli manifestazioni di cordoglio partite dall'Alta Camera, alla quale egli era così orgoglioso di appartenere.

« Con ossequio

« ZAIRA BELLINI ».

« Eccellenza,

« A nome di mia madre che si trova ammalata ed a nome mio, Le porgo i più commossi ringraziamenti per le nobili parole di ricordo e compianto rivolte alla memoria di mio padre nella seduta del 21 marzo.

« Le rinnovo pure la nostra viva gratitudine per le di Lei particolari condoglianze. Con particolare ossequio.

« MARIA ADELAIDE BEVILACQUA SQUITTI ».

Presentazione di relazione e di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Berio, a nome della Commissione per il Regolamento, ha comunicato alla Presidenza la relazione sulle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato, presentate dai senatori De Vecchi di Val Cismon, Fedele e Vicini Marco Arturo.

La relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli senatori e sarà iscritta all'ordine del giorno per la seduta di mercoledì prossimo.

S. E. il Capo del Governo Ministro delle corporazioni, ha comunicato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, concernente l'istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'organo previsto dall'articolo 4, lettera a) della legge 8 giugno 1925, n. 969 (1585).

Il Ministro delle finanze ha comunicato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

Autorizzazione al ministro delle finanze a permutare il compendio immobiliare demaniale detto « Fornace di Valle dell'Inferno » in Roma, con l'area di proprietà dell'Istituto per le Case Popolari sita nella stessa città, tra Via dei Ramni e Via dei Frentani, ed a cedere gratuitamente l'area ottenuta in permuta al Consiglio Nazionale delle Ricerche per la costruzione ed impianto della propria sede (1586). — (*Iniziato in Senato*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari in quel porto » (N. 1495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca assegnazione di fondi

al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari in quel porto ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 28 luglio 1932, numero 1468, concernente assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova, per lavori supplementari di quel porto, è convertito in legge col seguente emendamento:

« Nel comma 2° dell'articolo 1° alle parole 6 % all'anno sono sostituite le altre 5,50 % all'anno ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi » (N. 1500).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (Numero 1501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1933 del "modus vivendi" di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 21 novembre 1932 » (N. 1502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1933 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 21 novembre 1932 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1933 del «modus vivendi» di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 21 novembre 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo - con tre allegati - per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932 » (N. 1504).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo - con tre allegati - per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo - con tre allegati - per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi » (N. 1505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare » (N. 1506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

• Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei Conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra » (Numero 1507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei Conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei Conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, relativo alla sistemazione di rapporti tra lo Stato italiano e la Società di navigazione fiamana "Levante" » (Numero 1508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, relativo alla sistemazione di rapporti tra lo Stato italiano e la Società di navigazione fiamana "Levante" ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, concernente la sistemazione di rapporti tra lo Stato italiano e la Società di navigazione fiamana « Levante ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

• Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito » (N. 1509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative alla applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1933

relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle Società esercenti linee aeree commerciali » (Numero 1510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle Società esercenti linee aeree commerciali. »

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 337, circa la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle Società esercenti linee aeree commerciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello » (N. 1511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

DE FRANCISCI, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Opposizione dei creditori in caso di riduzione di capitale nelle Società commerciali. (1584).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LANZA DI SCALEA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA. Onorevoli colleghi, nell'intraprendere l'esame del bilancio delle colonie, il mio pensiero ricorre alla memoria del Principe Augusto che tutta l'opera sua dedicò in questi anni a valorizzare la lontana terra somala. Non sembrerà dunque peccato di superbia se io, dopo l'apoteosi solenne compiuta attraverso la parola eloquente del Presidente dell'Assemblea e del Capo del Governo, ricordi il suo nome con la religiosa reverenza di quanti seguirono con fervore, ammirazione l'opera sua di pioniere coloniale. In lui la parola dello spirito fu più forte del corpo. Alle volte bersagliere del mare, alle volte alpino di vette immacolate, poi esploratore delle terre polari, indi ricercatore delle ignote sorgenti del fiume che feconda la nostra lontana colonia, la sua esistenza fu tutta una epopea eroica vissuta con anima francescana. In lui noi possiamo riconoscere il maestro augusto della nostra fede coloniale. Il poema odisseo della sua vita si chiuse con un apostolato coloniale che riallaccia le tradizioni di Roma con la coscienza dell'avvenire imperiale della Patria. Pervaso da quel fervore mistico con cui assumeva tutte le sue imprese temerarie, abbracciò la sua missione passando ai fatti e non alle vane parole, perchè egli volle dimostrare con la sua iniziativa che a nulla vale la conquista di un territorio senza saperne redimere la terra e che la capacità di colonizzare significa potestà di incivilire, cioè potestà di imperio. Oggi presso alla tomba lontana aleggiano le ombre insanguinate dei martiri e dei precursori: Böttego, Giulietti Cecchi, e mille altri che salirono il calvario delle pericolose esplorazioni per preparare il seme di una nuova Italia. Egli ha voluto essere seppellito nella lontana terra Somala, ove spese l'ultima fatica della sua vita operosa. Quella tomba sacra avvicina spiritualmente la nostra più lontana colonia alla madre Italia. E noi tutti, devoti alla religione della nuova fede coloniale, che dovrà preparare il sicuro domani della Patria, noi tutti pensiamo che vi sarà verso quella tomba un pellegrinaggio serenamente spirituale di quanti italiani hanno fede nel sicuro destino nazionale. Gloria dunque al Principe che seppe vivere con ro-

mana coscienza e seppe morire con spartana austerità. Sia concesso a Lui il lauro di una gloria che non appassisce nell'oblio. Ma mi sembrerebbe, onorevoli colleghi, di disobbedire ad un suo comandamento se chiudessi le mie poche parole con la sola apologia del grande Scomparso. Egli era troppo fieramente modesto per potermi approvare: il migliore elogio che Egli desiderava era quello che tutti noi c'interessassimo alle questioni che riguardano i problemi coloniali. Ed egli quindi mi impone, in omaggio alla sua memoria, di parlare in sede di bilancio di alcune questioni che riguardano le direttive della politica coloniale.

Anzitutto, onorevole ministro, io mi compiaccio vivamente con lei per il modo come è stato impostato il bilancio consolidato. I 436 milioni del bilancio consolidato sono a disposizione del ministro, per essere da lui assegnati con criteri politici, discrezionali, che costituiscono la responsabilità vera della funzione ministeriale. E vedo che l'onorevole ministro in questo bilancio ha saputo assegnare la somma consolidata con una equa e saggia misura di distribuzione. Egli cioè ha diminuito le assegnazioni per la Cirenaica e per la Tripolitania, ed ha aumentato invece le assegnazioni per l'Eritrea e per la Somalia. In misura molto maggiore le assegnazioni per l'Eritrea. Invero è stata opera di giustizia distributiva quella così disposta dal ministro. Il bilancio consolidato ritorna oggi, in parte, alle sue forme normali, e del resto nella studiata relazione lo ha accennato il diligente relatore. E fu anche questo un antico voto della Commissione di finanza di questa Alta Assemblea: esso oggi si realizza attraverso le nuove disposizioni che sono state date dal ministro per la redazione di questo bilancio.

Mi permetta l'onorevole ministro che parlando delle varie situazioni coloniali non scenda in dettagli di normale amministrazione, ma faccia una rapida escursione, attraverso i nostri territori coloniali, per poter discriminare dalle considerazioni che riguardano problemi di carattere specifico quelle che riguardano problemi di carattere generico.

Ho voluto fare quest'anno una rapida gita in Cirenaica: si erano dette tante e così gravi inesattezze a proposito di quanto era stato operato in Cirenaica, dalla stampa estera,

spesso pronta a criticare acerbamente l'opera coloniale dei nostri governi che ho voluto constatare il presunto fondamento di quelle critiche.

Per stampa estera, intendo dire specialmente la stampa panislamica che non si stanca di attaccare l'Italia, non potendo forse attaccare qualche altra potenza di cui teme la rappresentanza. Ma la stampa panislamica ha i suoi satelliti.

Ho voluto dunque recarmi in Cirenaica e ho voluto anche visitare i famosi campi di concentramento, i quali a poco a poco si stanno sciogliendo, come tutti sanno, e ho potuto osservare come, in questi campi di concentramento, l'ordine, la pulizia, l'elevazione della vita quotidiana di quei nomadi fosse a un livello molto più alto di quando essi erano in cosiddetta libertà. Perchè la libertà del nomadismo barbarico significa l'ultimo grado di abiezione di vita quotidiana, mentre le condizioni di vita in quei campi di concentramento, che ho accuratamente visitato, erano veramente degne della civiltà italiana.

Ho potuto osservare come quelle vere città di attendati fossero tenute con ogni cura dell'igiene, ho interrogato finanche indigeni che non hanno mostrato di soffrire soverchiamente della loro sorte, anzi mi sembravano quasi desiderosi di prolungare il loro soggiorno ove erano nutriti e curati. Ma la smobilitazione deve avvenire e sta gradualmente per compiersi, perchè bisogna non fuorviare quel nomadismo, necessario al ricostituirsi del patrimonio zootecnico, patrimonio che fu già notevole e che trovò in altri tempi uno sbocco sicuro nel vicino Egitto.

Ed ho potuto constatare come i funzionari indigeni, che erano stati designati dal governatore per affidar loro la responsabilità dell'ordinamento dei campi di concentramento, fossero obbediti e rispettati molto più forse degli antichi capi di cabila che sfruttavano la loro origine religiosa o aristocratica e che venivano considerati nel passato come indispensabili per il governo delle varie comunità indigene.

L'onorevole ministro ricorda che anche in Senato fui contrario al concetto di affidare ai capi tradizionali la tutela delle cabile perchè non ammetto la tradizione di quei capi, che,

per secolare abito etnico, non hanno mai sopportato dominio civile fin anche nel periodo di splendore romano. Il berbero, attraverso tutte le vicende millenarie dell'Africa settentrionale, è rimasto sempre cristallizzato nei suoi abiti mentali di resistenza a qualunque norma di obbedienza civile.

Ora quei capi avevano una sola tradizione: quella di saper ben tradire; e l'hanno purtroppo usata. E noi ne siamo stati le vittime. L'hanno usata non soltanto verso di noi ma verso i turchi, i bizantini e anche verso i romani, i quali erano maestri nell'insegnamento dell'ordinamento coloniale.

Oggi i campi di concentramento si vanno lentamente smobilitando, le popolazioni rientrano in territori diversi da quelli di origine spesso non adatti, e riprendono le occupazioni normali della vita. Io mi auguro che questo smistamento porti veramente effetti benefici: quello specialmente del ripopolamento del patrimonio zootecnico della Cirenaica, che, ripeto, formava e formerà sempre una ricchezza notevole con sbocchi facili nel vicino Oriente, povero di bestiame.

In Cirenaica, dove mancavo da qualche anno, ho trovato una vera metamorfosi, e ne sono rimasto fiero ed orgoglioso. Ho voluto compiacermi col generale Graziani, che da tempo conoscevo e apprezzavo, anche per l'esperienza che di lui avevo fatto quando ebbi l'onore e la responsabilità di dirigere le sorti del Ministero delle colonie.

Ma mi sono voluto congratulare con lui dopo aver visto e constatato, non dico il miglioramento, ma la vera trasformazione dello stato morale e materiale di quella vasta regione.

Nelle zone, dove in altri tempi mi ero recato accompagnato da ascari e da mitragliatrici, sono andato solo, accompagnato da un amico o da un commissario, e così da turista curioso ho traversato il territorio della Cirenaica da Porto Bardia a Derna, da Derna a Bengasi, da Bengasi a Barce, a Cirene, ad Apollonia.

Dovunque ho trovato un notevole miglioramento della viabilità, dovunque ho veduto rifiorire la vita economica ed agricola, dovunque ho notato più che altro una fiducia negli animi dei concessionari e dei coloni, una fiducia in quei coloni che fino all'anno passato erano stati costretti a fare a fucilate e che ora ritrovano

con la quiete politica anche la possibilità di sviluppo agricolo ed economico, e potevo rivedere negli antichi forti le future fattorie.

Sono andato a vedere quel reticolato che è stato causa anche di polemiche. Quel reticolato è veramente impressionante. In un vecchio muraglione della laguna veneta, verso Pellestrina vi è una lapide marmorea nella quale sta scritto « Aere Veneto ausu Romano ». Io metterei una lapide in questo reticolato, fatto per 240 chilometri nell'interno del deserto sia per parare le incursioni dei fuorusciti e dei pochi ribelli residuati del triste tempo delle ribellioni, sia per delimitare il confine, e vi porrei l'iscrizione: « Aere Italico ausu Romano ».

E si pensi che quel reticolato, che è ben costato decine di milioni, se non sbaglio sui diciotto milioni....

DE BONO, *ministro delle colonie* Diciassette milioni e cinquecento.

LANZA DI SCALEAsignifica una economia di battaglioni, maggiore reddito delle dogane e, ciò che ha un significato maggiore, impedimento ai residuati fuorusciti d'Egitto di rientrare e cessazione a quel contrabbando che era diventato losca speculazione nella vicina contrada di confine, losca speculazione che purtroppo non investiva solo gli indigeni, e che è meglio coprire di silenzio. Questo turpe commercio era fatto a danno del prestigio italiano ed ora è interamente represso. Mi è accaduto andando a Solum di ritrovare ancora degli avvisi tollerati da autorità locali in cui si stampava che si doveva provvedere alle richieste di approvvigionamenti fatte dal Governo di Omar el Muktar il bandito, nostro più accanito ribelle!

Storia di provocazioni e di abusi, oltrepassata dal valore delle nostre armi, soppressa dal romano reticolato della frontiera. Ma l'opera che voi, signor ministro, avete impresso con ardore giovanile di bersagliere, che caldegiate, pure ammettendo che essa debba gradualmente svilupparsi, è quella che riguarda la colonizzazione della Cirenaica. L'ente per la colonizzazione della Cirenaica è veramente un'opera geniale del Regime; esso corrisponde ai dettami del nostro Duce, cioè esso corrisponde ai dettami della sapienza e dell'esperienza di Roma.

Quale fu il monito di Roma? « Ubi vicit Romanus habitat ». Era questo il precetto che, dalla lontana Britannia fino alle provincie dell'Africa settentrionale, era stato da Roma perseguito con tenacia, con volontà; ed è con questo sistema che Roma creò l'uomo europeo, perchè dalle regioni lontane e brumose della Britannia fino all'Isola di Francia, cara a Giuliano l'apostata, fino alle provincie africane « Ubi vicit, Romanus habitat » abitano romani di modo che dall'Africa settentrionale uscirono Settimio Severo, Apuleio, S. Agostino, tutta quella romanità spirituale, che impose all'Africa un volto di romanità.

Ecco perchè io approvo ed apprezzo l'ente per la colonizzazione, che si appresta a dare un'impronta italiana, con un graduale aumento demografico, al vasto territorio della Cirenaica che noi abbiamo per volere e per valore interamente occupato. Io ritengo necessario che questo movimento demografico si vada, in modo abbastanza accelerato, realizzando, perchè la Cirenaica ha un'altissima funzione politica. Essa è un baluardo contro tutti quei movimenti del mondo islamico, che hanno sloggiato da Costantinopoli, ormai europeizzata, occidentalizzata per l'opera di Kemal El Ghazi e si vanno concentrando invece nella regione egiziana.

Ho avuto curiosità di leggere molti giudizi, che sono stati espressi dai giornali islamici ed anche da alcuni giornali scritti in lingua europea, ma sempre orientali, sulle nostre operazioni in Cirenaica e su quanto è stato fatto dal Governo locale per reprimere inesorabilmente ogni germe di ribellione.

Che cosa risulta da quelle pubblicazioni? Un'ondata di odio, non solo contro l'Italia, ma contro tutto ciò che sa di occidentale; è l'eterna vicenda secolare della lotta fra l'occidente e l'oriente, e la eco di queste polemiche è arrivata fino a Giava e nella lontana India. Questi giornali avevano un linguaggio quasi uniforme, sia che si pubblicassero dal Comitato Islamico di Losanna, sia che sortissero dalla propaganda del Mufti di Gerusalemme. Ciò dimostra che il movimento spirituale islamico è sempre pronto ad addentare tutte le manifestazioni della civiltà occidentale. Perciò la Cirenaica deve avere impronta essenzialmente italiana, deve essere un'Italia dell'Africa, la

quale sia baluardo contro tutti gli assalti del fanatismo islamico che possano avvenire nel corso del tempo, essendo questo duello un secolare e ricorrente episodio di una antitesi irriducibile.

Ecco perchè ritengo che, con quei mezzi che si credono più opportuni, il programma della opera di colonizzazione graduale è logico e degno di ogni cura nella sua pratica realizzazione.

L'onorevole ministro mi permetterà anche che io tocchi un tasto che ritengo molto delicato perchè di carattere più che altro internazionale: bisognerà che si esaminino, d'accordo sempre col Ministero degli esteri, tutti quei problemi che non riguardano l'andamento normale amministrativo dei territori coloniali, ma che possono rappresentare soluzioni di un vicino o lontano domani.

Il ministro mi vorrà perdonare se di questi problemi io mi intrattenga nel corso del mio discorso (che spero di abbreviare), e, sulla questione specifica della Cirenaica, intendo alludere, alla possibilità di transito nel Tibesti. Ho detto possibilità di transito nel Tibesti che, come sa benissimo l'onorevole ministro delle colonie, rappresenta la via più breve per arrivare al mare cioè a Bengasi, dai paesi lontani dell'Africa centrale.

Io ritengo che potremo raggiungere degli accordi amichevoli per poter usufruire di questa via più breve, la quale potrebbe arrecare dei vantaggi di carattere economico, perchè noi potremmo avere il movimento caravaniero (se non fatto con camelli anche con i camion), malgrado le difficoltà montuose delle regioni del Tibesti. E potremmo allacciare delle relazioni economiche e commerciali con alcuni centri dell'Africa. Di questi dirò parlando della Tripolitania.

La Tripolitania è indubbiamente in condizioni di sviluppo molto maggiori di quelle che sia ora la Cirenaica, appena uscita da un tenace permanente stato di malessere a causa della lunga resistenza ribelle della Senussia ora domata.

La Tripolitania ha veramente assunto degli aspetti italiani ed anche nello sviluppo edile Tripoli è una bella città (e sta per essere bella anche Misurata) e non bisogna ritenere che i lavori di abbellimento della città siano dei

lavori suntuari. Roma anche questo insegna. Essa dal campo trincerato faceva nascere delle città, abbatteva le vestigia puniche perchè le vestigia puniche potevano essere un'ombra per la sua potenza illimitata.

E allora creava delle città meravigliose di cui abbiamo ancora le tracce; esse erano città romane, coi loro templi, coi loro fori, coi loro teatri, colle loro statue e, quando l'indigeno arrivava in quelle città, a volte forse dimenticava certi stati d'animo per immedesimarsi in quella civiltà che lo affascina, lo avvinceva. Ecco perchè migliorare ed abbellire le città in questa Africa che fu provincia imperiale è ancora una degna tradizione classica della sapienza di Roma. Anche in Tripolitania il movimento demografico, attraverso le famiglie che sono andate al Garian e attraverso il lavoro veramente meritevole dei concessionari, comincia ad assumere importanza italiana anche all'infuori delle mura della città. Ed ora che noi abbiamo occupato tutto il territorio della Tripolitania, fino alla lontana Fasanya, ove ancora una tomba di matrona romana mostra i limiti entro i quali Roma occupò il territorio, attraverso le marce gloriose nel deserto di Cornelio Balbo, che mi rammenta il Balbo dell'Atlantico, oggi anche il, onorevole Ministro, ora che abbiamo occupato quel limite estremo, dobbiamo preoccuparci della possibilità delle comunicazioni al di là delle nostre incerte frontiere. Io non voglio ricordare la dolorosa storia della inerzia dei passati regimi per l'abbandono di territori già ottomani come il lago Ciad, nè voglio fare auspicî temerari, ma ritengo che noi dobbiamo fare tutto il possibile per non perdere interamente quelle vie di comunicazioni con la Nigeria, e insieme coll'interno dell'Africa feconda, che era prima privilegio del territorio tripolino. Non dimentichiamo, onorevole signor Ministro, che a Kano il commercio delle piume di struzzo e dei denti di avorio era in mano di ditte italianissime che ora sono scomparse. E perchè? Perchè è scomparso il movimento commerciale verso il territorio tripolino e verso Tripoli.

Ma quello che vi ha di più grave è che, attraverso ignorati convegni di carattere internazionale, forse si maturano eventi che taglieranno i nostri territori fuori da tutte le comunicazioni dell'interno del continente africano, comuni-

cazioni che potrebbero arrecare ricchezze di commercio ai nostri porti e ai nostri territori. Io non so se questo avverrà, ma l'Africa è il continente del 900, si marcia a ritmo accelerato. Non vorrei che noi non vigilassimo attentamente questo lavoro, che intende di tagliare dalle grandi strade di comunicazione i nostri territori dell'Africa settentrionale.

Passiamo ora, signor Ministro, all'Eritrea. L'Eritrea, oggi finalmente, riceve un contributo dalla madre patria molto superiore a quello avuto nel passato. Questo contributo in parte deriva dalle minori risorse e minori entrate che l'Eritrea in quest'anno ha subito a causa della crisi sia della Abissinia, sia dello Yemen, sia anche della crisi mondiale. È quindi giusto, direi, integrarla con queste entrate, poichè le sono venute a mancare quelle dirette. Con un esatto esame l'onorevole Ministro ha creduto d'aumentare, e bene ha fatto, le disponibilità della nostra antica colonia, che si sentiva diminuita da quell'esame fatto con la lente dell'avaro dai Governi passati. Quando avevo l'onore di essere Ministro delle colonie, ne ho avuto la sensazione, ma in quel momento dovevamo pensare ad occupare i territori dell'Africa settentrionale, ed avevamo addosso spese militari che non consentivano dilazioni.

Oggi che questi oneri sono diminuiti, l'onorevole Ministro ha creduto, e ha ben fatto, di aumentare il contributo statale del bilancio della Colonia Eritrea.

L'Eritrea è un territorio che ha un interesse direi quasi storico. L'Eritrea è l'osservatorio di tutta la politica che riguarda il Mar Rosso: cioè di quegli Stati arabi che si vanno man mano sviluppando; ed essa deve tenere rapporti e contatti continui con l'Abissinia settentrionale dalla quale un tempo ricavava notevoli vantaggi economici di transito e commercio che ora, anche per le condizioni interne dell'Impero Etiopico, e per altre ragioni concomitanti, sono venuti quasi a mancare.

Noi dobbiamo riprenderli questi rapporti e dobbiamo aiutare anche l'Impero Etiopico; dobbiamo aiutarlo per facilitare il suo risveglio economico, poichè questo risveglio ritornerà a vantaggio della nostra Colonia. Dobbiamo anche, come l'onorevole relatore ha detto nella sua magnifica relazione, mantenere

buoni rapporti con gli Stati arabi che sono sull'altra sponda. Ma specialmente dobbiamo rinvigorire le nostre relazioni (e questo non dico per vanità personale) con lo Yemen, paese ricco di risorse e che ha continui traffici con il porto di Massaua.

Lo Yemen è un paese che aveva stretto con noi relazioni commerciali, col primo trattato di alleanza e di amicizia fatto da uno Stato arabo con uno Stato cristiano.

Ho detto il primo, perchè questi Stati arabi di nuova formazione non avevano fatto alcun patto e risulta a me che una delle opposizioni maggiori fatte all'Imam-Jahia, che amava la luce della civiltà, era quella che avrebbe dato un cattivo esempio, cioè facendo. Il cattivo esempio è stato dato e, infatti, è stato seguito da Ibn Saud dell'Heghiaz.

Però i nostri maggiori interessi, ripeto, onorevole Ministro, sono nello Yemen, dove noi a Hodeida possiamo avere rapporti continuativi, e incrementarli sempre di più, date le condizioni veramente fertili di quel territorio e date appunto le condizioni della vicinanza del porto di Hodeida col porto di Massaua.

Poichè parlo dell'Eritrea, io debbo rivolgere un vivo elogio a quei coloni coraggiosi che hanno iniziato la bonifica di Tessenei, superando delle terribili difficoltà, non solo tecniche ma anche della natura che si è messa contro, con l'invasione di parassiti esiziali ad ogni produzione.

Ora ritengo che dobbiamo affrettarci a completare il tronco di ferrovia per Tessenei, perchè esso rappresenta un vantaggio notevole per lo sviluppo di questa impresa veramente coraggiosa e degna di ogni conforto, ed anche per un altro ordine di considerazioni. Io non sono più tanto favorevole, ora, alla costruzione delle ferrovie nelle nostre colonie, perchè ritengo che l'automobilismo sia un mezzo di comunicazione coloniale molto più efficace della ferrovia. Non illudiamoci; qualche piccola ribellione può sempre accadere. Anche i romani nei periodi di piena pace dovettero fronteggiare degli atti di brigantaggio che si verificavano malgrado l'esemplare ordinamento romano. Ora è facile asportare la rotaia, mentre è molto più difficile rompere una strada.

Ma quando parlo della ferrovia di Tessenei il mio pensiero s'ispira ad un'altra concezione.

Tessenei ci avvicina a quei territori dell'Abissinia settentrionale, i quali sono ormai preparati e destinati ad un prossimo sfruttamento. Non bisogna dimenticare che Gondar è uno dei principali mercati dell'Abissinia settentrionale, e che ivi avevamo fondato, sia pure sotto i regimi in cui ogni pensiero coloniale sembrava un sacrilegio, un'agenzia commerciale, perchè quella città si prevedeva che sarebbe diventata un importante centro commerciale. E infatti lo è.

Nel periodo poi in cui si stabiliranno interessi notevoli per i lavori idraulici del lago Tsana, in quella regione si risveglieranno indubbiamente traffici interessanti per le formazioni di centri che avranno bisogno di sbocchi commerciali e quindi di una ferrovia che porti a Massaua. A ciò risponderà la nostra linea sebbene, come ben conosce l'onorevole Ministro delle colonie, essa non risponda pienamente ai criteri economici, in quanto sale ad altezze vertiginose. Ma questo è un problema del passato e cercheremo di risolverlo in avvenire.

Io ritengo che l'onorevole Ministro, come già credo di sapere, si affretterà alla costruzione di questo tronco ferroviario che ha una notevole importanza per lo sviluppo economico, industriale ed agricolo della Colonia Eritrea. Essa è stata visitata due volte dal nostro Ministro, ed è fiera di essere stata visitata dal nostro Sovrano. Essa merita dunque, per considerazioni di carattere quasi direi internazionale, ed anche sentimentale, tutta la nostra cura. Non dimentichiamo mai quanto sangue gli ascari eritrei hanno sparso per la causa coloniale dell'Italia e con quanta fedele devozione hanno servito la nostra gloriosa bandiera.

E ora mi consenta l'onorevole Ministro di spendere poche parole intorno alla Somalia. La Somalia ha veramente in questi ultimi anni assunto un aspetto promettente. Oggi la crisi la colpisce duramente, ciò non ostante non si può assolutamente negare che fra le nostre colonie, essa è quella forse che offre più speranze di un avvenire di prosperità; la sua stessa bilancia commerciale, lo indica, e quantunque la crisi oggi abbia invertito i numeri della bilancia commerciale è da sperare che, superata la crisi, essa, nel suo ritmo normale, torni a dimostrare di essere non più un peso ma una attività nello sviluppo economico della madre patria.

La Somalia non è una colonia di popolamento; il suo clima tropicale non si addice al movimento demografico nazionale. « Teste bianche e mano nera » dicono gli inglesi. È così; in Somalia è necessario vi siano teste bianche e mano nera. Perciò, se noi non possiamo popolare la Somalia di bianchi, dobbiamo cercare di non spopolarla di neri. L'onorevole Ministro sa quante difficoltà esistono per la mano d'opera in Somalia; ma il fenomeno che io voglio segnalare al Ministro è che, mentre la natalità segue il suo corso normale, anormale invece è la statistica della mortalità. Ed è logico che sia così, perchè spesso le condizioni igieniche di popolazioni lontane, le quali sono nascoste nella boscaglia forse anche per sfuggire a quel lavoro che ripugna terribilmente alla indole somala, naturalmente impediscono cure preventive e spesso aumentano la mortalità specialmente infantile. Quindi raccomando al Ministro delle colonie di intensificare il più che sia possibile gli ambulatori e gli organi dei servizi sanitari che impediscano questa anormale situazione di mortalità nella popolazione nera, perchè a noi conviene avere un ripopolamento nella mano d'opera nera utile allo sviluppo e alla prosperità di quella terra. Anche in Somalia, onorevole Ministro, è necessario che guardiamo con seria attenzione a quello che succede al di là delle frontiere. Quello che ho detto per la ferrovia eritrea lo ripeto per la ferrovia somala, cioè per la linea Mogadiscio-Lugh o Jet.

Dobbiamo avvicinarci alla frontiera meridionale dell'Abissinia e al Kenia. Abbiamo inoltre nel Kenia e negli stati finitimi una formazione di domini coloniali, i quali da stati coloniali tendono ogni giorno di più, — basta leggere le pubblicazioni coloniali — a diventare stati nazionali, cioè formazioni nazionali con politica indipendente. Mentre gli stati del Sud-Africa hanno già raggiunto in gran parte il loro scopo, il Kenia, attraverso accordi con altri stati finitimi, cerca di raggiungerlo per conto suo. Quale sarà la politica di questo stato a popolazione nera, dominata da teste bianche, quando si sarà formato uno spirito di nazionalità? Già noi ne vediamo alcuni fatti significativi che io non ritengo utile di rilevare. Però designo all'onorevole Ministro la possibilità degli eventi che non ridonderebbero certo a vantaggio della sicurezza e della prosperità,

parlo di sicurezza economica, del nostro territorio somalo.

La Somalia settentrionale oggi, liberata dall'abbruttimento di quelle forme ibride di protettorato sopra sultani che spesso provocarono episodi dolorosi per la dignità della bandiera italiana, tende anch'essa a migliorare le sue condizioni economiche attraverso specialmente i grandiosi impianti delle saline. L'onorevole Ministro delle colonie ha accennato all'opera meritoria dell'onorevole Rossoni, che ha trasformato le sorti di quelle saline, un tempo condannate a morte sicura, e che ora invece, attraverso una accurata tutela e attraverso condizioni di miglioramento di mercati internazionali, specialmente indiani e dell'estremo Oriente, tendono ad assumere veramente una importanza economica che ridonderà a vantaggio dell'intera Colonia.

Ma quello che più interessa è che la Somalia settentrionale, un tempo nota come sultanati di Obbia e di Migiurtinia, per l'opera ardita e sapiente del Governatore De Vecchi, è stata liberata da ogni residuo di arcaica dominazione sultanale il che ha permesso la delimitazione dei territori nostri coi paesi inglesi mediante l'accordo di Londra del 1931. Oggi quel faro Francesco Crispi, che era spesso spento dalla barbara pirateria sfruttatrice di naufragi, liberato da ogni insidia, sotto il segno del Littorio illumina tutte le bandiere issate dalle navi naviganti verso il lontano Oriente, con una luce che non conosce più tramonti, come quella della stella del Polo.

Onorevole Capo del Governo, abbiamo celebrato il Decennale. In materia coloniale, se si facesse una esposizione della ricostruzione fascista e si facesse un paragone fra le Colonie, come erano state assunte nell'anno di grazia 1922 e le Colonie allo stato attuale, si vedrebbe quali miracoli ha fatto il Regime per trasformare territori abbandonati e in ribellione, in territori che promettono una vera civiltà a fisiologia prettamente italiana. (*Applausi*).

Tutto questo è opera del Regime; e vorrei che le Colonie fossero visitate dagli stranieri che non credono alla capacità colonizzatrice dell'Italia. E perchè non credono? Perchè nei governi indeboliti dalle lotte partigiane non vi era la potestà d'imperio; ma oggi la potestà di comando per merito del Regime va riacqui-

stando quella capacità che allaccia l'antica tradizione di Roma alla nuova Italia. E tutto questo è titolo di onore del Regime rinnovatore che ridona alla storia della Patria coscienza della sua forza.

Debbo aggiungere che l'Italia sarebbe impari al suo compito se non avesse anche provveduto in questi dieci anni a mettere in luce tutti i sacri monumenti della bellezza classica. Sono pietre che parlano il linguaggio universale, che fu linguaggio dell'Urbe e della «Civitas»; dell'Impero e del Papato; quel linguaggio col quale fu proclamata la pace di Augusto. Oggi i fasti capitolini si rinnovano, l'Uomo dal genio latino proclama dal Campidoglio la pace augusta; sia ascoltata la sua parola per la gloria d'Italia che ascende sicura verso il millenario destino della sua missione universale. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

DE BONO, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BONO, *ministro delle colonie*. Onorevoli colleghi, comincerò anche qui il mio breve discorso col ringraziare la Commissione di finanza e il suo relatore. La relazione del senatore Schanzer, la cui competenza è da tutti conosciuta, è completa e minuta e investe intero il problema coloniale.

Prima di tutto io amo rispondere subito ad alcune delle osservazioni così brillantemente espresse dal senatore Di Scalea. Ed essenzialmente a tre, per le quali egli, mi pare, ha avuto un ritorno giovanile a quando ha retto il sottosegretariato degli esteri con tanta capacità e con tanto brillante ardore. Infatti tanto la questione del Tibesti, come quella dello Yemen e quella del Kenia, l'onorevole Di Scalea sa perfettamente che investono la politica estera e non quella coloniale.

L'onorevole Di Scalea sa in quali mani è la politica estera italiana e posso assicurarlo che, per tutto ciò che ha tratto a quello che deve marciare di conserva fra Colonie ed Esteri, vi è una diuturna e ben cordiale corrispondenza.

Nell'altro ramo del Parlamento mi sono limitato a trattare di alcune cose di attualità; non vi tedierò col ripetermi qui le stesse cose; però nella mia qualità di ministro vedo passar-mi davanti agli occhi problemi nuovi o lati di problemi che richiamano la mia attenzione,

il mio studio e la mia decisione. È su taluni di questi che pregherò il Senato di ascoltarmi.

Non vi parlo quindi nè di sistemazioni, nè di sviluppo della rete stradale delle colonie; non vi parlo degli altri lavori pubblici; non vi dirò niente dell'incremento del commercio e dell'industria. I dati che trovate nella relazione sono più che sufficienti per illuminarvi. Della propaganda mi piace dirvi che la ritengo riuscita, per il fatto che ha ottenuto che le nostre colonie siano visitate, cosa che ha osservato anche il senatore Di Scalea. Le crociere quest'anno sono più del doppio di quelle dell'anno scorso. Vi sono viaggi di turisti stranieri ed italiani; vi sono crociere di studiosi, di commercianti, di industriali, di agricoltori. Ma quella a cui annetto la maggiore importanza è la crociera, indetta dal benemerito Istituto Coloniale Fascista, degli studenti universitari; e questo non lo dico per quell'obbligo morale che ogni buon fascista ha di inneggiare alla giovinezza, anche se onusta di bianco pelo; lo dico proprio per convinzione intima. Noi le colonie le abbiamo viste nascere, abbiamo avuto nel cuore la spina di tutti i dolori che esse hanno passato, ed abbiamo sentito l'umiliazione della loro denigrazione e di come furono lasciate neglette. Però abbiamo avuto anche la fortuna di vederle risorgere esclusivamente, come ha detto il senatore Di Scalea, per opera del Fascismo. Ma sono i giovani quelli che dovranno dare alle nostre colonie maggior forza, maggiore estensione, maggiore ricchezza, in maniera da renderle veramente l'esponente principale della considerazione dell'Italia nel mondo.

Un problema che attira sempre l'attenzione, e che è il principale, è quello della valorizzazione e conseguente colonizzazione. Io sono amante della verità rude e parlo, quasi sempre che mi sia possibile, quando ho visto. È per questo che sono andato nelle Colonie e continuerò ad andarci. Non ho potuto andare ancora in Somalia, perchè avrei avuto la necessità di rimanere lontano troppo tempo; ma vi ho inviato il mio sottosegretario onorevole Lessona, il quale è perfettamente penetrato delle mie idee e gode naturalmente di tutta la mia fiducia. Egli è andato in Somalia, ha visto, ha ponderato, e mi ha riferito per filo e per segno, in maniera che sono perfettamente al giorno di

tutto quello che occorre a quella colonia e posso prendere conseguentemente i provvedimenti come li ho presi.

Dato questo, non vi parlerò nè dell'Eritrea, nè della Somalia e neppure della Cirenaica; tanto più che un discorso su queste tre colonie, e veramente da ministro, lo ha fatto adesso S. E. Di Scalea (*Si ride*). Vi parlerò invece della Tripolitania, della colonizzazione tripolitana.

Non escludo che in questa io m'arroggi una specie di diritto di primogenitura che divido da amico sincero col camerata Volpi. Ma lo faccio anche per dirimere alcuni malintesi, che sono sorti per la pubblicazione di articoli apparsi su giornali e su riviste. Bisogna pensare che chi dà tutto se stesso ad una fatica con la passione per riuscire in una determinata opera, diventa ipersensibile, si sente facilmente urtato da tutto ciò che può anche lontanamente avere una parvenza di critica o di minaccia; oltre a questo, non è da tutti il sapere giustamente interpretare una tesi sostenuta per iscritto. Perciò si rimane colpiti da frasi ed affermazioni alle quali si dà una interpretazione spesso semplicista.

In sostanza negli articoli ai quali si accenna si esprimeva il dubbio che le grandi concessioni date in Tripolitania non promettessero di rendere quello che si sperava, e perciò, piuttosto che lasciarle fallire, si proponeva di farle rilevare dallo Stato, che le avrebbe spezzettate e divise fra vari agricoltori. I miei vecchi e sempre più cari concessionari hanno senz'altro pensato: ci vogliono togliere le nostre concessioni dove abbiamo tanto lavorato con tanto amore, e dove abbiamo impiegato un sacco di quattrini. Hanno torto, niente di tutto questo è stato perpetrato. Bisogna averla vissuta la vita dei concessionari come l'ho vissuta io e come la sta vivendo adesso il maresciallo Badoglio, per capire tutte le loro trepidazioni.

S. E. Volpi me ne potrebbe fare fede, se fosse presente, egli che mi ha preceduto nel governo della Tripolitania e che, come tutti sappiamo, è stato l'iniziatore della rinascita di quella Colonia; vi direbbe che tutto, o quasi, vi era da fare in materia di colonizzazione; come lo disse a me, con fascistica franchezza, prima che io partissi per Tripoli: — È un'inco-

gnita —, mi disse. Io lo capisco; non era mica facile trovare uomini di fede disposti ad andare ad impiegare i loro denari e le loro fatiche, per dissodare terre in una plaga che era, fino al giorno prima, stata denominata « uno scato-lone di sabbia ». Io mi sono assunto il rischio col proposito di riuscire; per questo ho aperte le braccia a tutti gli uomini di buona volontà, e avrei accolto anche il diavolo in maniche di camicia, se si fosse presentato con idee pratiche e positive.

La colonizzazione demografica, l'intervento dello Stato? Sono tutte belle cose, ma che sono sorte quando eravamo già sulla buona via. Ma io ricordo molto bene i sorrisi ironici ed increduli del 1925, che mutarono espressione solo dopo la visita del Duce in Tripolitania, e dopo le sue ferme dichiarazioni di fede. L'ho detto senza sottintesi anche nell'altro ramo del Parlamento: la colonizzazione in Tripolitania era giunta ad un punto critico; il Governo ha preso i provvedimenti che riteneva migliori per dare una ulteriore spinta, ed oggi sono ben lieto di dire al Senato che il punto critico può ritenersi superato.

Vi è stato qualche soccombente.

Il Governo della Colonia ha tolto le concessioni a coloro che non avevano saputo o potuto adempiere i patti contrattuali; ma non è per nulla vero che le grandi concessioni abbiano fallito.

Prima di tutto, bisognerebbe determinare l'« unità di misura » delle grandi concessioni: se per esempio si chiamasse grande concessione quella che va dai 500 ettari in su (e ritengo che lo sia) io dovrei chiedere al Presidente di rimandare la discussione a domani, perchè entro questa sera non arriverei a tempo a leggervi l'elenco di tutti i benemeriti coloni che hanno concessioni di simile estensione.

È anche ovvio che la percentuale del terreno valorizzato in una concessione di 1000 ettari è inferiore a quella che si realizza in una concessione di soli 100 ettari.

Ma se dal 1925 al 1928 io mi fossi limitato a dare solo concessioni non superiori ai 100 ettari, adesso avremmo, sì e no, una striscia costiera valorizzata, di 5 o 6 mila ettari, invece della magnifica distesa ubertosa, che per circa 50.000 ettari va dal mare fino ai piedi del Gebel. E non conto la colonizzazione di altro genere, come quella di Tigrinna!

La colonizzazione demografica?! Nessuno la vuole più di me, che non mi ci sono fissato e che non ho alcuna istruzione di fare l'arte per l'arte. Io voglio la colonizzazione demografica pratica e possibile a seconda di quello che le condizioni attuali permettono.

Ricordo per dati positivi che una delle ragioni per cui la vita economica delle concessioni ha avuto in Tripolitania qualche volta delle scosse, è stato appunto l'obbligo troppo grave che si è voluto imporre per la immisione di famiglie metropolitane, obbligo oneroso perchè le famiglie costano parecchio, e bisogna proporzionare, dosare il loro impiego alla capacità di assorbimento della concessione ed alle possibilità finanziarie del concessionario. Ecco perchè, se voi ben ricordate, tre anni fa, vi dichiaravo che la colonizzazione demografica sarebbe stata un fatto spontaneo, quanto i terreni valorizzati avrebbero cominciato decisamente a fruttare. Ora questo fatto spontaneo esiste perchè con lo sviluppo delle colture si sente il bisogno di avere della gente pratica assai di più di quello che non siano gli indigeni. Oggi sono gli stessi concessionari che chiamano i coloni metropolitani in Africa.

Non vi parlo, poichè ne ha parlato S. E. l'onorevole Di Scalea, dell'esperimento di Tigrinna e di quello che si sta iniziando in Cirenaica, con la costituzione dell'Ente per la valorizzazione di quella colonia.

Pazienza ci vuole; i progressi nelle colonie non vanno considerati sotto l'aspetto del miracolismo, ma vanno conseguiti e constatati a distanza di lustri, quasi quasi di generazioni; ma in ogni modo si può già dire essere giunto per noi il giorno in cui, come ha profetizzato il Duce, nelle nostre colonie l'emigrante è stato promosso colono.

Desidero ora richiamare l'attenzione del Senato sul problema scolastico, per dire che lo sviluppo che vanno pigliando le nostre scuole è grandissimo, ma non è ancora sufficiente.

Il bisogno, la richiesta di scuole primarie, di fabbricati scolastici è giornaliera. E si capisce: essi sono in relazione al forte aumento della popolazione metropolitana. I nostri concessionari ed i nostri contadini hanno il diritto ed il dovere di poter mandare a scuola i loro figlioli che, grazie a Dio, crescono in sciami sempre più numerosi. I governatori fanno delle vere acrobazie nei loro bilanci per sistemare

in edifici e per dare maestri alla sempre più imponente popolazione scolastica coloniale.

Ma, oltre alle scuole elementari, indubbiamente anche le scuole secondarie, che adesso sono solo nei centri di Tripoli e di Bengasi, fra poco non saranno più sufficienti. Parlo essenzialmente dell'Africa settentrionale, dove il problema maggiormente s'impone; ma vale anche per le due colonie dell'Africa orientale, dove peraltro esso si afferma in più modesta misura. Occorrerà, quindi, presto avere ginnasi e scuole tecniche anche nei centri minori delle nostre colonie, centri che vanno quotidianamente acquistando importanza più grande.

E vi dirò, infine, anche delle scuole italo-arabe, che abbiamo dovuto istituire anche nei centri più lontani. E sapete perchè? Perchè i bambini arabi disertano le scuole coraniche, ed accorrono più volentieri dai nostri maestri, dai quali imparano di più e cose più interessanti. In esse non è in ogni modo trascurato l'insegnamento dell'arabo, e nemmeno di quei precetti coranici, per i quali ho una speciale simpatia! (*Virissima ilarità*).

E già che siamo in tema di scuole, quantunque l'argomento riguardi più le questioni della propaganda, dirò che ho preso a cuore una idea enunciata dal nostro collega Marciano, e cioè che nelle scuole secondarie della madrepatria sia istituito un corso di cultura coloniale. Io ne ho parlato al collega dell'Educazione Nazionale, il quale ha detto che mi darà tutta la sua assistenza. Intanto, per iniziativa del benemerito Istituto Coloniale Fascista, si sono istituiti dei corsi serali per l'insegnamento di materie coloniali. Per ora i corsi si svolgono soltanto a Roma, ma gli allievi sono in buon numero, perchè superano i 250. Come vedete, un risultato veramente confortante e che può essere un indice di quanto potremo ottenere in prosieguo di tempo.

Nel campo militare niente da dire. Però non trascuriamo certamente di mantenere in efficienza il nostro organismo militare, il quale si era sempre più adattato, vuoi alle esperienze fatte, vuoi alle necessità locali. Ogni cura del Ministero è messa a che l'apprestamento militare nelle quattro colonie sia sempre tale da garantire la sicurezza, *senza nessuna intenzione di aggressione da nessuna parte*.

Ma una cosa molto importante abbiamo fatto

nel campo militare: e cioè abbiamo provveduto a che, per qualunque circostanza, si possa far fronte alle necessità coi mezzi locali; s'intende d'uomini.

Per questo si sono fatti in Tripolitania esperimenti di ferme abbreviate di soli tre mesi. Riuscitissimi.

Gli ascari sottoposti ad una istruzione intensiva, ed inquadrati tra i permanenti, ne hanno, in poco tempo assimilata la capacità e la efficienza.

Da questo esperimento la stampa della vicina Reggenza ha preso lo spunto per dire che noi avevamo introdotto la coscrizione nei territori della Libia. Questo è falso; si tratta di arruolamenti volontari; sono degli uomini idonei alle armi, che, nell'epoca in cui non devono attendere al lavoro dei campi, accorrono ben volentieri a fare il soldato.

Un esperimento di maggiore importanza e su più vasta scala si sta svolgendo in Eritrea, dove abbiamo battuto il « chitet », ossia si è indetta la leva in massa di tutti gli idonei alle armi. Posso dirvi con soddisfazione che, per ora, nei vari posti dove abbiamo battuto il « chitet », tutti sono accorsi. Quegli uomini, guerrieri nati, messi nelle file, fanno un servizio di 30 giorni e dopo solo venti giorni si distinguono dai soldati permanenti soltanto perchè non hanno l'uniforme completa.

Questo esperimento ha servito soprattutto ad assicurarci del perfetto funzionamento dei centri di mobilitazione e che in massima parte sono presso gli Uffici civili della Colonia.

Dal lato politico confermo al Senato ciò che ho detto nell'altro ramo del Parlamento: ovunque regna tranquillità e calma; non il minimo incidente, ed il rispetto fidente ed assoluto alle nostre autorità; lo ha constatato per la Cirenaica, che è l'ultima parte condotta alla normalità, il senatore Di Scalea.

Io, l'anno scorso, vi parlavo della Senussia, e vi dicevo come essa, se pure resa impotente, non aveva disarmato. Non ha disarmato neppure oggi; se non ci può danneggiare direttamente, cerca di farlo indirettamente. È morto Ahmed el-Scerif, che era il capo della Senussia, ma da qualche anno costui non contava più niente; andava « ramingando » da uno Stato arabo all'altro per cercare di sollevare gli spiriti, ma mancava della cosa principale: del

danaro, e quindi concludeva molto poco. Noi non risentivamo la sua influenza.

Le carte che giocano gli ex-capi della Senussia, sono due:

Una, cui ha accennato l'onorevole Di Scalea, è quella della stampa pan-araba. Ritornano a galla le questioni delle nostre atrocità in Tripolitania e Cirenaica; sono cose talmente enormi, che finiscono col mettere il buon umore. Nessuno ci può credere: chi è stato soldato sa che una delle cose che doveva lamentarsi negli ufficiali e più ancora nei soldati, era la mancanza assoluta di spirito di ostilità verso il nemico; dato questo, è semplicemente grottesco pensare a donne seviziate, a bambini tolti alle madri ed a prigionieri precipitati dagli aeroplani!

L'altra carta è quella dei fuorusciti. Essi dicono: voi non potete ripopolare la Cirenaica; ottantamila libici sono in Egitto e in parte nella Nigeria e nel sud Algerino. Prima di tutto non si conosce che sia stato mai eseguito un censimento in Cirenaica; ma dai calcoli approssimativi che abbiamo potuto fare noi, e per le relazioni che adesso possiamo avere con coloro che erano andati al di là dei confini, possiamo calcolare che la popolazione fuoruscita oscilla tra le 20 e le 25 mila anime, compresi i Tripolitani. Non più. Questa massa sarebbe disposta a rientrare; ma gli ex-capi la trattengono perchè vorrebbero per conto proprio negoziare col Governo della Colonia le modalità del rientro.

Per esempio Safi ed-Din, in occasione del viaggio di Sua Maestà in Egitto, ha cercato di avvicinarsi alla nostra Legazione dicendo: Sentite; in occasione della fausta visita di Sua Maestà in Egitto io posso far rientrare nei vostri confini migliaia e migliaia di fuorusciti; però, quando saranno rientrati, voi darete a me ancora l'autorità che avevo, nonchè mi rimetterete in possesso dei miei beni.

Il gioco è troppo chiaro; se noi cedessimo, vorrebbe dire la rinvestitura dell'autorità di « capo ». Il Governo Fascista non ha permesso e, non può permettere rinunzie anche minime nel potere di Governo; e non può tollerare che uno qualsiasi, fosse pure un Emiro, assuma funzioni di capo verso dei nostri sudditi; sarebbe stato come radicare nelle rozze menti di quei pastori-guerrieri che, in sostanza, chi comandava erano sempre i « capi »!

Io, quindi, non defletterò dalla rigida linea di condotta che mi sono imposta, e che è stata approvata dal Capo del Governo.

Al signor Safi ed-Din è stato fatto rispondere che, se voleva rientrare in Cirenaica, non aveva che a presentarsi alle nostre frontiere e fare atto di incondizionata sottomissione.

Del resto, signori senatori, è positivo che l'emigrazione oltre confine è cessata: gente che vada al di là non ce ne è più, non solo, ma comincia a rientrare, sia isolatamente, sia per famiglia e anche per cabile.

A Kufra, la di cui occupazione ha dato, direi, la stura a tutte le invettive contro di noi, ci sono oggi esattamente 107 persone di più di quelle che c'erano quando abbiamo occupato la Cirenaica.

Un episodio che S. M. il Re si è compiaciuto di raccontarmi, dimostra come, in fondo, buona parte dei fuorusciti non abbia sentimenti di odio e di diffidenza verso di noi e sarebbe anche disposta a rientrare nei confini.

Durante il viaggio dei Sovrani in Egitto nella visita all'oasi di Sejum vi era un arco trionfale con la scritta: *I libici della Cirenaica al loro Sovrano - Viva l'Italia!*

Onorevoli colleghi!

Anche le Colonie hanno celebrato il Decennale, sentendo potentemente la linfa vivificante del Fascismo.

Il Duce è per le Colonie la scelta vigile, severa ed animatrice.

Il popolo italiano guarda al di là del mare sempre più avidamente.

La Maestà del Re è andata in Tripolitania, ha voluto vedere l'Eritrea, quanto prima visiterà la Cirenaica.

E quando il nostro Re viaggia, non ama onori, feste, clamori: Egli guarda, vede, commenta, consiglia e dispone. (*Vivi applausi*).

Con questi numi tutelari, signori senatori, noi proseguiremo spavalidamente la strada che ci siamo tracciata, sicuri di non fallire. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

SCHANZER, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *relatore*. Onorevoli colleghi, dopo l'eloquente discorso di S. E. il ministro delle colonie, io sono esitante a prendere la parola e sono esitante anche perchè mi domando se posso, senza indiscrezione, aggiungere altre

parole, in questa sede, all'esposizione abbastanza diffusa di dati e di considerazioni che ho dovuto fare nella mia relazione. Ma, ad ogni modo, se io v'intratterò per pochi minuti, è più che altro per enunciare alcune cifre che riguardano il bilancio delle colonie e anche per rilevare alcune importanti dichiarazioni del ministro.

Anzitutto, quali mezzi la finanza dello Stato mette a disposizione dell'Amministrazione delle colonie per il raggiungimento dei suoi fini?

Lo stato di previsione, che è soggetto al nostro esame, pareggia nella somma di 462 milioni, di cui 457 di spese effettive e il resto di movimento di capitali. È la stessa cifra dell'esercizio in corso.

Dobbiamo, quindi, preliminarmente constatare che, malgrado il continuo aumento dei bisogni dell'Amministrazione delle colonie e malgrado che le nostre colonie siano nella fase ascendente e dinamica e quindi abbiano bisogno, come tutti gli organismi giovani, di essere fortemente sostenute nei passi che muovono verso il loro avvenire, tuttavia l'onorevole ministro ha voluto e saputo mantenere le spese del suo Dicastero nei limiti che sembrano consigliati dall'attuale fase della finanza dello Stato.

Però, bisogna notare che questi 457 milioni non rappresentano la sola disponibilità per l'attuazione dei fini dell'Amministrazione coloniale. Se vogliamo renderci esattamente conto dell'insieme dei mezzi che sono disponibili per la nostra politica coloniale, dobbiamo all'indicata somma, che comprende la spesa per l'amministrazione centrale e i contributi dello Stato ai bilanci delle singole colonie, aggiungere anche le entrate proprie delle colonie, che per questo anno sono previste in 71 milioni per la Tripolitania, in 48 milioni e mezzo per la Cirenaica, in 20 milioni per l'Eritrea e in 22 milioni per la Somalia. Aggiungendo queste somme ai 457 milioni, abbiamo un complesso di 617 milioni che rappresenta la disponibilità totale per la realizzazione dei fini coloniali.

Ho voluto, poi, istituire uno studio circa il rapporto percentuale fra il totale delle spese che si fanno per ciascuna colonia e le spese rispettivamente civili e militari. I risultati di questo studio sono consegnati nella mia relazione. Dico qui riassuntivamente che si con-

stata con soddisfazione che le spese militari vengono man mano sempre più diminuendo, spostandosi la loro percentuale a favore delle spese civili e di valorizzazione economica delle colonie.

Ho notato in modo speciale nella relazione che nelle colonie libiche, nel giro di cinque esercizi, le spese militari sono diminuite di oltre 128 milioni. Credo che questo sia il miglior commento all'azione coloniale del Governo, perchè dimostra che ormai le nostre colonie sono pacificate e che si è iniziato il periodo della loro messa in valore, nel senso più ampio, complesso e multiforme.

Ed è doveroso per me ripetere qui un accenno che ha fatto l'onorevole Di Scalea nel suo brillante discorso. Ed in verità, ciò che ha fatto il Fascismo, nel decennio dal suo avvento, nelle colonie, è degno veramente di alto riconoscimento. È giusto ricordare che al principio di questo periodo decennale il nostro dominio nelle colonie libiche era puramente nominale, non effettivo. L'Italia era assediata alla costa dai ribelli. Era una situazione la quale recava offesa al sentimento e alla dignità del popolo italiano ed era di grande detrimento per noi nel mondo internazionale. Ad ogni rivendicazione coloniale dell'Italia si opponeva che l'Italia non aveva saputo nemmeno assicurarsi il possesso delle colonie che già le appartenevano. Ebbene, grazie alla ferma volontà del Duce, all'energia di ministri e di governatori, al valore dei nostri capi militari e delle nostre truppe, in pochi anni questa situazione si è profondamente mutata, e si è compiuta l'opera difficile della riconquista dei territori coloniali. In Tripolitania, sotto il governatorato del generale De Bono, furono occupate molte località e assoggettate diverse popolazioni. Le nostre truppe arrivarono al 29° parallelo e fu iniziata la penetrazione militare nell'estremo sud della colonia. Succeduto al generale De Bono il maresciallo Badoglio, l'opera fu continuata. Altre località furono occupate e presidiate e l'impresa fu coronata con la completa riconquista del Fezzan, dove si distinsero le truppe sahariane al comando di S. A. R. il Duca delle Puglie, ora Duca D'Aosta.

In Cirenaica una politica di debolezze e di concessioni eccessive che le popolazioni non

apprezzavano, perchè abituate solo a rispettare la forza, aveva creato una situazione molto grave. La nuova politica del Governo fu quella del disarmo delle popolazioni e della lotta senza quartiere ai ribelli. Non è il caso qui di ricordare le diverse tappe di questa aspra guerra; basti dire che al principio dell'anno scorso il maresciallo Badoglio poté solennemente proclamare che la ribellione in Cirenaica era stroncata e le colonie libiche completamente pacificate.

Non dico nulla dell'Eritrea, la cui sicurezza non era stata minacciata e le cui popolazioni erano rimaste fedeli; ma la colonia era caduta in abbandono. È stata la nuova politica che, con la chiarezza dei programmi di valorizzazione e con la giusta concezione della funzione commerciale della colonia, l'ha risolledata ed avviata ad un migliore avvenire.

Infine devo fare un accenno della Somalia. In Somalia possedevamo soltanto il Benadir, cioè la parte meridionale della colonia. Ebbene, come ha ricordato anche l'onorevole Di Scalea, il quale allora era ministro delle colonie, per l'energia e per la decisa volontà del governatore De Vecchi furono assoggettate e disarmate le popolazioni dei sultanati dei Migiurtini e di Obbia e del territorio di Nogal; e ad un incerto, inconcludente protettorato, il quale era, più che altro, causa d'incidenti di frontiera e di compromissioni internazionali, poté essere sostituito dal ministro delle colonie, succeduto all'onorevole Di Scalea, cioè da S. E. Federzoni, il titolo della sovranità assoluta dell'Italia.

Ora l'Italia può dedicarsi alle opere della pace nelle sue colonie.

Riguardo alla colonizzazione l'onorevole ministro oggi ha fatto delle dichiarazioni importanti. La colonizzazione nelle colonie libiche, secondo il concetto del Duce e quello del ministro, che della colonizzazione in Libia fu l'iniziatore e che ne è il costante, fervido animatore, non è solamente opera economica, ma è opera politica ed economica nello stesso tempo; non è soltanto creazione di ricchezza, ma è anche creazione di nuove collettività italiane sulla quarta sponda mediterranea. È un magnifico compimento che l'Italia ha dinanzi a sé, una vera palingenesi storica, in quanto essa è fermamente decisa a risuscitare

su quelle terre una nuova civiltà latina, su quelle terre che già furono fecondate dal genio romano e sulle quali poi cadde per secoli il pesante velo delle sabbie, della barbarie e dell'ignoranza. A quelle terre, chiuse per secoli in uno statico fatalismo, l'Italia saprà infondere nuova vita. Già la steppa cede alla coltura e vediamo migliaia d'indigeni, in passato nomadi, lavorare la terra, costruire strade e ferrovie, profittare delle nostre istituzioni e mandare i loro figli alle nostre scuole ove sono elevati ad un più alto livello intellettuale ed a migliori condizioni di esistenza.

Certo, per quel che riguarda il valore economico attuale delle nostre colonie, volendo essere sinceri, non bisogna esagerare. Questo valore economico, bisogna riconoscerlo, è ancora scarso.

Il commercio, che è il vero esponente della produttività economica delle colonie, mostra ancora delle cifre molto basse. Basti dire che le quattro nostre colonie non arrivano ad un movimento commerciale globale di un miliardo. Quanto siamo lontani dal movimento commerciale di altre grandi nazioni coloniali! Mi limiterò a citare la Francia: il commercio coloniale della Francia ammontava nel 1931 a 25 miliardi, cioè più di tutto il movimento commerciale dell'Italia; e l'esportazione della Francia nelle sue colonie rappresentava il 31 % di tutta l'esportazione francese. Tuttavia vi sono dei sintomi confortanti. Le regressioni commerciali nelle nostre colonie, malgrado la crisi economica, sono state lievi in Libia e nell'Eritrea, mentre nella Somalia abbiamo avuto, anzi, un fenomeno contrario. Infatti, malgrado la crisi, malgrado l'enorme ribasso dei prezzi del cotone e di altri prodotti, il movimento commerciale della Somalia è aumentato, la bilancia commerciale della Somalia è migliorata e la colonia ha potuto affermarsi per alcuni prodotti sui mercati esteri.

La questione delle tariffe doganali (sulla quale, con un'interruzione, mi richiama il senatore Di Scalea), è una questione estremamente delicata. Vi sono di quelli che ritengono che le merci italiane dovrebbero essere esentate completamente dal dazio, nelle colonie.

Questo sistema non vige nella generalità delle nostre colonie, vige in parte nella Somalia.

Però io dico francamente che in questa ma-

teria bisogna procedere con prudenza perchè, fino a quando l'economia delle colonie è debole ed è ai primi passi, conviene dare alle colonie il modo di aumentare le proprie entrate; il che del resto si risolve anche a vantaggio della Madrepatria perchè fa sì che le colonie non pesino troppo sui contributi dello Stato.

Ad ogni modo è questa una questione delicata che non può essere trattata per incidenza e sulla quale, quindi, io non credo oggi di dovermi intrattenere.

Mi sia ora consentito di rilevare l'importanza delle dichiarazioni che oggi ha fatto l'onorevole ministro, per quello che riguarda la colonizzazione in Libia e specialmente nella Tripolitania.

Si sono levate delle voci affermanti l'esistenza di una crisi della colonizzazione in Tripolitania.

Oggi l'onorevole ministro, e di questo lo ringraziamo, ha rassicurato in proposito il Senato.

La Libia è un paese scarsamente popolato; il problema in Libia è di capitali, di popolamento italiano e di collaborazione con gli indigeni. Per ciò che riguarda il popolamento, come diceva l'onorevole ministro, non abbiamo avuto, fino a poco fa, notizie esatte sulla popolazione di quelle regioni.

Il primo censimento regolare che è stato fatto, è quello del 1931.

Io ho avuto notizia dal prof. Corrado Gini, che è incaricato di una inchiesta demografica in Tripolitania, che la popolazione della Tripolitania è risultata di 540.000 abitanti, di cui 30.000 italiani e 510.000 indigeni. In Cirenaica, non vi sono che 164.000 abitanti, di cui 18.000 italiani ed il resto indigeni.

Dunque, il posto certamente c'è in Libia per il popolamento italiano, ma ci sono anche le difficoltà della colonizzazione.

Ora, si comprende che in una grande impresa come quella della colonizzazione della Libia, vi possano essere degli ostacoli, delle difficoltà, degli arresti; ci sono di quelli che hanno troppo presunto delle loro forze, che hanno speso troppo, che hanno fatto male i loro calcoli, e quindi sono caduti lungo la via.

Ma, secondo quello che oggi ci ha detto l'onorevole ministro, la massa dei coloniz-

zatori sa affrontare e vincere gli ostacoli e, prudentemente aiutata dalle sovvenzioni del Governo, procede innanzi, sicura di raggiungere la mèta.

Molto si è fatto, molto ancora si farà, e noi dobbiamo salutare con plauso l'iniziativa del Governo che ha costituito l'Ente della Colonizzazione della Cirenaica.

Io credo che si possa confidare nei risultati di questa iniziativa, sia per la serietà dei programmi, che si stanno elaborando, sia anche per i criteri di gradualità prudente con cui procede l'onorevole ministro, poichè il popolamento italiano in quei paesi non può ottenersi troppo rapidamente. Quindi trovo assai opportuno che in un primo anno non si costituissero più di 150 poderi e non più di 150 famiglie coloniche italiane siano trasferite nella Cirenaica.

Festina lente! È un grande adagio della sapienza antica; e dobbiamo metterci in testa che un'opera grandiosa, come quella della colonizzazione della Libia, non può essere compiuta da una sola generazione, ma solo da più generazioni, succedentisi nel tempo.

Onorevoli colleghi, io pongo termine a questo mio breve discorso. Permettetemi soltanto di aggiungere ancora una parola che risponde ad un nostro profondo sentimento. L'onorevole Lanza di Scalea, nel suo alato e commovente discorso, ha rievocato in quest'aula la memoria dell'Augusto Principe Sabauda di cui l'Italia piange la morte prematura. Lasciate che, terminando, alla mia volta io rivolga il pensiero alla cara immagine di questo eroico principe, troppo presto scomparso e che io credo di poter chiamare il più grande dei nostri colonizzatori.

Lasciando Torino, per l'ultimo suo viaggio, Egli disse ai suoi famigliari: « Vado a morire in Somalia ».

Ebbene, onorevoli colleghi, questo è un testamento spirituale, è un monito agli italiani di non abbandonare l'idea coloniale, di perseguirla, anzi, con non mai rallentata lena; perchè questa idea ha già costato tanto nobile sangue e tanti sacrifici agli Italiani, perchè è un'idea, le cui realizzazioni a lungo andare pagano il prezzo dell'opera; perchè, volere o non volere, l'avvenire economico in gran parte è là, nelle immense distese delle terre africane

non ancora esplorate o valorizzate; ed infine, perchè l'azione coloniale è una missione di civiltà dei grandi popoli come il nostro, e rientra, come un elemento importante, nel quadro delle future affermazioni della forza, dell'ingegno e del lavoro degli Italiani nel mondo. *(Vivi applausi, congratulazioni).*

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (Tabelle B, C, D, E);

3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio finanziario 1933-34, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie;

4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1933-34, in conformità del relativo stato di previsione allegato al bilancio della detta colonia.

(Approvato).

Art. 2.

Il contributo dello Stato, consolidato per gli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1935-36, in forza della legge 29 dicembre 1932, n. 1895, nella somma complessiva di lire 436.000.000, è

ripartito fra le diverse colonie ed il fondo a disposizione del Ministero delle colonie, nel modo seguente:

al bilancio della Tripolitania .	L. 165,500,000
al bilancio della Cirenaica . . .	» 165,500,000
al bilancio dell'Eritrea	» 41,250,000
al bilancio della Somalia	» 48,750,000
al fondo a disposizione del Ministero delle colonie	» 15,000,000
	<hr/>
Totale	L. 436,000,000
	<hr/> <hr/>

Le assegnazioni alle singole colonie, sul fondo a disposizione predetto, verranno disposte dal Ministro delle colonie, di concerto col Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 3.

Il fondo a disposizione del Ministero, per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvalimento agrario delle colonie, di cui al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1093, è stabilito, per l'esercizio 1933-34, in lire 15 milioni.

(Approvato).

Art. 4.

Per sopperire alle spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti, è iscritto *per memoria* nello stato di previsione del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1933-34, fra le spese ordinarie effettive, il capitolo « Spese per la assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti ».

I Governi coloniali concorrono a tali spese, mediante contributi da versarsi in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze, le somme a tal fine versate dai Governi coloniali vengono iscritte allo stanziamento del capitolo di spesa predetto.

(Approvato)

Art. 5.

Il fondo a disposizione del Ministero delle colonie, di cui al precedente articolo 2, oltre

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MARZO 1933

che per gli scopi previsti dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1932, n. 1895 che modifica l'articolo 2 del Regio decreto 25 marzo 1929, n. 531, potrà essere destinato, per quanto riguarda i bilanci coloniali, all'eventuale pagamento di saldi di spese residue e di residui già eliminati per perenzione amministrativa nonchè a compensare entrate riconosciute assolutamente inesigibili, qualora non vi si possa provvedere a termini degli articoli 65 e 69 del Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271 modificato con i Regi decreti 28 giugno 1928, n. 1646 e 1° dicembre 1930, n. 1812.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e di quello approvato nella seduta di ieri.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Alberici, Albini, Ancona, Antona Traversi, Arrivabene, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Casannova, Casati, Casertano, Casasis, Castelli, Cattaneo, Caviglia, Celesia, Cian, Cimati, Cippico, Cirmeni, Colonna, Conci, Concini, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Bono, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, Di Bagno, Di Donato,

Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Gatti Salvatore, Giampietro, Gonzaga, Grosoli, Grosso, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Lissia, Lucioli.

Malagodi, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone.

Nomis di Cossilla, Novelli.

Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Tito, Porro, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Saujust, San Martino, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Serristori, Silj, Simonetta, Solari, Sormani, Spirito, .

Tacconi, Thaon di Revel, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminnta.

Vaccari, Varisco, Versari, Vicini Marco Arturo.

Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori D'Amelio, Milano Franco D'Aragona, Fedele, Pavia, Castelli e Sandrini a presentare alcune relazioni.

D'AMELIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti (1580).

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Distacco dalla provincia di Savona dei

comuni di Cogoleto e di Tiglieto e loro riaggregazione alla provincia di Genova (1561).

FEDELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta (1546).

PAVIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Proroga al 30 giugno 1933 del termine di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 283, relativa alla Unione Cooperativa Milanese dei Consumi (1567).

Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione (1544).

CASTELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, che stabilisce la decadenza del diritto al pagamento delle polizze di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti, dopo cinque anni dal giorno in cui le polizze stesse sono pagabili (1558).

SANDRINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1579).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori D'Amelio, Milano Franco D'Aragona, Fedele, Pavia, Castelli e Sandrini della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1531):

Senatori votanti 147

Favorevoli 142

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari in quel porto (1495):

Senatori votanti 147

Favorevoli : 145

Contrari 2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi (1500):

Senatori votanti 147

Favorevoli 145

Contrari 2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (1501):

Senatori votanti 147

Favorevoli 143

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1933 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con

scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 21 novembre 1932 (1502):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932 (1504):

Senatori votanti	147
Favorevoli	142
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi (1505):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare (1506):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione spe-

ciale della Corte dei Conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra (1507):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, relativo alla sistemazione di rapporti tra lo Stato italiano e la Società di navigazione fiumana « Levante » (1508):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito (1509):

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle Società esercenti linee aeree commerciali (1510):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello (1511):

Senatori votanti	147
Favorevoli	146
Contrari	1

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1556):

Senatori votanti	147
Favorevoli	142
Contrari	5

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato (1513);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600.000 (1514);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906, concernente l'attribuzione alla Corte dei conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara (1518);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia ed il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine (1519);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario (1520);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1521);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando (1522);

Assegnazione di un contributo annuo di lire 500.000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1923-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e dei laboratori (1523);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (Testo Unico 2 settembre 1928, n. 1993) (1526);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione (1527);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10.000 per un decennio (1528);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1530);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1560).

La seduta è tolta (ore 18,40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti.

CLXXIIª TORNATA

MARTEDÌ 28 MARZO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	6092	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente-nove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato » (1513)		6092	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22 col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600.000 » (1514)		6092	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906, concernente l'attribuzione alla Corte dei conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara » (1518)		6093	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia ed il Giappone a Tokio, il 1º dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità delle tasse consolari sui certificati di origine » (1519)		6093	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario » (1520)		6093	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (1521)		6094	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando » (1522)		6094	
			« Assegnazione di un contributo annuo di lire 500.000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e di laboratori » (1523)
			6094
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (Testo Unico 2 settembre 1928, n. 1993) » (1526)
			6095
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione » (1527)
			6095
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Viaconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10.000 per un decennio » (1528)
			6095
			(Discussione):
			« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1530)
			6096
			REGGIO
			6096
			CHIMIENTI
			6100
			FEDERICO RICCI
			6101
			ANCONA, <i>relatore</i>
			6105
			ROLLALANZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>
			6107
			(Presentazione)
			6092
			Relazioni:
			(Presentazione)
			6114
			Votazione a scrutinio segreto:
			(Risultato)
			6115

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Borsalino per giorni 12; De Tullio per giorni 15; Falcioni per giorni 5; Farina per giorni 5; Fedele per giorni 4; Gualtieri per giorni 1; Joele per giorni 10; Marcello per giorni 1; Maury per giorni 2; Messedaglia per giorni 8; Nicastro per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Da S. E. il Capo del Governo è stato comunicato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

Assimilazione alle cartelle di Credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla sezione finanziamenti industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (1588).

Dal ministro della guerra è stato presentato il disegno di legge:

Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico (1587). — *Iniziato in Senato.*

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato » (N. 1513).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla " Società Lariana di navigazione sul lago di Como „ un sussidio straordinario di esercizio di lire 600.000 » (N. 1514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla " Società Lariana di navigazione sul lago di Como " un sussidio straordinario di esercizio di lire 600.000 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul Lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600.000.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906, concernente l'attribuzione alla Corte dei conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara » (N. 1518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906, concernente l'attribuzione alla Corte dei conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906, concernente l'attribuzione alla Corte dei conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia ed il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine » (N. 1519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia ed il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato approvazione all'Accordo stipulato mediante scambio di note fra l'Italia e il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione, a titolo di reciprocità, dal pagamento delle tasse consolari relative al rilascio, al visto consolare e alla legalizzazione, da parte delle rispettive Autorità consolari, dei certificati di origine concernenti i prodotti esportati da ciascuno dei due Paesi nell'altro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario » (N. 1520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (Numero 1521 ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando » (N. 1522).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Assegnazione di un contributo annuo di lire 500.000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e di laboratori » (N. 1523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Assegnazione di un contributo annuo di lire 500.000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e di laboratori ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

Per provvedere alle spese di costruzione e di impianto della sede e di laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche, è autorizzata l'assegnazione straordinaria, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, di annue lire 500.000 per sette anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1932-33.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le relative variazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (Testo Unico 2 settembre 1928, n. 1993) » (N. 1526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (Testo Unico 2 settembre 1928, n. 1993) ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (Testo unico 2 settembre 1928, n. 1993).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione » (N. 1527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione a favore dell'« Opera di previdenza della Milizia », di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10.000 per un decennio » (N. 1528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10.000 per un decennio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10.000 per un decennio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

REGGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIO. Onorevoli colleghi, lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1933-1934 è aumentato di 159 milioni rispetto a quello dell'anno scorso. Da 991 milioni si è andati a 1150 milioni. L'aumento non è notevole; dimostra però il proposito di proseguire attivamente quella politica di lavori pubblici che conduce con tanta attività l'onorevole Ministro, il quale nell'altro ramo del Parlamento è stato chiamato « dinamico » con denominazione alla quale mi associo.

L'onorevole relatore Ancona, con una relazione chiara, documentata, convincente, ha fatto un quadro dei lavori pubblici, e questo quadro non lo ha solo limitato ai lavori pubblici statali, ma ha fatto un quadro generale dei lavori pubblici in Italia, che è molto pregevole per i dati che contiene.

Io seguirò questa relazione, con la quale sono perfettamente d'accordo, nei diversi punti, per fare alcune brevissime osservazioni.

Comincia l'onorevole Ancona a parlare della parte finanziaria e constata che le cifre che sono stanziare in bilancio potranno eventualmente essere aumentate nel consuntivo, come sovente avviene; e fa una nota degli impegni i quali sono abbastanza ingenti perchè, per la parte di spese non differite, vi sono impegni di 3399 milioni con una dotazione di 2787 milioni e con una deficienza di 612 milioni. Vi sono poi impegni per la parte straordinaria di pagamenti differiti di 10.203 milioni, dei quali si ha in bilancio una dotazione di 746 milioni e annualità di 300 milioni.

Questa situazione impone di segnare il passo; però, pur segnando il passo, questi lavori avranno il loro sviluppo, perchè debbono averlo

per la politica di lavori pubblici che il Regime fascista segue.

Il relatore, dopo questa constatazione di indole finanziaria, viene ai diversi capitoli del bilancio dei lavori pubblici e parla prima di tutto dell'Azienda della strada. Non vi è bisogno di lodare l'opera che compie l'Azienda della strada, perchè questa è constatata da tutti gli italiani e forestieri che viaggiano in Italia, che vedono finalmente le strade italiane poste in una condizione che fa veramente onore al nostro Paese.

Mi permetto, a questo riguardo, una osservazione che è stata fatta anche nell'altro ramo del Parlamento, nella relazione della Giunta del bilancio. È stato osservato se, per avventura, la sistemazione stradale che fa l'Azienda della strada, non sia ispirata più a un traffico leggero, che a un traffico pesante: e noi vediamo che il traffico pesante va prendendo uno sviluppo molto grande. Sappiamo che le pavimentazioni stradali sono di natura permanente, semipermanente e superficiali.

Per quelle di natura permanente non ho da fare osservazioni. Per quelle di natura superficiale e semipermanente, le riparazioni sono fatte man mano che si presenta il guasto; ma vien fatto di domandarsi se saranno sufficienti, di fronte a un traffico pesante che va ogni giorno aumentando, e se tal traffico non possa anche spostare la situazione finanziaria dell'Azienda della strada per l'avvenire.

Pregherei perciò il ministro di voler studiare questa questione anche sotto il punto di vista se non sia il caso di stabilire qualche limitazione a questo traffico pesante, nel senso di coordinare il traffico sulle vie camionabili e sulle vie automobilistiche col traffico ferroviario.

Dopo di ciò il relatore passa alla viabilità minore. È questa una questione gravissima. È una piaga che si è sentita sempre più grave dopo che abbiamo veduto le strade di viabilità maggiore e possiamo fare il confronto con le altre. Si era sperato che, con la sistemazione delle finanze locali, si fosse potuto trovare una soluzione soddisfacente, ma invece mi pare che non si sia fatto nessun passo avanti. Mi pare che tutti siamo concordi (ed anche il relatore lo accenna) nel ritenere opportuno un piano regolatore per la viabilità minore, per sapere,

se non altro, dove si deve arrivare e quale possa essere la sistemazione che verrà deliberata.

Il relatore passa poi a trattare dei lavori stradali che si eseguono con i fondi destinati alla disoccupazione. In questo elenco figurano molti lavori importanti: un ponte sull'Adige, il ponte sulla laguna di Venezia, il compimento di molte strade e autostrade, ed anche quella camionabile che da Genova deve andare a Serravalle Scrivia, che è stata voluta dal Duce e che tutti abbiamo accolto con animo grato.

In questi ultimi giorni una frana, che si era manifestata sulla vecchia via dei Giovi, ha dimostrato l'assoluta necessità della camionabile, perchè chi ha potuto assistere all'agglomeramento dei veicoli che si è formato su quella strada ha veramente pensato che è stato provvidenziale fare una strada camionabile nuova.

A questo riguardo non posso aggiungere altro se non che i lavori si svolgono con la più grande rapidità. E vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su tre punti. Primo punto: voglia il Ministro far studiare quale debba essere la pavimentazione di questa strada acciocchè la strada non sia compiuta e poi vi siano ancora delle indecisioni sul come deve essere fatta la pavimentazione. Seconda questione: voglia il Ministro far studiare una eventuale ventilazione per le gallerie e specialmente per la lunga galleria di 900 metri; perchè molto probabilmente coi camions azionati a nafta questa ventilazione si renderà necessaria. Io non voglio affermarlo, ma è uno studio che credo necessario che sia fatto. Terza osservazione è quella che venga studiato il raccordo della camionabile, in modo che i veicoli che accedono al porto, che i camion possano accedere direttamente vicino alle navi. Questa è la questione più grave delle tre che ho accennato; per quel che riguarda il porto nuovo questo non sarà difficile, ma per quello che riguarda il porto vecchio la cosa sarà alquanto più difficile. Ad ogni modo questo problema sono sicuro che è presente alla mente del Ministro; io mi sono permesso di raccomandarglielo come uno dei problemi più importanti.

Ci sono poi, oltre la viabilità stradale, per la disoccupazione altre opere che sono importantissime e che è lodevolissimo che siano state compiute. Avendo ancora innanzi agli occhi

la visione di queste nuove strade camionabili, procedendo nella lettura della relazione dell'onorevole Ancona, ci troviamo di fronte ad una lunga lista di nuove ferrovie. In questa lunga lista di nuove ferrovie in corso di esecuzione abbiamo in testa la Bologna-Firenze che, con 1200 milioni di spesa, sta per essere oggi una realtà, anzi una magnifica realtà; perchè l'utilità che darà supererà le aspettative. Abbiamo una seconda direttissima con una previsione di spesa di 600 milioni, e questa è allo stato di speranza, ed è la direttissima Genova-Tortona. Oggi il parlare della direttissima Genova-Tortona dopo la camionabile potrebbe sembrare inopportuno, ma ho detto che essa rimane allo stato di speranza. Intanto a riguardo della direttissima, come accenna l'onorevole relatore, è stata presa una decisione la quale è molto opportuna. La direttissima finora aveva una certa incertezza di destinazione. Non si sapeva se fosse carne o pesce, non si sapeva cioè se fosse una linea per traffico passeggeri o se dovesse essere una linea per traffico merci. Oggi è stato deciso, e con molta ragione, che debba essere una linea per traffico merci, perchè una linea per traffico passeggeri sarebbe stata inutile, dato che le attuali linee vi corrispondono perfettamente. L'anno scorso ho avuto occasione di dire, discutendosi il bilancio delle comunicazioni, all'onorevole ministro Ciano che i genovesi avevano desiderio di andare a Milano in un'ora e quarantacinque minuti. L'onorevole Ciano ha accontentato i genovesi, con un piccolo ritardo di 10 minuti: si è ottenuto che oggi in un'ora e cinquantacinque minuti andiamo a Milano. Questo dimostra che le vecchie linee destinate a passeggeri possono soddisfare e credo che, volendo, si potrebbe ottenere qualche cosa di più. Dunque la direttissima Genova-Tortona è stata destinata come linea di traffico-merci, e allora il nuovo sbocco dal bacino Mussolini, che doveva ancora farsi, è stato disposto in modo da poter costituire il primo tronco di questa direttissima. Questo tronco è in attuazione; lo sbocco sorpassa con viadotto l'abitato di Cornigliano e viene sulla sponda destra della Polcevera, dove si può innestare alla succursale dei Giovi, alla linea Genova-Ovada, ed è predisposto in modo da potersi allacciare alla direttissima quando verrà eseguita. Dato

questo stato di cose, possiamo dire che il ramo della speranza non è ancora disseccato. E questa per noi è una soddisfazione.

A questa direttissima seguono molte ferrovie minori, le quali sono in costruzione e possono effettivamente dare dei vantaggi.

Parla poi il relatore della elettrificazione delle ferrovie. Io plaudo altamente al programma della elettrificazione, perchè se è vero che qualche punto di questo programma si possa ancora discutere, in ogni caso è certo che con l'elettrificazione facciamo fuoco con la nostra legna e, consumando un prodotto italiano, possiamo soddisfare a grandi esigenze.

Dopo l'elettrificazione il relatore, il quale nella sua relazione abbraccia anche un campo più vasto, parla delle aziende elettriche e dice come, per lo stato nel quale oggi si trovano, debbono alquanto segnare il passo. Effettivamente la produzione elettrica a causa della crisi non è in uno stato molto soddisfacente. L'elettrificazione delle ferrovie potrà anche soddisfare a questa necessità, di mantenere viva questa grande attività italiana, per la quale io mi auguro che l'iniziativa privata non venga meno, e mi auguro che la vigile cura del Governo possa seguirla in modo che debba sempre svilupparsi e progredire. Dobbiamo pensare che le utilizzazioni idro-elettriche un giorno diventeranno proprietà dello Stato, mentre che le utilizzazioni di combustibili liquidi, con motori Diesel, potranno presentare una certa utilità, ma effettivamente allo Stato non presentano altro vantaggio che quel poco di dazio che esso riceve dal combustibile impiegato e che rappresenta ben poco di fronte al molto denaro che emigra all'estero per comperare una materia che non possediamo.

Mi auguro che queste utilizzazioni abbiano a poter riprendere il loro ritmo, che è un vanto del nostro Paese.

Dopo di questo, si fa cenno nella relazione ai molti acquedotti che sono stati costruiti, con un lodevole principio, poichè costruire acquedotti significa diffondere l'igiene e la civiltà.

A proposito di acquedotti però debbo fare una osservazione.

Le spese, che si fanno, dovrebbero essere redditizie: ora io ho veduto, dall'elenco che fa il relatore dei diversi acquedotti costruiti con

sovvenzioni dello Stato, che questi acquedotti sono costati, circa, da lire 300 a lire 500 per abitante; per essere redditizio un acquedotto, dati i costi di spesa e i costi di esercizio ecc., occorre circa un 15 per cento, quindi ogni abitante dovrebbe avere una spesa dalle 45 alle 75 lire all'anno.

Ora bisogna ritenere che per gli acquedotti che non siano eccezionali, cioè dove l'acqua non sia un lusso, gli abitanti non possono contribuire che per somme da dieci a quindici lire.

Se noi prendiamo l'Acquedotto pugliese, vediamo che per un milione e 900 mila abitanti si hanno 19 milioni di introito annuo; dunque gli abitanti possono contribuire per dieci lire.

Ora costruendo degli acquedotti che costano un reddito dalle 45 alle 75 lire per abitante, pure essendovi il concorso dello Stato del 50 per cento, viene fatto di pensare che in pratica lo Stato sarà chiamato ad integrare con altre somme le somme già stanziato.

Ho fatto queste osservazioni d'indole tecnica perchè possono servire alla chiarezza delle previsioni che si fanno in ordine a queste utilissime opere.

E vengo a parlare della navigazione interna.

Oggi bisogna pensare che il problema ha meno attualità di quello che poteva avere qualche tempo fa. Infatti vi è stato un tempo in cui della navigazione interna se ne parlava molto di più. Ma oggi non è così, date le condizioni di crisi, e dato che le ferrovie si trovano in condizioni di poter soddisfare al traffico, e di più una grandissima concorrenza è venuta dagli autotrasporti.

Anche la navigazione interna ha subito questa prova. Si tratta di impegnare forti somme. Però è sempre un problema di attualità, come lo sono le opere che si svolgono nel Po, per la difesa delle sponde. Questa è una necessità grandissima.

E veniamo ai porti. Si sono sostenute delle spese per i porti di Napoli, Catania, Livorno e di altri minori; ed anche per il porto di Genova. Dobbiamo riconoscere che l'opera del Regime per il porto di Genova è stata assolutamente grandiosa. In pochi anni abbiamo ottenuto quello che in molti anni avevamo sempre chiesto, e che mai si era potuto ottenere.

Però mi sia lecito esprimere una certa soddisfazione di amor proprio cittadino, per aver letto quello che il relatore ha scritto nella sua relazione, e cioè che la gestione del Consorzio autonomo del porto che riguarda la manutenzione e l'esercizio « ha sempre dato risultati attivi, ciò che le ha permesso di conferire al bilancio delle grandi opere notevoli somme che a tutto giugno 1932 ascesero a 55.212.731 lire, mentre nell'esercizio 1932-33 è preventivato un nuovo conferimento di lire 3.309.485, e per il 1933-34, lire 3.000.000 ». Ed il relatore continua dicendo che il Consorzio ha così assolto ampiamente alle funzioni che la legge gli ha conferito.

Nel fare questa constatazione il mio pensiero si rivolge ad un caro scomparso, l'ammiraglio Cagni, e si volge pure al degno suo successore.

E veniamo all'ultimo punto della relazione, dove si parla del contributo dello Stato per le case cooperative e della avocazione allo Stato delle costruzioni fatte per suo conto. Per quanto riguarda le cooperative, il ministro ha già dichiarato che è stata abbassata una saracinesca, e di questo non posso che dargli lode. Per ciò che riguarda la avocazione al Ministero dei Lavori Pubblici della costruzione degli edifici dello Stato gli do pure la più ampia lode, perchè ho molta fiducia sia nel Corpo del Genio Civile che nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Rilevo che questa avocazione è assolutamente utile.

Ho udito anche, con molta soddisfazione, l'onorevole ministro accennare al proposito di costituire un corpo di architetti statali; questa intenzione, nelle contingenze attuali, mi pare opportuna. Io sono partigiano della più grande libertà in materia artistica, perchè gli artisti possano sbizzarrirsi in ogni sorta di ardimenti (*commenti*); ma mi pare che il campo delle costruzioni private sia vasto a sufficienza. Nel campo delle costruzioni statali occorre invece qualche maggiore ponderazione.

È utile quindi promuovere la costituzione di un corpo di architetti statali il quale vigili, così come il corpo del Genio civile vigila su molte arditezze costruttive e dà il proprio parere sulla convenienza o meno di realizzarle. Così gli architetti statali potranno vigilare anche nel campo artistico.

Onorevoli colleghi, la constatazione che si è fatta leggendo la relazione dell'onorevole Ancona è che si sta svolgendo in Italia un grande programma di lavori pubblici e si segue questa politica per combattere la disoccupazione; disoccupazione che è pure una grandissima piaga di tutte le Nazioni. Per combatterla non vi sono che due politiche: o la politica dei sussidi, o la politica dei lavori pubblici. La politica dei sussidi, a mio avviso, deve portare ineluttabilmente alla svalutazione della moneta perchè quando si fanno circolare in uno Stato somme notevoli di moneta che non hanno la contropartita nel lavoro e nella produzione, evidentemente la moneta finirà per essere svalutata.

Questo lusso se lo può permettere l'Inghilterra, per una situazione sua particolare (*commenti*); e del resto anche lì si è visto il risultato che ha dato! Invece l'Italia ha seguito la politica dei lavori pubblici. Ed è stato un bene. Certamente noi dobbiamo desiderare che questi lavori pubblici siano i più redditizi possibili, cioè che gravino il meno possibile a carico dello Stato. Per essere redditizi, se noi esaminiamo la questione, abbiamo l'impressione che il costo dei lavori pubblici di fronte a quello che viene pagato dall'utente per il servizio reso per questi lavori, è sproporzionato; o è troppo caro il lavoro o è troppo poca la retribuzione. Quando dico che è troppo caro il lavoro non intendo dire che i danari siano spesi malamente, voglio dire invece che gli elementi che costituiscono il lavoro, dei quali grandissima parte è costituita dalla mano d'opera, non siano per avventura eccessivi di fronte ai compensi che per l'opera si dà. La questione è molto delicata perchè vi sono dei limiti che non si possono oltrepassare. Anche per la mano d'opera non bisogna inaridire la sorgente, che viene dal lavoratore che è sempre un consumatore. Il problema, ripeto, è molto delicato però non si può non considerare. Si dice: riducete i costi di produzione. Ma per ridurre questi non vi sono in genere che due vie: o pagare meno la mano d'opera, o usarla meno. Non si può adottare la prima per ragioni troppo evidenti, e adottando la seconda andremmo incontro a maggiore disoccupazione.

Io ho notizia di alcuni appalti dati anche da enti pubblici dove per opere di scavo sono state

proibite le macchine; e da un certo lato ciò si può perfettamente comprendere, ma ciò non è certo un criterio di razionalizzazione e di economia nella produzione. La logica conseguenza di tutto ciò è che noi dobbiamo fare una politica di prezzi alti. Con questa politica noi abbiamo combattuta la battaglia del grano e l'abbiamo vinta.

Io ho sentito l'onorevole Raineri il quale l'altro giorno chiedeva ulteriori protezioni per la zootecnia ed il ministro rispose: per ora no, vedremo in seguito.

Dobbiamo fare ugualmente noi per salvare la nostra economia. Per questo le ferrovie fanno i treni popolari, che portano la gente a Roma pagando quasi niente ma non riducono le tariffe; è per questo che le aziende elettriche danno il residuo, il supero della loro produzione, a prezzi bassissimi a certe aziende speciali, ma non vogliono, come le ferrovie, toccare le loro tariffe. Però, badiamo, quello che è buono oggi può essere non buono domani.

Durante l'ultima guerra, specialmente sul fronte franco-tedesco, è stato adottato il metodo di difesa elastica: cioè la linea non doveva irrigidirsi quando doveva sopportare un'offensiva: in un certo momento doveva cedere, ma senza rompersi, in modo da permettere che l'offensiva si esaurisse, come finiscono per esaurirsi le offensive quando la linea di difesa non si rompe, e permettere poi ai settori laterali di venire in aiuto e di ristabilire la linea. Così dobbiamo fare anche noi in materia economica. Ma per questa difesa elastica era necessario un comandante di grandissimo valore, che sapesse assumere tutta la responsabilità e che avesse la fiducia di tutti. Noi questo Duce lo abbiamo e possiamo quindi guardare con animo tranquillo l'avvenire. (*Applausi*).

CHIMIENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, dopo l'essame fatto dal precedente oratore della ottima e completa relazione del collega Ancona, restringerò il mio dire a poche osservazioni su di un argomento che pare di poca importanza, ma che ne ha una che merita l'interesse del Senato e del Governo. Senonchè io non so procedere in queste mie poche osservazioni senza ricordare, non con nostalgia, quello che ora il bilancio dei lavori pubblici nell'epoca

nella quale io e molti di voi eravamo nell'altro ramo del Parlamento. Questo bilancio era un po' lo scoglio delle tempeste: discorsi numerosi, domande di aiuti, di fondi per lavori portuali, di ferrovie, di strade che si ripetevano costantemente in ogni discussione di bilancio dei lavori pubblici. La passione, la invidia regionale, l'interesse elettorale e di campanile divampavano in queste discussioni. Ricordo quando il compianto Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici, presentò un programma di lavori, con un ardimento che veramente lo onorava; divampò la questione regionale in un modo che impensierì il Governo e i più autorevoli parlamentari. In quell'occasione parve all'opposizione il momento propizio per dare la scalata al Governo. Fu mandata un'ambasciata al compianto Sidney Sonnino perchè gli dicesse che, se egli aveva tempra politica, era quello il momento di rovesciare il Ministero. Sonnino fece una dichiarazione nella quale disse che, pur avversario del Governo, egli votava il programma dei lavori pubblici presentato da un Governo a cui negava la sua fiducia, sia per non fare più divampare le questioni regionali, sia perchè a lui quel programma pareva buono. Tempi passati!

Tutta l'attenzione del Governo in tema di lavori pubblici è ora provvidente e previdente ed uguale per tutti secondo la necessità. La giostra è finita. Forse ne è rimasta una eco stanca che ricorda quei tempi lontani. Ancora, in occasione di nuove provvidenze o nuovi lavori decisi dal Governo centrale, si legge sui giornali locali che qualche prefetto glorioso e trionfante torna da Roma lasciando dire, come si usava nel vecchio tempo, le sue benemerienze e quelle del deputato in ordine alle concessioni ottenute. Ricordo che in una certa regione sorse una polemica a chi si dovesse la istituzione di una nuova provincia.

Il Duce disse: « La nuova provincia ed il suo capoluogo l'ho voluto io ». Al giorno d'oggi questi costumi politici, che hanno avuto la loro forza e il loro vigore per parecchi decenni, si vanno esaurendo nel nuovo ambiente della vita pubblica italiana.

La visione comprensiva, anche qui totalitaria, di tutti i bisogni regionali e generali è merito del Governo nazionale; e forse all'estero potrà

fare impressione, ma a noi, che viviamo la vita intensa del Regime, ci pare più che naturale che gli oratori tanto al Senato come nell'altro ramo del Parlamento finiscano i loro discorsi ringraziando il Governo per la sua opera uguale per tutti.

E vengo allo scopo per cui mi sono levato a parlare. Voglio ricordare una iniziativa, coraggiosa e utile dal punto di vista demografico ed economico, che si deve al ministro Giuriati: i villaggi rurali. Tale idea fu gettata circa trenta anni or sono dal compianto Giulio Rubini, il quale, quando si domandavano fermate di treni direttissimi, rispondeva: « Lasciate che i treni direttissimi non abbiano fermate e fate le fermate dove accanto alla ferrovia potranno sorgere dei piccoli centri rurali ». Il Consiglio del Rubini andò perduto e fu ignorato.

Il ministro Giuriati nel 1925 studiò la questione ed anzi pubblicò un interessante opuscolo, del quale io detti notizia in un giornale. Il Giuriati fin dal primo momento dichiarò che, fra l'altro, questa iniziativa sarebbe stata di una grande utilità specialmente per le zone dell'Italia meridionale.

Quale fu la occasione del sorgere e svilupparsi di questa iniziativa del Giuriati? Si fanno lavori di bonifica, lavori ferroviari, ponti e strade: questi operai fateli vivere in permanenza vicino ai cantieri in piccole costruzioni. Sorgeranno così dei piccoli centri di vita in comune. Questo sarà il germe; il villaggio si formerà e rimarrà duraturo.

Di questi villaggi ne sono sorti nella Campania, nelle Puglie, in Calabria, negli Abruzzi, in Sardegna e in Sicilia, ed anche in Toscana. Naturalmente è venuta l'ultima che sarà la capitale dei nuovi centri agricoli: la città di Littoria, che è stata una creazione dell'opera sagace del nostro Duce. Così che questi piccoli agglomerati rurali prima servono per le imprese dei lavori pubblici e specialmente per le bonifiche, poi, finiti i lavori, rimangono ed acquistano lentamente quella che è la costituzione di un vero piccolo comune. Io ne ho voluto parlare per dare occasione al ministro — che ha molto curato la continuazione di questa iniziativa del suo predecessore, onorevole Giuriati — di dire al Senato qualche cosa in ordine alla compo-

zione, alla vita e al moltiplicarsi di questi villaggi rurali, e quale sia lo stato attuale secondo il quale essi sono disciplinati, perchè credo che una parte rimane ai lavori pubblici finchè durano i lavori e poi sono affidati alla amministrazione dell'agricoltura e foreste o ad altri Enti nazionali. Voglio concludere dicendo che questa iniziativa ha raggiunto i suoi effetti e che merita sotto tutti gli aspetti, e soprattutto sotto quello demografico ed economico, di essere incoraggiata e sviluppata, perchè spesso delle piccole istituzioni risolvono delle grandi questioni nazionali. Ed ho finito. (*Approvazioni*).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Opere contro la disoccupazione! Questa è la nota predominante, direi il « leit motif » di tutti i bilanci dello Stato e degli altri enti pubblici. Nell'entusiasmo di elencare un gran numero di lavori contro la disoccupazione, non lo Stato, ma enti pubblici minori arrivarono fino al punto di comprendervi opere di ordinaria manutenzione ed anche lavori privati. Non dimentichiamo che a noi interessa si facciano sì col pubblico denaro lavori contro la disoccupazione, ma lavori di pubblica utilità; non dimentichiamo che questi lavori debbono essere scelti e graduati, in ordine a determinati criteri, a seconda dell'importanza sociale, morale, igienica che essi possono avere, a seconda della importanza economica e del reddito che possano dare, a seconda delle regioni e delle località dove si sviluppano, regioni e località che devono corrispondere a quelle dove maggiormente infierisce la crisi. Nella scelta delle opere pubbliche vi è un altro criterio che non dobbiamo dimenticare. Non è solamente il costo, a parità delle altre condizioni, che dobbiamo prendere in esame, ma vi sono anche le spese di esercizio, le spese di manutenzione, le quali gravano sugli esercizi successivi. Queste spese talvolta non sono rilevate, si presentano insidiosamente, e poi divengono un peso, un aggravio quasi insopportabile, specialmente se si tratta non di enti aventi grande forza come lo Stato, ma di enti pubblici piccoli, di enti locali, i quali si sono trovati talvolta a dover pensare alla manutenzione di strade e a non averne i mezzi. La situazione è descritta

molto bene nella relazione alla Camera dei deputati della quale mi permetta il Senato di leggere alcuni brani:

« Il persistere delle condizioni di disagio finanziario, che assillano la grande maggioranza degli enti locali, alle cui cure e spese sono affidate e la manutenzione e la costruzione delle arterie stradali minori, induce a continue ed irragionevoli falcidie dei fondi destinati alla viabilità, falcidie che ben difficilmente potranno essere reintegrate nei prossimi esercizi ».

E più giù:

« Quanti sono i ponti, le scarpate, i muri di sostegno, i tombini, le opere d'arte in genere che vanno lentamente e fatalmente degradando, senza che l'uomo intervenga ad arrestare l'azione demolitrice del tempo e degli agenti disgregatori ».

Donde tra l'altro si rileva che anche le condizioni finanziarie dei comuni sono nel momento attuale poco liete e quindi non solo la manutenzione è in pericolo, ma è anche da escludersi la possibilità di un forte impulso da parte loro a nuove opere pubbliche che impieghino i disoccupati.

L'importanza delle spese di esercizio che verranno poi a gravare sui venturi bilanci è un problema che bisogna considerare. E qui faccio una digressione: si arriva al punto che perfino certe opere di natura filantropica, come sarebbero ospedali, o di natura educativa, come sarebbero musei, biblioteche, se donate da un ricco privato ad un comune, qualora questo non abbia mezzi sufficienti, possono diventare un guaio serio per l'amministrazione. Quando si delibera la costruzione di nuovi edifici per uffici pubblici, siano ministeri, prefetture, palazzi delle poste, municipii, questure, si pensa mai all'aggravio che effettivamente verrà al bilancio ordinario ?

Il trasferimento d'un ufficio in un nuovo locale implica sempre un aumento nel numero degli impiegati, dai più umili ai più elevati, uscieri, dattilografe ecc., e perfino capiufficio e poi ci sono le spese per la luce, per la cancelleria ecc. Tutti conoscono uno dei caratteri principali della burocrazia di Stato, considerata insieme con altre burocrazie di enti parastatali, enti pubblici, sindacali ecc. Essa presenta un po' la proprietà dei corpi allo stato

gassoso, che si dilatano aumentando via via di volume. Date un ufficio, per quanto grande, a disposizione della burocrazia, essa troverà modo di riempirlo tutto e se la trasportate da un ufficio vecchio ad un altro nuovo, l'ufficio vecchio non rimarrà libero, ma sarà subito occupato da qualche nuovo ramo della pianta burocratica, magari creato o ingrandito per l'occasione.

Ritorniamo all'argomento:

Due dubbi mi sono venuti leggendo la pregevole e diligente relazione dell'onorevole Ancona.

Dato che occorsero ed occorrono tante opere pubbliche per la disoccupazione e noi non facciamo che parlarne, un primo quesito è questo: le opere pubbliche ora in corso sono sufficienti a fronteggiare la disoccupazione ?

Disgraziatamente la risposta è negativa. Abbiamo da qualche tempo un crescendo nella disoccupazione. Ciò è dovuto alle opere private che stanno subendo una sosta; ed è precisamente il caso che l'ente pubblico si sostituisca al privato nel dar lavoro. Ma questa disoccupazione, cagionata dall'inazione privata, non è assorbita con uguale ritmo dalle opere dello Stato e degli altri enti.

Le statistiche della disoccupazione ne sono una prova eloquente:

	Totale dei disoccupati	Categoria edilizia ed opere pubbliche
1930 dicembre	642.000	179.000
1931 dicembre	972.000	303.000
1932 gennaio	1.051.000	327.000
» febbraio	1.148.000	355.000
» dicembre	1.129.000	338.000
1933 gennaio	1.225.000	369.000
» febbraio	1.230.000	383.000

Dal dicembre 1930 i disoccupati in fatto di edilizia ed opere pubbliche sono più che raddoppiati salendo da 179.000 a 383.000. Questo aumento è avvenuto in una proporzione superiore a quello complessivo di tutta la disoccupazione. Il diffondersi del generale disagio è testimoniato dalla contrazione di molti consumi elementari.

Dunque le opere pubbliche, come sono ora, non bastano a fronteggiare la cresciuta disoccupazione. Ma almeno, assorbono esse un numero di lavoratori maggiore che nel passato ?

No. Se guardiamo le statistiche, vediamo che le due aziende più importanti, per le quali mese per mese ci sono forniti i dati, presentano nel numero degli operai impiegati una diminuzione. Per la bonifica, in giugno avevamo 61.000 disoccupati, ora siamo a 43.000; per l'Azienda stradale avevamo 43.000 occupati, ora siamo a 33.000.

Dunque è molto probabile che si debba pensare a fare altre opere pubbliche se si vuol dare lavoro ed ovviare, senza ricorrere a sussidii, al grave inconveniente della disoccupazione. Allora nasce un secondo quesito: è il bilancio dei lavori pubblici sufficientemente dotato, quanto a mezzi finanziari, per potere intensificare i lavori ed affrontare dei nuovi?

Qui ci risponde la relazione dell'onorevole Ancona. Essa è già stata citata dal senatore Reggio e quindi mi dispenso dal ripeterne i dettagli. Gli impegni per pagamento non differito assommano a 3400 milioni, i mezzi a disposizione sono 2787 sicchè mancano 613 milioni. Gli impegni per pagamento differito ammontano a 10.803 milioni; gli stanziamenti e residui 746 milioni oltre all'annualità di circa 300 milioni impostata in ciascuno di questi ultimi esercizi e che dovrà essere ripetuta ancora per oltre trent'anni per pareggiare gli impegni.

Dice il senatore Ancona: « Bisogna digerire, e ci vorranno ancora due o tre anni di astinenza per alleggerire bene il bilancio dai carichi eccessivi del passato, per ridargli di nuovo elasticità e disponibilità. Per ora il ministro ha le mani legate. Ora non è più possibile autorizzare nulla se non si danno contemporaneamente i fondi come si è già fatto, molto giustamente, per la disoccupazione ».

Dunque, volendo fare di più occorrono nuovi stanziamenti.

Se le condizioni del bilancio dei lavori pubblici rispetto alle disponibilità di fondi sono poco liete, peggiori mi sembrano ancora le condizioni dell'Azienda della Strada, delle quali non parla la relazione.

ANCONA, *relatore*. Se ne parla.

RICCI FEDERICO. Sì, ma non si parla della disponibilità. L'Azienda avrebbe pagato, a tutto il 30 giugno 1932, 1.336 milioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria, e per le sistemazioni generali eseguite sia col paga-

mento pronto che con quello differito. Di più ha impegni in corso per 1589 milioni dovuti per pagamenti differiti, ed inoltre deve estinguere mutui per varie centinaia di milioni. Se consideriamo che il bilancio dell'Azienda della Strada si aggira su 350 milioni circa, quasi tutti già assorbiti, vediamo quanto gravi sono questi impegni dati i modesti limiti di quel bilancio e vediamo quindi come sia impossibile all'azienda di affrontare su vasta scala nuovi lavori senza che intervenga una corrispondente dotazione a suo favore.

Del resto l'intero bilancio dei lavori pubblici stanziava 328 milioni di spese ordinarie che non interessano questi lavori, e 821 milioni di spese straordinarie, nei quali sono compresi circa 300 milioni per la già menzionata annualità. Rimangono quindi 521 milioni; ma occorre togliere 338 milioni di opere stradali, marittime ed idrauliche, già stabilite, 124 milioni per costruzioni ferroviarie, 53 milioni per ricostruzioni di regioni colpite da terremoti o alluvioni, sicchè nulla resta di disponibile. Con ciò si ha la conferma di quello che già dicevo, cioè che il bilancio è bloccato.

Allora si pone il quesito: come si potrebbero finanziare altri lavori, qualora occorresse farli per fronteggiare la disoccupazione? Non ci sono che i prestiti. Come dissi altra volta, disapprovo i prestiti destinati a colmare disavanzi della gestione normale, ma li approvo quando riguardano opere straordinarie per la disoccupazione. In tal caso mi permetterei di consigliare di farli non come l'anno scorso, e cioè un prestito generico con buoni del tesoro del quale poi un miliardo si dichiarò avrebbe dovuto servire per i lavori per la disoccupazione.

Io consiglierei di fare esplicitamente un prestito destinato a fronteggiare questi lavori spiegando di qual genere essi siano. Sono certo che il pubblico darà molto più facilmente quando conosca gli scopi di tale prestito; tanto più se si vorrà garantire che localmente si faranno lavori in una certa proporzione colle somme sottoscritte. E si potrà anche trovare il modo di dotarlo di vantaggi fiscali tali da renderlo singolarmente accetto.

È fuori argomento adesso parlare di questioni finanziarie, ma potrei citare l'esempio della Germania dove, se non erro, un prestito di

questa natura era stato dotato di siffatti vantaggi: tra l'altro quelle cartelle potevano, dopo un certo periodo, essere utilizzate per il pagamento delle tasse invece del contante.

Supponiamo che occorra eseguire opere pubbliche contro la disoccupazione atte ad occupare ingenti masse di lavoratori; abbiamo visto come mediante prestiti potremo procurarci il danaro. Ma quali lavori sarebbero più consigliabili in considerazione dello scopo? Non è da pensare, per quanto lo si possa desiderare, di poter fare assorbire molti disoccupati in lavori sotto molti rispetti preferibili, che devono prima essere organizzati in modo speciale, in lavori che hanno la loro sede in uno o in pochi punti. Nella costruzione di una ferrovia, per esempio, non potete aumentare a vostro piacimento il numero dei lavoratori; non credo nemmeno nelle bonifiche, certamente non nei porti, dove le opere devono essere predisposte e si succedono a gradi. Penso invece a un lavoro, del quale non è stata fatta menzione da nessuno e che potrebbe dar luogo a un ingente assorbimento di operai non qualificati, non già concentrati in poche sedi, ma distribuiti in moltissimi luoghi, direi quasi uniformemente in tutta l'Italia. Abbiamo una quantità enorme di passaggi a livello e io mi domando se non si potrebbe provvedere ad una graduale soppressione di essi, non dico di tutti, ma almeno di una grandissima parte. Le ferrovie ne sopprimono finora da 50 a 60 all'anno: siccome i passaggi a livello sono 19.338 occorrerebbero all'onorevole Ciano quasi 400 anni per sopprimerli tutti.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Speriamo di esserci ancora. (*ilarità*).

RICCI FEDERICO. Io glielo auguro! Ora per tali lavori vi potrà essere conflitto di competenza fra province, ministeri, Azienda della strada, privati, per sapere chi deve eseguirli o prendere a carico le spese; ma sono tutte questioni che di fronte all'importanza del lavoro stesso devono essere superate. Abbiamo 8.111 passaggi a livello aperti ed incustoditi, 3.208 muniti di sbarre manovrabili, 355 muniti di girandole, 927 guardati da personale ferroviario, 1.601 guardati da impiegati di imprese, 5.136 in consegna a utenti, totale 19.338. Ho rilevato questi dati dalla Relazione delle Ferrovie a pagina 55; quindi l'onorevole mi-

nistro delle comunicazioni non mi potrà più dire che non seguono le statistiche.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Glielo ho detto l'altr'anno!

RICCI FEDERICO. Si vede che in un anno ho fatto progressi! (*Si ride*).

Io credo che oltre ai vantaggi, anzi prima dei vantaggi di ordine economico, noi dobbiamo pensare al lato umanitario, perchè sono continuamente disgrazie e disgrazie gravi che succedono ai passaggi a livello. Abbiamo avuto 147 sinistri gravi nel 1930-1931, 152 sinistri gravi nel 1931-1932; è una lunga lugubre enumerazione che potrei fare. Vi ricordo solo un gravissimo sinistro successo nel novembre scorso a Palo, quando un camion contenente giovani venuti a Roma per vedere la capitale e la Mostra della Rivoluzione fu al ritorno investito in una mattinata nebbiosa dal treno e dieci giovani vite furono stroncate dal fato crudele. Di questi episodii dolorosi e raccapriccianti ne succedono continuamente e noi non possiamo rimanere indifferenti. Si dice con snobismo: «Dopo tutto, sono imprudenti che si comprano quel che loro succede». Lasciamo andare! In questi casi dobbiamo, se mai, tutelare anche l'imprudenza, ma tutt'al più sarà imprudente chi guida, non chi è dentro la macchina.

Quanto al costo (è difficile determinare la spesa e forse gli onorevoli ministri dei lavori pubblici o delle comunicazioni potranno darmi dei suggerimenti) se supponiamo per eccesso di voler sopprimere 10.000 passaggi a livello in cifra tonda, ad un costo medio di 500.000 lire per ciascuno raggiungiamo la cifra di 5 miliardi. Ma certamente occorrerà molto meno, potendosi limitare a una cifra assai più bassa il numero dei passaggi a livello da sopprimere. È poi chiaro che, trattandosi di lavori indipendenti l'uno dall'altro, possiamo farne quali e quanti crediamo.

Fossero pure 5 miliardi, in varii anni, un tale prestito, colle modalità e i vantaggi fiscali già accennati, nelle condizioni attuali, quando se ne spiegasse al pubblico lo scopo, patrocinato da enti pubblici e privati, favorito dagli automobilisti, dalle compagnie di assicurazione, dall'Automobil club, dal club turistico ecc., si dovrebbe collocare a non più del 3,75 forse 4%. I cittadini danno volentieri a fondo perduto per

l'assistenza invernale e per altre opere filantropiche; a maggior ragione sottoscriveranno anche a questo prestito che dovrebbe permettere di dar lavoro a chiunque.

Premesso che il carico annuo per interessi sarà molto inferiore a 200 milioni, sarei tentato di dire che ciò che si risparmia nei danni ai veicoli ed alle opere ferroviarie, e nelle spese di custodia, ne compensa una buona parte.

Poi v'è il vantaggio di molti proprietari privati, per la migliore accessibilità; essi potranno esser chiamati a contribuire, insieme eventualmente cogli enti locali interessati. È difficile stimare in cifre il risparmio di vite umane! Quanto valutiamo le centinaia di disgrazie evitate, il cui numero collo sviluppo dell'automobilismo e coll'aumento della velocità tende a crescere? Badiamo che coll'intensificarsi del traffico i passaggi a livello diventano ostacoli sempre più gravi e pericolosi. Oggi non è più il carretto isolato che pazientemente attende sia passato il treno, ma vi son lunghe file di auto immobilizzate, con notevole danno per il tempo perduto. Le due reti di comunicazione, ferrovia e strada, si intralciano a vicenda intersecandosi in 19.000 punti: è chiaro che se vogliamo abbiano veramente un buon rendimento, se vogliamo arrivare a un funzionamento perfetto, dobbiamo metterle in due piani separati, sopprimendo cioè tutti quei nodi, o almeno i più ingombranti.

Per dare un esempio: da Genova verso levante, l'unica strada rotabile nei primi 50 chilometri presenta 6 passaggi a livello; e verso ponente ben dodici!

Vorrei ancora raccomandare non si dimenticasse un metodo di locomozione oggi un po' antiquato, ma però sempre in uso: cioè chi va a piedi. Oggi le strade rotabili non hanno quasi più banchina, non hanno quasi più marciapiede: ed il pedone è esposto, specialmente se non attento perchè distratto o minorato, agli assalti delle automobili. Vediamo di dargli un aiuto. Cerchiamo almeno che nella strada, come anche nella vita, non sian creati ostacoli, ma sia anzi agevolato il cammino all'umile che cerca di proceder da sè, senza nulla chiedere.

ANCONA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCONA, *relatore*. Onorevoli colleghi, quest'anno il compito del relatore della Commissione

di finanza è molto breve, come breve è stata questa senza dubbio interessante discussione.

Risponderò anzitutto poche parole agli oratori che hanno preso parte al dibattito e comincerò col ringraziare l'onorevole collega Reggio per il gentilissimo apprezzamento che ha voluto fare della mia modesta relazione, lodi che mi sono gradite data la competenza speciale del collega. Egli ha approvata completamente la mia relazione ed ha fatto parecchie considerazioni di indole generale sulle quali non sta a me di rispondere. Io devo rispondere alle confutazioni che si fanno alla mia relazione e invece l'onorevole Reggio l'ha approvata completamente. Alle sue considerazioni risponderà quindi, se crederà, il Ministro.

L'onorevole Chimienti ha fatto anch'egli delle osservazioni interessantissime di indole politica. Egli ha parlato delle discussioni che si svolgevano un tempo sui bilanci dei lavori pubblici, ricordando come fossero delle tempeste. È vero; però mi pare che fossero tempeste elettorali, più che altro, tempeste che non lasciavano poi troppi strascichi, e in ogni modo senza sangue e senza discussioni troppo acide, perchè dovevano servire soprattutto ad informare, diciamo così, l'opinione pubblica dei rispettivi collegi. Anche l'onorevole Chimienti ringrazio per le sue benevole parole.

Il collega senatore Ricci ha fatto come sempre una dissertazione interessante; ha detto delle cose molto assennate, come egli suole, alle quali mi associo. L'argomento principale della sua esposizione è stato quello dei passaggi a livello. La questione dei passaggi a livello è una questione molto grave e molto importante, come ha detto. È però una questione irta di difficoltà, soprattutto finanziarie. Secondo i calcoli del senatore Ricci, ci vorrebbero 5 miliardi per poter sopprimere i passaggi a livello. Io non so se nelle condizioni attuali si potrebbe lanciare un prestito di 5 miliardi onde poter sopprimere detti passaggi. Questa è una questione che tratteremo in occasione della discussione sul bilancio delle finanze; e poi, in ogni modo, c'è il Ministro delle comunicazioni che forse risponderà, questa sera od un'altra. Io ho sui passaggi a livello la stessa idea che ho sulle disgrazie automobilistiche. Nella maggior parte dei casi vi è una grande imprudenza da parte degli automobilisti e da parte di coloro

che debbono attraversare il passaggio. Se ci fosse un po' più di prudenza ed una visione più diligente delle condizioni della strada, quando c'è un passaggio a livello, e ricordiamo che i passaggi a livello nei punti più pericolosi sono sempre guardati...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. In tutte le strade statali i passaggi a livello sono guardati. Noi avevamo su tutte le strade statali, che sono poi le grandi strade automobilistiche, 127 passaggi a livello non custoditi. Oggi tutti i passaggi a livello, per ordine del Capo del Governo, sono guardati e quindi la giusta preoccupazione umanitaria del senatore Ricci può trovare una certa tranquillità in queste mie parole.

ANCONA, *relatore*. Ringrazio il Ministro delle comunicazioni per le sue così lucide dichiarazioni le quali rinforzano la tesi che stavo io stesso per enunciare. Certo l'ideale sarebbe quello che ho affermato il senatore Ricci: non avere più i passaggi a livello. Ci sono dei paesi che hanno speso delle somme enormi per abolirli e che ci sono riusciti completamente o quasi, ed uno di questi paesi è, se non erro, il Belgio. Del resto anche noi nella direttissima Roma-Napoli abbiamo abolito tutti i passaggi a livello; e sulla direttissima Bologna-Firenze non ci saranno.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Noi non ne abbiamo fatto alcuno; abbiamo ereditato quelli che già vi erano.

RICCI FEDERICO. È una eredità che bisogna liquidare.

ANCONA, *relatore*. È una eredità molto pesante, senatore Ricci. In questo momento però non so se lei, essendo al Governo, lancerebbe un prestito di cinque miliardi per abolire tali passaggi.

In ogni modo questa è una questione di ordine generale alla quale risponderà l'onorevole Ministro, se lo crederà.

Ringrazio anche il senatore Ricci per le parole benevole che ha avuto per la mia relazione. Se pochi hanno parlato, lasciatemi sperare, onorevoli colleghi, voi che avete certamente letto tutti, o quasi tutti, la mia relazione (non dico tutti, ma ci spero), che l'abbiate approvata e che il vostro silenzio sia l'indice del vostro consenso.

Del resto già gli oratori che mi hanno preceduto hanno rivolto elogi all'opera solerte, illu-

minata ed efficace del Ministro dei lavori pubblici, elogi ai quali io, nella mia relazione, mi sono a più riprese associato. Si è detto che il Ministero dei lavori pubblici è stato un po' svuotato delle sue mansioni.

Questo non mi sembra assolutamente vero; vero mi sembra il contrario. Basta pensare alle opere multiformi, poderose del Ministero, ai lavori per la disoccupazione, dei quali ha parlato il collega senatore Ricci Federico. Basta pensare che nell'ultimo tempo è stata concentrata nel Ministero, con ottimo provvedimento, tutta l'edilizia statale e anche l'edilizia sussidiata dallo Stato.

Ottimo provvedimento, perchè il Ministero dei lavori pubblici è veramente l'organo più adatto per le costruzioni statali e sussidiate dallo Stato. Ed ha un organo veramente notevole ed efficace, il Consiglio superiore, che funziona egregiamente.

Dopo ciò mi limiterò a pochissime osservazioni e parlerò pochi minuti ancora.

C'è da osservare che il Ministero dei lavori pubblici svolge tutta la sua azione con opere durature, che migliorano l'attrezzatura tecnica del Paese e che prima o poi sono destinate a ridondare a vantaggio dell'economia nazionale: costruire strade, porti, ferrovie, ponti, acquedotti, regolare le acque. Voi sapete quanto male facciano le acque quando sono sregolate! Tutto questo è miglioramento della struttura e della attrezzatura tecnica del Paese e quindi io ritengo che questo Ministero si debba proprio dichiarare un Ministero altamente benemerito dell'economia nazionale.

Nella mia relazione c'è una piccola novità: ho aggiunto in appendice una nota sui lavori di Roma. Veramente i lavori di Roma non fanno parte del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, perchè non sono condotti dal Ministero, ma bensì dal Governatorato. Però m'è parso che, parlando di lavori pubblici in Italia, non si potesse prescindere da questi lavori di Roma, che sono veramente grandiosi e suggestivi. Ecco perchè ho messo la breve appendice alla mia relazione.

Voi sapete che lo sviluppo edilizio grandioso di Roma comincia proprio ora. C'è stato, sì, un certo sviluppo dopo il 1870, ma all'infuori di pochi monumenti di grande valore architettonico, che si possono contare sulle dita della

mano, io credo che l'edilizia che si è avuta a Roma dopo il 1870 non fosse proprio tutta un modello di bello stile e di perfezionamento tecnico.

Per affrontare in pieno la questione del rinnovamento edilizio di Roma, ci voleva, direi quasi, un'altra anima, più aperta alle larghe concezioni, più romana. In ogni modo occorre- vano delle vedute molto più larghe, sorrette da una atmosfera più intensamente patriottica; insomma occorre- va il Fascismo, d'onde è scaturito il grande programma di rinnovamento edilizio.

Basta pensare a quella magnifica strada che si chiama Via dell'Impero, nella quale stamane abbiamo assistito alla rivista dell'Aeronautica, per vedere quanto di bello questi lavori . . .

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Sono redditi!

ANCONA, *relatore*. Volevo proprio dire che sono anche redditi, perchè così si è resa Roma un centro di attrazione non soltanto per gli italiani e per gli stranieri, non soltanto per i turisti, ma altresì per tutti gli intellettuali del mondo intero. Quello che si vede a Roma non si può vedere in nessun'altra città del mondo intero. Potranno essere stati eseguiti dei lavori di rinnovamento più importanti dal punto di vista delle costruzioni, ma nessuna città potrà mai avere una strada come la nostra Via dell'Impero, magnifica, suggestiva, che abbina i ricordi dell'antica grandezza con le nuove, moderne costruzioni.

Fatta questa osservazione, non ho altro da aggiungere. Rinnovo il ringraziamento per le buone parole rivolte alla mia relazione e finisco invitando il Senato, a nome della Commissione di finanza, a dare il suo voto favorevole a questo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, non senza esprimere una lode sentita e meritata all'onorevole Ministro, e al Ministero dei lavori pubblici, che lavorano continuamente per le migliori fortune della nostra grande e sacra Patria. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Desidero innanzi tutto ringraziare il rela-

tore senatore Ancona, la Commissione di finanza, nonchè gli egregi senatori, che hanno interloquito in questa discussione, per il contributo di osservazioni che vi hanno portato e per le parole benevole e lusinghiere, rivolte all'attività svolta dal mio Ministero.

Non è il caso che illustri ulteriormente questo bilancio, avendolo già fatto ampiamente nell'altro ramo del Parlamento, ed avendo sia la Giunta del bilancio che la Commissione di finanza esposto, per conto loro, dati esaurienti sulla situazione finanziaria del mio Dicastero:

Tale situazione è stata posta in giusta luce dal senatore Ancona. Il bilancio è appesantito dagli impegni notevoli assunti negli esercizi passati e quindi alquanto bloccato nella sua elasticità, per l'ulteriore attività da svolgere.

È da ritenere, peraltro, che gli stanziamenti previsti, con eventuali integrazioni, consentiranno al Ministero di poter fronteggiare gli impegni che ricadono nell'esercizio prossimo.

Non è da pensare, però, che con tali stanziamenti, e con le caratteristiche che ha attualmente il bilancio dei lavori pubblici, possa svolgersi una attività straordinaria di opere. Essa, se dovrà svolgersi, sarà effettuata con mezzi straordinari, così come è avvenuto negli esercizi passati, quante volte le esigenze tecniche o sociali lo abbiano imposto.

Se il bilancio è appesantito dalla vastezza dei programmi svolti in passato, il relatore vorrà anche riconoscere che il Governo, non appena si è profilata la crisi, ed il conseguente disavanzo, per diminuzione di entrate, non ha esitato a dare il contro-vapore, ma ha dovuto farlo con quel garbo e con quella misura, necessari per evitare che gestioni imponenti di opere potessero rimanere danneggiate da un arresto troppo brusco nell'attività del Ministero.

ANCONA, *relatore*. È giustissimo!

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Se in questo momento non vi fossero inderogabili esigenze tecniche, che non possono essere ignorate, o esigenze di ordine sociale, io per il primo, come ministro dei lavori pubblici, consiglieri di segnare il passo, fino a quando, superato il punto più difficile della situazione finanziaria, non si sia ridato al bilancio quella elasticità, che è condizione

necessaria per il buon andamento di qualsiasi gestione.

Eviterò anche di illustrare i criteri ai quali si ispira la politica dei lavori pubblici del Regime.

Ciò è già a conoscenza del Parlamento e del Paese, ed ha avuto, in occasione del Decennale, ampia volgarizzazione. I risultati di tale politica sono plasticamente visibili in tutti gli angoli della Nazione e sono valsi a potenziare le fonti della economia del Paese e ad elevare il tono della vita civile della Nazione.

Si è riusciti a potenziare le fonti dell'economia con le grandi opere di bonifica, con la sistemazione e l'utilizzazione delle risorse idrauliche, con le sistemazioni stradali, con la costruzione di grandi ferrovie, con la messa in efficienza, secondo le moderne esigenze dei traffici, dei nostri grandi porti.

Si è giunti ad elevare il tenore di vita civile della Nazione, con l'approvazione ed applicazione di numerosi piani regolatori in città grandi e piccole; con le conseguenti opere di sventramento; con lo sviluppo notevole dell'edilizia statale economica e popolare; con la costruzione di moltissime scuole ed acquedotti, che sono al primo piano della politica dei lavori pubblici; con la costruzione di sanatori e di opere igieniche varie.

Mi limiterò, quindi, a richiamare l'attenzione del Senato su alcuni aspetti di attività del Ministero dei lavori pubblici, che hanno formato oggetto di esami particolari da parte del relatore e degli egregi oratori.

Comincerò dall'onorevole senatore Ricci Federico, il quale si è occupato, in modo particolare, delle opere e delle attività inerenti alla disoccupazione. Egli ha raccomandato al Governo, e particolarmente agli enti locali, di stare accorti nella scelta delle opere, per evitare che, dopo la costruzione, non ci siano i mezzi per mantenerle. Inoltre ha espresso la convinzione che, per fronteggiare la disoccupazione, nuovi provvedimenti dovranno essere adottati, perchè le statistiche, nel campo edilizio, sarebbero in aumento.

Mi permetto di far presente al senatore Ricci che tali statistiche bisogna prenderle un poco « cum grano salis » perchè, se effettivamente esse, in talune categorie, sono in aumento, è da escludere però che un aumento

effettivamente vi sia nella disoccupazione. Bisogna tener presente che, negli ultimi rilevamenti, hanno inciso le influenze, quanto mai sfavorevoli, stagionali. Abbiamo avuto un inverno eccessivamente procelloso che ci ha consentito solo da poco di intensificare i lavori che, specie in alcune zone, erano stati notevolmente rallentati.

È anche da tener conto che, nelle statistiche per la disoccupazione, gioca un po' l'imperfezione del sistema di segnalazione e di raccolta dei dati, giacchè non infrequente è il caso di persone che si iscrivono contemporaneamente agli uffici di collocamento dell'agricoltura, dell'industria e del commercio; perciò, quando i disoccupati figurano in tutte e tre le categorie delle nostre grandi organizzazioni, falsano i risultati delle statistiche; così come le elevano artificiosamente coloro che vengono iscritti, pur avendo assicurato il lavoro, nei turni, per un determinato periodo del mese. Bisogna perciò stare accorti nell'utilizzare e valorizzare i dati di tali statistiche.

Il senatore Ricci raccomanda che, nell'eventualità di nuovi provvedimenti, si faccia un prestito destinato particolarmente all'abolizione di tutti i passaggi a livello e, se non sbaglio, alla creazione di passeggiatoi per pedoni lungo le più importanti strade. Tale prestito dovrebbe essere a suo giudizio di circa cinque miliardi.

Io credo che il senatore Ricci, dopo le assicurazioni dategli testè dal ministro delle comunicazioni, circa i passaggi a livello sulle strade nazionali, che sono stati nuovamente custoditi, si sarà già convinto che la sua richiesta è alquanto esagerata.

Se il Ministero dei lavori pubblici avesse a disposizione 5 miliardi, non immobilizzerebbe certo tutta o parte notevole di tale somma per la costruzione di cavalcavia o passeggiatoi.

Lo stesso senatore Ricci, se fosse ministro, probabilmente si guarderebbe bene dal destinare tale cospicua somma agli scopi da lui caldeggiati.

Ci sono tante opere più urgenti e produttive: la bonifica integrale, le sistemazioni idrauliche, le strade, gli acquedotti, le scuole!

A proposito di passaggi a livello, è da ricordare che molti sono stati aboliti dall'Azienda della strada, e che tutte le nuove ferrovie in

esecuzione (parlo di quelle principali) sono costruite in sede propria, assolutamente indipendenti dalla rete stradale.

Ci sono anche le opere edilizie statali che nelle grandi città servono ad assorbire la disoccupazione delle categorie specializzate di lavoratori. Tali lavori, mentre valgono a dare assetto conveniente e sede decorosa all'attività di alcuni uffici pubblici, offrono anche il vantaggio di assicurare spesso all'Erario notevoli economie, poichè non è infrequente il caso che le spese di fitto risultino maggiori di quelle di ammortamento delle nuove costruzioni. Per la eventualità dunque che si dovessero autorizzare nuove spese, per lavori inerenti alla disoccupazione, non vi è certo da lambiccarsi il cervello per garentirne l'impiego migliore. Posso assicurare il Senato (e il senatore Mariotti a nome della Commissione di finanza lo ha riconosciuto in una recente circostanza) che i lavori previsti nei programmi per la disoccupazione sono meditatamente studiati e vagliati molto tempo prima di quando si attuano. Essi formano oggetto di organica visione di tutte le necessità del Paese, sia di ordine tecnico che sociale. Io vorrei augurarmi, per altro, che non ci fosse bisogno nè di fare dei prestiti nè di adottare comunque altri provvedimenti straordinari. Vorrei augurarmi che il Ministero dei lavori pubblici fosse costretto a segnare il passo: ciò significherebbe il miglioramento della situazione attuale e la prossima risoluzione della crisi!

Tanto il relatore che il senatore Reggio hanno lodato l'attività che è stata svolta dall'Azienda della Strada. Il relatore, nella sua organica, esauriente relazione, ha messo in risalto tutto ciò che l'Azienda ha fatto fino ad oggi; raccomandando che il Ministero cerchi anche per l'avvenire di svilupparne l'attività, compatibilmente colla possibilità finanziarie. È stato anche richiesto che la rete stradale dello Stato sia ulteriormente ampliata. Tali richieste sono certo giuste, ma purtroppo, come ha rilevato il senatore Ricci, la situazione finanziaria dell'A. A. S. S. è in questo momento alquanto delicata.

Il bilancio dell'Ente è bloccato perchè deve assicurare i pagamenti delle annualità quindicennali per i lavori di sistemazione eseguiti e deve provvedere alla manutenzione ed alle

opere straordinarie. Ma bisogna tener presente che sino ad oggi sono stati sistemati circa 9000 chilometri di strade, che circa altri 1000 chilometri sono in via di sistemazione e che perciò quasi il 50% dell'intera rete nazionale è già pavimentata. I lavori più urgenti per la sistemazione delle grandi vie di comunicazione possono dirsi quindi assicurati. Certo, sarebbe desiderabile potere continuare con lo stesso ritmo, almeno per saldare alcune soluzioni di continuità e per poter pavimentare altri tronchi importanti.

È da augurarsi che le condizioni del bilancio dello Stato permettano di poter fare tutto ciò. Comunque, se il bilancio è bloccato, se anche manca la possibilità di nuovi vasti programmi di sistemazione, come è stato fatto sino a oggi, non mancano, certo, nonostante la diminuzione delle entrate per tasse automobilistiche, i mezzi per assicurare la perfetta manutenzione del patrimonio stradale, sia sistemato, sia in attesa di sistemazione.

Le preoccupazioni del senatore Reggio, a proposito della durata delle pavimentazioni superficiali, sono state prospettate anche in altra sede, alla Camera dei deputati. In quella sede ho avuto occasione di dare delle delucidazioni e delle assicurazioni che ora confermo.

Il problema della manutenzione per i manti superficiali è stato studiato con molta ponderazione. Oggi noi siamo tranquilli per quello che facciamo. Anche i traffici pesanti, come il senatore Reggio potrà osservare, sulla strada dei Giovi, a Genova, sono sopportati benissimo da tali pavimentazioni, purchè esse siano eseguite secondo quegli accorgimenti tecnici che l'A. A. S. S. ora adotta, dopo vasta esperienza.

Sempre a proposito dell'attività dell'Azienda della strada, posso comunicare al Senato che, con provvedimento recente del Consiglio dei ministri, è stato aumentato l'organico della Milizia, portandolo a 600 uomini. Non è ancora quello che veramente occorre per assicurare un adeguato servizio di polizia nella circolazione, ma è già un passo avanti, che consentirà di moltiplicare le squadre in motocicletta, attualmente sottoposte ad una media di 150 o 200 chilometri al giorno e ad un orario indiscutibilmente assai gravoso.

Circa la viabilità minore, oggetto di vive

premure da parte della Commissione di finanza, non ripeterò quello che è stato detto in altre circostanze. Il Governo è sensibile a questi richiami e vorrebbe provvedere con l'urgenza che in molte circostanze i casi richiedono.

Non si possono, però, adottare dei provvedimenti, che resterebbero sulla carta, qualora non avessero una effettiva base finanziaria, tale da assicurare la buona riuscita della riforma, da tempo studiata ed ora ancora sollecitata.

È da rilevare per altro che, in questi ultimi tempi, parecchie amministrazioni provinciali hanno sistemato le loro strade. Vi sono delle amministrazioni, sia nell'Italia settentrionale che in quella centro-meridionale, che hanno ben capito che sistemare la rete stradale finisce, con il tempo, con l'essere una economia.

Anche alcune amministrazioni comunali hanno migliorato notevolmente le manutenzioni. Purtroppo, però, non tutti gli Enti locali hanno queste benemerienze, così come non tutte le amministrazioni hanno la possibilità di potere adempiere efficacemente ai compiti che la legge ad essi demanda.

Il Governo sta cercando ora di esaminare la possibilità di un'applicazione graduale della riforma della viabilità minore. Nel frattempo è da augurarsi, e io rinnovo il voto che ho fatto in altre circostanze, che le Province e i Comuni, trascurando magari compiti meno inderogabili, nell'esecuzione delle opere pubbliche, concentrino i maggiori mezzi nelle manutenzioni stradali, che valgono anche a dar lavoro ai disoccupati.

Nel campo costruttivo, si è dato particolare sviluppo alla esecuzione di strade provinciali di serie, che sono state raccomandate dalla Commissione di finanza anche di recente, e alle strade di allacciamento delle frazioni ai comuni.

A proposito di strade provinciali di serie, devo fare presente che si è ravvisato necessario di riaggiornare le vecchie tabelle, previste da leggi speciali, e che in parte risultano superate.

Vi sono delle regioni che, nelle reti provinciali, sono ancora sfornite di strade adeguate.

Possibilmente, senza aumentare il chilometraggio delle strade già previste, e per le quali

lo Stato è tenuto alla erogazione di contributi nella misura del 50 per cento, si cercherà di dare alle tabelle maggiore aderenza alle necessità nazionali.

Debbo anche ricordare che è imminente la inaugurazione del nuovo ponte sulla Laguna fra Venezia e la terraferma. Questa grande opera, disposta con la Convenzione del 26 giugno 1930, eseguita con lodevole celerità dall'Amministrazione comunale di Venezia, con il controllo dello Stato, che concorre nel pagamento con il 70 per cento, ormai è compiuta, con l'anticipo di circa 18 mesi sull'epoca di ultimazione prevista dalla Convenzione.

La monumentale opera che il Regime ha voluto, entrerà in esercizio per il prossimo Natale di Roma.

Essa, mentre varrà ad assicurare a Venezia — che è giustamente gelosa tutelatrice delle sue bellezze artistiche, ma anche desiosa di essere partecipe dell'ansia di vita nuova che il Regime ha sprigionato in tutta la Nazione — un mezzo di comunicazione rapido col suo grande porto di Marghera, renderà più agevole anche l'affluenza dei turisti, senza per nulla offendere la divina armonia della città lagunare.

Devo anche ricordare (e prima di me lo ha fatto il senatore Reggio) che, fra le nuove grandi costruzioni stradali, ha avuto inizio, pochi mesi fa, la camionale Genova-Serravalle Scrivia.

La grande opera, concepita dal Duce nella primavera scorsa, che ha avuto inizio il 6 ottobre dello scorso anno, oggi è in pieno sviluppo, ed oltre cinquemila operai sono impiegati nei cantieri distribuiti lungo il percorso, mentre altri 1500 operai sono addetti alle cave, alle fornaci ed ai vari mezzi di trasporto.

Il Governo fascista, pensoso dell'avvenire mercantile di Genova e delle necessità del suo porto, desidera assicurarle mezzi di trasporto sempre più rapidi ed adeguati; in modo da ben collegare quella magnifica città, piena di intraprese e di fattiva alacrità, con i centri industriali ed agricoli del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia. L'opera è stata iniziata con larghezza di mezzi e sarà continuata e sviluppata, fino alla sua ultimazione, in modo che possa entrare al più presto in esercizio.

Il senatore Reggio ha raccomandato che per tale costruzione si studino attentamente i problemi relativi alla pavimentazione, alla ventila-

zione delle gallerie ed all'accesso dei camion alle calate del porto.

Posso assicurare il senatore Reggio che i tre problemi hanno formato oggetto di attento esame da parte dei competenti organi della mia amministrazione.

I tipi di pavimentazione saranno adeguati alle speciali esigenze che quella costruzione richiederà. Circa la ventilazione, è da tener conto che le gallerie, essendo in massima orientate da nord a sud, finiranno con l'avere un tiraggio naturale. Se sarà necessario, comunque, si adotteranno speciali accorgimenti tecnici.

Per l'accesso dei camion alle calate del porto, sarà provveduto a mezzo di cavalcavia, dipartentesi dal piazzale di arrivo della camionale.

D'accordo col Consorzio del porto, non si trascurerà di fare in modo che i camion possano accostarsi effettivamente alle navi per il carico e lo scarico delle merci, in modo che le operazioni si svolgano agevolmente. Bisogna però tener presente che le condizioni particolari di alcune banchine non danno molte possibilità di spazio, stante la installazione dei binari che ingombrano i piazzali. Comunque il problema è oggetto di ulteriori studi di concerto con gli organi competenti.

La camionale sarà fornita anche di adeguati piazzali di sosta ogni due chilometri e di un servizio razionale di illuminazione. La nuova strada rappresenterà, sotto tutti i punti di vista, un perfezionamento della tecnica delle comunicazioni ordinarie.

Posso anche assicurare il Senato, e particolarmente gli onorevoli senatori delle regioni lombarde, piemontesi ed emiliane, che anche il problema dell'ulteriore sistemazione di quelle strade nazionali, che si dipartono a ventaglio da Serravalle Scrivia, e che sono state già in gran parte pavimentate, è allo studio per gli ulteriori perfezionamenti. Saranno, ad esempio, eliminati molti passaggi a livello ed eseguite le circonvallazioni, in sostituzione di traverse interne, negli abitati più angusti. Sarà, insomma, assicurata la maggiore autonomia alle strade statali, che costituiscono lo sviluppo logico della camionale. Io mi auguro che, contemporaneamente all'entrata in servizio della nuova arteria, possano anche le strade dell'Azienda, con essa direttamente collegate,

essere pronte, con i lavori che andremo facendo, a servire adeguatamente i traffici con il porto di Genova.

La materia delle costruzioni ferroviarie è stata largamente illustrata al Senato e alla Camera, e perciò non mi soffermerò su di essa. Il senatore Ancona ne ha fatto oggetto di particolare esame e, d'altra parte, il Senato sa che tutte le possibilità finanziarie sono concentrate, in questo momento, nella ultimazione dei tronchi più importanti in corso di esecuzione. Tra essi ricorderò la Bologna-Firenze, che entrerà regolarmente in servizio il 21 aprile del 1934, la Fossano-Mondovì-Ceva, la Piacenza-Cremona, e l'Agrigento bassa-Agrigento alta, che saranno inaugurati il 28 ottobre prossimo. Gli ulteriori mezzi sono concentrati per lo sviluppo della Ostiglia-Treviso, della Fidenza-Salsomaggiore, della Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi, della Savona-Altare S. Giuseppe.

Si richiede da più parti la costruzione di nuove ferrovie. Non è questo il momento più idoneo per eseguire nuove costruzioni. Comunque, se vi fossero possibilità finanziarie, il Governo ha già pronto un programma, stralciato dal piano regolatore delle nuove ferrovie che è stato da tempo ultimato.

Il senatore Chimienti si è occupato del problema dei villaggi agricoli. Egli ha ricordato che il mio predecessore S. E. Giuriati ebbe l'iniziativa di far costruire in Italia dei villaggi agricoli approfittando della necessità di dar ricovero agli operai occupati nella esecuzione di grandi opere.

Il senatore Chimienti raccomanda che si continui la costruzione di questi villaggi.

Mentre lo informo che i villaggi già costruiti dal Ministero dei lavori pubblici, sono stati passati agli organi competenti, perchè siano al massimo valorizzati, lo assicuro pure che il Ministero non tralascierà occasione, quando si profili la necessità di assicurare alloggio agli operai, di costruire, purchè non porti notevoli aggravii finanziari, anzichè baraccamenti, delle costruzioni in muratura che possano, in tempo successivo, essere destinate ad uso agricolo.

Aggiungo che, in occasione di recenti calamità, si è avuto cura di evitare che le ricostruzioni edilizie avvenissero solo nei centri abi-

tati, e ciò per consentire la formazione di nuclei di case anche nelle campagne.

Non mi indugierò sul problema delle opere idrauliche, perchè è notorio che il Ministero dei lavori pubblici, da alcuni anni, ha messo in primo piano questi lavori.

Oggi sono lieto di poter assicurare che le condizioni di difesa delle campagne e degli abitati sono notevolmente migliorate, per la ingente mole delle opere eseguite.

Nè mi soffermerò su quanto ha detto l'onorevole relatore, riguardo agli impianti idroelettrici. Siamo d'accordo. Bisogna andar piano! Se nelle statistiche del 1932 figurano ancora delle nuove concessioni, è da chiarire che esse si riferiscono a perfezionamenti di concessioni provvisorie. Oggi è prudente, essendovi una disponibilità di 2 miliardi e 500 mila kilowatt-ora, di andare piano. Ma non è a credere che, superata la crisi, ed assorbita l'energia invenduta, possa considerarsi sufficiente, da tutti i punti di vista, la dotazione e l'attrezzatura degli impianti idroelettrici! Un recente studio, infatti, ha profilato la necessità, appena saranno modificate le condizioni economiche presenti, di assicurare un ulteriore rifornimento idroelettrico alla Nazione.

Per l'acquedotto pugliese assicuro l'onorevole relatore che nessuno più di questo Governo ha preso a cuore le sorti di quella grandiosa opera.

ANCONA, *relatore*. È stato fatto moltissimo.

ROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Per tale opera il Governo ha dato oltre mezzo miliardo. La metà delle sovvenzioni ricevute dall'Ente Autonomo per l'acquedotto pugliese è stata di 50 milioni l'anno. Il Governo fascista non aspira che a poter completare le costruzioni, tanto più che ora siamo al termine dei lavori più ponderosi.

ANCONA, *relatore*. È un'opera veramente meravigliosa.

ROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. A preferenza di tutte le altre opere, le maggiori cure del Governo sono state rivolte alla costruzione degli acquedotti. Ho dato di recente notizia alla Camera dei deputati sulla vasta attività che è stata svolta, nel decennio, in questo campo.

L'elencazione delle realizzazioni tecniche conseguite ha meravigliato la Nazione. Si è fatto moltissimo. Ormai l'acqua non è più privilegio di alcune regioni. Essa è assicurata benefica e ristoratrice nelle varie regioni del Regno, dall'Istria alla Puglia, dal Monferrato alla Sicilia, dalla Sardegna agli Abruzzi, dalla Romagna alla Calabria, dalla Maremma ai Castelli romani. Dovunque l'attività del Regime ha portato a un miglioramento di vita civile delle popolazioni, garantendo già il rifornimento idrico a circa 10 milioni di cittadini. Non è ancora tutto quello che occorre, perchè ci sono ancora molti bisogni da soddisfare, ma è già molto.

Nella recente iniziativa della compilazione dei piani regolatori delle opere per le regioni dell'Italia settentrionale e centrale, che ne erano ancora sfornite, si sono fatte delle scoperte incredibili: per esempio, nella provincia di Cremona, è risultato che tre soli comuni hanno adeguata dotazione di acqua potabile; il che dimostra che i bisogni delle popolazioni sono in continuo aumento, sia per lo sviluppo demografico, sia per le accresciute esigenze della vita moderna.

La materia degli acquedotti troverà una maggiore disciplina e l'aggiornamento della legislazione, ora frammentaria e sperequatrice, in seguito all'avvenuto concentramento, presso il Ministero dei lavori pubblici, di tutte le attività inerenti alle opere igieniche.

Lo stesso dicasi per l'edilizia. Come è noto, anche per tale materia, è stato concentrata presso il Ministero dei lavori pubblici gran parte della competenza prima divisa fra le varie amministrazioni dello Stato. Si è cercato, con i provvedimenti per la disoccupazione, specialmente nelle grandi città, dove essa è maggiormente sentita, di assicurare la costruzione di nuovi edifici pubblici; ma si è avuto cura, nello stesso tempo, ed innanzi tutto, di assicurare la manutenzione organica straordinaria del vastissimo patrimonio demaniale. È stato disposto, in proposito, un servizio di vigilanza periodica, da parte degli uffici del Genio civile, in modo da evitare, come avveniva per il passato, il disfacimento dei fabbricati di proprietà dello Stato.

Il relatore infine ha raccomandato di non trascurare l'edilizia popolare. Siamo perfetta-

mente d'accordo: anche nelle attuali difficoltà, il Governo ha cercato di andare incontro ai bisogni degli Istituti per le case popolari ed, anche nell'esercizio in corso, sono stati concessi per questo titolo ulteriori contributi. Certo bisognerebbe fare molto di più, tenuto conto anche che, in un tempo relativamente breve, molti impiegati dello Stato, che oggi hanno la casa nelle Cooperative, non saranno più tali. Bisognerà quindi tempestivamente preoccuparsi di assicurare una disponibilità di abitazioni per gli impiegati di domani e per le classi meno abbienti della popolazione. Il problema degli alloggi a buon mercato non può quindi dirsi risolto.

Credo, però, che anche in questa materia bisogna assicurare una più organica disciplina sia tecnica che amministrativa. Ho messo allo studio il problema, che sarà esaminato di accordo con gli stessi istituti costruttori. Appena possibile mi riservo di riferire ampiamente ai due rami del Parlamento.

Onorevoli senatori, sono questi gli aspetti più salienti dell'opera che va svolgendo il mio Ministero, nelle grandi direttive fissate dal Duce, e facendo tesoro della collaborazione che gli viene dal Parlamento. La situazione non è facile, perchè, mentre bisogna contenere le spese per evitare quanto più è possibile aggravii nel bilancio dello Stato, non si può prescindere da alcune inderogabili esigenze di ordine tecnico e sociale. In queste condizioni è necessario destreggiarsi con tatto e con energia, spesso negando, alle volte concedendo, ma con la visione delle difficoltà dell'ora, delle possibilità finanziarie e di una sempre più precisa aderenza di tali possibilità alle necessità della vita del Paese. A rendere più agevole il raggiungimento di tale compito — io posso assicurarlo — sono mobilitate, in magnifica gara, le energie del personale e l'attività degli organi del Ministero.

La nostra generazione, che ha vinto la guerra, che ha valorizzato la vittoria, che ha trionfato nella rivoluzione, che in dieci anni ha fatto l'Italia più grande e più bella, che ha ricondotto Roma alla sua missione nel mondo, pur nelle attuali difficoltà, con il lavoro che oggi si compie, avrà dischiuso, per le generazioni che verranno, un periodo di sviluppo economico e di prosperità nazionale. (*Vivissimi applausi, molle congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 104.800.000 per provvedere alle spese generali di carattere straordinario, nonchè agli oneri per la manutenzione delle opere di competenza dello Stato e di quelle da consegnare o consegnate a Enti locali.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 14.255.000 per provvedere ai servizi di edilizia trasferiti in gestione del Ministero dei lavori pubblici in virtù del Regio decreto 18 maggio 1931, n. 544.

(Approvato).

Art. 4.

È stabilito nella somma di lire 15.000.000, per l'esercizio 1933-34, il limite d'impegno di cui all'articolo 3 del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, all'articolo 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, per le annualità relative ad opere pubbliche straordinarie da eseguire in concessione, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, nonchè per le opere pubbliche straordinarie a pagamento differito.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale; i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente col consuntivo dell'Azienda stessa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Conti, Concini, Gualtieri e Facchinetti a presentare alcune relazioni.

CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1550).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio (1553).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (1543).

Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti (1557).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione con Dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale (1559).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Conti, Concini, Gualtieri e Facchinetti della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Alberici, Albini, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Bensa, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Brezzi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Campili, Canevari, Carletti, Casanova, Casati, Casertano, Castelli, Cattaneo, Caviglia, Chimienti, Cian, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conti, Corbino, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, Del Pezzo, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Fara.

Galimbetri, Gallenga, Gallina, Giampietro, Giordano, Gonzaga, Grosoli, Grosso, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Lagasi, Larussa, Lissia, Longhi, Luciolli.

Mambretti, Manfroni, Mango, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Moseconi.

Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoloni.

Pagliano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Poggi Tito, Porro, Prampolini, Pujia, Pullè.

Raimondi, Raineri, Reggio, Ricci Federico, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Silj, Simonetta, Sitta, Solari, Sormani, Spezzotti, Spirito, Suardo.

Tacconi, Tiscornia, Tofani, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre.

Vaccari, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato (1513):

Senatori votanti 155

Favorevoli 152

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600.000 (1514):

Senatori votanti 155

Favorevoli 149

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906, concernente l'attribuzione alla Corte dei conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara (1518):

Senatori votanti 155

Favorevoli 151

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia ed il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine (1519):

Senatori votanti 155

Favorevoli 150

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario (1520):

Senatori votanti 155

Favorevoli 149

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1521):

Senatori votanti 155

Favorevoli 149

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1933

nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando (1522):

Senatori votanti	155
Favorevoli	150
Contrari	5

Il Senato approva.

Assegnazione di un contributo annuo di lire 500.000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e dei laboratori (1523):

Senatori votanti	155
Favorevoli	149
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (Testo Unico 2 settembre 1928, n. 1993) (1526):

Senatori votanti	155
Favorevoli	147
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione (1527):

Senatori votanti	155
Favorevoli	147
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di re-

stauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10.000 per un decennio (1528):

Senatori votanti	155
Favorevoli	148
Contrari	7

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1530):

Senatori votanti	155
Favorevoli	146
Contrari	9

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Modificazioni al Regolamento del Senato (Doc. CLII).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti (1580);

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (1540);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1529);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia (1532);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme

relative ai servizi del Ministero delle corporazioni (1533);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore (1534);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico (1535);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (1536);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta (1538);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1560).

La seduta è tolta (ore 19).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CLXXIIIª TORNATA

MERCOLEDÌ 29 MARZO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6120		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti » (1580)	6125		
« Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931 » (1540)	6135		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1529)	6136		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia » (1532)	6137		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni » (1533)	6137		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore » (1534)	6137		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico » (1535)	6137		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente mo-			
		dificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti » (1536)	6138
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta » (1538)	6138
		(Discussione):	
		« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1560)	6139
		BACCELLI	6139
		GIORDANO	6140
		MANFRONI	6142
		CHIMIENTI	6144
		GALIMBERTI	6149
		(Presentazione)	6120
		Interrogazione:	
		(Annuncio)	6150
		Proposta di modificazioni al Regolamento del Senato (Doc. CLII-A)	6120
		(Discussione):	
		ZUPELLI	6120, 6125
		PRESIDENTE	6121 <i>passim.</i> 6124
		DE VECCHI DI VAL CISMON	6121
		MARIOTTI	6121, 6123, 6124
		CRISPOLTI	6122
		BERIO, <i>relatore</i>	6123
		Relazioni:	
		(Presentazione)	6150
		Ringraziamenti	6120

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Malaspina per giorni 10; Pavia per giorni 2; Poggi Tito per giorni 10; Prampolini per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Da parte delle famiglie dei defunti senatori Petitti di Roreto e D'Ovidio ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti.

« Udine, 27 marzo 1933-XI.

« Eccellenza,

« Dai miei figliuoli ho appreso come Ella abbia avuto la cortesia d'inviarmi una copia della commemorazione fatta al Senato per il mio povero marito. Gliene sono infinitamente grata e riconoscente, e mentre Le faccio i miei vivissimi ringraziamenti per il pensiero tanto gentile avuto al mio riguardo, le porgo i migliori saluti.

« ANNA PETITTI DI RORETO ».

« Torino, 27 marzo 1933-XI.

« Eccellenza,

« Il tributo indimenticabile di stima reso al caro nostro padre Enrico D'Ovidio da V. E. a nome proprio e del Senato del Regno, sia con le nobili parole di condoglianza inviateci, sia con l'elevata commemorazione tenuta nella Aula dell'Alta Camera, ci reca il conforto più ambito, poichè rappresenta per noi il giudizio di sì alto e illuminato Consesso, al quale Egli fu tanto orgoglioso di appartenere.

« Voglia l'E. V. gradire l'espressione della profonda e imperitura nostra gratitudine col più alto, devoto nostro ossequio.

« LAURA PETIVA - PIA ANDREONI ».

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Da parte del ministro dell'aeronautica è stato comunicato alla Presidenza il disegno di legge:

Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile (1589).

Discussione sulle « Modificazioni al Regolamento del Senato » (Doc. CLII-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: la discussione sulle « Modificazioni al Regolamento del Senato ».

Domando al senatore De Vecchi ed agli altri proponenti se consentono che la discussione si svolga sul testo emendato dalla Commissione del Regolamento.

DE VECCHI DI VAL CISMON. Consento, anche a nome degli altri senatori proponenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura di queste proposte nel testo emendato dalla Commissione del Regolamento.

MARCELLO, *segretario*, legge lo stampato (n. CLII Doc. - A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su queste proposte di modificazioni al Regolamento.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, da dieci anni copro la carica di Vicepresidente del Senato, grazie alla vostra fiducia e alla vostra benevolenza. Io esprimo la mia gratitudine a voi tutti per avere posto in me tanta fiducia e per avermi anche dato, durante questo tempo, incarichi di estrema delicatezza politica e di ingente importanza economica.

Ora io mi dimetto da questa carica. Mi dimetto in seguito alla proposta fatta dall'onorevole De Vecchi di Val Cismon, dall'onorevole Vicini Marco Arturo e dall'onorevole Fedele. La proposta è evidentemente fatta per togliere una stonatura nell'Ufficio di presidenza. Questa stonatura è rappresentata precisamente da me, e quindi io non ho niente da dire.

Si vuole fare una questione totalitaria, in-

vece di avere la rappresentanza della minoranza e sta bene; però, se si lasciasse procedere questa proposta di modificazione, accadrebbe che si muterebbero le basi fondamentali dell'Ufficio di Presidenza e quindi, per togliere solamente questa stonatura, si finirebbe col dover fare in questo momento le nuove elezioni dell'intero Ufficio di Presidenza. Questa sarebbe una cosa che assolutamente non andrebbe. Non ne vale la spesa, e perciò io mi dimetto fin da questo momento.

Ringrazio il Senato perchè per tre volte mi ha eletto a questa carica, dando così approvazione al mio precedente operato, e ringrazio il Governo e il suo Capo che, nel trasmettermi il decreto di nomina, ha voluto sempre farmi le sue congratulazioni personali: il che significava, presso a poco, una approvazione implicita.

Dopo questo non ho niente altro da dire, e presento le mie dimissioni.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi che l'hanno richiesta, io debbo una informazione al Senato.

La Commissione del Regolamento, che ho l'onore di presiedere, si è trovata unanimemente consenziente in una proposta, da me fatta, che mi riservavo, come mi riservo, di presentare all'Assemblea al termine di questa discussione, cioè: se queste modificazioni al Regolamento avranno l'approvazione della Assemblea, esse dovranno avere vigore dall'inizio della prossima legislatura. (*Approvazioni*).

DE VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI. Onorevoli colleghi, è stata lontana assolutamente dallo spirito mio e degli altri proponenti l'idea di mancare anche lontanamente di riguardo al senatore Zupelli, il quale ha nella Presidenza rappresentanza di minoranza.

Era invece ben fondato ed espresso il desiderio che l'applicazione delle proposte dovesse avere luogo a partire dalla prossima legislatura.

Il senatore Zupelli ne ha fatto una questione che oserei chiamare personale. Trattandosi di applicare queste disposizioni con la prossima legislatura, non era proprio il caso che egli si dovesse dimettere fino da ora.

D'altra parte è evidente che, per lo meno nell'epoca in cui viviamo, nel Decennale, si

debba ritenere giunta l'ora di completare le modifiche al nostro regolamento, appunto con l'abolizione della rappresentanza delle minoranze e come conseguenza logica della dottrina fascista. C'è da meravigliarsi soltanto che questa rappresentanza della minoranza sia stata conservata finora. Almeno vediamo di rimediare fin d'ora applicandola dalla prossima legislatura.

Maggioranza e minoranza sono parole che non si dovrebbero sentir più, quando l'unità del popolo è così bloccata, compatta, stretta intorno al Duce, che la guida per le vie del domani. Ed oggi, nel Decennale, con tutte le manifestazioni unitarie che si hanno in Paese, c'è da pensare che sia una incongruenza che queste parole siano pronunziate ancora.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Prima di chiedere la facoltà di parlare mi sono guardato attorno con la speranza di vedere nell'aula alcuno più anziano di me, per nomina a senatore, che potesse, con maggiore autorità, prendere le difese del nostro vecchio regolamento. Mi sono accorto che sfortunatamente oggi qui sono io il più anziano, e che quindi spetta a me, purtroppo così male adatto all'uopo, il doveroso compito.

Nominato senatore 33 anni or sono, entrai reverente in questa Assemblea, retta allora da un vecchio regolamento, già in vigore da oltre cinquant'anni. Nessuno si meraviglierà che io conservi per quel regolamento, che mi parve ottimo, il più vivo affetto.

Ma l'onorevole senatore De Vecchi di Val Cismon disse or ora che da quelle antiche disposizioni regolamentari deve togliersi ogni rappresentanza alle minoranze, osservando che ora siamo tutti uniti attorno ad un grande Capo; e ciò è vero; ma posso rispondergli che il nostro regolamento, che dura inalterato dal 1848, pur rispettando sempre i diritti delle minoranze, non ha impedito mai che tutti i senatori, tutti gli italiani si unissero sotto grandi capi quali Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, il Conte di Cavour, ed altri grandi.

Dunque non mi pare che ci sia questa necessità di mutare il regolamento; e soprattutto che...

DE VECCHI DI VAL CISMON. Ci sarebbe la necessità di seguire i tempi!

MARIOTTI. ... che non sia opportuno discuterne oggi. Si dice ora ciò che nel testo a stampa non è detto: che, cioè, il nuovo regolamento andrebbe in vigore con la nuova legislatura che, con un Governo, come il nostro, giustamente avverso a intempestivi scioglimenti di Camere, può essere ancora lontana; sicchè credo che le modificazioni proposte, se approvato oggi, potrebbero rendere incompatibili, almeno per ragioni di delicatezza, alcuni dei membri dell'attuale Consiglio di presidenza e di diverse Commissioni del Senato.

Quindi farei una proposta molto semplice: non discutere oggi il regolamento, rimandando la delicata discussione sulle modificazioni ora proposte all'ultima seduta di questa nostra legislatura.

VICINI MARCO ARTURO. Come quello che voleva essere graziato un anno prima di morire!

PRESIDENTE. Osservo, per incidenza, che la proposta di mettere all'ordine del giorno di oggi questo argomento fu approvata l'altro ieri dal Senato e non sollevò alcuna eccezione.

CRISPOLTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, io mi spiego perfettamente che il senatore Zupelli abbia sottoposto al Senato le proprie dimissioni di vice presidente: tutto ciò che è delicatezza è sempre nell'animo suo. Quindi nessuna meraviglia del suo contegno. Ma io che pur voterò per la riforma proposta, mi unisco, credo, al sentimento comune, per pregarlo di recedere dalle sue dimissioni, e per questa principale ragione: egli sta qui a testimoniare che il Senato d'Italia sente talmente la propria dignità, che anche uomini nominati da una minoranza sono scelti tra coloro che fanno onore al Senato. Questo è il significato della vice-presidenza dell'onorevole Zupelli in mezzo a noi; quindi tutti noi desideriamo che egli conservi il suo posto per tutto il tempo assegnatogli.

Io voterò la riforma per un ulteriore motivo; perchè credo che non vi fosse d'aspettare la venuta di un nuovo Regime e di nuovi tempi per far dichiarare incongruo il diritto delle minoranze a particolari nomine, specialmente nella designazione dei quattro vice-presidenti. Io credo che fosse incongruo fin

dal giorno in cui un tal diritto fu stabilito. Come tutti sanno, secondo la parola dello Statuto, il Presidente ed i quattro Vice presidenti erano nominati direttamente dalla Corona. Ora la Corona nel fare queste nomine non faceva distinzioni di maggioranza o di minoranza. Se andiamo a guardare dal 1848 in poi le liste delle Presidenze nominate mano mano dalla Corona, vediamo che furono determinate da concetti fin da allora totalitari, talchè si possono seguire perfettamente, colla scorta di tali nomine, i vari indirizzi politici del tempo.

Più tardi si volle sostituire, alla nomina direttamente regia, l'espressione da parte del Senato del desiderio di essere presieduto dalle tali e tali persone; desiderio da sottoporsi alla Corona. Va bene. Ma perchè, quando non si era mai parlato di diritti separati di maggioranza e minoranza, essi furono introdotti in questo ricorso al Re?

Io credo che una tale innovazione fu cosa arretrata fin dal giorno in cui nacque e che mosse da concetti democratici entrati malamente dalla finestra nonostante fosse stata chiusa la porta.

Quindi io, che sono tra coloro che voteranno l'odierna riforma, sempre s'intende da valere soltanto colla nuova legislatura, non vi nascondo che sono mosso da una speranza: che cioè, ritornandosi al criterio di non distinguere maggioranza da minoranza ossia all'antico criterio seguito dalla Corona, ciò indichi che si voglia e si possa ritornare anche al sistema della nomina del Presidente e dei quattro vice-presidenti fatta direttamente dalla Corona.

DE VECCHI. Benissimo.

CRISPOLTI. Insisto in questo mio pensiero per la seguente ragione: il Senato, nella sua intera composizione è una emanazione della Corona; niente di più logico che la Corona riservasse a sè la scelta degli uomini che dovessero dirigerne i dibattiti. Come la nomina regia accresce di gran lunga il prestigio di ciascun senatore, così accresce ancora il prestigio, se ce ne fosse bisogno, di coloro che sono chiamati alla Presidenza. Ciò tanto più, perchè quando una numerosa assemblea deve trovarsi concorde nella votazione di parecchi nomi, si corre pericolo di dispersione di voti se si lascia l'Assemblea a se stessa, e c'è necessità

di una certa organizzazione. Questa fa sì che diminuisca sempre quella libertà e quella spontaneità che dovrebbero essere il pregio principale di tali manifestazioni.

Ora questo inconveniente non si ha quando la Corona entra direttamente nella nomina. Io credo che il miglior custode della dignità, il migliore interprete dei fondamentali desideri del Senato, sia la Corona; come credo che nessuno meglio del Governo possa assecondare questa custodia, questa interpretazione; il Governo, dico, in quanto partecipa a questo Ufficio della Corona, come costituzionalmente responsabile di tutti gli atti di essa. Io mi auguro dunque che l'odierna riforma sia il primo passo per ritornare al sistema antico, che era il più sincero, il più decoroso per noi. (*Vive approvazioni*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Come relatore della Commissione del Regolamento del Senato devo fare le seguenti dichiarazioni. La Commissione del Regolamento ha esaminato la proposta, che è stata presentata dai senatori De Vecchi, Fedele e Marco Arturo Vicini con senso di assoluta obiettività, indipendentemente da qualsiasi considerazione personale, perchè nessuno disconosce le grandi benemerenzze del senatore Zupelli. La proposta è stata esaminata nel presupposto che la riforma debba andare in vigore con la prossima legislatura; siccome è vicino il suo termine la Commissione ha voluto prendere in tempo le sue deliberazioni.

Quanto al merito della riforma, non credo sia il caso di discutere. Siamo tutti d'accordo che la riforma risponde ai concetti generali totalitari che oggi prevalgono nel Regime. Del resto, è una riforma resa necessaria anche da considerazioni di carattere tecnico ed organico, perchè già il regolamento vigente ha soppresso la minoranza in tutte le Commissioni. Era rimasta la rappresentanza della minoranza con la votazione a scheda limitata soltanto per la nomina dell'Ufficio di Presidenza.

Dichiaro poi di associarmi alla proposta del senatore Crispolti perchè l'onorevole Zupelli sia pregato di non insistere nelle sue dimissioni.

Quanto alla osservazione del senatore Crispolti circa la opportunità di ritornare alla norma statutaria per la nomina del Presidente

e del Vice-presidente, eliminando la previa designazione da parte del Senato, devo dichiarare che la questione è stata deliberata anche in seno alla Commissione; e pertanto penserei che la questione stessa sia rinviata all'esame della Commissione del Regolamento.

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti insiste nella sua proposta di rinvio della discussione?

MARIOTTI. Io ho fatto la mia proposta e vi insisto soltanto per ragioni di delicatezza verso alcuni egregi membri dell'attuale Consiglio di Presidenza e di diverse Commissioni, nominati come rappresentanti della minoranza.

DE VECCHI. È questione di sentire i tempi!

MARIOTTI. Non ho nulla in contrario che la proposta di modificazioni al regolamento, presentata dai tre egregi colleghi e suffragata dal voto unanime della Commissione, sia accettata; ho pregato soltanto, e prego ancora, che la proposta si discuta in un giorno in cui non crei, per evidenti ragioni di delicatezza, delle crisi nel Consiglio di Presidenza e nelle Commissioni, obbligando il Senato a procedere a nuove votazioni, la Corona a emanare nuovi decreti.

PRESIDENTE. Devo far notare al senatore Mariotti che la sua proposta non può essere formulata in una maniera plausibile. Infatti, come si fa a prevedere quale possa essere l'ultima seduta della legislatura? La questione investe altissime prerogative che noi non abbiamo il diritto neanche di discutere. Il senatore Mariotti non può proporre, a mio avviso, altro che un puro e semplice rinvio a tempo indeterminato, il quale finirebbe per avere, concretamente, il significato di rigetto delle proposte di modificazione al regolamento.

Il senatore Mariotti ha poi esposto un pensiero che condivido: quello di evitare che questa questione possa determinare mutamenti nella composizione dell'Ufficio di Presidenza. Ora io non avrei voluto anticipare un invito che mi proponevo e mi propongo di rivolgere all'onorevole senatore Zupelli, perchè adesso dobbiamo esaminare unicamente il contenuto oggettivo delle proposte. Le considerazioni di carattere personale, tanto meno dopo riconosciuta pregiudizialmente la necessità che queste modifiche abbiano vigore soltanto con la prossima legislatura, non possono e non devono in

nessuna maniera influire sulle nostre decisioni. Ma è certo che per queste modificazioni nessuno dei colleghi dell'Ufficio di Presidenza ha motivo di abbandonare il posto che è stato conferito dal volere sovrano in seguito a designazione dell'Assemblea o dal voto dell'Assemblea stessa.

Quanto alla proposta del senatore Mariotti, ripeto che sono spiacente di non poterla mettere ai voti, perchè non mi pare che essa possa essere oggetto di una eventuale deliberazione del Senato.

MARIOTTI. Io ho chiesto che si rimandi la delicata discussione all'ultima seduta di questa legislatura, perchè so che la legislatura attuale non può avere più che un anno di vita. (*Commenti e rumori*). Potrebbe essere sciolta prima; ma io credo che i tempi infausti dei frequenti scioglimenti delle Camere sieno fortunatamente passati. Credo ad ogni modo che, presa oggi, questa nostra deliberazione creerà delle vacanze nell'Ufficio di Presidenza e nelle Commissioni.

PRESIDENTE. Spero di no.

MARIOTTI. Lo spero io pure; ma la mia proposta tendeva a mutare la speranza in certezza. Ad ogni modo, se al nostro illustre Presidente sembra che la mia proposta non sia opportuna, non ho alcuna difficoltà a ritirla.

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti ha ritirato la sua proposta.

Passiamo quindi alla lettura delle singole proposte di modificazione nel testo emendato dalla Commissione permanente per il Regolamento.

Art. 5. — Tanto la designazione del Presidente e dei Vice Presidenti quanto le nomine dei questori e dei segretari si fanno per votazione a mezzo di schede.

S'intendono designati o nominati i senatori che al primo scrutinio ottengano maggior numero di voti, purchè raggiungano il quarto dei votanti. Per quelli non eletti al primo scrutinio, si procede al ballottaggio, osservando le disposizioni degli articoli 23 e seguenti.

Nel caso di votazione per un solo membro, è eletto a primo scrutinio chi abbia raggiunta la metà più uno dei voti. In caso diverso si procede al ballottaggio.

A parità di voti è eletto il senatore più

anziano di convalidazione; se anche le anzianità sono eguali, il maggiore di età.

Le schede che contengano un numero di nomi maggiore di quello stabilito, sono valide soltanto per i primi fino a concorrenza del numero di posti per i quali è indetta la votazione.

(Approvato).

Articolo aggiuntivo.

Art. 21-*bis*. — La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 21, è nominata dal Presidente.

(Approvato).

Art. 22. — I componenti la Commissione di finanza e quelli della Commissione per i decreti legge sono eletti dal Senato, mediante votazione a mezzo di schede.

Sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti, purchè raggiungano il sesto dei votanti, computate tra questi le schede nulle o bianche.

Per i posti rimasti scoperti a primo scrutinio, si procede al ballottaggio.

(Approvato).

Anche a nome della Commissione permanente per il Regolamento, propongo che queste modificazioni abbiano vigore dal principio della ventura Legislatura. Se non ci sono osservazioni, la proposta si intende approvata.

(È approvata).

Queste modificazioni saranno poi votate a scrutinio segreto.

Chiedo al Senato di essere autorizzato a coordinare le modificazioni approvate con le vigenti disposizioni del Regolamento.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Onorevoli colleghi, l'onorevole senatore Zupelli dando seguito al divisamento, testè annunciato al Senato, mi ha inviato una lettera con la quale dichiara il suo intendimento di rassegnare a S. M. il Re le sue dimissioni dall'ufficio di vice-presidente, per il quale era stato designato dall'Assemblea.

Rivolgo all'onorevole senatore Zupelli un cordiale invito perchè egli voglia recedere dal proposito manifestato. (*Vivi applausi*).

Egli è circondato dalla più sincera estima-

zione dell'intera assemblea. Noi tutti, tutti senza eccezione, apprezziamo soprattutto in lui il soldato valoroso (*applausi*) l'uomo che durante la campagna libica e più ancora durante la grande guerra ha reso alla Patria servizi che non possono essere dimenticati. (*Applausi*).

Voglia egli dunque corrispondere al desiderio che ho espresso, certo d'interpretare il sentimento unanime della Assemblea. (*Vivissimi e generali applausi*).

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Sono commosso per le espressioni del nostro illustre Presidente e, tenuto conto della dimostrazione di simpatia fattami dal Senato, recedo dal manifestato divisamento. (*Vivi applausi*).

Approvazione del disegno di legge: «Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti» (N. 1580).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato n. 1580.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Corte dei conti è divisa in tre sezioni delle quali una di controllo e due giurisdizionali ed è composta di:

- 1 Presidente
- 3 Presidenti di Sezione
- 22 Consiglieri
- 1 Procuratore Generale
- 3 Vice-Procuratori Generali
- 23 Primi Referendari
- 30 Referendari

Il presidente della Corte presiede le sezioni riunite, la sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre sezioni.

Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.

Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.

(Approvato).

Art. 2.

Il presidente della Corte dei conti riferisce al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 5 febbraio 1930, n. 21.

Fermo restando il disposto degli articoli 30 e 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800, la deliberazione e la relazione di cui all'articolo 32 della legge stessa saranno presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalità che questi determinerà con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.

La comunicazione prevista dall'articolo 20 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sarà fatta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento. (Approvato).

Art. 3.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Per i consiglieri resta fermo il disposto dell'articolo 15 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.

Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le

norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il consiglio di presidenza.

Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791.

(Approvato).

Art. 4.

Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado V e VI sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte con le norme del regolamento.

Con le stesse modalità, ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.

(Approvato).

Art. 5.

Sono ammessi nella carriera di concetto mediante concorso per titoli ed esame gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, provvisti del prescritto titolo di studio e qualificati ottimi nell'ultimo triennio, i quali abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, ed in entrambi i casi non abbiano superato i trentacinque anni di età, salvo l'eccezione stabilita a favore degli invalidi di guerra.

Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed è assunto per pubblico concorso.

(Approvato).

Art. 6.

La tabella annessa alla presente legge stabilisce il ruolo organico del personale della Corte.

(Approvato).

Art. 7.

Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, che continuerà a svolgersi presso la Corte, è delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione.

Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze su proposta della Corte dei conti a sezioni riunite potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, quando ciò sia giudicato conveniente per un più rapido svolgimento del controllo.

(Approvato).

Art. 8.

Qualora il consigliere delegato al riscontro riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti atti o decreti soggetti a registrazione ricuserà il visto restituendo i provvedimenti al Ministro con nota motivata.

Se il Ministro insista, il consigliere, ove non ritenga di poter modificare il suo deliberato, trasmetterà gli atti al presidente della Corte il quale provocherà sul provvedimento la deliberazione della Corte in sezione di controllo.

Questa, costituita dal presidente della Corte, che la presiede, dal presidente di sezione e dai consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo, delibera con un numero dispari di votanti non inferiore a sette e le sue deliberazioni sono motivate.

Alla discussione possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e della Finanza per quanto la riguarda.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per ciò che concerne la registrazione con riserva.

(Approvato).

Art. 9.

Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

a) di ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel rela-

tivo capitolo del bilancio od a giudizio della Corte imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'ordine del Ministero che lo ha emesso;

b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

(Approvato).

Art. 10.

Uno dei consiglieri di cui al primo comma dell'articolo 7 è delegato al riscontro sul debito vitalizio e sulle spese fisse qualunque sia il bilancio cui facciano carico ed a quello sui magazzini dello Stato.

Ai servizi relativi a tale riscontro può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

Fermo restando il disposto dell'articolo 13 della legge 14 agosto 1862, n. 800, potrà il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.

(Approvato).

Art. 12.

La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.

Può valersi delle scritture tenute dalle ragioniere e può altresì far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro già accertate dai funzionari delle ragioniere stesse o di altri uffici dipendenti dall'Amministrazione i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.

Quando vengano constatate irregolarità, la Corte ne dà comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti salvo l'eventuale

giudizio di responsabilità a norma delle vigenti disposizioni.

(Approvato).

Art. 13.

Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la sezione del controllo ha facoltà di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato.

Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facoltà di applicare penalità ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilità quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.

La stessa facoltà le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato.

Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti, saranno determinati i funzionari cui debba far carico la responsabilità di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalità e le modalità per l'applicazione di esse.

(Approvato).

Art. 14.

Delle due sezioni giurisdizionali, una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'articolo 19, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello in tutte le rimanenti materie che le leggi vigenti attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.

Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario un numero dispari di votanti non inferiore a cinque.

Nulla è innovato per ciò che riguarda la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami degli impiegati della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 15.

Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilità per danno recato all'erario, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è ammesso l'appello alle sezioni riunite nel termine di 30 giorni, purchè la somma oggetto della domanda giudiziale superi le lire 2000.

Tale rimedio è concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero.

(Approvato).

Art. 16.

La denuncia di cui al 2° comma dell'articolo 83 della vigente legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato deve essere immediata.

Il procuratore generale della Corte dei conti nelle istruttorie di sua competenza può disporre accertamenti diretti.

(Approvato).

Art. 17.

Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 2000 il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato potranno, sentito il pubblico ministero, determinare la somma da pagare all'erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità purchè il valore della causa non ecceda la detta somma.

(Approvato).

Art. 18.

Sono abrogati l'articolo 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800 e tutte le altre disposizioni che attribuiscono alla Corte dei conti la liquidazione definitiva delle pensioni la quale viene affidata all'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 19.

Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione delle pensioni è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte dei conti, la quale giudicherà con le norme della sua giurisdizione contenziosa.

Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensioni attualmente di competenza delle sezioni riunite.

(Approvato).

Art. 20.

Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario un numero dispari di votanti non inferiore a 11.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 21.

Alla eliminazione dell'arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno rispettivamente un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 7 e 8 ed una sezione speciale giurisdizionale composta di un presidente di sezione e di quattro membri di cui due potranno essere primi referendari o referendari.

Per i giudizi della sezione predetta valgono le norme attualmente in vigore.

Sono devoluti alla competenza del consigliere delegato al riscontro e della sezione speciale giurisdizionale, secondo le rispettive funzioni:

a) tutti i rendiconti amministrativi, le contabilità di qualunque specie ed i conti giudiziali già pervenuti alla Corte e sui quali alla data di cui sopra non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli non ancora pervenuti per le gestioni a tutto l'esercizio 1932-33;

b) tutte le contabilità delle gestioni per profughi e per danni di guerra;

c) i giudizi di responsabilità relativi a denunce anteriori al 30 giugno 1933.

Nulla è innovato in materia di ricorsi per

pensioni di guerra che continueranno ad essere decisi dalla sezione speciale istituita con Regio decreto del 18 febbraio 1923, n. 424.

Nel normale esame dei conti giudiziali successivi a quelli dell'esercizio 1932-33, se la sezione speciale giurisdizionale di cui al presente articolo non avrà ancora giudicato l'ultimo conto arretrato di un determinato ufficio, la Corte potrà riprendere le rimanenze che figurano nei conti compilati dall'agente o dall'Amministrazione, salvo a far luogo in seguito ad una revocazione, ove occorra.

(Approvato).

Art. 22.

Per i servizi di carattere transitorio ed eccezionale di cui al precedente articolo e per quelli relativi alle pensioni di guerra sono temporaneamente aggiunti al ruolo della magistratura della Corte i posti indicati nell'annessa tabella B.

Alle mansioni di concetto, di revisione e d'ordine inerenti ai servizi stessi sarà provveduto mediante personale avventizio.

La tabella predetta stabilisce per ogni categoria di attribuzioni il numero massimo degli avventizi da assumersi.

Il riassorbimento dei posti aggiunti nel ruolo della magistratura verrà iniziato a decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro delle finanze, sentito il presidente della Corte dei conti; si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che nel ruolo stesso si verificheranno posteriormente alla data anzidetta.

Il personale avventizio sarà licenziato a mano a mano che verranno ad esaurirsi i servizi di cui sopra.

(Approvato).

Art. 23.

Il personale della Corte di grado inferiore al 4° che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, per la durata del servizio, maturato il diritto al massimo della pensione, sarà collocato a riposo d'autorità.

Coloro che pur non trovandosi in tali con-

dizioni non abbiano tutti i requisiti necessari per la loro conservazione nei ruoli saranno dispensati dal servizio.

La dispensa sarà disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto Reale da emanarsi a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sulla proposta del presidente della Corte sentiti il consiglio di presidenza, con l'intervento del procuratore generale, ed il consiglio d'amministrazione.

Il decreto predetto non è suscettibile di impugnativa.

Il numero dei funzionari ed impiegati dispensati dal servizio non potrà superare l'aliquota di un ottavo del personale di grado inferiore al 4°.

(Approvato).

Art. 24.

Il personale di magistratura e quello di concetto di grado superiore al 10° che non sarà stato eliminato a norma degli articoli precedenti verrà inquadrato nei nuovi ruoli col grado e nell'ordine di anzianità in cui attualmente si trova.

A tale effetto i direttori capi divisione saranno inquadrati con i referendari e ne assumeranno la qualifica.

I funzionari di gruppo A di altra Amministrazione dello Stato di grado non superiore al 7° i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino a prestare servizio presso la Corte — qualora ne facciano domanda e siano giudicati idonei dal consiglio di amministrazione — saranno ammessi, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, a far passaggio nel ruolo del personale di concetto della Corte e verranno inquadrati nel grado ricoperto alla data predetta, prendendovi il posto che ad essi compete in rapporto alla propria anzianità di grado.

Dall'inquadramento di cui ai precedenti commi verranno esclusi i primi segretari promossi a tale grado in base all'articolo 1 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, che non abbiano conseguito l'idoneità già prescritta per il grado medesimo.

(Approvato).

Art. 33.

Le variazioni al bilancio dipendenti dalla applicazione della presente legge saranno disposte con decreto del Ministro delle finanze.
(Approvato).

Art. 34.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
(Approvato).

Art. 35.

Il Governo del Re è autorizzato, con le norme di che all'articolo 32, a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme di legge riguardanti l'ordinamento della Corte dei conti con facoltà di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie.
(Approvato).

TABELLA A.

RUOLO ORGANICO PER I SERVIZI NORMALI DELLA CORTE

MAGISTRATURA

(Gruppo A)

GRADO		POSTI
—		—
2°	Presidente	1
3°	Presidenti di Sezione	3
4°	Consiglieri	22
4°	Procuratore Generale	1
5°	Vice Procuratori Generali	3
5°	Primi Referendari	23
6°	Referendari	30
		—
		83
		==

PERSONALE DI CONCETTO

(Gruppo A)

GRADO		POSTI
—		—
7°	Vice Referendari di I classe	58
8°	Vice Referendari di II classe	65
9°	Aiuti Referendari	70
		—
		193
		==

PERSONALE DI REVISIONE

(Gruppo B)

GRADO		POSTI
—		—
7°	Revisori capi	15
8°	Revisori principali	41
9°	Primi revisori	69
10°	Revisori	87
11°	Vice Revisori	
		—
		212
		==

PERSONALE D'ORDINE

(Gruppo C)

GRADO		POSTI
—		—
9°	Archivisti Capi	9
10°	Primi Archivisti	26
11°	Archivisti	43
12°	Applicati	78
13°	Alunni d'ordine	18
		—
		174
		==

PERSONALE SUBALTERNO

	POSTI
Primi Commessi	4
Commessi ed uscieri capi	28
Uscieri	32
Inservienti	16
	<hr/>
	80
	<hr/> <hr/>

RIEPILOGO

	POSTI
Magistratura	83
Personale di concetto	193
Personale di revisione	212
Personale d'ordine	174
Personale subalterno	80
	<hr/>
	742
	<hr/> <hr/>

Spesa per i servizi di cui all'articolo 10 della legge L. 880.000.

TABELLA B.

**PERSONALE PER I SERVIZI DI CARATTERE TRANSITORIO
E PER LA ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO**

MAGISTRATURA

(Gruppo A)

GRADO		POSTI
3°	Presidenti di Sezione	3
4°	Consiglieri	14
5°	Primi Referendari	10
6°	Referendari	21
		<hr/>
		48
		=
	IMPIEGATI AVVENTIZI DI CONCETTO	35
		=
	IMPIEGATI AVVENTIZI DI REVISIONE	36
		=
	IMPIEGATI AVVENTIZI D'ORDINE	20
		=

AVVENTIZI SUBALTERNI per i servizi di cui sopra: Spesa massima L. 90.000.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 » (N. 1540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato n. 1540.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1930-1931, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 38.533.183,48 delle quali furono riscosse . . 27.329.322,19 e rimasero da riscuotere. . L. 11.203.861,29

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1930-1931 per la competenza propria

dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 32.974.424,49 delle quali furono pagate . . 10.841.103,02 e rimasero da pagare . . L. 22.133.321,47

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, restano determinate in . . L. 12.102.210,06 delle quali furono riscosse . . 12.092.383,06 e rimasero da riscuotere. . L. 9.827 —

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, restano determinate in L. 32.920.320,82 delle quali furono pagate . . 23.720.026,30 e rimasero da pagare . . L. 9.200.294,52

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 1°) L. 11.203.861,29

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) 9.827 —

Somme riscosse e non versate (colonna 2 del riepilogo dell'entrata) —

Residui attivi al 30 giugno 1931 L. 11.213.688,29

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 2) L. 22.133.321,47

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) 9.200.294,52

Resti passivi al 30 giugno 1931 L. 31.333.615,99
=====

(Approvato).

Art. 7.

È accertata nella somma di lire 8.116.221,84 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1930-31, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-30 L. 38.533.183,48

Diminuzioni dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1928-1929:

al 1° luglio 1930 . . . L. 33.020.786,28

al 30 giugno 1931 . . . 32.920.320,82

100.465,46

Differenza passiva al 30 giugno 1931 8.116.281,84

L. 46.749.930,78
=====

Passività:

Differenza passiva al 30 giugno 1930 L. 9.473.289,89

Spese dell'esercizio finanziario 1930-31 32.974.424,49

Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1929-1930:

al 1° luglio

1928 12.102.210,06

al 30 giugno

1931 12.102.210,06

Prelevamento dal conto corrente 4.302.216,40

L. 46.749.930,78
=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, ed ai bilanci

di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché provvedimenti di carattere finanziario; ed è convalidato il Regio decreto 23 gennaio 1933, n. 17, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia » (N. 1532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni » (N. 1533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore » (N. 1534).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie

e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico » (N. 1535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti » (N. 1536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, che modifica gli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta » (N. 1538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, concernente la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BACCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI. Intendo dire soltanto brevi parole intorno alle nuove opere di Venezia, rivolgendo una raccomandazione all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale.

In un paese come il nostro, nel quale la bellezza del paesaggio e delle opere d'arte e la magnificenza dei ricordi storici proiettano tanto splendore, e dove, d'altra parte, l'irrompere di una vita giovane e nuova promette elevazione morale ed economica, è molto difficile conciliare gli opposti ordini di idee e di fatti. Troncicare, soffocare, mutilare questo sano irrompere, per un eccessivo rispetto a cose morte, sarebbe un errore; ma sarebbe anche un errore sacrificare ad esso cose storicamente e artisticamente preziose, che non potrebbero rifarsi mai più, che sono attrattiva, decoro e fonte di ricchezza economica per il nostro Paese.

La restituzione alla luce ed il grande risalto dato alle cose romane dal Capo del Governo, con sicuro intuito di ciò che deve essere Roma per la nuova Italia, non sarebbero in armonia con la contemporanea deformazione di Venezia.

Venezia storicamente non è Roma, ma è pure una unità di bellezza, che merita di essere conservata.

Disse il poeta Keats: — Una cosa di bellezza è una gioia per sempre —.

E Venezia, durante l'oppressione straniera, non solo diffuse i traffici nostri per il mondo, ma stette, baluardo, contro il pericolo musulmano, che per secoli infrenò, e, sino alla fine del secolo XVIII, fu, insieme con il Piemonte, l'oasi della libertà e dell'indipendenza del nostro Paese, non alzando mai bandiera francese, né

tedesca o spagnola, ma alzando il suo leone di San Marco, italiano sempre e non soggetto mai ad alcuno.

Io sono convinto che l'appassionato amore del Capo del Governo per ogni grande interesse italiano e l'opera vigile e alacre del Ministro dell'educazione nazionale, impediranno che Venezia sia deformata. E d'altra parte il Podestà è valente e l'ingegnere Miozzi, chiamato dal Comune a dirigere i nuovi lavori, è persona egregia; e il collega Salata, Presidente della Commissione provinciale dei monumenti, è uomo di eletta cultura e di squisita sensibilità artistica.

L'assetto dato ai locali dall'Esposizione dal Regime Fascista prova ancora una volta l'interesse e il rispetto che il Governo ha per la grande città adriatica.

Mi rendo conto dello spirito dei veneziani; essi vedono l'Italia crescere, produrre, espandersi, e si dolgono di rimanere in disparte da questo promettente fervore. D'altra parte, le condizioni economiche delle grandi famiglie patrizie di Venezia non sono certo molto liete, e il collega Marcello, in un notevole discorso in quest'Aula, ebbe a proporre mezzi e istituzioni straordinarie per la conservazione dei più storici palazzi e musei.

Perchè non partecipare agli agi che la moderna civiltà offre? Perchè rassegnarsi alle perenni colonne d'Ercole della propria città? Rappresentare la parte di comparse viventi in una morta città museo è cosa che stanca e dispiace.

Io ricordo con quanta nobiltà di intenti il nostro compianto collega Molmenti esclamava in quest'Aula contro il nuovo ponte che doveva essere costruito per congiungere Venezia con la terra ferma. Egli avrebbe voluto che i suoi veneziani fossero rimasti fedeli alle antiche tradizioni.

È noto che, come gli uomini primitivi si ricoveravano sulle palafitte per difendersi dalle belve, i primi veneziani si ricoveravano sugli isolotti tra le acque, per porre fra sé e Attila la laguna invarcabile.

Ma ogni tempo ha i suoi caratteri, e il cammino della vita non si può arrestare. Come giunta l'era della ferrovia, si dovette costruire un ponte tra la terra ferma e Venezia per farvela passare, venuta l'era delle automobili,

si doveva ben costruire un nuovo ponte per far transitare anche queste.

Era fatale. Io non ebbi mai l'illusione che la posizione presa dal collega Molmenti potesse a lungo essere mantenuta. Ormai il ponte è costruito, ed è opera egregia: e le automobili verranno col loro fragore a rompere i secolari silenzi di quella terra d'incanti. Io so che le automobili non potranno passare nè per callette nè per campielli, ma potrebbero costruirsi sopra vecchie rovine o vecchi rii interrati delle grandi arterie, dai palazzi di incerto gusto architettonico ed in ogni modo non in armonia col carattere di Venezia. Potrebbero costruirsi grandi rimesse in vista, dalle linee ingrate; e questo assolutamente non deve avvenire.

Come dunque ci si dovrà regolare? Io credo che il concetto che deve ispirarci sia questo: la nuova Venezia si espanda liberamente, e si ricollegli coi moderni mezzi di comunicazione e di vita, ma l'antica Venezia rimanga intatta, sia rispettata. Quelle luminose tinte cerulee e rosee del suo cielo, del suo mare, della sua laguna, che si fondono così mirabilmente con le pietre bianche e grigie, con le finestre arcuate, coi merletti di marmo specchiati dal tremolare dei rii, con i giardini, con le improvvise apparizioni di scenari composti, in armonia, sopra acque tranquille, da palazzi, e da alberi, quello spettacolo di bellezza unico al mondo, che ispirò i più grandi poeti di tutti i tempi, di tutti i popoli, e che dettò a Ruskin alcune delle sue pagine più pittoresche, non devono perdere il loro carattere, non devono deformarsi.

Io so che la Giunta Superiore delle Belle Arti e la Reale Accademia d'Italia sono intervenute. La prima, dettando norme rassicuratrici, la seconda sostituendo al proposto Canale piccolo, il Rio nuovo, più modesto e più armonico. Ma a mano a mano che i nuovi mezzi di locomozione si avvicineranno alle zone vietate, cresceranno gli appetiti. Resista, resista, onorevole Ministro, con tutte le sue forze.

E il Rio nuovo? Questo colpo di modernità vibrato nelle viscere dell'antica Venezia, era forse necessario. Ad ogni modo, i lavori sono stati eseguiti, e non lo discuto. Io ho visitati nella scorsa estate quei lavori e fino ad allora nulla vi era che potesse molto dispiacere. Passi dunque il Rio

nuovo più grande dove prima passavano i vecchi Rii più piccoli, ma che i suoi ponti, le sue svolte, le sue case, siano in armonia con l'ambiente architettonico di Venezia; e con semigrattaciel di speculazione o con pierrottesche fantasie architettoniche non si rompa quel fascino, che è così difficile definire in che cosa consista, ma che è così profondamente sentito da tutti gli animi gentili e colti, a qualunque teoria estetica siano devoti. (*Benissimo*). Dunque, ponti in perfetta unità di stile, svolte bene intonate, case basse, linee frastagliate, discrete sorprese di verde e di marmi.

Insomma, voci ed espressioni di figlia e non di figliastria, recalcitrante contro la grande madre antica, che, sola al mondo, seppe comporre in uno spettacolo inimitabile di bellezza: cielo e mare, laguna e marmi, oriente e occidente. (*Applausi*).

Ho letto di recente che s'intende di prolungare la Riva degli Schiavoni fino ai nuovi giardini, e s'intende di allargarla, ed anche si vuol dare sistemazione al campo S. Zaccaria. Sta bene. Tutto ciò che può valere alla espansione della nuova Venezia va approvato; solamente, io raccomando all'onorevole Ministro che nei lavori si proceda con somma cautela.

L'appassionato amore del Capo del Governo per ogni grande interesse italiano e l'alacre, vigile, opera del Ministro dell'educazione nazionale, mi danno piena sicurezza che non sarà permesso (a chi volesse a poco a poco, senza dirlo, tentarlo) di deformare Venezia. Ma voi, onorevole Ministro dell'educazione nazionale, dite la vostra parola rassicuratrice, ditela con quella energia e con quella fermezza di volontà che hanno richiamato sul Regime Fascista l'interesse, l'attenzione e il rispetto di tutta l'Europa.

Ditela, e non solo gli italiani, ma tutti quelli che amano le cose belle, ve ne saranno grati. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

GIORDANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO. Dovete scusarmi se torno su di un argomento del quale ho parlato or sono due anni e del quale parlarono anche ripetutamente alcuni onorevoli colleghi. Ma il nostro collega Catone parlava ben più spesso e ribatteva ogni volta il chiodo: *delenda Carthago*.

Ora io non voglio parlare *de delendo*, ma anzi *de condendo*, di rafforzare cioè la cultura medica dei nostri giovani che escono dalle Università.

Anzitutto devo una lode al Ministro dell'educazione nazionale per aver accolto le nostre raccomandazioni e cioè di non permettere che gli studenti di medicina si laureassero senza aver fatto gli esami fondamentali; questo concetto fu felicemente applicato.

Non so però se risulti all'onorevole Ministro un fatto che si va vociferando, di cui ho sentito parlare ripetutamente in questi tempi, e cioè che, consolidati questi esami, vi sarebbe in qualche Università il pericolo che una delle materie fondamentali, l'anatomia, venga svestita dalla sua veste ordinaria e se ne voglia fare semplicemente un incarico. È vero che mi si potrebbe dire che non si dovrebbe portare qui dei « si dice » ma solamente dei fatti; ma il collega Baccelli ha accennato testè precisamente a Venezia, che non cambierà certo la sua veste, e non permetterà mai che le automobili vengano in piazza S. Marco: ma che aveva pure un'anima, che ancora ci insegna a prevenire, senza attendere il tardo e talora impossibile reprimere. Ora ricordano le cronache alcuni fatti di patrizi che volevano vendere dei marmi importanti per antichità e per valore artistico: e allora la Signoria non faceva domandare al patrizio se era vero che egli volesse vendere quel busto, ma mandava Missier Grando che, tirata giù la berretta dinanzi alla statua, diceva: Messer Agrippa, per esempio, la Signoria ti fa dire che dicono che tu vuoi andar via da Venezia; ma noi siamo certi che tu non andrai via.

Così io spero che Missier Grando, anche senza disturbarsi ad andare alle sedi universitarie, possa da questa aula dire che, proprio nel momento in cui il Governo ha fatto mandare a Chicago dei cimeli che ricordano l'antico teatro di anatomia di Andrea Vesalio, di Fabrizio da Acquapendente e di Morgagni, non avverrà che sia silurata quella cattedra col trasformarla da ordinariato in semplice incarico.

Ma vengo al punto per il quale avevo domandato la parola.

L'esame di Stato continua ad essere applicato e a vedere passare gli studenti dopo gli

esami di laurea che, a seconda che vengono dati nella Sessione estiva o nella Sessione autunnale, sono a pochi mesi o a pochi giorni distanti dall'esame di Stato. Il che costituisce su per giù un doppione della laurea.

Dalle prime applicazioni dell'esame di Stato si potè osservare che in alcune Università, l'esame di Stato era molto severo, in altre un po' meno e si vide subito che i laureati cercavano di andare possibilmente nelle Università dove vi era minore severità. Oggi questo si va, per ragioni ovvie ed umane, livellando. Si può dire che si tratti di un esame utilissimo, specialmente se l'onorevole Ministro accogliesse quello che abbiamo domandato altre volte, e cioè che, per quanto riguarda l'esame di laurea in medicina, l'esame di Stato fosse fatto dopo un periodo di un anno o sei mesi almeno, dall'esame di laurea. In questo periodo i laureati dovrebbero essere obbligati a prestare servizio in grandi ospedali: qui sorgerebbe la questione degli ospedali grandi o piccoli: di questo ne riparleremo nella discussione del bilancio dell'interno al quale perciò mi sono iscritto a parlare.

Io vorrei che per gli studenti di medicina fosse obbligatoria la pratica ospedaliera in chirurgia e clinica medica generale e non nelle specialità, perchè purtroppo oggi si ha il vezzo in molti giovani (e fu biasimato dal Capo del Governo) di non vedere tutto l'albero insieme, ma di volersi applicare soltanto allo studio e, più che tutto, allo sfruttamento di un solo ramo.

Perciò è necessario si obblighino i giovani a frequentare, tra la laurea e l'esame di Stato, gli ospedali che risultino a tale scopo utilmente attrezzati.

Fu detto l'anno scorso, quando l'onorevole Maragliano sostenne la stessa cosa, che egli non aveva fatto quel tirocinio che veniva ora richiedendo per i giovani medici.

La cosa è verissima, ma è anche verissimo che, dal tempo in cui il Maragliano studiava ad oggi, vi è una pleora enorme di studenti, per cui, mentre allora i letti dei malati erano accessibili a tutti, oggi lo sono assai di meno. Del resto le recenti commemorazioni di Murri hanno rievocato quella tragica notte in cui egli dice di essersi trovato a S. Severino Marche, in una capanna sperduta tra i monti,

quando giovane medico si trovò di fronte ad un capo di famiglia che era moribondo per un'ernia strozzata ed egli non sapeva operarlo. Oggi molti laureati non solo non saprebbero operare un'ernia strozzata ma parecchi non sanno neppure tagliare in patereccio.

Non solo, ma non esagero dicendo che alcuni, con la mania di prescrivere delle specialità, non sanno più quanti grammi di olio di ricino debbono prescrivere. (*Si ride*).

Se si trova che sono troppi sei anni di studio e poi un anno di pratica ospedaliera, si potrebbe benissimo ridurre gli studi di medicina a cinque anni, facendoli seguire da un anno di pratica ospedaliera, purchè si sfrondasse il campo dalle specialità che in teoria andranno benissimo perchè dalle molteplici analisi si dovrebbe venire alla sintesi; ma in pratica questo non si sa fare, perchè incompletamente si seguirono le analisi. E quindi le specialità dovrebbero particolarmente essere di spettanza post-universitaria e dovrebbero essere anche regolate in modo che si ritornasse all'antico.

I nostri primi specialisti venivano dalla clinica medica generale e dalla clinica chirurgica generale; venivano in ogni caso dai grandi ospedali e con un largo corredo di cultura generale.

Oggi la cultura generale è trascurata, tanto che io mi permetto domandare a S. E. il Ministro se non riterrebbe opportuno che in avvenire nessuno possa essere professore di specialità se non abbia prima una eleggibilità o per lo meno una libera docenza in clinica medica se ha da professare specialità mediche, o in clinica chirurgica per le specialità chirurgiche.

Così ci sarebbe certamente un'arra che ci sia un fondamento all'insegnamento, e che quindi i professori specializzati possano insegnare bene ai giovani.

Questo accenno alla libera docenza mi spinge ad occuparmi brevemente dell'argomento. Si è riformato l'istituto della libera docenza perchè se ne elargivano troppe. Viceversa si è arrivati al punto che tutti sono o vogliono essere professori, tanto che un professore universitario, scrivendo un articolo in un giornale medico, si doleva che, tutti dicendosi professori, non si distinguessero quelli ordinari di

Università, dando loro il titolo di « arciprofessore ». (*ilarità*).

Questo non avrebbe risolto gran che, ma non bisogna dimenticare che queste libere docenze spesso si sono ottenute unicamente per poter mettere sulla porta il titolo di specialista, perchè il pubblico affluisca, oppure per concorrere in qualche ospedale, poichè anche l'ospedale di Vattelapesca, quando apre il concorso per un posto di medico, vuole che il concorrente abbia la libera docenza, anche se egli non dovrà fare mai della clinica perchè si tratterà di un ospedale di pochi letti. Ed allora i maestri di questi concorrenti vanno dalla Commissione, che deve dare la libera docenza, dicendo: questi ha bisogno di un titolo per andarsi a perdere in quell'angolo, ma non la eserciterà, dategliela dunque; e la Commissione cede per reazione alle pretese illogiche di una piccola amministrazione.

Forse una barriera alla corsa ad una qualunque libera docenza si otterrebbe non concedendo libere docenze in specialità a chi non sia già provvisto di quella fondamentale di patologia o di clinica medica o chirurgica, da cui la specialità dipende. Ed allora sarebbe di assai diminuito il lamentato scandalo, che tutti vogliono dirsi professori, senza esserlo.

Con questo io, per oggi, ho finito. (*Applausi*).

MANFRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFRONI. Ho domandato la parola sul Bilancio dell'Educazione Nazionale per rivolgere all'onorevole Ministro una domanda ed una raccomandazione.

La domanda è questa: Che cosa ha fatto e che cosa intende fare l'odierno Ministro dell'Educazione Nazionale per mantenere la solenne promessa che l'anno scorso il suo predecessore ha fatto dinanzi alla Commissione per i decreti-legge, riguardante l'articolo 44 della legge universitaria presentata a noi.

La questione sta tutta qui. Da molte parti d'Italia, da molte Università si era lamentato il gravissimo inconveniente che, fruendo del diritto di piena libertà nell'iscrizione ai corsi delle diverse Facoltà, i giovani si presentassero all'esame di laurea e conseguentemente all'esame di Stato senza avere frequentato le materie fondamentali delle Facoltà stesse.

Citerò un caso che è capitato proprio nella Facoltà di Scienze Politiche di Roma, a cui ho l'onore di appartenere. Un candidato, che è stato tre volte respinto in una materia di principale importanza, ha preteso di presentarsi alla laurea avendo sostituito alla materia fondamentale una qualsiasi materia di secondaria importanza. Si è dato il caso di giovani che si sono presentati agli esami di laurea in medicina senza avere frequentato i corsi di anatomia e di altri che si sono presentati a quelli di lettere senza avere frequentato i corsi di latino e di greco con scandalo veramente enorme.

Di fronte a questa condizione di cose l'onorevole Ministro dell'Educazione Nazionale, predecessore dell'onorevole Ercole, aveva introdotto nella legge l'articolo 44 che limitava almeno il diritto di presentarsi agli esami di Stato, lasciando piena libertà ai candidati di presentarsi alla laurea: « Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale possono essere ammessi solo coloro i quali nel corso degli studi per il conseguimento del titolo accademico prescritto abbiano superato gli esami di profitto nelle discipline che saranno determinate con norme regolamentari ».

Tutti abbiamo elevato un plauso al suo predecessore, on. Ministro; senonchè, arrivato il decreto legge innanzi all'altro ramo del Parlamento, vi si è introdotto un comma che suona così: « La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli esami di Stato, di abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante negli Istituti medi, di avvocato, di procuratore o di notaro ». Sicchè potrà benissimo esserci il caso che si possa presentare agli esami di Stato per avvocato chi non abbia frequentato il corso di Diritto Romano. La vostra Commissione sui decreti-legge l'anno scorso non trovò equo questo comma introdotto dalla Camera dei deputati; chiamò nel suo seno il Ministro onorevole Giuliano. Leggo la parte della relazione che ad esso si riferisce: « La Vostra Commissione ha invitato nel suo seno l'onorevole Ministro dell'Educazione Nazionale, il quale ha esposto il grave inconveniente che deriverebbe se il decreto-legge dovesse tornare alla Camera dei Deputati, perchè lascerebbe sospesi, e per lunghi mesi, l'esecuzione ed il compimento di numerose altre

riforme comprese negli emendamenti apportati dalla Camera. Egli però ha, anche con l'autorizzazione del Capo del Governo, preso formale impegno di prendere in esame la questione di cui all'articolo 44 per un suo graduale svolgimento, tenendo il massimo conto delle osservazioni e dei concetti della Commissione e promettendo che frattanto, in sede di regolamento, potranno anche essere evitati gli inconvenienti denunciati dalla Commissione. Preso atto delle dichiarazioni del Governo, le quali danno affidamento della migliore attuazione della disposizione sancita con l'articolo 44, la vostra Commissione, a maggioranza, vi propone di dare voto favorevole al decreto-legge ».

Il decreto-legge fu approvato senza discussione. Qualcuno ha detto: non vi è bisogno di nuove disposizioni, basta il regolamento delle singole Facoltà. Io non sono un giurista, ma sento dire che, quando il regolamento contiene norme contrarie alla legge, esso è nullo: almeno questo si è sempre detto. Quindi tutti i regolamenti che le nostre Facoltà possono fare per limitare la libertà di iscrizione ai corsi, sono passibili di nullità se un candidato qualsiasi ne domandasse al Consiglio di Stato la revoca.

Io domando a S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale: che cosa si è fatto nell'intervallo dall'estate scorsa fino ad oggi? Se nulla fosse stato fatto, che cosa si intende fare? Perchè, ripeto ancora una volta, dei 30 membri della Commissione dei decreti legge, tutti furono concordi nel ritenere non accettabile il comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

Ed ora passo ad una raccomandazione.

L'anno scorso in questa aula, discutendosi la legge per le scuole di avviamento professionale, io feci presente all'onorevole Giuliano un grave inconveniente che dalla legge stessa derivava. Giovani di grandissimo valore, usciti dalle Facoltà di lettere o di scienze ed insegnanti nelle scuole di avviamento professionale, si vedevano preclusa assolutamente la via agli uffici direttivi. Ricordavo soprattutto il caso di donne laureate che sono state incaricate di tenere la reggenza della direzione e che dai provveditori e dalle autorità scolastiche sono state dichiarate meritevoli in sommo grado della direzione per avere rialzato le sorti degli Istituti loro affidati.

È uscito, giorni fa, il Regolamento: in esso è preclusa a questa lodevolissima e lodatissima schiera di persone, raccomandate dai provveditori, la via alla direzione, a meno che gli Istituti commerciali di avviamento non abbiano anche o una sezione femminile o una altra sezione di carattere speciale. Dove queste sezioni mancano, queste insegnanti, che per tre anni hanno tenuto lodevolmente la direzione, si vedono preclusa la via alle funzioni direttive.

La raccomandazione che ho fatto l'anno scorso non è stata tenuta in nessuna considerazione; si può dire anzi che è stato introdotto *ad hominem*, anzi *ad foeminas*, cioè contro le donne, un articolo nel Regolamento, veramente severo. Prego perciò l'onorevole ministro, giacchè il Regolamento si può mutare, di tener in considerazione la mia raccomandazione a favore di queste insegnanti in sommo grado meritevoli di essere aiutate. (*Applausi*).

CHIMIENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, desidero fare in sede di bilancio per l'Educazione nazionale alcune osservazioni e rivolgere qualche raccomandazione all'onorevole ministro. Prego il Senato di usarmi la cortesia di ascoltarmi con benevolenza.

Voglio parlare di un argomento assai noto: degli esami in generale. Premetto che io parlerò non da professore, ma dal punto di vista dell'uomo pratico che ha esperienza di questa materia, e che crede gli esami siano una necessità inderogabile, ma che non possano mai dare la prova del valore di un giovane; possono darla solo per quanto riguarda il profitto. Quando la prova di esame è fatta in un modo più organico, forse può dare anche qualche idea sul valore del giovane.

Parlerò brevissimamente, come è mio costume: degli esami di maturità (cioè del primo esame di Stato); degli esami universitari; degli esami per l'abilitazione all'esercizio professionale (secondo esame di Stato); degli esami nei concorsi per le carriere dello Stato.

Comincio dagli *esami di maturità*. Dichiaro che non sono contrario per preconetto all'esame di Stato. Credo che esso sia utile e soprattutto necessario nel senso che vado a spiegare. Un arguto uomo politico e professore disse

che questi esami di Stato rappresentano la tassa sui profitti di guerra; cioè lo Stato ragionerebbe così: « Io non ho nessuna fiducia nei diplomi che tu hai guadagnato con i tuoi studi nelle scuole medie ed universitarie. Lascio andare le cose come vanno, ma se vuoi esercitare la professione o vuoi entrare nelle carriere della amministrazione centrale, bisogna che tu ripeta l'esame e sul serio ». Forse potrebbe dire un uomo della strada che il solo rimedio sarebbe di cominciare a far dare gli esami sul serio. Ad ogni modo per gli esami di maturità io mi limito ad un brevissimo commento alla sobria dichiarazione del nostro eminente relatore, il quale esprime il dubbio che forse non hanno raggiunto il risultato sperato. Si dice dall'altra parte: « I risultati sono ottimi perchè in essi si trovano punti altissimi di giovani ben preparati ». Ma l'osservazione non colpisce nel centro il problema. Non si tratta degli ottimi. Si tratta se questo esame di Stato conferisce utilità alla media dei giovani studenti, e pare che ciò non accada per molte ragioni, tra cui quella che i giovani nelle prove finali sono staccati da quegli insegnanti che hanno loro impartito l'insegnamento durante gli anni di liceo. Soggiungono quelli che hanno esperienza in questa materia che, specialmente nell'ultimo anno di liceo, il professore che sa che altri giudicheranno del profitto del giovane, si sente un po' disanimato nella sua missione, e dall'altra parte i giovani non hanno più verso il professore quella confidenza, quella fiducia, quel rispetto che avrebbero verso il professore che fosse chiamato ad esaminarli.

Rimedi io non oso proporre. È materia assai delicata. Domando solamente: Perchè questa organizzata diffidenza per gli insegnanti che hanno fatto scuola tutto l'anno? Non basterebbe un commissario governativo che presiedesse a queste commissioni di esame? E non sarebbe un'occasione per fare anche economia in questa materia?

Gli esami universitari. Una vecchia questione. Prima vi erano le due sessioni, poi, imposte dalle dimostrazioni studentesche, se ne concedeva una terza e qualche volta anche una quarta. Ora si è chiuso questo periodo, fortunatamente. Però gli esami nelle università, e specialmente nelle università maggiori,

sono condotti in una maniera che non pare conforme alla serietà della prova, alla disciplina ed alla dignità degli studi. Che cosa succede specie nelle grandi università? In ogni aula vi sono due, tre commissioni di esame, qualche volta non al completo dei membri giudicanti. Alla porta dell'aula si affollano tre o quattrocento studenti che si dibattono per entrare nell'aula in una lotta continua. È uno spettacolo veramente troppo goliardico!

Io feci assistere una volta, non per mio, ma per suo desiderio, un professore tedesco il quale difficilmente riuscì a comprendere la ragione di quell'affollamento. Quando gli dissi che ciò accadeva perchè noi avevamo due sole sessioni all'anno, così per i ritardatari come per i regolarmente iscritti per la prima volta al corso, egli mi rispose semplicemente: « E perchè non adoperate il sistema nostro? ». E mi spiegò: Ogni professore durante l'anno comunica al rettore che ha la volontà di fare esame a venti o trenta giovani, naturalmente ritardatari; il rettore consente ed il professore fa gli esami giorno per giorno, nelle ore pomeridiane, quando sono finite le lezioni. Così si continua tutto l'anno, in modo che quel blocco numeroso e fastidioso di giovani (che qualche volta turbano, come ho detto, anche la disciplina con qualche spettacolo e manifestazione indegna del costume politico del Regime) non si verifica. « Perchè non potrebbe farsi così anche in Italia? » mi domandava il collega tedesco. Sarà possibile? Anche a me pare ragionevole che i professori nel corso dell'anno domandino al rettore il permesso di esaminare venti o trenta alunni e così togliere o diminuire quel blocco di tre o quattrocento studenti che si affollano nelle sessioni di luglio e di ottobre. Così gli esami saranno più seri e tranquilli; non ci sarà più, onorevole ministro, la ressa vicino alla porta, non più la stanchezza per gli esaminatori di fare qualche giorno anche venti o trenta esami.

Si tratta di un piccolo provvedimento; ma io ho una grande fiducia nella efficacia dei piccoli provvedimenti, che sono più facilmente nella nostra possibilità. Bisogna ricordare l'apologo di Franklin che la mancanza di un ferro ad un cavallo fece perdere una battaglia. Io faccio all'onorevole ministro questa proposta perchè con l'esperienza che egli ha di questa materia la voglia prendere in esame.

Mi associo alle osservazioni ed ai voti del collega Manfroni per quanto riguarda la libertà data ai giovani di abbandonare una prova nella quale siano caduti, o che credono più difficile, per sostituirla con altra che credono più facile. Può accadere infatti, che si presenti a domandare l'esercizio della professione forense uno che non ha dato, per esempio, materie fondamentali di diritto positivo specialmente privato. Le commissioni di laurea quando vedono nel curriculum dello studente questo salto di materie, rimangono profondamente turbate ed anche scandalizzate, ma non hanno modo di reprimere la maliziosa licenza.

E poi io vorrei fare un'altra raccomandazione. Negli studi universitari accade che i giovani perdono completamente l'abitudine di scrivere, e di raccogliere il loro spirito attorno ad un determinato argomento.

Questa ginnastica del talento nello svolgere un tema si interrompe entrando nell'università.

Così accade che quando c'è la tesi di laurea questi giovani sono inadatti a scrivere, mostrano delle ingenuità e fanno delle domande infantili ai professori che li assistono nella preparazione della loro tesi. Forse si potrebbe trovare il modo di costringere questi giovani a fare dopo due anni di univervità, delle piccole tesi di laurea, dei piccoli lavori.

E vengo agli *esami di abilitazione* per l'esercizio della professione.

Questi esami sono quelli sui quali specialmente incide la tassa sui sopraprofiti di guerra di cui ho parlato. Essi sono fatti da commissioni estranee. Non voglio dar credito alle voci di gelosie accademiche o di contrasti di metodi e indirizzi scientifici, ma è certo che di questo si parla molto.

Anche qui, pur mantenendo gli esami di Stato, si potrebbe dare una sistemazione organica, che arrecasse vantaggio anche al bilancio dello Stato e che, soprattutto, non rompesse brutalmente quel legame tra maestro e allievo che ha fatto la forza della nostra cultura e che fu vanto dei nostri vecchi insegnanti, i quali erano la guida dell'anima nostra e della nostra mente, fino all'ultimo ed anche dopo.

Se fosse vivo Francesco De Sanctis e avesse pensato che la sua scuola, per dar prova del profitto, potesse passare in altre mani, ne avrebbe sofferto assai.

La unità della formazione del nostro carattere e della nostra cultura si è formata accanto a questi maestri fino alla prova ultima del giorno in cui ci consegnavano alla vita.

Parlo alla presenza di due grandi maestri, l'onorevole Ercole e l'onorevole De Francisci; entrambi mantengono viva la venerata tradizione di maestri dei propri scolari.

Prima di lasciare questo argomento, vorrei fare un'altra domanda all'onorevole ministro per l'Educazione nazionale. Poichè i giovani laureati in medicina possono dare subito dopo la laurea l'esame di Stato e, subito dopo, esercitare la loro professione, e lo stesso i farmacisti e gli ingegneri, perchè ciò non è consentito ai laureati in legge ed abilitati procuratori? Perchè? Sono meno importanti la salute dei cittadini, la sicurezza della spedizione dei medicinali, la solidità degli edifici della difesa in giudizio?

Quando il collega Manfroni citava l'emendamento proposto alla Camera dei Deputati io pensavo che gli avvocati si fanno sempre una specie di parte del leone. Essi sono un elemento prezioso nelle assemblee ed io l'ho sempre sostenuto; ma qui la parte del leone non se la son fatta.

Perchè un giovane, quando ha sostenuto l'esame di abilitazione non può esercitare la professione, ma deve aspettare il posto? Si dice che ciò avviene per la dignità, per il prestigio, ma questi possono sembrare travestimenti ideologici di interessi professionali. Io non voglio arrivare alla malignità di alcuni critici che è questo un caso di quelli in cui la virtù si mette a tavola quando il vizio è sazio!

Ho piacere di veder presenti il Ministro dell'Educazione nazionale ed il Ministro della giustizia perchè spero che essi, a quattro mani, e con la loro intelligenza acuta e piena di esperienza in questa materia, possano meditare questa questione, e dare, prima di tutto a se stessi, una spiegazione congrua a questa differenza di trattamento tra diplomati medici, farmacisti, ingegneri, chimici, ed il diplomato di Stato procuratore.

Esame di concorso nelle carriere dello Stato. Qui richiamo anche l'attenzione dell'onorevole Ministro dell'Educazione nazionale. Vediamo come procedono questi esami di concorso.

Per cominciare, i giovani invitati al concorso non debbono sapere l'ordine dei temi scritti.

Debbono essere presi di sorpresa, perchè sarebbe un favorirli troppo se il giorno prima sapessero la materia sulla quale dovranno dare la prova all'indomani. Essi nelle ventiquattro ore precedenti studierebbero e rinfrescherebbero quelle sole materie. Perchè ciò è male? A me paiono metodi gesuitici.

Si dice che ci sarebbero maggiori tentazioni a portare nell'aula di esami libri ed appunti. Con la vigilanza severa che si esercita, a questo pericolo si ripara. Comunque si potrebbe sempre intensificare la vigilanza.

E poi, onorevoli colleghi, viene la correzione degli scritti.

Come avviene? Qualche volta ci sono da esaminare 2000 scritti se i candidati sono 500 ed i temi sono 4. Occorre qualche volta un semestre di correzione. Bisogna leggerli tutti, anche i più visibilmente scemi e scollati. Il segretario legge e gli altri ascoltano, bene inteso, con molta attenzione; ma se ne leggono troppi; e l'attenzione s'affievolisce con la monotonia del ripetersi degli svolgimenti tenui fino ad essere infantili. Un giorno la sorte dà agli esaminatori la gioia di leggere dei buoni temi, anche ottimi. Se in quel giorno ne capita uno *manchevole* è facile che venga bocciato in confronto dei primi ottimi. Ma può accadere anche che un giorno sono tutti *scarsi*, forse anche più scarsi di quello bocciato nella precedente seduta. Qualcuno di questi scarsi può avere la fortuna di avere l'ammissione agli orali.

Vi sono delle grandi incognite in questa maniera di condurre gli esami di concorso. Nella grandissima maggioranza i giudici si domandano: siamo stati oggi così fortunati da fare la buona giustizia?

Aggiungi, a tutto ciò che ho detto, il fatto dei programmi troppo intensi. Ci sono alcuni programmi dove è detto ed indicato: istituzioni di diritto civile ed altri dove è detto solo: diritto civile. I giovani possono essere interrogati su tutta la disciplina anche se all'università hanno seguito un corso sulle successioni o sul diritto di famiglia. Forse la revisione dei programmi (di tutti i programmi) dovrebbe essere affidata a tecnici che abbiano esperienza della scuola e, soprattutto, esperienza di questa materia.

Sorvolo su altre raccomandazioni che vorrei fare all'onorevole ministro e vengo a quella più importante e che mi sta più a cuore, perchè è una proposta che io feci nell'altro ramo del Parlamento circa 30 anni or sono.

Io esposi lungamente, come ho fatto a voi, la maniera di come sono fatti gli esami di concorso e il pericolo che presentano di non poter misurare se non con poco rendimento il profitto del giovane, e della nessuna possibilità di conoscerne il valore. Io feci la proposta d'invertire l'ordine degli esami: prima gli orali e poi gli scritti. Prima gli orali lunghi e seri dinnanzi alla Commissione alla quale i giovani debbono dar conto, oltre che del programma di esame, anche della loro cultura collaterale; poi gli scritti o magari un solo scritto. Quali sono le utilità di questo sistema?

Per me l'utilità prima è una utilità dirò così domestica, perchè quando il concorso è così fatto, non pochi giovani che vengono a Roma per vivere una quindicina di giorni di vita allegra a spese dei propri genitori non verranno, perchè l'impressione dell'esame orale così fatto agirà talmente sull'animo loro da sconsigliarli ad esporsi all'inutile prova. Ciò per gli scritti non avviene. In alcune commissioni di esami di cui ho avuto l'onore di far parte si è dato il caso di giovani che hanno avuto fino a quattro zeri in quattro esami scritti, ma continuavano e rimanevano in attesa della comunicazione ufficiale dell'esito.

Questa mia proposta fu accolta dal Guardasigilli di allora, che era un uomo di valore, Nicolò Gallo, ed egli la mise nella proposta per le modifiche dell'ordinamento giudiziario, stabilendo che per gli esami di Uditore prima si facessero gli orali e poi gli scritti.

Io raccomando al ministro questa mia proposta con molta fiducia che essa sarà studiata. Del Ministro non voglio far lodi perchè la lode maggiore, oltre che la sua onorata carriera, è quella di avere la fiducia del Re e del Capo del Governo che l'ha proposto. Di me voglio dire che ho parlato come un uomo che parla sempre per esperienza e per pratica. So che ci sono difficoltà enormi: la prima è che si è fatto sempre così. Ma io credo che questa difficoltà è superata *in re ipsa* per il Regime fascista; perchè se esso fosse stato prigioniero di quello che il Bentham chiamava il più grande so-

fisma, del misoneismo, tutta la trasformazione del Diritto e della Politica il Fascismo non l'avrebbe compiuta.

Dell'azione di questo sofisma non mi preoccupo, perchè sono sicuro che non avrà alcuna suggestione sull'animo del Ministro.

Onorevoli colleghi, avrei finito, se non avessi il desiderio di accennare brevemente a un argomento che ha vivamente interessato l'altro ramo del Parlamento, con i discorsi degli onorevoli Costamagna, Guglielmotti e Orano. Intendo alludere ad uno dei problemi vitali per una rivoluzione che diventi governo: in quali rapporti lo Stato, e quindi il Regime nuovo, vive con la scuola? Io, dopo aver letto le risposte sobrie, misurate, equilibrate dell'onorevole ministro agli onorevoli oratori dell'altra Camera, desidero affermare che sono pienamente d'accordo con lui. Riconosco che è un argomento molto spinoso e sul quale spesso si deve procedere *per ignes*. E soprattutto distinguere. Non si tratta della libertà del pensiero e del lavoro scientifico; questa libertà è stata sempre rispettata in Italia, ed è vanto del Regime di assicurare ad essa le condizioni migliori di vita e di sviluppo.

D'altra parte bisogna riconoscere che è vanto dell'insegnante superiore italiano non aver mai trasformato la cattedra in un luogo di propaganda politica. Questo si può affermare. Ed io ricordo sempre con grande tenerezza il discorso inaugurale dell'anno accademico letto da Antonio Labriola, il grande indimenticabile filosofo, il quale disse precisamente così: « Un professore che trasformasse la cattedra in un luogo di propaganda politica dovrebbe essere affidato alle oneste cure di un direttore di manicomio ». Questo lo disse nel discorso inaugurale, perchè egli non fece mai della propaganda nella scuola, e parlava sempre con tanta temperanza che i suoi migliori e affezionati allievi eravamo proprio noi conservatori. E posso aggiungere anzi che egli alle volte ci diceva: « voi non sapete fare i conservatori, venite da me che ve lo insegnerò! ». Tanto è vero che i figlioli suoi e quelli che tra i suoi amici ben lo conoscevano (e tra questi io, perchè gli ero affezionatissimo), possiamo affermare che, se egli fosse vissuto, sarebbe stato più verso il Fascismo che verso i suoi avversari: perciò cito spesso Antonio Labriola.

La questione è un'altra. Deve il Regime fascista essere sicuro che la scuola, specie per quanto riguarda la educazione del carattere dei giovani, gli sarà accanto fedele e leale collaboratrice ?

Certo è innegabile che una rivoluzione che riesce Governo nazionale della specie di questo fascista, non solo non può disinteressarsi della scuola, ma aspetta dalla scuola un aiuto potente, al quale non può rinunciare. In questo soccorre specialmente l'organizzazione del Partito Nazionale Fascista che può affiancare quest'opera di mantenere saldi i legami tra la vita instaurata dal Regime e la scuola. Ogni dissidio tra la scuola e la vita è funesto per la formazione del carattere dei giovani, di giovani che ancora vivono o possono vivere in ambienti famigliari non ancora completamente adeguati al modo di vita ed alla mentalità fascista. Resistenze sentimentali, ideali ve ne possono essere anche nell'Accademia. Ad essi si deve solo domandare che non prendano il colore o il corpo di manifestazioni esterne, fuori e dentro la scuola, contrarie al diritto ed alla politica del Regime.

A questo proposito, voglio ricordare un episodio di questi ultimi anni, che fa onore all'uomo che citerò, episodio di cui il ministro Guardasigilli potrà farmi fede. Si trattava di affrontare per la prima volta la dottrina generale dello Stato fascista e la ricostruzione, nella scuola, delle istituzioni e degli organi creati dalla rivoluzione fascista. Era professore di questa disciplina Vittorio Emanuele Orlando, il quale prese lui l'iniziativa di conferire questo insegnamento, sotto la formula di « nuova legislazione costituzionale fascista », a un altro insegnante, perchè egli non voleva rendersi responsabile di insegnare dottrine non conformi alla tradizione consolidata del suo pensiero e della sua cultura. È questa una prova di lealtà accademica che nulla aggiunge al merito riconosciuto dell'uomo, ma che io sono orgoglioso di ricordare in questa sede contro tutte le esagerazioni che si possono fare a questo riguardo. Voglio soggiungere che negli anni durante i quali continuò ad insegnare diritto costituzionale, egli spinse la obbiettività della ricerca fino al genio.

Ha detto il ministro che ci sono delle resistenze ideali; ed è vero. Come ho già detto, io

stesso, quando ho cominciato l'insegnamento di « nuova legislazione fascista », ho trovato dei giovani che avevano qualcuna di queste resistenze ideali, che ora l'opera sagace ed abile del « G. U. F. » ha completamente vinte. Come volete che questo non sia in vecchi insegnanti, specialmente se insegnanti di materie, come si dice, di puro diritto ? Ad un grande giurista straniero io scrissi qualche anno fa: « Voi, per la scoperta di un frammento di diritto romano, od una piccola legge medievale o longobarda o dei comuni, vi sentite l'animo esaltato ed allo scopritore non neghereste una cattedra universitaria; perchè mai non volete prendere interesse al diritto pubblico di una nazione di 43 milioni di abitanti, e conoscere questo nuovo diritto pubblico in tutti i suoi elementi, ed in tutto il suo insieme ? L'affermare che il Diritto fascista è il prodotto del fatto politico della Rivoluzione è una constatazione non una condanna. Il moderno diritto civile non è forse il diritto della Rivoluzione dell'89 ? Al mio amico straniero ricordavo il monito del grande Leonardo da Vinci: « Per amare o odiare una cosa, prima condizione è conoscerla ».

E finisco col fare all'onorevole Ministro una personale preghiera. Vigili, con tutti i mezzi che sono a sua disposizione, perchè, in confronto dei giovani che domandano di entrare nell'insegnamento universitario, specie per quanto riguarda l'insegnamento delle discipline di Diritto pubblico, si abbia quella benevolenza ragionevole che trova fondamento nelle difficoltà attuali che si incontrano nel ricostruire in tutte le sue parti le nuove istituzioni costituzionali del Regime. Qui i giovani non hanno a loro disposizione un'antica e venerata tradizione di studii e di ricerche, e debbono lavorare su di una materia giuridica non collaudata dai secoli, ma fresca e nuova ed ancora in formazione. È assai difficile ancora dare una ricostruzione completa. Il diritto pubblico fascista è entrato risolutamente nel campo della Politica e della Economia. Alla Politica è stata data una sede istituzionale per le sue elaborazioni e realizzazioni — sede invano fino ad ora invocata dalla dottrina e dalla pratica; alla Economia, rischiarata nelle sue fonti e nel suo svolgimento solidale, è stato adeguato il Diritto così che l'applicazione delle sue norme trovino in essa aiuto

e forza. Occorre avere subito una schiera di giovani insegnanti di diritto pubblico di cui sia provata la seria preparazione, la fede sicura, le qualità intellettuali ed il possesso di mezzi tecnici di ricerca che assicurino del loro avvenire. Ancora non è impresa facile ricostruire, nella combinata azione dei suoi elementi giuridici e politici, tutto il Diritto pubblico fascista. Solo ora le ricerche pazienti, lo sforzo accumulato, la fede nel sistema cominciano a dare le prime gioie di intenderlo e farlo intendere per quello che è e per quello che vuole essere.

A quest'opera deve sempre essere presente il pensiero espresso dal Duce, dal 1919 ad oggi, perchè egli è e rimane il fondatore e l'ispiratore di questo nuovo diritto pubblico del Regime fascista. (*Applausi*).

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Onorevoli colleghi, desidero intrattenere brevemente il Senato su una questione che può interessare ogni buon italiano.

Per chi entra in Santa Croce di Firenze non è facile trovare, anche con la più attenta ricerca, dove riposino le ossa del grande poeta che fece di quel tempio l'accolta dell'itale glorie.

Finalmente le trova indicate sul pavimento da non più che un palmo di pietra con la semplice scritta: «Ugo Foscolo», proprio a pochi passi davanti al «Monumento di quel Grande», il cui pensiero scolpi in tre meravigliosi versi e che fu oggetto di un forte, acuto, classico studio dell'attuale Ministro dell'educazione nazionale.

Tutti sanno come le ossa del poeta dall'ospitale riposo di Chis-wick, nel 1871, furono trasportate a cura dello Stato e su proposta del senatore Filippo Mariotti in Santa Croce. Allora tutto il mondo politico e letterario d'Italia, da Mazzini a Garibaldi, dal De Sanctis a Edmondo De Amicis, si commosse per tale evento e Giosuè Carducci in una sua canzone tutta fremente di patrio amore, salutò i resti mortali del cantore dei «Sepolcri» coi versi:

..... Un fremito improvviso
corre lungo i severi archi dischiusi
de' numi e de' poeti: alle serene
sedi il molto aspettato Ugo riviene.

Ah! se molto aspettato fu quel ritorno, da molto invano si aspetta il sepolcrale monumento. Indarno il poeta invocò dalla morte un riposato albergo. La fortuna ancora non ha cessato le sue vendette.

Banditi due concorsi, entrambi ebbero risultato negativo e il terzo aperto 37 anni dopo il trasporto delle ceneri, nel 1908 fu vinto da un autore, che a quanto sembra fece opera più di fantasia, di poesia che d'arte scultoria. Tanto che, dopo più di venti anni dal concorso, nulla esiste di fatto, mentre sono già esaurite le ventunmila lire (non piccola somma per quei tempi) raccolte, e nessun progetto finora fu sottoposto all'esame del Ministero, in rapporto alla monumentalità della chiesa.

Tutto questo ben 62 anni dopo l'arrivo dei resti mortali del poeta, che, con i grandi da lui cantati, «quasi volesse — scrisse il De Sanctis — cogliere quelle ombre a volo e fissarle con un tratto di pennello», con quei grandi abita eterno, senza che alcun ricordo sorga sulle sue ossa frementi tuttora di amor di Patria! Onde bene a ragione profetizzava il poeta con un verso pieno di lacrime:

..... a noi prescrisse
il futo illacrimata sepoltura.

È strana acerba ironia che resti senza sepolcro il cantore dei «Sepolcri», l'autore di quel canto, che io non so perchè fu detto anticattolico, mentre si manda a memoria in tutte le scuole tenute dai religiosi e che certamente è un canto religioso, religiosissimo, finchè il sublime sentimento della morte sarà religione.

Certo alla fama del poeta nulla aggiunge la maestà d'un tumulo: tanto più nel tempo ch'egli fece il centro d'un mondo funerario che si stende nei secoli, facendo di Santa Croce stessa il suo monumento. Ma tale argomento cade dinanzi al fatto che l'immortalità del suo Carme consiste appunto nell'apoteosi dei mausolei ch'egli scolpi nel verso col pensiero di Dante e lo scalpello di Michelangelo.

Oggi in questo storico giorno, in cui nel 1815 il poeta, abbandonando l'Italia serva dello straniero, insegnava agli italiani per primo la via dell'esilio; in questo giorno io chiedo al dotto e alacre Ministro, che il poeta, che Giosuè Carducci chiamò autore della sola poesia lirica, nel grande significato pindarico,

che abbia l'Italia, che Garibaldi scrisse avere cogli ultimi celebri versi dei «Sepolcri» fatto più per l'Italia che 400 poeti italiani, chiedo che Ugo Foscolo abbia finalmente il suo monumento e che, ricercandolo nel tempio in cui vive di una vita immortale il suo altissimo canto, non si debba più ripetere con malinconica voce i versi del poeta dedicati al Parini:

... E senza tomba giace
il tuo sacerdote, o Talia!

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Sitta, Poggi Tito, Bonardi, Miliani, San Martino, De Marinis, Romeo e Sechi a presentare alcune relazioni.

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione degli Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati (1547).

POGGI TITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga della durata del I Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura (1552).

BONARDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (1573).

MILIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova (1537).

SAN MARTINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comu-

nicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche (1545).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932 (1525);

ROMEO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione aggiuntiva per la determinazione della sovvenzione e dei patti di esercizio della ferrovia Sorso-Sassari-Tempio-Palau (1577).

SECHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Compenso di demolizione per le navi mercantili da carico (1563).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Sitta, Poggi Tito, Bonardi, Miliani, San Martino, De Marinis, Romeo e Sechi della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di una interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Morpurgo ha trasmesso alla Presidenza una interrogazione con risposta scritta.

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Al ministro delle corporazioni per avere assicurazione che non verranno escluse dal contingentamento per la esportazione dei formaggi in Francia le ditte (piccole non per difetto di attrezzatura ma per trovarsi in processo di sviluppo) aventi una assegnazione proporzionale inferiore a un determinato quantitativo, le quali ne sarebbero danneggiate, insieme all'industria agricola, specialmente nelle provincie di Udine e di Vicenza.

MORPURGO.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno.

I. Votazione a scrutinio segreto:

Modificazioni al Regolamento del Senato (Doc. CLII);

Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti (1580);

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (1540);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1529);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia (1532);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni (1533);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore (1534);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di

ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico (1535);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (1536);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta (1538).

II. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1560).

La seduta è tolta (ore 18.10).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Capo dell'Ufficio del Resoconti

CLXXIVª TORNATA

GIOVEDÌ 30 MARZO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6155
Disegni di legge:	
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1560)	6155
ALBINI	6156
MARAGLIANO	6158
SAN MARTINO	6161
BRUGI	6164
PASSERINI ANGELO	6168
CIAN	6167
ANTONA TRAVERSI	6172
Relazioni:	
(Presentazione)	6172
Uffici:	
(Riunione)	6155
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	6173

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cattaneo per giorni 3; De Michelis

per giorni 10; Fulci per giorni 10; Treccani per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani 31 alle ore 15, si riuniranno gli Uffici per esaminare alcuni disegni di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto delle modificazioni al Regolamento e dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

ALBINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBINI. Risparmierai ben volentieri al Senato, non solo in parte ma in tutto, la breve attenzione, o abnegazione, che già avevo inteso di chiedergli, se non fosse che le parole pronunziate ieri in fine di seduta dal senatore Galimberti toccarono un punto di altissima importanza, ed anche una mia fervida e invitta devozione. Osservazioni particolari intorno a questo bilancio rinunzio ad aggiungerne: molte ne ho udite da parecchi senatori, nella maggior parte delle quali consento, e con intimo assenso avevo letta la concisa e precisa relazione del senatore Torraca, e le aspirazioni discrete ivi espresse, e le ragioni ivi esposte di soddisfazione e di fiducia. Le impressioni ricevute in questi giorni portano veramente gli animi in alto. Quali e quante evocazioni! Quali splendori superbi! Che visioni solenni, e anche più solenni ammonimenti e propositi! Quanta insomma, esaltazione italiana! e anche questa è, credo, parte dell'educazione nazionale.

In nome della quale voglio soltanto e debbo ripetere anche qui il voto e l'augurio, che, al chiudersi del secondo decennio dell'era corrente, alla enumerazione di monumenti rinnovati di Roma o creati degni di Roma possa aggiungersi il vanto verace che sien progrediti presso di noi gli studi e cresciuta la conoscenza dell'eloquio latino, massimo dei monumenti e il più interamente rivelatore.

Allo stesso altissimo livello ci porta il discorso del senatore Galimberti, il quale con appassionato ardore si richiama a chi può, perchè sia finalmente compiuto il sepolcro a Ugo Foscolo in Santa Croce. Oserei a tale richiesta apporre un corollario e fissare all'opera un termine di tempo; il Governo, se da una parte fugge le precipitazioni cieche, non ama, quando una cosa preme all'onore d'Italia, le dilazioni inerti. E mi spiego.

Certo è strano, e già tanti e da tanto tempo se ne meravigliano, che sia proprio Ugo Foscolo a subire tali ritardi; proprio lui che di quel tempio glorioso ampliò in maniera singolare la fama e, quasi direi, la giurisdizione. « In un tempio accolte serbi l'itale glorie », scrisse egli in quella miracolosa effusione lirica, per la quale, come fu giustamente osservato, si aggiunse nuova luce a quella luce di natura e d'arte, in cui è immersa Firenze.

« L'itale glorie »! Sì, e quante! E quali! Ve n'è più d'una che basterebbe da sola a illustrare per i secoli il nome di un popolo. Ma altre ve ne sono, e quante e quali! che sono invece, e non meno bene, sparse per i lidi d'Italia, come i raggi del sole.

Eppure tanto potè la parola dell'ispirato poeta che anche oggi, a ognuno che ci muore con qualche fiducia di sopravvivenza, se non si pensa subito a Santa Croce, v'è chi si rammarica come di una dimenticanza della storia o d'un'offesa alla legge. E a buon conto il legislatore, o veramente colui che aveva riaffermata in modo sublime l'importanza civile e sacra dell'urna dei grandi, fu accolto, sì, ma piuttosto celato che onorato « nel santo luogo di gloria ». Chè più ancora gli spetta come a spirito e poeta magnanimo, e caro ai magnanimi.

Il buon Ippolito chiedeva con una specie di sgomento perchè Ugo spiegasse « voli sì lunghi » lontano da noi. Ugo aveva già risposto col suo carme. Non esso volava lontano e indietro ne' secoli: erano i secoli a scendere a lui. Tutto ciò che sapeva, che sentiva, che amava, tutto fluiva a confondersi nella fiamma della sua passione, nell'ambito del suo estro, nella magia della sua musica. Che antico e che moderno! L'inno è tutto e uno. Maratona accompagnerà Garibaldi a Marsala. Ettore è morto immortale.

Poeta magnanimo anche in questo: bisogna ripensare a Dante e all'affezione profonda con cui Dante si stringe a Virgilio, per trovare un confronto alla dedizione commossa del Foscolo a' suoi immediati maestri. Altri, poeti e non poeti, critici e non critici, si accinsero presto, e non dimisero neppur tardi, a indagare e distinguere dove e fin dove il Parini è poeta; quando è ispirato o invece stravagante l'Alfieri: il Foscolo li abbraccia e li adora. E consacra l'alta nobilissima umanità del Parini, e contempla la grandezza sdegnosa dell'Alfieri, divino quando crea il *Saul*, divino quando ricrea l'Italia. Non lo scolpi, nè poteva scolpirlo, così vivo, così vero, così eterno il Canova.

Il senatore Galimberti con le sue parole, il Senato col suo assenso, hanno invitato il Governo che voglia rompere esso quella specie di malia che è parsa invidiare al grande

autore dei *Sepolcri* il sepolcro. Eccomi a indicare una determinazione di tempo.

Fra due anni, nel 1935 (chi vivrà vedrà; e chi non vivesse potrà intervenire in ispirito) tutto il mondo civile, e per prima l'Italia, ricorderà il bimillenario natalizio di Orazio. Il secondo dei poeti augustei dovrà essere celebrato orazianamente, cioè con sobrietà ed eleganza. E forse sarebbe utile e degno che in tale celebrazione fosse compresa e compiuta quella di Augusto, il quale prescelse e presagì e provvide di passare ai posteri in compagnia e con la voce dei grandi poeti ch'esso ebbe la fortuna d'incontrare e il merito di comprendere. Insieme il popolo italiano non mancherà di avvertire che nello stesso anno, per una felice coincidenza, compirà il secolo dalla nascita di Giosuè Carducci, poeta dell'antica e della nuova Italia, così devoto ad Orazio, che con mano inferma e tremante tracciava ancora commenti e versioni di quelle Odi romane, che oltre mezzo secolo prima aveva studiate e tradotte con la giovinezza nell'anima e nella penna.

Sarà tempo allora che il monumento debba esser compiuto. Non dico già quello del Carducci stesso in Roma, votato dal Parlamento poco dopo la morte di lui. Non posso nè voglio accennare a quello, da solo e quasi di sorpresa, mentre tanti assentirebbero, e so di qualche amico che si assocerebbe di cuore ed è trattenuto da infermità lontano da noi. Del resto, ho fiducia, e forse non vana, che l'adempimento di quel voto sarà, prima o poi, annunciato con miglior voce da una volontà illuminata e sicura.

Parlavo nei riguardi del Foscolo, che il Carducci amò e ammirò tanto, e anche originariamente imitò (due parole che suonano in contrasto ma talvolta si accordano nei grandi).

L'onorevole Galimberti, ricordando ieri le strofe memorabili che il Carducci compose « per il trasporto delle reliquie di Ugo Foscolo in Santa Croce », citava alcune delle parole con cui il poeta si compiaceva ed esaltava del ritorno in patria, e in tal luogo della patria, del grande predecessore. Ma conviene anche ricordare quando appresso muta voce e riconosce, o crede di riconoscere, che l'Italia per allora non poteva se non « gravar di marmi l'ossa dei morti », ma non era atta, non era

preparata, non aveva merito a fare un sepolcro eroico.

Si, giova ricordare:

Qual gittò fra le genti
Pensier l'Italia? In su l'antica fronte
Qual astro rise a l'avvenir d'amore?
Alte parole, e lonti
Umili fatti! Ah! ah! mal con le impronte
Da le catene a i polsi e più nel core,
Mal con la monte da l'ignavia doma,
Mal si risale il Campidoglio a Roma!

E alla domanda:

Patria di grandi e forti,
Il tuo fato qual'è?

segue una scorata ipotesi per la quale il poeta prorompe in un movimento d'imprecazione. Era il 24 giugno 1871, dodici anni dalla luminosa giornata di S. Martino e Solferino, il primo anno di Roma capitale; ma il poeta, in quel suo fervore dei « Giambi ed Epodi », non era contento, e aveva ragione di non essere.

Si direbbe che quella mossa lirica del poeta si avverasse oltre il suo desiderio; passarono anni e lustri, e il sepolcro di Ugo Foscolo non venne.

Oh, il Carducci trionferrebbe di gioia (chi può gliela procuri), assai più che per un onore reso a lui (egli era così, quando si trattava di certi grandi), se a correggere quella sua risposta e a disperdere quella imprecazione, a compiere finalmente il rito e il tributo foscoliano in Santa Croce, sarà l'Italia, questa Italia che non ha più lividure servili alle braccia, niente altro nel cuore se non una limpida fiamma che si propaga a tutto il suo popolo e può essere luce, anche una volta, a tutti i popoli di buona volontà. Oh! non un pensiero solo, non un esempio o un invito solo ha ella gittato tra le genti: ed è pur quella sempre. Ieri con materna compiacenza guardava le fiere e fiorenti squadre della sua gioventù; tra brevi giorni celebrerà compiuti quindici secoli del Codice Giustiniano, ove alla prima pagina si definisce il diritto come dottrina e pratica del bene e del giusto: *Jus est ars boni et aequi*.

Gl'Italiani si lodano dei padri che risalirono il Campidoglio, ed essi lo posseggono animosi, operosi, benedetti, con la certezza in cuore che simili seguiranno i figli e i figli dei figli;

et nati natorum et qui nascentur ab illis. (Applausi, congratulazioni).

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi, mi propongo di intrattenere brevemente il Senato su qualche questione relativa alla istruzione superiore. Ma anzitutto, preliminarmente, sento il dovere di riconoscere che, in questo decennio, il Governo ha, malgrado le ristrettezze del bilancio, notevolmente migliorato l'attrezzamento scientifico degli Istituti universitari; e la grandiosa creazione della nuova città universitaria dimostra in sintesi eloquente il suo proposito di dare all'Italia, qui in Roma, un centro di studi non inferiore, ed in qualche parte superiore, a quelli delle più progredite nazioni del mondo. E tutto ciò, notiamolo bene, con le sole finanze dello Stato, perchè in Italia non si è ancora dai cittadini compreso quello che si è già da tempo compreso nell'America del Nord, dove gli abbienti, con il loro concorso finanziario, creano istituti per ricerche scientifiche, forniti di tutto il materiale di osservazione e di ricerca, che mettono, per certe branche della biologia, quel grande paese alla testa degli studi sperimentali.

In Italia non si è compreso ancora che le conquiste scientifiche spesso rendono all'umanità servizi più estesi e più benefici di quelli circoscritti e limitati che si possono ottenere col dare agli istituti di cura. L'aiuto dato alla ricerca scientifica è molto più proficuo ed efficace per l'umanità che quello dato ad un ospedale.

Ma, guardando oggi quello che succede nel campo della istruzione universitaria, è necessario riconoscere che, sino ad oggi, non si è ancora riusciti a realizzare la creazione nel corpo insegnante delle Università italiane, di una coscienza scientifica nazionale. Questa manca in massima parte; e la caratteristica in gran parte, sino ad ora, è quella di esaltare tutto quanto viene dal di fuori, di condannare all'oblio, o di misconoscere, quello che è nostrano. Tutto questo è, certo, in antitesi con lo spirito e con l'essenza del Fascismo, che è culto e cura di dare valore a tutto quello che può affermare ed esaltare, innanzi al mondo, la potenza creatrice dell'intelletto italiano in ogni campo dell'umana attività.

Abbiamo dovuto assistere, ricordiamolo sempre, onorevoli colleghi, alla svalutazione del sangue italiano versato in guerra a torrenti; non dobbiamo e non vogliamo più assistere ora a svalutazioni di qualsiasi natura. Se è vero, onorevoli colleghi, che il Fascismo si è imposto al personale insegnante delle Università italiane, questo oggi possiamo e dobbiamo dire: che in esse sono entrate, sì, generalmente tessere fasciste, a larga mano, ma fino ad ora non è nella sua intrezza, penetrato lo spirito fascista: ed ogni giorno se ne hanno esempi eloquenti, specialmente negli studi medici. E questa condizione nuoce non solo al decoro, ma anche all'interesse positivo del Paese, perchè l'ossequio che si professa ad ogni piè sospinto per ciò che viene dal di fuori, specialmente nel campo degli studi medici, ha per conseguenza una esportazione irragionevole del denaro italiano.

Di questo io non faccio certo carico al Governo; nè saprei consigliare possibili disposizioni legislative capaci di mutarlo lì per lì. Sono queste di quelle modificazioni che non si possono imporre, ma che devono essere sentite nell'intimo nostro.

Il Governo può solo far intendere che condanna queste consuetudini come perniciose agli interessi morali e materiali del Paese, come negazione dello spirito del Regime creato da Benito Mussolini. Ma vi è un punto che segnalo alla riflessione di voi, onorevoli colleghi, e a quella del bravo e valoroso nostro ministro: riflessione dalla quale potrebbe uscire una radicale modificazione di questo indirizzo, che altrimenti durerà, riteniamolo bene, fino a che i semi di esso continueranno ad essere sparsi nei nostri atenei. Intendo parlare del modo con cui si provvede oggi alla nomina dei professori universitari. Lo conoscete e non mi dilungo a specificarlo. Esso è basato sopra il giudizio di commissioni i cui componenti abitualmente non variano. Per tal modo si creano dei nidi in cui si allevano i candidati alle cattedre e i figli non possono che risentire dell'indirizzo scientifico antinazionale ed antifascista dei padri, che spesso sono uomini di incontestato valore scientifico ma hanno connaturato il costume dell'ossequio allo straniero e della sconoscenza del valore italiano: costume che a loro volta hanno ereditato dai rispettivi

maestri. Non esemplifico, non accuso determinate persone, denuncio un sistema che dura da quasi mezzo secolo, che il Regime fascista dovrebbe distruggere e distruggerà.

Da otto anni, onorevoli colleghi, o su per giù, i ministri che si succedettero nel governo della pubblica istruzione, hanno (badate bene, in otto anni) per ben quattro volte variata la modalità della composizione di queste commissioni. Evidentemente i vostri predecessori, onorevole ministro, si proponevano di trovare un metodo che impedisse la costituzione di organismi monopolizzatori delle cattedre universitarie. Pare, però, che non vi siano riusciti peranco, e non vi si riuscirà finchè si seguiranno i metodi di un passato, che si aveva ragione di ritenere, ormai, che in Regime fascista fosse finito ma che pure finito non è. Ebbene, vi dico, pensate se non sia il caso di ritornare al metodo di nomina che un vostro insigne predecessore ha or sono dieci anni, attuato: il nostro eminente collega onorevole Gentile. Egli certo aveva veduto l'inconveniente e con metodo fascista lo aveva nettamente troncato. Non più commissioni elettive; le Facoltà in cui vacavano le cattedre, invitate dal ministro, proponevano una terna: e il ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ne nominava uno. Ma questo sistema, come tutti i tagli, feriva interessi coalizzati: Gentile scomparve e con lui la misura draconiana e fascista. Così ricomparve la serie dei provvedimenti a sistema demo-liberale, e quindi provvedimenti antifascisti. Veda l'onorevole Ercole se è il caso di persistere pensatamente in questo sistema: (lo sappia: non chiedo risposta oggi), vi pensi e dopo una matura riflessione provveda, se crede, ma provveda fascisticamente. E qui, onorevoli colleghi, mi ricorre al pensiero un episodio del genere, verificatosi circa quaranta anni or sono, essendo ministro della pubblica istruzione un grande uomo di scienza, che, se visse ora, sarebbe certamente tra i più veraci sostenitori della rivoluzione fascista, uno dei più convinti seguaci di Benito Mussolini: parlo di Guido Baccelli. Il sistema dei gruppi universitari, arbitri delle cattedre, era allora in pieno vigore; egli di un colpo lo troncò (fu un vero colpo fascista), valendosi di una facoltà che la legge allora vigente conferiva al ministro. Egli nominò nelle varie facoltà settanta, dico

settanta, professori straordinari, presi nella categoria dei liberi docenti. Ne seguirono attacchi, polemiche, interpellanze. Egli tenne duro e quei professori da lui eletti coprirono invece onorevolmente le loro posizioni e molti di essi illustrarono la cattedra e l'Università. Oggi non sarebbe possibile ad un ministro della educazione nazionale, fare qualche cosa di simile perchè, cosa incomprensibile in Regime fascista, lo Stato in materia di personale universitario è rimasto privo di quella libertà di movimenti, che si è (ben facendo) conservata in tutti gli altri rami della pubblica amministrazione.

Ma dopo quanto ho fin qui detto, mi si consenta, onorevoli colleghi, una dichiarazione che sorge schietta dal profondo dell'animo mio.

Tutto quanto ho detto non è inteso a menomare e a disconoscere la profonda riverenza dovuta a quei professori universitari, che ogni giorno con la loro opera elevano il valore della scuola. L'ho dichiarato più volte e lo ripeto anche oggi con la più profonda convinzione.

L'inconveniente di cui ho fatto parola non riguarda il valore scientifico di tanti grandi maestri. È un inconveniente che deriva da situazioni psichiche inerenti alla natura umana.

È naturale che un maestro, nella comunanza del lavoro e delle ricerche, contragga con i giovani suoi collaboratori dei vincoli spirituali che sono talora potenti quanto quelli del sangue e qualche volta anche di più.

È bene, onorevole ministro, impedire che la voce di questi naturali sentimenti, influisca sulla giustizia.

Ed è forse questa la ragione che ha fatto prevalere, nella massima parte delle Nazioni di Europa, sistemi differenti dai nostri per la nomina dei professori universitari. Di ragioni noi ne abbiamo anche un'altra: occorre impedire che si perpetui nelle Università italiane, colla discendenza diretta, questo indirizzo che è negazione del pensiero fascista ed offensivo del decoro italiano.

Ed ora permettetemi che v'intrattenga un istante di un argomento, che ho trattato in questa medesima occasione, nello scorso anno, e di cui oggi nuovamente parlo, perchè nessuna misura venne presa per ovviare al grave inconveniente che ho denunciato. Ecco di che cosa si tratta: i laureati delle Facoltà di medicina sono ammessi all'esame di Stato che

conferisce l'abilitazione all'esercizio pratico della medicina, chirurgia ed ostetricia, senza un ragionevole intervallo di tempo dall'esame di laurea, cioè senza che abbiano avuto il tempo di agguerrirsi nella pratica. Io, l'altro anno, in quella occasione, feci il confronto con il tempo che si richiede, dopo la laurea, per essere ammessi all'esercizio della professione di avvocato e rappresentai all'osservazione del Senato e dell'onorevole ministro, la grande differenza che passa tra quello che si esige per l'abilitazione all'esercizio dell'avvocatura e quello che si esige per l'esercizio della medicina.

Il laureato in giurisprudenza prima di poter aspirare all'esercizio della professione di avvocato deve fare una pratica di cinque anni, il laureato in medicina nessuna. Si è detto che il laureato in medicina ha già seguito due anni di istruzione pratica nelle scuole cliniche; sì, ma a prescindere dal fatto, doloroso a constatarsi, che i due anni in verità si riducono ad appena otto o nove mesi, si presentano ovvie, onorevole ministro, alcune considerazioni, che modificano il valore apparente di tale osservazione.

La prima è questa: la legge che oggi governa l'istruzione superiore dice testualmente, all'articolo 1º: « L'istruzione universitaria ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio delle professioni ». Badate che si dice « cultura scientifica ». Ed all'articolo 5º si legge che: « l'abilitazione all'esercizio delle professioni è conferita in seguito ad un esame di Stato ».

La legge quindi divide in due parti distinte l'istruzione: quella scientifica e quella pratica. Questa divisione è rispettata per l'esercizio della professione di avvocato. Chi vi aspira, dopo conseguita la laurea, deve ancora fare cinque anni di pratica ed un esame di Stato.

Questo esame di Stato poi, in tutta la sua procedura e nella modalità della sua attuazione, assume un carattere speciale. Esso non è più una funzione universitaria, ma una vera e propria funzione di Stato; tanto è vero che non è il ministro dell'educazione nazionale che lo indice, ma il ministro di grazia e giustizia. L'esame di Stato, per l'esercizio della professione medica è tenuto in tutto sotto la giuri-

sdizione del ministro dell'educazione nazionale, e quindi sotto la giurisdizione diretta della Università.

E qui si presenta ovvia una considerazione: l'abilitazione all'esercizio della professione medica è cosa che non è più di competenza del ministro dell'educazione nazionale, ma del Ministero dell'interno da cui dipendono tutte le pratiche attinenti alla difesa della pubblica salute.

Questo si fa, e così succede in quei paesi nei quali, come da noi agli effetti legali, si è divisa la cultura scientifica dalla pratica professionale.

Ciò premesso, io non dico all'onorevole ministro: fate come si fa per gli avvocati e ingiungete un intervallo di cinque anni. No, sarebbe troppo lungo il corso degli studi; ma gli dico: il modo con cui sono organizzati gli studi nelle Facoltà di medicina, non corrisponde ai bisogni sociali. I giovani conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale senza aver potuto procurarsi una preparazione, e la preparazione, s'intende, dal punto di vista pratico, perchè quella scientifica è già consacrata dal diploma di laurea.

Questo inconveniente non è colpa certamente dei professori, ma della organizzazione tutta; è quindi urgente una riforma di essa, per cui l'istruzione pratica possa essere conseguita a tempo. Se non si vuole estendere la durata degli studi nella facoltà medica, si faccia in modo che la loro organizzazione sia tale che permetta di triplicare, badate bene, dico di triplicare, il tempo, oggi troppo ristretto, dato agli studi di applicazione, e si diminuisca quello che è dato agli studi propedeutici.

Si prenda esempio da quello che ha fatto la facoltà di scienze, che ha ridotto la durata degli insegnamenti propedeutici ed ha aumentato di un anno quella degli studi applicati; fate che gli esami di Stato per la medicina siano organizzati in riguardo alle finalità cui sono rivolti. Essi non possono più essere considerati come pratica esclusivamente universitaria, ma anche quale pratica di interesse sociale da cui dipendono gravi interessi della nazione. Essi devono essere organizzati con i criteri e con gli indirizzi realizzatori del Fascismo.

Alla cultura scientifica ha provveduto l'Università con il conferimento della laurea; l'abilitazione all'esercizio professionale esula dalla

competenza universitaria. Ma badate bene, onorevole ministro, questa riforma che si impone — mi permetta di insistere su questa osservazione — non può essere affidata a commissioni esclusivamente accademiche, altrimenti non si approderà a nulla di decisivo: prevarrà il dottrinarismo sulle esigenze della realtà.

E qui è a far voto che come sono sorte le scuole di applicazione di ingegneria stralciate dalle facoltà di scienze, così sorgano quelle per gli studi medici, stralciate dalla facoltà di medicina. E dopo tutto questo si deve desiderare: che lo zelo per il progresso della scienza, non faccia dimenticare che, nella scuola, ricerca ed insegnamento si compenetrano; compito, poi, dell'insegnamento è quello di svolgere la *scientia condita* e non la *scientia condenda*. Quella che dico non è che la ripetizione di una sentenza pronunciata da un grande scienziato, Charles Richet, il celebrato maestro di fisiologia nella Facoltà medica di Parigi. Egli nel corso di un solo anno scolastico svolgeva tutta la fisiologia per i medici. Le ricerche originali destinate a consacrare possibili verità per il domani, erano occupazioni del laboratorio — non del corso — e di ricerche Richet ne aveva compiute davvero a iosa. Così abbiamo fatto, quanti siamo, noi vecchi maestri, che abbiamo l'orgoglio di aver contribuito, oltre al curare la scuola, anche ad accrescere il patrimonio scientifico nazionale. E qui torna opportuno riflettere che nella organizzazione degli istituti della Facoltà medica, a poco a poco, si è smarrita la nozione della parte che spetta agli insegnamenti applicati, parte che è preponderante nel secondo periodo degli studi, in quel periodo in cui si deve insegnare allo studente come possa e debba utilizzare le conoscenze biologiche generali da lui apprese nel primo periodo. È questo il compito delle cliniche, le quali devono avere il tempo, che oggi non hanno, per addestrare i giovani a fare queste applicazioni al letto degli infermi. E, badate, senza questo addestramento non si possono avere, e non si avranno mai, medici preparati alla loro alta missione umanitaria e sociale.

Oggi, onorevoli colleghi, in Italia si è smarrita la giusta comprensione di ciò che è la medicina in rapporto alla biologia generale. Oggi si è fatta penetrare, con erronee affermazioni, in coloro che hanno la responsabilità degli ordina-

menti, la convinzione che tutta la scienza medica sia compresa nella biologia generale. Così l'Italia oggi è l'unica nazione del mondo in cui si nega alla medicina la qualità di scienza e la si considera un'arte qualsiasi, ed anche una delle arti minori, perchè molte altre, davvero solo arti, sono tenute in maggiore considerazione ed hanno i loro esponenti maggiori, nei grandi corpi Accademici dello Stato, quei corpi che segnalano al mondo l'eletta dei valori di una nazione, nelle varie branche dello scibile. I cultori della medicina, scienza essa pure, come ogni altra, da noi ne sono esclusi.

Da questa, concedetemi di così chiamarla, aberrazione, è oggi uscita la conseguenza che deploriamo. Le cliniche, sintesi di scienza e di arte, hanno una parte molto limitata nell'economia degli studi, tanto che si potè conquistare fino ad ieri la laurea in medicina senza avere affrontato e superato le prove cliniche. In Italia la massima parte dei giovani, non dimentichiamolo, appena ha conquistato una laurea, si dà all'esercizio professionale; al quale, lo ripeto per l'ennesima volta, non è preparata; e di questo falso indirizzo l'umanità soffre spesso i danni.

Questo raccomando alla considerazione dell'onorevole ministro e di tutto il Governo, il quale giustamente si preoccupa della salute dei cittadini. Il Duce pone questa cura a base delle doverose funzioni dello Stato. Sappia il Duce che le Università italiane non gli preparano la milizia necessaria ad attuare il suo savio proposito. Ho finito. (*Applausi*).

SAN MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO. Dinanzi ai gravissimi problemi economici e politici che preoccupano il mondo intero, potrebbero forse sembrare secondarie le questioni sulle quali io vorrei oggi richiamare l'attenzione del ministro. Sono questioni riflettenti l'insegnamento, la propaganda, la professione musicale. Io mi lusingo però che tali questioni non appariscano prive di qualsiasi interesse in un paese come l'Italia, trattandosi di un'arte che il Conte di Cavour chiamava « sorgente non solo di gloria, ma di ricchezza per il nostro Paese ».

Orbene, signori senatori, attualmente gli iscritti ai Sindacati orchestrali, che radunano i professionisti, hanno oltrepassato la cifra di

22.000; cifra che evidentemente è inferiore alla verità perchè vi sono liberi professionisti anche non iscritti ai sindacati. Ora di questi professionisti appena 10.500 sono occupati, ed occupati saltuariamente, e forse non più di mille hanno un'occupazione stabile.

La situazione di certo tende ancora ad aggravarsi sensibilmente. Anzitutto abbiamo delle barriere di carattere nazionalista che ogni paese, anche non produttore di merce musicale, eleva, creando sempre maggiori difficoltà ai musicisti italiani che vogliono andare a lavorare all'estero. Il cinema sonoro ha messo sul lastrico, nel mondo, oltre 250 mila professionisti della musica e la crisi degli alberghi e dei caffè ha prodotto una riduzione di quelle orchestre che, se anche di non grande valore artistico, rappresentavano però il pane per molte migliaia di professionisti. Or dunque appare evidente come sia imprudente aumentare o facilitare l'aumento di questa classe di professionisti. Sarebbe anzi saggio ridurli il più che fosse possibile. Invece noi abbiamo in Italia sei Conservatori Regi con 1500 alunni e contando i pareggiati, i comunali e gli speciali, bisogna a questi 6 aggiungerne ben 89. Non basta; vi è ancora l'insegnamento privato che forse è il più pericoloso, perchè è quello che per ragioni di lucro incita allo studio della musica anche ragazzi che dalla natura non hanno avuto nessuna disposizione. Sicchè arriviamo certamente in Italia ad avere 7, 8, 9 mila studenti di musica che si preparano a soffrire la fame a breve scadenza. Il numero dei Conservatori è aggravato ancora dal fatto che per ragioni di amor proprio quasi ogni Conservatorio cerca di portare l'alunno dall'infimo grado al grado superiore, al grado massimo, anche quando le doti naturali non gli offrono la opportunità di fare una simile carriera. Così indubbiamente si va creando una larga schiera di spostati, i quali non soffriranno soltanto della propria miseria, ma andranno a creare un serio ostacolo alla carriera di quelli che hanno doti eminenti. Inoltre il gran numero dei Conservatori impedisce che essi possano disporre dei mezzi sufficienti per dare quella cultura completa che oggi sarebbe necessaria. Conosciamo dei casi di conservatori di grandi città che addirittura non hanno i mezzi di riparare un pianoforte; non hanno i mezzi di fare un saggio; che infine

sono privati di quelle armi indispensabili per una preparazione completa degli alunni. Dal momento che ho pronunciato la parola cultura, dirò che spesso mancano anche i mezzi per infondere negli alunni di musica quella cultura generale, che è tanta parte nella formazione di un musicista e per cui bisogna lottare contro i pregiudizi degli stessi insegnanti, che raramente riconoscono l'importanza di questa cultura generale, nello studio specifico di uno strumento o della composizione. Occorrerebbe anche naturalmente potersi assicurare il concorso dei migliori insegnanti, concorso che esige sacrifici pecuniari non piccoli, perchè gli artisti eminenti girano per concerti, guadagnano somme cospicue, e si rassegnano malamente ad un insegnamento, che ad essi offre troppo magri compensi.

Non dimentichiamo che la durata degli studi musicali, che va spesso oltre il decennio, porta l'alunno ad una tale età in cui è molto difficile fare macchina indietro e ricominciare a studiare qualche cosa d'altro. Ecco perchè, onorevole ministro, io credo che anzitutto bisognerebbe studiare una selezione severissima, che non permettesse agli alunni di progredire e di salire un gradino più alto nella istruzione, se non attraverso successive prove che dimostrino che quelle doti naturali, che nello studio della musica rappresentano il novanta per cento del successo, esistono nell'alunno.

Io so che la riduzione (che sarebbe anche desiderabile) del numero delle scuole musicali è molto difficile; si oppongono tradizioni, interessi locali, una quantità di considerazioni per cui non mi faccio nessuna illusione sopra simile richiesta. Però la limitazione dell'insegnamento, cioè fermare in molte di quelle scuole l'insegnamento ad un certo grado, e d'altra parte imporre delle prove severissime che non consentano l'avanzata, se non a quelli che hanno un temperamento eccezionale, questo io credo che sia possibile e credo che il ministro farà un'opera molto utile se terrà conto di questa osservazione. Ed allora concentrare i giovani che, attraverso severi esperimenti, dimostrino esime doti naturali e serietà di studio, in un unico istituto superiore, munito di mezzi sufficienti per impartire agli alunni una cultura completa, tecnica e generale. Sarebbe proprio desiderabile che si fondasse an-

che qualche istituto di scoraggiamento per quelli che non hanno le doti naturali necessarie, invece di continuare a fare gli istituti di incoraggiamento per coloro i quali si incamminano per strade a cui spesso non sono chiamati!!!

Io devo riconoscere che l'opera del Regime fascista per l'arte musicale è veramente cospicua, nessun Governo prima di quello fascista ha riconosciuta l'importanza, non solamente artistica, ma morale e materiale della musica in Italia e i risultati sono stati assai confortevoli.

Oggi noi abbiamo in Italia due teatri lirici che sono riconosciuti da tutti come i teatri più importanti del mondo, abbiamo delle istituzioni di concerti che certo contano tra le più cospicue esistenti. Difatti i successi della nostra musica all'estero sono di prim'ordine: e mi piace qui ricordare un caso speciale: il successo enorme della musica italiana in Germania. Oggi le rappresentazioni di opere in Germania sono consacrate per il 66 per cento alla musica italiana, comprendendovi anche opere vecchie che noi lasciamo da parte, perchè ci sembrano troppo antiquate, mentre invece in Germania continuano ad avere dei grandi successi. Anzi, avendo io chiesto al direttore generale dei teatri a Berlino, con grande compiacimento ma certo con meraviglia, la ragione di tali successi, questo signore mi ha risposto: « Vede, il pubblico tedesco per trenta anni si è lasciato persuadere dai critici che per essere intelligenti bisognava annoiarsi. Oggi invece basta, vuole andare a teatro per divertirsi, vuole l'emozione ed ecco la ragione del successo della musica italiana ».

Del resto la musica e gli artisti costituiscono per noi un'ottima esportazione, un'esportazione che ha un carattere spirituale ed anche uno materiale non indifferente.

Ecco perchè, qui, raccomando all'onorevole ministro di curare di più la propaganda di questa musica italiana che evidentemente già s'impone col suo intrinseco valore, ma che potrebbe anche trovare un campo più largo se fosse aiutata da una maggiore propaganda.

È bene ricordare che la musica è veramente un'arma formidabile di propaganda ed è bene anche ricordare che in tempi già lontani, in cui l'Italia era divisa in tanti Stati, soltanto la

musica era italiana, ed in tutti i paesi più lontani non si diceva nè musica lombarda, nè napoletana, ma italiana. Era già la musica italiana quasi a precorrere quegli avvenimenti gloriosi che poi hanno portato all'unità del paese (*Approvazioni*).

Ora, io vedo che nazioni non ricche, come la Germania, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, l'Austria (senza parlare dei Sovieti, che in fatto di propaganda sono veramente maestri a tutti) vedo, dico, che questi paesi arrivano a mandare in giro dei complessi artistici di prim'ordine, che esigono condizioni così modeste dai paesi in cui vanno, da non lasciar dubbio alcuno sopra le sovvenzioni forti che debbono ricevere dalla loro patria. E mi appare allora penosa l'assenza dell'Italia da questo campo, mentre io ritengo che potrebbero simili giri di ottimi complessi italiani raccogliere effetti eccellenti, tanto morali quanto politici, senza contare anche quelli materiali.

Evidentemente vi è l'ostacolo della spesa. Sarebbe necessario trovare dei fondi per aiutare i Conservatori, pur tenendo conto di certe economie possibili a farsi, per aiutare questi giri artistici, ed anche per aiutare una specie d'istituzione che raccomando particolarmente all'onorevole ministro, cioè le società musicali dei piccoli centri di province.

Queste società spesso rappresentano il solo centro di cultura e di svago di tante piccole città. Esse coprono l'Italia come una rete intellettuale, che è preziosissima per la cultura ed anche tecnicamente per l'allenamento degli artisti, i quali, attraverso questi centri meno imponenti, acquistano l'esperienza che facilita poi loro la lotta sulle più grandi scene, sulle più grandi pedane. Ma oggi queste benemerite istituzioni si trovano in condizioni miserevoli, tantochè molte stanno scomparendo, le altre sono costrette a limitare sempre più il loro campo di azione.

Dunque, quali potrebbero essere le sorgenti di questi aiuti necessari? Io ho pensato alla radio. Essa da un lato indubbiamente diffonde la cultura e l'amore per la musica, ma dall'altro non vi è dubbio che danneggia materialmente i teatri ed anche più i concerti. Perchè se nei teatri vi è una parte visiva che resta incompleta nell'audizione per radio, invece nei concerti, dove si tratta esclusivamente di udire,

la radio può quasi sostituire l'esecuzione dei concerti.

E questo danno andrà sempre aumentando a misura che si perfezioneranno gli apparecchi che, in verità, per certa musica, specialmente quella moderna fatta d'impasti di suoni e di timbri, di combinazioni complicate, sono ancora abbastanza insufficienti, ma non v'ha ragione che non progrediscono.

Ecco perchè è nata, dal lato dei teatri e da quello dei concerti, una ostilità alla radio, che è dannosa anche alla radio stessa. Si cerca naturalmente di limitare le audizioni a quelle meno interessanti per limitare il più possibile il danno: ma evidentemente ciò è anche uno svantaggio per la diffusione di questo nuovo ramo artistico-industriale, diciamo così.

Ora ritengo che sia perfettamente infantile pensare da parte dell'amministrazione dei teatri o dei concerti ad arrestare il progresso della radio, come se si fosse pensato e si pensasse ad arrestare il movimento dei cinematografi. Ma ciò che si può fare è di coordinare queste manifestazioni con altre di altro genere. Indubbiamente la radio approfitta molto largamente della opera e della fatica degli artisti, delle istituzioni musicali, dei concerti, dei teatri e francamente i compensi che essa offre sono troppo modesti. Inoltre nascono spesso dalle audizioni radiofoniche dei gravi inconvenienti, per i teatri specialmente, in quantochè si trovano degli artisti che hanno contratti con società di grammofoni per cui è proibito assolutamente sotto pena di multe formidabili di cantare in teatri, in cui esiste la radio; per i concerti accade la stessa cosa. Tutto ciò riguarda una materia che andrebbe ordinata.

In Italia la radio non è ancora ricchissima; ma 70 lire per 310.000 fanno presso a poco 22 milioni.....

VOCI. Sono 80 lire!

SAN MARTINO. Sì, ma cinque sono bloccate dalle tasse e 5 sono bloccate dalla Corporazione dello spettacolo per favorire il teatro drammatico. Restano dunque settanta lire. Ad ogni modo è un numero di milioni così enormemente superiore alle risorse delle società di concerti che qualcosa in questo campo credo si potrebbe fare. Evidentemente se pensiamo che in Germania vi sono 6 milioni di

abbonati a 24 marchi, vediamo che circa mezzo miliardo all'anno di risorse è disponibile per sovvenzioni di cui i tedeschi dispongono largamente, ma anche in Italia qualcosa si potrebbe fare.

Ecco dunque, onorevoli senatori la mia rapida conclusione: il Governo esiga dalla Radio un contributo seriamente proporzionato a quelli che la Radio effettivamente riceve da enti e professionisti, e troverà allora le risorse per aiutare le società di concerti, i teatri, i professionisti, i conservatori ed anche la propaganda. Io mi auguro di cuore che il ministro voglia tener conto di queste brevi osservazioni, convinto che egli potrebbe in questo modo aumentare le benemerienze del Regime fascista verso l'arte musicale e recare giovamento importante ad un'arte che da tanti secoli accumula tanti serti di gloria intorno al nome d'Italia (*Applausi*).

BRUGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUGI. Onorevoli colleghi, io veramente non faccio un discorso, e ciò sarebbe piacevole per tutti, ma desidero presentare due raccomandazioni a S. E. il Ministro dell'educazione nazionale.

Le cose che dirò non sono certamente nuove al Ministro e so che stanno ad esso a cuore; ma ho voluto portare in questo alto Consesso osservazioni che mi sembrano importanti in loro stesse, perchè è bene che il Senato conosca non solo le glorie delle Università, ma anche le ombre, che non mancano; ombre alle quali si potrà portare rimedio, io spero.

Certamente io non ho in animo di denigrare le Università, perchè, quando parlo di ombre, presuppongo delle glorie. Per cinquant'anni ho vissuto nella famiglia universitaria, e ne sono venuto via da poco; le mie parole sono una conseguenza di quell'amore che ho per ciò che si teme vada peggiorando. Io prego di essere ascoltato e prego anche l'onorevole Ministro di ascoltarmi benevolmente.

Durante la mia lunga permanenza nelle Università ho veduto anche mutarsi lo spirito degli scolari e lo spirito di buona parte dei professori, sebbene ancora qualche ribelle si permetta di ridere sul saluto romano e saluta con un largo gesto del cappello per far vedere che non vuol salutare romanamente. Vera-

mente le circolari impongono il saluto romano; è quindi un obbligo, ma io non desidero parlare di questi untorelli, sibbene di altre cose che sono più meritevoli di attenzione.

Un primo difetto nello stato presente delle cose, ed una prima ombra, è quella delle vacanze abusive. Non dico che ciò si verifichi in tutte le Università, ma in alcune Università, specialmente nelle piccole, è facile vedere che c'è un eccesso di queste vacanze abusive. Consoliamoci un poco, perchè è un male comune. Infatti spessissimo io mi reco a visitare una lontana Università straniera, nella quale ho compiuto i miei studi, e proprio poco tempo fa mi sono recato in quella Università ed ho domandato al capo bidello dove fosse la tavola nera, dove si segnano le assenze ingiustificate. Il capo bidello mi ha fatto un sorriso come per dirmi che ero un ingenuo e mi ha risposto « se si volesse conservare la tavola nera, non sarebbero sufficienti tutti i muri; mi congratulo però con lei per la buona memoria dei tempi lontani ». Questo delle vacanze abusive è un fatto su cui si può ridere; sono ragazzi che hanno voglia di divertirsi, si dice; ma i danni che ne derivano sono grandissimi, perchè i corsi non vengono svolti completamente. Le vacanze abusive importano un mancato o imperfetto svolgimento del corso.

Ho fatto poi per mio conto un altro studietto sugli esami di Stato. Quelli che vanno peggio sono quelli per la professione di avvocato, perchè questi studenti hanno un altro concetto per prepararsi a quest'esame: « si prende un manuale e con dieci, quindici giorni ci si prepara all'esame ».

Queste cose potevano verificarsi in altri tempi, ma oggi che i rami della giurisprudenza sono tutti rinnovati, non è più lo stesso. E questi studenti poi si lamentano delle difficoltà dell'esame di Stato; ne sono venuti anche da me per sottopormi queste lamentele ed io ho risposto: — Ma non vedete che si tratta di un tema elementare! Si vede che, invece di sentire la spiegazione di questo tema, avevate fatto vacanza —.

Anche questa idea della difficoltà degli esami di Stato non è vera; queste sono scuse che si ripetono dai negligenti.

Non posso che lodare l'iniziativa del nostro Segretario del Partito che ha richiamato gli

studenti iscritti ai Gruppi universitari fascisti perchè le lezioni siano frequentate.

So anche di molti Rettori che si danno tutte le premure per far sì che i calendari scolastici non siano una « *fictio juris* ». Quando noi insegniamo, se troviamo delle difficoltà per spiegare che cosa sia la « *fictio juris* », basterebbe che dicessimo agli studenti di osservare il calendario scolastico. (*Ilarità*).

Io approvo gli sforzi dei lettori e dei presidi: anch'io facevo ugualmente quando avevo quelle cariche. Credo che ci sia bisogno di provvedimenti generali, ma non so quali, e lascio la sapienza del Ministro libera di vedere che cosa si possa fare.

Io ritengo che il migliore provvedimento sia quello della persuasione verso gli studenti di frequentare le lezioni, e questa persuasione deve venire da professori che vivono in mezzo agli studenti. Mi ricordo che il ministro Villari volle affidare agli studenti la diligenza per la frequenza alle lezioni. Molti risero di questa che parve ingenuità; ma il Ministro Villari non si preoccupò. Però allora non c'era lo spirito che c'è adesso. La parola del professore deve esser viva, non solo dentro la scuola, ma anche fuori.

Ho assistito a uno spettacolo non molto edificante poco tempo fa: in una via che prospetta una Università vidi parecchi gruppetti di studenti, alcuni dei quali facevano propaganda fra i colleghi per non andare a lezione. Lì vicino lavoravano dei muratori, i quali esclamarono fra loro: « Guarda, guarda! fanno quello che si faceva noi! Ma essi possono fare quello che vogliono! »

Ora questa è una cosa che non va. Peraltro, il danno delle vacanze abusive non è paragonabile a quello che viene alle Università (e questo credo che derivi da un'imperfezione del regolamento) dai professori che vivono lontani dalla loro sede. (*Approvazioni*).

Non so perchè i professori universitari debbano essere uomini fuori della legge: lo stato giuridico degli impiegati stabilisce che essi devono vivere in sede. Noialtri professori, invece, abbiamo una legislazione curiosa: si può non vivere nella sede universitaria se si può adempiere al proprio dovere. Adempiere ugualmente al proprio dovere, non vuol mica

dire far lezione venendo per tre quarti d'ora all'Università con una valigetta!

Bisogna stare in mezzo agli scolari, bisogna consigliarli, aiutarli; allora sì! Io noto dei giovani professori fascisti, anzi veri fascisti, che hanno sentito il dovere di stare in sede ed hanno fatto molto bene. È impossibile andare avanti così, è impossibile che questa situazione perduri. Onorevoli colleghi, si è veduto perfino il caso di professori che stanno lontano 300 chilometri e più dalla propria sede; non c'è da far altro che consigliarli a prendere l'aeroplano per venire a far lezione! È mai possibile? Notate inoltre il cattivo esempio che si dà agli scolari non vivendo il professore in sede. Oltre a ciò si dà anche frequente occasione a fare vacanze. In fin dei conti, sapete, questi ragazzi sono ragazzi, sono giovani, che, se possono godere della libertà, sono più che felici. Bisogna augurarsi che questo cessi, bisogna rinnovare su questo punto la nostra legislazione. Non basta domandare il permesso alla Facoltà ed averlo così dal Rettore, ma bisogna che questi motivi di assenza temporanea siano scrutinati perfettamente e siano indicati al giudice di tutta questa materia, il gerarca nostro: il Ministro. Deve veder lui e giudicare di chi è lontano dalla sede universitaria. Voi sapete come si fa una seduta di Facoltà! È mai possibile dir di no ad un collega che chiede un permesso e che porta mille ragioni, siano esse legittime, o no? C'è a chi garba di stare a Roma, a chi di stare a Firenze, e questo è impossibile; è, come molto bene si diceva, una negazione della disciplina fascista, e non si è fascisti per nulla. Se io avessi voluto intervenire nell'argomento, avrei detto a quei muratori che avevano ragione; ma invece lascio al Ministro che veda lui come si può riformare la legislazione in questo campo. Io ho sentito con molto piacere il motto del Duce: « Libro e moschetto, fascista perfetto ». Ma sapete voi che cosa vuol dire questo nella sua sapienza intima? Questo vuol dire che lo studente, il quale è stato scrupoloso nel proprio dovere da studente, dovrà esser poi un bravo ufficiale. Mi è accaduto tante volte di fermarmi con le lacrime agli occhi, sebbene non sia molto sensibile, proprio con le lacrime agli occhi, davanti alla porta maggiore della Università di Padova. Credo che S. E. Gentile si ricordi

di quando inaugurammo la lapide con i nomi dei nostri scolari eroicamente caduti in guerra. Quando io leggo quei nomi, rivedo i miei scolari, rivedo i migliori dei miei scolari caduti, ufficiali improvvisati, eroici addirittura nel compimento del loro dovere. E non mi sembra impossibile che questi caduti per la Patria siano gli stessi giovani che un giorno erano i miei migliori scolari. Il dovere è uno e chi lo sente sotto un aspetto, lo sente sotto tutti gli aspetti.

Noialtri dobbiamo amare i nostri figliuoli spirituali, ma dobbiamo anche far sentire ad essi, di tanto in tanto, la parola dura, la minaccia anche.

Onorevole Ministro, anzi volevo dire onorevole amico di un tempo, che mi fa ricordare quando ero molto più giovane, non tenga sempre la mano inguantata: i guanti sono belli, specie nelle signore; ma a coloro che comandano ci vuole la mano senza guanto.

Io non ho altro da dire; vi ringrazio dell'attenzione che tanto benevolmente mi avete prestato. (*Applausi*).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Mi permetto rivolgere due raccomandazioni a S. E. il Ministro dell'educazione, che se a mio avviso applicate, tornerebbero vantaggiose alle classi meno abbienti, specie delle popolazioni rurali della montagna.

Nelle scuole primarie femminili si dà assai poca importanza ai lavori di cucito e le giovinette dopo ultimata la scuola entrano nella famiglia, ove il bisogno è grande di brave giovinette che attendano ai lavori di rappezzo e di cucito per i bisogni della famiglia; ma le fanciulle, uscite dalle scuole del comune, sono molto impreparate a tale compito, perchè l'insegnamento dei lavori donneschi nella scuola fu trascurato per insegnare molte altre cose, pur belle ed utili, ma che presto scompaiono.

Crederci necessario che a tale insegnamento fosse data una maggiore importanza.

Altra raccomandazione che mi permetto di fare sarebbe che, specie nei piccoli comuni rurali montani, fossero preferite maestre del paese o almeno della plaga.

Attualmente per ragioni di graduatoria si

mandano maestre provenienti da città popo-lose con abitudini di vestito e di mode che mal si addicono alle povere fanciulle della montagna. Le maestre, così estranee alle abitudini della vita delle fanciulle che devono educare, mal riescono nel compito ad esse affidato.

Le maestre si trovano a disagio nella scuola loro assegnata, cercano di restare in paese il meno possibile, non lasciano sfuggire occasione per andare a passare le feste nei vicini centri maggiori; le vecchie maestre del luogo hanno fatto buonissima prova perchè, risiedendo in comune, si prendevano cura delle fanciulle anche fuori dell'orario, seguendole in tutti i passi dei primordi della loro vita.

Se la E. V. vorrà tenere in considerazione queste mie raccomandazioni dando disposizioni in merito ai Regi Provveditori, credo poter affermare che le nostre scuole, specie quelle un po' trascurate dei comuni della montagna, ne avranno grande giovamento.

CIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAN. Ho pensato che anche in quest'aula sarebbe stato opportuno, anzi doveroso, trattare con una certa larghezza dell'Opera Nazionale Balilla.

Non so se anche per ragione di un simpatico contrasto o per nostalgia, ma io credo di dovermi occupare di questo argomento con una certa larghezza, anche perchè la materia è tale che non consente di quelle malinconie, che sorgono dalla trattazione di tanti altri argomenti, anzi direi che, per la sua stessa natura, impone un legittimo e sincero ottimismo: e l'argomento ottimista per eccellenza è appunto l'Opera Nazionale Balilla.

Questo proposito sorse in me la prima volta, due anni or sono, quando, dopo aver assistito con ammirazione vera alla inaugurazione di quella che fu proclamata la più grandiosa e magnifica casa dei Balilla, quella di Torino, io, in quest'aula, parlando dei Convitti nazionali, incidentalmente ebbi anche a toccare di questo episodio e colsi l'occasione d'illustrarlo brevemente.

Ma questo mio proposito si rinnovò, direi, anzi, si riaccese nell'animo mio, per un altro ricordo e per altre conseguenti impressioni: un altro ricordo torinese, quello di una visita, veramente memorabile, del Capo del Governo,

a Torino, nell'ottobre del 1932. Visita da Lui fatta a quella stessa Casa dei Balilla: grande premio, ma meritato, per i dirigenti e per la popolazione tutta, che aveva fatto sforzi veramente mirabili per rendere possibile quell'opera grandiosa.

Mi permettete qui una breve parentesi ed un commento.

Questa visita del Duce alla Casa dei Balilla torinesi, veniva immediatamente dopo un'altra visita, quella alla città del Beato Cottolengo, la città dell'umana sofferenza, del dolore e della carità eroica.

Io ricordo che il Duce arrivò in vista della Casa dei Balilla, trasfigurato dall'emozione, e posso aggiungere che quel suo gesto caratteristico (uno dei suoi più caratteristici) di profonda sapiente umanità, fu tale che gli conquistò di colpo il cuore di tutto il popolo, anche del popolo così detto minuto della città, ed egli se ne poté accorgere, quando, alla partenza, percorrendo la lunga via che, per chilometri e chilometri, doveva portarlo all'inizio dell'autostrada Torino-Milano ch'egli si accingeva ad inaugurare, assistette ad uno spettacolo straordinario: per chilometri e chilometri, file triplici, quadruplici di operai, di donne, di bambini, di vecchi, commossi, che lo avevano atteso per ore ed ore per dargli il loro saluto, colle lacrime agli occhi, per gridargli la loro fede, il loro entusiasmo, la loro passione.

Quel pomeriggio, il Duce, dalla città del dolore, passava dunque alla città della giovinezza. Lessi sul volto del Duce l'effetto di questo contrasto. Orbene, anche nell'avvicinarsi alla Casa dei Balilla, egli ebbe un'accoglienza che dovette riempirlo di ammirazione e di commozione. Erano migliaia e migliaia di Balilla, di Avanguardisti, di Piccole e di Giovani italiane stesi su file lunghissime, inquadrate rigidamente, che lo accolsero fieramente dandogli il saluto militare romano.

Ma appena passato il Duce, come per una parola d'ordine, in un lampo, tutto quell'esercito schierato di Balilla, di Avanguardisti e di Piccole e di Giovani Italiane, ruppe le file, tumultuando di entusiasmo; e, come un turbine, quei demonietti di Balilla, gettando all'aria il loro fez e le loro grida argentine, inseguirono e circondarono il Duce, per gridargli anch'essi la loro gioia e il loro amore.

Il Duce, vivamente commosso, espresse per quella visita la sua profonda soddisfazione.

Ma io ho deliberato di parlarvi di questo argomento non solo per questi ricordi di natura sentimentale, quantunque dovuta a stupende realtà, ma soprattutto per un'altra ragione, e cioè per il convincimento che si è formato in me sempre più profondo con l'esperienza, il convincimento dell'importanza effettiva, crescente, addirittura eccezionale, di questa istituzione che non esito a dire essere la più geniale, la più veramente originale e caratteristica non solo, ma la più feconda tra le creazioni del Regime, balzata dal cuore e dal cervello del Duce.

Non che in quest'aula non si sia toccato già l'argomento, anzi godo di accennare ai precedenti parlamentari a questo proposito, ricordando che qui fu discussa ed approvata, il 16 marzo 1926, la relazione del senatore Callaini, ed amo anche aggiungere che a questa discussione partecipò il nostro attuale Presidente, allora in qualità di Ministro dell'interno.

Ricordo fra questi precedenti un discorso del collega senatore Crispolti, tenuto il 17 maggio di quell'anno, con quel garbo penetrante che gli è consueto. Ricordo le due relazioni del senatore Torraca, quella del 7 maggio 1932 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1932-33 e nella quale egli rilevava, con la sua nota concisione tanto suggestiva, il fatto nuovo, che per la prima volta vi figurava, allegato in appendice, il bilancio dell'entrata e della spesa dell'Opera Nazionale Balilla; e l'altra, che abbiamo sott'occhi, nella quale dà, « con vivo compiacimento », il debito rilievo a questo nuovo bilancio con opportune considerazioni.

Evidentemente, anche fuori di qui, nell'opinione pubblica e nella coscienza dei più è ormai entrata l'idea della importanza di questa istituzione. Ma è questo un riconoscimento troppo generico che non basta. Occorre insistere, occorre dal riconoscimento generico passare alla conoscenza ed all'illustrazione concreta di fatti precisi, cioè di quelli che sono gli elementi, gli eventi e lo sviluppo e le caratteristiche di questa istituzione, per poter comprendere appieno l'importanza essenziale

che ha oggi, e quella maggiore che avrà in avvenire.

A tale scopo e ad offrire un'idea concreta e quasi direi tangibile degli sviluppi di questa Opera, dei risultati che si sono conseguiti, con ritmo che non esito a dire miracoloso, in questi soli cinque anni della sua esistenza, basta dare la parola alle cifre. Non faccio delle scoperte. Sono cifre che i giornali hanno più volte pubblicate; ma che io ho voluto rivedere e controllare e meditare sui documenti ufficiali, soprattutto su quel pregevole Supplemento al n. 1, a. VII, del « Bollettino », pubblicato l'anno scorso dall'O. N. B. in data 1º novembre 1932. Sono cifre che solo a ricordarle, senza gran bisogno di particolari commenti, hanno una loro innegabile eloquenza.

Onorevoli senatori, pensate: alla fine dell'anno VI si aveva tra Balilla, Piccole e Giovani Italiane, Avanguardisti, un totale di 1.236.204. Alla fine dell'anno X, di soli Balilla si aveva 1.430.403 e via via sino a raggiungere un totale di 3.176.612, dei quali 3.149.125 regolarmente tesserati. In altre parole, si è quasi triplicato, e in così breve periodo di tempo, il totale dalla fine dell'anno VI. Ripeto, l'eloquenza di queste cifre s'impone, ma essa parrà anche maggiore quando si pensi che a questo magnifico incremento quantitativo corrisponde e si accompagna un non minore incremento qualitativo, per virtù di una cernita fatta rigorosamente da chi era in grado di farla, con giusti criteri morali e politici, per assicurare unità, sincerità, omogeneità alla Opera. Quando si pensi anche che queste iscrizioni e questi tesseramenti avvengono con perfetta spontaneità, senza neppure l'ombra della coercizione, quando si pensi che, anzi, le offerte sono in misura superiore alle accettazioni, appunto per quel controllo e per quella selezione cui ho accennato, tutte queste cifre acquistano ancora un tanto più grande valore. E poichè ho parlato di iscrizioni e di tesseramento, operazioni di grande difficoltà e di grande delicatezza, sento il dovere di additare alla riconoscenza degli italiani la collaborazione efficace, calda, spontanea che la Scuola primaria ha prestato anche in questo campo all'Opera Nazionale Balilla, specialmente pel concorso dei direttori didattici, i quali meritano un plauso speciale, insieme però con la gran mag-

gioranza dei maestri che hanno assecondato validamente questo lavoro.

I medesimi criteri severi di selezione, ai quali ho accennato, e che si applicano per questi arruolamenti e tesseramenti, si applicano anche, con maggiore severità, via via, per ciò che riguarda il personale direttivo. Io rammento che appunto due anni or sono, in quel rapido accenno che feci dell'O. N. B. in quest'aula, mi limitai a questa raccomandazione, che mi pareva l'essenziale: di badar bene, soprattutto, alla scelta degli istruttori e dei dirigenti. Ora godo di dover riconoscere qui, non certo per merito di quella mia raccomandazione, ma per la coscienza del dovere corrispondente, che era nel Capo, l'onorevole Renato Ricci, che è presente in ispirito e nei suoi degni collaboratori, che essi hanno superato, perfino le mie previsioni, che pur erano ispirate a grande ottimismo. Senonchè, a comprendere quanto e quale sia stato l'incremento dell'Opera Nazionale Balilla, non bisogna lasciar di rilevare che allo sviluppo nel numero e nella qualità degli iscritti corrisponde, come del resto è naturale e necessario, un graduale sviluppo in tutti gli organi dell'istituzione stessa. Io non verrò qui facendo una enumerazione troppo minuta, nè commenti che mi porterebbero ad abusare della pazienza degli onorevoli senatori: solo accennerò ai Comitati provinciali e comunali, ai loro Presidenti, ai Presidenti e alle Giunte dei Patronati scolastici, e ad altri organi forse ancor più importanti; agli Ufficiali della Milizia, i quali, insieme con gli allievi diplomati della Regia Accademia Fascista per l'educazione fisica e giovanile, e con i maestri elementari, vengono formando la base sempre più larga e più solida di quella che sarà la classe degli istruttori dell'Opera.

Una volta risolto appieno questo problema (come non è dubbio sarà risolto e bene), essa avrà raggiunto nelle parti essenziali la sua perfezione.

Fra i collaboratori più importanti di questa istituzione, che più efficacemente hanno contribuito al suo felice svolgimento, sono da ricordare il corpo dei Sanitari e dei Consulenti, che salgono già a 3680, e quello dei Cappellani, che sono 1934, 54 dei quali appartengono, come ufficiali, alla M. V. S. N. Anche

varrebbe la pena d'indugiarsi sopra un altro punto, quello dei Graduati, cioè dei Capi-squadra, dei Capicenturia e dei Cadetti dell'Opera.

Da questi miei rapidi accenni appare già evidente che con l'O. N. B. il Regime ha iniziato un vasto lavoro di educazione, di quella che gli antichi dicevano operante *radicitus* . . . , cioè educazione nazionale, penetrante giù giù fino alle radici profonde della stirpe, per preparare un rinnovamento totale, così fisico che spirituale, sociale, politico di essa.

Anzitutto, il rinnovamento fisico. Ognuno di noi ha tra i suoi ricordi lo spettacolo al quale, ancora pochi anni or sono, eravamo costretti ad assistere attraversando le piazze e le vie di gran parte delle città d'Italia; lo spettacolo mortificante di schiere di ragazzaglia e di monelli che infestavano oziando le vie, infanzia semiabbandonata, destinata, purtroppo, non a contribuire alla prosperità e al benessere delle famiglie e della Nazione. Quando rievochiamo questi ricordi e facciamo il confronto con quanto avviene oggi in tutte le città di questa Italia portentosamente trasfigurata e pensiamo all'ospitalità che offrono alla maggior parte dei bimbi e dei ragazzi le Case dei Balilla, noi dobbiamo sentirci proprio aprire il cuore non alle maggiori speranze, ma alle più serene certezze dell'avvenire.

Le Case dei Balilla ormai si moltiplicano in tutte le regioni d'Italia; Case fornite di piscine per bagni e per nuoto, di palestre, di campi di giuoco, di teatrini e biblioteche; ma soprattutto di aria, di luce, di acqua, molta acqua, e di molto sapone, di docce e via dicendo. Il trionfo dell'acqua, dell'aria, del sapone, è anche, voi lo sapete, onorevoli senatori, il trionfo dell'igiene. Di questa igiene nuova sono subito entusiasti i piccoli Balilla, figli, i più, di lavoratori, e il loro entusiasmo e le loro abitudini d'igiene (e questo è importante) trasportano e trasfondono nelle loro famiglie.

Non ho bisogno di aggiungere altri particolari a questo riguardo, anche perchè mi preme farvi pensare, onorevoli senatori, alle molte schiere di questi Balilla, Avanguardisti, Piccole e Giovani Italiane che a periodi fissi, ogni anno, sono disseminate dall'O. N. B. su pei monti e lungo le spiagge dei mari italiani: Colonie dense, montane, marine, colonie elioterapiche

lungo le rive dei nostri fiumi, e poi altre schiere giovanili, quelle dei marinaretti, imbarcate sulle navi nostre a solcare i nostri mari, a visitare le nostre Colonie e i paesi stranieri. È veramente tutto questo uno spettacolo che esalta e inorgogliesce. Ma io penso anche che questa nuova campagna antituberculare, che è stata promossa testè dal Duce e che ha avuto l'altissimo onore di essere inaugurata dalla Maestà della Regina, può contare nell'Opera Nazionale Balilla, per tutti questi fatti che ho accennato, una alleata veramente poderosa ed efficace. Altro titolo di benemerenzza della grande istituzione: oltre a quello fisico, c'è, in cammino ormai, anche un rinnovamento spirituale, morale, civile. Anche qui bastino poche considerazioni. Pensiamo all'ambiente moralmente nuovo e sano, in cui vengono a trovarsi questi figli, questi figli del popolo nelle Case dei Balilla. Un ambiente in cui respirano una nuova civiltà, in cui ogni giorno acquistano ed esercitano il senso di una disciplina nuova, la disciplina volontaria; in cui, cioè, esercitano ad un tempo la loro volontà disciplinata; in cui, anche senza accorgersene, diventano rapidamente uomini, acquistando una loro autonomia individuale precoce, e insieme con essa l'amore consapevole per la loro Patria e per la famiglia e per tutte le grandi e belle verità di cui parlano loro i bravi istruttori e di cui vedono e godono gli effetti ed i frutti ogni giorno. Così ogni Balilla, ogni Avanguardista, ogni Piccola e Giovane Italiana, rincasando, senza sapere e senza volere, diventa un propagandista, piccolo sì, ma penetrante, irresistibile nel seno della propria famiglia. In tal modo, onorevoli senatori, appare chiaramente come, grazie a quest'Opera di profondo e continuo rinnovamento morale e sociale, non solo si preparano le nuove generazioni che saranno le pure generazioni fasciste, ma anche si affretta la fascistizzazione, cioè l'educazione civile e nazionale delle loro famiglie, delle generazioni che sono rappresentate dai padri, dai fratelli, dagli avi. Si affretta quella piena fusione e unificazione delle classi e delle regioni, che la guerra aveva iniziata nelle trincee.

Ma non soltanto questo avviene nelle Case Balilla. Si opera ancora in esse una educazione quotidiana non solo con l'esercizio della

volontà e della disciplina, ma anche del coraggio e nell'ardimento. Io ho qui, onorevoli senatori, un volume che vorrei entrasse in ogni casa italiana. È intitolato: « Giovinezza eroica », pubblicazione dell'Opera Nazionale Balilla, anno X. Sfogliandone le pagine, assistiamo ad una vera rassegna di nomi ed anche di figure di giovinetti e giovinette che formano appunto l'avanguardia di questo nuovo esercito della giovinezza italiana: decorati con medaglia d'argento, con medaglia di bronzo, per decreti del Ministero dell'interno o delle comunicazioni, con motivazioni che veramente commuovono ed esaltano. Nè mancano i caduti, che gettarono la loro vita per salvare i loro fratelli. Numerosi, anche, gli attestati di pubblica benemerenzza, gli encomi, le citazioni all'ordine del giorno. E ci colpiscono di commossa ammirazione le immagini di questi piccoli eroi, figure fiere di giovinetti dagli occhi chiari, profondi, precocemente virili. Campioni, onorevoli senatori, delle nuove generazioni, di quella età nuova, di cui noi oggi vediamo solamente l'aurora. Questo carattere morale si viene formando nelle Case dei Balilla; qui sorge quella nuova pianta-uomo, che Massimo D'Azeglio augurava all'Italia.

Questi documenti che noi possiamo ammirare, nell'« Albo d'oro » dell'Opera Nazionale Balilla, ci mostrano, dunque, quanto si è fatto, in questi primi cinque anni, ma anche ci fanno pensare a quel molto di più che si potrà fare, si dovrà fare — si farà — in avvenire. Di pari passo con l'educazione morale e religiosa, procede nelle Case dei Balilla l'educazione culturale. A questa l'Opera Nazionale provvede, facendo anche qui miracoli, mediante le biblioteche alle quali concorrono largamente gli Enti privati ed i pubblici. Anche in questo campo le cifre parlano chiaro: da 429 che erano nell'anno VII, le biblioteche sono salite a 1904 nell'anno X; onde credo mio dovere il mandare dal Senato una parola di elogio a quegli Enti privati e a quegli Enti pubblici che hanno assecondato e assecondano con tanta larghezza e tanto disinteresse questa forma di attività dell'Opera Nazionale Balilla.

Ma quest'Opera estende via via la sua attività anche alle campagne con le « Scuole rurali ». Questo mi ha colpito veramente, e mi spinge a rivolgermi in modo speciale al-

l'onorevole ministro dell'educazione nazionale. Infatti con le Scuole rurali, coi corsi per adulti, aperti nella Calabria, nella Sardegna e nella Sicilia, con i « Doposcuola » forniti di bibliotechine circolanti, disseminate in regioni nelle quali giungono a mala pena gli echi della nuova vita italiana, con larghe distribuzioni di refezioni, con gare di lavori scolastici, premi e feste scolastiche, con tutte queste forme l'Opera Nazionale Balilla compie un provvido lavoro di penetrazione, che mi pare bene meriti il nostro plauso e la nostra ammirazione. Senonchè il lavoro che durante questi cinque anni l'Opera ha compiuto, è molto, ma sarebbe stato anche maggiore se i mezzi di cui dispone l'Opera Nazionale Balilla fossero stati adeguati ai bisogni; e il lavoro futuro che l'attende, grandissimo, non potrà essere compiuto che in piccola parte se i mezzi non saranno adeguati ai nuovi bisogni; che si spiegano facilmente col fatto che l'ondata della nuova giovinezza batte sempre più incalzante alle porte della vita nazionale. E le porte devono aprirsi; si aprono, è vero, le porte delle Case dei Balilla, ma ancora sono insufficienti; quindi vi è la necessità di provvedere a questo crescente bisogno con maggiore larghezza di mezzi.

A questo proposito debbo ricordare che l'onorevole ministro dell'educazione nazionale, nel discorso tenuto all'altro ramo del Parlamento, il giorno 3 corrente, con un atto di sincerità, di cui gli va data lode, ha confessato questo squilibrio esistente fra i bisogni ed i mezzi. La stessa osservazione ebbe a fare il nostro insigne relatore nella sua perspicua e penetrante relazione. E allora che cosa resterebbe a me di dire? Una voce, che era la più autorevole e la più autorizzata a indicare la via a questo riguardo, la voce del Duce, proprio in questa aula, tempo fa, ebbe ad ammonirci: « Non chiedetemi un centesimo! »

Ebbene: io sono ben lontano dal voler trasgredire a questo, che considero come un ordine. Ma sono convinto che l'onorevole ministro dell'educazione nazionale (mi rincresce che non sia qui presente anche l'onorevole ministro delle finanze) saprà trovare il modo e il momento buono per colpire il cuore del suo illustre collega, cioè per fargli sentire, come saprà, queste che sono non solo le necessità dell'Opera

Nazionale Balilla, ma sono anche necessità supreme della Nazione.

Anche per questo noi possiamo farci forti ancora di un argomento assai efficace. Non entrerà qui nell'esame del bilancio, ora divenuto autonomo, dell'Opera Nazionale Balilla, nè del suo patrimonio che si è arricchito di molti milioni; non toccherò neppure dei due forti mutui — per quaranta milioni — che l'Opera Nazionale Balilla ha dovuto contrarre. Dirò a questo proposito che ha fatto bene a contrarli, perchè senza di essi non avrebbe potuto costruire, anzi dar vita a quei due meravigliosi edifici che fanno onore non solo a Roma, ma all'Italia nuova: il Foro Mussolini e la Sede di quella Regia Accademia dell'educazione fisica e giovanile, già così felicemente avviata ad assolvere i suoi compiti nobilissimi, fra i quali essenziale quello di fornire gli istruttori ed i dirigenti per l'educazione fisica e giovanile a tutte le Case dei Balilla ed alle scuole medie d'Italia. Compiti che essa viene assolvendo con quella serietà che le deriva anche dall'indirizzo seriamente scientifico dei suoi programmi. E qui mi sia permesso di segnalare, onorevoli senatori, con vivo compiacimento l'opera meritoria del nostro collega senatore prof. Versari, il quale ha recato e reca il fervido contributo della sua passione di scienziato a questa istituzione che gli stranieri più esigenti e competenti ammirano ed invidiano, ultimo fra essi lord Baden Powell, l'autorevole creatore dei *boy-scouts*.

Tutti sanno, ma a me piace qui ripetere, che un'amministrazione più rigida e più parsimoniosa di quella adottata dall'onorevole Renato Ricci per l'Opera a lui affidata non è possibile immaginare. Questo è l'argomento al quale accennavo. E a tale proposito ricordo l'impressione da me avuta ogni volta ch'ebbi il piacere di visitare la sede della Direzione dell'Opera Nazionale Balilla, lassù in quel quarto piano del palazzo del Viale del Re, che mi pareva piuttosto un simpatico attendamento che la sede di un ufficio di così vaste funzioni, tanto egli, offrendo il migliore degli esempi, ha ridotto ai minimi termini la sua burocrazia; anzi, mi correggo, non di vera burocrazia si può parlare in questo caso, ma di una scelta schiera di giovani collaboratori, devoti ed entusiasti, armati di intelligenza e

fede, che non conoscono orario, nè misurano la fatica, seguendo l'esempio del loro Capo. Per il quale e per i cui funzionari non trovo parola sufficienti di lode sincera. Ora, appunto per queste abitudini di rigorosa economia, di ferrea disciplina e per la volontà dinamica di questo benemerito dirigente, che fin dal principio apparve l'uomo più adatto a coprire l'ufficio difficile e delicato, si spiegano i miracoli conseguiti, in così breve tempo e nonostante la relativa scarsezza di mezzi.

Concludendo: per quanto ho esposto, in base a fatti accertati, e perciò con tanto più vivo calore di passione, io ho la certezza, che l'onorevole ministro delle finanze, al momento buono, saprà egli stesso prevenire spontaneamente le mute richieste del suo collega della educazione nazionale, del suo degno collaboratore, l'onorevole Renato Ricci. Ne sono tanto certo, che lo ringrazio sin d'ora, convinto come sono che mai forse il denaro dello Stato potrà avere un impiego più utile e più degno, un impiego al cento per cento. Infatti, onorevoli senatori, esso sarà consacrato ad un'opera santa, quella, cioè, di mettere in valore la materia prima più preziosa di cui la Provvidenza ha fatto più ricca l'Italia. Ne risulterà così la bonifica umana — veramente integrale — della giovinezza nostra, la regina delle bonifiche, destinata a fare dell'Italia tutta quanta una sola Littoria. (*Vivi applausi*).

ANTONA TRAVERSI GRISMONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONA TRAVERSI GRISMONDI. Onorevoli colleghi, ben giuste lodi, con alta parola, il nostro collega professore Cian ha tributato a quanti danno tutto il loro intelletto e il loro cuore all'Opera Nazionale Balilla, intesa a fare dei nostri fanciulli, in una piena armonia fisica e spirituale, uomini degni della nuova Italia.

Ora sia consentito a me di additare altresì alla riconoscenza della Nazione quante, con pari fede e con lo stesso zelo, si consacrano alle « Giovani e alle Piccole Italiane », a preparare madri fasciste per i più grandi destini della Patria.

Fra esse, particolarmente degne di encomio sono alcune maestre elementari di piccoli paesi, le quali, nella pura devozione al Regime,

dopo la quotidiana e non lieve fatica della scuola danno al nobilissimo scopo anche molte ore del loro riposo.

Ho creduto debito mio questo riconoscimento di femminili virtù; e sono certo che i miei onorevoli colleghi, sempre cavallereschi... e giovani sempre, mi conforteranno col loro unanime consenso (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando la facoltà di parlare all'onorevole Ministro e all'onorevole Relatore.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Sitta, Grazioli, Bevione, Concini, Guido Biscaretti, Supino e Gualtieri a presentare alcune relazioni.

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione industriale con sede in Roma (1570).

GRAZIOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1571).

BEVIONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1575).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute (1539).

BISCARETTI GUIDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del Protocollo, con Dichiarazione annessa, stipulato in Roma, il 22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta del Presidente degli Stati Uniti d'America del 20 giugno 1931 (1516).

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sull'elenco delle registrazioni con

riserva eseguite dalla Corte dei Conti dal 16 maggio al 31 dicembre 1932 (*Doc. CLI*).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 157, che proroga alcune agevolanze fiscali a favore dell'industria automobilistica (1582). — (*Iniziato in Senato*).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Sitta, Grazioli, Bevione, Concini, Biscaretti Guido, Supino e Gualtieri della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Pregho i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Albini, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arrivalone, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bonin Longare, Bonzani, Borsarelli, Bouvier, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Casanuova, Casati, Casertano, Cassis, Castellani, Castelli, Celesia, Chimenti, Cian, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colosimo, Concini, Conti, Corbino, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Capitani D'Arzago, Del Pezzo, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Fara.

Galimberti, Gallenga, Gentile, Giampietro, Giordano, Gonzaga, Grazioli, Grosoli, Grosso, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Lissia, Longhi, Luciolli.

Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoloni.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Porro, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanjust, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Serriatori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Spezzotti, Spirito, Strampelli, Suardo, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tiscornia, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Varisco, Venturi, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Visocchi.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle modificazioni al Regolamento e sui disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri:

Modificazioni al Regolamento del Senato (*Doc. CLI-A*):

Senatori votanti	181
Favorevoli	150
Contrari	31

Il Senato approva.

Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti (1580):

Senatori votanti	181
Favorevoli	170
Contrari	11

Il Senato approva.

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (1540):

Senatori votanti	181
Favorevoli	174
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1529):

Senatori votanti	181
Favorevoli	173
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia (1532):

Senatori votanti	181
Favorevoli	173
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni (1533):

Senatori votanti	181
Favorevoli	172
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore (1534):

Senatori votanti	181
Favorevoli	171
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico (1535):

Senatori votanti	181
Favorevoli	173
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (1536):

Senatori votanti	181
Favorevoli	172
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta (1538):

Senatori votanti	181
Favorevoli	156
Contrari	5

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici.
Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1560).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione degli Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati (1547);

Approvazione della Convenzione con Dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale (1559);

Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito (1543);

Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti (1557);

Distacco dalla provincia di Savona dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto e loro riagggregazione alla provincia di Genova (1561);

Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio (1553);

Abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, che stabilisce la decadenza del diritto al pagamento delle polizze di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti, dopo cinque anni dal giorno in cui le polizze stesse sono pagabili (1558);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova (1537);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime (1541);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la fabbricazione e il commercio di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli (1542);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 109, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 16 febbraio 1933, n. 108, relativo a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1566).

La seduta è tolta (ore 18.35).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Venerdì 31 marzo 1933

ALLE ORE 15

Esame dei seguenti disegni di legge:

Estensione al personale dell'Avvocatura dello Stato del divieto di costituire associazioni sindacali (1581);

Approvazione della Convenzione italo-svizzera, firmata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (1583) - *(Iniziato in Senato)*;

Opposizione dei creditori in caso di riduzione di capitale nelle società commerciali (1584) - *(Iniziato in Senato)*;

Autorizzazione al ministro delle finanze a permutare il compendio immobiliare demaniale detto « Fornace di Valle dell'Inferno » in Roma, con l'area di proprietà dell'Istituto per le Case Popolari sita nella stessa città, tra Via

dei Ramni e Via dei Frentani, ed a cedere gratuitamente l'area ottenuta in permuta al Consiglio Nazionale delle Ricerche per la costruzione ed impianto della propria sede (1586) - *(Iniziato in Senato)*;

Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico (1587) - *(Iniziato in Senato)*;

Assimilazione alle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione

finanziamenti industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (1588);

Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di Aeroporto civile (1589).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CLXXVª TORNATA

VENERDÌ 31 MARZO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Morello) .Pag.	6180		
Congedi	6180		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Approvazione degli Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati » (1547)	6196		
« Approvazione della Convenzione con Dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale » (1559)	6196		
« Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito » (1543)	6197		
« Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti » (1557)	6197		
« Distacco dalla provincia di Savona dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto e loro riaggregazione alla provincia di Genova » (1561)	6198		
« Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio » (1553)	6198		
« Abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, che stabilisce la decadenza del diritto al pagamento delle polizze di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti, dopo cinque anni dal giorno in cui le polizze stesse sono pagabili » (1558)	6198		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova » (1537)	6199		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione			
		del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime » (1541)	6199
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la fabbricazione e il commercio di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli » (1542)	6199
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 109, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 16 febbraio 1933, n. 108, relativo a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1566)	6200
		(Presentazione)	6181
		(Seguito della discussione):	
		« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1560)	6181
		TORRACA, relatore	6181
		ERCOLE, ministro dell'educazione nazionale	6187
		Relazioni:	
		(Presentazione)	6200
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	6202

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Alberici per giorni 10; Bensa per giorni 10; Concini per giorni 1; Martino per giorni 1; Sandrini per giorni 3; Spirito per giorni 2; Thaon di Revel per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazione del senatore Morello.

PRESIDENTE. La scomparsa, ieri avvenuta, di Vincenzo Morello addolora profondamente il Senato, che nell'eminente collega ammirava il vigore originale dell'ingegno e la nobiltà del carattere.

Egli era entrato nel 1923 a far parte di questa Assemblea per il titolo della 20ª categoria: solenne riconoscimento delle singolarissime qualità dello scrittore e, più ancora, dell'opera da lui svolta, durante trent'anni di strenua attività nella stampa quotidiana, per la rivendicazione delle più alte idealità italiane.

Lo scrittore fu uno dei maggiori fra coloro che sulla fine dello scorso secolo, letterati per educazione intellettuale e giornalisti per tempra e vocazione, contribuirono poderosamente a rinnovare, oltre che il giornalismo, la letteratura, snodando e piegando la nostra quadrata prosa all'espressione rapida, chiara, vivace, immediata di sentimenti e concetti moderni. Con quel gruppo di coetanei e compagni Vincenzo Morello ebbe talune affinità, ma se ne distaccò presto con lo sviluppo di una personalità propria, di cui portava il segno in uno stile tutto suo, imitato da molti, accostato da nessuno: stile che caratterizzava persino quella sua maniera di cominciare bruscamente ogni scritto, entrando in pieno fin dalle prime battute nell'argomento. Soprattutto egli spaziava, più che non altri, in un vasto campo di idee e di fatti: nulla, nella vita del pensiero e dell'arte, come nei grandi avvenimenti internazionali, come nella effimera cronaca di ogni giorno, gli sembrava immeritevole di attenzione e di commento: da qualsiasi episodio, imponente o minimo che fosse, egli sapeva trarre un sostanziale senso storico o umano.

Perciò quella sua agilissima versatilità fu appoggiata a un indirizzo, dapprima quasi istintivo, poi sempre più consapevole e rigoroso, corrispondente anche all'indole di polemista, che era in lui preminente, e che lo spingeva sempre a dover battagliaire contro qualche cosa e contro qualcuno. E le cose e le persone, contro le quali egli cominciò fin da giovane a battagliaire, furono principalmente quelle del vecchio mondo parlamentare anteriore alla grande guerra: gli schemi dottrinari e le abitudini mentali, che vi trionfavano, erano per lui motivo di critica penetrante e acerba, alimentata da una passione veemente, anche quando espressa in un giuoco brillante di paradossi. Venne il tempo grave e duro della guerra, che, chiamando tutti a una più severa coscienza del dovere, svelò pienamente a Vincenzo Morello la sua missione di scrittore e ne precisò l'orientamento politico in senso sempre più risolutamente nazionale e agonistico. Interventista nella vigilia, poi sostenitore animoso della resistenza, infine difensore instancabile delle aspirazioni italiane nell'assetto della pace, egli si trovò naturalmente e logicamente dalla parte del Fascismo, quando questo insorse a salvare il Paese dallo sfacelo morale e dalla tirannia dei partiti. Così tutta la onorata e multiforme carriera di lui, dalle pagine del giornale a questo arringo, doveva ascendere e comporsi in una sua essenziale unità.

Il pubblico italiano predilesse lungamente e giustamente quel fiero cavaliere che impugnava la penna come una spada, per servire le cause più degne; e lo ricorderà per molti anni ancora. Numerosi articoli di lui, sopravvivendo alla fuggevole attualità che li ispirò, resteranno quali documenti preziosi della crisi e della catarsi dello spirito italiano in quei terribili anni fra il declinare dell'Ottocento e la vittoriosa rinascita del 1922. Il Senato serberà con particolare affetto la memoria dell'uomo di pensiero e di fede, che in ogni scritto, in ogni atto fu costantemente e unicamente guidato dall'amore della Patria.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Le parole pronunciate dal Presidente

della vostra Assemblea, in memoria di Vincenzo Morello, interpretano il sentimento mio e del Governo.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. S. E. il Capo del Governo, Ministro delle Corporazioni ha comunicato alla Presidenza il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente la istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932 (1590).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

TORRACA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA, relatore. Onorevoli colleghi, se mi è permesso cominciare con un giuoco di parole, dirò che lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale non era per me prevedibile.

Avendo per parecchi anni avuto l'onore di riferire a voi, a nome della Commissione di finanza, intorno ai bilanci di quel Ministero, mi ero abituato a vedere più o meno numerosi capitoli ogni anno scemati o, come si dice, falcidiati; e, dico la verità, m'aspettavo che anche quest'anno fosse lo stesso. Invece, con mia e credo anche vostra gradita meraviglia, e con viva compiacenza della Commissione di finanza, i capitoli scemati sono appena quattro nella parte ordinaria e tre nella parte straordinaria. Ma ciò che più importa è che il bilancio si presenta con l'aumento di ben 70 milioni. Questi sono per la maggior parte attribuiti al capitolo 22 e al capitolo 42, che riguardano l'istruzione elementare. Al capitolo 22 si ag-

giungono 21 milione, dei quali 13 per adempiere agli obblighi che il Governo si è assunto per effetto del Testo Unico sulla finanza locale, e altri 8 per la istituzione di nuove scuole elementari, che fu già annunciata e augurata l'anno passato. Ed infine 30 milioni passano al capitolo 42, che ne contava appena 9.700.000, ed è il capitolo delle scuole non classificate. Queste scuole, che sono 6000 e ad ognuna delle quali è assegnata la somma di 6500 lire, sono, come si suol dire, gestite, amministrare da enti delegati, numerosi enti delegati. Nell'altro ramo del Parlamento si è parlato pro e contro questi enti, ed io ricordo di aver letto con molto interesse, anzi apprendendovi molte cose, il discorso dell'onorevole deputato Severini. Ma questi enti sono quei medesimi da cui dipendono le scuole, che io credevo, nella relazione stampata, dipendessero direttamente dall'Opera Nazionale Balilla; ragione per cui devo correggermi. Mentre nella relazione io mi sono rivolto al capo autorevole e valoroso dell'Opera Nazionale Balilla per sottomettergli alcune osservazioni e alcune raccomandazioni, ho veduto poi che queste si debbono rivolgere proprio all'onorevole ministro dell'educazione nazionale. Esse concernono le insegnanti, e specialmente le insegnanti di certe provincie, per esempio le Calabrie, che portano l'alfabeto e con esso la civiltà in luoghi inospiti, selvaggi, impervi: e vi lavorano con zelo e con interesse grandissimo, eppure non sono sicure della loro sorte. Sono compensate come semplici operaie a giornate di lavoro; durante i quattro mesi di vacanza non hanno nessuna retribuzione; sono costrette a farsi riconfermare ogni anno, e non hanno speranza di pensione.

Questo stato di cose è tale, che mi ha mosso a pregare il ministro della pubblica istruzione come avevo pregato l'onorevole Ricci, di provvedere in qualche modo alla sorte di queste laboriose, modeste e brave insegnanti, le quali non credo sieno inferiori a quelle che soggiornano nei grandi centri.

La mia relazione fu mandata in tipografia e composta prima che potessi leggere il discorso pronunziato dall'onorevole ministro alla Camera dei deputati. È chiaro che questo spunto ed alcuni altri sarebbero stati diversi se lo avessi potuto leggere prima. Il ministro ha

annunziato alla Camera che egli ha ordinato un'inchiesta su le scuole non classificate; perciò ci conviene aspettare i risultati dell'inchiesta e le decisioni dell'onorevole ministro. Nella relazione, rilevando la somma di un miliardo e 335 milioni di lire destinati all'istruzione elementare, il relatore diceva che questa somma, soprattutto nelle condizioni presenti delle finanze dello Stato, attesta altamente le cure del Governo e dell'amministrazione per l'istruzione elementare. Ma, aggiungeva il relatore: quali sono i risultati? Quali i frutti di queste cure o di queste somme? Il ministro ha risposto a tale domanda: « la scuola primaria risponde in pieno, così negli ordinamenti come negli uomini, alle finalità del Regime ».

Io ne sono lietissimo. Senonchè ieri si levò la modesta ma franca parola dell'onorevole Passerini, il quale osservò che qualche cosa non va nella istruzione elementare, tra l'altro che le maestre, che insegnano nei piccoli centri, nei borghi e nei villaggi, non insegnano alle contadinelle e alle figlie dei piccoli borghesi i lavori donneschi.

Questo forse dipende dall'ordinamento attuale dell'istruzione magistrale, perchè negli istituti magistrali bisogna che si studino i grandi problemi della pedagogia, della morale e dell'estetica, ma non si move la mano ad adoperare le forbici, l'ago ed il filo.

L'onorevole Passerini fece anche un'altra raccomandazione, cioè che non si mandino in quei luoghi, a cui ho accennato, le maestre della città, nate, vissute ed educate nelle città, che male sanno adattarsi a stare in quei piccoli centri, e vi portano forse delle abitudini che sarebbe meglio non vi fossero portate (*Commenti*). Lo ha detto l'onorevole Passerini, non l'ho detto io. Ma l'onorevole ministro può dire che le maestre sono distribuite in varie sedi secondo le graduatorie dei vari concorsi. L'onorevole Passerini si contentava che fosse fatta una raccomandazione ai Provveditori, e credo che l'onorevole ministro non mancherà di farla.

Tornando alla bella sintesi pronunciata dall'onorevole ministro intorno alle condizioni delle scuole elementari del Regno, io sono impenitente e torno a domandare che si faccia, che si pubblichi una relazione ampia, par-

ticolareggiata, la quale ci informi di tutto l'andamento delle scuole; e come sono ordinate, e come svolti i programmi, e che effetto fa il libro di Stato, e via via tutto il resto, in modo che alla bella sintesi succeda una ben precisa analisi.

Passando all'istruzione media, ricordo che la Commissione di finanza più e più volte ha dovuto battere sul chiodo delle molte cattedre delle scuole medie affidate a semplici supplenti. Anche l'anno passato se ne parlò; erano 888 cattedre senza i loro titolari. Ora abbiamo la soddisfazione di sapere che il nostro desiderio è stato ampiamente appagato per volontà del Capo del Governo. Infatti, si sono banditi i concorsi regolari per ben 500 cattedre e si è bandito anche un concorso straordinario proprio per i supplenti; così coloro, che dal 1928 hanno insegnato regolarmente e si trovano in certe determinate condizioni, possono concorrere e ottenere regolarmente la cattedra occupata finora provvisoriamente.

E siamo anche lieti di rilevare che la nostra richiesta di accrescere la somma necessaria per provvedere le scuole nuove, aperte il primo ottobre, del materiale didattico e scientifico, è stata soddisfatta.

Furono anche aperti corsi collaterali (oggi bisogna dire così; una volta si chiamavano « classi aggiunte ») che però sono pochi; e lo stesso ministro ha dichiarato che non sono bastati e non bastano a contenere tutta la folla dei giovanetti, che si presentano alle scuole medie dello Stato. Quindi bisognerà, a poco a poco, accrescerne il numero.

L'onorevole ministro ha pure rilevato che negli istituti magistrali è cresciuto il numero degli alunni maschi, come si desiderava: infatti in questo anno raggiungono il numero di 15 mila. Per uno sbaglio di stampa, si legge nei resoconti che le alunne sono 20 mila; in verità sono 29 mila.

Veniamo alla dibattuta questione degli esami di maturità, degli esami di Stato. L'onorevole ministro giustamente ha rilevato che un certo progressivo miglioramento si è andato verificando. A questo proposito devo notare che l'anno passato, sopra 6.957 alunni di scuole regie, non furono approvati 1540, giusto un quarto del numero totale.

L'onorevole Chimienti, che ha preso la parola

su questo argomento e che ha fatto, come avete sentito, osservazioni acute e pratiche, dice: Io non sono contrario agli esami di Stato, ma desidererei che fossero fatti in un altro modo; che non fosse tolta, proprio alla fine dell'anno, l'autorità agli insegnanti di esaminare i propri alunni. Se gli esami si facessero nelle sedi nelle quali gli alunni hanno frequentato la scuola per tanti anni, sotto i loro professori che li conoscono bene, alla presenza di due, almeno, delegati governativi che sorvegliassero e vedessero tutto procedere regolarmente, gli esami avrebbero parecchi vantaggi. Primo, un vantaggio didattico o pedagogico che dir si voglia. Infatti attualmente nelle ultime classi gli alunni studiano poco o niente; i professori fanno lezione, ma non sono ascoltati, perchè gli alunni sanno che non devono essere esaminati da essi. Secondo: tutti sanno che si fa una grande spesa per questi benedetti esami, che c'è un grande via vai di insegnanti, e si verifica anche un non leggero incomodo nelle famiglie. A tutti questi inconvenienti si potrebbe ovviare facilmente se gli esami si facessero come egli ha detto.

L'idea che l'onorevole Chimienti ha esposta, fu esposta anche da me l'anno scorso; poichè è un'idea che si fa strada, mi compiacio molto di trovarmi d'accordo con l'illustre collega.

Nella mia relazione che, come ho accennato, fu alquanto affrettatamente mandata a stampare, c'è una lacuna rispetto all'insegnamento tecnico, e sento quindi il dovere di colmarla. L'insegnamento tecnico, come tutti sanno, è di due gradi: il primo è delle scuole così dette di avviamento, prima si diceva *al lavoro*, ora si dice *professionale*. Queste scuole sono già state ordinate sufficientemente. In questo anno abbiamo avuto di corsi annuali o biennali 675, governativi s'intende, e scuole complete 483, oltre molte altre dei comuni, le quali hanno accolto 137.000 e più alunni. Ma gli istituti di secondo grado, gli istituti propriamente professionali, presentavano delle gravissime difficoltà rispetto alla applicazione di tre diverse leggi che si sono succedute. Giacchè questi istituti sono ordinati in modo differente; hanno statuti, organici, proventi, bilanci, amministrazione ecc., differenti dall'uno all'altro. Perciò la direzione generale del Ministero, che

si occupa dell'insegnamento tecnico, ha dovuto fare un lavoro enorme per ordinare, per sistemare tutti questi istituti secondo conviene alla loro individualità. Quindi commissioni, programmi, regolamenti ecc. Credo che il lavoro sia alla fine, e mi pare giusto mandare al capo della Direzione generale dell'Istruzione tecnica ed ai suoi valorosi collaboratori un vivo plauso per il lavoro che hanno fatto. Ma colui che vi parla sente vivissimo compiacimento perchè nei programmi degli istituti tecnici superiori, nei quali per tanti anni l'insegnamento della letteratura italiana era stato ristretto al primo biennio, ora, secondo il desiderio più volte manifestato, è stato regolarmente esteso fino al quarto corso.

Il senatore Manfroni, a proposito delle scuole di avviamento, ha rilevato che in queste scuole, a quanto gli appare dal regolamento o da non so quale altra disposizione, è vietato alle donne di assumere la direzione. Io ricordo e conosco molte signore che nelle antiche scuole tecniche erano esse direttrici e dirigevano molto bene; sicchè mi ha fatto una certa meraviglia quello che l'onorevole Manfroni ha notato, e mi accordo con lui nel pensiero che, se è stato messo quest'ostacolo, sia tolto, sì che anche le valenti insegnanti, che hanno la capacità di dirigere le scuole d'avviamento, possano aspirare ad ottenerne la direzione.

Passando all'istruzione superiore, noto che negli istituti superiori e nelle Università sono ancora vacanti 177 cattedre. Il Ministero, per quanto so io, ha domandato a Sua Eccellenza il Capo del Governo e all'onorevole ministro delle finanze di permettere l'apertura di 28 concorsi. Con i risultati di questi 28 concorsi, e con le graduatorie che restano in vigore di concorsi precedenti, si potrebbero nel prossimo anno colmare per lo meno le vacanze di 100 cattedre. Quindi rivolgo (a nome della Commissione, naturalmente) una preghiera a S. E. il Capo del Governo e all'onorevole Ministro delle finanze perchè vogliano accettare la proposta del Ministero.

A proposito di questo ramo d'insegnamento conviene ricordare le somme cospicue che sono state stanziare per fondare in Roma il palazzo per la Commissione, o Consiglio che sia, delle Ricerche; e anche una forte somma, 8 milioni, per il Palazzo dell'Università di Roma. E poi-

chè non è ancora finita la polemica intorno all'architettura, e poichè già si sa che nel Palazzo dell'Università non vi saranno nè archi nè colonne, io mi permetto d'esprimere il voto che nel palazzo del Consiglio delle Ricerche gli archi e le colonne non manchino. (*Commenti*).

L'onorevole Manfroni ha domandato all'onorevole ministro che cosa pensi di fare, e quale rimedio abbia escogitato, per impedire che si consegua la laurea senza avere sostenuto gli esami delle materie fondamentali. Dall'onorevole Giuliano si era presentato un progetto di legge con un articolo 44, mi pare, che provvedeva a questo: ossia obbligava gli studenti a sostenere l'esame sulle materie che si dicono fondamentali; ma la Camera dei deputati fece un taglio, e ammise che l'obbligo fosse per la sola facoltà di medicina e chirurgia, non per le altre.

Nel Senato parecchi onorevoli senatori si preparavano a prendere la parola, a protestare, ma l'onorevole ministro di allora disse: abbiate pazienza, perchè come diceva Lorenzo dei Medici, « per la via s'acconcia la soma ». Ma si è acconciata ?

Ecco quello che domanda l'onorevole Manfroni; sentiremo ciò che risponderà l'onorevole ministro.

L'onorevole Giordano e l'onorevole Maragliano hanno sostenuto una tesi non nuova, specie per l'onorevole Maragliano, che da parecchi anni ripete sempre la stessa cosa (*Ilarità*). *Gutta cavat lapidem* ma finora non ha cavato niente.

Hanno sostenuto, dicevo, che, tra gli esami di laurea e l'esame di Stato della facoltà di medicina, deve passare un congruo termine, durante il quale i giovani laureati possano acquistare la necessaria pratica.

È evidente che queste osservazioni degli onorevoli colleghi Giordano e Maragliano suonano censura grave alle Facoltà di medicina e chirurgia, che lascerebbero uscire, secondo i predetti colleghi, dall'Università, dei giovani incapaci di esercitare la loro professione di medici o di chirurghi.

Le facoltà possono obiettare che esse non hanno forse cliniche sufficienti al numero degli studenti, non gabinetti, nè ospedali adatti

dove i giovani possano impraticarsi. Ma, come l'anno passato ebbi a dire, io personalmente non credo che sia proprio necessario obbligare gli studenti, dopo sei anni di studi, a fare, secondo quanto vorrebbe l'onorevole Maragliano, non so se tre o quattro anni di pratica, oppure, secondo l'onorevole Giordano, sei od otto mesi od un anno.

L'onorevole Giordano ha detto una cosa che merita di essere considerata: vediamo di sfrondare un po' gl'insegnamenti di questa facoltà. Vi sono degli insegnamenti non precisamente necessari, e che non servono proprio all'uso pratico della scienza o della dottrina che sia. Sfrondiamoli. Su questo naturalmente porterà la sua attenzione l'onorevole ministro.

Ma l'onorevole Giordano ha fatto anche un'altra osservazione: sono troppe le libere docenze che si concedono nelle nostre Università. Io credo che abbia ragione, perchè è divenuta la cosa più facile di questo mondo ottenere la libera docenza. Si pubblicano dei lavori, anche pregevoli, e questi si mandano ad una Commissione, di tre, che li legge, o li dovrebbe leggere; dopo si radunano il candidato e la Commissione ed hanno un colloquio sui lavori presentati, colloquio che può durare tre quarti d'ora od un'ora; dopo di che la Commissione assegna un tema, qualche volta anche due, a scelta del candidato, per una lezione pubblica, e gli dà 24 ore di tempo per prepararla. L'esame di libera docenza fatto a questo modo è molto più facile dell'esame di concorso per le scuole medie. Perciò ha ragione l'onorevole senatore Giordano di lamentare il numero eccessivo dei liberi docenti. Bisognerebbe rendere il conseguimento della libera docenza un po' più serio, un po' più grave. Ma, giacchè mi trovo a parlare di questo argomento, aggiungo che bisognerebbe compensare meglio gli esaminatori. L'onorevole ministro per sua esperienza sa di che cosa si tratta e a che cosa alludo. Un povero giudice riceve enormi pacchi di libri da esaminare, che deve per lo meno scorrere. Supponiamo sette candidati e cinque i volumi: moltiplicate 7 per 5 ed avete 35 volumi. Poi si viene a Roma e si fa l'esame, come ho detto. Orbene, il lavoro fatto a casa dagli esaminatori non è affatto considerato e compensato. Essi non hanno che una molto misera diaria....

Voce. Solo lire 19,50 al giorno.

TORRACA, *relatore.*per i giorni che passano in Roma. E badate che le diarie non le paga l'Erario dello Stato; le pagano i candidati alla libera docenza. Ripeto: l'onorevole ministro è stato membro di Commissioni di libera docenza e queste cose le sa.

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale.* Non ho mai protestato contro questo sistema.

TORRACA, *relatore.* Nemmeno io; ma ora mi è parso non inutile richiamare la sua attenzione sopra questo fatto.

L'onorevole Giordano ha espresso anche il desiderio che l'anatomia non sia data per incarico; di questo giudicherà l'onorevole ministro.

Il collega Chimienti fece parecchie altre osservazioni intorno all'esame di Stato delle Università. Osservò che i giovani, naturalmente iscritti alla Facoltà di lettere, non si esercitano a scrivere. Questo può dipendere dai professori. C'è il professore di lettere italiane che sente il dovere di fare esercitare i giovani, come facevano Francesco De Sanctis e Luigi Settembrini; vi sono altri che non seguono questo sistema. Io non so se il ministro possa obbligare a farlo. Meglio sarebbe che, accanto alla Facoltà di lettere, ci fosse il seminario per esercitare i giovani, per abituarli a lavorare; non soltanto per invogliarli e avviarli a scrivere, ma anche a preparare i lavori con la debita cura, a consultare opere, fare ricerche e via dicendo.

L'onorevole Chimienti disse che sarebbe da adottare il metodo tedesco per gli esami universitari, vale a dire che un professore, quando crede di poter esaminare un certo gruppo di giovani, chiede il permesso al Rettore, chiama i giovani presso di sé e li esamina. Io non so se questo sistema possa evitare, come crede l'onorevole Chimienti, che non si faccia lezione. È difficile che il professore, che deve esaminare 10 o 15 studenti, faccia poi lezione nello stesso giorno. Non pretendiamo dai professori più di quello che possono dare.

L'onorevole Chimienti propose che gli esami orali nei concorsi precedano gli scritti. Ciò è discutibile. Certo gli esami scritti sono un mezzo di cernita; chi non scrive correttamente mostra di non possedere la forma, di non sapersi esprimere chiaramente; chi scrivendo non at-

testa la propria cultura con ciò stesso viene eliminato. Col sistema proposto dall'onorevole Chimienti non so quanto dovrebbero durare gli esami, giacché dopo tutti gli orali si dovrebbero fare gli scritti.

L'onorevole Maragliano ha ripetuto che i concorsi universitari procedono molto male, che nelle commissioni c'è addirittura del nepotismo. Queste sono accuse molto gravi, ma sono anche molto vaghe. Se l'onorevole Maragliano ha dei fatti, li denunzi, non dico al Senato, ma alle autorità, al ministro, che potrà provvedere. Ma gettare in tal modo un'accusa sopra tutti i professori, pur dicendo che sono eminenti e rispettabili, non mi pare che sia interamente commendevole.

Tornando al bilancio, le altre categorie di esso restano poco o punto modificate, ma qualche cosa si fa anche per quelle. Si sono banditi concorsi per i convitti, per gli educandi femminili, per le biblioteche, per gli istituti musicali. Naturalmente non è stato possibile provvedere a tutte le vacanze come per le scuole medie. Per esempio, è stato bandito un concorso per 60 istitutori dei convitti, ma ne mancano circa 140; si è bandito un concorso per 5 istitutrici degli educandi femminili, ma ne mancano 44. A poco a poco si provvederà. Intanto è un buon principio che ci dà la speranza di ulteriori miglioramenti.

E a proposito degli istituti musicali gli onorevoli colleghi hanno sentito il discorso ben ponderato, chiaro, ricco di dati dell'onorevole San Martino, il quale ha espresso in fondo una opinione non molto favorevole allo stato presente dell'istruzione e dell'esercizio musicale in Italia. Io ricordo che due anni fa, se non sbaglio, l'onorevole San Martino fece una proposta precisa: la proposta d'istituire un grande istituto superiore per gli studiosi di musica; una proposta, che pare anche a me meritevole di molta considerazione, degna di essere studiata.

L'onorevole ministro dell'educazione nazionale accennò nel suo discorso al felicissimo frutto degli scavi di Pompei, di Ercolano, di Cuma e di Pesto. Mi permetto di aggiungere qualche particolare. A Pompei si sono compiuti gli scavi, la protezione e il restauro della casa dell'Argenteria. A Ercolano si è compiuto lo scavo delle Terme ed è cominciato quello di un

altro quartiere, che andrà fino al Foro. Senonchè corre voce a Napoli che l'Alto Commissario, il 30 giugno, non passerà più fondi per questi lavori. Mi auguro che ciò non avvenga per tante ragioni, che è inutile dire.

Mentre ad Ercolano si è fatto questo, a Cuma si è scoperto lo speco della Sibilla. A Pesto si sta organizzando un grande lavoro di turismo; a Capri si scava il palazzo e la villa di Tiborio. Qualcosa si è fatto anche per il Museo Nazionale di Napoli che, come tutti sanno, è per le antichità il primo Museo del mondo. Aveva bisogno di restauri, di rafforzare le fondamenta, e questo è stato fatto. Ma i lavori richiedono certi complementi, certe elaborazioni ancora, e quindi mi permetto di raccomandare vivamente che al Museo di Napoli si forniscano ancora gli aiuti e i sussidi di cui ha bisogno. Ella, onorevole ministro, domandi all'onorevole suo collega dei lavori pubblici che ceda qualche centinaio di migliaia di lire per il Museo di Napoli come le ha date per la Basilica di S. Marco a Venezia.

Devo dire qualche cosa delle due osservazioni fatte dal collega Brugi. Comincerò dalla seconda che riguarda i professori, i quali non risiedono nella città dove sono le Università, nelle quali insegnano. Mi pare che questa osservazione, già fatta da altri, sia giustissima. Io credo che si possano obbligare i professori a vivere nella loro sede universitaria.....

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*. Sì, si possono obbligare.

TORRACA, *relatore*. L'altra osservazione, fatta dall'onorevole Brugi con molta malinconia, riguarda le vacanze abusive degli studenti. Però l'onorevole collega disse il fatto, ma non si fermò a ricercarne le cause. Ci sono cause di cui bisogna tener conto. Per esempio, la strettezza economica delle loro famiglie obbliga parecchi giovani a rimanere nei loro paeselli e a non frequentare le Università. Io so di non pochi giovani, che sono iscritti alle Facoltà universitarie, ma intanto fanno gli istitutori nei convitti, nazionali o privati, o si sobbarcano a qualche altro ufficio anche più modesto per poter campare la vita. A questi poveretti non si possono rimproverare troppo le vacanze abusive. C'è poi anche da notare che alcuni eminenti professori pubblicano i loro corsi in volumi ponderosi e di molto prezzo. Ora, quando il

corso dei professori è stampato, che bisogno ha lo studente di andarlo a sentire dalla cattedra? Gli basta il libro: è il libro che impedisce la frequenza all'università. Vorrei poi dire all'onorevole Brugi: ricordiamoci di quando eravamo studenti anche noi, quando eravamo giovani. *Il faut que jeunesse se passe*. Un po' di svago, un po' di stanchezza, qualche amoretto (*si ride*). È l'età. Lasciate fare ai giovani: verrà il tempo che metteranno la testa a partito, e studieranno e potranno finanche diventare senatori del Regno!

Ora mi resta la parte più facile, più piacevole della mia relazione, perchè invece di discutere, posso semplicemente accettare, ringraziare ed anche applaudire.

Il Senato ed il Governo hanno sentito la parola autorevole dell'onorevole Baccelli, che raccomanda di rispettare quanto più è possibile il carattere proprio, secolare, tradizionale di Venezia. Credo che non vi possa essere nessuno che non sia d'accordo con lui nell'augurare che questa cura non cada dal pensiero del Governo. L'onorevole Galimberti e l'onorevole Albini, eloquentemente tutti e due, con diversa eloquenza, hanno lamentato con molto calore che non sia ancora collocato il monumento nel tempio di S. Croce al poeta che cantò in modo insuperabile i monumenti accolti in quel tempio.

L'uno e l'altro hanno citato versi del poeta e giudizi di critici; io mi permetterò di citare un aneddoto. Quando il generale Giuseppe Garibaldi andò la prima volta in Inghilterra, sua prima cura fu di andare a visitare la tomba di Ugo Foscolo, del quale era grande ammiratore. Accorse molta folla: il generale si fermò e meditò innanzi alla tomba. Ed ecco da quella folla parte una voce, voce di un inglese, che accompagnando la parola col gesto disse: «Quello ha prodotto questo!»: da Ugo Foscolo è venuto Garibaldi.

Questo aneddoto basta, io credo, a riassumere, a definire ciò che è stata la poesia di Ugo Foscolo negli anni tristi e negli anni lieti del nostro Risorgimento. Quindi io di gran cuore mi associo ai due illustri colleghi per augurarmi che sorga il monumento al poeta che cantò così nobilmente, così pindaricamente, come diceva il Carducci, il canto che durerà «ove fia santo e lacrimato il sangue per la

patria versato, e finchè il sole risplenderà sulle sciagure umane ».

L'onorevole amico Cian, che ringrazio per le cortesi parole rivolte a me ed alla mia stringata relazione, espose ampiamente, minutamente, come egli sa fare, quasi la storia dell'Opera Nazionale Balilla, e ne mise in rilievo le benemerienze. Come egli stesso ricordò, non è la prima volta che il relatore, anche a nome della Commissione di finanza, tributa all'eccellente uomo, che è a capo dell'Opera Balilla, le lodi che si merita per questa istituzione veramente magnifica, tanto efficace per la educazione giovanile. L'anno passato mi capitò di dover difendere l'accademia femminile fondata dall'Opera Balilla a Orvieto; ora posso aggiungere che ho avuto il piacere di visitare l'accademia di Roma, accanto al Foro Mussolini, e che sono rimasto veramente ammirato e commosso, sia per la bellezza, la grandezza, l'adattamento del contenente, cioè dell'edifizio; sia per il contenuto, per l'opera che si svolge lì dentro dai valenti collaboratori di Renato Ricci. A lui ed a questi collaboratori mando l'espressione del mio compiacimento ed il mio saluto.

E d'accordo col mio carissimo Antona Traversi, ora collega, tanti anni fa mio discepolo, mando anche io un saluto alle istitutrici delle Giovani italiane.

Ed ho finito (*Applausi e congratulazioni*).

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*. Onorevoli senatori, or son pochi giorni, parlando sul bilancio del mio Ministero nell'altro ramo del Parlamento, io traevo motivo dall'esser questo in cui viviamo l'anno iniziale del secondo decennio del Regime fascista, per constatare in rapida sintesi le conquiste già definitivamente realizzate dal Regime durante il primo decennio in tutti i rami e in tutti gli aspetti della scuola e della cultura italiana e per prospettare insieme i passi che ancora restano da compiere e i problemi che non sono ancora in tutto risolti, perchè la scuola e la cultura italiana possano sempre più e sempre meglio avvicinarsi alle mètte sognate all'una ed all'altra dagli ideali del Fascismo e dalla volontà del Duce.

La lucida relazione, con cui la vostra Commissione di finanza ha accompagnato lo stato di previsione della spesa per il Ministero della educazione nazionale per l'anno finanziario 1933-34, nonchè i numerosi e interessanti discorsi che su di esso sono stati pronunciati in quest'aula, mi offrono ora, onorevoli senatori, gradita occasione a ritornare con qualche maggiore larghezza su alcuni aspetti della nostra scuola, soltanto di scorcio lumeggiati nel discorso alla Camera, e a meglio precisare il mio pensiero su alcuni problemi della nostra politica scolastica.

Voglio però subito esprimere la mia gratitudine all'illustre senatore Torraca, resosi anche quest'anno autorevole interprete della vostra Commissione di finanza, e agli insigni oratori che hanno anche quest'anno onorato del loro intervento il dibattito sul bilancio della educazione nazionale: dibattito ben degno delle alte tradizioni del Senato italiano e nobilmente significativo del valore che per questa illustre assemblea hanno sempre avuto i problemi dello spirito.

Mi è innanzi tutto gradito prendere atto della esplicita soddisfazione con cui il vostro relatore constata l'aumento complessivo di oltre 70 milioni di lire nella spesa effettiva per l'esercizio futuro nei confronti con l'esercizio in corso, scorgendovi la testimonianza palese della cura amorosa con cui il Governo fascista provvede all'incremento della educazione e della cultura.

È, infatti, documento eloquente e tangibile del magnanimo sforzo che il Regime fascista ha compiuto nel suo primo decennio di vita, e si avvia a continuare con tenace e ininterrotta passione nel secondo a vantaggio della scuola e della cultura italiana, questo, onorevoli senatori: che esso, trovando nel bilancio preventivo dell'anno 1922-23, l'anno della Marcia su Roma, fissata la spesa per quello che sino a ieri fu il Ministero della istruzione pubblica ed è oggi della educazione nazionale, nella cifra di poco più di 928 milioni, l'abbia negli anni successivi gradatamente aumentata, sino a raggiungere, nello stato di previsione che abbiamo sott'occhio, la cifra di oltre un miliardo e 700 milioni; il che vuol dire pressocchè raddoppiato.

In questo cospicuo sforzo, di cui nessuno può

meglio di voi, onorevoli senatori, aver coscienza, è da scorgere una delle più alte e durature benemerenze del Regime verso la civiltà e la potenza della Patria italiana. Tuttavia, per insuperabili necessità dell'erario statale, due rami dell'amministrazione cui è affidato il governo della educazione nazionale, quello delle biblioteche e quello delle antichità e belle arti, hanno potuto, assai più scarsamente in confronto di altri, beneficiarne, e certo assai meno di quanto sarebbe stato e sarebbe comune desiderio degli italiani. Delle non liete conseguenze che ne son derivate è presente il rammarico nella relazione dell'onorevole Torraca e fu esplicito il lamento in alcuni dei discorsi tenuti in questa aula, come già nella discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento. Ma occorre guardarsi dai giudizi eccessivamente pessimistici.

Non risponde a realtà che le deprecabili condizioni, in cui versano le nostre biblioteche (né io vorrò dire che esse siano rosee), non solo continuino, ma siano anzi peggiorate, né è vero che il danno derivante dalla riduzione di 19 posti nei ruoli organici del personale addetto alle biblioteche continui ad essere reso più grave dall'eccessivo numero dei posti di ruolo non effettivamente coperti. Sta di fatto che, se al 1° gennaio 1932 si avevano complessivamente, su 361 posti di ruolo, 88 posti vacanti, sono stati già immessi nelle biblioteche, in base a 3 concorsi indetti a norma del Regio decreto 18 dicembre 1930 e ad un quarto concorso pubblico testè espletato, 41 elementi nuovi; che un altro concorso si sta presentemente svolgendo per 15 posti, e altri tre sono stati banditi, da espletarsi entro il prossimo giugno per venti posti, ai quali sono da aggiungere 12 agenti subalterni di prossima nomina. Sicchè entro un brevissimo termine gli 88 posti disponibili alla data 1° gennaio 1932 saranno tutti coperti.

È evidente che l'afflusso di queste nuove e fresche energie contribuirà ad affrettare e a intensificare il moto di rinascita delle biblioteche governative e a permettere la ordinata ripresa dei lavori bibliografici di catalogazione e di riassetto più importanti e delicati, a cui la penuria del personale aveva per qualche tempo imposto un doloroso rallentamento. Del che era venuto rendendosi tanto più acuto ed urgente il bisogno, da quando — per effetto

della benefica legge 26 maggio 1932, n. 654, sul deposito degli stampati, mediante cui il Regime ha voluto garantire con norme chiare e precise la osservanza per parte degli stampatori di un diritto dello Stato, che, per quanto solennemente sancito sin dall'editto Albertino del 1848 e esplicitamente confermato da una legge del 1910, era pur sempre sino ad oggi rimasto per le frequenti evasioni in gran parte puramente teorico, e delle provvidenze rapidamente escogitate dal mio Ministero per assicurarne la pratica attuazione — il quotidiano afflusso delle nuove pubblicazioni alle pubbliche biblioteche ha cominciato a verificarsi con una regolarità e in una misura a lungo inusitate. Non occorre certo io ponga in rilievo di fronte al Senato quale vantaggio sia per derivare ai nostri studiosi e alla futura storia della Nazione dal garantirsi di una tal completa documentazione grafica del pensiero e della cultura nazionale, anche se sia vero che questo incessante incremento di un già enorme materiale bibliografico aggrava i problemi già esistenti di ordinamento e di sistemazione e ne apre di nuovi, ad affrontare i quali si rivolge però, pur attraverso la penuria dei mezzi, con quotidiana solerzia la cura dell'Amministrazione centrale, grata del sussidio che nell'assolvimento del non facile compito le viene dall'interessamento e dal consiglio di privati studiosi e di enti di cultura, primo fra tutti la Reale Accademia d'Italia.

Debbo anche dirvi che la ben nota esiguità dei mezzi non ha impedito al bilancio del nostro immenso patrimonio artistico, storico e monumentale di chiudersi, nell'anno decorso, in modo soddisfacente. Ne rappresentano l'attivo i monumenti restaurati e salvati, le ricche scoperte archeologiche, le preziose opere d'arte venute ad aggiungersi ai tesori dei nostri musei e delle nostre gallerie.

Ma una ben più alta e profonda conquista ha fatto in questo campo il Regime nell'anno del Decennale: il sorgere e diffondersi, in seguito all'apertura della stupenda Via dell'Impero e del mirabile spettacolo dei Fori Imperiali agli occhi del pubblico, con una rapidità e una intensità che hanno radice nel fascino implicito in tutto ciò che emana dal Fascismo e dal Duce, di una nuova coscienza archeologica nel nostro popolo. Il quale, sapendo di

esserne degno, pel senso di religioso stupore ond'esso è preso di fronte al riapparire di ruderi, che hanno per lui vibrazione di cose vive e presenti, chiede di esser posto in immediato contatto col tesoro di bellezza e di gloria che gli si disvela allo sguardo, e che si rimuovano perciò le bardature e gli ostacoli costituenti sinora della zona fra il Colosseo e il Palatino un luogo chiuso e riservato alla gelosa competenza dei dotti. Di questa zona, esso ha già, anzi, preso possesso nelle grandiose adunate celebrative della fondazione dei Fasci e dell'arma aerea dei giorni scorsi, le quali hanno luminosamente dimostrato come alla richiesta sia vano opporre riserve e scrupoli giustificabili in altri tempi e in altra temperie di civiltà individuale e collettiva (*applausi*).

Nel discorso alla Camera ho anche constatato come, malgrado le molteplici difficoltà, in cui la crisi economica ha gettato artisti, artigiani, musicisti, orchestrali, le nostre scuole d'arte, i nostri Conservatori musicali, le nostre scuole di recitazione continuino a compiere animosamente il proprio ufficio.

Ho, a proposito dei Conservatori, ascoltato col più vivo interesse il discorso dell'onorevole San Martino, così pieno di osservazioni penetranti ed acute. Non direi però che esse sian tutte persuasive e indiscutibili. E, d'altra parte, ad alcuni dei desideri da lui esposti il Ministero è già venuto incontro. È, per esempio, già intervenuto a limitare il numero eccessivo di studenti negli istituti musicali (anche se la pleora di musicisti disoccupati non sia fenomeno esclusivo dell'arte musicale in questo periodo), aumentando in taluni casi gli anni di studio o rendendo più difficili i programmi e gli esami, sì da provocare da varie parti proteste e lamenti. Inoltre il Consiglio Superiore della educazione nazionale ha recentemente adottato il criterio di negare il pareggiamento agli istituti musicali che si trovano in regioni ove già esistano Conservatori Regi. Ma la popolazione scolastica dei Conservatori Regi e pareggiati esistenti è lungi dal raggiungere la cifra di otto o novemila studenti. E, quanto agli istituti non pareggiati, il fatto che essi abbiano allievi, quantunque non rilascino alcun titolo valido agli effetti di legge, mi sembra dimostri soltanto la innata passione del popolo italiano per la musica. Nelle parole

dell'onorevole San Martino ho poi scorta una diffidenza in gran parte ingiustificata verso i diplomati dei nostri Conservatori, che sono in genere solidamente preparati all'esercizio dell'arte, anche se sia degna di ogni considerazione la proposta da lui avanzata di istituire una scuola superiore di studi musicali presso la gloriosa Accademia di S. Cecilia, la quale non avrà d'altronde ragione di conservare il diritto, tuttora in lei sopravvivate, di rilasciare diplomi a privatisti in dannosa concorrenza con i Conservatori.

I recenti concorsi per questi, sia Regi che pareggiati, hanno del resto dimostrato che da essi escono elementi di prim'ordine, ben degni di rientrarvi come insegnanti; e la crescente affluenza del pubblico alle sale di concerti testimonia quanto si estenda la coltura musicale del pubblico anche ad opera di quelle stesse scuole, verso cui il senatore San Martino ha pronunciato così severo giudizio.

Pienamente d'accordo sono poi con lui circa la utilità della propaganda all'estero e la opportunità di intensificarla. Appunto a tal fine mirano i provvedimenti, già emanati o allo studio, per il riconoscimento dei titoli rilasciati da istituti musicali all'estero, nei quali saranno anche contemplati gli scambi di cultura musicale invocati dall'onorevole San Martino.

Dei molti e delicati problemi, che investono nell'ora attuale la vita dell'arte, darà tra non molto motivo di discutere al Senato la presentazione del disegno di legge, mediante il quale sarà dato un nuovo e più organico e coerente assetto a taluni rami del nostro insegnamento artistico.

Ma di una recente mia iniziativa vorrei rapidamente parlarvi, della quale non mi fu dato trattare nell'altro ramo del Parlamento. Alludo alla istituzione presso il mio Ministero di una apposita consulta per la tutela delle bellezze naturali. Non ho certo bisogno di illustrare a voi i benefici risultati della provvida legge, intesa a difendere quell'instimabile tesoro del nostro paese che è il paesaggio, e di ricordarvi quali arbitrarie ingiurie sono state a questo evitate, senza alcun grave danno per la vita economica del paese, dalla sagace applicazione di essa.

Non v'ha dubbio però che si tratta di una legge, la cui applicazione è singolarmente ardua

e delicata, venendo questa a dipendere, non, come avviene per la tutela dei monumenti, da elementi di fatto o da dati storici di evidenza oggettiva, ma dall'apprezzamento soggettivo di un funzionario, il quale, reputando dotato di particolare bellezza un determinato luogo, opponga, per ragioni estetiche, il divieto di comunque alterarlo o modificarlo, sicchè è frequente il caso che il proprietario del terreno o il municipio che vuole adottare un dato piano regolatore o l'industriale che vuol piantarvi un dato fumaiolo o derivare un certo corso d'acqua si ritengano e si affermino da quel divieto ingiustamente lesi nell'esercizio di un proprio diritto. Di qui resistenze e contrasti, che non di rado assumono tono di particolare asprezza, per la delicatezza e la complessità degli interessi, talora cospicui e grandiosi, sui quali l'applicazione della legge può venire ad incidere. Ad ovviare quindi le difficoltà che sarebbe assurdo dissimulare, ho ritenuto opportuno che tutte le questioni più gravi e comunque contestate siano sottoposte a un organo consultivo, del quale sono chiamati a far parte, accanto ai rappresentanti della Direzione generale delle belle arti, i rappresentanti dei legittimi interessi della proprietà edile e dell'industria. Io confido che l'attività di quest'organo, escogitato e composto in perfetta armonia con i presupposti fondamentali dell'ordinamento corporativo, recherà un prezioso contributo a quell'equo e sano equilibrio e contemperamento tra le ragioni dell'arte e le necessità della vita, che è spesso difficile a raggiungere, ma non è mai del tutto inattuabile se non all'inerzia di chi per pigrizia mentale o per aprioristico disinteresse si rifiuta allo sforzo necessario a raggiungerlo.

Ed io attingo alla mia fede nella tradizionale e naturale saggezza del popolo veneziano e di coloro che ne amministrano le sorti, la convinzione che l'equilibrio tra le ragioni dell'arte e le necessità della vita sarà sempre felicemente raggiunto, proprio a proposito di quel problema, su cui ha con illuminata passione richiamata l'attenzione del Senato il senatore Baccelli, e nei riguardi del quale la difficoltà del raggiungerlo può sembrare particolarmente aspra e delicata. Il fatto stesso che a presiedere la Commissione provinciale per i monumenti di Venezia sia un uomo, quale il

senatore Salata, può dar garanzia all'onorevole Baccelli che, per quanto la vita moderna presenti bisogni e determini esigenze, a soddisfare le quali nessun religioso e scrupoloso rispetto di ciò che è venuto da una gloria di secoli varrebbe a costringere i veneziani a fare rinuncia, nè gli uni nè le altre saranno soddisfatti in modo da compromettere o deturpare nel suo nucleo fondamentale ed eterno l'unità estetica di Venezia. Assicuro comunque l'onorevole Baccelli che il mio Ministero è ben conscio della gravità del problema che egli ha posto, e che terremo su di esso gli occhi ben vigili e aperti.

Nè il Ministero dell'educazione nazionale è responsabile del fatto deplorato con commossa eloquenza dagli onorevoli Galimberti ed Albini. Benchè alcuno possa forse pensare che la gloria di Ugo Foscolo è di quelle, cui non occorrono monumenti per restar vive nella memoria del popolo italiano, e che il cantore dei *Sepolcri* è pur sempre presente in Santa Croce, anche se i resti sian chiusi nella nudità della tomba, sta di fatto che proprio il Ministero della educazione nazionale si è preoccupato di por termine alla dolorosa vicenda, per cui il vincitore del concorso bandito sin dal 1908 per la somma di lire 21.000 trascinò per tanti anni senza concludere la esecuzione di un progetto, a terminare il quale il protrarsi del tempo aveva finito col rendere insufficienti i fondi stanziati. Il problema è dunque pur sempre aperto, e il Senato può esser sicuro che il voto espresso da due illustri suoi membri è da noi accolto con la più fervida simpatia, e con la speranza che esso possa essere esaudito in forma degna del poeta e della santità del luogo che ne racchiude le ceneri.

Ben poco ho da dire in aggiunta a ciò che già dissi alla Camera circa le sorti attuali della nostra istruzione superiore, la cui spesa complessiva rimane sostanzialmente consolidata in una cifra che è poco meno del doppio di quella assegnata nel bilancio preventivo del 1923-24: sforzo finanziario senza dubbio considerevole, compiuto dal Regime a favore dell'alta coltura, e a valutare il quale è bene tenere anche conto dei contributi versati, per una somma complessiva annua che sale a tutt'oggi a oltre 16 milioni, dagli enti locali per il mantenimento delle Università di tipo B e per l'incremento

delle Università di tipo A, nonchè dell'oltre mezzo miliardo speso o impegnato dal 1923 ad oggi tra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione e il rinnovamento edilizio dei singoli istituti universitari.

Della grandiosa opera, svolta durante il decennio a questo proposito dal Regime, dalla quale quasi tutte le nostre Università maggiori o minori sono uscite o stanno per uscire rinnovate, trasformate, ampliate e soprattutto attrezzate secondo le esigenze della tecnica moderna, vi ha, con precise notizie su ciascuna di esse, intrattenuto l'altr'anno, nel suo discorso al Senato, il mio predecessore: ed io mi limiterò ad aggiungere che coronamento dell'opera sarà, tra breve, la città universitaria che, per virtù di un consorzio, a cui partecipano gli enti locali e alcuni istituti finanziari della capitale, ma a cui lo Stato dà il massimo apporto, sta per sorgere in Roma.

Dell'intensa attività legislativa e regolamentare svolta dal Ministero per integrare e perfezionare l'ordinamento dato all'istruzione superiore dalla fondamentale riforma del 1923, e del Testo Unico, che ne offrirà tra poco la testimonianza concreta, nonchè delle condizioni attuali del funzionamento didattico e scientifico delle nostre Università, e della disciplina che ha in esse instaurato il Regime, e che è mio fermo proposito, non solo mantenere, ma rinvigorire, ho parlato nell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Brugi ha accennato a quel tenace residuo dei tempi trascorsi che è il vezzo delle vacanze abusive e alla frequente abitudine di alcuni insegnanti di non dimorare nella propria sede universitaria: ma egli sa che per reprimere l'uno e l'altro abuso ho già da tempo impartite disposizioni precise.

Mi preme però confermare al Senato che, per quanto aspri e duri sacrifici le necessità dell'erario abbiano imposto e continuo a imporre alle nostre Facoltà e Scuole universitarie — e ne è prova la recente, e vogliamo augurarci, transitoria riduzione di 39 posti nel ruolo dei professori delle dieci Università statali — questi non sono mai stati tali da compromettere le esigenze essenziali dell'insegnamento. Durante il decennio fu possibile bandire un considerevole numero di concorsi universitari, sicchè dal 1923 in poi sono stati nominati in

media 60 nuovi professori all'anno, 35 in più di quanti annualmente ne cessano in media dal servizio, e anche quest'anno un discreto numero di concorsi, sarà, in base a un rigido criterio di gradualità, senza dubbio bandito.

Meno confortanti constatazioni è giocoforza fare nei riguardi delle dotazioni dei Gabinetti e Istituti scientifici. Benchè anche in questo campo si siano avuti sensibili miglioramenti, riconosciuti dalla serena esperienza del venerando senatore Maragliano, non può negarsi che in esso esistono deficienze penose. Tanto più ci appare degna di ammirazione e di plauso, nel tributare il quale sono certo di avere il consenso del Senato, la copia di risultati che in ogni campo delle discipline sperimentali quotidianamente consegue l'attività scientifica dei nostri Atenei. In molti di questi la passione e la abnegazione degli insegnanti e dei loro assistenti compiono dei veri miracoli, anche se sia vero che, dagli sforzi spesso eroici dei singoli, potrebbero forse venire frutti più ampi e duraturi, se quegli sforzi fossero meno isolati e più intimamente connessi e concordi, se cioè fra i singoli istituti delle nostre Facoltà esistesse una più coerente e fattiva collaborazione e coordinazione di intenti e di mezzi di quanta in realtà non esista.

Ma è questo un problema, che non riguarda soltanto l'attività sperimentale degli istituti scientifici, ma investe in uno dei suoi aspetti più essenziali tutta quanta la vita delle nostre Università e sul quale, come si è già formata la mia, credo opportuno fermare l'attenzione del Senato.

La verità è che, se, malgrado l'altezza delle sue tradizioni e le insigni benemerienze di coloro che ad essa hanno dedicato e dedicano con mirabile ardore di vocazione didattica e scientifica la parte migliore di se stessi e del proprio ingegno, onorandone della propria dottrina e della propria parola le cattedre, la Università italiana soffre qua e là di un qualche innegabile disagio, di cui notammo la traccia nei rilievi di alcuni onorevoli Senatori, e non esercita sempre sulle folle dei giovani, che ne frequentano le aule, tutta quella intima e perfetta efficacia formativa, che la competenza e il prestigio dei suoi insegnanti dovrebbero permetterle di esercitare, il motivo non è tanto da scorgersene nella deficienza di mezzi economici,

quanto nella deficienza nelle sue Facoltà e Scuole, di reale e concreta unità didattica ai fini scientifici e professionali che ad esse sono proprie; di quella unità didattica, che la riforma universitaria del 1923 si proponeva, con felice iniziativa, di instaurare nei nostri istituti superiori, ma che non sembra essersi ancora del tutto e dovunque affermata nella pratica della scuola.

Non debbono le Facoltà ridursi a serie di insegnamenti giustapposti, ciascuno dei quali svolga una vita propria e distinta, ignorando quella svolta contemporaneamente dagli altri, come se ogni insegnamento fosse fine a se stesso, ma risolversi in organismi dinamicamente unitari di discipline tendenti, nella molteplice varietà del loro contenuto specifico e nella irriducibile diversità di indirizzi e di metodi, ad una unica mèta. Solo quando tutte le Facoltà si serviranno senza riserve o incertezze dei mezzi che la legge loro fornisce, e sono più che sufficienti, per garantire a se stesse il coordinamento e la reciproca integrazione degli insegnamenti del cui insieme esse risultano, potrà dirsi totalmente realizzata secondo il suo intento innovatore la riforma universitaria del 1923.

Non ho bisogno di dire, Onorevoli senatori, che la mia opera è con ferma decisione diretta ad ottenere che ciò avvenga al più presto. Ed è mia convinzione che in tal modo potranno eliminarsi o correggersi alcuni degli inconvenienti messi in luce dai senatori Maragliano e Giordano circa i rapporti tra vari gruppi di discipline, e vedremo anche avviato a riprendere la sua naturale funzione e il suo antico prestigio anche quell'istituto della libera docenza, le cui tradizioni sono ben nobili ed alte, ma che oggi non risponde se non in assai scarsa misura agli scopi per cui fu posto in essere e a cui deve servire.

Quanto al problema della libertà di scelta delle materie per parte degli studenti, sancita dalla legge vigente, e dei suoi riflessi nei rapporti dell'esame di Stato per l'esercizio professionale, sollevato anche quest'anno, con intenti non sempre conformi, dagli onorevoli Giordano, Maragliano e Manfroni, mi limiterò ad alcune brevi dichiarazioni.

Non sempre nel discuterne si parte da una netta e precisa distinzione che ha importanza

essenziale ai fini del dibattito, tra il valore puramente scientifico della laurea e il valore puramente professionale dell'esame di Stato. La maggior parte delle riserve o delle critiche mosse alla legge vigente si riferiscono, non alla laurea scientifica, ai fini della quale io sono convinto che la distinzione tra materie fondamentali e materie secondarie sia priva di apprezzabile contenuto, ma all'esame di Stato. E la legge 16 giugno 1932, n. 812, che introdusse la distinzione nelle materie delle Facoltà di medicina, di scienze, di farmacia e di veterinaria, non riguarda infatti l'ammissione alla laurea, ma solo l'ammissione all'esame di Stato. L'onorevole Manfroni insiste perchè la distinzione si introduca anche nelle Facoltà di lettere e giurisprudenza, ed io mi riservo di riprendere in esame la questione dopo l'emana-zione del prossimo Testo Unico, prendendo in ogni caso i necessari accordi con il Ministero della giustizia per quanto si riferisce alla professione forense.

Dirò poi all'onorevole Maragliano e all'onorevole Giordano che le loro osservazioni e proposte circa modificazioni da introdurre eventualmente nel numero degli anni di corso della Facoltà di medicina, e la necessità di un periodo di esercitazioni pratiche anteriormente all'esame di Stato, sono molto interessanti, e mi riservo di studiarle.

Passando ora alla scuola media, nella quale, come già dissi alla Camera, continua con ritmo ordinato lo sviluppo della riforma di dieci anni or sono, e alla quale, a risolvere in modo, che confidiamo definitivo, l'annoso problema della supplenza, stanno per affluire con i prossimi concorsi, mille nuovi insegnanti, non posso lasciar passare senza qualche osservazione una frase che si legge nella relazione dell'onorevole Torraca. Si dice in essa che una Commissione di professori sta studiando la riforma dei programmi. La frase può trarre in equivoco. Nessuna riforma di programmi, che, comunque attuata, interromperebbe il progressivo adeguarsi della scuola allo spirito della riforma fondamentale, richiederebbe nuovi libri di testo, turberebbe il ritmo regolare della vita scolastica, è in vista, nè alcuno è meno disposto di me ad ordinarla. Vero è soltanto che è allo studio la possibilità di alleggerire o rielaborare quelle parti o quei

punti dei programmi, che l'esperienza abbia dimostrato suscettibili di semplificazione e di chiarificazione, per evitare un inutile sovraccarico ai candidati e esigenze eccessive di commissioni, in contrasto con lo spirito ben inteso della riforma, senza che ne possa seguire un qualsiasi scompiglio nelle condizioni generali dell'industria editoriale. I programmi non saranno riformati, ma unicamente, se mai, poichè nulla v'ha tra gli uomini di assolutamente perfetto, migliorati, secondo la loro stessa natura.

Mi sorprende poi come il relatore abbia creduto di affermare scemata la fiducia della Commissione di finanza nella serietà e nell'efficacia degli esami di maturità...

TORRACA, *relatore*. Ma è vero che è scemata!

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*. Mi duole che si continui a dire che la fiducia negli esami di maturità sia scemata, mentre questi meritano la fiducia del Senato, e quando è per mille segni evidente che l'istituto dell'esame di Stato sta sempre più penetrando nelle tradizioni del nostro popolo ed è ormai diventato parte integrante della vita scolastica del Paese. Qualche inconveniente, come ha anche accennato l'onorevole Chimienti, potrà qua e là essersi, anche nell'anno scorso, verificato: ma in genere gli esami di maturità hanno risposto egregiamente al fine per cui furono istituiti, e le commissioni hanno fatto con coscienza e con tatto il proprio dovere. Posso assicurare il Senato che, ad evitare il ripetersi di inconvenienti parziali o locali, io pur senza modificare, come chiederebbero l'onorevole Chimienti e il relatore Torraca, il modo di costituzione delle commissioni, ne controllerò direttamente con ogni attenzione la nomina e soprattutto quella dei loro presidenti. Ma giova ricordare che le statistiche documentano un graduale miglioramento delle percentuali degli approvati dai primi anni della riforma ad oggi: il che io credo debba interpretarsi come un sintomo confortante del progressivo adattarsi della mentalità così dei professori come degli studenti ai presupposti e allo spirito informatore della riforma. Circa poi le osservazioni di carattere generale, fatte dall'onorevole Chimienti sugli esami e i concorsi e sulla loro procedura, le prenderò, per

quanto si riferisce alla competenza del mio Ministero, in attento esame.

Nel discorso tenuto alla Camera ebbi occasione di annunciare che i programmi di insegnamento per gli istituti di istruzione tecnica ai sensi della legge 15 giugno 1931, saranno presto un fatto compiuto. Confermando ora l'annuncio, aggiungo che sarà presto provveduto, come ben sa l'onorevole Torraca, anche alla determinazione dei vari aggruppamenti di materie costituenti cattedra, dopo di che potrà provvedersi alle singole trasformazioni delle scuole esistenti nei tipi previsti dalla legge suddetta.

Non è fuor di luogo rilevare in questa sede la delicatezza estrema di questa materia. Giacchè, mentre la scuola classica è un organismo già collaudato da una lunga esperienza, omogeneo nella costituzione e negli scopi, dotato di una gloriosa tradizione, le scuole di istruzione tecnica hanno origine e vita recenti, e può dirsi siano assurte a importanza nazionale soltanto con l'avvento del Fascismo. E inoltre esse hanno caratteristiche tutte speciali che ne rendono particolarmente difficile il governo. Esse sono per eccellenza dinamiche, cioè costrette dalla loro stessa natura a mantenersi continuamente a contatto con la vita, per potere non solo corrispondere alle esigenze, mutevoli nei luoghi e nel tempo, delle varie branche dell'attività economica del paese, ma anche talora prevedere e anticipare i bisogni, sì da servire di guida razionale e scientifica ai loro allievi nella lotta che essi sono chiamati a combattere per mantenere l'economia nazionale su basi sempre più solide e aprirle nuove vie di incremento e di sviluppo.

La diffusione della coltura tecnica procede con ritmo accelerato, nel vigilare e regolare il quale il mio Ministero fa il massimo assegnamento sulla fervida e feconda collaborazione di tutte le organizzazioni corporative del Regime.

Al senatore Manfroni, che ha voluto spezzare una lancia a favore delle donne, invocandone la ammissibilità ai concorsi per i posti direttivi nelle scuole professionali, dirò che la legge prevede tale possibilità solo per la direzione di scuole di tipo industriale femminile. Ad una ulteriore estensione di tale possibilità per le donne, io non saprei, anche prescindendo da

ragioni specifiche, indurmi per ovvi motivi di carattere generale.

A proposito della istruzione elementare, la relazione dell'onorevole Torraca mi rivolge alcune domande alle quali, come lo stesso senatore Torraca ha riconosciuto, non posso rispondere che rinviando il Senato a ciò che con particolare ampiezza ebbi a dirne nell'altro ramo del Parlamento e che non potrei ora ripetere senza annoiare chi con tanta cortesia mi ascolta. E a quel mio discorso debbo anche riferirmi per il prossimo passaggio delle scuole degli ex comuni autonomi alla diretta gestione statale, intorno a cui diedi notizie particolarizzate e precise, che io confido siano apparse in sostanza soddisfacenti anche a voi, Onorevoli senatori, alla cui saggezza non è certo sfuggita la singolare importanza per l'avvenire della scuola italiana dell'avvenimento che si sta maturando con la integrale attuazione della legge sulla finanza locale. Non esito a confermare al Senato ciò che dissi alla Camera: che da questo avvenimento dobbiamo trarre motivo di alto conforto. Non era quello che dovemmo affrontare un problema di semplice e facile soluzione: ma abbiamo coscienza di averlo risolto o di essere sul punto di risolverlo, in un modo che, mentre garantisce il mantenimento di ciò che in regime di autonomia scolastica si era guadagnato a vantaggio dell'istruzione elementare, assicura a questa quella uniformità e unità di direzione e di criteri, sotto la immediata sovranità dello Stato, che è essenziale e imprescindibile alle finalità unitarie del Regime. Ma ciò che più importa è l'esser riusciti, nel momento in cui si assiste ad un così promettente ritorno dei maschi alla professione magistrale, a garantire al maestro una vera e propria carriera. Di questa conquista i maestri italiani sono — e sono orgoglioso di proclamarlo anche davanti al Senato — perfettamente degni.

La scuola elementare risponde oggi in pieno e negli ordinamenti che la reggono e negli uomini che la servono allo spirito e alle esigenze del Regime.

Massima testimonianza di ciò è da scorgersi nella unanime e leale prontezza, con cui le schiere dei maestri italiani hanno dovunque risposto, come fu ben rilevato dall'onorevole Cian, all'appello ad essi lanciato da quella originalissima istituzione del Regime, che è

l'Opera Nazionale Balilla, il cui bilancio, a riconoscimento e sanzione dell'altezza del compito esercitato e dell'importanza assunta nella vita nazionale, ha quest'anno l'onore di esser presentato all'esame e alla discussione del Parlamento.

Di questo bilancio e degli elementi di entrata e di uscita da cui esso risulta, non mi fermerò ora a discutere: anche perchè l'esame ne fu già fatto dalla vostra Commissione di finanza, traendone, per la vastità e grandiosità dei risultati raggiunti, motivo di un alto compiacimento, del quale ringrazio, a nome di colui che di questi risultati ha il massimo merito, il mio instancabile e geniale collaboratore Renato Ricci, il vostro relatore. (*Applausi*).

Della funzione e delle benemerienze dell'Opera Nazionale Balilla vi ha del resto, con appassionata eloquenza, — ed io gli sono molto grato di averlo fatto — parlato l'onorevole Cian. A ciò che egli vi ha detto — e di cui è testimonio quotidiano in tutti i suoi ceti il nostro popolo — io non avrei che da associarmi, se non mi premesse di dichiarare, anche di fronte al Senato, ciò che già ebbi a dichiarare alla Camera: che io considero l'Opera Nazionale Balilla fondamento e base essenziale e incrollabile di tutto l'organismo scolastico, in ogni suo ramo, dai più modesti ai più alti, creato ai propri fini dal Regime fascista. Chi, come me, conosce la scuola sa che la sua aderenza alle finalità del Regime è destinata ad essere tanto più intima e concreta, quanto più si riveli intensa e coerente la quotidiana influenza diretta e indiretta che su di essa è chiamata ad esercitare la grande istituzione giovanile del Fascismo, e che perciò la vita dell'Opera è ormai così intimamente ingranata e connaturata alla vita della scuola, da far sì che le fortune di questa non possano non presupporre le fortune di quella (*Applausi*). Appunto per questo io seguo con la più cordiale e solidale simpatia l'attività spiegata dal presidente dell'Opera Nazionale Balilla per ottenere una sempre più intima e attiva fusione tra l'azione di questa e l'azione della scuola. Non è lontano il giorno, in cui tutti gli insegnanti elementari, che ne posseggano i titoli, saranno ufficiali della milizia per le organizzazioni giovanili. Quel giorno, noi avremo realizzato, per primi, tra tutti i paesi del mondo, l'ideale del

maestro, educatore nel senso più intero e completo della parola: del maestro, che non solo sa insegnare ai propri scolari i primi elementi del sapere, ma sa insieme ravvivare e riscaldare questi elementi al fuoco di un'idea politica, destinata a tradursi per essi, anche quando saranno usciti dalla scuola ed entrati nella vita operosa, in norma costante e perpetua del loro agire pratico. (*Applausi*).

Onorevoli Senatori,

Non a caso ho ora parlato di idea politica. Perchè questa è proprio la rivoluzione operata dal Fascismo nella scuola: di aver dato all'educazione fornita da essa ai giovani valore e carattere di educazione politica.

La separazione e il divorzio tra l'attività politica e la scuola (la scuola come rapporto tra insegnanti e scolari, e la scuola come coscienza dell'insegnante e ideale di vita che egli debba perseguire), ossia l'affermazione dell'apoliticismo come canone inderogabile della vita scolastica, era, nell'Italia di prima della Marcia su Roma, una conseguenza logicamente necessaria e quindi praticamente inevitabile del concetto che lo Stato italiano, come stato liberale e democratico, aveva di sé e del proprio fine.

Di fronte al problema dei rapporti tra scuola e politica esso non poteva, infatti, che scegliere uno dei due corni di questo dilemma: o ammettere nella scuola l'urto, il contrasto, la corrente propaganda di tutte le idee, di tutti i programmi, di tutti i sistemi politici (dato che tutti avevano di fronte a lui lo stesso diritto di essere affermati e sostenuti), o vietare nella scuola inesorabilmente l'accesso a tutti e a ciascuno di essi: o la scuola ridotta a palestra di competizioni politiche, a campo di battaglia per tutti i partiti; o la scuola per definizione agnostica, anche se l'agnosticismo politico necessariamente importasse l'agnosticismo morale. La scuola neutra, insomma, tra il bene e il male. Non v'è bisogno di dire verso quale delle due soluzioni dovesse cadere la scelta: benchè questa poi fosse di fatto compromessa dall'impossibilità di impedire o vietare a coloro, cui era affidata la scuola, di appartenere e lottare per l'uno o per l'altro dei partiti contendenti la conquista del potere. Tutto ciò che lo Stato poteva pretendere dagli insegnanti, per garantire l'apoliticismo nella scuola, era che essi non portassero nella scuola la politica profes-

sata nella vita: che, politici come uomini, diventassero apolitici come maestri. Pretesa moralmente equivoca e didatticamente assurda, e perciò, per la intrinseca debolezza dello Stato che si illudeva di imporla, smentita spesso dal suo effettivo tradursi in fomite di sovvertimento politico. Ondè la convinzione largamente diffusa nell'Italia di ieri che tipo perfetto di insegnante fosse colui, di cui potesse dirsi che viveva esclusivamente per la scuola, vale a dire viveva come se non ci fosse che la scuola affidata alle sue cure, e non ci fosse anche lo Stato a cui quella scuola pur doveva servire.

Ora è proprio questo tipo d'insegnante che non ha posto nell'Italia fascista. Il perfetto insegnante nella scuola, quale la vuole e la concepisce l'Italia del Fascismo e di Mussolini, è l'insegnante, per il quale il suo dedicarsi alla scuola è un modo, il modo a lui proprio, del suo vivere per lo Stato: l'insegnante che vive nella scuola, come cittadino consapevole e attivo, la vita politica del proprio Paese.

Giacchè lo Stato fascista è lo Stato, il cui presupposto è, non la discordia, ma la concordia nel modo con cui i cittadini pensano allo Stato, vale a dire l'unità politica degli italiani come unità di spiriti e di volontà. Gli italiani formano oggi uno Stato, in quanto pensano tutti allo stesso modo intorno alle istituzioni che debbono reggere l'Italia, agli interessi che lo Stato italiano deve perseguire, ai fini a cui lo Stato italiano deve tendere: sentono, insomma, allo stesso modo la propria vita come elemento o condizione della vita dello Stato.

Della formazione ed educazione nell'animo degli italiani presenti e futuri di questo sentimento graniticamente unitario dello Stato è, in tutti i suoi gradi, dall'asilo d'infanzia all'Università, massimo organo la scuola, in cui non può regnare sovrana sulle coscienze di chi insegna e di chi apprende che una sola credenza o una sola fede politica: la fede nel Fascismo. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le entrate e le spese del Comitato Centrale dell'Opera Nazionale Balilla, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 1).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati » (N. 1547).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione degli Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1547.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati:

1° Convenzione sui provvedimenti amministrativi per il riconoscimento del diritto alla bandiera delle navi di navigazione interna, con Protocollo annesso;

2° Convenzione concernente l'immatricolazione delle navi di navigazione interna, i diritti reali su di esse ed altre materie connesse, con Protocollo annesso;

3° Convenzione per l'unificazione di alcune regole in materia di urto durante la navigazione interna, con Protocollo annesso.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nei termini ed alle condizioni previsti: a) agli articoli 8 a 13 della Convenzione di cui al n. 1 dell'articolo precedente; b) agli articoli 50 a 55 della Convenzione di cui al n. 2; c) agli articoli 14 a 19 della Convenzione di cui al n. 3 dell'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione con Dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale » (N. 1559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione con Dichiarazione annessa stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1559.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione con Dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 set-

tembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito » (N. 1543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1543.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« L'arma del genio comprende:

a) 11 comandi del genio di corpo d'armata, un comando del genio della Sicilia, un comando del genio della Sardegna: ciascun comando con un dipendente ufficio fortificazioni;

b) 12 reggimenti genio;

c) 2 reggimenti minatori;

d) 2 reggimenti pontieri;

e) 1 reggimento ferrovieri;

f) 1 istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;

g) una officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;

h) una officina di costruzioni del genio militare;

i) un servizio degli specialisti del genio ».

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 38 della legge sopraindicata è sostituito dal seguente:

CENTRI RIFORNIMENTO QUADRUPEDI.

« Il personale dei centri rifornimento quadrupedi è costituito per ciascun reparto di una direzione militare e di personale inferiore civile.

« I centri comprendono anche squadroni di rimonta.

« Il numero dei centri e quello degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale ».

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 39 della legge sopraindicata è sostituito dal seguente:

« Ai centri rifornimento quadrupedi sono assegnati ufficiali di cavalleria e di artiglieria i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette armi ».

(Approvato).

Art. 4.

Alla lettera b) dell'articolo 41 della legge sopraindicata è sostituita la seguente:

b) compagnie di correzione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti » (N. 1557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1557.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Monteferrante, col territorio ad esso pertinente all'entrata in vigore del Regio decreto 3 agosto 1928, n. 1978, è staccato dal comune di Colledimezzo in provincia di Chieti e ricostituito in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che riterrà necessari per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Distacco dalla provincia di Savona dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto e loro riagggregazione alla provincia di Genova » (N. 1561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Distacco dalla provincia di Savona dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto e loro riagggregazione alla provincia di Genova ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1561.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I comuni di Cogoleto e di Tiglieto sono staccati dalla provincia di Savona e riagggregati a quella di Genova.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreti Reali, su proposta del ministro dell'interno, sarà provveduto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra le provincie di Genova e di Savona, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'articolo 1° e a quanto altro occorra per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio » (N. 1553).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

In modificazione di quanto è stabilito dalla legge 6 giugno 1932, n. 659, il termine della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio, che hanno cessato dal corso legale alla data del 31 dicembre 1931, è prorogato al 30 giugno 1934.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, che stabilisce la decadenza del diritto al pagamento delle polizze »

di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti, dopo cinque anni dal giorno in cui le polizze stesse sono pagabili » (N. 1558).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, che stabilisce la decadenza del diritto al pagamento delle polizze di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti, dopo cinque anni dal giorno in cui le polizze stesse sono pagabili ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1927, n. 2400, è abrogato.

I diritti caduti in prescrizione per effetto del predetto articolo, sono ripristinati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova » (Numero 1537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge del 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime » (N. 1541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la fabbricazione e il commercio di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli » (N. 1542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la fabbricazione e il commercio di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la fabbricazione e il commercio di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 109, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 16 febbraio 1933, n. 108, relativo a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 109, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 16 febbraio 1933, n. 108, relativo a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 109, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché prov-

vedimenti vari di carattere finanziario; ed è convalidato il Regio decreto 16 febbraio 1933, n. 108, col quale venne autorizzata una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori: Millosevich, Broccardi, Miliani, Baccelli, Sitta, Dalloio Alfredo, Supino, Montresor e Ancona a presentare alcune relazioni.

MILLOSEVICH. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per completare le opere di ricerca petrolifera in Albania e passare allo sfruttamento della parte già individuata del giacimento del Devoli (1551).

BROCCARDI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Modificazione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sulla pesca e della legge sulle concessioni governative concernenti la decorrenza della durata annuale della licenza di pesca (1554).

Modificazioni alle disposizioni di legge sui mercati all'ingrosso del pesce (1578).

MILIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernente la indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua (1572) — (*Iniziato in Senato*).

BACCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Sulla cittadinanza (394). — (*Iniziato in Senato*).

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Assimilazione alle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione

Finanziamenti Industriali dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (1588).

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, concernente l'istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo previsto dall'articolo 4 lettera a) della legge 8 giugno 1925, n. 969 (1585). — *(Iniziato in Senato).*

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Opposizione dei creditori in caso di riduzione di capitale nelle società commerciali (1584). — *(Iniziato in Senato).*

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Autorizzazione al ministro delle finanze a permutare il compendio immobiliare demaniale detto « Fornace di Valle dell'Inferno » in Roma con l'area di proprietà dell'Istituto per le Case Popolari sita nella stessa città, tra Via dei Ramni e Via dei Frentani, ed a cedere gratuitamente l'area ottenuta in permuta al Consiglio Nazionale delle Ricerche per la costruzione ed impianto della propria sede (1586). — *(Iniziato in Senato).*

ANCONA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri Enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per la esecuzione di opere straordinarie urgenti (1481).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Millosevich, Broccardi, Miliani, Baccelli, Sitta, Dallolio Alfredo, Supino, Montresor e Ancona della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Alberici, Albini, Ancona, Antona Traversi, Arrivabene, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bonin Longare, Bonzani, Borsarelli, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campili, Casanuova, Cassis, Castelli, Cavallero, Caviglia, Cian, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colonna, Colosimo, Corbino, Cornaggia, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Bono, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Fara.

Galimberti, Gallina, Gentile, Giampietro, Giordano, Gonzaga, Grosso, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Larussa, Lissia, Longhi, Luciolli.

Mambretti, Manfroni, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari De Cumani, Milano Franco D'Aragona, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nomis Di Cossilla, Novelli, Nuvoioni.

Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pitacco, Porro, Pujia, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Renda, Ricci Federico, Romeo, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spezzotti, Supino.

Tacconi, Tofani, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti Di Valminuta.

Vaccari, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vigliani.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1560):

Senatori votanti	158
Favorevoli	150
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione degli Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati (1547):

Senatori votanti	158
Favorevoli	151
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione con Dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale (1559):

Senatori votanti	158
Favorevoli	151
Contrari	7

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito (1543):

Senatori votanti	158
Favorevoli	152
Contrari	6

Il Senato approva.

Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincai di Chieti (1557):

Senatori votanti	158
Favorevoli	152
Contrari	6

Il Senato approva.

Distacco dalla provincia di Savona dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto e loro riagggregazione alla provincia di Genova (1561):

Senatori votanti	158
Favorevoli	152
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio (1553):

Senatori votanti	158
Favorevoli	152
Contrari	6

Il Senato approva.

Abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, che stabilisce la decadenza del diritto al pagamento delle polizze di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti, dopo cinque anni dal giorno in cui le polizze stesse sono pagabili (1558):

Senatori votanti	158
Favorevoli	152
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova (1537):

Senatori votanti 158

Favorevoli 152

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime (1541):

Senatori votanti 158

Favorevoli 153

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la fabbricazione e il commercio di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli (1542):

Senatori votanti 158

Favorevoli 151

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 109, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 16 febbraio 1933, n. 108, relativo a prelievi dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1566):

Senatori votanti 158

Favorevoli 150

Contrari 8

Il Senato approva.

Per la nomina di un Commissario.

PRESIDENTE. Come il Senato sa, si dovrà procedere alla sostituzione del compianto senatore Morello nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, della quale egli faceva parte. Metteremo perciò all'ordine del giorno della seduta di domani la votazione per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Anche in relazione alle modificazioni testè apportate al regolamento del Senato, propongo che la nomina di questo membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori sia deferita al Presidente.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Berio propone che la nomina del membro mancante nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori sia deferita al Presidente.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ringrazio il senatore Berio ed il Senato e mi riservo di comunicare il nome del senatore che chiamerò a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, in sostituzione del compianto senatore Morello.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932 (1525);

Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche (1545);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta (1546);

Proroga della durata del I° Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura (1552);

Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (1573);

Approvazione della Convenzione aggiuntiva per la determinazione della sovvenzione e dei patti di esercizio della ferrovia Sorso-Sassari-Tempio-Palau (1577);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, che reca variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33 (1555);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, recante agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro (1564);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica, mediante scambio di note a San José

di Costarica il 21-23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della nazione più favorita ai rapporti commerciali, di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi (1568);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 62, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (1569);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 157, che proroga alcune agevolanze fiscali a favore dell'industria automobilistica (1582). - *(Iniziato in Senato)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1550).

La seduta è tolta (ore 18,25).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti

CLXXVIª TORNATA

SABATO 1º APRILE 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissari:

(Nomina di due commissari nelle Commissioni per la verifica dei titoli e di accusa dell'Alta Corte) Pag. 6208

Congedi 6208

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932 » (1525) 6208

« Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche » (1545) 6208

« Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta » (1546) 6209

« Proroga della durata del Iº Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura » (1552) 6209

« Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono » (1573) 6209

« Approvazione della Convenzione aggiuntiva per la determinazione della sovvenzione e dei patti di esercizio della ferrovia Sorso-Sassari-Tempio-Palau » (1577) 6210

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, che reca variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33 » (1555) 6211

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64, che ha dato

esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica, mediante scambio di note a San José di Costarica il 21-23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della nazione più favorita ai rapporti commerciali, di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi » (1568) 6213

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 62, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni » (1569) 6213

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 157, che proroga alcune agevolanze fiscali a favore dell'industria automobilistica » (1582) 6214

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, recante agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro » (1564) 6211

CORRADO RICCI, relatore 6213

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1550) 6214

CELESIA 6214

BERIO 6218

MORPURGO 6225

TOFANI 6229

VICINI ANTONIO 6237

FRACASSI 6239

(Presentazione) 6214

Interrogazione:

(Annuncio) 6242

Relazioni:

(Presentazione) 6240

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 6241

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*. Da lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brezzi per giorni 1; Brugi per giorni 5; Casanuova per giorni 1; Miliani per giorni 2; Sitta per giorni 3; Solari per giorni 1; Vicini Marco Arturo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in conformità del mandato conferitomi ieri, ho chiamato il senatore Suardo a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori in sostituzione del compianto senatore Morello.

Comunico altresì che in conformità di analogo mandato conferitomi nella seduta del 17 novembre 1929-VIII, ho chiamato il senatore Concini a far parte della Commissione d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia in sostituzione dello stesso senatore Morello.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932 » (N. 1525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1525.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932.
(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti dall'articolo 35 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Binvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche » (N. 1545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere ad una revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, riunendo in testo organico le norme di carattere legislativo, che potranno essere modificate e integrate allo scopo di una disciplina sistematica della materia e della semplificazione dei servizi medesimi.

In seguito all'emanazione del testo organico delle disposizioni legislative, sarà provveduto al relativo regolamento generale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta » (N. 1546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È prorogato, per gli esercizi finanziari 1933-34 e 1934-35, lo speciale assegno annuo di lire 30.000 di cui attualmente gode la Regia Accademia dei Lincei per la pubblicazione degli Atti costituzionali del medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica veneta.

La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1933-34 e 1934-35.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga della durata del I Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura » (N. 1552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga della

durata del 1º Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

La durata del primo concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura, bandito con decreto del Capo del Governo 7 febbraio 1930, in attuazione del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 17, convertito in legge con la legge 30 maggio 1930, n. 756, è prorogata di due anni.

Lo stanziamento della somma di otto milioni, autorizzato con il predetto decreto-legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il pagamento dei premi dei quali il concorso è dotato, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero suddetto per l'esercizio finanziario 1935-36.

I concorrenti già regolarmente iscritti al concorso e successivamente ritirati, potranno esservi riammessi in seguito a domanda, da presentarsi alla competente Commissione provinciale per la propaganda granaria entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con decreto del Capo del Governo saranno stabilite, in dipendenza della proroga di cui sopra, le occorrenti disposizioni, ad integrazione di quelle contenute nel suddetto decreto 7 febbraio 1930.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono » (N. 1573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modifica-

zioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1573.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, è sostituito il seguente:

« Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi di cui alle lettere a) e b) del successivo articolo 4 sono anticipate dalla provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi comuni in una proporzione determinata con decreto Reale.

« Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli, di cui alla lettera c) dello stesso articolo 4, sono anticipate dalla provincia e fanno carico per un terzo all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, e, pel rimanente, sono ripartite in misura uguale tra la provincia e i rispettivi comuni.

« Le quote assegnate ai comuni sono tra essi ripartite dall'amministrazione provinciale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno, e il riparto è reso esecutorio dal prefetto.

« Qualora esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche per il collocamento a balatico esterno, che, in virtù dei loro statuti, debbano provvedere ai figli di ignoti rinvenuti in un comune ed ai bambini illegittimi nati nel comune stesso, questo è esente dal contributo.

« Ove tali brefotrofi ed istituti di collocamento non abbiano rendite sufficienti per la attuazione dell'assistenza, le somme in eccedenza delle rendite sono anticipate dall'amministrazione provinciale, salvo i contributi previsti nei commi primo e secondo del presente articolo.

« Per ottenere il contributo, di cui al secondo

comma del presente articolo, nelle spese di assistenza agli illegittimi, riconosciuti dalla sola madre, le amministrazioni provinciali debbono comunicare all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia copia del bilancio e del conto annuale.

A tale comunicazione non sono tenute le amministrazioni provinciali che, in forza dei propri regolamenti, provvedono all'assistenza dei fanciulli illegittimi, riconosciuti dalle madri, senza contributo dell'Opera ».

(Approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, è così modificato:

« L'amministrazione incaricata del servizio di assistenza dei fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono provvede, d'intesa con l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, all'assistenza dei fanciulli di cui alla lettera c) del presente articolo ».

Nel terzo comma dello stesso articolo sono soppresse le parole « a carico delle provincie e dei comuni ».

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in Testo Unico le disposizioni della presente legge con quelle del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione aggiuntiva per la determinazione della sovvenzione e dei patti di esercizio della ferrovia Sorso-Sassari-Tempio-Palau » (N. 1577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approva-

zione della Convenzione aggiuntiva per la determinazione della sovvenzione e dei patti di esercizio della ferrovia Sorso-Sassari-Tempio-Palau».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1577.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo l'atto aggiuntivo per la determinazione della sovvenzione e delle condizioni di esercizio dei due tronchi Sorso-Sassari-Tempio e Tempio-Palau della ferrovia Sorso-Sassari-Tempio-Palau, stipulato il 3 marzo 1933-XI, tra i delegati dei Ministri delle comunicazioni e delle finanze in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società delle Strade Ferrate Pugliesi, subentrata giusta contratto 2 febbraio 1933-XI, alla Società delle Ferrovie Settefontinali Sarde nella concessione di esercizio dei predetti due tronchi ferroviari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero delle comunicazioni è autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1932-1933, l'impegno per la spesa di lire 1.073.723,66 in eccedenza al limite stabilito con l'articolo 2 della legge 6 giugno 1932, n. 636, per le sovvenzioni chilometriche di costruzione e di esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata.

(Approvato).

Art. 3.

Lo stanziamento del capitolo 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1932-1933 è aumentato di lire 3.478.000 ed è ridotto di una corrispondente somma quello del

capitolo 81 dello stato di previsione medesimo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Binvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, che reca variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33 » (N. 1555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, che reca variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, che reca variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto».

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, recante agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro » (N. 1564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, recante agevolazioni sui di-

ritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro ».

Prego il senatore segretario Marcello, di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, recante agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25, del 31 gennaio 1933.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276;

Visto il Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore, che stabilisce un diritto demaniale sulle opere cadute in pubblico dominio;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed Enti aventi per unico oggetto l'allestimento di spettacoli lirici a solo scopo di arte, escluso ogni intendimento di lucro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 12 della legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito il seguente:

« Per gli spettacoli e trattenimenti, di che agli articoli 1 e 4, l'introito lordo totale è pure costituito dall'ammontare degli abbonamenti e delle dotazioni o sussidi o contributi corrisposti da privati oblatori, amministrazioni civiche od altri Enti.

Il relativo diritto erariale potrà essere corrisposto in una sola volta all'inizio della stagione. Ove, invece, il pagamento del diritto erariale non venga effettuato in una sola volta, l'ammontare degli abbonamenti, dotazioni, sussidi e contributi verrà suddiviso per il numero degli spettacoli per i quali gli abbonamenti furono fatti, o le dotazioni, i sussidi o i contributi furono elargiti e la quota risultante concorrerà a costituire l'introito lordo imponibile.

Sono peraltro esenti dal diritto erariale le dotazioni, i sussidi e i contributi corrisposti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da altri Enti, nonchè da privati oblatori a favore di associazioni, società ed Enti aventi per unico oggetto l'allestimento di spettacoli lirici a solo scopo di arte, escluso ogni intendimento di lucro. La stessa esenzione compete per il diritto demaniale stabilito dall'articolo 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950.

La sussistenza delle condizioni, ai fini delle esenzioni previste dal presente articolo, è riconosciuta, di anno in anno, con giudizio insindacabile, dal ministro delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le esenzioni previste dal precedente articolo potranno peraltro essere applicate dal ministro delle finanze, sotto le condizioni e con le modalità di cui all'articolo stesso, anche per diritti ancora dovuti e non pagati al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º APRILE 1933

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 — Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RICCI CORRADO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI CORRADO, *relatore*. A miglior schiarimento della mia breve relazione, amo dichiarare che la legge va intesa nel senso che l'essero riflette tanto l'imposta erariale quanto il diritto demaniale, limitatamente alle dotazioni, sussidi, contributi corrisposti dallo Stato, provincie, comuni, altri enti e privati oblatori, naturalmente a favore di associazioni ed enti che non tendano a scopi di lucro, e non già all'introito totale degli spettacoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica, mediante scambio di note a San José di Costarica il 21-23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della nazione più favorita ai rapporti commerciali, di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi » (N. 1568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica, mediante scambio di note a San José di Costarica il 21-23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della nazione più favorita ai rapporti commerciali, di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica, mediante scambio di note a San José di Costarica il 21-23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della nazione più favorita ai rapporti commerciali, di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 62, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni » (N. 1569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 62, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 62, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 157, che proroga alcune agevolanze fiscali a favore dell'industria automobilistica » (N. 1582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 157, che proroga alcune agevolanze fiscali a favore dell'industria automobilistica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 157, concernente la proroga di agevolanze fiscali a favore dell'industria automobilistica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Per incarico di S. E. il Capo del Governo, Ministro dell'Interno, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 recante provvedimenti a favore del comune di Campione (Como) (1591).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CELESIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Onorevoli senatori, ho chiesto la parola per rivolgere ai colleghi e camerati che reggono il Ministero delle corporazioni, sotto la guida alta del Duce, alcune notizie e alcuni chiarimenti circa il funzionamento delle Camere di commercio italo-estere; ma vi dico la verità che, avendo a questo scopo voluto scorrere le passate discussioni parlamentari e le relazioni presentate, e specialmente la relazione del senatore Conti, mi è venuto il desiderio di esprimere qualche opinione anche a proposito del sindacalismo e delle corporazioni. Argomento che merita tutta la nostra profonda attenzione e del quale ho veduto essersi fatta, questa volta, amplissima discussione in ogni campo e oggetto in ogni parte che interessa quel Ministero. E siccome ho visto essere trapeolato anche attraverso la discussione parlamentare e nel campo fascista, non dico dei dubbi, ma qualche incertezza sui principi o, meglio, la possibilità di qualche incertezza, è piaciuto a me che al Fascismo, e specialmente a questa parte del Fascismo, ho data la mia fede fin dal 23 marzo 1919, di richiamarmi un poco alle origini della dottrina e dei fatti.

Ho trovato così tra le mie carte un antico opuscolo intitolato: *Orientamenti teorici e postulati pratici del Fascismo*, che porta la data del 1921 e che porta il nome di tanti nostri camerati e tra questi anche quello di Benito Mussolini. Rileggendo quelle poche frasi e quei pochi periodi ho trovato integra la tradizione e integro il principio al cui sviluppo noi stiamo oggi applicandoci. Permettetemi che ne ricordi pochi periodi, non per voi che siete profondi in materia, ma perchè siano riconosciuti e ricordati a coloro che meno s'interessano di

queste questioni e talvolta ne parlano malamente, o pongono in dubbio ancora ciò che non può esser più messo in dubbio. Discutiamo pure, come avete discusso voi, e come ha discusso la Camera, delle applicazioni, dei metodi, dei sistemi, delle tendenze, della scelta degli uomini; riconosciamo che contrasti vi devono essere e che anzi dalla discussione e dai contrasti nasce questa profonda verità che il sindacalismo e la corporazione diventano parte viva della Nazione, e che le rappresentanze di categoria sono oggi una realtà e non sono una forma, come si voleva pretendere anche all'estero, o un'impostura, come si diceva, che mettesse noi al disotto delle altre nazioni che hanno diversi atteggiamenti verso la questione sociale; ma ricordiamo anche i principi e teniamoci saldi ad essi.

Parrà strano a voi che una affermazione di questo genere venga da chi, attraverso il liberalismo conservatore, è arrivato al Fascismo; ma io credo che appunto per questo essa sia più opportuna per la sincerità appunto che io posso mettere in questa affermazione. Discutiamo a fondo, ma manteniamo fermo e saldo il principio che ci ha dato la sicurezza e la novella gloria del nostro Paese.

Diceva quel piccolo opuscolo, al quale devo la mia prima fede fascista: « Mentre le demagogie si esauriscono, il movimento fascista va affermandosi con una fioritura spontanea in ogni parte d'Italia ». E qualche cosa di analogo a questo pensiero è accennato in un discorso che fece l'onorevole Biagi a Bologna, in cui ricorda i principi e le origini del sindacalismo, sia pure in forma succinta, e dell'avveratosi poi corporativismo del nostro sistema.

E più oltre ancora, con maggiore chiarezza, quell'opuscolo diceva: « I Fasci di combattimento esprimono il loro disgusto verso gli uomini e gli organi della borghesia politica, rilevata insufficiente di fronte ai problemi interni e a quelli politici esteri, refrattaria e ostile, disposta a concessioni e a rinunce che il calcolo parlamentare suggerisce ». Poi soggiungeva, parlando della borghesia produttrice: « Da ogni parte i fascisti riconoscono il valore di quella borghesia lavoratrice che attraverso tutti i campi dell'attività umana, da quello dell'agricoltura e commercio a quello dell'industria, da quello della scienza a quello delle

libere professioni, costituisce un elemento prezioso indispensabile per lo sviluppo progressivo ed il trionfo delle fortune nazionali in qualunque regime ».

E parlando del produttivismo: « I Fasci di combattimento di fronte ai progetti teorici di ricostituzione, a base sia di economia collettivistica che individualistica, si pongono sul terreno della realtà che non consente un tipo unico di economia e si dichiarano favorevoli a quelle forme sia individualistiche che collettivistiche, di qualsiasi tipo, che garantissero la massima produzione ed il massimo benessere ».

E più oltre ancora, a proposito dei postulati a favore delle classi lavoratrici: « I fascisti non sono e non possono essere contrari alle masse laboriose, nè alle giuste loro rivendicazioni. Sono contrari alle infatuazioni che hanno preso certi gruppi operai, sono contrari ai tentativi di speculazione demagogica che i partiti politici fanno sulla pelle degli operai ».

E poneva come altro dei caposaldi dell'azione fascista, la formazione di un consiglio nazionale di tecnici (ecco la corporazione del lavoro) costituita dai rappresentanti dell'industria, dell'agricoltura, dei trasporti, del lavoro intellettuale, dell'igiene sociale, delle comunicazioni, eletti dalle collettività professionali di mestiere con poteri legislativi: la sistemazione tecnica morale dei grandi servizi pubblici sottratti alla pigra burocrazia di Stato.

I tre ultimi postulati sono quasi quasi quelli che il Fascismo afferma ora con il corporativismo operaio.

Se noi, provenienti dagli antichi partiti di destra conservatori, avevamo in odio il socialismo di allora (io parlo per me), era per talune forme di idealità, perchè negavano la Nazione, perchè boicottavano la Nazione prima in guerra e poi vittoriosa. Per questo fu forte, violenta, la reazione con la quale ci opponemmo al suo, allora imminente, trionfo.

Per questo ci mettemmo e restammo sempre e irriducibilmente contro il socialismo distruggitore della Patria; ma, all'infuori di questa forma antinazionale, quello che in esso vi era di discutibile e di reale doveva essere da noi raccolto, e lo fu dal Fascismo.

All'antica forma della lotta di classe, che si contrapponeva alla Nazione e alla Patria, si deve oggi sostituire (poichè la lotta degli in-

teressi è nella natura delle cose e poichè i gruppi contrastanti sono conseguenza di leggi economiche) il corporativismo. Se noi vogliamo che tutte queste conquiste che hanno affermato l'autorità dello Stato, se vogliamo che le grandi realizzazioni della vittoria che abbiamo ottenuto, che la forza dello Stato all'interno e all'estero, che l'elevamento del nome italiano nel mondo si mantengano, occorrerà che all'antica forma della lotta di classe si sostituisca l'unione della collettività, il principio della cooperazione di tutte le classi e di tutte le categorie le quali devono dimenticare i loro egoismi nella visione più alta dell'interesse generale della Nazione e dello Stato.

Questo pensiero ho voluto qui affermare, non perchè abbia bisogno di essere affermato ciò che ormai è passato nella coscienza universale, ma perchè sia presente anche in certi ambienti dove talvolta ancora oggi si dubita, dove si creano difficoltà che possono essere superate.

Non bisogna discutere il principio; discutiamo sulla forma, discutiamo sulla necessità di molte rinunce e sul sacrificio dei nostri particolari interessi di fronte a quelli comuni, ma manteniamo fermo il principio, senza del quale noi metteremmo in pericolo tutti quei risultati conquistati, che formano il patrimonio intangibile dell'Italia risorta a nuovi destini.

Ieri ancora applaudivamo il ministro dell'educazione nazionale che ci confortava al pensiero della giovinezza italiana che si è ricostituita e organizzata nell'O.N.B. È questo un grande motivo sentimentale, un grande motivo politico; ma quello di cui parlo ora è altrettanto grande motivo politico che ci dimostra come, scelta una via, dobbiamo seguirla; come, se dubitassimo di questo principio e di questa nuova organizzazione economica del nostro Paese, porremmo in discussione i risultati che abbiamo ottenuti, risultati che vogliamo ogni giorno più rinsaldati, ogni giorno più avviati a sicuro avvenire e a sicura grandezza.

Sono queste le brevi considerazioni che io ho voluto premettere alla mia piccola raccomandazione che riguarda le camere italo-estere, sulle quali richiamo specialmente l'attenzione del camerata onorevole Asquini. L'argomento non è del tutto avulso da ciò che ho trattato fin qui. Io spero che il Governo ci dica se, accanto alle salde organizzazioni

dei sindacati e delle corporazioni, esso intende e crede di valersi ancora di queste Camere che sono talvolta l'espressione della iniziativa personale. Quello che io dico è scritto nella Carta del lavoro, ed è conforme a quei principi di cui parlavamo dodici anni or sono. Io credo che l'iniziativa personale non può essere dimenticata e non deve passare in seconda linea. Possono venire momenti in cui l'organizzazione dello Stato e gli istituti parastatali, di fronte a crisi altrimenti insuperabili, debbano affermarsi maggiormente e maggiormente svilupparsi, ma la ragione prima della vita, la produzione della ricchezza, l'elevamento ad una migliore condizione civile sono tutte cose affidate all'iniziativa personale. Guai al giorno in cui la spina dorsale dell'iniziativa personale fosse rotta da un eccesso d'intervento statale. Questo argomento dimostra appunto che la saldezza della nostra nuova organizzazione è fatta soprattutto d'equilibrio, di misura, di tolleranza reciproca, nell'interesse e nella speranza di un elevamento comune. Tornando alle Camere di commercio italo-estere, di cui abbiamo parecchi esempi nel nostro paese (ne presiedo una io italo-asiatica a Genova e per questo forse mi sono indotto a parlare), rappresentano lo sforzo di nuclei privati i quali sentono il bisogno di raggrupparsi per difendere i loro particolari interessi commerciali in determinate nazioni. E mentre gli istituti più generali ed elevati dello Stato possono in misura maggiore, con maggiori mezzi, provvedere allo studio delle questioni generali, alla tutela dei grandi e più vasti interessi, questi gruppi invece diretti dall'iniziativa personale, diretti dagli interessi propri, mirano a costituirsi tra loro e a creare una piattaforma comune al commercio e all'esportazione. In determinati paesi essi possono più facilmente accordarsi circa lo studio delle tariffe, la penetrazione di generi di industria e di commercio in un paese e nell'altro, sulla loro valorizzazione, sul loro prezzo e via dicendo. Tutte queste iniziative, e sono parecchie in Italia, modestamente aiutate dallo Stato e più aiutate talvolta dagli enti locali, meritano, secondo me, una particolare attenzione. L'onorevole Asquini ne ha parlato; ne hanno parlato nella lunga e profonda discussione che ha avuto luogo nella Camera dei deputati. Ne ha parlato

specialmente l'onorevole Asquini in un suo discorso all'Istituto nazionale per l'esportazione. Io mi richiamo a quei suoi ricordi e alle sue osservazioni e chiedo a lui ed al Ministero delle corporazioni più che un aiuto materiale, un indirizzo, una linea, affinché noi sappiamo se e quanto possiamo e dobbiamo lavorare in questa materia. E permettete a me che, a proposito specialmente dello sviluppo dell'esportazione in talune nazioni dell'Asia, vi ricordi taluni dati che appunto ho presi da una delle relazioni della Camera di commercio italo-asiatica di Genova. Dice questa relazione che le condizioni del nostro commercio di esportazione non si può dire che siano tanto fiorenti, e infatti purtroppo non accennano a migliorare. Il 1932 ha visto, rispetto al 1931, passare il commercio di esportazione delle principali merci da 10 miliardi circa a 6 miliardi e 810 mila, e, secondo il bollettino dell'Istituto nazionale per l'esportazione, nel gennaio del corrente anno si hanno già 70 milioni di meno del gennaio 1932 che era già poco confortante; già i nostri produttori hanno da lottare con la concorrenza estera che si afferma in modo allarmante dopo il convegno di Octawa.

Tutte le merci inglesi di produzione metropolitana hanno subito un trattamento speciale di favore di fronte a quelle di produzione non inglese, e questo per una forma di protezione dalla quale la vecchia Inghilterra si era fino ad ora mantenuta lontana. La reciprocità doganale di trattamento spiega questo fatto di cui i nostri produttori pagano le spese.

Ma il concorrente più temibile, non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa e specialmente per l'Oriente, è, senza dubbio, il Giappone, il cui sviluppo industriale ha veramente del prodigioso.

Secondo le statistiche della Camera di commercio di Jokooma, l'esportazione del Giappone è passata da 204 milioni di *yen* del 1900 a 2 miliardi e 250 mila *yen* nel 1929. Se si consideri che prima del 31 dicembre 1931, data in cui avvenne la devalutazione dello *yen*, questa moneta valeva esattamente dieci delle nostre lire rivalutate, si vede che l'esportazione giapponese ha superato i 21 miliardi di lire italiane, per quanto in questi ultimi anni anche il Giappone, per effetto della crisi, abbia visto contrarsi le proprie esportazioni. Se

questi miei dati non fossero precisi, chiedo che l'onorevole Asquini mi corregga. Non vi è campo, paese, che si sia potuto sottrarre a questa invasione di prodotti. Abbiamo veduto recentemente, nella relazione delle principali società italiane per la produzione della seta artificiale, che nel 1932 il Giappone ha aumentato la propria produzione in ragione del 52 % della produzione del 1931 ch'era già in avanzo su quella del 1930, passando così al secondo posto come produttore di *rayon*, posto che prima era tenuto dall'Italia.

Abbiamo letto nei giornali inglesi che quei produttori di *rayon* sono stati costretti a diminuire i prezzi ed a piegare la testa di fronte alla produzione giapponese, che si è presentata con prodotti ottimi venduti a bassissimo prezzo. Nello scorso mese si sono importate in Germania sete artificiali giapponesi a prezzo più conveniente della produzione tedesca a malgrado dei dazi di protezione. Fino a pochi anni fa questi fatti sarebbero stati considerati come un assurdo. Nella Nigeria, territorio inglese, le maglierie giapponesi passano da 562 nel 1930 a 8.360 sterline nell'anno successivo. Nelle Filippine, cioè in territorio americano, le vendite della bandiera stellata si sono contratte nel 1930-31 del 46 % a tutto vantaggio delle industrie giapponesi, le quali non solo si sono imposte in tutto l'Oriente ma vanno anche affermandosi nel nostro Mediterraneo. Nel 1931-32 il Giappone ha esportato per 765 milioni di tessuti, per 30 milioni di giocattoli, per 16 milioni di lampadine elettriche, per 60 milioni di scatole di pesce conservato, per 150 milioni di prodotti chimici. Pensiamo poi al fatto che i grandiosi piroscafi, comprese le nuove motonavi del Pacifico Nord America, sono stati ideati, costruiti e finiti a Jokooma, e ci renderemo veramente un conto esatto degli enormi progressi compiuti da questi paesi. Le recenti notizie pervenute da Bagdad informano che le Camere di commercio giapponesi offrono i giocattoli a prezzi ridotti, e che a Calcutta offrono articoli che finora formavano la base di vendita degli industriali italiani, al 30 % di meno degli articoli di nostra produzione. Onorevoli colleghi, e signori del Governo, di fronte a questa situazione, che io so anche voi esaminate e fronteggiate con tutti i mezzi che sono possibili, contro la quale lavo-

rano con grande interessamento i nostri rappresentanti all'estero, è necessario uno sforzo eccezionale.

Di fronte a questa situazione occorre che tutti gli sforzi del Governo e dei privati commercianti siano raggruppati, si intensifichino e si organizzino per arrivare allo scopo unico che è quello di migliorare le condizioni della nostra esportazione in questi momenti gravi e difficili, di non lasciarla definitivamente soffocare.

Io credo che l'apporto della iniziativa personale non vi dispiaccia, e penso che questo modesto lavoro che poi stiamo facendo a Genova con il concorso delle maggiori industrie nazionali, che facciamo col sacrificio nostro e del denaro dei contribuenti nostri, e con l'operosità di coloro che si occupano di queste attività, sia grato e riconosciuto da voi, e noi attendiamo una parola di incoraggiamento e di aiuto e soprattutto di consiglio per il bene del nostro Paese e per l'avvenire della nostra esportazione. (*Approvazioni*).

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Onorevoli senatori. Innanzi tutto mi compiaccio con l'illustre relatore senatore Conti, che, a nome della Commissione di finanza, ha redatto una esauriente relazione, con la quale, lucidamente e sinteticamente, si passano in rassegna i più gravi argomenti che interessano l'economia del paese.

E gli argomenti sono, in verità, gravi ed assillanti. Se v'è un bilancio (ed io parlando di bilancio intendo riferirmi ai servizi, dei quali esso è lo specchio finanziario), il quale abbia un contenuto di straordinaria ampiezza, connesso con problemi che, in questo momento di crisi e di assestamento, fanno tremare le vene e i polsi, tale bilancio è quello delle Corporazioni.

I servizi di competenza di questo Ministero investono tutta la vita del Paese; da quelli del lavoro a quelli dell'industria, del commercio, delle tariffe doganali, dei trattati, del movimento d'importazione e di esportazione, della tutela dei prodotti nazionali, della proprietà intellettuale e industriale, delle miniere, dei carburanti e combustibili e del loro commercio.

Chi, per ragioni di età, è in grado di essere lungimirante a ritroso e conserva la memoria

di tempi, che oggi chiamiamo antichi, ricorda, come io ricordo, quella che fu, per così dire, la cellula embrionale dell'attuale Ministero delle corporazioni.

Intendo alludere a cosa antica, all'antico Ministero di agricoltura e commercio. Esso occupava il palazzo della Stamperia, più che sufficiente per le sue esigenze. Il suo bilancio era di appena due milioni o poco più, e funzionava con pochi impiegati, alcuni dei quali si affermarono negli studi e furono autori di pregevoli pubblicazioni: il che si spiega col fatto che in ufficio avevano poco o niente da fare. Si dilettevano di studi teorici, della raccolta ed elaborazione di dati statistici.

Eravamo allora nella pienezza dello Stato liberale, liberale nel campo politico e liberale in quello economico. Non già che in quei tempi non si fosse fatto qualche cosa, particolarmente per l'agricoltura, ma, per tutto ciò che concerne i problemi dell'industria e del commercio, lo Stato si manteneva estraneo e lasciava le iniziative private al giuoco delle leggi economiche, facendo grande assegnamento su quella legge della libera concorrenza, che si riteneva la panacea di tutti i mali e che effettivamente, in quella economia, come ancora oggi nelle piccole economie, dava e può dare ottimi risultati.

Quanto cammino si è compiuto da quell'epoca ad oggi, e quale trasformazione è avvenuta! Come ciò si spiega? A spiegarla non basta il fatto demografico: l'aumento della popolazione non giustificerebbe una trasformazione così notevole.

Le cause sono più profonde e molteplici. Una prima causa è nel Regime. Dobbiamo attribuirle a quel rinnovamento profondo che è stato apportato in tutti i settori della vita nazionale dallo Stato fascista, che ha anche creato una mirabile organizzazione, quella dei sindacati, inquadrando nello Stato tutte le forze produttive della nazione.

Una seconda causa deve ricercarsi nel fatto che lo Stato, in quei tempi, rimaneva estraneo alle questioni del lavoro. I lavoratori erano privi di tutela. Non dico con questo che la legislazione sul lavoro sia recentissima: è una legislazione relativamente remota ed esiste in tutti i paesi civili; ma non si può negare che, anche in questo campo, il Fascismo ha portato uno spirito profondamente rinnovatore, ed ha

creato, nell'organizzazione dei sindacati su piede di eguaglianza e di collaborazione, quella Carta del lavoro che fissa i doveri di ciascun cittadino secondo la funzione che gli compete nel campo della produzione.

Una terza causa dipende dai nuovi orientamenti della società moderna. Alle vecchie economie circoscritte, limitate, e talvolta addirittura familiari, si è sostituita una grande economia. Lo sviluppo delle macchine, la cosiddetta razionalizzazione delle industrie, il fatto stesso della guerra che ha determinato una ipertrofia nella produzione, hanno creato una condizione di cose assolutamente diversa dalla antica, per cui molte volte lo Stato stesso si è trovato nella necessità di intervenire per reprimere, circoscrivere, disciplinare la libera concorrenza.

Va inoltre considerata un'altra causa che forse sovrasta tutte le altre, dipendente da un fatto naturale che sfugge al nostro dominio e forse alla stessa nostra consapevolezza. V'è una legge naturale per cui tutto si evolve, si modifica, si perfeziona. Non è vero che il progresso ami la semplicità; anzi, passa dal semplice al complesso, ed a questa legge obbedisce anche lo Stato.

Nei nostri giovani anni ci eravamo formati un concetto non esatto: noi pensavamo che lo Stato, come era stato congegnato in tutti i paesi civili dopo la rivoluzione francese, rappresentasse qualche cosa di perfetto, di insuperabile. Non riuscivamo a concepire la possibilità di uno Stato diverso, a meno di arrivare alla concezione dello Stato socialista-marxista, che ad ogni modo si combatteva come inattuabile, come pericoloso ed esiziale alla nostra società.

I fatti, che si sono svolti successivamente, hanno dimostrato che ci eravamo ingannati. Lo Stato va organizzandosi ed integrandosi al di fuori e anzi contro la tesi socialista. Non solo, ma ha assunto, specie in Italia, una nuova fisionomia. Mentre nel passato la funzione dello Stato era quasi esclusivamente giuridica, oggi la funzione economica, che era secondaria, diventa essenziale e assorbente o, quanto meno, parallela alla funzione legale e politica, e le due funzioni si integrano a vicenda.

Ho fatto queste brevi premesse perchè desidero stabilire un concetto che, a mio avviso, è fondamentale, e che desumo, non da affermazioni teoriche o dogmatiche, ma dalla constatazione

dei fatti, quali essi sono nella realtà obbiettiva. E la constatazione è questa, che, cioè, lo Stato moderno va aumentando sempre più le sue attribuzioni e va ampliando la sua azione, e il suo intervento, anche là, dove, per il passato, non penetrava affatto. Tutto ciò dipende da un fatto storico e dalla necessità determinata dai nuovi orientamenti e dalle nuove condizioni dell'economia generale.

Desidero ora comprovare la verità di questa mia affermazione e constatazione con l'esame di alcuni argomenti che rientrano nella competenza del Ministero delle corporazioni. Accennerò soltanto ad alcuni, perchè il tema è vastissimo e non si potrebbe esaurire con un breve discorso.

Comincio dalle società commerciali. Mi occupo di questi organismi perchè gran parte dell'attività moderna è costituita dai commerci, dalle industrie e dal credito, i quali, solitamente, non si esplicano per fatto di singoli, ma attraverso questi primi aggregati delle forze individuali.

Le società commerciali sono disciplinate dal codice vigente, in attesa del nuovo codice, in corso di studio. Il codice è del 1882 e quindi rimonta all'epoca del liberismo; tanto è vero che soppresse quel decreto Reale di autorizzazione per le società anonime che era prescritto dal codice del 1865. Non affermerò certo che la legislazione di questo codice, in tema di società commerciali, non sia una mirabile legislazione; ma se era ottima a quell'epoca, oggi è insufficiente. Allora, nel 1882, avevamo in Italia 500 società anonime con un miliardo di capitale. Oggi, ne abbiamo 18.000, con cinquanta miliardi di capitale.

Ora il codice di commercio vigente, come dicevo, è una buona legislazione. Se non che la società, una volta costituita, è pur troppo abbandonata a se stessa. Le norme di legge sul suo funzionamento, sulle responsabilità degli amministratori, sul controllo dei sindaci, non sono bastate, specie, nel periodo del dopo guerra, a impedire situazioni addirittura disastrose che tutti conosciamo.

È un ambiente che deve essere risanato a tutela dell'economia, della buona fede dei terzi e del sistema stesso sulle anonime.

Il Governo fascista non ha mancato di preoccuparsi; ed è infatti già intervenuto.

Prescindo da alcuni provvedimenti contin-

genti, coi quali si è consentito l'aumento del capitale, senza facoltà di recesso, e così l'emissione di azioni privilegiate, escludendo anche qui il diritto al recesso. Questi sono provvedimenti eccezionali, di grande delicatezza, che trovano la loro ragione d'essere o nel fatto della guerra o nella situazione attuale di crisi.

Mi riferisco invece ai provvedimenti di carattere stabile e permanente. Così, con una legge recente, si sono aggravate le responsabilità degli amministratori e aggiunte severe sanzioni. Precedentemente, si era ripristinata l'autorizzazione, con decreto reale, per la costituzione delle società di assicurazione. Inoltre, per quanto riguarda le banche, fu stabilito il sindacato, il controllo da parte dell'istituto di emissione.

Infine sono state approvate disposizioni legislative, sotto ogni aspetto opportune e che rispondevano alla necessità di tutelare la buona fede del pubblico, regolandosi i depositi a risparmio presso le banche.

Per quanto riguarda le responsabilità e le sanzioni, non ho una estrema fiducia, perchè le sanzioni, così severe come sono, finiscono per allontanare i buoni e non sono remora per i disonesti. Bisognerà affrontare la questione nel centro. Non faccio proposte, sia per la difficoltà della materia, sia perchè siamo in attesa dei nuovi codici che si stanno studiando da uomini di alta dottrina. Dico solo che noi dovremo ricondurre la società anonima alla sua fisionomia originaria. Le società anonime devono essere conservate per le sole imprese di notevole entità perchè uno dei principali inconvenienti di questi ultimi tempi è stato appunto il pullulare di società anonime con capitali modestissimi, spesso con un solo socio, le quali hanno il solo scopo di limitare le responsabilità, per diminuire le garanzie dei terzi e spesso per frodare il fisco.

Le anonime dovrebbero perciò essere riservate alle grandi iniziative, con l'obbligo di un capitale minimo di notevole entità, e con un minimo nel numero dei soci.

Al tempo stesso si potrebbe, accogliendo una proposta già fatta dalla Commissione del codice, creare un quarto tipo di società, la società a garanzia limitata, ma col carattere di società di persone. Allora tutte le imprese e iniziative di minor conto, che oggi si costituiscono in

anonime con modestissimo capitale, avrebbero la possibilità di veder limitata la propria responsabilità con la costituzione di questo nuovo tipo di società, che offrirebbe il vantaggio di non essere anonima, con garanzie di serietà e di responsabilità.

Mi pare che sarebbe una riforma utile per ovviare ai gravi inconvenienti che si sono verificati da parte delle società anonime.

A questo proposito, a prescindere dai dettagli che devono essere studiati da tecnici e da competenti e discussi nelle sedi acconce, io penserei che, forse, si potrebbe studiare se per qualche altra categoria di società, oltre che per quelle di assicurazione, non fosse necessaria una preventiva autorizzazione con decreto governativo; e credo altresì che si dovrebbe rafforzare il sindacato che si esercita a mezzo della Banca d'Italia, ma che io non so se praticamente possa avere una completa efficienza. Si potrebbe studiare un più stretto controllo attraverso il collegio sindacale.

Passo ad altro argomento. Il campo, nel quale maggiormente si è svolta l'attività dello Stato fascista per superare la crisi o per attenuarne le conseguenze, e per avviare l'economia del paese a condizioni di normalità, è quello delle industrie. Mi riferisco unicamente a provvedimenti recentissimi, giacchè non è ora il caso di risalire a dati remoti. Tali provvedimenti hanno appassionato e dato luogo ad ampie discussioni nel Paese e nell'altro ramo del Parlamento: alludo ai consorzi obbligatori, all'autorizzazione dei nuovi impianti e all'istituto per la ricostruzione industriale.

La legge sui consorzi obbligatori ha destato qualche preoccupazione nell'animo di coloro che sono dominati ancora dal sentimento nostalgico del liberismo.

Ma, nell'economia moderna e nella grande industria, il consorzio, coi suoi inconvenienti, è sempre il minor male.

I fatti, del resto, ne hanno dimostrato l'utilità per l'uniformità dei prezzi, per la distribuzione del lavoro, per l'equa ripartizione della produzione. Sebbene la legge parli di consorzi obbligatori, il Governo in genere non è ricorso a provvedimenti coattivi. Ha preferito facilitare le intese; e difatti, il maggior numero di consorzi, che si sono costituiti, è rappresentato da quelli volontari.

Fu costituito un solo consorzio obbligatorio, quello siderurgico. Però questo consorzio, scaduto il termine, si è nuovamente ricostituito volontariamente, senza necessità d'intervento governativo. Il che dimostra che gli stessi interessati hanno sentito la necessità e l'utilità di riunire le loro forze e di sottomettersi a questa disciplina, che è appunto la disciplina dei consorzi. Io penso che nelle grandi imprese (questi sono istituti che riguardano appunto le grandi imprese), io credo che il coordinamento dovrebbe spingersi più in là, di modo che tutti i grandi organismi industriali, che svolgono la loro attività in determinati campi, e particolarmente nel campo siderurgico, anche se non vengono ad una fusione, che credo non sarebbe consigliabile, giungano ad un coordinamento delle loro funzioni, il quale, rispettando l'autonomia dei singoli, divida razionalmente la loro attività.

E vengo all'altro tema: quello dell'autorizzazione dei nuovi impianti industriali. È una legge anche questa che destò qualche preoccupazione. Non ne parlo a lungo, perchè fu ampiamente discussa nell'altro ramo del Parlamento, e diede luogo ad un brillante discorso dell'onorevole Asquini. Io credo però che non si debbano avere preoccupazioni eccessive, anche perchè il principio, su cui è fondata la legge che ha stabilito l'autorizzazione degli impianti, non è nuovo. Prima di tutto abbiamo già la legge per i prodotti essenziali alla difesa dello Stato, la quale ha posto sotto controllo alcune categorie di industrie. In secondo luogo non sarebbe esatto affermare che, prima di questa legge, negli antichi ordinamenti, con Governi diversi, le iniziative private fossero tutte libere.

Per esempio, per i trasporti già esistevano disposizioni intese a regolare l'intervento dello Stato. Non era, infatti, consentita la costruzione di una ferrovia o di una tramvia parallela ad altra esistente, nè erano consentiti esercizi di servizi di trasporto, senza la concessione dello Stato.

In altri termini, le leggi avevano riscontrato, in questi casi, l'esistenza di un pubblico interesse ad impedire sperperi di energie e impieghi anti-economici di capitali. Che cosa fa la nuova legge? Altro non fa che estendere l'intervento dello Stato. Cito un esempio. In Italia abbiamo presentemente un eccesso di

produzione elettrica. Si afferma che gli impianti attuali, che sono anche dotati di una larga rete di distribuzione, hanno una potenzialità eccedente di un quarto il nostro fabbisogno. Ecco dunque un caso in cui non può essere consentita piena libertà alle iniziative private. Se si dovessero fare nuovi impianti, è giusto che lo Stato intervenga, perchè in sostanza è la stessa ipotesi di una ferrovia parallela.

Tutto ciò dimostra che si fa un passo più in là, in quanto le nuove necessità dell'economia moderna dimostrano che l'interesse pubblico si estende e penetra là dove prima non giungeva.

Tutto dipenderà dal vedere come questa legge sarà applicata, o, per dir meglio, come sarà congegnata, perchè si tratta di una legge di delega, ed ora si attende che il Governo disciplini la materia, nell'esercizio della facoltà delegata. Io credo che si dovranno distinguere le grandi industrie dalle piccole, poichè per queste ultime valgono ancora i vecchi principi; per le grandi, sarà necessario farne l'elencazione e per queste soltanto occorrerà l'autorizzazione dello Stato. Sarà anche opportuno che, nel disciplinare la materia, venga creato un organo consultivo nel quale siano rappresentati i vari interessi, in modo che il Governo sia fiancheggiato da elementi di certa e sicura competenza. Non è escluso che con questo istituto dell'autorizzazione si possa anche allargare la sfera di efficienza dei controlli esercitati dallo Stato, oltre che nei rapporti della difesa militare, anche nei rapporti della distribuzione del lavoro nelle diverse regioni con criteri economici e sociali.

Vengo all'Istituto di ricostruzione industriale, recentemente creato con legge. Non mi fermo su questo, perchè è argomento assai noto, e sappiamo già le ragioni per cui fu costituito e i vantaggi che si possono ottenere, particolarmente quello di sceverare le buone dalle cattive aziende e venire in aiuto solamente di quelle che hanno la potenzialità per vivere, lasciando invece morire le industrie malsane, e dando alle prime i mezzi finanziari necessari.

Mi fermo sopra un punto delicatissimo e molto discusso. È quello della garanzia delle obbligazioni da parte dello Stato. La legge, com'è noto, ha stabilito che le obbligazioni

che emettono tanto questo istituto quanto l'altro istituto precedentemente istituito (Istituto Mobiliare) possano essere garantite dallo Stato.

Convieni, o no, dare questa garanzia? So che in massima la garanzia dello Stato non è stata chiesta.

Io penso che quando si tratta di venire in aiuto ad una impresa, ad una industria, ad un'azienda la quale non offra garanzie di assoluta sicurezza, spetti unicamente al Governo valutare se detta industria presenti quell'interesse pubblico voluto dalla legge per esporre la finanza eventualmente ad un onere. Credo che in questo caso si debba procedere con molta cautela per non esporre lo Stato a perdite che possono essere anche ben rilevanti.

Quando si tratti invece di un'azienda sana e saldamente costituita, ed essa offra garanzie mobiliari o altre garanzie reali, a termini di legge giudicate sufficienti, lo Stato non dovrebbe essere restio a dare la propria garanzia, tenuto conto che questa non lo espone a oneri finanziari, salvo, s'intende, quella misura di alea che, più o meno, è insita in tutte le operazioni, anche le più prudenti.

Aggiungasi che, senza la garanzia dello Stato, v'era un inconveniente: tali obbligazioni non avrebbero potuto essere accettate da tutti quegli enti che, per legge, per statuto, o per saggezza dei loro amministratori, debbono investire i capitali in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Però questo inconveniente dal lato formale è stato superato. Infatti ieri, negli Uffici, abbiamo esaminato un disegno di legge il quale stabilisce che tali obbligazioni sono equiparate alle cartelle fondiari e che gli enti pubblici sono autorizzati a investirvi i loro capitali.

Però il fondamento della mia osservazione non muta, perchè non è la legge che cambia il valore intrinseco del titolo. Questo resta quello che è; altra essendo la garanzia dello Stato, che facilita il collocamento dell'obbligazione a tasso più conveniente.

Altro argomento, che merita di essere considerato, è quello delle miniere.

L'onorevole Conti, nella sua relazione, accenna alle miniere e pone in luce la situazione attuale di disagio finanziario in cui si trova questa industria. Mi limito ad accennare

ad un solo lato di questo problema e cioè ai combustibili nazionali: argomento che ebbi già a trattare l'anno scorso, quando si discusse il bilancio delle corporazioni.

Premetto una raccomandazione al Governo: mi si è riferito che, in Italia, noi abbiamo 17 o 18 enti o comitati o commissioni, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche, che si occupano di questo argomento. In verità è troppo. Di questo problema si è parlato e si sono fatti studi da quasi 20 anni, e c'è tutta una letteratura.

Qui, a prescindere dai combustibili liquidi e da quelli che potranno essere i risultati delle ricerche affidate all'A.G.I.P., è da osservare che, per quanto riguarda i combustibili solidi, esistono studi completi ed accurati, i quali ci pongono in grado di conoscere perfettamente le condizioni del nostro sottosuolo, e le possibili utilizzazioni, e i modi d'impiego, il giorno in cui fossero necessari.

Su questo punto desidero esprimere francamente e coraggiosamente il mio pensiero. Io ritengo che il problema del combustibile nazionale esista esclusivamente, o quasi, per la difesa militare, in caso di bisogno. E a questi effetti già v'è tutta una letteratura; il problema è di particolare competenza degli organi militari.

In un'economia di pace, si può dire che presentemente il problema non esiste.

CORBINO. Poichè non esiste il combustibile, perciò si fanno le Commissioni.

BERIO. Effettivamente, nelle attuali condizioni di prezzi, l'utilizzazione del combustibile nazionale non potrebbe essere fatta che col sacrificio finanziario dello Stato.

Bisogna vedere se lo Stato è disposto a fare questo sacrificio.

Quanto alle ligniti, le due miniere più importanti, tuttora in esercizio, sono quelle dell'Arsa nell'Istria e Bacu-Abis in Sardegna, che producono carbone tuttora utilizzato.

Anche queste miniere hanno avuto bisogno dell'aiuto finanziario dello Stato. Si è fatto bene, per altro, a mantenerle in vita.

Le altre miniere di ligniti sono ferme. Si era studiato un modo di utilizzazione. Vi fu una legge che disciplinò la costruzione delle termoelettriche, ossia il consumo sul sito, o a bocca

di miniera, per la produzione di energia elettrica.

Ma, a prescindere che di energia elettrica ve ne è anche troppa, sta in fatto che i magnifici progetti presentati da iniziative private per impianti del genere nell'Italia centrale, a Marghera ed altrove, erano tutti subordinati a larghi concorsi dello Stato. Anzi, tutte le spese d'ammortamento e di manutenzione avrebbero dovuto essere sostenute dal Governo. E siccome il ministro delle finanze giustamente rifiutò così larghi concorsi, le termoelettriche non si sono fatte; anzi, oggi, si è dovuta fermare anche Ragusa, perchè nel bilancio attuale si è tolto il concorso dello Stato.

Vengo ad un altro problema, che riguarda i combustibili liquidi. Qui sorge la questione dell'alcool, cioè della miscela di alcool. Ora la miscela di alcool è adottata in tutti i paesi, e anche noi l'abbiamo studiata. Si è constatato che una miscela di alcool in proporzione del 30-40 per cento, a parità di calorie, costa come la benzina. Ciò significa che, per la parte di benzina sostituita dall'alcool, lo Stato perde il diritto doganale. Il che, in altri termini, significa che l'agricoltura non può produrre alcool destinato a questa miscela che col contributo dello Stato. Io non mi addentro in questo problema, perchè si tratta di un problema di governo. Spetta al Governo decidere se per ragioni inerenti all'interesse dell'agricoltura od anche per prepararsi a ridurre l'importazione della benzina, convenga, o meno, affrontare perdite finanziarie. Chè, se la questione dovesse essere risolta affermativamente, converrebbe poi studiare il problema dal lato tecnico, perchè finora manca la produzione dell'alcool. Bisognerebbe creare tutta un'attrezzatura, e probabilmente un ente, che acquistasse l'alcool e stabilisse poi un prezzo medio di cessione agli importatori di benzina.

Altra questione connessa, e di portata anche più generale, è quella della sostituzione dell'energia idrica in tutti gli impianti che sono tuttora alimentati da energia termica.

Dal punto di vista teorico, non vi possono essere difficoltà. È certamente consigliabile valersi di un'energia che produciamo in paese, riducendo l'importazione del combustibile.

La questione non è nuova; ed in epoche, in cui il carbone costava più che non costi oggi,

fu fatta una legge, dovuta all'iniziativa del ministro Belluzzo.

Con una legge del 1926, fu creata l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, che è un consorzio obbligatorio, ma di carattere pubblico, avendo il compito di curare i problemi nazionali della termica e del combustibile. A questo ente fu altresì affidato il compito di imporre, entro un decennio, la trasformazione degli impianti di energia termica in impianti di energia idrica, semprechè ciò sia tecnicamente ed economicamente conveniente.

L'argomento fu trattato nell'altro ramo del Parlamento, avendo il relatore della Giunta del bilancio richiamata l'attenzione della Camera sul fatto che questa legge non sarebbe applicata perchè si continua a fare uso di energia termica e si costruiscono i relativi impianti, anzichè valersi dell'energia idrica, della quale, come ho già detto, abbiamo esuberanza.

In realtà, se la legge non ha avuto larga applicazione, ciò non è senza ragione. Bisogna distinguere gli impianti esistenti dai nuovi impianti. Per gli esistenti, gli industriali resistono; e d'altronde, nelle condizioni attuali dell'industria, come obbligarli a trasformazioni dispendiose, quando poi, coi costi attuali dei combustibili, manca anche la convenienza economica per l'esercizio?

Quanto ai nuovi impianti, non è esatto che si autorizzino impianti di notevole entità con energia termica. In genere, le autorizzazioni sono state date soltanto per impianti di riserva, vale a dire per produrre energia in caso di mancanza o deficienza di forza idrica. È evidente che, in questa ipotesi, non sarebbe possibile fare a meno dell'energia termica.

Dove in realtà l'inconveniente si verifica è per i piccoli impianti, per i quali si fa largo uso dei motori Diesel. Ma questi impianti sfuggono al controllo dello Stato e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; e d'altronde gli interessati, che adoperano nafta a basso costo, non troverebbero conveniente l'energia elettrica.

Non voglio con ciò affermare che questa costi troppo. So che è gravata da molte tasse; nè ho elementi di giudizio. Ma il fatto è che

molti di questi piccoli industriali abbandonano l'energia elettrica per ragione di prezzi.

Resta a fare il voto che, con la ripresa della vita economica della Nazione, della quale ripresa si hanno sintomi confortanti, sia assorbita tutta la forza elettrica di cui disponiamo, e che, con l'aumento del consumo, si possa giungere a prezzi minimi.

E giacchè sono in tema di miniere, desidererei rivolgere una preghiera al Governo: che cioè si pubblichi il regolamento della legge mineraria. La legge mineraria è una legge di due o tre anni fa; è una buona legge, tanto più che, dopo cinquant'anni di lotta, si è finalmente unificata tutta la legislazione al riguardo. Senonchè la legge mineraria, che, come ho detto, è una buona legge, è molto sobria. Se noi la confrontiamo, ad esempio, con la legge, che regola una materia analoga, quale è quella sulle acque pubbliche, noi troviamo che quest'ultima è assai più completa e disciplina anche il dettaglio.

Ecco perchè s'impone la necessità, secondo il mio avviso, del regolamento, che possa integrare la legge, e ciò dico specialmente a vantaggio delle provincie meridionali. Perchè in esse esisteva il diritto privatista; le miniere erano proprietà privata. Venuta la nuova legge, che ha stabilito la demanialità, non già del sottosuolo, come si dice erroneamente, ma delle miniere, in quanto la miniera esista, fu stabilito che le miniere, già di proprietà privata, fossero convertite in concessioni perpetue. Credo che gli atti di riconoscimento di tutte queste concessioni perpetue debbano essere disciplinati dal regolamento.

È noto al Senato quanto sia importante, per l'economia della Sicilia, l'estrazione e il commercio dello zolfo.

V'era il Consorzio zolfifero. Ma fu soppresso per gl'inconvenienti che si erano verificati con grave danno di quella importante produzione.

Il fatto è che, trattandosi di un consorzio di vendita, nulla fu fatto per i miglioramenti tecnici della estrazione.

Ai metodi difettosi e primitivi di lavorazione si è attribuita la contrazione delle vendite. I nostri zolfi non hanno resistito alla concorrenza della produzione americana.

Ora si è autorizzato un nuovo Consorzio nazionale. Devesi ritenere che sia facoltativo; ed è da fare il voto che possa comprendere le più grosse miniere, e che le lavorazioni si vadano tecnicamente perfezionando e rendano possibili prezzi di concorrenza.

Onorevoli senatori! Non intendo abusare della vostra pazienza. Ho compiuto questa rapidissima scorsa nel campo così vasto dei servizi di competenza del Ministero delle corporazioni per confermare il concetto, posto a base del mio discorso, e cioè che la vita moderna, in genere, ed in particolare per l'Italia, il rinnovamento dovuto al Fascismo portano inevitabilmente a rafforzare e intensificare la azione dello Stato.

Con ciò, onorevole Celesia, non si afferma già che tutte le iniziative private debbano essere distrutte, ma che devono essere sorrette, integrate, coordinate nell'interesse della Nazione.

Io non ho insistito, pur avendovi accennato, su un problema, sul quale si è fermato a lungo il collega Celesia, e che è il lato più notevole di questa impressionante evoluzione dello Stato; intendo dire dell'attività corporativa, che, dal lato economico, sovrasta ad ogni altra, perchè il corporativismo trascende dal campo, già vasto e notevolissimo, della collaborazione dei vari fattori della produzione. È un'attività anche più intensa e complessa; è una nuova fisionomia che va assumendo lo Stato.

Come è noto, l'organizzazione sindacale è in pieno sviluppo e ha dato risultati che colpiscono ed impressionano l'opinione pubblica mondiale. Ora resta ad attuare la seconda fase, l'ultima metà cui tende l'evoluzione del sistema sindacale e corporativo: ossia la costituzione delle corporazioni di categoria. Per ora, come è noto, se ne è costituita una soltanto, quella dello spettacolo. È giunta l'ora di questa ulteriore realizzazione; è giunto, cioè, il momento di passare dalla fase sindacale a quella corporativa.

Ciò è necessario anche per il precetto della legge, che integra il sistema sindacale con quello corporativo. E la istituzione delle corporazioni sarà anche il modo d'inquadrare completamente nello Stato tutte le forze produttive, perchè la corporazione, come è noto, non è un

organo autonomo, nè ha personalità giuridica: è un organo dell'amministrazione dello Stato.

E se — come tutti ci auguriamo — quella pace mondiale, di cui il Capo del Governo e Duce del Fascismo si è fatto assertore e propulsore sul fondamento della giustizia per tutti, sarà assicurata, l'Italia, anche in questo campo, avrà il vanto di essere all'avanguardia fra tutti gli Stati del mondo.

Con queste osservazioni dichiaro che darò il mio voto al Bilancio; e non dubito che il ministero delle corporazioni, per quanto difficile, vasta e complessa sia la missione che gli compete, corrisponderà alle speranze del popolo italiano.

Ne danno affidamento le giovani energie dei sottosegretari di Stato onorevole Asquini e onorevole Biagi, i quali, sotto l'alta direzione del Duce, sovrintendono ad uffici di tanta importanza e delicatezza, con dottrina, con fede, con alto senso di responsabilità e con piena consapevolezza di quelle che sono, nel difficile momento che attraversiamo, le esigenze della vita economica della Nazione. (*Vivi applausi. Congratulazioni.*)

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Onorevoli colleghi, anzitutto mi associo al collega Berio nel tributare un vivo elogio all'onorevole Conti, che ha dettato una magnifica relazione per conto della Commissione di finanza. Desidero poi intrattenere brevemente il Senato sopra un argomento che non è stato trattato dal relatore, nè dai colleghi che hanno parlato prima di me; vale a dire dei Consigli ed uffici provinciali dell'economia corporativa.

I Consigli dell'economia, succeduti alle Camere di commercio, funzionano egregiamente sotto la presidenza autorevole dei Prefetti del Regno.

A seguito dell'attuazione dell'ultima legge in materia (quella del 18 giugno 1931), i Consigli stessi hanno già assunto la loro definitiva fisionomia. Essi sono le fondamentali istituzioni locali corporative, a zona d'azione territoriale, pienamente conformi alle caratteristiche che il Regime fascista ha impresso a tutte le istituzioni pubbliche.

Quindi nei Consigli si trova la rappresentanza giustamente proporzionata delle diverse

branche dell'attività economica: vi si trova la rappresentanza in ugual numero dei datori di lavoro e dei lavoratori; vi si trova in modo squisito affermato il concetto della unità di indirizzo in materia economica e sociale, unità poggiata su basi corporative, che è quanto dire sulla base dell'armonia delle diverse attività interessate.

L'istituzione, dunque, è saldamente costituita, anzi si è già affermata nella pubblica opinione. Ma occorre ancora qualche rifinitura all'interno e all'esterno della istituzione.

L'onorevole Biagi ha già dichiarato, nell'altro ramo del Parlamento, di aver tutto preordinato per tale rifinitura.

Il Ministero ha riconosciuto che le diverse leggi in materia, oggi in vigore, sono sorte in successivi momenti dello sviluppo e dell'ordinamento corporativo e sindacale. Le prime leggi sui Consigli in parola, venute quando l'ordinamento sindacale era all'inizio, risentono troppo degli ordinamenti prevalenti in regime di Camere di commercio.

Le leggi successive, fino all'ultima che, come ho detto, è del 1931, hanno modificato, spostato ed integrato molto opportunamente i punti di partenza fissati all'inizio. Ma, come avviene sempre in simili casi, tutto il complesso delle disposizioni va coordinato, amalgamato e rifuso in un testo organico. Il Governo ha i poteri necessari all'uopo ed io gli rendo lode di avere utilizzato senz'altro detti poteri approntando il Testo Unico delle leggi appunto sui Consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa.

Molto opportuna è stata l'iniziativa del Ministero perchè al lavoro di preparazione del Testo Unico prendessero parte, in un'apposita commissione, e gli esponenti dei due gruppi di confederazioni e alcuni componenti l'amministrazione degli stessi Consigli d'economia. Una felice coincidenza è stata quella che della commissione pel medesimo Testo Unico, nella quale io pure ebbi l'onore di collaborare, abbia fatto parte proprio l'attuale sottosegretario alle corporazioni, onorevole Biagi. L'interessamento ed il contributo di competenza, che egli ha portato ai lavori in quella occasione, sono felici circostanze dalle quali si può trarre l'auspicio che quanto prima sarà pubblicato, secondo il desiderio generale,

il Testo Unico delle leggi sui Consigli in parola e sui rispettivi uffici.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha avuto pure occasione di fare dichiarazioni riguardo ad una sollecita sistemazione degli uffici provinciali dell'economia corporativa e del rispettivo personale; onde io confido che quanto prima si provvederà anche all'emanazione dell'organico del personale stesso. Occorre poi dare pratica attuazione alle disposizioni legislative già emanate, la cui applicazione non saprei se interessi di più il Ministero delle corporazioni in proprio o i Consigli dell'economia corporativa, che debbono servirsi degli uffici stessi come organi esecutivi. Invero mi piace di mettere in rilievo un lato nuovo e molto felice del complesso dell'istituzione, per il quale gli uffici dell'economia corporativa, mentre costituiscono gli strumenti di lavoro dei rispettivi Consigli, sono fundamentalmente gli organi burocratici locali del Ministero delle corporazioni; anzi di tale Ministero sono gli unici organi integrali esistenti in ogni provincia.

Questo interesse del Ministero delle corporazioni mi porta a segnalare una necessità. I Consigli, e di riflesso i rispettivi uffici, hanno vastissimi compiti in ogni settore ove sussistano problemi di carattere economico oppure problemi di carattere sociale e assistenziale. Tralascio di fare accenni alle funzioni normali dei Consigli in tali campi promettenti; per casi analoghi quelle disciplinate recentemente con decreto del Capo del Governo, che ha appoggiato i comitati provinciali del turismo presso i Consigli dell'economia corporativa, costituendone organi permanenti. Invece giova mettere in rilievo che il Governo ha la necessità di avvalersi, come difatti si avvale, dei Consigli e degli uffici in parola per questioni contingenti, che sorgono assai di frequente. In questi ultimi tempi sono stati i Consigli e gli uffici ad intervenire per il pagamento dei premi ai produttori dei bozzoli, a provvedere alla statistica dei crediti che gli esportatori italiani hanno verso Stati con valuta congelata, e, proprio in questi giorni, si stanno facendo gli accertamenti in materia di disoccupazione.

In fondo è bene che i Consigli e gli uffici provinciali dell'economia, pur subordinati al

Ministero delle Corporazioni, servano di fatto a tutte le amministrazioni centrali per le più svariate contingenze normali o sporadiche che si presentano nel larghissimo quadro dell'attività economica e sociale della Nazione. Ma per per il buon funzionamento di questi organismi che sono e che devono essere complessi, occorre che sia soddisfatta una condizione, quella cioè che tutti i compiti già affidati o da affidare ai Consigli ed agli uffici siano preventivamente coordinati presso una sola amministrazione centrale, la quale non può essere che quella delle Corporazioni.

Il comando unico è una necessità assoluta, che io mi permetto di segnalare alla speciale attenzione dell'onorevole Ministro, perchè solo con una visuale organica ed unitaria è possibile salvare la compagine dei bilanci dei Consigli ed è possibile dare normalità di funzionamento agli uffici. Gli uffici dell'economia corporativa e il relativo personale vivono una vita burocratica tutta particolare. Infatti l'opera loro si svolge strettamente affiancata a tutto il movimento economico e sociale locale. Ma dall'altro lato detti uffici debbono vivere la vita ponderosa degli studi e dell'osservazione. A quest'ultimo riguardo ricordo che è opera ponderosa degli uffici quella della pubblicazione delle relazioni statistiche, che indubbiamente riuscirebbero anche più apprezzate e più apprezzabili qualora lo sforzo della pubblicazione di esse venisse accentrato e trovasse esplicazione a più lunghi intervalli, per esempio ogni cinque anni.

Voglio pure segnalare l'altra incombenza alla quale dovranno attendere prossimamente i Consigli e gli uffici, riguardante la raccolta sistematica degli « usi locali », raccolta che in avvenire sarà effettuata con norme speciali, che so essere già state studiate dal Ministero delle corporazioni.

Ora io chiedo al Senato che mi consenta di accennare, e lo farò con la massima brevità, al problema che, nella relazione della Commissione di finanza, porta il sottotitolo: « Uomini e quadri », ed a questi altri: « ordinamento corporativo »; « i rapporti tra produzione e commercio »; « contratti tipo »; « contingentamento ».

L'onorevole senatore Conti parla, a pagina 9 della sua pregevolissima relazione, di discriminazione preliminare d'imprese e di ele-

menti direttivi, di selezione, di rafforzamento e di epurazione delle imprese per la ricostruzione industriale.

Mi piace constatare che il Governo fascista molto ha già fatto e molto sta facendo in questo campo. Ma per me è opportuno, è conveniente e forse anche doveroso di non parlare dell'opera svolta dall'Istituto di liquidazioni, che ho avuto l'onore di presiedere. E quanto ai nuovi Istituti Mobiliare e Ricostruttivo, mi parrebbe prematuro parlarne in questo momento. Io mi limito ad augurare, non solo, ma ad esprimere la fiducia incondizionata che essi potranno raggiungere in pieno le mete per le quali vennero creati.

E passo rapidamente a quello che è l'ordinamento corporativo.

Concordo perfettamente con i criteri espressi nella relazione a proposito degli sviluppi che l'ordinamento corporativo va assumendo sotto la guida illuminata del Capo del Governo, per accentuare la collaborazione di tutti i fattori che armonicamente concorrono alla resistenza dell'economia produttiva della Nazione, preparando le condizioni della auspicata ripresa.

Uno dei fattori economici presi di mira maggiormente era quello commerciale.

Avevano diffusione e risonanza talune frasi sulla inutilità dell'intermediario, sulla possibilità del diretto passaggio delle merci dal produttore al consumatore, tali da dare l'impressione che il commercio non avesse in regime corporativo pieno diritto di cittadinanza e non fosse considerato su un piede di uguaglianza con gli altri grandi settori dell'economia.

L'atmosfera anticommerciale incoraggiava le autorità locali a potenziare attraverso molteplici privilegi le attività extracommerciali, si da dar luogo ad un certo senso di disagio, in taluni ambienti del commercio all'ingrosso ed al minuto.

È perciò con profondo senso di compiacimento e di gratitudine, che il commercio italiano ha accolto le dichiarazioni che il Duce ha recentemente fatto col consueto chiaro senso di opportunità, affermando che la funzione commerciale è insostituibile, e che i commercianti debbono essere tutelati nella loro attività.

Queste dichiarazioni non hanno solo alto contenuto sociale e politico, ma anche economico, in quanto vogliono avvertire che il commercio (a parità di altre condizioni, esclusi cioè particolari privilegi che sempre pesano sul contribuente), rappresenta il sistema più economico per la distribuzione delle merci dalla produzione al consumo.

Esse danno altresì la dimostrazione che anche nel settore commerciale, dove sembrava che se ne potesse più facilmente fare a meno, l'iniziativa privata è la più conveniente.

Non è il caso di ricordare alcuni recenti esempi di scarso successo di iniziative consorziali, specialmente quelle relative al commercio del bergamotto, dei marmi e dello zolfo. Gli sconfinamenti di un settore nel campo di un altro, oltre a turbare la specializzazione delle funzioni e quindi a rendere lo stesso servizio con maggiori costi, comporta spesso la richiesta e l'ottenimento di privilegi. Per esempio: che un'industria, in un determinato momento, sia indotta ad aprire uno spaccio interno di derrate per i propri operai è lecito e conveniente solo se l'iniziativa è temporanea; ma i commercianti hanno ragione di lamentarsi quando tutte le spese per il personale, i trasporti ecc., inerenti allo spaccio, sono a carico del bilancio industriale, quando lo spaccio non paga tasse o le paga in lieve misura, quando, soprattutto, vende anche a persone estranee agli stabilimenti. Ed è anche interesse della stessa industria di non subire oneri non pertinenti alla sua funzione, senza dire del pericolo che talune iniziative commerciali, particolarmente nel campo agricolo, possano coinvolgere (causa il cumulo di funzioni) la responsabilità degli organi sindacali provinciali, contravvenendo alla disposizione di legge, la quale vieta loro espressamente di fare atti di commercio.

Il volume di vendite delle aziende commerciali, già tanto ridotto per effetto della crisi, non deve essere ulteriormente ridotto dalle iniziative extracommerciali, perchè altrimenti: 1° si rende più difficile quel perfezionamento delle aziende che la crisi impone e che porta al ribasso dei prezzi; 2° si diminuisce in forte misura la fonte di redditi per l'Erario; 3° si ostacola la funzione creditizia del commerciante verso il consumatore, funzione prov-

vida specialmente durante la stagione invernale.

Ma l'alto riconoscimento della funzione commerciale da parte del Duce porterà sicuramente all'abolizione dei privilegi e delle preferenze accordate alle attività extracommerciali, e ricondurrà il commercio alla sua funzione di centro coordinatore, col minimo costo, delle varie branche dell'attività economica del Paese.

Per quanto riguarda il commercio al minuto, io confido che il Ministero vorrà accelerare gli studi per la riforma, chiesta ormai da molte parti, della legge 16 dicembre 1926 e provvederà ad una organica disciplina dei mercati interni sopra basi corporative, togliendo le sovrastrutture ancora esistenti e rendendo facili i collegamenti tra mercato e mercato su basi nazionali, provvedendo altresì ad una migliore regolamentazione del commercio ambulante, il quale continua a sfuggire ad ogni disciplina.

Mi permetta il Senato che dica poche parole sui rapporti tra produzione e commercio. Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, che ha bisogno in modo particolare di essere rinvigorito nella sua struttura, penso che il Ministero farebbe opera benemerita se inducesse le organizzazioni sindacali a collaborare in sede corporativa per la diffusione dei contratti-tipo. Questi sono specialmente utili nei rapporti tra produttori agricoli e commercianti esportatori. Ho visto con piacere che la relazione segnala uno stanziamento di spesa per la raccolta degli usi e delle consuetudini. La mia esperienza di oltre trent'anni nel campo, prima, delle Camere di commercio e, poi, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa mi permette di valutare l'influenza moralizzatrice che l'unificazione e la diffusione degli usi e delle consuetudini esercitano nei rapporti tra produttori e commercianti. I contratti-tipo rappresentano un ulteriore perfezionamento.

È vero che in tempi eccezionali, quali attualmente attraversiamo, le norme « tipiche » corrono il rischio di essere poco rispettate, ma non sembra questa una buona ragione per desistere dalla realizzazione di accordi contrattuali tipici. L'eccezionalità dei tempi può tutt'al più aiutare l'approfondimento del pro-

blema e spingere ad accordi meglio valutati e più duraturi.

Naturalmente occorrono molte cautele per non ledere interessi che hanno diritto al rispetto. Occorre procedere per gradi; limitare in un primo tempo il campo di applicazione delle singole zone e limitare specie le aziende e le forme di contrattazione a cui le norme unificate e tipiche debbonsi riferire, adottando ovunque se ne presenti l'opportunità, il principio di pluralità dei contratti per ogni singola zona. Unificare le norme mercantili significa attenuare i rischi relativi alla qualità della merce, alla quantità e alla forma dei pagamenti. Minori rischi significa minori costi e minori vertenze, minori noie e perdite di tempo, maggiore ordine nelle operazioni della gestione; spesso significa anche minore esposizione di capitali, maggiore prontezza ed equanimità nella risoluzione delle vertenze: il che si riassume in una migliore organizzazione dell'azienda.

Infine io ritengo che la diffusione dei contratti-tipo possa indirizzare vantaggiosamente la risoluzione delle vertenze attraverso l'arbitrato. La relazione dell'onorevole Conti insiste giustamente nel rilevare che l'ordinamento corporativo sta per raggiungere il suo completamento. Mi si consenta di sfuggita una osservazione: ho avuto qualche volta occasione di constatare che in questo o in quel settore sindacale non sempre trovano uguale considerazione i vari e molteplici interessi che fanno capo a una determinata categoria; qualche volta perchè i dirigenti, scelti fra le grandi ditte, non seguono con uguale attenzione le piccole ditte; qualche altra volta perchè i dirigenti e fors'anche i funzionari conoscono o tengono prevalentemente presente la situazione di determinate zone, trascurando quella di altre zone.

Mi permetto perciò di raccomandare all'onorevole sottosegretario di Stato Asquini di servirsi di quel provvido organo che è l'Ispettorato corporativo, per esercitare non solo il controllo sulla gestione economica delle associazioni professionali, ma per segnalare altresì agli organi tecnici competenti le eventuali incongruenze, del resto inevitabili, data la vastità del campo, riguardanti l'azione delle associazioni professionali nel campo dell'assistenza e della rappresentanza economica.

Un altro punto trattato nella relazione è quello dei rapporti economici con l'estero, argomento quanto mai delicato in questo momento in cui assistiamo ad una cruenta guerra economica.

Chi abbia dinanzi una tabella statistica del commercio di esportazione e d'importazione di questi ultimi anni, selezionata mese per mese e per i principali paesi del mondo, può avvedersi facilmente che il commercio internazionale subì, all'inizio del 1930, una prima flessione, la quale proseguì uniformemente fino al secondo semestre del 1931, durante il quale si produsse, con una netta discontinuità, una seconda flessione più profonda. È chiaro che la discesa prodottasi nel primo periodo è effetto delle cause della crisi ed è in funzione della depressione generale; ma la causa dello scarto verificatosi nel secondo periodo, con conseguente precipitazione delle cifre, non può essere ricercata nella depressione economica generale.

Viceversa tale brusca caduta è spiegabile come effetto delle misure restrittive al commercio con l'estero, che i Governi di molti paesi, appunto a principiarsi dal secondo semestre del 1931, credettero opportuno di fare intervenire, sia perchè pressati da urgenti necessità particolari di ordine interno, sia perchè preoccupati dal progredire della crisi, senza prevedere i deleteri effetti futuri di tale politica economica.

Anche i paesi finanziariamente e monetariamente sani, si sono visti obbligati dalle circostanze a prendere misure difensive contro le aumentate importazioni, ed hanno creduto di essere tanto più giustificati a far ciò dal fatto che, per il moltiplicarsi delle restrizioni di altri paesi, era sul loro territorio che si riversavano in quantità ogni giorno maggiori le merci estere, che non trovavano più collocamento sui mercati loro abituali.

Gli stessi paesi si preoccupavano di assicurare l'equilibrio della loro bilancia dei pagamenti, che era compromesso da una parte per la caduta della loro esportazione, e dall'altra parte per l'annullamento delle rendite dei loro capitali investiti all'estero.

A tutte queste cause di perturbamento si è aggiunto lo squilibrio causato dall'abbandono del Gold standard da parte di molti

importanti Stati e dal conseguente deprezzamento della loro moneta. È venuto inoltre il protezionismo inglese. La tradizione liberista, dall'Inghilterra difesa con tenacia per tanti anni, non è valsa in questo periodo eccezionale ad evitare che anche questo paese subisse l'influenza delle dilaganti tendenze proibizionistiche.

Mi consenta il Senato di dire brevissime parole sui contingentamenti ed avrò finito.

Una forma di ostruzionismo economico particolarmente diffuso in questi ultimi tempi è quella dei contingentamenti. A tale proposito mi è grato dare ampia lode al Governo per non avere seguito il cattivo esempio, che ci veniva dall'estero, se non nei limiti imposti dalla necessità di difesa. Il nostro Governo non ha eretto a sistema il contingentamento.

Io auguro, onorevoli colleghi, che le circostanze possano permettere al Duce di portare la questione sul terreno internazionale, affinché anche nel campo economico, come in quello politico, l'Italia, che fonda la sua politica internazionale sull'ordine e sulla pace laboriosa, si faccia promotrice e suscitatrice di un nuovo indirizzo, che attenui o sopprima il deleterio sistema dei contingentamenti.

La storia e la esperienza lasciano sperare che, una volta sollevata la discussione, non abbiano a mancare i consensi del mondo civile. Non si tratta che di un corollario sul terreno economico della politica internazionale, magistralmente impostata e condotta dal Capo del Governo. (*Applausi*).

TOFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI. Onorevoli colleghi, nella sintetica e tecnica, ma esauriente e chiara relazione del senatore Conti, tutto il quadro dell'attività del Ministero delle corporazioni è messo in luce precisa. Mi permetterò di accennare ad alcune ultime disposizioni del dicastero delle corporazioni: dirò qualche parola sui consorzi, sull'industria del seme-bachi e della seta, e chiuderò con alcune osservazioni al riguardo dei quadri e degli uomini, specialmente degli uomini, nelle aziende e nelle grandi aziende industriali.

Il Ministero delle corporazioni è evidentemente quello che più rispecchia il « novus ordo » creato dal Regime; è il campo di ap-

plicazione immediata del diritto corporativo, è la palestra dove si concretano i dettami delle corporazioni e della Carta del Lavoro.

Non posso che lodare le ultime disposizioni che hanno creato un ispettorato tecnico al lato degli uffici del ministero delle Corporazioni, ispettorato tecnico, che io ho sempre caldeggiato, e una direzione speciale per il ramo industriale. Il Ministero delle corporazioni ha dunque oggi, cinque direzioni generali: una di indole assolutamente generale, che è la segreteria del Consiglio delle corporazioni e si occupa dei problemi di indole generale; due che si occupano dei problemi di indole sociale (previdenza e proflassi per infortuni ecc.), e le altre due che si occupano essenzialmente delle questioni economiche (una per le industrie e l'altra per il commercio).

Credo che, con questa suddivisione del lavoro e con questa integrazione della direzione generale, i contatti con gli altri dicasteri e specialmente col dicastero dell'agricoltura saranno più precisi, più razionali e più rapidi. La risoluzione dei complessi problemi che toccano l'agricoltura e l'industria sarà evidentemente accelerata e facilitata. È poi di ieri un'altra iniziativa ed un altro provvedimento che, attuato nella forma che appare dallo schema di decreto a ciò predisposto, incontra la incondizionata approvazione del mondo industriale e del mondo lavoratore italiano. Io alludo alla unificazione della assicurazione infortunistica. Con lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 marzo ultimo scorso, si è stabilita la concentrazione nell'Istituto unico nazionale fascista per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro delle attività finora esercitate dai Sindacati e dalla Cassa Nazionale.

L'unificazione rappresenta una salutare, definitiva reazione al logoro canone della concorrenza che ha dominato fino ad oggi anche in questo campo così delicato, e che non ha valso che a favorire un costosissimo giuoco di interessi estranei, economicamente ed eticamente incompatibili col carattere e colle finalità dell'Assicurazione operaia. I benefici della riforma sono evidenti. Si pensi che, esclusa la pluralità degli Istituti di assicurazione sugli infortuni nell'industria, scompare ad un tratto e definitivamente il carico delle

provvigioni e quello, non meno imponente, delle spese per la moltiplicazione dei servizi comuni di assistenza, di controllo e di amministrazione. Ciò produrrà, da calcoli preventivi che si fanno, da 60 a 70 milioni all'anno di economia. Si pensi al vasto campo entro il quale il tecnicismo mutualistico potrà essere sapientemente ordinato nell'ambito delle categorie, ed in armonica coerenza con la concezione unitaria del complesso delle industrie nazionali; e si pensi finalmente che la deliberata riforma preconizza l'innesto vivificante di un'intima collaborazione degli industriali stessi mediante la costituzione, nell'interno dell'ente, di gestioni autonome di categorie, e si potrà concludere evidentemente che il Regime ha voluto e saputo opportunamente dissolvere la scomposta tradizione che ha imperato, così lungamente, con pregiudizio comune dell'interesse dell'industrie e della massa operaia. Mi permetto di aggiungere tuttavia una raccomandazione. Pare (e spero che non sia così) che dopo questa notizia di questi ultimi tempi, dopo che si è conosciuta la creazione di un Ente unico, si sia manifestato un assai sensibile inasprimento nella richiesta dei premi che riguardano determinate categorie che non hanno ancora la copertura del loro rischio. La concorrenza di ieri era certamente strana e non lodevole, ma poco lodevole sarebbe anche oggi un inasprimento non tenuto in limiti ragionevoli; sarebbe anzi condannevole. Si risolverebbe, tutta la economia che si vuol ottenere da una parte, in sicuri aggravi dall'altra, aggravi che peserebbero sulla produzione. Pregherei il sottosegretario onorevole Biagi, che credo si occupi di questa parte, di darmi una qualche assicurazione in proposito.

Chi osserva oggi le attribuzioni ed i compiti dello Stato nei riguardi dell'economia nazionale non può a meno di riconoscere che, specialmente in Italia, lo Stato si occupa di tutti i problemi economici. Era prevedibile e preveduto. Quando in economia, che è in tempi normali autoregolatrice, si toccano alcuni tasti per correggere le anomalie di determinati periodi squilibrati, si è fatalmente condotti a toccare tutti i tasti del vasto strumento economico. E questo nostro sistema, che ha lasciato all'inizio dubitoso qualche italiano e molto dubitoso quasi tutto il mondo estero,

ha dimostrato oramai di essere il solo adatto a studiare e, spesso, risolvere le grandi questioni economiche, tanto che, dalle imitazioni che noi conosciamo, dobbiamo concludere che il vero classico sistema economico dei Governi liberali e democratici sia completamente finito.

Ma una delle maggiori difficoltà sta appunto in quella misura che lo Stato deve osservare per limitare ad un determinato punto la sua invadenza negli svolgimenti economici, anche privati. Per esempio, l'arrestarsi a quel limite oltre il quale le attività economiche diventerebbero direttamente esercitate dallo Stato.

Lo Stato fascista non statizza nè l'agricoltura, nè il commercio, nè l'industria e fa molto bene. Arriva tuttavia a guidare, a sorreggere, a stroncare ove occorra, a salvare ed appoggiare una impresa economica anche strettamente privata.

Ho detto che questo saper giudicare il giusto limite costituisce una grande difficoltà e non solo per non andar oltre, ma anche per non arrestarsi prima di quanto occorra, perchè qualche volta bisogna sapere andare oltre qualche limite ed avere il coraggio di superarlo. Accenno qui per esempio alla questione dei Consorzi obbligatori.

Si ha l'impressione che in questo istituto del Consorzio, o almeno del Consorzio obbligatorio, si sia arrestata l'azione di Stato in modo totale e in tutti i casi, mentre lo spirito e la lettera della legge prevedeva e sanciva che, sia pure in via eccezionale, si dovesse andare al Consorzio obbligatorio.

Riassumo rapidamente: il Governo, non per mezzo di decreto, ma con una ortodossa proposta di legge ha sottoposto all'esame del Parlamento la legge sui Consorzi obbligatori.

La proposta ha messo, come si ricorda, il Parlamento e tutta la parte economica del Paese innanzi al problema nella forma più completa. Si sono ascoltate e sollevate tutte le obiezioni, anche le vecchie idee dei tradizionali canoni sul povero consumatore, sui monopoli deprecabili ecc.; si sono vagliate tutte le ragioni, pro e contro; la Camera e il Senato hanno suggerito emendamenti e raccomandazioni, e la legge è stata approvata.

Subito dopo, e si è fatto bene e non era affatto in contraddizione colla legge, si sono

precisamente sciolti tutti i vecchi Consorzi obbligatori che, come stranissima eccezione, erano stati creati per particolarissimi casi dal vecchio Regime.

Quei Consorzi non rispondevano più al loro scopo o non funzionavano come devono funzionare nel nostro Regime, che tende unicamente ad inquadrare ogni manifestazione economica nell'interesse del Paese, anche neglignendo e stroncando gli interessi privati.

L'onorevole Asquini, sottosegretario di Stato per le corporazioni, che più specialmente si occupa di questo ramo, nel suo brillante e chiaro discorso tenuto ultimamente alla Camera, ha potuto, credo con personale compiacimento, perchè non è incline al concetto di consorzio obbligatorio, dichiarare che oggi, non esistono più consorzi obbligatori in Italia, pur soggiungendo che, mentre si manteneva invariata la linea del consigliare, sollecitare, quando il caso veramente lo meritasse, la formazione di Consorzi volontari o spontanei, si riserbava allo Stato il consorzio obbligatorio per casi eccezionali.

E concludeva esattamente così:

« La disciplina che si sono dati molti settori di industria è una disciplina spontanea, non trascurabile frutto del clima corporativo. Gli ultimi consorzi obbligatori del settore della industria siderurgica, scaduti il 28 febbraio u. s., sono stati rinnovati per cinque anni col mutuo accordo delle categorie interessate ».

Non appena dichiarata la legge, non per questa concomitanza, ma per ragioni che approvo pienamente, si sono sciolti tutti i vecchi consorzi. Ciò non contraddice alla legge stessa.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Sono scaduti e si sono rinnovati volontariamente.

TOFANI. Anche sciolti; perchè i consorzi che non funzionano bene, devono essere sciolti e non rinnovati, ed io approvo che si siano anche sciolti i consorzi siderurgici obbligatori.

Comunque il sottosegretario onorevole Asquini ha dichiarato che i consorzi siderurgici scaduti si sono rinnovati spontaneamente. E quindi mi si permetta un'osservazione, anzi, direi, una critica.

E convinto proprio l'onorevole Asquini che

i consorzi siderurgici che si sono rinnovati, siano veramente spontanei come ha dichiarato ?

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Non facciamo discussioni sul libero arbitrio.

TOFANI. Non si tratta di libero arbitrio. Non è per avventura più esatto dire che si è tolta semplicemente l'etichetta di consorzi obbligatori, lasciando gli stessi malcontenti, gli stessi privilegi da una parte, e le stesse inferiorità dall'altra, che si avevano nei consorzi obbligatori, prorogati diverse volte e che sono definitivamente venuti a scadere il 28 dello scorso mese ?

Una variante c'è ! Certo, ed è questa: che non c'è più il decreto che autorizza o sancisce il consorzio obbligatorio. Ossia lo Stato non è più ufficialmente responsabile di quei malcontenti, di quei privilegi e di quelle disparità che sussistono ancora. Ma la situazione è rimasta pressochè la medesima: gli scontenti ci sono ancora. . .

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. La colpa è della crisi e non del consorzio.

TOFANI. Appunto perchè c'è la crisi, i consorzi devono essere fatti in modo da essere utili per fronteggiarla.

Onorevole Asquini, non è un'opinione mia personale, questa che io espongo; io credo, e non son pochi a crederlo con me, che se si fosse veramente cercato di applicare una buona base, che avesse potuto mettere gli interessati in un vero equilibrio, secondo la rispettiva capacità produttiva, la loro forza economica ed il loro mercato, probabilmente si sarebbe creato un organismo, obbligatorio o volontario, che avrebbe avuto una maggiore vitalità e certamente una maggiore tranquillità.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Già una commissione tecnica ha riveduto tutta questa materia.

TOFANI. Prendo atto e mi auguro che dagli studi di questa commissione possa uscire la giusta base per applicare veramente e serenamente i criteri del consorzio.

Che cosa avviene oggi ?

Quando una maggioranza domanda un consorzio, e si appoggia alla sua Confederazione per ottenerlo, i renitenti si trovano innanzi allo spauracchio della legge.

Intanto la maggioranza non ha creato un consorzio che abbia, come vuole la legge, una base equa, discussa ampiamente dagli interessati e che serva di norma precisa per i renitenti quando questi aderiranno al consorzio; ma questo trae origine da accordi tra i maggiori che producono, in generale, delle più o meno gravi disparità, fra i diversi consorziandi.

Tra i renitenti vi sono i docili, gli audaci e gli audacissimi. I primi, per la paura dell'applicazione della legge di obbligatorietà, cedono; i secondi resistono e finiscono per cedere ottenendo però qualche condizione di privilegio; gli audacissimi resistono ad oltranza e, poichè sono gli ultimi ad aderire, impongono condizioni leonine.

Ora questo è perfettamente quanto è sempre avvenuto per il passato, ed è precisamente quello che la legge avrebbe voluto evitare. (*Interruzione del sottosegretario di Stato per le corporazioni*).

Ella, onorevole Asquini, non ha mai avuto una domanda ufficiale col parere delle confederazioni, come è previsto dalla legge, per la costituzione di un consorzio obbligatorio. Non l'ha mai avuta perchè quando si è cominciato a capire che un consorzio obbligatorio non aveva alcuna probabilità di riuscita, tutte le domande sono state rinfoderate, nè le Confederazioni hanno osato di dare, per nessun caso, il loro parere favorevole e la legge è rimasta lettera morta.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Quando i consorzi si sono fatti, c'è voluta una legge apposta.

TOFANI. E vi è anche un altro fatto che voglio segnalare all'onorevole Asquini.

Qualche volta uno o più di questi renitenti sono costituiti da aziende nelle quali o direttamente o indirettamente, per finanziamenti concessi, è interessato lo Stato.

Per queste il patto leonino è impossibile. Lo Stato non ne fa, e non ne può fare; e queste aziende, che sono soltanto renitenti perchè rifiutano una partecipazione inadeguata, sono costrette ad aderire ai consorzi, in condizioni di inferiorità.

Certo la ricerca di una base equa e logica per la costituzione di un consorzio obbligatorio non è facile. Occorrono organi competenti, ed

io avevo invocato questi organi anche tecnici che oggi credo esistano nel Ministero delle corporazioni: è un problema difficile, ripeto, ma non è di tale difficoltà che il Regime fascista non lo possa e non lo sappia superare.

Io ho avuto occasione di parlare di questa legge nei consorzi internazionali, nei quali ho l'onore di rappresentare gli interessi di determinati rami di industrie italiane, ed ho potuto constatare il grande interesse che tutta la parte industriale estera ammetteva a questa nostra legge fascista. Mi sono stati anche richiesti il testo e le notizie necessarie per uno studio che tendeva a far seguire il nostro esempio agli Stati esteri.

Mi sia consentito citare un caso: l'industria del seme-bachi, della quale mi occupo spesso perchè rappresenta una delle più italiane e più simpatiche industrie, che danno lavoro a quel magnifico popolo piceno che io ho avuto l'onore di rappresentare per tre legislature nell'altro ramo del Parlamento; popolo piceno, che alle sue grandi virtù di modestia e di lavoro accoppia un silenzioso ma fedelissimo spirito fascista che gli impedisce di chiedere, come non chiede, e che io raccomando caldamente all'attenzione del Capo del Governo.

Il seme-bachi è la base della seta. La maggior parte del seme è fornito dalle Marche, e più specialmente dalla provincia di Ascoli. Delle leggi opportune e sagge hanno preteso che la preparazione del seme-bachi fosse controllata in modo da assicurare che, questa delicatissima materia prima, avesse caratteristiche adatte per produrre una seta di primissimo ordine. Queste leggi hanno imposto la chiusura di ben 40 stabilimenti baccologici, fra i 130 residuati dopo la bufera della crisi.

Si è costituito un consorzio che aggruppa largamente i due terzi del prodotto che si consuma in Italia. Rimangono tuttavia fuori del consorzio un certo numero di fabbriche.

Solo se il consorzio fosse totalitario, o quasi totalitario, esso potrebbe occuparsi con immediato successo della selezione delle qualità di seme più specialmente adatte per ogni regione, ciò che è oggi della massima importanza, perchè i filandieri richiedono, nell'acquisto dei bozzoli da una regione, non solo un determinato tipo, ma anche una grande uniformità dello stesso

tipo, dato che, nelle lavorazioni successive, solo con questa uniformità si può raggiungere nel filo quella costanza dinamometrica e quelle piccole e grandi caratteristiche che permettono di ottenere una seta veramente tipo, seta tipo che vince sul mercato tutti gli altri prodotti che oggi fanno una concorrenza accanita alla seta italiana.

Mi permetto di consigliare un esame approfondito della questione, perchè ritengo che, se tale esame desse ragione ai miei concetti, questo sarebbe uno dei casi in cui l'interesse nazionale consiglierebbe la istituzione di un consorzio obbligatorio.

Nel campo dell'industria della trattura (filatura) le posizioni di partenza sono anche più complesse e più ardue. Non abbiamo ancora formazioni unitarie intorno alle quali si possa fare nucleo e massa per le azioni comuni. Sta di fatto, peraltro, che nell'enunciare le richieste dell'industria serica allo Stato, nei recenti incontri a Roma presso il Ministero dell'agricoltura e presso quello delle corporazioni, la trattura italiana ha affermato la necessità della organizzazione di istituti idonei a stabilire una definitiva disciplina produttiva della seta greggia.

Determinati mercati sono stati perduti non soltanto per la pressione economica della concorrenza giapponese, ma anche per la deficiente organizzazione commerciale e la scarsa sensibilità dimostrata in particolari periodi di facile vendita e di facili realizzazioni dalla nostra industria.

Si impone una disciplina particolare, e la costituzione di un organo commerciale capace di costituire garanzia all'estero delle caratteristiche qualitative delle nostre sete. Il marchio di esportazione deve essere imposto alla filatura affinchè siano eliminate tutte le produzioni inadeguate per qualità, e che rovinano il mercato anche a causa dei prezzi vili a cui è necessario svendere per far accettare al consumo qualità non pregiate e non preferite.

La seta italiana ha qualità intrinseche il cui primato non è nemmeno oggi contestato.

Le sue proprietà dinamometriche sono nettamente superiori a quelle della seta giapponese, ma occorre una diversa impostazione produttiva, che possa preparare sete filate per « regolarità » secondo la tradizione del consumo

europeo, e sete filate per « uniformità » secondo i bisogni del consumo americano.

Il problema è certo complesso e indubbiamente difficile. Ma è necessario porvi mano con fermezza e con pronta decisione perchè altrimenti il rimedio verrà quando ogni possibilità di riconquista di mercati sarà del tutto preclusa.

E passo all'ultimo punto. La veramente encomiabile relazione del senatore Conti mi offre lo spunto per una qualche parola sul tema che, molto opportunamente, il relatore tocca: « i quadri e gli uomini ». Concordo pienamente colle osservazioni che egli fa ed i consigli che porge. Il Regime, lo sappiamo bene, si preoccupa al sommo grado di questo lato delicatissimo: « gli uomini ». Lodo cordialmente anch'io l'onorevole Biagi per la revisione dei quadri che si propone: è utilissima. In genere molti buoni elementi dirigono le segreterie sindacali. Bisogna scegliere gli ottimi, fra i buoni e i mediocri, e metter in valore i più meritevoli, allontanando gli inetti.

Un consiglio vorrei proporre: credo che sia utile far conoscere in qualche modo gli emolumenti che i segretari e gli altri funzionari addetti a queste mansioni percepiscono. Si mormora, credo a torto. Il confronto con gli impiegati dello Stato, specialmente delle amministrazioni locali, è base di mormorio e di malcontento. Io credo che gli onorari in questione non siano tali da giustificare questi appunti, ma sarebbe utile che ciò si sapesse un po' meglio anche in provincia. Così per le trasferte, i viaggi ed accessori. Anche in questo settore è entrato il malvezzo, lo chiamo così, della prima classe e del vagone letto di prima classe; malvezzo che ha purtroppo invaso tutte le amministrazioni di aziende private. Non si riesce più a far viaggiare un funzionario, un impiegato qualunque, in seconda classe... Anche impiegati che rasentano il grado inferiore — impiegati d'ordine — quando devono muoversi, si mostrano offesi... se si accorda loro il viaggio in seconda classe.

Sulle linee principali abbiamo ormai anche il posto letto di seconda classe, e quindi la ragione, sempre affacciata, che una notte di treno impedisce di lavorare il giorno dopo, è superata. Per chi viaggia spesso all'estero fa un'impresione strana il vedere che mentre là i posti di

prima classe sono quasi sempre vuoti, da noi sono più affollati di quelli di seconda (forse anche perchè il ministro Ciano, è giudiziosamente avaro nel far viaggiare carrozze di prima classe, che non rendono al suo dicastero).

Questo dei viaggi in prima classe a cui si sono abituati quasi tutti gli impiegati non ha importanza in sè, ma come sintomo. Credo utile di segnalarglielo all'amministrazione delle corporazioni, come credo utile che se ne preoccupino le Confederazioni per vedere se non sia il caso di stabilire una norma che regoli anche questa materia. Ai tempi in cui iniziavo la mia carriera, noi ingegneri giovani viaggiavamo spesso in terza classe. Non sono, e nessun fascista dev'esserlo, un *laudator temporis acti...* Dio me ne guardi! ma sono partigiano della gerarchia in tutto e dell'*est modus in rebus*, oltrechè della economia nelle spese.

Il relatore tocca anche il problema più difficile degli uomini preposti alle aziende, anche alle grandi aziende. Giustissimo. Il problema è di grande importanza: un cattivo affare, diventa spesso buono se affidato ad un ottimo amministratore, un magnifico affare diventa disastroso se affidato ad un pessimo amministratore.

Non bisogna tuttavia esagerare: le anonime, le grandi anonime, specialmente, a catena, ad intreccio, controllate e controllanti passano un brutto quarto d'ora. Se lo meritano, ma non bisogna esagerare.

Un'abbastanza numerosa banda di cosiddetti finanziari, che più correttamente potrebbero dirsi filibustieri, è passata dal dopoguerra ad oggi attraverso le anonime e le aziende in genere. Essi hanno purtroppo lasciato una traccia profondamente dolorosa. Molti hanno assaggiato le verghe del fascio se non proprio la scure — che per taluni, almeno in senso morale, è stata fatale — alcuni altri, credo, la assaggeranno. Ed è bene. Ma esiste e permane tuttavia nel nostro mondo economico un forte nerbo di uomini che hanno onestamente lavorato, che hanno validamente resistito alle bufere della crisi, e che meritano di esser nettamente distinti da questi filibustieri, perchè hanno diritto a tutta la nostra stima ed al nostro rispetto.

Le anonime, contro cui si appuntano tutti gli strali, come ha detto l'onorevole Asquini

nel già ricordato bel discorso alla Camera, rappresentano meno della metà degli 80 miliardi circa di capitale investito nelle aziende italiane. Ma se noi poniamo attenzione, le anonime che vanno bene, che hanno resistito, che hanno lottato e che sono in piedi, sono anonime come forma e costituzione di capitale, ma sono nominatissime e individuate dall'uomo che le governa. Questi non è mai un uomo di passaggio — come purtroppo nelle aziende industriali sono, per ragioni di mentalità e di scopo, i finanziari — è l'uomo che spesso ha creato l'anonima, ne vive la vita, ne organizza lo sviluppo, ne soffre le ansie e ne gode i trionfi: un uomo, infine, che la impersona tutta. Per tutti, la « Fiat » è Agnelli; la « Edison », che era « Esterle », è oggi Motta; la « Pirelli », anche se non portasse quel nome, è Pirelli; l'« Adriatica » è Volpi; la « Montecatini » è Donegani; la « Conti » è od era Conti; le « Acciaierie lombarde » sono Falk; e così di un grandissimo numero di aziende minori. Un'anonima che va bene è quasi sempre « un nome ». Pare un bisticcio ma è così, e quasi nessuna di queste anonime che portano un nome è caduta, e nessuna in ogni caso è caduta ignominiosamente.

L'azienda, specialmente industriale, non è fatta per gli uomini di passaggio. Anche uomini di primissimo ordine non darebbero alcun rendimento se non vivessero la vita dell'azienda. E ciò in ogni manifestazione del lavoro. Chi dirige deve vivere la vita dell'organismo che dirige. Anzi c'è un altro concetto da tener presente: l'uomo che dirige dev'esser messo in condizioni di « dirigere ». Scegliamolo bene, ma lasciamolo solo a dirigere.

Dico questo perchè, in quest'ultimo tempo, nelle assemblee delle aziende industriali, che cadono quasi tutte in marzo, noi vediamo applicare una norma che non si può che approvare, ma che va messa nel vero quadro delle finalità da raggiungere.

Noi vediamo le aziende, e specialmente le grandi aziende nelle quali lo Stato, indirettamente od a mezzo degli Istituti creati appositamente, è interessato, ridurre il numero dei consiglieri di amministrazione che era eccessivo, e vediamo ridurre anche di molto le loro prebonde, per chiamarle così.

Benissimo. Credo che le due disposizioni siano non spontanee ma ispirate, dato il loro

generalizzarsi. Ma poniamo attenzione a due fatti contraddittori.

Da questa riduzione e da questa severità di scelta, la carica di consigliere in queste aziende viene elevata di grado e di responsabilità, sia per la designazione, che probabilmente è suggerita o accettata da chi sta più su dell'assemblea pura e semplice, sia perchè tutto il nuovo indirizzo obbliga i nuovi consiglieri ad una assiduità e ad una diligenza di lavoro che non era nè implicitamente intesa nè, forse, voluta.

Ora può avvenire che questi valentuomini prendano troppo sul serio la loro nomina e vogliano lavorar troppo. È il caso del *surtout pas trop de zèle*. Pare un paradosso, ma è una evidente verità. Anche se sono abilissimi tutti, se si mettono tutti a voler dirigere, stando dalla mattina alla sera alle calcagna del vero dirigente, e volendo tutto sapere nel dettaglio e specialmente decidere tutto « in collettività con lui », si avranno dei cattivi risultati.

Chi dirige dev'essere uno — raramente due di pari grado — consigliato, seguito, aiutato, controllato se si vuole, ma lasciato solo a dirigere. La rapidità di decisione, la coscienza della responsabilità, l'elasticità che necessitano nella direzione devono essere nelle mani di uno solo.

Mi diceva un vecchio Maestro: « Per dirigere, veramente dirigere una qualunque azienda grande o piccola, bisogna essere in numero dispari e tre son troppi » (*si ride*).

Si dirà: dove si trovano questi « uomini »? Ecco il punto. Chi vale, difficilmente è disoccupato e disponibile in questo campo, tanto più se si cerca un uomo capace di dirigere una azienda importante. E allora? Io non approvo la ricerca del dirigente, come spesso si fa, fuori dell'azienda stessa, anche se si affida ad un uomo abile, ma già molto occupato in altra azienda.

Da noi, per strana tradizione, chi dirige è un amministratore — l'amministratore delegato — perchè è considerato di una classe diversa e superiore a quella di tutti gli impiegati, anche direttori generali. Si è copiato il Governo, in cui il ministro è di una classe diversa da quella di tutti gli impiegati, perchè proviene effettivamente da altra strada. C'è qualche cosa di giusto in questo, in qualche caso, ma non sempre. E rarissimamente avviene

che anche coloro che stanno poco più in basso dell'amministratore delegato, i direttori, siano, in caso di vacanza della carica massima, elevati a questa. È anche questo un cattivo relitto delle intrusioni bancarie nelle aziende. Il gruppo finanziario che controlla la maggioranza delle azioni dell'azienda ha uomini suoi, spesso assolutamente ignari della specialità dell'azienda, ma pratici di finanza e fidati (per il gruppo) in fatto di finanza e il gruppo affida loro la carica massima delle aziende che controlla. È la parte finanziaria che sovrasta a tutto. Parrebbe invece logico che quegli uomini in immediato sottordine che da anni, talvolta da molti anni, hanno collaborato con il massimo dirigente e conoscono tutta la vita dell'azienda, tutte le sue specialità, tutte le debolezze e tutte le sue forze anche latenti, fossero i più indicati a prendere un giorno la barra del timone, sicuri del fatto loro, anzi edotti delle buone e meno buone direttive del precedente dirigente e, spesso, di molti dirigenti di passaggio: in condizione quindi di correggere i passati errori e accrescere i pregi del passato.

In ogni azienda, piccola o grande, vi è un uomo, spesso vi sono alcuni uomini, subito al di sotto del dirigente massimo, che sono i più indicati per salire alla direzione in caso di bisogno, anche se si tratti di una grande azienda bancaria.

Un esempio che ha fatto la migliore impressione è quello di un grande istituto bancario italiano in cui, precisamente a sostituire un capo e, checchè si possa pensare di qualche ultima prova non felice, un grande capo al quale si deve gran parte della attuale potenza industriale italiana, si sono chiamati due suoi collaboratori che da anni lo aiutavano e lo seguivano nel faticoso lavoro. È questa la via da seguire. Non è un consiglio che mi permetto di dare, è un'indicazione che io faccio, convinto di additare una via buona.

Colla mia sincerità un po' rude voglio aggiungere un'altra considerazione. Ho detto che si riduce il numero dei consiglieri e si riducono i loro emolumenti, e ho detto che sta bene. Ma non esageriamo, non bisogna avvilitare una carica che viene esaltata colla scelta e colla minor quantità numerica.

Fino ad oggi, molti consiglieri, spesso dor-

mienti, inutili spessissimo e profumatamente pagati con percentuali vistose sul bilancio dell'azienda; oggi pochi consiglieri, occhi su di loro perchè diano risultati tangibili, scelta difficile, e qualche volta remunerazione umiliante. Ciò non è logico. Non credo logico che un presidente di un grande istituto bancario o di una grande azienda, un presidente d'oggi, ossia che lavora e paga di persona, sia retribuito meno di un basso funzionario. Meglio, se è ricco, pregarlo di rinunciare ad ogni emolumento, ma se emolumento ha da essere deve essere adeguato.

Altrimenti — mi consenta il Senato — si potrebbe finire con un vero « per finire ». Nel Basso Impero, le imposte o i tributi erano saliti a tale altezza, in contrasto colla miseria dei poveri contribuenti, che spesso l'esattore che andava per incassare il contributo, incassava fior di percosse o peggio. Nessuno più voleva incaricarsi dell'esazione. Si fu costretti ad un certo punto — non ricordo sotto chi, molti storici qui lo ricorderanno meglio di me, — ad incaricare, per assoluta mancanza d'altri, i carcerati. Sarebbe un bello espediente per un consiglio di amministrazione!! (*ilarità*).

Onorevoli colleghi, ho finito.

Non ho questa volta parlato di crisi. Non vi ho neppur pensato. Me la ricordo molto, troppo forse, quando vado fuori d'Italia, qui in Italia, me la dimentico. E non la ricordo neppure qui in quest'Aula, dove la parola di tanti dotti tratta di difficoltà economiche d'ogni genere: agricole, industriali, commerciali. È facile trovarne il perchè: l'Italia tutta, e più specialmente Roma, non ha più la faccia dell'ammalato; ha invece la bella faccia sorridente del risanato. Il miracolo italiano è in atto. Roma brilla di una sua luce antica, ora riaccesa, e in noi italiani — in tutti gli italiani ormai — arde luminosissima la fiamma della fiducia e della fede. Ho parlato di uomini che dirigono. Noi ne abbiamo Uno al quale abbiamo affidato tutto il Paese che Egli in 10 anni ha trasformato e rifatto. Oggi Egli prova luminosamente che sarebbe forse utile, e non per i soli italiani, che gli si affidasse in pieno anche un altro più grandioso problema. (*Applausi e congratulazioni*).

VICINI ANTONIO. Domando di parlare, PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI ANTONIO. Onorevoli colleghi, le ultime parole del camerata Tofani, ispirate a così giusto ottimismo, mi incoraggiano a parlare di un argomento che altrimenti si sarebbe potuto giudicare fuori tono.

Il senatore San Martino, sul bilancio della Educazione nazionale, ha rilevato quanto sia stata alta e proficua l'opera del Regime per l'arte musicale italiana. Questo richiamo mi ha portato a pensare che in questa sede si possa dire una parola, che sarà rapidissima, su tale argomento, e cioè relativamente all'organizzazione della corporazione dello spettacolo, istituita con il decreto del 6 dicembre 1930. L'onorevole Biagi, nell'altro ramo del Parlamento, avvertiva che la Corporazione dello spettacolo finora ha svolto soprattutto una attività di carattere consultivo; ma sembra giunto il momento nel quale dovrà manifestare chiaramente il proprio indirizzo, la propria volontà nell'importante campo economico assegnatole. Tanto più che è retta da uomini, a cominciare dal Presidente, l'onorevole Pierantoni, che hanno indubbiamente la competenza e l'ala per dirigere questo organo corporativo ad un attivissimo sviluppo.

Con questa premessa, e dato anche che ci troviamo quasi ad un punto di inizio dell'opera pratica che la Corporazione dello spettacolo dovrà svolgere (e indubbiamente alla Corporazione stessa saranno dati i mezzi per svolgerla) io credo che sia opportuno esprimere qualche pensiero, qualche idea acquistata seguendo la vita di teatri lirici. Io non intendo parlare della attività dei grandi teatri, perchè questi non hanno bisogno del nostro consiglio, nè della nostra modesta esperienza, e tanto meno dei modesti aiuti, dei quali invece noi sentiamo l'assoluta necessità. E mi riferisco specialmente a quei teatri della regione emiliana e romagnola, nella quale viviamo, e nella quale il culto della musica è altissimo e la passione musicale diffusa in tutto il popolo, tanto che sarebbe un dolore cittadino, o per lo meno causa di grande rammarico, quando, e soprattutto nella stagione di carnevale, il teatro non venisse aperto. Ne abbiamo avuto un esempio a Bologna. Naturalmente io non metto Bologna tra quelle città di provincia in nome delle quali parlo: Bologna appartiene ad una categoria superiore, ed anche in questo c'è di guida.

Perduto il teatro comunale per l'incendio di due anni or sono, Bologna non ha voluto rinunciare al suo spettacolo lirico e ha dato una serie di opere al teatro del Corso.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Al Teatro Duse.

VICINI ANTONIO. Una volta si chiamava teatro del Corso. Mi riferisco al tempo in cui ero caporale a Bologna; e questo ricordo mi fa piacere.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Allora si chiamava teatro Brunetti.

VICINI ANTONIO. Bene, è giusto: il 6 giugno 1882, Giosuè Carducci commemorò Giuseppe Garibaldi appunto al « Brunetti »...

PRESIDENTE. Onorevole Vicini, è meglio che ella venga all'argomento del suo discorso.

VICINI ANTONIO. Ci sono, onorevole Presidente, nell'argomento, perchè resto a teatro. Noi dunque non possiamo rinunciare agli spettacoli d'opera dei nostri teatri per quanto le difficoltà siano grandissime. Abbiamo superato tempi nei quali si giudicava che il teatro d'opera fosse una cosa di lusso, una cosa superflua; ricordo le lotte nei Consigli comunali, e chi diceva: se vogliono i teatri, se li paghino loro.

Invece ora la concezione che si ha dell'arte e, soprattutto per l'arte musicale, è completamente mutata; è il popolo minuto, più delle classi agiate, che ama il teatro. Si sente che è necessario incoraggiare l'arte lirica, e si calcolano e apprezzano i benefici che ne possono venire agli artisti, alle masse orchestrali e corali, al commercio locale, ed oltre che all'utilità grandissima anche al decoro e alla tradizione delle nostre città. Devono essere promosse e incoraggiate queste stagioni d'opera nei teatri di provincia. Quando noi arriviamo all'ottobre e novembre, si comincia ogni anno a parlare di teatro e della stagione lirica. Reggio non può aprire il teatro comunale perchè non ha provveduto a fare i restauri nel bellissimo teatro costruito dal nostro architetto Costa. Parma è più fortunata, con un podestà amatissimo della musica e che largamente finanzia gli spettacoli. Modena è in condizioni meno liete dal punto di vista finanziario; fra le prime per culto e passione musicale, dovrà assicurare la sorte del suo Comunale con provvedimenti definitivi.

Non voglio fare il caso particolare di Mo-

dena, ma affermo che, mentre nel popolo la intelligenza musicale è grandissima, non sempre, nè da tutti si corrisponde ai voti e alle giuste aspirazioni del popolo, che ama infinitamente la musica. Sono difficoltà comuni, ma come si possono superare? Bisogna che queste mie parole abbiano una finalità ed uno scopo pratico; altrimenti le pronunzierai solo agli effetti di certe impostazioni che ho vedute nel bilancio del Ministero delle Corporazioni, nel quale, di fronte, per esempio, a «Corporazione dello spettacolo» è scritto «per memoria». Non è una grande cifra e si fa poca fatica a spenderla!

Nel 1931 io avevo preso l'iniziativa di riunire alcuni teatri per fare uno spettacolo tutt'insieme (concetto del «Carro di Tespi») uno spettacolo interprovinciale, e mi ero rivolto a Cremona, a Piacenza, a Parma, a Reggio, a Mantova, a Ferrara e a Modena. Parecchie di queste città avevano già risposto calorosamente, plaudendo all'idea di grandi spettacoli giranti, secondo un piano determinato, che modestamente avevo prospettato. Però, ad un dato momento, fui invitato da una autorità sindacale a Verona, all'Arena, e mi fu chiesto di rinunciare alla iniziativa perchè si sarebbe fatta una cosa più grande. Non ebbi nessuna difficoltà a rinunciare e risposi: — io regalo l'idea: noi siamo ricchissimi di idee, e un regalo si può fare!. — Difatti a Milano si convocarono i rappresentanti dei teatri comunali e sociali d'Italia. Dopo una lunga seduta, venne fuori un ordine del giorno, proposto da una commissione speciale, con molti considerando e plausi alle personalità presenti, ma l'iniziativa finì lì.

Se non avrò molti dispiaceri, e spero non averne, se non avrò grandi dolori postumi della stagione carnevalesca ultima di Modena, l'onorevole Biagi sa benissimo che cosa voglio dire...

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Per memoria!

VICINI ANTONIO... qui bisognerà mettere invece una bella cifra: ho intenzione di riprendere la mia idea e la iniziativa del Carro di Tespi interprovinciale. Ne ho parlato anche ai dirigenti della Corporazione dello spettacolo che, come esperimento, lo vedrebbero molto volentieri. Quale sarà la forma da darsi,

per colorire questo progetto, non è il caso di determinare qui, ma bisogna che le idee al centro si modifichino alquanto, adattandosi alla realtà.

Per esempio, non si vorrebbero gli impresari, e così, teoricamente, si potrebbe anche dire che è bene escludere gli intermediari. Ma si può sopprimerli? È difficilissimo. Infatti Bologna ha fatto quello spettacolo che ho ricordato or ora, bellissimo spettacolo, ma attraverso un impresario. Modena anche quest'anno si è rivolta ad un impresario, e non è stato male, perchè ha dovuto anticipare una discreta somma. Verona farà i grandi spettacoli dell'Arena, e per allestirli, scritturare gli artisti, conoscere le disponibilità, far le convenzioni necessarie, provvedere vestiari, scene, masse ha preferito rivolgersi ad una impresa, a quella che sarebbe meno gradita, e che è poi la stessa che ha dato spettacoli ottimi a Bologna. Si vorrebbe fare a meno di imprese, e ci si arriverà: adesso, forse, non si è abbastanza preparati.

Altro punto nel quale bisogna correggere, a mio modesto avviso, almeno la tattica, è quello della campagna contro il divismo. La lotta contro il divo non è riuscita: sarebbe lo stesso che dire che non vogliamo dei grandi uomini e preferiamo le mediocrità. Lo spettacolo dato al Teatro Reale dell'Opera l'altra sera è stato semplicemente una cosa divina e lo hanno proclamato tutti. Ma se andiamo a leggere i nomi, troviamo quelli dei più grandi artisti che onorano l'arte italiana e che all'estero compiono opera di propaganda e di bellezza nel nome d'Italia!

Quando le direttive siano pratiche e precise e si diano i mezzi finanziari, è certo che la Corporazione dello spettacolo, diretta come è da persone di alto valore, raggiungerà nobilissime e pratiche finalità. Potrà guidarci nelle iniziative, potrà assumere e segnare le direttive, in modo che gli enti di provincia possano vedere assicurata, nelle stagioni di maggiore interesse, e specialmente nella stagione carnevalesca, l'apertura dei loro teatri, senza che questo debba importare un grande contributo a carico della Corporazione dello spettacolo. Certo con niente non si fa niente. Ma soprattutto credo che l'opera della Corporazione dello spettacolo possa e debba essere efficace per convincere a richiamare municipi ed enti locali.

L'onorevole Biagi, nell'altro ramo del Parlamento, ha detto: « Il Ministero delle corporazioni esercita una vigilanza attenta e rigorosa per evitare ogni spesa che non abbia un rendimento economico ». Forse vi sarà chi riterrà il teatro una cosa perfettamente inutile e che non può dare un rendimento economico. Se invece si guarda la cosa con uno spirito di obiettività e di serenità, nessuno saprà negare che le spese, che si fanno per il teatro, non abbiano un notevole rendimento economico nelle città nelle quali le rappresentazioni si svolgono. Io ho voluto controllare la contabilità di diverse stagioni, tenendo conto della dote, dei contributi che possono venire da diverse parti, del *bordereau* serale del teatro e ho potuto accertare che per lo meno i tre quarti dell'intera somma rimangono nella città, sono spesi nella città. Il mio discorso non ha bisogno di una conclusione.

Ho già detto che il Ministero delle corporazioni è rappresentato e avvicinato da giovani e feconde energie, da modernità e luce di pensiero: ho perciò piena fiducia che quanto ho detto troverà benevolo accoglimento. (*Applausi*).

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Quasi tutti gli oratori che hanno parlato su questo bilancio hanno trattato delle società commerciali. Mi permetto di rivolgere al Governo alcune raccomandazioni su questo argomento.

Il sottosegretario Asquini, nell'altro ramo del Parlamento, ha fatto le seguenti dichiarazioni:

« Il Governo non ha esitato ad adottare dove è stato necessario anche taluni provvedimenti eccezionali di contingenza. Ma appunto per questo loro carattere contingente, simili provvedimenti non sono destinati ad andare oltre gli scopi prefissi. Un provvedimento che sarà in particolare applicato con la massima prudenza nei riguardi delle sole aziende che lo meritano è quello relativo all'emissione di azioni privilegiate ». Seguono poi alcuni altri periodi; quindi il sottosegretario aggiunge: « Dichiaro che il risparmio privato deve tornare alle industrie per la via maestra che è quella del contatto diretto con le industrie. Per formare nuovi azionisti bisogna mettere in grado il risparmiatore di leggere facilmente

nei bilanci delle società e non solo nei listini di borsa ».

Dichiarazioni, queste, che meritano tutto il plauso e tutta la lode di quanti hanno un po' di pratica di questa materia. Però avere dei bilanci che possano essere letti facilmente dagli interessati, non è cosa facile, se non si provvede ad una modificazione delle nostre leggi fiscali.

Non è la prima volta che richiamo l'attenzione del Governo sul sistema di tassazione degli utili delle società anonime commerciali e industriali. Io credo che, se il Governo non si deciderà ad emanare un provvedimento per il quale l'imposta di ricchezza mobile delle società commerciali e industriali si paghi soltanto sui dividendi effettivamente distribuiti, sarà molto difficile avere dei bilanci chiari, in cui gli azionisti possano facilmente leggere, come il sottosegretario di Stato vuole e come dovrebbe essere. È questo un provvedimento ch'era già stato promesso (se ben ricordo) dall'onorevole De Stefani, ministro delle finanze, ma la promessa non è stata mantenuta. Io credo che un simile provvedimento sarebbe molto utile sia per gli azionisti, sia per lo Stato, poichè gli utili che non si distribuiscono, rimanendo nelle aziende, daranno altri utili sui quali il Governo, se non subito, percepirà più tardi imposta di ricchezza mobile.

Raccomando vivamente al ministro delle corporazioni, di raccomandare egli stesso al ministro delle finanze tale utilissimo provvedimento.

Accennò poi il sottosegretario di Stato alla riforma delle società commerciali, promessa dal Guardasigilli. Attendiamo, da tempo, la nuova legislazione. Sta di fatto però che da anni la legislazione italiana, riguardo alle società commerciali, è andata piuttosto peggiorando che migliorando. Con decreti emanati durante la guerra e dopo la guerra, con la facoltà accordata di emettere azioni privilegiate, e azioni a voto plurimo, colla soppressione del diritto di recesso che spettava secondo il Codice di commercio agli azionisti, si sono tolte tutte le garanzie che gli azionisti avevano, quando affidavano i loro risparmi alle società commerciali o industriali. In momenti eccezionali, si capisce che si possa essere obbligati a ricorrere a mezzi straordinari per riparare ai disastri che hanno causato perdite ingenti di

capitali e sconvolto l'economia nazionale. Ma i provvedimenti straordinari debbono rimanere in vigore il minor tempo possibile.

Il Governo, persuaso di ciò, mentre emanava i decreti ritenuti necessari, dichiarava solennemente che la loro applicazione doveva essere limitata nel tempo. Perfettamente consenziente colle dichiarazioni del Governo, auguro che detti provvedimenti abbiano durata assai breve, e che al più presto, perchè l'attesa è ormai lunga, si disciplini con nuove, efficaci disposizioni la delicata materia delle società, specialmente anonime, in modo da dare ai risparmiatori che vogliono impiegare nell'industria i loro capitali, le maggiori garanzie che i loro danari saranno bene amministrati e non sperperati in giuochi o altrimenti. Con queste raccomandazioni finisco di abusare della benevolenza del Senato (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale riservando la facoltà di parlare al Relatore e al Governo.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Celesia, Fara, Rota Giuseppe, Salata e Milano Franco D'Aragona a presentare alcune relazioni.

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Estensione al personale dell'Avvocatura dello Stato del divieto di costituire associazioni sindacali (1581).

FARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico (1587). — (*Iniziato in Senato*).

ROTA GIUSEPPE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di Aeroporto civile (1589).

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e l'Ungheria in data 12 novembre 1932,

per regolare alcune questioni derivanti dalla guerra (1565).

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione italo-svizzera, firmata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (1583). — (*Iniziato in Senato*).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Celesia, Fara, Rota Giuseppe, Salata e Milano Franco D'Aragona della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Agnelli, Albin, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arrivabene, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Bazan, Berenini, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bonin Longare, Bonzani, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Camerini, Carletti, Casertano, Cassis, Castelli, Celesia, Chimienti, Cian, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conti, Corbino, Cornaggia, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Faelli, Fara, Ferrari, Fracassi.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Giampietro, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Lagasi, Lanza di Scalea, Lissia, Luciolli.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º APRILE 1933

Mambretti, Manfroni, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante, Nuvoloni.

Pais, Passerini Angelo, Pavia, Perla, Pestalozza, Pironti, Porro, Pujia, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Renda, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Serriestori, Silj, Silvestri, Simonetta, Suardo, Supino.

Tofani, Tomasi della Torretta, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta

Vaccari, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932 (1525):

Senatori votanti	147
Favorevoli	140
Contrari	7

Il Senato approva.

Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche (1545):

Senatori votanti	147
Favorevoli	142
Contrari	5

Il Senato approva.

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta (1546):

Senatori votanti	147
Favorevoli	136
Contrari	11

Il Senato approva.

Proroga della durata del I° Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura (1552):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (1573):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione aggiuntiva per la determinazione della sovvenzione e dei patti di esercizio della ferrovia Sorso-Sassari-Tempio-Palau (1577):

Senatori votanti	147
Favorevoli	142
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, che reca variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33 (1555):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, recante agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro (1564):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica, mediante scambio di note a San José di Costarica il 21-23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della nazione più favorita ai rapporti commerciali, di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi (1568):

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 62, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (1569):

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 157, che proroga alcune agevolanze fiscali a favore dell'industria automobilistica (1582):

Senatori votanti	147
Favorevoli	140
Contrari	7

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Cian ha presentato una interrogazione all'onorevole ministro della educazione nazionale. Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

« All'onorevole ministro dell'educazione nazionale per sapere quale esito e quali effetti abbia avuto l'inchiesta ordinata dal suo predecessore fin dall'estate del 1931, circa la clandestina esportazione avvenuta del prezioso tritico fiammingo, della cui sorte ebbe ad interessarsi anche l'opinione pubblica torinese. »

PRESIDENTE. Questa interrogazione seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Lunedì alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti dal 16 maggio al 31 dicembre 1932 (*Doc. CLI*).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1550).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato (1503);

Approvazione del Protocollo, con Dichiarazione annessa, stipulato in Roma, il 22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta del Presidente degli Stati Uniti d'America del 20 giugno 1931 (1516);

Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione (1544);

Provvedimenti per completare le opere di ricerca petrolifera in Albania e passare allo

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 1º APRILE 1933

sfruttamento della parte già individuata del giacimento del Devoli (1551);

Compenso di demolizione per le navi mercantili da carico (1563);

Proroga al 30 giugno 1933 del termine di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 283, relativa all'Unione Cooperativa Milanese dei Consumi (1567). - *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri Enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per la esecuzione di opere straordinarie urgenti (1481);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute (1539);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua (1572). - *(Iniziato in Senato)*.

La seduta è tolta (ore 19,30).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CLXXVIIª TORNATA

LUNEDÌ 3 APRILE 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Callaini) .Pag.	6248
Congedi	6247
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato » (1503)	6266
« Approvazione del Protocollo, con Dichiarazione annessa, stipulato in Roma, il 22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta del Presidente degli Stati Uniti d'America del 20 giugno 1931 » (1516)	6268
« Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione » (1544)	6268
« Provvedimenti per completare le opere di ricerca petrolifera in Albania e passare allo sfruttamento della parte già individuata del giacimento del Devoli » (1551)	6272
« Compenso di demolizione per le navi mercantili da carico » (1563)	6273
« Proroga al 30 giugno 1933 del termine di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 283, relativa all'Unione Cooperativa Milanese dei Consumi » (1567)	6273
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri Enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per la esecuzione di opere straordinarie urgenti » (1481)	6273
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute » (1539)	6274

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua » (1572)	6274
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1550)	6250
BIAGI, <i>sottosegretario di Stato per le corporazioni</i>	6250
ASQUINI, <i>sottosegretario di Stato per le corporazioni</i>	6260
Registrazioni con riserva (Doc. CLI)	6248
(Discussione):	
SUPINO, <i>relatore</i>	6248
Relazioni:	
(Presentazione)	6248, 6274
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	6275

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Barzilai per giorni 6; Bergamasco per giorni 6; Biscaretti Guido per giorni 6; D'Amelio per giorni 8; Diena per giorni 5; Fracassi

per giorni 8; Miari per giorni 5; Mori per giorni 2; Scalori per giorni 2; Tanari per giorni 5; Vicini Antonio per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si ritengono accordati.

Commemorazione del senatore Callaini.

PRESIDENTE. Devo con vero dolore annunciare al Senato la scomparsa di un altro caro e altamente stimato Collega: Luigi Callaini.

Volontario diciottenne nel 1866, egli ispirò tutta la sua vita al culto delle idealità patrie. Nella Camera dei Deputati, alla quale appartenne durante sei legislature, esplicandovi opera assidua, si segnalò soprattutto per l'ardente combattività contro l'insorgere e il dilagare delle tendenze sovvertitrici dell'ordine nazionale. Fu fra gli interventisti alla vigilia della guerra, e fra i fondatori del Fascio parlamentare nel momento più delicato e grave della resistenza. Con lo stesso rettilineo sentimento difese poi la vittoria e aderì fervidamente al Fascismo. Era senatore dal 1924; e anche in questa Assemblea, partecipando diligentemente alle sedute, pose al servizio dei principî professati con fede tanto schietta il suo nome e la sua perizia di giurista e di antico parlamentare. Fino a poco tempo fa lo vedemmo fra noi, e nella candida vecchiezza egli serbava integro, con il vigore della mente, l'entusiasmo dei giovani anni.

Il nome di Luigi Callaini sarà lungamente ricordato con affettuosa reverenza.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Il Governo si associa alle parole commemorative pronunciate dal Presidente della Vostra Assemblea.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenuti all'Ufficio di Presidenza le relazioni sui seguenti disegni di legge.

Dagli Uffici centrali:

Norme relative alla distribuzione di maschere antigas (1524). — (*Rel. Cattaneo*).

Autorizzazione al Governo del Re ad emanare il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle Scuole italiane all'estero (1562). — (*Iniziato in Senato; rel. Tolomei*).

Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1574). — (*Rel. Pestalozza*).

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di Credito Navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per lire 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di Società di navigazione di nazionalità italiana (1548). — (*Rel. Celestia*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1549). — (*Rel. Celestia*).

Discussione sulle: « RegISTRAZIONI con riserva eseguite dalla Corte dei Conti dal 16 maggio al 31 dicembre 1932 » (Doc. CLI).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulle: « RegISTRAZIONI con riserva eseguite dalla Corte dei Conti dal 16 maggio al 31 dicembre 1932 ».

SUPINO, presidente e relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, presidente e relatore. Onorevoli Colleghi, a nome della Commissione pei decreti registrati con riserva ho l'onore di riferire sui decreti registrati dal 16 maggio al 31 dicembre 1932:

I.

Coi Regi decreti 28 luglio 1932-X furono collocati a disposizione del Ministero dell'interno i prefetti Degli Atti Enrico, Senise Carmine,

Trotta Nicola, Baccaredda Efisio, Giaccone Pietro, Witzel Carlo e Reale Ernesto. Con altro Regio decreto 24 settembre 1932 fu pure collocato a disposizione il prefetto Giuseppe Marzano. Tali decreti, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, furono registrati con riserva dalla Corte dei conti, perchè secondo il decreto 30 dicembre 1924 i prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di quindici, mentre alla data dei decreti stessi già eccedevano quel numero.

La Commissione, esaminati i decreti stessi rileva che ormai è giurisprudenza costante, così del Senato come della Camera, che il collocamento a disposizione dei prefetti dipende da motivi, la valutazione dei quali sfugge al controllo di organi tutòri.

Vi propone quindi di prendere atto dei decreti stessi.

II.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1931 fu approvato il contratto stipulato il 25 febbraio 1931, tra S. E. l'ambasciatore d'Italia nel Brasile ed il ministro di quella marina, per la vendita a questa nazione degli undici idrovolanti italiani con i quali fu effettuata la transvolata oceanica. Tale decreto, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, fu registrato con riserva dalla Corte dei conti, perchè non furono osservate le formalità richieste dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in relazione all'articolo 430 del Codice civile.

Fondata è la osservazione della Corte dei conti. Tuttavia avendo il Governo con squisito senso politico aderito alla richiesta del Governo Brasiliano, e data l'urgenza di dare esecuzione al contratto, opportuno appare il decreto Ministeriale. Anche le ragioni finanziarie consigliavano l'adozione, perchè gli apparecchi del costo originario di lire 745.370 ciascuno furono venduti a lire 870.000, nonostante il servizio prestato per compiere la grande e fortunata impresa. Ricordando la quale credo di interpretare il pensiero del Senato rivolgendolo agli arditi transvolatori dell'oceano il più vibrante saluto insieme all'augurio di nuove vittorie. (*Applausi*).

Ciò posto la Commissione vi propone di prendere atto del suddetto decreto.

III.

Con decreto Reale 2 giugno 1932 furono approvate nuove tabelle organiche per l'Amministrazione della educazione nazionale.

Secondo il decreto-legge 9 agosto 1929 entro il 30 giugno 1930 si doveva procedere, per decreto Reale, alla revisione dei ruoli organici delle varie Amministrazioni. Detto termine fu poi prorogato, ma data la complessità della materia non si poté provvedere entro il termine agli organici del Ministero della educazione nazionale. Vi provvede ora il Ministero col suddetto decreto, ritenendo che la delegazione conferita dal decreto-legge 9 agosto 1929 non fosse ancora cessata. Cessata invece la ritenne la Corte dei conti, la quale aggiunse che in ogni modo il decreto in esame violava in parte la legge 31 gennaio 1926, n. 100, la quale, dando al Governo la facoltà di riordinare le amministrazioni dello Stato, eccettuava dalla facoltà stessa le Università e gli Istituti superiori. Perciò il decreto Ministeriale in esame fu registrato con riserva. Comunque, la Commissione, tenuto conto della convenienza di non protrarre altrimenti la revisione dei ruoli del Ministero della educazione nazionale, vi propone di prendere atto del Regio decreto 2 giugno 1932.

IV.

Con decreto del Capo del Governo 13 aprile 1932-X fu stabilito nella misura del 7,25 % il tasso di interesse per il calcolo delle annualità di contributo statale nella spesa delle opere di bonifica o di trasformazione fondiaria eseguite in concessione, nonchè di quelle private di bonifica integrale sussidiate dallo Stato.

Secondo il Regio decreto 31 dicembre 1931, n. 100, può essere stabilito in misura diversa da quella prescritta dall'articolo 28 del Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 9256 il tasso di interesse da tenere a base del calcolo delle annualità di contributo governativo nelle spese

delle opere di bonifica da eseguire in concessione. Ora in base al decreto del ministro delle finanze in data 24 dicembre 1931, che fissò al 6,50 % il tasso dell'interesse sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti, quello relativo alle annualità di contributo nella spesa delle opere di bonifica dovrebbe calcolarsi al 7,50 %. Senonchè il Comitato per il funzionamento delle bonifiche, nell'adunanza del 23 febbraio 1932, ritenne che nelle attuali condizioni del mercato fosse conveniente ridurre quel tasso al 7,25 %.

Tale decreto, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, fu registrato con riserva dalla Corte dei conti, la quale ritenne che la variazione del saggio dell'interesse prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1931 riguarda il caso normale delle opere di bonifica in concessione, nè può estendersi alle annualità di contributo statale nelle spese delle opere private sussidiate.

Osservava in contrario il Ministero che lo scopo del sopra citato decreto-legge è quello di evitare che la realizzazione, mediante sconto del capitale corrispondente alle annualità di contributo governativo, avvenga con perdita o con indebito lucro del creditore cedente, in quanto ciò condurrebbe sostanzialmente ad accrescere o a diminuire la misura del concorso dello Stato, rispetto a quella fissata per legge. Che tale ragione sussiste non solo per le opere pubbliche di bonifica che si eseguono in virtù di concessione dello Stato, ma anche per le opere private che lo Stato sussidia, pagando il proprio contributo in annualità.

Conseguentemente il decreto in esame fu registrato con riserva.

La Commissione, senza entrare nel merito della questione giuridica, tenuto conto delle ragioni di carattere economico e finanziario del Decreto in esame, Vi propone di prenderne atto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione sulle conclusioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti dal 16 maggio al 31 dicembre 1932.

Del primo gruppo di decreti, che riguardano il collocamento a disposizione del Ministero dell'Interno di alcuni prefetti del Regno, la Commissione propone di prendere atto.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Del Decreto Ministeriale 20 luglio 1931 che concerne la vendita alla Repubblica del Brasile degli idrovolanti della transvolata oceanica, la Commissione propone di prendere atto.

Chi approva la proposta è pregato di alzarsi (È approvata).

Del Decreto Reale 2 giugno 1932, col quale furono approvate nuove tabelle organiche per l'Amministrazione dell'Educazione Nazionale la Commissione propone di prendere atto.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Infine la Commissione propone di prendere atto del decreto del Capo del Governo 13 aprile 1932, col quale fu stabilito, nella misura del 7,25 per cento, il tasso di interesse per il calcolo delle annualità di contributo statale nella spesa delle opere di bonifica e di trasformazione fondiaria eseguite in concessione, nonchè di quelle private di bonifica integrale sussidiate dallo Stato.

Pongo ai voti questa proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge:
 « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933, al 30 giugno 1934 ».

BIAGI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Onorevoli senatori, parlo per incarico di Sua Eccellenza il Capo del Governo, Ministro delle Corporazioni, e intratterrò questa assemblea sui servizi sindacali e corporativi particolarmente affidati alle mie cure. Il camerata Asquini vi parlerà dei servizi economici della industria e del commercio.

Prima però di intrattenermi sulla parte di attività sindacale e corporativa, seguendo le premesse che l'onorevole Commissione di finanza ha fatto alla sua pregevolissima relazione, farò alcuni rilievi in ordine alla impostazione contabile e all'onere finanziario del bilancio.

L'onorevole Commissione rileva che le spese effettive, ordinarie e straordinarie, a carico dell'Erario, sono discese dalla somma complessiva di lire 66.505.245, del preventivo 1932-1933, a lire 58.701.245 con una economia di 7 milioni e 804 mila lire, nonostante che vi siano stati alcuni aumenti per il perfezionamento e lo sviluppo di servizi, particolarmente di assistenza economico-sociale.

Siamo certamente lontani da quella impostazione di bilancio, di quell'antichissimo Ministero dell'agricoltura e dell'industria di cui ha parlato, come ricordo storico, l'onorevole senatore Berio, di 2 milioni: bilancio che si riferiva a un tempo in cui l'attività degli uffici ministeriali, per quanto attiene all'industria e al commercio, era semplicemente quella di alcuni studi e di talune statistiche, tanto che, notava l'onorevole senatore Berio, restava ai funzionari la possibilità di attendere ad altri pregevolissimi studi.

È certo un caso da tener presente quello che un bilancio segni una diminuzione nella impostazione delle spese.

Io ricordo che un ministro di Francia, del tempo di Carlo X, parlando della impostazione finanziaria dei bilanci, invitava a salutare quelle cifre perchè non si sarebbero più riviste! Era evidente: alludeva alla tendenza all'aumento del costo dei servizi.

L'onorevole Commissione di finanza, dopo aver rilevato la diminuzione delle spese, a carico dell'Erario, aggiunge però che ad alcuni servizi, che dovrebbero far carico al bilancio del Ministero ed ai quali si dovrebbe provvedere con i fondi erariali, si provvede invece con il fondo speciale delle Corporazioni. L'osservazione è esatta; sarebbe anche nostro vivo desiderio che a questi servizi si potesse provvedere con fondi erariali; significherebbe una minore resistenza da parte del Ministero delle finanze e questa minor resistenza sarebbe sintomo di una maggiore elasticità del bilancio statale.

Dobbiamo però rilevare e considerare che questi servizi hanno un carattere attinente a scopi produttivi e quindi connessi al fine per cui è costituito il Fondo speciale delle corporazioni. Noi saremmo certo lieti di poter portare anche il costo di questi servizi nel bilancio delle Corporazioni, però dobbiamo, in attesa di questa possibilità, provvedere ai servizi, specie a quelli di assistenza economico-sociale, che molto interessano le varie categorie produttive.

Man mano che viene completata e perfezionata l'organizzazione sindacale e corporativa, anche i servizi del Ministero, rivolti alla tutela e alla vigilanza, al promuovimento e alla assistenza, devono essere perfezionati ed accresciuti per rendere sempre più efficiente e regolare l'attività delle associazioni e degli organi corporativi, che hanno nel Ministero delle corporazioni il loro riferimento e la loro sede. Non solo: anche i servizi economici vengono sempre meglio sviluppati e perfezionati, come potrà dimostrare il camerata Asquini, che a tali servizi soprintende.

L'onorevole Commissione di finanza converrà sicuramente nel concetto che è necessario ed utile che a questi servizi intanto si continui a provvedere con le entrate del Fondo speciale delle Corporazioni.

Torna qui opportuno precisare la natura e la entità del Fondo speciale delle Corporazioni, che assomma, nelle previsioni per l'esercizio 1933-34, a 76.925.000 lire.

In tale somma, però, figurano partite di giro per un ammontare di lire 55.800.000, quote di contributi e relativi interessi destinati alle grandi Opere nazionali: Dopolavoro, Maternità e Infanzia, Balilla, Patronato Nazionale, Uffici di collocamento ed altri Enti assistenziali, e che sono quindi di diretta pertinenza del Ministero delle corporazioni.

Le entrate effettive di pertinenza del Fondo speciale delle corporazioni sono: 21.125.000 lire, della quale somma parte viene utilizzata per servizi che dovrebbero essere a carico del bilancio del Ministero: anzi, è esattissimo che per la necessità di far fronte a servizi che si rendono particolarmente indispensabili in un periodo di difficoltà economica come l'attuale (spese per l'organizzazione e il finanziamento dei servizi di informazione di carattere com-

merciale, per missioni presso gli uffici degli addetti commerciali all'estero, per incoraggiare il progresso scientifico ed economico, per l'assistenza dei produttori italiani all'estero) si è ricorso al Fondo Speciale delle corporazioni, mentre si sarebbe dovuto provvedere con fondi erariali.

Il Ministero delle corporazioni impronta la propria attività ad un criterio di rigorosa vigilanza e cioè considera l'opportunità di un maggiore e più adeguato controllo sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali e di una utilizzazione del Fondo speciale delle corporazioni, limitatamente ai compiti per cui ne fu disposta la costituzione e pensa che ad assicurare la pubblicità, e quindi la conoscenza che valga a togliere supposizioni e credenze errate, convenga presentare i dati riassuntivi di tutti i bilanci preventivi e di tutti i conti consuntivi delle Associazioni sindacali e del Fondo speciale delle corporazioni, al Consiglio nazionale delle corporazioni, nella cui Assemblea tutte le categorie economiche e professionali hanno la loro rappresentanza.

Posso annunziare al Senato che è in corso di elaborazione appunto un provvedimento in tale senso, che sarà discusso alla prossima riunione del Comitato corporativo centrale, che intende anche, e soprattutto, integrare le norme della legge 3 aprile 1926, per quanto attiene alla vigilanza e controllo delle gestioni economico-finanziarie di tutte le Associazioni professionali.

Ciò detto, mi intratterrò sui servizi sindacali e corporativi del Ministero.

Si inizia proprio oggi l'ottavo anno di vita della legge 3 aprile 1926, che, prima nel mondo, ha immesso nello Stato il Sindacato, conferendogli, con una somma di diritti, un complesso di doveri e di responsabilità. E, considerando il cammino percorso, dopo sette anni, possiamo dichiarare lieti dell'attività passata. Non è nello stile fascista segnare le tappe percorse per un motivo di compiacimento, ma perchè, misurando la fatica compiuta, si possono individuare le manchevolezze e correggerle.

Per la coincidenza della data, torna opportuno rilevare che i dubbi e i timori sulla possibilità di sviluppo ordinato e fecondo del sindacalismo fascista, che trovarono sette anni or sono

una eco non sempre serena ed obbiettiva, sono apparsi fuori della realtà: a distanza di soli 7 anni, noi possiamo e dobbiamo riconoscere che la legge 3 aprile 1926 che S. E. il Capo del Governo, in quest'aula stessa, dichiarò la più coraggiosa, la più audace, la più innovatrice, e quindi la più rivoluzionaria, ha agito nel vero e superiore interesse della Nazione.

Con quella legge non si creava il Sindacalismo fascista — sorto già fin dal 1921 nella Valle Padana, come ha avuto occasione di rilevare l'onorevole senatore Celesia — con la conquista e la distruzione dei fortilizi sovversivi, ma se ne faceva la base per un nuovo ordinamento.

Il Capo del Governo dichiarò allora in quest'Aula, che il compito che il Regime si assumeva era arduo, ma che l'esperienza ci confortava e dava a noi la fiducia che l'esperimento sarebbe riuscito, e sarebbe riuscito perchè il clima storico era cambiato, perchè le masse andavano educandosi, migliorandosi qualitativamente, selezionando i quadri, respingendo gli indegni, espellendo i poltroni. Avvertiva che tutto questo non poteva esser fatto in un giorno e chiariva la necessità di iniziarne l'attuazione, poichè la vita moderna non consentiva più margine agli individui ed ai popoli, tanto che un'ora sola di lavoro perduto in una officina era già una grave iattura di ordine nazionale.

Ora, a sette anni di distanza, se noi consideriamo che gli associati al Sindacalismo fascista sono 1.144.166 datori di lavoro, e 4.042.551 lavoratori, oltre a 90.277 professionisti ed artisti; se noi riflettiamo che a tutto il 31 dicembre 1932 sono stati stipulati e depositati 566 contratti di lavoro ad efficacia nazionale o interprovinciale e 10.256 contratti di lavoro ad efficacia massima provinciale; se consideriamo che in Italia si è costituita e funziona, nonostante le difficoltà economiche di questo momento, pur tra qualche incertezza, particolarmente statistica, una vasta rete di uffici provinciali di collocamento della mano d'opera gratuiti, mentre ancora oggi a Ginevra, nell'ambiente societario si discute se sia possibile raccomandarne ai Paesi del mondo l'adozione; se consideriamo che la legislazione del lavoro italiana è la più progredita e assai spesso, anche da osservatori non benevoli, citata ad esempio,

e che si estende da un complesso di istituzioni mutualistiche per le malattie, ad istituzioni previdenziali per la vecchiaia e sociali per le ferie, per le indennità di licenziamento, per il riposo settimanale, e che sono sorte nello stesso tempo imponenti istituzioni quali il Dopolavoro, ed una vasta rete di corsi e di scuole professionali; se noi consideriamo che la collaborazione di classe, che sembrava un giorno impossibile raggiungere se non attraverso la imposizione dello Stato, è oggi invece un fatto volontaristico, tanto che solo in caso rarissimo le controversie collettive vengono portate al giudizio della Magistratura del Lavoro; se tutto questo noi consideriamo, dobbiamo riconoscere che la legge 3 aprile 1926 ha operato veramente nell'interesse del Paese, della produzione e del lavoro italiano. (*Applausi*). Non è tutto perfetto, nè tutto è, forse, perfezionabile.

Certo vi sono dei problemi che meritano ancora un ulteriore esame, vi sono delle soluzioni che debbono ancora essere studiate ed avviate. È di questi giorni la convocazione del Comitato corporativo centrale, delle Sezioni, del Consiglio nazionale delle corporazioni con un ordine del giorno nel quale molti di questi problemi figurano per l'esame da parte delle categorie economiche e professionali interessate.

Dissi già nell'altro ramo del Parlamento che alcune categorie, particolarmente intermedie, soffrono della rigidità dell'inquadramento sindacale, ed è quindi per esse assai arduo trovare la casella che ben si adatti alla struttura economica e sociale della categoria: anche nella prossima seduta del Comitato corporativo centrale del 18 aprile alcuni di questi problemi saranno discussi e risolti.

Per quanto riflette l'ordinamento sindacale, è bene porre in rilievo che il Ministero delle corporazioni si è preoccupato di dare alla organizzazione sindacale delle categorie la maggiore semplificazione, un adeguato potenziamento delle categorie, e la formulazione di norme statutarie, il più possibile complete e rispondenti alle necessità poste in luce dalla esperienza.

Anche per quanto riflette la recente sistemazione giuridica delle categorie dei lavoratori, il nuovo ordinamento ha inteso non distruggere ma rafforzare l'individualità della categoria.

L'aver tolto ad alcune formazioni minori il riconoscimento significa aver sottratto compiti e funzioni che talora costituivano un impaccio, ma aver dato, con l'esistenza di fatto, una maggiore possibilità di vita associativa. Le formazioni sindacali di categoria, infatti, le cellule, per così dire, dell'ordinamento, più efficacemente si affermano e meglio rimangono individuate nei limiti di una concreta possibilità di funzionamento, in quanto acquistano una ampia libertà di movimento e di sviluppo senza essere più inceppate nella loro funzione da esigenze di ordine amministrativo inevitabilmente connesse con gli attributi della personalità giuridica.

Si sono così poste le premesse per un'attività che le organizzazioni di grado superiore dovranno stimolare e sviluppare attraverso riunioni frequenti delle assemblee, la discussione dei problemi che interessano le categorie e la scelta dei dirigenti.

Se noi vogliamo che la corporazione, come idea e come istituto, diventi una sicura realtà, occorre che la categoria si affermi e si potenzi ed i complessi confederali abbiano una funzione di coordinamento e non di sovrapposizione o di accentramento. Il potenziamento delle categorie non servirà soltanto per i fini di carattere sindacale, ma anche per quelli di una effettiva rappresentanza degli interessi economici.

Le associazioni sindacali, perfezionando la loro struttura, sviluppando la loro attività, scegliendo con criterio veramente selettivo i propri dirigenti, potranno assumere sempre meglio la rappresentanza degli interessi economici nei confronti dello Stato: la costituzione e lo sviluppo degli organi corporativi darà modo di comporre anche nella rappresentanza degli interessi economici gli inevitabili contrasti delle categorie in una sintesi di interessi superiori e comuni.

Il senatore onorevole Tofani, parlando su questo argomento nel suo vivace discorso di sabato, notava l'opportunità di una continua selezione dei quadri dei dirigenti sindacali. Ha, però, voluto subito, e gliene sono grato, porre in rilievo che ormai questa selezione è per grandissima parte avvenuta, e che anche nei quadri dei dirigenti sindacali se qualche menda vi è, essa non rappresenta che il caso eccezionale.

Il suo rilievo mi offre occasione di dire che è stata cura del Ministero delle corporazioni vigilare perchè ai posti di comando siano sempre sospinti gli ottimi, eliminando i meno buoni ed i mediocri; che è stata costante cura anche contenere in limiti modesti gli emolumenti e dare norme per le spese anche di viaggio e di rappresentanza, invitando le associazioni sindacali ad improntare la loro attività amministrativa a quel criterio di austerità e di modestia che si addice sempre ad una associazione professionale che viva con contributo obbligatorio dei rappresentati e che diventa canone fondamentale di vita quando si debba, come avviene in questo periodo, richiedere sacrifici ai propri rappresentati od iscritti.

Occorre, però, non raccogliere impressioni e voci per fondare su di esse vecchie critiche che nel momento presente non trovano giustificazione.

Se pure qualche raro caso possa verificarsi in cui questa austerità e questa modestia di vita non sia applicata quotidianamente dai dirigenti, intervengono le Associazioni di grado superiore ed interviene il Ministero, preoccupati di eliminare ogni fatto che possa creare ombre laddove deve essere chiarezza e fiducia.

La selezione dei quadri sindacali può essere facilitata, lasciando alle assemblee delle associazioni professionali la più ampia facoltà di discutere dei problemi della categoria, dell'opera dei dirigenti, dei rendiconti annuali. Basterà esigere che la designazione dei dirigenti avvenga con il rispetto di queste due necessità: piena e sincera adesione, più ed oltre che di tessera, di pensiero e di azione al Regime, e assoluta garanzia di correttezza pubblica e privata e di disinteresse personale.

Sarà anche opportuno, ad infrenare e contenere le spese, che si cessi dal credere che nella organizzazione sindacale sia facile trovare collocamento presentando come solo titolo quello di una lunga disoccupazione o di qualche talora asserita benemerita: al riguardo il Ministero delle corporazioni ha ispirato e ispira la propria azione a questi due principi: prescrivere che i dirigenti siano designati dalle assemblee e sottoposte al vaglio ed alla ratifica del Partito e del Governo, e che gli impiegati siano assunti solo quando se ne manifesti l'assoluta necessità, ed in base a pubblico concorso, per

modo che sia consentito, soprattutto ai giovani meritevoli, di trovare nella vita sindacale la possibilità di esplicare la loro promettente attività.

Per quanto poi ha riferimento alle spese, è bene porre in rilievo che esse si sono venute man mano riducendo, ed anche negli ultimi bilanci preventivi disposti per l'anno finanziario 1933 si è chiesto ed ottenuto che le associazioni sindacali eliminassero ogni spesa non assolutamente indispensabile, e diminuissero ancora gli assegni anche per i funzionari ed i dirigenti delle maggiori associazioni.

Però, a togliere ogni dubbio e ad eliminare soprattutto i sospetti che il carico sindacale possa essere notevole, è bene che siano noti alcuni dati sui contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei lavoratori in Italia.

I contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei lavoratori sono in Italia contenuti in limiti assai modesti.

Nello scorso anno 1932 l'ammontare dei contributi sindacali obbligatori riscossi, è stato di 272 milioni di lire, dei quali 198 milioni, sono stati ripartiti fra le 13 Confederazioni e le Associazioni ad esse aderenti; 6 milioni sono stati accantonati quale fondo di garanzia, 27 milioni sono affluiti al Fondo speciale delle Corporazioni per spese di assistenza di interesse nazionale e per altre necessità dell'ordinamento corporativo, e quasi 41 milioni sono stati attribuiti alle Opere nazionali e ad altri enti.

Rispetto ai 10.500.000 (circa) di rappresentati dalle Associazioni sindacali, e cioè rispetto ai contribuenti, i 272 milioni di contributi equivalgono ad un carico medio individuale annuo di lire 26 e cioè di lire 2,16 mensili. I 198 milioni impiegati dalle Confederazioni e dalle Associazioni ad esse aderenti, che sono in totale 1.796 (415 di datori di lavoro, 355 di lavoratori e 1.026 di professionisti), danno un costo medio annuo per ogni associazione (le grandi Confederazioni comprese) di lire 110.000.

Scendendo all'esame del carico tributario distintamente per ognuna delle grandi categorie produttive si hanno le seguenti cifre arrotondate: I 117.000 industriali, che pagano per contributi obbligatori 67 milioni, hanno un carico medio individuale annuo di lire 577; i lavoratori dell'industria, che sono 2 milioni e 164.000 e pagano poco più di 31 milioni di

contributi, hanno un carico medio individuale annuo di circa lire 14,50.

Nell'agricoltura, i datori di lavoro rappresentati, che sono 2.800.000 e pagano contributi per circa 63 milioni, sostengono un carico medio individuale annuo di lire 22,50; mentre i lavoratori rappresentati, che sono anche essi oltre 2 milioni e 800 mila e pagano poco meno di 20 milioni di contributi, hanno un carico medio annuo individuale di lire 7.

I 40 milioni di contributi che sono pagati dai 748.000 commercianti, corrispondono ad un carico medio annuo individuale di lire 54; mentre i lavoratori del commercio, che sono 650.000 e pagano 10 milioni, corrispondono in media ciascuno annualmente lire 15.

Correlativamente si ha un carico annuo medio: di lire 241 per i datori di lavoro dei trasporti terrestri e di lire 15 per i lavoratori della stessa categoria; di lire 1.250 per i datori di lavoro dei trasporti marittimi ed aerei e di lire 16,50 per i lavoratori. Le aziende del credito e dell'assicurazione hanno un carico medio di lire 500 annue ed i loro dipendenti di lire 29 annue.

Gli artigiani, infine, pagano 17 lire ciascuno ed i professionisti circa lire 65.

Le categorie dei lavoratori sono quasi tutte assai al di sotto del medio carico tributario di lire 26 annue: non vi sono sensibili differenziazioni fra i lavoratori dell'industria, del commercio, dei trasporti marittimi e dei trasporti terrestri, il cui carico oscilla fra 14,50 e 16,50; maggiormente inferiore è il carico delle categorie agricole, ove, com'è noto, prevale il bracciantato e la saltuarietà dell'impiego della mano d'opera; superiore è, invece, il carico dei dipendenti da aziende bancarie ed assicuratrici, ove prevalgono le categorie impiegatizie.

Per i datori di lavoro, può notarsi che il carico tributario sindacale dà in certo modo la misura della entità media delle aziende, che è maggiore per i trasporti marittimi ove, com'è noto, si ha la massima concentrazione e, attraverso una opportuna graduazione, scende all'industria ed alle banche e successivamente all'agricoltura ed agli artigiani, ove è frequente il caso di impresa individuale o con minimo numero di dipendenti.

Se una conclusione può trarsi da questa ras-

segna di cifre — che, necessariamente rapida e sommaria, non vuole nè può essere indicativa in senso assoluto — essa è data dalla certezza che nè il carico globale, nè il carico individuale medio, nè quello delle singole categorie, sono sproporzionati ai servizi che l'ordinamento sindacale rende ai singoli ed alla collettività.

L'onorevole senatore Morpurgo si è intrattenuto sull'attività e sul funzionamento dei Consigli provinciali della economia corporativa ed ha fatto presente l'opportunità che venga emanato con la maggiore sollecitudine il Testo Unico delle numerose leggi che li riguardano.

Desidero assicurare che è sottoposto al mio diretto esame il progetto di Testo Unico e che io spero di potere attuare l'intendimento espressomi da Sua Eccellenza il Ministro delle corporazioni di fissare al più presto norme complete e precise per l'attività dei Consigli.

L'emanazione del Testo Unico non vorrà, però, dire che la vita e il funzionamento dei Consigli, saranno disciplinati in ogni particolare da una minuziosa regolamentazione. Trattasi di organi che, pur avendo sostituito altri vecchi organi, devono considerare di nuova formazione, e pertanto la loro attività potrà e dovrà assumere un'estensione sempre maggiore e dovrà sempre meglio adeguarsi ai bisogni della vita economica locale. Essi devono essere organi di coordinamento nel campo economico e sociale delle associazioni sindacali provinciali, ed avviarsi a costituire il punto di riferimento e di incontro, di conciliazione e di composizione, in senso corporativo, di tutte le attività sindacali della provincia.

Le leggi e le norme di applicazione del Ministero potranno segnare un limite e un indirizzo; ma gli Uffici di presidenza dei Consigli e delle Sezioni potranno assumere iniziative ed attuarle, in modo da trarne motivo di ulteriore perfezionamento e di ulteriore sviluppo degli organi cui sono preposti.

Il compito della vigilanza sugli Uffici provinciali di collocamento, che la legge già assegnava alla Sezione lavoro e previdenza, di fatto non più costituita, è stato ora attribuito ai Consigli, e si è disposto che gli Uffici coordinino e controllino gli elementi della disoccupazione al fine di averne una statistica che sia la più esatta possibile. Ma i Consigli devono adempiere anche altri compiti nel campo, ad

esempio, dell'istruzione professionale, stimolando le associazioni sindacali, coordinandone le attività, specialmente quelle che abbiano per iscopo l'educazione tecnica e la selezione delle nostre maestranze, mediante l'istituzione di corsi di mestieri o di perfezionamento. Così pure nel campo della mutualità, dove lo sviluppo promettente delle Casse e degli Istituti di mutualità impongono il problema del coordinamento e della disciplina dell'assistenza sanitaria nei suoi vari aspetti; coordinamento e disciplina che devono tendere soprattutto ad ottenere che il servizio importi il minor onere e dia il maggior rendimento.

Potrei continuare nell'esemplificazione, ma me ne astengo, soprattutto perchè basta indicare il concetto e stimolare l'iniziativa dei singoli Consigli a seconda delle varie esigenze ambientali.

L'onorevole senatore Morpurgo ha opportunamente osservato che gli Uffici dei Consigli provinciali dell'economia corporativa sono gli organi periferici del Ministero delle corporazioni e che essi devono coordinare tutta la attività economico-sociale, in modo che non vi sia, come per il passato, una dispersione di mezzi e di energie tra vari enti, commissioni e comitati, che male si possono controllare, male indirizzare, e che costituiscono soltanto un mezzo per lo svolgimento frammentario e disordinato di molte attività, le quali debbono invece trovare nel Consiglio provinciale dell'economia corporativa un indirizzo, e negli Uffici dei Consigli stessi una armonica attuazione.

Tanto i Consigli quanto gli Uffici, pur trovando nel Ministero delle corporazioni disciplina e coordinamento per l'unità di comando, che è indispensabile per il retto funzionamento di ogni servizio, possono e debbono essere a disposizione di tutte le Amministrazioni dello Stato che abbiano necessità di attuare alla periferia una attività economica e sociale.

Ciò può essere detto per tutti gli organi corporativi, poichè in tutti gli organi corporativi è la rappresentanza delle forze economiche e professionali e tutti devono, pertanto, costituire il mezzo con cui tutte le Amministrazioni statali possono consultare le forze vive della produzione e trarre, dalla viva voce degli interessati, consigli e norme per la loro attività economica e sociale.

L'onorevole Morpurgo ha accennato anche ad alcuni particolari problemi: la sistemazione organica del personale, la semplificazione delle relazioni statistiche, la raccolta degli usi. Questi problemi costituiscono oggetto di studio e di attenta considerazione da parte del Ministero delle corporazioni, che ritiene necessario risolverli prontamente. Il personale, che in parte proviene dalle vecchie Camere di commercio, ed in parte è stato assunto con rapporti di avventiziato, deve avere al più presto la propria sistemazione organica. Alla relazione annuale, molto ingombrante, può sostituirsi una relazione ad intervallo più largo in cui siano raccolti i dati dei fenomeni economici a più lungo decorso, mentre in un bollettino a carattere mensile possono essere pubblicati i dati di più semplice raccolta, che riguardano fenomeni a rapido decorso o che importi rilevare con frequenza. Infine, le norme che erano state predisposte per la raccolta degli usi e che dovranno far parte del Testo Unico, possono fin da ora essere osservate dai Consigli provinciali dell'economia corporativa, in modo che disposizioni uniformi regolino un servizio di tanta importanza e delicatezza.

L'onorevole senatore Tofani ha portato in questa discussione la eco del recente provvedimento di unificazione degli organi di assicurazione degli infortuni sul lavoro ed ha espresso il compiacimento dei ceti industriali. Ha però voluto porre in rilievo un timore, che io confido sia infondato, e cioè che l'unificazione possa portare in questo momento ad un ingiustificato aumento di tariffe per qualche rischio ed in qualche compartimento.

Io desidero assicurare l'onorevole Tofani che il Ministero delle corporazioni segue con particolare cura questa materia e che, se è perfettamente vero che in talune località e per taluni rischi si è reso e si rende necessario aumentare i premi, è assolutamente falso che ciò sia avvenuto dopo la notizia del provvedimento di unificazione degli istituti di assicurazione. È già da molto tempo che in alcune località il fenomeno infortunistico ha assunto un andamento assai grave, gravissimo in questi due ultimi anni, talchè in una provincia ben nota per l'intensità di tale fenomeno il costo delle indennità si avvicina al doppio dei premi. Questo per cause, talune contingenti, altre di

sistema di assicurazione, che la riforma della legge si ripromette appunto di eliminare o quanto meno di ridurre. Questa situazione è ben nota negli ambienti assicurativi, ma è ora sfruttata a scopo di contrastare il provvedimento adottato dal Governo, diffondendo voci false ed impressionistiche come quella che l'aumento sia una conseguenza dell'unificazione degli istituti. In realtà tale aumento nelle località in parola si cerca di attuare appena ve ne sia la possibilità da circa due anni, e nulla ha a che fare con esso la recente riforma.

Anzi appena enunciato il provvedimento si è raccomandato di evitare aumenti di premi non strettamente necessari.

Del resto è ovvio osservare che è assurdo pensare ad una possibilità di aumenti di tariffe oltre il necessario: il nuovo ordinamento dell'istituto assicuratore avrà anzi il beneficio di adeguare i premi all'effettivo rischio e ciò richiede un'opera di revisione e di risanamento.

Certo non mancherà qualche voce discorde; non mancherà neppure chi, richiamandosi ad asseriti vantaggi della concorrenza anche in questo servizio, vorrà attribuire al monopolio dell'Istituto costituendo anche il costo di un miglioramento dei servizi; miglioramento dei servizi che è stato lo scopo precipuo che si è avuto di mira. Non si deve, però, dimenticare che la situazione attuale di sfrenata concorrenza, a base di accaparramenti di contratti, di pagamento di provvigioni, di aumenti di spese generali, non poteva protrarsi se non col danno, da un lato degli Istituti di assicurazione e dall'altro dei lavoratori, e quindi con un danno che, oltre ad essere di carattere economico, diventava di carattere sociale e politico.

Occorrerà vigilare perchè l'ordinamento del servizio accentrato nell'unico Istituto sia fatto in modo tale da rappresentare il maggior vantaggio per i lavoratori, col minor aggravio per la produzione; occorrerà anche valersi della disposizione per cui, nell'ambito dell'Istituto, potranno essere istituite sezioni di categoria a base mutua, in modo da consentire un più diretto intervento delle rappresentanze delle categorie stesse nella gestione tecnica del rischio.

Questo provvedimento rappresenta il primo

di un complesso di provvedimenti che debbono riguardare e i sistemi di liquidazione degli infortuni e l'oggetto stesso dell'assicurazione. E ci conforta la speranza di poter così attuare quello che è un comando della Carta del Lavoro, e di dare al nostro Paese, anche in questo campo, la legislazione più progredita col vantaggio, come ho detto, dei lavoratori e della produzione.

Occorre però che quest'opera sia valutata in rapporto al compito di carattere sociale e politico che è insito nell'assicurazione infortuni come è insito in ogni assicurazione sociale, a cui lo Stato guarda con particolare cura e attenzione. È stato anche emanato un provvedimento con cui si attua un più stretto coordinamento delle assicurazioni sociali, e verrà il tempo in cui potremo, attraverso quel coordinamento, riesaminare la complessa, vasta e talora disorganica materia delle assicurazioni sociali, per attuare una completa e provvida assistenza dei lavoratori col minor aggravio della produzione.

Quest'opera, a cui il Fascismo attende con tenace volontà di bene, è forse la prova migliore e più nobile delle cure vigili e assidue che esso dedica alla classe lavoratrice. Nulla per il Fascismo è più sacro della vita e della incolumità dei lavoratori, nel campo produttivo. Come per noi è ragione di profonda commozione il vedere nelle vie cittadine, tra gente affaccendata e distratta, qualche mutilato della guerra nazionale, che reca nel corpo menomato il tragico ricordo di un dovere gloriosamente compiuto, così e non meno profondamente ci commuove il pensiero che anche il lavoro è una dura lotta, una lotta più oscura ma non meno nobile, una lotta che anche essa ha le sue sofferenze e i suoi dolori e le sue vittime. (*Approvazioni*).

L'onorevole Commissione di finanza, e molti degli oratori, come il senatore Berio, il senatore Morpurgo, il senatore Vicini, hanno parlato dell'attività corporativa.

Il senatore Vicini ha voluto soprattutto fare un richiamo in questa discussione a una materia che è particolarmente di competenza del Ministero dell'educazione nazionale: la materia artistica.

L'onorevole senatore Vicini ha richiamato l'attenzione di questa Assemblea sulla corpo-

razione dello spettacolo, che è l'unica corporazione di categoria finora costituita, ed ha posto in rilievo la necessità che essa abbia maggiori poteri e maggiori mezzi per meglio adempiere quell'attività di promuovimento e miglioramento degli spettacoli, particolarmente lirici, che egli considera utilissimi per un triplice ordine di ragioni: per l'educazione artistico-musicale del nostro popolo, per i vantaggi economici dei centri in cui gli spettacoli determinano un utile movimento industriale e commerciale, e per il lavoro che si procura ad artisti e masse che altrimenti sarebbero disoccupati.

In proposito sono lieto di assicurare il Senato che la corporazione dello spettacolo, in appena un biennio di vita, ha adempiuto i compiti demandatili, anche per quanto attiene al campo indicato dal senatore Vicini. Dopo essersi procurate delle disponibilità finanziarie con i proventi derivatili da un lieve aumento apportato alla quota di abbonamento per le radio audizioni, ha provveduto a sovvenzionare, per le stagioni liriche del 1932 e 1933, oltre 60 teatri di provincia per una cifra complessiva di circa 2 milioni di lire, dettando norme per la migliore riuscita artistica ed economica degli spettacoli, ed interessandosi perchè fossero preferiti, nei limiti del possibile, opere di giovani autori. Ha promosso inoltre una importante gara di opere liriche nuove di autori italiani, la quale si svolgerà con modernità di criteri in collaborazione con la Triennale di Milano.

Nè la corporazione ha ommesso di interessarsi dell'arte e degli artisti lirici italiani all'estero. Ed anche in questo ramo, dove la collaborazione del Ministero degli affari esteri è stata sommamente pronta ed efficiente, i risultati finora ottenuti sono stati di innegabile utilità.

Le iniziative consorziali a cui il senatore Vicini ha accennato, troveranno nella Corporazione dello spettacolo assistenza e appoggio quando siano attentamente curate, rigorosamente disciplinate e severamente controllate, in modo che il contributo degli enti pubblici abbia un rendimento e artistico ed economico.

Nessuna prevenzione contro l'intervento dell'industriale quando esso sia veramente tale, nè ostracismo ai maggiori esponenti dell'arte lirica, ma contemperamento di queste esigenze del pubblico colla possibilità offerta ai

giovani di trovare nel teatro, specie di provincia, il mezzo per affrontare il giudizio del pubblico e trarne incitamento a perfezionarsi ed eventualmente a sostituirsi a quelli che man mano abbandonano le nostre scene liriche.

Per quanto riguarda sempre l'attività corporativa, la relazione dell'onorevole Commissione di finanza diffusamente accenna anche agli sviluppi sindacali verso l'istituto della corporazione, come quello a cui si rivolge ora la nostra più viva attenzione. Su questo problema hanno interloquuto anche gli onorevoli senatori Berio, Morpurgo e Tofani, tutti fornendo preziosi suggerimenti, e tutti facendo voti perchè si passi dalla fase sindacale a quella corporativa.

Il Fascismo procede in questo campo, come in ogni altro campo di attività, con criteri prudentziali e gradualisti, e non può correre l'alea di esperimenti affrettati. L'ordinamento corporativo deve affondare nell'ordinamento sindacale le sue radici, perchè dalla fecondità dei Sindacati dipende il rigoglio delle corporazioni. Solo oggi che l'organizzazione sindacale può dirsi compiuta, si può affrontare il problema delle corporazioni di categoria, che costituiscono la mèta cui tende l'evoluzione del sistema sindacale corporativo italiano.

Il Capo del Governo ha disposto che la questione venga esaminata dal Comitato corporativo centrale, organo sensibilissimo alle vibrazioni dell'attività politica.

Il presupposto fondamentale della costituzione delle corporazioni è dato, a mio avviso, dal Consiglio nazionale delle corporazioni e dai suoi organi attualmente esistenti: l'assemblea generale, il Comitato corporativo centrale, le Sezioni corrispondenti alle grandi branche di attività economica. Da questi organi già esistenti bisogna prendere, ora, le mosse se si vuole sviluppare e perfezionare l'organizzazione corporativa, e procedere gradualmente verso ulteriori realizzazioni.

La Corporazione è infatti, secondo la legge, un organo di collegamento tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei prestatatori d'opera del ramo di produzione per il quale essa è costituita, allo scopo di attuare una perfetta collaborazione tra le categorie, nel superiore interesse nazionale, mediante il supe-

ramento di ogni contrasto e di ogni contrapposizione tra i diversi fattori della produzione.

Un tempo i datori di lavoro e i lavoratori furono organizzati fuori dello Stato, in aggruppiamenti fra i quali non erano che rapporti di ostilità e dai quali lo Stato rimaneva estraneo. Da allora molto cammino si è fatto. La funzione di collegamento, che lo Stato esercita fra le Associazioni contrapposte, rappresenta il momento più saliente della nuova evoluzione giuridica e politica iniziata dalla Rivoluzione fascista. Il legislatore del 1926 pensò appunto alla creazione di un istituto in cui questo momento tipicamente si incarnasse e in cui si esprimesse la conquistata pace sociale: la corporazione. E in essa trova la più perfetta espressione concreta quell'idea — forza della collaborazione, da cui il Fascismo è sospinto per attuare un nuovo ordine politico, sociale ed economico.

Il camerata Asquini vi esporrà l'opera del Ministero in rapporto ai servizi economici dell'industria e del commercio e dalla sua esposizione questa Assemblea potrà trarre sicura certezza che il Governo fascista cura in sommo grado il perfezionamento di ogni ramo della nostra attività produttiva, attraverso l'intesa tra gli organismi di uno stesso ramo di industria o di industrie affini ed il coordinamento delle iniziative nei vari settori economici. Tutta la produzione, oggi, in Italia si svolge con ordine e disciplina, ma questo grande risultato è stato possibile grazie all'organizzazione sindacale.

L'aver il Fascismo fatto rientrare nello Stato le forze professionali, l'aver esso ridato a queste forze il senso di quel limite che il superiore interesse nazionale impone così ai gruppi come agli individui, l'aver, infine, ad esse fatto accettare come un metodo la collaborazione di classe, l'aver in essa infuso uno spirito nuovo, vuol dire aver posto le basi perchè in tutto il vasto mondo dell'economia, allo sfrenato individualismo si sostituisca un principio di ordine, di disciplina, di coordinamento degli sforzi dei singoli per il maggior bene comune.

Il mondo non è più così ricco da permettersi il lusso di una concorrenza sfrenata ed anarchica; da per tutto, infatti, lo Stato tende ad arrestarne o ad infrenarne gli eccessi; e, seb-

bene ciascun Paese in questi tentativi segua la via che meglio risponde alle sue tradizioni, pure in tutti si nota uno stesso orientamento verso metodi e sistemi autoritari, che sono in singolare contrasto con la fede che le generazioni precedenti ebbero nel dogma del « lasciar fare » e del « lasciar passare ».

L'onorevole senatore Conti ha affermato che gli sviluppi sindacali verso l'Istituto della corporazione assicurano che l'unità dell'interesse generale e l'armonia dei fattori che vi cooperano, saranno perseguiti, in vista del miglior risultato utile per la collettività. Egli ha, con queste parole, sfiorato quello che può dirsi il problema principale del mondo moderno: la necessità di un ordine deliberatamente e coscientemente voluto e accettato dalla collettività.

L'ordine di cui godette la generazione precedente, come ha acutamente osservato di recente uno scrittore americano, il Lippmann, si era formato spontaneamente e inconsapevolmente. Quest'ordine non esiste più e non può risorgere, e non si può più lasciar fare alla natura, perchè, se la natura bastava a mantenere l'ordine, è impotente a ristabilirlo ora che esso è sconvolto. La crisi attuale differisce dalle altre crisi appunto in quanto gli uomini ora vogliono essi stessi instaurare un ordine nuovo e non attenderlo dalle cose.

È uno dei più grandi momenti della storia dell'umanità, questa volontà dei popoli di diventare signori e non vittime del loro destino. È possibile che si accentui nel mondo, nei prossimi anni, la crisi politica, il conflitto tra le fatali tendenze alle forme di autorità e di disciplina e la resistenza dei residui della democrazia; ma questa crisi è per noi oltrepassata da un pezzo. L'Italia, sotto la guida del Duce, ha da tempo superato il periodo del dubbio e delle incertezze. Quell'ordine che il mondo cerca ansiosamente, noi l'abbiamo conquistato. Egli ce lo ha dato e di esso, nel mondo del lavoro e della produzione, la corporazione è l'espressione più alta. Ordine non casuale, non inconsapevole, ma ideato e voluto da un Uomo pienamente conscio della missione storica del popolo italiano (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

ASQUINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Onorevoli senatori, ho l'onore di chiedere la benevola attenzione del Senato per fare, a nome di S. E. il Capo del governo, alcune brevi dichiarazioni sulla politica economica del Ministero, la quale ha formato oggetto di particolare disamina da parte della Commissione di finanza e del suo illustre relatore, nonchè da parte dei senatori Celesia, Berio, Morpurgo, Tofani e Fracassi.

Devo anzitutto porgere un ringraziamento al Senato per aver voluto confortare con il suo autorevole consenso il recente provvedimento legislativo con il quale è stato dato un nuovo raggruppamento organico ai servizi dell'industria e del commercio del Ministero.

Il provvedimento è stato voluto dal Duce. Per dare ordine alla economia, quell'ordine di cui ha parlato testè con tanta eloquenza il camerata Biagi, occorre anzitutto che vi sia un ordine lineare negli organi del comando economico. Questo ordine è stato perfezionato col recente provvedimento e sarà perfezionato anche negli enti corporativi distaccati che integrano l'opera del Ministero.

Alle osservazioni della Commissione di finanza sul fatto che, per coprire il fabbisogno della riforma dei servizi, si è ricorso in parte al fondo speciale delle corporazioni, ha risposto il camerata Biagi e non credo che questo sia il momento finanziariamente più opportuno per aggiungere altro.

A me preme piuttosto sottolineare in questo momento il significato del concorso del fondo speciale delle corporazioni ai servizi economici del Ministero; poichè questo concorso dimostra l'intima solidarietà che unisce tutte le attività del Ministero, le quali, oggi, sotto la guida di S. E. il Capo del governo, personale, diretta, quotidiana, hanno raggiunto non solo il più alto impulso, ma anche il più perfetto equilibrio. (*Approvazioni*).

Sulla politica economica del Ministero, la Commissione di finanza ha opportunamente riprodotto testualmente l'ordine del giorno del Gran Consiglio del 12 dicembre 1932. Quell'ordine del giorno, costituisce anche oggi l'asse delle direttive del Ministero.

Non abbiamo quindi bisogno di improvvisare piani o programmi per la prossima confe-

renza economica mondiale, perchè in quell'ordine del giorno è stato detto tutto ciò che è essenziale.

È ancora prematuro dire dove e quando la conferenza economica mondiale si riunirà: si è detto in questi giorni che dovrebbe riunirsi a Londra, nella nuova sede del Museo geologico. Speriamo che la sede geologica non sia una anticipazione dei risultati. (*Si ride*).

Certo è che la crisi bancaria americana, dopo la crisi delle banche tedesche del 1930, dopo la crisi inglese della sterlina, ci ha fatto entrare nel terzo atto della crisi: speriamo che sia l'ultimo, il più breve e definitivo.

È vero che in alcuni paesi la situazione esteriore delle cose è ancora abbastanza torbida; ma è intervenuta una sufficiente chiarificazione, almeno in quelle che sono le ideologie degli uomini, il che è già un risultato.

I paralleli al cento per cento colle crisi precedenti — come ha ben detto testè il camerata Biagi — non si possono fare. Ma però non sono mai tornati di moda come in questi giorni gli antichi commentari delle crisi passate, a cominciare da quella di cento anni fa, le cui cronache ci sono state tramandate dal Sismondi, a quelle della fine del secolo scorso e degli inizi del nostro secolo. Sono cadute le illusioni che l'equilibrio dei prezzi si possa ristabilire con mezzi esclusivamente monetari, o che i prezzi possano essere sostenuti con l'incameramento degli *stocks* da parte dello Stato a spese dei contribuenti; sono cadute le illusioni che i consumi si possano aumentare, aumentando i costi di produzione e i *deficit* delle aziende pubbliche e private; sono cadute le illusioni che i debiti internazionali si possano altrimenti pagare che con merci e con servizi, e che internazionalmente si possa vendere senza comprare; sono cadute infine le illusioni che un regime di autarchia economica possa dare i mezzi di vita ad una popolazione crescente, che non si adatti ad una parziale o totale indigenza, come i milioni di disoccupati, che si sono formati entro le muraglie doganali, hanno sperimentalmente dimostrato.

Per affrontare i problemi della concorrenza economica mondiale l'Italia è nelle condizioni di maggiore chiarezza sia sul terreno finanziario, sia sul terreno economico:

Sul terreno finanziario, tranne la partita con-

tabilo dei debiti di guerra, che dovrà essere pregiudizialmente risolta — perchè solo in matematica, ma non in economia, si possono risolvere in una sola volta le equazioni a più incognite — non abbiamo rilevanti partite di debiti e di crediti internazionali da regolare, mentre il Senato sa che il fardello totale dei debiti pubblici e privati internazionali dovrebbe ammontare a circa 800 miliardi di lire. Possiamo inoltre vantare una delle pochissime monete auree, che sono solidamente garantite, oltre che dalle riserve metalliche, dal pareggio della bilancia dei pagamenti.

Sul terreno economico abbiamo un sistema protettivo che, per quanto in alcuni settori necessariamente elevato per ragioni di difesa, ha mantenuto la sua originaria elasticità potenziale, derivante dalla clausola della nazione più favorita e dalla mancata adozione di quei provvedimenti vessatori a cui altri paesi anche più forti del nostro sono ricorsi: contingentamenti, divieti d'importazione ecc.

Possiamo quindi difendere a fronte alta il ritorno ad una politica di solidale collaborazione sul terreno degli scambi internazionali, quale da ogni parte s'invoca. Ma bene ha fatto il vostro relatore, senatore Conti, a ricordare che il principio della clausola della nazione più favorita, alla cui più larga applicazione tale politica di solidale collaborazione è condizionata, non può essere invocata da nessuno nel solo conto dell'avere e non in quello del dare.

Ci giungono proprio in questi giorni i primi dati circa l'andamento del nostro commercio nei paesi compresi nel recinto preferenziale di Ottawa, e da questi dati vediamo che questo sistema minaccia di significare per la nostra bilancia commerciale, in ragione di differenza tra l'esportazione e l'importazione, un danno non minore di quello che ci è venuto dal sistema dei contingentamenti adottato da altri paesi.

È ovvio che simili situazioni non possono essere considerate indifferentemente. Se pure, come molti sostengono, i sistemi preferenziali dovessero in taluni casi legittimarsi come avviamento a forme di unità economiche più ampie, tale legittimazione dovrebbe sempre essere subordinata al consenso dei terzi paesi interessati. Noi restiamo però dell'opinione che, per ricomporre in più vaste unità eco-

nomiche il mondo, ed essenzialmente questa nostra vecchia Europa, così suddivisa e tormentata, occorrono ben altre vie che i puri sistemi doganali preferenziali, mentre da un punto di vista economico solo un sistema aperto di vasi comunicanti, sotto la tutela della « clausola della nazione più favorita », può dare il massimo d'intensità agli scambi e il massimo di benessere ai popoli, data l'essenziale unità dell'economia mondiale.

Un paese in fase di ascensione e di espansione come l'Italia, che ha una esportazione diffusa e frazionata, che deve poter fare arrivare i suoi manufatti su tutti i mercati e la sua bandiera in tutti i lidi, non può avere altra dottrina. Queste sono le direttive seguite dai nostri negozianti sia a Stresa, sia a Ginevra e noi confidiamo che la situazione internazionale si orienti in modo da permetterci di tener ferme queste direttive.

La relazione della Commissione di finanza e gli onorevoli senatori Ceesia e Morpurgo hanno citato le cifre statistiche che documentano il processo di contrazione dei nostri scambi internazionali dal 1929 al 1932. Sono cifre che sono già state esaurientemente commentate, per cui risparmio al Senato altre chiose. Osservo solo che i vuoti avrebbero potuto essere anche maggiori di quello che sono stati se il Governo, e in particolare il Ministero delle corporazioni, non avessero resistito alla quotidiana pressione di disordinati provvedimenti protettivi ad ogni scompiglio di mercati, che finiscono troppo spesso per ritorcersi contro coloro stessi che li invocano, se si perde il senso della misura.

I massimi vuoti nella nostra esportazione si sono operati verso i paesi danubiani e balcanici, dove ci siamo trovati di fronte a veri stati di insolvenza valutaria, che sono stati riparati solo imperfettamente con il sistema di ricupero a mezzo *clearing*; verso alcuni paesi dell'America latina per analoghe ragioni di insolvenza, e verso i mercati asiatici e africani, anche per l'invasione delle merci giapponesi sostenuta dalla svalutazione dello *yen*, dai bassi salari, e da altri provvedimenti di penetrazione meno corretti. (*L'oratore esibisce un documento coi colori italiani, in lingua italiana*).

Questo, onorevoli senatori, è il cartello che

accompagna i cappelli giapponesi, nei mercati egiziani. I colori evidentemente non sono giapponesi e la lingua è spropositata, ma non è giapponese. (*Commenti*).

Questa situazione non può però cristallizzarsi. Guardando lontano, sono forse alcuni degli sbocchi, che oggi ci sono più aspramente chiusi, quelli che contengono per la nostra espansione economica la chiave dell'avvenire. Di fronte ai grandi paesi dell'Occidente e del Centro europeo, noi non possiamo che difendere strenuamente le nostre antiche posizioni. Di fronte alla Russia, con la quale in questi giorni, stiamo trattando la revisione delle convenzioni vigenti, il problema dell'esportazione è essenzialmente un problema di credito e quindi, di fronte all'attuale situazione della Russia, necessariamente limitato.

Nè per un prossimo domani si possono nutrire molte illusioni sull'aumentata capacità di acquisto dell'Oriente vicino. Sono dunque, oltre i tradizionali mercati dell'America anglosassone e latina, proprio i mercati dell'Africa e dell'Asia, più bisognosi di manufatti, quelli, verso cui le nostre correnti di esportazione devono orientarsi per l'avvenire.

La violenza della concorrenza giapponese, per gli stessi strumenti di cui si è valsa, non può avere una durata illimitata. Gli ostacoli delle preferenze devono essere superati, almeno dove potremo far giocare il contrappeso delle nostre importazioni. La tenace resistenza della nostra industria, sulle estreme trincee dei mercati mondiali, dimostra comunque che noi possiamo ancora contare sopra una intatta riserva di energie, per riprendere lo slancio non appena la situazione generale accenni a ritornare migliore.

In considerazione di ciò l'attrezzatura dei nostri uffici commerciali, addetti al servizio dell'esportazione, ai quali torna meritata la lode del senatore Morpurgo, sarà messa sempre più a punto e le Camere di commercio all'estero, che con essi collaborano, e di cui fervidamente ha parlato l'onorevole Cesesia, continueranno ad avere il più cordiale appoggio ed incoraggiamento da parte del Ministero.

Quando si parla d'organizzazione commerciale, vorrei avvertire però l'opportunità di guardarsi dai troppi uffici statistici. Oggi sono troppi nel mondo quelli che, per darsi coraggio,

stanno a contare i comignoli delle navi che passano dall'istmo di Suez o da quello di Panama. Gli esportatori che, malgrado le difficoltà dell'ora, continuano a navigare, non stanno a tavolino a contare i comignoli che fermano! (*Approvazioni*).

Sulla politica economica interna, la vostra Commissione di finanza ha opportunamente ritenuto di potere essere succinta, poichè questa materia ha formato oggetto di ampio esame davanti l'altro ramo del Parlamento, ed io ne seguirò l'esempio, limitandomi a fare alcune considerazioni generali.

Non devo ricordare al Senato che la politica economica interna è in stretto nesso con la politica economica verso l'estero. L'economia non ammette fratture. Se vogliamo conservare ed agguerrire la nostra posizione di paese esportatore, occorre che la nostra attrezzatura economica interna permetta il minimo sperpero di capitale e di energie e la massima utilizzazione del risparmio e delle risorse individuali, mercè un'economia organicamente disciplinata, come ha detto il camerata Biagi, ma promotrice del risparmio e animatrice delle responsabilità individuali.

Va rivendicato proprio all'ordinamento corporativo, come è stato concepito dal Fascismo in opposizione con altre forme corporative rigide, chiuse, particolaristiche del passato, il merito di avere trovato questa formula di equilibrio. È impegno del Regime non fare flettere questa formula verso gli estremi opposti egualmente deprecabili.

Gli istituti che oggi sono più sotto il fuoco della critica sono le società anonime e le intese industriali. Come ha detto nel suo arguto discorso l'onorevole Tofani, l'anonima non ha oggi una buona stampa. Ma è una stampa a ritorno circolare, perchè in verità ricordo, e lo ricordano anche quelli che sono più anziani di me, che da quando si studiava all'Università l'ordinamento delle anonime, si è sempre parlato da decenni e decenni di un problema di risanamento delle anonime. Per un secolo le anonime sono state sotto il controllo dell'autorità politica; e allora ad ogni crisi si diceva che le anonime andavano male perchè lo Stato non sapeva controllarle. Si è tolto, nel 1882, il controllo dell'autorità politica: ad ogni crisi molte anonime sono andate egualmente male. Dal

1882 ad oggi, ci sono stati cinque progetti di riforma ufficiali, senza contare gli ufficiosi. La verità è che i mali delle anonime sono più visibili di quelli delle altre aziende, perchè le anonime sono le imprese maggiori, che hanno la maggiore pubblicità; ma non sono solamente mali specifici, legati alla forma delle anonime. Se c'è un problema di carattere generale e pregiudiziale, è quello delle dimensioni delle imprese. Poichè la capacità degli uomini nella normalità è una capacità limitata, è evidente che i pericoli della mala amministrazione o, anche più semplicemente, le ripercussioni degli errori degli amministratori, aumentano con l'aumento delle dimensioni dell'impresa.

Sul problema formale della riforma delle anonime merita quindi di avere la precedenza quello dell'orientamento della economia industriale e commerciale, non verso il gonfiamento delle imprese, ma verso la loro disarticolazione. Gli attriti della concorrenza sono certo un inconveniente; ma possono in parte essere attenuati con convenienti discipline, come dimostra l'esempio dell'esperienza fascista.

Comunque, in molti casi gli attriti della concorrenza costano meno di quello che costano le ripercussioni degli errori di singoli uomini nelle grandi aziende monopolistiche.

Tutto questo premesso, non voglio però dire che dopo l'esperienza della presente crisi, che non è esperienza di tutti i giorni, il regime giuridico delle anonime non sia maturo per quella riforma che è in studio da decenni. Non entro nel merito delle singole questioni. Il Ministero delle corporazioni, d'intesa con quello della giustizia, terrà conto di tutte le osservazioni che sono state fatte. Devo solo fare una riserva per la proposta del senatore Fracassi, in materia di tassazione degli utili non distribuiti, perchè su ciò la parola spetta al ministro delle finanze. Ma perchè il Senato non resti sotto una penosa impressione, che non corrisponderebbe alla verità, va ricordato che da un esame che da più anni il Ministero conduce su circa 200 anonime, scelte fra le più diverse nei diversi rami della produzione, e scelte in un'epoca non sospetta, risulta che anche nel corrente anno di grazia 1933, il quarto anno della crisi, la media di dividendi distribuiti è del 6,50 per cento.

L'onorevole Tofani ha concentrato i suoi

fuochi in difesa delle intese industriali. Posso tranquillizzare l'onorevole Tofani, perchè nessun pericolo le minaccia. Esse sono, come è stato detto, il freno della ragione contro la tecnica incapace di adeguarsi automaticamente al consumo. Cinquanta anni fa in uno stadio di progresso tecnico ancora relativamente arretrato le intese potevano essere considerate un reato contro l'ordine economico. Oggi sono utilmente usate come lo strumento più idoneo per uscire dallo squilibrio della crisi e si cerca anzi il modo di applicarle, non solo alla produzione mineraria e industriale, ma anche alla produzione agraria, quantunque in questo campo il problema sia estremamente difficile.

L'onorevole Tofani sa però che anche le intese industriali hanno le loro spine, che devono essere spuntate a difesa, non solo delle minoranze contro le maggioranze, ma anche delle maggioranze contro le minoranze, ed in difesa soprattutto dei consumatori e dell'interesse generale. Per questa ragione, come ho già ricordato, il Ministero delle corporazioni sta preparando un provvedimento legislativo per la disciplina delle intese industriali che a suo tempo verrà sottoposto all'autorevole esame del Senato.

Questo disegno di legge è destinato a colmare una lacuna della legge votata l'anno decorso, che si era troppo formalizzata sui soli consorzi obbligatori. Nessuno esclude la eventualità che si possa rendere opportuno anche qualche consorzio obbligatorio, come si è presentata in passato. In materia non vi sono partiti presi teorici. Vi sono solamente i dati della esperienza, sulla base dei quali l'onorevole Tofani potrebbe insegnare a me, che se non è cosa facile far funzionare ordinatamente, senza malcontento, un consorzio volontario, è ben più difficile, molto più difficile, far funzionare ordinatamente un consorzio coattivo; perchè organizzazioni di questo genere non possono utilmente funzionare, se non c'è una certa buona volontà da parte di tutte le imprese partecipanti, senza distinzione tra minoranze e maggioranze. L'onorevole Tofani, eccettuando la spontaneità di certe volontarie adesioni consortili, voleva trarmi a discutere di libero arbitrio; ma mi pare che sarebbe un'accademia filosofica fare una discussione di questo ge-

nere! (*Si ride*). Ora, se una intesa non funziona ordinatamente ed equamente, finisce col rappresentare, invece che un utile, un danno per la produzione; ed allora, se volessimo continuare a procedere d'autorità, non ci sarebbe altro che impegnare lo Stato, anche finanziariamente, nella soppressione o nella gestione diretta delle aziende, il che non è certamente l'ideale dell'onorevole Tofani, che ha giustamente esaltato la Carta del lavoro e l'attuazione che la Carta del lavoro ha avuto da parte del Regime.

Scendendo dal generale al particolare, che è più interessante, è stato portato dall'onorevole Tofani in discussione il progetto del consorzio delle imprese produttrici di seme-bachi. Tale progetto rientra nel più vasto problema generale della disciplina dell'industria serica a favore della quale il Governo, proprio in questi giorni, ha adottato un provvedimento che permetterà la riapertura di tutte le filande, e la vendita di tutto lo *stock* di seta esistente, entro il 15 giugno. Il provvedimento era doveroso, perchè la seta è veramente il prodotto che è stato più colpito dalla crisi; è anzi l'unico prodotto i cui prezzi siano precipitati al disotto dei livelli minimi raggiunti durante la crisi del 1892.

Il provvedimento contingente non esclude, però, anzi prepara quell'organica disciplina dell'industria serica che è stata giustamente auspicata e che è all'ordine del giorno della Corporazione dell'industria che si riunirà la settimana prossima. Sono convinto che quando sarà data una conveniente disciplina all'industria serica, anche il problema del Consorzio dei produttori di seme-bachi, cesserà di essere un problema.

Non entro a parlare della disciplina del commercio, a cui ha accennato l'onorevole Morpurgo, perchè le sue osservazioni corrispondono alle direttive del Ministero, le quali sono già state precisate davanti alla Camera.

Nè mi indugio a parlare del problema molto vasto dello sfruttamento delle risorse del nostro suolo; perchè quello che il Fascismo ha fatto in questo decennio, per portare al massimo potenziale la nostra attrezzatura economica, è presente allo spirito del Senato. Del resto per il settore agrario è stato documentato ampiamente anche quest'anno dal ministro

dell'agricoltura, e per il settore minerario e industriale è stato ricordato al Senato dalla relazione del senatore Conti, il quale ha aggiunto alcune interessanti segnalazioni che saranno attentamente considerate dal Ministero.

Per quanto riguarda in particolare il problema petrolifero, dove siamo appena agli inizi (quantunque da una produzione di cinquemila tonnellate di olio grezzo siamo già arrivati a trentamila) e il problema idroelettrico, dove invece abbiamo forse corso troppo ed oggi dobbiamo segnare il passo (perchè abbiamo due miliardi e mezzo di kilowattora non consumati), problemi su cui il senatore Berio ha fatto alcune interessanti osservazioni, non c'è alcuna mutazione di direttive. I due problemi interessano direttamente la difesa nazionale e l'indipendenza economica del Paese, e meritano quindi quel complesso di misure protettive che sono in vigore e che, se del caso, potranno essere perfezionate, compatibilmente colle esigenze del bilancio dello Stato ed anche con le esigenze delle industrie consumatrici.

Il problema dello sfruttamento dei mezzi non è però solo un problema tecnico. Economicamente esso si confonde col problema della formazione del risparmio e della sua disponibilità per investimenti produttivi.

La politica monetaria del Duce, che ha prevenuto di tre anni la crisi, soprattutto da questo punto di vista è stata provvidenziale, perchè ha salvato le classi medie, benemerite verso il Fascismo, e il risparmio, che ha fatto diga contro la crisi. Oggi il risparmio disponibile per impieghi industriali è certamente assottigliato, perchè deve far fronte alle perdite della crisi e ai lavori pubblici, ed è intimidito di fronte a tutte le firme, eccetto che a quella del ministro delle finanze. (*Si ride*).

Il compito più delicato dell'ora presente è quello di liberare gradualmente il risparmio per gli impieghi produttivi e di ridare la fiducia in questi impieghi. In senso negativo, per evitare lo sperpero del risparmio in nuove industrie o nuovi ampliamenti industriali non adeguati alla capacità di consumo, ha provveduto quella legge di autorizzazione recentemente votata dal Parlamento, che entrerà nei prossimi giorni in vigore e che ha avuto anche all'estero una larghissima risonanza come esempio da

seguire. In senso positivo provvedono i nuovi istituti finanziari di credito industriale, a cui il risparmio è andato incontro con pronta fiducia. Ma io non ho bisogno di ripetere al Senato che il compito sarà compiutamente assolto solamente quando il risparmio saprà ritornare all'industria, senza l'intermediazione di istituti finanziari. È qui dove l'industria deve ottenere la sua rivincita! Io sono certo che questa rivincita sarà ottenuta, perchè la spina dorsale della nostra industria è fundamentalmente sana, e perchè la nostra industria lavora in un clima di collaborazione tra capi e lavoratori che l'ordinamento corporativo le ha dato.

Accanto alla disciplina degli istituti e allo sfruttamento dei mezzi, il Senato, attraverso la relazione della Commissione di finanza, ha posto giustamente dinanzi al Paese il problema della selezione degli uomini.

Problema fondamentale è stato giustamente detto. Aggiungerei che è anche il problema più delicato, poichè è l'unico problema che non può essere risolto con provvedimenti legislativi. Le forze naturali della crisi hanno da sole determinata una selezione molto più vasta e profonda di quella di qualsiasi movimento artificiale. Chi è abituato a leggere i verbali delle assemblee che si riuniscono nel mese di marzo avrà trovato in questi giorni qualche novità: in molti gruppi, e non dei meno importanti, vi è stata una riduzione del numero dei consiglieri, di oltre il 50 %, con una riduzione in misura anche superiore dei compensi.

L'onorevole Tofani ci mette in guardia contro il pericolo degli eccessi in questo senso. Ma va ricordato che i casi, a cui egli con probabilità si è riferito, non riguardano le industrie libere, ma le industrie che hanno avuto bisogno dello ossigeno dello Stato, nelle quali vi sono ragioni morali oltre che ragioni economiche che impongono un nuovo stile. Perchè quando, sia pure per disavventura, l'autorità del comando è stata scossa, l'autorità del comando non si ricostituisce che con l'autorità dell'esempio.

Sarebbe però erroneo ridurre il problema della selezione degli uomini solo a quello della revisione degli statuti maggiori delle industrie riparatrici sotto le ali protettrici dello Stato.

Il problema è più generale. Le industrie ed i commerci hanno bisogno, non solo di grandi statuti maggiori, ma anche di un corpo numeroso

di combattenti, agguerriti alla lotta della concorrenza su tutti i mercati ed educati alla responsabilità delle iniziative ed alla ricerca delle vie nuove.

Ha ragione l'onorevole Tofani, quando denuncia la responsabilità di alcuni settori dell'industria e della finanza, che non si sono tempestivamente e adeguatamente preoccupati di creare a fianco dei capi un corpo di collaboratori capaci di coprire i vuoti, in qualunque momento la necessità si presenti.

Ed ha anche ragione quando denuncia il pericolo di dare il passo agli aspiranti improvvisati di cui non c'è difetto, e che si affacciano da tutte le provenienze; o l'altro pericolo di accumulare le cariche in pochissimi uomini, che si trovano poi nella materiale impossibilità di accudirvi. Ma, per prevenire queste difficoltà, bisogna veramente affrontare e risolvere il problema alle radici. Bisogna creare all'industria e al commercio quell'ambiente di combattività e di responsabilità, che è il solo che può formare tra i gregari l'educazione dei capi e portare alla selezione dei migliori.

La disciplina è utile e necessaria: non sono sempre altrettanto utili le eccessive forme tutelari, che non sono nello stile del Fascismo.

Il Fascismo è scuola di responsabilità e di combattività in tutti i campi, e deve rimanere pari a se stesso anche di fronte al problema della selezione degli uomini nel campo della economia.

Noi non abbiamo nel nostro suolo sconfinite ricchezze naturali, abbiamo però una grande ricchezza di lavoro e di ingegno.

Se il Fascismo, come è certo, riuscirà a ottenere che questa nostra grande ricchezza umana si riveli e si realizzi in pieno, anche nelle affermazioni economiche, noi possiamo, onorevoli senatori, liberarci dagli ultimi residui dell'incubo della crisi e guardare con serena fiducia l'avvenire.

Onorevoli senatori, nelle poche settimane intercorse, dalla discussione del bilancio delle corporazioni davanti alla Camera ad oggi, sono intervenuti degli eventi, presenti al vostro spirito, i quali fanno sperare che questo 1933, che ha avuto un inizio alquanto oscuro, possa costituire invece la svolta decisiva della crisi, non solo economica, ma anche politica.

Noi non possiamo esprimere con le parole,

possiamo esprimere solamente con il lavoro e con la disciplina la riconoscenza a Colui che ha determinato il maturarsi di questi eventi. L'Italia oggi possiede un diritto di iniziativa anche nella risoluzione delle grandi questioni economiche mondiali. Non abbiamo che da mantenere intatte le nostre energie e la nostra disciplina, per attendere dall'ulteriore corso degli eventi il premio della nostra fedeltà alla idea che il Fascismo ha anticipato, anche per coloro che non vi credevano e che solo oggi si riedono, entro e fuori i confini della Patria. *(Vivissimi prolungati applausi, moltissime congratulazioni).*

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, la dichiaro chiusa. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, allegato allo stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il contributo a favore dell'Ente nazionale serico, di cui al Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2265, è stabilito, per l'esercizio 1933-1934, in lire 1.150.000.

(Approvato).

Art. 4.

Il contributo a favore dell'industria cinematografica nazionale, di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 918, è stabilito, per l'esercizio 1933-34, in lire 2.500.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato » (N. 1503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato ».

Progo il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato numero 1503.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel Testo Unico della finanza locale, 14 settembre 1931, numero 1175, per i contributi di miglioria in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche da parte dei comuni e delle provincie, sono estese anche alle opere pubbliche eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

L'applicazione del contributo di miglioria è obbligatoria per tutte le opere pubbliche eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato sotto qualunque forma, salvo che per le stesse opere i beni interessati siano sottoposti a tributi speciali.

Il contributo colpisce l'incremento di valore dei beni immobili, comprese le aree fab-

bricabili, per la parte di maggiore valore che sia conseguenza dell'opera pubblica eseguita, ed è applicabile anche ai casi di importanti trasformazioni o miglioramenti delle opere esistenti e degli aumenti di valore, derivanti da soppressione di opere ed impianti pubblici, connessi alla esecuzione delle nuove opere o alla trasformazione o miglioramento di altre esistenti.

Per le opere eseguite dallo Stato, direttamente o per concessione, il contributo è imposto a cura delle Intendenze di finanza, competenti per territorio.

Per le opere eseguite dai comuni, dalle provincie o da altri enti col concorso dello Stato, il contributo di miglioria è imposto a cura dell'Ente, che ha eseguito l'opera, ma i regolamenti e le deliberazioni per l'imposizione sono soggetti alla omologazione del Ministero delle finanze, secondo le norme dell'articolo 239 del Testo Unico sulla finanza locale.

Decorso un triennio dal compimento dell'opera, dall'esecuzione della quale è derivato l'incremento di valore, senza che gli Enti predetti abbiano provveduto all'applicazione della presente legge, il ministro delle finanze, di concerto col ministro dell'interno, ha facoltà di disporre, entro il biennio successivo, che all'applicazione del contributo di miglioria provveda l'Intendenza di finanza competente per territorio.

Per le opere, che non siano a totale carico dello Stato, il provento del contributo di miglioria — al netto da una quota, da determinare con decreto del ministro delle finanze, per spese generali, relative all'accertamento del contributo stesso — è ripartito tra gli Enti partecipanti alle spese delle opere, in proporzione delle quote rispettivamente assunte.

Per le opere eseguite col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui occorrenti, la quota di partecipazione dello Stato nella spesa totale dell'opera è determinata, agli effetti del precedente comma, calcolando in base al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data della concessione, il valore attuale delle annualità di interessi accordate dallo Stato.

Le somme riscosse dallo Stato per contributi di miglioria affluiscono ad un apposito capitolo

del bilancio dell'Entrata. Per quanto riguarda le opere eseguite da Amministrazioni dello Stato a bilancio autonomo, le somme riscosse per contributi di miglioria verranno attribuite ai rispettivi bilanci di entrata.

(Approvato).

Art. 3.

Le Intendenze di finanza, i comuni, le provincie e gli altri Enti provvedono all'applicazione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme stabilite dal Testo Unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Per quanto concerne però la notifica degli accertamenti degli incrementi di valore e dei corrispondenti contributi di miglioria, ed i ricorsi contro tali accertamenti, si applicano le disposizioni della legge del Registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e della legge 12 giugno 1930, n. 742, salvo che la designazione del perito da parte del proprietario avrà luogo quando l'incremento di valore stabilito dall'Amministrazione superi le lire 10.000.

Le notificazioni previste dalle connate disposizioni sono eseguite dall'Intendenza di finanza, dalle provincie, dai comuni e dagli altri Enti, secondo la rispettiva competenza, ai termini del 1° comma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 4.

Per ogni altra controversia, che non riguardi la determinazione dell'incremento di valore da sottoporre a contributo, i proprietari, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, possono ricorrere al ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 5.

Fino al 30 giugno 1936 non sono applicabili alle provincie, che rientrano nella competenza dei Provveditorati per le opere pubbliche del Mezzogiorno e delle Isole, le disposizioni della presente legge per quanto riguarda le opere,

eseguite dallo Stato o col suo concorso entro il termine suindicato.

(Approvato).

Art. 6.

L'applicazione del contributo di miglìoria è disposta, salvo il caso del 5° comma del precedente articolo 2, entro il termine perentorio di un triennio, successivo al compimento dell'opera o del complesso organico delle opere di cui quella fa parte, termine accertato dalla Amministrazione che ha eseguito l'opera stessa.

I contributi di miglìoria, già disposti ma non effettuati in base alle disposizioni precedenti, saranno applicati secondo la presente legge.

Non si fa luogo all'applicazione del contributo di miglìoria per le opere pubbliche, per le quali sia stato già applicato il contributo stesso in base al Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, o in base alla legge 16 dicembre 1926, n. 2251, per le opere eseguite dallo Stato o da Enti pubblici col concorso dello Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e delle comunicazioni, potranno essere emanate le norme che occorrono per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Sono abrogati la legge 16 dicembre 1926, n. 2251 e il Regio decreto 16 febbraio 1928, n. 470, relativi al contributo di miglìoria in dipendenza di opere pubbliche eseguite dallo Stato o da Enti pubblici col concorso dello Stato.

Nulla è però innovato alle disposizioni del Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, concernente il piano regolatore della città di Roma, e degli altri provvedimenti, concernenti la

approvazione di piani regolatori con imposizione di contributi di miglìoria.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione del Protocollo, con Dichiarazione annessa, stipulato in Roma, il 22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta del Presidente degli Stati Uniti d'America del 20 giugno 1931 » (N. 1516).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del Protocollo, con Dichiarazione annessa, stipulato in Roma, il 22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta del Presidente degli Stati Uniti d'America del 20 giugno 1931 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È approvato il Protocollo, con Dichiarazione annessa, stipulato in Roma il 22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta in data 20 giugno 1931 del Presidente degli Stati Uniti d'America ai pagamenti dovuti dalla Romania all'Italia, durante l'anno finanziario 1° luglio 1931-30 giugno 1932, in dipendenza della Convenzione di Roma del 15 giugno 1926, modificata dall'Accordo finanziario dell'Aja del 20 gennaio 1930.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione » (N. 1544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approva-

zione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 1544.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese, sita nelle adiacenze delle piazze Monte Grappa e S. Vittore, giusta il piano particolareggiato di esecuzione costituito da una planimetria in scala 1 : 500 e da 12 elenchi delle proprietà da espropriarsi, esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 28 settembre 1932 e dal Consiglio superiore delle Antichità e Belle Arti nella seduta del 30 novembre 1931.

Un esemplare di tale piano, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso alla presente legge (Allegato A), contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'occupazione delle arce necessarie all'esecuzione del piano regolatore il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal Co-

mune preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

(Approvato).

Art. 3.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona, o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

(Approvato).

Art. 4.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dall'esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale netto, agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato a un saggio dal 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione della indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore che fosse realizzabile direttamente o indirettamente, mediamente o immediatamente, in dipendenza o conseguenza dell'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'articolo 12.

(Approvato).

Art. 5.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

(Approvato).

Art. 6

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della Provincia di Varese in seguito a richiesta del Comune di Varese dispone perché in contraddittorio col Comune stesso, e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza e in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della presente legge, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della Provincia di Varese, determinerà la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile, per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante do-

vrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto, dovrà essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati.

La notifica del decreto terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i 30 giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diventerà definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo saranno trattate colla procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti coll'articolo 4 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano compiute entro il termine stabilito per la esecuzione del piano stesso, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrainposte comunale e provinciale sui fabbricati.

(Approvato).

Art. 8.

Il Comune di Varese è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal Testo Unico per la finanza locale appro-

vato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

(Approvato).

Art. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

(Approvato).

Art. 10.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del Comune di Varese dei fabbricati da demolirsi per l'esecuzione del piano regolatore, è stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto, e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modifica-

zioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

(Approvato).

Art. 12.

Per l'attuazione del piano regolatore edilizio suddetto, è assegnato il termine di anni 18 dalla data di promulgazione della presente, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo il predetto termine di 18 anni e fermo il disposto dell'articolo 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano sarà indicato il termine, entro il quale dovranno essere completate le espropriazioni.

Prima della deliberazione podestarile di cui sopra sarà consentita ai proprietari degli stabili compresi nel piano regolatore l'esecuzione delle opere di conservazione e di manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

(Approvato).

ALLEGATO A.

REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME GENERALI
E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
PER LA ZONA CENTRALE DELLA CITTÀ DI VARESE

Art. 1.

Le costruzioni dei nuovi fabbricati fronteggianti la Piazza Monte Grappa dovranno svolgersi in conformità del progetto generale di sistemazione architettonica che sarà adottato dal Comune.

Art. 2.

Le caratteristiche, altezza, larghezza, struttura dei porticati, previsti dal piano, saranno

per ciascuna piazza e via determinate dal Comune. I pilastri e le colonne dei portici dovranno essere in pietra da taglio.

La pavimentazione dei portici sarà in pietra naturale, i banchettoni che fanno da gradino al portico sul marciapiede o su strada saranno di sarizzo o di granito.

Nei banchettoni dei portici dovranno essere ricavate asole coperte con inferriata per la illuminazione e l'aereazione dei sotterranei. I di-

segni dei campi manterranno l'unità per ogni unità architettonica.

Art. 3.

L'altezza dei fabbricati lungo la via di piano regolatore tracciata da Piazza Monte Grappa al Campanile dovrà essere tale che la gronda dei tetti abbia un'unica ricorrenza con il fabbricato già costruito in angolo tra la Piazza Monte Grappa e la nuova via (casa Caffè Pini).

Art. 4.

Le costruzioni prospettanti la piazza della Chiesa di San Vittore e per la parte fronteggiante la piazza stessa, non potranno superare l'altezza di metri 10 salvo la costruzione di elementi in ritiro pari alla loro altezza e che giovinò a dare decoro agli edifici progettati.

Art. 5.

Ogni lotto compreso nel piano dovrà costituire una sola unità architettonica. Quelli suscettibili di frazionamenti in elementi, agli effetti di distribuzione interna e di proprietà non potranno di regola avere una fronte minore di metri lineari 20 lungo strada per ciascun elemento.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti per completare le opere di ricerca petrolifera in Albania e passare allo sfruttamento della parte già individuata del giacimento del Devoli» (N. 1551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Provvedimenti per completare le opere di ricerca petrolifera in Albania e passare allo sfruttamento della parte già individuata del giacimento del Devoli».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 1551.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Per provvedere alle opere di ricerca mineraria in Albania ed al passaggio allo sfruttamento della parte del giacimento del Devoli, individuata come petrolifera, è autorizzata la spesa di 200 milioni, ripartita in quattro esercizi, a decorrere dal 1933-34.

La detta somma sarà somministrata gradatamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in relazione alle occorrenze per la gestione.

Si applicano alle spese da sostenersi col fondo predetto le disposizioni sancite dal Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministro delle finanze ha facoltà, ove lo reputi opportuno, di provvedere i fondi per la spesa autorizzata col precedente articolo 1 mediante operazioni di credito nelle forme ed alle condizioni che riterrà convenienti.

(Approvato).

Art. 3.

A carico della gestione speciale, relativa alle ricerche di cui alla presente legge, l'Amministrazione ferroviaria provvederà al rimborso delle somme ricevute e dei relativi interessi con la decorrenza e nel modo che saranno stabiliti con decreto da emanarsi di concerto fra i Ministri delle comunicazioni e delle finanze.

(Approvato).

Art. 4.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Compenso di demolizione per le navi mercantili da carico» (N. 1563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Compenso di demolizione per le navi mercantili da carico».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 1563.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad ammettere al compenso di demolizione di cui ai Regi decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1482, — convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 418 — e 22 luglio 1932, n. 933, un terzo contingente di 200.000 tonnellate di stazza lorda di navi mercantili della specie determinata all'articolo 1 del succitato Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482.

Rimangono invariate le altre condizioni e modalità stabilite nel Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, salvo i termini per l'inizio e la fine dei lavori di demolizione del nuovo contingente di tonnellaggio, termini, che, per tale contingente, sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 1933 e al 30 giugno 1934.

(Approvato).

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 73 del bilancio del Ministero delle comunicazioni — marina mercantile — per l'esercizio finanziario 1932-33, è aumentato della somma di lire 5.000.000 occorrente per l'esecuzione della presente legge, con corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo n. 72 dello stesso bilancio (compensi di costruzione, modificazione, riparazione e compensi daziari a favore della industria delle costruzioni navali mercantili).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Proroga al 30 giugno 1933 del termine di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 283, relativa all'Unione Cooperativa Milanese dei Consumi» (N. 1567).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Proroga al 30 giugno 1933 del termine di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 283, relativa all'Unione Cooperativa Milanese dei Consumi».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Il termine entro il quale l'Unione Cooperativa Milanese dei Consumi può provvedere al pagamento delle azioni della cessata Società Cooperativa Unione Cooperativa, stabilito nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge, con la legge 2 marzo 1931, n. 283, è prorogato al 30 giugno 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri Enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per la esecuzione di opere straordinarie urgenti» (N. 1481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o

di altri Enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, che autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri Enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute » (N. 1539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua » (N. 1572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Mariotti a presentare una relazione.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 16, che autorizza la spesa di lire 2.200.000 per la costruzione della strada di « Fantiscritti », attraverso la zona marmifera, nel comune di Carrara (1517).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mariotti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Agnelli, Albini, Albricci, Aucona, Antona Traversi, Arrivabene, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Berio, Bevione, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongioanni, Bonin Longare, Bonzani, Borsarelli, Bouvier, Brandolin, Brezzi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Cavazzoni, Celesia, Chimienti, Cian, Cippico, Cirmeni, Concini, Conti, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Fara, Ferrari.

Galimberti, Gallina, Giampietro, Ginori Conti, Gonzaga, Grazioli, Grosoli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Lissia, Luciolli.

Malagodi, Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Morpurgo, Morrone.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante.

Passerini Angelo, Pavia, Perla, Pestalozza, Pironi, Poggi Cesare, Porro, Pujia.

Quartieri.

Raineri, Renda, Ricci Corrado, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, San Martino, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Silj, Simonetta, Sirianni, Spirito, Supino.

Tacconi, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Treccani.

Vaccari, Versari.

Zoppi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1550):

Senatori votanti	136
Favorevoli	130
Contrari	6

Il Senato approva.

Contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato (1503):

Senatori votanti	136
Favorevoli	133
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione del Protocollo, con Dichiarazione annessa, stipulato in Roma, il 22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta del Presidente degli Stati Uniti d'America del 20 giugno 1931 (1516):

Senatori votanti	136
Favorevoli	133
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e

del regolamento tecnico per la sua attuazione (1544):

Senatori votanti	136
Favorevoli	134
Contrari	2

Il Senato approva.

Provvedimenti per completare le opere di ricerca petrolifera in Albania e passare allo sfruttamento della parte già individuata del giacimento del Devoli (1551):

Senatori votanti	136
Favorevoli	134
Contrari	2

Il Senato approva.

Compenso di demolizione per le navi mercantili da carico (1563):

Senatori votanti	136
Favorevoli	134
Contrari	2

Il Senato approva.

Proroga al 30 giugno 1933 del termine di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 283, relativa all'Unione Cooperativa Milanese dei Consumi (1567):

Senatori votanti	136
Favorevoli	132
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri Enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per la esecuzione di opere straordinarie urgenti (1481):

Senatori votanti	136
Favorevoli	133
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute (1539):

Senatori votanti	136
Favorevoli	132
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua (1572):

Senatori votanti	136
Favorevoli	134
Contrari	2

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione:

CIAN. *Al ministro dell'educazione nazionale:* « Per sapere quale esito e quali effetti abbia avuto l'inchiesta ordinata dal suo predecessore fino dall'estate 1931, circa la clandestina esportazione avvenuta del prezioso tritico fiammingo della cui sorte ebbe a interessarsi anche l'opinione pubblica torinese ».

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme relative alla distribuzione di maschere antigas (1524);

Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico (1587). - (*Iniziato in Senato*);

Modificazione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sulla pesca e della legge sulle concessioni governative concernenti la decorrenza della durata annuale della licenza di pesca (1554);

Modificazioni alle disposizioni di legge sui mercati all'ingrosso del pesce (1578);

Estensione al personale dell'Avvocatura dello Stato del divieto di costituire associazioni sindacali (1581);

Approvazione della Convenzione italo-svizzera, firmata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (1583). - *(Iniziato in Senato)*;

Opposizione dei creditori in caso di riduzione di capitale nelle società commerciali (1584). - *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, concernente l'istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo previsto dall'articolo 4 lettera a) della legge 8 giugno 1925, n. 969 (1585). - *(Iniziato in Senato)*;

Autorizzazione al Ministro delle Finanze a permutare il compendio immobiliare demaniale

detto « Fornace della Valle dell'Inferno » in in Roma, con l'area di proprietà dell'Istituto per le Case Popolari sita nella stessa città, tra Via dei Ramni e Via dei Frentani, ed a cedere gratuitamente l'area ottenuta in permuta al Consiglio Nazionale delle Ricerche per la costruzione ed impianto della propria sede (1586). - *(Iniziato in Senato)*.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1571).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti

CLXXVIII TORNATA

MARTEDI 4 APRILE 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6280		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Norme relative alla distribuzione di maschere antigas » (1524)	6282	Consiglio Nazionale delle Ricerche per la costruzione ed impianto della propria sede » (1586)	6287
« Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico » (1587)	6283	(Discussione):	
« Modificazione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sulla pesca e della legge sulle concessioni governative concernenti la decorrenza della durata annuale della licenza di pesca » (1554)	6284	« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1571)	6288
« Modificazioni alle disposizioni di legge sui mercati all'ingrosso del pesce » (1578)	6284	CATTANEO	6288
« Estensione al personale dell'Avvocatura dello Stato del divieto di costituire associazioni sindacali » (1581)	6285	GALIMBERTI	6289
« Approvazione della Convenzione italo-svizzera, firmata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale » (1583)	6286	MAMBRETTI	6290
« Opposizione dei creditori in caso di riduzione di capitale nelle società commerciali » (1584)	6286	MAZZUCCO	6293
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, concernente la istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo previsto dall'articolo 4 lettera a) della legge 8 giugno 1925, n. 969 » (1585)	6287	COSSILLA	6295
« Autorizzazione al Ministro delle finanze a permutare il compendio immobiliare demaniale detto " Fornace di Valle dell'Inferno " in Roma, con l'area di proprietà dell'Istituto per le Case Popolari sita nella stessa città, tra Via dei Ramni e Via dei Frentani, ed a cedere gratuitamente l'area ottenuta in permuta al		GRAZIOLI, <i>relatore</i>	6296
		GAZZERA, <i>ministro della guerra</i>	6298
		Interrogazione:	
		(Svolgimento):	
		Al ministro dell'educazione nazionale, per sapere l'esito dell'inchiesta sull'esportazione clandestina di un prezioso tritico flammingo	
		ERCOLE, <i>ministro dell'educazione nazionale</i>	6290
		CIAN	6281
		Relazioni:	
		(Presentazione)	6307
		Ringraziamenti	6280
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	6306
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		LIBERTINI, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Dallolio Alberto per giorni 4; De Capitani per giorni 5; Fantoli per giorni 6; Nuvoioni per giorni 3; Pecori Giraldi per giorni 3; Salmoiraghi per giorni 5; Supino per giorni 4; Tosti di Valminuta per giorni 3; Varisco per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Morello ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le onoranze tributate dal Senato all'illustre estinto:

• Roma, 4 aprile 1933-XI.

« Sua sincera sentita commemorazione esaltante meriti caro scomparso e parte presa nostro dolore ci ha commossi profondamente. Sentiamo pertanto il dovere di esprimere a V. E. i nostri ringraziamenti.

« LIA MORELLO in SIRLEO.

« NATINA e GIACOMINO MORELLO.

« Dott. LUIGI SIRLEO ».

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Cian al ministro dell'educazione nazionale per sapere quale esito e quali effetti abbia avuto l'inchiesta ordinata dal suo predecessore fino dall'estate 1931, circa la clandestina esportazione avvenuta del prezioso trittico fiammingo, della cui sorte ebbe a interessarsi anche l'opinione pubblica torinese.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'educazione nazionale per rispondere a questa interrogazione.

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*. Il dipinto, al quale si riferisce l'onorevole senatore Cian, era rimasto fino alla pubblicazione fattane nel dicembre scorso dal Friedländer sulla rivista tedesca « Il Pantheon » perfettamente ignorato dagli studiosi italiani e stranieri, anche specialisti d'arte fiamminga.

Esposto a Torino nel 1880, sotto l'attribuzione d'ignoto fiammingo del secolo xv, era stato giudicato, dai competenti che lo videro allora, copia attribuibile ad artista del secolo sedicesimo.

Chiusasi l'esposizione dell'800, il trittico ritornò nella casa patrizia che lo aveva prestato e vi rimase per una cinquantina d'anni ignorato, senza che neanche i proprietari ne sospettassero il reale valore artistico.

La Regia Soprintendenza all'arte medioevale e moderna di Torino, avuto sentore sul principio del 1931 della notevole importanza del trittico, provvide alla notifica prescritta dalla legge 20 giugno 1909, n. 364. Ma la notifica non ebbe effetto perchè la famiglia torinese, a cui era stata rivolta, affermò di avere già ceduto l'opera d'arte ad un antiquario e questi a sua volta dichiarò di non esserne più in possesso.

Fu dato allora incarico alla Polizia tributaria investigativa di compiere indagini e si poté così accertare che il trittico era stato ceduto dall'antiquario ad una terza persona, la quale lo aveva presentato al Regio Ufficio d'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte di Genova ottenendo il relativo permesso di esportazione.

La Soprintendenza di Torino informò allora della cosa il Ministero, il quale dispose una inchiesta per accertare in quali circostanze e per quali ragioni la Commissione incaricata delle verifiche avesse rilasciato il permesso di esportazione per un'opera d'arte così pregevole, denunciata per un valore irrisorio e non avesse neppure proposto al Ministero l'esercizio del diritto di prelazione in base al valore denunciato.

In seguito ai risultati dell'inchiesta tutti i componenti dell'Ufficio di esportazione di Genova furono rimossi e denunciati all'autorità giudiziaria insieme con l'esportatore. Ma il procedimento penale non ha avuto seguito, avendo il giudice istruttore presso il tribunale di Genova, con sentenza del 3 gennaio scorso, dichiarata estinta l'azione penale per amnistia.

In conseguenza di ciò il Ministero sta studiando la possibilità di perseguire in via civile i responsabili dell'avvenuta esportazione per ottenere il risarcimento dei danni sofferti dallo Stato.

Il trittico è, ora, legittimamente nelle mani di una famiglia straniera che ha già dato, in altre occasioni, prove del suo vivo attaccamento al nostro Paese. Mi auguro, pertanto, che la pregevole opera d'arte possa, per spontanea determinazione dell'attuale proprietario, essere riportata in Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cian per dichiarare se è soddisfatto.

CIAN. Ringrazio anzitutto molto cordialmente l'onorevole ministro per l'Educazione nazionale della sollecitudine e pienezza con cui ha voluto rispondere alla mia interrogazione con la quale avevo creduto dovermi rendermi interprete della impressione profonda che, sulla cittadinanza torinese, specialmente sugli amatori delle opere d'arte e soprattutto su i custodi gelosi del patrimonio artistico nazionale, aveva prodotto l'episodio che è veramente grave. Ciò che mi ha fatto sperare l'onorevole ministro dell'Educazione nazionale, mi dispenserebbe, in attesa dei suoi provvedimenti definitivi, dall'aggiungere qualsiasi altra parola. Però, giacchè l'occasione si presenta, credo anche mio dovere di fare qualche osservazione e di aggiungere, qualche richiamo ai fatti.

Tre fatti inoppugnabili sono i seguenti. Prima di tutto, il patrimonio artistico nazionale fu depauperato di un vero capolavoro, il trittico che i più ormai attribuiscono a Ruggero Van der Weiden. Non si tratta già di una di quelle « croste » famose di cui è piena anche Torino. Noto, notissimo agli intendenti d'arte, esso era stato ammirato nel 1880 all'esposizione di Torino e riprodotto nel catalogo relativo.

In secondo luogo, l'Erario fu elegantemente frodato di una somma ingente, e siccome il valore commerciale di quel capolavoro era allora di circa mezzo milione, e le voci che corrono assicurano che l'antiquario lo potè rilevare per circa 475 mila lire, e che il mecenate svizzero, cui ha accennato l'onorevole ministro, lo acquistò per 2 milioni di lire, ne risulta che il danno derivato allo Stato fu di almeno 200 mila lire.

Ma quello che è peggio — e vengo al terzo punto — è il fatto evidente che la legge, sebbene in clima fascista, è stata violata e in una forma che ha sapore di beffa. Lo scandalo ha dato

luogo a commenti infiniti e non lusinghieri. E se io mi sono deciso a parlare su questo argomento, fu soprattutto per manifestare la dolorosa meraviglia che avevo provato come cittadino come amatore dell'arte e come fascista, per questi commenti così poco simpatici, alimentati da polemiche giornalistiche, nonchè dal silenzio delle autorità centrali.

Sta il fatto che i blandi provvedimenti presi dall'amministrazione dell'Educazione nazionale fin dal luglio 1931, si sono limitati, se non sono male informato, a tener conto di una prima relazione di inchiesta; mentre ad essa ne tenne dietro, nell'ottobre 1931, una seconda; ma a questa non si diede seguito, sebbene, a quanto si assicura, avesse messo in luce gravi responsabilità da parte di dipendenti della stessa amministrazione.

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale.* Furono destituiti.

CIAN. Ma dalla seconda relazione d'inchiesta sembra risultino identificati i veri responsabili.

Per tutto questo, mentre ringrazio l'onorevole ministro di quanto mi lascia sperare la sua energia, debbo esprimere il voto che, per dare la massima soddisfazione alla pubblica opinione, e soprattutto per fare luce completa, e per rendere un vero servizio alla giustizia ed alla verità, si facciano conoscere e l'una e l'altra delle due relazioni inviate al Ministero dal Commissario cui era stata affidata l'inchiesta.

Questa pubblicazione porrà così in piena luce questo triste episodio. Ho il piacere di vedere presente e qui vicino il nostro insigne collega Corrado Ricci, il quale, invece di me, avrebbe dovuto e potuto, con ben altra competenza, prendere la parola su questo argomento. Rammento: anni sono, egli ebbe la felice idea di segnalare ed illustrare in alcune comunicazioni ai Lincei, una serie di *Grandi doni artistici allo Stato*, additando alla riconoscenza degli italiani gli esempi di quel veramente generoso e disinteressato mecenatismo che in questo campo ha arrecato preziosi incrementi al patrimonio artistico dello Stato.

Ora, purtroppo, di contro a questa storia di *Grandi doni artistici allo Stato*, bella e confortante storia, si potrebbe scriverne una altra, quella dei grandi furti o delle sottrazioni al patrimonio nazionale dello Stato. Ora a me

duole sinceramente — e sono certo che questo mio dolore è compreso e partecipato dall'onorevole ministro per l'Educazione nazionale e dagli onorevoli senatori tutti — duole, dico, che a questa brutta storia abbia recato un ingente contributo, il deplorabile episodio torinese.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Approvazione del disegno di legge: « Norme relative alla distribuzione di maschere antigas » (N. 1524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme relative alla distribuzione di maschere antigas ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 1524.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nelle località che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge, tutto il personale civile e militare il quale in caso di guerra debba, in virtù delle leggi sulla mobilitazione civile, continuare a svolgere la propria opera anche durante attacchi aerei nemici, deve essere provvisto di maschere antigas.

(Approvato).

Art. 2.

Alla provvista, conservazione, manutenzione delle maschere occorrenti per le esigenze di cui al precedente articolo devono provvedere, sostenendone le relative spese:

i Ministeri interessati per il personale facente parte della propria amministrazione; gli enti parastatali, le provincie, i comuni, interessati nella mobilitazione civile, per il

proprio personale, secondo le indicazioni che saranno fornite dai Ministeri competenti;

gli enti privati (aziende, stabilimenti, industrie) interessati nella mobilitazione civile, per il proprio personale, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comitato per la mobilitazione civile.

(Approvato).

Art. 3.

Le maschere da distribuire al personale di cui all'articolo precedente dovranno essere:

a) di tipo analogo a quello da distribuirsi ai reparti territoriali delle forze armate, quando si tratti di personale che deve prestare la sua opera — senza interromperla — anche durante gli attacchi aerei;

b) di tipo più semplice ed economico, quale quello per la popolazione civile, per tutti gli altri personali che durante gli attacchi aerei possono interrompere la loro opera e cercare protezione nei ricoveri.

(Approvato).

Art. 4.

Le maschere occorrenti al personale facente parte delle varie Amministrazioni dello Stato saranno provvedute per mezzo del centro chimico militare, al quale dovranno quindi essere rivolte le conseguenti richieste dei vari Ministeri. Il centro chimico militare provvede alle relative ordinazioni per conto dei Ministeri predetti, al collaudo ed alla distribuzione.

Le maschere occorrenti agli enti parastatali, alle provincie, ai comuni e agli enti privati di cui al precedente articolo 2 potranno essere acquistate dal commercio presso gli enti autorizzati alla vendita.

(Approvato).

Art. 5.

La quantità di maschere di vario tipo da accantonare per le necessità di cui sopra dovrà risultare dai progetti di mobilitazione dell'ente interessato, in funzione del personale che deve essere protetto.

(Approvato).

Art. 6.

I Ministeri competenti si assicureranno, mediante ispezioni, della esecuzione della presente legge per parte degli enti parastatali, delle provincie e dei comuni.

Il Comitato per la mobilitazione civile, per mezzo degli osservatori industriali, si assicurerà, analogamente, dell'osservanza della legge medesima per parte degli enti privati interessati nella mobilitazione civile.

Quando sia ritenuta necessaria, può essere richiesta, per verificare la conservazione delle maschere, l'opera del centro chimico militare. (Approvato).

Art. 7.

Il Comitato per la mobilitazione civile denuncia all'autorità giudiziaria ogni ente privato (azienda, stabilimenti, industrie) contravventore alla prescrizione della presente legge. Questi sarà punito con una ammenda da un minimo di lire 500 ad un massimo corrispondente al doppio dell'ammontare delle spese occorrenti per l'acquisto del numero di maschere delle quali è stato trovato sprovvisto.

La pena suddetta si applicherà indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale, qualora il fatto sia punibile a termine di detto Codice.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare il regolamento e quanto altro occorra per l'applicazione della presente legge — applicazione che sarà graduale — e per il suo coordinamento con le altre norme riguardanti la protezione antiaerea del territorio nazionale. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico» (N. 1587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Avanzamento

a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 1587.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel Capo I della legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1626, sono applicabili anche ai capitani del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico.

Per gli anzidetti capitani sono richiesti tutti i requisiti contemplati dalla citata legge. Si prescinde, peraltro, dalla condizione di aver comandato complessivamente, per almeno due anni, il reparto corrispondente al grado di capitano.

Le prove che gli ufficiali sopra indicati debbono sostenere per concorrere all'avanzamento anticipato saranno di carattere tecnico e verranno stabilite con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 2.

I capitani del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio che abbiano superato il corso superiore tecnico di artiglieria od il corso superiore tecnico del genio, sono promossi, in ciascun anno a scelta, in ordine di anzianità, non appena entrino nel primo quindicesimo del ruolo di anzianità e nel limite dei posti devoluti alla scelta a norma dell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

(Approvato).

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge i capitani di cui all'articolo 1, che verranno

dichiarati idonei all'avanzamento anticipato saranno considerati — agli effetti della determinazione della anzianità nel grado di maggiore — come se avessero sostenuto le prove valevoli per l'avanzamento anticipato contemporaneamente ai pari grado ed anzianità dell'arma di appartenenza che le abbiano già sostenute.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Modificazione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sulla pesca e della legge sulle concessioni governative concernenti la decorrenza della durata annuale della licenza di pesca »
 (N. 1554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sulla pesca e della legge sulle concessioni governative concernenti la decorrenza della durata annuale della licenza di pesca ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 22 del Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto dell'8 ottobre 1931, n. 1604, è così modificato: « La licenza di pesca ha la durata di un anno a decorrere dal giorno del rilascio ».

La nota al n. 20 della tabella A annessa al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3279, nella parte concernente la durata della licenza, è modificata come segue: « La licenza di cui alle lettere a) e b) ha la durata di un anno a decorrere dalla data del rilascio ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge sui mercati all'ingrosso del pesce » (N. 1578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge sui mercati all'ingrosso del pesce ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 1578.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sui prezzi di deliberazione dei prodotti pescherecci venduti nei mercati all'ingrosso del pesce, può essere imposto il pagamento:

a) di una provvigione a favore dei commissionari, non superiore al 4.50 per cento dell'importo delle vendite eseguite da questi ultimi, salvo casi del tutto eccezionali da approvarsi dal Ministero e comunque con una maggiorazione non superiore all'1 per cento;

b) di un diritto d'asta per il servizio degli astatori, non superiore all'1.25 % dell'importo delle vendite eseguite direttamente dai produttori;

c) di un diritto di mercato, per sopperire alle spese dei relativi servizi, non superiore all'1.25 % dell'importo delle vendite di cui alle lettere a) e b);

d) di una provvigione a favore dell'Istituto che gestisce la Cassa del mercato, e che si renda responsabile del pagamento dei prodotti venduti nel mercato, non superiore all'1.25 per cento delle vendite di cui alle lettere a) e b).

Sui prodotti denunciati alle Direzioni dei mercati all'ingrosso ai soli effetti dei necessari controlli, può essere imposto il pagamento di una quota del diritto di mercato, entro il limite di lire 0,50 per quintale.

(Approvato).

Art. 2.

Il diritto di mercato può essere elevato fino al massimo del 2,25 per cento a favore dei comuni che debbano provvedere alla costruzione od alla trasformazione dell'edificio e degli impianti di mercato, nonchè ad opere portuarie da eseguirsi nell'esclusivo interesse della pesca, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese relative. Restano tuttavia ferme le autorizzazioni che risultino già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge per stabilire detto diritto di mercato ad una percentuale maggiore del 2,25 per cento.

Quando il pagamento dei prodotti acquistati venga eseguito per contanti, gli acquirenti godranno, a carico dell'Istituto che gestisce la Cassa col compenso di una provvigione per la garanzia dei pagamenti, di un premio corrispondente ad un quarto della provvigione percepita dall'Istituto.

(Approvato).

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 77, l'art. 79, limitatamente alle lettere a) e b), ed il primo comma dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato col Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono abrogati.

I diritti e le provvigioni di cui all'articolo 1, in vigore nei mercati all'ingrosso del pesce, che risultino di misura superiore alle percentuali massime stabilite dallo stesso articolo, saranno ridotte, con la entrata in vigore della presente legge, alle percentuali medesime, nonostante qualsiasi autorizzazione in contrario, salvo il disposto del 1° comma dell'articolo 2.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procederà, salvo sempre il disposto del 1° comma dell'articolo 2, alla revisione dei diritti e delle provvigioni di cui sopra, nonchè di quelle per i servizi accessori, in tutti i mercati all'ingrosso del pesce, con facoltà di ridurli convenientemente, sentito il Comune interessato ed il Prefetto della Provincia, in relazione alle variazioni sopraggiunte nella produzione e nel commercio dei prodotti pescherecci.

Nei casi in cui la misura dei diritti e delle

provvigioni risulti da convenzioni intervenute fra i Comuni e gli Enti gestori del mercato o gli Istituti di credito gestori della Cassa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provocherà fra i medesimi i necessari accordi per la riduzione dei diritti e delle provvigioni, in analogia al precedente comma.

Nessun diritto o provvigione può essere imposto a carico dei produttori, degli speditori, degli acquirenti e dei commissionari per i servizi accessori, se non previo consenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I proventi che a norma della presente legge derivano ai comuni dai mercati del pesce, debbono da essi essere esclusivamente destinati alla organizzazione e gestione dei mercati, alla manutenzione e custodia, e, ove ne sia il caso, all'ammortamento dei fabbricati ed impianti relativi, rimanendo loro vietato di ritrarre utili dagli stessi mercati.

(Approvato).

Art. 4.

Sull'importo delle vendite, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, è stabilita, in aggiunta ai diritti ed alle provvigioni previste dallo stesso articolo, una ritenuta del 0,50 per cento, i cui proventi, da destinarsi a favorire l'incremento della produzione, del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, nonchè l'assistenza a favore dei pescatori, saranno versati trimestralmente in Tesoreria, in apposito capitolo del bilancio entrate.

Il Ministero delle finanze è autorizzato, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, a stabilire le modalità di attuazione del presente articolo, e ad introdurre in bilancio le conseguenti variazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione al personale dell'Avvocatura dello Stato del divieto di costituire associazioni sindacali » (Numero 1581).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Estensione

al personale dell'Avvocatura dello Stato del divieto di costituire associazioni sindacali».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo Stampato N. 1581.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, è aggiunto il seguente comma:

« Sono, inoltre, vietate le Associazioni del medesimo genere di funzionari, impiegati ed agenti della Avvocatura dello Stato ».

(Approvato).

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione italo-svizzera, firmata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale » (N. 1583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione italo-svizzera, firmata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo Stampato N. 1583.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chie-

dendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione italo-svizzera, firmata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nei termini ed alle condizioni previsti dall'articolo 18 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Opposizione dei creditori in caso di riduzione di capitale nelle società commerciali » (Numero 1584).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Opposizione dei creditori in caso di riduzione di capitale nelle Società commerciali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario:*

Articolo unico.

L'opposizione preveduta nell'articolo 101 del Codice di commercio può essere proposta soltanto dai creditori della società ed unicamente nel caso in cui la riduzione del capitale sociale sia effettuata mediante rimborso parziale o totale ai soci dei versamenti eseguiti, ovvero mediante liberazione di essi da ulteriori versamenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, concernente l'istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo previsto dall'articolo 4 lettera a) della legge 8 giugno 1925, n. 969 » (N. 1585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, concernente l'istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo previsto dall'articolo 4, lettera a), della legge 8 giugno 1925, n. 969 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, concernente l'istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo previsto dall'articolo 4, lettera a), della legge 8 giugno 1925, n. 969, per l'organizzazione della Nazione per la guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministro delle Finanze a permutare il compendio immobiliare demaniale detto "Fornace di Valle dell'Inferno" in Roma, con l'area di proprietà dell'Istituto per le Case Popolari sita nella stessa città, tra Via dei Ramni e Via dei Frentani, ed a cedere gratuitamente l'area ottenuta in permuta al Consiglio Nazionale delle Ricerche per la costruzione ed impianto della propria sede » (N. 1586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Autorizzazione al ministro delle finanze a permutare il compendio immobiliare demaniale detto "Fornace di Valle dell'Inferno" in Roma, con l'area di proprietà dell'Istituto per le Case Popolari sita nella stessa città, tra Via dei

Ramni e Via dei Frentani, ed a cedere gratuitamente l'area ottenuta in permuta al Consiglio Nazionale delle Ricerche per la costruzione ed impianto della propria sede ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 1586.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzato il Ministro delle finanze, in deroga alle vigenti leggi, a cedere all'Istituto per le Case Popolari in Roma il compendio immobiliare denominato « Fornace di Valle dell'Inferno » in Roma, di proprietà dello Stato, attualmente tenuto in fitto dal detto Istituto ed a consentire il pagamento in dieci rate annuali, senza interessi, della somma dovuta dall'Istituto medesimo allo Stato in dipendenza del contratto di locazione di detta Fornace, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Roma il 9 giugno 1930, contro cessione allo Stato, da parte dell'Istituto, dell'area, di sua proprietà, sita in Roma, tra Via dei Ramni e Via dei Frentani.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzato lo stesso Ministro delle finanze, anche in deroga alle vigenti leggi, a cedere gratuitamente al Consiglio Nazionale delle ricerche l'area in Roma, tra Via dei Ramni e Via dei Frentani, ottenuta in permuta dall'Istituto per le Case Popolari, a norma del precedente articolo, per essere destinata alla costruzione ed impianto della sede e di laboratori del detto Consiglio.

La presente legge andrà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — I^a SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1933

Discussione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1571).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CATTANEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO. Onorevoli senatori, mi sono proposto di richiamare molto brevemente la vostra benevola attenzione e quella di S. E. il Ministro della guerra su quel complesso di provvedimenti che sono necessari per attenuare gli effetti delle eventuali offese aeree sopra i centri popolosi del paese, dei quali, malgrado la loro importanza, non si è fatto cenno alcuno nel bilancio della guerra.

Sarebbe pericolosa illusione credere che, per il progredire della civiltà in una futura deprecata guerra, si rinunci ad usare mezzi di offesa barbari, quali i bombardamenti aerei e il getto di gas nocivi contro la popolazione civile dei grandi centri abitati.

All'inizio della guerra mondiale, erano in vigore varie convenzioni internazionali, per le quali era vietato l'impiego dei veleni sotto qualsiasi forma e il lancio dei proiettili dall'alto con qualunque mezzo aereo. Esse non furono rispettate. Non migliore affidamento possono offrire le convenzioni posteriori alla guerra, tanto più che ad esse non tutte le Nazioni hanno aderito. È necessario perciò preoccuparsi della protezione della popolazione civile dalle offese aeree, non solamente per ragioni di umanità, alle quali in caso di guerra si potrebbe anche non dare eccessivo peso, ma essenzialmente per non diminuire il rendimento del lavoro della popolazione non combattente, che deve concorrere a mantenere in efficienza le forze armate; rendimento che potrebbe divenire minimo ed anche nullo qualora si lasciasse la popolazione sotto il continuo assillo del pericolo aereo. Tutte le Nazioni del resto si preoccupano delle offese aeree. Quasi quotidianamente la stampa estera

segnala esercitazioni che si fanno per sperimentare l'efficienza e il funzionamento dei mezzi aerei.

Da noi, a questo riguardo, siamo si può dire agli inizi, sebbene, per la fattiva alacrità del ministro della guerra, la parte tecnica e teorica e la legislazione della protezione si possono considerare a buon punto.

L'organizzazione della protezione antiaerea viene dal Ministero della guerra basata sopra tre leggi che trovano poi il loro completamento in norme regolamentari particolareggiate. Una prima legge stabilisce che le gallerie e le metropolitane possano essere usate come ricoveri contro le offese aeree: essa ha già ottenuto il suffragio delle due Camere.

La seconda legge, che è stata presentata oggi stesso al nostro voto con l'unanime favorevole giudizio dell'Ufficio Centrale, stabilisce le norme relative alle maschere antigas, di cui si disciplina la provvista e la distribuzione.

Una terza legge, non ancora presentata al Parlamento, decreterà i provvedimenti che riflettono la tecnica costruttiva antiaerea, la costruzione dei ricoveri e la protezione delle condutture.

Durante la discussione della prima di queste tre leggi, nel vostro Ufficio Centrale venne osservato che la forma generica di essa poteva dar luogo ad una interpretazione così estesa da far supporre che tutte le gallerie e metropolitane dei grandi centri, e per tutta la loro estensione, dovessero rispondere al requisito di offrire protezione: il che avrebbe sollevato il timore di opere considerevoli, e per le metropolitane, il danno di sospenderne l'esercizio, proprio nelle contingenze in cui esse saranno provvidenziale mezzo di sfollamento della popolazione.

Le spiegazioni esaurienti, allora offerte dal ministro della guerra, consentirono al relatore del disegno di legge di precisare in sede di relazione una più limitata interpretazione della legge. Anche alla Camera dei deputati, nella relazione che accompagna il disegno di legge, è contenuto un accenno alla necessità di limitare le disposizioni protettive alle sole opere d'arte e per quei soli tratti che la evidente necessità imporrà.

La seconda legge, che oggi, con una breve mia relazione, viene presentata al voto del

Senato, regola la provvista e la distribuzione delle maschere antigas: essa ha trovato il pieno consentimento dell'Ufficio Centrale, nel quale anzi è stato espresso il voto che la legge abbia immediato effetto con la provvista delle maschere per il personale degli stabilimenti statali e parastatali, e che sia divulgata con ripetuti esperimenti, sì da estendere, ad esempio, nelle scuole, la conoscenza della maschera e del modo di usarla, affinché anche le aziende private ed i cittadini siano sollecitati a provvedersi di questa necessaria protezione.

Della terza legge non è ancora noto il testo e neppure, a mio avviso, sono abbastanza conosciute le disposizioni che riguardano l'adattamento di sotterranei degli edifici pubblici e delle private abitazioni.

Sono però apparsi, sopra riviste tecniche, dati e notizie dai quali si può già dedurre la portata di tali lavori. Essi comportano determinate grossezze di solai e di muri; disposizioni speciali per le chiusure e per l'illuminazione indipendente, ecc; lavori che difficilmente e imperfettamente e con notevole spesa si potrebbero introdurre nei fabbricati esistenti; mentre, tempestivamente previsti nei progetti per la costruzione di nuove case, sono modifiche di piccola portata tecnica e finanziaria.

Ho accennato per brevità in modo imperfetto alle provvidenze che sono in attesa di applicazione, per sottoporre a S. E. il Ministro della guerra, le seguenti considerazioni conclusive, che interpretano il pensiero dominante dei due Uffici centrali che hanno esaminato la questione:

1° preso atto che gli studi relativi alla protezione antiaerea hanno oggi, mercè il vivo impulso dato da S. E. il Ministro all'ufficio competente, raggiunto tale concretezza da renderli senz'altro attuabili, e che già funzionano con lodevole interessamento le Commissioni provinciali delle grandi città, si fa voto che, senza ulteriore indugio, si passi all'effettiva applicazione di essi;

2° sarebbe desiderabile che, nelle disposizioni regolamentari che si stanno concretando, venissero bensì segnalate le forme più sicure di protezione, ma che, per la loro applicazione, si consentisse un certo grado di adattamento alle diverse esigenze dei vari edifici e delle necessità economiche;

3° il privato cittadino è in massima ancora riluttante a credere seriamente al pericolo di possibili offese aeree, e anche quando le ammette, pensa istintivamente alla piccola probabilità che proprio la sua casa sia colpita e si adagia in questa ipotesi negativa, così da preferire il grosso rischio lontano, piuttosto che sopportare oggi anche una piccola spesa.

Occorre quindi smuovere questi stati di inerzia e a tale scopo gioverebbe la diffusione, con maggiore estensione, delle norme concrete dall'Ufficio protezione antiaerea, e l'esposizione di modelli tipo di adattamenti, di lavori per le condutture, per l'illuminazione, dei tipi di maschere ecc.

Ma più di tutto gioverà alla persuasione il vedere effettivamente adottati i provvedimenti di cui sto trattando negli edifici e negli stabilimenti statali, a cominciare da quelli che sono di competenza del Ministero della guerra e che devono poter essere in efficienza anche in caso di mobilitazione.

Sembra pertanto indispensabile che, al più presto, per alcuni anni appaia nel bilancio della guerra un apposito capitolo, al quale dovrebbero essere imputate le spese che lo Stato deve sostenere per tale attuazione, che tanto interessa la difesa del nostro Paese. (*Approvazioni*).

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Onorevoli colleghi, non farò un discorso nè bellico nè bellicoso, anche perchè nell'esercito sono arrivato appena al grado di tenente, e quindi mi dichiaro incapace di discutere in materia militare.

Ma « arma cedant togae » e poichè sono uomo di curia, parlerò dei Codici militari.

L'attuale Codice penale militare, emanato nel novembre 1869, vanta ben 64 anni, mentre intanto sono stati promulgati ben sei Codici penali e di procedura penale comune.

Publicato nel 1869, a dieci anni solo di distanza da quello del 1° ottobre 1859, ne contiene tutte le imperfezioni e le incoerenze, dovute alla imperfezione scientifica, riproducendo una severità eccessiva, figlia di altri tempi, e che fu corretta nell'applicazione dall'opera savia, temperata, esemplare dei tribunali militari, tanto benemeriti nell'ultima guerra.

Venuto il nuovo Codice penale comune,

nel 1889, fu nominata una Commissione di coordinamento che compilò un Codice unico per l'esercito e per la marina.

Il ministro Pelloux credette di scindere in due il progetto, contrariamente alla opinione della Commissione senatoria, che insistette per l'unificazione, onde naufragò il progetto del giugno 1891.

Sei anni dopo il ministro Pelloux ne presentava un altro, e così si arrivò ai tre progetti del ministro Pedotti del 1905, di cui il primo (concernente il Codice) fu dal Senato approvato nel febbraio 1907; mentre per gli altri due, di procedura e dell'ordinamento giudiziario, si stabilì di sospendere l'esame in attesa delle riforme procedurali in corso di studio.

Frattanto sopraggiunse il nuovo Codice di procedura penale del 1913 e un anno dopo la guerra. Così, sia per la necessità di coordinamento, sia per le vicende parlamentari e dei tempi, restò sempre vigente l'antico Codice del 1869.

All'estero, la Francia, nel luglio 1929 ha abolito il suo codice del 1859, che aveva procreato il nostro. Quindi, essendo già sepolto il padre, non dovrebbe tardare ad essere sepolto anche il figlio. (*Si ride; Commenti*).

La Germania nel 1926 aboliva il suo del 1872. L'Inghilterra, come è suo costume, ha una nuova raccolta di atti.

Il Codice giapponese porta la data del 1° aprile 1922; il Codice degli Stati Uniti quella del 1923 e così di seguito.

In questo scorcio di secolo tutti gli Stati hanno rifatto e ritoccatto i rispettivi Codici penali, militari. In Italia, sepolto l'ultimo progetto Berenini del 1923, con Regio decreto 28 giugno 1925 venne istituita una Commissione presieduta degnamente dal nostro emerito collega onorevole Di Vico, che mi dispiace di non vedere presente, il quale ha fatto un'opera degna del suo nome e della sua carriera. Egli presiedette il Tribunale supremo di guerra e marina lasciando una bellissima orma dell'opera sua: glielo dirò a voce poi, non vedendolo qui presente.

Questo Regio decreto aveva il preciso compito di coordinare con la legislazione penale comune quella militare, informandola con l'esperienza della recente guerra e con le esi-

genze dei tempi. Perciò, andati in vigore col 1° luglio 1931 i nuovi Codici di diritto penale comune, non tardarono ad essere approvati dalla diligente Commissione i due progetti definitivi per il tempo di pace e per il tempo di guerra. Compilati con larga scienza di diritto, unita ad una lunga, acuta, sagace esperienza, dal Presidente, onorevole Di Vico, i due progetti, dico, costituiscono una codificazione organica di tutta la legislazione penale e militare, armonizzando i particolari interessi delle singole forze armate, tenendo conto tanto delle esigenze dei tempi, quanto della esperienza dell'ultima guerra, con una impronta però, tutta nostra, tutta italiana, degna della gran madre del diritto, di Roma.

Questo Codice non solo emancipa l'Italia dalla già seguita legislazione straniera, ma porta nel campo del diritto una impronta sua, una impronta, ripeto, nuova e ben meritò l'encomio del Capo della nostra Magistratura onorevole D'Amelio.

Io mi attendo quindi dall'onorevole ministro la risposta che presto andrà in vigore il Codice preparato dalla nostra Commissione, e non sarà certo piccolo vanto del Regime fascista, dopo aver risolto il ponderoso problema della legge penale generale in modo organico e completo, di aver dato all'esercito e alla marina, in pace e in guerra, un codice in piena armonia con quelle sue virili concezioni per cui ha trasformato, rinnovellandola, la vita dello Stato italiano. E mi affida a ciò l'essere a capo del Governo l'onorevole Mussolini, che è rimasto nell'esercito più indietro di me: io ero tenente, mentre egli era caporale, cioè caporale abilitato al grado di sergente. (*Applausi*).

MAMBRETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMBRETTI. Onorevoli colleghi, in occasione del Decennale, il ministro della guerra ha dato alla stampa un progevole volume, ben noto agli onorevoli colleghi, e che a me piace ricordare: mi riferisco al volume dal titolo: *Esercito Anno Decimo*.

La pubblicazione densa di dati e ricca di fotografie dimostrative non rappresenta solo un trattato di organica applicata, ma un documento inconfutabile della efficienza del nostro esercito, un documento del grandioso lavoro compiuto in Regime fascista e con sistema fa-

scista in un campo così complesso e importante quale è quello della preparazione delle nostre forze armate.

Il volume ha avuto l'ambito onore di una presentazione che il Duce ha tracciato, come sempre, con mano maestra e superlativo calore. La efficace presentazione è una sintesi precisa di ciò che è oggi il nostro esercito, e cioè un esercito nell'orbita del Regime, animato da infinita fede, vibrante della stessa passione che divampò nei cuori delle camicie nere del 1922: sempre meglio attrezzato per adempiere ai suoi doveri, completamente libero, grazie alle organizzazioni politico-militari del Regime, da ogni compito di tutela dell'ordine pubblico, l'esercito dedica, sono parole del Duce, animo e muscoli al suo obiettivo supremo che è la preparazione alla guerra. Il morale del soldato italiano, aggiunge e chiarisce il Duce, è oggi il migliore del mondo.

Queste affermazioni, il cui valore non può sfuggire ad alcuno, riempiono i nostri animi di fede e di orgoglio e danno a tutti quella tranquillità e sicurezza tanto necessaria in questa travagliata ora in cui non mancano contrarietà nella gigantesca opera di ricostruzione alla quale il Capo, guidato dal supremo interesse della pace dei popoli, avvia, non solo il nostro Paese, ma, può affermarsi senza eufemismi, l'intera umanità.

Pilastri di questo organismo tecnicamente completo, quale è stato presentato nella sua reale efficienza odierna dalla suaccennata prefazione, sono i quadri. Difatto, chiarisce il Duce, dicendo esercito, intendo dire soprattutto dei quadri, cioè degli ufficiali di tutti i gradi.

E ai quadri il Governo nazionale ha dedicato le più diligenti cure. Sono infatti di questi ultimi anni tutte le leggi d'avanzamento e stato, ed i provvedimenti vari che, parallelamente agli altri, abbiamo via via discusso ed approvato in questa stessa Assemblea e quelli che sono stati e saranno emanati in questa tornata.

Basti ricordare le sostanziali riforme sul reclutamento degli ufficiali e sull'ordinamento dei quadri, provvedimenti che fissano la base ed i limiti del grande organismo; la legge sull'avanzamento; la creazione di appositi ruoli che garantiscono il funzionamento dei centri vitali cui sono devolute le delicate operazioni di mobilitazione; le disposizioni che hanno assicu-

rato il ritorno progressivo all'equilibrio nelle carriere e quelle che hanno dato nuova e gagliarda vita ai nostri istituti di cultura militare. Tutti provvedimenti questi che hanno consentito di procedere gradualmente verso il miglioramento della compagine dei quadri.

Mi sia però consentito di osservare che, ad un accurato esame, appaiono ancora insoluti alcuni problemi che, nell'interesse superiore dell'Esercito, meritano di essere segnalati alla attenzione degli organi responsabili.

Intendo riferirmi all'età degli ufficiali. Se, infatti, per quanto ha tratto alla selezione in atto, necessaria per rendere più salda l'efficienza dell'esercito, molto cammino è stato compiuto, si presenta ora un pericolo, che a mio credere, ritengo sia bene senz'altro affrontare e superare: ed è quello dell'invecchiamento dei quadri.

I due elementi efficienza professionale e morale ed efficienza fisica non credo possano essere disgiunti. Durante la guerra, per le necessità ineluttabili della lotta, vennero effettuate promozioni in blocco e compiuti numerosi e contemporanei reclutamenti di ufficiali.

Il che ha creato una situazione di fatto che va messa in rilievo particolare: cioè la differenza di età fra gli ufficiali superiori e quelli inferiori è minima, se non addirittura nulla; l'intasamento nei quadri superiori ha reso lente le carriere. Questa lentezza obbliga a lunga sosta nei gradi (sosta che è notevole sia per gli ufficiali superiori sia per gli inferiori) cosicché gli ufficiali che oggi, pel grado che rivestono, possono considerarsi ancora abbastanza giovani, fra alcuni anni non potranno dirsi più tali. Particolarmente i capitani, che già ora sono in età avanzata rispetto al grado, anche quando potranno conseguire la promozione e magari raggiungere il grado di colonnello saranno sempre assai innanzi negli anni in relazione al grado rivestito.

Si prospetta quindi il problema se gli ufficiali per la loro età si trovino tutti oggi o si troveranno nel prossimo domani nelle migliori condizioni per assolvere pienamente, in rapporto alle accresciute esigenze dell'addestramento odierno, i loro compiti, per il periodo più o meno lungo che ancora dovranno permanere nello stesso grado.

La questione dell'età, come son certo vorrà

riconoscere l'onorevole ministro, ha importanza capitale: si tratta di avere la certezza che, in qualsiasi momento ed in qualunque contingenza, gli ufficiali siano in condizioni tali da rispondere bene agli sforzi, alle fatiche fisiche ed intellettuali cui possono essere chiamati in relazione alle mansioni del grado ricoperto.

Io non dubito che l'entusiasmo ed il sentimento del dovere, insiti negli animi della massa dei nostri ufficiali, la costante opera di educazione spirituale che si va compiendo siano elementi tali che possano dare tranquillità, ma non può disconoscersi che anche l'età ha il suo peso e questo aspetto della questione ritengo sia meritevole della maggiore attenzione.

È bene anche di mettere in evidenza che, mentre prima della guerra gli ufficiali di ciascun grado erano regolarmente scaglionati entro limiti massimi e minimi, oggi forti blocchi hanno la stessa età e così in blocco arriveranno, pur conseguendo una o più promozioni, al limite massimo.

Mi consenta l'onorevole ministro della guerra che richiami la sua attenzione anche su questo problema, che certamente non gli sarà sfuggito, come debbo desumere da alcuni provvedimenti specie dei più recenti (ruolo *M.*, ruolo consegnatari) nei quali credo di vedere la sua giusta preoccupazione ed il desiderio di togliere dai reparti chi è più avanti negli anni e che perciò non può più dare assoluta garanzia di tenere il comando di unità e reparti con le qualità fisiche che oggi sono necessariamente richieste e con reale rendimento.

Ma all'esigenza dell'età cui ora ha accennato per i quadri delle unità non possono sfuggire neppure i quadri dei servizi.

L'esperienza dell'ultima guerra ha portato in primo piano la importanza dei servizi, i quali hanno assunto anch'essi uno spiccato carattere operativo.

Ora, facendo un confronto fra i numerosi provvedimenti adottati ed attuati per assicurare una giusta, indispensabile selezione nei quadri delle armi e l'unico provvedimento di carattere generale adottato con le leggi di avanzamento e stato 16 marzo 1926, n. 397 e 398 per i servizi, risulta evidente la opportunità di rivolgere l'attenzione anche a questi ultimi quadri che, per i compiti più importanti cui

ho fatto cenno, debbono anch'essi essere selezionati e messi in grado di far fronte alle necessità nuove.

Anche per questi ufficiali l'età ha il suo valore; anche per essi si richiedono energia e possibilità fisiche per rispondere alle esigenze spesso impellenti, di frequente faticose, perchè le truppe abbiano tutto, bene ed in tempo quello che a loro può abbisognare. E tale garanzia non appare invece possibile ottenere quando i colonnelli dei servizi possono avere fino a 62 anni, i tenenti colonnelli fino a 58, i maggiori fino a 56, i capitani fino a 53 ed i subalterni fino a 50.

La questione ora abbozzata, sulla quale non mi dilungo nè azzardo proposte, non trova specifico rilievo nella dotta ed elaborata relazione al bilancio del collega senatore Grazioli. Parmi però, al fine cui tende, ch'essa sia strettamente connessa alle idee, dal medesimo propugnate, a dimostrazione della necessità di un esercito, oltre che potente, agile e manovriero e pertanto inquadrato da gagliarde e fresche energie, guidato da capi sceltissimi, che quelle energie conservino integre a ciò l'animo loro possa « vibrare di passione per l'arte divina del comando ».

Comunque io m'associa in pieno alle argomentazioni e raccomandazioni ch'egli fa nei riflessi della formazione, preparazione e maggior rendimento dei quadri ed alla scelta dei capi, problema quest'ultimo che bene a proposito viene considerato come la *chiave di volta* « di tutto l'edificio della preparazione del Paese alla guerra ».

Ma ad altro problema desidero richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro: quello dei subalterni in servizio permanente effettivo.

Il numero degli ufficiali superiori è rispondente ai bisogni; i reggimenti, i battaglioni, le compagnie ed unità corrispondenti hanno colonnelli, ufficiali superiori, capitani nel numero sufficiente per far fronte alle necessità; se mai, e a ciò accenno quale una personale fuggevole impressione, potrebbe operarsi qualche riduzione.

Ciò che è insufficiente è il numero dei subalterni: compagnie e batterie mancano, in qualche periodo dell'anno, anche di un solo subalterno in servizio permanente effettivo e debbono

far affidamento esclusivo sui sottotenenti di complemento, che, come è noto, per i primi tempi almeno, sono — per quanto buoni — degli allievi.

Giusto ed opportuno può considerarsi l'affidamento, per quanto riguarda l'inquadramento di guerra, che vien fatto su questi ultimi ufficiali, i quali oggi, in seguito ai noti e lodevoli provvedimenti adottati, ed al clima cotanto favorevolmente mutato del nostro galliardo vivere fascista, danno la sicurezza di essere preparati ai loro compiti con serietà di intendimenti.

Ma non credo sia opportuno perseverare nel mantenere così esiguo il numero dei subalterni in servizio permanente effettivo, specie avuto presente ch'essi debbono rappresentare, nell'inquadramento delle minori unità, quei pilastri intorno ai quali si svolge l'attività dei subalterni di complemento.

L'ultimo complesso di provvedimenti approvato dal Senato nel dicembre scorso, e sui quali pregherei l'onorevole ministro di dare qualche notizia circa la loro applicazione ed eventuale efficacia che i provvedimenti stessi hanno già fatto o faranno sentire sull'andamento delle carriere, avrà anche la sua benefica influenza su quella dei subalterni.

Pure son certo che l'onorevole ministro della guerra vorrà anche a questo problema portare tutta la sua attenzione, dando ad esso la soluzione più redditizia.

Onorevoli senatori, alle brevi osservazioni, limitate ad alcuni punti del complesso problema dei quadri, mi ha indotto il profondo interessamento che mi deriva dall'aver passato ben cinquant'anni della mia vita in pace e in guerra nelle file dell'Esercito e dal profondo sentimento di affetto che mi lega ad esso.

Ma a prescindere da esse, ciò che più preme è di consacrare come l'opera di ricostruzione compiuta dal Regime sia stata e sia quanto mai ardua e decisivi siano stati i risultati finora ottenuti. Dal che la inerrollabile certezza che oggi l'Esercito, pari alle sue grandi tradizioni, con la rinnovellata fede in esso trasfusa dal Regime, è sempre pronto ad affrontare con animo invitto il suo alto compito, qualora la Patria chiamasse ancora il suo popolo al supremo cimento. (*Applausi*).

MAZZUCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCCO. Onorevoli senatori, una discussione sul bilancio della guerra in questo momento può anche parere prematura se non fosse imposta da necessità legislative. Ma essa non può non determinare qualche incertezza in chi voglia discutere. Il momento è dominato in pieno dalla politica. L'accettazione o meno del piano proposto dal Capo del Governo italiano in accordo col Capo del Governo inglese può portare a delle decisioni radicali e diametralmente opposte. Se il concetto di una revisione dei trattati, per conseguire quella pace giusta che a Versailles non si è voluto e non si è saputo conseguire, e la Conferenza del disarmo fallissero, è evidente che l'Italia non potrebbe continuare sulla via della diminuzione delle spese militari, come accenna il bilancio che abbiamo sotto agli occhi, mentre altri paesi a noi vicini si armano fino ai denti.

Comunque esaminiamo questo bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per il 1933-34, così come ci è presentato.

È doveroso avvertire subito che il bilancio si presenta con molta chiarezza, tale da rinnovare l'impressione della scrupolosità delle impostazioni e delle spese.

È un bilancio sobrio, ma preciso, che conferma la linea retta tenuta dall'Amministrazione della guerra, che si sforza di trarre, dalle somme messe a sua disposizione, il maggiore e miglior rendimento.

Il bilancio presenta, come ho accennato, alcune diminuzioni che confermano in modo preciso la sincerità del Governo italiano fascista nella politica del disarmo.

Alcune di queste diminuzioni dipendono, è vero, dal minor costo dei materiali e delle derrate, e anche da lodevoli accorgimenti adottati nel fare acquisti in grande quando il mercato presenti il momento favorevole.

Ma ve ne sono alcune che incidono anche sull'istruzione degli ufficiali, sull'allestimento e sulla manutenzione di carri, carriaggi, bardature e servizi vari, come dice il Titolo primo, capitolo primo al numero 31 e 34.

È notevole a questo riguardo la diminuzione accennata ai numeri 63 e 64 del Titolo secondo della parte straordinaria; ed infine, si rileva che l'assegnazione di complessive lire

millecinquecento milioni, da dividersi in tre esercizi, viene ripartita in cinque anni, in ragione cioè di trecento milioni all'anno, anzichè di cinquecento milioni per tre anni come era previsto.

E va data lode al ministro che, tra tali strettezze di bilancio, di fronte ad altri paesi che vanno molto al di là della loro potenzialità finanziaria, nei limiti delle nostre scarse possibilità procura il minimo indispensabile, al fine di assicurare il Paese da ogni sorpresa, e l'allestimento per un programma che consenta l'addestramento continuativo e l'esecuzione di grandi manovre anche durante quest'anno.

Nel complesso le diminuzioni assommano a 341 milioni, di cui 31 milioni sono fatte sul capitolo dei Reali carabinieri; mi sia consentito, a questo riguardo, raccomandare che non si accentui la diminuzione in quest'arma. È vero che l'ordine pubblico è perfetto, è vero anche che un grande e apprezzatissimo contributo per il mantenimento di quest'ordine reca la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, con tutte le sue specialità, ma non dimentichiamo che la tradizione dell'arma benemerita s'impone ancora dovunque tra noi, e che la presenza di due carabinieri, anche nell'ultimo villaggio d'Italia, rappresenta pur sempre l'autorità dello Stato.

Non si può, a riguardo di queste diminuzioni, non osservare che il fermo proposto del Governo fascista, in materia di disarmo, appare sempre più chiaramente dai forti aumenti nei bilanci dell'educazione nazionale, dei lavori pubblici e dell'interno per tutto ciò che riguarda le opere assistenziali, in confronto alla diminuzione del bilancio dell'esercito. Nessun altro paese offre un così grande civile ed umanitario esempio.

Questa è veramente politica di pace.

Una questione che merita di essere esaminata particolarmente è quella della ferma, che ha avuto anche in quest'anno larga discussione. Perchè qualunque soluzione scaturisca dagli accordi, o meno, sul « piano Mussolini », nessun paese potrà sottrarsi dal mantenere quel minimo di forza che valga a garantire gli interessi e l'integrità della Nazione.

Effettivamente la nostra ferma non supera nella media i dieci mesi, e pur rispettando

varie esigenze sociali, assicura, nei limiti delle nostre disponibilità finanziarie, il miglior rendimento del contingente annuo.

La condizione essenziale per poter chiamare tutto il contingente valido, assoggettato alla ferma di dodici e sei mesi, è quella di avere in permanenza sotto le armi un forte nucleo di graduati permanenti, che possano assicurare un proficuo addestramento del contingente stesso; ciò però importerebbe una rilevantissima spesa che il nostro bilancio oggi non potrebbe sopportare.

Occorre inoltre rilevare che l'aumento dei mezzi bellici, che la scienza e il progresso rendono sempre più efficaci, ma in pari tempo più complessi, fanno sì che sia meno facile l'addestramento dei quadri e delle truppe che devono impiegarli, e perciò necessita avere degli ottimi graduati che nel momento attuale sono meglio assicurati col sistema della ferma in vigore.

Già l'anno scorso, nella sua sobria e chiara relazione, il compianto generale Petitti di Roreto aveva dimostrato l'inopportunità della chiamata di tutto il contingente valido, adottando la ferma di dodici mesi per la massima parte del contingente stesso e di sei mesi per il rimanente, in due scaglioni, in primavera ed in autunno, e traendo i graduati dal personale che avesse sei mesi di servizio.

E pertanto mi limiterò solo ad aggiungere che non è possibile incidere, come si vorrebbe, sulla forza bilanciata, perchè quella che abbiamo oggi è già troppo scarsa nei riguardi della mobilitazione e perchè il sistema oggi in vigore presenta inoltre vantaggi di ordine istruttivo.

Nell'estate questo sistema consente una forza massima assai superiore a quella che è consentita dal sistema della chiamata di tutto il contingente valido in due volte con ferma di dodici e di sei mesi.

Il relatore, nella sua vibrante relazione, accennando che quanto si riferisce all'ordinamento attuale, considerato nei suoi primi sette anni di vita, è pensiero suo personale, fa alcune considerazioni sulla guerra futura e sui mezzi più idonei e sull'ordinamento più adatti per bene prepararsi.

Io non ritengo di entrare nel vivo di questo argomento.

Certo, come accennerò in seguito, tutto ciò che nella stessa relazione si riferisce alla preparazione dei quadri, agli alti comandi e all'educazione e all'istruzione fisica e morale, ha importanza massima, e, come giustamente osserva il relatore, nell'ambiente del Regime, in cui oggi vive e si educa spiritualmente e fisicamente la gioventù italiana, tale preparazione non potrebbe essere meglio favorita.

Ma sui particolari espressi dal relatore vedrà il ministro se è il caso di soffermarvisi ora.

Il relatore rileva inoltre che, in fatto di misure idonee a garantire fin dal tempo di pace il Paese da ogni sorpresa, se ne sono già adottate e se ne vanno adottando come egli auspica.

Ma, volendo fare delle previsioni in base ad una soluzione favorevole secondo il piano proposto dal Capo del Governo italiano, occorre fin da ora precisare che gioverà sempre più (dato che nessuno vorrà credere alla pace perpetua) mantenere in piena efficienza un forte nucleo di quadri ufficiali e di truppa che possa permettere un graduale e periodico richiamo alle armi di uomini in congedo, per perfezionarsi nell'addestramento e nel maneggio delle armi; completare l'istruzione premilitare fornendo la milizia dei mezzi bellici necessari, per acquistarne la conoscenza e l'uso durante la istruzione domenicale.

Oggi la milizia per scarsezza di questi mezzi, che dovrebbero essere forniti all'infuori della dotazione dell'esercito, fa in prevalenza una preparazione spirituale, fattore importantissimo certamente, ma che può rimanere diminuito dalla mancanza e dalla deficienza dell'ammaestramento pratico.

Mantenere inoltre più stretti collegamenti che sia possibile con gli ufficiali in congedo. Molto si è fatto in questi ultimi tempi per detto collegamento, con l'istruzione domenicale, con conferenze e con richiami, specie in periodi di manovre.

Ma il problema principale è sempre quello di avere una robusta ossatura di quadri in tempo di pace per garantire un saldo inquadramento delle grandi masse di uomini che verranno chiamati alle armi quando la Patria lo ordinerà.

È vero: si è visto lo slancio, il coraggio, l'eroismo dei giovanissimi soldati al Piave,

dopo Caporetto, ed in questo clima di ardore e di fede suscitato dal Regime non vi è dubbio che la gioventù di oggi saprà rinnovare l'eroismo dei giovani fanti del 1917 e 1918.

Ma lo Stato avrà compiuto ancora meglio il suo dovere fornendo questa gioventù della preparazione necessaria e munendola di tutto il materiale per imparare a combattere la guerra moderna, come le esigenze impongono.

Io desidero chiudere queste mie parole con un augurio, non dettato certo da pacifismo inconsulto, ma dalla visione che presenta ancora oggi il mondo a distanza di quindici anni dalla guerra. Durante questo periodo una sola Nazione ha offerto al mondo uno spettacolo virile di ricostruzione morale e materiale dedicandosi con slancio, passione e sincerità alle opere della pace.

È questo paese è l'Italia due volte vittoriosa. Per questa sua magnifica condotta di vita ha suscitato più che ammirazione; fino a poco fa, timori, gelosie e sospetti e, fino a poco fa, il mondo non avvertiva che tra questi timori, questi sospetti e queste gelosie passava e passa il Duce, in nome dell'Italia vittoriosa, pronta, sì, ad ogni cimento, ma intenta solo alle opere dei campi e delle officine. Solo accogliendo le parole del Duce potranno i popoli percorrere insieme, per un lungo periodo di tempo ancora, la via che egli ha tracciata all'Italia e indicata agli altri paesi, affratellati nel lavoro verso un'era di pace feconda.

Questo è il mio pensiero: non dissociato da un altro che deve essere preminente. Se, Dio non voglia, l'incomprensione altrui dei doveri che incombono ai governanti di oggi, dei quali l'Italia dà un così grande e luminoso esempio, se l'incomprensione altrui delle giuste aspirazioni che i popoli hanno verso un periodo di pace laboriosa e feconda, c'imponesse il conflitto, noi compiremo ancora oggi, come ieri, serenamente l'altissimo dovere. (*Applausi*).

NOMIS DI COSSILLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOMIS DI COSSILLA. Onorevoli senatori, nel prendere la parola sul bilancio della guerra sento tutta l'importanza dell'argomento in questo periodo in cui i discorsi nelle Assemblee nazionali, gli articoli dei giornali,

più o meno officiosi delle diverse Nazioni, discutono di pace e di disarmo, mentre nei gabinetti militari si preparano nuovi e più completi armamenti. L'Italia, assertrice della pace tra i popoli, che, con l'alta parola del Capo del suo Governo, ha lanciato al mondo il piano risolutivo di una collaborazione europea, dimostra palesemente le sue leali intenzioni, segnando il passo nell'attuazione del suo programma militare e diminuendo senz'altro il bilancio del Ministero della guerra. Ben giustamente afferma nella sua pregevole relazione il senatore Grazioli, che non saremo noi certamente a sentircene troppo preoccupati: l'Italia fascista, rinnovata e ravvivata nel suo popolo, che sente tutta la fierezza della sua missione nel mondo, seguendo l'illuminata direttiva del Duce, è sicura della forte struttura del suo esercito, della salda e sana disciplina delle sue truppe, di quel franco e fraterno spirito di schietta coesione che lega strettamente tutte le armi, di quella fede ferrea e incrollabile che è nel cuore di ogni soldato, animato dal profondo affetto per il Duce, dall'amore per la Patria, dalla devozione infinita per il Re, simbolo vivente delle glorie conquistate dall'Italia sul campo dell'onore.

La Nazione può affidarsi al suo esercito, il quale con le altre forze armate, sorelle nella passione, nel pensiero e nella fede, è sicuro presidio dei suoi diritti e della sua dignità nel mondo. Dobbiamo rendere omaggio di riconoscenza all'opera del Governo fascista, tanto sollecito delle assidue cure per l'esercito, e del ministro della guerra, il quale con profonda competenza e con instancabile attività assolve la missione che gli è stata affidata.

Vorrei ora richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro della guerra su di una parte dell'esercito: la cavalleria.

Ho sentito parlare di meccanizzazione della cavalleria. Comprendo perfettamente come siano necessari questi mezzi meccanici e come la cavalleria debba evolversi adattandosi alle nuove esigenze dell'arte della guerra, ma questa evoluzione nella costituzione organica e questi adattamenti nell'impiego strategico e tattico non dovrebbero fare perdere la sua fisionomia, la sua azione di slancio a cavallo che potrà rendere ancora grandi servigi alle armi sorelle nei momenti critici e nel conseguimento della vittoria.

La cavalleria, come le altre armi dell'esercito, ha fulgide tradizioni ed è orgogliosa del suo passato, al quale guarda costantemente mantenendo saldi quei principi e quello spirito che hanno fatto scrivere pagine gloriose nella storia dell'arma — principi e spirito che sono fermezza d'animo, ardimento di cuore e di pensiero per cui il passato non è motivo di passiva contemplazione e di rimpianto, ma è monito e spinta per l'avvenire —, onde migliorare la propria attrezzatura bellica e affinare sempre più le proprie capacità per poter rendere sempre maggiori servigi alle armi sorelle.

Perciò la cavalleria, che anche in questa ultima guerra ha dimostrato il suo valore a cavallo sul fronte italico e su quello di Albania, che sa adattarsi a qualsiasi impiego e ne ha dato prova combattendo a piedi in trincea, e con gran numero dei suoi ufficiali prestando lodevolmente servizio in tutte le armi, come piloti d'aviazione, artiglieri, bombardieri e comandanti di battaglione e di reggimento di fanteria, accoglie certamente con entusiasmo ogni disposizione atta a rafforzare la propria azione e allargare i suoi compiti, ma ha bisogno di conservare il suo slancio e quello spirito aggressivo che si è formato a cavallo in secoli di eroismo.

Voglia pertanto l'onorevole ministro della guerra assicurare quanti hanno piena fiducia nell'efficace azione della cavalleria, e di quest'arma vivono la vita con intensa passione. (*Vivissimi applausi*).

GRAZIOLI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, alcuni accenni fatti da qualche oratore che ha preso parte alla discussione odierna sul bilancio della Guerra, mi inducono ad aggiungere pochissime parole alla relazione che ho avuto l'onore di compilare a nome della nostra Commissione di finanza.

Il Senato avrà notato che quest'anno nella relazione non si fa alcun cenno di: *ferma, forza bilanciata, contingente da istruire ecc.*, argomenti che sono normalmente oggetto di discussione quando si parla del bilancio della guerra.

Dichiaro che queste lacune le ho volute di proposito. Perché soprattutto premeva alla Commissione di finanza ben precisare che l'essenziale è, prima ancora di passare nel campo degli studi particolareggiati organici, di indi-

viduare nettamente le possibilità nuove andatesi creando in ogni campo dell'attività militare dal 1926 ad oggi, e di indagare poi gli apporti utili che tali possibilità offrono per il conseguimento sempre più pieno di quello che è lo scopo supremo che ci sta dinanzi, e cioè: rendere sempre più efficiente e sempre più positivamente preparato alla guerra l'esercito nostro.

Quindi niente programmi organici particolareggiati (tanto più che il Senato, pur nella sua alta competenza, non è l'ambiente adatto per discutere programmi di questo genere); ma soltanto orientamenti chiari e precisi verso l'avvenire. D'altra parte l'insistenza stessa con la quale nella relazione si invoca di ripristinare il Consiglio dell'Esercito deve tranquillizzare gli animi di tutti; perchè evidentemente, qualora il Consiglio dell'Esercito riprendesse le sue sedute, sarebbe investito degli studi ai quali ora si è fatto cenno; e pensando al modo come questo Consiglio è composto, e agli uomini che ne fanno parte, certo è che nessun pericolo ci sarebbe di quei salti nel buio, che giustamente preoccupano tutti coloro che ben sanno quale delicato e ponderoso problema rappresenti la preparazione di un Paese alla guerra.

Ad ogni modo, reputo opportuno chiarire forse ancora meglio il pensiero centrale che era contenuto nella relazione, e cioè:

Le doti di elasticità dei nostri attuali ordinamenti per adattarsi al rapido mutarsi e progredire dell'ambiente nazionale, dei mezzi e dei bisogni bellici, sono a tutti note. Noi possiamo anzi essere veramente soddisfatti (concordando col senatore Mambretti) del notevole cammino che si è riusciti a fare in questo campo, entro il quadro dell'ordinamento in vigore dal 1926 in qua; ma ciò non dispensa dal considerare, con tutta l'urgenza e con la maggiore previdenza che l'argomento reclama, se, per avventura, a rendere sempre più rispondente il nostro apparecchio militare alle necessità reali della guerra futura (per quanto almeno possano essere prevedibili) ci convenga ancora persistere su questa via dello sfruttamento al massimo delle suddette doti di elasticità, o piuttosto non sia giunto il momento di riprendere maggiore libertà organica, per essere sicuri che il conseguimento dello scopo

essenziale, cioè la reale efficienza bellica dell'esercito, non risulti eventualmente ostacolato.

Se da questo esame fatto col più libero spirito e in relazione alla mutata situazione di bilancio, qualche mutamento d'orientamento si manifestasse veramente utile (e noi personalmente crediamo di sì, anzi siamo sicuri che presto o tardi ci si dovrà pure arrivare), noi pensiamo che varrebbe meglio decidersi piuttosto *presto che tardi*; meglio soli per la nostra strada, come è nello stile fascista, che al rimorchio degli altri.

Una lacuna può qualcuno aver notata nella relazione, e cioè che non vi è cenno dell'arma aeronautica, la quale pure è così strettamente connessa a tutto quanto interessa l'esercito.

A dir vero la lacuna non c'è; perchè, nell'accennare a pagina 5 al rapidissimo sviluppo nella tecnica di guerra e alle ampie possibilità nuove che tale sviluppo apre verso forme assai più *risolutive* di azione guerresca in confronto del passato, noi pensavamo soprattutto e in prima linea all'arma aeronautica, la quale, con impetuosità pari a quella dei suoi mirabili apparecchi, è piombata in pieno nel quadro della moderna guerra integrale, con attitudini spiccatissime di potenza decisamente aggressiva, particolarmente adatta a manovre a largo respiro e alla sorpresa.

Non ne avevamo di proposito parlato, visto che tuttora i bilanci militari si discutono separatamente e non volevamo perciò invadere il campo altrui; ma diciamo subito che, se nel ragionamento contenuto nella relazione introduciamo il fattore aeronautico, nostro o nemico, gli orientamenti nuovi da noi appena abbozzati ma nettamente propugnati troveranno, come è facile intendere, ancor maggiore ragione di essere, specialmente quello di avere in permanenza un'aliquota di forze terrestri solide, agili e manovriere a immediata portata delle frontiere.

Ed ora, onorevoli colleghi, concludo. Un solo ideale ci ha mossi nello scrivere quest'anno la relazione sul bilancio della guerra: collaborare ancor più fervidamente del solito, con la già tanto sagace opera del Ministro, per imprimere all'esercito nostro, comunque mutino i tempi, un'impronta sempre più spiccatamente guerriera.

Ciò ci è imposto dalla considerazione che il

servizio militare di pace deve, ad ogni momento della vita del Paese, rappresentare il più vigoroso coronamento e quasi il supremo fastigio dell'edificio educativo fisico e spirituale della nazione.

Dall'avvento del Fascismo, e con moto sempre più accelerato, questo edificio ha assunto sviluppi e forme nuove e imponenti, attraverso il ciclo dei successivi stadi educativi della nostra gioventù. È naturale quindi che il coronamento supremo dell'edificio, volto a prevedere la deprecata eventualità di una guerra, debba assurgere ora più che mai ad una perfezione di forme e di sostanza, adeguata alla tanto mutata materia prima umana e alla tanto più progredita potenza e manovrabilità dei mezzi bellici.

Tutto ciò non contrasta affatto con la sincera e profonda aspirazione alla pace, che caratterizza la politica del nostro illuminato Governo. Anzi (e questo è opportuno notare in modo ben chiaro), quanto più grande sarà il cammino che riusciremo a fare sulla via della pace e del disarmo, tanto più l'esercito nostro, che dovrà essere l'indispensabile presidio del fecondo pacifico lavoro della nazione, pur se ridotto in numero e in dimensioni, dovrà sempre più possedere vibranti qualità guerriere, come una buona lama di acciaio pronta a parare o colpire, da qualunque parte si tentasse di disturbare quel nostro fecondo e nobile lavoro interno, di cui tanto abbiamo bisogno per la felicità del nostro grande popolo. Lama acciata nei capi e nei gregari.

Noi possiamo d'altronde, su questo argomento, guardare con occhio ben sereno e tranquillo l'avvenire; perchè possediamo, egregi colleghi, una materia prima umana a nessuno seconda e che oggi più che mai tutti ci invidiano.

Chi ha avuto l'incomparabile fortuna e l'onore di esercitare sul campo alte responsabilità di comando, ben sa quale supremo incitamento derivi ai capi dal sentirsi sempre circondati e sorretti dallo spettacolo animatore del valore, della fedeltà e della fierezza guerriera, che sono le più caratteristiche doti del soldato italiano. E di così superbo ricordo porta con sé tale una profonda e incancellabile impronta, che, per quanto trascorrono gli anni, non si cancella dalla mente e dal cuore mai più (*Vixi applausi e congratulazioni*).

GAZZERA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Onorevoli senatori, non saprei incominciare un'esposizione sul bilancio dell'esercito senza associarmi alla Commissione di finanza nel rivolgere anzitutto un pensiero commosso al compianto senatore, generale Carlo Petitti di Roreto, che l'anno scorso illustrò, dinanzi a questo Alto Consesso, la vita e l'essenza dell'esercito, con una relazione apparentemente modesta, ma preziosa, perchè intessuta di considerazioni concrete e profonde e che rivelava quindi tutta l'anima sua coscienziosa di patriotta, di vero soldato fascista. Di molti di noi dell'esercito fu capo in pace ed in guerra, fu maestro.

Alla sua memoria vada il riverente mio saluto, e, ciò che più vale, quello dell'esercito.

Il 16 marzo u. s., in occasione della discussione del bilancio dinnanzi all'altro ramo del Parlamento, ho cercato di render conto, in breve sintesi, delle principali attività dell'esercito.

Nell'anno decimo, l'esercito, scostandosi per un momento dal suo tradizionale costume dell'opera silenziosa, cercò di render meglio noto il quadro del suo apprestamento spirituale e materiale, affinchè la superba rassegna ed il luminoso controllo di tutte le forze vive del Regime non fosse per questo riguardo manchevole.

Ed io confido che gli onorevoli senatori che vissero con noi le attivissime giornate delle manovre dell'Umbria, abbiano riportato, dell'opera dei comandanti d'ogni grado, e dei riparti tutti, un'impressione favorevole. Ed abbiano constatato come l'ampia seminazione spirituale, fisica, organizzativa, compiuta nella Nazione dal Regime nel suo primo decennio, abbia trovato nell'esercito, che della Nazione è specchio fedele, l'immediata applicazione, con frutti visibili, nello spirito, nell'organizzazione, nel comportamento dei riparti e dei singoli.

Entusiasmo, disciplina, concordia di animi, amore della fatica e del pericolo, costituiscono oramai l'atmosfera di lavoro dell'esercito; atmosfera idonea ad accogliere con facilità tutte le innovazioni nei mezzi, nei procedimenti e

negli indirizzi educatori, quali il Regime va realizzando.

Sarebbe quindi superfluo da parte mia il tentare oggi di dare dinnanzi al Senato una nuova visione panoramica dell'organismo militare. Nè potrei inserirvi elementi non noti inquantochè il ministro della guerra si trova sempre nell'imbarazzante situazione di dover tacere quel che di più e meglio illustrerebbe la fervida attività di tutti i suoi collaboratori d'ogni grado, che in ogni parte del territorio concorrono a rendere l'esercito meritevole della fiducia e dell'affetto della Nazione. (*Approzzioni*).

Mi limiterò pertanto a considerare gli argomenti che dopo gli interessanti discorsi degli onorevoli senatori Cattaneo, Galimberti, Mambretti, Mazzucco, Cossilla e dopo la relazione della vostra Commissione di finanza richiedono qualche maggiore illustrazione.

Vorrà dunque consentirmi il Senato di procedere per argomenti staccati, riuniti dal filo della discussione qui avvenuta e dalla trama della relazione or ora ricordata.

Fin d'ora ringrazio la Commissione di finanza ed il suo relatore, onorevole Grazioli, dell'attento esame del bilancio e delle osservazioni circa l'opera dell'amministrazione militare, nonchè gli onorevoli senatori che han portato il contributo della loro esperienza e della loro competenza.

Assicuro il Senato che i risultati della discussione effettuata in questa sede, saranno tenuti, come sempre, ben presenti nella nostra marcia verso l'avvenire. La collaborazione che tutti ci hanno offerta sarà per noi preziosa.

La Commissione di finanza ha esaminato anzitutto il bilancio e, nel mettere in rilievo la diminuzione degli stanziamenti rispetto all'esercizio precedente, ha posto efficacemente in luce la portata morale e politica d'un simile sacrificio. La diminuzione rientra per intero nella linea di stretta osservanza della tregua degli armamenti, approvata nel 1931 a Ginevra su proposta italiana, e dipoi ancora prorogata. È una nuova prova della lealtà della politica fascista, esplicita, chiara, concreta. Di quella stessa lealtà che ci fa redigere bilanci schietti, senza sotterfugi, senza pieghe compiacenti, e che ci fa concretare sollecitamente rendiconti consuntivi completi, ove tutto è alla luce del sole.

Mi è stato domandato: « L'organismo militare non risentirà danno dalla riduzione effettuata nel suo bilancio? »

Debbo e posso rispondere: se ai minori fondi dovrà corrispondere rallentamento degli apprestamenti, sarà cura del ministro e dei capi d'ogni grado di contenere le conseguenze in limiti minimi, con amministrazione oculata, con parsimonioso impiego dei mezzi, con intenso addestramento del personale.

L'onorevole senatore Cattaneo ha esposto, con la sua ben nota competenza, alcuni problemi relativi alla protezione della popolazione contro le offese aeree; problemi cioè sui quali possiamo utilmente soffermarci un momento.

Si può anzitutto osservare che alla nuova frontiera dei cieli corrisponde un'arma nuova; e noi, in Italia, guardiamo con fiducia e con ammirazione alla nostra aeronautica, giovane e gloriosa.

Non basta: la vastità stessa del campo di azione, costringerà l'offesa nemica a localizzarsi nei gangli più vitali del territorio, quali le grandi città, i centri industriali, i nodi di traffico.

Come reazione alla nuova minaccia, vi sarà dunque anzitutto l'aviazione, sia per portare offesa nei cieli del nemico, sia per ricacciare le sue offese.

Indi la difesa contraerei territoriale, costituita, od in via di costituzione nei centri vitali prima accennati, con apposita organizzazione d'armi e di mezzi, interverrà per controbattere da terra gli aeroplani nemici. Essa è posta alle dirette dipendenze del Ministero della guerra, ed il personale è dato dalla milizia DICAT, specialità tecnica della M. V. S. N., specialità che io segnalai in modo particolare al Senato per l'alto spirito dei suoi componenti e per la competenza dei suoi capi.

Ma per l'eventualità che, nonostante queste reazioni, l'aviazione nemica raggiunga quei centri vitali, si devono apprestare mezzi per la diretta tutela delle loro popolazioni.

A questo compito attendono i comitati della protezione antiaerea posti da circa un anno alle dipendenze del Ministero della guerra.

L'organizzazione della protezione antiaerea è in fase di sviluppo, per quanto vincolata da ovvi problemi finanziari, sociali e urbanistici. Sarebbe perciò fuor della realtà il confidare in soluzioni complete e rapide.

Ma il diradamento delle popolazioni dei grossi centri verso la campagna e le piccole borgate, è indubbiamente la migliore protezione delle popolazioni stesse.

Ed è bene che questo convincimento si diffonda in tutti gli strati del nostro popolo: il ritorno alle campagne è giovevole anche sotto questo punto di vista.

Per la popolazione, che — per inderogabili esigenze militari e civili — dovrà rimanere nei centri esposti, devono essere in atto misure di allarme, di ricovero, antincendi ed anti-gas, ecc.

Il senatore Cattaneo ha ricordato i provvedimenti legislativi già approvati, di cui uno è stato discusso dal Senato proprio oggi.

Quanto ai particolari requisiti protettivi da osservare nella costruzione di determinati edifici, le relative norme tecniche, già elaborate da apposita Commissione interministeriale, non produrranno un rallentamento nelle costruzioni civili perchè dovranno per ora essere applicate ai soli nuovi edifici statali.

La via dunque che ci attende per questa attività è lunga, ma la marcia è già iniziata!

L'onorevole senatore Galimberti s'è occupato della riforma del Codice penale militare.

Come egli ha ricordato, la Reale Commissione per la riforma dei Codici e delle leggi penali militari presieduta dall'eminente senatore Di Vico ha esaurito il proprio incarico con la compilazione di due progetti di Codici penali militari, uno per il tempo di pace e l'altro per il tempo di guerra, illustrati da particolareggiata relazione in cui sono esposti i criteri informativi che l'han guidata.

La complessa materia giuridica non mi consente una sintesi, che sarebbe forse anche prematura, inquanto che la materia stessa è ancora da considerare in fase di elaborazione.

A cura del Ministero della guerra, infatti, progetti e relazioni della Commissione, sono stati comunicati ai Ministeri interessati ed agli Enti competenti, per le loro osservazioni e per le loro proposte. Di esse, come di alcune osservazioni già pubblicate da qualche autorevole studioso della materia, si terrà il dovuto conto nella compilazione del definitivo progetto governativo, che a sua volta dovrà essere sottoposto all'approvazione della Commissione interministeriale, che già esce ad

esaminare i progetti dei Codici penali comuni. (*Entra nell'Aula S. A. R. il Duca d'Aosta.*)

Il senatore Mambretti ha trattato con grande chiarezza alcuni argomenti relativi agli ufficiali; altri sono stati esaminati dalla Commissione di finanza.

Sarebbe forse interessante, ma certamente lungo, l'entrare in una discussione approfondita degli elementi essenziali di simili questioni che sono di grande importanza per la consistenza e l'efficienza dell'esercito.

Si può intanto affermare che il reclutamento, la preparazione spirituale e professionale degli ufficiali, ma soprattutto di quelli dei più alti gradi — dei comandanti insomma — formano oggetto delle nostre più attente cure.

Le qualità di carattere, d'intelletto e di cuore, l'amore delle responsabilità, che, con efficaci parole la relazione richiama come attributo indispensabile dei capi, sono appunto coltivate nelle accademie fin dal momento della iniziazione dei giovani alla vita militare. Esse trovano continui riferimenti nei regolamenti e vengono stimulate, per tutte le vie, sia con le consuetudini di lavoro, sia con l'opera personale di tutti i capi.

E nel campo professionale posso assicurare il Senato che anche i comandanti delle maggiori unità vengono esercitati nelle alte loro funzioni. E se pure non è instaurato *ex-professo* un « corso di alti studi militari », il fatto è che si studia dovunque e per parte di tutti, e che dall'anno VII in poi si sono annualmente svolte e si svolgeranno grandi esercitazioni con i quadri, con la partecipazione di alti ufficiali, con risultati più che soddisfacenti. Mentre nell'anno X si son riprese le grandi manovre, che saranno ripetute il più spesso possibile.

Il relatore accenna anche ad esercitazioni di natura ancora più elevata, che assicurino l'intervento dei Capi delle forze di terra, del mare e dell'aria. Orbene, esse rientrano nella sfera d'azione del Capo di stato maggiore generale, il quale presiede appunto alle funzioni di coordinamento tecnico delle varie forze armate.

Sempre nel campo dei problemi degli ufficiali, concordo con quanto è stato già detto e con la Commissione di finanza che sia necessario avere quadri giovani ed animosi.

Ora la legge del 20 dicembre 1932, che interessa direttamente oltre 5900 ufficiali delle armi combattenti dal grado di tenente a quello di tenente colonnello, mira difatti ad assicurare la correlazione tra età e gradi, o meglio, tra età e compiti, in questa zona assai vasta ed importante della gerarchia. E l'applicazione già iniziata di essa legge lascia fondatamente sperare che i risultati conseguibili siano pari a quelli attesi: sia per quanto riguarda l'anticipazione di carriera dei migliori ufficiali, sia per l'assegnazione a determinate cariche di natura prevalentemente territoriale, di ufficiali benemeriti, ma oramai meno atti, per età, alle funzioni di comando dinamico, quale noi fermamente esigiamo.

D'altra parte nei gradi più alti la legge sui limiti di età ed il doveroso rigore selettivo delle apposite Commissioni hanno causato, assieme alle poche ma dolorose perdite per morte, dal 1º gennaio 1930 al 1º aprile 1933, la cessazione dalle funzioni di comando attivo di ben 121 generali e 297 colonnelli. Sicchè l'apporto di nuove energie verso l'alto si sta facendo fortemente sentire.

È vero che i limiti di età dei gradi più elevati sono presso alcuni eserciti esteri più bassi che da noi. Ma in questo campo occorre procedere con cautela. Soprattutto occorre non privarsi troppo presto della preziosa esperienza di ufficiali che in guerra ed in pace han reso servizi insigni, consacrando le loro energie migliori alla vita dell'esercito. Tuttavia il problema del ringiovanimento dei quadri è considerato in tutte le sue ripercussioni morali, organiche e finanziarie, ed è studiato dal Governo con l'amore e la consapevolezza pari alla sua importanza.

Ma anche gli ufficiali addotti ai servizi devono conservare la piena attitudine ai loro compiti, sempre più complessi, sempre più attivi; la loro sistemazione è in istudio presso il Ministero.

È stata pure richiamata l'attenzione del Ministero sull'esiguità numerica degli ufficiali subalterni in servizio effettivo. La osservazione è appropriata. Io debbo ricordare però che l'organico degli ufficiali di tale grado è stato fissato con le leggi del 1926, con forte limitazione, sia per favorire l'andamento della

carriera degli ufficiali medesimi, sia perchè si pensò allora di poter tenere alle armi i sottotenenti di complemento per un periodo di tempo assai superiore a quello risultato poi per ragioni finanziarie praticamente possibile. Cosicchè venne allora stabilito il numero di ufficiali subalterni effettivi in ragione di almeno uno per compagnia, non computandovi, come presenti ai reparti, tutti i subalterni allievi delle scuole e comunque lontani dalle unità.

Nè i bravi sottotenenti di complemento di prima nomina, nei 7 mesi del loro servizio, possono sostituirli in pieno nei reparti. Il problema è stato studiato da tempo e la soluzione è avviata da tre anni, con la gradualità che occorre osservare nelle questioni organiche, per evitare il ripetersi degli stessi inconvenienti.

S'è provveduto anzitutto per il completamento graduale degli organici del 1926, che avevano molti vuoti; poi, in vista di inevitabili future forti vacanze organiche, si determinò di fissare annualmente con la legge del bilancio il numero degli ufficiali subalterni che possono essere nominati in servizio permanente effettivo oltre agli organici. Anche oggi la nostra legge di bilancio all'articolo 4 fissa il numero degli ufficiali subalterni che è possibile entro l'anno promuovere in più degli organici, mentre due leggi recenti han dato modo di diminuire il numero degli ufficiali superiori e dei capitani, in soprannumero nell'esercito agli organici, per oltre 700 unità. Successivamente, quando queste due leggi avranno dato il loro frutto e le carriere avranno ripreso ritmo più regolare, occorrerà sistemare gli organici complessivi in guisa da accrescere il numero dei subalterni come la necessità dei reparti effettivamente richiede.

La Commissione di finanza dopo aver constatato che le disposizioni in vigore in merito alla designazione degli ufficiali dei maggiori gradi sono rispondenti alle delicate necessità da soddisfare, ha messo bene in evidenza le note doti che così alti ufficiali debbono possedere. Ora noi possiamo avere la certezza che la Commissione centrale d'avanzamento, presieduta dal capo di S. M. dell'esercito e composta dei generali comandanti designati d'armata, nel procedere a quelle designazioni,

tiene conto appunto di quelle qualità che son fondamentali.

Dal canto suo il ministro ha potuto sinora attenersi con tutta tranquillità a quei giudizi, sempre unanimi e sempre rispondenti alla conoscenza reale delle persone e delle loro attitudini.

Eppertanto sono in grado di assicurare il Senato che i capi dati dal Governo all'esercito sono idonei ed esemplari per capacità e per carattere.

Per facilitare a chi ha la responsabilità dell'organizzazione militare l'assolvimento del suo compito, la Commissione di finanza raccomanda l'utilizzazione dell'esperienza e delle opinioni dei componenti dell'alta gerarchia.

Orbene, io sono lieto di poter dichiarare che questa insostituibile collaborazione è stata, è tuttora, e sempre sarà in avvenire, ricercata e desiderata.

Ed invero, non solo prima della decisione su ogni questione importante si chiedono i pareri espliciti dei comandanti o dei capi servizio responsabili o dei gerarchi di particolare competenza; non solo è fatta facoltà a tutti i comandanti di più alto grado di esprimere in qualunque momento, per iscritto od a voce, le loro opinioni o le loro proposte in merito a qualsiasi argomento d'interesse militare, ma annualmente il ministro ne rivolge esplicita richiesta alle più alte autorità, lasciando la massima libertà di opinioni e di redazione.

È questo contributo è stato uno dei più ricchi in ogni campo.

Ancora. I contatti frequenti che si hanno, con tutti i comandanti di unità fino al reggimento, assicurano che l'autorità centrale vive ogni palpito della vita dell'esercito, che i suoi provvedimenti si informano alle reali necessità e alle concrete possibilità, e che dei risultati degli studi e dell'esperienza dei maggiori competenti si è al corrente e si tiene il massimo conto.

Per questi ampi e fruttuosi scambi, che rispettano le responsabilità singole, non s'è sentita sinora la necessità di periodiche e formali riunioni collegiali.

Il Senato ha certamente accolto con simpatia le parole dell'onorevole senatore Di Cossilla, parole vibranti di affetto per l'arma in cui egli

ha valorosamente servito, affetto che noi condividiamo in pieno.

Il Governo conosce bene quale tesoro di forze spirituali sia raccolto nelle glorie e nelle tradizioni, nello slancio e nella dedizione assoluta dell'arma di cavalleria. Conosce bene i compiti che la cavalleria può anche oggi disimpegnare in guerra, e mentre intende valorizzare in pieno quelle energie, procurerà di lasciare o di dare alla cavalleria i mezzi ippici o meccanici veloci che le consentano di compiere nel miglior modo la missione sua caratteristica.

Alcune parole sull'ordinamento del nostro esercito. Chiave di volta nell'ordinamento di ogni esercito nazionale di coscrizione, come il nostro, è la durata delle ferme. Anzi non si può concepire un progetto d'ordinamento dell'esercito quando non si sia prima ben stabilita la durata del servizio dei componenti di esso.

Voi sapete come questo problema interessi moltissimo non pochi altri Stati più che il nostro; sapete come emerga una curiosa constatazione: e cioè che quelle ferme lunghissime imposte dai trattati di pace ad alcuni Stati sono ora considerate, proprio da parte di quegli altri Stati che han voluto l'imposizione, come elementi di potenza eccessiva, perchè han prodotto eserciti piccoli, di mestiere, molto addestrati. E per contro gli Stati che furono assoggettati a quella condizione, cercano di adottare ferme più brevi per procurarsi anch'essi molti uomini istruiti in congedo da inquadrare nel caso di guerra. V'è noto pure che il recente progetto Mac Donald, che dovrebbe limitare le possibilità offensive degli eserciti, ha proposto una ferma di soli 8 mesi con inquadramento limitato.

L'onorevole senatore Mazzucco ha esposto in modo concreto alcuni aspetti principali del nostro problema contingente.

A quanto egli ha detto avrei da aggiungere due brevi constatazioni. La prima è che i frutti delle istituzioni giovanili del Regime, e soprattutto dell'istruzione premilitare, già si sentono nella preparazione spirituale e professionale dei nostri riparti. Era questo, nell'Italia rinnovata, un miglioramento indispensabile per l'esercito, suprema espressione del potenziamento nazionale.

La seconda è che una preparazione premilitare prevalentemente tecnica, auspicata con

giusto senso della realtà dalla Commissione di finanza, è già avviata da alcuni anni, con la formazione di radio-telegrafisti, radio-montatori e radio-elettricisti presso gli istituti industriali, i quali son sovvenzionati dal Ministero della guerra con 300 o con 1000 lire per ogni iscritto di leva risultato idoneo, e di specialisti d'artiglieria presso la DICAT. Il provvedimento è certamente suscettibile di ulteriori sviluppi, che sono allo studio.

L'onorevole relatore ha esaminato particolarmente la dislocazione dell'esercito e la forza delle varie parti di esso. E precisamente si è riferito all'opera già compiuta dal Governo, il quale in questi ultimi anni ha gradatamente adattato formazioni e procedimenti ai nuovi mezzi ed alle nuove idee, ed ha poco alla volta stanziato non meno di due terzi dell'esercito nell'Italia continentale, ossia a nord della linea Genova-Rimini, mentre l'altro terzo rimane — e deve rimanere — nell'Italia peninsulare ed insulare, dov'è pur tanta parte della popolazione che occorrerà inquadrare nei riparti all'atto della mobilitazione.

E quando si dice Italia peninsulare od insulare il pensiero corre alle coste nostre ed ai territori nostri d'oltremare, e cioè ad una frontiera costiera che va assumendo sempre maggior valore con l'affermarsi della concezione della « guerra integrale » e con l'importanza che avranno nei conflitti futuri le comunicazioni marittime e con esse le basi da cui hanno origine.

È dunque bene inteso che identificare le frontiere con le sole regioni alpine sarebbe pensare nè modernamente nè mediterraneamente.

La relazione riconosce che una parte delle divisioni della valle Padana sono state avvicinate alle frontiere, ed i loro riparti sono tenuti più forti di quelle stanziati nel resto dell'Italia.

In realtà, si tratta di un piano che implica graduale attuazione, non ancora compiuta per intero, piano congiunto com'è, tra l'altro, alla necessità di accasermamenti, i quali per ragioni climatiche non possono essere nè speditivi, nè speditamente approntati e sono perciò dispendiosi, anche per la loro frequente lontananza dai centri di lavoro.

Il relatore esprime il timore che nella ricerca del benessere del soldato nelle caserme si sia alquanto esagerato. Ora quello che si fa per il

benessere e per l'igiene del popolo è opera altamente civile, come il Duce c'insegna; e il soldato è appunto il popolo nel periodo del suo sviluppo decisivo.

Nelle caserme si compie e si perfeziona l'opera che in questo campo è iniziata e proseguita nelle scuole, nelle case e nei campeggi dei balilla, degli avanguardisti e dei giovani fascisti: così la caserma diventa centro e riflesso dell'educazione e del progresso igienico della razza.

Orbene, nelle nuove caserme, non solamente non c'è lusso, ma nulla v'è di militarmente superfluo: ci sono ambienti assai semplici, ma igienicamente sani, ci sono lavatoi e doccie, come noi, oramai vecchi, desideravamo per i nostri soldati agli inizi della nostra carriera. E non solo agli inizi!...

La relazione accenna pure alle più propizie condizioni offerte dai terreni di frontiera alle esercitazioni. Ora, non v'ha dubbio che l'addestramento nelle regioni di confine, contenuto in limiti ragionevoli di durata come oggi si pratica, sia assai redditizio, per molteplici ragioni, prima fra tutte per il severo richiamo che viene alla coscienza di tutti dalla suggestione dei luoghi. Ma vi sono, nella regione appenninica e nelle isole zone, dove, per montuosità, per boscosità, ecc., l'addestramento si svolge in circostanze quanto mai simili e riesce dunque ugualmente fruttuoso.

Mi basti citare le grandi manovre recenti dell'Umbria, dirette dal generale Grazioli, delle quali nessuno pensa certo di negare l'utilità.

E v'è poi la necessità di esercitazioni combinate con la valorosa marina, nostra preziosa collaboratrice nelle operazioni d'oltremare, combattente al fianco dell'esercito nelle trincee dell'Isonzo e del Piave, in tutte le battaglie fino alla vittoria.

In linea generale dunque, il programma seguito dal Governo in tema di dislocazione di unità, ed il dosamento degli organici loro, coincide sostanzialmente colle vedute della Commissione di finanza.

· Che cosa dunque resterebbe da completare ?

La relazione vorrebbe che si potesse disporre di grandi unità sempre pronte, dislocate in zone prossime alle frontiere; d'entità limitata, ma bene inquadrata, bene istruite, vere grandi unità « modello ».

Questo rafforzamento della nostra organiz-

zazione militare è senza restrizioni desiderato da tutti coloro che si occupano del problema della nostra difesa. E non potrebbe essere diversamente.

Ma con molta coscienza il relatore dichiara di essersi astenuto « dall'esame del problema tecnico relativo all'attuazione pratica delle idee esposte, in relazione alla spesa necessaria ed alla connessione del sistema proposto col quadro complessivo organico dell'esercito di pace e della mobilitazione ».

È questo un esame complesso, che S. E. il generale Grazioli sta effettuando da alcuni mesi per incarico avuto dal Ministro, parallelamente ad analogo studio che sta compiendo il Ministero; e che certamente non può essere condotto a termine in breve tempo.

L'inquadratura dell'organismo militare nostro, comunque foggiate, è data dalla situazione politico-militare dell'Italia, dalle sue condizioni geografiche e demografiche, dalle possibilità finanziarie ed economiche nostre. Il problema non è astratto, ma concreto e contingente. La sua soluzione scaturisce dall'entità dello sforzo qualitativo e quantitativo che si vuole o, meglio, si deve poter compiere in guerra. È il problema della guerra che determina l'ordinamento di pace, e la fisionomia della guerra dipende dai possibili avversari oltre che da noi.

Posti questi termini, quali sono le difficoltà per completare l'apprestamento delle nostre forze secondo il desiderio manifestato dalla Commissione di finanza?

Essenzialmente queste: costituire quelle grandi unità « modello » in più dell'esercito che già oggi abbiamo (che ci assicura la difesa delle frontiere, e ci dà la possibilità di raccogliere rapidamente le classi in congedo in armate pronte a combattere) non è conciliabile nè con la forza bilanciata attuale di appena 220 mila uomini, nè tanto meno con le disponibilità del bilancio. Costituirle a detrimento della rimanente parte dell'esercito — ossia dell'esercito che potremo chiamare del territorio — incontra altri ostacoli d'ordine organico e soprattutto spirituale. Difatti: l'esercito del territorio deve esistere, se si vogliono istruire quadri e soldati, incorporare al momento del bisogno le classi in congedo, tenere le armi e le cospicue dotazioni varie occorrenti per la mobilitazione. Esso

non può essere inferiore a sette od otto decine di migliaia d'uomini (che assorbono dunque già una non piccola parte del contingente istruito). E non può essere staccato dal piccolo esercito che s'addestra e venir ridotto a funzioni secondarie, pena il suo decadimento immediato: negli eserciti non conviene stabilire gradazioni o differenze di valore e di attitudini fra le varie parti. Grandi unità di truppe scelte che assorbano quanto di meglio offre l'organismo militare, per necessità, deprimono lo spirito delle altre.

Quindi quel tronco d'esercito di categoria inferiore, che sarebbe rappresentato dall'esercito del territorio, mal si presterebbe a raccogliere dentro di sé, in grandi unità destinate ad entrare subito in campagna, le classi in congedo.

Insomma, le doti di destrezza, di capacità manovriera, di spirito offensivo, devono essere attribuito dell'intera forza armata, e non di una sola parte, ed a tutte queste devono andare, senza distinzione, tutte le cure dell'organizzazione.

Vi sarebbero poi altri problemi formidabili relativi all'impiego dei due nuclei di forze di così differente efficienza. Ma si tratta di argomenti così delicati, ch'è bene ch'io su di essi sorvoli, non senza ricordare — lo sappiamo tutti — che la guerra è sforzo totalitario, ove s'impegnano subito tutte le energie delle nazioni, e che nessuno Stato giocherà mai il suo avvenire su una sola carta, e cioè su un ristretto nucleo di forze per quanto bene addestrate quando sappia di dover combattere su più frontiere e contro masse cospicue di forze nemiche.

Prima di cambiare orientamento in questa materia è dunque bene che ultimiamo i nostri studi, tanto più che « piano Mussolini » e conferenza del disarmo possono dare indirizzi nuovi alla politica degli Stati ed ai loro armamenti.

Non posso avviarmi alla fine del mio dire senza rivolgere un pensiero cordialmente riconoscente alla M. V. S. N., che c'è compagna nel lavoro, dall'istruzione premilitare ai corsi allievi ufficiali universitari, ai battaglioni canucie nere, alla DICAT ed alle altre milizie speciali. La sua opera s'innesta e s'intreccia con quella dell'esercito, senza scosse, senza at-

triti. Una è la fede, una è la mèta, una è la guida, ferma, sicura: il Duce.

Onorevoli senatori, gli ultimi quindici anni di vita dell'esercito sono stati densi di fatti e di avvenimenti.

Dopo la fulgida prova di Vittorio Veneto, che è per la Nazione gloria da esaltare e solenne impegno per l'avvenire, vennero gli anni grigi dello smarrimento.

Nella saldezza della tradizione secolare e nella devozione al Re soldato, l'esercito trovò in sé la forza per resistere, la fede per attendere. E venne la rinascita, così rapida e profonda che — io penso — nei tempi venturi essa sorpasserà i contorni della realtà storica per attingere altezze di epopea e di leggenda.

L'esercito fissò, con gli occhi che non aveva mai abbassati, il nuovo volto della Patria e poté darsi tutto all'opera di ricostruzione. Da allora cammina e ascende con la cadenza che il Regime ha impresso a tutta la vita dell'Italia nuova.

Mai, come nel Regime, l'esercito si è sentito degno della Patria che lo esprime e che tutto gli dà: uomini, mezzi, spirito. Ed esso è pronto a tutto dare, nel Regime, per la Patria. (*Vivissimi applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 20 del testo unico approvato

col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1933-34 — quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1933 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

(Approvato).

Art. 4.

Il numero degli ufficiali che possono essere nominati in servizio permanente effettivo, durante l'esercizio 1933-34, oltre gli organici complessivamente stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, è fissato in cinquecentocinquanta.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1933-34, è stabilito in duemilaottocento.

(Approvato).

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284 e 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, è stabilita in milioni 300 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1937-38.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albini, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arrivabene, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bazan, Berio, Bevione, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borletti, Borsarelli, Brandolin, Brusati Roberto.

Campili, Canevari, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Cavallero, Caviglia, Celesia, Cesareo, Chersi, Chimienti, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colonna, Concini, Conti, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, De Bono, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Robilant, Di Rosasenda, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Ginori Conti, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Lissia, Luciolli.

Malagodi, Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Maury, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante.

Pavia, Perla, Pestalozza, Pironti, Poggi Cesare, Porro, Pujia.

Quartieri.

Raineri, Renda, Ricci Corrado, Romeo, Rota Francesco.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Schanzer, Scia-

loja Vittorio, Silj, Sirianni, Solari, Spirito, Strampelli.

Tacconi, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Trecani.

Vaccari, Venzi, Vicini Marco Arturo, Vighiani.

Zoppi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Norme relative alla distribuzione di maschere antigas (1524):

Senatori votanti 146

Favorevoli 141

Contrari 5

Il Senato approva.

Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria. degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico (1587):

Senatori votanti 146

Favorevoli 142

Contrari 4

Il Senato approva.

Modificazione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sulla pesca e della legge sulle concessioni governative concernenti la decorrenza della durata annuale della licenza di pesca (1554):

Senatori votanti 146

Favorevoli 142

Contrari 4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 APRILE 1933

Modificazioni alle disposizioni di legge sui mercati all'ingrosso del pesce (1578):

Senatori votanti	146
Favorevoli	140
Contrari	6

Il Senato approva.

Estensione al personale dell'Avvocatura dello Stato del divieto di costituire associazioni sindacali (1581):

Senatori votanti	146
Favorevoli	140
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione italo-svizzera, firmata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (1583):

Senatori votanti	146
Favorevoli	143
Contrari	3

Il Senato approva.

Opposizione dei creditori in caso di riduzione di capitale nelle società commerciali (1584):

Senatori votanti	146
Favorevoli	140
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, concernente l'istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo previsto dall'articolo 4 lettera a) della legge 8 giugno 1925, n. 969 (1585):

Senatori votanti	146
Favorevoli	142
Contrari	4

Il Senato approva.

Autorizzazione al Ministro delle finanze a permutare il compendio immobiliare demaniale detto « Fornace di Valle dell'Inferno » in Roma, con l'area di proprietà dell'Istituto per le Case Popolari sita nella stessa città, tra Via dei Ramni e Via dei Frentani, ed a cedere gratuitamente l'area ottenuta in permuta al Consiglio Nazionale delle Ricerche per la costruzione ed impianto della propria sede (1586):

Senatori votanti	146
Favorevoli	140
Contrari	6

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1571):

Senatori votanti	146
Favorevoli	135
Contrari	11

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Mariotti e Berio a presentare alcune relazioni.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi (1499).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente la istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932 (1590);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione (1591).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Mariotti e Berio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Per la nomina di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge, in sostituzione del defunto senatore Callaini.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione al Governo del Re ad emanare il Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle Scuole italiane all'estero (1562). - (*Iniziato in Senato*);

Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di Aeroporto civile (1589);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 16, che autorizza la spesa di lire 2.200.000 per la costruzione della

strada di « Fantiscritti » attraverso la zona marmifera, nel comune di Carrara (1517);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di Credito Navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per lire 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di Società di navigazione di nazionalità italiana (1548);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1549);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e l'Ungheria in data 12 novembre 1932, per regolare alcune questioni derivanti dalla guerra (1565);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1575).

La seduta è tolta (ore 18,45).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti

CLXXIXª TORNATA

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Autorizzazione al Governo del Re ad emanare il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle Scuole italiane all'estero » (1582) Pag. 6312

« Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile » (1589) 6312

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 16, che autorizza la spesa di lire 2.200.000 per la costruzione della strada di « Fantiscritti » attraverso la zona marmifera nel comune di Carrara » (1517) 6312

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di Credito Navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per lire 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di Società di navigazione di nazionalità italiana » (1548) 6313

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico » (1549) 6313

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e l'Ungheria in data 12 novembre 1932, per regolare alcune questioni derivanti dalla guerra » (1585) 6313

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1575) 6314

MARAGLIANO 6314

GUACCERO 6322

GIORDANO 6323

MESSEDAGLIA 6325

MARCHIAFAVA 6332

PESTALOZZA 6333

PIRONTI 6336

Interrogazione:

(Risposta scritta) 6339

Votazione a scrutinio segreto (Per la nomina di un membro nella Commissione dei decreti-legge):

(Risultato) 6337

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge.

Dichiaro aperta la votazione.

(Le urne rimangono aperte).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione per la nomina di un mem-

bro della Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge.

Risultano sorteggiati quali scrutatori i senatori: Chersi, Casanuova, Bazan, Salata, Renda.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione al Governo del Re ad emanare il Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle Scuole italiane all'estero » (N. 1562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re ad emanare il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle Scuole italiane all'estero ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle Scuole italiane all'estero, coordinando e, all'occorrenza, integrando ed adattando tali disposizioni alle nuove esigenze delle Scuole stesse.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di Aeroporto civile » (N. 1589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di Aeroporto civile ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1589.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chie-

dendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le funzioni di direttore di aeroporto civile sono esplicate da personale civile assunto mediante contratto a termine alle dipendenze del Ministero dell'Aeronautica e da reclutarsi tra gli appartenenti alle categorie degli ufficiali in congedo delle forze armate dello Stato.
(Approvato).

Art. 2.

Il direttore di aeroporto civile, oltre ad esercitare le mansioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti sulla navigazione aerea, è chiamato a disimpegnare quelle proprie dei funzionari e degli agenti di pubblica sicurezza e di dogana, per quanto concerne i servizi cui è preposto.

(Approvato).

Art. 3.

Il Regolamento da approvarsi con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'Aeronautica, di concerto con quello delle Finanze e con gli altri Ministri interessati, stabilirà il numero, il trattamento economico e le condizioni di assunzione dei direttori di aeroporto civile, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 16, che autorizza la spesa di lire 2.200.000 per la costruzione della strada di "Fantiscritti" attraverso la zona marmifera, nel comune di Carrara » (N. 1517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio

1933, n. 16, che autorizza la spesa di lire 2.200.000 per la costruzione della strada di "Fantiscritti" attraverso la zona marmifera, nel comune di Carrara ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 16, che autorizza la costruzione della strada di « Fantiscritti » attraverso la zona marmifera, nel comune di Carrara.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di Credito Navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per lire 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di Società di navigazione di nazionalità italiana » (N. 1548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di Credito Navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per lire 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di società di navigazione di nazionalità italiana ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di credito navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per lire 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di società di navigazione di nazionalità italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico » (N. 1549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e l'Ungheria in data 12 novembre 1932, per regolare alcune questioni derivanti dalla guerra » (N. 1565).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e l'Ungheria in data 12 novembre 1932, per regolare alcune questioni derivanti dalla guerra ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi, stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria, il 12 novembre 1932:

1° Convenzione per l'esecuzione definitiva delle Convenzioni del 27 marzo 1924 e del 21 maggio 1927 circa i debiti e i crediti, e della Convenzione del 27 marzo 1924 per la liquidazione dei beni dei sudditi ungheresi in Italia;

2° Convenzione per il Tribunale Arbitrale Misto italo-ungherese, istituito in applicazione dell'articolo 239 del Trattato di Pace del Trianon, con un Protocollo;

3° Convenzione circa il regolamento delle rendite di infortunio liquidate dalla Cassa Nazionale di Assicurazione operaia ungherese;

4° Convenzione per l'esecuzione della Convenzione del 27 marzo 1924 riguardante la Prima Società di Assicurazione di Budapest;

5° Dichiarazione relativa ai debiti delle antiche autorità comuni austro-ungariche e del Fisco ungherese;

6° Accordo relativo a questioni finanziarie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1575).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Signori senatori, parlo di cose che hanno tratto alla difesa della razza avverso alle insidie che attentano ad essa,

argomento questo, degno dell'attenzione della nostra Assemblea, sempre sensibile agli interessi positivi della Nazione.

Ma innanzi a questi argomenti, prima di volgere uno sguardo al domani, è doveroso ricordare tutto quello che in questi dieci anni di Regime fascista si è fatto per la difesa di questa nostra razza, difesa che, per la prima volta nella storia del nostro paese, vediamo posta quale primo dei doveri dello Stato, a base della sua potenza e della sua grandezza.

Così dimostra di fare in ogni suo atto il Capo del Governo.

Quando egli assunse il potere, questa difesa era ridotta ad una funzione puramente burocratica, affidata ad articoli di regolamenti, più o meno opportuni, non illuminata dalla visione della sua forza, della sua influenza sulla vita della Nazione, non compresa quale sorgente di tutte le energie, che in ogni campo della sua attività, fanno grande un popolo.

Questa visione era balenata alla mente di un grande statista, che l'Italia non comprese come avrebbe dovuto comprendere; parlo di Francesco Crispi che primo concepì l'organizzazione di questa difesa. Egli ne aveva messe le prime basi, valentemente coadiuvato da Luigi Pagliani, igienista, pratico e non dottrineggiante, che, interpretando il pensiero dello statista, con opera paziente intese ad attuarlo. Tutto fu poi travolto dall'infuriare di quelle passioni politiche di parte, sorde innanzi agli interessi della Nazione, che grado a grado la trascinarono in quel baratro nel quale stava per sommergersi, e si sarebbe sommersa, se la mano di Benito Mussolini non l'avesse risolledata e salvata.

Crispi caduto, la difesa della razza non occupò più il pensiero del Governo e, s'intende, il Pagliani fu eliminato.

Concedetemi, onorevoli colleghi, qui, in questo momento, di ricordarlo. Egli è recentemente scomparso in un immeritato oblio, lasciando pur sempre un'eredità di riconoscenza, di affetti e di stima in quanti lo avevano apprezzato come funzionario dello Stato e maestro d'igiene; di quell'igiene che deve essere non solo scientifica ma anche pratica, non unilaterale ma completa, perchè possa corrispondere alle esigenze della vita sociale, che non possono e non debbono essere dimenticate dagli inse-

gnanti universitari, in un regime realizzatore quale l'attuale Regime fascista.

Mi avete inteso insistervi più volte, perchè sono state dimenticate troppo spesso. E di realizzazioni il Regime ne ha fatte molte, già le avete apprese dall'accurata relazione del nostro eminente collega il senatore Bevione, che ha dedicato larga parte della sua relazione alla sanità pubblica, con la competenza di un tecnico. Da essa abbiamo potuto sapere quale fu l'azione del Governo in questo argomento ed, in sintesi, che la mortalità nel Regno è discesa alla cifra massima del 14,5 per mille mentre per l'addietro superava il 20 per mille. Questo è il risultato appunto delle realizzazioni fatte dal Regime.

L'azione del Regime ha sempre come finalità la salute fisica della razza; sia quando promuove lo sventramento dei centri abitati per dare aria, sole e luce alle popolazioni che ne sono prive, sia col ridurre a centri salubri e fecondi immense zone di terra da secoli immiserite dalla malaria, sia quando crea l'Opera di assistenza all'infanzia e alla maternità, e nel ricordarla non dobbiamo dimenticare che questa benefica istituzione è dovuta all'azione del ministro del tempo, il nostro illustre Presidente senatore Federzoni.

Ed il Regime ebbe cura di fornire l'acqua a quei comuni che ne mancavano, a dare lavoro e quindi nutrimento, che è base di salute, agli operai, nell'odierna crisi cui la illuminata opera assistenziale delle organizzazioni fasciste ha provvedutamente alleviato le sofferenze. E se il tempo me lo concedesse vorrei farvi una dettagliata esposizione di tutto l'immenso lavoro sostenuto per provvedere d'acqua i comuni del Regno.

Mi limiterò a dirvi che fu anzitutto accertato quali e quanti comuni erano sprovvisti di acquedotti. Poi si attese ai provvedimenti opportuni, cosicchè da 2443 che erano i comuni sprovvisti di acquedotti, ora sono saliti a 4468; gli sforniti sono ancora 2845 ed è sperabile che essi possano essere forniti di acqua al più presto possibile.

Sono lieto, frattanto, di potervi dire che l'Italia è sotto questo aspetto superiore alla Francia, che ha un numero relativamente maggiore di comuni sprovvisti di acqua, in rapporto alla sua popolazione.

Con l'acqua è necessario che sia posto mano alla fognatura in quei capoluoghi di provincia che ne sono ancora oggi sprovvisti. Questo è non solo argomento di polizia sanitaria, ma è anche un argomento che ha tratto alla previdenza sociale, perchè, onorevoli colleghi, come avete appreso dalla relazione dell'onorevole Bevione, oggi in Italia abbiamo ancora un numero troppo alto, per quanto attenuato, di persone colpite e uccise dalla febbre tifoide che le fogne favoriscono: cosa che non dovrebbe avvenire. Il Governo oculatamente, alcuni anni or sono, ci ha presentato, e noi abbiamo votato, una legge che rendeva parzialmente obbligatoria la vaccinazione antitifica, là ove era indicata. Ma, onorevoli colleghi, devo dirvi francamente che fino ad ora questa legge è stata poco o punto osservata. Vi è ancora disgraziatamente in Italia poca cura, se non una prevenzione, verso i metodi vaccinatori contro le malattie infettive; mentre se vi è una vaccinazione che ha dato delle prove eloquenti, essa è la antitifica che si è mostrata efficace in milioni e milioni di soldati di tutte le nazioni belligeranti, sui quali la vaccinazione ha dato dei risultati impressionanti.

Eppure in Italia, fino ad ora, dobbiamo riconoscerlo, tale vaccinazione non si è applicata là ove si sarebbe dovuta applicare e sarà necessario che i medici provinciali esercitino un'attiva, continua sorveglianza all'uopo, in quelle provincie nelle quali la febbre tifoide è endemica; se la vaccinazione si applicasse, non si avrebbero ancora quelle cifre di mortalità, sulle quali, molto opportunamente, il nostro relatore ha richiamato la vostra attenzione.

In conclusione bisogna riconoscere che il Governo ha preso una serie di provvedimenti, in ogni ramo della pubblica amministrazione (non nella sfera di un solo ministero, ma in quella di tutti i dicasteri), provvedimenti intesi ad elevare la potenza fisica della razza, che non si raggiunge soltanto con articoli di regolamenti proibitivi e casuistici, ma più largamente e più completamente con misure i cui benefici effetti si estendano sulle masse, non solo transitorie, ma durevoli nei secoli, a memoria e a gloria di questo periodo mussoliniano della vita italiana.

Tra questi e altri molti credo opportuno ricordarne ancora due:

Uno è la creazione dei balilla e delle corrispondenti organizzazioni femminili, perchè questi oltre ad essere universalmente riconosciuti come alti strumenti di educazione nazionale, sono mezzi non meno importanti per il miglioramento fisico della razza. Questa accolta di più che due milioni di creature, provvidamente coltivate, premunite, coi consigli e coi provvedimenti della scienza, contro le infezioni che deprimono e avvelenano i corpi, fisicamente sviluppate, con opportuni presidi igienici, preparano all'Italia i validi soldati di cui ha ed avrà bisogno e preparano madri sane e feconde, che assicureranno il numero e la resistenza delle generazioni future.

L'altro è rappresentato da quell'insieme di misure, che sono rivolte alla diffusione estesa degli esercizi sportivi e che, grazie all'opera svolta dal Regime con atti di Governo e con la veggente azione degli uomini benemeriti ed instancabili che dirigono il Partito Fascista, elevano a grandi passi la resistenza fisica della gioventù italiana, la strappano ai bagordi e la conducono sui campi sportivi, sulle vette dei monti, sulle rive del mare, a ritemparsi e a prepararsi all'alta missione che i fati e la lungimirante visione del Duce le affida.

È tutto un indirizzo nuovo che in un decennio ha via via svolto il Governo e che è destinato a portare in tutti gli atti della vita italiana quel soffio rigeneratore della razza, che deve essere fonte e base della grandezza della Nazione.

La meravigliosa esposizione della Rivoluzione fascista, che tutti abbiamo ammirata, ha fatto conoscere agli italiani con quanto tributo di energie, di lacrime e di sangue si è giunti a costituire il provvido Regime odierno. In essa si dovrebbe rappresentare ancora quello che il Regime ha fatto per la salute fisica della Nazione.

Per proseguire nella provvida opera sua, il Governo ha bisogno di avere ben attiva e organizzata quella milizia sanitaria che è rappresentata dai medici condotti. I medici condotti stanno ancora in fiduciosa attesa della riforma delle pensioni. Poichè per i medici condotti non vi ha limite di età, ve ne sono oggi 300 o 400 da settanta ad ottant'anni di

età, i quali continuano a fare servizio perchè, se andassero in pensione oggi, non godrebbero che di una pensione di fame. Questo va a danno di tutti i molteplici servizi di condotta, che potrebbero essere bene assolti sostituendo i medici troppo anziani con medici giovani.

Si è sperato e si spera che le pensioni minime e quelle medie siano aumentate e magari temperate quelle massime; ma fino ad oggi tutto è rimasto allo *statu quo*, sicchè nella categoria dei medici condotti si ha uno stato di quiete apparente, che in fondo è sconforto.

Veda l'onorevole Arpinati, che con zelo e avvedutezza cura le cose della sanità del Regno, di risolvere la questione che deprime l'attività di questi funzionari, la cui opera è tanto necessaria ed utile.

Concedetemi ora, onorevoli colleghi, che vi parli di tubercolosi. È questo l'argomento, oggi, di maggiore importanza; quello che affatica la mente di quanti aspirano a sollevare l'umanità dal tributo che paga a questo morbo: sono migliaia e migliaia le vite ogni anno stroncate da esso.

La difesa contro la tubercolosi è affidata ad un doppio ordine di azioni: sociali e scientifiche. Il Governo, per ordine ed iniziativa del Duce, dà mano energicamente alle une ed alle altre.

Le azioni sociali hanno avuto finora il primo posto: organi esecutori di queste sono i Consorzi antitubercolari e le varie istituzioni fasciste.

Voi sapete che cosa sono i Consorzi antitubercolari: sopra di essi richiamo la vostra attenzione e quella del Governo, perchè oggi, trascorsi pochi anni dal loro funzionamento, è possibile formulare un giudizio sui servizi che essi hanno potuto rendere alla lotta antitubercolare. Vi dirò subito che questi servizi sono considerevoli, se si misurano alla stregua dello zelo con cui si sono prodigati i Consorzi, ma non quali avrebbero potuto essere se il compito loro fosse interpretato come avrebbe dovuto esserlo.

I Consorzi furono creati dal Governo fascista affinché provvedessero specialmente alla prevenzione delle malattie tubercolari. Sarebbe quindi necessario che anzitutto i Consorzi fossero organizzati ad istruire le masse sulle cause che creano le malattie tubercolari e sulle

misure, spesso semplici e di facile attuazione, per mezzo delle quali è possibile preservarsi da esse. A tale fine diveniva necessario avere nelle varie provincie una legione di missionari, che nelle scuole, nelle famiglie, nei cittadini tutti si occupassero di diffondere le verità ormai conquistate, per distruggere quei pregiudizi che impediscono poi di utilizzarle. Sacerdoti, maestri, maestre, medici condotti: ecco i missionari naturali, specialmente indicati a questo alto e umanitario ufficio.

Ma questa legione, onorevoli senatori, bisogna prepararla, istruirla in quelle verità indispensabili che devono essere la base della sua azione e della sua propaganda benefica.

A tale uopo si richiede l'istituzione di conferenze, la provvista di mezzi dimostrativi e istruttivi: proiezioni, *films*, cartelli, e nel medesimo tempo procedere alla organizzazione nei comuni di ogni provincia di tutte queste forze, onde costituire in un fascio questi missionari, dirigerne ed avviarne l'azione; insomma istruire ed organizzare la milizia con la quale si deve combattere. Così in ogni provincia si realizzerebbe un fronte unico, che raccoglierebbe tutte le forze necessarie a combattere questa santa battaglia.

Ed ogni sforzo dovrebbe convergere alla costituzione di un corpo di propaganda di tecnici, che dovrebbero percorrere i comuni per istruire e suscitare le energie finora troppo sopite.

Ecco quale dovrebbe essere la funzione principale dei Consorzi, ecco il principale compito loro. Quanto siano produttive queste propagande, agli scopi cui sono rivolte, ce l'ha appreso quella malaugurata svolta dal socialismo, che per essa aveva conquistato tanta parte di popolo nostro allo scopo di raggiungere fini perniciosi. Valiamocene una buona volta a fini benefici.

Certo, una azione simile richiede forze morali e finanziarie. Le forze finanziarie dei Consorzi sono costituite principalmente da due fonti: una è data dai contributi obbligatori dei comuni, basati, come sapete, sul numero degli abitanti, e l'altra è costituita dai proventi della Festa del Fiore che, mercè l'azione del Duce e l'opera della Federazione antituberculare fascista, porta ogni anno alle casse dei consorzi mezzi finanziari sempre crescenti.

Complessivamente i Consorzi, dai vari cepiti, hanno oggi una entrata di cento milioni che sarà superata certo nel 1933, in conseguenza della Festa del Fiore.

La Festa del Fiore e della Doppia Croce, inauguratasi solennemente alla presenza di S. M. la Regina — che, bisogna ricordarlo, sempre con amore prende parte a tutte le manifestazioni del genere — con una smagliante orazione del nostro collega senatore Marciano, è proseguita ora dalla Federazione antituberculare fascista, con instancabile fervore, e si ha così la certezza di ottenerne risultati anche maggiori degli anni precedenti.

Veda il Governo se non sia il caso di ordinare ai Consorzi che la intera somma ricavata dalla Festa del Fiore e della Doppia Croce, sia da ciascun Consorzio devoluta esclusivamente alle spese di profilassi e di propaganda, perchè la massima parte dei Consorzi, di propaganda e di profilassi finora si è poco o punto occupata.

I Consorzi fino ad ora hanno rivolta la loro attenzione e i loro sforzi all'assistenza dei malati di tubercolosi, creando dispensari specialmente curativi ed anche mirando a costruire sanatori per il ricovero di questi malati. Opera certo pietosa ed anche indirettamente profilattica perchè si fa anche opera preventiva togliendo dalla circolazione i seminatori del contagio; concedetemi però che vi dica che questa è un'opera profilattica più formale che sostanziale, perchè si può esplicitare solo sopra quel numero ristretto di persone che si chiudono nei sanatori, ma che non si può esplicitare sopra tutte le persone malate, le quali per la maggior parte circolano e largamente seminano il germe. È soprattutto ai sani e non ai malati, a coloro che non sono malati ancora, che bisogna provvedere, perchè non lo diventino. È a questo intento che debbono essere rivolte specialmente le attività dei consorzi, è a questo intento che il direttore medico del consorzio dovrebbe dirigere l'opera sua.

Le amministrazioni consorziali hanno fino ad ora creduto che i direttori dei Consorzi abbiano ad essere dei grandi maestri di fisiologia, mentre a questi posti si richiedono persone, sì, istruite in fisiologia, ma soprattutto attive e dotate di iniziativa e di capacità organizzativa. Il medico direttore di un consorzio non ha il compito di curare gli ammalati

di tubercolosi nè di dottrineggiare; ma deve por mente a far sì che il numero dei malati diminuisca e scompaia. A questo scopo non si dovrebbe dimenticare una categoria di medici che potrebbe dare gli elementi tecnici necessari e opportuni: il corpo dei medici militari. Io credo che da essi si potrebbero trarre i candidati utili alle funzioni di direttori consorziali.

Non vorrei che trovaste, onorevoli senatori, già troppo lungo il tempo da me fin qui impiegato a intrattenervi sopra i Consorzi anti-tubercolari, ma bisogna considerare che essi sono gli organi elementari della lotta e che la loro azione deve essere bene indirizzata ai fini pratici di essa.

Essi hanno il dovere di costituire una unità di battaglia per ogni provincia e di essere organizzati sopra un tipo uniforme, perchè poi dalla loro somma esca quel fronte unico che il Duce vuole, e giustamente, perchè sa che solo a questo modo si può vincere la battaglia, ed egli vuole e sa sempre vincere.

Ma fino ad ora questo fronte unico non esiste; le autorità centrali hanno fatto finora quanto era possibile per giungervi, hanno emanato istruzioni, hanno redatto regolamenti tipo, ma questo fronte non esiste ancora perchè la periferia non risponde con la disciplina necessaria.

È sperabile che, con l'azione permanente e perseverante dei prefetti, e con quella dei medici provinciali si riesca allo scopo.

Ma vi è una forza, onorevoli colleghi, una grande forza dalla cui cooperazione si potrà avere un grande aiuto: alludo alle organizzazioni fasciste. Esse hanno contribuito già efficacemente alla lotta con la creazione di colonie alpine e marine; dalla loro azione ulteriore si potranno avere effetti più larghi, se daranno opera ad integrare, come sarebbe utile, l'azione dei Consorzi antitubercolari.

La Direzione del Partito, con l'opera attiva del suo segretario generale, ha dimostrato già quanto interesse prenda alla difesa fisica della razza. Sarà utile che anche alla difesa anti-tubercolare prenda parte sempre più attiva con mente e metodi fascisti, perchè, devo dirlo e me ne dispiace, spesso nei Consorzi si seguono ancora i metodi demo-liberali, quindi non fascisti, con le loro possibili, dannose conseguenze.

E dopo i Consorzi è opportuno ricordare quale e quanto contributo è chiamato a portare alla lotta il concorso della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, cui è affidata l'esecuzione della legge sull'assicurazione obbligatoria degli operai contro la tubercolosi. Di quello che ha fatto posso darvi i seguenti dati sommari: le assistenze concesse dalla Cassa nazionale, nei quattro anni di esercizio, ammontano ai quantitativi seguenti. Senza ripetere le cifre anno per anno, vi dirò che, in complesso, delle cure in regime assicurativo beneficiarono già finora 138.239 malati; le giornate di presenza consuete in quattro anni furono 22.953.063. Vennero eliminate dalla cura, perchè non ne avevano più bisogno, 118.237 persone; rimasero in assistenza al gennaio 1933 infermi 19.931 e sembra ormai che il movimento dei malati venga a stabilizzarsi su una quota che si aggira intorno ai 20.000. A questa semplice esposizione numerica possono aggiungersi considerazioni di massimo interesse. Quella, ad esempio, che l'assistenza domiciliare necessariamente prevalente all'inizio dell'assicurazione, mentre raggiunse una cifra nel 1929 di 2646, per elevarsi nel 1930 a 2910, si ridusse poi a modeste proporzioni nel 1931 (in rapporto alle progressive disponibilità di letti raggiunte attraverso le convenzioni con istituti di cura pubblici e privati), e continua a contrarsi nel 1932, anno in cui si riduce a poche decine di casi.

I ricoverati, per contro, da una cifra di 4733 nel dicembre 1929, raggiungono quasi una cifra doppia nella stessa data del 1930; sono 13.401 nel dicembre del 1931 e raggiungono una cifra di 20.000 circa nel dicembre 1932.

Può quindi conchiudersi che gli infermi sono oggi quasi integralmente ricoverati in idonei istituti di cura, con vantaggio notevolissimo per la loro salute e per la difesa sociale.

Così la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che nel programma preventivo, desumibile dalla relazione ministeriale che accompagna il decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, avrebbe dovuto preparare, per 20 milioni di assistibili, un numero di 20.000 posti-letto in istituti di cura entro il periodo di dieci anni, ha già impostato l'intero programma nel termine di quattro anni, ed un contingente di circa 6000 letti è già in funzione, mentre esso raggiungerà il doppio nel corso del corrente anno.

Tutte le costruzioni, in oltre 50 provincie, sono in fervida preparazione, e si ha l'affidamento sicuro che questo cospicuo patrimonio ospedaliero sarà pronto nel corso di due anni.

In un simile programma è notevole considerare che è incluso il nuovo Istituto clinico « Benito Mussolini » a Monte Verde, della capienza di 1300 letti, con ricchissime dotazioni di studio e di ricerca per la scuola di perfezionamento e di specializzazione per medici, e con una scuola per infermiere. Il tutto ispirato alla più moderna tecnica, a segno da costituire, nell'insieme, la più grande e la più perfetta clinica della tubercolosi nel mondo.

È pure in costruzione un grandioso villaggio sanatoriale di alta montagna nella Valtellina, capace di 3000 letti, con tutti gli apprestamenti più moderni per la cura della tubercolosi, mentre sono allo studio altri grandi istituti del genere e speciali sanatori per bambini.

In tutte le costruzioni della Cassa, si è provveduto un reparto per le donne tubercolotiche in stato di gravidanza, inteso a garantire non solo la cura delle madri, ma anche la salvaguardia dei bambini dai pericoli del contagio, al quale non sfuggirebbero, senza queste meravigliose provvidenze.

Sono anche in preparazione delle vaste colonie post-sanatoriali, nelle quali si raggiungerà, ad un tempo, il consolidamento della cura sanatoriale ed il graduale riavviamento degli infermi alla ripresa della vita, sottraendoli a quelle frequenti ricadute che hanno determinato in passato delle vere catastrofi, se non può dubitarsi delle dolorose statistiche italiane e straniere. Esse a questo riguardo ci hanno segnalato indici di mortalità altissimi fra i malati dimessi dagli istituti di cura, senza alcun riguardo al collaudo degli equilibri bio-fisici, sino a raggiungere anche in un paese meravigliosamente attrezzato da decenni, come la Svizzera, un indice di eliminazione mortale superiore al 70 per cento nei 10 anni successivi all'assistenza sanatoriale.

Tutti questi meravigliosi risultati dimostrano quanto fu provvida la legge; ma dimostrano altresì quanto fu produttiva l'opera della Cassa, che procedette davvero, sotto l'impulso del Duce, con rapidità fascista nell'assolvere il compito affidatole. Ne va data lode a tutti i suoi benemeriti componenti, e concedetemi,

fra tutti, di segnalarme due: il prof. Morelli che, con la sua sorprendente attività e conscio dell'alta finalità dell'opera sua, fu il propulsore di quest'opera immane, e il prof. Giannini che ne curò l'esecuzione. Ricorderò poi che tutto ciò fu fatto, mentre era a capo dell'ente il nostro compianto collega senatore prof. Garbasso.

La Cassa, oltre all'opera assistenziale, ha compreso che quella profilattica ne doveva essere il complemento. Tutte le misure profilattiche contribuiscono a diminuire il numero degli infermi. Ma, dopo aver constatato ciò, è opportuno segnalare la necessità di estendere ad altre classi di cittadini i benefici di questa istituzione dell'assicurazione obbligatoria. Prima fra tutte la classe delle maestre e dei maestri; il provvedimento opportuno è, per opera del Regime fascista e per cura del ministro dell'educazione nazionale, già in via di avanzata preparazione. Dovrà poi venire la volta degli impiegati statali.

Questo per quanto riguarda l'assistenza sociale.

Alla lotta scientifica il Governo ha puranco rivolta la sua attenzione. In verità la base della lotta è tutta scientifica, perchè tutti i provvedimenti che oggi sono entrati a far parte della difesa sociale, rappresentano la realizzazione di conquiste scientifiche strappate ai bizantinismi delle discussioni dottrinali; mentre altre potrebbero essere già utilizzate, ma la realizzazione ne è ritardata dai dibattiti teorizzanti.

La tubercolosi è da quasi mezzo secolo oggetto di ricerche incessanti nei laboratori sperimentali di tutto il mondo. Queste ricerche, indirizzate per la maggior parte allo studio di molteplici questioni subordinate ed accessorie, ritardarono coi loro risultati abitualmente contraddittori, l'affermazione di verità che, se non fossero tuttora annebiate da una colluvie di ipotesi dottrinali, avrebbero già potuto rendere grandi servigi alla difesa.

La clinica, scienza dello studio dell'uomo infermo, scoperia tra le ricerche dei laboratori quelle che sono utilizzabili a pro dell'uomo, e a poco a poco le snebbia.

Ma questa opera di snebbiamento è lenta.

Si è riusciti, però, da poco, se non completamente ancora, a vedere trionfante la ve-

rità, che afferma la parte preponderante del terreno organico nella genesi delle malattie tubercolari che, fino ad ieri, i biologi puri negavano, per attribuirle esclusivamente al bacillo tubercolare. Lo ricordo con speciale compiacimento, perchè questa verità fu primamente affermata da un grande clinico, nostro collega che non è più fra noi: Achille De Giovanni. E ad imporla contribuì molto l'intuizione del popolo, che risolutamente la applicò, coltivando sempre più gli esercizi che migliorano il terreno organico, e vi contribuì potentemente la chiaroveggenza del Regime fascista, che ne favorì e ne favorisce ogni giorno lo sviluppo, di cui va reso speciale merito a S. E. Arpinati ed alla Direzione del Partito Fascista.

Si comprende facilmente come gli uomini di Governo innanzi alle discussioni contraddittorie si trovino spesso esitanti, nel realizzare alcune verità che si impongono nel campo pratico. Tra queste oggi primeggia quella della possibilità di immunizzare gli uomini contro le malattie tubercolari. È una verità questa che, prima dimostrata da più anni in Italia, è ora universalmente accettata, ed ha dato luogo alla creazione di un mezzo difensivo nuovo: la vaccinazione preventiva della tubercolosi, che oggi percorre il mondo da oriente a occidente e che, per quanto praticata da un quarto di secolo in Italia con successo, non si è finora popolarizzata tra noi. Furono interminabili discussioni dottrinali che ne ritardarono e ne ritardano la diffusione, si parla sempre della opportunità di ricerche sperimentali, che sono ricerche fatte sugli animali, mentre l'unico e possibile modo di appurarne il valore, poichè è pratica di sua natura innocua, è quello di applicarla all'uomo. Così da noi, dopo tanti anni, non si è ancora diffusa. Pensate un istante, onorevoli colleghi, quel che sarebbe avvenuto della vaccinazione preventiva contro il vaiuolo, se, anzichè praticarla sull'uomo, fosse stata sottoposta a disquisizioni dottrinali; eppure dubbi sulla sua efficacia se ne avanzano ancora.

Ma ora il ministro dell'interno, continuando con tenacia nell'opera sua previdenziale, ha pensato di vedere se sia possibile aggiungere questa nuova arma alla lotta antitubercolare, consigliando di diffondere l'immunizzazione dell'uomo per mezzo della vaccinazione preventiva. Certo all'intelletto chiaroveggente

del ministro è apparsa la difficoltà di vincere la battaglia con le sole armi della prevenzione sociale, e specialmente nel nostro Paese. Queste sono armi enormemente costose, ed anche estendendone l'uso di più, non potrebbero mai avere un carattere universale e per la loro natura resterebbero circoscritte sempre a gruppi ristretti di cittadini.

Così accade anche presso qualche nazione più ricca, alla quale sarebbe possibile l'estendere assai più i consueti provvedimenti di profilassi sociale.

L'immunizzazione preventiva, tra tutti i mezzi possibili di lotta, è quella che si presta di più ad essere diffusa tra le masse senza apprezzabile onere finanziario. Essa fu creata or sono trent'anni in Italia, fu da trent'anni attuata in vari punti della penisola e nelle migliaia di soggetti, che furono sottoposti ad essa, si dimostrò sempre sicuramente innocua ed utile. Innocua necessariamente perchè fatta con materiali morti, non vivi, e quindi sicuramente non infettanti.

Sulle orme degli studi italiani il principio della vaccinazione si impose a poco a poco in vari paesi, per quanto ritardata da quelle discussioni dottrinali che non mancano mai dinnanzi ad ogni nuova concezione. Questa discussione non ebbe presa, onorevoli colleghi, in Francia, e malgrado le opposizioni e i contrasti che ebbero anche eco ostile in seno alla Accademia di Medicina di Francia, il Governo francese ne assunse risolutamente fin dal principio il patronato, e per mezzo di suoi rappresentanti ne interessò perfino la Società delle Nazioni a Ginevra ed ultimamente bandì ufficialmente l'azione sua presso i suoi organi ufficiali, e ne prescrisse per mezzo di essi la diffusione.

Così quel Governo eresse ed attrezzò, spendendovi quattro e più milioni di franchi, presso l'Istituto Pasteur, un padiglione per la fabbricazione del materiale immunizzante, e per diffonderne l'uso dovunque, in Francia e fuori.

Così la vaccinazione preventiva si diffuse e in Francia e fuori di essa e i vaccinati, di cui l'Istituto Pasteur ha raccolto i dati, ormai toccano la cifra di due milioni e più. Il Governo Francese fece della vaccinazione antitubercolare uno dei mezzi con cui usa di

svegliare nel mondo autorità ed influenza al proprio paese.

Il criterio adottato per giudicare dell'efficacia di questo mezzo preventivo fu lo statistico, desumendola dalla percentuale comparativa di mortalità per tubercolosi prima e dopo la vaccinazione, là dove è praticata.

Questo, come tutti i metodi statistici — in medicina, lo so — è soggetto a discussioni, ma tuttavia fino ad ora, in argomenti di questa natura, è il solo metodo possibile. In Francia la statistica, come da noi, diede un responso favorevole alla vaccinazione preventiva. Il mezzo usato là è fondato sulla base dei medesimi principi italiani stabiliti da tempo in Italia, ma differisce dal mezzo nostro in ciò, che il vaccino italiano è composto di bacilli morti, mentre in Francia lo è di bacilli vivi.

La diffidenza contro la vaccinazione antitubercolare, dopo il così detto disastro di Lubeca, non avrebbe alcuna ragione di essere innanzi alla vaccinazione italiana, perchè, come dissi, è fatta con bacilli morti, quindi innocua, come è provato dalle migliaia e migliaia di persone nelle quali da trent'anni fu praticata.

Il nostro Governo ha affidato alla Federazione nazionale fascista per la lotta contro la tubercolosi l'incarico di procedere alla propaganda necessaria per la diffusione in tutto il Regno della vaccinazione, mercè l'azione dei Consorzi e, si intende, di tutti gli enti parastatali. Si è stabilito che vengano conferiti premi ai medici che avranno più largamente vaccinato, chi lo richiede. Non è provvedimento obbligatorio. Io sono convinto che l'obbligatorietà sarebbe inefficace: sono, queste, misure che richiedono la convinzione dei medici che devono applicarle e dei cittadini su cui devono essere applicate.

L'opera fino ad ora spiegata dalla Federazione nazionale fascista per la lotta contro la tubercolosi che ha popolarizzato la campagna antitubercolare, era nettamente indicata all'uopo, perchè era necessario un organo non di discussione, ma di azione: non si tratta più di discutere, ma di agire, secondo le direttive date dal Governo, a ciò determinato anche dal Consiglio superiore di sanità.

La Federazione adempirà certamente l'in-

carico che il Governo le ha affidato ed i Consorzi antitubercolari delle varie provincie certamente ne seguiranno le direttive, con quello spirito di disciplina che è proprio degli Enti parastatali.

Quest'opera di prevenzione, che ha il compito di utilizzare come mezzo difensivo il solo tra quanti se ne posseggono, capace di essere universalmente applicato tra le masse, sarà più efficace ancora, specie se sarà aiutata da tutte le associazioni fasciste.

Il Governo del Duce consiglia che si difonda la vaccinazione, e tutti, dando un esempio di devozione disciplinata, lavoreremo certamente perchè il proposito del Regime sia realizzato.

E l'immunizzazione dell'uomo trionferà, malgrado i dottrinarismi recalcitranti: il Fascismo ha trionfato a dispetto di ogni dottrinarismo.

La preparazione del vaccino per l'immunizzazione è nota a tutti: non è un segreto ed ogni laboratorio, volendo, può prepararlo. Questo renderà più facile la sua applicazione pratica.

Il Governo, anche per questa iniziativa di popolarizzare la vaccinazione, merita ampia lode, onorevoli colleghi, ed io me ne compiaccio non per la parte che io e la mia scuola possiamo avere avuto negli studi sulla immunizzazione contro la tubercolosi, ma perchè sono sicuro dei risultati che si potranno ottenere.

Quando il numero dei soggetti immunizzati avrà toccato anche da noi i due milioni, il vaccino italiano percorrerà, come oggi percorre il vaccino francese, tutto il mondo. L'umanità se ne avvantaggerà: e sarà così riconosciuto all'Italia il merito di aver temprata per prima questa arma di lotta, merito finora spesso ignorato. Comunque si può essere convinti che il Duce, ben coadiuvato come è dalla sua Direzione generale di sanità, dalla Federazione antitubercolare, dalla medaglia d'oro Raffaele Paolucci, suo presidente, dai Consorzi antitubercolari e dagli altri enti, potrà ottenere risultati tali che lo condurranno alla vittoria. E soprattutto potrà raggiungerla col concorso delle organizzazioni fasciste. Così egli vincerà anche questa battaglia per il bene dell'umanità, per la gloria del Regime. (*Vivi applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori scrutatori già sorteggiati a riunirsi nel primo ufficio per procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Albini, Albricci, Antona Traversi, Arrivabene, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Berenini, Berio, Bevione, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Borletti, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Castellani, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cavazzoni, Celesia, Cesareo, Chersi, Chimienti, Cian, Cippico, Ciruolo, Colonna, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alfredo, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, Di Bagno, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Farina, Ferrari.

Galimberti, Gallenga, Gasparini, Giampietro, Ginori Conti, Giordano, Gonzaga, Grazioli, Groseli, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joel.

Larussa, Libertini, Lissia, Lucioli.

Malagodi, Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco d'Aragna, Miliani, Millosevich, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuziante.

Pais, Passerini Angelo, Pavia, Perla, Pestalozza, Pironti, Poggi Cesare, Porro, Prampolini, Pujia.

Quartieri.

Raineri, Renda, Ricci Corrado, Romeo, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Serristo-

ri, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Solari, Spirito, Strampelli.

Tacconi, Thaon di Revel, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Terlonia, Treccani.

Venturi, Venzi, Vicini Marco Arturo, Visocchi.

Zoppi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

GUACCERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUACCERO. Fatto sostanziale che nel campo sanitario contraddistingue l'azione del Governo fascista è la tendenza a trasformare in « questioni sociali » molti problemi che, malgrado la loro vitale importanza per la Nazione, erano per lo passato considerati come semplici astrazioni nel puro dominio delle scienze biologiche, rimanendo lo Stato sistematicamente assente.

Questa tendenza rappresenta oggi un programma preciso del Governo a favore del popolo italiano, programma perfettamente impostato su solide basi biologico-sociali, che si va gradatamente attuando con tutti i mezzi riconosciuti idonei per affrontare, combattere ed avere ragione delle cause di decadenza, di sofferenza, di inferiorità dell'individuo e della razza rispetto al presente e soprattutto rispetto al futuro.

E lo stesso Capo del Governo, sempre sensibile a qualunque problema delicato che non solo la storia e la politica ma anche la scienza e l'etica pongono sul tappeto, va egli escogitando nuove leggi provvide e tutelatrici che saranno domani i canoni fondamentali della ricostituzione del popolo italiano nei suoi effettivi valori biologici.

Nè io mi riferirò a quel meraviglioso e vasto complesso di organizzazioni di biologia sociale, che costituiscono una delle maggiori benemerienze del Governo fascista, ma accennerò ad un capitolo soltanto della vasta materia: alla tubercolosi osteo-articolare il cui numero dei lesionati è così rilevante e le conseguenti alterazioni nella forma e nella funzione degli

organi del movimento sono così gravi da condurre costantemente a minorazioni e spesso alla perdita assoluta della capacità lavorativa. Pertanto il trattamento di questa speciale localizzazione della tubercolosi — anche di per sé stessa considerata — può definirsi una « questione sociale ».

Succede intanto che i Consorzi antitubercolari, giustamente preoccupati del maggior contagio, s'interessano con assoluta preferenza dei tubercolotici polmonari e lasciano al loro destino gli osteo-articolari. Ma se è vero che le forme polmonari sono assai più contagiose delle osteo-articolari, è per altro vero che queste ultime — per propagazione del processo specifico — hanno tendenza a diventare anche polmonari, se pure non lo erano già in precedenza.

Aggiungerò che per questi infelici non sono niente affatto adatti i comuni ospedali, ma occorrono istituti specializzati, la cui organizzazione sanitaria sia basata sul concetto clinico-pedagogico, nei quali — oltre alle cure generali comuni a tutti i tubercolotici — gli osteo-articolari possano ricevere l'ausilio delle procedure chirurgiche intese alla migliore utilizzazione dei residui funzionali.

Questo, appunto, perchè l'individuo non perda la capacità lavorativa nel senso di un adattamento o riadattamento ad un mestiere scelto con criteri razionali dal medico specialista, che è il solo competente a valutare, non solo di fronte alle attuali condizioni del malato, ma anche di fronte alle condizioni future ed agli eventuali progressivi miglioramenti della sua attività minorata.

Uno speciale lavoro può spesso integrare l'azione curativa e servire nel contempo ad avviare l'individuo verso un determinato mestiere sottraendolo così dall'ozio durante il lungo periodo di cura che in questi casi noi calcoliamo ad anni.

Ora, mentre il Governo fascista ha realizzato con la legge sull'assicurazione obbligatoria un'opera gigantesca di bene e di solidarietà umana, mentre Governo e Partito studiano e promuovono con immane sforzo le ben note provvidenze intese a rendere sempre più efficaci i mezzi di difesa, ed i buoni risultati appaiono evidenti dalle statistiche sulla diminuita mortalità, che a calcolarla soltanto per

l'ultimo anno è diminuita del dieci per cento; ciò malgrado aleggia ancora nell'aere lo spirito che nega. In un recente Congresso medico, infatti, è stato perfino detto che le statistiche favorevoli non valgono che a trarre in inganno e che il bacillo di Koch si ride dei nostri sforzi inefficaci alla difesa.

Considerazioni, queste, inesatte, le quali devono certamente riferirsi a trattamenti curativi incompleti.

Di contro, noi possiamo affermare che — procedendo con animo grato e fede assoluta sui piani realizzati dal Regime — siamo già in possesso di mezzi di terapia e profilassi razionali, che man mano migliorando, ci mettono in grado di guardare con senso di fiducia all'avvenire; possediamo inoltre statistiche rigorosamente controllate sugli esiti, le quali dimostrano che siamo a buon punto per raggiungere quell'efficacia che sarà mèta radiosa dei nobili sforzi dell'Italia fascista. Pertanto rivolgo viva preghiera all'onorevole ministro dell'interno ed al suo valoroso collaboratore onorevole Arpinati:

1° perchè siano emanate disposizioni intese a che l'assistenza scientifico-sociale ai tubercolotici osteo-articolari e chirurgici in genere sia prodigata con parità di trattamento come per i polmonarici;

2° che gli osteo-articolari, per impre-scindibili ragioni tecniche scientifico-didattiche, siano curati esclusivamente in luoghi di cura specializzati, cioè negli istituti ortopedici integrati da laboratori professionali.

Signori senatori, vi chiedo scusa se vi ho intrattenuti su di un argomento poco piacevole e vi ringrazio assai di avermi concesso l'onore di ascoltarvi. (*Applausi*).

GIORDANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO. Onorevoli senatori, pochi giorni fa, parlando sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, dicevo della necessità che alla preparazione dei medici si facessero servire i grandi ospedali, non per sfiducia nelle cliniche, come suppose volessi dire l'onorevole relatore Torraca, ma per materiale impossibilità di esse a far servire i non numerosi malati, tra i quali mancano spesso quelli affetti dalle malattie più comuni e più gravi, quelle settiche, non

desiderate di solito nelle cliniche, all'esercizio pratico di troppi studenti. Oggi trova suo posto un più lungo discorso su gli ospedali. L'onorevole Bevione, nella sua perspicua relazione, che potrebbe servire di modello del genere, dedica all'*Assistenza ospedaliera* una breve e giusta lode: « Intensa attività vanno spiegando le istituzioni pubbliche di assistenza con fine ospedaliero, sia con il creare od ampliare, trasformandoli radicalmente, i nosocomi esistenti, sia migliorandone l'attrezzatura diagnostica e curativa, che per taluni grandi ospedali ha raggiunto limiti di perfezione veramente ammirevoli ». Alla constatazione raccolta in queste brevi linee, nulla da togliere. Ma si può aggiungere. Anzitutto mi sia lecito esprimere, non vorrei dire un timore, ma una sicurezza anzi, che nelle provvidenze circa gli impianti di *radiologia* e di *radioterapia* (di cui anche si parla nella relazione) non si voglia esigere un « titolo di specializzazione in materia » per parte dei chirurghi di piccoli e medi ospedali. Molti di questi hanno già nella loro attrezzatura quell'impianto radioscopico che oggi è necessario al chirurgo come il laringoscopio, il cistoscopio e tutti gli arnesi per una indagine completa. E gli ospedali che hanno tali impianti esigono che il chirurgo che concorre alla loro direzione possieda un certificato di pratica radiologica sufficiente ai bisogni quotidiani di indagine, senza che occorra pretendere da essi il titolo di *specialista*, che sarebbe eccessivo. Va da sé che tale titolo si abbia da esigere (e si dovrebbe esigere anche di più) da chi vuole aprire un ambulatorio privato di radiologia. Ambulatorio che, nella odierna pleora professionale qualche volta, finora rare per fortuna, può deviare facendosi bottega: e se ciò avvenga e lo *specialista* senza il parere del chirurgo generale vorrà accingersi alla radioterapia indiscriminata dei cancri, avremo presto da registrare un aumento di mortalità per tale malattia, debellabile, se combattuta con mezzi adeguati all'inizio.

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È in corso un provvedimento al riguardo.

GIORDANO. E perciò non insisto: tanto più che questa è una piccola parentesi nella grande e grave questione ospedaliera. Nell'imperio fascista, che tante cose ha disciplinato e viene rettammente e fermamente discipli-

nando, lo stato degli ospedali presenta tuttora un anacronismo, una vera anarchia. Mentre per le condotte mediche tutto fu regolato ed uniformato, dai concorsi alle pensioni, nel servizio sanitario ospedaliero esiste una tale disparità di criteri da costituire un disordine non oltre tollerabile in regime fascista. I posti ospedalieri si coprono senza concorso o con concorso: con concorsi per titoli, o per esami, o per titoli ed esami ad un tempo. Per le assunzioni si fissano vari limiti di età, la durata del servizio è variissima: limitata a pochi anni, con possibilità di conferme; od anche a pochi anni, talora dieci o dodici, ma senza possibilità di conferma. E tuttavia i primari, licenziati sui 45 o 50 anni, e quindi in piena validità, ricchi di esperienza, da un ospedale, non possono più concorrere ad altri posti maggiori od anche minori, perchè tale età per lo più li fa escludere dai concorsi. Ed anche se non licenziati, tale età vieta loro il semplice passaggio da uno ad altro ospedale. Una volta licenziati, poi, quei primari si trovano senza diritto a pensione, o con pensioni variabilissime, come lo sono gli onorari ospedalieri che vanno da zero a 10.000 lire al massimo, salvo pochissime eccezioni. Ma, si dice sempre, i primari d'ospedale guadagnano coi ricchi, specie i chirurghi. Ahimè, anche qui *sunt lacrymae rerum!* Sulla porta dell'Ospedale di S. Giovanni di Torino sta scritto: *Saluti pauperum temporali, divitum aeternae apertum*. Massima arcaica, oggi superata. I ricchi dicono che non vogliono comprare la salute eterna con *ricchezze*, talora *ingiuste*, e preferiscono recuperare quella temporale negli ospedali dei poveri, e con poca spesa. Chè anche questo vengono facendo omai tutti gli ospedali: tengono dozzinanti. Ed è un bene, se ciò non si fa intaccando i redditi destinati ai poveri; è bene anche per il conforto morale che ne viene ai poveri stessi che vedono il ricco ricorrere agli stessi mezzi ed agli stessi luoghi di cura, che per essi con un luogo troppo comune veniva rappresentato come una dura ed iniqua necessità. Ora, poichè l'ospedale può stabilire la retta dovuta dai dozzinanti, esso può stabilirla in modo che non solo non torni di danno, ma anzi di notevole vantaggio al bilancio. E può farlo, appunto perchè più largamente attrezzato, perchè si risparmia suddividendo le spese su molti degenti, può

farlo adottando cifre anche inferiori a quelle necessarie per tener in piedi una *casa di salute*. Ma di ciò non si appagano la maggior parte delle amministrazioni ospedaliere: vogliono rispettare le tasche dei ricchi e lucrare sull'opera dei medici, in particolar modo dei chirurghi, pretendendo un tanto, e qualcuno anzi cedendo solo un poco, sugli onorari, che dovrebbero, invece, tra cliente ricco e curante, essere una questione privata, proprio come tra medico condotto e residente non povero della condotta, e come tra medico e malato degente in una casa di cura. Ed ecco allora tali amministrazioni correre ai ripari con la coercizione, inserendo nei capitolati che ai loro primari è vietato operare in case di cura. Questa clausola non si legge troppo frequentemente nei bandi pubblici di concorso, ma si può esser certi che è latente quando il bando dice: « per maggiori schiarimenti rivolgersi all'amministrazione ».

Ora tutte codeste miserie, pel decoro del servizio ospedaliero, per la tranquillità e dignità, che si risolve poi in un servizio prestatato in modo più efficace e sereno dai medici, può cessare. Tali provvedimenti possono essere presi, ed il Regime fascista li prenderà: per parafrasare il noto motto di Nelson: « ciò può essere fatto, e l'Inghilterra lo farà! ».

Onorevoli senatori, se non ho portato qui negli scorsi anni questa questione, che tormenta tanti medici ospedalieri, gli è che mi rattenneva un certo scrupolo, che alcuno potesse dirmi, ecco: *Cicero pro domo sua*. Oggi non più: sto per essere colpito dal limite di età che per i primari dell'ospedale di Venezia arriva più presto che non per i professori universitari: e se le mie parole potranno essere seme che frutti tranquillità e dignità ai medici ospedalieri, meno mesto sarà per me il distacco e potrò tendere al successore la lampada non inaridita ancora del suo olio e vivificata da nuovo ossigeno.

E vorrei aggiungere ancora, in non perfetto accordo con l'onorevole relatore che augura maggior numero di podestà senza indennizzo, che credo talora i servizi gratuiti essere i più onerosi; ed esser da vedere invece se, unificando la disciplina dei grandi ospedali, magari avocandoli allo Stato, che tanto in fine paga quando deve colmare i disavanzi dei bilanci

comunalì, stabilendo dei concorsi di idoneità, ed una carriera ospedaliera per i vincitori, non possa essere opportuno studiare e sperimentare la sostituzione di reggitori competenti, stipendiati e responsabili agli amministratori benevoli e disinteressati.

Dopo gli ospedali, vorrei aggiungere una parola su alcuni grandi malati: voglio dire gli *archivi di Stato*. Anche per essi la relazione si compiace d'un « sensibile miglioramento », conseguito dall'anno scorso. Tuttavia abbiamo un sentimento di inquietudine al pensiero che, quando ad alcuni dei nostri maggiori archivi verranno a mancare i vecchi dirigenti attuali, sarà difficile il sostituirli con giovani non famigliarizzati con quegli immensi tesori, e che dovrebbero farsi una esperienza forse troppo dannosa per ricchezze che hanno da essere gelosamente non solo custodite, ma messe in valore. Io credo che nuova vita verrebbe agli archivi se vi si annessero per le meno scuole di paleologia. Chi insegna, addottrina gli altri e perfeziona se stesso: chi non insegna, disimpara. Nè proporrò, come fecero negli anni scorsi appassionati studiosi, che erano tenuti dallo stesso mio timore, di affidare gli archivi, poichè vi si deve studiare, al Ministero dell'educazione nazionale, oppure, poichè vi si conservano documenti sì importanti, le carte di nostra nobiltà, alla Presidenza del Consiglio. Povero schermo al dolore è il cambiare fianco. Ho ferma fede che il Governo saprà dare la forma di vita migliore a questi archivi ove si conservano le carte delle origini, carte delle origini che Roma affidava alla sacra custodia delle vestali, illuminandole col fuoco inestinguibile. Il Governo, che ridona a Roma nostra il suo volto imperiale, salverà i *libri delle origini* che ancora alla luce dell'inestinguibile fuoco patrio compulseremo. (*Applausi*).

MESSEDAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSEDAGLIA. Onorevoli senatori, io ho ascoltato con deferente attenzione i discorsi testè pronunciati dagli Onorevoli senatori Maragliano, Guaccero e Giordano. Hanno parlato tre medici e hanno trattato, almeno in prevalenza, di questioni di politica sanitaria. Io, che sono un medico, vi avverto subito che non tratterò questioni sanitarie; parlerò preferibilmente, invece, di questioni amministrative.

Ma, prima di passare a questa parte del mio non lungo e modesto discorso, mi preme associarmi, *toto corde*, alle parole che l'onorevole senatore Giordano ha ora detto a proposito delle condizioni degli Archivi di Stato, memore come sono non solo delle parole che ho avuto l'onore di pronunciare sull'argomento in questa Aula due anni or sono, ma memore anche dei benefici e dei miglioramenti, onorevole sottosegretario di Stato, che in questi ultimi anni sono stati portati effettivamente agli Archivi di Stato. Ma le loro condizioni sono tuttavia non liete, come ha egregiamente detto l'onorevole senatore Giordano.

E chi volesse (poichè è troppo naturale che Davide Giordano mi faccia venire in mente Venezia, e Venezia mi faccia pensare a quel glorioso archivio, invidiatoci da tutto il mondo, che è l'Archivio dei Frari), chi volesse, per una prova sperimentale dei fatti, vedere da vicino, effettivamente, come stanno le cose in uno dei nostri maggiori archivi, venga a visitare l'Archivio dei Frari; e vedrà che le parole dette dal senatore Giordano, alle quali, ripeto, volentieri mi associo di tutto cuore, non hanno nulla, assolutamente nulla, di esagerato.

L'opera innovatrice del Fascismo, in ogni campo della vita nazionale, è così vasta e profonda che se ne afferra maggiormente l'importanza ed entità quando si cerca di sintetizzare l'opera stessa. Questa, anche se attuata, come è evidentemente necessario, attraverso una somma di provvedimenti legislativi ingente e continua, risponde sempre ad un piano organico, ad un programma completo e aderente alle necessità dell'ora, con lucida e precisa visione di quello che è il maggior interesse per l'avvenire della Patria.

Tale somma di provvedimenti richiede, e talora impone, la necessità di una coordinazione della legislazione, anche per armonizzare col nuovo diritto quel tanto che è rimasto del vecchio ordinamento, dopo l'azione innovatrice del Regime.

Se tra i monumenti giuridici dovuti al Fascismo prevalgono i codici penale e di procedura penale, già entrati in pieno vigore, non minore importanza, nel campo del diritto pubblico, ha il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale, di prossima attuazione.

Riforme fin dal 1923 introdotte nell'ordinamento degli enti autarchici, locali, il successivo perfezionamento della struttura di tali enti per adeguarli alla dottrina ed alla prassi fascista, e per ottenere una più snella, fattiva ed economica amministrazione, hanno lasciato molto poco del vecchio ordinamento, e questo male si adattava alle innovazioni introdotte.

La diligente, ampia e dotta relazione, pubblicata, con l'autorizzazione del Ministero dell'interno, dalla Direzione generale degli affari civili, per illustrare il nuovo Testo Unico di legge, cardine fondamentale della vita pubblica nella parte demandata agli enti minori, dimostra quanto gravoso e ponderoso sia stato il compito che la Direzione generale degli affari civili del Ministero dell'interno ha saputo assolvere. Bisogna veramente compiacersi, onorevoli colleghi, col ministero dell'interno per questa attività intelligente ed amorosa spiegata dai suoi organi burocratici, i quali hanno dato prova, in un campo difficile e particolarmente delicato, di essere altamente compresi della responsabilità dell'ufficio e del sentimento, così rafforzato dal Regime, che impone, a chi ha l'onore di servirlo, il dovere di dare tutto quanto può al Regime stesso ed al Paese.

La Direzione generale degli affari civili ha assolto un compito che altre volte era affidato, si badi bene, a commissioni parlamentari, o quanto meno ministeriali, portando in tutta l'opera sua non solo una spiccata competenza, ma anche un sentimento di dignità professionale che è degno di lode incondizionata.

La trama generale, sulla quale è stato condotto il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale, si differenzia sostanzialmente da quella dei vecchi Testi Unici, e non può che trovare largo consenso da parte di chi si occupa di diritto pubblico. Il nuovo Testo Unico ha una struttura sistematica che merita tanto maggiore attenzione, in quanto troppo si è dovuto in passato lamentare la mancanza d'organicità nei provvedimenti emanati dai cessati Governi.

E vengo a qualche rapida osservazione particolare.

Non si può non dar lode alla nuova struttura della Giunta provinciale amministrativa, che mette quest'organo in condizione di conoscere meglio le condizioni locali e di adeguare i suoi

provvedimenti ai bisogni degli enti affidati alla sua tutela, posto che in seno a detto organo è fatto luogo ad una larga e molto ben scelta rappresentanza locale.

Non mi dolgo certo che sia stato aumentato il potere di vigilanza del prefetto, demandando ad esso in ogni caso anche l'esame di merito dei provvedimenti. Ma amo credere che questo non voglia dire esservi per tutti gli enti minori, esistenti nella circoscrizione provinciale, un solo amministratore nella persona del rappresentante del Governo. Sono sicuro, invece, che questo più ampio potere deferito ai prefetti, nel mentre varrà ad evitare deliberazioni non vantaggiose agli enti, costituirà una maggiore ragione di fusione tra le amministrazioni locali e gli organi del Governo centrale per armonizzare la loro azione, nell'unico e solo intento del bene della Nazione e di una sana, onesta ed intelligente amministrazione.

La legge penso che sarà certamente, con la maggiore sollecitudine, come è nei voti di tutti, integrata da un regolamento, pur esso intonato alle fondamentali direttive dell'attuale diritto pubblico italiano. Senza scendere a molti dettagli, mi permetto fare poche raccomandazioni che sono anche consigliate da diuturna esperienza fatta nella mia veste di pubblico amministratore.

Non vi è alcun dubbio che uno degli atti fondamentali dell'amministrazione è il conto consuntivo. E qui mi preme, prima di dire qualche parola in argomento, premettere una dichiarazione: le parole mie non hanno la menoma intenzione di sonare comunque appunto o censura all'indirizzo delle prefetture e dei prefetti. Io conosco abbastanza da vicino le prefetture, ed ho, tanto più in questi ultimi tempi, ammirato l'intelligenza, lo zelo, la fedeltà al Regime, sia dei prefetti, sia di tutti i loro funzionari, e nel campo della politica locale, e in quello della amministrazione.

Con questa premessa, vi dirò che dall'esame obiettivo e accurato del conto consuntivo, meglio che dall'esame parziale dei singoli provvedimenti, cosa del resto notissima, l'autorità può conoscere il vero andamento dell'amministrazione e vedere a chiare note se coloro che vi sono preposti rispondano alla fiducia che in essi il Governo ebbe a riporre. Ora, se è bene che vi sia un termine fisso e inderogabile per

la presentazione del conto consuntivo da parte degli amministratori locali, mi sembra sia altrettanto utile stabilire un termine entro il quale il consiglio di prefettura debba esaminare il conto; termine inderogabile, trascorso il quale, senza che l'esame sia fatto e la decisione emessa, debba intendersi approvato il conto, o quanto meno debba sostituirsi al Consiglio di prefettura, a richiesta dell'amministrazione interessata, altro organo, quale potrebbe essere la Corte dei conti.

Vi sono amministrazioni che hanno deliberato regolarmente e tempestivamente i propri conti consuntivi, ma questi possono per avventura giacere presso l'autorità tutoria, certamente per il forte lavoro che assilla gli uffici di prefettura, senza che si sia iniziato alcun esame a loro riguardo. È inutile spendere parole per dimostrare la situazione anormale che risulta da questo possibile fatto. Gli amministratori non restano scaricati di responsabilità e possono essere chiamati a rispondere quando ormai da tempo hanno lasciato la carica e non hanno più i mezzi per dare agevolmente giustificazione dei loro atti, che poteva essere data, se chiesta subito, esatta e soddisfacente. Si aggiunga che il conto non ha soltanto valore nei confronti degli amministratori e dei funzionari, ma anche nei confronti dell'esattore, del ricevitore e del cassiere. Il nuovo Testo Unico, che egregiamente ha provveduto a togliere gli inconvenienti del prolungato silenzio dell'autorità cui si rivolge il ricorrente, vorrà certamente togliere anche l'inconveniente della possibile tardiva approvazione dei conti consuntivi.

Un altro punto mi permetto di ricordare, che potrà pure essere chiarito dal regolamento.

Si tratta dell'assunzione del personale. Sta bene che il personale debba essere assunto attraverso pubblici concorsi, per quanto riflette gli impiegati; ma per i salariati ritengo che si possa autorizzare l'assunzione per chiamata diretta. Comunque, sarebbe opportuno che fosse stabilito, nel regolamento della legge provinciale e comunale, il limite minimo e il massimo di età per la partecipazione ai concorsi banditi dagli enti locali, stabilendo l'età massima in misura diversa, a seconda che si tratta di posti per cui occorra come titolo di studio la laurea o altro titolo corrispondente, o un

diploma inferiore, o una semplice licenza di scuola media di primo grado. Ciò contribuirà a togliere quella sperequazione nelle condizioni di concorso, che ora si nota non solo fra enti di provincie diverse, ma anche fra enti della stessa provincia.

Per alcuni posti poi di spiccato carattere tecnico, per i quali il concorso non può essere basato soltanto sui titoli, ma dev'essere integrato da una prova pratica di esame, quali, ad esempio, i posti di direttore, di coadiutore o di assistente nei laboratori di igiene e profilassi, amerei, a risparmio di spesa ed a maggiore garanzia degli enti locali, che venisse bandito un unico concorso dal Governo, concorso che dovrebbe effettuarsi in Roma o in altra città scelta all'uopo, e giudicato da una commissione nominata dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni locali dovrebbero scegliere, senza bisogno di ulteriori concorsi, i funzionari fra quelli che avessero ottenuto piena idoneità nel concorso bandito dal Governo. Si tratterebbe in altre parole, e *mutatis mutandis*, di fare anche per i laboratori di igiene e profilassi quello che si fa dal Ministero dell'educazione nazionale, che rilascia a coloro, che desiderano essere autorizzati a insegnare nelle pubbliche scuole, il titolo di iscrizione nell'albo speciale. La spesa, cui andrebbe incontro il Ministero, potrebbe essere agevolmente coperta, o richiedendo un contributo una volta tanto alle amministrazioni pubbliche, o imponendo una tassa di esame. Il provvedimento, secondo me, si mostra tanto più opportuno, in quanto, essendo obbligatoria la nomina del primo in graduatoria, giusta le circolari emanate dal Ministero dell'interno, accade spesso che l'amministrazione si trovi costretta a nominare l'unico concorrente che, magari faticosamente, ha raggiunto, nella valutazione della commissione, la dichiarazione di idoneità.

Altro provvedimento, rivolto a eliminare spese inutili e a dare tranquillità alle amministrazioni, per quanto riguarda il personale, sarebbe quello di consentire la nomina per chiamata diretta di funzionari già in posti di ruolo con stabilità acquisita, assunti attraverso pubblico e regolare concorso, per trasferirli a posti di pari grado in altre provincie. So, per citare un esempio pratico, rimane vacante il posto di segretario generale di una pro-

vincia, non vedo motivi di inibire all'amministrazione interessata di coprire il posto vacante, chiamando direttamente un segretario generale di un'altra provincia, regolarmente nominato e già stabile nel suo ufficio. Ai concorsi non sempre partecipano elementi desiderosi di occupare il posto vacante e troppo spesso ci sono di quelli, che io amo chiamare i collezionisti di titoli, che partecipano ai concorsi solo per avere dei titoli, e non per occupare il posto messo a concorso; inoltre, dagli stessi si astengono di norma i funzionari che già hanno raggiunto un posto eminente. Il provvedimento proposto, mentre non ferirebbe menomamente il concetto fondamentale che non possa inserirsi in carriera se non chi è passato attraverso il vaglio di un pubblico concorso, toglierebbe gli inconvenienti che ho denunciato.

Gradirei anche che, nell'occasione della pubblicazione del Testo Unico delle leggi comunale e provinciale, si provvedesse a un miglior coordinamento dei servizi affidati alle provincie: voglio alludere specialmente ai laboratori di igiene e profilassi, la cui struttura non è ben definita, e sulla cui dipendenza vi è dubbio se essa sia, nei confronti della provincia, unicamente economica, restando moderatore esclusivo dell'attività dei laboratori il medico provinciale; o se essi dipendano, invece, dalla provincia integralmente, salvo solo una vigilanza da parte dell'autorità sanitaria provinciale.

In questo campo io vorrei altresì che fosse modificata la norma che stabilisce, come termine di confronto per il trattamento economico del personale addetto ai laboratori, quello del personale sanitario del comune capoluogo. Mi sembra illogico, veramente, che l'amministrazione della provincia, nel determinare il trattamento economico dei suoi dipendenti, debba aver riguardo non tanto al quadro generale dei suoi uffici, ma al trattamento che il comune capoluogo fa al proprio personale. Se è vero che nella vita non si può prescindere dai confronti, è certo però altrettanto vero che questi debbono essere contenuti in campi ristretti e ben determinati, e che i termini debbono tra loro essere paragonabili. Ora, non è chi non veda come, dovendo riferirsi, per stabilire la condizione economica del personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, a provvedimenti di altra amministrazione, si può dar vita a con-

trasti ed a sperequazioni nell'ambito dell'organico provinciale, che non sono nè opportune, nè convenienti. L'amministrazione provinciale ha funzionari di grado ed importanza non minore di quella dei direttori di sezione dei laboratori d'igiene e profilassi; e basti citare il direttore del manicomio provinciale. Non vi è ragione perchè si debba prescindere da questi confronti, per rivolgersi, invece, ad elementi estranei all'amministrazione.

Un altro punto, che concerne questi laboratori indirettamente, è quello delle contravvenzioni rilevate dai vigili sanitari. Poche sono le contravvenzioni che possono essere conciliate in via amministrativa, essendo esse in genere di competenza dell'autorità giudiziaria. Ora, le contravvenzioni che possono conciliarsi per oblazione vengono demandate ai podestà. Mi sembrerebbe più opportuno che la conciliazione fosse demandata al preside della provincia: per uniformità di criteri, e per assicurare alla conciliazione stessa una piena equanimità, posto che l'autorità, che sarebbe chiamata ad occuparsi della cosa, resta estranea e superiore alla vita comunale dei piccoli centri.

Le poche osservazioni da me fatte, molte delle quali forse troveranno già risoluzione nel nuovo testo, di cui non ho potuto che esaminare la relazione illustrativa, non diminuiscono la lode da me data all'opera della Direzione generale degli affari civili, la quale è poi lode che va al Ministero dell'interno, che dà ogni sua cura per migliorare e armonizzare la nostra legislazione.

Mi permetto inoltre di incoraggiare il Ministero stesso a valersi largamente dell'autorizzazione, già avuta, di provvedere al coordinamento delle varie disposizioni legislative in testi unici. Sarebbe opera provvida e proficua pubblicare sollecitamente il nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie e quello delle leggi sulle opere pie.

Giustiniano, ai suoi tempi, dava ragione dell'opera, per cui è rimasto famoso nella storia del diritto, con le parole: *ut utantur legibus rectis atque concisis*. Pari, se non maggiore motivo di provvedere al coordinamento delle varie leggi esistenti nei rami più importanti dell'amministrazione, esiste oggi, per arrivare non solo alla concisione e alla precisione del testo legislativo, ma anche, e più, per giungere

a quella semplificazione e coordinazione della vita amministrativa, che consente economia di mezzi e di spesa con migliore raggiungimento di scopo.

E, a questo proposito, io non posso che dare amplissimo plauso all'onorevole Capo del Governo e ministro dell'interno per i due disegni di legge, sottoposti al suffragio della Camera e del Senato, attinenti all'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia e al servizio di assistenza agli illegittimi abbandonati.

Non dimentico, e qui consentitemi un ricordo personale, di avere (proponente la legge sulla protezione della maternità e infanzia l'allora ministro dell'interno, ora nostro Presidente, onorevole Federzoni) preso la parola nell'altro ramo del Parlamento, nel 1925, quando i dubbiosi e i poco fermamente credenti nella efficacia della nuova legge non mancavano. Ricordo di aver preso la parola allora, e di averla chiamata una grande legge. Tale in sette e più anni si è dimostrata alla prova dei fatti; ed è bene proclamarlo alto (mi duole che la voce, che fa questo, sia troppo modesta) anche qui, nell'aula del Senato.

Sono due disegni di legge che si completano e si coordinano sul punto essenziale che debba restare affidata all'amministrazione provinciale l'assistenza alla prima infanzia. Le amministrazioni delle provincie hanno sempre dato prova di premurosa ed oculata amministrazione. La presidenza della Federazione provinciale per l'assistenza della maternità ed infanzia, demandata al preside della provincia, da cui pure dipende l'assistenza agli esposti, vuol dire coordinamento in atto e continuo di un'opera, che, se è ripartita tra due istituzioni autonome, deve pure ugualmente essere condotta con unità di criteri e con risparmio di spese. Tale risparmio potrà essere sensibile, specialmente per quanto riguarda gli uffici; ben sicuro chi parla che la burocrazia provinciale saprà assolvere anche il nuovo compito senza chiedere aiuti, ben lieta di essere chiamata dalla fiducia del Governo a dare in campo più vasto la sua attività.

Per quanto riflette gli esposti, penso che potrebbe contribuire alla riduzione delle spese il demandare l'amministrazione dei brefotrofi, costituiti in opere pie autonome, all'ammini-

strazione provinciale, pure lasciando sussistere l'autonomia giuridica dell'opera e imponendo l'obbligo di tenere un'amministrazione separata e distinta. Ciò, nel mentre non inaridirebbe la privata beneficenza, potrebbe semplificare le amministrazioni che verrebbero affidate agli uffici della provincia.

Con i due progetti di legge, di cui è parola, la cura dell'infanzia legittima ed illegittima è stata posta dal Regime su un terreno pratico uniforme che assicura non solamente dalla duplicazione dell'assistenza, ma anche da contrasti di indirizzo o da inutili spese.

Le amministrazioni provinciali, ad avviso di chi parla, possono essere centro di altri servizi, oggi affidati ai comuni. Si otterrebbe, con la stessa spesa, e forse con spese minori, un miglioramento dei servizi. Ho già accennato alla cosa in altra occasione, dirò più precisamente in altre occasioni, perchè devo ricordare non solo il discorso che ho avuto l'onore di pronunziare in quest'aula sul bilancio dell'interno due anni or sono, ma anche, e in particolare, il discorso che ho pronunziato nel 1928 nell'aula della Camera dei deputati, discutendosi la legge della riforma delle provincie. E io, anche a costo di sentirmi dare dell'ostinato (per me, dico che sono coerente) amo, come si dice, battere lo stesso chiodo, e perciò vengo a batterlo anche oggi, per quanto non immemore della risposta cortesemente, dirò così, non favorevole che mi è stata data due anni fa dall'onorevole sottosegretario di Stato all'interno.

Si tratta di passare dai comuni alle provincie, integralmente, l'assistenza sanitaria diretta, oggi affidata agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, alle levatrici.

L'abbinamento della carica di ufficiale sanitario con quella di medico condotto può dare luogo ad inconvenienti, essendo diversa la funzione a ciascuno di essi demandata, perchè mentre il primo ha funzioni che possono in un certo senso chiamarsi fiscali, il secondo, invece, deve curare la privata clientela.

Consolidando la spesa attuale a carico dei comuni e devolvendone l'importo a beneficio di ciascuna provincia, questa potrebbe organizzare le condotte sanitarie con criteri geografici e di servizio, migliori di quelli portati dalla necessità di rispettare i confini tra comune e

comune. La dipendenza dei medici condotti dalla provincia consentirebbe di avere in tutte le condotte un personale che, essendo alle dipendenze di una grande amministrazione, può avere anche uno sviluppo di carriera senza dover sottostare ogni volta a concorsi. Talune condotte disagiate e impervie, ora male servite, col nuovo ordinamento potrebbero avere anche esse sanitari ottimi e premurosi, i quali, con la speranza di essere tramutati in residenze migliori e più redditizie, avrebbero motivo per coltivare gli studi e migliorarsi. L'ufficiale sanitario dovrebbe essere istituito per gruppi di comuni, con una spesa non eccessiva.

Veniamo ora, per un momento, ai Consorzi provinciali antitubercolari.

Ho letto con molto piacere, nella lucida, dotta e molto ben documentata relazione, presentata sul bilancio dell'interno dalla Commissione di finanza, e per essa dall'onorevole relatore senatore Bevione, quanto è detto nei riguardi dell'azione dei Consorzi provinciali antitubercolari. Ed ho ascoltato, come ho detto iniziando il mio discorso, con deferente attenzione i discorsi pronunziati poco fa dagli onorevoli senatori Maragliano e Guaccero.

L'onorevole senatore Maragliano consenta, e consenta anche l'onorevole Guaccero, di parlare in questo momento a chi ha anche l'onore di essere, come preside di provincia, presidente di un consorzio provinciale antitubercolare.

L'onorevole senatore Maragliano, se male non ho inteso, ha lamentato come non esista, nei vari Consorzi provinciali antitubercolari, un'opera ben disposta e bene attrezzata di propaganda.

Ora, io non voglio e non posso parlare a nome di tutti i consorzi, ma mi preme dare atto agli onorevoli senatori, ed al senatore Maragliano in particolare, che nelle provincie che conosco più direttamente, ossia nelle provincie venete, questa opera di propaganda si svolge intensamente con proiezioni, con conferenze, con una assidua azione di ogni giorno. Si fa continuamente, e non solo una volta o due all'anno; e si fa svolgendo una adatta attività di fronte a folle che ascoltano silenziose ed attente, di fronte a scolaresche, a maestri, a medici. Posso soggiungere che questa opera, ripeto, almeno nelle provincie che più diret-

tamente conosco, ossia nelle mie adorate provincie venete, si svolge visibile, nota a tutti.

L'onorevole senatore Guaccero ha giustamente richiamato l'attenzione degli onorevoli senatori — e qui il Senato mi consentirà di trasformarmi per un momento in medico, quale sono e mi vanto di essere (*approvazioni*) — sulle forme osteo-articolari, ossia sopra forme che tante volte, secondo l'oratore, passano inosservate presso i Consorzi antitubercolari, perchè essi sono più indotti a guardare alle forme polmonari.

Ora, posso assicurare il senatore Guaccero (ripeto ancora una volta che mi riferisco alle provincie che più direttamente conosco) che le forme osteo-articolari sono oggetto, nell'alta Italia, di continue ed incessanti cure. Venezia, a nome e per conto di tutte le provincie venete, ha un ospedale modello, l'Ospedale al mare, sul suo lido meraviglioso, che, anche nei riguardi di queste forme, che il senatore Guaccero ha tanto opportunamente ricordato, svolge la sua cura affidata a sanitari egregi, ottenendo superbi risultati.

Dopo di che, in relazione al concetto della unificazione dei servizi a carattere generale della provincia, io credo che potrebbe anche giungersi, non dico proprio alla soppressione, ma ad una notevole semplificazione dei Consorzi tubercolari.

Io non dimentico di aver pronunciato due anni fa, in quest'Aula, queste parole: « Alludo all'amministrazione vera e propria, alla rappresentanza che è stata costituita dalla legge sui consorzi. Conosco il presidente » — sciogliendo la riserva, dichiaro oggi che quel presidente... sono io (*si ride*). — « che, quando presiede il suo consorzio, dice scherzando che si trova di fronte ad un parlamentino, perchè in verità sono troppo numerosi i chiamati a far parte dell'assemblea. A me pare, che, se si trovasse il modo di sveltire l'amministrazione del consorzio, non vi sarebbe niente da perdere ».

Pensate che i preposti al consorzio, senza contare naturalmente il presidente, sono nientemeno che sette, « i sette sapienti », costituenti la giunta esecutiva, e — almeno nelle nostre provincie — ventisei, e ventisette col presidente, i membri che costituiscono l'assemblea del consorzio!

Ora io dico che non sarei per niente con-

trario alla soppressione senz'altro dei consorzi demandandone le funzioni alle amministrazioni provinciali, a quelle amministrazioni provinciali che oggi forniscono, con i loro presidi, i presidenti, ossia le menti direttive, dei consorzi stessi; ma almeno, se non si vuole, per ragioni che possono essere ovvie, arrivare a questo, si arrivi a quell'altro provvedimento che ho proposto fin da due anni or sono, e cioè alla semplificazione, allo snellimento dei consorzi medesimi.

So, onorevoli senatori, di avere espresso voti e desideri, taluno dei quali potrà forse essere subito accolto, ed altri rimandati al futuro. Mi lusingo però di avere chiesto solo dei provvedimenti che, senza imporre oneri (su questo punto ritorno a battere volentieri) al contribuente e allo Stato, potrebbero assicurare, in servizi di carattere essenziale, rendimento più completo e meno dispendioso.

In questo riordinamento di servizi che ben s'inquadra nel mio voto che vengano sollecitamente pubblicati i testi unici delle vigenti disposizioni nei campi più importanti della pubblica cosa, credo concorra l'utilità generale dei cittadini di avere leggi chiare e succinte, dalle quali ciascuno possa trarre agevolmente quel che lo Stato gli accorda come servizi o gli nega come compito.

Onorevoli senatori, io non sono un giurista; ma posso forse dirmi, senza peccare di immodestia, persona di media cultura. Come tale, ho notizia di quelle parole che Giustiniano, il grande imperatore, rivolgeva alla gioventù studiosa delle leggi, « *cupidae legum iuventuti* », in una famosa lettera, premessa alle sue *Istituzioni*: « *Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari et princeps Romanus victor existat non solum in hostilibus proeliis, sed etiam per legitimos tramites calumniantium iniquitates expellens, et fiat tam juris religiosissimus quam victis hostibus triumphator* ».

Le cure date dal Governo fascista alla nuova generazione, con l'Opera Nazionale Balilla, con l'Opera maternità e infanzia, con la istruzione premilitare, con la diffusione dello sport sano e onesto, assicurano che la Nazione sarà sempre pronta, in qualunque momento,

per aggiungere nuova gloria a quella colta a Vittorio Veneto, ove la forza delle cose, o la contrarietà degli uomini, lo impongano. Ma a queste benemerenze il Governo voglia continuare ad aggiungere un'altra: quella di coordinatore e codificatore di tutto il diritto pubblico, così come fece, nel campo del diritto privato, Giustiniano, cui tornò più gloriosa l'opera di legislatore che quella delle armi. Opera ben degna, questa, del Governo fascista; opera degna del Capo del Governo e ministro dell'interno, e della sua grande e nobilissima azione per la pace del mondo. (*Viri applausi. Congratulazioni*).

MARCHIAFAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA. Era mia intenzione di fare qualche osservazione durante la discussione del decreto-legge « Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento della legge sull'Opera Nazionale per la protezione della Maternità ed Infanzia », ma, poichè nel bilancio dell'interno vi è un capitolo che tratta della maternità e dell'infanzia, io credo di poterla fare in questa discussione.

Avendo avuto l'onore di essere stato il relatore della legge sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, presentata dal nostro illustre ed amato Presidente, allora ministro dell'interno, ho letto con vivo interesse le relazioni su quel decreto-legge: la ministeriale, quella presentata alla Camera e quella presentata al Senato dal mio collega ed amico professore Pestalozza; relazione lucida, sincera, dove sono osservazioni veramente degne di considerazione: nè poteva essere altrimenti, tenuto conto della sua alta competenza e della larga esperienza che egli ha nelle questioni della maternità.

In primo luogo io sono d'accordo con lui che alla legge si conservi il titolo che lo fu dato quando fu istituita, e cioè « protezione ed assistenza della maternità ed infanzia », come si legge nella relazione da me fatta al Senato. La protezione ha un significato piuttosto morale, spirituale, mentre l'assistenza ha un significato di attività materiale; e le due cose, assistenza spirituale e materiale, devono cooperare nell'applicazione della legge.

Questa nuova legge, che si può considerare come un supplemento alla grande legge sulla

maternità e sull'infanzia, con le modificazioni e le aggiunte varrà senza dubbio a rendere più agevole, più semplice, più snella, come dice la relazione ministeriale, l'applicazione di questa legge e quindi il conseguimento dei fini benefici, tra cui quello dell'assistenza della maternità, sulla quale si ritorna nel disegno di legge per la sua importanza pratica e sociale. L'assistenza materna infatti, come insegna il collega Pestalozza, con le sue visite periodiche negli ambulatori e nelle sale di maternità, oltre al conforto materiale e morale, consente di riconoscere condizioni patologiche, le quali spesso passano inosservate alle gestanti, e una cura tempestiva può guarire rapidamente e salvare da malattie gravi e letali la madre, mentre si mantiene la vita del figlio. Fra le malattie del bambino di origine materna è la oftalmite purulenta dei neonati, che può essere di tale gravità da provocare la cecità per tutta la vita.

Ho qui uno dei numeri di febbraio di una rivista medica inglese molto diffusa, il « British Medical Journal », nella quale viene riferito che una commissione di medici e di ostetrici, chiamata la Commissione della mortalità materna, ha studiato le cause di 8500 casi di morte nel parto e nel puerperio ed è venuta alla triste conclusione che, in più della metà dei casi, le gestanti potevano essere salvate, se fossero state loro prestate le assistenze necessarie. E questa conclusione fu resa nota nel Parlamento. Non so se anche in Italia sia stato fatto uno studio simile. Comunque, di fronte al valore altissimo dell'assistenza materna, dobbiamo accogliere con soddisfazione il provvedimento che è in questo supplemento di legge: il ricovero, cioè, delle gestanti, partorienti e puerpere, quando l'alloggio, nel quale si trovano, non sia idoneo alle loro condizioni, che richiedono conforto, pulizia, assistenza. Ora, se si provvede per il ricovero delle gestanti sane, *a fortiori* deve essere provveduto al ricovero per le gestanti ammalate negli ospedali; e, per le gestanti affette di malattie tubercolari, in sanatori speciali, come si è fatto primamente in Italia, provvedendo così al bene della madre e al bene del figlio; perchè non è detto che i figli di madri tubercolose siano condannati fatalmente alla tubercolosi: se allontanati dalle madri, che loro trasmettereb-

bero la malattia, e messi in condizioni igieniche, possono crescere sani e forti e capaci di lavorare come gli altri.

È stato poi veramente opportuno di confermare nel nuovo decreto-legge il divieto dell'uso di bevande alcoliche negli istituti di educazione agli alunni al disotto di sedici anni. Questo divieto è stato oggetto di critiche non sempre serene; fu giudicato una esagerazione e si arrivò perfino a trovare dei punti di contatto tra questo divieto e la legge sul proibizionismo americana. Ma tra la nostra legge, che vieta l'uso di bevande alcoliche negli istituti di educazione, e la legge sul proibizionismo americana, c'è addirittura un abisso. La legge americana, estesa a tutte le età, non consentanea alla natura umana, ha provocato una vera rivolta contro la legge con simulazioni ed ipocrisie, ha dato luogo all'aumento della delinquenza, al manifestarsi di una forma nuova di delinquenza, e alla frequenza di avvelenamenti, anche letali, per l'uso di alcoli assai più tossici dell'alcool etilico o *spiritus vini*. Nella nostra legge invece il divieto delle bevande alcoliche, compreso il vino, si limita alla fanciullezza e all'adolescenza, nelle quali età quelle bevande non sono necessarie nè utili; mentre è utile che l'adolescente e il giovinetto siano consapevoli, per la esperienza personale, che si può crescere sani e forti, agili e resistenti negli esercizi fisici, con la mente lucida e serena nello studio, senza l'uso del vino; mentre, se il vino venisse somministrato fin dalla prima età come suol farsi da alcuni genitori per ignoranza o per i pregiudizi, si pensa dai fanciulli che il vino debba far parte dell'alimentazione come il pane.

Ho letto in un giornale che un segno dell'utilità del vino per i ragazzi, è dato dalla allegria che manifestano dopo averlo bevuto. Ma quella è un'allegria, che dà un'amara tristezza: *Medio de fonte leporum, surgit amari aliquid....*

Se i viticoltori si lamentano del divieto per il diminuito smercio del vino, e quindi la minor vendita dell'uva, il compenso può venire da un largo uso, anche obbligatorio, delle marmellate d'uva negli istituti di educazione, marmellate che si possono preparare facilmente, che sono nutrienti, ricche di vitamine e gradite ai ragazzi. Così fra la vendita dell'uva da tavola e la vendita dell'uva a tutti gli istituti di

educazione, se ne venderebbe molta; nè importa al viticoltore se l'uva venga utilizzata per essere mangiata, o per farne la marmellata o il vino.

Quando i ragazzi saranno diventati adulti, allora potranno bere il vino, se torna loro gradito, con temperanza, nella consapevolezza delle conseguenze funeste dell'abuso; berlo durante i pasti, non nelle osterie ove è la seduzione alla intemperanza.

Orazio, il nostro caro poeta, ricordato l'altro giorno dall'illustre senatore Albini, nelle due ultime strofe di una ode ad Augusto, fa il bozzetto dell'interno di famiglie romane, nelle quali il padre con lamoglie e la prole, al desco familiare, beve con sobrietà il vino:

Inter jocosè munera Liberi,
Cum prole matronisque nostris.

Hilaritas, dunque, non *ebrietas*; e poi, pregati gli dei, si ricordavano i duci gloriosi, le virtù e il valore di Augusto e dei suoi antenati.

A questo esempio dovrebbero attenersi gli adulti nell'uso del vino; per i fanciulli e gli adolescenti è salutare l'astensione; e però il divieto fu saggiamente confermato nel nuovo decreto-legge. Col progresso della educazione igienica non ve ne sarà più bisogno.

Concludendo queste poche parole, io credo che, con le modificazioni e le aggiunte, sia lecito aver fiducia che maggiori e migliori benefici alla efficienza fisica, al progresso morale del popolo deriveranno, per virtù di persone competenti e di buona volontà, dall'applicazione della legge sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, che è una delle glorie più pure del Regime (*Vivi applausi*).

PESTALOZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESTALOZZA. Onorevoli colleghi, dei molti ed importanti argomenti sfioranti i temi della medicina, trattati nella accurata relazione del nostro collega senatore Bevione e che fanno del bilancio e della relazione una relazione si può dire sulla pubblica salute, io non intendo occuparmi che di uno solo, ed è quello che prima di me ha svolto il senatore Marchiafava, le modificazioni cioè da introdursi nella legge per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Molti dei colleghi presenti potranno facilmente rievocare le memorabili sedute del Senato, nelle quali nel 1925 si approvò la legge voluta dal Duce, alla base di tutto il suo mirabile piano di rigenerazione fisica e morale del Paese, legge efficacemente difesa davanti al Parlamento dall'allora ministro dell'Interno e ora nostro amato Presidente, legge raccomandata al Senato da una indimenticabile e commossa relazione del nostro amatissimo collega il professore Marchiafava, onore e vanto della scienza italiana. E anche allora come sempre, come oggi stesso, egli, il verde longevo, mostrava di avere, pari all'alta mente, il cuore palpitante di ancor giovanile entusiasmo per ogni iniziativa di bene (*Applausi*).

Oggi questa legge si ripresenta per alcuni ritocchi, ai quali sarete tra breve chiamati a dare il vostro voto. A risparmio di tempo, essendo l'azione dell'Opera nazionale maternità e infanzia all'ordine del giorno anche nella relazione sul bilancio, mi permetto dire poche parole e specialmente dei suoi rapporti con le finalità della istituzione.

L'Ufficio Centrale raccomanda il disegno di legge al vostro voto come quello che, semplificando la legge antica, la perfeziona e ne rende più agevole ed economico il funzionamento.

Non ritengo possa portare ostacolo alcuno alla approvazione del disegno di legge il richiamo che il vostro Ufficio si è permesso di fare, e che fu ricordato dall'onorevole Marchiafava, sul titolo esatto della legge stessa: legge di protezione e di assistenza e non, come è stata chiamata nel disegno di legge, semplicemente legge di protezione.

Non è questione di parole: nel loro significato pratico le due parole equivalgono rispettivamente a profilassi e cura, a due concetti cioè diversi, che si completano l'un l'altro: prevenire e reprimere.

Sono d'accordo che in linea generale le disposizioni della legge mirano ad uno scopo unico e supremo: la prevenzione dell'elevata mortalità infantile, perciò essa ha carattere prevalentemente preventivo, profilattico. E anzi ciò si può senz'altro affermare, per quanto riguarda il bambino. Ma quando veniamo a parlare della madre, della gestante, le malattie che spesso la colgono, quando si rivelano, e si riveleranno facilmente nei provvidenziali ambulatori oste-

trici che l'Opera appronta, non sono più suscettibili di profilassi.

E siccome la presenza di queste malattie è per il nascituro una minaccia diretta, se vogliamo proteggere il bambino da tale minaccia non abbiamo altro mezzo se non quello della cura della madre malata. Lo stesso si dica per gli innumerevoli incidenti che possono insidiare l'andamento del parto e che si risolvono poi in altrettante minacce alla vita del feto.

Anche qui una profilassi fetale non può farsi se non predisponendo i mezzi per una efficace assistenza ostetrica alla madre. Nè si creda che si tratti di una minaccia vaga. Voi siete certo stati colpiti, alla lettura della relazione del senatore Revione, dalla paurosa cifra di 28.000 morti all'anno per cancro, e vi siete rallegrati per le misure che sono state prese sotto la spinta dell'azione alacre del Governo nella lotta contro questa terribile malattia; ma forse non tutti voi sapete che, se il cancro miete nel nostro paese 28.000 vittime, ed il numero è in crescente aumento di anno in anno, ogni anno nascono morti, per malattie contratte durante la vita uterina, circa 44.000 bambini ed altri 16.000 soccombono in conseguenza di parti difficili, nei primi cinque giorni di vita. Sono cifre che si riferiscono alle statistiche del 1926 e che potete ritrovare nella relazione del professore Micheli sulla natimortalità.

In tutto sono 60.000 vittime all'anno, che in parte almeno si potrebbero risparmiare, se fosse dato di curare le malattie della gestante e se fosse possibile provvedere efficacemente agli incidenti del parto.

Per quanto è stato ricordato dal nostro illustre collega Marchiafava, che si è riferito ad un articolo comparso in un giornale inglese, possiamo in Italia essere soddisfatti della mortalità per febbre puerperale e per le conseguenze immediate del parto, ma solo per quanto riguarda la madre; ma altrettanto non possiamo rallegrarci per quanto si attiene al bambino.

La conferenza, che il Presidente degli Stati Uniti ha consuetudine di convocare per trattare di interessi generali, l'anno scorso si occupò, come ora se ne occupano i colleghi inglesi, della mortalità materna in conseguenza del parto. E dagli incaricati fu presentata una statistica che riguarda 36 nazioni del mondo civile.

In questa statistica, ordinata in modo crescente, l'Italia figura ad un posto d'onore e precisamente al terzo posto. Essa figura cioè fra le nazioni più favorite da una bassa frequenza di mortalità per febbre puerperale.

Ripeto che se possiamo andare lieti di questo risultato, che dimostra quanto è stata efficace la lotta combattuta dal Governo contro la piaga della infezione puerperale, altrettanto non possiamo rallegrarci per quanto riguarda la salute dei bambini in dipendenza delle malattie della gravidanza e degli incidenti del parto.

Vi sono ancora molti, troppi casi di nati - mortalità o di neonati - mortalità, che così chiamiamo quei casi di morte che si verificano entro i primi cinque giorni di vita. Ma questi casi con una buona assistenza diretta della madre avrebbero potuto essere in gran parte evitati.

La cura della madre è dunque necessaria se si vuole proteggere il bambino dalle costanti minacce.

La cura della gestante malata, la sua assistenza diretta, fa dunque parte essenziale della profilassi della mortalità infantile e di essa non può nè deve disinteressarsi l'Opera nazionale se non vuole fallire ai suoi obblighi.

Dei benefici che ricevono le gestanti malate abbiamo un esempio dimostrativo nelle sezioni di maternità istituite nei sanatori per i tubercolosi; alla quale istituzione, voluta dall'onorevole Morelli che tanto efficacemente dirige la sezione assistenziale della Cassa Assicurazioni Sociali, dobbiamo già fin d'ora un profondo mutamento nell'indirizzo curativo delle gestanti tubercolose per le quali, fino a pochi anni fa, la medicina altro conforto non sapeva trovare che l'incresciosa misura dell'aborto provocato.

Ma non basta curare opportunamente la gestante tubercolosa, bisogna provvedere anche al nascituro che quasi sempre, come ricordava il senatore Marchiafava, è sano alla nascita, anzi, come opina il collega Sanarelli, è dotato di una particolare resistenza alla infezione, ma che subito, se si vuole conservare sano, deve essere allontanato dall'ambiente familiare.

Ora la Cassa Assicurazioni dichiara in genere la propria incompetenza a provvedere al

bambino che non è tubercoloso, appunto perchè non lo è; ad esso dovrebbero provvedere i consorzi che furono a ciò specialmente istituiti: ma ad ogni modo, a coordinare le diverse azioni di questi enti, l'opera nazionale deve intervenire necessariamente ogni volta che una madre tubercolosa partorisce un bambino; è all'Opera nazionale della maternità che l'ammalata o il medico o la levatrice devono far capo, perchè siano indirizzati per trovare quell'unico provvedimento che possa dare garanzia per la salute futura del bambino.

Se si venisse all'istituzione dell'assicurazione obbligatoria delle malattie in genere, le Casse relative potrebbero concorrere alla specializzazione delle gestanti malate; ma per ora sono solo le donne gravide tubercolose che trovano una Cassa che valga ad assicurarle.

Per ora quindi non possiamo che augurarci che s'istituiscano queste Casse di assicurazione, ma, in attesa, è all'Opera nazionale che spetta di provvedere.

Gli ambulatori ostetrici sono una ottima istituzione, ma quando da questi è segnalata nella gestante una grave malattia, l'osservazione dell'ambulatorio deve completarsi per la gestante povera nel ricovero ospedaliero, come pure deve l'Opera interessarsi perchè sia assicurata alla partoriente un'opportuna assistenza.

Il disegno di legge fa bensì obbligo all'Opera di provvedere alla protezione e all'assistenza delle gestanti bisognose, ma sarebbe utile che il Governo chiarisse bene che l'aggettivo « bisognose » non si riferisce, come fu interpretato, soltanto alla miseria dell'ambiente, ma anche alla malattia e alle difficoltà del parto.

Avendo vissuto per quasi mezzo secolo negli Istituti di maternità, sono al corrente delle difficoltà gravissime che ad ogni momento si incontrano da parte delle amministrazioni per il ricovero delle gravide, anche in regioni dove abbondano, come nella nostra, le istituzioni di ricovero. Ma bisogna pensare che vi sono altre regioni ove quelle istituzioni fanno difetto: per esse dovrebbe provvedere l'Opera nazionale della maternità infanzia a promuovere e favorire le iniziative locali. È sempre l'opera che per l'articolo 6 del disegno di legge dovrebbe anche concorrere nel pagamento delle rette delle donne assistite, dove le istituzioni locali dispongano di inadeguate risorse patrimoniali.

Dal contesto, questo articolo 6 pare si riferisca soltanto ai ricoveri dei bambini, ma io vorrei che fosse esteso anche al ricovero delle donne perchè le difficoltà più grandi si presentano per il ricovero delle donne incinte.

Di queste le gravide tubercolotiche, fino a pochi anni fa, erano addirittura escluse dai sanatori, anche in paesi dove l'assistenza sanatoriale era assai più estesa che non da noi.

Bastano questi pochi cenni per dimostrare quanto vasti siano i compiti che spettano all'Opera. Alla vastità dei compiti deve però corrispondere l'entità delle risorse messe a sua disposizione. Il disegno di legge provvede ad alleggerire in parte le spese con limitare la durata del ricovero dei bambini abbandonati e col restituire ad altri enti la rispettiva competenza finanziaria; ma ciò non basta, se lo Stato non sia in grado di fornire all'Opera la necessaria larghezza di mezzi. Per questo motivo l'Ufficio Centrale si è permesso di richiamare l'impegno morale che il Governo e il Parlamento si sono assunti nel promuovere, applicare e successivamente nel raddoppiare l'imposta sui celibi. È vero che le leggi di contabilità dello Stato vietano di destinare una imposta ad un determinato singolo obiettivo, ma ciò non toglie che, tanto il Capo del Governo nel presentare la proposta della imposta sui celibi, quanto successivamente l'onorevole Geremicca nel fare la relazione alla Camera dei Deputati, quanto tra noi l'onorevole Bergamini, tutti abbiano parlato di precisa destinazione di questa imposta a favore dell'Opera nazionale della maternità ed infanzia.

È dunque un vero impegno morale che si sono assunti, tanto il Governo quanto il Parlamento, nell'attuare questa legge, la quale è stata generalmente accolta con sufficiente tolleranza come non accade in genere per le imposte, probabilmente perchè c'era la coscienza nel paese che questa imposta fosse destinata ad uno scopo veramente santo. Il progetto di legge non parla più di devolvere in nessun modo questo gettito all'Opera nazionale; parla solo di un assegno annuo, da stabilirsi anno per anno. Questa mi pare una espressione un po' vaga che non può dare all'amministratore la possibilità di preparare lo svolgimento che deve essere necessariamente graduale. Come può l'amministratore preparare questo piano

se non ha la sicurezza dell'entità del contributo per gli anni successivi? Si desidererebbe perciò da parte del Ministero la promessa, che è del resto già implicita nelle parole colle quali venne presentato al Senato il progetto di legge, promessa cioè che il contributo annuo sia almeno commisurato al largo gettito dell'imposta sui celibi.

Un'ultima raccomandazione mi permetterei di fare, che cioè l'Opera nazionale e specialmente le Federazioni provinciali nell'attuazione del loro vasto programma non trascurino mai le numerosissime istituzioni che si propongono di svolgere azione benefica verso le madri ed i bambini, male coordinino al proprio programma, le integrino ove siano deficienti i mezzi, le utilizzino per gli scopi comuni.

Sarà questo un risparmio non indifferente di energie morali ed economiche a tutto vantaggio dei fini dell'Opera.

Onorevoli colleghi, vi devo domandare perdono se ho insistito su questo argomento abusando del vostro tempo, ma so che l'avvenire dell'Opera per la maternità e infanzia è a cuore al Governo che la ha istituita e preme a tutti voi che, come me, augurate che la vigile azione del ministro valga a migliorare l'efficienza dell'Opera dopo le inevitabili esitanze dei primi anni di vita. (*Applausi e congratulazioni*).

PIRONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI. Dopo quanto hanno detto con sì eloquente parola g'illustri colleghi Marchiafava e Pestalozza, sarebbe audacia da parte mia aggiungere altre lodi a questo disegno di legge, il quale è veramente, come dice il suo titolo, il perfezionamento della legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, che è vanto del Regime fascista: e dico perfezionamento, sia nei riguardi tecnici, come è stato già dimostrato dai competenti senatori che mi hanno preceduto, sia nei riguardi amministrativi, ancorchè, come si pone in rilievo nella relazione dell'Ufficio Centrale, il progetto non adegui i mezzi agli altissimi scopi che l'Opera deve raggiungere.

Io credo però che all'onorevole relatore sia sfuggita una circostanza, la quale dà luogo alle brevi osservazioni che voglio esporre al Senato; e la circostanza è che, se il disegno di

legge non accresce le entrate dell'Opera, apporta però notevoli alleviamenti alle sue spese.

Non mi voglio fermare sullo sgravio, che può sembrare di poca importanza, della somministrazione dell'arredamento alle sedi delle Federazioni provinciali e dei Comitati locali di patronato, che viene riversata sulle provincie e sui comuni; ma accenno alla economia, molto più rilevante, che deriva dal disegno di legge, votato sabato scorso, col quale si trasferiscono dall'Opera nazionale alle provincie ed ai comuni i due terzi delle spese che attualmente l'Opera sostiene per l'assistenza dei figli illegittimi riconosciuti dalla sola madre fin dalla nascita.

Mi si permetta di ricordare al Senato che una delle cause principali, se non la principale, del dissesto finanziario degli enti locali, era in passato quello stillicidio di spese, che attraverso leggi e regolamenti andavano di continuo ad affluire sulle provincie e sui comuni, e per riflesso andavano ad allietare i contribuenti.

Il Governo fascista volle mettere la parola *fine* a questo sistema; e difatti il Testo Unico del 14 settembre 1931, n. 1175, ha trasferito anzitutto dagli enti locali allo Stato numerosi servizi e considerevoli spese; in secondo luogo, non solo ha fatto un elenco completo delle spese obbligatorie per le provincie e per i comuni, ma per ciascuna di queste, a precisarne i limiti, ha indicato il titolo da cui derivano, e inoltre nell'articolo 8 ha stabilito le condizioni da osservarsi per imporre nuove spese. Così, nel caso in esame, per l'assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, il Testo Unico ha fatto espresso riferimento al Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, il quale non metteva a carico delle provincie e dei comuni l'assistenza dei figli illegittimi riconosciuti dalla sola madre fin dalla nascita, perchè questa assistenza veniva riservata appunto all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Questa elencazione delle spese obbligatorie e dei titoli da cui derivano ha servito alle previsioni che si sono fatte, per la sistemazione finanziaria degli enti, ed in base a tali previsioni è stato determinato in 300 milioni di lire annui il contributo che lo Stato dà alle provincie per la integrazione dei loro bilanci. È ovvia, perciò, la conseguenza che ogni cambiamento in quelle previsioni produce nei bilanci un di-

savanzo, a cui riesce difficile riparare. Nel caso presente, se la legge dovesse essere interpretata nel senso che, appena andata in vigore, la spesa per l'assistenza dei fanciulli, riconosciuti fin dalla nascita dalla sola madre, debba immediatamente trasferirsi per due terzi alle provincie ed ai comuni, l'onere che ne risulterebbe ai bilanci locali sarebbe molto sensibile. Risulta, infatti, che l'Opera nazionale, per questa forma di assistenza, spende circa 39 milioni all'anno; se i due terzi di tale spesa, circa 26 milioni, si dovessero riversare, d'un tratto, sui comuni e sulle provincie, questo aggravio porterebbe ai bilanci locali un forte dissesto, cui non si saprebbe come rimediare, tenuto conto del fatto che le entrate sono bloccate. Ci sono limiti insormontabili, adesso, per la sovrapposta comunale e provinciale, a tacer d'altri tributi: non vi è una facoltà indefinita di aumento.

Per ciò io desidero che anche in questa Aula si affermi che quella assistenza debba essere trasferita, dall'Opera nazionale alle provincie ed ai comuni, per due terzi delle spese, gradualmente: in altri termini, che il trasferimento debba effettuarsi nei riguardi dei fanciulli che nasceranno dall'entrata in vigore della legge in poi. In tal guisa l'onere agli enti locali riuscirebbe meno intollerabile, perchè ammonterebbe inizialmente, secondo attendibili calcoli, tra provincie e comuni a circa cinque milioni annui, cioè a due milioni e mezzo per i bilanci comunali e ad altrettanti per i bilanci provinciali.

Io credo che la legge non debba e non possa essere interpretata e applicata altrimenti; ad ogni modo ho voluto dirlo, affinchè rimanga quest'affermazione nell'interesse della finanza locale.

Ed ora non mi resta che augurare vivamente che, mercè l'azione concorde dell'Opera nazionale e delle provincie, si possano raggiungere i nobilissimi fini ai quali l'Opera è stata preordinata. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina

di un membro della Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge.

Senatori votanti 153
Maggioranza 77

Ebbe voti:

Il senatore Millosevich 128
Voti nulli e dispersi 3
Schede bianche 22

Eletto il senatore Millosevich.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il ministro delle corporazioni ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione del senatore Morpurgo.

A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1575).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1574);

Istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1579);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi (1499);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente la istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932 (1590). - *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione (1591). - *(Iniziato in Senato)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con sede in Roma (1570);

Assimilazione delle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione Finanziamenti Industriali dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (1588).

III. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione al Governo del Re ad emanare il Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle Scuole italiane all'estero (1562). - *(Iniziato in Senato)*;

Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di Aeroporto civile (1589);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 16, che autorizza la spesa di lire 2.000.000 per la costruzione della strada di « Fantiscritti » attraverso la zona marmifera, nel comune di Carrara (1517);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di Credito Navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per lire 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di Società di navigazione di nazionalità italiana (1548);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1549);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e l'Ungheria in data 12 novembre 1932, per regolare alcune questioni derivanti dalla guerra (1565).

La seduta è tolta (ore 19,20).

Interrogazione con risposta scritta.

MORPURGO. — Al ministro delle corporazioni per avere assicurazione che non verranno escluse dal contingentamento per la esportazione dei formaggi in Francia le ditte (piccole, non per difetto di attrezzatura ma per trovarsi in processo di sviluppo) aventi una assegnazione proporzionale inferiore ad un determinato quantitativo, le quali sarebbero danneggiate insieme all'industria agricola, specialmente nelle provincie di Udine e Vicenza.

RISPOSTA. — Corrisponde a verità che finora la distribuzione dei contingenti francesi di esportazione è stata fatta alle varie ditte interessate all'esportazione dei generi contingentati, in proporzione delle precedenti esportazioni, debitamente documentate.

Questo criterio è stato seguito anche nella ripartizione dei contingenti formaggi. Se non che, col perdurare del regime di contingentamento e col sempre crescente numero dei parto-

cipanti alla distribuzione di esso contingente, l'eccessivo frazionamento d'esportazione ha dato luogo ad inconvenienti, sui quali è stata recentemente richiamata l'attenzione del Governo.

Il Ministero delle corporazioni, di fronte a questo stato di cose, sta ora studiando la situazione per stabilire come la complessa materia possa essere meglio disciplinata; ma nessun nuovo provvedimento è stato finora adottato.

Se nuovi provvedimenti dovessero essere adottati, assicuro l'onorevole interrogante che il Ministero non mancherà di tenere in conto quanto egli ha segnalato nei riguardi delle ditte delle provincie di Udine e di Vicenza, fin oggi ammesse alla ripartizione del contingente francese.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti

CLXXXª TORNATA

GIOVEDÌ 6 APRILE 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6343
Convocazione a domicilio	6368
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (1574)	6357
« Istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (1579)	6363
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi » (1499)	6364
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente l'istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932 » (1590)	6364
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione » (1591)	6365
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con sede in Roma » (1570)	6365
« Assimilazione alle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione Finanziamenti Industriali dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale » (1588)	6365
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933, al 30 giugno 1934 » (1575)	6343
CELESIA	6344
BEVIONE, relatore	6346

ARPINATI, sottosegretario di Stato per l'interno 6350

Votazione a scrutinio segreto:
(Risultato) 6366

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Pagliano per giorni 1; Rossini per giorni 1; Sarrocchi per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1575) . .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Onorevoli senatori, nell'attuale discussione del bilancio dell'interno, si sono fatti pochissimi accenni alla questione relativa ai bilanci degli Enti locali. Nella relazione, che accompagna la presentazione del bilancio, se ne dice anche una buona ragione: si vuole in sostanza attendere che le disposizioni della legge sulla finanza locale abbiano dato i loro primi risultati; si attendono le risultanze statistiche dell'anno 1932 per ricavarne qualche costrutto e questa riserva, lodevole in sé, non mi impedisce però di chiedere qualche chiarimento, partendo da talune constatazioni di fatto.

Nella recente discussione di questo bilancio dinanzi alla Camera dei deputati, l'onorevole Arpinati nel suo pregevole discorso, ad un certo punto, ha accennato agli enti locali ed ha detto sostanzialmente: « Nè ottimismo nè pessimismo. Le cose vanno abbastanza bene ». Io mi soffermo un momento sopra questo punto, per richiamare l'attenzione del Governo e del Senato su questa questione, che ha una grande importanza nei riflessi che essa ha in ogni parte del Paese.

Vi sono degli enti locali che attendono ancora la sistemazione, per quanto siano in numero non grande, e io credo che sia utile che qualche cosa si faccia.

Mi soffermo innanzi tutto sulla questione delle provincie. I bilanci provinciali, secondo il nuovo assestamento, sono quelli che a mio giudizio, secondo i pochi dati che sono a mia disposizione, sono i meno assestati.

Voi certamente sapete che Governo e Parlamento hanno opportunamente insistito sul principio del blocco della sovraimposta; principio instaurato dal Governo fascista fin dal 1923-24; principio che è necessario per impedire alla sovraimposta di crescere in ragione delle spese, come avveniva prima; principio che è stato riaffermato e che incide specialmente nei bilanci delle provincie, che dalla sovraimposta traggono la parte principale dei loro proventi.

Per provvedere alle perdite che le amministrazioni provinciali venivano a risentire in seguito al blocco della sovraimposta, si è stabilito di istituire un fondo d'integrazione di quei bilanci che non raggiungano il pareggio, fondo che nell'articolo 326 del Testo Unico è stato fissato nella misura di 300 milioni di lire.

A questo argomento ha accennato ieri molto opportunamente il collega Pironti, con quella profonda esperienza che lo distingue, rilevando come già da una legge attualmente presentata e votata si stabilisce di crescere l'onere delle provincie per quanto riguarda l'infanzia abbandonata, rilevando che se ricominciamo con questo sistema, senza crescere parallelamente i redditi e i mezzi delle provincie, si finirà col ricondurre i bilanci delle provincie al disavanzo.

A queste considerazioni aggiungo per conto mio che, da quei pochi dati che ho potuto rilevare e mettere insieme, mi son formato la convinzione che i 300 milioni stanziati non siano neppure oggi sufficienti. Qualcuno di voi potrà dirmi: Ma questo è argomento inerente al bilancio delle finanze piuttosto che a quello dell'interno. Ma poichè la sorveglianza finanziaria degli enti locali è particolarmente affidata al Ministero degli interni, non mi sembra esser fuori argomento.

Sopra questa questione richiamo la vostra alta attenzione: possono bastare i 300 milioni? Osservo intanto che, se basteranno, lo potranno solo nel caso che non si aggravino le spese delle provincie. Però io credo che non bastino anche allo stato attuale delle spese.

Ricorro specialmente all'esempio della provincia di Genova, che dovrebbe essere tra le migliori, le più ricche d'Italia. Essa, come è formata oggi, dal punto di vista finanziario, è restata un bel pezzo di carne senza osso, e ciò perchè, in seguito alla formazione delle nuove provincie di Spezia e di Savona, si sono tolte all'antica provincia di Genova quelle parti di territorio che erano più povere in fatto di sovraimposta e che avevano maggiori bisogni specialmente in fatto di strade. Queste zone mancavano di strade, e forti erano i sacrifici che l'antica provincia di Genova doveva sostenere per creare le nuove strade in quei lontani circondari. Mentre grande è la bellezza di quella piccola striscia, che chiamiamo l'azzurra riviera, per contro essa è ben povera in fatto di sovraimposta. Infatti tutta la zona alle spalle delle due Riviere, zona essenzialmente appenninica, rude ed impervia, priva di strade, in gran parte disboscata e con una agricoltura arretrata e primitiva corrisponde limitatissima sovraimposta provinciale.

Discende da quanto ho detto che la provincia di Genova, costituita dalla grande Ge-

nova e dal circondario di Chiavari, densi l'una e l'altro di ricca edilizia, dovrebbe essere una delle più ricche e migliori e bastare largamente a se stessa; invece mi consta che anche la provincia di Genova pesca nel fondo d'integrazione; il che dimostra effettivamente che questo fondo non potrà bastare a tutti i fini per i quali è stato creato. Sopra questo primo punto richiamo, onorevoli signori del Governo, la vostra attenzione.

Un'osservazione ancora vorrei che arrivasse al Governo e specie al Capo del Governo, a proposito delle provincie di Savona e d'Imperia.

Accenno alla questione dell'assistenza ai pazzi. La provincia di Savona e quella d'Imperia non hanno dei manicomi. Savona l'aveva, anzi aveva il maggior manicomio della provincia di Genova, il macinomio di Cogoleto. Cogoleto è stato avulso da Savona ed annesso a Genova. Che cosa allora è avvenuto in questi ultimi tempi? È avvenuto che, sia per la provincia d'Imperia sia più recentemente per quella di Savona, i pazzi sono stati ricoverati nel lontano per quanto ottimo manicomio di Volterra. Dopo la creazione della nuova provincia di Savona, anche la provincia di Savona, per credute ragioni di economia, manda al manicomio di Volterra i pazzi, dicendo che con ciò si realizza un'economia. A mio giudizio questa economia non sussiste, perchè le poche lire che si risparmiano sulla presenza giornaliera degli ammalati sono larghissimamente assorbite dalle spese di viaggio e dal minor numero di dimissioni degli ammalati, che avvengono nei primi mesi di ricovero e che sono per lo più la conseguenza di opportune e contenute visite dei famigliari. È questo un dato di fatto di cui potranno parlare meglio di me i nostri valentissimi colleghi medici, che in questa discussione hanno fatto così grande sfoggio del loro valore e del loro ingegno, nei discorsi di ieri.

Certo è che allontanare questi disgraziati ammalati dalle loro famiglie in modo assoluto, proibendo materialmente l'avvicinamento dei membri della famiglia, rende assai minore il numero di coloro che possono guarire ed è una crudeltà, per quanto involontaria, compiuta in nome di un'economia che, come ho detto, non credo sussista.

Quindi io raccomando all'onorevole Arpinati che riesamini questa questione e veda se è possibile fare intervenire l'autorità del Governo

perchè cessi quest'anomalia per la quale, mentre abbiamo in Liguria magnifici manicomi come quelli di Cogoleto e di Quarto, i nostri ammalati debbano andare così lontano, così avulsi dalle loro famiglie, togliendo loro una probabilità di più di guarigione.

Passando a parlare dei comuni, io credo che si possa essere relativamente ottimisti. Il bilancio dei 7.300 e tanti comuni italiani a mio giudizio, per quel tanto che posso capire, è migliore di quanto si potesse credere. Il gettito delle imposte e delle tasse attribuito ai comuni, per quel tanto che io ho potuto rilevare dalle pubblicazioni dell'Istituto di statistica, specie in rapporto alle tasse sui consumi si presenta conforme alle previsioni. Vi è però un minor numero di comuni ammalati che, malgrado l'applicazione di tasse e sopratasse, che sono ammesse dal nuovo testo unico sui tributi locali, non riescono a pareggiare i loro bilanci e ad essere in attivo. Ed allora, onorevoli signori, occorre che provvediamo. Questi comuni non sono nè importantissimi, per quanto riguarda la loro popolazione, nè numerosissimi; credo che tutti insieme non dovrebbero superare il mezzo migliaio e forse anche meno. Ma, se il problema non è vasto e non è all'infuori di una possibile sollecita decisione, è però importante.

Non è possibile consentire che rimanga, dopo le disposizioni di legge che sono state adottate e che sono in corso di esecuzione, un numero di comuni al di fuori della legge; sarebbe una circostanza che non tornerebbe a vantaggio nostro. Dobbiamo regolarizzare la posizione di questi comuni, ed il modo è duplice. Per quei comuni per i quali non è possibile il pareggio dei loro bilanci, malgrado tutte le tasse e sovrainposte, occorre o che noi li sistemiamo con i mezzi dell'antica legge del 1900, che permetteva il concordato ai comuni, o che vi sia un intervento dello Stato. Io preferirei, a mio modesto giudizio, questa seconda soluzione. L'intervento dello Stato potrebbe avvenire in due modi: o lo Stato interviene, in quei determinati casi in cui è constatato che il bilancio dei comuni si trova nell'impossibilità di far fronte agli impegni assunti, con prestiti di favore, o con l'autorizzazione di una emissione di obbligazioni che siano garantite da istituti di Stato. Questi, io credo, sono i mezzi con i quali si potranno aiutare questi comuni.

Come ripeto, questi comuni non sono tra i più importanti, nè molto numerosi, ma in molti di essi si verifica una situazione spiacevole. La mancanza dell'equilibrio finanziario impedisce l'ulteriore sviluppo del comune che si potrebbe, in molti casi, attendere. Da qui l'urgenza che, a favore di questi comuni ammalati o in convalescenza, intervenga una pronta decisione dello Stato. Bisogna decidersi: o lo Stato interviene e dà quello che occorre per salvare questi comuni, oppure intervenga nel modo sopra indicato applicando la legge del 1900. L'essenziale è che si provveda.

Con questo avrei finito le mie osservazioni, se non mi fossi un pochino innamorato di un argomento del quale ha parlato largamente l'onorevole Arpinati alla Camera dei deputati e del quale hanno parlato larghissimamente ieri, ascoltati da noi, nostri eminenti colleghi. Voglio parlare della questione della popolazione. Con quella brevità che impone il presente momento, sia lecito a me ripetere quello che ha detto alla Camera dei deputati l'onorevole Arpinati, che dopo aver constatata la diminuzione del quoziente di natalità diceva:

« Da questa diminuzione è evidente la tendenza della popolazione ad un invecchiamento che è l'effetto di questa causa. Pensoso del destino del popolo italiano, il Duce ha da tempo gettato l'allarme. Innumerevoli sono i provvedimenti presi dal Governo e dalle amministrazioni locali per reagire contro una tendenza, che, perdurando, non potrebbe riuscire che funesta. Nè i provvedimenti del Regime bastano, nè possono bastare senza una decisa ripresa di ordine morale che rimetta in onore quelle alte idealità di cui ieri ha parlato l'onorevole Martire alla Camera, che fanno della famiglia il fine della vita e l'orgoglio dell'uomo ».

Magnifiche parole, onorevole Arpinati!

Sono i motivi morali, più ancora che non tutti i provvedimenti legali, che possono in questa questione dare un risultato definitivo. E allora mi permetto di fare un modestissimo accenno ad una questione che, se non si attiene direttamente alla competenza del Ministero dell'interno, riguarda però la questione che è stata qui esaminata, quella cioè dei matrimoni.

Badate bene, io sono convinto che il numero dei matrimoni sciolti sia assai limitato e lo scioglimento sia sempre ispirato a giuste ragioni e con eguale rispetto dello stato di ric-

chezza di coloro che lo domandano. E questo dico specialmente in rapporto a recente sentenza della magistratura genovese per la quale professo la più profonda stima. Ma che questa sia una verità constatata da noi, non basta; occorre che sia largamente proclamata e conosciuta, perchè nel popolo si sappia che il diritto dei poveri come quello dei ricchi è ugualmente difeso e salvaguardato in questa importante questione, e che i motivi di moralità e di giustizia sono sempre rispettati per il bene maggiore della nostra popolazione e per l'effettivo innalzamento del popolo italiano ai suoi maggiori destini, innalzamento del quale noi siamo tutti convinti assertori e attuali testimoni. (*Applausi*).

BEVIONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVIONE, *relatore*. Onorevoli colleghi, dirò brevi parole a nome della Commissione di finanza intorno alla discussione densa e proficua che ha avuto luogo in quest'aula sul bilancio dell'interno. Prima di tutto, assolve il mio debito di gratitudine ringraziando i colleghi che hanno avuto espressioni di cortese apprezzamento per la relazione.

Il collega Maragliano, con costanza ammirabile, ha anche quest'anno prospettato dalla tribuna del Senato i problemi principali della sanità pubblica. Nessuno può farlo con tanta competenza quanto lui, perchè egli da oltre mezzo secolo studia questi problemi e se ne è fatto convinto assertore, nell'Università e nel Parlamento.

L'elogio, quindi, che egli ha dato al Governo per l'opera che esso svolge, sotto l'ispirazione e la guida quotidiana del Duce, per la tutela della stirpe, deve tornare gradito al Governo e deve significare il consenso che l'assemblea dà a quest'opera veramente meritoria di difesa della sanità e validità della Nazione.

L'onorevole Maragliano ha trattato fra gli altri un problema che tocca in modo particolare la competenza della Commissione di finanza in quanto implica aggravio di spese.

È il problema che riguarda i medici condotti. A ragione l'onorevole Maragliano afferma che i medici condotti, per la tenuità delle pensioni, sono molte volte indotti a restare in servizio fino a 70 o 80 anni, evidentemente in età troppo avanzate che consiglierebbero invece la sostituzione con elementi più gio-

vani. È quindi implicita la raccomandazione di aumentare le pensioni dei medici condotti; ma non si possono aumentare le pensioni, senza che si aumentino le prestazioni che devono preparare le pensioni stesse.

In un momento come questo, in cui la finanza pubblica è assillata da tanti problemi e da tante necessità, in cui è così lontano ancora il giorno che permetterà di vedere ricomposto l'equilibrio del bilancio, la Commissione di finanza non può accogliere questo che come un voto per il giorno in cui l'attuazione del desiderio sarà possibile.

Però come studioso, in altra sede, di questi problemi, io vorrei suggerire al Governo di esaminare se non sia possibile di risolvere questo problema attraverso le forme assicurative. Le forme assicurative a parità di sacrifici consentono il massimo di servizi e di prestazioni; può darsi, quindi, che su questo terreno sia possibile di avviare la soluzione del problema prospettato dal senatore Maragliano.

Il senatore Maragliano ha lungamente parlato di un problema nel quale è maestro: il problema della tubercolosi. Noi sappiamo quale pura gloria del Regime sia la battaglia diuturna contro questo flagello sociale e quindi qualunque apporto di forze, di convincimenti, di fede, che intorno a questo problema si possa attuare, è un apporto di energia risolutiva del problema stesso.

Sappiamo essere vanto della scuola del senatore Maragliano la soluzione del problema della vaccinazione antitubercolare preventiva. Su questo argomento la vostra Commissione, che è Commissione di finanza, non può esprimere giudizi; gli uffici del Dicastero dell'interno potranno risolvere il problema della sua attuabilità.

Il senatore Maragliano ha pure ricordato le benemerite della festa del fiore e della doppia croce. Poichè domenica prossima precisamente ricorre questa festa, e poichè pochi giorni or sono il Duce in persona ha bandito la nuova battaglia per il nuovo anno, io credo che l'appello del senatore Maragliano debba essere accolto con fede, con attenzione intensa e con profondo amore dalla Nazione. Credo che l'invito a questa volontaria sottoscrizione, a questo obolo che per le strade ciascuno po-

trà dare, a questa santa campagna, sarà raccolto dal popolo italiano.

Il senatore Guaccero ha parlato pure egli dei problemi dell'assistenza ai tubercolotici, limitando però il suo esame ai tubercolotici osteo-articolari. Il problema è indubbiamente di una considerevole importanza; però non credo, come ha osservato il senatore Messadaglia, che abbia ragione il senatore Guaccero quando afferma che i Consorzi antitubercolari non si interessano di questo problema. Quello che si fa, per esempio, nel Veneto e, soprattutto nella città di Venezia, dimostra che questo problema è sentito dai Consorzi antitubercolari provinciali. D'altra parte, non è da dimenticare che i tubercolotici polmonari rappresentano un pericolo molto più grave per la collettività dei cittadini, e quindi è comprensibile che, di fronte alla limitazione dei mezzi, siano soprattutto le forme polmonari quelle che richiedono le prime cure e le prime sollecitudini.

S'intende che quando i mezzi siano sufficienti ed adeguati, anche quelle forme che possono degenerare in forme polmonari debbono avere tutte le cure e le attenzioni.

Il senatore Giordano ha svolto opportuni suggerimenti in relazione alla legge che sta di fronte al Senato dopo essere stata approvata dalla Camera dei deputati, per l'utilizzazione degli apparecchi radiologici e per le cure del radio in genere.

Ciò che ieri disse il collega Giordano, in relazione alla cura del cancro, dove è indispensabile che il chirurgo assista l'opera del radiologo perchè non sia più profonda la devastazione della cura che quella del male, è giustissimo; ed io credo che gli uffici del Dicastero, sotto la guida dell'onorevole sottosegretario, ne faranno tesoro.

Il senatore Giordano ha trattato anche di un'altra questione, ed è quella che riguarda la disciplina dei concorsi negli ospedali. Questa raccomandazione dell'onorevole Giordano, che è così esperto in materia perchè ha speso la vita sua laboriosa proprio nell'assistenza ospedaliera, meritano attenta considerazione. Io credo che il Governo fascista, che ha unificato tante cose nel nostro, prima così diverso e discorde, paese, potrà pure attuare la riforma, in se stessa non troppo complicata e

difficile, della unificazione delle condizioni per i concorsi negli ospedali.

Merita considerazione anche quello che dice il senatore Giordano in relazione alla tutela che è dovuta ai medici e in particolar modo ai primari degli ospedali, i quali primari quando operano o assistono gli abbienti, che ora gli ospedali possono accogliere, hanno diritto di essere compensati adeguatamente dell'opera loro, senza subire le condizioni ora stabilite nei concorsi per cui la maggior parte di questi compensi non va a loro vantaggio, ma va a beneficio dell'ospedale.

L'onorevole Giordano ha indicato un'idea sulla quale non credo che sia possibile consentire, ed è quella dell'avocazione degli ospedali allo Stato. Comprendo che, attraverso questa forma, quel suo postulato della parificazione delle condizioni tra quanti elementi sanitari prestano la loro attività negli ospedali, sarebbe facilmente realizzato; ma io credo che il nostro valoroso sottosegretario sarebbe assai turbato se la riforma dovesse attuarsi, perchè evidentemente la prima conseguenza che ne risulterebbe sarebbe questa: che s'inaridirebbero le sorgenti della filantropia privata, le erogazioni e i lasciti dei benefattori che vanno agli ospedali in quanto i benefattori vogliono dotare proprio questo o quello ospedale, che è nella loro città o che è da loro conosciuto. Chè, se questi fondi avessero invece da disperdersi nel *mare magnum* della finanza dello Stato, sarebbe assai meno probabile che le risorse della filantropia privata affluiscano con lo stesso ritmo a queste forme di assistenza ospedaliera.

E così ho qualche riserva da fare sulla tesi dell'onorevole Giordano, relativa agli amministratori retribuiti degli ospedali.

Io ho, nella mia relazione, detto essere desiderabile che i compiti dei podestà siano, quanto più è possibile e quanto più rapidamente possibile, resi tutti quanti gratuiti; e la ragione è questa: che si tratta di compiti che devono avere massimo prestigio di fronte alle popolazioni e che perciò devono trovare il loro compenso nel riconoscimento dei cittadini all'opera prestata dai pubblici amministratori.

Ma questo ragionamento si applica anche più fortemente agli amministratori degli ospedali, che sono luoghi di pura beneficenza e

di sublime solidarietà umana, dove pertanto è essenziale che coloro che hanno la somma dell'amministrazione diano la loro opera gratuita.

Infine il senatore Giordano, in questo fiancheggiato dal senatore Messedaglia, ha spezzato una lancia per gli Archivi di Stato. Ora sappiamo tutti che gli Archivi di Stato versano in condizioni che non sono perfettamente conformi a quelle che noi desidereremmo. E la colpa è dovuta al carico di gloria del nostro Paese: ai secoli di civiltà, di attività, di coltura, di lotte, di vittorie e di sventure anche, la cui documentazione è tutta custodita e concentrata negli Archivi di Stato. Sappiamo però anche quanto siano difficili ora le condizioni della finanza e come pure sia difficile, per non dire impossibile, apprestare tutti i mezzi che sarebbero necessari per riordinare completamente gli Archivi di Stato. È una impresa che supera le possibilità del momento. Qualche cosa è stata fatta durante l'anno decorso; è stato aumentato sensibilmente il numero degli impiegati addetti a questi Archivi. Dice con ragione l'onorevole Giordano: badate però che stanno per tramontare i vecchi, quelli che sono coperti di esperienza e di amore per questi insigni asili dei documenti della storia italiana; ma i nuovi non sono ancora pronti a raccogliere la eredità e bisognerebbe addestrarli a tale compito. Giusta raccomandazione, che la Commissione di finanza è lieta di accogliere e di rivolgere con il suo consenso all'onorevole sottosegretario.

L'onorevole collega Messedaglia, dopo aver pur egli espresso per gli Archivi di Stato il voto che si faccia di più per accostare la situazione alle necessità, ha parlato essenzialmente di problemi di amministrazione locale. Con giusto concetto il Ministero dell'interno ha voluto pubblicare la relazione introduttiva a quello che sarà il prossimo Testo Unico della legge comunale e provinciale; e ciò per saggiare il terreno, per avere dagli esperti il contributo della loro conoscenza. E di questa facoltà si è valso in questa sede legittima il senatore Messedaglia e ha fatto una serie di proposte a un gran numero delle quali è possibile cordialmente aderire.

Così egli dice che sarebbe opportuno porre un termine ai Consigli di prefettura, per l'esame

dei conti consuntivi degli enti locali comuni e provincie. Ciò è esatto, perchè se è bene che questi enti locali debbano tempestivamente presentare il documento massimo dell'amministrazione, quello con cui, nelle cifre dell'entrata e della spesa, si traduce la vita della amministrazione stessa, è pure necessario che l'organo che deve sindacare questo operato con pari tempestività ed esattezza svolga il suo compito di controllo.

Peraltro la proposta che ha fatto il collega Messedaglia, cioè che la Corte dei conti, mancando o ritardando il controllo del Consiglio di prefettura, si sobbarchi a quest'opera, non può essere accolta dalla Commissione di finanza, perchè sappiamo come la Corte dei conti sia oppressa da molteplici funzioni e da una enorme massa di lavoro, e non sappiamo con quanto vantaggio per la cosa pubblica le si potrebbe aggiungere questo carico nuovo. A parte poi la considerazione che la Corte stessa, essenzialmente, deve controllare l'operato del Governo e non quello degli enti locali.

Un'altra proposta pratica che ha fatto il senatore Messedaglia è che per i posti degli enti locali per i quali si richiede un esame pratico, come, per esempio, per gli addetti ai laboratori di igiene, invece di fare dei concorsi locali, si faccia un concorso unico a Roma, al quale le varie amministrazioni locali si uniformeranno per l'assunzione degli elementi di cui hanno bisogno.

Io ho qualche dubbio sulla terza proposta del collega Messedaglia e cioè che sia possibile la chiamata diretta di chi è già in altri enti locali in posizione di pari grado. Egli ha citato per le provincie il caso dei segretari generali, i quali rappresentano il vertice della carriera amministrativa per l'ente al quale si riferiscono; ma rendere possibile queste chiamate dirette vorrebbe dire bloccare la strada a quegli altri elementi della stessa amministrazione, o di amministrazioni congeneri i quali, attraverso il concorso, potrebbero conquistare la giustamente ambita vittoria, e salire degnamente al posto che è rimasto vacante.

Finalmente, appassionato come è dell'ente provincia, in cui si è rivelato capacissimo amministratore, l'onorevole Messedaglia vorrebbe anettere territori, funzioni, attribuzioni

alla provincia stessa; e non so se tutto questo con vantaggio della cosa pubblica.

Vorrebbe, per esempio, che il servizio di assistenza sanitaria, anzichè affidato ai comuni, fosse attribuito alle provincie: questo pare a me che sia assai pericoloso, perchè invece, specialmente in questa materia, è bene decentrare fino ai limiti del possibile, mentre non è opportuno creare una super-burocrazia nelle provincie, la quale dovrebbe provvedere ad amministrare il personale sanitario da distribuire nei vari comuni.

Così il collega Messedaglia vorrebbe sopprimere i consorzi antitubercolari per concentrarne le funzioni nelle provincie. Anche questa proposta mi pare che non si concili con l'opera meritoria che svolgono i consorzi. Stiamo paghi dell'opera eccellente che le provincie, come sono ora organizzate, compiono attualmente, non carichiamole di altri compiti che invece più utilmente possono essere assolti dagli organi speciali ai quali oggi sono attribuiti.

Finalmente i colleghi Marchiafava, Pestalozza e Pironti, spostando alquanto una discussione che forse in altra sede si poteva meglio fare, hanno portato qui il contributo della loro alta competenza e del loro fervido entusiasmo svolgendo concetti, proposte e desiderati in relazione al nuovo disegno di legge destinato a perfezionare l'Opera maternità ed infanzia. L'Opera maternità ed infanzia è una delle più pure glorie del Regime, come ha ben detto il senatore Marchiafava, e quindi qualunque perfezionamento sia possibile apportare ad essa sarà un lustro ed un vantaggio per il Regime e per la Nazione. Ma su questo argomento essendoci un relatore che dovrà appositamente riferire, salva la manifestazione del più aperto consenso nei propositi e nei sentimenti espressi dai senatori Marchiafava e Pestalozza per la nuova legge, credo di non doverlo, a nome della Commissione di finanza, dire altro.

Però la Commissione potrà dire qualche cosa sulla questione precisa, che riguarda la sua competenza, affacciata dal senatore Pironti, ed è quella cui ha fatto cenno dianzi anche il collega Celesia, della disposizione della legge sopra ricordata per la quale si accollano alle provincie ed ai comuni i due terzi

della spesa del mantenimento dei figli illegittimi riconosciuti dalla madre alla nascita, spesa spettante prima per intero all'Opera maternità ed infanzia. Questa spesa, ha detto il senatore Pironti, ammonta ora a circa 39 milioni, dei quali i due terzi, cioè 26 milioni, dovrebbero pertanto andare a carico dei comuni e delle provincie. Ciò renderà più arduo il problema finanziario degli enti locali; e noi sappiamo che, se molti enti locali hanno ormai raggiunto il loro assetto finanziario completo, parecchi altri navigano ancora in acque difficili. Sarebbe quindi opportuno non gettare loro addosso questo nuovo carico, sia pure con il lodevole proposito di alleggerire l'Opera maternità ed infanzia.

Per ciò mi pare che la proposta fatta dal senatore Pironti sia degna di essere accolta. Rimanga cioè la disposizione del nuovo disegno di legge, così come è redatta, ma la si applichi per i figli illegittimi che nasceranno dal giorno della promulgazione della legge stessa in avanti; allora l'onere iniziale sarà diminuito a circa 5 milioni, 2 milioni e mezzo per le provincie e 2 milioni e mezzo per i comuni, e potrà essere sostenuto senza soverchia difficoltà.

Le considerazioni svolte oggi dal senatore Colesia per ciò che riguarda l'equilibrio dei bilanci degli enti locali, delle provincie da lui giudicate con assai scuro pessimismo, e dei comuni considerati invece con ottimismo più sereno, non possono trovare che pieno consenso da parte della Commissione di finanza, che sa che la finanza dello Stato e degli enti locali è una finanza unica: unico è il contribuente ed è giusto e necessario da ogni punto di vista che l'equilibrio finanziario degli enti locali sia salvaguardato per l'elasticità e la vitalità di tutte le risorse finanziarie dello Stato, perchè se si determina un complesso di passività e di squilibri nei bilanci locali, evidentemente sarà un giorno o l'altro lo Stato, o, meglio, il contribuente che li dovrà colmare e noi non usciremo che più tardi dalle distrette attuali.

Onorevoli colleghi, ho finito. Non ho nulla da aggiungere alle conclusioni della mia relazione, dove ho cercato di riassumere le ordinate e resistenti condizioni interne del Paese dopo dieci anni di Regime. Non ho nulla da aggiungere tranne questo: ho ricordato l'ammirevole rassegna delle realizzazioni del Regime

fatta con le mostre del Decennale, dalla Mostra delle Bonifiche all'indimenticabile Mostra della Rivoluzione fascista. Dopo che fu redatta la mia relazione è venuta un'altra rassegna, che tende allo stesso scopo, sia pure con mezzi completamente diversi, il film « Camicia Nera ». Chi non l'ha visto ci vada; ne uscirà pieno di commozione e di orgoglio. La cronaca che abbiamo visto e vissuto, nell'incalzare delle immagini diventa storia, e le origini già si colorano di leggenda. Il miracolo della risurrezione nazionale è posto sotto ai nostri occhi e nel nostro spirito in modo incancellabile. Noi che ricordiamo la piccola Italia, debole e divisa, ringraziamo il nostro destino che ci ha permesso di assistere al prodigio della creazione dell'Italia nuova, dell'Italia di Mussolini, che oggi il mondo studia e prende ad esempio. E invidiamo i nostri figli che vedranno gli sviluppi lontani di questa trasfigurazione; gli sviluppi che oggi noi non sappiamo immaginare e che supereranno le nostre più accese speranze. (*Applausi vivissimi. Congratulazioni.*)

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli senatori, il brevissimo tempo trascorso dalle dichiarazioni che ho avuto occasione di fare nell'altro ramo del Parlamento mi farà perdonare, sono certo, se mi astengo dal ripetere dati e cifre già note a questo Alto Consesso, che conta fra i suoi componenti, dei competenti insigni in ogni ramo dell'amministrazione, i quali seguono l'attività del Ministero con uno zelo che è la più efficace delle collaborazioni. La relazione del camerata Bevione offre un quadro completo dell'amministrazione e tranquillizza l'animo mio anche se dovrò essere necessariamente succinto. Dirò solo, a proposito della relazione, che un evidente errore di stampa ha fatto salire gli ammalati di lebbra nel nostro paese a 3.000, mentre, invece, essi sono soltanto trecento e forse meno.

BEVIONE, *relatore*. Fu fatta un'edizione speciale della relazione con la dovuta correzione.

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non l'ho vista. Ed aggiungo che questi

malati sono dei rimpatriati dall'estero, da lontane regioni, dove contrassero la terribile malattia.

Io ringrazio vivamente gli oratori per le parole di caldo elogio che tutti quanti hanno voluto rivolgere al personale dell'amministrazione dell'Interno, elogio certamente meritato per le continue prove di attività e di abnegazione di cui dà prova ogni giorno.

Come sempre, il Senato si è particolarmente interessato alle condizioni della pubblica sanità e non v'è stato argomento importante al quale esso non abbia rivolto la sua attenzione.

L'onorevole Maragliano, dopo aver riconosciuto le grandi benemeritenze del Governo fascista nella lotta contro la tubercolosi, ha espresso il desiderio di vedere ancora più intensificata l'attività dei Consorzi antitubercolari, ai quali vorrebbe aggregate delle milizie volontarie per la propaganda e per l'identificazione dei focolai d'infezione. Ma, come gli ha fatto osservare il camerata Messedaglia, questa milizia di volontari già esiste e funziona attivamente: i Consorzi provinciali hanno estesa la loro opera, attraverso i dispensari e le delegazioni, in tutti i paesi delle provincie.

Io credo che si possa affermare con tutta tranquillità che nella lotta contro la tubercolosi si è fatto un grandissimo passo verso la perfezione.

Il Governo si rende perfettamente conto dei bisogni, ancora insoddisfatti, di molti comuni che non hanno ancora potuto essere forniti di acquedotti. Ha fatto bene il senatore Maragliano a mettere in evidenza l'opera veramente prodigiosa del Regime in questo campo: 1854 sono i comuni che hanno potuto avere l'acquedotto in questo primo decennale di Regime fascista, e fra questi comuni, va collocato Ravenna che da secoli attendeva quest'opera risanatrice. Fra gli acquedotti più importanti vanno ricordati l'acquedotto pugliese, che fu iniziato prima, è vero, ma di cui tutti conoscono le penose vicende; quello consorziale dello Schievenin, che alimenta la regione arida del Montello; quello del Monferrato, che ha risolto un grave, secolare problema igienico della regione; quello del Simbrivio, che ha rifornito di acqua i comuni del medio e basso Lazio. Opere colossali, come tutti sanno, che dimostrano quale sia la volontà costruttiva del-

l'Italia di Mussolini. Altrettanto può dirsi per la costruzione di fognature. Basta pensare alle città delle Puglie. Tale opera sarà continuata con immutato fervore e, man mano che si procederà nella sua realizzazione, diverranno sempre più rari, fino a scomparire, speriamo, quei casi di tifoidea che sono stati lamentati. È bene tuttavia ricordare che i casi di morte per tifoidea, dal 1887 al 1930, sono diminuiti dell'81 per cento. Anche in questo campo non si è ritenuto di rendere obbligatoria alla generalità la vaccinazione antitifoidea perchè, come il senatore Maragliano può insegnare, questo genere di vaccinazione comporta spesso il disagio di una vera e propria degenza. Va ricordato, però, che un decreto del 2 dicembre 1926 dello stesso Capo del Governo stabilisce l'obbligatorietà di tali vaccinazioni per quelle categorie di persone che si trovino maggiormente esposte al contagio, o che possano, per le loro mansioni, essere causa di larga diffusione della malattia. Di più i prefetti, ai sensi del citato decreto, hanno la facoltà di rendere obbligatoria tale vaccinazione, quando speciali circostanze ne dimostrino palesemente la opportunità. Una maggiore estensione di questa obbligatorietà non sarebbe giustificata dalle attuali condizioni dell'endemia che va decisamente regredendo.

Il senatore Guaccero ha fatto presente l'opportunità di istituire speciali ospedali per la cura della tubercolosi osteo-articolare. Mi preme anzitutto mettere in rilievo che i malati di tubercolosi osteo-articolare, come ha detto poco fa il senatore Bevione, sono assistiti, a parità di condizione, con i malati di tubercolosi polmonare, ai quali si dà la priorità solo in rapporto alla contagiosità e al pericolo che essi presentano per i conviventi. Si tratta, come tutti avvertono, di una semplice misura di profilassi. Aggiungo, poi, che l'Italia è già in possesso di pregevoli istituti del genere, che sarà cura e dovere del Regime aumentare. Attualmente il Ministero ha in corso di esecuzione una revisione generale di tali istituti, allo scopo, appunto, di svilupparne l'attrezzamento. Altre disposizioni sono allo studio per provvedere convenientemente i dispensari di tutti i mezzi necessari per la diagnosi e la cura di questa categoria di infermi. Il senatore Giordano ha mosso in luce un fatto, che merita

tutta l'attenzione del Governo, quando ha chiesto che i regolamenti interni delle singole amministrazioni ospedaliere, specie per quanto si riferisce all'assunzione del personale in genere e di quello sanitario in specie, si ispirino ad un criterio di carattere generale in modo da non presentare più quelle disparità e quegli squilibri che si notano oggigiorno. Sono pienamente d'accordo con lui nel ritenere che si debba addivenire ad una unificazione di criteri, che, come è ovvio, non potrà non tenere conto della diversa potenzialità finanziaria delle varie amministrazioni. E così pure, con provvedimenti attualmente allo studio, io spero sia possibile disciplinare la ripartizione dei compensi per operazioni chirurgiche compiute negli ospedali su ammalati abbienti. Non posso pensare che si pretenda dagli ospedali il rifiuto della clientela abbiente. Quello che può e deve maggiormente interessare è che il patrimonio destinato dalla beneficenza ai poveri vada integralmente ai poveri e che i servizi prestati agli abbienti concorrano ad aumentare le rendite di quel patrimonio e non a diminuirle. Per quanto si riferisce all'uso degli apparecchi radioterapici e radiologici, convengo con il senatore Giordano che sarà opportuno parlarne più ampiamente quando sarà presentato al Senato il relativo disegno di legge. In ogni modo posso assicurare il senatore Giordano che l'intendimento del Ministero, nel promuovere quel disegno di legge, è proprio stato quello di impedire che i laboratori privati di radiologia si tramutino in botteghe di bassa speculazione, con grave pericolo del pubblico. Egli si è anche preoccupato della particolare situazione in cui verrebbero a trovarsi i piccoli ospedali. Identica preoccupazione ha mostrato il relatore a quel disegno di legge, senatore Pestalozza, per quanto si riferisce alle cliniche ginecologiche. È, quindi, sembrato opportuno rinviare la discussione del disegno di legge, che dovrà risolvere le questioni accennate con una larga comprensione di quello che sono le inderogabili esigenze di un così delicato servizio.

L'onorevole Messedaglia, parlando dei medici condotti, è ritornato su una questione già da lui prospettata: la provincializzazione dei servizi sanitari. Egli non si meraviglierà se, coerente non meno di lui, gli darò la stessa risposta che ebbi già l'onore di dargli due

anni fa. Nel proposto provvedimento egli scorge la eliminazione di inconvenienti, che io, al contrario, vedo moltiplicati. Non comprendo come nelle condotte più disagiate si potrebbero avere dei medici migliori unicamente in virtù della provincializzazione del servizio, e non riesco nemmeno a spiegarmi come il medico di una condotta disagiata, e che aspiri a migliorare la propria condizione, possa dirsi maggiormente spinto a perfezionare la propria cultura e la propria capacità sapendo che, per conquistare un posto superiore, non avrà bisogno di partecipare a concorsi o di dare esami, essendo sufficiente, ai fini della carriera, l'anzianità di servizio o una benevola considerazione degli amministratori. No, onorevole Messedaglia, non tocchiamo i medici condotti, che hanno tante benemerienze e tante virtù, e meno ancora l'ordinamento che ne disciplina l'assunzione e la carriera. Esso rappresenta ancora oggi il meno peggio, come quello che consente a ciascuno di realizzare un massimo di aspirazioni in armonia con la propria capacità. Esso ritorna, inoltre, a tutto vantaggio del servizio, che non vive di sole esigenze tecniche, ma anche e soprattutto di considerazione e di prestigio morale. Un medico che ottiene una condotta, in seguito ad un concorso bandito appositamente per quella condotta, avrà sempre una autorità incalcolabilmente superiore a quella di chi abbia ottenuto quel medesimo posto in virtù di un semplice trasferimento burocratico, quella autorità che è il primo coefficiente del buon andamento di qualsiasi servizio.

E neanche mi sembra opportuno, come ha proposto l'onorevole Messedaglia, trasferire alla provincia i brefotrofi aventi il carattere di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Ciò costituirebbe, oltre tutto, una aperta violazione della volontà dei fondatori, i quali hanno inteso di dare vita a un ente completamente autonomo, determinandone gli scopi precisi, l'amministrazione e i modi di funzionamento. D'altra parte, come è avvenuto in casi analoghi, il passaggio degli istituti all'amministrazione provinciale porterebbe certamente un aumento di spesa, facendo anche cessare, con molta probabilità, ogni eventuale elargizione da parte di privati.

Posso tranquillizzare l'onorevole Messeda-

glia circa le intenzioni del Governo nell'attribuire al prefetto il diritto di deliberazione nel merito di tutti quegli atti degli enti locali che non sono soggetti all'esame della Giunta provinciale amministrativa. Lungi dal Governo il proposito di voler fare del prefetto un amministratore unico per le amministrazioni locali: si è voluto unicamente e semplicemente conferire all'autorità tutoria la possibilità di vedere e di evitare eventuali errori. Posso, inoltre, assicurare che il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale è già in corso di compilazione e che, nella sua redazione, saranno tenute presenti le raccomandazioni fatte durante il corso di questa discussione.

Il Ministero si è anche vivamente preoccupato della ragguardevole quantità dei conti consuntivi rimasti giacenti presso le Prefetture ed ha, da tempo, impartite precise istruzioni perchè tale arretrato venga eliminato con la maggiore sollecitudine. È stato richiesto, fra l'altro, alle Prefetture, un rapporto quindicinale sull'andamento di questi lavori in corso. Non ritengo però opportuno, e in questo non sono neppure d'accordo con l'onorevole relatore, fissare al Consiglio di prefettura un termine per l'esame del conto; un termine preciso, decorso il quale il conto debba ritenersi automaticamente approvato. Spesso è questione di personale ed in questo momento non mi pare consigliabile un allargamento degli organici.

Un argomento che desta sempre l'interesse del Senato è quello degli archivi. Ieri ne hanno trattato gli onorevoli Giordano e Messedaglia. Il problema degli Archivi di Stato, sul quale si è spesso richiamata l'attenzione del Governo, va messo nei suoi veri e giusti termini per evitare gli errori nei quali si può incorrere.

La precisa finalità di detti istituti è la conservazione del materiale documentario dei diritti dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni ed a questa finalità essi hanno corrisposto e corrispondono nel miglior modo; nè alcuna doglianza si è avuta mai al riguardo.

È bensì vero che essi contengono materiale storico, letterario, artistico di grande valore, che costituisce una fonte inesauribile di ricerche per gli studiosi a disposizione dei quali viene messo con la maggiore larghezza; ma da

ciò a voler trasformare in Istituti a carattere scientifico e culturale quelli che sono Istituti giuridico-amministrativi, ci corre molto.

Ciò non esclude che l'amministrazione ecciti ed incoraggi in tutti i modi l'opera dei funzionari dipendenti, diretta a valorizzare il prezioso materiale conservato negli archivi, a diffonderne la conoscenza ed agevolare le ricerche e gli studi di quanti vengono ad attingere a quella ricca fonte di sapere.

Per quanto si riferisce al personale, non si è mancato di aprire ai più meritevoli la possibilità di progredire nella carriera con uno svecchiamento dei ruoli; ma in questo campo si è dovuto procedere a gradi e con molta cautela perchè la formazione dell'archivista richiede un lungo periodo di preparazione e gli anziani sono indispensabili per l'istruzione dei giovani.

Mi pare, quindi, ispirata ad un pessimismo che non ha ragione di essere l'affermazione dell'onorevole Giordano, secondo la quale gli archivi di Stato sarebbero dei grandi ammalati. Che sia desiderabile ed augurabile una sempre più perfetta organizzazione in modo da rendere gli archivi di Stato anche dei centri di cultura, non nego, anzi pienamente convengo: ma tale aspirazione trova oggi, come tante altre, un ostacolo nelle disponibilità finanziarie.

Quanto poi alle scuole di paleografia, è forse sfuggito al senatore Giordano che esse funzionano già negli archivi più importanti. Fanno eccezione Firenze e Bologna, perchè ivi esistono dei corsi di paleografia nella Università e non sarebbe certo il caso di fare dei duplicati. In complesso, le scuole in funzione presso gli archivi di Stato sono otto e danno risultati pienamente soddisfacenti.

Il senatore Pironti, che reca sempre il contributo di una indiscussa competenza nella trattazione delle questioni amministrative, si è giustamente preoccupato dell'aggravio che deriverebbe alle provincie ed ai comuni se alla applicazione della legge in corso, riguardante l'Opera Maternità e Infanzia, tutti gli assistiti, attualmente a spese di detta Opera, dovessero, sia pure per la loro quota parte, gravare sui rispettivi bilanci. Tale preoccupazione è stata avvertita anche da coloro che hanno elaborato il disegno di legge e posso assicurare che l'inter-

pretazione che di essa va data è conforme ai suggerimenti del senatore Pironti. All'Opera Nazionale resterà l'onere relativo ai fanciulli illegittimi riconosciuti dalla sola madre, ammessi all'assistenza prima dell'entrata in vigore della nuova legge e fino a che detti minorenni abbiano raggiunto i 14 anni.

L'onere invece relativo agli illegittimi riconosciuti dalla sola madre e ammessi alla assistenza dopo l'entrata in vigore della legge, sarà sostenuto dalle provincie, le quali avranno il diritto di rivalsa per un terzo dall'Opera e per un altro terzo dai comuni. Perciò l'aggravio che ne deriverà alle provincie sarà, per alcuni anni, assai limitato.

Il senatore Marchiafava, che ha portato in questa discussione una nota così profondamente umana in cui la bontà era pari alla scienza, ha avuto parole di alta lode, di ambita lode, per la legge che modifica l'ordinamento dell'Opera Maternità e Infanzia, parole che, sono certo, toccheranno il cuore di quanti hanno partecipato a questo lavoro preparatorio. Ciò nonostante egli non ha nascosto, e con lui il prof. Pestalozza, una certa trepidazione per il fatto che nel titolo della legge è stata omessa la parola « assistenza ».

Convengo che tale omissione, puramente causale del resto, può dare luogo ad una interpretazione non conforme all'intenzione del Governo. A dissipare ogni dubbio, faccio rilevare che, con la denominazione del disegno di legge in corso, inteso unicamente ad aggiornare ed a perfezionare la legge, non si è voluto affatto modificare il titolo che la legge fondamentale conferiva all'istituto.

L'onorevole Pestalozza ha espresso il desiderio che all'Opera venga assicurato il finanziamento, con l'attribuzione ad essa dell'intero gettito dell'imposta sui celibi. Posso accertargli che tale è anche il desiderio del Governo; o, per meglio dire, che il Governo intende dare all'Opera Nazionale un contributo adeguato ai bisogni ed alle sue altissime finalità. È stato così ampio e così cordiale, da parte del Senato, il riconoscimento dell'amore operoso dimostrato dal Regime in questo campo, che non sento la necessità di intrattenere ulteriormente questa alta Assemblea per rassicurarla che l'Opera Maternità e Infanzia è un costante pensiero del Duce e del

Ministero da Lui presieduto. È già stato messo in evidenza che le modificazioni proposte alla legge tendono ad unificare i servizi, a diminuire le spese, a meglio utilizzare i proventi. Continueremo in questo lavoro di perfezionamento e di potenziamento, convinti di avere in quest'Opera l'organismo che risponde alle esigenze della vita moderna ed agli imperativi della coscienza morale.

L'onorevole Celesia ha richiamato l'attenzione del Governo su due questioni di indubbio interesse. Circa le finanze locali, come ho già rilevato nell'altro ramo del Parlamento, se non si può affermare che esse siano migliorate, non si può nemmeno affermare che siano peggiorate in confronto dell'anno precedente.

Alcuni comuni, in verità, per condizioni preesistenti alla riforma, hanno necessità di sistemare i loro debiti che gravano sui rispettivi bilanci e ne immobilizzano l'azione.

Il Ministero è pienamente consapevole di questa situazione e, avvertendone tutta l'urgenza, sta occupandosene attivamente e confida di poter presto presentare un progetto di sistemazione.

L'altro argomento non rientra nella competenza specifica del Ministero dell'interno. Il senatore Celesia si è riferito a una sentenza della Corte d'appello di Genova del luglio scorso, la quale ha dichiarato nullo il matrimonio civile contratto, prima del Concordato, da due coniugi, il cui matrimonio era stato dichiarato nullo dai tribunali ecclesiastici, poichè non si era verificata la condizione, posta dalla moglie, che il marito « fosse ricco come si vantava di essere ». (*Si ride*).

Credo, per quanto, come ho detto, la questione non sia di competenza del Ministero degli Interni, di poter rassicurare l'onorevole Celesia.

Più volte il Regime, lo stesso Capo del Governo, ha espresso il suo pensiero intorno alla famiglia ed al matrimonio. La concezione fascista è rigorosamente per l'indissolubilità del vincolo coniugale.

Il ministro competente, che sta ora elaborando la riforma del codice civile, terrà certo conto di queste legittime preoccupazioni e le dissiperà, riaffermando la sovranità dello Stato e l'intangibilità dei suoi principi. (*Applausi*).

Onorevoli senatori, non indugero a trattare

dell'ordine pubblico, poichè l'ampia relazione del senatore Bevione offre tutti gli elementi di giudizio. D'altra parte, non avrei gran che da aggiungere a quanto dissi, in questo argomento, nell'altro ramo del Parlamento. Non posso, però, astenermi dall'accennare ad un argomento che ritorna, di tanto in tanto, ad essere oggetto di discussione. Mi riferisco allo scioglimento delle associazioni regionali. Esso rientra nella sfera di quell'ordine, che attesta la progrediente e sempre più profonda unità morale del popolo italiano.

A questa stregua si deve considerare lo scioglimento di quelle associazioni: scioglimento che non fu affatto imposto dal Governo come qualcuno può aver pensato e può aver detto. La verità è che a quelle associazioni era venuta meno ogni plausibile ragione di vita. Sorte in altri tempi, quando il senso unitario non era così diffuso e così profondamente radicato dovunque come lo è oggi; sorte quando la lontananza dal proprio paese, dal proprio campanile, dava un senso di isolamento e quasi di estraneità, esse poterono esercitare ed esercitarono, di fatto, una funzione di mutua assistenza e di solidarietà, di cui sarebbe ingiusto negare le benemeritenze. La patria piccola seguiva, per così dire, i suoi figli nei grandi centri e continuava a proteggerli, rendendo meno penosi la lontananza e il distacco. Tutto ciò è noto e si comprende senza difficoltà. Ma non occorrono molte parole per dimostrare che le condizioni della società italiana sono oggi del tutto diverse. Gli orizzonti mentali si sono allargati, le comunicazioni rapidissime, stradali, ferroviarie, aeree hanno ridotto e talora soppresso le distanze; più vivo e più profondo è divenuto il sentimento nazionale, che la grande guerra, coi suoi sacrifici e coi suoi eroismi, consacrò; una solidarietà fatta di pensieri e di sentimenti comuni e, più ancora, di opere, stringe tutti quanti gli italiani, di modo che nessuno, in nessuna città d'Italia, si sente, non dirò estraneo, ma a disagio. (*Bene*). Non si dice nulla di irriverente nei riguardi di quelle associazioni, quando si afferma che nella nuova atmosfera creata dal Fascismo esse rappresentavano una concezione sorpassata ed assolutamente anacronistica. Non è privo di significato, del resto, il fatto che siano stati i consigli diret-

tivi di questi sodalizi a prendere l'iniziativa di uno spontaneo scioglimento, che voleva, oltre tutto, essere un riconoscimento ed una riprova di quell'unità morale, che è vanto e orgoglio del nostro tempo l'aver pienamente raggiunto nel nome della vittoria, sotto il simbolo del Littorio e sotto la guida del Duce. (*Approvazioni*).

Il nostro rispetto verso tutto ciò che il passato ha di nobile e di buono non può impedirci di salutare senza rimpianto la scomparsa di associazioni e di enti che richiamavano ancora alla nostra memoria i tempi delle superstiti differenze regionali. Mi si dirà che quelle associazioni, di regionale non conservavano ormai che il semplice nome. In molti casi era forse vero; ma allora, io mi domando, perchè un nome che poteva dare alla gente l'impressione che in Italia non si fosse ancora addivenuti ad una perfetta fusione? Chi non avvertiva, come, a Roma più che altrove, fossero fuori luogo simili sodalizi?

Il tramonto di queste associazioni e qualche negata concessione ad alcune manifestazioni dialettali hanno fatto pensare e dire a qualcuno che il Governo intendeva comprimere i costumi locali e le originalità folcloristiche. Niente di tutto questo.

Tutto ciò che è spontaneo e popolare, tutto ciò che vive di vita propria, perchè trova la sua ragione d'essere nella tradizione, non lede l'unità nazionale e non può essere oggetto di intervento da parte del Governo. Con questo, peraltro, non intendo in nessun modo affermare che il Governo debba incoraggiare o, comunque, prendere parte attiva all'incremento di tali manifestazioni, perchè il compito del Governo, in quest'ordine di fenomeni, deve limitarsi unicamente a quanto ha carattere strettamente, decisamente nazionale e unitario. (*Bene*). La compattezza unitaria di un popolo e la saldezza della sua coscienza nazionale trovano nella lingua la massima espressione e la massima conferma. Non interventi, ripeto, a danno di quelle che sono le manifestazioni spontanee dello spirito popolare; ma interventi, invece, contro tutte quelle manifestazioni artificiali, che tendono a risuscitare tradizioni spente nel tempo e che nulla può far ritornare; contro quelle produzioni pseudo artistiche, che non di rado sono dei

goffi rifacimenti di lavori italiani e perfino stranieri. Questo manierismo dialettale, che non ha nulla a che vedere nè con l'arte nè col costume, rappresenta unicamente un'ingiuria allo spirito unitario della Nazione e un pericolo per il buon gusto del pubblico. (*Approvazioni*). Non è il caso di avere indulgenze.

Si è detto tutto, per quanto riflette l'ordine pubblico e il tono generale dello spirito nazionale, quando si è constatato il consenso sempre più fervido che circonda il Regime e, in particolare, il suo fondatore e Capo, come dimostrarono le mirabili, indimenticabili giornate commemorative del primo decennale. Il Paese avverte ogni giorno più ed ogni giorno più si convince che, fuori dell'idea fascista, fuori della concezione fascista, non c'è salvezza, non c'è salute e ne ha una riprova nell'ardore col quale dovunque si cerca di superare la crisi del nostro tempo, quella degli ordinamenti interni, come quella dei rapporti internazionali, ispirandosi all'esempio e al pensiero di Roma.

Il Paese non dimentica che nel Fascismo esso ha trovato la difesa e la rivendicazione delle sue istituzioni e delle sue glorie più care: della Monarchia, cui deve l'unità della patria, dell'Esercito e della Vittoria. (*Applausi*). Esso sa che l'ordine, presupposto di tutte le forme di vita, è anche la condizione prima di ogni prosperità e di ogni grandezza, se è vero che i popoli debbono vivere e non semplicemente vegetare. Per questo il Paese mostra di comprendere ogni giorno più l'opera mirabile che alla causa dell'ordine recano il Partito, i prefetti, la milizia, l'arma dei carabinieri, la polizia e, in genere, tutti i funzionari dello Stato, che trovano nella fedeltà al Duce una ragione di orgoglio e nell'adempimento del proprio dovere il premio più ambito. (*Applausi vivissimi e prolungati. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero

dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, autorizzata col Regio decreto 9 novembre 1924, n. 1958, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata con i Regi decreti 28 agosto 1930, n. 1366 e 23 aprile 1931, n. 490, a tutto l'anno 1932, è ulteriormente prorogata, nella misura di lire 1.000.000, a tutto l'anno 1933.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del fondo per il culto, possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1933-34, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei patrimoni riuniti ex economali di cui all'articolo 18 della

legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41, del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia » (N. 1574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato numero 1574.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, alle parole « *Avvocatura Erariale* » sono sostituite le altre « *Avvocatura dello Stato* ».

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 2 della legge, modificato con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« L'Opera Nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto di 13 membri, nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, e designati: uno dal segretario del Partito Nazionale Fascista; due dal ministro per l'interno, e cinque, rispettivamente, dai ministri per gli affari esteri, per le finanze, per la giustizia, per l'educazione Nazionale e per le corporazioni, scegliendoli nel personale delle relative amministrazioni di grado non inferiore al 6°; uno dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e uno dalla Croce Rossa Italiana; tre sono scelti dal ministro per l'interno tra le persone specialmente competenti nelle discipline relative alla assistenza della madre e del fanciullo.

I membri del Consiglio si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere confermati.

Il presidente e il vice presidente, da scegliersi fra i consiglieri, sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

In seno al Consiglio centrale, è costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice presidente dello stesso Consiglio e di un membro del Consiglio designato dal ministro per l'interno, il quale nominerà pure un supplente, scegliendolo tra i consiglieri.

Nei casi di urgenza, la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute

consecutive. La decadenza è pronunciata dai rispettivi consessi: il ministro per l'interno la può promuovere.

Il presidente, il vice presidente e i membri del Consiglio centrale possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale ».

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è modificato e completato come segue:

« All'articolo 3 della legge è sostituito il seguente:

« Sono considerati soci dell'Opera Nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'ente.

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili.

Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a lire 10.000.

Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta una somma non inferiore a lire 500.

Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obbligino a pagare annualmente la somma di lire 60 per un periodo minimo di anni cinque.

Sono soci giovanili i minori di anni 18 che corrispondano annualmente la somma di lire 10.

Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

L'Opera Nazionale assegna diplomi e medaglie di benemeritenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo, abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera.

Il presidente dell'Opera sceglie un componente del Consiglio direttivo di ciascuna Federazione provinciale tra i soci benemeriti, perpetui e temporanei residenti nella provincia ».

(Approvato).

Art. 4.

All'articolo 4 della legge, modificato con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« L'Opera nazionale:

1° provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione e alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, travati e delinquenti, fino all'età di anni 18 compiuti.

Con le providenze dirette a questi scopi, l'Opera Nazionale integra le opere già esistenti di protezione della maternità e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative;

2° favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantili nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti, di scuole teorico-pratiche di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile;

3° organizza, d'accordo con le Amministrazioni delle provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889, nonchè con gli ufficiali sanitari dei singoli comuni e con le autorità scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili;

4° invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi l'opportunità, la riforma di tali disposizioni ».

(Approvato).

Art. 5.

La lettera b) del 1° comma dell'articolo 6 della legge è così modificata:

« b) di sovvenzionare le istituzioni, che dispongano di inadeguate risorse patrimoniali, anche sotto forma di concorso nel pagamento delle rette degli assistiti ».

(Approvato).

Art. 6.

All'articolo 7 della legge, modificato con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« L'Opera Nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

1° con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge del bilancio;

2° coi fondi stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate alla erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell'articolo 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di Pietà di prima categoria riservata, in base all'articolo 3 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;

4° con quella percentuale di utili netti che potrà essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti Istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Santo Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;

5° col quarto delle imposte di soggiorno e di cura, a norma dell'articolo 179 del Testo Unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

6° con le contribuzioni dei soci;

7° con le rendite del proprio patrimonio provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni, o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera Nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti.

I fondi di cui ai nn. 2, 3 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternità e dell'infanzia nelle provincie e nei comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono o nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura ».

(Approvato).

Art. 7.

L'articolo 5 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 è abrogato.

All'articolo 8 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 è sostituito il seguente:

« In ogni provincia i compiti dell'Opera Nazionale sono attuati da una Federazione con sede nel comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

La Federazione è retta da un Consiglio di 11 membri, compresi il presidente e il vice presidente, che sono di diritto, rispettivamente, il Preside dell'Amministrazione provinciale o un Rettore da lui delegato, e la Fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata.

Fanno parte di diritto del Consiglio:

1° il consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza pubblica;

2° il medico provinciale;

3° il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato.

Gli altri sei componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal Segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, quattro dal Prefetto nelle persone di un medico specializzato in ostetricia e di un medico specializzato in pediatria e di due rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione della maternità ed infanzia, uno dal Presidente dell'Opera Nazionale, scegliendolo fra i soci esperti in materia di assistenza materna e infantile, residenti nella provincia, in conformità al disposto del precedente articolo 3.

I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti non di diritto del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio; il Presidente dell'Opera Nazionale la può promuovere.

Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del Prefetto, contro il quale è ammesso ricorso al ministro per l'interno.

Contro la determinazione del ministro non

è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'amministrazione provinciale.

Quando, pel funzionamento della Federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'Opera dovrà stabilirne i diritti e le attribuzioni, con speciale regolamento da approvarsi dal ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze ».

(Approvato).

Art. 8.

L'articolo 6 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è abrogato.

All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 9. — La Federazione provinciale:

1° dirige e coordina le attività dei Comitati comunali di patronato di cui all'articolo 10;

2° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera Nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternità e della infanzia nell'ambito della provincia, dirigendo e coordinando le attività delle istituzioni pubbliche e private;

3° segnala all'Opera Nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia, e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternità e della infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e dà parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni ».

Art. 9-bis. — Il presidente rappresenta la Federazione, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporsi al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, vigila sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e private e dei Comitati di patronato istituiti con l'articolo 10 della presente legge ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternità e dell'infanzia.

Nei casi di urgenza, il presidente può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

Per l'esercizio della vigilanza, il presidente può fare eseguire speciali ispezioni richiedendo anche, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori governativi, con le modalità stabilite nel regolamento.

Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla Cassa di maternità e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza è esercitata dagli ispettori corporativi, ai quali il presidente di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni ».

(Approvato).

Art. 9.

Gli articoli 10 e 11 della legge, modificati rispettivamente con gli articoli 7 e 8 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, sono sostituiti con i seguenti:

« Art. 10. — In ogni comune è costituito, per l'attuazione dei compiti della Federazione provinciale, un Comitato di patronato, composto di membri di diritto e di altri scelti dal presidente della Federazione stessa tra persone di indiscussa probità e rettitudine, esperti in materia di assistenza materna ed infantile.

Sono patroni di diritto: il Segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore, designati dal presidente del tribunale, l'ufficiale sanitario del comune, il presidente della Congregazione di Carità, il direttore didattico o un maestro, un sacerdote che abbia cura di anime, designato dal Prefetto, la segretaria del Fascio femminile.

Nei comuni nei quali occorra costituire più di un Comitato, i componenti dei Comitati aggiunti sono nominati dal Comitato indicato al primo comma del presente articolo, cui spetta determinare, con deliberazione approvata dal Consiglio direttivo della Federazione, il numero dei Comitati aggiunti e dei rispettivi componenti.

La nomina dei patroni e patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti deve essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione ».

« Art. 11. — Il podestà o un suo delegato è di diritto presidente del Comitato di patronato.

In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce la Segretaria del Fascio femminile.

Le nomine del presidente o del vice presidente dei Comitati aggiunti sono fatte, rispettivamente, dal podestà e dalla Segretaria del fascio femminile, con la ratifica del Consiglio direttivo della Federazione ».

« Art. 11-bis. — I Comitati di patronato:

1° organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dalla presente legge e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati e adoperandosi perchè le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso di infermiere retribuite dall'Opera Nazionale e di visitatrici volontarie;

2° esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;

3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle Congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'articolo 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

4° vigilano sui fanciulli e adolescenti, denunciando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, e curano che, in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

5° denunciano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;

6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessario per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia nei singoli comuni, e promuovono, quando occorra, dai prefetti, i provvedimenti di cui all'articolo 27 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia, i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi i quali devono prestare la necessaria assistenza ».

« Art. 11-ter. — I Comitati di patronato hanno sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune e si avvalgono dell'opera del segretario e degli altri impiegati del comune ».

(Approvato).

Art. 10.

Al secondo comma dell'articolo 12 della legge, modificato con l'articolo 9 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo della Federazione su proposta del presidente ».

(Approvato).

Art. 11.

All'articolo 13 della legge, modificato con l'articolo 10 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito il seguente:

« Le funzioni del presidente, vice presidente e dei membri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, del presidente, del vice presidente e dei membri dei Consigli direttivi delle federazioni provinciali, nonchè quelle dei presidenti e vice presidenti dei Comitati di patronato e dei patroni e delle patronesse sono gratuite ».

(Approvato).

Art. 12.

Nel secondo comma dell'articolo 14 della legge, modificato con l'articolo 11 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, alle parole « dai patroni » sono sostituite le altre: « dai Comitati di patronato ».

(Approvato).

Art. 13.

L'articolo 15 della legge è così modificato: « Gli ospedali, asili di maternità e altri

congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, ancorchè si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto; salvo in questo caso, l'emissione dell'ordinanza e il diritto al rimborso delle spese di assistenza, a norma dell'articolo 34 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 14 della presente legge ».

(Approvato).

Art. 14.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 17 della legge, alle parole: « articolo 389 » sono sostituite le altre « articolo 593 ».

(Approvato).

Art. 15.

L'articolo 20 della legge è così modificato: « Il procuratore del Re deve trasmettere alla Federazione della provincia di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 28, secondo comma, 32, 34, 541, 564, quarto comma, e 569 del Codice penale, 233 del Codice civile, 177 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe ».

(Approvato).

Art. 16.

Gli articoli 21 e 22 e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge sono soppressi.

Nel primo comma dello stesso articolo 23 alle parole « fanciulli e adolescenti » sono sostituite le altre « minori degli anni 16 ».

L'ultimo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti a norma dell'articolo 689 del Codice penale ».

(Approvato).

Art. 17.

Nel primo e secondo comma dell'articolo 24, rispettivamente, alle parole « a fanciulli o adolescenti » e « ai fanciulli e agli adolescenti, minori di 15 anni » sono sostituite le altre: « ai minori degli anni 16 ».

(Approvato).

Art. 18.

L'articolo 24-bis, aggiunto nella legge con l'articolo 13 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, è sostituito con il seguente:

« L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti articoli 23 e 24 e negli articoli 76, secondo comma, 78, 79, 101, secondo e terzo comma, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere promosso dall'Opera Nazionale, alla quale, in ogni caso, le autorità locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati ».

(Approvato).

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in Testo Unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (N. 1579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione

di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato numero 1579.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È istituito un Ente di previdenza, al quale sono iscritti di ufficio tutti gli avvocati ed i procuratori che siano iscritti negli albi.

L'Ente provvederà ad erogazioni temporanee o continuative a favore dei detti professionisti e delle loro famiglie, nei casi e con le modalità che saranno stabiliti a termini dell'articolo 2.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le ulteriori norme occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente di previdenza e per la disciplina delle erogazioni, ad imporre contributi a carico degli iscritti, stabilendo sanzioni disciplinari per caso di inadempienza, e a determinare contributi per ciascun giudizio da pagarsi, a favore dell'Ente, dall'avvocato o dal procuratore, all'atto della iscrizione della causa a ruolo o della costituzione in giudizio.

Questi ultimi contributi non sono ripetibili dalle parti.

Potranno inoltre essere imposte percentuali a favore dell'Ente sulle retribuzioni liquidate agli avvocati ed ai procuratori per incarichi loro conferiti dall'autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 3.

Dal giorno della pubblicazione di questa legge non potrà essere concesso il riconoscimento ad alcuna nuova istituzione che sotto

qualsiasi forma si proponga le stesse finalità dell'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori.

Le istituzioni di qualsiasi specie, attualmente esistenti, che provvedono comunque a scopi di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati, dei procuratori e delle loro famiglie, continueranno a svolgere la loro attività secondo i propri statuti per la durata di un anno dal giorno dell'entrata in vigore delle norme da emanarsi dal Governo del Re ai sensi dell'articolo 2. Trascorso tale termine, le dette istituzioni si intenderanno soppresse ed i loro patrimoni saranno devoluti all'Ente di previdenza istituito con la presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Presso l'Ente di previdenza potrà essere istituita, secondo le norme da emanarsi dal Governo del Re, una Cassa per la concessione di pensioni agli avvocati ed ai procuratori, quando le condizioni finanziarie dell'Ente lo consentiranno.

(Approvato).

Art. 5.

Ai componenti degli organi preposti alla direzione e all'amministrazione dell'Ente di previdenza o della Cassa pensioni non sarà corrisposto alcun compenso: le loro funzioni saranno esercitate gratuitamente.

(Approvato).

Art. 6.

Le norme da emanarsi a termini della presente legge saranno date con decreti Reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi » (N. 1499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la spesa per la costruzione del tratto del viale Litoraneo Marina di Massa-Forte dei Marmi-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente l'istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932 » (N. 1590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente l'istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente la istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

• Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione » (N. 1591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

• Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con sede in Roma » (N. 1570).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

• Assimilazione alle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione Finanziamenti Industriali dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale » (N. 1588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Assimilazione alle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione finanziamenti industriali dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

Le obbligazioni emesse dalla Sezione finanziamenti industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario, e sono ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa. Esse sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli Enti, di qualsiasi natura, esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli Enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Sezione, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti generali o speciali.

Le obbligazioni emesse dalla Sezione sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario, sia agli Enti locali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Albini, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arrivabene, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cavallero, Celesia, Cesareo, Chersi, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, De Bono, De Marinis, De Martino, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Teranova, Di Vico.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari.

Gallenga, Gallina, Gasparini, Gatti Salvatore, Gentile, Giampietro, Ginori Conti, Giordano, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Larussa, Libertini, Lissia, Lucioli.

Malagodi, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marconi, Mariotti, Marozzi, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Mi-

liani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante.

Pais, Passerini Angelo, Pavia, Perla, Pestalozza, Pironti, Poggi Cesare, Porro, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raineri, Ricci Corrado, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spirito, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venturi, Venzi, Vicini Marco Arturo, Visocchi.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione al Governo del Re ad emanare il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle Scuole italiane all'estero (1562):

Senatori votanti 165

Favorevoli 161

Contrari 4

Il Senato approva.

Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di Aeroporto civile (1589):

Senatori votanti 165

Favorevoli 161

Contrari 4

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 APRILE 1933

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 16, che autorizza la spesa di lire 2.200.000 per la costruzione della strada di « Fantiscritti » attraverso la zona marmifera, nel comune di Carrara (1517):

Senatori votanti 165

Favorevoli 160

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di Credito Navale ad emettere una serie speciale di obbligazioni per lire 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di Società di navigazione di nazionalità italiana (1548):

Senatori votanti 165

Favorevoli 159

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1549):

Senatori votanti 165

Favorevoli 161

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati in Roma tra l'Italia e l'Ungheria in data 12 novembre 1932, per regolare alcune questioni derivanti dalla guerra (1565):

Senatori votanti 165

Favorevoli 160

Contrari 5

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1575):

Senatori votanti 165

Favorevoli 157

Contrari 8

Il Senato approva:

Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1574):

Senatori votanti 165

Favorevoli 161

Contrari 4

Il Senato approva.

Istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1579):

Senatori votanti 165

Favorevoli 159

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in comune di Forte dei Marmi (1499):

Senatori votanti 165

Favorevoli 158

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente l'istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932 (1590):

Senatori votanti 165

Favorevoli 159

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione (1591):

Senatori votanti	165
Favorevoli	160
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con sede in Roma (1570):

Senatori votanti	165
Favorevoli	159
Contrari	6

Il Senato approva.

Assimilazione alle cartelle di credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla Sezione

Finanziamenti Industriali dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (1588):

Senatori votanti	165
Favorevoli	160
Contrari	5

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito l'ordine del giorno il Senato sospende i suoi lavori e sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CLXXXIII^a TORNATA

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6448
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conti consuntivi degli Archivi notarili, per gli esercizi finanziari 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31 e 1931-32 » (1661)	6449
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denunce dei dipendenti di aziende private agli effetti della imposta complementare » (1602)	6453
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, che autorizza il ministro per l'aeronautica a indire un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica » (1611)	6453
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, relativo ai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti » (1612)	6454
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 402, che ha dato approvazione all' <i>Avenant</i> stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcoliche, in aggiunta al <i>Modus vivendi</i> commerciale italo-francese del 4 marzo 1932 » (1642)	6454
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concenente variazioni allo stato di provisione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del Regio decreto 20 aprile 1933,	

n. 375, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1646). 6454

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati » (1646) 6451

JUNG, *ministro delle finanze* 6453

« Stato di provisione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1607) 6455

MANFRONI 6455

GIUSEPPE ROTA 6457

SOLARI 6460

DEL CARRETTO, *relatore* 6465

SIRIANNI, *ministro della marina* 6467

(Presentazione) 6448

Relazioni:

(Presentazione) 6473

Verbale di deposito 6448

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 6475

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bergamasco per giorni 8; Maury di Morancez per giorni 3; Pullè per giorni 8; Soderini per giorni 6; Tosti di Valminuta per giorni 3; Venturi per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

**Verbale di deposito dell'atto di morte
di S. A. R. il Duca degli Abruzzi.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato il verbale di deposito negli archivi del Senato del Regno dell'Atto di morte di Sua Altezza Reale il Principe Luigi Amedeo Giuseppe Maria Fernando Francesco di Savoia Aosta, Duca degli Abruzzi:

« Il giorno trentuno del mese di maggio millenovecentotrentatrè, anno undecimo dell'Era fascista, in una sala del Palazzo Venezia in Roma; procedevasi da Sua Eccellenza il dottore Luigi Federzoni, Presidente del Senato del Regno, Ufficiale di Stato civile della Reale Famiglia, alla compilazione della trascrizione dell'Atto di Morte di Sua Altezza Reale il Principe Luigi Amedeo Giuseppe Maria Fernando di Savoia Aosta, Duca degli Abruzzi, nei due registri originali di cui all'articolo trecentosettanta del Codice civile. Di questi, quello custodito negli Archivi del Senato del Regno era stato il giorno ventinove maggio millenovecentotrentatrè, anno undecimo dell'Era fascista, estratto dalla cassaforte posta nella sala del Segretario generale del Senato e destinata alla custodia degli Atti di Stato civile della Reale Famiglia, l'altro, custodito negli Archivi generali del Regno, era stato il medesimo giorno ventinove maggio consegnato al Segretario generale del Senato dal Soprintendente degli Archivi generali del Regno in Roma ed è stato a questi restituito oggi trentuno maggio, giusta l'unita dichiarazione del Soprintendente medesimo.

« Dovendosi ora procedere al deposito del Registro dell'Archivio del Senato, giusta quanto è prescritto dall'articolo trentotto dello Sta-

tuto, sono oggi trentuno maggio millenovecentotrentatrè, anno undecimo dell'Era fascista, nel Palazzo ove ha sede il Senato del Regno e nella sala del Segretario generale convenuti il dottore Luigi Federzoni, Presidente del Senato del Regno, il professor Luigi Simonetta, Senatore Questore del Senato del Regno, e il dottore professore Annibale Alberti, Segretario generale del Senato del Regno, ed aperta la cassaforte suddetta si è quindi riposto il Registro degli Atti di Morte della Reale Famiglia, procedendosi poi alla chiusura della cassaforte medesima.

« E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in due originali, che sono stati firmati dagli intervenuti, il presente processo verbale, un esemplare del quale sarà unito al processo verbale della prima seduta del Senato.

Il Presidente del Senato del Regno

« LUIGI FEDERZONI ».

Il Senatore Questore

LUIGI SIMONETTA.

Il Segretario Generale del Senato del Regno

ANNIBALE ALBERTI.

« Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in restituzione dal signor Gr. Uff. Dott. Prof. Annibale Alberti, Segretario generale del Senato del Regno, il Registro degli Atti di Morte della Reale Famiglia.

« Roma, 31 maggio 1933-XI.

*Il Soprintendente
degli Archivi Generali del Regno*

E. CASANOVA.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente disegno di legge presentato alla Presidenza dal Capo del Governo, Ministro degli Affari Esteri:

Approvazione della convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, tra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931 (1672).

Approvazione del disegno di legge: «Conti consuntivi degli Archivi notarili, per gli esercizi finanziari 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31 e 1931-32» (N. 1661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Conti consuntivi degli Archivi notarili, per gli esercizi finanziari 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-1925, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31 e 1931-32».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato numero 1661.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1916-17, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	2.462.149,93
Spesa		2.115.698,97
Differenza +	L.	346.450,96

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1917-18, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	2.656.250,56
Spesa		2.356.974,13
Differenza +	L.	299.276,43

(Approvato).

Art. 3.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1918-19, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	3.623.835,95
Spesa		3.000.800,71
Differenza +	L.	623.035,24

(Approvato).

Art. 4.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1919-20, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	6.511.859,38
Spesa		3.564.780,16
Differenza +	L.	2.947.079,22

(Approvato).

Art. 5.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1920-21, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	8.715.059,49
Spesa		5.931.629,91
Differenza +	L.	2.783.429,58

(Approvato).

Art. 6.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1921-22, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	9.628.236,55
Spesa		6.401.807,55
Differenza +	L.	3.226.429 —

(Approvato).

Art. 7.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1922-23, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	9.071.935,11
Spesa		6.467.818,15
Differenza +	L.	2.604.116,96

(Approvato).

Art. 8.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1923-24, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	9.876.002,98
Spesa		6.342.700,57
Differenza +	L.	3.533.302,41

(Approvato).

Art. 9.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1924-25, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	20.242.511,28
Spesa		13.434.991,82
Differenza +	L.	6.807.519,46

(Approvato).

Art. 10.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1925-26, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	14.079.336,83
Spesa		10.310.754,94
Differenza +	L.	3.768.581,89

(Approvato).

Art. 11.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1926-27, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	16.529.355,07
Spesa		10.597.420,48
Differenza +	L.	5.931.934,59

(Approvato).

Art. 12.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1927-28, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	12.929.248,39
Spesa		8.261.766,60
Differenza +	L.	4.667.481,79

=====
(Approvato).

Art. 13.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1928-29, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	13.265.406,51
Spesa		8.203.445,08
Differenza +	L.	5.061.961,43

=====
(Approvato).

Art. 14.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1929-30, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	13.416.910,58
Spesa		8.815.409,41
Differenza +	L.	4.601.501,17

=====
(Approvato).

Art. 15.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1930-31, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	15.085.286,89
Spesa		14.834.555,25
Differenza +	L.	250.731,64

=====
(Approvato).

Art. 16.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1931-32, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	25.618.200,01
Spesa		20.244.324,71
Differenza +	L.	5.373.875,30

=====
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati » (N. 1646).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati; *sostituendo l'articolo 6 col seguente:*

Art. 6. — Per la determinazione dell'ammontare annuo complessivo degli emolumenti agli effetti del precedente articolo deve tenersi conto delle partecipanze, cointeressenze, premi, gettoni di presenza ed altri emolumenti del genere, comunque e per qualsiasi importo corrisposti ai dipendenti dalla ditta, società od ente. Deve tenersi conto altresì degli emolumenti sugli utili netti di bilancio, anche se corrisposti per la carica di amministratore.

Sempre agli effetti del precedente articolo, deve essere, in via provvisoria, considerato come ammontare annuo complessivo degli emolumenti quello che di fatto il dipendente ha percepito nell'anno precedente, salvi gli accertamenti definitivi durante il corso dell'anno e comunque alla fine di esso.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1933.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del Testo Unico di leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con decreto Reale 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª);

Visto il Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, relativo al riordinamento delle aliquote delle imposte dirette;

Visto l'articolo 7 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, portante sgravi tributari;

Visto il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Ritenute la necessità e l'urgenza del provvedimento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1933 l'aliquota dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile classificati in categoria C-2 dall'articolo 1° del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, è fissata nella misura dell'8 per cento.

Art. 2.

Gli enti, le società e le altre persone che, a' sensi degli articoli 15, 16 e 17 del Testo Unico di leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con decreto Reale 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), sono tenuti a dichiarare gli stipendi, pensioni ed assegni (redditi di categoria C-2) corrisposti ai loro dipendenti e a pagare direttamente la relativa imposta salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta, sono obbligati ad esercitare tale rivalsa con decorrenza dal 1° gennaio 1933.

Ove consti che detto obbligo non sia adempiuto, l'imposta sarà nuovamente riscossa a nome del percipiente il reddito, ed all'ente, società o persona sarà applicata per la tra-

sgressione una sovratassa pari al cinquanta per cento dell'ammontare di imposta non trattenuta.

Tale sovratassa non è condonabile se non per legge.

Art. 3.

Gli enti, società e persone indicati nel precedente articolo, oltre all'obbligo della consueta dichiarazione dei redditi di categoria C-2, a' sensi del primo ed ultimo comma dell'articolo 3 del testo approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1934, un elenco completo degli emolumenti di qualsiasi natura corrisposti nel precedente anno, assoggettati a ritenuta di rivalsa, colla indicazione nominativa dei percipienti.

In base a tale dichiarazione, o di propria iniziativa, l'ufficio delle imposte, eseguiti i relativi controlli, procede annualmente alla tassazione di conguaglio, provvedendo, se richiesto, agli eventuali sgravi, oppure alla iscrizione a ruolo del supplemento d'imposta, da versarsi in unica soluzione alla scadenza normale della prima rata bimestrale successiva alla pubblicazione del ruolo.

Art. 4.

Le infrazioni all'obbligo della denuncia di cui al precedente articolo 3 sono punite, a' sensi del citato testo approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, con la sopratassa e l'ammenda stabilite dagli articoli 15 e 16 del testo stesso aumentate della metà, salve, se del caso, le più gravi sanzioni previste dal successivo articolo 18.

Il mancato pagamento del conguaglio d'imposta, trattenuta sui redditi di categoria C-2, è immediatamente passibile delle sanzioni di cui agli articoli 25 a 31 del citato testo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

In occasione della prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, nessun au-

mento di assegno spetta al percipiente quando gli emolumenti di cui questi gode risultino nel loro ammontare annuo complessivo non inferiori a lire 30.000.

Nei casi in cui gli emolumenti risultino nel loro ammontare complessivo inferiori alla cifra annua di lire 6.000, l'ente, società o persona, che applichi per la prima volta la ritenuta di ricchezza mobile in conseguenza del presente decreto, è tenuto ad accordare al proprio dipendente un aumento della retribuzione pari a non meno dell'80 per cento dell'imposta trattenuta.

Quando gli emolumenti complessivi annui ammontano a cifre intermedie tra le lire 30.000 e le lire 6.000, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, determinerà, con proprio decreto, quanta parte dell'onere tributario debba essere sostenuta dagli enti, società e persone di cui all'articolo 2, sotto forma di aumento degli assegni nella prima applicazione del presente decreto, e quanta debba ricadere sullo stipendiato.

Art. 6.

Nella determinazione dell'ammontare annuo complessivo degli emolumenti, agli effetti del precedente articolo, dove tenersi conto anche delle partecipanze, cointeressenze, gettoni di presenza, premi od emolumenti del genere comunque e per qualsiasi ammontare pagati ad amministratori, sindaci, dirigenti e simili da enti, istituti, società ed aziende di qualsiasi natura.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzato il ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1933 — Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
JUNG
DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

JUNG, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *ministro delle finanze*. In risposta alla relazione del senatore Berio, devo semplicemente ripetere dichiarazioni da me già fatte nell'altro ramo del Parlamento e cioè che: agli effetti fiscali il carattere impiegatizio non può desumersi esclusivamente in base alla legge sull'impiego privato e che non è possibile equiparare gli impiegati privati agli impiegati di Stato, agli effetti della complementare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denunce dei dipendenti di aziende private agli effetti della imposta complementare » (N. 1602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denunce dei dipendenti di aziende private agli effetti della imposta complementare ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denunce dei dipendenti delle aziende private agli effetti dell'imposta complementare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, che autorizza il ministro per l'aeronautica a indire un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica » (N. 1611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, che autorizza il ministro per l'aeronautica a indire un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, che autorizza il Ministro per l'aeronautica a indire un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, relativo ai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti » (Numero 1612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, relativo ai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, relativo ai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 402, che ha dato approvazione all'*Avenant* stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcoliche, in aggiunta al *Modus vivendi* commerciale italo-francese del 4 marzo 1932 » (N. 1642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 402, che ha dato approvazione all'*Avenant* stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcoliche, in aggiunta al *Modus Vivendi* commerciale italo-francese del 4 marzo 1932 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 402, che ha dato approva-

zione all'*Avenant* stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcoliche, in aggiunta al *Modus Vivendi* commerciale italo-francese del 4 marzo 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del Regio decreto 20 aprile 1933, n. 375, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1645).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del Regio decreto 20 aprile 1933, n. 375, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci delle Aziende autonome del Fondo di massa della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex-economali e delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; ed è convalidato il Regio decreto

20 aprile 1933, n. 375, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MANFRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFRONI. Onorevoli colleghi, nel prendere la parola sul bilancio della Marina, sento prima di tutto la necessità di rivolgere all'onorevole Ministro un ringraziamento per avere accolto benevolmente la raccomandazione che in sede di bilancio l'anno scorso gli rivolsi, di voler affidare al benemerito Ufficio Storico della Regia Marina la pubblicazione di un'opera importante, quale è quella della storia della Marina di Venezia, dalla battaglia di Lepanto alla caduta della Repubblica.

Quest'opera, compilata su documenti raccolti da un illustre uomo di mare del secolo XVII, integrati da ricerche di archivio compiute recentemente, è largamente illustrata e farà certamente onore alla marina nostra e all'Ufficio Storico, che se ne è fatto editore, perchè rievocherà le glorie di Venezia, specialmente nel periodo della guerra di Candia, quando grandi uomini di mare compirono eroiche imprese e diedero generosamente la vita combattendo contro i nemici della Cristianità e della Repubblica. Basterà ricordare i nomi di Iacopo Riva, di Lorenzo Marcello, di Francesco Morosini e di colui che fu celebrato

da D'Annunzio, nella Canzone dei Dardanelli, Lazzaro Mocenigo. La Marina italiana, la quale è così ricca di glorie (però così spesso dai nostri amici vicini e lontani obliate e trascurate), potrà da questa opera pubblicata dall'Ufficio Storico trarre nuovo argomento d'orgoglio. E poichè ho ricordato l'Ufficio Storico, per il quale sento un vivissimo affetto, oserei dire paterno, perchè quando esso non esisteva fui il primo in Italia ad invocarne la istituzione, debbo con grande compiacimento ricordare come nel Decennale esso abbia compiuto un'opera veramente grande e importante, sia pubblicando la cronistoria della nostra guerra navale, desunta da documenti, non solo nostri ma anche austriaci trovati a Pola, sia traducendo in lingua italiana dal tedesco e dall'inglese una serie di notevolissime pubblicazioni, d'argomento navale e politico — che altrimenti sarebbero sfuggite a coloro che non hanno grande familiarità con queste lingue straniere — sia finalmente occupandosi di molti lavori speciali di altro genere, tra cui ricorderò quelle di prossima pubblicazione sulla campagna del 1840 in Siria.

Farò solo una piccola osservazione che l'onorevole ministro vorrà permettere ad un vecchio cultore di storia: nell'ultimo volume testè uscito, che ricorda le occupazioni adriatiche dell'immediato dopo guerra, nel quale sono pubblicati dispacci veramente importanti scambiati specialmente tra S. E. Thaon di Revel e l'ammiraglio Cagni, sono stati fatti alcuni opportuni, anzi opportunissimi tagli, cioè qualche edulcorazione e anche qualche amputazione di cui però nel testo pubblicato non si scorge traccia.

Ora sarebbe stato opportuno, e sarà consigliabile in una prossima edizione, di mettere almeno qualche puntino di sospensione, perchè ohi fra venti o cinquanta anni consulterà questo libro non creda che gli ammiragli Thaon di Revel e Cagni siano stati così parchi di commenti verso certi nostri alleati ed amici che in Dalmazia hanno fatto apertamente e nettamente la guerra contro di noi nel periodo che immediatamente tenne dietro all'armistizio di Villa Giusti.

Passo ad un altro argomento. Ho avuto l'onore di assistere, insieme con un piccolo numero di colleghi di questo ramo del Parla-

mento, alle grandi esercitazioni navali di questa estate, Certamente non domanderò all'ammiraglio Sirianni, ministro della marina, quali siano stati i risultati tecnici delle esercitazioni stesse, e se anche lo domandassi . . . egli naturalmente e giustamente non mi risponderebbe.

Mi limito a dichiarare che noi profani abbiamo provato una profonda e viva ammirazione per l'ordine col quale si sono svolte queste manovre, per la piena rispondenza dei servizi nelle più complicate operazioni di guerra, quali la navigazione a lumi spenti di intere squadre, e le esercitazioni ad altissima velocità nel golfo di Taranto: e soprattutto siamo rimasti ammirati dalla precisione dei tiri fatti dalle grandi navi da battaglia. Abbiamo assistito in verità a delle magnifiche prove di abilità, di disciplina, di ardimento.

Queste esercitazioni, che hanno riempito l'animo nostro di orgoglio, mi hanno spinto a ricercare un po' che cosa realmente si è fatto per migliorare le condizioni della marina in questo decennio ed in ciò mi ha giovato un volumetto che voi tutti, onorevoli colleghi, avrete ricevuto: *La marina italiana dal 1922 al 1933*. Io ho voluto rendermi conto personalmente di ciò che in questo volume è detto ed ho cominciato dalle scuole.

Sono così tornato alla mia vecchia Accademia navale, nella quale ho insegnato tanti anni, e non l'ho riconosciuta più. Ho riconosciuto sì gli edifici, anch'essi però cresciuti di numero; ma ho constatato che essa è diventata una grande cosa, mentre ai miei tempi era una discreta, una piccola cosa. Non è più soltanto la scuola donde uscivano i guardiamarina, è diventata una grande università marinara nella quale tutte le specialità trovano la loro sede. Passano per questa scuola, come tutti i colleghi sanno benissimo, i futuri ufficiali delle armi navali; passano per questa scuola gli ufficiali commissari, perfino gli ufficiali delle capitanerie di porto e i futuri ufficiali di complemento della Regia marina. È veramente qualche cosa che impressiona vedere lo sviluppo che in pochi anni, specie dopo l'avvento del Regime Fascista, ha preso l'Accademia navale sotto le tre amministrazioni, Revel, Mussolini e Sirianni.

La larghezza delle dotazioni di questa scuola che ha celebrato da poco il suo cinquantenario,

l'ordine mirabile che in essa si ha, gli studi che si fanno, le dotazioni ricchissime e soprattutto l'assegnazione fissa di navi adatte alle esercitazioni degli allievi dell'Accademia, mi hanno fatto una grande impressione.

Di più ho voluto rendermi conto di un istituto che conta undici anni di vita, quello di guerra marittima, nel quale si preparano gli ufficiali agli alti comandi, ed ho avuto occasione, per la benevolenza di antichi scolari che reggono ora quell'Istituto, di vedere i lavori che sono stati fatti, lavori d'importanza veramente grande che ci danno affidamento che oggi i nostri ufficiali superiori sono ben preparati ad assumere le altissime responsabilità dei Comandi di squadra.

Ho voluto anche vedere la nuova istituzione, che chiamerò Sirianni, la Scuola di Comando navale a Taranto, scuola per la quale gli ufficiali giovani sono accompagnati, si può dire, per mano, dai loro ufficiali superiori nell'esercizio di comando delle navi, sia di superficie, sia dei sommergibili, ed ho potuto rendermi conto della grande utilità di questa Scuola.

Sono passato finalmente a Pola dove oggi sono concentrate tutte le scuole di preparazione per i marinari, tranne quella per i meccanici, che ha sede a Venezia. Questa scuola mi ha fatto una impressione profonda per lo spirito di disciplina che si infonde in questi giovani e per l'alta preparazione morale. Sul frontone di quella scuola è scritta una frase che il Capo del Governo ha voluto fosse posta: « Quando si è dato tutto alla Patria non si è dato ancora abbastanza ».

La Scuola ha veramente questo scopo di preparare i giovani marinai ad una vita dura ma degna delle tradizioni nostre.

Onorevoli colleghi, ho finito. Ci auguriamo tutti che sorrida al nostro cielo la pace: che, sotto l'abile guida dell'Uomo che regge il timone dello Stato, avendo l'occhio fisso alla Stella polare, un lungo periodo di pace possa godere l'Italia; ma se dovesse venire il pericolo, se, come ha detto un nostro grande poeta in un momento assai serio:

. . . se la guerra
l'Alpe minacci e sui due mari tuoni

noi possiamo esser sicuri che la Regia marina farà più del suo dovere. (*Applausi*).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1933

ROTA GIUSEPPE. Domando di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA GIUSEPPE. Onorevoli colleghi, il bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1933-34, ora sottoposto al vostro esame, è stato accompagnato da una virtuale nota illustrativa che dimostra, invero, in modo assai mirabile, sia pur sinteticamente, l'opera svolta dall'Amministrazione marittima, nei vari campi della sua competenza; voglio alludere alla pubblicazione, avvenuta testè, di una interessantissima ed originale monografia, edita dal Ministero della marina, dal titolo: *La nostra marina militare nel periodo 1922-33*, ed a quel fine diretta. È, questa, una magnifica raccolta di dati e di notizie che riesce oltremodo utile ed è da esprimere grande riconoscenza a S. E. il ministro Sirianni, che con tale iniziativa ha reso possibile una benefica divulgazione di quanto la marina opera negli svariati importantissimi rami della sua attività. Come molto opportunamente ha accennato il nostro relatore, sarebbe desiderabile che tale notevole pubblicazione potesse avere la maggiore possibile diffusione, ed aggiungo, a preferenza, nelle scuole, facilitandone l'acquisto.

Si rileva dal bilancio che in ossequenza alle direttive del Capo del Governo, per riflesso che deriva dall'indirizzo della politica estera, l'ammontare dei fondi occorrenti all'Amministrazione della Regia marina è stato ridotto, per il prossimo esercizio finanziario, di ben 177 milioni di lire, e ciò in analogia delle diminuzioni applicate ai bilanci delle Amministrazioni per le altre due forze armate del Paese. È una prova evidente del positivo intendimento dell'Italia di addivenire a progressive reali riduzioni nelle spese militari.

Questa falceia si ripercuote in gran parte sui fondi per le nuove costruzioni (125 milioni in meno rispetto allo stanziamento del bilancio precedente) e su quelli per l'approvvigionamento combustibili (23 milioni). Tuttavia è confortevole di apprendere da quanto S. E. il ministro ha esposto davanti all'altro ramo del Parlamento, che ciò non reca influenza sullo svolgimento del pur modesto programma ora previsto per la costruzione di nuove unità, le quali corrisponderanno ad un quantitativo di circa 29.000 tonnellate, cifra che si differenzia di poco dalla media osservata nel de-

cennio, che risultò di 27.000 tonnellate. Si ebbe un massimo di 46.000 tonnellate nello esercizio 1931-32.

Con l'incremento che ne segue nella classe degli incrociatori, saranno così dodici le unità tipo « Condottieri », successivamente migliorate nelle loro qualità difensive, ferme nella cifra definitiva di sette quelle tipo « Washington »; e viene naturale di rivolgere l'attenzione alle grandi navi. Anche nel bilancio ora in esame non si formula alcuna previsione in merito ad un eventuale incremento di questa classe di navi, che allo stato degli atti si compone, come è noto, delle sole quattro navi tipo *Conte di Cavour*, tutte prossime allo stabilito limite di età.

Il non aver fatto alcuna previsione in merito corrisponde, per altro, all'indirizzo fin qui seguito, in coerenza del tacito accordo di osservare, cioè, la così detta vacanza navale per la classe delle navi da battaglia - vacanza che gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna ed il Giappone osservano ed osserveranno fino al 1936 in ossequenza al Trattato di Londra (1931), che, come è noto, non fu ancora sottoscritto dalla Francia e dall'Italia.

È pertanto da far voti sinceri che fra queste due potenze navali si addivenga in breve, su tale materia, ad equi accordi tanto desiderati nell'interesse generale.

Dalle discussioni avvenute nell'altro ramo del Parlamento si è espresso il voto di vedere incluso nelle forze navali leggere un nuovo tipo di nave, intermedio fra il tipo « Condottieri » ed il tipo « Navigatori », cioè navi di 3000 tonnellate. Certo in guerra ogni tipo di nave può riuscire utile, ma è da vedere se con un bilancio modesto come il nostro, possa essere giustificato dare inizio ad un altro gruppo di navi che parteciperebbero delle deficienze dei cosiddetti CT (« Navigatori ») da 1800 tonnellate (divenuti già troppo grandi) perchè totalmente indifesi e non godrebbero delle caratteristiche del gruppo degli incrociatori (« Condottieri ») che si distinguono per la migliore tenuta al mare, per la maggiore garanzia di conservare elevata velocità con mare agitato, ecc.

È pur vero che tali nuove unità potrebbero avere un armamento di pezzi da 152 millimetri, analogo a quello del tipo « Condottieri »,

mentre i tipo « Navigatori » hanno pezzi da 120 millimetri, ma sta a vedere se l'efficacia del più potente armamento corrisponda alle previsioni che possono formularsi, in considerazione delle trepidazioni che si manifestano alle elevate velocità, data la grande finezza che giuocoforza occorre assegnare ai nuovi scafi — a parte poi la minore tranquillità di piattaforma di navi da 3000 tonnellate, rispetto a quelle di 7000 tonnellate.

In ogni modo la creazione di un tale nuovo tipo di nave altererebbe l'armonia ora felicemente raggiunta, per merito del ministro Sirianni, con l'affermazione di gruppi numerosi ed omogenei nelle tre classiche formazioni di navi, ciascuna distinta da speciali efficienti caratteristiche.

Potrebbe tuttavia essere utile avere qualche esemplare di tale nuovo tipo da 3000 tonnellate qualora sia capace di velocità eccezionalmente elevata, prossima ai 50 nodi, per disimpegnare l'ufficio di avviso moderno; ma al dì d'oggi, con i velivoli, il servizio di avviscoperta è perfettamente disimpegnato da questi aerei.

Sembrirebbe forse più opportuno devolvere i fondi che si volessero dedicare a questo nuovo campione di nave per accrescere il numero dei tipi da 900-1600 tonnellate con vantaggio di avere con la stessa spesa un maggiore numero di unità, oppure concorrere ad accrescere le unità da 5000-7000 tonnellate.

Escluso questo nuovo tipo di nave resterebbero ben distinti i quattro gruppi di navi loggere da superficie ora contemplati:

- torpediniere, da 600 tonnellate;
- siluranti (cannoniere) da 900-1600 tonnellate;
- incrociatori, da 5000-7000 tonnellate;
- incrociatori, da 10.000 tonnellate.

A proposito delle torpediniere da 600 tonnellate, si rileva con compiacimento che il loro numero si porta per ora a quattro. Rivivono, notevolmente migliorati, i tipi *Indomito*, e dato che la grandezza di questa nuova unità è quella che le autorità competenti ritengono sia la minima in ragione delle esigenze che si vogliono soddisfare, vi è da far voti che il numero di tale specie di vera e propria silurante, che molto opportunamente si fa risor-

gere, sia accresciuto nella maggiore possibile misura.

Vengo ora a trattare delle *riparazioni*. Da quanto S. E. il ministro ha esposto alla Camera parrebbe che si voglia dare maggiore estensione al sistema di affidare all'industria privata lavori di riparazione occorrenti al naviglio. Per alcune di queste opere, specie per i sommergibili — manutenzione delle batterie di accumulatori, ecc. — ed in genere per lavori di indole generale, perfettamente identificabili, come ad esempio, carenaggio, trasporti, pitturazione ecc., riesce certo utile, come da gran tempo si pratica, la cooperazione della industria privata; quando cioè non vi sia la possibilità di sorprese per la necessità di eseguire lavori suppletivi che si manifestano durante gli smontamenti od altro, lavori che producono prolungamento del tempo prefissato e spese extra-contrattuali. Tali extra risultano poi maggiori col crescere della entità dei lavori. Questo estendersi della necessità di ricorrere all'industria privata potrebbe essere indizio che forse si eccedette nella riduzione delle maestranze dei Regi arsenali e delle basi navali, le quali, a parte la loro speciale abilità derivante dalla continua pratica acquistata in quel genere di lavoro, sono per loro natura in special modo chiamate a provvedere al mantenimento in efficienza del naviglio.

Mi permetterei perciò di raccomandare che questo devolvere all'industria privata i lavori di riparazione avvenga con le maggiori cautele.

Desidero ora rivolgere due raccomandazioni a S. E. il ministro Sirianni. La prima riguarda il ruolo di una categoria di ufficiali di complemento. Come è noto gli iscritti di leva che posseggono licenza rilasciata dagli Istituti nautici, dopo aver compiuto un prescritto tirocinio e corsi speciali presso l'Accademia navale, possono conseguire il grado di ufficiale di complemento:

quelli in possesso della licenza della sezione capitani di lungo corso il grado di guardiamarina;

quelli in possesso della licenza della sezione macchinisti navali il grado di sottotenente per la direzione delle macchine; ripristinando per essi, e cioè pel solo ruolo di complemento, quel corpo che nei ruoli del servizio effettivo permanente fu soppresso;

quelli in possesso della licenza della sezione costruttori navali il grado di sottotenente nel C. R. E. marittimi, categoria meccanici.

Ora le possibilità ammesse per tali ultimi militari non corrispondono al trattamento fatto per le due precedenti specialità.

Secondo un precedente ordinamento, quando cioè esisteva ancora la categoria assistenti del Genio navale, detti iscritti, diplomati costruttori navali, dopo il prescritto tirocinio ed il corso speciale presso la Regia Accademia navale, conseguivano il grado di sottotenente assistente del Genio navale di complemento.

Non voglio fare alcun apprezzamento sulla avvenuta soppressione della categoria Assistenti del Genio navale, che si a terra che a bordo prestavano ottimo servizio, ma rilevo che con detta soppressione è venuta a mancare pei militari in possesso del titolo di costruttore navale il naturale trattamento nei ruoli di complemento. Ora osserverei che nella stessa guisa che si è ritenuto opportuno il ripristino della categoria ufficiali per la direzione delle macchine, limitatamente al ruolo di complemento, per dare mezzo agli iscritti di leva in possesso della licenza di macchinista navale, di conseguire il grado di sottotenente per la direzione delle macchine, in luogo di quello di sottotenente nel C. R. E. M., categoria meccanici, si potrebbe adottare analogo provvedimento ai licenziati costruttori navali, ripristinando, solo pei ruoli di complemento, la categoria sottotenenti assistenti del Genio navale.

L'altra raccomandazione che rivolgerei a S. E. il ministro si riferisce ad alcune modalità relative alla concessione di onorificenze per l'incremento delle scienze navali che è in vigore, giusta dispositivi ministeriali emanati nel 1898 dal ministro Palumbo e poi perfezionati nel giugno 1908 dal ministro Mirabello.

Secondo tali disposizioni sono state istituite progressive onorificenze da concedersi a militari ed a funzionari civili della Regia marina, autori di pregevoli pubblicazioni, di invenzioni utili all'Amministrazione marittima, ed in genere di opere che recano incremento alle scienze navali, e si concretavano, come tuttora si concretano, in medaglie d'oro e d'ar-

gento, in attestati di benemerenzza, oppure possono convertirsi in premi in danaro.

Le disposizioni ministeriali di origine, prevedevano che dette medaglie avessero dimensioni uguali alle medaglie commemorative. Senonchè tali concessioni onorifiche non trovavano il corrispettivo segno esteriore a similitudine delle altre onorificenze di ordini cavallereschi o di altre svariate benemerenzze.

Ricordo che verso il 1922 fu formulata proposta corredata da un adeguato schema di disposizioni esecutive, allo scopo di rendere manifesti i segni esteriori relativi alle onorificenze ora accennate, e ricordo pure che detta proposta non poté avere seguito dappoichè queste onorificenze per assimilarsi alle altre normali avrebbero dovuto trovare ragione in apposita legge o Regio decreto, e di più trattavasi di provvedimento unilaterale per la Regia marina. Invero esse avrebbero dovuto trovar riscontro in provvedimenti analoghi per benemerenzze nel campo della scienza militare pel Regio Esercito, e in allora non esisteva ancora l'Arma aeronautica.

Ciò posto e ritenendo che di tali onorificenze possa essere giustificato concedere di fregiarsene al pari di quelle istituite per vari motivi:

decorazione dell'Ordine al merito del lavoro;

decorazione dell'ordine coloniale della Stella d'Italia;

croce per anzianità di servizio;

decorazione del Sovrano Militare Ordine di Malta;

sembrerebbe giustificato portare all'onore di un regolare riconoscimento le benemerenzze per opere dirette in genere all'incremento delle scienze militari, comprendendovi quelle inerenti all'esercito, alla marina ed all'aeronautica, disciplinandone la istituzione, le concessioni e le modalità di graduatoria a mezzo di apposito Reale decreto. Non è forma, ma è mezzo per dare sanzione a fattori morali per dovuta soddisfazione a coloro che se ne rendono meritevoli e ad incitamento a proseguire.

Ometto di ricordare qui i nomi di coloro ai quali fu concessa la distinzione che ora proporrei di disciplinare e che onorarono con la loro opera la Regia marina. Limito l'elenco a coloro che più non esistono: S. A. R. il

Duca degli Abruzzi; gli Ammiragli Bertolini, Bettolo, Cattolica, Bollo, Bravetta, Cutinelli; i Comandanti Ronca e Passino; gli ingegneri del Genio navale Guidoni, Laurenti, Pecoraro, Augusto Rota.

Prego S. E. il ministro di voler prendere in benevola considerazione questa mia proposta, al caso in accordo con le LL. EE. i ministri della guerra e dell'aeronautica.

Onorevoli colleghi, prima di chiudere questo mio modesto contributo alla discussione del bilancio della marina, permettete che io rechi in quest'aula l'eco di una manifestazione che si svolge nell'ambito della famiglia marinara, e che sta ad attestare quali fattori morali vi si alimentino per rafforzare tradizioni e per illustrare l'opera dei suoi grandi. Si è promossa, e trova larga partecipazione degli ambienti della marina, una « Fondazione Duca degli Abruzzi » intesa ad assegnare borse di studio presso la Regia Accademia navale al figlio od all'orfano di militare che abbia onorato la Regia marina. È una nobile iniziativa che, oltre a costituire degno premio a coloro che, come ho detto, onorarono la Regia marina, costituisce una memore attestazione verso il compianto Augusto Principe, che compì i suoi studi presso quell'Accademia e che è sempre nel cuore di quanti trascorsero in essa i primi anni della loro giovinezza e di coloro che, entrati per altre vie a far parte della Regia marina, hanno ed avranno in ogni tempo, davanti alla loro mente, la eletta figura del Principe Sabauda! (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

SOLARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLARI. Brevemente, onorevoli colleghi, esporrò poche considerazioni sulla nostra marina.

Profittando della signorile ospitalità gentilmente offertati dall'onorevole ministro su di un comodo transatlantico del Lloyd Triestino, ho, nell'agosto ultimo scorso, assistito alle esercitazioni aereo-navali.

Mi è assai gradito qui ricordare come durante le stesse, pur essendo stato effettuato attivissimo movimento di numerose unità di superficie e sommergibili (circa 150), che, tra l'altro, di notte, a luci completamente oscurate come

in guerra guerreggiata, ad elevate velocità, sono venute a contatto tattico, portando a fondo azioni di attacco, non sia accaduto il benchè minimo incidente e non si sia verificata la più piccola avaria; il che sta a dimostrare la preparazione e bravura dei nostri ammiragli e comandanti, e la perfetta efficienza del naviglio.

L'onorevole ministro, nel gennaio, a mezzo del Foglio d'ordini, ha rivolto elogio al comandante, stato maggiore ed equipaggio del cacciatorpediniere *Espero* (tonnellate 1700 a carico completo) il quale, partito dall'Italia per l'Estremo Oriente con brevissimo preavviso, nel cuore dell'inverno (febbraio 1932), ha compiuto traversate molto importanti per il lungo percorso, le avverse condizioni meteorologiche, in mari di non facile navigazione, e, dopo dieci mesi di lontananza dalla Patria, avendo durante gli stessi percorso 19.300 miglia sul mare e 2400 sullo Yantze-Kiang (in complesso miglia 21.700), ha potuto il giorno stesso del suo arrivo a Gaeta, ricongiungersi in piena efficienza alla squadriglia dalla quale era stato distaccato per la speciale missione.

Ciò, a titolo di merito per il comandante, lo stato maggiore e l'equipaggio dell'*Espero*, è altresì prova della bontà del nostro naviglio leggero e dimostra, ed è per ciò che io lo metto in rilievo, come le navi che navigano intensamente siano sempre pronte e come con personale stabile ed allenato si raggiungano risultati quanto mai soddisfacenti.

Mi auguro pertanto che l'ottimo risultato della campagna dell'*Espero* consigli ad inviare in mari lontani intere squadriglie di cacciatorpediniere che, in mancanza di navi speciali, sono, forse, le più adatte per dimensioni e rapidità, alle missioni lontane dalla Patria.

Con viva soddisfazione ho sentito nell'altro ramo del Parlamento annunziare dall'onorevole ministro che l'imminente campagna di istruzione degli allievi della Regia Accademia Navale, sulle navi-scuola *Cristoforo Colombo* e *Amerigo Vespucci*, avrà per mèta le coste orientali degli Stati Uniti del nord-America.

Le lunghe traversate oceaniche di andata e di ritorno, che saranno compiute, è da ritenere esclusivamente a vela, e che potranno avere ognuna la durata di circa un mese, riusciranno assai proficue per l'allenamento

nautico e marinairesco di quanti saranno a bordo, ufficiali, allievi, equipaggio.

Le lunghe navigazioni a vela consentono buona organizzazione e regolare svolgimento delle scuole e son certo che in modo particolare sarà curato l'insegnamento della lingua inglese, della quale gli allievi potranno fare buona pratica nei porti di approdo.

Non dispiaccia all'onorevole ministro se mi addentro in dettagli; a ciò sono spinto dal grande amore che ho per la marina, alla quale tutto io devo, e, nel caso specifico, al profondo convincimento che la conoscenza delle lingue estere è oggi più che mai necessaria per gli ufficiali del mare.

Lo scorso anno in quest'Aula dissi del reclutamento del personale della marina. Non ritornerò oggi su quello degli ufficiali — ne parlai ampiamente —; accennerò solo alla necessità di aumentare quanto possibile gli organici dei vari corpi, particolarmente quello dello stato maggiore, pur sapendo che aumenti di recente sono stati stabiliti con legge in corso di applicazione. Mi soffermerò invece sul reclutamento del personale volontario del Corpo Reale equipaggi, che costituisce il nucleo degli equipaggi e dal quale sono tratti i sotto-ufficiali.

Dissi allora il mio pensiero manifestando il convincimento che l'arruolamento volontario dovrebbe limitarsi ai giovani che hanno frequentato le scuole di avviamento professionale e che, possibilmente, ne hanno conseguito la licenza.

Nè è a temere che non si avrebbe un numero sufficiente di concorrenti.

Durante la discussione del bilancio dell'educazione nazionale, è stato in quest'aula riferito che gli alunni di tali scuole raggiungono di già il numero di circa 130.000. Non sarà, io penso, difficile trovare tra essi i 3000 circa volontari che annualmente abbisognano, ed ancora per qualche anno abbisogneranno, alla marina.

La mia proposta tende ad evitare che una percentuale, e forse non lieve, degli arruolati volontari sia di giovani che da anni hanno abbandonato la scuola e probabilmente mai hanno frequentato un'officina, i quali potrebbero essere elementi non desiderabili, da prosciogliere dall'arruolamento a preparazione già iniziata.

La marina ha bisogno di giovani possibilmente rotti alla fatica, che conoscano le privazioni ed i disagi, dotati di tenace volontà e di elevato spirito di sacrificio e che sentano la passione per il mare.

Negli ultimi anni della mia lunga carriera coprii, tra le altre, la carica di ispettore superiore delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi. Ebbi in tal modo occasione di visitarle tutte di frequente, di avvicinarne comandanti ed insegnanti, di studiare con essi le varianti e modifiche da apportare a programmi, orari, dotarle di mezzi idonei per la istruzione pratica professionale, avanzando concrete proposte direttamente al ministro per trasferimenti di sede, raggruppamenti e radicali modifiche.

Erano allora (1924-1925) all'inizio gli arruolamenti volontari a premio con la ferma di anni quattro. Ben presto, assistendo alle lezioni impartite, alle interrogazioni, alle esercitazioni in officina, alle istruzioni militari ginniche e marinairesche, intrattenendomi con gli allievi sulle loro condizioni di famiglia, sui precedenti di studio, di lavoro, mi convinsi che i migliori tra essi erano coloro che, dopo una giornata di officina, spinti dal desiderio di un discreto avvenire, avevano frequentate scuole serali specializzate, dedicando allo studio ore tolte al riposo del corpo.

Io faccio voti perchè la carica di comandante superiore delle Scuole del Corpo Reale equipaggi sia ripristinata, affidandola, per ovvie ragioni, ad un ammiraglio che, compiuti i prescritti periodi di comando navale, abbia raggiunto il vertice della gerarchia.

Io so bene che il comandante superiore del Corpo Reale equipaggi tra le molteplici attribuzioni ha altresì quella di ispezionare le scuole; ma, per quanto egli sia giovane, intelligente, attivo e sbrigativo, penso sia difficile trovi tempo per frequentemente ispezionare scuole con numerosi allievi e dislocate tra Spezia, Venezia, Pola.

Ricordo, e con soddisfazione, le visite fatte ai vari istituti industriali per studiarne gli ordinamenti, i programmi, gli orari e quanto poteva essere utile per la carica che mi era stata affidata, e per pregare soprattutto i direttori di essi di voler far svolgere intensiva propaganda tra gli alunni per attirare i migliori alle scuole della marina.

Da tutti ebbi speciali riguardi, cortesie squisite e in particolare consigli che valsero a facilitare il mio compito.

Le mie visite riuscivano anche gradite perchè direttori ed insegnanti vedevano in esso l'inizio della necessaria collaborazione ed intesa tra istituti e scuole dipendenti da diversi ministeri.

Sulle moderne navi sono installati i macchinari più vari e i congegni più delicati. Gli ufficiali e i sottufficiali, per ragioni di bilancio e di spazio, non possono essere a bordo numerosi; pertanto gli ufficiali hanno la direzione dei vari servizi e i sottufficiali e graduati provvedono alla condotta dei macchinari e all'impiego di strumenti ed apparecchi importanti.

Si pensi che su di un cacciatorpediniere la condotta delle caldaie, che producono vapore alla pressione di 20 kg. per cm², surriscaldato alla temperatura di 100 gradi, e che sviluppano ognuna la potenza di 15 mila cavalli (le più potenti locomotive delle nostre ferrovie non raggiungono i 3000 cavalli) è affidata ad un sottocapo (caporal maggiore), sia pure brevetato per la promozione a sergente, il quale deve vigilare altresì sui macchinari che con il funzionamento della caldaia hanno attinenza (pompa di alimentazione, compressori, riscaldatori, polverizzatori della nafta, ventilatori per la pressione dei locali, ecc.).

Nè è a credere che i macchinari di bordo si limitino all'apparato evaporatore ed a quello di propulsione della nave.

Oggi la maggior parte dei servizi sono elettrici, la produzione di tale energia è cospicua — ottenuta con macchine modernissime azionate da motori termici ed endotermici — ed alimenta motori che vanno dal ventilatore da tavolo a quelli per la manovra del timone, delle torri, delle artiglierie, degli argani a salpare, degli alberi di carico, dei compressori d'aria, delle bussole giroscopiche, degli apparati radiotelegrafici e provvede all'illuminazione della nave in tutti i suoi meandri ed al funzionamento dei proiettori.

La condotta ed esercizio di tali macchinari ed impianti compete al personale elettricista, dipendente dall'ufficiale di vascello specializzato in elettrotecnica.

Le armi, dalle mitragliere da mm. 6,5 ai

cannoni da 305, sono complesse, abbisognano di personale che ne abbia buona conoscenza e ne sappia mantenere in perfetta efficienza i congegni per la manovra e la punteria.

Il munizionamento per la buona conservazione richiede cure speciali e continue.

È al personale, cannonieri ordinari e cannonieri armaroli, sotto la guida degli ufficiali di vascello direttori del tiro, che armi e munizionamento sono affidati.

I moderni siluri muniti di giroscopio angolare, che, con velocità che arriva ai 50 nodi, trasportano ad oltre 10 chilometri una carica di 260 chilogrammi di esplosivo, hanno raggiunto alto grado di perfezionamento.

Il costo di ognuno di essi è superiore a quello di una torpediniera anteguerra che era equipaggiata complessivamente da 19 persone e dotata di apparato motore della potenza di 1100 cavalli; essa costava allora 240.000 lire, mentre il moderno siluro ne costa 260.000.

Si comprende quindi di quale assidua cura siluri ed apparecchi per lanciaarli debbano formare oggetto e quali cognizioni tecniche debba avere il personale silurista, dipendente a bordo dall'ufficiale di vascello specializzato in tale partita.

Istrumenti nautici modernissimi, girobussole, scandagli ad eco, apparecchi radiotelegrafici e radiogoniometrici ultramoderni, apparecchi di punteria generale delle artiglierie, tracciatori della rotta avversaria ed altri non pochi completano il quadro di quanto trovasi sulle moderne navi, armate per la tutela e la difesa dell'onore della Patria sul mare.

Coloro tra voi, onorevoli senatori, che hanno nell'agosto assistito alle esercitazioni e visitate le nostre navi sono di certo rimasti colpiti dalla miriade di tubi, canalizzazioni elettriche, valvole di ogni specie, esistenti ovunque, e si sono di certo convinti della necessità che ognuno a bordo ben conosca i congegni che gli sono affidati, ben sappia come in ogni emergenza comportarsi, e come, per ciò ottenere, sia necessaria una lunga permanenza del personale specialista sulla stessa unità.

Nè è da credere che navi dello stesso tipo siano perfettamente identiche; ciò sarebbe sotto i punti di vista impiego e sfruttamento del personale assai desiderabile, ma bisogna considerare che le navi si costruiscono a gruppi,

ed in quelle più recenti è logico siano introdotte le miglirie ed i perfezionamenti conseguiti dalla tecnica nei suoi vari rami.

Quanto fin qui ho esposto mostra quale preparazione tecnica, e soprattutto morale, debba avere il personale che equipaggia le navi ed ampiamente giustifica la somma non lieve che la marina assegna nel suo bilancio alle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi e le cure particolari che ha sempre avute ed ha per esse, che effettivamente sono modello di organizzazione, di disciplina e danno risultati assai soddisfacenti.

Il morale degli allievi è assai elevato, la loro preparazione ha indirizzo eminentemente pratico, i programmi sono stati adeguati alla cultura media degli allievi.

Un tempo, quando a bordo tutto era assai più semplice, la ferma per il personale di leva aveva la durata di quattro anni e quella dei volontari di sei.

Oggi la prima è ridotta a ventotto mesi e la seconda a quattro anni, con possibilità di prolungarla a sei, per coloro che lo richiedono e sono giudicati buoni elementi.

I volontari così rafforzati, al quinto anno del loro servizio, sono chiamati ad un corso di istruzione generale professionale; tra gli idonei agli esami di fine corso sono scelti coloro che potranno progredire in carriera con la promozione a sottufficiale.

I risultati non idonei possono continuare a servire il Paese nella marina con ferma annuale, rinnovabile di anno in anno fino al ventesimo anno di arruolamento.

In tal modo la marina sceglie per l'avanzamento a sottufficiale gli ottimi tra i migliori per condotta, qualità intellettuali e professionali, e dà modo ai buonissimi di continuare a servirla per molti anni, con la possibilità anche di aspirare alla promozione a sottufficiale, sia pure con percentuale assai ridotta (1%), per merito distinto.

È da tener presente che per la facoltà che la marina ha di far iscrivere alla leva marittima personale di stabilimenti industriali e meccanici, essa può avere dalla leva buonissimi elementi.

La leva già fornisce in effetti, e più ancora lo potrà in un prossimo avvenire per la disciplina che regna nel lavoro e per la sempre crescente

industrializzazione del Paese, personale adatto per le varie categorie del Corpo Reale equipaggi: ciò che darà modo di ridurre il numero dei volontari a premio.

È fuori di dubbio che durante i 28 mesi del loro servizio di leva i fuochisti ordinari si formano e quelli artefici si addestrano e perfezionano a tutte spese della marina; io penso che sarebbe pertanto assai conveniente per essa trattenerne i migliori elementi di tali categorie in servizio il più a lungo possibile, con un tipo di ferma di breve durata rinnovabile, se pur non converrebbe per tali categorie prolungare a tre anni la durata della ferma.

Tale personale però non dovrebbe essere promosso, ma disimpegnare a bordo sempre le stesse mansioni per dare il massimo rendimento.

Per invogliarlo a restare in servizio potrebbero ad esso essere riservate le destinazioni su siluranti e sommergibili, imbarchi che, pur imponendo i maggiori sacrifici, sono i più ambiti, per lo speciale genere di vita e di rischi cui tutti sono esposti e per il grande affiatamento che di conseguenza si sviluppa tra comandante, stato maggiore ed equipaggio.

Nella marina inglese, che ha tutto personale volontario a lunga ferma, vi sono uomini che, arruolatisi all'età di 18 o 20 anni, p. es. quali segnalatori, tali permangono, senza possibilità di progredire, durante l'intera ferma contratta, godendo però di periodici vantaggi economici.

Nei primi mesi della grande guerra sulla nave da battaglia da me comandata sventolava l'insegna di comando di S. A. R. il compianto Duca degli Abruzzi, comandante in capo dell'armata navale della quale, tra le altre forze navali alleate, faceva parte una divisione su quattro unità tipo *Queen* (navi già allora sorpassate); avevo a bordo della *Conte di Cavour*, per il servizio delle comunicazioni a bandiera, due di tali *signal mans*, sui 40 anni di età, perfetti nel loro servizio, modesti nelle aspirazioni, soddisfatti del loro stato.

Nella marina mercantile il marinaio, il timoniere, l'elettricista, il fuochista, l'operaio imbarcano sempre in tale qualità, senza aspirare a conseguire gradi, che sono riservati ai veramente ottimi e quando sono avanti negli anni.

Rilevo ancora che non pochi dei nostri specialisti, cessando dal servizio militare, imbar-

cano, quando riescono a trovare posto, sulle navi mercantili con incarichi e funzioni inferiori a quelle disimpegnate sulle navi da guerra.

Nè è a credere che su tali navi non esistano vincoli di disciplina e restrizioni di libertà.

Tutti gli ufficiali della marina mercantile sono oggi ufficiali di complemento, la maggior parte di essi hanno prestato servizio in guerra sulle nostre navi e, retti da un capo che della marina militare è vanto ed orgoglio, hanno instaurato sulle loro navi l'ordine, l'organizzazione e la disciplina esistenti su quelle da guerra; ed io penso sia questa una delle ragioni, e tra le principali, che fanno preferire i nostri magnifici transatlantici dalla maggior parte di coloro che per studio, per affari, per diletto o per altre ragioni debbono traversare gli oceani.

Per trattenere alle armi fuochisti ordinari e artefici di leva, bisognerà certamente allettarli con premi in denaro.

Le somme così erogate saranno largamente compensate dalla economia di combustibile che ottimi fuochisti fanno realizzare, dalla perfetta manutenzione del materiale, dando inoltre la possibilità alle navi di eseguire importanti lavori con i mezzi di bordo sfruttando la pratica e la conoscenza dei vari macchinari acquistata dai fuochisti artefici; tenendo in tal modo le navi in perfetta efficienza, lontane dagli arsenali, nei quali l'organizzazione dei vari servizi resta di necessità allentata e l'allenamento dell'equipaggio di certo non guadagna.

Ho sempre avuto di mira per le navi che ho comandato isolate, riunite in divisione, squadre, armate, di valermi degli arsenali per i soli lavori di grande manutenzione e per la periodica pulizia della carena. E vi sono di frequente riuscito e mi è gradito qui ricordare di essere stato in ciò efficacemente coadiuvato, tra gli altri, dall'onorevole ministro quando comandava la nave da battaglia *Giulio Cesare*.

Ho sempre notato nella mia lunga carriera che più le navi stanno lontane dagli arsenali meno ne sentono il bisogno.

Oggi la cosa è facilitata dalle importanti navi officine che sono aggregate alle squadre.

Onorevoli senatori, ho forse abusato della vostra benevola attenzione dilungandomi su argomenti tecnici; ma parlando di un corpo

armato eminentemente tecnico, quale la marina, il fare della poesia, sebbene a noi tanta ne ispiri il mare con la vastità degli orizzonti, la profondità del silenzio e la grandiosità delle sue furie, non era per me agevole e, forse, sarebbe stato fuor di luogo.

« Navigare necesse est ». Appena le navi lasciano la loro abituale dislocazione, la vita a bordo si trasforma, le varie responsabilità si delineano nettamente, ci si sente gli uni agli altri maggiormente vincolati, si comprende la necessità di una intensa collaborazione, si accresce in tutti il desiderio di concorrere nel miglior modo alla perfetta organizzazione della propria unità, si potenzia al sommo lo spirito di nave.

Nei porti esteri il contatto con altre marine acuisce la fierezza nazionale, ed anche i semplici marinai comprendono l'importanza e la delicatezza del compito ad ognuno affidato; il loro incontro con connazionali, obbligati, per ragioni di lavoro, a vivere in terra straniera, dà luogo a manifestazioni di patriottismo che lasciano traccia indelebile anche negli animi meno sensibili.

I nostri equipaggi sono stati, sono e sempre saranno, esemplari nel contegno, irreprensibili nella elegante divisa, apprezzati per la straordinaria sobrietà, ammirabili per la salda disciplina, a noi invidiati da tutte le marine.

I programmi di allenamento ed esercitazioni, che oggi le nostre squadre svolgono, tengono di frequente le navi in movimento e ciò anche nei mesi invernali, i più duri sul mare, ma fuori di dubbio i più redditizi per un buon allenamento di tutto il personale.

Gli approdi che le nostre navi effettuano nei porti esteri danno modo di far conoscere ed ammirare i progressi, dirò meglio, la trasformazione del nostro naviglio da guerra e la perfezione raggiunta dalle nostre industrie navali, meccaniche.

Mi auguro possa presto essere attuato ciò che è stato annunziato dall'onorevole ministro alla Camera dei deputati, l'invio cioè di una squadra navale in Oceano e la destinazione di una modernissima unità a compiere il giro del mondo!

Onorevoli senatori, nominato ufficiale nel luglio 1883 quando ancora erano in servizio

navi in legno che sfruttavano per la propulsione la forza del vento, armate di cannoni di ferro ad avancarica, incavalcati su affusti di legno a quattro ruote, frenati nel rinculo dovuto al tiro, da gomene dalle estremità fissate allo scafo, ho assistito, durante la mia lunga carriera, alla certamente più importante evoluzione e radicale trasformazione del materiale navale e di quello bellico navale.

Ho avuto la ventura di comandare, durante la grande guerra, la squadra da battaglia costituita dalle dodici più potenti nostre unità, ed in seguito l'armata navale in periodo di parziale mobilitazione, ho lasciato il servizio attivo da poco più di 6 anni.

Tornato nell'agosto scorso tra le nostre navi sono rimasto colpito ed ammirato per la rapidissima trasformazione della nostra flotta, per i concetti ispiratori delle nuove costruzioni e per la organizzazione veramente soddisfacente di tutti i servizi navali.

Nei primissimi anni del Regime, che sembrano lontani per la mole e grandiosità delle opere in tutti i campi compiute, mentre non sono trascorsi che i primi due lustri dell'auspicato, immane secolo fascista, S. E. il Capo del Governo, ricevendo gli ammiragli convenuti alla capitale per la Commissione suprema d'avanzamento e per l'esame di progetti di nuove costruzioni, ci manifestò idee e propositi sullo sviluppo della marina.

Valendosi di uomini di indiscussa competenza, profondi conoscitori ed appassionati dell'istituzione, amministratori intelligenti, oculati e scrupolosissimi, utilizzando a lungo l'opera loro, per la necessaria continuità d'indirizzo, Egli vede oggi attuato il suo pensiero, e ben sa che la marina, rinnovata dal Fascismo, per l'ottimo materiale, per la preparazione, per l'addestramento ed il morale altissimo di tutti i suoi componenti, saprà in ogni evenienza rendere temuta e rispettata la Patria sul mare. *(Applausi e congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DEL CARRETTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO, relatore. Onorevoli colleghi, occorre anzitutto considerare nell'esame di

questo bilancio il momento d'incertezza politica nel quale è stato compilato e come ciò non permettesse una più forte riduzione di quella già attuata, coraggiosamente e volontariamente attuata. Questo bilancio avrà una diminuzione di 177 milioni rispetto al bilancio dell'anno precedente. Noi non abbiamo bisogno di dimostrare tutta la nostra buona volontà tendente verso quella pace da cui il mondo aspetta un'era di tranquillità; l'abbiamo dimostrato con la moderazione del nostro programma, l'abbiamo dimostrato con la continua affermazione di non andare oltre quelle stesse fondamentali necessità che le nostre peculiari condizioni geografiche ci impongono. Tutto questo è stato confortato da una azione costantemente serena, ispirata ad una grande moderazione e tendente all'altissimo scopo della pace dell'umanità. Quindi non abbiamo bisogno di fermarci ulteriormente su questo concetto, che è poi assurdo ad una affermazione concreta in quel « Patto a quattro », che noi speriamo stia per essere definitivamente approvato e possa così assicurare la tranquillità politica ed economica dell'Europa.

Premesse queste considerazioni di carattere generale, passo a qualche dimostrazione di fatto con una rapida rassegna del bilancio stesso.

Dei 177 milioni di diminuzione, contemplati nel bilancio in corso, 125 milioni vanno ad incidere sopra la ricostruzione del naviglio e 23 milioni sulle scorte. Come il Senato vede, sono sacrifici non lievi, sono il maggior sforzo che si poteva fare nelle condizioni generali del momento che attraversiamo.

Venendo ad una rapidissima rassegna del naviglio, occorre osservare anzitutto che la nostra flotta si è rinnovata secondo quello che ci veniva concesso dai trattati e tenuto conto delle possibilità consentite dalle nostre condizioni finanziarie. In sostanza noi ci troviamo con sette incrociatori del tipo così detto « Trattato », di 10 mila tonnellate, e con dodici incrociatori del tipo così detto « Condottieri » (tipo molto ben riuscito), sei dei quali, e precisamente gli ultimi, hanno un tonnellaggio superiore a quello dei rimanenti. Questo gruppo di navi da combattimento, tutte nuove e tutte all'altezza dei tempi, risponde, in quanto a velocità, alle nostre speciali esigenze.

Inoltre, la moderazione, di cui parlavo poco fa, è stata anche dimostrata con la riduzione dei sommergibili: ne abbiamo ormai solamente 19 di vario tipo, che rappresentano un minimo rispetto a quello che dovremmo avere. Ciò deve dirsi anche per il naviglio di superficie, che, per noi, rappresenta una necessità per la scorta dei convogli. Nei riguardi di questo naviglio abbiamo in costruzione due cacciatorpediniere di 1500 tonnellate e due di 600 tonnellate. Si aggiunga che, per i sommergibili, abbiamo sempre sostenuto alla Conferenza del disarmo la necessità assoluta della loro soppressione.

Non è il caso di risollevarci qui la vecchia questione delle navi da battaglia di grande o di modesto tonnellaggio. Certo è che la Francia — la quale ne aveva diritto — ha costruito il *Dunkerque*; ma non possiamo discutere di questa materia nel momento così grave che si attraversa, mentre si sta facendo un passo decisivo verso la pace con quel « Patto a quattro » che avrà certo il plauso di tutto il mondo, e che rappresenta una ragione d'orgoglio per il nostro Paese.

La dimostrazione sintetica di quanto ho rapidamente accennato, risulta dalle cifre che ho avuto l'onore di pubblicare nella mia relazione: dai 600 milioni (diventati poi 690) dell'esercizio 1930-31 siamo passati a 725 milioni nel 1931-32 e nel 1932-33, per poi ritornare, quest'anno, alla cifra di 600 milioni. Così resta precisata quella diminuzione di cui ho parlato un momento fa.

La dimostrazione data dalle cifre conferma le mie affermazioni; però mi conforta la dichiarazione del Ministro, il quale si propone, con una sapiente distribuzione dei mezzi, di procedere egualmente nel programma concretato ispirandosi sempre, tuttavia, al desiderio della pace, ed utilizzando opportunamente i ridotti mezzi offerti dal bilancio.

Più importante è la questione relativa ai 23 milioni di riduzione sulle scorte dei combustibili. Sono però sicuro che l'onorevole Ministro della marina saprà contemperare le esigenze del bilancio con quelle del rifornimento di combustibile, che pure sono di primissima importanza.

Faccio poi notare che il capitolo « Costruzione naviglio » viene a perdere quei residui,

derivanti dalle economie fatte sugli altri capitoli, che negli anni passati andavano ad accrescerlo. Dando però una contribuzione di quattro milioni, questa si potrebbe destinare assai opportunamente alle basi navali, tenendo conto che, nella deprecata ipotesi di una guerra, l'arma aerea avrà un grande campo di azione. Ed allora bisogna pensare a difendere questi centri logistici, che sono le basi navali, occultandoli. Occorre quindi provvedere a fare delle opere speciali, frazionando i depositi di armi ecc. Tale scopo si potrebbe ottenere prendendo accordi col Ministero dei lavori pubblici, per provvedere in tal modo sia alle esigenze militari, sia a quelle di carattere civile.

Quanto poi al combustibile, mi auguro che, malgrado questa riduzione, si continui in quelle ottime esercitazioni navali che sono state effettuate anche nel periodo invernale, e che tanto giovano all'allenamento degli ufficiali e degli equipaggi. Le esercitazioni su vasta scala, che anche qui abbiamo testè sentito magnificare, integrano le esercitazioni parziali, e tutte insieme contribuiscono a rendere la marina un ente dinamico e pronto a tutte le evenienze. Esse contribuiscono anche a rinsaldare i rapporti tra capi e gregari, nel supremo interesse della Patria.

Vorrei ora dire qualche parola sulla questione dei quadri, su cui tante volte ho intrattenuto il Senato, e che ha tanti riflessi di ordine morale.

Il problema dei quadri ha formato oggetto di sapienti attenzioni e cure da parte del Ministro, il quale ha avuto di mira lo scopo di ottenere la perequazione delle carriere. È questo un problema molto grave, ed io me ne preoccupo per il lato finanziario.

Premesso questo rapido sguardo alla riduzione del naviglio, a quella che può essere l'utilizzazione più opportuna dei combustibili e alle esercitazioni, potrei terminare questa mia breve esposizione. Però debbo dire che bene si è espresso l'onorevole Ministro dicendo che la marina sente fortissima l'idea della Patria nostra, per quella nostalgia nascente dalla lontananza dalla Patria stessa e dall'altissimo onore di portare la bandiera, come segno della Patria, nei mari lontani. Questo sentimento hanno certamente provato soprattutto coloro

che hanno avuto l'onore di portare attraverso il mare l'Augusto simbolo della sovranità, S. M. il Re, allorchè si è recato nelle nostre Colonie per constatarvi il grande sviluppo che hanno raggiunto mercè l'opera dei nostri pionieri, primo tra essi l'Augusto Uomo del mare, che ebbe la vita votata a tutti gli ardimenti e che volle anche specializzarsi in questa opera di grande civilizzazione, dopo aver servito così nobilmente la Patria in altri campi. Egli, come grande e valoroso soldato, fu esempio nella sua vita di tutti gli ardimenti, dimostrando come lo spirito alto e nobile e la tenace volontà possano dominare e vincere in ogni più ardua impresa.

Noi ricordiamo con animo profondamente commosso la grande e venerata figura di Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi; ma soprattutto la Marina, che vide in Lui le affermazioni di ogni più alta idealità, ne conserverà nel cuore il ricordo perenne.

La Marina, guidata dalla sapiente, affettuosa e competente cura dell'onorevole Ministro, che ha saputo trasfondere in essa un sentimento altissimo di sacrificio e di abnegazione, forma oggi un tutto armonico e segue le direttive del Capo del Governo, ispirate al rispetto, alla fierezza e alla dignità della Patria. Ad essa, che tutto ha fatto e tutto farà per il bene della Patria in ogni e qualsiasi evento, sarà gradita una parola di plauso (*Applausi*).

SIRIANNI, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *ministro della marina*. Onorevoli senatori. Come si rileva dallo stato di previsione della spesa per il prossimo esercizio finanziario, e come risulta dalla relazione dell'onorevole Del Carretto, il bilancio della marina ha subito riduzioni per un importo totale complessivo di circa 180 milioni, di cui 55 milioni sugli stanziamenti riguardanti i servizi, e 125 milioni sul capitolo nuove costruzioni.

La riduzione di 55 milioni sui servizi è compensata da residui esistenti, cioè da economie. Ciò non toglie che la diminuzione sia effettiva, rappresentando quei residui fondi concessi e già approvati con la legge di bilancio. I minori stanziamenti sul capitolo nuove costruzioni non porteranno ritardo alcuno

allo svolgimento dei programmi attualmente in corso.

Non mi indugio a discutere in dettaglio le varie voci del bilancio, avendo già altre volte compiuto tale esame dinanzi a voi. Confermo solo quanto ho spesso dichiarato, sull'impegno posto dall'Amministrazione della marina perchè i fondi concessi siano spesi con la più scrupolosa severità. Ben conosciamo il valore che essi rappresentano, e siamo tutti coscienti dell'alto e delicato scopo cui debbono servire.

Il bilancio nei suoi elementi essenziali, salvo le riduzioni delle quali ho parlato, ha fisionomia analoga a quella dello esercizio in corso. Le esigue riduzioni che abbiamo potuto portare a qualche capitolo sono state devolute al servizio delle basi. Allo stesso servizio saranno ancora devolute, per un periodo di sei anni ed entro il limite di 4 milioni annui, le eventuali economie di bilancio che, per disposizione di legge, dovrebbero essere portate in aumento al capitolo nuove costruzioni.

Nel decennio trascorso compito principale di Governo è stata la creazione delle forze navali mobili, poichè quelle esistenti avevano perduto, per il lungo impiego in guerra e per i progressi della tecnica, gran parte del loro valore. Conosciamo perfettamente che, come osserva l'onorevole relatore, insieme col problema delle forze navali mobili esiste quello delle basi.

Le risorse del Paese non hanno permesso di risolvere i due problemi contemporaneamente. Del lavoro è stato compiuto; a dimostrarlo sta il fatto che durante il decennio sono stati spesi per tale scopo 800 milioni e l'opera sarà proseguita con intensità proporzionale ai mezzi di cui potremo disporre. Questo delle basi è problema complesso. Non si tratta solamente di rendere uno specchio d'acqua riparato dalla violenza del mare; ma è necessario stabilirvi una difesa, specialmente antiaerea, creare la sicurezza per le navi che ivi possono essere dislocate, organizzare rifornimenti di ogni specie e in primo luogo quelli di combustibile. Nonostante la naturale e spiegabile esitazione ad accrescere gli impianti a terra, poichè i fondi devoluti a tali lavori sono sottratti alle forze navali mobili, pur tuttavia non vi è dubbio che il potere e il dominio di una forza navale sono

accresciuti, quando essa possa disporre di basi bene ubicate e protette.

Le forze navali hanno oggi una reale consistenza. Le due squadre sono organicamente costituite, ciascuna su due divisioni; la prima con incrociatori da 10.000 tonn., la seconda con incrociatori tipo « Condottieri », e sono ambedue dotate di numeroso naviglio silurante. Tutto questo materiale, a cui vanno aggiunti 32 nuovi sommergibili e gran parte delle unità dislocate in Adriatico, e del quale l'onorevole relatore ha rilevato l'omogeneità, è stato approntato negli ultimi dieci anni. Le caratteristiche di queste forze navali sono mutate rispetto a quelle dell'ante-guerra, sia per l'accresciuta velocità, sia perchè esse sono formate in prevalenza da naviglio leggero.

Il nostro attuale compito è quello di dare efficienza a queste forze, lavoro che si svolge con intensità e senza soste. Dai risultati sinora conseguiti abbiamo la certezza che esse rappresenteranno in un tempo non molto lontano un complesso di alto valore.

Come ho detto nell'altro ramo del Parlamento, la preparazione si svolge nei campi più vari comprendendo tutto l'organismo della marina, vale a dire sia le navi sia le organizzazioni terrestri. Nè sono trascurati i necessari collegamenti con le altre forze armate. Recentemente ha avuto luogo una esercitazione navale, a cui hanno concorso esercito, aeronautica e milizia volontaria fascista.

Nel parlarvi l'anno scorso sull'organizzazione del tiro, che costituisce uno degli aspetti della preparazione, feci presente come l'allenamento ha appunto lo scopo di accrescere per quanto possibile, nella realtà dell'azione, la percentuale dei colpi utili. Questo stesso obiettivo occorre raggiungere nell'impiego di tutte le altre armi. Ciò che noi appunto cerchiamo di ottenere per il siluro, di cui sono largamente dotate le navi leggere, le siluranti, e che costituisce l'arma principale del sommergibile. In questo campo abbiamo dovuto superare difficoltà inevitabili, dipendenti dalle mutate caratteristiche tecniche del siluro, a cui oggi si richiede velocità maggiore, maggiore distanza d'impiego e maggiore potenza di carica.

La Scuola di comando, che abbiamo istituito, ha lo scopo appunto di rendere fami-

liari ai giovani comandanti tutti i problemi relativi alle siluranti ed al lancio del siluro, in modo che nel loro impiego essi siano guidati da una specie di istinto, come istinto è per il marinaio il senso del mare. Ciò dimostra quanta reale importanza noi attribuiamo a questa arma.

Ma come per il cannone, come per ogni altra arma, anche per il siluro vi è differenza tra presunzione di colpire e colpire. Quando la silurante e il siluro fecero la loro prima apparizione nelle marine da guerra, larga e piena di avvenire sembrò la speranza, accarezzata dalle nazioni meno ricche, di aver trovato in questi nuovi mezzi la soluzione del loro problema navale.

Questa speranza, che trovò credenti appassionati specialmente nelle aule dei Parlamenti e anche presso uomini di mare, fu dal tempo e dagli avvenimenti affievolita. Tempo e avvenimenti, come inevitabilmente doveva avvenire, stabilirono il giusto valore delle siluranti, ne circoscrissero nei giusti limiti le possibilità.

Nella mia già ricordata esposizione al Senato dell'anno scorso mi soffermai sulle percentuali dei colpi utili raggiunte dal cannone nelle battaglie di Dogger Bank e dello Jutland. Non mi pare superfluo esaminare ora i risultati conseguiti con il siluro sia nell'azione diurna sia nella notturna di quest'ultima battaglia.

Le due forze contrapposte avevano complessivamente 1100 siluri nei tubi di lancio, vale a dire erano capaci di tale potenza distruttiva da potersi reciprocamente annientare. Senonchè sia il tiro del cannone, che la mobilità delle navi che consente pronte manovre, diminuirono di molto le possibilità di impiego del siluro. Dei 1100 siluri, ne furono lanciati solo 183 e propriamente 74 dagli inglesi e 109 dai tedeschi. Gli inglesi colpirono cinque volte affondando una corazzata pre-dreadnought, due incrociatori leggeri e un C. T. I tedeschi colpirono tre volte affondando due C. T.

Senza dubbio questi dati debbono lasciare pensosi e debbono contribuire a quell'esame critico del valore dei mezzi, in modo da non sopravvalutare nessuno di essi, dando invece a tutti un armonico ed organico sviluppo.

Molto si è sempre discusso della efficacia sconvolgitrice della sorpresa tecnica. Se chio-

diamo alla storia la conferma del suo insegnamento a me pare che la tecnica non ebbe mai tanto potere sovvertitore, non esercitò mai tanta sorpresa da far parlare di miracolo, come nello sbarco di Colombo nelle Antille. Egli apparve su di una nave, armata di cannoni, di archibugi, di sciabole tra popoli primitivi, il cui unico mezzo di offesa era un bastone acuminato armato di un osso di pesce. Non è difficile immaginare, più che la sorpresa, il terrore di quei popoli, che nella voce del cannone sentivano il fragore del tuono, che nella palla dell'archibugio, che uccideva a distanza, vedevano un potere sovvrannaturale. E Colombo non lasciò intentato alcun mezzo per imprimere negli indigeni un rispetto quasi religioso verso gli uomini che disponevano di tali armi. Prima di partire da Hispaniola, dove aveva eretto un forte, eseguì una grande manovra di fuoco, perchè gli indigeni avessero la sensazione della potenza delle sue armi. Eppure, al suo ritorno nell'isola, Colombo trovò forte e presidio distrutti e le armi disperse tra gli indigeni. Gli è che per ogni offeso esiste una difesa, per ogni veleno il suo antidoto.

Dopo quanto ho detto, può sorgere spontanea la domanda: e il sommergibile? Di proposito, considerando il siluro, mi sono astenuto dal parlare del sommergibile, perchè ritengo quest'arma come la sola capace di sorpresa. E se parlo di sorpresa, non vi è contraddizione, perchè la sorpresa a cui mi riferisco non è quella tecnica, ma quella che risponde al senso più comune della parola, derivante dalla peculiarità dell'azione del sommergibile. La sorpresa tecnica è già stata superata perchè oggi l'azione del sommergibile è contrastata dall'elevata velocità, dai mezzi repressivi, dalle ricerche acustiche. Ciò che non è superato è la difficoltà di ubicarlo e l'imprevedibilità della sua azione effettiva. È questa imprevedibilità che genera quegli elementi reali e psicologici, che noi usiamo chiamare sorpresa; è questa stessa imprevedibilità della sua azione che ne moltiplica il valore, che lo fa ritenere sempre presente in ogni tempo e in ogni luogo.

L'onorevole Del Carretto, in una sintesi efficace, ha esaminato nella sua relazione i punti più essenziali del nostro problema na-

vale. Dopo aver fatto una rapida rassegna delle nuove navi costruite, ha portato la sua attenzione sulle basi, di cui vi ho parlato brevemente. Egli loda la legge organica del 1926, che ha dato nuova figura all'ufficiale del Genio navale, e ha creato il Corpo delle armi navali, e fa al riguardo alcune osservazioni degne di rilievo, sulle quali porteremo il nostro esame.

Come ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, il programma navale dell'esercizio finanziario 1932-1933 comprende circa 29.000 tonnellate.

Sinora sono stati ordinati due incrociatori non dissimili dal tipo « Principi di Savoia » e due torpediniere di 600 tonnellate. Ai due nuovi incrociatori sono stati dati i nomi di *Giuseppe Garibaldi* e *Duca degli Abruzzi*.

Nel chiudere la sua relazione l'onorevole Del Carretto rivolge un pensiero alla memoria del Duca degli Abruzzi esaltandone la figura. A questa evocazione è molto sensibile la Marina che nel Principe marinaio ammirò sempre le più alte virtù.

Ringrazio l'onorevole Manfroni, l'onorevole Rota Giuseppe e l'onorevole Solari, che hanno portato in questa discussione il concorso della loro capacità tecnica e della loro capacità professionale.

L'onorevole Manfroni ha trattato diversi argomenti. Ha elogiato la pubblicazione dell'ufficio storico che dovrà trattare il periodo storico dalla battaglia di Lepanto ai giorni nostri. Ha fatto rilevare che, nella pubblicazione recentemente fatta dall'Ufficio storico sull'occupazione adriatica, alcuni dei telegrammi erano stati leggermente modificati senza che nel testo si potesse avere la sensazione precisa di queste modificazioni.

E in seguito ebbe una parola di viva compiacenza per lo sviluppo che ha oggi assunto l'Accademia navale che rappresenta realmente un Istituto di notevole importanza dove sono forgiati tutti gli ufficiali della Regia marina.

Egli ha parlato inoltre della Scuola di comando, alla quale ho fatto riferimento nelle mie dichiarazioni.

L'onorevole Rota, del quale non sono riuscito a udire perfettamente tutto il discorso, ha trattato in primo luogo della pubblicazione edita dal Ministero della marina e in secondo luogo anche egli ha lodato l'omogeneità at-

tuale delle nostre forze navali. Egli in seguito ha speso alcune parole, (che sono degne di considerazione, perchè provengono da un tecnico eminente) sulla nave da 3500 tonnellate, della quale si è particolarmente interessato il relatore del bilancio della marina alla Camera dei deputati. Terremo in giusta considerazione l'avviso e le opinioni dell'onorevole Rota.

L'onorevole Solari, ha in primo luogo espresso il suo compiacimento per le esercitazioni navali e per la campagna della R. nave *Espero* che in breve tempo ha compiuto un numero di miglia notevole, e che ciò nonostante ha conservato e mantenuto la sua efficienza. Egli ha lodato ancora la campagna di istruzione che avrà luogo in Oceano, e che serve, come del resto egli sa perfettamente, a cimentare i giovani allievi col mare. È da questa esperienza che si possono sprigionare le migliori energie e le migliori qualità morali. L'onorevole Solari ha fatto inoltre presente che sarebbe opportuno avere i volontari dalle Scuole di avviamento professionale che, nel momento presente, hanno circa 130 mila iscritti. Non posso rispondere esaurientemente su tale argomento perchè non conosco i programmi di insegnamento di queste scuole professionali. Ciò non toglie che questa proposta dell'onorevole Solari sarà presa in particolare considerazione.

Riguardo all'ispettore delle Scuole C.R.E.M. faccio presente che attualmente tale funzione è devoluta allo stesso Comandante Superiore del Corpo Reale Equipaggi. Infine, in merito alla proposta di conservare in servizio i militari che hanno compiuto lodevolmente gli obblighi di leva, informo l'onorevole Solari che abbiamo già altre volte tentato questo mezzo di reclutamento, ma esso ha dato modestissimi risultati.

Il Presidente di questa Assemblea e alcuni senatori presenziarono l'anno scorso alle esercitazioni navali estive che per il largo impiego di unità ebbero notevole importanza. Sono a voi noti, onorevoli senatori, i compiti che quelle esercitazioni dovevano assolvere. La manovra, che aveva per base un tema privo di specifici riferimenti, fu ideata e diretta con mia piena soddisfazione dal Capo di S. M. della Marina. Gli alti comandi si mostrarono perfettamente orientati sui problemi che dove-

vano risolvere, e traemmo motivo di vivo compiacimento nel constatare lo slancio, la capacità manovriera dimostrata dai comandanti negli sviluppi delle varie azioni svoltesi. Nelle diverse fasi e nella fase conclusiva dell'esercitazione richiedemmo alle macchine un alto rendimento, che fu ottenuto anche per l'alta capacità del personale dirigente. Una sola unità, tra 130 navi, un C. T. di vecchio tipo, fu inutilizzato in un porto per poche ore. Nessun altro inconveniente fu rilevato nel complesso di tutto il materiale.

Nella fase conclusiva furono svolte alcune esercitazioni di tiro navale, e di tiro anti-aereo, le prime contro bersagli effettivi.

Coloro che hanno assistito a quei tiri possono attestare che i risultati conseguiti furono apprezzabili. Quest'ultima esercitazione si svolse alla presenza di S. M. il Re, che volle premiare con la sua alta parola di elogio tutto il personale, che ne fu profondamente grato e sensibile.

Tutto ciò, onorevoli senatori, non è da credere rappresenti un punto di arrivo, noi consideriamo questi risultati solo come una fase, direi quasi una fase iniziale della preparazione. E i risultati ottenuti non debbono costituire che il punto di partenza per l'ulteriore progresso.

Ma la passata esercitazione non si proponeva soltanto scopi tecnici, con essa si volle fare una rassegna delle nuove forze, mettere sotto gli occhi della stessa marina la nuova marina creata nel decennio di Regime fascista.

Se indiscutibili sono i vantaggi e l'efficacia di questa particolare forma di allenamento, occorre però valutarli con ponderatezza, per evitare che si creino degli indirizzi mentali e delle concezioni non sempre conformi alla realtà delle cose.

Necessariamente in una esercitazione navale, per quanto prossime al vero possano essere le situazioni che si determinano, mancano sempre gli elementi essenziali della lotta, quelli che le danno fisionomia e caratteristica, vi mancano cioè la potenza distruttiva delle armi e la forza imponderabile dei fattori umani, che solo appaiono e si palesano nel combattimento. Una manovra navale si può avvicinare alla realtà, ma non è la realtà. La mancanza di ciò che dà vitalità all'azione,

che ne forma la sostanza vera, obbliga a sostituire alla realtà l'artificio, o per meglio dire porta a immaginare una realtà artificiale. Da questo necessario artificio occorre guardarsi, perchè da esso, utile solo in quanto assunto come ipotesi, non se ne traggano deduzioni da valere come dogmi od assiomi. Coloro che hanno fatto realmente la guerra e ne hanno vissuto l'esperienza, possono bene affermare che l'azione nella sua realtà è molto più semplice e molto meno idonea ai voli della fantasia di quello che non sia una esercitazione del tempo di pace. (*Bene*). E l'esperienza di guerra non va dimenticata, nè deve essere sovrappiatta dalle teorie scolastiche. (*Approvazioni*).

L'essenza del comando ha affaticato in ogni tempo il pensiero dell'umanità, che posta di fronte al suo valore come creatore di storia, ne ha voluto indagare i fondamenti analizzando gli uomini più rappresentativi nei quali questa particolare attività dello spirito ha avuto la sua più alta espressione. Perchè attività dello spirito, essa sfugge ad ogni definizione, essa varia da uomo a uomo, si atteggiava diversamente a seconda degli individui e delle circostanze. Ma pure è dato rintracciare in essa un elemento permanente, che le dà il carattere specifico: la intuitività, la spontaneità. Il disegno operativo d'azione, nell'uomo di guerra, è semplice, intuitivo, spontaneo, privo di artificio. L'azione non permette di vincolarsi a schemi prestabiliti nè di fantasticare, e se di fantasia si vuol parlare essa è quella forza creatrice che raccoglie tutti gli elementi dati dalle circostanze, che vaglia con fare spontaneo tutti i dati che in rapida successione passano dinanzi alla mente, per poterli esprimere in sintesi nella decisione, in cui trova sostanza il comando dell'uomo di guerra. (*Approvazioni*).

Nel vasto quadro dell'attività della marina, l'allenamento che si svolge su le singole navi e sui complessi di unità, si attua in forme numerose e diverse, su cui non mi fermerò a parlare. Mi limiterò a darvi solo alcune cifre. Nell'anno decorso le varie unità di carattere bellico che compongono le nostre forze navali hanno effettuato 5918 uscite dagli ancoraggi e altrettante entrate. Per valutare appieno tale cifra è utile paragonarla a quella corrispon-

dente di 2611 uscite del 1923-24 ed occorre considerare che abitualmente ad ogni uscita di nave corrisponde una esercitazione e un allenamento.

Come ogni attività umana, anche la nostra preparazione ha richiesto un'offerta di sacrificio: 24 nostri uomini sono morti, 180 sono rimasti feriti dal 1° gennaio 1932 ad oggi. Nelle dolorose vicende sono apparsi più vivi che mai lo spirito e le virtù della nostra gente. Sulla nave *Trieste*, durante una esercitazione di tiro, lo scoppio prematuro di una spoletta colpì tutti i serventi al pezzo, dei quali 4 morirono e 14 furono feriti.

Il sottufficiale capo-pezzo, benchè gravemente ferito, restò presente a se stesso, sentì piena la responsabilità e l'onore di essere il capo di quel piccolo nucleo di uomini così duramente provati. Portatosi con le proprie forze all'infermeria, rincuorando con la sua parola i feriti, rifiutò con ferma decisione ogni cura, e si sottopose all'opera dei sanitari solo quando vide che tutti i suoi uomini erano stati soccorsi. Questo valoroso sottufficiale, che appartiene a una numerosa schiera di nostri bravi collaboratori, ha avuto il premio che meritava. (*Applausi*).

Su di un'altra nave, una violenta ondata trascinò in mare cinque marinai e un giovane ufficiale. Anche quest'ultimo, benchè gravemente ferito ad una gamba, non dimenticò di essere il più elevato in grado tra i pericolanti e volle di proposito essere salvato per ultimo.

Non sono questi che episodi, e non possono avere che il valore dell'episodio, ma ci è grato ricordarli perchè esprimono una coscienza, uno spirito di dovere e di abnegazione, quella forza dell'animo, fondamento indispensabile per le virtù di domani.

Come sempre, non trascuriamo accanto alla preparazione guerresca, l'allenamento marinaro. Anche quest'anno numerose unità hanno solcato e solcheranno tutti i mari: sugli oceani, nei mari torridi, nelle latitudini nordiche sino al limite estremo dei ghiacci del Labrador navigano le nostre navi.

È questa una indispensabile esperienza, la più idonea per formare l'uomo di mare. Misurarsi con il mare, rimanere calmo e sicuro dinanzi a qualsiasi situazione, affermare la

coscienza della propria forza e delle proprie attitudini contro le difficoltà, è questa una scuola che temprava il carattere. Vecchia ma sempre attuale è la sentenza che, prima di essere soldato, in mare è necessario essere marinaio.

Al termine di queste mie dichiarazioni mi sembra avere ripetuto cose già dette. Eppure i temi della nostra vita del mare sono sempre differenti, le giornate non si somigliano, intenti come siamo a raggiungere quei risultati, che per noi assumono forma e figura d'ideale.

La vita degli uomini della Marina da guerra non può né deve essere che una vita di sacrificio. D'altra parte la vita militare è nobile solo in quanto è tale. Questa vita è una scuola continua: essenzialmente una scuola del carattere. Sarebbe vana illusione pensare di poter esprimere energie nel momento dell'azione, se l'intima educazione di noi stessi non fosse la nostra cura di ogni istante.

Su queste vie è il nostro indirizzo, su di esse si svolge la nostra preparazione. (*Generali, vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le assegnazioni autorizzate con l'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36, sono fissate nella somma di lire 417.000.000 per ciascuno degli esercizi medesimi.

(Approvato).

Art. 3.

La quota annua autorizzata con l'articolo 3 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per le spese di miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1933-34, in lire 19.100.000.

(Approvato).

Art. 4.

La quota annua autorizzata con l'articolo 4 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1933-34, in lire 12.870.000.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 20 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese, in relazione al disposto del successivo articolo 44, ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi Arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti non potranno eccedere, durante l'esercizio 1933-1934 la somma di lire 3.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1933-34, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono quelli descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

A modifica dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1932, n. 571, le economie che saranno accertate in conto della competenza e dei residui nei capitoli della parte ordinaria del bilancio degli esercizi finanziari dal 1933-34 a tutto il 1936-37, eccettuate quelle provenienti da capitoli di spese fisse e di spese obbligatorie e d'ordine, saranno, in sede di rendiconto con-

suntivo, trasportate, sino alla concorrenza della complessiva somma annua di lire 4.000.000, rispettivamente in aumento alle assegnazioni di competenza e dei residui del capitolo di parte straordinaria relativo ai « lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e basi navali », e per la parte eventualmente eccedente saranno devolute in aumento ai fondi per le nuove costruzioni navali. (Approvato).

Art. 7.

È prorogata, a tutto l'esercizio finanziario 1933-34, la facoltà concessa al Ministro della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino a totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reali equipaggi marittimi - Vestiario.

Corpo Reali equipaggi marittimi - Viveri.

Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.

Difese marittime e costiere, ecc.

Combustibili liquidi e solidi, ecc.

Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.

Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.

Materiali e lavori di manutenzione, ecc. del Regio naviglio, ecc.

Rinnovamento, munizionamento e torpedini, ecc.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Pironti, Menozzi, Poggi Tito, Bazan, Millosevich, Reg-

gio, Schanzer, Gualtieri, Gasparini, Baccelli, Chimienti, Di Donato, Concini, Biscaretti Guido, Falcioni, Castelli, Ciralo, Berio, Conti, Cian, Facchinetti e De Vito a presentare alcune relazioni.

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Completamento dell'Acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato (somma da stanziare, lire 2.000.000) (1626).

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931 (1672).

POGGI TITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Costituzione dell'Ente Radiorurale (1662).

BAZAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada (1641).

MILLOSEVICH. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine (1650).

REGGIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Finanziamento delle opere occorrenti per il completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti (1640).

SCHANZER. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1657);

Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1658);

Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1659);

Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-1928, 1928-29 e 1929-30 (1660).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale per i combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1629).

GASPARINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 (1652).

BACCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma (1632).

CHIMIENTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme per le promozioni nella magistratura (1635).

DI DONATO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) (1637).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente la autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione (1647).

BISCARETTI GUIDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazione al 1° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia Marina (1604).

FALCIONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei (1651).

CASTELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, e del regolamento tecnico per la sua attuazione (1639).

CIRAULO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie (1667).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul:

Rendiconto delle entrate e spese del Senato 1931-32 (*Doc. CL*).

Progetto di bilancio preventivo del Senato 1933-34 (*Doc. CLIV*).

Proposte di modificazioni al Regolamento del Senato del Regno (*Doc. CLIII*).

CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 (1608).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Espropriazione, restauro e sistemazione della Casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui (1625).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica (1631).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone (1603).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Pironi, Menozzi, Poggi Tito, Bazan, Millosevich, Reggio, Schanzer, Gualtieri, Gasparini, Baccelli, Chimienti, Di Donato, Concini, Biscaretti Guido, Falcioni, Castelli, Ciruolo, Berio, Conti, Cian, Facchinetti e De Vito, della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i Senatori:

Abisso, Acton, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arlotta, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Bergamini, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bolati, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borsarelli, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Casanuova, Casati, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conti, Corbino, Cornaggia, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, Del Carretto, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faggella, Fara, Farina, Ferrari, Fracassi.

Gallenga, Gallina, Garofalo, Garroni, Gasparini, Gatti Girolamo, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio, Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lago, Lanza di Scalea, Lissia, Longhi, Lucioli.

Malagodi, Mambretti, Manfróni, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumanì, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Mori, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nicolini Eugenio, Nomis di Cosilla, Nunziante, Nuvoloni.

Pascale, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pitacco, Poggi Tito, Porro, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Reggio, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo, Rossini, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spirito, Supino.

Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Treccani.

Vaccari, Venzi, Visconti di Modrone, Volpi, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conti consuntivi degli Archivi notarili, per gli esercizi finanziari 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31 e 1931-32 (1661):

Senatori votanti	167
Favorevoli	160
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati (1646):

Senatori votanti	167
Favorevoli	154
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal Regio

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1933

decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denunce dei dipendenti di aziende private agli effetti della imposta complementare (1602):

Senatori votanti	167
Favorevoli	156
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, che autorizza il ministro per l'aeronautica a indire un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica (1611):

Senatori votanti	167
Favorevoli	158
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, relativo ai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti (1612):

Senatori votanti	167
Favorevoli	157
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 402, che ha dato approvazione all'*Avenant* stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcoliche, in aggiunta al *Modus vivendi* commerciale italo-francese del 4 marzo 1932 (1642):

Senatori votanti	167
Favorevoli	157
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a, quelli della spesa di diversi Ministeri ed

ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-1933, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del Regio decreto 20 aprile 1933, n. 375, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1645):

Senatori votanti	167
Favorevoli	158
Contrari	9

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1607):

Senatori votanti	167
Favorevoli	158
Contrari	9

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Completamento dell'Acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato (somma da stanziare lire 2.000.000) (1626);

Autorizzazione della spesa di lire 825.000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo grande magazzino, sito sulla banchina « Palazzo » della stazione marittima di Venezia (1627);

Finanziamento delle opere occorrenti per il completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, nonché per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti (1640);

Costituzione dell'Ente radorurale (1662);

Rettifica del confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì) (1666);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323, portante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale (1622);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale

per i combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1629);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti (1633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita (1644);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese (1649);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine (1650);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane (1653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva

i limiti di età per l'ammissione agli impieghi (1654);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (1655);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni (1656).

II. Modificazioni al Regolamento del Senato del Regno (*Doc. CLIII*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1636);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1664).

La seduta è tolta (ore 18,40).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti

CLXXIª TORNATA

LUNEDÌ 29 MAGGIO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Gioppi, Pavia, Rosta Pallavicino e Malaspina di Carbonara)	6372		
Commissari:			
(Nomina di commissari nelle Commissioni per i Codici, per il giudizio e d'accusa dell'Alta Corte)	6375		
Congedi	6372		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 187, col quale viene aumentato il limite d'impegno stabilito con l'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali » (1592)	6381		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 188, concernente modificazione del regime doganale della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame » (1596)	6381		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 131, riflettente aggiunta alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane » (1599)	6381		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176, che modifica il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente la facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi » (1600)	6382		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per			
l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 253, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1615)		6382	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, che impone un diritto di licenza sui permessi d'importazione per le merci originarie da paesi che sottopongono ad analogo tributo le concessioni d'importazione dei prodotti italiani » (1616)		6382	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, recante modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione » (1620)		6383	
(Discussione):			
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1606)		6383	
ROLANDI RICCI, <i>relatore</i>		6383	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1605)		6384	
GALLENGA		6384	
FEDERICO RICCI		6388	
GALIMBERTI		6397	
CRESPI		6399	
PUJIA		6407	
PITACCO		6408	
(Presentazione)		6375	
Dono di S. M. il Re		6374	
Interrogazione:			
(Risposta scritta)		6416	
Nomine a ministri di Stato (dei senatori Cremonesi e Fedele)		6374	

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1933

Omaggi	6373
Registrazioni con riserva	6374
Regolamento del Senato:	
(Annuncio di una proposta di modificazioni)	6375
Relazioni:	
(Presentazione)	6370, 6412
Ringraziamenti	6373
Uffici:	
(Riunione)	6375
Variations nella composizione del Governo .	6375
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	6413

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Alberici per giorni 10; Albicini per giorni 8; Albini per giorni 6; Anselmino per giorni 10; Arrivabene per giorni 15; Borromeo Arese per giorni 8; Cagnetta per giorni 6; Cappa per giorni 5; Ciccotti per giorni 20; Dallolio Alberto per giorni 2; De Marinis per giorni 15; Di Frasso per giorni 8; Gatti Salvatore per giorni 8; Gavazzi per giorni 8; Giaccone per giorni 30; Giampietro per giorni 6; Ginori Conti per giorni 10; Giordani per giorni 8; Libertini per giorni 10; Marani per giorni 8; Marconi per giorni 30; Messedaglia per giorni 3; Miari de Cumani per giorni 2; Morpurgo per giorni 6; Niccolini Pietro per giorni 10; Passerini Angelo per giorni 6; Passerini Napoleone per giorni 10; Prampolini per giorni 1; Puricelli per giorni 8; Ronco per giorni 6; Rossi per giorni 15; Ruffini per giorni 15; Silvestri per giorni 6; Tacconi per giorni 6; Tassoni per giorni 30; Torraca per giorni 8; Triangi per giorni 6; Versari per giorni 5; Visconti di Modrone per giorni 2; Zerboglio per giorni 7; Valerio per giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Commemorazione dei senatori Cesare Gioppi, Angelo Pavia, Ferdinando Resta Pallavicino, Malaspina di Carbonara.

PRESIDENTE. Anche durante questa ultima interruzione delle sue sedute la nostra Assemblea ha subito alcune perdite dolorose.

Il conte Cesare Gioppi apparteneva dal 1913 al Senato, e vi era circondato dalle più vive simpatie. Gentiluomo cordiale e operoso, patriota fervido, servitore fedele dello Stato e del Regime, egli era stato nella sua Mantova a capo del Comune, della Provincia, di importanti istituti creditizi, agrari e di beneficenza; e l'attività da lui nobilmente spesa per il bene pubblico è ancora e sarà a lungo ricordata con gratitudine dai suoi concittadini.

Già deputato durante sette legislature, due volte sottosegretario di Stato per il tesoro con Giovanni Giolitti e Luigi Luzzatti, nominato senatore nel 1920, Angelo Pavia possedeva, oltre che una larga esperienza politica e parlamentare, una conoscenza particolare dei problemi commerciali e finanziari. Nell'altro ramo del Parlamento come poi in quest'aula, egli partecipò brillantemente a numerose e importanti discussioni, portando un notevole contributo di competenza e di praticità.

Vorrei dire ora, in modo rispondente al vostro e al mio sentimento, degli altri due colleghi scomparsi di recente, il marchese Ferdinando Resta Pallavicino e il marchese Obizzo Malaspina di Carbonara, entrambi veramente carissimi a noi tutti per la grande bontà, la vita intemerata e i preclari servigi resi al Paese. Ma l'uno e l'altro hanno espresso, lasciandoci, il desiderio di non essere commemorati, al quale il senatore Malaspina ha aggiunto la commovente richiesta contenuta in queste parole: « Prego il Presidente di volersi limitare a rivolgere, da parte mia, un riconoscente saluto ai colleghi tutti che mi furono sempre larghi della loro benevolenza ».

Inchiamoci a coteste volontà, ispirate da così delicata modestia, se pure ci vietano di manifestare pienamente il nostro affettuoso rimpianto, che associa i nomi di Ferdinando Resta Pallavicino e di Obizzo Malaspina a quelli degli altri colleghi perduti.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Il Governo si associa alle parole di cordoglio pronunciate dal Presidente della vostra assemblea.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del compianto senatore Callaini ho ricevuto la seguente lettera:

« Firenze, 6 aprile 1933-XI.

« A S. E. Luigi Federzoni
Presidente del Senato del Regno

ROMA.

« Anche a nome dei miei figli Piero, Vittorio, Guido e Luciano prego l'E. V. di esprimere al Senato del Regno la profonda gratitudine dell'animo nostro per la parte presa al tremendo lutto che ci ha colpiti.

« A Vostra Eccellenza poi, che il mio compianto marito così altamente stimava ed amava e che affettuosamente ricordò fino agli ultimi istanti, giungano i nostri più vivi particolari ringraziamenti sia per le sentite condoglianze inviateci, sia per l'elevata commemorazione fattane dinanzi all'Alta Assemblea.

« Gradisca, Eccellenza, i sensi della nostra massima considerazione.

« Guglielmina Luciani ved. Callaini ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

SCALORI, *segretario*:

Senatore Luigi Messedaglia:

G. B. De Toni, *L'opera lichenologica di Abramo Massalongo*. Verona, 1933-XI.

On. Giacomo Acerbo: *Capitano Tito Acerbo, medaglia d'oro*. Roma, 1933-XI.

Alfredo Sandulli: *Il delitto di contagio*. Roma, 1930.

Santi Nava: *La Fiera del Levante vista dal Levante*. Roma, 1933.

Manlio Udina: *Il Placito del Risano. Istituzioni giuridiche e sociali dell'Istria durante il dominio bizantino*. Trieste, 1932-X.

Senatore Francesco Salata:

1° Camillo De Franceschi: *Dante a Pola*. Parenzo, 1933-XI.

2° F. Perroni: *L'Archivio di Stato di Trieste*. Firenze, 1933.

3° Francesco Salata: *Una memoria inedita di Re Carlo Alberto sui rapporti fra Stato e Chiesa*. Firenze, 1933.

Senatore Corrado Ricci: *Il Cartilogo della Chiesa Ravennate*. Firenze, 1933.

Carolina e Francesca Amari:

Michele Amari: *Storia dei Musulmani di Sicilia*. Vol. I, 2ª ediz., a cura di C. A. Nalino. Catania, 1933-XI.

Silvio Manzano:

1° *Il Dittatore. (Il tempo di Marco Furio Camillo)*. Bolzano, 1931.

2° *Città romane nel Norico: « Aguntum » e « Messa »*. Bolzano, 1933.

Ambasciata di Polonia in Roma:

A. Plutynski, *The German Paradox*. London, 1933.

Senatore Giovanni Mariotti: *Paolo Boselli. (Parole pronunciate nella seduta dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio in Parma, il 27 agosto 1932)*. Parma, 1933-XI.

Società Economica di Chiavari: *Atti per l'Anno 1932-X*. Chiavari, 1933.

A. F. Formiggini: *Discorso, non pronunciato, in occasione della rivista dei bibliotecari italiani a Villa Formiggini, in Modena, il 13 giugno 1932*. Modena, 1932.

Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano:
1° *I ritratti dei benefattori dell'Ospedale Maggiore di Milano (secoli XV-XX)*. Milano, 1927.

2° *I benefattori dell'Ospedale Maggiore di Milano e i nuovi ritratti (1929-1931)*. Milano, 1931.

3° *I benefattori dell'Ospedale Maggiore di Milano nel biennio 25 marzo 1931 - 25 marzo 1933 e i nuovi ritratti. (A cura di S. Spinelli)*. Milano, 1933-XI.

Francesco A. Ferrari: *Alessandro Chiappelli. Orazione commemorativa*. Pistoia, 1933.

R. Università di Pisa: *Scritti in onore del prof. Ugo Conti per il trentesimo anno di ordinariato (1902-1932)*. Città di Castello, 1932.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1933

Comune di Faenza: *Relazione del Bibliotecario direttore Pietro Zama all'onorevole Podestà (Anno 1932)*. Faenza, 1932-XI.

Scheggi Roberto: *Architettura cooperativa*. Roma, 1933-XI.

On. Giacomo Acerbo: *Il problema dell'indebitamento dell'agricoltura nei vari paesi*. Roma, 1933-XI.

Senatore Giovanni Sechi: *Registro italiano navale ed aeronautico*. Anno 1933-XI.

Loddo Canepa Francesco: *Le prove nobiliari nel Regno di Sardegna*. Firenze, 1933-XI.

Filippo Gramatica: *Per la unificazione delle norme sulla cittadinanza*. Milano, 1933.

Zazzaretta Alessandro: *Un antenato dei gratiaceli. L'antico Faro di Alessandria*. Roma, 1933-XI.

Senatore Francesco Salata: *Cherso ed Ossero sotto la Serenissima. Notizie storiche raccolte da Silvio Mitis*. Parenzo, 1933-XI.

Albano Sorbelli: *Catalogo [della] Mostra del Digesto della storia dello studio di Bologna nella Biblioteca dell'Archiginnasio*. Bologna, 1933-XI.

Senatore Giovanni Ciraolo:

1° *L'Unione internazionale di soccorso*. Tivoli, 1933.

2° *La Leçon d'une catastrophe*. Genève, 1933.

3° C. F. Wolff: *Il regno dei Fanes* (Traduzione di Clara Ciraolo). Verona-Milano 1932-X.

On. Araldo di Crollalanza: *Le realizzazioni di un decennio nel campo delle opere pubbliche. (Discorsi alla Camera dei Deputati e al Senato del Regno)*. Roma, 1933-XI.

Giulio Seagnetti: *Il commercio internazionale e la dottrina dei costi comparati. (Prolusione alla R. Università di Roma)*. Roma, 1933-XI.

Presidenza del Pio Istituto di S. Spirito: *Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma. Monografia illustrata di A. Canezza e M. Casalini*. Roma, 1933-XI.

Senatore Gaudenzio Fantoli: *Regio Politecnico di Milano. Inaugurazione della nuova scuola speciale di perfezionamento nella ingegneria idraulico-agraria. (Parole introdotte del senatore Fantoli e discorso di S. E. Arrigo Serpieri sul tema: « Problemi di bonifica »)*. Milano, 1933-XI.

Renato Cerciello:

1° *Il diritto comune di guerra nei più recenti studi*. Tivoli-Roma, 1933.

2° *Per la redazione dei Testi unici*. Roma, 1933-XI.

Arminio Varo: *During the darkness which precedes dawn*. Milano, 1932-X.

Siro Conti: « *Criterion* »: Collana di studi filosofici. Quaderno I. *La filosofia scolastica di Siro Conti*. Bologna, 1933-XI.

Dono di Sua Maestà il Re.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro della Casa del Re, per incarico di Sua Maestà, ha inviato il XIV volume del « *Corpus Nummorum Italicorum* », per la biblioteca del Senato.

Mi sono fatto interprete dei sentimenti di riconoscenza del Senato verso l'Augusto Sovrano per il munifico dono.

Nomina a ministri di Stato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Capo del Governo ha inviato il seguente messaggio:

« Roma, addì 22 aprile 1933-XI.

« A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« Eccellenza,

« Informo la E. V. che Sua Maestà il Re, con decreti in data 20 corrente mese, ha nominato — su mia proposta — Ministri di Stato gli onorevoli dott. prof. Pietro Fedele e Filippo Cremonesi, Senatori del Regno.

« Il Capo del Governo

« Primo Ministro Segretario di Stato

« MUSSOLINI ».

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso il seguente elenco delle registrazioni con riserva:

Roma, 17 aprile 1933-XI.

« A. S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di febbraio 1933-XI.

« Il Presidente
« GASPERINI ».

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato, che, in adempimento all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, ho chiamato il senatore Brugi, in sostituzione del defunto senatore Di Stefano Napolitani, a far parte della Commissione parlamentare che, a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, dovrà dare il proprio parere sui progetti dei nuovi codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile.

In conformità al mandato conferitomi dall'assemblea nella seduta del 17 dicembre 1929, a. VIII, ho chiamato il senatore Pietro Chimenti, attualmente membro supplente della Commissione di Accusa dell'Alta Corte di Giustizia a far parte della medesima quale membro ordinario in sostituzione del defunto senatore Malaspina di Carbonara e il senatore Marco Arturo Vicini nel posto rimasto vacante di membro supplente.

In conformità allo stesso mandato ho altresì chiamato il senatore Pietro Lissia a far parte della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia, di cui all'articolo 27 del Regolamento giudiziario del Senato, in sostituzione del defunto senatore Resta Pallavicino.

Proposte di modificazione al Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore De Vecchi di Val Cismon ha presentato alcune proposte di modificazione al Regolamento del Senato.

Tali proposte saranno trasmesse alla Commissione per il Regolamento perchè al più presto riferisca.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Variazioni nella composizione del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Ho l'onore di partecipare al Senato che con decreti dell'8 corrente S. M. il Re ha — su mia proposta — accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole Leandro Arpinati, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Interno, ed ha nominato in sua vece l'onorevole avvocato Guido Guidi Buffarini, deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo di questa comunicazione.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante la sosta dei lavori.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante la sosta dei lavori.

SCALORI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 187, col quale viene aumentato il limite d'impegno stabilito con l'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali (1592).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1933

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica (1593).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, che reca disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo (1594).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203, concernente provvedimenti tributari a favore dell'industria automobilistica (1595).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 188, concernente modificazione del regime doganale della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame (1596).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 155, relativo all'impianto ed esercizio di pubblici servizi automobilistici nella provincia di Zara (1597).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 131, riflettente aggravi alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane (1599).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176, che modifica il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente la facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi (1600).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, concernente modificazioni al sistema di riscossione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche (1601).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denunce dei dipendenti di aziende private agli effetti della imposta complementare (1602).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno

della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone (1603).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, che autorizza il Ministro per l'aeronautica a indire un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica (1611).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, relativo ai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti (1612).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito (1613).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari (1614).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 253, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1615).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, che impone un diritto di licenza sui permessi d'importazione per le merci originarie da paesi che sottopongono ad analogo tributo le concessioni d'importazione dei prodotti italiani (1616).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi (1617).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 280, concernente la ulteriore proroga del Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolanze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria (1618).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, contenente norme relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori (1619).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, recante modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione (1620).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 266, concernente conferimento di pieni poteri al Commissario straordinario dell'Istituto nazionale L.U.C.E. (1621).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323, portante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale (1622).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, contenente disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, alle gallerie e agli scavi d'antichità dello Stato (1623).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale per i combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1629).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti (1633).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 402, che ha dato approvazione all'*Avenant* stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcoliche, in aggiunta al *Modus vivendi* commerciale italo-francese del 4 marzo 1932 (1642).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1643).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita (1644).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai

bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-1933, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del Regio decreto 20 aprile 1933, n. 375, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1645).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati (1646).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione (1647).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1648).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese (1649).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine (1650).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei (1651).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 (1652).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane (1653).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi

prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi (1654).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica (1655).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni (1656).

Dal Ministro delle Finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1605).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1606).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1607).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1636).

Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1657).

Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1658).

Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1659).

Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1660).

Conti consuntivi degli Archivi notarili, per gli esercizi finanziari 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31 e 1931-32 (1661).

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-30 (1663).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'en-

trata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1664).

Dal Ministro degli Affari Esteri:

Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 (1608).

Dal Capo del Governo Ministro dell'Interno:

Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coo (Isole dell'Egeo) (1630).

Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica (1631).

Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) (1637).

Rettifica del confine fra i comuni di Galeara e di Civitella di Romagna (Forlì) (1666).

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie (1667).

Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria (1668).

Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali (1669).

Dal Ministro di Grazia e Giustizia:

Norme per le promozioni nella magistratura (1635).

Dal Ministro delle Comunicazioni:

Costituzione dell'Ente Radiorurale (1662).

Dal Ministro dei Lavori Pubblici:

Espropriazione, restauro e sistemazione della Casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui (1625).

Completamento dell'acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato. (Somma da stanziare lire 2.000.000) (1626).

Autorizzazione della spesa di lire 825.000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo grande magazzino, sito sulla banchina « Palazzo » della stazione marittima di Venezia (1627).

Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico « Benito Mussolini » in Bari degli articoli 12 e 13 della legge

15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento di Napoli (1628).

Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, e del regolamento tecnico per la sua attuazione (1639).

Dal Ministro dell'Educazione Nazionale:

Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione superiore (1609).

Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento (1610).

Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma (1632).

Norme per la disciplina della professione di maestro di canto (1665).

Dal Ministro della Marina:

Modificazione al 1° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina (1604).

Varianti al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 (1624).

Finanziamento delle opere occorrenti per completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti (1640).

Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada (1641).

Dal Ministro delle Colonie:

Consolidamento del contributo a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1598).

Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica (1634).

Legge organica per l'Eritrea e la Somalia (1638).

Dal Ministro delle Corporazioni:

Disciplina della vendita delle paste alimentari (1670).

Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera (1671).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di Finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 187, col quale viene aumentato il limite d'impegno stabilito con l'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali (1592) — (*Rel. Ancona*).

Consolidamento del contributo a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1598). — (*Rel. Schanzer*).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1605). — (*Rel. De Vito*).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1606). — (*Rel. Rolandi Ricci*).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1607). — (*Rel. Del Carretto*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 253, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1615). — (*Rel. Sitta*).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1636). — (*Rel. Rava*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-1933, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del Regio decreto 20 aprile 1933, n. 375, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1645). — (*Rel. Sitta*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323, portante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale (1622). — (Rel. Raineri).

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica (1593). — (Rel. Gualtieri).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, che reca disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo (1594). — (Relatore Gualtieri).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203, concernente provvedimenti tributari a favore dell'industria automobilistica (1595). — (Rel. Alfredo Dallolio).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 155, relativo all'impianto ed esercizio di pubblici servizi automobilistici nella provincia di Zara (1597). — (Rel. Salata).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, concernente modificazioni al sistema di riscossione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche (1601). — (Rel. Millosevich).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito (1613). — (Rel. Berio).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi (1617). — (Rel. Ceesia).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 280, concernente la ulteriore proroga del Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolanze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria (1618). — (Rel. Millosevich).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, contenente norme

relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori (1619). — (Rel. Ceesia).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 266, concernente conferimento di pieni poteri al Commissario straordinario dell'Istituto nazionale L. U. C. E. (1621). — (Rel. Cian).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, contenente disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, alle gallerie e agli scavi d'antichità dello Stato (1623). — (Rel. Corrado Ricci).

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 188, concernente modificazione del regime doganale della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame (1596). — (Rel. Lucioli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 131, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane (1599). — (Rel. Lucioli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176, che modifica il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente la facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi (1600). — (Rel. Lucioli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, che impone un diritto di licenza sui permessi d'importazione per le merci originarie da paesi che sottopongono ad analogo tributo le concessioni d'importazione dei prodotti italiani (1616). — (Relatore Lucioli).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, recante modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione (1620). — (Rel. Broccardi).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 402 che ha dato approvazione all'*Avenant* stipulato tra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio tra i due Paesi delle bevande alcoliche, in aggiunta al *Modus vivendi*

commerciale italo-francese del 4 marzo 1932 (1642). — (*Rel. Menozzi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1643). — (*Relatore Lucioli*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 187, col quale viene aumentato il limite d'impegno stabilito con l'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere in concessione, nonché per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali » (N. 1592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 187, col quale viene aumentato il limite d'impegno stabilito con l'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere in concessione, nonché per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 187, che aumenta di lire 4.350.000 il limite d'impegno stabilito concessione, nonché per contributi e sovvenzioni con l'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere in concessione previste da leggi speciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 188, concernente modifica-

zione del regime doganale della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame » (N. 1596).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 188, concernente modificazione del regime doganale della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 188, concernente la modificazione del regime doganale della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 131, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane » (N. 1599).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 131, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 131, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176, che modifica il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente la facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi » (N. 1600).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176, che modifica il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente la facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176, che modifica il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente la facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 253, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 253, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33 ed ai bilanci delle Amministrazioni autonome dei monopoli di Stato, del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, delle Poste e telegrafi e dei Telefoni dello Stato per l'esercizio medesimo, nonchè provvedimenti di carattere finanziario; e sono convalidati i decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 253, con i quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, che impone un diritto di licenza sui permessi d'importazione per le merci originarie da paesi che sottopongono ad analogo tributo le concessioni d'importazione dei prodotti italiani » (N. 1616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, che impone un diritto di licenza sui permessi d'importazione per le merci ori-

ginarie da paesi che sottopongono ad analogo tributo le concessioni d'importazione dei prodotti italiani».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, che impone un diritto di licenza sui permessi di importazione per le merci originarie da paesi che sottopongono ad analogo tributo le concessioni d'importazione dei prodotti italiani.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, recante modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione » (N. 1620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, recante modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, concernente l'aumento della tassa di vendita per i residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Non esservi alcun iscritto sulla discussione del bilancio del Ministero dell'aeronautica non è dimostrazione di minor interesse da parte del Senato, ma è invece dimostrazione dell'universale consenso che il Senato porta allo svolgimento di questa nuova arma, altrettanto necessaria e poderosa per la difesa nazionale, quanto lo sono l'armata di terra benemerita e l'armata di mare ugualmente benemerita.

L'assenza del ministro, giustificata dall'essere egli inteso a preparare strenuamente un nuovo più ardimentoso cimento per sè e i suoi valorosi, non può che fornire al Senato l'occasione di formulare per loro i migliori auguri.

Già altra volta, con fortuna non totalmente fida, ma con certissima virtù, il ministro condusse quello che una gentile poetessa testè in una recente pubblicazione definì: « Celere stormo, italico lontano — remeggiante per l'alta umida notte, — che ostenta tra le tenebre dirette — sulle carlinghe il monito romano ».

Oggi egli si prepara a nuovamente tentare le grandi vie transatlantiche dell'aria.

Orbene, nel momento in cui più sentiti ricorreranno alla sua memoria e a quella dei suoi prodi i ricordi degli affettuosi e ansiosi amplessi materni e quelli dei confidenti sorrisi dei figliuoli, egli e i suoi volgano l'anima a ricordare ancora i voti che assidui e calorosi si innalzeranno da tutti i cuori di noi per la buona fortuna della sua grande impresa alla quale Egli stesso, nel rivolgersi il 28 di marzo scorso al Capo del Governo, assegnò lo scopo: « per la gloria del Re, per la fortuna della Patria ». (*Vicissimi e ripetuti applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal Fondo a disposizione iscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, sono quelli indicati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge, intendendosi esteso per l'esercizio 1933-34, al Ministero dell'aeronautica, il disposto dall'articolo 20 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Per quanto concerne i recuperi delle spese che l'Amministrazione dell'Aeronautica sostiene nell'interesse di altri Ministeri nonché il ripianamento delle eventuali deficienze di cassa, sono estese all'Amministrazione dell'Aeronautica, per l'esercizio 1933-34, le norme di cui agli articoli 21 e 39 del citato Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'esercizio 1933-34 è data facoltà al Ministero per l'aeronautica di imputare i pagamenti da disporre sui capitoli indicati nello elenco n. 2, annesso alla presente legge, sul fondo dei residui, fino a totale esaurimento, e indi, sullo stanziamento di competenza, sia che detti pagamenti si riferiscano a spese dell'esercizio medesimo, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1933-34, le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 51.415.000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 11.223.000 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione, di armi, bombe, esplosivi, artifici, benzina, lubrificanti, automezzi e materiali vari.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1605).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GALLENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLENZA. Onorevoli colleghi, domando qualche minuto della vostra benevola attenzione per accennare ad un argomento che è stato ampiamente discusso in sede di questo stesso bilancio nell'altro ramo del Parlamento, argomento sul quale ritengo non inutile che anche il Senato si soffermi. Voglio dire della crescente e sempre più preoccupante concorrenza degli automezzi rispetto ai trasporti

ferroviari: questione della quale, come sapete, si occupano da tempo quasi tutti i Parlamenti e della quale si sono di proposito interessati anche due importanti adunate recenti: una tenuta al Cairo e l'altra a Berlino. Nell'una si riunirono soprattutto automobilisti, nell'altra si riunirono soprattutto ferrovieri; quindi era perfettamente logico che le due riunioni lasciassero il tempo che trovavano.

Mi piace piuttosto ricordare che su questa materia, forse per la prima volta, si è discusso largamente e utilmente proprio qui a Roma, quando cinque anni or sono si tenne il Congresso mondiale dell'automobilismo. In quella discussione il pensiero e i voti dell'Italia furono molto efficacemente sostenuti dal rappresentante della Confederazione dei trasporti e da un autorevole rappresentante delle Ferrovie dello Stato.

Viene in mente a questo proposito un consiglio di Niccolò Machiavelli che diceva: « Chi vuole conservare il proprio, bisogna che tenga gli occhi sulle cose altrui ». Io penso che il Ministro Ciano, che da tempo si occupa e si preoccupa con grande attenzione e con vera efficacia di questo problema che lo tocca tanto da vicino, abbia fatto un po' sua la massima di Machiavelli ed abbia cercato e cerchi, nei limiti del possibile, di disciplinare queste concorrenze che ogni giorno si fanno più minacciose.

È troppo noto il fenomeno al quale assistiamo perchè io debba far perdere tempo al Senato con una esposizione in proposito; mi limiterò a ricordare che lo sviluppo rapidissimo, dovuto soprattutto a questi ultimi anni, degli automezzi di trasporto è un po' conseguenza di una delle maggiori benemerienze del Regime e cioè del restauro delle nostre strade che per volontà personale e per diretto impulso del Capo del Governo sono divenute le migliori strade di tutta Europa. Restauro delle strade, aumento di potenza dei motori, tutto questo non poteva che accelerare il ritmo degli automezzi di trasporto; quindi necessità da parte delle ferrovie, che vedono questa concorrenza al loro fianco, di ricercare i mezzi che potessero arrivare a quella che in fondo è quasi una quadratura del cerchio; in quanto si tratta di salvare le ferrovie dalla concorrenza accennata, senza d'altra parte correre

il pericolo di peccare di misonicismo, intralciando quella che è innegabilmente una delle più utili e più apprezzate conquiste dei tempi nuovi.

Che se ne preoccupi il Ministro competente, che se ne preoccupi il Parlamento, è perfettamente logico. Difendere le ferrovie dello Stato italiano vuol dire non solo preoccuparsi della difesa di una delle espressioni più notevoli della ricchezza nazionale (la quale, se i miei dati sono esatti, raggiunge a un dipresso la vistosa cifra di 40 miliardi), ma anche tutelare quelle ferrovie italiane che, grazie all'opera veramente indefessa del Ministro delle comunicazioni, sono diventate in breve volgere di anni vanto dell'Italia contemporanea. Basta pensare un momento a quello che erano le ferrovie italiane nel periodo prefascista, ricordare tutti i disservizi lamentati e riconoscere oggi non solo la bontà del materiale, ma la perfezione con cui i servizi si svolgono, la assoluta incolumità, non solo delle persone, ma anche delle cose affidate a quei trasporti, per rendersi conto del legittimo orgoglio che ogni italiano prova davanti a tutto ciò.

Poichè accennavo alla incolumità delle cose affidate alle ferrovie, non dispiaccia nè al Ministro nè al Senato che io in questa occasione ricordi ancora una volta le benemerienze veramente grandi della Milizia ferroviaria, la quale si è prodigata e si prodiga con raro fervore perchè il servizio che ad essa è stato affidato si svolga perfettamente. Anzi mi è piaciuto, entrando oggi in questo palazzo, di vedere che nel giorno in cui si discute il bilancio delle Comunicazioni sulla porta di Palazzo Madama la guardia d'onore sia stata affidata alla nostra valorosa Milizia ferroviaria. (*Applausi*).

Dunque dicevo: bisogna preoccuparsi di non ferire questo delicato ma pur superbo organismo, con una concorrenza che in parte è spiegabile e normale, ma che può anche, alle volte, non essere perfettamente leale.

Quando sulle strade italiane ci è dato d'incontrare quei veri e propri autotreni, quei mirabili carri-automobile, seguiti da rimorchio, che sono uno dei più ammirevoli prodotti della già gloriosa industria italiana dell'automobilismo, ci rendiamo conto che effettiva-

mente è il progresso che si impone anche in questa materia, a cui non si può contrastare. Quando invece, come spesso succede, la concorrenza ai trasporti ferroviari la si vede fatta da automezzi che possiamo dire quasi preistorici, i quali molto spesso mancano anche di tutte le precauzioni imposte dal Codice della strada e che servono tutto al più ad una speculazione privata, allora è perfettamente logico che domandiamo a noi stessi se lo Stato può rimanere indifferente davanti a questo stato di cose.

Io vorrei che, a parte l'armonia che bisognerà pur trovare tra i trasporti ferroviari e i trasporti con automezzi, fin da questo momento gli uffici competenti tenessero gli occhi aperti sugli inconvenienti a cui ho accennato. Vorrei che la Milizia della strada, altra eccellente istituzione, si preoccupasse di questi vecchi autocarri che rappresentano spesso un danno generale ed anche un pericolo per chi abbia la disavventura di incontrarli sulla strada. Soprattutto vorrei che si escogitasse un mezzo per assicurare l'incolumità delle nostre strade contro gli autocarri guasti e fermi, molto spesso anche abbandonati in mezzo alla strada, i quali non hanno i segnali luminosi a tergo, inconveniente che ha prodotto più di una volta, ed anche di recente, vere catastrofi. Ciò si potrebbe facilmente evitare se si obbligassero tutti gli autocarri ad avere, oltre il fanale che è quasi sempre spento, un dispositivo di illuminazione autonomo (un piccolo prisma) che si riflettasse nella luce dell'automobile che sopraggiunge. Questo sarebbe un mezzo empirico che salverebbe da gravi inconvenienti.

Ma a parte questo, che ha forse carattere di proposta estranea alla presente discussione, io credo che noi ci dobbiamo preoccupare di una questione che tocca profondamente il bilancio dello Stato: cioè del consumo e dei danni che questi poderosi automezzi, il cui numero va crescendo di anno in anno, anzi di mese in mese, producono alle nostre strade.

Ora, io penso che, nel momento stesso in cui gli automezzi di trasporto finiscono col diventare un po' i nemici delle ferrovie, assisteremo tra breve ad un fenomeno affine; quando vedremo gli altri automobilisti diventare ne-

mici dei possessori degli automezzi di trasporto. Perchè i nostri provvedimenti fiscali in fatto di automobili, come voi sapete, non contemplanò ancora (e sottolineo l'ancora), alcun provvedimento adeguato a carico degli automezzi che servono al trasporto delle cose per conto dei terzi. Quindi, rispetto alla manutenzione stradale, paga in proporzione alla importanza del veicolo e alla forza motrice così chi si serve di una modesta macchina, ad uso proprio, come chi si serve di un veicolo per una vera e propria speculazione.

Questo naturalmente fa prospettare un altro problema. Chi paga? Questo problema, indubbiamente, è molto più sentito fuori d'Italia che non da noi: perchè, essendo le nostre ferrovie gestite dallo Stato, è ovvio che il deficit ricade sul contribuente, come sul contribuente ricade la spesa per la manutenzione e per il restauro delle strade.

Ad ogni modo senza arrivare ad invocare una formula che, per essere forse troppo teorica, dubito possa essere praticamente perfetta, io credo che la concezione americana del «pagate per quanto consumate la strada» in qualche modo si potrebbe raggiungere.

È innegabile che bisognerà in qualche modo, senza incorrere nel rischio di paralizzare questo nuovo mezzo di trasporto, che anche agli effetti del fisco si tenga conto dei guadagni che se ne ritraggono.

E torno alla questione che più ci preoccupa, e cioè alla concorrenza fatta alle ferrovie. Io ritengo che i provvedimenti testè adottati dal nostro Ministro delle Comunicazioni seguino un passo notevolissimo verso quel punto di equilibrio in cui troveremo la soluzione migliore di questo vasto problema.

Evidentemente l'onorevole Ministro si è preoccupato di combattere la concorrenza un po' con le sue stesse armi, vale a dire dando snellezza ed adottando una serie di provvidenze con le quali le ferrovie possano meglio trovarsi in lotta con gli automezzi privati.

È, come voi sapete, molto recente — del 14 ottobre scorso — un eccellente decreto che l'onorevole Ministro Ciano, con quell'energia e con quella rapidità che tutti gli riconosciamo, ha tradotto in atto, e i cui frutti già si stanno raccogliendo.

Si tratta in sostanza, quanto alle ferrovie,

di non più contare su quel carattere che hanno avuto fino adesso di vero e proprio monopolio dei trasporti, e di andare incontro ai bisogni del pubblico con uno spirito commerciale, con un revisione delle tariffe, nonché con la soppressione di molte formalità, in modo da richiamare gli utenti verso le ferrovie.

Tale decreto è proprio stato inteso come mezzo per dare all'Amministrazione delle ferrovie tutte queste possibilità, come ciascuno di voi avrà potuto riconoscere.

Le ferrovie hanno già tratto profitto non soltanto dalla istituzione di quel Servizio Commerciale e del Traffico, che però è anteriore a quel decreto, e che ha servito per superare molte controversie, ma anche dalla soppressione delle tasse per i raccordi ferroviari, dalla istituzione di treni celeri che si chiamano «colettame merci», e che servono a trasportare le merci rapidamente da un punto all'altro del Paese; e soprattutto dalla istituzione di quei treni leggeri che sono come il preludio di trasformazioni più radicali, per cui indubbiamente le automobili (mi piace poterlo dire in questa sede) e soprattutto le automotrici italiane, le «littorine», daranno alle linee una elasticità ed una rapidità che riuscirà di grande giovamento.

Il Ministro si è evidentemente preoccupato anche della riduzione graduale delle tariffe dei viaggiatori, ed è venuto incontro a molte richieste, soprattutto quest'anno, con una serie di agevolazioni temporanee generalmente molto apprezzate. Tocco questo argomento dinanzi al Ministro Ciano con una certa trepidazione perchè egli mi potrà ricordare che per vari anni io mi sono reso importuno presso di lui sollecitando per Roma tutte le possibili riduzioni ferroviarie. Ho il dovere di dire che le richieste di Roma furono sempre accolte dal Ministro con grandissima cortesia, tanto che moltissime manifestazioni che hanno fatto onore alla Capitale sono state rese possibili per lo spirito largo ed illuminato del Ministro.

Soprattutto in quest'anno, si è largheggiato molto, ed io credo che si sia fatto bene a largheggiare non solo guardando la questione dal punto di vista delle manifestazioni locali ma anche perchè, per le provvidenze concesse, il numero dei viaggiatori si è accresciuto moltissimo; cosa questa molto benefica per il movi-

mento turistico italiano e per le ferrovie. Non so se il Ministro Ciano pensi che in questa larghezza sia entrato anche il desiderio di una prova generale per delle eventuali riduzioni di tariffe, e non so se oggi o in seguito egli crederà di dirci qualcosa al riguardo. In ogni modo siamo avviati molto bene, perchè in una questione così delicata e così difficile il Ministro, come ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, ha molto opportunamente fatto sentire che egli vede tutti i lati del problema ma non ritiene che sia un problema da potersi risolvere con un tratto di penna. È un problema troppo complesso e vasto, che è bene porre nella sua intierezza; ma è anche opportuno che sia il Ministro delle Comunicazioni, con gli uffici competenti, a risolverlo poco alla volta.

Avrei con questo finito queste mie molto semplici osservazioni se non volessi ricordare in questa occasione, perchè mi pare doveroso, due istituti nuovi, o almeno recenti, che sono stati resi possibili essi pure dallo spirito veramente moderno che aleggia a Villa Patrizi: essi sono due fattori veramente notevoli che aiutano a percorrere il cammino indicato. Intendo parlare dell'Istituto Nazionale Trasporti, comunemente noto sotto il nome di I. N. T., il quale, costituito tre anni or sono, in tre esercizi ha fatto rapidissimi progressi. Questo veramente magnifico istituto, che fa grande onore alle Ferrovie dello Stato, è stato possibile costituirlo per iniziativa delle Ferrovie dello Stato e di alcuni importanti istituti bancari ed ha in brevissimo tempo (soprattutto per opera del suo Presidente e Direttore Generale, l'onorevole Chiarini, il quale vi dedica tutta la passione e tutta l'intelligenza) richiamato verso le ferrovie una gran parte del traffico delle merci che si andava disperdendo per un'infinità di rivoli privati. Soprattutto nell'Italia settentrionale, dove la concorrenza ai trasporti era maggiormente sentita, l'Istituto Nazionale Trasporti ha conquistato molte posizioni che sembravano quasi perdute. Ha avviato la costituzione di una larga rete di agenzie di città per il trasporto delle merci a domicilio ed ha fatto un passo più notevole assumendo la gestione di due linee in cui il servizio ferroviario è stato sostituito dagli auto-trasporti.

L'I. N. T., che ha chiuso anche l'ultimo suo esercizio molto brillantemente, con oltre un milione di lire di utili, nel primo esercizio trasportò 87 mila tonnellate di merce con un prodotto di circa 3 milioni e 700 mila lire; in quest'ultimo esercizio, che è il terzo, ha trasportato 353 mila tonnellate di merce con un prodotto che supera i 17 milioni: bastano queste cifre per riconoscere con quale rapidità questo servizio, che è uno dei servizi ausiliari più importanti delle Ferrovie dello Stato, vada guadagnando terreno.

Di un'altra iniziativa però farò cenno solamente, perchè il Senato l'abbia presente, in quanto penso che debba intrattenere questa Assemblea intorno ad essa il collega senatore Crespi. Il senatore Crespi ha affrontato per la prima volta in Italia, e poi all'estero, il problema dei cosiddetti « containers » o casse-mobili per il trasporto della merce da un domicilio all'altro. Il ministro Ciano lo ha incoraggiato ed appoggiato con tutta la sua autorità ed in breve volgere di tempo l'iniziativa del nostro collega ha avuto la soddisfazione di essere coronata a Parigi dal più grande successo in un convegno internazionale dei trasporti a cui hanno aderito i più importanti paesi d'Europa.

Penso che con questo ci siamo ormai avviati in modo sicuro verso quella graduale trasformazione dei trasporti che, continuando ad assicurare allo Stato il buon diritto, che dipende da mille e una ragione, di disciplinare questa materia, saprà anche sempre più ravvivare le ferrovie e far sì che l'Amministrazione tragga profitto da tutti i nuovi mezzi di comunicazione. Non siamo i soli: vedevo giorni or sono che una delle principali compagnie ferroviarie inglesi si è talmente preoccupata della necessità di valersi di tutti i più moderni mezzi di comunicazione, che ha istituito alle sue dirette dipendenze anche un servizio aereo in corrispondenza con i servizi ferroviari. Io penso che non sarà lontano il giorno in cui, anche in quest'Aula, come oggi si parla della concorrenza degli automezzi terrestri alle ferrovie, ci si occuperà della concorrenza dei mezzi aerei alle ferrovie stesse.

Io mi auguro che tutto questo coordinamento sia affidato ad un unico dicastero. Perchè materie così complesse non soffrano

sbalzi o intralci è opportuno che esse siano affidate ad un'unica mente direttiva, che siano possibilmente sottoposte ad un unico Ministro responsabile; e mi auguro che il Ministro responsabile sia l'onorevole Ciano, uno degli uomini più autorevoli e più fattivi del Regime. (*Vivi applausi*).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Onorevoli colleghi, allorché in una delle ultime sedute sollevai la questione dei passaggi a livello, mi parve di non aver riportato un successo! Però l'importanza e la bontà della causa è tale che sento di dover insistere rivolgendomi questa volta non più al ministro dei lavori pubblici, ma al ministro delle comunicazioni, che mi auguro più propizio alla mia tesi.

Passaggi a livello. — Vi sono tre ordini di ragioni: anzitutto ragioni umanitarie; poi ragioni economiche e commerciali, relative alla circolazione e allo sviluppo dei traffici; infine ragioni finanziarie, cioè di pura convenienza, dal punto di vista della spesa e del rendimento.

Le ragioni umanitarie sono purtroppo sempre d'attualità. In questi ultimi 40 giorni ho notato i seguenti investimenti gravi (e chissà quanti altri mi sono sfuggiti o non sono stati pubblicati): un camion carico di mattoni presso Acqui: un morto e un-ferito, il traffico sospeso per un giorno; presso Pietrasanta un camion carico di masserizie: 2 feriti, deragliamento del treno, traffico sospeso per 6 ore; a Novara un camion carico di bottiglie: 2 morti; presso Empoli un camion carico di vetrerie: un morto, un ferito, deragliamento del treno, traffico sospeso. Di più verso la fine di aprile è stato vittima d'un sinistro grave un nostro caro collega: il senatore Gavazzi, ora guarito, ma l'autista è morto.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma quella era una tramvia.

RICCI FEDERICO. Era sempre un passaggio a livello e questo dimostra che si può morire negli investimenti ai passaggi a livello, anche se non riguardano le sole ferrovie di Stato.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma si muore anche stando al Senato! (*Si ride*).

RICCI FEDERICO. Oltre a queste considerazioni dobbiamo pensare all'incaglio fortissimo, causato dall'accumularsi dei veicoli dall'una e dall'altra parte qualora il passaggio a livello sia chiuso od ingombro. Nè possiamo pensare di lasciare incustodito il passaggio a livello dato il moltiplicarsi dei mezzi di locomozione e del numero degli autoveicoli. Le automobili erano: 149.000 nel 1928, 240.000 nel 1932, gli autocarri 40.000 nel 1928 e sono oggi 82.000. Di più c'è da considerare anche il crescendo nella frequenza e velocità dei treni. Non sono più i treni di una volta colle velocità massime di 30 o 40 chilometri all'ora; oggi fanno 100 e più chilometri; abbiamo poi i treni leggeri, gli autotreni, che sono poco rumorosi e arrivano improvvisamente a 125 chilometri all'ora. In America marciano a 175; in Francia si provava ieri un autotreno alla velocità di 200 chilometri. Veniamo alla questione finanziaria. Quanto costa la custodia di un passaggio a livello? È necessario che essa venga fatta da persone responsabili e attente; non si può più (salvo pochi casi) lasciarla al guardiano di parecchi anni fa, che si faceva aiutare dalla moglie e dalla famiglia. Allora erano pochi treni, in determinate ore, non c'erano quasi treni di notte e il guardiano o qualcuno della famiglia poteva sempre provvedere a chiudere in tempo i cancelli e se li lasciava chiusi troppo a lungo quasi nessuno se ne accorgeva, perchè pochissimi veicoli erano in circolazione. Oggi è tutt'altra cosa; oggi probabilmente non basterà più un custode solo ma bisognerà che nelle 24 ore si alternino più custodi, almeno due. Quindi un ventimila lire circa all'anno di spesa, pari all'interesse di 400 o 500 mila lire di capitale. Perciò, anche dal punto di vista della convenienza è vantaggioso sopprimere questi passaggi a livello e sostituirli con sovrappassaggi, i quali nel caso più semplice e schematico costeranno molto meno della media da me indicata per eccesso. Ma la media comprende i casi tecnicamente più difficili ed i casi facili. Prendiamo i casi più facili, dove pure spesso succedono disgrazie, i casi in cui la strada rotabile si incrocia con la ferrovia in pianura, su terreno facile. Allora la costruzione del sovrappassaggio rappresenta una spesa molto bassa poichè non si tratta che di un ponte in cemento armato che potrà avere una superficie

di circa 100 metri quadrati che a 250 lire fanno 25.000 lire; aggiungendovi le fondazioni dei pilastri andremo a circa 35.000 lire; poi le due rampe ad una pendenza di 6 % implicano un movimento di terreno di 6000 metri cubi, e a 6 lire per metro cubo, sono altre 35.000 lire; aggiungiamovi le spese accessorie, complementari, impreviste ecc., andiamo magari anche al doppio, 140 mila lire. Con questa spesa si possono sopprimere i passaggi più facili. Tralasciamo per ora i passaggi a livello che implicano difficoltà tecniche gravi. Essi si potranno riservare per altri tempi, quando le finanze saranno migliori.

Nella precedente discussione avevo fatto una ipotesi pessimistica cioè eccessiva, quanto al costo, per dimostrare come, in ogni caso e nell'ipotesi più sfavorevole, v'è la convenienza di sopprimere tutti i passaggi a livello. Non si tratta d'un'opera unica, come fosse un ponte o una linea ferroviaria o una galleria che deve essere costruita per intero; e se no, non serve. Qui si tratta della somma di migliaia di piccoli lavori indipendenti, che si possono eseguire in qualunque ordine come e quando si creda necessario. Importante è eseguirli in un limite di tempo relativamente breve e non colla lentezza attuale.

Raddoppio di binari. — Passo ad altro argomento. Le spese patrimoniali dell'azienda ferroviaria nel bilancio 1933-34 sono preventivate in cifra molto esigua. Siamo in tempi di economia e, lo si capisce, probabilmente resteranno sacrificati i raddoppi di binario. Essi, insieme colla soppressione dei passaggi a livello, servono a facilitare la circolazione, il che è indispensabile sulle linee di traffico intenso. Furono eseguiti in questo ramo lavori grandiosi, per i quali debbo rendere elogio a tutta l'amministrazione delle ferrovie, lavori che per la loro importanza sono in tutto paragonabili a nuove linee e che come tali dovrebbero essere a carico del bilancio dei lavori pubblici. Infatti molte volte non si tratta solo di porre un nuovo binario accanto all'altro; ma è necessaria tutta una sede nuova, in sostituzione della vecchia, che sta divenendo inservibile. Ciò è stato fatto sulla Sestri Levante-Spezia, dove si sono costruiti varii tronchi nuovi, opere veramente notevoli, che fanno onore a chi le ha studiate ed a chi le ha eseguite.

Ma disgraziatamente la linea non è ancora completa: andiamo da una parte da Sestri-Levante a Framura: sono 15 chilometri; la spesa è stata di 92 milioni; dall'altra parte da Spezia a Manarola: 6 chilometri con una spesa di 23 milioni. Manca il tronco intermedio, 18 chilometri, 150 milioni. Dovendovi provvedere le ferrovie, in questi momenti di economia, la questione resta allo studio, come disse in sede di interrogazione l'onorevole Ciano. Perché è un eufemismo, un modo di dire: quando un lavoro non si può fare subito, si dice che è allo studio. Io auguro che lo studio termini.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Terminerà il giorno in cui si saranno trovati i quattrini.

RICCI FEDERICO. In compenso, onorevole ministro, non la tedierò, e le lascerò allo studio la direttissima Genova-Milano, della quale oggi non parlerò.

In materia ancora di raddoppio di binario, vorrei raccomandare, oltre la linea a levante, anche quella a ponente di Genova, che è esposta ancora di più agli assalti del mare, alle frane, e per la quale il raddoppio del binario si sta effettuando nel tronco Pegli-Voltri, ma ancora non sappiamo quando si procederà verso Savona.

Bilancio delle Ferrovie. — Veniamo al bilancio ferroviario.

Nelle entrate per prodotto del traffico, abbiamo in confronto del massimo, che fu l'altro Anno Santo 1925-26, una diminuzione di circa 34 %; nel 1925-26 lire 4.865 milioni; nel 1929-30 lire 4.646 milioni; nel 1931-32 lire 3.328 milioni; preventivo 1933-34 lire 3.005 milioni.

Ma le spese non procedono parallelamente alle entrate in tale contrazione e quindi viene il disavanzo.

La questione è la stessa nel bilancio dello Stato e nella maggior parte dei bilanci privati.

Gli anni di prosperità finiscono per essere dannosi. È quasi una legge naturale, conforme alla caducità delle cose umane. Un anno di prosperità induce a contrarre nuovi impegni e ad aumentare le spese fisse. Quando poi le entrate si restringono, non è altrettanto facile andare indietro nelle spese. I colleghi hanno presente quella ruota dentata che è anche negli orologi, alla quale è applicato un ordigno che le impedisce di tornare indietro. Tale ordigno

credo si chiami nottolino; la difficoltà per le amministrazioni sta appunto nel poter sollevare il nottolino onde permettere alla ruota dentata di girare indietro.

L'onorevole Ciano ha cercato di disimpegnare questo compito molto bene negli anni passati; fino al 1932 ha manovrato assai bene il nottolino; ma poi la manovra è diventata più difficile, perchè la contrazione delle entrate in questi ultimi anni si è intensificata.

Così si arriva ad un disavanzo: dopo aver avuto un massimo utile di 378 milioni nel 1925-26, abbiamo ora nell'ultimo bilancio pubblicato, quello del 1931-32, un disavanzo di 198 milioni (ma, a rigore, è di più, come dirò tra breve). Nel bilancio in corso si ritiene che sarà di 650 milioni; e nel bilancio 1933-34 di 675 milioni. Abbiamo, per fortuna, l'Anno Santo che ci porterà, coi vantaggi spirituali, anche quelli economici nell'esercizio ferroviario. Ci stiamo avvicinando di questo passo, per tutt'altre cause, ai bilanci del 1920-21...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Siamo a metà.

RICCI FEDERICO. Siamo a metà, dice l'onorevole ministro, ed è vero; dirò poi come mai siamo a metà. Tornando al *deficit*, esso dovrebbe a rigore essere aumentato di 40 milioni per l'avvenuta soppressione dell'accantonamento nel fondo pensioni, di 100 milioni per la soppressione dello stanziamento per il rinnovo del materiale, e di altri 115 milioni che si sono attinti alle riserve. Si ha così un aumento di 255 milioni.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Di quale bilancio parla? Vorrei che si fosse esatti.

RICCI FEDERICO. Di quello del 1931-32. Sicchè si arriverebbe ad un *deficit* di circa 400 milioni.

Ma c'è una voce che cagiona qualche ansietà, ed è quella che riguarda le scorte. Vi accenna anche l'onorevole De Vito nella sua relazione. Vi sono, tra le altre, le scorte che riguardano il combustibile e quelle relative ad altri materiali di approvvigionamento. Le scorte di combustibile salgono a 3.130.000 tonnellate; e per una minore valutazione dei prezzi unitari, da 118 a 107, valgono 33 milioni di meno. Ma io non sono riuscito a trovare tra le perdite, cioè nel conto esercizio, la registrazione di questa uscita per diminuita valutazione.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. È il consumo.

RICCI FEDERICO. No, no. Le darò la spiegazione. Se si fa il conto delle scorte alla fine del giugno 1931, aggiungendovi il valore degli acquisti e deducendo l'importo del consumo, si arriva ad una rimanenza superiore per 33 milioni alla valutazione del bilancio. Probabilmente v'è stato un compenso, un assorbimento, nella valutazione complessiva di altre scorte. Ma è una questione che lascia un po' perplessi. Le scorte degli altri materiali rappresentavano nel 1928-29 468 milioni; nel 1929-30 490 milioni; nel 1930-31 545 milioni; nel 1931-32 600 milioni. Poichè nei prezzi v'è stato ribasso, e infatti il numero indice dei prezzi all'ingrosso in quattro anni è sceso da 480 a 320, bisogna concludere che sia cresciuto molto di quantità il materiale in deposito. Ma nella relazione, che dà l'elenco dei maggiori acquisti, non vedo siano stati provvisti tanti altri materiali. E se fossero stati acquistati sarebbe da chiedersi perchè, in questo momento in cui ristagnano i lavori, si fanno acquisti di materiale aumentando le scorte. Queste scorte probabilmente sono sopravvalutate; è quello che succede in molte aziende private e industriali. Io credo che, se le ferrovie portassero il valore delle scorte al prezzo rigorosamente corrente, noi avremmo in questo bilancio una nuova causa di disavanzo forse dell'ordine di 200 milioni circa.

L'onorevole ministro Ciano mi interruppe relativamente ai bilanci 1920-21-22. È vero, abbiamo avuto un fortissimo *deficit* in quei bilanci. Io mi riferisco esclusivamente al risultato finanziario; perchè sono il primo a fare l'elogio della grande differenza che si riscontra tra il servizio di allora e quello d'oggi. Allora il disavanzo massimo fu di un miliardo e mezzo, compensato in parte con 190 milioni presi da entrate fuori bilancio (provenienti, mi pare, dalla vendita di carbone a privati, come l'anno scorso per sistemare il bilancio si attinsero 20 o 25 milioni dal residuo della stessa antica gestione); ma lasciamo stare queste entrate fuori bilancio. Rimane dunque un miliardo e mezzo di disavanzo che fu il massimo raggiunto. La causa più importante fu il prezzo del combustibile, che è invece l'elemento più favorevole negli attuali bilanci ferroviari.

Il prezzo del combustibile nel 1913-14 era di lire 36,46 la tonnellata, il che corrisponde a 133,70 lire odierne. Orbene nel bilancio 1931-32 il prezzo del combustibile fu di lire 120,69; oggi credo che sia 90 lire circa. Nel 1920-21 era lire 417,86, cosicchè sul consumo di quella annata, che fu 2.700.000 tonnellate, se si avesse avuto la fortuna di pagare il combustibile al prezzo stesso del 1931-32, si avrebbe avuto un risparmio di lire 297,17 per tonnellata, cioè in tutto lire 802.357.000; più della metà del disavanzo pauroso; che si sarebbe ridotto perciò da un miliardo e mezzo a 700 milioni circa.

Quattro cause concorsero alla diminuzione di consumo di combustibile, diminuzione tanto assoluta che relativa.

Prima: l'elettrificazione, che nel 1920-21 permetteva di risparmiare 203.000 tonnellate di carbone ed oggi ne fa risparmiare 591.000.

Seconda: un impiego più giudizioso del combustibile da parte del personale grazie a una miglior disciplina e alla rinnovata applicazione dei premi sul risparmio di carbone.

Terza: le macchine più perfezionate, aventi quindi un maggior rendimento.

Quarto: la migliore qualità.

Può sembrare strano, ma è un fatto pur troppo vero e provato, che quanto più i prezzi aumentano tanto peggiore è la qualità della merce.

Nel mercato aperto la cosa è evidente; l'aumento dei prezzi significa maggiore domanda, la quale incita il produttore a mettere sul mercato quanta più merce può produrre, anche scadente.

Nei monopoli, nei mercati chiusi non dovrebbe succedere, però succede. Abbiamo l'esempio dei sigari di Stato per i quali quanto più si elevano i prezzi tanto più peggiora la qualità. In materia ferroviaria possiamo prendere ad esempio i modesti cuscini che si affittano nelle stazioni: i quali sono diventati di dimensioni microscopiche, ed anche questo è un effetto del monopolio: infatti se ci fosse la concorrenza, si avrebbe come qualità un servizio migliore. Quello che è avvenuto per il carbone è avvenuto per quasi tutti i materiali. Nel 1920-21 si è avuta una molto maggiore spesa di riparazioni e manutenzione ed anche maggiore spesa per indennizzi e furti. Si arrivò,

credo, a spendere 100 milioni di indennizzo per furti ed avarie ecc. mentre oggi si spende un milione e mezzo. Naturalmente oggi vi è ben altra sorveglianza e ben altro senso del dovere nel personale, ma indubbiamente, se le cose si fossero allora valutate ai prezzi d'oggi, si sarebbe pagata una somma molto minore. Ed anche un minore incentivo ai furti; il quale è in funzione del valore della merce. Infatti vi fu un momento nel 1920 in cui il carbone salì fino a 800 lire la tonnellata; allora il ladro di un chilo di carbone, del valore di 80 centesimi, poteva procurarsi con esso un chilo di pane che, grazie al prezzo politico, si vendeva pure a 80 centesimi. Oggi che il carbone costa 10 centesimi al chilo, e il pane lire 1,60, dovrebbe rubare 16 chili di carbone per procurarsi lo stesso chilo di pane. Come si vede la cosa è un po' diversa. (*Si ride*).

Altro elemento di differenza dal bilancio del 1920-21 è la tariffa ferroviaria. Negli anni dal 1923 al 1925 la tariffa ferroviaria fu in confronto del 1920-21 aumentata notevolmente, del 20,80 % circa per le merci e del 17 % per i viaggiatori. L'aver voluto mantenere le tariffe ferroviarie basse, mentre i prezzi salivano ed il bilancio delle ferrovie era in dissesto, fu un errore dei governanti di quel tempo e devesi anche all'insistenza degli industriali che volevano trasporti ferroviarii bassi, per facilitare la ripresa economica del paese. Il 17 % di differenza in meno per i viaggiatori ed il 20 % in meno per le merci rappresentano circa 560 milioni di lire e ciò completa la spiegazione del lamentato disavanzo di un miliardo e mezzo.

Personale. — Il personale, che era arrivato a 227.500 dipendenti, è disceso a 144.906 ed oggi (lo rilevo dalla discussione alla Camera dei deputati) è sceso ancora a 138.880, ma la spesa relativa non ha subito un identico miglioramento. Nel 1921-22 si spesero in tutto, comprese le pensioni, lire 2.402 milioni; nel 1931-32 lire 2.203 milioni.

La spesa totale è rimasta pressochè invariata perchè è aumentata la spesa unitaria, malgrado che il costo della vita sia nel 1931-32 lo stesso che era nel 1913-14, cioè circa 380. La relazione della Giunta del bilancio alla Camera dei deputati si occupa di questo argomento pubblicando una tabella molto interes-

sante delle variazioni dello stipendio medio del personale: essa però dovrebbe essere, a mio avviso, completata colla indicazione della variazione del costo della vita, giacchè non si può discutere se un prezzo è alto o basso se non lo mettiamo in relazione col costo della vita. Lo stipendio medio è passato da lire 9553 nel 1921-22, a un massimo di lire 13.750 nel 1929-30, a lire 12.160 nel 1931-32 e a lire 12.000 nel 1933-34.

Sulle ferrovie private abbiamo la relazione dell'Ispettorato che arriva fino al 1930 (disgraziatamente non esiste una relazione più recente). Da essa risulta che lo stipendio medio è di 8983 e varia a seconda delle località: per esempio, sulla Roma-Ostia abbiamo lo stipendio medio di lire 13.580; sulle Nord-Milano lire 10.406; sulla Reggio-Ciano lire 8715.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma su quelle linee di notte non si viaggia.

RICCI FEDERICO. C'è anche un altro motivo: le diverse località, giacchè dalle Ferrovie dello Stato, se non erro, è stata fatta una perequazione di stipendi (non al tempo dell'onorevole Ciano ma poco prima) che elevò allo stesso limite sia le linee di scarso traffico che le linee principali.

Altri vantaggi del personale sono, oltre le pensioni (di cui parlerò tra breve), varie istituzioni fra cui « La Provvida », che è un esempio molto interessante di rifornimento collettivo, meritevole dell'attenzione del pubblico. Però il costo non è calcolato esattamente perchè, come fa osservare la relazione alla Camera dei deputati, nella « Provvida » prestano servizio 1163 impiegati delle Ferrovie dello Stato, pagati dall'Amministrazione delle ferrovie, sicchè il loro costo non viene addebitato al bilancio della « Provvida ». Anche gli enti che affittano le botteghe alla « Provvida » fanno pigioni molto basse, tanto che per 296 botteghe in tutta Italia si paga lire 346.645, cioè poco più di 1000 lire ciascuna. È necessario tener conto di tutte queste condizioni favorevoli giacchè, se esse non si verificassero, invece di un utile nel bilancio della « Provvida » si potrebbe verificare un passivo.

Ma ciò non pertanto l'istituzione è lodevole e merita di essere mantenuta. Vi sono poi altre istituzioni, come quella, per esempio, delle case, per la quale però dovremmo calco-

lare il contributo statale sugli interessi dei mutui di 2,75 per cento l'anno. C'è il Dopolavoro e, riguardo alla Sezione Dopolavoro agricolo, non ho che da congratularmi degli splendidi risultati ottenuti. La relazione delle ferrovie dà notizia di questi risultati. Nella relazione di 4 o 5 anni fa si spiegava come le galline del « Dopolavoro agricolo » facciano 140 uova all'anno invece di 100 che sarebbe la media per tutta l'Italia. Eravamo però in tempo di inflazione. (*Si ride*).

Pensioni. — Veniamo alle pensioni. Esse sono un peso, un pericolo molto grave, non solo nel bilancio dell'azienda delle ferrovie, ma anche in quello dello Stato e di tutte le aziende private, nelle quali, non le pensioni che generalmente non esistono per i privati, ma le sole indennità di licenziamento rappresentano un onere fortissimo cui non si provvede in tempo. Per le pensioni le ferrovie pagano circa 500 milioni; il fondo pensioni vi contribuisce soltanto con 53 milioni (interesse di un miliardo circa), le ritenute con 79 o 80 milioni, e per il resto, circa 370 milioni, ed ora anzi quasi 400, le Ferrovie di Stato.

CIANO, *ministro delle comunicazioni.* Disgraziatamente!

RICCI FEDERICO. L'insufficienza delle ritenute e del fondo pensioni è evidente. Non si è nei tempi passati provveduto a costituire un fondo pensioni sufficiente, e si sono considerate utili, cifre che avrebbero dovuto invece accantonarsi nel fondo pensioni.

CIANO, *ministro delle comunicazioni.* Si è cambiata la legge delle pensioni.

RICCI FEDERICO. . . . e la ritenuta è soprattutto insufficiente. Dal momento che è cambiata la legge, dal momento che per circostanze eccezionali si sono assunti nuovi impiegati e se ne sono messi a riposo molti altri, bisognava provvedere subito a incrementare il fondo pensioni e ad aumentare la ritenuta. Se noi prendiamo, per esempio, il bilancio della Banca d'Italia, uscito da pochi giorni, abbiamo un fondo pensioni il quale è nella proporzione di circa tre volte l'importo degli stipendi: 78 milioni di stipendi, 280 milioni fondo pensioni. Dunque tre volte l'importo degli stipendi. Nelle Ferrovie dello Stato abbiamo stipendi per quasi 2 miliardi, con un fondo pensioni di appena 1 miliardo e 75 mi-

lioni, cioè in ragione della metà circa; cioè in una proporzione sei volte minore. La Banca d'Italia si è dunque formata un fondo pensioni sufficiente, le Ferrovie dello Stato no! Così neppure l'azienda principale, cioè lo Stato, e molte altre aziende private.

Concorrenza degli automezzi. — Ma la causa principale dell'attuale disavanzo delle ferrovie, cioè del contrarsi delle entrate è, come accennava l'onorevole collega Gallenga, la concorrenza degli automezzi. Mi sia consentito di dirne rapidamente qualche cosa. La relazione delle ferrovie calcola un danno di 400 milioni nell'esercizio 1931-32.

La diminuzione è stata più forte nel gettito delle merci (17,61 %) che in quello dei viaggiatori (14,26 %); e tende ad accentuarsi sia per la minore quantità trasportata, che per i ribassi praticati dalle ferrovie. Il prodotto per viaggiatore-chilometro è sceso da lire 0,193 del 1927-28 a lire 0,192 del 1930-31 e a lire 0,187 nel 1931-32. Il prodotto per tonnellata-chilometro è sceso dal massimo di lire 0,256 del 1928-29 a lire 0,247 nel 1929-30; lire 0,224 nel 1930-31 e a lire 0,211 nel 1931-32.

Alla Camera l'argomento è stato discusso e si è fatto il confronto colla Francia e colla Svizzera. Io dirò qualche cosa dell'Inghilterra, perchè il modo come è stata ivi risolta la questione corrisponde abbastanza a quello che si sta facendo o si potrebbe fare in Italia. È stata colà costituita una commissione presieduta da Sir Salter, che nell'agosto 1932 ha concluso in questo modo: essere materia di giustizia il porre le ferrovie e gli automobili nello stesso piano; cioè, come le ferrovie (che là sono private) pagano intieramente tutte le spese afferenti alla loro sede, così anche gli automobili, gli autocarri paghino tutte le spese afferenti alla sede stradale. Allora si è osservato che gli automobili a benzina, per trasporto persone, pagano nella proporzione dovuta, ma che gli autocarri pagano meno. Considerati poi gli altri inconvenienti cagionati dagli autocarri e l'usura e i danni alle strade, si è concluso col proporre una maggiore disciplina nelle licenze, tenendo conto del trattamento del personale e delle condizioni di manutenzione cui gli autocarri dovranno essere assoggettati. Oltre ad un aggravio della tassa di licenza si è pensato ad un aumento

del dazio doganale sulla nafta. Il Governo inglese ha, nello scorso aprile, accettato quasi per intero le conclusioni della commissione Salter, e precisamente ha portato un aumento nella tassa di licenza o di circolazione sicchè un autocarro della portata di cinque tonnellate che pagava 48 sterline, oggi ne paga 120 (da noi paga circa 800 lire). Poi ha elevato anche il dazio doganale sulla nafta, di un denaro per gallone, cioè una sterlina per tonnellata, vale a dire 66 lire, cioè circa sei centesimi e mezzo per chilo. L'aumento del dazio sulla nafta non è stato fatto colà soltanto per considerazioni di traffico automobilistico, ma per aiutare le miniere di carbone e l'elettricità, che naturalmente sono un po' gelose dei vantaggi del combustibile liquido. Rispetto alle miniere di carbone, noi siamo in condizione diversa; rispetto alla elettricità potrebbe forse essere utile aiutarne lo sviluppo. Se vogliamo fare gli stessi conti in Italia, vediamo che, nel bilancio delle ferrovie, le spese per la manutenzione e miglioramento delle linee, tenuto conto del personale, delle pensioni e degli interessi sui capitali mutuatati sono circa 970 milioni.

Di più si deve prendere in considerazione il fatto che la merce e i viaggiatori pagano una tassa erariale corrispondente a circa il 2 % sul nolo dalla quale i trasporti per automobile sono esenti.

Orbene, la merce e i viaggiatori pagano tutta la spesa relativa alla sede ferroviaria, e la merce concorre per più di metà in ragione di sei centesimi per tonnellata-chilometro. Veniamo al traffico degli automezzi: le automobili per il trasporto delle persone contribuiscono alle spese della strada pagando sufficientemente; gli autocarri, cioè i trasporti merci pagano poco. La tassa di circolazione relativa ai soli autocarri potrà arrivare a circa 60 milioni e il dazio sulla nafta, oggi aumentato, potrà forse arrivare a circa 120 milioni; in tutto non si raggiungono 200 milioni. Le spese per le strade sono 350 milioni solo per la gestione dell'azienda stradale, più le spese che fanno le provincie e i comuni. Probabilmente si superano 700 milioni, di cui almeno metà dovrebbero stare a carico dell'autocarro che più ingombra e consuma le strade.

Come è noto, il motore a nafta per veicoli

è recente: data dal 1928 o 1929; prima la nafta si adoperava solo per macchine fisse. È stato inventato, dopo una quantità di prove, dai nostri costruttori un motore adattabile agli autocarri, che permette una velocità fino a quasi 50 km. all'ora. A causa del suo peso esso non è egualmente adatto alle automobili; ma ha sul motore a benzina il vantaggio d'esser più semplice non avendo nè carburatore, nè magnete, nè candele. Da allora è stato possibile impiegare su vasta scala gli autocarri per il trasporto della merce, grazie al basso prezzo della nafta dovuto principalmente al trattamento fiscale. La benzina vale, fuori dazio, lire 0,36 per kg.; e la nafta lire 0,19 circa. Ma sulla benzina grava dazio ed altri oneri fiscali per circa lire 1,74; sulla nafta solo lire 0,33 pure basandoci sul decreto 28 gennaio, oggi stesso sottomesso alla nostra sanzione, che ne eleva il dazio. Così avviene che i prezzi di vendita al consumatore siano rispettivamente circa lire 2,50 e lire 0,70.

La conclusione sembrerebbe essere una perequazione tributaria, e cioè un ulteriore aggravio sulla nafta. Ma io non indico alcuna conclusione speciale, tanto più che non possiamo restringere le nostre previsioni al solo motore a nafta. Infatti si stanno sviluppando, specialmente all'estero, altri tipi di motore; in Inghilterra si riassume l'impiego del motore a vapore, a carbone; qui s'è sperimentato quale carburante il carbone vegetale; poi alcool, benzolo, ecc.; s'è anche trovato conveniente l'impiego del gas illuminante, fornito in bombole, che aziona particolari tipi di motori; v'è pure l'elettricità: insomma non dobbiamo considerare solo la nafta.

Forse sarebbe meglio rimaneggiare la tassa di licenza o circolazione, tanto più che, specialmente in confronto con quella pagata dall'automobile per persone, sembra un po' bassa. Consiglierei, se possibile, una tassa non fissa come l'attuale, ma graduata in ragione del lavoro fatto, cioè del cammino percorso (dato che si può accertare in modo sicuro) eventualmente in ragione decrescente.

Con ciò si ovvierebbe anche ad un altro grave inconveniente della situazione attuale, relativo alla concorrenza disastrosa e ai noli di perdita che praticano gli autocarri. Essendo la tassa dovuta in qualunque caso, piuttosto

che star fermi può convenire viaggiare se la perdita è minore. Se la tassa fosse dovuta solo quando si viaggia, probabilmente molti trasporti in perdita sarebbero evitati.

Un indizio della situazione pericolosa, dell'attuale barabonda, l'abbiamo nei dati statistici forniti dal registro automobilistico, sui debiti iscritti a carico delle automobili. In quattro anni si sono iscritti lire 1.431.000.000 di lire, e si sono effettuate cancellazioni per lire 748.000.000: è chiaro quindi che gli autocarri (perchè sono quasi tutti autocarri) vivono sul credito. In quattro anni si sono indebitati per 683 milioni; ed in gran parte è un rischio che ricade sugli industriali costruttori.

Ora a tutte queste difficoltà le ferrovie cercano di mettere rimedio col migliorare il servizio nel modo indicato dall'onorevole Gallenga, che io non starò a ripetere, e con l'attirare il traffico.

Sulla prima parte (miglioramenti ed estensioni dei servizi) non ho che da approvare. Quanto al modo di attirare il traffico mi sia consentito di fare qualche riserva.

Si cerca di attirare il traffico con sistemi commerciali, giustissimi e logici nella lotta per la concorrenza, ma non altrettanto ispirati ad equità, trattandosi di un organo dello Stato. È un poco l'illustrazione del proverbio: «Dagli amici mi guardi Iddio che ai nemici ci penso io», o, se volete, l'applicazione terrena della parabola della pecorella smarrita, o del figliuol prodigo. Infatti se c'è chi non abbia a disposizione altro mezzo di trasporto che la ferrovia, nessuna pietà: paghi la tariffa in pieno; sia soggetto alle più rigorose condizioni dei trasporti ferroviari. Invece se c'è chi abbia la fortuna di disporre d'un corso d'acqua o una strada dove si possano attivare trasporti in concorrenza colla ferrovia, allora per lui si facciano sacrifici.

Dunque per il cliente obbligato nessun riguardo; per il cliente che cerca di tradire, di allontanarsi, si accordano sacrifici e riduzioni del 10, del 20 ed anche del 30 % sulle tariffe ferroviarie.

Lo stesso avviene, però con minor offesa alla giustizia, per i viaggiatori.

Io credo che si stia un po' esagerando nelle riduzioni continue di tariffe ferroviarie in occasione di fiere, esposizioni, ricorrenze, ecc.

Oggi si può dire che ci siano a periodi riduzioni per qualunque destinazione, e paga il pieno prezzo solo chi viaggia per ragioni gravi inderogabili.

Le ferrovie hanno attirato un traffico di 2.017.000 tonn. di merci, col ribasso medio del 17 % recuperando dal traffico camionabile 1.213.000 tonnellate e dal traffico marittimo 373.000 tonnellate. È il sistema del *dumping*, il quale è ingiusto. Sarebbe preferibile che si studiasse un rimaneggiamento generale delle tariffe, senza alcuna offesa alla giustizia. Fare tariffe in molti casi più basse; dove è possibile lasciarle inalterate e magari in alcuni casi alzarle, ma fare tariffe insomma che siano a disposizione di tutti coloro che se ne servono e non offrano vantaggi al più furbo, al più forte e al più accorto.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ella è male informato. Le riduzioni si basano esclusivamente sulla quantità dei trasporti; è questo un elemento che ella ha trascurato nella discussione: se io trasporto un ombrello pago tanto, se trasporto un milione di ombrelli posso usufruire di un'altra tariffa. Citi degli esempi!

RICCI FEDERICO. Si fanno concessioni tariffarie a favore di certi porti per linee che penetrano nell'interno, molto più che da altri, a causa della possibilità di ricorrere ad altri generi di trasporto come canali o automezzi. Potrei citare industrie che spediscono tutta la loro produzione col ribasso del 30 % mentre altre similari situate in altre località non godono degli stessi vantaggi. E non è nemmeno giusto usare un trattamento speciale al grosso produttore danneggiando i molti piccoli.

Traffico marittimo. — Permettetemi ancora poche parole sul traffico marittimo. Io dovrei riferirmi ad una osservazione fattami l'anno scorso relativamente alle statistiche, da parte dell'onorevole ministro. Egli mi fece osservare che certe discriminazioni nelle statistiche, da me consigliate, già esistono. Lo sapevo; ma io intendevo riferirmi ai comunicati fatti alla stampa. Per esempio quello relativo al traffico dei porti nel mese di marzo dice che sono state caricate e scaricate 2.712.000 tonnellate e la bandiera italiana vi ha partecipato per 1.669.000, cioè per il 63,90 %. È vero sostanzialmente; ma bisogna distinguere la partecipazione che

la bandiera nazionale ha avuto nel traffico tra porti nazionali da quella che ha avuto nel traffico coll'estero. Sono due cose molto diverse; e mettere nel comunicato una cifra unica significa indurre in errore coloro che la leggono. Bisogna pensare che molte volte il pubblico e specialmente gli uomini di governo regolano le loro azioni in base alle prime impressioni che non hanno poi tempo nè occasione di rettificare. Se noi mediante statistiche troppo sintetiche facciamo sorgere impressioni non esattamente conformi al vero stato delle cose, ciò può condurre ad apprezzamenti erronei e a provvedimenti non rispondenti alla realtà. Lo stesso onorevole ministro cade in una inesattezza di questo genere quando alla Camera dei deputati, nel suo recente discorso, dice che nel 1932 c'è stato un regresso del 6,30 % nel traffico dei nostri porti, ma che però la nostra esportazione è aumentata di 86.000 tonnellate. Orbene, c'è stato sì nel complesso un regresso di 6,30%; ma se distinguiamo il traffico di cabotaggio dal traffico con l'estero, abbiamo cifre ben differenti: 4,60 % di aumento nel cabotaggio (da tonn. 9.709.000 a tonnellate 10.293.000), e 11,10 % circa di diminuzione per il traffico con l'estero (da 22.728.000 tonnellate a 20.080.000). È aumentato l'imbarco perchè è aumentato il traffico di cabotaggio, ma se vogliamo, come ha fatto l'onorevole ministro, parlare di esportazione, che riguarda soltanto il traffico coll'estero, vi troviamo non un aumento, ma una diminuzione di 134.000 tonnellate (da 2.843.000 a 2.709.000).

È chiaro quindi come, ragionando in base a statistiche appropriate e depurate da elementi eterogenei, possiamo arrivare a deduzioni rigorosamente corrette e non illusorie, ed a considerazioni importanti. Se noi ad esempio in un calcolo attuariale dovessimo considerare l'età media dei membri del Parlamento troveremmo una media unica di circa 45 anni (o più vera cifra), ma se noi distinguessimo l'età media dei senatori da quella dei deputati, rileveremmo pur troppo medie ben diverse! Il traffico di cabotaggio è dunque aumentato dall'anno scorso, cosa strana a prima vista in un momento in cui i trasporti sono in crisi. Quale la causa? Probabilmente è perchè le tariffe ferroviarie sono troppo elevate e cioè non hanno seguito l'andamento del mercato

e quindi una parte di traffico se n'è andata per mare. Non si tratterebbe quindi d'un progresso o d'un maggiore sviluppo di qualche attività del Paese, ma di uno spostamento di traffico. Il porto di Roma è abbastanza prospero appunto per questa ragione, perchè cioè le tariffe ferroviarie sono alte e molta merce da Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli raggiunge Roma per mare anzichè per terra come faceva prima.

Porto di Genova. — Analogamente le statistiche del porto di Genova omettono (particolarmente per gli imbarchi) ogni distinzione tra il traffico di cabotaggio e quello con l'estero. Il movimento totale del porto fu, nel 1932, tonnellate 6.390.000 compresi i *bunkers*; nel 1931, 7.106.000; nel 1928, 8.663.000; nel 1913, 7.863.000. Gli imbarchi sembra si sian mantenuti bene essendo stati 920.000 tonnellate nel 1932; 870.000 nel 1931; 1.021.000 nel 1928; 1.212.000 nel 1913. Ma se, ricorrendo alle statistiche della dogana, distinguiamo il cabotaggio dall'esportazione, vediamo che il primo è stato nel 1932 di tonnellate 579.000; nel 1931, 455.000; nel 1928, 395.000 cioè è cresciuto in 5 anni di 45 %; mentre l'esportazione è diminuita di altrettanto, scendendo nel 1932 a 341.000 tonnellate da 415.000 del 1931 e 626.000 del 1928.

Non so se la dogana comprenda nel cabotaggio, come a rigore potrebbe, anche i trasporti a rimorchio; in tal caso nelle cifre suddette sarebbero comprese le consegne fuori porto del carbone e di altri materiali ai vicini pontili di Sampierdarena, Sestri ecc., ed avremmo confusi e sommati in un'unica statistica degli imbarchi questi rimorchi insieme colle spedizioni di stoffe per Bombay e di conserve per l'America!

Traffico coll'estero. — Se, dunque, mettiamo insieme tutto il traffico senza distinzione, vediamo che nel 1932 la bandiera italiana vi ha partecipato per il 63 %; ma se ci riferiamo al solo traffico coll'estero, tale partecipazione scende a 46 %; mentre nel 1931 era 48 %; nel 1930, 50 % ecc.

Questa diminuzione di cui varie sono le cause, che sarebbe opportuno indagare (e fra l'altro i vapori in disarmo) mostra come in ogni caso le nostre sovvenzioni, i nostri sussidi talvolta criticati all'estero abbiano in realtà un'efficacia limitata e non impediscano

affatto il traffico dei terzi. Ma si può ancora supporre che la marina estera faccia concorrenza alla nostra grazie a speciali suoi sussidii ovvero ricorrendo al *dumping*; e che la nostra faccia il *dumping* nel traffico fra terzi e sostenga i noli col cliente nazionale ritenendolo sicuro. O forse vi sono accordi, vi sono cartelli tra le varie compagnie, e quelle estere sono riuscite ad esser più invadenti?

Ricorderò casi recenti di merci e di macchinari molto delicati che dovevano essere importati in Italia, comperati da un'azienda e mi pare dallo stesso Governo italiano, franco nel porto di New York. Queste merci furono trasportate in Italia su vapori esteri, anzi una parte non vennero direttamente in Italia, ma sbarcarono ad Anversa e furono introdotte in Alta Italia per ferrovia.

Citerò un altro fatto relativo ai vapori da carico ai quali diamo premi di navigazione anche e principalmente in considerazione del traffico da e per l'Italia: per questa ragione fu dato il primo premio di navigazione ai tempi dell'onorevole Boselli.

Ora è avvenuto il fatto di vapori sussidiati dall'Italia che vanno a far noli su altre rotte assolutamente diverse. Per esempio, dal Sud-Africa con un carico di zucchero per il Canada; di là con un carico di grano per l'Inghilterra; dall'Inghilterra con un carico di carbone per il Baltico, e così via. Ma poichè noi facciamo sacrifici sarebbe preferibile che questi vapori lavorassero tenendo bassi i noli da e per l'Italia e non su altre rotte che non ci interessano. La cosa ha per ora poca importanza perchè per il momento è un fatto eccezionale, ma se si dovesse estendere, io credo che sarebbe il caso di restringere la erogazione di questi premi di navigazione, se non esclusivamente ai viaggi da e per l'Italia, per lo meno ai vapori che fanno un ciclo e che per esempio ogni sei mesi toccano un porto italiano; altrimenti lo spirito del sussidio viene variato.

V'è forse un'altra causa del poco traffico di merci fatto dalle nostre compagnie. La ragione è che si dà talora troppo poca importanza al traffico merci: sicchè i nostri grandi transatlantici quasi lo trascurano. Ciò mi fa pensare che sarebbe forse opportuno nello studio di altri vapori, quando sarà possibile riprenderne

la costruzione, di curare anche la costruzione di altri tipi.

Con i grandi transatlantici, col *Rex*, col *Conte di Savoia* ecc., noi contentiamo la clientela di lusso, la clientela che desidera divertirsi, che sente il bisogno in un viaggio di 5 giorni di avere la piscina, sale da ballo ecc.; ma il mondo non è tutto così. Vi sono anche altri passeggeri, pur essi disposti a pagare, se non proprio quei prezzi, sempre delle buone somme; i quali desidererebbero di fare un buon viaggio su vapori non sovraffollati ove si potrebbero caricare anche le merci. Un tipo, il *Cabin steamer* è adesso usato dagli Stati Uniti che hanno messo già in rotta due vapori, il *Washington* e il *Manhattan* ed hanno soppresso il *Lewiathan*. Io vorrei che pure noi, senza trascurare la clientela di lusso, riflettessimo che questa non è la sola e provvedessimo come gli altri a vapori di altro genere.

Così ho finito. Chiedo scusa ai colleghi del lungo discorso e chiudo citando le parole di un saggio. Non ricordo chi sia precisamente questo saggio, ma credo sia Cassiodoro, e lo cito perchè so che per lui ha un debole l'onorevole ministro delle comunicazioni che pure l'ultima volta lo ha ricordato.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. È stato lei a tirarlo fuori! Io l'ho nominato solo per ritorsione. La debolezza è tutta sua e gliela lascio completa. (*Si ride*).

RICCI FEDERICO. Il saggio adunque diceva: « Se qualcuno ti muove osservazioni, non obbiettare nè alla forma disadorna, nè alla argomentazione infelice o paradossale, ma vedi se il concetto adombri qualche verità. Nessun errore è totalmente errato ». (*Applausi, approvazioni*).

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Poichè l'onorevole amico Antona Traversi si è reso renitente alla chiamata, io profitterò dell'ora ancora buona per fare alcune raccomandazioni al ministro. Egli ha così grande cuore che spero mi renderà ragione. Io desidero di aggiungere poche parole a quelle dette già dal collega Federico Ricci, ma non a scopo fiscale, soltanto a scopo umanitario.

Premetto che non sono disgraziatamente nè padrone di automobili, nè padrone di *camions*

o autocarri. Io cammino col cavallo di San Francesco, vale a dire a piedi, e parlo in nome di quelli che come me camminano a piedi.

La legge sulla circolazione stradale non fa nessuna delimitazione di strade ai *camions* a meno che non vi sia una palina proibitiva; del resto possono passare dappertutto. Ora quando questi mastodonti, perchè sono diventati dei veri mastodonti, passano su strade comunali fanno certe carraie che rendono impossibile la locomozione. Perciò nel silenzio della legge io pregherei il ministro di voler limitare alle strade pavimentate la circolazione dei *camions*.

Un'altra raccomandazione: dicono i tecnici, ed io non lo sono, che l'inconveniente maggiore è quello delle ruote posteriori del *camion* locomotore, le quali raspano maledettamente il terreno. Su queste io vorrei anche una maggiore vigilanza per non vedere le strade, specialmente provinciali, rappezzate in ogni luogo per i buchi fatti da tali *camions*.

Anche desidero richiamare l'attenzione del ministro sulla lunghezza dei *camions*. Comprendo benissimo che si possa lasciare sulle strade di pianura il passaggio libero dei *camions*, anche quando hanno una gran lunghezza, ma per le strade di montagna, che sono fatte a tornanti, ne viene per logica conseguenza che molte volte il rimorchio ostruisce addirittura il passaggio. Il rimorchio poi, osservano sempre i tecnici, se non è fermo all'attacco, avviene che sbanda e succedono così spesso delle disgrazie che potrebbero essere assolutamente evitate. Anche su ciò tengo che il ministro rivolga la sua attenzione: sull'azione dei rimorchi che formano proprio dei veri treni. Portano fino a 15 tonnellate ed anche di più, ed hanno anche delle dimensioni straordinarie, cosicchè, quando passano nelle strade interne dei comuni, molte volte non riescono a passare tanta è l'altezza della merce trasportata. Ed al riguardo vorrei fare osservare al ministro che la lunghezza oggidì è tale che, tra il rumore del motore e la lunghezza degli autotrasporti, passa un tale spazio che uno ha un bel suonare quanto vuole, il conducente non sente. A tutto ciò è facile provvedere, come si dovrebbe provvedere riguardo alla carburazione, perchè appunto con l'uso della nafta, di cui parlerò tra breve, riescono questi *camions* a

fare delle vere nubi, nubi nere che, quando l'atmosfera è bassa, impediscono la visuale. Come bene ha osservato il collega Ricci, l'industria dei *camions* è protetta abbastanza dal Governo, perchè, mentre la benzina paga una lira al chilo, la nafta paga pochissimi centesimi, e l'assistenza stradale è pur ridotta a ben poca cosa.

Or vengo alla fine perchè, come ho detto, non avevo che pochissimo da dire. Ritengo che alle città di provincia gli autotrasporti siano nocivi mentre vanno a vantaggio delle grandi città. Così diminuiscono i mercati della provincia, e si ha questo spettacolo: che, mentre nelle città grandi la merce ha un minor prezzo, in quelle piccole ha un prezzo assai superiore.

Si dice: proteggiamo l'industria. E anche io sono dell'opinione che l'industria vada protetta: non c'è dubbio. Ma se l'onorevole ministro vorrà vedere la statistica degli esami per la abilitazione a conducente, vedrà che quelli che devono essere conducenti non sono mai riprovati: sono tutti promossi. E allora mi domando se questo favorire l'industria non riesca poi a favorire l'industria degli asini, perchè queste promozioni (date proprio col ventilabro) non giovano all'industria umana, essendo questi asini autori di sacrifici di vite. Entrano per sino d'infilata nei negozi, che è tutto dire!

Si osserverà: bisogna anche che il pedone progredisca e si guardi, stia bene attento. D'accordo, ma non tutti i pedoni sono giovani, aiutanti, svelti; ci sono i vecchi, i bambini, i minorati. Per questo deve esistere forse la scomunica di Edoardo Scarfoglio, di bandire dalle vie pubbliche il « vile pedone »! Il vile pedone ha anche esso dei diritti. L'industria della protezione della vita umana deve essere protetta dal Regime, che spinge all'incremento demografico.

Si osserverà anche che c'è il progresso. Va bene: il progresso è una bella cosa; vedremo ancora la circolazione aerea!

Io auguro alla gagliardia dell'onorevole ministro delle comunicazioni di vedere questa circolazione aerea. Anzi io mi auguro che egli possa rapire al suo collega Balbo anche questo ramo nuovo delle comunicazioni.

Per conto mio, onorevole ministro, io non

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1933

arriverò neppure a vederla, come Mosè vide, senza entrarvi, la terra promessa...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non metta limiti alla divina provvidenza!...

GALIMBERTI. Certo non bisogna mettere un termine alla bontà di Dio e perciò le auguro di vivere tanti anni...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. L'augurio lo facevo per Lei.

GALIMBERTI. Grazie, ma nessuno è più meritevole di Lei di vivere a lungo. Ella è così giovane di mente e di vigore. A me, perduta ormai la gioventù fisica, non resta che quella dell'anima, cui non rinuncio. (*Applausi*).

CRESPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI. Onorevoli senatori, permettetemi di trattenermi qualche minuto su un argomento già svolto dall'onorevole Gallenga e che è veramente appassionante da tutti i punti di vista.

La relazione del collega De Vito, dopo aver notato la differenza tra l'entrata e la spesa del bilancio delle ferrovie, accenna ad una cifra molto importante e cioè a 400 milioni di lire di traffico che sarebbero state tolte dalle automobili alle ferrovie. Basterebbe che il bilancio fosse completato da questi 400 milioni perchè esso fosse quasi in pareggio.

Come è stato accennato tante volte, la lotta tra le ferrovie e gli automezzi ha preso un enorme sviluppo in tutti i Paesi. In Europa il primo Paese in cui ha preso sviluppo è stata l'Inghilterra. Ed ha tanto appassionato l'opinione pubblica ed il Parlamento da decidere il Governo a fare quella inchiesta che si è chiusa con la relazione Salter, citata dall'onorevole Ricci, relazione che ha portato ad un aumento di tasse sugli automezzi.

Salter aveva proposto un enorme aumento di tasse, tale da rendere proibitivo il traffico automobilistico; l'opinione pubblica si ribellò, le tasse non furono fortemente aumentate e le cose continuarono e continuano come prima.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Bisogna dirlo al senatore Ricci Federico.

CRESPI. Anche in Germania la lotta si è fatta fortissima, ed anche in Italia, da quando, come ha accennato il senatore Ricci, si sono introdotti, a gloria delle fabbriche automobilistiche italiane, quei nuovi poderosi autocarri,

che il popolo chiama « Carnera », e che corrono sulle strade con ammirazione di chi ama constatare ogni progresso, ma con grande noia di chi viaggia sulle strade stesse.

Ho sentito alcuni mesi or sono un grande ingegnere italiano, che, per il suo ufficio, deve necessariamente essere un entusiasta dell'automobilismo, pronunciare questa frase: se Stephenson avesse inventato l'automobile invece che la locomotiva forse le ferrovie non sarebbero mai esistite. D'altra parte un autorevolissimo ingegnere francese che sta alla testa del movimento tecnico ferroviario francese alcuni mesi or sono mi diceva: tutto il movimento automobilistico per il trasporto di merce è un bluff; basta che le ferrovie resistano ed avranno piena ragione dell'automobile.

Come vedete due grandi ingegneri e due opinioni assolutamente diverse.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Cairo e Berlino!

CRESPI. Precisamente. Quei due tecnici anticipavano la sintesi delle conclusioni delle due conferenze citate dall'onorevole Gallenga. Chi ha ragione? Io credo che hanno torto tutte e due; certamente esagerano tutte e due.

L'automezzo è diventato un potentissimo mezzo di trasporto perchè è un progresso come il telegrafo lo fu sulla posta, il telefono sul telegrafo, la radio unita alla televisione sul telefono. Tutta roba che dipende dall'onorevole Ciano e che egli cura con elevato spirito di modernità e di praticità. Ma vediamo tecnicamente la questione!

Quale è il miglior mezzo per il trasporto di merci o di passeggeri, tecnicamente parlando, tra la ferrovia e l'automobile? È indubbiamente la ferrovia. Io sono profondamente persuaso che se l'automobile avesse preceduto la ferrovia, la ferrovia avrebbe seguito e sarebbe stata un grande perfezionamento sull'automobile. Questo per una ragione semplicissima. L'attrito che si oppone alla trazione necessaria ai trasporti è 40 volte inferiore, tra una ruota di acciaio ed una rotaia di acciaio, di quello che si produce tra un pneumatico e una strada cementata. Dunque se tornassimo *ab ovo*, se avessimo il terreno sgombro e facessimo da una parte una bella strada per automobili e dall'altra una ferrovia, e cioè fississimo sul terreno due guide d'acciaio, per farvi

correre un veicolo munito di ruote d'acciaio, noi vedremmo il veicolo ferroviario battere per basso prezzo, per comodità e sicurezza l'automobile. Ora la situazione è falsata per il fatto che la ferrovia non è in gran parte un mezzo commerciale di trasporto. La ferrovia è nata come un mezzo commerciale di trasporto, ma poi è diventata un mezzo politico. Le ferrovie devono sopperire ad una quantità di bisogni che non sono i bisogni immediati del commercio; devono essere pronte a fare qualunque trasporto, devono servire linee passive dall'origine e i servizi redditizi devono pagare anche per quelli che non lo sono. L'automobile invece va dove sa di guadagnare dei quattrini e non fa di regola servizi passivi se qualcuno non gli paga le perdite. E qui apro una parentesi. Si dice comunemente che l'automobile non paga la strada. Questa affermazione è infondata. E lo ha testè provato l'onorevole Ricci colle cifre che ha esposto. Infatti se lo Stato devolvesse alla manutenzione ed alla costruzione delle strade tutti i proventi che gli derivano dall'automobilismo, e cioè i 450 milioni della benzina e i 200-250 milioni delle tasse di circolazione, verrebbero fuori quei 700 milioni accennati testè dall'onorevole Ricci che rappresentano il costo delle strade italiane.

Dunque l'automobile paga le strade, e non è colpa sua se lo Stato si prende tutto il provento della benzina e lo incorpora nel bilancio generale adibendolo ad altri usi. Chiudo la parentesi!

La concorrenza tra l'automezzo e la ferrovia è diventata asperissima! Assomiglia alla battaglia tra un elefante e le zanzare. L'automobile di solito è guidato da chi vi ha un grandissimo interesse; o è un mandatario immediato del proprietario o spessissimo è il proprietario stesso; comunque il guidatore mette in opera tutti i mezzi possibili, escogita tutti i modi per arrivare a lavorare molto e a buon mercato senza impicci di regolamenti e di spese generali. Ciò non possono fare le ferrovie. Non distinguo tra ferrovie private e ferrovie di Stato. Noi e i tedeschi abbiamo le ferrovie di Stato, mentre in Inghilterra e in Francia in grandissima maggioranza le ferrovie sono private, ma con tutto ciò il fenomeno è identico, anzi stiamo meglio noi perchè il nostro

deficit ferroviario è notevolmente inferiore a quello di altri Paesi.

Dunque l'automobile guidata dal proprietario o da un diretto suo mandatario può arrivare presto, bene e a minor costo; la ferrovia non ha potuto seguirla, evolvendosi rapidamente. Quando quell'ingegnere francese mio amico mi diceva « basta che le ferrovie tengano duro e avranno ragione degli automezzi » faceva male i suoi calcoli. Un nostro autorevole tecnico, l'ingegnere Vezzani, ha pubblicato il calcolo dei costi dei trasporti per automezzi: noi automobilisti li abbiamo rivisti e trovati esatti. L'ingegnere Vezzani nella sua ultima memoria ha stabilito che la tonnellata chilometro trasportata con autocarro a nafta può venire a costare 17 centesimi, mentre il costo medio del trasporto delle merci sulle ferrovie attualmente è di 20 centesimi per tonnellata chilometro. Ma neppure l'ingegnere Vezzani ha tenuto conto di tutti gli ultimi progressi degli autocarri e della grande intensità di lavoro dei guidatori. Se voi infatti visitate uno dei più moderni autocarri tipo « Carnera » trovate che la cabina di guida è molto alta e che nel tetto è disposto un lettino, così che i più moderni autocarri sono guidati da tre conducenti, dei quali due stanno alla guida ed uno riposa. Essi vanno a casa una sola volta ogni 15 giorni. Perciò mentre si calcolava che un autocarro potesse fare in media da 150 a 200 chilometri al giorno, oggi invece riesce a fare fino a 300 chilometri al giorno in media pei 365 giorni dell'anno!

Talvolta fanno 400 chilometri a pieno carico in 12 o 14 ore, eppoi ritornano subito a vuoto; lavorano in effetto 24 ore al giorno e 12 o 13 giorni alla quindicina. Così arrivano a costi molto bassi, ed avendo finora come concorrente soltanto la ferrovia, che fa prezzi elevati, possono guadagnare molti denari. Io conosco piccole ditte che esercitano i trasporti con autocarri, e che in un solo anno riuscirono a pagare l'autocarro e ad accantonare parecchie migliaia di lire di guadagno nettissimo.

Se fate il conto delle tariffe ferroviarie per le piccole distanze, voi vedete che sono molto elevate e talvolta sono elevate anche quando sembrano a buon mercato. Per esempio, consideriamo il trasporto dei prodotti orto-frutticoli. Le tariffe sono basse, e per le grandi

distanze molto basse; ma si esige che in ogni vagone viaggino dieci tonnellate di merce. Ogniqualvolta questi prodotti viaggiano imballati in cassette, in un solo vagone non ce ne entrano che cinquemila chilogrammi e allora il nolo raddoppia. Io ho fatto il conto (e vi dirò poi la ragione) del nolo ferroviario pel trasporto delle pesche da Albenga a Milano. Il prezzo sarebbe bassissimo se, come ho detto prima, se ne spedissero diecimila chili in un vagone; siccome però le pesche sono spedite in cassette, in un vagone ce ne entrano solo cinquemila chili. Il prezzo perciò raddoppia e si può ragguagliare a 44 centesimi per tonnellata-chilometro, che è un prezzo molto elevato. Il *camion* può fare lo stesso trasporto a 15 o 20 centesimi per tonnellata-chilometro e quindi batte di gran lunga la ferrovia.

Ora perchè le ferrovie hanno mantenuto prezzi alti in tutti i Paesi del mondo? Perchè le ferrovie hanno sempre lavorato in regime di monopolio in tutti i Paesi e per cinquanta anni non hanno subito concorrenza alcuna. Quando cominciò la concorrenza automobilistica, le ferrovie non credettero al pericolo.

Ho avuto occasione di parlare con uno degli esponenti finanziari più importanti delle ferrovie inglesi, quattro anni or sono, e l'ho trovato finalmente impressionato della concorrenza che si sviluppava a danno delle ferrovie non da parte degli automezzi, ma da parte degli aeroplani! Agli automezzi le ferrovie non hanno mai creduto; solo adesso vi si comincia a credere. Ed ora si deve correre urgentemente ai ripari. Si sono fatte parecchie conferenze, come ha detto l'onorevole Galimberti, ed una altra è in preparazione che potrà essere molto interessante. La Camera di Commercio Internazionale, che ha sede a Parigi e che ha Comitati Internazionali in tutti i Paesi civili, sta preparando una conferenza, alla quale parteciperanno non più soltanto i ferrovieri, ma anche gli automobilisti e tutti gli altri interessati nella coordinazione e nel miglioramento dei traffici. Già s'è fatto a Parigi uno studio interessante da esperti di tutti i Paesi del mondo, ma ancora però non è stata stabilita la data in cui questa conferenza sarà tenuta. Verrà probabilmente stabilita a Vienna al Congresso attuale delle Camere Internazionali di Commercio.

In materia così grave bisogna trovare la linea e questa, sembra, dovrebbe essere comune a tutti i paesi, perchè tutti i paesi soffrono degli stessi mali. Il nostro Governo fu finora preoccupato della necessità di lasciare sviluppare l'industria automobilistica. Doveva lasciarla sviluppare. Ecco perchè non solo non ha aumentato le tasse, ma ha dato ai famosi « Carnera », di cui parlavo poco fa, nientemeno che l'esenzione delle tasse. Il nostro Governo doveva far così ed è inutile dirne le ragioni perchè sono intuitive. Basta ricordare che fino all'anno scorso la Francia, per esempio, possedeva 460 mila autocarri e noi ne avevamo soltanto 80 mila, quasi tutti in pessime condizioni; basta ricordare che la Germania, che pure ha attraversato la crisi che tutti ricordiamo, possiede 160 mila autocarri, e che l'Inghilterra ne possiede, se ben ricordo, 600 mila, per concludere che l'Italia non poteva restare con 80 mila autocarri di terzo ordine. È dunque da approvare pienamente l'opera del Governo che ha facilitato l'introduzione di grandi mezzi di trasporto anche sulle strade e che l'ha aiutata in tutti i modi, perfino costruendo una strada apposita tra Genova e Milano.

Però oggi io credo giunto il momento di una direttiva definitiva. Anche alla Camera l'onorevole Ciano ha detto chiaramente: « Prima libertà — e fin qui benissimo — e poi eventuali discipline ».

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Libertà condizionata.

CRESPI. Sì! La seconda parte condiziona la prima. Ora io credo che sia giunto il momento di mettere fuori le condizioni di questa libertà, perchè temo che una grave crisi possa colpire l'automobilismo stesso. È infatti un male comune, quando un affare è buono, di buttarci tutti su quell'affare. In questo momento il trasporto per strade è un buon affare e tutti ci si buttano. Non c'è conduttore di taxi in Milano che non sogni di diventare proprietario di un « Carnera », di un grosso automezzo. Ciò gli riesce facilmente poichè per comperare uno di questi grossi autocarri, che costano dalle 80 alle 100 mila lire, con il relativo rimorchio che costa 15-20 mila lire, basta pagare alla casa costruttrice un quinto del valore, diciamo ventimila lire. La casa poi, valendosi del registro automobilistico, iscrive ipoteca, mentre il proprietario si obbliga a pagare

l'automezzo a un tanto al mese. Di due cose l'una: o l'affare va bene e si pagano le mensilità e dopo pochi mesi si è padroni dell'autocarro, o l'affare va male, e allora non si paga e chi ci perde è la casa costruttrice che si riprende l'autocarro usato. Così pel conducente l'affare è sempre buono!

Tutti dunque possono acquistare automezzi; e se si continua così si andrà inevitabilmente incontro a una crisi.

Una crisi in qualunque collettività di cittadini ha ripercussione non su quei cittadini soltanto, ma su tutti i cittadini. È evidente, secondo me, che tra pochi mesi si combatterà una intensa battaglia non più fra automezzi e ferrovie, ma fra automezzi. È facile dire che, poichè la Francia ha 460 mila autocarri, l'Inghilterra 600 mila, noi possiamo arrivare ai 200.000 e anche più! Ma in realtà gli autocarri moderni hanno una portata assai superiore a quella di un tempo. Gli autocarri, che chiamano « Carnera », portano sull'autocarro stesso sei tonnellate, sul rimorchio nove tonnellate: totale regolamentare quindici tonnellate, ma nell'uso comune trasportano tutto quello che possono e arrivano persino alle venti tonnellate. Ora un autocarro con rimorchio fa comodamente duecento viaggi all'anno e, trasportando quindici tonnellate per ogni viaggio, può portare tremila tonnellate in un anno; praticamente ne porta molte di più. Voi vedete che bastano mille autocarri per trasportare tre milioni di tonnellate e basteranno quindicimila autocarri per trasportare i quaranta milioni di tonnellate che attualmente trasportano le ferrovie dello Stato.

La proporzione si è completamente modificata. Oggi abbiamo in funzione circa duemila di questi famosi grossi *camions*, ma ne escono parecchi ogni giorno dalle diverse officine.

E quando si troveranno in quattro cinque mila a contendersi il mercato, allora accadranno dei guai. Quindi è nel vantaggio stesso dell'industria automobilistica e degli autocarri correre ai ripari con delle opportune provvidenze. Ma queste provvidenze possono essere di diversa natura.

Io non potrei vedere volentieri delle provvidenze sul tipo di quelle consigliate in Inghilterra dalla Commissione Salter, consistenti

cioè nel raddoppiare, quadruplicare, decuplicare le tasse di circolazione, ed aumentare le tasse sulla nafta. Questo vuol dire aumentare tutti i prezzi di trasporto. Sarebbe un mezzo comodo ma poco utile al paese. I trasporti sono già abbastanza cari. Se voi oggi pensate come incida il trasporto sulla lavorazione industriale dei prodotti, subito vedrete che il prezzo di trasporto incide fortissimamente su di essi. Basti un esempio.

Il carbone, come ha detto oggi l'onorevole Ricci, costa 100 lire circa a tonnellata. Ebbene il carbone per essere trasportato da Genova a Milano paga circa 32 lire a tonnellata. . .

RICCI FEDERICO. Trenta lire.

CRESPI. Va bene: 30 lire, ma se lei aggiunge tutti gli amminiccoli, si arriva a 33 lire e più: ma se si vuol trasportare il carbone a Monza, e lo si mette su una piccola linea per arrivare a certi stabilimenti che non sono raccordati alle Ferrovie dello Stato ma ad altre ferrovie, il prezzo del trasporto da Genova sale a 40, 50 e anche 55 lire per tonnellata.

Provvedimenti, per aumentare i prezzi di trasporto, io credo non sarebbero da consigliare. Bisogna invece ribassare i prezzi, introducendo i necessari miglioramenti. Le ferrovie si sono messe arditamente su questa strada. È stato già detto che le ferrovie hanno messo in prova le automotrici, con brillanti risultati. Le nostre ferrovie si attengono al tipo automotrici con ruote di acciaio, come i tedeschi. I tedeschi hanno istituito un treno di automotrici che chiamano: *Der fliegende Hamburger*, l'Amburghese volante che percorre la tratta Berlino—Amburgo in due ore, alla velocità di 160 chilometri. Noi abbiamo provato automotrici che marciano alla velocità di 120 chilometri all'ora, e che possono assicurare magnifici servizi.

In Francia la casa Michelin, come ricorderete, ha introdotto il sistema della « Michéline », che è un'automotrice montata su pneumatici. Si discute molto su questa applicazione. L'avvenire sarà della ruota pneumatica o della ruota di acciaio?

Il pneumatico ha il grande vantaggio dell'aderenza, per cui con molta rapidità si può mettere in moto il veicolo: ha una ripresa molto maggiore. È naturale perchè c'è più attrito.

Il pneumatico ha anche, sempre per ragione dell'aderenza, il vantaggio di una più pronta frenatura. Io ho avuto occasione di viaggiare in Francia sulla « Michéline », ed ho potuto controllare con il cronometro alla mano, che la vettura su cui mi trovavo, lanciata a 90 chilometri, si è fermata esattamente in 100 metri. Ciò non è possibile ottenere con la ruota di acciaio la quale, con i mezzi attuali della tecnica, non frena che in parecchie centinaia di metri, perchè slitta. (*Segni di diniego dell'onorevole ministro delle comunicazioni*). Io sarò lieto se l'onorevole ministro delle comunicazioni mi correggerà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domani.

CRESPI. Viceversa la ruota d'acciaio ha l'enorme vantaggio di sopportare un forte peso. Allo stato attuale della tecnica una ruota pneumatica, che deve servire un veicolo su rotaie, dunque un'automotrice, alla velocità di 100-120 km. all'ora — velocità inferiori non sono moderne — può portare solamente 600 chili di peso: quindi un'automotrice che portasse 70 passeggeri e che avesse un peso di 300 chili per passeggero, e che peserebbe perciò 15-20 tonn., avrebbe bisogno di 30 ruote! Può darsi però che si progredisca nei pneumatici. Si sono visti tali progressi che anche questo può verificarsi.

Resta però il fatto che il pneumatico ha quei tali vantaggi che vi ho detto rispetto alla ruota di acciaio. Io ritengo che lo studio accurato cui si sono accinti i tecnici sul comportamento della ruota di acciaio possa dare buone soluzioni.

Due sono i problemi: rapidità di accelerazione e rapidità di frenatura. Circa la rapidità di accelerazione non vedo come si possa risolvere il problema. Ritengo invece che la rapidità di frenatura si possa ottenere.

In questi ultimi tempi si sono applicati dei freni a calamita, o freni magnetici, in alcune fiovie. Basta un pattino che corra ad una piccola distanza dalla rotaia e contornato da spire di rame di data misura e di dato numero. Lanciando tra le spire una adeguata corrente si produce una forte attrazione tra il pattino e la rotaia ed il treno può essere fermato con rapidità ed anche bloccato. Questo congegno funzionerebbe come quello che certa-

mente avrete visto usare negli stabilimenti siderurgici, per cui una forte calamita solleva delle tonnellate di acciaio.

Le ferrovie devono fare coi loro progressi la contropartita al progresso dell'automobile. Per i passeggeri questo progresso si realizzerebbe con locomotrici rapide, dalle rapide riprese, dalle rapide frenature, con treni leggeri. Io non credo per ciò che si debbano abolire i treni pesanti. Io ritengo anzi che i treni pesanti non saranno mai aboliti perchè corrispondono a delle necessità che l'automobilismo non può soddisfare: per esempio, i trasporti in massa, ovvero i trasporti notturni. Sappiamo che ci sono degli automobili-*sleeping* che fanno il servizio tra Liverpool e Londra, ma non ci andrei volentieri! Preferisco gli *sleepings* ferroviari; perchè la sicurezza che dà un vagone ferroviario che corre su due guide ben stabilite con ruote ben adattate, in modo che le ruote non escano fuori dalle guide eccetto che per un disastro generale, è molto maggiore di quella che offre l'automobile nel quale si affida la propria vita alla perizia di un autista che per quanto abile è sottoposto a troppi pericoli.

Dunque la maggior sicurezza della ferrovia e la necessità di provvedere a trasporti di grandi masse, danno alla ferrovia e al treno pesante una utilità per cui il treno pesante non potrà mai essere soppresso. Detto ciò, ripeto che è bene introdurre il treno leggero per le piccole distanze.

Ora vorrei dire una sola parola in rapporto alle tariffe passeggeri.

Il Governo ha avuto delle iniziative ardite circa il ribasso delle tariffe passeggeri in occasioni di feste, di esposizioni, ecc. Esso così ha risolto provvisoriamente la questione perchè non è facile sovvertire tutte le tariffe. Bisogna pensarci bene! Ma intanto con questi provvedimenti il Governo ha procurato un immenso traffico tra le diverse città del regno e innanzi tutto tra le altre città e Roma. Di ciò tutto il Paese deve essergli grato. Infatti dato che quel famoso 70 % di ribasso metta in passivo le ferrovie, i vantaggi, che il Paese ritrae da una grande ripresa della vita turistica e dal grande scambio di persone tra la capitale e le altre città, compensano larghissimamente le perdite finanziarie che ne possono avere le ferrovie.

In nessun paese in questo momento il movimento turistico ha avuto una ripresa così forte come in Italia e questo è stato veramente uno dei maggiori benefici che il Regime ha dato al Paese, ma pure dobbiamo venire ad una soluzione definitiva: e bisogna addivenirvi abbandonando quel concetto che informa tutte le nostre tariffe ferroviarie, cioè che il costo del trasporto è inversamente proporzionale alla distanza: tanto più si va lontano e tanto più il costo proporzionale è basso. Di ciò si son valse gli automezzi per far la concorrenza, specie sui brevi trasporti.

Veniamo al trasporto delle merci. Per il trasporto delle merci non esisteva una grave concorrenza fino a due anni or sono. La grave concorrenza si è accentuata in questi ultimi anni e anzi si può dire solamente negli ultimi 12 mesi. Gli automezzi si sono naturalmente buttati sulle merci ricche, come è stato ripetutamente affermato; e fanno i trasporti da casa a casa, da opificio a opificio, da porto ad opificio con un successo assai grande; e questa è la superiorità attuale dell'automezzo sulle ferrovie per il trasporto delle merci. Infatti gli automezzi prendono la merce al porto, dal boccaporto quasi della nave e la portano alla macchina operatrice; cioè le ferrovie non fanno o almeno non hanno potuto ancora fare. Ciò reca un grande vantaggio agli automezzi. Le nostre ferrovie hanno affrontato questo problema coll'istituire quell'Ente nazionale dei trasporti, di cui ha fatto l'elogio l'onorevole Gallenga, e poi lo hanno affrontato coll'assumere l'iniziativa di un nuovo mezzo di trasporto. Le ferrovie infatti hanno preso l'iniziativa di sviluppare anche in Italia quello che possiamo chiamare un mezzo sussidiario di trasporto, che si va sempre maggiormente diffondendo in America e che io in Inghilterra ho già visto adoperare fin da 50 anni fa, voglio accennare alle casse mobili ferroviarie che comunemente si chiamano « container », che in Francia si chiamano « cadres », in Germania « behälter » e che noi chiamiamo casse mobili ferroviarie. Queste casse mobili ferroviarie sono destinate a prolungare la ferrovia sino al domicilio del destinatario, a prendere la merce o nel porto o nella produzione e a portarla sino al domicilio del destinatario. Questi servizi sono dunque destinati ad apportare

alle spedizioni ferroviarie un altro vantaggio, simile a quello che danno i furgoni automobili.

Un altro vantaggio che danno gli automobili è la mancanza di imballaggio o una forte diminuzione di esso. Per spedire in ferrovia e anche sugli autocarri aperti, bisogna imballare accuratamente e costosamente la merce; invece per spedire la merce su autocarri chiusi, o in casse molto più piccole di un autocarro, si può benissimo far senza o quasi di imballaggio. E notate bene che, in tutti i paesi, il risparmio dell'imballaggio paga completamente le spese delle casse mobili. Per ciò il ministro delle comunicazioni ha voluto che fosse fondata una società, tipo parastatale, che si occupasse specialmente di questo mezzo di trasporto.

Negli altri paesi si è fatto o si sta facendo qualche cosa di analogo. Originariamente si era tentata una grande società internazionale, tipo vagoni letto, ma poi i francesi, che pure ne avevano preso ufficiosamente l'iniziativa, si sono ritirati ed hanno preferito lanciare l'idea di gruppi nazionali per la costruzione e l'esercizio di queste casse, gruppi in cui fossero rappresentati in maggioranza le ferrovie, ma anche gli automobilisti, gli spedizionieri e tutti gli interessati nel traffico delle merci.

Il ministro delle comunicazioni ha accolto questa idea ed ha voluto che in Italia si creasse uno di questi enti nazionali in cui le ferrovie hanno la preponderanza ed il controllo, ma in cui tutti gli interessati possono avere la loro parte ed essere equamente rappresentati. Però, mentre in Inghilterra questi cassoni ferroviari sono caricati e scaricati dai vagoni e dagli autocarri a mezzo di *grues* (giacchè in Inghilterra tutte le stazioni sono abbondantemente fornite di *grues*), nel continente europeo il problema tecnico del caricamento e dello scaricamento dei cassoni si è presentato diversamente: si sono cercati diversi sistemi per far rapidi trasbordi di queste casse e ci si è riusciti. Con l'esperienza fatta recentemente a Milano si è arrivati a scaricare un vagone di quindici tonnellate, contenute in tre cassoni, in sei minuti di tempo, ciò che costituisce un bel *record* che difficilmente potrà ottenersi con un diverso sistema.

Il problema di questi cassoni, sul continente europeo, non è così facile come in Inghilterra

ed è necessaria una preparazione notevole, una serie di esperienze e di adattamenti che non era forse così facile trovare. In Italia, queste esperienze sono state compiute e credo che il ministro potrà dichiarare che alla fine del prossimo mese si comincerà subito un servizio di cassoni.

Ma il ministro delle comunicazioni quando ha riflettuto ed ha posto in studio questo problema dei cassoni, si è accorto, con la perpicacia che lo distingue, che questi cassoni potevano servire ad un interesse nazionale veramente di primissimo ordine; e d'accordo con la Confederazione generale dell'agricoltura, che vedo qui rappresentata dal nostro Marozzi, con l'Istituto nazionale di esportazione, col Ministero dell'agricoltura, il ministro ha voluto che quella società, che si occupa della costruzione e dell'esercizio dei cassoni, prendesse in mano un altro importantissimo problema che è quello dell'esportazione dei nostri prodotti orto-frutticoli e del movimento dei prodotti orto-frutticoli nel Regno.

Ora, onorevoli colleghi, voi sapete come le nostre esportazioni siano enormemente diminuite. Perché? Perché purtroppo si sono alzate dappertutto, terribili muraglie della Cina, le barriere doganali, perchè la Conferenza d'Otawawa ha deciso i dazi preferenziali in tutto l'Impero inglese; donde l'azione del Giappone che entrava dappertutto nei possedimenti inglesi e batteva le merci inglesi come batte le merci italiane e le merci di tutte le altre nazioni con la straordinaria bassezza dei prezzi; donde l'azione del Giappone per impossessarsi della Cina, come contropartita alla elevazione dei dazi ed alla imposizione dei dazi preferenziali nelle Colonie, in tutti i possedimenti e domini britannici.

Noi avevamo allora parecchi miliardi di esportazione di prodotti industriali che oggi non si possono più esportare. Ma questa nostra esportazione aveva un grande tallone d'Achille ed era che le materie prime erano prodotte fuori del nostro Paese. Esse venivano lavorate nel nostro Paese. La genialità italiana le adattava ai consumi delle più lontane regioni: il basso prezzo della mano d'opera, l'energia elettrica a buon mercato, permettevano dei prezzi molto convenienti, donde la nostra esportazione. Ma il tallone di Achille

era questo: che la materia prima era prodotta in altri paesi. Invece noi abbiamo due beni datici da Dio, beni che nessuno ci potrà mai togliere, e sono il sole e la fertilità del nostro terreno. Noi dobbiamo curare le esportazioni di quei prodotti agricoli che per sapore e per bellezza sono superiori ai prodotti agricoli di tutto il resto del mondo.

Andate a Parigi e fatevi servire degli aranci! Mangerete degli aranci spagnoli; ma non sono aranci: sono zucche vestite da aranci. (*Si ride*). Andate in America e fatevi servire la frutta della California! Ma non c'è da far confronto col sapore della nostra frutta!

Perchè la nostra frutticoltura trova tanti ostacoli alla esportazione ed è battuta sui mercati dalla frutta della California e dalla frutta spagnola?

Perchè non abbiamo i mezzi di trasporto o sono troppo cari e inadatti, così che una enorme quantità dei prodotti orto-frutticoli arriva deteriorata anche sui mercati interni. Voi sapete che, in confronto dei raccolti dei prodotti orto-frutticoli, il consumo è di due terzi del prodotto, perchè un terzo si rovina durante il viaggio e va in putrefazione prima di arrivare sui mercati. Dunque bisogna salvare questa grazia di Dio! Vi dico una sola cifra: l'esportazione dei nostri prodotti orto-frutticoli, l'onorevole Marozzi me lo confermerà, l'anno scorso è stato di 1 miliardo. Solo le pesche vi figurano per 63.000 tonnellate e l'onorevole Marozzi ha promesso al Governo di portare l'esportazione a tre miliardi. Noi lo applaudiamo! Ma ci vogliono i mezzi: se veramente questo ideale dell'onorevole Marozzi sarà raggiunto, la nostra bilancia commerciale subirà veramente un notevolissimo beneficio e tutto il Paese con essa.

Bisognerà quindi trasportare le merci in modo sicuro e a buon mercato, e per trasportarle sicure bisogna ricorrere all'industria del freddo. Voi sapete che i prodotti orto-frutticoli hanno una vita propria, respirano come respira un corpo umano: ingeriscono ossigeno ed emettono carbonio. Se questa vita viene rallentata, la frutta dura, come dura l'uomo che dorme. Guai se non si dormisse; si dice infatti che a tavola e a letto non si invecchia. (*Si ride*). Bisogna che la frutta e i prodotti in genere orto-frutticoli abbiano a rallentare

la propria vita, e il rallentamento della vita si ottiene col freddo. Quindi l'impianto dei grandi frigoriferi a Verona, Milano, Bologna, Parma dove si immagazzina la frutta e dove la frutta giace in attesa della spedizione. Quindi anche la costruzione o l'acquisto da parte delle ferrovie di molti vagoni frigoriferi, nei quali i prodotti orto-frutticoli vengono collocati o già freddi o raffreddati nello stesso vagone e poi spediti ai mercati sia all'interno che all'estero. L'anno scorso la richiesta dei vagoni fu così grande da indurre il ministro delle comunicazioni ad aumentare di un terzo il numero di questi vagoni. Ora sono stati ordinati e saranno pronti per la prossima stagione 900 vagoni in più di quelli che si avevano lo scorso anno.

Voi vedete come nell'amministrazione delle ferrovie si facciano tutti gli sforzi per seguire l'andamento e le necessità del Paese sotto tutti i rapporti ed in ogni campo.

Vogliamo ora cercare qualche cosa di più sicuro. I grandi frigoriferi fissi hanno due grossi inconvenienti. Parlo dei frigoriferi fissi, dove le macchine producono il freddo in ambienti in cui si porta la frutta raccolta in altre località.

Il primo difetto è che la frutta viene colta lontano e poi viene trasportata nel frigorifero: spesso quando arriva al frigorifero la frutta è in stato di incipiente putrefazione. Il secondo difetto è economico; e sta nel fatto che il frigorifero fisso lavora pochi giorni all'anno, lavora nella stagione estiva, per un centinaio di giorni e poi praticamente non fa più nulla.

Altro grave difetto di questi impianti è che costano milioni, o per lo meno parecchie centinaia di migliaia di lire e perciò possono essere impiantati o dallo Stato (che non può essere certo come la Divina Provvidenza) o da privati che non sono sicuri dei propri affari, perchè l'impianto costa molto e viene poco utilizzato.

Allora si è pensato di adoperare impianti mobili. Questi hanno sull'impianto fisso il vantaggio di poter andare a prendere la merce sotto la pianta e quindi di non esporla agli effetti dannosi prodotti dal trasporto dal campo al grande frigorifero. Poi hanno la possibilità di refrigerare molto convenientemente la merce nello stesso cassone.

I vagoni frigoriferi raffreddano essi pure le merci nel vagone e le raffreddano con un mezzo che non poteva essere diverso da quello che è, perchè la tecnica non era ancora arrivata al punto di oggi in fatto di costruzioni di macchine frigorifere. Nel vagone frigorifero si pre-refrigera la merce, facendo circolare delle forti correnti di aria su dei blocchi di ghiaccio, che sono accatastati sulle testate del vagone. L'aria si raffredda al contatto del ghiaccio e passa attraverso le cassette di frutta e di verdura e le refrigera. Quando questa operazione, che dura 24 ore è compiuta, si ottiene che la temperatura scende da 24 o 25 gradi, che è la temperatura media delle merci, a 6 gradi circa, e forse anche a 5 gradi. Quando è così refrigerata viene spedita e viene mantenuta fredda perchè nei vagoni il ghiaccio è rinnovato, e il ghiaccio che si liquefa mantiene sempre bassa la temperatura: il vagone fa da thermos e la dispersione è contrastata dal freddo prodotto dal ghiaccio. Ora nelle casse mobili si può usare un sistema modernissimo e molto più appropriato, cioè si possono far circolare nello stesso cassone senza bisogno di portarlo in nessun ambiente, chiuso e costoso, forti correnti di aria fredda, prodotte da impianti frigoriferi mobili.

E qui non vi voglio tediare con la descrizione di questo nuovo trovato, che ha lo scopo precipuo di fare in modo che i prodotti orto-frutticoli possano essere colti maturi. Enorme vantaggio, perchè oggi la maggior quantità delle pesche, delle mele e delle pere spedite all'estero sono colte acerbe, e quindi senza sapore, per lasciarle maturare durante il viaggio. Invece con questo sistema le frutta vengono colte al giusto punto di maturazione. Queste casse che producono già un raffreddamento per il ghiaccio che contengono, sono portate proprio nel centro della raccolta, e vengono raffreddate in 12 ore mediante una corrente di aria fredda prodotta dal macchinario, esso pure contenuto in queste casse. Perchè la tecnica moderna, come ha messo vicino alla grande locomotiva il piccolo motore a scoppio che produce altrettanti cavalli di forza della locomotiva, mette ora vicino agli enormi frigoriferi tipo Milano e Verona il piccolissimo macchinario che produce la stessa quantità di freddo in uno spazio di tempo e con una spesa infinitamente minore.

Quando le casse mobili sono riempite, ed il raffreddamento completato, si può contare su un'autonomia di 5 o 6 giorni, cioè a dire che la cassa mobile può viaggiare per cinque o sei giorni senza essere aperta, e senza bisogno di essere rifornita di ghiaccio.

Ora grazie alla volontà e decisione dell'onorevole ministro delle comunicazioni tutta questa preparazione di macchine e di nuova attrezzatura, che potrà portare veramente grandi vantaggi al nostro Paese, è in preparazione, e confido che nel prossimo mese di luglio in Liguria si potrà vedere il primo esperimento per il quale si potranno cogliere le famose pesche di Albenga al momento della maturazione, e farle viaggiare in casse raffreddate al punto voluto, cioè a due gradi, e non già ai 7 gradi del vagone frigorifero. Si potrebbe arrivare anche sotto lo zero, ma questo sarebbe dannoso per le frutta, perchè non sopportano simili basse temperature. Solo le fragole fanno eccezione. Le casse non si fermano nelle stazioni ma vanno direttamente nei mercati. A Parigi sono già in funzione 250 casse per mezzo delle quali arriva dall'Algeria la carne di montone, e che vanno direttamente nelle *halles*, dove vengono aperte. Quindi enorme economia, tanto di spesa come di sciupio. Nessuna possibilità di dispersioni, perchè il freddo è ben mantenuto. E si ha anche il grande vantaggio che, se la merce non trova facile esito, se il mercato non è in condizione di assorbire tosto la merce, questa può essere trattenuta nelle casse: al più non c'è che da mettere dell'altro ghiaccio, e così si può andare avanti per altri 5, 10, 15 giorni.

Ed allora vedete come tutto il problema dei trasporti delle merci deperibili prende nuovi aspetti, e può dare dei risultati molto confortevoli tanto dal punto di vista dell'economia come da quello della conservazione e del loro migliore adattamento alla commestibilità in generale. Tutto questo, ripeto, sarà pronto in breve ed io confido che gli italiani potranno in questa materia dare dei punti anche agli altri Paesi, perchè le cose sono state fatte sotto la direzione del ministro delle comunicazioni con metodo e partendo da principi strettamente scientifici e con un calcolo assolutamente matematico.

Onorevoli colleghi. Ho finito questa mia

troppo lunga chiacchierata e concludo con un augurio: è quello che, nella concorrenza tra l'automobile e la ferrovia, si segua quella norma di libertà condizionata che, in una interruzione, ancora qui confermava il ministro, e la si segua cercando degli accordi tra i vari speditori anzichè delle costrizioni. Nel regime fascista molte cose sono possibili che fuori d'Italia non sono possibili, ed io credo che con un po' di buone maniere si possano ottenere anche degli accordi tra i conducenti degli automezzi e le ferrovie, accordi che avranno per tutti un grandissimo e benefico risultato ed eviteranno una forte crisi agli stessi automobilisti. Inoltre è necessaria una ricerca di buoni mercati ed un maggiore sviluppo per diminuire il costo del trasporto delle merci, e quindi anche per far abbassare il costo delle merci in Paese; maggiore sviluppo perchè con i buoni prezzi e con le buone condizioni di trasporto le nostre industrie agricole abbiano a potere, nonostante tutte le muraglie cinesi, battere le concorrenze estere esportando ciò che il buon Dio ci ha dato: il sole e i prodotti della fertilità del nostro suolo. (*Applausi, congratulazioni*).

PUJIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUJIA. Onorevoli colleghi, voi già avete inteso i grandi discorsi di indole, direi, scientifica testè pronunciati. Io non faccio un discorso, ma ho bisogno, se ancora è possibile stante l'ora tarda, della vostra attenzione per cinque minuti, per fare all'onorevole ministro Ciano una raccomandazione. Il mio tema è questo: la ferrovia Battipaglia-Reggio Calabria.

Diro che sono anni ed anni che si parla della sistemazione della grande arteria ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria. Questa linea ha la lunghezza di 400 chilometri circa, però, per le sue condizioni di armamento, non permette velocità grandi, tanto vero che l'amministrazione ferroviaria, malgrado la buona volontà e malgrado lodevoli sforzi, non ha potuto ottenere che piccoli vantaggi di orario in confronto alle altre grandi linee italiane.

Ciò non pertanto, la linea Battipaglia-Reggio Calabria è la più breve, per mettere in comunicazione le colonie, la Sicilia e tutto il resto del Mezzogiorno con il continente ed i paesi esteri. Pure debbo dire che dal 1887, epoca in cui la linea fu aperta completamente al

pubblico esercizio, per essa poco o nulla si è fatto. Purtroppo, i Governi passati si sono ricordati di questa linea quando è avvenuta qualche interruzione, e dopo nulla.

Il problema è certamente grave e degno di considerazione, onorevole ministro Ciano.

Le soluzioni che si sono proposte sono tre ed io le riassumo.

I. Costruzione di una nuova linea — programma massimo — che per le coste appenniniche dovrebbe unire il salernitano a Reggio Calabria. Si è detto con ragione, che questa linea sarebbe molto vantaggiosa, perchè toccherebbe molti centri abitati e sarebbe più sicura dell'attuale per possibili incursioni nemiche da parte del mare.

II. Vi è una seconda soluzione: doppio binario.

III. Terza soluzione: elettrificazione. E da decenni a questo si mirava, se la costruzione dei laghi silani, costata varie centinaia di milioni, ebbe scopo precipuo di fornire la forza elettrica.

Non intendo dire la mia opinione sulle tre soluzioni che io ho prospettato. Attendo, invece, la risposta dall'onorevole ministro, giacchè egli sceglierà la soluzione più conveniente per lo Stato; e la parola del ministro potrà avere molta autorità su quelle popolazioni, che, essendo di forte razza, sanno lavorare e tacere aspettando.

Non ho da dire altro. (*Applausi*).

PITACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITACCO. Mi associo di pieno cuore alle lodi che la bella relazione della Commissione di finanza tributa allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per la regolarità, la puntualità, l'ordine, la sicurezza, la comodità dell'esercizio ferroviario, che diventa però sempre più difficile e contrastata nei redditi, malgrado tante iniziative geniali, imitate anche all'estero — come la introduzione dei treni popolari e dei treni leggeri — e malgrado il notevole progresso raggiunto dalle locomotive, tanto quelle con trazione a vapore, quanto quelle con trazione elettrica.

Queste ultime sono aumentate di numero da 300 a 930, ed ebbero nella potenza complessiva un incremento anche maggiore, salito da oltre mezzo milione a quasi due milioni di HP.

D'altra parte il parco delle ferrovie, comprese le locomotive a vapore, pur essendo aumentato soltanto del 6-7 % in un decennio, ha raggiunto però una potenza complessiva che è aumentata del 46 %, — cioè da 4.275.000 a 6.525.000 HP.

Oltre il vantaggio di trainare treni più pesanti con locomotive che possono facilmente circolare anche su linee non ancora a pieno sistemate, si ha il vantaggio che le nuove locomotive, a parità di potenza, costano meno per spesa di acquisto e consumano meno per spesa di esercizio.

Ma dopo queste lodi ben meritate, devo rilevare con rincrescimento che Trieste non è trattata, per quanto riguarda i treni di turisti, le comunicazioni con il resto del Paese e soprattutto le linee internazionali, con quella equità con la quale sono considerate e favorite altre città sorelle, sicchè si ha l'impressione che Trieste sia trascurata a tutto beneficio di altri centri, anche nei confronti con alcuni di minore importanza dell'estero. Accenno al fatto che le riduzioni accordate agli sposi che visitano la Capitale e valevoli altresì per la visita di molte altre città, non si concedono anche a Trieste, che merita le maggiori considerazioni per la sua posizione magnifica tra il monte e il mare, con i meandri sotterranei delle sue grotte (Postumia e Timavo) che formano la meraviglia del mondo, con le escursioni per le varie stazioni balneari e di cura dell'Istria, del Quarnaro, Grado, Brioni, Abbazia, Portorose, Grignano e Sistiana lungo le magnifiche arterie stradali, delle quali Trieste è dotata per opera dell'Azienda Statale della Strada.

Non posso non dolermi che le riduzioni accordate per l'Anno Santo, oltre che per Roma immortale, anche a molte altre città in quanto abbiano reliquie sacre da far conoscere e venerare ai pellegrini, non siano estese anche a Trieste, che possiede nella vicinissima Grado, a pochi chilometri, le preziose e rinomate reliquie della Santa Croce, tra le più degne di essere venerate.

Epperò mi permetto di raccomandare, se ancora possibile, che anche per Trieste si adottino le riduzioni dell'Anno Santo, come già sono state accordate, fra altri capoluoghi, a Bari, presso la quale città si trova il Santuario di Andria.

Ma vi ha di più: le carovane di forestieri dei treni che dall'estero giungono in Italia per il Decennale fascista, diretti a Roma, possono visitare, perchè favorite dalle stesse facilitazioni ferroviarie, tanti altri nostri maggiori centri d'arte, di storia, di turismo.

Trieste non solo non è compresa in questo movimento di forestieri, ma ne è anzi espressamente esclusa ed ha l'impressione di esserne addirittura tagliata fuori, perchè li vede passare a qualche chilometro (15 chilometri) di distanza dalla sua stazione, instradati come sono per Aurisina-Bivio.

Eppure Trieste non solo è pienamente attrezzata per accogliere i visitatori, ma ha saputo, seguendo l'incitamento del Duce, pur con grandi sacrifici rinnovarsi, trasformarsi, abbellirsi, sì da poter competere con le città sorelle nell'orgoglio di farsi conoscere ed apprezzare dagli italiani e dagli stranieri.

Ed essa lo merita, onorevoli senatori, poichè nel binomio con Trento ha dato il palpito della idealità nazionale all'intervento, sente di meritarlo per le memorie della guerra di redenzione, adagiata come è fra il Carso, che è costato tanto orrore di sangue e tanto fulgore di gloria, e fra quel mare Adriatico che ha visto, onorevole ministro, le vostre mirabili gesta di Cortellazzo e di Buccari e lo merita perchè è vicina al Sacratio di Redipuglia, dove tra i trentamila morti fa buona guardia ai confini l'invitto condottiero della Terza Armata vittoriosa, e lo merita soprattutto perchè è la prima porta di casa nostra che si apre a chi scende dall'Europa centrale e orientale sul ridente e solatio suolo d'Italia. (*Applausi*).

Prima porta che seppe attirarsi l'odio e le vendette di tanti popoli avversi e nemici, porta che fu da noi Giuliani, Adriatici, Dalmati, per l'Italia difesa diuturnamente e valorosamente negli anni della lunga vigilia e che anche oggi è oggetto di bramosie e di pazzesche rivendicazioni di tanti nostri calunniatori che velenosamente vanno insinuando come l'emporio di un tempo sia ridotto ad un piccolo borgo senza vita, senza attività, senza fede, abbandonato al suo decadere fatale.

Militano adunque, onorevole ministro, oltre le ragioni sentimentali, anche non trascurabili considerazioni politiche per non escludere la

città, che già fu la mèta prediletta di continue escursioni di tedeschi, di boemi, di polacchi, di jugoslavi, dalla possibilità di essere visitata dai popoli della cessata monarchia e degli Stati danubiani, affinchè vedano il nuovo volto e la nuova anima e lo spirito sempre alacre della città e si smentiscano così le false voci di giornali e di interessati che affermano come l'Italia cerchi quasi espressamente di evitare, di mostrare ai forestieri la città redenta.

Le ragioni di far passare i treni turistici provenienti dall'estero per Aurisina-Bivio, attribuite al fatto che gli itinerari sono studiati e stabiliti all'estero dalle compagnie turistiche e dagli enti che si fanno iniziatori dei viaggi e dei pellegrinaggi, non bastano a giustificare nè l'Ente Nazionale del Turismo, nè la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, i quali, dovendo concertare i dettagli del percorso e i preventivi del chilometraggio sul tratto italiano e del costo relativo, dovrebbero preoccuparsi più che del vantaggio quasi inconcludente di un percorso di pochi chilometri, di tutte le ragioni in favore di Trieste, alla quale si infliggono in cotal modo non meritati e sensibili danni.

La crisi del dopoguerra che colpisce l'Europa ed il mondo non è passata senza incidere in grave modo sul maggior emporio adriatico e però il beneficio economico, per quanto modesto, che dal passaggio di questi treni di turisti e di pellegrini ne deriverebbe, non va trascurato.

Trieste è degna, onorevole ministro, per il suo passato e per il suo presente di rivolgere il primo vibrante saluto della patria risorta ai visitatori dell'Italia Fascista.

Ma purtroppo anche nelle innovazioni introdotte dal nuovo orario generale di treni viaggiatori, Trieste resta esclusa oltre che dal movimento dei treni turistici anche da quelli normali provenienti da Vienna, da Budapest, da Belgrado, i quali per Aurisina sono fatti inoltrare direttamente verso Venezia, Roma, Milano, senza toccare Trieste; lo stesso avverrà per i treni che dall'interno del paese sono indirizzati al varco di Postumia. Ora questa esclusione, per quanto si possa giustificare con l'intento di sopprimere le cause di ritardi per imprimere ai treni la maggiore velocità, non istà in proporzione con il grande danno che ne deriva a Trieste perchè rallenta, meno di

un'ora con la fermata di Trieste, il diretto Budapest-Roma che ha un viaggio lunghissimo.

Altre fermate di oltre un'ora su piccoli percorsi (Venezia-Mestre sul tratto Trieste-Padova) che sono ben più pregiudizievoli alle rapidità dei percorsi, furono conservate nonostante i molteplici reclami ed i maggiori danni che ne derivano. Così Trieste che per le sue relazioni commerciali e per la sua funzione storica di città di frontiera sente il bisogno di vedere abbreviate fino al minimo le sue comunicazioni con la capitale, il centro della vita amministrativa e politica e il cuore della Nazione, non ha avuto accelerate le sue comunicazioni dirette con Torino e con Roma, ma solo indirettamente con Torino-Venezia e con Roma-Venezia. Mentre le congiunzioni celeri Trieste-Roma attivando la coincidenza a Mestre anziché a Venezia potrebbero essere raccorciate di 35 minuti.

La coppia di treni rapidi giornalieri istituita col 1° giugno tra Venezia e Trieste in coincidenza con i rapidi pomeridiani per Milano hanno però abbreviato sensibilmente il percorso Trieste-Milano, e viceversa, con grande beneficio per le relazioni di affari tra i due centri commerciali e ne ringrazio riconoscente l'onorevole ministro. Vi ha però un altro inconveniente di sosta a Venezia di ben 54 minuti, quello del direttissimo di Milano che porta la vettura di Parigi, per Belgrado e Sofia attraverso Trieste, sosta che raccomando sia tolta.

Ma provvedimenti di non minore utilità dovrebbero essere adottati anche nelle congiunzioni celeri di Trieste con Trento, Bolzano e Merano e di Trieste con Tarvisio. Fra Trieste e l'Alto Adige non esistono vetture dirette, eppure è intenso il movimento, specie di triestini, nell'estate e nell'inverno in Alto Adige. Potrebbe anche essere instaurata, come lo era nell'anteguerra, la linea diretta da Merano a Trieste e nelle vicine stazioni balneari dell'Istria, istituendo, come avviene da Milano, anche da Trieste treni estivi per Verona, Merano e viceversa.

E vengo a due altre importanti raccomandazioni: la prima riguarda la linea cosiddetta dei Tauri eminentemente triestina costruita per la più rapida comunicazione tra il porto di Trieste e le regioni alpine e la Ger-

mania meridionale e la Boemia, linea diretta da Trieste-Villaco che prosegue poi per Monaco, per Praga e Berlino e che va diventando pressochè inutilizzabile. Purtroppo, per considerazioni strategiche dello Stato Maggiore austriaco, la linea anziché in origine farla andare da S. Lucia di Tolmino per Villaco fu fatta deviare dalla Valle dell'Isonzo inoltrandola da S. Lucia per Piedicolle ad Assling e da qui a Villaco. È inutile oggi il recriminare sul passato, fu però un errore madornale politico, nazionale ed economico nelle trattative della triste pace donare Assling, centro tedesco, alla Jugoslavia, abbandonando così a quella nostra graziosissima amica uno dei nodi più vitali di congiunzione ferroviaria internazionale.

Invano fu fatto presente allora — anche da noi irredenti — la necessità per l'Italia di occupare questo tratto di pochi chilometri tra la galleria di Piedicolle e di Assling, nell'angolo tra le Alpi Giulie e le Caravanche, che costituiva una porta importante di casa nostra ed assicurava la linea che congiungeva direttamente Trieste, e però l'Italia con l'Europa Centrale. La linea aveva un traffico di passeggeri ed una importanza cospicua per merci. Essa trasportava a Trieste cinque o sei treni diretti al giorno da Monaco-Praga-Berlino-Vienna-Amburgo; due da Parigi via Arlberg, da Amsterdam, da Londra e da Flessinga (Olanda), ed altrettanti ne risalivano in partenza da Trieste.

Oggi tutto questo è pressochè cessato e non solo per ragioni generali di minor traffico, ma anche specialmente per le angherie e l'ostruzionismo fatto dalla Jugoslavia, a protezione assorbita, di facilitare ai viaggiatori settentrionali la frequentazione delle spiagge croate e dalmate.

Perchè nelle conferenze orarie internazionali la Jugoslavia impose che il treno Monaco-Assling-Trieste si trasformasse nel treno Monaco-Assling-Zagabria-Belgrado con diramazioni per Sussak e per Spalato.

La vettura Monaco-Sussak viene fatta passare via Lubiana-S. Pietro-Fiume, pur di non farla passare per Trieste.

Ad Assling viene deviato tutto il traffico da Monaco per Lubiana e per l'Europa orientale, come nei treni ascendenti viene introdotto

per Assling non solo il traffico da Belgrado-Zagabria-Lubiana, ma anche quello di Sussak Fiume. Il tratto jugoslavo da Piedicolle ad Assling (tratto della galleria del Woheim importa soli 39 chilometri) per i quali è rovinato il traffico di Trieste, e perciò dell'Italia, diretto per la linea dei Tauri per l'Austria e la Germania.

I passeggeri stranieri se ne lamentano e finiscono per stancarsi di prendere una linea così poco comoda e rapida, mentre i nazionali si risentono di così umiliante servizio.

Naturalmente il movimento interno dell'anteguerra è ridotto a due soli treni giornalieri, i quali per l'orario di partenza e però per l'ora tarda dell'arrivo e per le difficoltà che si incontrano nella stazione di Assling vanno perdendo ogni importanza, con che si distruggono i benefici commerciali e turistici che la linea, costata centinaia di milioni di corone oro, doveva e potrebbe ancora apportare a Trieste d'Italia.

Occorre indurre nella conferenza oraria internazionale la Jugoslavia a ripristinare l'osservanza all'integrità di questa linea dei Tauri, a meno che il Governo Fascista nella saggezza sua pensi a provvedimenti e a rimodi più radicali, fra i quali potrebbe essere quello di proseguire il tronco ferroviario dall'Alto Isonzo a Santa Lucia di Tolmino fino a Tarvisio, rendendolo indipendente dalla Jugoslavia e creando e raccordando l'arteria naturale di Trieste e dell'Italia con l'Europa centrale.

In tutti i casi però raccomando all'onorevole Ministro di provvedere perchè la stazione di Piedicolle per estensione, per servizi e per ampliamento, sia adattata alle nuove trasformazioni che ha avuto nel dopoguerra di stazione internazionale di confine.

L'atrofizzazione della Transalpina (Piedicolle) porta un congestionamento della Pontebana, nel tratto Udine-Tarvisio, della quale è nota l'insufficienza tecnica dovuta all'eccessiva pendenza e quindi alla conseguente necessaria lentezza dei convogli. L'introduzione della trazione elettrica, con che la velocità in salita potrebbe essere quasi raddoppiata, è, se le mie informazioni sono esatte, già iniziata, per il che esprimo vive grazie.

Ma occorrono ancora altri e più facili e meno costosi e più rapidi provvedimenti.

Fra Trieste e Tarvisio non c'è alcuna vettura diretta, e però per tutti i treni da Trieste a Tarvisio e viceversa si deve scendere a Udine, mentre delle sette coppie di treni della linea Udine-Tarvisio, ben cinque proseguono o provengono direttamente da Venezia, eppure i viaggiatori per Tarvisio sono in grandissima maggioranza triestini, come ne fanno fede i molti treni bianchi degli sciatori.

Un'altra raccomandazione mi permetto di avanzare e cioè quella che riguarda la modificazione di quadri nell'orario ufficiale. In esso la linea Trieste-Tarvisio figura scomposta in due quadri: Venezia-Udine-Tarvisio, -Vienna e Trieste-Gorizia-Udine-Venezia. Per comporre un itinerario occorre studiare le combinazioni dei due orari, cosa non sempre facile per il grande pubblico, e però la convenienza di introdurre due quadri completi o cioè, uno Tarvisio-Udine-Venezia e viceversa, altro quadro Tarvisio-Udine-Trieste e viceversa, il che costituirebbe un passo notevole verso il riconoscimento dell'equiparazione di Trieste a Venezia almeno nei riguardi della congiunzione con Vienna e l'Austria Tedesca.

Ed ho finito, non senza esprimere la fiducia che l'onorevole Ministro che ha sempre dimostrato di voler giovare a Trieste, saprà tener conto delle raccomandazioni fatte: e non senza compiere un ben gradito dovere, quello di ringraziare l'onorevole Ministro, ma soprattutto S. E. il Capo del Governo, che si è voluto personalmente interessare perchè fosse concessa al Giugno Triestino la riduzione del 70 % sul prezzo dei biglietti ferroviari.

Di questa nuova prova della grande benevolenza del Capo del Governo che sempre segue la vita e gli sforzi che sta facendo Trieste per riprendersi, nella grandissima crisi del suo retroterra, almeno una parte del traffico che le è venuto a mancare, io tributo a nome di Trieste gli atti della più viva riconoscenza all'Uomo provvidenziale che è una forza mirabile ed un sicuro presidio per l'Italia ed il mondo. (*Applausi*).

PUJIA. Chiedo di parlare per una breve delucidazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUJIA. Io ho ammirato il discorso del ministro Ciano, il grande discorso che egli ha fatto alla Camera. Non mi sono perciò sfug-

gite le sue idee circa la elettrificazione della linea Battipaglia-Reggio Calabria. Però, una sola osservazione vorrei fare: se quel piano regolatore da lei annunciato dovrà essere definitivo la sistemazione della linea in discussione avverrà fra 15 o 20 anni, e questo non potrà appagare i bisogni della Nazione, nè i desideri di quelle popolazioni.

Ho detto, e ringrazio l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta di domani.

Annuncio

di risposta scritta ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il ministro delle finanze ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione del senatore Farina.

A norma del regolamento essa sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arlotta, Asinari di Bernezzo.

Bazan, Bensa, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bongiovanni, Bonin Longare, Borsarelli, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Canevari, Casanova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Caviglia, Cesia, Cesareo, Chimenti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colonna, Concini, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio Alfredo, De Bono, De Martino, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Fabri, Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari.

Gallenga, Garofalo, Gasparini, Giordano, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lago, Lanza Di Scalea, Lissia, Longhi, Lucioli.

Mambretti, Manfroni, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Millosevich, Montresor, Mori, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nomis di Cosilla, Nuvoloni.

Pascale, Pelli Fabroni, Perla, Pestalozza, Petrillo, Porro, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Reggio, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Sarocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spirito, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Varisco, Venino, Venzi, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visocchi, Volpi.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Mazzucco, Berio, Concini e Mango a presentare alcune relazioni.

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, che autorizza il ministro per l'aeronautica a indire un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'arma aeronautica (1611).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1933

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denunce dei dipendenti di aziende private agli effetti della imposta complementare (1602).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli Enti, Società e privati (1646).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, relativo ai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti (1612).

MANGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Conti consuntivi degli Archivi notarili per gli esercizi finanziari 1916-17; 1917-18; 1918-19; 1919-20; 1920-21; 1921-22; 1922-23; 1923-24; 1924-25; 1925-26; 1926-27; 1927-28; 1928-29; 1929-30; 1930-31; 1931-32 (1661).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Mazzucco, Berio, Concini e Mango della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 187, col quale viene aumentato il limite d'impegno stabilito con l'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali (1592):

Senatori votanti 157

Favorevoli 147

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 188, concernente mo-

dificazione del regime doganale della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame (1596):

Senatori votanti 157

Favorevoli 150

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 131, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane (1599):

Senatori votanti 157

Favorevoli 150

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176, che modifica il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente la facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi (1600):

Senatori votanti 157

Favorevoli 150

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 254, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1615):

Senatori votanti 157

Favorevoli 149

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, che impone un diritto di licenza sui permessi d'importazione per le merci originarie da paesi che sottopongono ad analogo tributo le concessioni d'importazione dei prodotti italiani (1616):

Senatori votanti	157
Favorevoli	150
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, recante modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione (1620):

Senatori votanti	157
Favorevoli	153
Contrari	4

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1606):

Senatori votanti	157
Favorevoli	147
Contrari	10

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Consolidamento del contributo a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1598);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica (1593);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, che reca disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali

della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo (1594);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203, concernente provvedimenti tributari a favore dell'industria automobilistica (1595);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 155, relativo all'impianto ed esercizio di pubblici servizi automobilistici nella provincia di Zara (1597);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, concernente modificazioni al sistema di riscossione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche (1601);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito (1613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi (1617);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 280, concernente la ulteriore proroga del Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolanze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria (1618);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, contenente norme relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori (1619);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 266, concernente conferimento di pieni poteri al Commissario straordinario dell'Istituto nazionale L. U. C. E. (1621);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, contenente disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, alle gallerie e agli scavi d'antichità dello Stato (1623);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1643).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1933

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1605).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1607);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1636).

La seduta è tolta (ore 20,5).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Martedì 30 maggio 1933

ALLE ORE 15

Esame dei seguenti disegni di legge:

Modificazione al 1° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, numero 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina (1604);

Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 (1608);

Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore (1609);

Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento (1610);

Varianti al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali del-

la Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 (1624);

Espropriazione, restauro e sistemazione della Casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui (1625);

Completamento dell'Acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato (Somma da stanziare lire 2.000.000) (1626);

Autorizzazione della spesa di lire 825.000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo grande magazzino, sito sulla banchina « Palazzo » della stazione marittima di Venezia (1627);

Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico « Benito Mussolini » in Bari, degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento di Napoli (1628);

Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coò (Isole dell'Egeo) (1630);

Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica (1631);

Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma (1632);

Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica (1634);

Norme per le promozioni nella magistratura (1635);

Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) (1637);

Legge organica per l'Eritrea e la Somalia (1638);

Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, e del regolamento tecnico per la sua attuazione (1639);

Finanziamento delle opere occorrenti per il completamento dell'Autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti (1640);

Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada (1641);

Costituzione dell'Ente Radiorurale (1662);

Norme per la disciplina della professione di maestro di canto (1665);

Rettifica del confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì) (1666);

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie (1667);

Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali (1668);

Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria (1669);

Disciplina della vendita delle paste alimentari (1670);

Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera (1671).

Interrogazione con risposta scritta.

FABINA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze per sapere i provvedimenti che intendono adottare circa la corresponsione del contributo nelle spese di manutenzione sostenute da alcune amministrazioni provinciali, tra cui quella di Salerno, per le strade proposte per la seconda classe e per le ex-nazionali declassificate, relativamente al periodo dal 15 luglio 1928 al 31 dicembre 1931.

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante, anche per la parte della interrogazione che riguarda il Ministero dei lavori pubblici.

La richiesta già avanzata da talune Amministrazioni provinciali per ottenere il pagamento del contributo dello Stato nelle spese di manutenzione delle strade di seconda classe, trae origine dal disposto dell'articolo 3 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, che tale contributo prevede in ragione del 25 per cento delle spese medesime.

Senonchè, di fatto, non venne provveduto alla determinazione, per ciascuna provincia, delle strade di seconda classe; al che sarebbe dovuto far luogo mediante decreto Reale, ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 2506.

Soltanto le strade ex-nazionali furono classificate nella classe anzidotta, in virtù dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1994.

Posteriormente, con la legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda Autonoma della Strada, vennero implicitamente abrogate, nei riguardi delle classifiche, le disposizioni del Regio decreto n. 2506 del 1923, in quanto venne conferita facoltà al Governo (art. 39) di emanare norme aventi forza di legge per provvedere alla classificazione, costruzione, manutenzione e polizia delle strade pubbliche non statali.

La soluzione del problema della viabilità minore dovette però essere rinviata, in considerazione del notevole aggravio che ne sarebbe derivato al bilancio dello Stato, tanto più che era nel frattempo in istudio la vasta riforma della finanza locale, poi concretata nel Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Detto Testo Unico ha abolito, con effetto dal 1° gennaio 1932, i contributi a carico dello Stato per la manutenzione delle strade di seconda classe, previsti dal decreto del 1923, e, tra le altre provvidenze, ha assegnato un fondo di 300 milioni per la integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, in dipendenza della riforma.

Inoltre, il Governo si è anche preoccupato della eliminazione dei disavanzi relativi a precedenti esercizi, ed ha all'uopo promosso il Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, col quale è stata autorizzata la concessione di anticipazioni alle provincie, fino all'importo di 60 milioni, per far fronte ai disavanzi od alle spese residue accertati dalla Commissione centrale per la finanza locale con l'esame dei bilanci dell'esercizio 1932.

Pertanto, anche le spese sostenute per la manutenzione delle strade di seconda classe fino all'entrata in vigore del Testo Unico n. 1175, e, cioè, sino a tutto l'anno 1931, in quanto a tali spese le provincie non abbiano potuto far fronte coi propri mezzi, sono state

conglobate in codesti disavanzi di esercizi anteriori, sistemati nel modo anzidetto.

A prescindere, quindi, che per la maggiore parte delle strade aventi i requisiti per essere classificate nella seconda classe non è mai intervenuto, nei sensi voluti dalla legge, un formale atto di classifica, dalla cui emanazione l'impegno del concorso da parte dello Stato avrebbe dovuto decorrere, sta di fatto che in seguito alle cennate provvidenze, rivolte all'assetto dei bilanci provinciali, la questione dei contributi nelle spese di manutenzione delle

strade di cui trattasi è da ritenere definitiva, come inclusa nella sistemazione generale, nè potrebbe l'Erario assumere, per tale oggetto, oneri maggiori.

« JUNG ».

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti.

CLXXXIIª TORNATA

MARTEDI 30 MAGGIO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6420
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Consolidamento del contributo a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze » (1598)	6420
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica » (1593)	6420
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, che reca disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al Corpo medesino » (1594)	6420
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203, concernente provvedimenti tributari a favore dell'industria automobilistica » (1595)	6421
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 155, relativo all'impianto ed esercizio di pubblici servizi automobilistici nella provincia di Zara » (1597)	6421
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, concernente modificazioni al sistema di riscossione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche » (1601)	6421
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito » (1613)	6422
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi » (1617)	6422

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 280, concernente la ulteriore proroga del Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolanze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria » (1618)	6422
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 202, contenente norme relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori » (1619)	6423
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 266, concernente conferimento di pieni poteri al Commissario straordinario dell'Istituto nazionale L. U. C. E. » (1621)	6423
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, contenente disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, alle gallerie e agli scavi d'antichità dello Stato » (1623)	6423
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (1643)	6423
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1605)	6424
SECHI	6424
ANTONA TRAVERSI	6431
DE VITO, relatore	6433
CIANO, ministro delle comunicazioni	6433

Relazioni:

(Presentazione) 6442

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 6443

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Agnelli per giorni 5; Bonardi per giorni 8; Boncompagni per giorni 6; Contarini per giorni 6; Fantoli per giorni 4; Grosoli per giorni 8; Marescalchi Gravina per giorni 15; Odero per giorni 6; Poggi Cesare per giorni 8; Suardo per giorni 2; Tiscornia per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Consolidamento del contributo a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze » (N. 1598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Consolidamento del contributo a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Il contributo annuo di lire 200.000 dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, di cui alla legge 17 marzo 1930, n. 412, continuerà ad essere corrisposto, nella misura ridotta di lire 176.000, per gli esercizi finanziari 1932-33 e successivi.

La somma graverà nella misura di lire 140.800, complessive sui bilanci del Ministero delle colonie e dei governi coloniali, di lire 17.600 su quello del Ministero degli affari esteri e di lire 17.600 su quello dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 1593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga la disposizione transitoria prevista nella tabella (allegato 3), annessa alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, che reca disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo » (N. 1594).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, che reca disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, recante disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo, con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo le parole « i sottufficiali », aggiungere « gli appuntati »;

b) dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo 14-bis:

« L'indennità, spettante agli ufficiali della Regia guardia di finanza di cui agli articoli 14-bis e 14-novies, aggiunti al Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, è regolata, agli effetti tributari, dalle stesse disposizioni vigenti per l'opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203, concernente provvedimenti tributari a favore dell'industria automobilistica » (N. 1595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203, concernente provvedimenti tributari a favore dell'industria automobilistica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203, contenente provvedimenti tributari a favore della industria automobilistica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 155, relativo all'impianto ed esercizio di pubblici servizi automobilistici nella provincia di Zara » (N. 1597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 155, relativo all'impianto ed esercizio di pubblici servizi automobilistici nella provincia di Zara ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 155 riguardante l'impianto e l'esercizio di pubblici servizi automobilistici nella provincia di Zara.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, concernente modificazioni al sistema di riscossione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche » (N. 1601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, concernente modificazioni al sistema di riscossione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, concernente modificazioni al sistema di riscossione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito » (N. 1613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi » (N. 1617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto legge 2 marzo 1933, n. 280, concernente la ulteriore proroga del Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolanze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria » (N. 1618).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 280, concernente la ulteriore proroga del Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolanze fiscali in favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 280, concernente la ulteriore proroga del Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolanze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1933

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, contenente norme relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori » (N. 1619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, contenente norme relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, contenente norme relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 266, concernente conferimento di pieni poteri al Commissario straordinario dell'Istituto nazionale L. U. C. E. » (N. 1621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 266, concernente conferimento di pieni poteri al Commissario straordinario dell'Istituto nazionale L. U. C. E. ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 266, concernente conferimento di pieni poteri al commissario straordinario dell'Istituto Nazionale L.U.C.E.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, contenente disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, alle gallerie e agli scavi d'antichità dello Stato » (N. 1623).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, contenente disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, alle gallerie e agli scavi d'antichità dello Stato ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, contenente disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (N. 1643).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:
 • Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 • (N. 1605).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

SECHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Onorevoli colleghi, l'ampio dibattito che sulla situazione delle attività marittime mercantili si è di recente concluso nell'altro ramo del Parlamento col ponderoso discorso dell'onorevole ministro delle comunicazioni, nel quale sono egregiamente lumeggiati tutti gli aspetti del complesso problema, anche in rapporto alla grave crisi che in tutto il mondo le colpisce, la perspicua relazione del collega De Vito, che abbiamo sott'occhio, ben poco consentono dire di nuovo in argomento.

Non senza titubanza mi accingo, dunque, a parlarne; e più del consueto mi è d'uopo affidarmi alla indulgenza dei colleghi.

Anche le nostre attività marittime mercantili soffrono di crisi, nè potrebbe essere altrimenti: entro certi limiti quelle di terra ferma si possono difendere dalla crisi generale con provvedimenti d'ordine nazionale; per le attività marittime questo riesce assai più difficile o precario; le ragioni sono evidenti.

Soltanto provvedimenti d'ordine internazionale, e dappertutto onestamente applicati, potrebbero all'uopo giovare: da tempo molto se ne parla e scrive; finora nulla si è concluso, e non è davvero facile concludere.

Bisognerebbe all'uopo che tutti i paesi marittimi escludessero volontariamente dal traffico, in seguito ad un accordo internazionale, una aliquota del proprio tonnello; mandando alla demolizione questo naviglio escluso, o quanto meno impegnandosi a tenerlo in disarmo per tutta la durata dell'accordo.

Un determinante di questa aliquota dovrebbe certamente essere il tonnello complessivo di ciascuna flotta, compreso — ovviamente — anche quello in disarmo alla stipulazione dell'accordo; ma non può essere questo il solo determinante, e si dovrebbe pure tenere equo conto della massa di merci che ciascun paese importa od esporta via mare. Nè deve sembrare eccessivo questo criterio a quelle marine da carico specializzate nei traffici fra paesi stranieri, nei quali — molto più che nei traffici nazionali — esse trovano possibilità di esistenza e di sviluppo. Fra le tante cose che la guerra ha mutato, vi è anche questa, che tutti i paesi marittimi civili sentono molto più di prima la necessità di prendere giusta parte con la propria bandiera ai traffici nazionali; nessuno vuol più adattarsi — come era in tempi oh! quanto diversi dagli attuali — a lasciarne troppa parte alle bandiere straniere.

Troppa parte, dico di proposito, perchè la riserva totale alla bandiera nazionale delle merci che ciascun paese esporta ed importa sarebbe cosa quanto mai deprecabile; sarebbe un assurdo economico al quale nessuno che ragioni può pensare. È questione soltanto di giusta proporzione, di equa misura, che tutti dovrebbero riconoscere.

Nella generale tristezza è molto soddisfacente constatare che la marina mercantile italiana mirabilmente resiste, e sempre più si afferma nei settori che maggiormente interessano il prestigio della Bandiera, con essa il prestigio della Nazione nel mondo. Sono i servizi di linea transoceanici, la cui maggiore attività consiste nel trasporto dei passeggeri, per i quali la nostra bandiera mantiene pieno e assoluto il primato nel Mediterraneo, conquistato dopo la Marcia di Roma; e tiene pure nel mondo il secondo posto per i grandi transatlantici di stazza lorda 20.000 tonnellate o più, di alta velocità, i più adatti ai servizi suddetti.

La Gran Bretagna ne ha per un milione

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1933

di tonnellate, l'Italia per 350.000; Francia e Germania, che seguono immediatamente, per 270.000 circa.

La grande clientela internazionale sempre più apprezza e predilige i transatlantici di nostra Bandiera. Ne risulta forte incentivo per la medesima a visitare l'Italia, per lo meno a transitarla, con evidenti molteplici vantaggi.

Debbo dire degli esponenti di così soddisfacente stato di cose? Del *Rex* e del *Conte di Savoia* che nessuna marina del mondo supera sulle linee fra l'Europa e gli Stati Uniti; del *Victoria* che tiene il primato della velocità e del lusso sulla linea delle Indie; degli eccellenti, se pure meno lussuosi, *Neptunia* e *Oceania* che assicurano rapide e comode comunicazioni fra Trieste e il Sud-America? Sono cose ben note.

Si è parlato ieri in quest'Aula della convenienza di costruire transatlantici meno lussuosi e veloci.

Probabilmente il riferimento era all'americano *Manhattan*, che però non è tanto modesto in quanto ha stazza lorda 30.000 tonnellate e velocità circa 22 nodi, molto simile ad un altro che prossimamente entrerà in servizio.

Orbene, non è forse inutile avvertire in proposito che da tempo negli Stati Uniti sono allo studio progetti di transatlantici ultra veloci e ultra lussuosi: si parla di ben 60.000 tonnellate e 30 nodi, che superano le caratteristiche del *Rex*.

È poi notissimo che da molto tempo la «Cunard» britannica ha fatto impostare un grandiosissimo transatlantico di ben 70.000 tonnellate e 30 nodi: la costruzione è stata poi sospesa, ma viva è la discussione nel Regno Unito perchè sia senza ritardo completata, e si è chiesto altresì l'intervento del Governo, che d'altronde era già intervenuto assumendo una quota del rischio costruzione nave, viste le difficoltà di collocare completamente nel mercato libero un rischio tanto grosso.

Il Governo britannico ha detto molto chiaro che non esclude affatto il suo intervento, ossia, in lingua povera, dare quattrini; ma intende subordinarlo a talune condizioni. Tutti sanno che queste condizioni sono la radicale modifica dell'attuale ordinamento delle grandi Compagnie britanniche che esercitano il ser-

vizio passeggeri con gli Stati Uniti; tutti sanno che all'uopo si vorrebbe fare in Gran Bretagna quello che il Regime Fascista da tempo ha fatto con la costituzione dell'«Italia», che accentra la gestione del naviglio ancora in proprietà della «Navigazione Generale», del «Lloyd Sabauda», e della «Cosulich».

Anche da noi, d'altronde, il suggerimento dei transatlantici meno lussuosi è già in atto per quelle linee nelle quali esso risulta opportuno; quelle del Sud-America, e ne sono ottimo esponente le belle motonavi *Neptunia* e *Oceania* della «Cosulich», malgrado la non lieta constatazione che una di queste ottime unità ha le motrici principali a combustione interna di tipo straniero.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Dove l'hanno costruita?

SECHI. L'hanno costruita a Trieste, ma è di tipo straniero.

ANCONA. È di tipo straniero, ma l'hanno costruita a Trieste, ed hanno fatto bene.

SECHI. Non condivido affatto la sua opinione, onorevole Ancona.

ANCONA. Ripeto: hanno fatto bene a costruirla in Italia.

SECHI. Non è opportuno proseguire siffatta discussione in questa sede; con l'onorevole Ancona potremo parlarne sempre che gli faccia piacere.

ANCONA. Volentieri.

SECHI. Ma per la linea di New York le esigenze erano ben diverse da quelle del Sud-America. Si trattava di richiamare sulla rotta transatlantica meridionale, che fa capo al Mediterraneo attraverso Gibilterra, la più ricca clientela internazionale. Di farle preferire la rotta che gli anglo-sassoni ben denominano «rotta del sole», meno battuta dai cattivi tempi, meno insidiata dalle nebbie e immune dal grave pericolo delle masse vaganti di ghiaccio, che tante perdite di vite umane determinarono col disastro del grandioso *Titanic*.

Questa ricca clientela si serviva prima esclusivamente delle linee che approdano in Gran Bretagna o in Germania o nei porti francesi della Manica, perchè i piroscafi erano più lussuosi e più veloci; per attirarla sulla «rotta del sole» occorrevano navi almeno equivalenti. Questo si è appunto fatto col *Rex* e col *Conte di Savoia*.

Si è pure detto ieri in quest'Aula che nell'organizzare i servizi di linea bisogna soprattutto tener conto della clientela media che non ha eccessive esigenze di lusso e di velocità, sotto intendendo quasi che *Rex* e *Conte di Savoia* non sono i meglio adatti per tale clientela. Orbene vorrei osservare che nessun armatore di questo mondo ha mai pensato di costruire transatlantici esclusivamente per la clientela diciamo così di super lusso; ma i transatlantici ultra veloci ed ultra lussuosi di tutte le bandiere fanno grande affidamento anche sulla clientela media, ed hanno molto posto per essa.

Vediamo ad esempio il *Rex*. Posti per passeggeri classe di lusso 604, per seconda classe normale e turistica 788, per terza classe 866. Appartamentini di super lusso soltanto 15, cabine di lusso speciale con veranda privata soltanto 14. È evidentemente il grandissimo conto che anche per l'esercizio del *Rex* si fa della clientela media.

Molto soddisfacente è pure constatare che, malgrado la tristizia dei tempi, la consistenza della nostra flotta a propulsione meccanica si mantiene praticamente costante intorno a 3.400.000 tonnellate di stazza lorda. Nel 1932 la flotta britannica ha segnato flessione di 700.000 tonnellate: poca cosa certo per i 20 milioni circa di sua consistenza complessiva, ma neppure trascurabile.

Il nostro tonnellaggio, cosa oggi di primaria importanza, migliora notevolmente la sua qualità, e mantiene pressochè costante la quantità nonostante la demolizione delle navi da carico promossa dal noto premio: che sono poi 25 modeste lirette per tonnellata di stazza lorda, sufficienti tuttavia — come i fatti dimostrano — a realizzare appieno lo scopo per il quale il Regime lo ha istituito: in primo tempo per 200.000 tonnellate, poi per altre 200.000, con recente provvedimento ancora per 200.000: un complesso quindi di 600.000 tonnellate di navi da carico la cui graduale eliminazione è così favorita, senza contare navi antiquate miste e da passeggeri, che pure si vanno demolendo senza premio. Il 31 dicembre 1932 avevamo così eliminato circa 350.000 tonnellate di naviglio poco efficiente, e le demolizioni proseguono attive nell'anno in corso.

In compenso nuovi e superbi transatlantici

da passeggeri per circa 120.000 tonnellate sono entrati in linea o prossimamente vi entreranno; ed inoltre i nostri bravi armatori da carico coraggiosamente sostituiscono notevole parte del tonnellaggio meno efficiente, mandato a demolire, con rilevanti acquisti di navi assai migliori, che il mercato offre a prezzi di gran lunga inferiori al puro costo di nuove costruzioni.

Uno degli aspetti della crisi è appunto questa larga offerta di buone navi da carico a prezzi quanto mai bassi; e nel biennio 1931-1932 i nostri bravi armatori ne hanno acquistate per circa 170.000 tonnellate di stazza lorda, di cui ben 80.000 tonnellate nel tristissimo 1932.

Quanto mai saggio ed opportuno questo provvedimento del premio di demolizione, dappoichè se una manchevolezza poteva addebitarsi alla nostra flotta da carico era proprio l'età media troppo avanzata delle sue navi e la conseguente minore efficienza qualitativa. In tempi facili servono anche le mule zoppe, in tempi duri bisogna mandarle al macello, ossia al cantiere di demolizione. Provvedimento, inoltre, del quale, se a questo mondo ci fosse giustizia, tutti dovrebbero esserci molto riconoscenti, perchè la riduzione del tonnellaggio mondiale costituisce il solo efficace rimedio alla crisi; 600.000 tonnellate tolte di mezzo non sono certo gran cosa di fronte ai 69 milioni circa della flotta mondiale, e ai 13 milioni circa tonnellate di naviglio oggi disarmato nel mondo; ma 600.000 tonnellate sono aliquota notevole dei tre milioni e mezzo circa tonnellate di nostra bandiera; e se tutti i paesi del mondo riducessero nella stessa proporzione le proprie flotte, la crisi sarebbe risolta per lo meno a metà.

È avvenuto invece tutto l'opposto. Altri paesi marittimi hanno istituito, sì, dopo l'Italia, un Premio detto di demolizione, che però più preciso sarebbe chiamare Premio per nuove costruzioni; dappoichè per riscuoterlo l'armatore deve commettere — naturalmente a cantieri nazionali — la costruzione di nuove navi per una rilevante aliquota del tonnellaggio che manda a demolire. E non sono le 25 lirette pagate in Italia che non implicano obbligo alcuno di nuove costruzioni; bensì, ad esempio, 45 a 54 yens in Giappone, 30 marchi

in Germania. Provvedimenti analoghi per promuovere le demolizioni *ma insieme le nuove costruzioni, con adeguato assegno statale*, sono poi all'ordine del giorno in Gran Bretagna, in Svezia, in Norvegia.

È evidente che le nuove costruzioni così artificiosamente determinate, altro non faranno se non peggiorare vieppiù la già ben triste situazione dell'armamento; il provvedimento fascista è del tutto immune da questa grave colpa.

Quando l'avvento della nave a propulsione meccanica e a scafo metallico gradualmente stroncò la bella flotta di velieri a scafo di legno costruiti in Italia con materiali prodotti in paese, i monti erano ancora abbastanza chiomati di alberi; quando la costituzione della nuova flotta rispondente ai tempi procedeva attraverso gravi difficoltà con molta lentezza, e le bandiere straniere prendevano parte sempre più considerevole ai nostri traffici; quando le merci ricche d'oltre mare bisognava di frequente acquistarle di seconda mano nei grandi empori marittimi del Nord-Europa per mancanza di comunicazioni dirette coi paesi produttori, e le nostre esportazioni d'oltre mare erano soggette al beneplacito, per non dire al male placito delle bandiere straniere, frequenti erano le invocazioni che a tale stato di cose fosse posto rimedio.

Esagerato sarebbe dire che nulla all'uopo sia stato fatto, ma ancora più esagerato ritenere sia stato fatto a sufficienza e coi criteri migliori.

Ben ne abbiamo sentito le conseguenze durante la guerra, quando giorno per giorno bisognava invocare da altri — e non sempre si otteneva — il tonnellaggio necessario per gli approvvigionamenti più urgenti; quando il mancato arrivo di un carico poteva far mancare il pane a una intera provincia, e somme ingentissime ci è costato il noleggio di naviglio straniero pagato a prezzi non alleati.

Avevamo allora soltanto un milione e mezzo circa di tonnellate di stazza lorda di naviglio a propulsione meccanica, che le vicende della guerra falcidiarono notevolmente. Con l'apporto di nuove costruzioni e di acquisti all'estero, lautamente pagati perchè allora i noli erano alti e chi vendeva profittava, con l'apporto di notevole aliquota della flotta mercan-

tile già austro-ungarica, al tempo della Marcia di Roma avevamo circa 2.700.000 tonnellate, che in Regime fascista sono gradualmente aumentate fino a 3.400.000 tonnellate circa nel 1932; rafforzandosi delle superbe unità a tutti note, notevolmente migliorando la qualità del naviglio destinato ai servizi regolari di linea.

Notevole questo progresso quantitativo, ma niente affatto elefantiaco e appieno giustificato dalla necessità dei traffici marittimi nazionali, che nessuno vuole siano riservati alla nostra bandiera, ma ai quali è ben ragionevole pretendere essa prenda congrua parte, e abbia il naviglio all'uopo necessario.

Tanto poco esagerata è la consistenza attuale della nostra flotta mercantile, che la parte delle bandiere straniere nei traffici dei nostri porti, specialmente per le merci, è tuttora molto notevole.

Mi è stato assai facile trovare le relative statistiche con tutte le discriminazioni fra le merci partite per l'estero o dall'estero arrivate e le merci arrivate o partite da altri porti italiani, di cui si è ieri parlato in quest'Aula: mi è bastato aprire l'*Annuario* del Regio Istituto di Statistica, per essere subissato da nugoli di cifre, nei quali un diletta come io sono a momenti perdeva la testa. Più conclusivamente e chiaramente la Relazione del collega De Vito ci dice che nel 1931 la merce sbarcata e imbarcata nel Regno ascendeva a 32 milioni di tonnellate circa, e di queste 12.300.000 le ha sbarcate o imbarcate naviglio straniero; nel 1932 su 30.400.000 tonnellate di merce la parte del naviglio straniero ammontava a 11.200.000 circa.

Quando si escluda il traffico fra i porti italiani, cosiddetto di cabotaggio, al quale dappertutto provvede totalmente o quasi la bandiera nazionale, è evidente la parte ancora troppo notevole della bandiera straniera nei nostri traffici di lungo corso per la partita merci.

Molto migliore è la situazione per la partita passeggeri, ma anche in questo le bandiere straniere riescono a beccare notevolmente.

Nel porto di Napoli, lo scorso febbraio, 142 navi nazionali hanno sbarcato o imbarcato circa 2700 passeggeri esclusi quelli provenienti o diretti a porti italiani; e 38 navi straniere ne hanno imbarcato o sbarcato 946, evidentemente in massima parte diretti

o provenienti da porti stranieri. A Genova nel mese di aprile la bandiera italiana ha imbarcato o sbarcato 6400 passeggeri circa, esclusi quelli provenienti o diretti ad altri porti nazionali; la bandiera straniera ne ha sbarcato o imbarcato 2934, dei quali, com'è naturale, soltanto 386 provenienti o diretti a porti nazionali.

Tornando alle merci, il movimento di massa delle medesime via mare, ossia le tonnellate imbarcate e sbarcate, segna nel 1932 regresso di un milione e mezzo circa tonnellate in confronto dell'anno precedente. Di questo regresso sono state mosse doglianze ieri in quest'Aula, tanto più — se ho ben capito — che il regresso dipende esclusivamente dal movimento merci coll'estero.

In proposito credo non del tutto inutile qualche osservazione da dilettante, perchè in verità mai ho studiato a scuola di economia. È però noto anche all'uomo della strada che, da oltre un quarantennio, l'Italia è grande importatrice di materie prime, le quali possono così raggrupparsi:

Derrate alimentari che in paese non si producono come il caffè, materie prime che l'industria nazionale trasforma in prodotti lavorati e ne esporta in rilevanti quantità, materie prime diverse occorrenti all'agricoltura o all'industria che il paese non può dare a sufficienza, talora affatto. Prese le cifre dell'anno di maggiore importazione per ciascuna principale voce di siffatto gruppo nel quinquennio 1927-1931, si ha un complesso di circa tre milioni e mezzo tonnellate in un anno.

L'altro gruppo è costituito dalle derrate alimentari che anche il paese produce — cereali, carne ecc. — e dal carbon fossile; la sua massa, determinata come sopradetto, è ben 17 milioni tonnellate. Non conto i combustibili liquidi, perchè li trasportano navi speciali, quindi non interessano l'attività generale del naviglio da carico.

Abbiamo dunque una massa di 3 milioni e mezzo tonnellate merci il cui incremento è assai auspicabile, perchè indica migliore tenore di vita del popolo, maggiore attività dell'industria. L'aumento dell'altra massa di 17 milioni circa tonnellate l'uomo della strada non può considerarlo desiderabile, e il buon senso gli indica che assai sono desiderabili le

maggiori possibili riduzioni: questa è proprio la politica che ben giustamente applica con vigore tenace il Regime; battaglia del grano che è poi di tutta la produzione agricola compreso il bestiame; maggiore produzione ed impiego dell'energia idroelettrica in sostituzione del carbone; in quanto lo consentono le scarse possibilità del nostro sottosuolo — quelle finora note intendo — sfruttamento dei combustibili solidi e liquidi nazionali, al tempo stesso ricerche intense per sapere, un giorno o l'altro, quali sono le nostre reali possibilità in proposito.

Orbene, le maggiori cause di regresso nel 1932 sono appunto la ridotta importazione di cereali e di carbon fossile.

E allora l'uomo della strada deve concludere che questo regresso può considerarsi con molta tranquillità, bisogna anzi auspiare che esso segni flessioni sempre più notevoli.

L'uomo della strada può anche aggiungere che così avverrà con immenso vantaggio dell'economia nazionale e della *bilancia dei pagamenti*; e di questa molto probabile probabilità bisogna tenere il dovuto conto nelle determinazioni inerenti ampliamenti dei porti principali, aumento delle comunicazioni dei medesimi col retroterra; bisogna pure tenerne conto quando si parla di ulteriori sviluppi della marina da carico.

Ritornando alle cifre del movimento marittimo, si constata che — escluso il traffico merci e passeggeri fra i porti nazionali — poco meno di metà delle merci importate dall'estero o all'estero esportate si serve della bandiera straniera, e questa serve altresì un notevole numero di passeggeri provenienti dall'estero o all'estero diretti.

Queste constatazioni, che chiunque può fare, costituiscono ben probante risposta alle stolte doglianze che, da qualche tempo, troppo di frequente si leggono nella stampa straniera ed hanno talora eco nelle aule legislative di altri paesi, per la ingiusta concorrenza della nostra bandiera, per il così detto protezionismo statale, che tale concorrenza rende possibile.

Tanto più stolte, anzi assurde, queste doglianze quando — come di frequente avviene — esse concludono per invocare protezionismo statale alla propria bandiera; quando vengono da paesi che assai più del nostro profitano del movimento marittimo mondiale.

La verità vera è, non si dolga l'onorevole ministro se dico anch'io la mia in argomento, nonostante egli lo abbia egregiamente sviscerato nel suo recente discorso alla Camera dei deputati; che talune privilegiate posizioni di anteguerra non sono più integralmente sostenibili. Nessun paese del mondo, il quale abbia soltanto pochi chilometri di spiaggia, e talora anche quelli che non vedono il mare, vuole oggi rinunciare ad una propria marina mercantile di congrua efficienza; tutti i paesi marittimi, e sono alla testa quelli ove più forte si sentono oggi le ingiuste doglianze, hanno sempre cercato di promuovere lo sviluppo e l'efficienza della propria marina mercantile; quando non riuscirono fu per mancanza di capacità non di volontà; al cosiddetto protezionismo tutti hanno ricorso quando lo hanno ritenuto utile, ne hanno fatto a meno, talvolta più a parole che a fatti — perchè infinite sono le maniere di applicarlo — quando la fioridezza delle proprie attività marittime lo rendeva superfluo e talvolta anche nocivo.

Altra verità non meno vera è che la nostra marina mercantile continua ad esercitare le sue maggiori attività nei traffici che interessano il Regno e le Colonie; continua ad avere *carattere essenzialmente nazionale*, come più o meno può dirsi delle marine mercantili di Francia, Germania, del continente europeo in genere, esclusi gli Stati scandinavi e la Grecia.

Altre marine invece, a cominciare dalla britannica, trovano largo campo di attività e di guadagno nei traffici fra porti stranieri; talune vengono con metodica costanza a rastrellare passeggeri e merci nei grandi porti del Tirreno, ove possono fare scalo con spesa insignificante perchè prossimi alla grande rotta nord-Europa, Gibilterra, Suez, spesa — quindi — coperta con vantaggio anche imbarcando pochi colli di mercanzia o qualche melanconico passeggero strappati alla nostra bandiera con noli di favore.

Orbene, mai è esistito un nostro servizio di linea in partenza, puta caso, da Londra, da Rotterdam, da Amburgo; e se in tempi migliori a qualcuno venisse la bislacca idea di istituirlo, nessun incoraggiamento, credo, avrebbe dal Regime.

Ultima verità non meno vera è, che nessun aiuto di carattere permanente ha dato il Re-

gime fascista alla marina da carico e nemmeno a notevole parte della marina da passeggeri.

Su 3.400.000 tonnellate di nostro naviglio soltanto 750.000 circa fruiscono di sovvenzione.

Il modesto premio detto di navigazione, di cui attualmente gode la marina da carico nazionale, ha carattere temporaneo, e il Regime lo ha accordato a parziale risarcimento del grave danno che gli armatori italiani soffrono per la caduta della sterlina, delle valute scandinave, di recente del dollaro. Come potrebbe altrimenti l'armatore italiano, che riscuote i noli in sterline, cadute da 92 a circa 65 nostre lirette italiane, e deve pagare buona parte delle spese in valuta nazionale, sostenere la concorrenza dell'armatore britannico o scandinavo che riscuote sì sterline o corone svalutate, ma paga tutte le sue spese con la stessa moneta?

Si è accennato ieri — se non ho mal capito — alla convenienza di escludere da questo premio di navigazione le navi da carico nazionali, per le traversate che esse compiono trasportando merci tra porti stranieri.

Io, in verità, sono contrario a questa discriminazione, che fra l'altro avrebbe carattere antiliberista al cento per cento.

Se una cosa conviene forse dire in materia, è di badare che non profittino del premio navi straniere artificialmente iscritte all'uopo alla bandiera italiana, perchè il premio andrebbe a vantaggio di stranieri, e soltanto qualche briciola ne resterebbe ai presta nome italiano.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma la nave una volta entrata non esce, perchè vige sempre la legge che per la dismissione della bandiera ci vuole uno speciale permesso del Governo.

SECHI. Ma il permesso ci vuole per uscire, non per entrare.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Una volta che la nave è entrata, resta sotto bandiera nazionale.

SECHI. Ma intanto il vantaggio del premio lo gode il capitalista straniero, e questa nave viene a far concorrenza a quelle veramente italiane...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma chi può garantirci che di tutte le navi che

hanno bandiera nazionale, qualche carato non sia all'estero?

SECHI. Se si tratta soltanto di qualche azione, è cosa naturale; ma se il fatto è compiuto artificiosamente, allora non si tratta più di qualche azione bensì di tutto il capitale.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ciò non è possibile. Ella, onorevole Sechi, m'insegna che non ci può essere una nave nazionale per la quale la maggioranza dei carati appartiene a cittadini stranieri.

SECHI. Questo mi obbliga a mettere i puntini sugli *4*. Fatto sta che in un certo momento si è avuta notizia...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*... della costituzione, ben lo sappiamo, di società anonime di navi, che venivano trasferite dalla bandiera inglese; ma quando gli interessati hanno saputo quali erano le nostre disposizioni di legge, si sono guardati bene da continuare a fare quello che si proponevano.

SECHI. L'idea c'è stata; sento con molto piacere che si è rinunciato ad attuarla, perchè era una pessima idea...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Idee ce ne possono essere tante! L'essenziale è che la legge difende completamente sotto questo aspetto e non c'è bisogno d'altro.

SECHI. Ad ogni modo la mia osservazione non credo fosse completamente fuori luogo; e vado avanti passando ai cantieri.

La crisi della marina mercantile gravemente colpisce tutte le bandiere, ma bene o male il 70 per cento della flotta mondiale riesce ancora a navigare, se pure con profitti assai scarsi, accontentandosi talvolta di coprire soltanto la spesa viva di esercizio.

I cantieri navali ne hanno notevolmente sentito le conseguenze, ma da qualche tempo le sentono assai di più. Gli scali sono dappertutto pressochè deserti di nuove costruzioni mercantili di lungo corso, e ben poche commesse possono ragionevolmente attendersi per tempo che non sarà certamente breve. Commesse d'altronde deprecabili come già ho avuto occasione di notare, tolte quelle pochissime inerti tipi speciali dei quali ancora oggi si può sentire qua e là bisogno.

È vero che i grandi cantieri lavorano altresì per il naviglio militare, ma non credo questo possa procurare lavoro sufficiente; intendo

lavoro che mantenga in giusti limiti il gravame delle spese generali, e non renda eccessivamente costosa la troppo scarsa produzione in atto.

Questo stato di cose dipende in misura rilevante dalla inflazione post-bellica che si è verificata anche in questa attività; quando dappertutto si vollero mantenere in piedi, talvolta ampliare, i numerosi cantieri sorti per sopperire alle necessità della guerra. Invece di ridurre, come la ragione consigliava, si è inflazionato allegramente.

Nessuna responsabilità di questo stato di cose può attribuirsi al Regime fascista. Nessun nuovo cantiere è sorto nel Regno dalla Marcia di Roma, anzi taluni sono stati definitivamente soppressi; nessun artificio ha applicato il Regime, come purtroppo è avvenuto in altri paesi a cominciare dalla Gran Bretagna col « Trade Facilities Act », per promuovere attività che non potevano essere sane e durevoli.

Ma intanto la situazione è quella che è, e colpisce gravemente anche i cantieri italiani.

Nel decennio 1921-1931 la produzione media nazionale di naviglio mercantile è stata circa due milioni e mezzo di tonnellate stazza lorda, che però nel 1931 furono soltanto 1 milione 600.000; nel 1932 sono divenute 727.000. I cantieri britannici che nel decennio ebbero produzione media annua di 1.200.000 tonnellate, la hanno vista scendere nel 1932 a 188.000 tonnellate; il regresso è 85 per cento.

Quei tali progetti di demolizioni congiunte a nuove costruzioni di cui ho testè detto, devono soprattutto attribuirsi alla fame di commesse che sempre più assilla i cantieri di tutto il mondo.

Fino allo scorso anno i nostri cantieri hanno tirato avanti senza eccessivo disagio, ma esaurite ormai le grandiose costruzioni che tanto onore fanno alla nostra Bandiera, da qualche tempo la crisi si va per essi sempre più aggravando.

Bisogna dire chiaro, che nessun rilevante lavoro possono i cantieri nazionali attendere dal cosiddetto rinnovamento della flotta da carico, del quale di frequente si parla a vanvera. Il premio di demolizione promuove certo tale rinnovamento; ma gli armatori — che sono i migliori giudici in materia — preferiscono sosti-

tuire il naviglio che mandano alla demolizione acquistando all'estero le navi buone o almeno discrete che è facile trovare a prezzi quanto mai convenienti. Il Regime lascia completamente liberi tali acquisti, salvo ad esigere che qualunque nave italiana in esercizio presenti tutte le dovute garanzie di efficienza per la sicurezza della navigazione: ma queste garanzie non sono affatto un privilegio delle navi nuove o di costruzione recente.

Credo che tenendo ferme queste direttive, senza troppo badare alle voci — diciamo pure agli interessi — che ne vorrebbero vedere in atto altre ben diverse, l'onorevole ministro aggiungerà un'altra benemerita alle numerose acquisite nel governo della marina mercantile. Mi riferisco, s'intende, alle navi da carico, non a quelle costruite specialmente per trasportare passeggeri, alle quali vanno applicati altri criteri; l'onorevole ministro lo ha fatto con grande larghezza di vedute e, ciò che più importa, di opere; nessun dubbio, ancora lo farà nell'avvenire, ma non credo ne potrà sorgere lavoro sufficiente per tutti i grandi cantieri navali nazionali.

Un riordinamento generale, inteso a meglio proporzionarne la capacità complessiva di lavoro alle contingenze del tempo, a mio sommo avviso, non può essere ulteriormente procrastinato. E poichè il suicidio è contro natura, credo all'uopo necessario l'intervento del Governo, che già tanti eccellenti risultati ha dato in casi analoghi.

Onorevoli colleghi, il discorso che vi ho propinato non è a tinte rosee; ma il Regime ci ha abituato a guardare in faccia le difficoltà, a superarle con la tenacia dei forti, con la fede dei credenti.

Le attività marittime italiane, sorrette ed animate dalla ferma mano, dalla elevata mente di chi da oltre dieci anni ne tiene il governo, vinceranno le difficoltà del tempo presente; sempre più diverranno — come il Duce le vuole, come ben meritano i nostri valenti armatori, la nostra brava gente di mare — fattore di buon lavoro per queste e per quelli, determinante primario di potenza, di grandezza per la Patria nostra. (*Applausi*).

ANTONA-TRAVERSI-GRISMONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONA-TRAVERSI-GRISMONDI. Onorevoli colleghi, la discussione di questo bilancio mi offre l'opportunità di prendere la parola quale rappresentante, e ne sento il pregio altissimo, l'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti nella Commissione consultiva per il compimento della grande opera, intesa a dare definitiva degna cuna di pace a tutti i militari deceduti a causa della nostra santa guerra.

Il 19 gennaio 1922 il Governo concedeva agli stretti parenti dei Caduti la riduzione ferroviaria del 70 % per un viaggio, una volta l'anno, ai luoghi delle lor sepolture; e l'Amministrazione delle ferrovie assoggettava tale concessione all'obbligo del percorso più breve.

Per ciò, tutti coloro che dall'Italia meridionale vogliono recarsi ai cimiteri nell'antica zona di guerra, devono percorrere la linea adriatica, e la stessa via debbono seguire coloro che dal settentrione, ove per varie ragioni risiedono, vogliono andare nel mezzogiorno ai campisanti dei paesi nativi, dove le salme furono traslate.

Ora molti di quei dolenti hanno espresso il desiderio di potere, invece, passare per Roma, e cogliere così l'occasione di farvi una sosta.

Sembra a me che tale desiderio non sia punto in contrasto con lo scopo pietoso del loro pellegrinaggio, poichè visitare la Capitale, più che essere uno svago, è divenuto quasi un dovere per tutti i buoni Italiani che ne abbiano la possibilità; e il Governo stesso fa del suo meglio per richiamarveli.

In Roma, le cui aurore nuove furono incorporate dal sangue generoso sparso sui campi di battaglia contro i nemici di fuori, così come da quello di una miracolosa gioventù contro i nemici di dentro, in Roma si compendia oggi tutta la grandezza della Patria. Per tanto, qui più che altrove, coloro che per essa sacrificarono gli affetti più santi potranno rasciugare le proprie lacrime, vedendo, per molti segni tangibili, che non fu sacrificio sterile.

E tra essi i più angosciati, quelli che non sanno da quale luogo evocare presso il focolare domestico l'immagine dello scomparso, nè a quale fossa appoggiare l'anima per sollevarla nella preghiera, qui, davanti all'Ara del Milite Ignoto, l'eroe senza piastrino, simbolo del valore di tutti, potranno nudrire la dolce

illusione che vi siano dentro racchiuse le spoglie del loro diletto perduto.

Ma poichè dalle alte regioni delle idealità bisogna, pur troppo, discendere spesso alle dure realtà terrene, che, per noi, sono i moniti dei bilanci, giova notare che nessun danno ne verrebbe alla Amministrazione delle ferrovie, bensì il vantaggio del percorso più lungo.

Vero è che forti riduzioni ferroviarie per visite a Roma si concedono ora assai di frequente; ma bisogna anche considerare che la maggior parte dei parenti dei Caduti è povera gente, la quale non potrebbe sostenere, oltre alla spesa di un nuovo viaggio, l'aggravio di quelle comuni della vita per l'assenza di qualche giorno dalla propria casa. Io so, ad esempio, di una santa vecchia, la quale ogni mese, sofferendo con animo sereno le più dure privazioni, mette religiosamente da parte la piccola quota della sua pensione, a ciò che, il giorno anniversario della morte del suo figliuolo, non le manchino i mezzi per andare a piegar le ginocchia sulla tomba di lui.

Consentitemi, onorevoli colleghi, un ricordo personale. Nell'Ufficio « Cure e onoranze alle Salme dei Caduti in guerra » di Udine, al quale ebbi l'onore di appartenere per vari anni, e dove svolgevo particolarmente opera di pietà e di conforto, io avevo fatto porre sopra una parete della mia stanza la scritta seguente: « Nessun desiderio di congiunti di prodi deve rimanere inesaudito »; e procurai sempre che alle parole rispondessero i fatti.

Non questa larghezza di promesse doveva sembrare soverchia a me, che là, sotto la divisa militare, rappresentavo la Patria riconoscente, e avevo potuto conoscere tutta la grandezza di quelle anime, vivendo insieme in tanta intimità di affetti all'ombra di una morte, la quale è divenuta col tempo sempre più radiosa luce di gloria.

Nè parrà soverchio a voi, onorevoli colleghi, se io vi dirò di una madre romana, e, più che romana, spartana, la quale, appena le giunse dal campo la ferale notizia, corse silenziosamente in un canto della casa deserta a prendere la bandiera tricolore, e la espose al balcone della camera, dove l'adolescente aveva dormito i suoi sonni tranquilli; di un'altra madre, romana ella pure, la quale sul sacro colle di Redipuglia volle dar braccio ai nostri soldati

per scavare la cella terrestre, che doveva accogliere le Salme de' suoi due gemelli, caduti entrambi da prodi a un mese di distanza, e poi, a ciò che fossero ancor più uniti nella morte, con le sue mani legò le due bare con un filo di ferro spinato; di una donna del popolo, la quale, per rintracciare la tomba del suo figliuolo, venne a piedi da Livorno a Udine, infaticata per più di quattro mesi, e stendendo ogni giorno qua e là la mano per procacciarsi almeno un tozzo di pane; di una mamma ancora, la quale ebbe la sovrumana forza di animo di assistere a quindici esumazioni di Salme nella speranza di identificare quella della sua creatura, e poi che ne ebbe la confortevole certezza, la avvolse nello stesso lenzuolo, su cui era nata, e che ella aveva portato con sè; di una sorella infine, che, dopo essere stata per più di mezz'ora china, con la stessa ansia, sopra una piccola cassa, colma di ossa disgiunte, crudelmente delusa mi scrisse queste parole, che solo un grande poeta avrebbe potuto pensare: « Per quanto io abbia esaminato con tutto il mio religioso amore la conformazione del cranio, il disegno dell'orbita dell'occhio, la dentatura, non sono riuscita a riconoscere mio fratello. E questo mi tormenta come un rimorso. Ho orrore e pietà delle mie mani, che, forse, hanno toccato le care ossa, e non hanno capito! »

Mirabile falange di donne Italiane! Non una sola io ho sentito mai imprecare contro la guerra, ma tutte le ho viste, nel conforto della fede, piangere in silenzio. E, degni di esse, i padri, i figli, i fratelli, che, per amore di patria, hanno trasfigurata la pena in purissimo orgoglio.

Onorevoli colleghi, forse lo sfogo della mia tenace passione mi ha trascinato a soverchie parole; ma mi conforta la vostra commossa attenzione, mentre sentivo debito mio il rendere omaggio ai congiunti dei Caduti in questa Assemblea, dove sono pur molti di loro, ai quali reverente m'inchino.

Ora, non certo io posso chiedere che il frontone di ogni Ministero s'illumini della stessa scritta, che era nel mio ufficio di Udine, a vantaggio di quella schiera infinita di superstiti; ma per il desiderio modesto, che, per mio mezzo, essi rivolgono all'onorevole Ministro delle comunicazioni, confido nel benevolo

accoglimento di lui, che sa, anche di sua persona, di quali eroismi rifulga la nostra guerra.

Sarà per essi prova tangibile che il cuore della Nazione è sempre amorosamente vigile su loro.

E a me è grande alterezza il farmi interprete della gratitudine e della devozione, radicate nel profondo dell'animo, di tutta la dolente e gloriosa famiglia verso il Governo Fascista, e, in particolar modo, verso il Duce magnanimo, che delle loro gramaglie fece le Camicie Nere, rivendicatrici della vittoria e dell'olocausto dei loro cari. (*Vivissimi, generali applausi, molte congratulazioni*).

DE VITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *relatore*. Ho già tanto approfittato della cortesia dei miei colleghi che hanno avuto la pazienza di leggere la mia lunga relazione, che credo doveroso rinunciare alla parola, pur confermando l'approvazione piena e incondizionata della Commissione per l'opera del ministro e del Regime in tema di comunicazioni. (*Applausi*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO. Onorevoli senatori, al termine della laboriosa seduta di ieri, il senatore Mariotti, l'illustre presidente della Commissione di finanza, con la sua finissima arguzia, disse: « Se il bilancio dell'aeronautica è passato naturalmente... a volo, quello delle comunicazioni, forse per una nostalgica riesumazione, procede con una diligenza, sulla quale sono saliti molti oratori; qualcuno (non so chi) è montato perfino sull'imperiale ».

Comunque, sia ai passeggeri della diligenza che a quelli saliti sull'imperiale, io esprimo la mia gratitudine, per aver portato nella discussione odierna la loro competenza e il loro consiglio.

Bilancio delle comunicazioni. — Cominciamo dalle ferrovie che hanno formato oggetto della maggiore attenzione da parte degli onorevoli senatori. I risultati finanziari dell'esercizio 1932-33 sono ormai a tutti noti; sono stati ripetuti e stampati ovunque: le previsioni sono per un deficit che non supererà i 650 milioni. Il bilancio che è sottoposto alla vostra approvazione è compilato (credo che in questo siano

tutti d'accordo) ispirandosi alla realtà, senza nulla nascondere, senza nulla velare, ispirandosi alle condizioni attuali del traffico, con tutte le falcidie, e con tutte le riduzioni già verificatesi; per esso è previsto un deficit di 675 milioni.

La riduzione del traffico, che dal 1929-30 all'esercizio in corso è stata circa del 36 per cento, ha, come ieri è stato detto, fortemente contratto le entrate. L'amministrazione, come è da tutti riconosciuto, anche dai più severi censori, è stata oculata nel frenare le spese. Ha fatto tutte le economie possibili, tutte le economie che la dignità e la sicurezza di un servizio pubblico, come quello ferroviario, consentono. Io posso ripetere qui quello che già dissi alla Camera: ossia che la sicurezza e l'efficienza del servizio ferroviario, pur attraverso la rigida economia compiuta, sono tali da permettergli di rispondere assolutamente ad ogni evento.

Quali sono le direttive tecniche dell'amministrazione ferroviaria? Semplicissime! Chiarissime! Elettrificazione di tutte le linee principali; i servizi affluenti alle linee principali saranno effettuati da automobili su rotaie. Parleremo dopo, onorevole Crespi, delle « Micheline » e delle « Littorine ». Permettetemi, frattanto, di rispondere, come è mio dovere, a tutte le domande che mi sono state rivolte.

Il senatore Federico Ricci, l'immanecontraddittore, benevolo contraddittore (ed ormai è una consuetudine che io abbia scontri verbali con lui), ha incominciato a parlare dei passaggi a livello e ha detto: mi sono accorto che, l'ultima volta che ho parlato dei passaggi a livello, non ho avuto un grande successo. Credo che eravamo tutti della stessa opinione, ma non credo che egli abbia avuto un grande successo nemmeno ieri.

FEDERICO RICCI. Si vede che sono pericolosi!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Specialmente perchè sono a livello. Le cose che sono a livello sono sovente le più irte.

Passaggi a livello: qua c'è un lato tecnico ed un lato umanitario. Sul lato umanitario siamo tutti d'accordo: bisogna fare quanto più è possibile per evitare le disgrazie ai passaggi a livello.

Lato tecnico: il passaggio, che prima era

solo uno spavento per gli autocarri e le automobili, oggi è uno spavento anche per le locomotive e per i treni, perchè quegli autocarri che ieri qui in Senato sono stati battezzati col nome di Carnera (autocarri Carnera), sono, per volume e peso e potenza, tali da produrre danni al più forte convoglio ferroviario. Abolire i passaggi? Sta bene; ma non bisogna nemmeno nel campo umanitario esagerare le conseguenze dei massacri ai passaggi a livello. L'onorevole senatore Ricci, amante com'è delle statistiche, ci ha portato la statistica delle disgrazie avvenute sulla rete ferroviaria negli ultimi quaranta giorni. Ricordo di aver detto al senatore Ricci: anche dal lato umano inquadrriamo il problema nella sua cornice giusta. Tutte le disgrazie che avvengono ai passaggi a livello durante un anno sono meno della metà di quelle che avvengono nella sola città di Milano per la circolazione stradale. Ora, mentre nessun grido s'eleva per la circolazione stradale della città di Milano, tutti, e giustamente, s'agitano per le disgrazie che avvengono ai passaggi a livello. Il senatore Federico Ricci ci viene innanzi con la statistica di due morti e quattro feriti, e allora io ho immediatamente telefonato a Milano per vedere di confortare con le cifre l'asserzione da me fatta.

Dalle statistiche che mi hanno telefonato, ho visto che in questi ultimi 40 giorni le disgrazie avvenute a Milano, per la circolazione stradale, sono più che il doppio di quelle avvenute sulle ferrovie. Ripeto, siamo tutti d'accordo ed è giusto che bisogna fare tutto il possibile perchè anche una sola vittima umana sia risparmiata.

Il senatore Federico Ricci ha detto che per sostituire i passaggi a livello non occorre una grande spesa: con 35 mila lire si fa l'opera di calcestruzzo, con altre 40 o 50 mila lire si fanno i trasporti di terra che occorrono per le due rampe: occorrono in totale 70 mila lire; ma voglio essere generoso, ha detto l'onorevole Ricci, vi metto il doppio: 140 mila lire.

RICCI FEDERICO. Nei casi più semplici.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Va bene, nei casi più semplici. Ma io non so donde l'onorevole Ricci abbia ricavato questi dati: forse da qualcheduno dei numerosi volumi che egli aveva sul suo tavolo quando parlava.

RICCI FEDERICO. Avevo solo questa relazione.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Non credo perchè è una pubblicazione che io conosco, e le posso asserire che in essa non c'è alcuna sostituzione di passaggio a livello che sia costata la somma da lei indicata. Gli ultimi cavalcavia fatti in condizioni abbastanza facili, nella Venezia-Giulia, sono venuti a costare una media di 400 mila lire, e se le difficoltà aumentano, se si devono deviare linee, sovrappassare doppi binari o linee elettrificate, espropriare e demolire fabbricati, allora il problema si complica e le 400 mila lire possono diventare tre milioni.

Del resto se l'onorevole Federico Ricci lo desidera, assuma lui l'impresa della costruzione di qualcuno dei cavalcavia: io sono disposto a dargli anche 160 mila lire. Quando lei vuole, onorevole Federico Ricci, venga da me e vedrà che se vorrà assumere tali lavori ai prezzi che lei ha ricavato dalle sue statistiche, sarà costretto a cambiare queste statistiche. *(Si ride)*.

Il senatore Ricci ha fatto poi tre sostanziali osservazioni sul bilancio. Ossia ne avrà fatte magari trecento, ma tre sono importanti.

Ha detto: Guardate, dai miei conti risulta che voi avete svalutato, senza una ragione plausibile, il valore delle scorte del carbone per 33 milioni. Da dove li avete tirati fuori questi 33 milioni? Questo mi lascia perplesso e questa perplessità mi porta a dire che voi non dovete aver svalutato le scorte dei vostri magazzini.

Non solo, ma io trovo che le vostre scorte di magazzino, in un periodo di economia come questo, sono molto aumentate di circa 100 milioni.

Non è avvenuto per caso ciò che talvolta si verifica nelle società private, e cioè si è fatta una rivalutazione delle scorte con un gonfiamento del magazzino?

Questo, se non erro, era quello che diceva ieri, onorevole Federico Ricci.

Il « 33 » è una cosa che riguarda lei!... *(Si ride)* perchè non risponde affatto ai calcoli più attendibili che abbiamo fatto noi. C'è una svalutazione delle scorte, ma bisogna che io premetta all'onorevole Ricci tutto il meccanismo di queste scorte di magazzino.

Il magazzino ha una amministrazione propria, con bilancio proprio, che, come gestione, in parte afferisce al bilancio di esercizio, mentre, come giacenza, afferisce naturalmente al bilancio patrimoniale.

Questa gestione ha il suo bilancio, che viene formato segnando da una parte le spese per gli acquisti e dall'altra contabilizzando i materiali prelevati ed addebitati ai diversi servizi ed alle officine. In tutti gli anni, alla chiusura dell'esercizio, viene chiuso anche questo bilancio il quale è generalmente attivo, perchè i prelievi sono fatti registrandoli con un valore cautelativo. Negli anni passati in questa gestione di magazzino (che è una gestione anch'essa controllata dalla finanza e dalla Corte dei conti) si è andata formando una riserva (che lei giustamente non poteva rilevare dal semplice esame del bilancio), derivante appunto dai saldi attivi della gestione.

Da questa riserva, formatasi nei bilanci passati, è stato così possibile fare la deduzione necessaria per aggiornare il prezzo delle scorte del carbone al prezzo corrente del mercato: deduzione che, rifacendo i calcoli dell'onorevole Ricci con le necessarie rettifiche, risulterebbe non di 33 ma di 22 milioni.

Ed è appunto in base a quello che lei temeva, e che non è avvenuto, che tutte le giacenze di magazzino sono state perfettamente aggiornate ai prezzi correnti del mercato. Non ha quindi nessuna ragione di essere quella svalutazione di 200 milioni che lei arbitrariamente ha creduto che dovrebbersi ancora fare. Anzi le posso garantire che tutta l'amministrazione del magazzino è esatta e perfettamente aggiornata ai prezzi correnti.

Circa poi l'aumento delle giacenze, dichiaro all'onorevole Ricci che esso non è affatto dipendente da una gonfiatura dei valori, ma da veri e propri acquisti di materiali che il Governo, nell'interesse dell'amministrazione ferroviaria e della nazione, ha creduto di compiere.

Del resto, onorevole Ricci, se questa perplessità dovesse ancora permanere nell'animo suo, le dichiaro qui pubblicamente che personalmente e con tutti i miei dipendenti e con tutte le pezze di appoggio sono disposto ad esaminare con lei ed a dimostrarle l'esattezza di tutto quello che ho asserito. Non voglio nemmeno

per un momento che nell'animo suo possa restare una perplessità su una cosa che è così chiara e luminosa come il sole meridiano.

Un'altra questione che l'onorevole Ricci ha toccato è quella delle pensioni. Egli ha detto: le pensioni gravano troppo sul bilancio dell'esercizio ferroviario ed ha ragione. Infatti l'esercizio futuro è gravato per 405 milioni. L'onorevole Ricci ha osservato che manca la riserva matematica. Ma la colpa è forse nostra?

RICCI FEDERICO. Non avete costituito questa riserva.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Non l'abbiamo costituita noi o i suoi amici, visto che lei ritorna sempre al 1921-22? E qui le darò una semplice dimostrazione. Fin dallo esercizio delle società private, le casse pensioni dei ferrovieri presentavano una deficienza rispetto alla riserva matematica occorrente. Quando l'esercizio da privato si trasformò in esercizio di Stato, ebbero luogo delle cause promosse dallo Stato contro le società ferroviarie per i disavanzi delle Casse pensioni. Nel 1919 avvenne l'estensione delle pensioni statali al personale ferroviario, cambiando naturalmente tutto il sistema del giuoco attuariale delle pensioni stesse. Quindi si ebbe una maggiore deficienza di riserva matematica.

Onorevole Ricci, per concludere, lei ricorderà le leggi del 1923 e del 1924 che hanno regolato la questione delle pensioni ferroviarie. Sono disposizioni fasciste con le quali, pur provvedendo ad aumentare il fondo, si è alleggerito lo Stato di varie decine di milioni all'anno. Ed il fatto è nei numeri. La consistenza attuale del fondo pensioni è di 1175 milioni. Di questi 1175 milioni, 320 milioni sono stati portati in aumento dal Governo Fascista. Guardi dunque se siamo stati noi a non preoccuparci della cosa! Il patrimonio del fondo pensioni si è aumentato di oltre un terzo in confronto all'ammontare prima raggiunto, e l'aumento è stato costituito in questi anni di Governo Fascista, con l'assegnazione di quei 40 milioni che per otto anni abbiamo versato e di cui S. E. Rava fu forse il primo a rilevare l'importanza, che illustrò al Senato. Quindi il rimprovero dell'onorevole Ricci è destituito di ogni fondamento. Se un governo si è preoccupato di ricostituire

gradualmente la riserva matematica al fondo pensioni, è stato proprio il Governo Fascista. E con dei numeri, onorevole Ricci, non con delle smorfie! 320 milioni in otto anni!

RICCI FEDERICO. Di quanto sono aumentati gli stipendi nello stesso tempo?

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Che cosa significa questa domanda? me la spieghi! Potrebbe dire: E la luna quando sorge? Mi domando, in base a quale criterio lei dice questo?

Questi sono fatti indiscutibili e non si possono contraddire. Ma andiamo oltre.

Sta di fatto che 320 milioni della riserva matematica delle pensioni sono stati costituiti dal Governo Fascista.

Il senatore Federico Ricci ha continuato nel suo esame comparativo tra il bilancio del 1921-22 (è un'epoca forse per la quale egli avrà delle nostalgie) ed il bilancio del 1932-33. Non ha confessato il movente di questa comparazione; ma, in fondo, voce per voce, paragonava il bilancio 1921-22 con il bilancio 1932-1933. Forse voleva dire: « Guardate che si somigliano molto; come *deficit!* »

Onorevole Federico Ricci, non posso seguirlo nell'esame analitico di tutti i capitoli del bilancio, il quale porta a conclusioni ben diverse. Sono due bilanci che non si possono paragonare in modo assoluto; le conseguenze sono talmente dipendenti da fatti diversi, che non ammettono nessun confronto tra di loro. Il bilancio 1921-22 è un bilancio del disordine, della degradazione morale e sociale (*Applausi vivissimi*); quello del 1932-33 è un bilancio dell'ordine perfetto, che risente, in minor misura delle altre ferrovie, di tutte le costrizioni di una crisi mondiale e che risente, è inutile negarselo, della concorrenza automobilistica; fattore nuovo che non esisteva evidentemente nel 1921-22. (*Applausi*).

Sono conseguenze, onorevole Ricci, perfettamente misurabili, perfettamente chiare alla mente e allo spirito di tutti, forse meno che al suo. Per il mio sono palmari.

Il senatore Ricci ha fatto qualche altra osservazione sulle tariffe passeggeri e sulle tariffe merci. Egli ha detto: vi sono troppe concessioni. Ma qualcuno degli oratori intervenuti in seguito nella discussione ha detto: tutte queste concessioni (ed aveva ragione) possono

costituire la prova generale di un rimaneggiamento di tariffe. Sicuro! Possono essere la prova generale di un rimaneggiamento che, prima o poi, si dovrà fare per rendere il prezzo dei servizi pubblici adeguato alla capacità di acquisto della moneta; ma intanto esse arrecano dei vantaggi, senza arrecare forti svantaggi alle ferrovie. Vantaggi che è inutile illustrare, giacchè basta che usciate dal Senato e che visitate qualche città italiana per rendervene conto; vantaggi che non danno grandi oneri alle ferrovie, così come non danno grandi oneri alle ferrovie i treni popolari.

E poi queste concessioni, onorevoli senatori, creano l'abitudine, la necessità per il popolo italiano di viaggiare, di muoversi, di vedere; creano quella mescolanza fra le varie regioni del nostro Paese che è sempre salutare e che ha i suoi riflessi culturali ed artistici. Che il nostro sia un Paese che ha bisogno di eccitare questo sentimento di viaggiare e di muoversi, ve lo dimostra questa statistica (permettete anche a me di metter fuori una statistica). Essa è divisa in due parti: una riguarda le ferrovie dello Stato, l'altra le ferrovie concesse.

Per le ferrovie dello Stato risulta che ogni cittadino fa 2, 8 viaggi all'anno; per le ferrovie concesse risulta che ogni cittadino fa 1,87 viaggi all'anno. Se si sommano i due dati, si ha come risultato 4,67 viaggi per ogni cittadino in Italia, contro 25 viaggi in Germania, 14 in Austria, 29 nel Belgio, 3,6 in Spagna, 19 in Francia, 27 in Inghilterra, 28 in Svizzera, 19 in Cecoslovacchia.

Le concessioni ferroviario, l'istituzione dei treni popolari sono un correttivo a questa mancanza di volontà del popolo italiano a viaggiare; vedremo quali effetti esse avranno.

Questo per il campo viaggiatori. Per il campo delle merci, dice il senatore Federico Ricci: « Ma le vostre riduzioni capitano soltanto in mano ai più furbi! Basta che uno abbia un ruscello vicino — mi sembra che siano le sue parole — o che stia vicino ad un'auto-strada perchè voi gli andiate incontro e gli facciate delle riduzioni ». Ora, niente di tutto questo! Le riduzioni sono trattate dal Servizio Commerciale e del Traffico, il quale ha già reso notevoli servizi; ma sono trattate soprattutto in base ad un quantitativo minimo

di trasporto che il cliente assicura. Come dissi ieri, è evidente che chi trasporta un ombrello paghi una tariffa che non sia perfettamente uguale a quella che paga chi invece trasporta o ci garantisca il trasporto di un milione di ombrelli. Egli inoltre dice: « Queste tariffe non sono generali ». L'onorevole Federico Ricci è un fine commerciante! Vuol proprio egli che io crei artificiosamente la concorrenza, per avere poi il gusto di combatterla, laddove questa concorrenza non c'è? Non sarebbe certo lei ad insegnarmelo! Del resto tutto quel che si può fare, tutto quel che si potrà fare su questo argomento tariffario, al quale, ripeto, prima o poi bisognerà porre mano, sarà fatto coll'intento unico di agevolare i commerci e le industrie, intensificare gli scambi, rendendosi perfettamente conto che, se l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è un'azienda a carattere industriale, ha anche però dei compiti sociali e civili da compiere. È quindi giusto che a questo spirito intoni la sua opera. (*Benissimo*).

Il senatore Pujia ha ieri riportato in questa Aula la questione della linea fra Battipaglia e Reggio Calabria. È una cosa che è stata già trattata in questa alta Assemblea, specialmente per merito dell'onorevole senatore Gesualdo Libertini. Io ricordo di avere all'eminente senatore dato varie risposte al riguardo. Prima di tutto devo dire al senatore Pujia che non è esatto che si trascuri la linea Battipaglia-Reggio Calabria; anzi l'amministrazione la cura con lo stesso affetto paterno col quale il padre cura il figlio meno sano degli altri. Essa forma oggetto di tutte le nostre cure e sono lieto di poter dire, e credo che con me convenga anche il senatore Pujia, che nessun grave inconveniente nella circolazione si è più verificato, e che anzi le corse sono accelerate e il servizio si svolge nel modo migliore. Ma il senatore Pujia ha accennato a tre soluzioni ed ha detto: la risposta la dia lei. Io l'avevo già data. Il senatore Pujia dunque ha detto: Si faccia una nuova linea. Sarebbe una buonissima idea, ma una linea viene a costare da 4 a 5 milioni a chilometro e, trattandosi di una linea tra Battipaglia e Reggio Calabria, si verrebbe a spendere qualche miliardo. Non so se il mio collega delle Finanze abbia l'intenzione di affrontare tale spesa.

Oppure, ha aggiunto il senatore Pujia, raddoppiamo il binario esistente. Ma io dissi anche al senatore Gesualdo Libertini che non era possibile raddoppiare quel binario, perchè raddoppiare significa rifare tutte le opere d'arte, che sono moltissime tra Battipaglia e Reggio Calabria. E infine ha detto: elettrificate. E questo il senatore Pujia sapeva perfettamente che l'abbiamo già stabilito, perchè quella linea è compresa nel programma di elettrificazioni che deve essere compiuto in un dodicennio.

Allora il senatore Pujia ha osservato: non contateci delle cose sulle quali non possiamo giurare, si dica a quelle popolazioni una parola che le rassicuri. Siamo proprio sicuri che nel dodicennio voi farete questa elettrificazione? Io devo fare osservare al senatore Pujia che la velocità di trasformazione dal vapore alla elettrificazione delle linee ferroviarie è sotto il Governo Fascista certamente aumentata, nel senso che ha già acquistato un valore quadruplo di quello che aveva prima. E mi spiego subito con numeri: in vent'anni prima dell'avvento del Fascismo si erano elettrificati 700 chilometri, in dieci anni, ora, se ne sono elettrificati 1350; quindi credo che nessun dubbio possa sorgere nell'animo del senatore Pujia che in dodici anni (anzi, per essere esatti, ne restano ormai undici), non possano essere compiuti gli altri 4365 chilometri da elettrificare. Dico ne restano 11 perchè, per il primo gruppo di elettrificazioni, non soltanto le ordinazioni sono già state fatte ed i capitolati sono già perfetti, ma si è già cominciata la esecuzione dei lavori e si va avanti. Quindi posso assicurare l'onorevole senatore Pujia che l'elettrificazione della linea Battipaglia-Reggio Calabria sarà perfettamente compiuta nel tempo stabilito ed anche prima.

L'onorevole Pitacco ha mosso delle domande e ha fatto anche degli elogi. Ha ringraziato il Capo del Governo ed anche me per la concessione eccezionale del 70 % data per il giugno triestino, il quale dura soltanto 45 giorni (*Ilarità*), 45 giorni perchè, ferroviariamente parlando, i mesi durano 60 giorni, le settimane 15 giorni, le giornate 72 ore per ripetere in senso contrario quello che disse l'onorevole Rosati alla Camera, parlando dell'orario scolastico.

Il senatore Pitacco ha detto: voi le comunicazioni con Trieste le dovete curare. E noi le curiamo in modo assolutamente perfetto: da dopo domani comincia a funzionare il treno rapido Mestre-Trieste che impiegherà solo due ore: e così in solo cinque ore si potrà arrivare da Milano a Trieste.

Il senatore Pitacco si lamenta perchè due coppie di treni che sostavano a Trieste di notte sono state avviate attraverso al bivio di Aurisina. Ma io credo che questa sua osservazione non sia giustificata. L'abolizione di questa sosta notturna a Trieste avvantaggia di 6 ore le comunicazioni Italia-Belgrado e Italia-Bucarest. Quindi bisogna anche tener conto delle necessità di tutti quelli che compiono questi viaggi. Del resto assicuro al senatore Pitacco, così benemerito della sua Trieste, che io farò tutto il possibile per accontentare nelle sue giuste esigenze Trieste, che tutti i treni speciali che si domanderanno saranno concessi, specialmente se li pagheranno (*Si ride*), e che tutte le aspirazioni, le agevolazioni, nel limite del possibile, saranno concesse. Trieste è come sempre, e non potrebbe essere diversamente, in cima ai miei affettuosi pensieri. (*Benissimo*).

Tutti gli onorevoli senatori che sono intervenuti in questa discussione hanno riportato sul tappeto la discussione della concorrenza tra automobile e ferrovia.

Ne ha parlato con molta competenza il senatore Gallenga.

Ne ha parlato incidentalmente, ma per poi venire ad altre conclusioni, con la competenza che tutti gli riconoscono, il senatore Crespi. Ne ha parlato il senatore Federico Ricci, anche per vedere se era possibile dare un giro di torchio all'imposizione finanziaria nel campo automobilistico.

Io dico subito che non ci si può chiudere in quella tale torre, e fare a meno di affacciarsi alla finestra: bisogna camminare. Quindi se il Governo, che aveva ben presente la consistenza dei parchi automobilistici delle altre Nazioni d'Europa, non solo non ha osteggiato, ma ha agevolato lo sviluppo degli autotrasporti, ha compiuto un'opera meritoria, consona ai bisogni della Nazione, anche se le ferrovie ne sentivano un danno. Bisognava che questi mezzi di trasporto fossero svilup-

pati. Osteggiarli significava negare l'avvenire, negare la luce del sole.

Ma dice l'onorevole Galimberti: non bisogna esagerare, perchè io, che non posseggo nè automobili nè autocarri e cammino col cavallo di san Francesco, quando mi trovo alle prese con uno di quei colossi che vengono chiamati « Carnera » e che non mi lascia passare da alcuna parte, debbo pensare ai fatti miei. E siccome non ho più la gamba lesta, finirà che qualche giorno sarò investito...

Egli ha perfettamente ragione. Anche qui bisogna adottare una misura giusta; ed anche il volume di questi veicoli prima o poi deve essere preso in considerazione, per metterlo in relazione con le esigenze di tutti gli altri servizi.

È una materia che chi segue gli atti parlamentari avrà visto affiorare da qualche tempo nell'ambito degli atti stessi. Ma sono tutte cose che bisogna assestare con tranquillità.

Però non sarei dell'opinione di adottare un provvedimento come quello suggerito dal senatore Galimberti, ossia di assegnare al camion un certo determinato numero di strade a seconda delle sue dimensioni. L'onorevole Galimberti capisco perfettamente che il problema non è così semplice, perchè molto difficile sarebbe sorvegliare che l'ordine venisse rispettato. È la spesa di sorveglianza che si schiera contro l'applicazione di uno di questi sistemi.

Tuttavia ad un certo momento bisognerà stabilire quali dovranno essere le dimensioni, in lunghezza, larghezza ed altezza, dei camion, ed io credo che in questo ordine di idee il Governo sia già per avviarsi.

Il senatore Crespi ed il senatore Gallenga hanno parlato dei servizi accessori delle ferrovie, elogiando il funzionamento dell'Istituto Nazionale Trasporti, che è una società di trasporti automobilistici con la interessenza quasi completa dell'amministrazione ferroviaria.

Il senatore Crespi ha parlato anche delle casse mobili, dei famosi *containers* normali e frigoriferi. Ne ha parlato con la competenza che gli è propria e con una minuzia di dettagli che tutti abbiamo ascoltato con molto piacere.

Posso assicurare il Senato che, in fatto di casse mobili, l'esperimento su una grande base (che vorrei fosse, senza esagerare, un inizio

del funzionamento della società) avverrà tra un paio di mesi al più tardi.

In casse mobili saranno anche montate stazioni di refrigeramento e prerrefrigeramento, per modo che i prodotti ortofrutticoli saranno sul campo stesso, dopo colti, sistemati nelle casse già prerrefrigerate, e potranno arrivare sui mercati di consumo e di assorbimento in condizioni veramente perfette.

Il giungere su quei mercati in condizioni buone significa collocare meglio di ogni altro il proprio prodotto, e i prodotti ortofrutticoli italiani rappresentano per l'economia italiana un valore assai considerevole, che merita tutte le cure non solo delle ferrovie ma dei Ministeri incaricati della tutela di questo importante commercio.

Il senatore Crespi, con quella competenza automobilistica che gli è propria, vi ha detto delle *littorine* e delle *miceline*; di una micelina sulla quale aveva viaggiato non so se in Belgio o in Francia. È una micelina che conosco perchè l'ho fatta venire in Italia e vi ho modestamente viaggiato dal Lido di Ostia a Porta S. Paolo; c'è stata un mese ed ha fatto un lunghissimo servizio e ce ne siamo resi conto tutti. Sono innovazioni che non debbono essere trascurate, ma attentamente seguite.

Però l'amministrazione italiana ha creduto di risolvere il problema con le ordinarie ruote ferroviarie e le nostre littorine, delle quali qualche esemplare è in circolazione mentre la maggior parte arriverà nel prossimo luglio, hanno carrelli a quattro ruote con cerchi metallici e sono di vari tipi.

Il senatore Crespi diceva che era difficile la frenatura; io, interrompendolo, gli dicevo invece, sui miei ricordi, che la cosa era risolta. Mi sono fatto dare tutti i dati esatti. Eccoli qua: in orizzontale la littorina con rotaie asciutte (con rotaie umide interviene la sabbia), portata alla velocità di 120 chilometri all'ora, si ferma in 320 metri; alla velocità di 100 chilometri, si ferma in 270 metri; a quella di 80, in 150 ed a quella di 50, in 60 metri. Vedete che sono tutte percorrenze più o meno pratiche per quello che si voleva raggiungere.

Al senatore Antona Traversi, il quale ha, con elevata parola, fatta una richiesta che tocca particolarmente il mio cuore di soldato,

dico, anche per ordine del Capo, che la sua richiesta è perfettamente accolta. (*Applausi*).

Nella lotta tra l'automobile e la ferrovia, vi prego, onorevoli senatori, di credere che nessun dramma avverrà. Si diceva che la ferrovia aveva ammazzato la strada; ora si dice che la strada ammazzerà la ferrovia; io credo che nella lotta non morirà nessuno e che ci sarà posto per tutti, perchè tutti hanno uno specifico compito da adempiere. C'è posto per tutti i mezzi quando tutti siano tra loro coordinati e rispondano agli specifici compiti che ad essi spettano. Occorre il coordinamento. Già nell'altra Camera io dissi in base a quali criteri questo coordinamento avverrà. Libertà condizionata, dissi ieri al senatore Crespi, per chi con mezzi propri trasporta roba propria; obbligo di licenza, con le conseguenze che dalla licenza derivano, a chi esegue trasporti per professione, per mestiere, per chi esercita il servizio dei trasporti. Ci vogliono delle garanzie. Deve cessare l'accaparramento tumultuoso e disordinato dei traffici; deve cessare anche la lotta che si è dichiarata tra gli stessi automobilisti, perchè adesso, come diceva il senatore Crespi, che vi ha spiegato tutto il funzionamento di questi autotrasporti, tra gli stessi proprietari vi è la concorrenza più spietata e non si sa fin dove si possa andare a finire. Niente di tragico, niente di doloroso; ma è un fenomeno che va tenuto d'occhio, per poterlo, a tempo, disciplinare.

A me pare, per tutto quanto riguarda le ferrovie e gli automobilisti, di aver risposto a tutti gli onorevoli senatori che mi hanno onorato delle loro domande.

Nessuno in questa discussione ha parlato dell'amministrazione postale telegrafica, la quale, onorevoli senatori, ha il suo bilancio normale e procede abbastanza bene, malgrado qualche piccola deflessione: comunque, i suoi risultati economici saranno molto superiori a quelli preventivati. Il popolo italiano, anche se qualche volta gli manca il lavoro, scrive periodicamente per cercarlo, si dà da fare; da questo dipende che l'amministrazione postale ha ancora le sue entrate in buone condizioni. In sviluppo è il servizio telefonico, che funziona egregiamente. E poichè nessuno di voi, onorevoli senatori, mi ha rivolto, riguardo ai servizi postali, telefonici, telegrafici,

radiotelegrafici, speciali domande, dato che questi servizi hanno una così forte aderenza alla vita quotidiana sociale, penso che, se non perfetti, per lo meno passabili essi siano.

Anche sulla marina mercantile poco ho da dire; poco da rispondere all'onorevole Federico Ricci, il quale, così benemerito studioso, ha anche quest'anno trovato da bersagliare quel disgraziato comunicato, che a dieci giorni di distanza dalla fine di ciascun mese, la marina mercantile pubblica solo da poco tempo; perchè questa del comunicato non è una necessità antica alla quale bisogna tener fede. Dice l'onorevole Ricci — se dico male mi corregga, perchè non vorrei partire da un presupposto sbagliato: — « Guardate bene che nel comunicato mensile fatto dalla marina mercantile si finisce col non distinguere la percentuale delle merci trasportate dalle navi italiane in cabotaggio e la percentuale delle merci trasportate dalle navi italiane dall'Italia a porti esteri ». È giusto: ma a lei, senatore Ricci, che è un profondo studioso della materia, dovrebbe essere agevole calcolare tutto ciò che vuole. C'è un giornale, il « Corriere mercantile » di Genova, in data 22 maggio scorso, il quale prima di riportare questi dati globali, dice quale merce va all'estero e ne spiega la direzione: per esempio il giornale dice: « Da e per lo Stato; da e per il Mediterraneo; da e per il Mar di Marmara; da e per l'Inghilterra; da e per l'Africa del Sud » ecc.; è inutile che continui ad affliggere il Senato. Su questo giornale sono spiegate tutte le destinazioni esatte. Del resto farò cosa grata al senatore Ricci inviandogli questa copia del « Corriere mercantile » di Genova, sulla quale potrà compiere tutti gli studi e potrà eliminare tutti i dubbi che ancora permangono in lui.

RICCI FEDERICO. Mi ci vuole l'abbonamento! (*Si ride*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. L'abbonamento è un po' troppo. Gliene do una copia e lei può essere soddisfatto; il prezzo dell'abbonamento, in tempo di crisi, mi potrebbe lasciare perplesso. (*Si ride*).

Il senatore Ricci, che tre anni fa venne qui a proporre i premi di navigazione che l'anno scorso ha così elogiato, quest'anno è di parere opposto.

RICCI FEDERICO. Non ho detto questo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Lei ha detto che operiamo male perchè non facciamo nessuna discriminazione di destinazione e premiamo le navi nazionali che trafficano fra porti esteri.

RICCI FEDERICO. Io ho detto che i sussidi di navigazione stanno bene; solamente bisogna toglierli alle navi che stanno troppo tempo senza toccare i porti italiani.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Lei dice, in altre parole, che i sussidi devono servire a riportare le navi in Italia.

RICCI FEDERICO. Ma insomma, onorevole Ministro, io faccio la testa di turco, ma per lei lo faccio volentieri. (*ilarità*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Lei non è turco, è genovese. (*Viva ilarità*). Ma, ha soggiunto l'onorevole Federico Ricci: « È questo il concetto al quale si ispirava la legge antica sui premi di navigazione che fu emanata subito dopo l'inchiesta Boselli ». (*Leggendo*) « Leggi e decreti del Regno d'Italia » pag. 5784, secondo capoverso dell'articolo 190: « Uguale premio sarà dato alle navi italiane che navighino ecc. » Dunque, onorevole Ricci, vede che qualche sbaglio lo commette anche lei, nonostante che ella sia quel disciplinato seguace del suo Cassiodoro che anche ieri mi ha voluto ammannire. (*Si ride*). Qualche sbaglio lo commette anche lei, forse nella foga del dire, ma tutti lo riconosciamo l'esatta, perfetta buona fede nell'indagine che compie. L'esposizione forse risente qualche volta ancora...

FEDERICO RICCI. Lo diceva anche Cassiodoro.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Bene! Vede che siamo d'accordo... Risente ancora delle sue antiche nostalgie, risente ancora del popolo che soffre e non partecipa.

FEDERICO RICCI. Sicuro.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Onorevoli senatori, ho finito e vi ringrazio soprattutto della benevola pazienza che avete avuto nell'ascoltare queste mie disadorne parole, che hanno voluto rappresentare una giusta messa a punto di tutto quello che ieri è stato detto. Io ringrazio profondamente tutti gli oratori (compresi anche, come dicevo prima, quelli dell'« imperiale ») della collaborazione che hanno voluto portare a questa discussione.

Esprimo al relatore e a tutta la Commissione di finanza la mia profonda riconoscenza per l'esplicito riconoscimento dato all'opera nostra nella relazione estesa in nome del Senato.

L'alto elogio del Senato è per noi, in questi tempi veramente aspri, l'ausilio migliore, la spinta più forte per portarci in ogni ora e in ogni momento con nuova lena ad affrontare i problemi più difficili che anche nel campo delle comunicazioni non mancano.

Di questa benevolenza e di questo vostro esplicito appoggio, io vi rendo grazie in nome mio e dei miei dipendenti. (*Vivissimi prolungati applausi. Moltissime congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Il limite di impegno, per le sovvenzioni da accordare alle funivie concesse ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1933-34, in lire 200.000.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare o riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, in con-

formità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, Tabelle B e C).
(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2, Tabelle D ed E).

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, a termini della legge 7 luglio 1907 n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3, Tabelle F e G).

(Approvato).

Art. 6.

Per l'esercizio finanziario 1933-34 è sospeso il versamento di lire 40.000.000 al Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario, ad integrazione del patrimonio del Fondo stesso, previsto dal 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498.

(Approvato).

Art. 7.

L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato; di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1933-34, in lire 900.000.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arlotta, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bazan, Bensa, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borsarelli, Brezzi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Campili, Canevari, Carletti, Casanova, Casati, Casertano, Castelli, Cattaneo, Cavallero, Celesia, Cesareo, Chimienti, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colonna, Concini, Conti, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Dalolio Alfredo, D'Amelio, Del Carretto, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einandi.

Fabri, Facchinetti, Faelli, Faggella, Falconi, Fara, Faripa, Ferrari, Fracassi.

Galinberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Giordano, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Jeele.

Lagasi, Lago, Lanza di Scalea, Lissia, Longhi, Luciolli.

Malagodi, Mambretti, Manfroni, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Mori, Morrone, Mosca.

Niccolini Eugenio, Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Pascale, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pitacco, Poggi Tito, Porro, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Reggio, Ricci Corrado, Rolando Ricci, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Sanarelli, Sandrini, Saujust, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spirito, Supino.

Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre Tosti di Valminuta.

Vaccari, Varisco, Venino, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Volpi.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Menozzi, Celesia, Manfroni, Gualtieri, Pironti, Marcello, Facchinetti e Millosevich a presentare alcune relazioni.

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita (1644).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane (1653).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi (1654).

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica

il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni (1656).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (1655).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti (1633).

MARCELLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 825.000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo grande magazzino, sito sulla banchina « Palazzo » della stazione marittima di Venezia (1627).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Rettifica del confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì) (1666).

MILLOSEVICH. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313 riguardante la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese (1649).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Menozzi, Celesia, Manfroni, Gualtieri, Pironti, Marcello, Facchinetti e Millosevich della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Consolidamento del contributo a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (1598):

Senatori votanti 170

Favorevoli 160

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica (1593):

Senatori votanti 170

Favorevoli 160

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, che reca disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo (1594):

Senatori votanti 170

Favorevoli 162

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203, concernente provvedimenti tributari a favore dell'industria automobilistica (1595):

Senatori votanti 170

Favorevoli 158

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 155, relativo all'im-

pianto ed esercizio di pubblici servizi automobilistici nella provincia di Zara (1597):

Senatori votanti	170
Favorevoli	159
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, concernente modificazioni al sistema di riscossione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche (1601):

Senatori votanti	170
Favorevoli	162
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito (1613):

Senatori votanti	170
Favorevoli	160
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi (1617):

Senatori votanti	170
Favorevoli	157
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 280, concernente la ulteriore proroga del Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolanze

fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria (1618):

Senatori votanti	170
Favorevoli	159
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, contenente norme relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori (1619):

Senatori votanti	170
Favorevoli	161
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 266, concernente conferimento di pieni poteri al Commissario straordinario dell'Istituto nazionale L. U. C. E. (1621):

Senatori votanti	170
Favorevoli	157
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, contenente disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, alle gallerie e agli scavi d'antichità dello Stato (1623):

Senatori votanti	170
Favorevoli	159
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1643):

Senatori votanti	170
Favorevoli	160
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1605):

Senatori votanti	170
Favorevoli	156
Contrari	14

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conti consuntivi degli Archivi notarili, per gli esercizi finanziari 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31 e 1931-32 (1661);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati (1646);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denunce dei dipendenti di aziende private agli effetti della imposta complementare (1602);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, che autorizza il ministro per l'aeronautica a indire un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica (1611);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, relativo ai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti (1612);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 402, che ha dato approvazione all'*Avenant* stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcoliche, in aggiunta al *Modus vivendi* commerciale italo-francese del 4 marzo 1932 (1642);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-1933, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del Regio decreto 20 aprile 1933, n. 375, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1645);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1607);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1636);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1664).

La seduta è tolta (ore 19).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti

CLXXXIVª TORNATA

GIOVEDÌ 1º GIUGNO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Comitato segreto:			
(Convocazione)	Pag.	6491	
Congedi		6480	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Completamento dell'Acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato (somma da stanziare lire 2.000.000) » (1626)		6480	
« Autorizzazione della spesa di lire 825.000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo grande magazzino, sito sulla banchina « Palazzo » della stazione marittima di Venezia » (1627)		6480	
« Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova- Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti » (1640)		6480	
« Costituzione dell'Ente radorurale » (1662)		6482	
« Rettifica del confine fra i comuni di Ga- leata e di Civitella di Romagna (Forlì) » (1666)		6482	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 30 marzo 1933, n. 323, portante modi- ficazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale » (1622)		6483	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale per i combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (1629)		6483	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti » (1633)		6483	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita » (1644)		6484	
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la			chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese » (1649) 6485
			« Conversione in legge del Regio decreto- legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, ap- provata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in co- mune di Tarvisio, provincia di Udine » (1650) 6485
			« Conversione in legge del Regio decreto- legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede age- volazioni per l'anticipata estinzione con ab- buono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle province pugliesi e lucane » (1653) 6485
			« Conversione in legge del Regio decreto- legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente di- sposizioni complementari per i concorsi ban- diti prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi » (1654) 6485
			« Conversione in legge del Regio decreto- legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta mo- difiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (1655) 6486
			« Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazio- nale di previdenza e di credito delle comuni- cazioni » (1656) 6486
			Regolamento del Senato:
			(Discussione della proposta di modificazioni - Doc. CLIII) 6486
			DE VECCHI DI VAL CISMON 6487
			Relazioni:
			(Presentazione) 6488
			Votazione a scrutinio segreto:
			(Risultato) 6489

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: De Capitani per giorni 4; De Tullio per giorni 8; Nava per giorni 8; Pagliano per giorni 3; Rolandi Ricci per giorni 5; Varisco per giorni 6; Vicini Marco Arturo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Completamento dell'Acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato (somma da stanziare lire 2,000,000) » (N. 1626).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Completamento dell'Acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato (somma da stanziare lire 2.000.000) ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È autorizzata l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di completamento dell'acquedotto di Paola per l'importo massimo di lire 2.000.000.

Alla spesa predetta il Ministero dei lavori pubblici farà fronte coi fondi autorizzati con la legge 6 giugno 1932, n. 580 e con il Regio decreto 18 giugno 1932, n. 756.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 825,000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo

grande magazzino, sito sulla banchina "Palazzo" della stazione marittima di Venezia ». (N. 1627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 825.000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo grande magazzino, sito sulla banchina "Palazzo" della stazione marittima di Venezia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1627.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata, sui fondi di cui al Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 288, la spesa di lire 825.000 per i lavori di rafforzamento del nuovo grande magazzino « F » nel porto di Venezia.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla iscrizione della suddetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1932-33, riducendo di pari importo i fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze in applicazione dell'articolo 5 del citato Regio decreto-legge 3 marzo 1924, n. 288.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti » (N. 1640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Finanzia-

mento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1640.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la prosecuzione della costruzione, a cura diretta dello Stato, della strada autocamionale fra Genova-Serravalle Scrivia.

(Approvato).

Art. 2.

La strada provinciale Chivasso-Crescentino-Casale è classificata tra le strade statali e prenderà il n. 31-bis e la denominazione « del Monferrato ».

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata l'esecuzione dei seguenti lavori:

1° completamento della sistemazione della strada statale dei Giovi n. 35 (tronco da Serravalle-Scrivia per Tortona-Casteggio-Pavia-Milano con la diramazione Serravalle-Spinetta);

2° completamento della sistemazione della strada statale Padana Inferiore n. 10 (tronco Spinetta-Alessandria-Asti-Torino);

3° nuova sistemazione della strada statale del Monferrato n. 31 (tronco Vercelli-Alessandria);

4° sistemazione della nuova strada statale del Monferrato n. 31-bis (tronco Chivasso-Crescentino-Casale).

(Approvato).

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Tesoro dello Stato, sui fondi da

essa amministrati, ivi compresi quelli degli Istituti di previdenza, di cui ha la gestione, una seconda anticipazione di lire 100.000.000 per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 1 e 3.

La somministrazione sarà fatta dalla Cassa depositi e prestiti, a rate, a decorrere dal 1° gennaio 1934 su richiesta del ministro delle finanze in relazione ai fabbisogni compilati dal Ministero dei lavori pubblici, e versata con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

La somma come sopra anticipata dovrà ammortizzarsi, a decorrere dal 1° luglio 1934, in 10 annualità comprensive della quota di capitale e dei relativi interessi nella ragione del 5,50 per cento da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno di ogni anno.

Tali annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dall'esercizio 1934-35.

Sulle somme corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti prima che abbia inizio l'ammortamento dell'anticipazione, verranno trattenuti gli interessi nella predetta misura del 5,50 per cento dal giorno della somministrazione al 30 giugno successivo, mentre sulle somministrazioni che verranno eseguite dopo iniziato l'ammortamento dell'anticipazione, decorreranno gli interessi del 5,50 per cento a debito della Cassa depositi e prestiti e verranno portati in diminuzione dell'annualità dovuta per l'anno successivo.

(Approvato).

Art. 5.

Il ministro delle finanze, su richiesta del ministro dei lavori pubblici, provvederà con propri decreti ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le somme occorrenti pel pagamento dei lavori autorizzati col presente decreto, nonchè alle altre necessarie variazioni di bilancio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione dell'Ente Radiorurale » (N. 1662).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione dell'Ente Radiorurale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1662.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È costituito l'« Ente Radiorurale » con sede in Roma.

(Approvato).

Art. 2.

Scopo dell'Ente è la diffusione della radiofonia nelle campagne, al fine di contribuire alla elevazione morale e culturale delle popolazioni rurali.

(Approvato).

Art. 3.

All'Ente è affidata la vendita degli apparecchi radioriceventi e delle loro parti per le scuole ed altri luoghi pubblici dei comuni rurali e frazioni rurali dei comuni.

(Approvato).

Art. 4.

L'Ente è retto da una Commissione di nove membri, nominata dal ministro delle comunicazioni, sentito il ministro dell'educazione nazionale e quello dell'agricoltura e foreste. Di tale Commissione faranno parte anche un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, un rappresentante del Ministero della educazione nazionale, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste ed un rap-

presentante dell'Ente italiano audizioni radiofoniche (E. I. A. R.).

(Approvato).

Art. 5.

Il presidente dell'Ente, ed il segretario, che potrà essere scelto all'infuori della Commissione, saranno designati dal ministro delle comunicazioni.

Il presidente rappresenterà l'Ente, potrà avere speciali incarichi dalla Commissione e ne presiederà le riunioni.

La Commissione nominerà una Giunta esecutiva per gli affari di ordinaria Amministrazione, e per il proprio funzionamento l'Ente disporrà del contributo annuo di lire 380.000, che graverà sul bilancio del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi), con designazione in apposito capitolo, che sarà amministrato dalla Direzione generale predetta.

(Approvato).

Art. 6.

L'opera dei componenti la Commissione verrà prestata senza titolo a compenso.

(Approvato).

Art. 7.

La Commissione, per il tramite del Ministero delle comunicazioni, si accorderà con l'Ente italiano audizioni radiofoniche per le trasmissioni speciali da farsi, e coi fabbricanti per quanto riguarda gli apparecchi necessari.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Rettifica del confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì) » (N. 1666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Rettifica del confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì) ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1666.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna è rettificato in conformità della pianta planimetrica annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323, portante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale » (N. 1622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933 n. 323, portante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale per i combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (N. 1629).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera Nazionale per i Combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera Nazionale per i Combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti » (N. 1633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti, con le seguenti modificazioni:

All'ultimo comma dell'articolo 4, sono aggiunte le parole: « a meno che non si tratti del condominio fra coeredi ».

All'articolo 5, è sostituito il seguente:

Per i diritti a mutuo pervenuti ai richiedenti a titolo oneroso, nei casi contemplati dalla legge, il contributo dello Stato sarà corrisposto nella misura risultante dal quadruplo o dal doppio del prezzo di acquisto, desunto dai relativi contratti registrati, a seconda che la data di acquisto sia anteriore o posteriore al 17 maggio 1920.

Per i lavori da eseguire di cui all'articolo 1, il contributo come sopra determinato, non potrà, però, essere maggiore di quello calcolato con le norme dell'articolo stesso, nè minore del 15 per cento di tale contributo; e per i lavori di cui all'articolo 3, 1º comma, non potrà essere maggiore di quello risultante dall'applicazione delle norme in vigore fino alla pubblicazione del presente decreto, nè inferiore a quello risultante dall'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 1.

Le disposizioni dei precedenti comma non si applicano ai lavori di cui all'articolo 3, 1º comma, quando le relative domande risultino al 2 febbraio 1933 deliberate dal Comitato interministeriale o dagli Istituti mutuanti, o definite dalle Intendenze di finanza col riconoscimento del contributo.

All'articolo 7, secondo comma, alle parole: « entro 30 giorni », sono sostituite: « entro 60 giorni ».

All'articolo 9, è aggiunto il seguente comma:

Nei preventivi di spesa potrà essere anche compreso il costo dell'area acquistata anteriormente al 2 febbraio 1933, con contratto registrato non oltre il 22 febbraio successivo.

All'articolo 13, è sostituito il seguente:

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la corresponsione dei contributi riconosciuti o da riconoscere a favore della Unione edilizia nazionale, nonchè a favore dei danneggiati diretti, quando risultino avere un diritto a mutuo non superiore a lire 20.000, ed un reddito non superiore a lire 2000, accertati con le norme vigenti alla data di riconoscimento del contributo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita » (Numero 1644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, concernente il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 • Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese » (N. 1649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, concernente la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine » (N. 1650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, numero 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 • Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane » (N. 1653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima del-

l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi» (N. 1654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1933 n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica » (N. 1655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche

alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni » (N. 1656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Modificazioni
al Regolamento del Senato (Doc. CLIII).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di « Modificazioni al Regolamento del Senato ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul testo proposto dalla Commissione.

DE VECCHI DI VAL CISMON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON. Onorevoli colleghi, il 29 marzo di quest'anno, anno XI, il Senato ha approvato una proposta di modifica al nostro regolamento, intesa a sopprimere il sistema del voto limitato nelle nomine interne.

La proposta portava per prima la mia firma, apposta ad evidenza nella mia qualità di Presidente dell'Unione fascista del Senato.

Il camerata Crispolti, parlando in quella occasione sull'argomento, ha espresso il desiderio, che suonava anche augurio e consiglio, che si provvedesse presto a reintegrare il metodo statutario della nomina del Presidente e dei Vice presidenti della nostra assemblea senza designazione di sorta da parte del Senato.

Egli ha interpretato allora egregiamente lo spirito del Regime e prevenuta, probabilmente senza conoscerla, la notizia di quella che era già, in sede di Partito, una deliberazione presa. È infatti chiaro, come, almeno a decennale celebrato e superato, la Rivoluzione fascista, camminando, debba fare tempestivamente sparire da tutti i patrii istituti, il Nostro altissimo compreso, quanto evidentemente contrasta con lo spirito unitario, col rafforzamento del potere esecutivo, con la rinnovata impostazione dello Stato forte.

I vivi consensi che in quella occasione il camerata Crispolti raccolse, dimostrarono, se ve ne fosse stato bisogno, quanta aderenza abbia il Senato allo spirito nuovo che anima ormai tutto il popolo italiano, fervidamente legato con aperto cuore al Regime e al suo grande Capo.

Nel caso del quale v'intrattengo, per una felicissima coincidenza, il nuovo si lega mirabilmente con l'antico. Si tratta di restituire perfetta integrità ad una delle disposizioni della Carta fondamentale dello Stato, violata nella sostanza da un provvedimento che era stato preso in quell'atmosfera torbida, arroventata, gravida di disfacimento del luglio 1919, che noi fascisti, che noi squadristi, fieramente ricordiamo perchè, dopo Vittorio Veneto, ci trovò ancora una volta con le armi in pugno su due fronti: contro un governo che

mi risparmio di definire, e contro la marea rossa che montava. Il non aver ceduto di un unghia allora, come era quotidiano comando del Duce ai suoi fedeli, penso che possa dare oggi titolo sufficiente a consigliare di cancellare le vestigia dei cedimenti di quel tempo, che non furono certamente lodevoli.

La proposta che vi ho fatta ritorna dunque allo Statuto; ritorna all'origine gloriosa del Senato, alle provvidenze di quello Stato forte che fu certamente nella storia la base necessaria e fondamentale dell'unità ritrovata per l'Italia. Il Senato riafferma, con l'atto di rispetto alla Corona che oggi compie, quella sua essenziale funzione di presidio incrollabile della dinastia di Savoia... (*Il Presidente ed i senatori, in piedi, applaudono lungamente*)... che è certamente la più alta delle sue glorie, le quali tuttavia non sono nè piccole nè poche.

Il Partito fascista, la Rivoluzione che in mezzo a voi, onorevoli colleghi, ho l'onore di rappresentare, non può in nessun modo lasciare in angolo morto simili relitti di un passato così triste. Ovunque se ne trovino, è certo che la Rivoluzione non deve esitare a cancellarli. Ma grande è il compiacimento quando, come oggi, si può provvedere a restaurare la perfetta dignità delle cose sacre.

D'altra parte il Senato, sopprimendo, come sta per fare, la formula ambigua e assolutamente insincera dell'articolo 3 del suo regolamento, che era stato contaminato, adotta un sistema che, come ben diceva il camerata Crispolti, è certamente « il più sincero e il più decoroso anche per noi ».

Sarebbe quanto meno superfluo, dopo di averne esposti i criteri informativi, illustrare la struttura, assai semplice invero, della riforma. La relazione della Commissione è del resto chiarissima, e anche quella mia, modesta, non fosse altro che per la facilità assoluta della materia, credo che sia altrettanto chiara. Il confronto fra i due testi rende inutile ogni altro esame. Anche la modifica, che è stata introdotta in sede di Commissione, è da me perfettamente accettata; anzi mi pare che migliori il testo.

L'importanza, onorevoli colleghi e camerati, è tutta nella ritrovata e non più violata armonia tra il regolamento del Senato e la norma e lo spirito dello Statuto del Regno. Ma l'atto

che noi compiamo, come ho accennato e come voi avete sottolineato così chiaramente col vostro applauso, mira ancora più in alto; mira, cioè, alla perfetta rispondenza tra la Rivoluzione fascista e la Rivoluzione del Risorgimento, allorquando si tratta di volere sostanzialmente lo Stato forte e soprattutto quando si tratta di compiere un atto di devozione, sia con le leggi, sia — se Dio lo voglia — col nostro sangue, alla millenaria italianissima Dinastia di Savoia, al nostro Re. (*Vivissimi e generali applausi, grida ripetute di « Viva il Re! », « Viva Casa Savoia! »*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole senatore proponente ha dichiarato di consentire nelle proposte di modificazioni presentate dalla Commissione. Procederemo perciò alla discussione degli articoli secondo il testo proposto dalla Commissione. Ne do lettura:

Art. 2.

All'apertura della prima adunanza di ciascuna Sessione, il Presidente invita i sei senatori più giovani presenti ad adempiere le funzioni di Segretari provvisori.

(Approvato).

Art. 3.

Il Senato procede successivamente alle votazioni per la nomina di due Questori e di sei Segretari.

Tali votazioni si fanno a mezzo di schede. Lo spoglio delle schede stesse è compiuto subito dopo la votazione da nove scrutatori estratti a sorte tra i presenti. La presenza di almeno sei scrutatori è necessaria per la validità di tale operazione.

(Approvato).

Art. 4.

Si intendono nominati i senatori che al primo scrutinio ottengano maggior numero di voti, purchè raggiungano il quarto dei votanti. Per quelli non eletti al primo scrutinio, si pro-

cede al ballottaggio, osservando le disposizioni degli articoli... e seguenti.

Nel caso di votazione per un solo membro, è eletto a primo scrutinio chi abbia raggiunto la metà più uno dei voti. In caso diverso si procede al ballottaggio.

A parità di voti è eletto il senatore più anziano di convalidazione; se anche le anzianità sono eguali il maggiore di età.

Le schede che contengono un numero maggiore di voti di quello stabilito sono valide soltanto per i primi sino a concorrenza del numero dei posti per i quali è indetta la votazione.

Le schede nulle o bianche sono computate nel numero dei voti.

Le stesse norme valgono nei casi di nomine suppletive a posti di Questore e di Segretario. (Approvato).

Questa proposta di modificazioni al regolamento del Senato sarà poi votata a scrutinio segreto.

Chiedo al Senato di essere autorizzato a coordinare i rimanenti articoli del Regolamento con le modificazioni oggi approvate.

Chi approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione della proposta di modificazioni al regolamento del Senato, testè approvata per alzata e seduta, nonchè alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Poggi Tito, Bevione, Fedele, Biscaretti Guido e Conti a presentare alcune relazioni.

POGGI TITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Disciplina della vendita delle paste alimentari (1670).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1933

BEVIONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche (1292). — *(Iniziato in Senato).*

FEDELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento (1610).

BISCARETTI GUIDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Varianti al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 (1624).

CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-30 (1663).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Poggi Tito, Bevione, Fedele, Biscaretti Guido e Conti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arlotta, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Bastianelli, Bazan, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borletti, Borsarelli, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Canevari, Casanuova, Casertano, Cassis, Cattaneo, Cavazzoni, Caviglia, Cellesia, Cesareo, Chimienti, Cian, Cippico, Cirmeni, Conci, Concini, Conti, Cornaggia, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Daliolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari, Fracassi.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gatti Girolamo, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Longhi, Lucioli, Lustig.

Malagodi, Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mazzucco, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Mori, Morrone, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nomis di Cossilla, Nuvoioni.

Pais, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironi, Pitacco, Porro, Prampolini, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Reggio, Ricci Corrado, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Supino.

Tamborino, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Torre.

Vaccari, Venzi, Vigliani, Visconti di Modrone, Volpi.

Zippel, Zoppi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Completamento dell'Acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato (somma da stanziare lire 2.000.000) (1626):

Senatori votanti 145

Favorevoli 137

Contrari 8

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1933

Autorizzazione della spesa di lire 825.000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo grande magazzino, sito sulla banchina « Palazzo » della stazione marittima di Venezia (1627):

Senatori votanti	145
Favorevoli	140
Contrari	5

Il Senato approva.

Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, nonchè per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti (1640):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Costituzione dell'Ente radiorurale (1662):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Rettifica del confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì) (1666):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323, portante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale (1622):

Senatori votanti	145
Favorevoli	134
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la

disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale per i combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1629):

Senatori votanti	145
Favorevoli	134
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti (1633):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita (1644):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese (1649):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1933

miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine (1650):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane (1653):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi (1654):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (1655):

Senatori votanti	145
Favorevoli	134
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazio-

nale di previdenza e di credito delle comunicazioni (1656):

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazioni al Regolamento del Senato del Regno (*Doc. CLIII*):

Senatori votanti	145
Favorevoli	125
Contrari	20

Il Senato approva.

Comitato segreto.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 il Senato si riunirà in Comitato segreto per discutere sul seguente ordine del giorno:

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 (*CL-A Doc.*);

Progetto di bilancio preventivo del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 (*CLIV Doc.*).

Alle ore 17, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme per le promozioni nella magistratura (1635);

Modificazione al 1º comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina (1604);

Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 (1608);

Espropriazione, restauro e sistemazione della casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui (1625);

Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica (1631);

Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma (1632);

Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica (1634);

Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) 1637);

Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, e del regolamento tecnico per la sua attuazione (1639);

Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada (1644);

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie (1667);

Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931 (1672);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone (1603);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione (1647);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei (1651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 (1652);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1636);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1664).

La seduta è tolta (ore 17,35).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CLXXXVª TORNATA

VENERDÌ 2 GIUGNO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi Pag. 6496

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Modificazione al 1º comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina » (1604) 6503

« Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 » (1608) 6503

« Espropriazione, restauro e sistemazione della Casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui » (1625) 6503

« Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica » (1631) 6504

« Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma » (1632) 6505

« Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica » (1634) 6505

« Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) » (1637) 6505

« Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, e del regolamento tecnico per la sua attuazione » (1639) 6506

« Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada » (1641) 6508

« Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie » (1667) 6509

« Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931 » (1672) 6510

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone » (1603) 6510

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione » (1647) 6510

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei » (1651) 6511

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 » (1652) 6511

(Discussione):

« Norme per le promozioni nella magistratura » (1635) 6496

GALIMBERTI 6496

DE FRANCISCI, ministro di grazia e giustizia 6496

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1636) 6511

SAN MARTINO 6512

GALLENGA 6514

(Presentazione) 6496

Petizione (Lettura del sunto) 6496

Relazioni:

(Presentazione) 6518

Ringraziamenti 6496

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 6519

La seduta è aperta alle ore 17.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 5; Bouvier per giorni 15; Fracassi per giorni 5; Fulci per giorni 10; Poggi Tito per giorni 2; Torre per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Pavia ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese al defunto senatore:

« Milano, 81 maggio 1933-XI

« Eccellenza,

« Mi permetto ringraziarla, anche a nome di mia madre e dei miei fratelli, per le alte e significative parole di cordoglio e per la viva parte presa al nostro grande lutto.

« Con tutta l'espressione della nostra riconoscenza, mi creda

« M. R. PAVIA ».

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

MARCELLO, *segretario*. Il sig. Giuseppe Boniciolli chiede che gli sia riconosciuto il suo diritto a risarcimenti per danni che egli afferma di aver subito in dipendenza della guerra.

PRESIDENTE. Questa petizione seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Dal Capo del Governo ministro degli affari esteri è stato comunicato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933 (1673). — (*Iniziato in Senato*).

Discussione del disegno di legge: « Norme per le promozioni nella magistratura » (N. 1635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per le promozioni nella magistratura ».

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Nella discussione del bilancio di grazia e giustizia dell'anno scorso, io avevo fatto presenti le condizioni in cui si trovavano i cento uditori di tribunale o vicepretori reggenti o uditori di pretura, nominati col concorso del 1930, che, dopo onorato servizio, venivano trattati alla stessa stregua dei colleghi poi sopravvenuti.

Io proponevo che, almeno almeno, fosse loro computato tale servizio agli effetti della pensione. E il guardasigilli di allora promise che avrebbe tenuto conto della mia raccomandazione. Ma i ministri passano e le promesse non restano, si perdono: « Così al vento nelle foglie lievi si perdea la sentenza di Sibilla », a dirla con Dante.

Desidererei quindi conoscere al riguardo la opinione dell'odierno guardasigilli, che ebbe pure a trovare in tali condizioni dei suoi ex-alunni, a cui egli era più che maestro, ma fratello maggiore. E lo pregherei ancora di dirmi in qual modo terrà conto dei diritti acquisiti dai già scrutinati per le promozioni a consigliere di Cassazione, pregandolo che per essi non si ripeta il *sit tibi terra levis*.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Risponderò brevemente al senatore Galimberti. Del servizio prestato dai vicepretori, cui ha alluso il senatore Galimberti, in

questo disegno di legge non ho potuto tenere conto. Come è stato detto anche nella relazione ministeriale, si tratta della preparazione di un futuro ordinamento giudiziario che dovrà essere studiato in correlazione con la riforma del Codice di procedura civile.

Quando si ristudierà tutto l'ordinamento giudiziario, si troverà il modo di tener conto anche della posizione di quei magistrati.

Per quanto riguarda poi i già scrutinati per la Cassazione, dato il loro numero e dato che era necessario addivenire ad una selezione, nel disegno di legge è stata appunto introdotta una norma transitoria per la scelta dei migliori, che avranno la possibilità di collocarsi prima degli altri.

Non ho altro da dire; ma voglio ringraziare la Commissione del Senato, ed in particolar modo il relatore, per la sua limpida relazione ed anche per le cortesi parole che ha creduto di rivolgere al ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

PROMOZIONI IN CORTE DI APPELLO

Art. 1.

Le promozioni ai posti disponibili annualmente di consigliere di Corte di appello e parificati si conferiscono:

a) per quattro decimi dei posti in seguito a concorso per titoli;

b) per tre decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito distinto;

c) per un decimo ai primi pretori e pretori ugualmente dichiarati promovibili per merito distinto;

d) per due decimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito.

Le dichiarazioni di promovibilità per merito distinto e per merito vengono attribuite in seguito a scrutinio.

Qualora i vincitori del concorso, ovvero i primi pretori ed i pretori promovibili in Corte

di appello, non risultino in numero sufficiente per coprire le quote annuali di posti ad essi assegnate, le rispettive differenze vanno ad aumentare il numero dei posti da conferire ai giudici ed ai sostituti procuratori del Re promovibili per merito distinto.

È abrogata la disposizione di cui alla parte prima dell'articolo 7 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 663.

(Approvato).

Art. 2.

Il concorso è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari ai quattro decimi delle vacanze che si verificheranno nell'anno successivo per collocamenti a riposo nel grado di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di appello e nei gradi superiori.

Possono prendere parte al concorso i giudici ed i sostituti procuratori del Re, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno 18 anni di servizio effettivo ed i primi pretori e pretori, i quali ne compiano almeno 19. Tuttavia non può partecipare al concorso il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi i quali non abbiano l'anzianità necessaria per prendervi parte.

Per l'ammissione al concorso occorre una deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, giusta gli articoli 116 e 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2786. L'ammissione può essere concessa solo ai magistrati che si distinguano per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere.

Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario che abbia ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla ricevutane comunicazione, ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia. Detta Commissione, composta di tre membri scelti dal Ministro fra i magistrati aventi grado di primo presidente di Corte di appello o parificato residenti in Roma, delibera definitivamente sull'ammissione.

La Commissione è presieduta dal membro più anziano.

Il Ministro di grazia e giustizia può ricorrere alla stessa Commissione avverso le deliberazioni del Consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevutane.

(Approvato).

Art. 3.

La presentazione dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti da parte dei concorrenti è regolata dalle norme stabilite nell'articolo 129 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. I lavori giudiziari di obbligo però devono riferirsi a non meno di due diversi periodi di tempo, che saranno indicati nell'avviso di concorso.

(Approvato).

Art. 4.

Il concorso è giudicato dalla seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio deve tenere particolarmente conto, per la formazione del suo giudizio, di tutti i precedenti di carriera di ciascun concorrente e dei servizi prestati nel corso della medesima.

Ciascun componente del Consiglio dispone di dieci punti. Sono ammesse le frazioni di punto.

I concorrenti, per essere dichiarati idonei, devono riportare non meno degli otto decimi dei punti che il Consiglio ha a sua disposizione.

In base ai risultati della votazione si forma la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei. Nel caso di parità di voti ha la precedenza il più anziano.

Il Consiglio formula le sue conclusioni in una relazione motivata, che è trasmessa insieme con gli atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.

(Approvato).

Art. 5.

I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, conseguono la promozione al grado superiore secondo l'ordine di iscrizione.

Qualora le vacanze verificatesi nell'anno

siano superiori a quelle derivanti da collocamenti a riposo, all'eccedenza si provvede, fino a raggiungere i quattro decimi dei posti, mediante promozioni dei concorrenti dichiarati idonei, osservato l'ordine nel quale sono stati collocati in graduatoria dopo i vincitori.

Gli effetti del concorso cessano quando sono stati coperti i posti resisi vacanti nell'anno a cui il concorso stesso si riferisce.

Coloro che in due concorsi non sono stati dichiarati idonei non sono ammessi ad altri concorsi, se non dopo due anni dall'ultimo al quale parteciparono.

(Approvato).

Art. 6.

Lo scrutinio per le promozioni in Corte di appello viene richiesto quando se ne ravvisi il bisogno.

Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro di grazia e giustizia nella richiesta di scrutinio, che comprenderà non più di 150 giudici e sostituti procuratori del Re. L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Possono altresì prendervi parte i primi pretori nonchè i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purchè provvisti di un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a quella del meno anziano fra i giudici e sostituti procuratori del Re compresi nella richiesta stessa.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto.

(Approvato).

Art. 7.

Ultimate le operazioni di scrutinio relative a ciascuna richiesta, vengono formati gli elenchi dei promovibili secondo le disposizioni seguenti.

Nell'elenco dei promovibili per merito distinto sono collocati prima coloro che hanno conseguito la dichiarazione di promovibilità ad unanimità di voti e successivamente coloro che detta dichiarazione hanno conseguito con quattro quinti dei voti.

Nell'elenco dei promovibili per merito il collocamento si effettua nell'ordine seguente: promovibili per merito con voti di promovibilità per il merito distinto, secondo il numero dei voti stessi; promovibili per merito ad unanimità di voti; promovibili per merito a maggioranza, secondo il numero dei voti di promovibilità conseguiti.

A parità del numero dei voti si segue l'ordine di anzianità di ciascun magistrato.

(Approvato).

Art. 8.

I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo che siano state ultimate le operazioni di scrutinio relative a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se più anziani, negli elenchi che saranno formati successivamente, salvo gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia, ad ogni effetto, le promozioni disposte anteriormente.

Il magistrato che debba sottoporsi a nuovo scrutinio, ai sensi dell'articolo 6 parte prima del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto, se gli sia confermata la precedente classificazione; in caso diverso, prende posto dopo i magistrati scrutinati anteriormente, che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità e lo stesso numero di voti.

È abrogato il disposto dell'articolo 6, capoverso 1°, del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219.

(Approvato).

Art. 9.

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo, salvo che ricorrano speciali esigenze di servizio, da valutarsi dal Ministro, secondo l'ordine degli elenchi, che verrà osservato distintamente

per le promozioni nella giudicante e per quelle nella requirente, ai sensi dell'articolo 123 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Normalmente i vincitori del concorso sono promossi con precedenza sulle altre categorie di promovibili ed i promovibili per merito distinto con precedenza sui promovibili per merito.

È abrogata la disposizione di cui all'articolo 5 capoverso 3° del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, concernente la riserva di anzianità.

(Approvato).

PROMOZIONI IN CORTE DI CASSAZIONE

Art. 10.

Le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e parificati si conferiscono in seguito a concorso per titoli.

Il concorso è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari a quello delle vacanze che si verificheranno nell'anno successivo per collocamenti a riposo nel grado di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione e nei gradi superiori.

(Approvato).

Art. 11.

Possono prendere parte al concorso i consiglieri ed i sostituti procuratori generali di Corte di appello, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno quattro anni effettivi di grado, se promossi al grado attuale in seguito a concorso ovvero con la classificazione di merito distinto, e ne compiano almeno sei, se promossi con la classificazione di merito.

Coloro che in due concorsi non sono stati dichiarati idonei non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo due anni dall'ultimo al quale parteciparono.

(Approvato).

Art. 12.

Il concorso è giudicato dalla prima sezione del Consiglio superiore della Magistratura.

Per lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

Qualora le vacanze verificatesi nell'anno siano superiori a quelle derivanti da collocamenti a riposo, all'eccedenza si provvede mediante promozioni dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso, osservato l'ordine della graduatoria.

(Approvato).

GRADI DI PRIMO PRESIDENTE DI CORTE DI APPELLO E PARIFICATI

Art. 14.

È ripristinato nella magistratura il grado di primo presidente e di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale della Corte di cassazione.

Tale grado corrisponde al terzo grado gerarchico, secondo la vigente classificazione del personale dipendente dallo Stato.

(Approvato).

Art. 15.

Il grado di primo presidente e di procuratore generale di Corte di appello, di presidente di sezione o di avvocato generale della Corte di cassazione del Regno è conferito, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi, da almeno tre anni, grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato, scelti tra coloro che pel modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, nei precedenti di carriera, per speciali incarichi assolti, risultino non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

(Approvato).

Art. 16.

Il numero dei posti di ruolo di primo presidente di Corte di appello o parificati è fissato in 47, corrispondente a quello dei magistrati aventi funzioni di primo presidente di Corte

di appello o parificate, ai termini della tabella B allegata alla legge 17 aprile 1930, n. 421, la cui annotazione (a) deve intendersi soppressa.

Resta correlativamente diminuito da 271 a 224 il numero dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, stabilito nella predetta tabella.

Al terzo comma dell'articolo 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, modificato con l'articolo 4 della legge 17 aprile 1927, numero 514, e con l'articolo unico della legge 28 giugno 1928, n. 1487, è sostituito il seguente:

« I magistrati posti fuori del ruolo organico, in forza alla presente disposizione, non devono in ogni caso superare il numero di ventotto ».

(Approvato).

Art. 17.

Le funzioni di direttore generale o di capo del personale del Ministero di grazia e giustizia sono esercitate da magistrati di grado 3° o 4° e sono conferite previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I magistrati di grado 3° incaricati delle predette funzioni non potranno superare il numero di quattro.

Il capo del personale è equiparato a tutti gli effetti ai direttori generali.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19.

Fino a tutto l'anno 1935 le promozioni a tutti i posti vacanti di consigliere di Corte di appello e parificati saranno conferite ai giudici e sostituti procuratori del Re compresi negli elenchi dei promovibili in seguito a scrutinio alla data di entrata in vigore della presente legge, previa nuova formazione degli elenchi stessi, a cui si procederà: quanto all'elenco dei promovibili per merito distinto, collocando alternativamente tre magistrati che abbiano conseguito la qualifica ad unanimità di voti e due che la abbiano conseguita a maggioranza di voti; quanto all'elenco dei promovibili per merito, secondo le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

Le suddette promozioni saranno conferite

per tre quarti dei posti annualmente disponibili ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto e per un quarto ai magistrati dichiarati promovibili per merito.

Il primo concorso per le promozioni in Corte di appello sarà indetto entro il primo trimestre dell'anno 1935 e col 1° gennaio del 1936 le promozioni avranno luogo secondo le disposizioni ordinarie.

(Approvato).

Art. 19.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà indetto uno speciale concorso per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e parificati, al quale potranno prendere parte esclusivamente i consiglieri di Corte di appello e parificati, che alla data della presente legge siano compresi negli elenchi dei promovibili al grado superiore in seguito a scrutinio.

Il concorso sarà indetto per un numero di posti pari ai tre quinti delle vacanze disponibili e di quelle che si verificheranno fino al 31 dicembre 1934 per collocamenti a riposo nel grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati e nei gradi superiori.

Il concorso speciale sarà giudicato da una Commissione composta di sette membri, dei quali due aventi grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello o parificato e cinque aventi grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione sarà sufficiente la presenza di cinque membri.

Il più elevato in grado o il più anziano fra i magistrati di grado più elevato presiederà la Commissione.

Per lo svolgimento del concorso si applicheranno le disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 4, capoverso 1° e seguenti, della presente legge.

Negli anni 1935 e 1936 i due quinti dei posti vacanti in conseguenza di collocamenti a riposo saranno conferiti in promozione ai magistrati dichiarati idonei nello speciale concorso di cui al presente articolo, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

(Approvato).

Art. 20.

Il primo concorso ordinario per le promozioni in Corte di cassazione sarà indetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per un numero di posti pari ai due quinti delle vacanze disponibili e di quelle che si verificheranno fino al 31 dicembre 1934 per collocamenti a riposo; in ciascuno degli anni 1934 e 1935 i concorsi saranno indetti per un numero di posti pari ai tre quinti delle vacanze che si verificheranno per collocamenti a riposo nell'anno successivo.

Se si verificheranno vacanze in numero superiore a quello derivante da collocamenti a riposo, i posti vacanti in eccedenza saranno in ciascun anno coperti mediante promozioni dei magistrati dichiarati idonei nei rispettivi concorsi ordinari, osservato l'ordine delle graduatorie.

I consiglieri di Corte di appello e parificati, che alla data della presente legge siano compresi negli elenchi dei promovibili al grado superiore in seguito a scrutinio, non potranno partecipare al primo concorso ordinario.

(Approvato).

Art. 21.

I giudici ed i sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili in Corte di appello per merito distinto a maggioranza di voti e quelli dichiarati promovibili per merito hanno facoltà di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la revisione del proprio scrutinio alle Sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura, anche se in precedenza altro giudizio di revisione abbia avuto luogo.

L'effetto degli eventuali spostamenti nell'ordine degli elenchi, derivanti dai giudizi di revisione, decorre dal giorno delle singole deliberazioni, senza pregiudizio delle promozioni disposte anteriormente.

(Approvato).

Art. 22.

Nelle promozioni per concorso ai posti di consigliere di Corte di appello e parificati e di consigliere di Corte di cassazione e parificati hanno, a parità di voti, la preferenza i magi-

strati ex combattenti appartenenti ad una delle seguenti categorie: insigniti di medaglia al valor militare; mutilati; invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni; feriti in combattimento che abbiano ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo; volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti, che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza, nonchè i magistrati che abbiano militato nelle legioni fiamme, o invalidi per la causa nazionale, e coloro che sieno iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922.

I magistrati compresi nelle categorie indicate nel comma precedente e dichiarati promovibili per merito distinto al grado superiore a seguito di scrutinio sono, in deroga ad ogni diversa disposizione, promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.

I magistrati promovibili per merito distinto ad unanimità di voti conseguiranno la promozione prima di quelli dichiarati promovibili a maggioranza di voti, seguendosi distintamente per gli uni e per gli altri l'ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 23.

Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge è in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di nominare non più di 150 uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, purchè siano mantenuti vacanti altrettanti posti di giudice aggiunto o di pretore aggiunto, ovvero posti di pretore o di giudice, nei ruoli di cui alle accennate tabelle, globalmente considerati.

La ripartizione del numero complessivo degli uditori giudiziari fra il ruolo delle preture e quello dei tribunali e delle Corti viene stabilita, secondo le necessità dei servizi, con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

(Approvato).

Art. 24.

Entro lo stesso periodo di tempo di cui all'articolo precedente, gli uditori di tribunale, dopo 18 mesi almeno di tirocinio effettivo, possono, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con decreto Reale ai tribunali ed alle Regie procure, ove siano posti vacanti che non sia possibile di coprire altrimenti, per esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re.

Presso una sezione di tribunale non potrà prestare servizio più di un uditore con funzioni di giudice.

Agli uditori che esercitano le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re è corrisposta un'indennità mensile di lire 900, salva la riduzione di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

(Approvato).

Art. 25.

Ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'articolo 19, capoverso 1°, del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, i primi pretori e pretori possono, entro il periodo di un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, essere tramutati ad altra sede anche senza il loro consenso, per esigenze di servizio.

(Approvato).

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare per Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, le norme necessarie per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento della medesima con le altre norme sull'ordinamento giudiziario.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si potrà altresì provvedere per Regi decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, alle occorrenti modificazioni delle piante organiche della magistratura negli uffici giudiziari del Regno.

Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'articolo 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazione al 1° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina » (N. 1604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione al 1° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, convertito nella legge 15 novembre 1928, n. 2792, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Capo di Stato Maggiore della Regia Marina ha l'alta azione ispettiva sul naviglio, sugli apprestamenti costieri, sui servizi e sulle scuole della Regia Marina, per mandato del Ministro al quale riferisce ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 » (N. 1608).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1608.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati, tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931:

1° Convenzione per la unificazione internazionale delle segnalazioni stradali (con un Allegato);

2° Convenzione per il regime fiscale delle automobili estere (con un Allegato ed un Protocollo annesso);

3° Accordo fra le autorità doganali per facilitare l'accertamento dei tritici non scaricati o smarriti.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nei termini ed alle condizioni previsti dagli articoli 11-12, 14-15 e III, rispettivamente degli Accordi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Espropriazione, restauro e sistemazione della Casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui » (N. 1625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Espropriazione, restauro e sistemazione della Casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1625.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a provvedere alla espropriazione della casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui.

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione dello Stato è, altresì, autorizzata a provvedere alle opere di sistemazione e di restauro del detto edificio.

(Approvato).

Art. 3.

Alla spesa occorrente per l'espropriazione e per i lavori predetti sarà fatto fronte con le disponibilità che risulteranno sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in applicazione della legge 6 giugno 1932, n. 580 e del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756.

La esecuzione delle espropriazioni e delle opere di cui trattasi verrà disposta in relazione all'effettivo accertamento delle disponibilità con le quali debbono essere fronteggiate le spese relative.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica » (N. 1631).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1631.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Oltre agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militi addetti agli uffici di investigazione politica, istituiti presso i Comandi di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, possono essere incaricati di investigazioni relative a delitti contro la personalità dello Stato di cui al libro II, titolo I, del Codice penale, anche altri ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, da prescegliersi dal Comando Generale della Milizia medesima.

Gli incarichi, di cui al comma precedente, sono preventivamente segnalati, di volta in volta, dal Comando Generale della Milizia al Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali e i sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale adibiti al servizio di investigazione politica sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini dell'articolo 221, n. 2, del Codice di procedura penale ed i militi adibiti allo stesso servizio sono agenti di polizia giudiziaria, ai termini del detto articolo 221, primo capoverso.

Il Comando Generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è autorizzato a rilasciare al personale della Milizia, addetto al servizio di investigazione politica, apposita carta di riconoscimento.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma » (N. 1632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1932-1933 è assegnato a favore dell'Istituto di studi romani in Roma il contributo annuo di lire 200.000, da stanziarsi in apposito capitolo della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica » (N. 1634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1634.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La revisione delle sentenze pronunciate dai Tribunali speciali delle Colonie è devoluta per i casi e secondo il procedimento previsto dal

Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1759, al Consiglio di revisione istituito per il Regno col medesimo decreto.

(Approvato).

Art. 2.

Per quanto concerne la revisione delle sentenze pronunciate dai Tribunali speciali della Tripolitania e della Cirenaica alla competenza del ministro della guerra, stabilita nel Regio decreto 3 ottobre 1929, è sostituita la competenza del ministro delle colonie.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) » (Numero 1637).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1637.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Bono e Bottidda, in provincia di Sassari, sono ricostituiti in comuni autonomi con il territorio a ciascuno di essi pertinente all'entrata in vigore del Regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2419, col quale i due enti furono riuniti nell'unico comune di Bono.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, e del regolamento tecnico per la sua attuazione » (N. 1639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia e del regolamento tecnico per la sua attuazione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1630.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia adottato con deliberazione del podestà del 31 dicembre 1931, n. 4899, ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 28 marzo 1933, anno XI.

Un esemplare di tale piano, costituito da una planimetria in scala 1:1000, suddivisa in 19 fogli, munito del visto del ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso alla presente legge (allegato A), contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento visto dal ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali, secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Foggia provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecu-

zione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Foggia a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del ministro per i lavori pubblici. (Approvato).

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore il comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Foggia preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

(Approvato).

Art. 4.

Il comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendono essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà,

singolarmente se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel comune stesso.

(Approvato).

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore. L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione della indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore che fosse realizzabile direttamente o indirettamente, mediamente o immediatamente in dipendenza o conseguenza dell'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'articolo 13.

(Approvato).

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

(Approvato).

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Foggia in seguito a richiesta del comune di Foggia, dispone perchè in contraddittorio col comune stesso, e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza e in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della presente legge, sentito ove occorra un tecnico da lui scelto, nell'albo degli ingegneri della provincia di Foggia, determinerà la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile, per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni.

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto dovrà essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo saranno trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge

25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 5 della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano compiute entro il termine stabilito per la esecuzione dei piani esecutivi, godranno della esenzione venticinquennale della imposta e delle sovrainposte comunale e provinciale dei fabbricati.

(Approvato).

Art. 9.

Il comune di Foggia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175.

(Approvato).

Art. 10.

I proprietari delle nuove costruzioni le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo senza indennizzo di sorta di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

(Approvato).

Art. 11.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Foggia dei fabbricati da demolirsi per l'esecuzione del piano regolatore, è stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge

25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il comune riconoscerà opportune.

(Approvato).

Art. 13.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Prima della deliberazione podestarile di cui sopra, sarà consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada » (N. 1641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1641.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La tabella A allegata alla legge 24 marzo 1930, n. 537, relativa alla Milizia Nazionale della Strada è modificata come segue:

TABELLA A.

SERVIZIO PERMANENTE.

Ufficiali:

Grado	6° - Console Comandante . N.	1
»	7° Primo Seniore Comandante in seconda	1
»	8° - Seniore - Ufficiale di Am- ministrazione	1
»	9° - Centurioni	5
»	10° - Capi Manipolo	23

Sottufficiali e truppa:

Marescialli.	N.	12
Brigadieri e Vicebrigadieri		124
Militi scelti		132
Militi		301
Militi di riserva in servizio temporaneo .		76

(Approvato).

Art. 2.

Al grado di maresciallo potranno essere promossi a scelta assoluta i brigadieri della Milizia Nazionale della Strada che abbiano in quest'ultimo grado prestato almeno due anni di servizio ininterrotto.

Ai marescialli competono gli stipendi, gli assegni e le indennità spettanti ai pari grado della Milizia nazionale forestale, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione per questa stabilite, ad eccezione delle sotto indicate indennità:

1° soprassoldo giornaliero per i militari a cavallo (articolo 141 del regolamento per la Milizia nazionale forestale emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, ed approvato col Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1907);

2° indennità giornaliera foraggio (articolo 141 del precitato regolamento);

3° supplemento della indennità di trasferta per coloro che prestano servizio a cavallo

(articolo 123 lettera e) del precitato regolamento;

4° supplemento dell'indennità di pernottazione per coloro che prestano servizio a cavallo (articolo 124 ultimo capoverso del precitato regolamento).

(Approvato).

Art. 3.

È abrogata la disposizione di cui alla lettera e) dell'articolo 86 del regolamento approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554, concernente il requisito del celibato per la nomina a milite della Milizia nazionale della strada.

(Approvato).

Art. 4.

Il Ministro delle finanze provvederà, con suo decreto, ad introdurre nel bilancio di previsione dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1933-34, le variazioni dipendenti dalla applicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie » (N. 1667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in Testo Unico le disposizioni di legge emanate in materia sanitaria, con facoltà di modificarle e di integrarle, anche in relazione al nuovo

ordinamento amministrativo delle provincie e dei comuni ed alle disposizioni del nuovo codice penale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931 » (N. 1672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato N. 1672.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nei termini ed alle condizioni stabilite all'articolo 11 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone » (N. 1603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933 n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 7 marzo 1933, per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone, ed autorizza l'impegno della occorrente spesa annua di lire 654.542,57 in eccedenza al limite stabilito con l'articolo 2 della legge 6 giugno 1932, n. 636.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione » (N. 1647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933 n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei » (N. 1651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 » (N. 1652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto nella seduta odierna.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SAN MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO. Onorevoli senatori, mentre gli avvenimenti che si svolgono nel mondo intero formano spontaneamente la migliore propaganda per le idee politiche dell'Italia rinnovellata, vi è un campo, il campo intellettuale, in cui, malgrado gli sforzi compiuti e i progressi veramente raggiunti dal Governo fascista, l'Italia però non mi sembra avere ancora ottenuto quella situazione preminente, che il genio ed il lavoro dei suoi scienziati, dei suoi letterati e dei suoi artisti dovrebbero poterle assicurare.

Vari problemi riflettenti questa materia meriterebbero di essere trattati con un'ampiezza che oggi le circostanze non consentono.

Per esempio necessità d'incremento nei legami intellettuali con l'America del Sud, mediante un più intenso invio di libri, di giornali, di riviste, di pubblicazioni di ogni genere, come fanno le altre nazioni.

I milioni di italiani che abitano in quei paesi offrirebbero, senza dubbio, un'accoglienza tale alla diffusione della coltura italiana, da meritare che sia sfruttata in più larga misura. In particolar modo sono desiderate serie regolari di lezioni e di conferenze, metodo ottimo questo di propaganda che dovrebbe anche essere applicato in molti altri paesi, evitando però sempre una saltuarietà tanto dannosa ai buoni fini. E poi traduzioni, delle più importanti opere di scienziati e letterati italiani, in varie lingue, così da permettere la lettura ai tanti stranieri che l'italiano non conoscono; istituzione e miglioramento di scuole di arte e di musica, essendo l'arte italiana circondata da una fama universale e offrendo un terreno di propaganda completamente scevro da qualsiasi preconcetto politico. In modo particolare le scuole di musica possono essere un ottimo centro di attrazione verso l'Italia, poichè tra tutte le arti è senza dubbio la musica ancora quella in cui l'Italia conserva il suo primato, anche ultimamente riaffermato in un concorso indetto dalla Federazione Internazionale delle Società di concerti, ove il giuri, composto esclusivamente di musicisti esteri, ha conferito il primo premio ad un italiano, ne ha menzionato un secondo e ha affermato nella sua relazione essere la giovane scuola sinfonica italiana la più viva, la più interessante che oggi esista al mondo.

Mi compiaccio della fondazione della Scuola musicale in Alessandria di Egitto e del progetto di fondarne altre a Malta ed a Tunisi, e mi auguro che sia continuata la serie moltiplicando questi utili istituti.

E poi ancora: invio all'estero di artisti e complessi artistici a colmare l'odierna lacuna, mentre tanti paesi, in pessime condizioni finanziarie, non esitano di fronte a simili imprese. Occorre certo che questi missionari dell'arte italiana siano scelti con criteri di estrema severità per assicurare il successo. Ma, l'assenza di complessi musicali orchestrali e teatrali all'estero è sorgente di danni morali e materiali per noi e di vantaggio per i nostri concorrenti, lasciando credere alla mancanza di simili organismi in Italia, mentre essi vi sono e, se non superiori, certamente almeno uguali a tutti gli altri.

E poi: continuazione e integrazione delle nostre missioni archeologiche. Nella archeologia vi è oggi un formidabile risveglio; dovunque ricerche fatte da eminenti scienziati dotati di grandi mezzi, continui meravigliosi ritrovamenti vanno arricchendo ogni giorno di nuovi tesori il patrimonio artistico e scientifico, e in questa gara vediamo nazioni che piangono miseria, e che non fanno sempre onore ai propri debiti, non esitare ad impiegare grosse somme. Certamente le scoperte interessanti rappresentano non solo un progresso ideale, ma costituiscono un vero aumento di ricchezza indirettamente e direttamente, per il valore dei tesori, e per l'attrattiva ch'essi esercitano favorendo l'affluenza di visitatori.

In verità oggi l'Italia ha una missione archeologica in Egitto, un'altra in Nubia, una in Transgiordania, un'altra nelle isole di Imbro, Candia, Creta, ecc. Però queste missioni, a quanto mi è stato assicurato, lavorano oggi mercè un fondo che è stato concesso l'anno scorso in via straordinaria, e dovrebbero arrestare il loro lavoro, se questo fondo venisse diminuito e ristretto nei limiti normali. Mi auguro che il Governo troverà il modo di non diminuire questa spesa e di non arrestare così un'opera magistralmente iniziata e condotta.

E finalmente, sopra ogni cosa, io raccomando l'istituzione di numerose borse di studio per attrarre verso l'Italia giovani di ogni paese, perchè la bellezza, il fascino, i monumenti, i

progressi dell'Italia non possono mancare di suscitare in ogni animo giovanile l'ammirazione e la simpatia per il nostro Paese, che ci potranno giovare anche nel campo politico. E ancora raccomando maggiori contatti con i numerosi Pensionati delle Accademie estere in Roma, che oggi conducono una vita troppo isolata, quasi limitata ai propri centri, mentre una maggiore intimità con la gioventù italiana sarebbe di reciproco grandissimo vantaggio.

Ma per quanto questi problemi siano interessanti, specialmente per un paese come l'Italia, essi debbono evidentemente oggi cedere il passo alle questioni vitali che per il mondo intero si vanno maturando.

Della politica estera italiana noi innanzi tutto salutiamo l'esistenza, la vita forte e vegeta e diritta, esistenza che si può dire veramente iniziata dal Fascismo. La nostra generazione era stata per lunghi anni abituata a tentennamenti, a esitazioni, a mutamenti che ci toglievano ogni forza, che impedivano all'Italia di reclamare i suoi più sacrosanti diritti, che sottoponevano ogni giusta affermazione a timide considerazioni di carattere secondario. È questo passato incerto che ha la responsabilità dei danni di cui oggi ancora portiamo il peso: occasioni mancate di espansioni coloniali, rinuncia a cose promesse e in parte anche già possedute, arrendevolezza eccessiva, ci hanno tolto in certi campi il posto al quale i nostri sacrifici, il numero degli italiani, le doti preclare materiali e intellettuali della nostra razza ci conferivano l'incontrastabile diritto; e neanche il valore della nostra neutralità, della nostra entrata in guerra e della nostra vittoria ebbero il riconoscimento che dovevano avere nei fatti e neppure nelle parole. Poche furono le promesse fatte e, fra queste, pochissime mantenute.

Fu questa la misera eredità sulla quale il Regime fascista doveva costruire l'edificio della sua forza, affermare la sua energica volontà, circondare il nome d'Italia di novella dignità che imponesse al mondo il rispetto. Non ci potevamo contentare più di benevolenze a carattere paterno, ma cominciammo a pretendere i riguardi che sono dovuti ad eguali. Dal primo giorno il Governo fascista ha avuto la visione chiara e netta dei nostri diritti e dei nostri interessi; e la percezione ugual-

mente netta dei mezzi atti a tutelare gli uni e gli altri. Così, dopo 10 anni, noi salutiamo con riconoscenza l'opera illuminata e vigorosa di Colui che ha condotto il Paese all'altezza raggiunta.

Occorre, onorevoli senatori, star molto all'estero, per avere un concetto esatto del cambiamento avvenuto. Non più la simpatia un po' tutelare per un paese così bello, dal clima così mite, dai monumenti così meravigliosi, ma paziente e rassegnato. Invece oggi è il rispetto e anche la tema di un paese forte, conscio del proprio valore, dei propri diritti, che svolge nell'ordine e nella disciplina un progresso meraviglioso in tutti i rami della umana attività. Questo sentimento di essere circondati da un po' di timore infonde in ogni animo italiano una legittima fierezza, una viva soddisfazione.

Nè dispiace il sentimento di invidia che sempre più va crescendo nel mondo per quei nostri istituti che hanno bruscamente troncato il disordine e la mollezza, sostituendoli con una ferrea disciplina di vita, che ha potuto risvegliare nell'Italia una novella coscienza ed un novello ardimento. Ringraziamo Iddio che gli antichi metodi siano scomparsi per fare posto al sistema oggi vigente.

Del resto oggi nel mondo rimangono solo due tendenze precise: da un lato il comunismo, dall'altro il fascismo, intendendo per fascismo certamente non il complesso matematicamente esatto delle istituzioni attuali, ma lo spirito informatore del Regime, l'affermazione di uno stato veramente forte e sovrano, a cui tutti debbono obbedire e servire nell'ordine, nella disciplina, nel rispetto alla religione, alla patria, alla famiglia, alla proprietà.

Gli eccessi del comunismo, e gli insuccessi dei suoi sistemi anche economici, hanno provocato e provocano sempre più un senso generale di diffidenza che sta ormai trasformandosi in terrore. Allora il buon senso dei popoli li ha rivolti man mano verso lo spirito fascista. L'Italia ha gettato il seme fecondatore e, anche senza nessuna nostra azione, questi semi vanno germogliando in tutti i paesi del mondo. Certi abusi sono apparsi intollerabili; la necessità che fu in Italia divinata appare oggi come rimedio indispensabile a tutte le nazioni per lottare contro la crisi. È questo un trionfo

grande del Fascismo e del suo Capo ed è una dimostrazione solenne che l'ora richiedeva il metodo nuovo.

Ovunque ormai si riconosce l'impossibilità di qualsiasi azione internazionale senza l'intervento dell'Italia.

La sfilata a Roma di tanti illustri capi di governo costituisce un'affermazione solenne del posto conquistato dall'Italia nel mondo ed una soddisfazione meritata e grandiosa per Colui che a questo posto l'ha saputo condurre. I principi che fin dal primo giorno furono additati dal Duce, confermati dal Gran Consiglio quali rimedi indispensabili nella lotta contro la crisi, sono ormai riconosciuti da tutti come gli unici provvedimenti possibili: collaborazione stretta, collegamento tra materia politica e materia economica, necessità di una vera pace politica per potere aspirare ad una vera pace economica, rimozione di barriere doganali, stabilizzazione della moneta, ecc. Nessuno più li discute e perfino il concetto della revisione dei trattati, che pure urta tante suscettibilità e tocca tanti interessi, fa la sua strada: il tempo e le vicissitudini impongono mutamenti.

Nessun accordo è stato mai eterno nella storia e non c'è ragione perchè siano eterni i trattati della grande guerra; questa idea penetra nella coscienza universale e la logica e il buon senso finiranno per imporsi. Però anche le più salde affermazioni di principi sono oggi insufficienti, perchè l'umanità intera è veramente stanca delle parole, delle conversazioni, delle conferenze, e aspetta impaziente la fine delle controversie verbali e delle proclamazioni e l'inizio di una azione realizzatrice. L'umanità intiera comincia a comprendere che al disopra e al di fuori delle meschine manovre parlamentari, delle combinazioni e delle gelosie personali primeggia l'interesse comune.

Le masse di ogni paese cominciano a scorgere la verità e la necessità di singoli sacrifici, per la salvezza generale, che è una condizione *sine qua non* della salvezza di ognuno.

Anche qui il Duce e il Governo fascista hanno segnato la via giusta dell'azione. Il senso politico realistico del Duce lo ha spinto alla proposta di quel Patto che sarà il primo atto concreto, basato su principi di giustizia e di moderazione, indispensabili per ogni soluzione.

Dinnanzi alla savia proposta l'opinione pubblica mondiale si è scossa. In sostanza ha dovuto inchinarsi, e l'accordo che noi ci auguriamo debba essere raggiunto, se anche non perfetto quale l'aveva pensato il Duce, costituirà pur sempre il primo passo sulla via della realtà, e produrrà un senso universale di sollievo e di tranquillità, condizioni indispensabili a qualsiasi ripresa economica.

Sarà questo un altro trionfo del Regime, il quale dopo aver dato all'Italia una nuova grandezza materiale ne afferma sempre più alta la grandezza morale.

Ogni italiano quando ode vantare dai popoli amici, e riconoscere anche dai popoli che meno ci sono amici, la forza dell'Italia e invidiarne il Regime, temerne il risentimento, proclamare in ogni angolo della terra che senza l'Italia ormai è vana qualunque combinazione, si sente l'animo pervaso da una intima fierezza e da una profonda riconoscenza per l'Uomo che ha condotto la Patria a tanta altezza e ne ha circondato il nome di tanta dignità e ne ha imposto il rispetto al mondo intero. (*Applausi*).

GALLENCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GALLENCA. Onorevoli colleghi, il senso di preoccupazione che prova sempre chi prende la parola sul bilancio degli Affari Esteri si fa tanto più profondo in questo momento e in questa Assemblea, per quel sentimento di doverosa responsabilità a cui ciascuno di noi deve sottostare quando voglia accennare a questioni gravi e delicate. Io quindi mi studierò di essere breve quanto più possibile, data anche l'ora tarda, ed eviterò accenni a questioni particolari che in quest'ora, penso, interessano mediocrementemente.

In quest'ora non si tratta, nel Parlamento italiano o nei Parlamenti degli altri Stati, delle fortune maggiori o minori di questo o di quel popolo; si tratta dei pericoli comuni; si tratta forse della comune salvezza.

Quindi, tanto più è doveroso che ciascuno parli con grande franchezza, anche se, come nel caso mio, si tratti di un oratore modesto. È soltanto la franchezza che dà in certi casi il diritto di parlare.

Io penso, onorevoli colleghi, che le difficoltà che pesano sull'umanità in quest'ora, e che sono andate crescendo di continuo di anno in

anno in quest'ultimo periodo della storia, derivino dalla errata concezione della pace conseguente alla grande guerra.

Si è ritenuto da troppi, in buona fede, o meno buona fede non so dire, che la conclusione della guerra dovesse essere quasi pietra granitica posta a fine di una tragica epoca della storia, e si è pensato che quella chiusura granitica non dovesse essere mai più toccata.

Quindi, evidente e logica preoccupazione da parte di taluni quando, con criteri più realistici e più equi, si affronti invece nettamente, come lo affronta la politica italiana, il problema della revisione dei trattati. Problema, non me lo dissimulo, pericoloso per molti per ragioni opposte; per coloro i quali nell'arrembaggio della pace hanno creduto di veder consolidati privilegi immutabili, ma preoccupante anche per coloro ai quali una tale discussione potrebbe significare ricordo di gravi responsabilità intorno all'origine della guerra.

Per l'Italia (e dicendo per l'Italia intendiamo dire per il Capo del Governo italiano che ha, la Dio mercè, tutta intera la responsabilità di guidare il Paese in un'ora come questa) per l'Italia ed il suo Capo, la concezione è molto diversa; è, come dicevo, molto più realistica, molto più savia e molto più onesta. È in fondo lo spirito di equilibrio, di moderazione e di buon senso che ha sempre rispecchiato uno dei pregi maggiori del popolo italiano che, interpretato e fatto suo dal Capo del Governo, ha fatto rapidamente polarizzare l'attenzione degli altri popoli intorno alle direttive del Governo italiano.

Anche in questo la politica del Duce è davvero sempre perfettamente coerente a se stessa, e non soltanto coerente rispetto agli ultimi anni, in cui l'Italia è governata dal Capo del Fascismo, ma coerente alla politica di Benito Mussolini interventista, in quanto, come l'interventismo significò disprezzo e denegazione d'una egoistica soluzione negoziata dall'Italia che avrebbe potuto aspettare la fine della guerra per speculare sulle miserie altrui, così oggi potrebbe un'Italia, diversa da quella che è diventata, attendere che sulle nuove e forse più gravi catastrofi della umanità suonasse l'ora per intervenire e trarre il suo egoistico vantaggio. Nobile politica questa dell'Italia fascista, e tale che non può non es-

sere compresa ed apprezzata anche fuori delle frontiere del nostro Paese. Tutto al più, può non essere compresa dagli uomini la cui mediocrità intellettuale e spirituale fa sì che essi pensino che dopo una immensa tragedia, quale fu la guerra, siano ancora possibili e tollerabili le viete schermaglie e le infide malizie.

Una tale mentalità oltre ad essere profondamente pericolosa e, probabilmente, oltre ad affrettare altri giorni di dolore per il genere umano, contrasterebbe profondamente con lo spirito con cui i nostri eroi ed i nostri morti fecero olocausto di sé in guerra; e sarebbe davvero un'atroce ironia della storia se, dopo un sacrificio che non ha precedenti, l'umanità dovesse ritornare ad una mentalità che quel sacrificio era sicuro di fugare per sempre.

È forse questo il momento per fare un po' l'esame di coscienza da parte di tutti; il momento in cui tutti gli uomini politici, illustri od oscuri, debbono, almeno in cuor loro, domandarsi se la linea di condotta a cui hanno tenuto fede nello svolgersi di eventi eccezionali, quali sono quelli riservati alla nostra generazione, sia stata giusta ed opportuna.

Allora, seguitando in quel proposito di sincerità a cui desidero di tenere assoluta fede, io debbo ricordare a me stesso che molti di noi, che nei giorni più gravi della guerra seguimmo una politica di simpatia rispetto alle nazionalità dell'Impero Austro-ungarico, non possiamo oggi non provare un senso di profonda ed amara delusione riconoscendo che i più aspri ed i più irriducibili nemici dell'Italia sono proprio coloro ai quali l'Italia ha offerto la possibilità della indipendenza. (*Approvazioni*). Come se costoro non ricordassero che se l'Italia, invece di prendere, come dicevo, risolutamente la via dell'intervento, dell'entrata in guerra, avesse seguito la politica, molto più miope ma più comoda, dei negoziati, forse anche con la vittoria degli Alleati, l'Austria-Ungheria sarebbe rimasta dopo la pace composta nella sua unità, e gli Stati minori, anche oggi, si troverebbero inclusi nella sua struttura.

Quindi, quando leggiamo i comunicati, anche molto recenti, che vengono dalla Piccola Intesa, in cui, invece di seguire il nuovo spirito che per opera del nostro Capo aleggia ormai nel mondo, si ricorre a riserve e a restrizioni mentali, molti di noi, ripeto, dobbiamo doman-

darci se abbiamo a torto o a ragione speso la nostra fede, la nostra energia e la nostra buona volontà per giovare a quella causa.

E con altrettanta franchezza parliamo di una grande nazione amica ed alleata in guerra; parliamone col riguardo che è doveroso verso un grande popolo e una grande nazione; parliamone con sensi di schietta se pure amareggiata amicizia. È un'amicizia che molti di noi hanno avuto prima e dopo la guerra, per la nazione alla quale mi riferisco.

È per me, non solo doloroso, ma inconcepibile che la Francia non abbia inteso che la continuazione dei rapporti di cordialità e di amicizia verso l'Italia, anche durante la pace e dopo la pace, sarebbe stata soprattutto nel suo interesse. Abbiamo disgraziatamente dovuto assistere, non solo durante le trattative di Versailles, ma soprattutto in questi dieci anni di Fascismo (non esito, per quel che rispecchia il mio sentimento, a dire con grande tristezza) a una serie di incomprensioni, di equivoci, molto spesso voluti, per cui non è mai venuto nè un gesto cordiale, nè amichevole dall'altra parte delle Alpi verso di noi.

A parte le grandi questioni ben note su cui sarebbe fuori di luogo che mi indugiassi, a parte le difficoltà per la parità navale, per le legittime aspirazioni dell'Italia a trovare nuovi sbocchi ai suoi traffici e alla sua operosità, pur troppo fino a questi ultimi tempi (e confido che questa precisazione non verrà mai smentita in seguito dai fatti), la Francia ha mostrato di non capire quello che è l'Italia fascista. Mi sono domandato tante volte, come forse ve lo sarete domandato anche voi, onorevoli colleghi: ragioni di politica interna hanno forse soverchiato gli interessi e le ragioni della politica estera? Non mi pare possibile; e a non crederlo mi induce anche il ricordo che, quando la Repubblica francese ritenne suo interesse allearsi alla Russia degli Czar, non esitò a farlo.

Quindi io amo pensare che l'ora delle diffidenze e delle incomprensioni sia ormai sul punto di volgere al suo termine, che i malintesi cedano il campo alla maggiore cordialità, e mi auguro che questa discussione di politica estera sia l'ultima in cui noi, italiani, ci vediamo costretti, tanto a malincuore, a confessare le nostre amarezze e le nostre delusioni.

Dicevo che molto probabilmente le difficoltà in cui ci dibattiamo sono conseguenza diretta di mentalità che non hanno compreso la vastità e la profondità dei problemi che sono maturati coi tempi nuovi. Basta raffrontare da una parte quella che doveva essere la politica del *briandismo* o del signor Stresmann, molto imprudentemente confessata nelle sue Memorie, e dall'altra la politica rettilinea, schietta del Fascismo e del nostro grande Capo, per riconoscere che, per una di quelle leggi fatali a cui l'umanità non può mai sottrarsi, l'ultima parola non potrà essere detta che da chi ha scelto la via della franchezza e della lealtà. È per ciò che quando il Capo del Governo, dando prova ancora una volta non solo del suo infallibile intuito, ma anche di quello squisito «tempismo» che rappresenta una delle sue doti particolari, ha preso l'iniziativa del Patto a Quattro, ha colto di sorpresa gli altri che non conoscono, che non comprendono o che non vogliono comprendere la politica estera dell'Italia, mentre ciò per noi è sembrato il coronamento perfettamente logico e conseguente di una politica di franchezza e di onestà seguita senza mai eccezioni. Politica, non ho bisogno di ricordarvelo, per la quale l'Italia ha aderito con grande cordialità a tutti quei più o meno efficaci patti che a volta a volta si è tentato di concludere; politica per cui ha sempre partecipato alla Società ginevrina con grande fiducia e senza fini inconfessati, e per cui ha dato e dà tuttavia la sua più utile collaborazione alla Conferenza del disarmo.

Ora, onorevoli colleghi, voi comprendete perfettamente che quello che io dico in questa ora non può andare oltre l'espressione dell'augurio, cui ho accennato; l'augurio che la iniziativa del Capo del Governo, senza tentennamenti e senza esitazione, e diciamolo pure senza maggiore indugio, sia raccolta ed accettata dalle grandi Potenze.

Mi ripugna pensare che davanti ad un tentativo così netto e preciso per assicurare all'umanità travagliata e sofferente l'inizio di quella pace e di quella tranquillità da cui dipendono il benessere e la salvezza di tutti, vi possa essere chi esiti a dare la propria adesione. Le parole che a questo riguardo pronunziò, tornando da Roma, alla Camera dei Comuni Ramsay Mac Donald accennando alla respon-

sabilità enorme che ricadrebbe sullo Stato che intralciasse comunque l'iniziativa del Capo del Governo italiano o che vi aderisse con qualche riserva mentale, hanno avuto veramente il carattere ed il significato di anticipazione di quello che sarà il giudizio della storia.

Quindi noi confidiamo, malgrado le piccole e vane schermaglie, con cui, non osando affrontare apertamente questa iniziativa, si è cercato di svalutarla o di diminuirla. La qual cosa se (ma non lo credo) dovesse anche in parte riuscire, mi pare che ci dovrebbe lasciare assai indifferenti. Il valore e il significato della proposta del « Patto a Quattro » sta sopra tutto nello spirito che l'ha ispirata, sta sopra tutto nella certezza che quando le quattro grandi Potenze, sia pure nell'ambito della Società delle Nazioni, si troveranno raccolte a studiare i più gravi problemi che si debbono risolvere, l'Italia vi porterà quella fermezza, quella lealtà e quel disinteresse che l'ha sino adesso ispirata nello esame di tutte le questioni.

E poi questa mia fiducia, consentitemi forse un ottimismo che può avere anche il carattere d'ingenuità, deriva anche da considerazioni meno contingenti; io non credo che l'umanità si soffermi nella sua ascensione verso aspirazioni, verso istituti e verso atteggiamenti migliori. I tentativi della Conferenza del disarmo, con tutte le manchevolezze e gl'impacci, e la stessa Società delle Nazioni, di cui con pessimo gusto troppe volte si è sorriso, non sono che espressioni di un'umanità che, ammaestrata dalla terribile prova della guerra (quasi da una prova imposta dall'Onnipotente perchè l'umanità si risvegliasse da un torpore in cui da troppo tempo s'era abbandonata) aspira, anela a qualche cosa di più elevato.

L'atteggiamento del nostro Capo, a cui tutta l'Italia ha dato la sua adesione entusiastica, è dunque la espressione migliore non solo di un grande ingegno ma anche di una profonda nobilissima coscienza.

Mi tornano in mente, onorevoli colleghi, le parole veramente commoventi, con cui Benito Mussolini, chiude la *Vita* del fratello Arnaldo, quando Egli in una pagina, che ogni uomo di coscienza dovrebbe mandare a memoria, fa l'esaltazione della bontà, per

dire che l'uomo buono non si domanda mai se vale la pena. Per l'uomo buono, egli dice, vale sempre la pena, malgrado gli inganni e le mistificazioni degli altri. L'atteggiamento che in tutta la politica estera il Capo del Governo ha assunto, fin dai primi giorni in cui egli ne ha presa sopra di sé la grave responsabilità, è l'espressione di un animo siffatto. Noi italiani, che siamo ancora in fondo un poco sentimentali, io penso che a Lui ci stringeremo attorno con maggiore fervore e con più intensa gratitudine, appunto per il soffio di luce ideale che anima il suo pensiero, e guida la sua azione.

Le altre Potenze pare che finalmente abbiano compreso che con l'Italia nuova del Fascismo, che con l'Italia di Benito Mussolini, bisogna fare i conti in modo rigoroso. Forse, anche certe Potenze cominciano a tesserarsi nel Decennale! Ci sono anche degli italiani che hanno aspettato dieci anni per riconoscere che il Fascismo, oltre ad essere un grande movimento politico, rispecchia una nobile luce spirituale; quindi possiamo rassegnarci al ritardo con cui altri mostrano adesso di comprenderci, a patto che, come gli italiani arrivati un po' in ritardo danno, non v'è dubbio, al Fascismo la loro adesione piena e incondizionata, così anche da parte degli altri popoli si tenga conto di quello che l'Italia fascista è e sarà nella storia del genere umano.

Essa ha dato, come dicevo, e dà soprattutto in quest'ora, al suo Capo tutto lo spirito di disciplina e di obbedienza d'un popolo, al Capo che si batte per una causa profondamente generosa e buona.

Ma l'Italia fascista non rappresenta un'accolta di teorici umanitari; l'Italia fascista è un'entità salda e vigorosa pronta sempre a servire il Capo ad ogni suo comandamento, senza esitazioni. (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a martedì 6 corrente.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arlotta, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borletti, Borsarelli, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campili, Canevari, Casannova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Cavazzoni, Caviglia, Cesareo, Chimenti, Cian, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colosimo, Conci, Concini, Conti, Corbino, Cornaglia, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, De Vecchi di Val Cismon, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico.

Einaudi.

Facchinetti, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Mambretti, Manfroni, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Maury, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Mori, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nomis di Cosilla, Nuvoloni.

Pais, Pecori Giraldi, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Porro, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Reggio, Ricci Federico, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Seavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Segrè, Sartorio, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spezzotti, Spirito, Sulpino.

Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Vaccari, Vicini Antonio, Vigliani, Visconti di Modrone.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori San Martino, Ancona, Manfroni, Concini, Simonetta e Bongiovanni a presentare alcune relazioni.

SAN MARTINO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge: Norme per la disciplina della professione di maestro di canto (1665);

Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera (1671).

ANCONA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari (1614).

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coò (isole dell'Egeo) (1630).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente la unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1648).

SIMONETTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore (1609).

BONGIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Legge organica per l'Eritrea e la Somalia (1638).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori San Martino, Ancona, Manfroni, Concini, Simonetta e Bongiovanni della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Norme per le promozioni nella magistratura (1635):

Senatori votanti 157

Favorevoli 147

Contrari 10

Il Senato approva.

Modificazione al 1° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina (1604):

Senatori votanti 157

Favorevoli 153

Contrari 4

Il Senato approva.

Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931 (1608):

Senatori votanti 157

Favorevoli 152

Contrari 5

Il Senato approva.

Espropriazione, restauro e sistemazione della Casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui (1625):

Senatori votanti 157

Favorevoli 118

Contrari 39

Il Senato approva.

Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica (1631):

Senatori votanti 157

Favorevoli 147

Contrari 10

Il Senato approva.

Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma (1632):

Senatori votanti 157

Favorevoli 150

Contrari 7

Il Senato approva.

Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica (1634):

Senatori votanti 157

Favorevoli 149

Contrari 8

Il Senato approva.

Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari) (1637):

Senatori votanti 157

Favorevoli 152

Contrari 5

Il Senato approva.

Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, e del regolamento tecnico per la sua attuazione (1639):

Senatori votanti 157

Favorevoli 149

Contrari 8

Il Senato approva.

Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada (1641):

Senatori votanti	157
Favorevoli	150
Contrari	7

Il Senato approva.

Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie (1667):

Senatori votanti.	157
Favorevoli	151
Contrari	6

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931 (1672):

Senatori votanti	157
Favorevoli	152
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone (1603):

Senatori-votanti	157
Favorevoli	153
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione (1647):

Senatori votanti	157
Favorevoli	153
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei (1651):

Senatori votanti	157
Favorevoli	154
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 (1652):

Senatori votanti	157
Favorevoli	150
Contrari	7

Il Senato approva.

Martedì 6 giugno seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1636).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1664).

La seduta è tolta (ore 19,5).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti

CLXXXVI TORNATA

MARTEDÌ 6 GIUGNO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	6523
Disegni di legge:	
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1664)	6527
ANCONA	6527
GALIMBERTI	6532
CRISPOLTI	6536
MARCELLO	6537
CELESIA	6540
SITTA, <i>relatore</i>	6542
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1636)	6524
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	6524
BARZILAI	6524
RAVA, <i>relatore</i>	6525
Relazioni:	
(Presentazione)	6524
Ringraziamenti	6523
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	6527

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Berenini per giorni 15; Bonzani per giorni 10; Brandolin per giorni 10; Cirmeni per giorni 15; De Michelis per giorni 5; Falcioni per giorni 3; Farina per giorni 5; Gasparini per giorni 3; Messedaglia per giorni 4; Miari per giorni 4; Montresor per giorni 2; Orsi per giorni 3; Ricci Federico per giorni 10; Rota Francesco per giorni 3; Suardo per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Malaspina e Resta Pallavicino ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri estinti:

« Roma, 1 giugno 1933-XI.

« Signor Presidente,

« A nome della mia famiglia e mio, desidero porgere a V. E. i nostri più vivi ringraziamenti per l'invio fattoci del resoconto della seduta in cui è stata rievocata la memoria di mio padre.

« Le condoglianze del Senato e di Vostra Eccellenza ci hanno particolarmente commossi.

« Mentre La prego di voler interpretare presso l'Alto Consesso i sentimenti della nostra gratitudine, voglia gradire, signor Pre-

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

sidente, gli atti della nostra riconoscenza ed i sensi del mio profondo ossequio.

« FOLCHETTO MALASPINA ».

« Milano, 2 giugno 1933-XI.

« A S. E. il Presidente del Senato del Regno,

« A mezzo di S. E. il Prefetto di Milano ho ricevuto copia del resoconto della seduta del 29 maggio nella quale l'Eccellenza Vostra ha voluto ricordare il mio povero padre.

« Commosso della squisita gentilezza esprimo, anche a nome dei miei fratelli, all'Eccellenza Vostra tutta la mia viva gratitudine ed il mio ringraziamento più sincero.

« Voglia, Eccellenza, accogliere l'espressione sentita del mio devoto ossequio.

« Obbl.mo

« GIOVANNI RESTA PALLAVICINO ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono state presentate alla Presidenza le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico « Benito Mussolini », in Bari, degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento di Napoli (1628). — (*Rel. Castelli*).

Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali (1668). — (*Rel. Marchisano*).

Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933 (1673). — (*Iniziato in Senato*) (*Rel. Luciolli*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1636).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. (*Vivi, generali e prolungati applausi; grida di: « Viva il Duce! »*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. (*Segni di vivissima attenzione*). Pregho il Senato di passare senz'altro alla votazione del bilancio del Ministero degli affari esteri.

I negoziati del Patto per la collaborazione e l'intesa fra le Quattro Potenze dell'occidente europeo sono giunti ad una fase che fra poco, in un senso o nell'altro, potrà essere conclusiva.

Mi riservo per questo, se necessario, di parlare domani. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai per una dichiarazione di voto.

BARZILAI. Onorevoli colleghi, una rapida dichiarazione di pensiero e di voto.

Quando, più che dieci anni or sono, l'onorevole Mussolini si presentava per la prima volta, Capo del Governo, in quest'aula che in verità non gli parve nè sorda nè grigia, io chiedevo di rivolgergli la parola.

Non avevo incenso da offrire o mirra da deporre ed era l'animo estraneo alle passioni di parte, non alle finalità di Nazione.

Dinanzi all'uomo nuovo, capo di un'audace impresa che si proponeva il rinnovamento delle nostre fortune, evocavo il pensiero di Giuseppe Mazzini: « La Nazione è l'istrumento, la vita internazionale il fine ».

In dieci anni, attraverso grandi lacerazioni e grandi creazioni, la compagine interna fu portata a poter secondare l'iniziativa di una missione europea.

E quando al Capo si affacciò lo spettacolo di un mondo non ancora stanco di odiare, di un'Europa inquieta nei mal-segnati confini, travagliata da cupidigie e da paure, da ambizioni e rancori e quasi prossima, dopo tanta distruzione di vite e di fortune, e tante ferite ancora aperte e attossicate dalla miseria o dalla sfiducia, a travolgersi, sommergendo ogni vestigia di civiltà, in nuovi conflitti, egli ebbe la possibilità e l'autorità di pronunciare una parola nuova, logica, semplice.

A fronteggiare il pericolo di altre stragi non illuminate da alcuna luce di ideale e senza speranza per alcuna delle parti di effettiva vittoria, occorreva stringere un patto di mutua comprensione nel quale alla parità dei doveri rispondesse l'eguaglianza dei diritti, tra vincitori e vinti.

La parola fu subito accessibile a tutte le anime non complicate, ebbe una eco profonda in quella della vecchia Inghilterra, trovò spiegabili perplessità ed esitazioni ed anche ostilità faziose ed inconsapevoli.

Ma con lo stesso spirito del quale si auspicava il trionfo duraturo nei rapporti tra le Nazioni attraverso le conciliazioni eque, gli onesti adattamenti, colla intuizione sicura che più degli articoli del trattato valeva il fatto morale imponente della sua conclusione, si diffondeva e guadagnava consensi tra i veggenti, l'idea partita da Roma.

Onde malgrado le agitazioni di paesi che sembrano assai malsicuri della legittimità dei loro lauti guadagni se tanto orrore mostrano della allusione discreta a pacifiche eventuali revisioni previste dallo Statuto di Ginevra (è la coscienza, diceva Amleto, che ci dà la paura), e malgrado le esacerbazioni nazionalistiche e le reazioni nostalgiche che può dare il potere perduto, l'idea parve vicina al trionfo.

Vi è oggi nel suo cammino un momento di arresto, certo non tale che possa giustificare una prognosi infausta. E se dopo i travagli di quello che fu qualificato dal Capo del Governo un lungo armistizio sorgeranno i primi albori di una giusta e lunga pace, sarà il più bel vanto di un superiore Uomo di Stato e al cospetto del mondo la conferma della antica, immortale genialità italiana (*Applausi*).

Gli sforzi non potranno fallire, perchè sarebbe la vastità del danno anche più ampia della utilità del successo. Sarebbe probabilmente la formazione definitiva l'uno contro l'altro di due campi trincerati, il risorgere dei programmi massimi, l'acuirsi delle provocazioni antiche e recenti. Sarebbe forse la fine ingloriosa della Conferenza del disarmo, il fallimento anticipato della Conferenza Economica, la inasprita battaglia delle monete e delle tariffe foriera di lotte più eruenta, la dimostrazione della vanità dei patti stretti per la conservazione della pace, da quello di

Locarno a quello di Kellogg, lo scadimento progressivo della Lega creata per garantirla.

All'Italia resterebbe la coscienza di avere, per l'iniziativa del Capo del suo Governo, con alto disinteresse, compiuto nobilmente un grande dovere. (*Vivi applausi*).

RAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *relatore*. Onorevoli senatori, non ho nulla da aggiungere alla relazione; non ho, anche a nome della Commissione di finanza del Senato, che a ringraziare, ammirare e plaudire l'opera del Duce, Capo del Governo, rivolta con alto pensiero e con tenace, provvida ed ammirabile costanza a garantire anni di pace tra le Nazioni e la vita della civiltà, del lavoro.

L'azione di Lui, che si esplica — in questi difficili anni agitati — in tanti campi, così precisa, ardita e savia, e sempre devota al bene della pace, fa ricordare a noi vecchi, amici dei libri, quell'ideale del « Defensor pacis », che animò gli scrittori politici del medioevo, e ne eccitò le fatiche e le dottrine.

« In un senso o nell'altro » ha testè detto il Duce « domani le trattative saranno decise ». Sia permesso a me ed ai colleghi della Commissione, e certo anche a nome di tutti i colleghi del Senato, esprimere l'augurio e fare fervido il voto che domani sia il giorno felice della conclusione dell'opera grande, e resti giorno memorando da consacrare nella storia civile d'Europa; così che possiamo salutarlo, poichè l'opera è nata dall'alto pensiero italiano, del Duce ed è originata da Roma, con le parole austere con cui Roma esprimeva l'augurio: *quod bonum faustum fortunatumque sit*. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

• Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, sono — per l'esercizio finanziario 1933-34 — quelli descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

È sospeso il contributo di lire 500.000 previsto dal Regio decreto 4 settembre 1927, n. 2119, a favore della Scuola superiore di malariologia in Roma.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Albini, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arlotta, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borsarelli, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Caviglia, Celesia, Cesareo, Chersi, Chimienti,

Cian, Cimati, Cippico, Ciruolo, Colonna, Conci, Concini, Cornaggia, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, De Capitani D'Arzago, Della Gherardesca, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Fantoli, Fara, Fedele, Ferrari.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Gatti Salvatore, Giampietro, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli, Lustig.

Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montuori, Mori, Morrone, Mosca.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante, Nuvoloni.

Pais, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironi, Pitacco, Porro, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Scialoja Vittorio, Sechi, Segrè Santorio, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Solari, Spezzotti, Spirito, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Varisco, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone, Volpi.

Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1636):

Senatori votanti	181
Favorevoli	165
Contrari	16

Il Senato approva.

(Vivi e prolungati applausi).

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ANCONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

ANCONA. Onorevoli colleghi, la situazione finanziaria è un po' delicata. La lira sta bene, potrei dire benissimo, il bilancio meno; meno, perchè abbiamo un *deficit* notevole, che ha già quattro anni di vita, e perchè per il momento, non c'è la possibilità di colmarlo. Io non me ne impressiono affatto; bisogna non preoccuparsene ma soltanto occuparsene.

L'Italia ha passato altre volte periodi identici, anche più notevoli, e li ha sempre brillantemente superati. Sono sicuro che supererà brillantemente anche questo. Però non si può confrontare la crisi attuale con le crisi così dette cicliche dello scorso secolo. La crisi attuale deriva dall'attuale disordine europeo, anzi mondiale; deriva da cause materiali e psicologiche così profonde e così gravi, che abbiamo veduto negli ultimi tempi due fatti che nessuno certamente attendeva: la svalutazione notevole della sterlina e quella del dollaro, le monete dei due paesi forse più ricchi del mondo.

La crisi, è inutile che io dica come si è generata; è talmente semplice, che non è il caso

di perdere tempo su questo argomento. C'è stata una notevole contrazione nelle entrate e contemporaneamente un notevole gonfiamento di spese per diverse necessità sociali, quali ad esempio la disoccupazione. È una triste calamità. La crisi ha in sé stessa delle cause che la prolungano e la inaspriscono. Ora lo scopo del mio discorso è di vedere quali sieno le possibilità di restaurazione.

Per una sola nazione esse sono limitate. Ma dobbiamo fare tutto il possibile per migliorare il bilancio e per lenire, per quanto si può, le conseguenze della crisi stessa. La prima domanda da farsi — per soddisfare al canone fondamentale che bisogna con ogni sforzo equilibrare il bilancio — è questa: come si equilibra? c'è la possibilità di equilibrarlo?

Orbene per equilibrare il bilancio evidentemente non ci sono che due vie: o aumentare le entrate o diminuire le spese.

Sulla diminuzione delle spese dirò dopo poche parole. È un argomento difficile e scottante sul quale però c'è qualche cosa da dire. Quanto all'entrate, il primo quesito che si presenta è questo: è possibile in questo momento aumentare il gettito delle imposte?

Basta dare una piccola scorsa ai grandi gruppi delle entrate per capire che ciò non è agevole; anzi che sembra impossibile! Pensate, onorevoli colleghi, che tutti i gruppi di entrate sono stati, come dovevano esserlo, influenzati dalla crisi: donde la grave contrazione. Nel gruppo primo, delle imposte dirette, abbiamo una notevole contrazione sulla più importante, ossia la ricchezza mobile che è una specie di termometro della situazione finanziaria ed economica. Con la ricchezza mobile siamo oggi a due miliardi e mezzo. Parlo della ricchezza mobile per ruoli, perchè l'altra per ritenuta è una specie di partita di giro: noi abbiamo per questa imposta circa un miliardo di diminuzione.

Non parlo delle imposte fondamentali, la fondiaria e la imposta fabbricati, perchè esse afferiscono principalmente non allo Stato, ma bensì agli enti locali. Se voi scorrete queste imposte dirette, vedrete che non si può oggi nutrire speranza che possano aumentare. C'è una piccola speranza, l'imposta complementare! Infatti essa ha camminato poco; dovrebbe camminare di più e certamente cam-

minerà di più, con l'applicazione del nuovo sistema di accertamento indiziario, molto ben congegnato. Ma l'imposta complementare non dà gran che; trecento milioni o poco più. Voglio supporre, anzi sono sicuro, che questo gettito aumenterà, ma di quanto? Supponiamo che giunga al doppio, ossia a seicento milioni! Però non subito, in qualche anno, perchè bisogna andare molto adagio con questa imposta, ed approvo molto la circolare famosa del Ministro delle Finanze, che ha raccomandato agli agenti di non eccedere nell'applicarla ed ha spiegato bene che questa imposta complementare deve essere non un inasprimento, ma principalmente una perequazione.

Delle altre imposte non mi occupo perchè sono transitorie, antiche imposte di guerra in punto di morte: rimane solo uno strascico di una certa importanza, l'imposta sul patrimonio, che dà ancora 400 milioni circa, ma anch'essa va estinguendosi e in pochi anni sarà finita.

Dal gruppo delle imposte dirette non possiamo dunque sperare molto!

Del secondo gruppo delle imposte sugli affari, la maggiore imposta è la tassa sugli scambi il cui reddito era stato preventivato in circa 1.250-1.300 milioni, cifra forse che non si raggiungerà; non possiamo sperare molto giacchè anche questo gruppo è tutto in maggiore o minore contrazione.

Viene poi il terzo gruppo delle imposte sui consumi. Esso è veramente delicato. Esso ha il dazio sul grano che è bifronte, perchè ha due facce, una che ride e una che piange. Ride la faccia dell'economia nazionale; piange quella del bilancio. Questa imposta è stata sempre una delle colonne del bilancio, giacchè noi importavamo da 10 a 20 milioni di quintali di grano, mentre ora, grazie alla vittoria del grano, questa fonte di reddito va diminuendo molto: quest'anno si sperava di poter avere un reddito di 800 milioni, mentre invece non se ne avranno neanche 500. È questa una grave perdita per il bilancio.

Le altre imposte sui consumi sono tutte molto gravate: lo zucchero dà più di un miliardo. Anche per questo gruppo, perciò, si ha una diminuzione nel gettito e non c'è neanche speranza di aumentare l'entrata, per

quanto si sia cercato di farla aumentare con certi dazi doganali « ad valorem » che sono stati messi per veder di compensare le perdite avute nel grano. Tali dazi « ad valorem » hanno dato 400 milioni, mentre ne abbiamo perduti più di 800 a causa della diminuita importazione di grano.

Ultimo gruppo di grandi imposte è quello dei monopoli che si basa essenzialmente sui tabacchi. Anche i tabacchi sono in contrazione: noi ci eravamo troppo fondati su di essi, e queste speranze sono andate in fumo. Abbiamo forse aumentato troppo i prezzi due anni fa e speravamo di ottenere molto da questo aumento; invece il consumo è diminuito, ed il gettito anche.

Speravamo di potere assegnare 300 milioni alla cassa di ammortamento. Questi 300 milioni non li abbiamo avuti e la Cassa di ammortamento non è morta, però quest'anno avrà soltanto 80 milioni di entrata. Ma ce ne sono 20 straordinari che provengono dalla liquidazione di certe sovvenzioni alle industrie che sono vicine a Trieste come l'Adria, il cotonificio Brunner ed altre. L'anno venturo però, se non si provvede altrimenti, l'entrata non sarà che di 60 milioni, e per ammortizzare un debito interno di quasi 100 miliardi è ben poca cosa. Non dimenticate che al principio, quando si è parlato della Cassa di ammortamento, si sperava dotarla con 500 milioni all'anno; li avevamo messi da principio, e molto giustamente, nelle spese effettive! Poi sono scivolati nel movimento dei capitali, poi si sono ridotti a 300 che dovevano venire dai tabacchi; oggi sono soltanto 60!

Ecco, onorevoli colleghi, i quattro grandi gruppi di imposte riguardo ai quali arrivo così a concludere che dalle forze interne, ossia dagli sviluppi interni delle imposte del bilancio, in questo momento non abbiamo molto da sperare! Non possiamo sperare che l'aumento del gettito, l'intensità delle forze interne restauratrici, possa colmare il disavanzo.

Allora che cosa si deve fare? Quale programma si può avere? Di programmi ce ne sono troppi. Ce ne è uno al quale dedicherò poche parole.

I faciloni delle finanze dicono spesso: siamo d'accordo tutti; è un periodo nel quale dobbiamo fare dei debiti; non pensiamoci! paghe-

ranno i nostri figli. Ora questo è un programma che non è accettabile. Di debiti pubblici ne abbiamo molti. E non c'è bisogno di dirlo; la guerra li ha ingrossati enormemente in Italia come ovunque. Prima della guerra il debito pubblico interno era al disotto di 14 miliardi. Oggi arriva quasi ai 100 miliardi: esattamente poco più di 96 ossia quasi 100. In questo sono compresi 8 miliardi circa di debito fluttuante. Il debito fluttuante cresce rapidamente anche esso: è cresciuto negli ultimi 5 anni, arrivando a circa 8 miliardi! E se si dovesse continuare così senza provvedimenti speciali, tra un anno o un anno e mezzo, sarebbe a 12 miliardi circa, cioè diverrebbe ciò che era, prima della guerra, tutto il debito dello Stato. Ma senza dubbio il Governo se ne occupa e se ne preoccupa, e provvederà saggiamente. Si sente dire qualche volta: i debiti interni contano poco; sono uno spostamento di ricchezza tra i cittadini. Ma non è giusto! È certo che i debiti esterni pesano di più dei debiti interni, ed è certo che, grazie alla saggia politica finanziaria del Governo, noi ne abbiamo pochissimi: il Morgan che non è grande cosa e che è rientrato in Italia in buona parte, e i prestiti alle aziende industriali, in maggior parte alle idro-elettriche. Non abbiamo quindi debiti esterni notevoli, mentre sono notevoli i debiti interni e, come dissi, non c'è la possibilità di dotare sufficientemente la cassa d'ammortamento che si riferisce, beninteso, ai debiti interni. L'ammortamento dei debiti esterni è invece ben altra cosa. È collegato alle riparazioni, ed è questione ancora aperta. Concludendo, questa via così semplice, così comoda (è comodo in fondo fare dei debiti e rimandarne il pagamento al futuro) non è ragionevole. Qual'è allora la via che si presenta ragionevole, nella speranza che sia possibile?

Ecco che cosa bisognerebbe fare: la prima cosa che, a mio parere, bisogna adottare, è l'economia. Credo, non so se esattamente, di essere stato il primo in questa aula a parlare di economie. Mi ricordo che ci fu allora una certa sorpresa sui banchi, da parte dei colleghi, capitanati da un collega che ha lasciato una grande memoria, un antico magistrato napoletano di cui tutti rimpiangiamo la perdita.

Ma fortunatamente il Governo d'Italia è stato il primo a entrare coraggiosamente nella via delle economie. Ne ha fatte molte, ma credo che alcune si possano, senza illudermi troppo, ancora fare. Voglio citare qualche esempio: pensate alle aziende parastatali. Non ne indico in modo speciale nessuna, le indico tutte. Forse in tali aziende è ancora possibile fare delle economie, che possono derivare anche da una loro migliore organizzazione.

Il Governo fascista fa molto, anzi moltissimo. Ma, quando si fa molto, qualche volta bisogna fermarsi un po', e vedere se ciò che si è fatto è ben coordinato o se ci sono dei ritagli, delle variazioni, delle migliori sistemazioni da attuare; se ci sono dei doppioni sempre costosi e dannosi da togliere! Potrei accennare a parecchi istituti finanziari, tra quelli che sorreggono la nostra agricoltura, per la quale il Governo ha fatto tanto. Vi sono parecchi istituti, tutti di credito agrario, che non so se siano bene coordinati e se non interferiscano un po' tra di loro. Non voglio fare degli esempi speciali nel campo agricolo; voglio fare solo un esempio speciale nel campo finanziario. Il Governo anche qui ha fatto molto: ha creato tanti istituti ed ha fatto bene. Ma ci sono istituti che sembrano interferire fra loro, come l'Istituto mobiliare italiano, l'Istituto per la ricostruzione industriale, poi la «S. O. F. I. N. D. I. T.», e parecchi altri che hanno in gran parte lo scopo di aiutare il commercio e l'industria.

Mi sono qualche volta domandato se questi istituti sono tutti ben coordinati e non interferiscano spesso tra di loro: e se non si possa sopprimerne qualcuno, e conglobarlo con qualche altro. Io non faccio nessuna proposta; ma questi istituti hanno press'a poco le stesse funzioni; voglio alludere specialmente all'Istituto mobiliare italiano e all'Istituto della ricostruzione industriale, nella sua sezione non di liquidazione, ma in quella di finanziamento.

Questi istituti fanno all'incirca gli stessi mutui, con la sola differenza che uno li fa, al massimo, per dieci anni, l'altro sino a venti.

Non voglio proporvi l'abolizione nè dell'uno, nè dell'altro; essi sono affidati alle cure di due valorosi presidenti, di cui l'uno è un nostro collega, l'altro è forse un nostro futuro

collega! (*Commenti*). Io non posso saperlo; posso solo intuirlo.

Mi sono chiesto se non si potrebbe conglobare questi due istituti e formarne uno solo. Ad ogni modo mi limito ad accennare soltanto a questa possibilità, che dovrà essere giudicata dal Governo: di coordinare cioè meglio questi istituti finanziari, i quali, per la fretta stessa con la quale sono stati creati, non danno forse tutti quei risultati che potrebbero dare, nonostante che sieno entrambi ben diretti. Parlo soltanto di questi due senza accennare agli altri.

In sostanza il mio concetto è questo: sottopongo al Governo la non peregrina idea di vedere se in questi istituti finanziari ce ne possa essere qualcuno da poter conglobare con un altro, onde semplificare i servizi. Tutto questo per arrivare con tutti i modi allo abbassamento del livello economico della vita, perchè credo che il livello economico che si stabilirà quando saranno cessate le conseguenze della guerra dovrà essere più basso del livello economico attuale che risente ancora della inflazione così dannosa dei tempi recenti, ed anche presenti!

Bisogna deflazionare anche le idee, le abitudini, le speranze; bisogna abituare il popolo ad una vita modesta, che è più tranquilla; non voglio dire ad una vita francescana che sarebbe troppo! Bisogna abolire tutto quello che ancora sa di lusso e di espansione.

Ecco perchè ho lodato il provvedimento del Governo che si riferisce alle società anonime. Il Governo ha limitato i consigli di amministrazione delle società anonime, riducendo il numero dei consiglieri; ne ha ridotto anche le propine ed a mio modo di vedere ha fatto molto bene. Perchè, diciamo la verità, questa industria dei consiglierati di amministrazione era diventata poco simpatica.

Una volta si è ecceduto, proponendo di inibire la carica di consigliere di amministrazione ai membri del Parlamento. Questo mi sembra un po' troppo. In Francia c'è questa inibizione. Certo vi sono membri al Parlamento che possono fare molto bene come consiglieri. Ma il provvedimento tende solo ad allontanare quelle persone che nei consigli non portavano alcuna competenza speciale, e si limitavano soltanto ad intascare a fine d'anno

grosse propine. Anche tutto ciò fa parte del sistema tendente ad ottenere le maggiori economie.

Detto tutto ciò sulle economie, non mi illudo certo che esse possano sistemare il bilancio dello Stato. Non è con questo che si potrà farlo. In ogni modo penso che dalle economie in tutto e in tutti molto si potrà ottenere.

Non si dimentichi poi la questione morale. Quando si assoggetta il Paese ad una pressione fiscale così grande, bisogna farlo con la coscienza tranquilla di avere applicato tutte le possibili economie. Ed ho finito questo punto relativo alle economie.

C'è ora un altro punto dal quale possiamo attenderci maggiori risultati di quelli ottenibili dalle economie. Parlo della riduzione dei tassi debitori (*Commenti*).

Sento ancora delle preoccupazioni! Le ho sentite anche due anni or sono da un collega mio carissimo amico. Allora già alludevo alla diminuzione dei tassi debitori per il debito pubblico, il che vuol dire in poche parole diminuzione dell'interesse del debito pubblico.

Da allora la questione è stata discussa apertamente. Se ne è parlato e se ne parla oggi, tanto che il Governo ha sentito il dovere, ed ha fatto molto bene, di negarlo, ligio al principio fondamentale di mantenere intatto il credito dello Stato, di mantenere i patti genuini, come sono stati conclusi.

In ogni modo, se non per oggi, sarà per domani, ma credo che una diminuzione ci possa essere! In Italia il denaro è troppo caro. Nei paesi occidentali, più ricchi di noi, i tassi di interesse sono più bassi, all'incirca della metà. Ed ha fatto molto bene il Governo ad iniziare una campagna per diminuire tali tassi; avete letto il provvedimento: non si possono emettere cartelle ad un tasso superiore al sei per cento; qualche volta al cinque, e magari al quattro e mezzo per cento. Le banche hanno concluso accordi per la diminuzione dei tassi.

CELESIA. Anche al tre e mezzo!

ANCONA. Anche al tre e mezzo? Tanto meglio, ma credo che questi saranno dei casi eccezionali. Certo si potrebbero emettere anche al due per cento, ma bisogna poi vedere se il pubblico li prende!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non fac-

ciano conversazione. Continui, onorevole Ancona.

ANCONA. Dunque, circa la riduzione dei tassi debitori, c'è una riserva latente che può dare molto di più che non le economie. Io calcolo a parecchie centinaia di milioni quello che si può risparmiare con la riduzione dei tassi debitori.

Una voce. E la ricchezza mobile?

ANCONA. La ricchezza mobile non si può toccare; oggi è quella che più conta. Sono due miliardi e mezzo mentre in passato si arrivò a 4 miliardi; quindi noi non possiamo diminuire il gettito diminuendo le aliquote; almeno per ora. Sgravare? Pel momento non è possibile!

Giorni fa sentivo il caro amico Berio che voleva sgravare la benzina! Certo la benzina è aggravatissima, come tutte le imposte di consumo. Costa due lire e, di queste due lire, una e mezza ed anche una e sessanta sono costituite da tasse. Ugualmente lo zucchero, il caffè ed altri prodotti del genere sono gravati moltissimo e non si possono certo aggravare di più per necessità di bilancio.

Concludo su questo punto della riduzione del tasso degli interessi confermando che qui c'è forse una buona riserva. Noi borghesi abbienti ci sacrificheremo; sappiamo farlo.

Dopo di ciò c'è il fatto, cui voglio accennare solo di sfuggita, della riduzione delle spese militari.

Non posso se non approvare il Governo il quale la propugna, non solo a parole ma a fatti, perchè, come voi sapete, in questo bilancio che si tratta di approvare, sono state ridotte le spese dei tre ministeri militari, ossia dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Sono veramente contento di questa riduzione delle spese militari e spero che, col tempo, potrà anche progredire. Certo non bisogna illudersi neanche qui. Tale riduzione è molto difficile e lunga; non si può pensare di chiudere le fabbriche d'armi da un momento all'altro; bisognerà procedere per gradi, spostare le maestranze a poco a poco, ecc. È quindi un problema difficile; però se non si affronta, o almeno se non ci si avvicina, non si risolverà mai!

Dobbiamo quindi fidare e sperare nella Conferenza del disarmo e proseguire nella nostra

politica. Dobbiamo sperare che le nostre idee siano propugnate con eguale fermezza anche dalle altre nazioni! E poi applicate sul serio!

Così vi ho detto, onorevoli colleghi, le tre maggiori possibilità su cui a mio modo di vedere possiamo sperare per la restaurazione del bilancio.

E qui si presentano due punti, o per lo meno un punto interrogativo, notevole. Quando?

Dice il collega marchese Tanari: quando cominceranno gli altri!

Certamente, è giusto, dobbiamo fare quanto sta in noi per spingerli a cominciare. Dunque, quando ci sarà la ripresa? Si sente spesso parlare della fine della crisi; si sente affermare che la crisi è finita o quasi finita; che sta per finire; che ci sono i sintomi del miglioramento; che siamo arrivati al fondo della valle, e risaliremo presto dall'altra sponda!

Io ci credo poco, perchè sono convinto che, se non si risolvono le questioni fondamentali, prima di tutto politiche, e poi le economiche, sarà ben difficile risalire e poter considerare veramente come finita la crisi. E non bisogna neanche illudersi che il miglioramento del bilancio possa essere istantaneo! Abbiamo messo quattro anni per arrivare al *deficit* attuale e ci vorrà quindi un certo tempo a rifare la strada in senso inverso per colmarlo. Sono sicuro che la percorreremo bene. Sono ottimista, perchè ho la fiducia non solo di fascista, ma di italiano! Soprattutto ho fiducia nelle virtù del nostro popolo e sono sicuro che colmeremo il nostro bilancio! Ma non bisogna illudersi che ciò possa farsi da un momento all'altro e quando dico che ci vuol del tempo, intendo dire che ci vorrà qualche anno.

La via d'uscita è quella indicata dal Capo del Governo, il quale ha detto: « *bisogna soprattutto durare* ». E noi dureremo; ma intanto desidero fare questo appunto o meglio dare questo consiglio al Governo: di vedere, con ogni mezzo, di limitare le spese; soprattutto di limitare l'incremento del debito pubblico che è troppo grave. Noi non possiamo durare ad un ritmo di quattro miliardi di *deficit* all'anno; bisogna assolutamente che noi diminuiamo questo ritmo.

Onorevoli colleghi, questo è il programma più giudizioso che io potrei immaginare: durare e diminuire più che si può le spese, fre-

nare più che si può l'aumento del debito, che comincia ad essere eccessivo.

Così ho fatto un quadro generale della situazione finanziaria, e spero di averlo fatto chiaramente. E si finiscano i salvataggi delle aziende. L'Istituto di liquidazione si è calcolato che costerà all'incirca 7 miliardi, tutto compreso. Ha le sue assegnazioni; ma è una spesa enorme, e tale costosissimo intervento dello Stato deve cessare! Purtroppo era necessario, ma ora basta!

Concludo, come ho cominciato, con la mia assoluta sicurezza che il bilancio si sistemerà. Ci sono, onorevoli colleghi, fortunatamente due grandi forze restauratrici: una vecchia ed una nuova.

La forza restauratrice vecchia è la mirabile resistenza e costanza del contribuente italiano, che sopporta il gran peso fiscale non solo senza fiatare, ma adempiendo sempre di più i suoi doveri verso l'Erario. Infatti molte imposte ora danno di più, perchè il numero dei contribuenti è aumentato; merito della direzione generale delle imposte dirette, che attira i contribuenti nelle sue file. È questa una constatazione veramente sincera. Il compianto Luzzatti diceva che il contribuente italiano è eroico; è vero, giacchè più che la constatazione dubbia se il peso fiscale in Italia sia maggiore che in altre nazioni, vale la constatazione che in Italia, malgrado il peso delle imposte, ben pochi si lagnano e la maggioranza dei contribuenti paga senza esitare, mentre le evasioni non sono così numerose come in altri paesi.

La nuova forza restauratrice, anch'essa potentissima, è quel senso di disciplina, quell'ordine e quel sentimento patriottico instaurato dal Fascismo. Per molto tempo si è pensato che il Fascismo fosse solo un fattore psicologico, spirituale, etico; questa guerra e questa crisi hanno mostrato che esso è anche un grande fattore economico e finanziario, perchè non so come l'Italia avrebbe potuto superare l'una e l'altra senza il Fascismo. Non voglio ora rispondere alla domanda: senza il Fascismo l'Italia sarebbe ora a posto? Io credo di no... (*commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Ancona, è inutile congetturare cosa sarebbe successo se le cose fossero andate diversamente!

ANCONA. Il Presidente dice di non inter-

rogare la storia non vissuta. Una cosa però voglio affermare, e cioè che senza il Fascismo non ci sarebbe stata un'Italia in piedi come lo è ora, tanto forte, tanto patriottica, tanto produttiva, e nella quale si possa avere tanta fiducia come in questa creata dal Fascismo. Credo che su questa affermazione saremo tutti d'accordo, poichè è la verità!

Spero di vedere presto esauditi i miei desideri, ossia che il Governo prosegua nella sua linea di condotta, poichè io credo che le direttive del Governo italiano siano le uniche per superare la crisi! Mi auguro che possano essere approvate non solo a parole ma anche a fatti, e che sieno seguite da tutte le altre nazioni con senso di leale ed efficace collaborazione! Con questo augurio io spero che l'Italia risalirà più velocemente sulla via del benessere e della civiltà, recando in cuore la saldezza degli affetti patriottici per questa nostra grande e sacra Patria! (*Applausi*).

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Mi rinerisce di dover portare il Senato dalle alte sfere della discussione finanziaria, di cui si è occupato l'amico Ancona, a quelle più modeste e più umili che io tratterò. Ma, diceva Giovanni Pascoli, citando Virgilio: *Arbusta iuvant humilesque myricae*. Anche quando su questi alti, forti arbusti di discorsi che qui sentiamo, se come edera si abbarbicano delle questioni minori, non credo che ciò possa disdire a questa Alta Assemblea.

Tratterò quindi e di volo due questioni di poco momento per venire ad un'altra questione che interessa e interesserà certamente il cuore del Capo del Governo, S. E. Mussolini.

Tratterò il problema dell'alta montagna, ricordando come il suo amato e sempre rimpianto fratello, da ultimo ancora rivolgesse il suo cuore e la sua mente ai montanari, con una voce che non si è spenta e che non si spegnerà perchè Egli è stato, ed è sempre, il vero apostolo della religione della montagna. (*Bene, bravo*).

I primi sono due argomenti semplicissimi. Si tratta innanzi tutto della tassa di cui all'articolo 225 del Testo Unico per la Finanza locale, per la ripartizione dei contributi stradali. La Commissione bada soprattutto alla portata delle tonnellate chilometriche. Quando

ci fermiamo alla breve cerchia di una provincia, questo criterio può andare benissimo, ma quando invece si tratta del grande traffico, quando passano quei mastodontici autocarri che l'amico Crespi chiamava «Carnera», avviene che fanno un gravissimo danno alle massicciate, e il profitto va non alle piccole provincie (sulle cui strade passano giorno e notte, con carichi straordinari e mai a vuoto), ma il profitto va alle grandi città, alle grandi provincie, là dove ci sono più centri di costruzioni industriali.

Io chiedo al ministro di rivolgere la sua attenzione su questo tema e dare al medesimo una migliore e più equa soluzione.

Due parole ancora sopra la noia della dogana in Valle di Roia. Nella Valle di Roia abbiamo questo disturbo e cioè: se si passa per le strade nazionali ci sono sei, anzi dico sette, visite doganali. Se invece si passa sulla ferrovia, ce ne sono quattro per l'incuneamento del territorio francese.

Non mi sembra fuor di strada se in questo momento, quando fino dall'America giunge il voto dell'abbassamento delle barriere doganali, io dica al ministro che, se non è dato abbassarle, almeno le diminuisca in quanto è possibile.

Passiamo ora al problema della montagna, che più mi interessa. La montagna si spopola per più ragioni. Il fenomeno, lo so, è generale e si verifica da noi come in Svizzera, come nella Spagna, in Francia, nella catena Carpatica, come nella Scozia. Ma se questa potesse essere una consolazione, io direi che è la consolazione dei dannati: *solutium miseris socios habere penantes*. Si afferma che la civiltà della pianura è quella che invade i monti. E allora sarebbe un fenomeno sociale. Però vediamo quanto a tale fenomeno contribuisca la gravità dei tributi e se convenga o no porvi rimedio.

Lo spopolamento di questo mezzo secolo ascende nientemeno che alla perdita di circa 300.000 abitanti e a darne la prova leggo la statistica che è dolorosa: Aosta nel 1881 aveva 54.084 abitanti, ora ne ha soltanto 42.662; Cuneo ne aveva 106 mila, ora ne ha 89 mila; Novara ne aveva 16 mila, ora 14 mila; Torino ne aveva 60 mila, ora 49 mila; Vercelli 8 mila, ora 6 mila; Imperia 16 mila,

ora 14 mila; Como 18 mila, ora 16 mila; Aquila 68 mila, ora 72 mila; Campobasso 29 mila, ora 26 mila; Chieti 29 mila, oggi 27 mila; Salerno 46 mila, oggi 43 mila; Potenza 55 mila, oggi 43 mila. Parlo di abitanti della montagna.

Se poi veniamo ai comuni isolati abbiamo: Solmonia di Torino aveva 369 abitanti, ora ne ha 105; Boisson aveva 489 abitanti, oggi ne ha 198; Bersezio ne aveva 670, oggi ne ha 330; Sambuco ne aveva 1170, oggi ne ha 494; Groscavallo da 598 abitanti a 254; Piedicavallo da 3 mila a mille, ecc.

Se si visitano questi nostri comuni alpestri, onorevole Capo del Governo, io credo che si ha l'impressione che vi sia passato un vero terremoto.

Si vedono case in rovina, altre cadenti, e se si entra là dentro, c'è da domandarsi se quelle case siano covili oppure abitazioni; covili che non riamerebbero gli animali, e allora si capisce che non con grande dolore siano stati abbandonati. Per ripararsi dai lunghi e rigidi inverni, poichè scarseggia il combustibile, si sono praticati dei buchi che vorrebbero essere finestre, dove non entra la luce poichè se entrasse se ne andrebbe via il calore, quel calore che è irradiato dai conviventi animali nonchè dal letame che viene con cura sollecita custodito là, in un angolo come una stufa.

Ma quel caldo umido diventa un focolaio di incubazione dei germi patogeni dovuto alla fermentazione delle sostanze organiche.

Conseguenza di tutto questo è che quando viene la Pasqua e il montanaro torna alla pastura, ed esce dal suo abituro, egli è sempre pallido, anemico, emaciato.

Eppure su quei veri *tukul* pesano le imposte comunali e anche quelle governative.

Mi servo della più recente statistica: azienda agricola (media montana) con tre giornate di campo o prato, verso fondovalle, e cinque giornate di bosco o pascolo mediocre, non irriguo, con un patrimonio zootecnico di due capi bovini, due caprini o suini. Carico tributario: terreni 150 lire; tassa bestiame 50 lire; contributi sindacali 30 lire; tassa di famiglia 30 lire; altre tasse 10 lire. Totale: 270 lire.

Guai poi se si diventa infermi, perchè in alcune annate la neve è tanto alta che il medico non ci arriva più, ed allora: *proficiscere*

anima christiana! Se vive, bene; altrimenti le salme le mettono sul fienile aspettando la stagione buona per portarle giù.

Tutti vivono di quelle poche terre che, come fazzoletti gialli, si vedono sulle rocce, ed il medico tocca pagarlo. Tra i disagi del percorso e il diritto di visita, il costo va dalle cinquanta alle sessanta lire. Cioè tutto il risparmio dell'annata, se basta. Perciò si lascia che la natura operi da sè, tanto più che per procurarsi i medicamenti bisogna assoggettarsi a lunghi tragitti tra il ghiaccio e le nevi, perchè le farmacie si trovano all'imbocco delle valli.

Perciò pregherei il ministro, tanto più che il montanaro non gode di questo servizio medico (che pure paga, perchè contribuisce anche esso alle spese della condotta, e adesso il Governo ha imposto, oltre al medico condotto, anche l'ufficiale sanitario), pregherei l'onorevole ministro, dico, di vedere se non fosse possibile, come già si è fatto per i maestri, di avocare allo Stato, almeno per l'alta montagna, il servizio sanitario che oggi è ipotetico, per farlo diventare reale.

Il problema della nutrizione è molto facilmente risolto: un po' di pane e un po' di minestra. La polenta è troppo cara. Un po' di minestra, intendiamoci, fatta con acqua e sale, perchè il latte è un mezzo di produzione dei latticini, un mezzo di entrate. Poi aria e sole, quando c'è e quando scalda; aria e sole che finora non son gravate d'imposte.

Al pane si provvede con fatiche e stenti; i meno poveri col somarello, i più poveri con la gerla sulle spalle, arrivano a strappare alle rocce quel po' di suolo che produce poi la magra segala. Ecco tutto.

Del vino non ne parliamo. Qualche volta, quando c'è festa al villaggio, o quando si reca alla fiera, il montanaro beve del vino che oggi è diventato nello stesso tempo vino e commestibile tanto è spesso e riesce ad ubriacare facilmente questa povera gente che ne beve di rado.

Un grande storico, Giulio Michelet, ha scritto sulla montagna un libro che è tutto un grido di dolore, finora inascoltato anche in Francia, sua patria, che vede deserte le sue valli, sfuggite dai contadini come terre maledette. Si comprende da tuttociò, come l'onorevole

ministro della guerra sa, che le statistiche militari segnano una diminuzione dell'elemento dell'alta montagna. Vedo che l'onorevole ministro assente con me; è con dolore che noto questa circostanza, perchè sguarnire di popolazione l'alta montagna è privare della sua più potente copertura fisica e morale l'Italia. La storia ricorda come hanno combattuto tutti questi prodi montanari; hanno combattuto così valorosamente che uno dei più grandi poeti della patria ebbe a proporre che su ogni vetta dell'Alpe fosse inciso un nome di un caduto alpino. (*Bravo. Applausi*).

Certo il patriottismo è una gran bella cosa. Don Abbondio osservava che la patria è là dove si sta bene e da don Abbondio non si poteva attendere che una tale meschina definizione. Però il Manzoni avvertiva che anche il bambino riposa volentieri sul seno della mamma e cerca con avidità e fiducia la poppa che l'ha dolcemente alimentato, ma se per divezzarlo viene bagnata d'assenzio, ritira la bocca. L'assenzio qui, onorevole ministro delle finanze, è proprio largito da lei ed io mi rivolgo a lei (*ilarità*), perchè quando ho parlato agli altri suoi colleghi mi hanno dato tutti il suo indirizzo, essendo lei che detiene i cordoni della borsa...

JUNG, *ministro delle finanze*. Della borsa dello Stato, non dei comuni!

GALIMBERTI. I comuni sono soggetti allo Stato. Ma se detiene i cordoni della borsa, detiene pure sul petto un'argentea medaglia guadagnata col suo valore precisamente sui monti del Trentino! (*Applausi*).

Vedendo qui il mio comandante del 10° reggimento, desidero fargli una calda raccomandazione: che, in quei lieti raduni di alpini per le città d'Italia, i suoi bravi soldati non si cingano la nobile fronte solamente di pampini giulivi, ma vi innestino pure quel modesto fiore che è l'alloro della montagna e che risponde ad un dolce nome: «Non ti scordar di me». Non scordarsi dei loro fratelli che non menano una vita così allegra sulle montagne. (*Applausi*).

Si è suggerito, a rimedio, di cambiare la policoltura montana con quella sola del pascolo: ma nell'alta montagna difficilmente i bovini trovano il pascolo adatto, appena appena vi possono pascolare gli ovini ed i ca-

prini e ora, ignoro per quale motivo, vi è la decisa volontà di eliminare queste povere capre che formano il patrimonio di alcune famiglie montane. Questa decisione si è constatata nell'applicazione della tassa comunale sempre crescente. Superiore a quella degli ovini, alla quale si deve poi aggiungere quella governativa, che grava pur sui caprini. La tassa è di oltre lire 20 per ogni capra e, quando si pensi che una capra vale sì e no 70 lire, e che venti lire si devono dare per le imposte, non so davvero qual bel guadagno resti al detentore di essa.

La tassa del pascolo comunale vede i suoi valori più alti nei comuni delle alte e medie valli, dove i comuni possiedono dei beni considerevoli. La capra quindi viene respinta da tali pascoli perchè tassata in modo esorbitante e deve rifugiarsi nelle regioni più aride, che possono essere solamente sfruttate da questo animale e dove la foresta più non arriva.

Fu anche consigliato di cambiare, come ho detto prima, la coltura del pascolo in forme industriali. I consigli costano poco ma un nostro proverbio dice: « metà consiglio e metà quattrini ». E qui i quattrini non ci sono, anzi li prendono il Governo e i comuni con delle tasse che sono assolutamente gravi!

Del resto, ecco come viene protetta l'industria montana:

B) Molino idraulico — 2 Palmenti — H. P. nominali: 16; produzione reale media: 4 quintali al giorno nei periodi estivi; nessun dipendente; classifica III categoria.

Carico tributario:

Licenza d'esercizio	L.	150 —
Concessione d'acqua (can. l. 12 HP)		120 —
Ricchezza mobile (14 %) su 4500 imponibili		630 —
Tassa camerale (0,50 %)		22,50
Tassa provinciale (1 %)		45 —
Tasse comunali		112,50
Contributi sindacali		37 —
Totale	L.	1117 -

In questi termini considerata l'industria montanara va ognor penando.

Riassumendo dico che occorre provvedere riparando ai passati e recenti errori.

Nel 1868 una legge denominata dal suo autore « Carloni » imponeva alla carlona a tutti i comuni di fare le strade.

Questo ottimistico concetto ha avuto questi effetti: non si distingueva la costruzione delle strade da costruire in pianura, con tutta agevolezza, da quelle montane dove le rocce e i burroni richiedono ingentissime spese, a cui hanno dovuto sopperire i comuni facendo dei debiti che non hanno ancora pagato. Per pagarli hanno dovuto vendere le selve, che furono abbattute, procurando inondazioni in pianura, cosicchè dal piano si è reclamato il rimboschimento delle montagne; il rimboschimento ha prodotto la perdita dei pascoli e del bestiame, cospite di ricchezza della montagna. Il divieto del pascolo è sancito con gravissime conseguenze penali ed economiche, con vantaggio della pianura e con perdita per la montagna.

Passo a parlare della elettricità prodotta dalle acque dell'alta montagna. Tale impiego delle acque per la produzione della elettricità non ha avvantaggiato i paesi montani a favore dei quali si sarebbe potuto devolvere un contributo o si sarebbero potuti compensare con la illuminazione elettrica gratuita. Invece vediamo che queste società sfruttatrici intavolano ancora delle liti per far pagare quell'acqua sottratta agli utenti cui fu tolta.

Ecco le vere ragioni dello spopolamento della montagna da cui derivano i seguenti inconvenienti:

1° la decimazione del patrimonio zootecnico;

2° il deterioramento dei beni immobiliari abbandonati, con perdita dell'Erario;

3° le frontiere indebolite dei suoi difensori;

4° nove milioni di lire all'anno che si perdono: perchè, assegnando secondo le tabelle infortunistiche un valore medio di lire 30 mila alla vita umana, i 300 valligiani, che solo nella mia vallata del Maira emigrano ogni anno in Francia, equivalgono a 9 milioni che sono gratuitamente regalati ai signori francesi. Oltre al contributo di sangue, perchè chi esaminò le statistiche mortuarie francesi nell'ultima guerra ha letto quanti nomi dei nostri montanari figurano caduti per salvare la loro nuova patria, la Francia. (*Approzzioni*).

Al fine di evitare questo spopolamento sarebbe necessaria una diminuzione delle imposte e una riduzione dei carichi ai comuni poveri.

Qui ricordo quanto disse, al congresso del 1929 in Asiago, Arnaldo Mussolini, il quale, parlando del problema montano, constatava che quasi tutti si accorgevano finalmente « che vi è una popolazione che è aggrappata alla montagna come le ostriche allo scoglio e che questa popolazione va difesa, protetta e aiutata ». Questo discorso Egli chiuse in un impeto di commosso lirismo: « La montagna che si toglie dal grigio uniforme del piano è più vicina alle stelle così come la gente montanara, quadrata, saggia e silenziosa, è più vicina al cuore d'Italia ». Santissimamente!

La voce di questo grande apostolo della religione della montagna, noi la custodiamo come una specie di testamento spirituale, onorevole Mussolini; e quando una voce, fatta sacra dalla tomba, viene così dall'alto piena di verità e di giustizia, non c'è da dubitare che il Governo provvederà a tanto triste condizione dei miei montanari. (*Applausi e generali congratulazioni*).

CRISPOLTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Mi sono iscritto a parlare precisamente quando ho saputo che il nostro collega onorevole Galimberti avrebbe trattato del tema della montagna. Io non avevo la pretensione, e non l'ho, di aggiungere autorità alle sue parole, quella autorità che viene a lui dalla sua persona e dalla grande esperienza fatta sui luoghi di cui è rappresentante in Senato. Ma mi pareva, data l'importanza, e diciamo pure la commozione che produce un tale tema, essere opportuno che un'eco immediata il suo discorso incontrasse in qualche membro del Senato, anche fra gli uomini nati lontano dall'alta montagna, se questi uomini abbiano conoscenza di essa, come avviene a me per la Valle Stura, che mi è carissima per lunga dimora e per memorie sacre. Ascoltando dall'onorevole Galimberti le cifre dello spopolamento io mi dicevo che tuttavia le statistiche delle provincie e dei comuni, dove lo spopolamento si avvera, non danno l'impressione adeguata del disastro che si va compiendo. Infatti, siccome una provincia è

costituita in gran parte di gente non montanara, la diminuzione recata da questo spopolamento non altera gravemente lo stato della popolazione generale. Ugualmente nei comuni anche di montagna le statistiche non dicono la differenza che c'è tra quello che avviene nel capoluogo e quello che avviene nelle frazioni sparse. Nei capoluoghi, a occhio nudo, non si vede immediatamente lo sfollarsi della gente. Alcune agiatezze, un po' d'artigianato e di commerci ne trattengono una certa parte; ma, se voi andate nelle frazioni, voi toccate con mano la gravità dello spopolamento. Esse erano non dico fiorenti, perchè lo stato delle abitazioni era quale l'onorevole Galimberti lo ha descritto, ma popolose; e vi si faceva in qualche modo una vita in comune, rallegrata dalla vicinanza dei coabitatori. Andatevi ora: frazioni di 30 o 40 famiglie al tempo della guerra sono spesso ridotte oggi a dimora di due o tre famiglie soltanto, e questi superstiti, che vanno vagando come ombre di gente abbandonata da tutti, hanno raccolto le chiavi dei miseri tuguri disertati e assistono a vederli lentamente crollare.

Certo, sono molte, come accennava l'onorevole Galimberti, le ragioni per cui gli abitanti dell'alta montagna cedono alla doppia tentazione dell'espatrio e dell'urbanesimo, alla tentazione cioè che contrasta radicalmente col programma di cui si gloria il Regime. Essendo molte le ragioni sono molti naturalmente i rimedi necessari. Ma io mi limito a quei rimedi che hanno rapporto col bilancio delle finanze del quale discutiamo, e specialmente colle imposte di carattere erariale.

Io li ho desunti dall'opinione di persone più pratiche di me e che vivono continuamente a contatto con la gente di montagna. Quel che essa invoca, lo specifico brevemente. Occorre, primo, che sia soppressa in quelle zone la tassa sulla ricchezza mobile agraria, perchè la tassa c'è, mentre la ricchezza mobile agraria non c'è. Poi, rivedere la classificazione dei terreni montani in modo che nelle regioni più sterili sia diminuito il calcolo del reddito imponibile, mentre, con la classificazione generica che si usa adesso, anche i terreni più sterili sono pareggiati, non dico ai migliori, ma ai secondari con danno e assoluta ingiustizia per quelli che stanno più in alto. In terzo

luogo, aiutare finanziariamente i comuni che si sforzano con le loro opere ad accrescere il benessere delle popolazioni. Certo è che si vedono comuni i quali fanno ogni possibile sforzo, ogni possibile sacrificio per fornire la loro terra di qualche strada di più, di qualche ponte di più ecc., nella speranza che venga poi lo Stato in aiuto a loro, ma queste speranze si dileguano il più delle volte per via. In quarto luogo, sussidiare quei montanari che, invece di abbandonare la propria casa, fanno spese e fatiche per migliorarla. Quinto, espropriare a favore dei montanari rimasti, vendendole loro a basso prezzo, le case abbandonate da quegli emigranti che acquistano cittadinanza straniera. Modo repressivo certamente, ma giusto premio alla popolazione fedele alla propria terra e giusto castigo a coloro che si fanno nazionalizzare altrove. Finalmente, rivedere gli oneri che pesano ora sui comuni per il passaggio dei reparti militari, poichè si sa benissimo che vi sono delle provviste che i comuni debbono fornire e che per la propria condizione agricola (come per esempio per la paglia) non producono in quantità sufficiente, cosicchè bisogna andarle a comprare altrove, con grave peso per i piccoli enti locali.

L'onorevole Galimberti non ha detto una cosa che fa molto onore alla sua provincia cuneese, che cioè vi si è costituito un Ufficio della montagna per provvedere a tutte le necessità di essa. Ma in quella provincia, e in altre che ne abbiano seguito o ne seguano l'esempio, si richiederebbe un'espansione provvidissima, che cioè tali uffici, invece di rimanere chiusi nel capoluogo, stabilissero corrispondenti o dipendenti nel cuore della montagna stessa, in modo che la voce dei montanari potesse direttamente arrivare fino a loro, ed evitare loro, per effetto della lontananza, ogni provvedimento che sappia di generico e di dottrinario, aiutandoli a procedere con perfetta cognizione di causa.

Non mi estendo di più perchè mi ero proposto unicamente di confermare coi sentimenti e di appoggiare con le proposte ciò che ha detto benissimo l'onorevole Galimberti.

E chiudo con un argomento che deve avvalorare le richieste di noi due: eccolo. Da quelle terre montane sono sorti i più gagliardi al-

pini; essi, che hanno mirabilmente difeso la grande Patria, hanno diritto che questa custodisca la loro piccola patria di origine. E, poichè la maggior parte delle terre montane sta ai confini della Patria, è necessario che, mentre l'Italia nel suo interno rifiorisce sotto tutte le forme, alle sue porte non dia spettacolo di un deserto desolato. E ho finito. (*Applausi e congratulazioni*).

MARCELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Onorevoli colleghi, dopo avere ascoltato con vivo interesse, e molto appreso dagli importanti discorsi pronunciati finora nel corso di questa discussione, io mi presento modestamente con qualche raccomandazione, che affido al benevolo esame dell'onorevole ministro delle finanze.

Vi sono presso di noi molte leggi, le quali comminano ammende e multe in denaro. Fra di esse quelle che tendono a tutelare la onestà del commercio e la pubblica igiene.

Già, quando ebbi a riferire sui recenti provvedimenti contro le frodi nel commercio del burro, credetti doveroso di porre in evidenza la insufficienza dei mezzi posti a disposizione dello Stato per conseguire il rispetto della legge.

Ne accennai ripetutamente in seguito, anche nell'occasione dei provvedimenti a tutela della genuinità dell'olio di oliva, ed aggiunti allora una osservazione, che mi sembra valga la pena di essere ripetuta, quella cioè che male si tutela la genuinità dell'olio di oliva quando si permette che, in un medesimo spaccio, si venda olio di oliva e olio di semi, ciò che consente facilmente di preparare di volta in volta olio miscelato, che la legge giustamente vieta. In Spagna è vietato di vendere le due specie di olio nel medesimo locale.

Circa due anni fa, fu votata dal Parlamento e promulgata una legge sull'uso del nome «seta». Per la ostilità di chi aveva interesse a che fosse mantenuto l'equivoco, la legge entrò in vigore soltanto il 1° dello scorso dicembre; ma, pur tuttavia, le disposizioni di essa e quelle del regolamento non sono ancora interamente osservate.

All'esterno dei magazzini, ove si dice di vendere manufatti serici, non viene esposto

il prescritto cartello con la riproduzione del marchio di Stato destinato a garantire la genuinità dei manufatti di seta naturale. Sui cartelli di richiamo, posti sui manufatti in mostra, si vedono ancora chiamati serici, o distinti con appellativi che tali li possano far supporre, articoli che serici non sono, o che la legge non ammette che sieno chiamati serici.

Non varrebbe quasi la pena di ricordare lo abuso dei titoli nobiliari, tanto esso è diffuso ed a tutti noto.

Quando una persona non ha diritto a titolo alcuno, allora lo si dice, o lo si fa dire, nobiluomo, o meglio ancora, lo si indica con le iniziali « N. H. ».

È vero che questo è il più modesto dei titoli nobiliari. Ma è quello che i patrizi veneti, nella loro repubblicana modestia, avevano adottato per sè medesimi, mentre riserbavano i maggiori titoli di conte, marchese ecc. alle famiglie più benemerite e maggiori del loro dominio.

È certamente modesto il titolo di nobiluomo o di nobildonna, ma ciò non toglie che storicamente e legalmente questo titolo competesse e competa tuttora al solo patriziato veneto. Così come il trattamento di *don* appartiene soltanto a cittadini di alcune parti d'Italia, prevalentemente in conseguenza del dominio o della influenza spagnuola. Quindi non si può attribuirlo a chi non competa per eredità o, in seguito, per nuovi conferimenti da parte di S. M. il Re.

Si dirà: che c'entra col bilancio in discussione quanto sono andato ora dicendo?

Mi sembra invece che in questo momento, nel quale lo Stato è in bisogno ed i cittadini sopportano un così grave carico di imposte, debba essere curato anche questo, pur modesto, cespite di entrata; tanto più, in quanto che esso può essere facilmente ingrossato con una più diffusa e severa applicazione delle leggi, con utilità dell'Erario, con vantaggio della pubblica igiene e dell'economia nazionale, procurando insieme maggiore prestigio allo Stato per la conseguita obbedienza alle sue leggi.

Io credo che una delle ragioni per cui non si hanno ora maggiori risultati materiali e morali dalla applicazione delle multe, delle am-

mende ecc., sia da ricercare nel fatto della troppo scarsa parte che viene fatta al denunziatore, e nella scarsa pena che si danno gli uffici competenti nel ricercare ed interessare persone, sia appartenenti alle amministrazioni dello Stato, sia anche estranee, perchè si dedichino a questa, pur ingrata, funzione.

Un tale servizio di vigilanza e di inchiesta non rende certo simpatiche le persone; occorre, perciò, che esse trovino, nella utilità propria, adeguato compenso. Poichè non è di personale convenienza il molestare fornitori, i quali vi possono procurare generi alimentari od altro a condizioni vantaggiose, o di inimicarsi persone che possono trovarsi in condizioni di concedere vantaggi di qualsiasi natura.

Per le medesime ragioni ha probabilità di rimanere lettera morta anche l'articolo 515 del nuovo Codice penale, che colpisce, anche con pene pecuniarie, chi vende una cosa per un'altra, se non si trovi chi abbia stretto dovere di farlo rispettare o non si incoraggino i delatori con particolari utilità.

Avrei finito su questo punto, ma, giacchè mi trovo ad avere la parola, voglio ricordare due magistrature vissute ai tempi della Repubblica di Venezia: quella del « Cattaver » e l'altra degli « Scansadori alle spese superflue ».

La magistratura del « Cattaver » (trovare averi) fu creata per un anno il 26 giugno 1280 e poi fu sempre mantenuta. Aveva lo speciale incarico di attendere alla conservazione ed al riacquisto dei beni dello Stato; di inquisire per scoprire se vi fossero ragioni da far valere a favore della pubblica finanza; era tenuta, ove occorresse, a fare inchieste sopra ogni pubblico ufficio ed a formulare proposte in iscritto da presentarsi al Doge, ai Consiglieri ducali ed ai Capi della Quarantia. I « Cattaveri » potevano intervenire in tutti i consigli che trattavano di materie economiche. Erano perciò anche membri del Senato per la durata del loro ufficio. Spettò in seguito a questa magistratura di giudicare anche le controversie fra gli incantatori dei pubblici dazi; il presiedere ai piloti veneti per la sicurezza dei navigli nei viaggi dall'Istria a Venezia; l'inquisizione sulle usure; denunciare le eredità vacanti appartenenti al fisco. Presso questo magistrato si facevano pure, nei casi di naufragio, le prove dette di fortuna.

Gli « Scansadori alle spese superflue » furono nominati per la prima volta nel 1576 dopo la battaglia di Lepanto, per scemare le spese superflue di tutti gli uffici a vantaggio del pubblico Erario, assumendo in questa materia anche cure che incombevano ad altri magistrati e avendo pure l'incarico di esaminare la contabilità e le casse di tutti gli uffici.

Nel ricercare le notizie circa queste due magistrature ho ricavato anche dell'altro in materia di amministrazione del pubblico denaro. Non ne faccio cenno perchè sarebbe ingombrante ed anche superfluo. Ma mi sembra non sia male farne presente il ricordo.

Ho accennato alle due magistrature veneziane, perchè mi sembra che, in questo difficile periodo, non debba esser giudicato fuor di luogo il richiamo da me fatto alla esperienza del passato.

Oserei pure pregare il Governo di esaminare se e come, in qualche parte, non si potessero affidare analoghi incarichi a particolari commissioni che potrebbero essere costituite anche con elementi autorevoli, sperimentati e competenti presi dalle assemblee legislative, analogamente a quanto si faceva a Venezia.

Prima di chiudere il mio discorso, ancora un'osservazione. Nello scorso gennaio i giornali davano notizia di una riunione tenutasi fra ispettori di finanza e dei metodi che il Fisco avrebbe seguito negli accertamenti necessari per la giusta applicazione della tassa complementare.

In questa materia, ed in genere circa quanto i funzionari saranno per fare, mi sembra che tanto meglio sia, quanto meno si stampi. Tutto può servire per sollevare critiche e facilitare contrasti. Perciò credo che tale pubblicazione sia stata inopportuna e fors'anche di danno, perchè, se da una parte essa è stata cagione di inutili allarmi, dall'altra ha certamente eccitato a maggiori cautele coloro che si propongono di essere inadempienti.

La legge esiste, ed ai funzionari spetta il compito di applicarla secondo giustizia impedendo le evasioni, perchè evasione vuol dire ingiustizia.

Quanto alle vie da seguire per ottenere l'intento, anche senza arrivare alla prestazione del giuramento, metodo pur seguito con successo, anche educativo, in altre fra le mag-

giori nazioni, tutte le vie sono buone, quando sieno nell'ambito della legge e valgano a condurre allo scoprimento della verità. L'aver accennato in quel comunicato particolarmente agli elementi che si possono trarre dal tenore di vita, elemento del resto assai spesso fallace, pare a me sia di danno per la finanza dello Stato, e per la collettività dei cittadini; per la finanza, perchè renderà sempre più cauti ed avari i più sordidi fra i possessori di ricchezze; per la collettività dei cittadini, perchè questa tanto meno guadagna quanto più si contraggono le spese; mentre quanto più ampie e lussuose siano le abitazioni, quanto più larghe siano le abitudini di vita, tanto maggiore sarà il guadagno di chi lavora.

D'altra parte, quale particolare bisogno vi è di sorvegliare il tenore di vita per conoscere con sufficiente esattezza quale sia la ricchezza di un cittadino, di un ente o di una famiglia? Non vi è banca o persona, che realmente voglia esserne informata, la quale non vi riesca ed in tempo non soverchio.

Io medesimo, nella mia, ormai, lunga vita, molte volte mi sono trovato nella necessità di dover assumere informazioni sulla esatta consistenza patrimoniale di persone o di enti, e ciò mi è sempre facilmente riuscito e senza una lunga aspettativa.

Già altre volte ebbi occasione di dire in quest'aula, ed altrove, del danno che viene all'economia nazionale, e per naturale ripercussione, alla finanza dello Stato dalla progressività delle imposte, la quale, per l'imperversante demagogia, fu in questi ultimi lustri sempre meglio diffusa ed intensificata nella legislazione degli Stati moderni. E quanto io ora affermo potrebbe trovar conferma in una non scarsa letteratura. Fra l'altro, nel volume di prossima pubblicazione delle memorie di Luigi Luzzatti si troverà inserita una lettera del 30 luglio 1894 diretta al Rattazzi, nella quale, a proposito della progressività delle imposte, si legge: « È un formidabile problema, ma il mondo ci va, forse perchè è fatale la perdizione . . . ».

Spero fra non molto di aver raccolto gli elementi necessari alla patente dimostrazione del mio assunto, e mi permetterò di portarli qui a provare anche quanta parte di responsabilità competa alla progressività delle im-

poste nella formazione e nella diffusione della disoccupazione. Non vi è, frattanto, bisogno di dimostrazione, tanto ciò è evidente, per sostenere che la progressività dell'imposta eccita gli astuti a sempre meglio occultare le ricchezze, anche facendole emigrare, rendendo così più difficile e perciò anche più ingiusta la esazione delle pubbliche gravezze, con danno evidente dell'Erario e dei buoni cittadini.

Se l'imposta fosse soltanto proporzionale, quanto più facile ne sarebbe l'esazione e quanto maggiore l'utile della finanza! Sono tanto scarse le grandi fortune, alle quali vengono applicate le più alte percentuali!

Già senza difficoltà alcuna, si potrebbe percepire una buona parte dell'imposta complementare — quella parte che oggi più facilmente sfugge — con una ritenuta sulle cedole dei titoli di ogni specie nazionali e stranieri, chè, anche delle cedole straniere, assai poche potrebbero sfuggire ad un avveduto controllo. Analogamente si potrebbe procedere anche per molti altri titoli di entrate personali.

Ed ora chiudo con l'assolvere ad un dovere che la mia coscienza mi impone: quello di rendere omaggio alla feconda attività dell'onorevole ministro delle finanze, il quale, sotto la guida illuminata e possente del Duce, già tanto bene ha recato alla pubblica cosa e tanto altro si prepara a recarne ancora.

Se le mie critiche saranno giudicate eccessive, se di poco momento le mie proposte, se ho errato, in qualche apprezzamento, lo si perdoni; ma, quanto io ho nell'animo, ho bisogno di dire francamente, spinto come sono dal mio costante ed appassionato desiderio di servire il mio Paese finchè Dio mi darà vita.

Io nacqui circa ad un anno di distanza dalla battaglia di San Martino e Solferino, quando l'Italia stava per scrivere quella storia, che pare un sogno.

Ricordo gli ufficiali austriaci ed il cannone rivolto all'esterno dall'angolo del Palazzo Ducale, ricordo i due esili di mio padre e le aquile bicipiti su ogni pubblico edificio.

Questa Italia l'ho sentita palpitare, l'ho veduta nascere e crescere, sempre più forte e più ampia, sino ad arrivare alle Alpi e al di là del mare. E il mio cuore esulta ora vedendo la Patria mia assidersi in gloria, ancora una

volta, maestra, sulla cattedra di Roma. (*Applausi e congratulazioni*).

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Onorevoli senatori, onorevole ministro, la breve raccomandazione che io mi propongo di rivolgervi in questa seduta avrebbe potuto essere anche fatta con quasi uguale efficacia a quattr'occhi; ma poichè la questione della quale intendo parlare è stata toccata con parole fervide e liriche dal collega Galimberti e poi dal collega Crispolti, non voglio rinunciare a fare un richiamo a una questione della quale vedo fatto cenno nella bella relazione del collega Sitta e della quale pure voi, onorevole ministro, avete fatto una piccola delibazione alla Camera dei deputati in risposta alla interrogazione di un deputato: parlo della questione dei tributi locali.

Tale questione giustamente si dice, e dall'onorevole ministro e dallo stesso relatore, che non deve essere affrontata nella sua interezza, inquantochè è stata già nei suoi termini fondamentali risolta da una recentissima legge, risultato di studi di due autorevolissime commissioni, e inquantochè degli effetti della riforma possiamo oggi vagamente parlare in quanto non li conosciamo ancora in tutta la loro entità. Però vi è qualche cosa che merita di essere richiamato all'attenzione, e lo desumo dalle stesse parole dell'onorevole relatore e da qualche piccola anticipazione che ne ha fatto l'onorevole ministro.

Ricorda l'onorevole relatore come in questo ultimo tempo sia stata costituita la direzione generale per le finanze locali presso il Ministero. Non posso che dare tutto il mio plauso a questa istituzione che io modestamente mi permisi di richiedere sette anni or sono, e che venne accolta come raccomandazione dal predecessore dell'attuale ministro. Questa direzione generale delle finanze locali, che si occupa dei tributi locali, io la ritengo assolutamente necessaria perchè, mentre è completo e lodevole il controllo che esercitano le prefetture sulle finanze locali, sta di fatto, però, che taluni limiti fondamentali, talune di quelle regole fondamentali che non dovrebbero mai essere variate nè superate, talvolta vengono, per considerazione delle opportunità locali, meno severamente osservate.

Ora, invece, tutte le amministrazioni che si siano dimostrate in qualche parte meno efficienti, o presentino delle passività, vengono col nuovo sistema sottoposte al diretto controllo di una istituzione che, rigidamente ispirandosi a quei saldi principi della finanza italiana che hanno salvato il nostro Paese anche nei momenti più difficili della sua storia, saprà riportare tutte le istituzioni locali, tanto i comuni come le provincie, come tutti gli altri enti, alla rigida osservanza di quelle norme, senza di che non possiamo sperare in un effettivo risollevaramento del nostro Paese.

Perciò io lodo questa istituzione, e lodo il nostro onorevole relatore che l'ha voluta ricordare e l'onorevole ministro che l'ha realizzata. Io mi auguro che essa possa severamente e completamente funzionare a tutela della rigidità e della efficienza dei bilanci degli enti locali.

Detto questo, onorevoli colleghi e onorevole ministro, io, richiamandomi a quanto ebbi qui l'onore di dire e anche in sede di bilancio dell'interno, prendo atto con piacere della dichiarazione, fatta nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole ministro, che da un punto di vista generale noi possiamo considerare con un certo ottimismo le condizioni della finanza locale, specialmente in rapporto ai comuni. Sono state fatte opportunamente delle riserve per ciò che riguarda le finanze delle provincie. Queste forse non sono completamente sistemate. Le provincie hanno dei limiti fissi per l'applicazione della sovrainposta (limiti che mi auguro siano mantenuti) che costituiva la maggiore risorsa delle provincie. Mentre le spese non sono diminuite e si è chiusa la possibilità dell'aumento della sovrainposta (e si è fatto bene), si è cercato di andare incontro ai bisogni delle provincie con la costituzione di un fondo, ma pare non sia sufficiente. Quindi su questo punto mi associo alle riserve fatte, che mi sembrano fondate, e mi auguro che in avvenire si possa provvedere anche alle finanze delle provincie. Per quanto riguarda i comuni io ritengo esatta la prognosi o diagnosi (come volete chiamarla) che si è fatta. L'onorevole ministro ha detto in sostanza, nella sua breve dichiarazione, e lo ha in parte anche ricordato il nostro relatore, come dei 7200 comuni italiani si possa rite-

nere che la gran parte abbia consolidato le sue finanze presenti e future sulla base della nuova legge sui tributi locali; vi sono poi, come dice l'onorevole ministro, circa 700 comuni che ancora non vi hanno provveduto sufficientemente. L'onorevole relatore dice che essi sono 450, ma che sia l'una o l'altra cifra la giusta non è possibile affermare quando si consideri che ancora non abbiamo i risultati definitivi. Queste risultanze in fondo rispondono anche ad un concetto che io stesso mi ero formato, mentre altri credeva che il numero dei comuni malati non dovesse superare i 200.

Io chiedo, onorevole ministro, che a questi comuni ammalati si venga incontro con un provvedimento. Io non dico nulla di nuovo a voi — poichè mi pare che questo sia già stato detto dall'onorevole sottosegretario all'Interno in una recente discussione e mi pare anche che sia stato riconfermato tra le righe del discorso dell'onorevole ministro alla Camera dei deputati — non dico nulla di nuovo dicendo che ci sono, da parte del Governo, allo studio dei provvedimenti per venire incontro a questi comuni che, anche con le nuove modalità stabilite dalla legge sui tributi locali, non sono in grado di far fronte ai loro bisogni. Questi studi stanno ancora percorrendo la loro strada attraverso gli uffici; ma, e questa è la raccomandazione che io faccio all'onorevole ministro, si cerchi di affrettare la sistemazione di questi enti che soffrono e che da anni ne attendono una. Non può essere ammesso, in un paese ordinato come il nostro, che esistano degli enti i quali non fanno fronte ai propri impegni. Negli antichi sistemi e nelle nostre antiche leggi era prevista una specie di fallimento dei comuni. Quando un ente locale non poteva fare fronte ai propri impegni, attraverso una lunga procedura regolata da una apposita commissione, venivano convocati i creditori del comune (questo procedimento non si applicò mai alle provincie), e se risultava che la maggioranza o un terzo dei creditori si accontentavano di una determinata percentuale, questa veniva anticipata dalla Cassa Depositi e Prestiti la quale liquidava le pendenze. In tal modo si assestava il bilancio del comune che non era in grado di pagare.

Ricordo, quando ero ancora al Ministero dell'Interno, di aver sistemato dei comuni, col pagamento di una percentuale assai bassa, che si trovavano imbarazzati specialmente per la liquidazione degli antichi debiti per le strade comunali, delle quali ha parlato il senatore Galimberti. Ricordo il caso di un comune che liquidò i suoi debiti con una percentuale pari all'8 %.

Comprendo bene come questo sistema possa ripugnare ad un governo forte, ad un regime il quale intende far fronte a tutti i suoi impegni nella loro integrità. Ma, onorevole ministro, consentitemi di dire che fra i due sistemi bisogna pur scegliere. E se si sceglie il secondo, che ritengo assai decoroso e conforme ai nuovi principi di finanza e a quella rispettabilità della nostra parola che vogliamo sia riconosciuta nel mondo, allora decidiamoci e veniamo incontro ai comuni dei quali abbiamo constatato l'impossibilità di far fronte ai loro impegni. Non è il caso d'indagare a chi possa risalire la responsabilità. . .

JUNG, *ministro delle finanze*. Trattandosi di comuni o di provincie, sarebbe invece il caso di indagare a chi risalgano le responsabilità.

CELESIA. Onorevole ministro, non sarò certo io ad oppormi, ma non toccava certamente a me di fare una proposta in questo senso. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro: si veda se, e dove, vi sono state delle responsabilità e delle leggerezze nello spingere i comuni ad un indebitamento superiore alle loro risorse; ma io mi limito ad una questione assai più semplice ed assai più modesta, che mi è lecito sollevare da questo banco; cioè dico a voi, onorevoli signori del Governo, dico a voi, illustre, competentissimo, diligentissimo e studiosissimo ministro, che si trovi il modo di risolvere il problema di questi circa 500 comuni dissestati, tra i quali se ne trovano anche di montagna, di cui abbiamo sentito con tanta commossa parola parlare, e parecchi appartenenti alle regioni appenniniche liguri. Una parte dei guai di questi comuni potrebbe essere eliminata anche con l'assestamento del bilancio.

Vi sono, onorevole ministro, molti comuni che attendono un ulteriore sviluppo dalla sistemazione del loro bilancio, e sperano di dar vita a nuove forme di attività e di prov-

vedere al loro miglioramento. Ma se prima non curiamo che siano sani nelle fondamenta, se non vi è stabilità nelle loro condizioni finanziarie, è inutile pensare che possano assumere nuovi impegni, realizzare nuovi progetti, dar vita a nuove speranze. Prima occorre regolare la loro situazione finanziaria.

È per queste ragioni, onorevole ministro, che mi permetto di raccomandare a lei, al suo collega dell'Interno, e all'onorevole Capo del Governo, perchè vogliate con tutta la sollecitudine possibile prendere in considerazione la situazione di questi comuni che voi stessi riconoscete essere oggi in condizioni non corrispondenti ai propri bisogni, e vogliate sistemarli in quella forma e misura che riterete più opportuna. Ma la questione non dovrebbe essere ulteriormente e per molti mesi prorogata. Questa è la raccomandazione che io affido, in questo momento, specialmente all'onorevole ministro delle finanze.

Onorevoli colleghi, gli Italiani amano la loro Patria grande e molto hanno fatto e fanno per mantenerla grande: la parola del nostro collega ha ricordato i sacrifici dei nostri alpini nelle grandi battaglie del Risorgimento italiano e della grande guerra, ma gli Italiani amano anche il loro piccolo paese e questo amore non diminuisce quello per la Patria: sono due amori che racchiudono un'unica e grande idealità che noi dobbiamo difendere in tutto e per tutto, anche nella sua rigidità finanziaria.

Sono certo che non vorrete dimenticare queste mie modeste raccomandazioni. I comuni italiani che si trovano in disagiate condizioni attendono da voi, onorevole ministro, una parola di fede e d'incoraggiamento a continuare in quella opera di risanamento cui essi attendono e che sperano di poter terminare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore e all'onorevole ministro.

SITTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SITTA, *relatore*. A nome della Commissione di finanza, dichiaro che, dopo questa discussione, nella quale nessuno degli oratori, meno il senatore Celesia, è entrato in merito alla relazione, nulla ho da aggiungere a quanto è scritto nella relazione stessa. Rinuncio quindi a valermi

della facoltà accordatami dall'onorevole Presidente, desiderando solamente di esprimere, sicuro di interpretare il sentimento dei miei colleghi di commissione, la mia soddisfazione per aver trovato, nel coscienzioso studio compiuto sui documenti presentati dal Governo, la possibilità di approfondire tutti i problemi della nostra finanza, non solamente grazie alle sapienti ed importanti pubblicazioni di carattere tecnico e statistico degli uffici del Ministero delle finanze, ma anche agli elementi e ai dati che mi sono stati forniti con rapidità, ordine e scrupolo degni di ogni encomio. Questa lode desidero che sia fatta pubblicamente, onde risaltino le benemerienze di questi valorosi funzionari, che, con zelo pari alla competenza, prestano la loro costante collaborazione al Governo che sapientemente li guida nel loro importante lavoro, nell'interesse della amministrazione e del Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1664).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche (1292) - (*Iniziato in Senato*);

Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore (1609);

Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento (1610);

Varianti al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 (1624);

Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico « Benito Mussolini », in Bari, degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento di Napoli (1628);

Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coo (Isole dell'Egeo) (1630);

Legge organica per l'Eritrea e la Somalia (1638);

Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1657);

Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1658);

Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-1929 e 1929-30 (1659);

Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-1928, 1928-29 e 1929-30 (1660);

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-30 (1663);

Norme per la disciplina della professione di maestro di canto (1665);

Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria (1668);

Disciplina della vendita delle paste alimentari (1670);

Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera (1671);

Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933 (1673). - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari (1614);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1648).

La seduta è tolta (ore 18,30).

CLXXXVIIª TORNATA

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1933 - Anno XI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6548
Convocazione del Senato a domicilio	6697
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche » (1292-A)	6500
« Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore » (1609)	6502
« Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento » (1610)	6565
« Varianti al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 » (1624)	6566
« Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico " Benito Mussolini ", in Bari, degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento di Napoli » (1628)	6575
« Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coe (Isole dell'Egeo) » (1630)	6576
« Legge organica per l'Eritrea e la Somalia » (1638)	6576
« Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 » (1657)	6586
« Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 » (1658)	6611
« Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-1929 e 1929-30 » (1659)	6636
« Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-1928, 1928-29 e 1929-30 » (1660)	6657

« Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-1930 » (1663)	6679
« Norme per la disciplina della professione di maestro di canto » (1665)	6680
« Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria » (1668)	6681
« Disciplina della vendita delle paste alimentari » (1670)	6686
« Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera » (1671)	6687
« Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933 » (1673)	6688
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari » (1614)	6688
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro » (1648)	6689
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (1664)	6548
JUNG, ministro delle finanze	6548
Sul patto di collaborazione e di intesa fra le quattro Potenze occidentali:	
MUSSOLINI, Capo del Governo	6689
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	6677, 6696

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Borsalino per giorni 2; Casanuova per giorni 2; Fantoli per giorni 2; Morpurgo per giorni 5; Pelli Fabbroni per giorni 3; Poggi Cesare per giorni 3; Salmoiraghi per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 » (N. 1664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 ».

JUNG, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *ministro delle finanze*. Onorevoli Senatori, le poche parole che l'onorevole Relatore della Commissione di finanza ha creduto di aggiungere alla sua dotta relazione, mi danno oggi occasione di ringraziare lui e la Commissione di finanza, non solo per lo studio amorevole e preciso che essi hanno fatto dei dati sottoposti loro sulla situazione finanziaria e sulle previsioni per il nuovo esercizio, ma specialmente per le parole di lode rivolte a coloro che, alle cifre consuetudinarie approntate dagli uffici, hanno avuto cura di aggiungere tutti i dati, tutti gli elementi che la Commissione ha ritenuto di richiedere per fare con maggiore perspicacia ed esattezza il suo studio: lode, cioè, per i funzionari tutti del Ministero delle finanze e specialmente per quelli della Ragioneria generale. A questa lode, a questo apprezzamento, sento il bisogno di associarmi, per-

chè dalla organizzazione del Ministero delle finanze e dalla devozione dei suoi funzionari deriva la possibilità di disporre di quanto è essenziale all'adempimento del compito che mi è stato affidato, cioè la possibilità di avere l'aggiornamento, preciso e immediato, della situazione delle finanze dello Stato, che solo consente una consapevolezza chiara e sicura sulla quale basare l'azione.

Questa consapevolezza chiara e sicura, che il Governo fascista si dà cura di diffondere con la pubblicazione periodica dei dati della situazione finanziaria, affinché tutto il popolo italiano ne sia a conoscenza, costituisce uno degli elementi della tranquilla gestione delle Finanze dello Stato in questo periodo così agitato.

Non so sottrarmi alla tentazione di ricordare che nel Parlamento di una grande Nazione, molto più ricca della nostra, un ex-ministro delle finanze diceva non molti mesi or sono: « La riorganizzazione amministrativa non è solo una formula destinata ad alimentare professioni di fede. Essa è necessaria e urgente in un Paese che non dispone di una contabilità pubblica capace di illuminarlo in ogni momento sulla sua situazione finanziaria ».

Posso assicurare il Senato che il Ministro delle finanze d'Italia è in grado di seguire giorno per giorno la gestione dello Stato; e ciò gli dà modo di prevedere e provvedere tempestivamente, il che costituisce una forza grandissima sempre, ma specialmente quando le difficoltà sono più gravi. Ciò mi permette anche di aggiungere qualche dato ulteriore alla diffusa esposizione finanziaria che ho già fatta nell'altro ramo del Parlamento. Mi permette cioè di dire che le entrate principali nel mese di maggio segnano un andamento leggermente migliore. Noi non abbiamo una contrazione sensibile se non nel gettito del dazio sul grano; contrazione che io non posso, come già dissi nell'altro ramo del Parlamento, considerare come un indice negativo, in quanto che, se crea delle preoccupazioni alla finanza, è segno di prosperità dell'economia. (*Bene*).

Posso aggiungere inoltre che anche le tasse sugli affari, che avevano segnato costantemente una diminuzione durante tutto l'esercizio, sono in leggero miglioramento.

Della tassa scambi ho parlato alla Camera. Ho detto che le contrazioni maggiori si erano avute nei mesi di agosto, settembre e ottobre dell'anno scorso, e che negli ultimi mesi avevamo un leggero miglioramento; questo miglioramento si accentua nel mese di maggio. Il mese di maggio ha dato un gettito superiore a quello del maggio dell'anno scorso di circa nove milioni; cioè più dell'11 per cento di maggiorazione sul gettito dell'anno scorso. Del pari, un gettito leggermente migliore segna per la prima volta il monopolio dei tabacchi. Noi abbiamo nel mese di maggio tre milioni e centomila lire di più di quello che avevamo nel mese di maggio dell'anno scorso. La cosa ha il suo significato, anche perchè intorno al gettito del monopolio dei tabacchi si è molto discusso. Io vorrei fare una piccola digressione per accennare al fatto che l'aumento dell'imposta sui tabacchi è del mese di maggio 1930; nell'esercizio 1930-31, cioè dopo che l'aumento è stato attuato, noi non abbiamo avuto un incremento di gettito corrispondente a quello che era stato previsto per l'aumento dell'imposta; ma abbiamo avuto tuttavia un aumento di gettito di 49 milioni. Ciò ha il suo significato, tenuto conto che eravamo già in piena crisi.

La flessione si accentua nell'esercizio successivo e ammonta a 159 milioni per l'esercizio 1931-32. Per la prima volta, in quest'ultimo mese di maggio, noi abbiamo un miglioramento ed una inversione di tendenza.

Due conseguenze io desidero trarre da questo breve accenno che ho creduto di dover fare in aggiunta alla esposizione finanziaria che riterrai inutile di ripetere anche solo nelle sue grandi linee. Queste due conseguenze sono: prima di tutto, la possibilità di confermare al Senato quello che ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, cioè che le previsioni delle entrate sono state calcolate con prudenza assoluta; io ho ferma fede che il risultato del nuovo esercizio ci darà delle entrate che resteranno entro le previsioni. Ma un'altra conseguenza vorrei trarre, cioè la conferma di quella opinione diffusa che noi siamo arrivati nella crisi probabilmente al fondo della valle. Non dico affatto che noi siamo già alla ripresa, e neppure alla vigilia della ripresa, ma certa-

mente il fatto che il movimento degli affari sembra segnare un leggero incremento, che il movimento dei consumi sembra segnare del pari un leggero aumento, che in molte delle attività produttive si notano, non semplicemente in Italia, ma anche all'estero, dei segni di una maggiore intensità, darebbe conferma che probabilmente i tempi peggiori ci stanno dietro le spalle.

Si suol dire che una rondine non fa primavera. Io non voglio neanche affermare che si tratti di una rondine. Probabilmente si tratta semplicemente di un passerotto ancora intirizzito; tuttavia, è finalmente qualche cosa che segna o che dà la sensazione che il più rigido inverno è sorpassato.

È appunto nella elasticità delle entrate — la cui previsione è stata impostata con assoluta severità, con quella rigida severità fascista che rifugge dalle lusinghe, dalle blandizie addormentatrici — che è insito, a mio avviso, uno degli elementi per l'assestamento del bilancio, che l'onorevole senatore Ancona ha auspicato ieri nel suo discorso, e al quale, posso assicurarlo, è inteso anche ogni mio sforzo. Infatti io credo fermamente alla necessità di equilibrare le spese con le entrate e non ritengo che questo adeguamento costituisca il bagaglio di concezioni economiche classiche, e sorpassate. Non mi sento neppure di ripetere oggi l'elogio della finanza allegra, fatto da Voltaire alla metà del secolo XVIII in occasione della nomina di un ministro delle finanze, che considerava già allora l'equilibrio del bilancio come una formula caduta in perenzione. Non lo ripeterei, tanto più che lo stesso Voltaire, con grande volubilità, dileggiò lo stesso ministro, in occasione però della sua caduta, e disse di lui che « esso contava di poter sopperire ai bisogni dello Stato col danaro che non aveva ».

Appunto la difficoltà in materia finanziaria consiste nello stabilire i criteri in base ai quali debbano giudicarsi quelli che sono i bisogni effettivi dello Stato. Posso assicurare il Senato che questi criteri sono stabiliti dal Governo fascista con grande severità e che, per quanto mi concerne, io do tutta la mia opera perchè questa concezione severa sia applicata in ogni circostanza. Però il Governo fascista non può astrarre, neppure in materia finanziaria, dal-

l'idea fondamentale che « la Nazione italiana è un organismo avente fini, vita e mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui ».

Ne consegue che la gestione finanziaria, tutta intesa ad assicurare, nel migliore interesse presente e futuro della Nazione, l'equilibrio delle entrate e delle spese, non può d'altra parte cristallizzarsi in una visione grettamente contabile del problema, e non deve astenersi dal considerare come realtà palpitante e come necessità di vita tutto quanto ha attinenza alle attività economiche e a quei bisogni vitali che non possono trascurarsi neppure in periodi di difficoltà, ove si voglia, come noi fermamente vogliamo, assicurare per gli anni e per le generazioni venture la prosperità e la grandezza del popolo italiano. (*Benissimo*).

Il contributo immediato alla soluzione del problema è quindi una gestione oculata e severa, una limitazione ferma delle evasioni e di tutta quella congerie di eccezioni che infirmano l'applicazione delle leggi tributarie, il miglioramento e un maggior rendimento dei servizi, e io posso assicurare il Senato che a ciò è rivolta, con la maggiore intensità, l'attività quotidiana del Ministro delle finanze.

Vorrei che il senatore Ancona mi permettesse di menzionare anche questa azione come una delle forze restauratrici, in aggiunta alla virtù del contribuente italiano, e in aggiunta al senso di disciplina, di ordine e di patriottismo creati dal Fascismo, a cui egli ha accennato ieri.

Alla virtù del contribuente italiano noi cercheremo di fare appello meno che sia possibile, con l'intento però di esaltare tale virtù attraverso un'opera di perequazione ed una pratica costante di equità (*Benissimo*), che valga a premiare chi dei propri doveri tributari è cosciente e ad essi adempie, e che ci conduca al più presto a realizzare quella riduzione delle aliquote che il Capo del Governo auspica anche più di tutti noi. (*Benissimo*).

Riguardo alla fiamma di patriottismo e al senso diffuso di intima solidarietà dei cittadini con la vita dello Stato — fiamma e solidarietà che il Fascismo ha creato —, il popolo italiano ne ha dato una nuova manifestazione in questi giorni.

I risultati alla data odierna della sottoscrizione delle Obbligazioni Ferroviarie portano alle cifre seguenti: richiesta 600 milioni, cifra sottoscritta 1.151.545.500 lire. Ma non è questa la cifra che io desidero di segnalare al Senato; desidero invece segnalare che a questa sottoscrizione hanno partecipato 198.488 italiani. Alla sottoscrizione precedente, quella di un miliardo di obbligazioni I. R. I., avevano partecipato 112.655 sottoscrittori; ai prestiti nazionali per la guerra avevano partecipato da 20 a 25.000 sottoscrittori.

Le cifre sono aride, però sono sintetiche; e sotto questa sintesi sono sicuro che il Senato sente palpitare il fervore del popolo italiano, sente il suo impeto di fede, e l'affermazione chiara della sua volontà. (*Vivissimi applausi*).

Sulla materia del bilancio il senatore Marcello ha avuto occasione di ricordare una istituzione della Repubblica Veneta. Questa è stata maestra in tutto, anche nella gestione delle finanze dello Stato. Ed il senatore Marcello ha auspicato che si possano far rivivere oggi gli « scansadori alle spese superflue » che la Repubblica Veneta aveva istituito per l'eliminazione di quelle spese superflue che tutti desidereremmo che non fossero fatte.

Debbo tuttavia fare osservare che la Repubblica Veneta non disponeva di una Giunta del bilancio (*Si ride*) nè di una Commissione di finanza, ed io credo che, senza creare nuove commissioni, questi due corpi possano molto opportunamente assolvere i compiti, che del resto sono istituzionali per loro, di « scansadori alle spese superflue ». In questa loro opera essi saranno i migliori coadiutori del Ministro delle finanze, il quale non potrà che giovarsi delle segnalazioni che le due Commissioni potranno fare.

Però su questo bisogna intenderci con sincerità e con chiarezza: a me dispiace molto che, per ragioni logiche, il bilancio delle finanze debba essere discusso in ultimo. Così si assiste periodicamente a questo fenomeno che, in sede di discussione degli altri bilanci, si domandano aumenti di stanziamenti, dimenticando che questi aumenti di stanziamenti, in sede di bilancio delle finanze, diventano aumenti di spese e passano da una parte all'altra del libro mastro. Occorrerebbe quindi che gli

«scansadori alle spese superflue» si ricordassero del loro compito in sede di discussione degli altri bilanci (*Benissimo*) e allora non avrebbero bisogno di ricordare queste necessità al Ministro delle finanze in occasione della discussione del suo bilancio. (*Vive approvazioni*).

Il senatore Marcello ha anche accennato ad un comunicato che sarebbe stato fatto riguardo alle direttive per l'accertamento dell'imposta complementare: Io assumo molto volentieri la responsabilità di tutte le colpe che ho commesso, però questa non è una colpa mia. Nessun comunicato è stato fatto al riguardo e ciò che è stato pubblicato costituisce una semplice informazione giornalistica non autorizzata nè gradita.

Da parte del Ministero delle finanze, in materia d'imposta complementare, non sono state fatte che due comunicazioni pubbliche: la relazione al decreto e una circolare, di cui non parlo perchè ne è stato parlato molto in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e i giudizi sono stati generalmente favorevoli.

Il senatore Ancona nel suo dotto discorso ha parlato anche, in sede di economie e di riduzioni di spese, della necessità della coordinazione dei vari istituti parastatali. Per quanto riguarda gli istituti che si occupano del credito agricolo, debbo fargli osservare che la competenza non è del Ministero delle finanze ma di quello dell'agricoltura. Per quanto riguarda gli istituti che hanno carattere prettamente finanziario, vorrei rilevare che, ove per coordinazione non s'intenda concentramento, che è cosa ben differente, la coordinazione è già in atto. È già in atto attraverso quella intensa ed intima collaborazione che caratterizza il Fascismo nelle sue migliori manifestazioni.

Ritengo d'altra parte che un concentramento non sarebbe opportuno. Anzitutto perchè io non credo agli organismi elefantiaci e non credo neppure ai calderoni nei quali le varie operazioni che hanno caratteristiche, finalità e rischi differenti vengono a confondersi sotto una stessa parvenza. Debbo dire poi che, se anche io ci credessi, il pubblico dei risparmiatori non ci crede, ed in fatto di emissioni bisogna tener conto essenzialmente della opinione e delle credenze del pubblico dei rispar-

miatori. Questo pubblico vuole distinguere ed intende investire il proprio danaro in operazioni sostanzialmente diverse, perchè sa benissimo che, attraverso questa distribuzione del rischio, esso salvaguarda nel modo migliore il proprio risparmio.

Debbo dire d'altra parte che, in fatto di gestione parsimoniosa, poco si potrebbe fare di più di quello che è stato già fatto. Vorrei accennare anzitutto all'I. M. I.: l'I. M. I. ha fatto operazioni per un complesso di 560 milioni ed ha speso per stipendi lire 582.024,15. Debbo dire di più, che l'I. M. I. ha un direttore, un vice direttore e 8 tra funzionari e impiegati in tutto. Meno di così è impossibile. (*Approvazioni*).

Debbo dire altresì che i tre istituti: Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità e Istituto di Credito Navale, hanno nel complesso fra tutti e tre un personale composto da un segretario del Consiglio di Amministrazione, dirigente dei servizi; due capi ufficio e 9 impiegati. Questo è tutto. Gli uscieri sono due.

Il complesso delle spese di tutti e tre questi Istituti è stato di lire 974.992,57. Il che, sopra un complesso di capitale obbligazionario in circolazione, che ammonta a 4 miliardi e 144 milioni, rappresenta un'incidenza di spesa del 0,23 per mille.

Posso aggiungere anche che, in considerazione delle finalità e della natura dell'Istituto, non compete ai consiglieri di amministrazione dell'I. M. I. indennità alcuna; che il presidente di I. M. I., il presidente di I. R. I. e il presidente di Sofindit, ed oggi anche il presidente di S. F. I., prestano gratuitamente l'opera loro. (*Applausi*). Ed io non posso esimermi dal rivolgere a questi egregi cittadini l'espressione di tutta la mia profonda riconoscenza. (*Applausi*).

Naturalmente in materia di consigli di amministrazione io sono pienamente d'accordo con quanto ha detto ieri il senatore Ancona. Il mio accordo non è perfetto con quanto, sulla stessa materia, ha detto, non in sede di discussione del bilancio delle finanze, ma in sede di discussione del bilancio delle corporazioni, il senatore Tofani. Io non vorrei fare oggi una lunga di-

scussione al riguardo, perchè questa ci porterebbe anzitutto a considerare quali debbano essere e quali sono di fatto, nel clima dello Stato corporativo e del Regime fascista, le caratteristiche essenziali di coloro che hanno a titolo pubblico o a titolo privato una rappresentanza collettiva.

Debbo dire tuttavia che l'azione promossa dal Governo per una riduzione del numero dei consiglieri e dei loro emolumenti, ha trovato l'approvazione generale dell'opinione pubblica e che, anche se a questa azione è connessa una maggiore precisazione di responsabilità, nessuno di coloro che sono stati chiamati a fronteggiare questa responsabilità con minori emolumenti, ha ritenuto di doversi sottrarre a questo carico. Ciò è una prova dell'effetto del nostro clima, che dà quella passione per la responsabilità nell'interesse collettivo, che è la cosa che più nobilita colui al quale compete una fatica. (*Approvazioni*).

In materia di società anonime ha parlato, anch'egli in occasione non del bilancio delle finanze ma di quello del Ministero delle corporazioni, il senatore Berio. Egli ha espresso due desideri. Anzitutto ha auspicato che anche in Italia vengano introdotte al più presto le società a responsabilità limitata. La materia è di specifica competenza del camerata guardasigilli; però, per quel tanto che la cosa interessa anche il Ministro delle finanze, cioè pel riflesso che l'ordinamento delle società ha sulle finanze dello Stato e sull'andamento generale dell'economia del Paese, io debbo dire che non considero nè urgente nè utile l'introduzione in Italia delle società a responsabilità limitata. Esse sono una concezione esotica che fa astrazione completa da quella logica lineare, che è caratteristica dello spirito latino. Io le considero effettivamente una smagliante etichetta sopra una scatola vuota; sulla etichetta è scritto un nome, il vuoto consiste nelle iniziali che si fanno seguire alla cifra del capitale per indicare, semplicemente a coloro che conoscono questa specie di criptografia, che la somma iscritta come capitale limita la responsabilità finanziaria di colui che ha ritenuto di dare il proprio nome all'impresa. Ora, secondo me, questa è una contraddizione in termini. Il no-

me implica la responsabilità personale e, a mio avviso, illimitata.

In fatto poi di autorizzazioni con decreti governativi e di maggiore sindacato da parte della Banca d'Italia per ciò che riguarda le banche, io vorrei accennare che già oggi nessuna azienda di credito può costituirsi, dopo l'entrata in vigore dei Regi decreti 7 settembre 1926 e 6 novembre 1926 sulla tutela del risparmio, se non è fornita d'un capitale minimo prestabilito in misura diversa secondo la sfera di azione che l'azienda stessa intende esplicare. Vorrei accennare anche che le aziende di credito non possono aprire dipendenze nè fondersi tra di loro senza preventiva autorizzazione ministeriale.

Esistono poi una quantità di altre limitazioni intese a garantire e salvaguardare il risparmio della Nazione. Vorrei dire anche che l'esercizio della vigilanza da parte dell'Istituto di emissione è in continuo sviluppo e in continuo progresso. Non si tratta di un compito facile nè semplice, ma io ritengo che se la Banca d'Italia potrà, secondo la volontà del Capo del Governo, concentrare la sua azione in quella di banca delle banche, la sua vigilanza e le sue possibilità di esercitarla senza restrizioni e senza reticenze da parte dei vigilati diventeranno sempre maggiori.

Il senatore Fracassi, anch'egli in tema di discussione del bilancio delle corporazioni, ha accennato alla tassazione delle anonime ed ha auspicato che, per le anonime, si possa tassare semplicemente il reddito distribuito. Il senatore Fracassi ha detto inoltre che esisterebbe al riguardo una promessa fatta dall'on. De Stefani quando era ministro. Io ho fatto ricerche, per vedere se la promessa esistesse. Esistono degli studi fatti in quell'epoca, ma non esiste alcuna manifestazione di pensiero, e gli studi hanno portato ad accertare quanto complicato sia il problema per una quantità di ragioni. Anzitutto per ragioni di giustizia, inquantochè la tassazione del solo reddito distribuito importa l'esenzione dei reinvestimenti. I reinvestimenti non avvengono semplicemente nelle industrie e nei commerci, e tanto meno semplicemente nelle industrie e nei commerci gestiti da società anonime; essi sono comuni

ad ogni altra forma di attività e quindi sarebbe difficile di stabilire delle distinzioni.

Esistono inoltre altri problemi specifici di natura tributaria, ed esistono delle incognite considerevoli riguardo alla ripercussione che una innovazione di questo genere potrebbe avere sulla finanza, in un momento nel quale da parte di tutti si ritiene che l'equilibrio tra le entrate e le spese sia lo scopo immediato da conseguire.

Posso assicurare tuttavia il senatore Fracassi che io sono pienamente convinto della necessità di portare, quanto più sollecitamente è possibile, i bilanci delle società anonime ad un grado di sincerità che permetta agli investitori privati e ai piccoli azionisti di leggervi chiaramente.

Se da parte dell'amministrazione finanziaria, in altra forma, vi sarà la possibilità di portare il suo contributo per ottenere questo risultato, certamente l'amministrazione finanziaria non mancherà di studiare con amore e con desiderio di risultati pratici questo problema.

I senatori Galimberti, Crispolti e Celesia si sono occupati del problema della montagna.

Il senatore Celesia, in modo speciale, inoltre, del problema delle finanze locali.

Occorre rilevare che il problema della montagna è effettivamente uno dei grandi problemi che oggi ci travagliano e, appunto perchè si tratta di un grande problema, io penso che noi lo diminuiremmo col considerarlo semplicemente in funzione della situazione tributaria e degli alleggerimenti fiscali. Posso aggiungere che, anche in questo campo, la finanza, il giorno in cui sarà chiamata a partecipare allo studio di questo problema, non mancherà di riconoscere le alte virtù dei nostri alpigiani, alte virtù che si manifestano in pace ed in guerra, e che rappresentano una delle caratteristiche migliori del popolo italiano. (*Approvazioni*).

Debbo tuttavia, perchè la questione apparisca nella sua vera luce, dare dei chiarimenti su alcuni dei punti che sono stati sollevati dagli onorevoli senatori che si sono occupati di questo problema.

Il senatore Galimberti ha parlato della necessità di ripartire la tassa sui contributi stradali. Debbo osservargli che tale necessità è

stata tenuta presente dalla Commissione che si è occupata delle norme da stabilire per l'applicazione di questi contributi.

Infatti la sesta norma parla appunto di questa distribuzione. Essa dice precisamente: « Gli Enti, le società, le persone che, ai fini « della industria o del commercio da essi esercitato, determinano un transito anche su « strade comprese nel territorio di provincie « diverse da quelle ove ha sede lo stabilimento « o l'esercizio, debbono specificare, per ciascuna provincia, la lunghezza dei percorsi abituali, e fornire tutti gli altri dati richiesti. « La Commissione della provincia, ove ha sede « lo stabilimento, comunica alla Commissione « delle altre provincie interessate i dati e, in « seguito alle eventuali osservazioni, rettifica, « occorrendo, le dichiarazioni presentate ». Si fa luogo poi ad un riparto molto simile al riparto che si fa riguardo alla ricchezza mobile delle aziende che hanno sedi in varie località.

Debbo rilevare inoltre che il traffico e il transito di quegli automobili extra-pesanti, di cui si è parlato ieri, avviene principalmente sulle strade nazionali e in misura molto più ridotta sulle strade provinciali e specialmente sulle strade di montagna.

Il senatore Crispolti, riprendendo e precisando gli argomenti svolti dal senatore Galimberti, ha parlato della necessità di sopprimere nelle zone montane la imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari. Io debbo fare osservare che la imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari è stata già ridotta considerevolmente in queste zone. Effettivamente ogni ettaro seminativo asciutto di prima classe viene tassato in base ad un reddito agrario di lire 27: e poichè il minimo imponibile è di lire 534, così avviene che occorre che il proprietario abbia 19 ettari, perchè, in base ad una tassazione del cinque per cento, gli sia imposta una tassa di lire 26,70. E, analogamente il coltivatore diretto dovrà avere 11 ettari per pagare le stesse 26 lire e il colono dovrà avere 11 ettari per avere una tassazione di lire 13,35.

Certamente lo Stato farebbe un piccolo sacrificio finanziario a rinunciare a questi redditi. Occorre vedere tuttavia se potrà farlo senza intaccare questioni gravi ed importanti

di principio. Ma io sono sicuro che gli onorevoli senatori converranno con me che la rinuncia a questi redditi non risolve il problema della montagna.

In quanto alla revisione della classificazione dei terreni montani in modo da ridurne il reddito imponibile, non è esatto che il reddito dei terreni montani sia calcolato con gli stessi criteri con i quali è calcolato il reddito dei terreni in pianura. Per ogni comune la calcolazione del reddito è specifica, ed abbiamo nella stessa provincia, per le stesse culture, dei redditi imponibili differenti stabiliti per ciascun comune.

Ho qui i dati relativi alla provincia di Torino, ma non desidero tediare gli onorevoli senatori con una lunga esposizione di cifre.

Vorrei anche accennare alla necessità d'intenderci quando parliamo di redditi imponibili, poichè, in base al Regio decreto 7 gennaio 1923, le tariffe catastali, rivedute oggi, sono riportate « a rappresentare la parte dominante del reddito medio ordinario, continuativo, ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914 ». Quindi il reddito imponibile è espresso in moneta d'anteguerra, mentre le imposte sono percepite in moneta attuale.

Questo spiega alcune di quelle che a prima vista sembrano delle incongruenze e riduce di molto l'altezza di quelle imposizioni che tuttavia considero, per alcuni comuni e per alcune provincie, ben alte, ma che sarebbero assolutamente assurde ove non si tenesse conto che le due monete, in cui sono espressi l'imponibile e l'imposta, sono sostanzialmente differenti l'una dall'altra.

Debbo far presente che gli altri problemi, che in modo così preciso il senatore Crispolti ha voluto indicare (cioè aiutare i comuni che si sforzano con la loro opera ad accrescere il benessere delle popolazioni; sussidiare i montanari che non abbandonano la propria casa, ma la migliorano; espropriare a favore dei montanari rimasti le case abbandonate da quelli emigrati; rivedere gli oneri che pesano ora sui comuni per il passaggio di reparti militari ecc.) non possono essere risolti unilateralmente dalla finanza, ma ricadono più specificamente nell'ambito della competenza di altri Ministeri. Però la finanza,

dal canto suo, farà tutto quello che è necessario per portare il suo contributo alla risoluzione di problemi dei quali sente vivamente la importanza.

Posso accennare che due piccole cose sono già state fatte. Come già dissi, gli imponibili riguardanti il reddito agrario sono stati ridotti, appunto per una speciale considerazione dell'economia montana; ed è allo studio un provvedimento, che sarà presentato prossimamente alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, per ridurre in modo drastico la tassa sui molini di alta montagna, che non possono considerarsi alla stessa stregua di quelli di pianura.

Credo così di aver documentato la buona volontà che anima il mio Ministero nel risolvere questi problemi.

Quando poi si passa a considerare la situazione delle finanze locali in alta montagna, debbo fare anche qui il più alto elogio dei nostri montanari.

Il senatore Celesia ha accennato ieri alla cifra, da me data nell'altro ramo del Parlamento, di circa 500 comuni, su 7.200, che avrebbero presentato il loro bilancio alla Commissione centrale per le finanze locali, perchè si trovano in speciali difficoltà finanziarie. Voglio precisare che la cifra non è di 500, ma di 482. Di questi solo 18 sono comuni alpini; e precisamente 12 sono sopra i mille metri, 6 intorno ai 700 metri. Altri cinque comuni montani non sono nella regione delle Alpi ma in quella degli Appennini; anch'essi ad un'altitudine intorno ai 700 metri.

Passando a considerare specificamente le finanze locali, la cifra di 482 va discriminata, e tale discriminazione ci porta a stabilire nel numero di 291 i comuni per i quali la Commissione centrale ha potuto assicurare il pareggio del bilancio consentendo di mantenere le sovraimposte superiori al limite massimo e disponendo una diminuzione delle spese previste in bilancio non ritenute necessarie. Per 18 comuni la Commissione ha dovuto autorizzare nuovi aumenti oltre il limite massimo. I comuni effettivamente dissestati per mutui onerosi e passività arretrate sono 173 sul complesso dei 7.200 comuni italiani.

Anche qui la cifra non ci dice tutto. Ses-

santa di questi 173 comuni sono in grado di provvedere alla garanzia dei mutui che potranno essere loro concessi per fronteggiare queste passività onerose. Debbo far presente però al senatore Celesia che, fra le necessità alle quali lo Stato deve provvedere, esiste indubbiamente una graduatoria e che, in un momento nel quale le spese intese a dare occupazione alla mano d'opera hanno dovuto essere considerate come preminenti nell'interesse della Nazione, è stato bene avvisato il provvedimento di limitare i finanziamenti a spese produttive o a spese per nuove opere, piuttosto che a spese per la sistemazione di impegni onerosi o di passività onerose precedenti.

Ventotto altri comuni sono in grado di garantire solo in parte i mutui che dovranno essere loro concessi.

Abbiamo poi gli ultimi 85 comuni che non hanno possibilità di dare adeguate garanzie per i finanziamenti che richiedono.

Questa questione è grave, ne convengo con il senatore Celesia; però da un punto di vista etico e per non stabilire precedenti pericolosi occorre certo badare di non premiare in modo esplicito la cattiva amministrazione, perchè 85 comuni sopra 7200 rappresentano poco più dell'uno per cento della totalità e sarebbe poco indicato dare un cattivo esempio anche all'altro 98 per cento.

Una questione che esiste rispetto a questi comuni, e di cui desidero parlare, è che occorrerebbe, da parte di essi, una maggiore prontezza nell'applicare le deliberazioni che vengono loro comunicate dalla Commissione delle finanze locali. Invece, in pratica, noi abbiamo una resistenza passiva. Si tratta in generale di eliminazione di spese facoltative e di competenze accessorie al personale. Ne risultano continue tergiversazioni ed ostruzionismi, che ritardano l'assettamento dei comuni perchè, secondo la legge, si deve passare attraverso due stadi di deliberazioni prima di arrivare all'ultimo stadio definitivo, quello della decretazione, che obbliga il comune ad applicare senza ulteriori remore le deliberazioni della Commissione delle finanze locali.

Riguardo alla montagna, vorrei ancora accennare alla questione delle capre. È una pie-

cola questione, ma involve alcuni criteri di principio. La tassazione delle capre non ha finalità fiscali: la finanza ha tanti peccati, è inutile dargliene altri che non le competono.

La tassazione sugli animali caprini infatti è di dieci lire fino a dieci capi, oltre i dieci capi è di venti lire; i possessori di soli tre capi ne sono esenti. Questa tassazione fu imposta, non a richiesta del Ministro delle finanze, ma a richiesta di quello dell'agricoltura, e ciò perchè è necessario decidersi: se noi vogliamo sistemare i bacini montani, questa sistemazione non si fa se non con il rimboschimento, ed il rimboschimento non si fa se non si eliminano le capre (*Approvazioni*). Ripeto, bisogna decidersi e stabilire se, come io credo, per l'economia generale del Paese e per la sua prosperità avvenire i bacini montani siano più utili... (*Interruzione dell'onorevole Galimberti*).

PRESIDENTE. On. Galimberti, la questione la discuterà nel prossimo anno in sede del bilancio di agricoltura. (*Si ride*).

JUNGI, ministro delle finanze. ... e se il vantaggio effettivo che ne verrà all'economia di tutta la Nazione — ed anche all'economia di quelle regioni montane, le quali vivevano e prosperavano finchè avevano il bosco e che oggi soffrono dopo che la distruzione di esso ha denudato le montagne — non sia superiore al vantaggio immediato di mantenere pochi animali caprini. (*Approvazioni*).

Onorevoli Senatori, vi ho esposto molto sommariamente alcuni dei criteri ed alcune delle direttive alle quali si ispira l'azione del Governo fascista nel campo della sua attività finanziaria. Non è tuttavia possibile, in un'epoca in cui il progresso ha annullato le distanze, considerare tale attività come a sè stante, al di fuori del quadro più generale della situazione finanziaria ed economica del mondo in cui viviamo.

Ho sentito ieri tutta la vostra intensa aspettazione per la parola del Duce; sono consapevole di esservi stato oggi particolarmente sgradito (*No, No!*) per il fatto che ho preso la parola in principio di seduta, il che ha deluso la vostra speranza, che il Duce potesse senz'altro risolvere, secondo i vostri desideri

ed i miei, l'alternativa cui Egli ha ieri accennato.

Il rischiararsi dell'atmosfera politica è presupposto primo ed indispensabile di ogni migliore assetto delle finanze e della economia dei popoli, così come la preparazione spirituale è necessaria e preliminare ad ogni manifestazione di sana attività materiale.

Però, assicurata questa migliore atmosfera politica (e io spero con tutta l'anima che a ciò si giunga), è necessario del pari che anche nel campo economico, finanziario e monetario, gli uomini di Stato del mondo riconoscano che la nostra civiltà si trova ad una svolta decisiva.

Non è possibile infatti che, nel campo delle relazioni economiche e finanziarie internazionali, alle leggi della convivenza umana si sostituiscano impunemente norme che tali leggi disconoscono.

Tutta la vita economica e finanziaria, dalla guerra in qua, è stata falsata dall'equivoco e dal formalismo.

Equivoco, quando si è agito come se la grande distruzione di ricchezza che la guerra aveva causato non dovesse essere compensata ed anzi potesse essere produttiva di prosperità.

Equivoco, quando si è voluto credere che una organizzazione economica mondiale formatasi per i bisogni eccezionali della guerra potesse sopravvivere, ed anzi svilupparsi ulteriormente, senza profonde modificazioni e potesse normalmente trovare nei bisogni interni di ciascun paese e negli scambi internazionali una sana base alla sua esistenza.

Formalismo, nel contentarsi delle apparenze e trascurare la sostanza, sostituendo l'inflazione del credito o della moneta alla vera ricchezza, confondendo i versamenti in valuta nazionale con quei formidabili problemi attinenti all'equilibrio dell'economia internazionale, che sono connessi ai trasferimenti effettivi per pagamenti all'estero.

Formalismo, quando si è creduto di poter sostituire la lusinga dei redditi di intermediazione e di speculazione alla ferma certezza dei redditi di lavoro (*Bravo, benissimo!*), la manovra della moneta agli aggiustamenti dei prezzi interni. (*Benissimo!*).

Sarà, quindi, necessario che la Conferenza Economica Mondiale svolga i suoi lavori in una atmosfera di assoluta sincerità, perchè essi possano riuscire proficui e possano servire a creare le condizioni per l'assetto delle singole economie nazionali, che sole potranno determinare un assetto generale più consono agli interessi del mondo.

Ma appunto perchè grande dovrà essere la sincerità, intenso dovrà essere lo sforzo di ciascuno per superare le reticenze alle quali questi anni travagliati e la pratica di tante conferenze ci hanno abituati. (*Benissimo*).

L'Italia ha una sua politica schietta anche in questo campo.

Essa, sotto la guida del Duce, ha rifiutato sempre di illudersi e di rincorrere fantasmi di benessere fittizio. Sulle proprie forze, sul proprio sacrificio, sulle virtù del suo popolo, essa ha basato il suo sforzo. Sola tra le Nazioni a risorse limitate, ha rifiutato di credere alla virtù vivificatrice del denaro preso a prestito all'estero e si rifiuta di crederci tuttavia per sé e per gli altri. (*Benissimo*).

Essa non crede all'isolamento ed all'autarchia nel campo economico.

Non quisquiglia tra sovrapproduzione e sottoconsumo, ma riconosce la necessità di porzionare la produzione alle possibilità di collocamento e di aumentare contemporaneamente la sana capacità di acquisto per consentire maggiori consumi.

Con spirito realistico, quindi, l'Italia si appresta a collaborare attivamente allo sforzo di assestamento che verrà fatto da tutte le Nazioni, sicura che la sua esperienza di vita nel clima nuovo dello Stato Corporativo e le sagge direttive del suo Capo saranno un apporto considerevole per il lavoro comune.

Speriamo che i fati ci siano propizi! (*Vivissimi generali applausi; moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

CAPO I. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali della Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del ministro delle finanze, in applicazione del disposto dall'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità tempora-

nee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1933-34, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1933.

(Approvato).

Art. 6.

Fermo il disposto dagli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1933-34.

(Approvato).

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1933-34 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1932-33 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 settembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-1924, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1933-34, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona cate-

goria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto dal terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 8.

Il termine per il passaggio dai comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, nonchè per la somministrazione dei locali, dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione agli uffici giudiziari, già prorogato al 1° luglio 1933, con l'articolo 1 del Regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1668, è prorogato al 1° luglio 1935.

(Approvato).

Art. 9.

L'autorizzazione ad assumere impegni, entro il limite e secondo la ratizzazione indicati nel Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1609, per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e per l'acquisto delle relative aree, nonchè per l'ampliamento degli stabilimenti esistenti, è estesa anche all'acquisto di edifici occorrenti per lo stesso uso.

(Approvato).

Art. 10.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari ministeri, per l'esercizio finanziario 1933-34, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

Art. 11.

Ferma la devoluzione di tutti gli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento

del debito pubblico interno, a norma del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, è sospeso, per l'esercizio 1933-34, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto decreto e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5.

(Approvato).

Art. 12.

L'assegnazione da iscriversi ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, al capitolo n. 290 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1933-34, per contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, è stabilita per l'esercizio 1933-34, in lire 50 milioni. A complemento dell'importo previsto dalla legge predetta saranno iscritti 40 milioni nell'esercizio finanziario 1938-39 e 10 milioni nell'esercizio 1939-40.

(Approvato).

Art. 13.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34, della assegnazione di lire 675.000.000 per corrispondere all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la sovvenzione occorrente a copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 14.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1933-34, le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 3.000.000 a favore dell'Azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste, quale contributo ai sensi dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, da stanziarsi per lire 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1933-34 e per lire 1.000.000 nell'esercizio 1934-35;

lire 600.000 a favore dell'Azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Fiume;

lire 760.000 per contributo straordinario pel funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

(Approvato).

Art. 15.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 1, tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 16.

L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (appendice n. 2, tabella D);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (appendice n. 2, tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

(Approvato).

CAPO II. — Stato di previsione dell'Entrata.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire nelle casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella F).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 18.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1933-34, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 79 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(Approvato).

Art. 19.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni per l'esercizio finanziario 1933-34, in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

Art. 20.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

(Approvato).

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere alla estinzione dei buoni del Tesoro novennali che andranno a scadere il 15 maggio 1934, mediante accensione di debiti, sia per provvedere ai mezzi occorrenti per il rimborso dei buoni stessi, sia per addivenire alla loro volontaria conversione in altri titoli di debito pubblico.

(Approvato).

Art. 22.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTITA.

Entrata	L.	17.713.574.975,61
Spesa		20.614.066.216,53
		<hr/>
Disavanzo effettivo —	L.	2.900.491.240,92
		=====

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	2.351.287.269,05
Spesa		2.538.737.948,86
		<hr/>
Eccedenza passiva —	L.	187.450.679,81
		=====

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	20.064.862.244,66
Spesa		23.152.804.165,39
		<hr/>
Disavanzo finale . . —	L.	3.087.941.920,73
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche » (N. 1292-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche ».

Invito l'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BIAGI, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato N. 1292-A*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno domandando di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ha dato la propria adesione, liquida, in conformità delle norme contenute nei successivi articoli, i contratti di assicurazione sulla vita stipulati in corone austro ungariche o in marchi germanici presso compagnie tedesche anteriormente al 1° agosto 1914, ed in vigore al 1° gennaio 1920, per i quali siano state pagate almeno tre annualità di premio, da cittadini dei territori annessi al Regno d'Italia con leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e col decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512, anche se la cittadinanza italiana sia stata conferita per opzione od elezione e che, in ogni caso, conservino, alla data di pubblicazione della presente legge, la cittadinanza stessa, semprechè per detti contratti non sia stato eseguito alcuno speciale accordo intervenuto eventualmente fra gli interessati e le compagnie assicuratrici, per la rivalutazione o liquidazione parziale o totale.

(Approvato).

Art. 2.

Le somme assicurate con polizze non regolate, scadute posteriormente al 3 novembre 1918, e le riserve matematiche alla data di cessazione del pagamento dei premi, per le polizze non ancora scadute, saranno considerate come premio unico valevole per una nuova assicurazione. Le relative polizze liberate saranno emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni con effetto dal 1° luglio 1933 e per la durata di cinque anni o per quella eventualmente maggiore corrispondente alla scadenza originaria.

Tutte le polizze sinistrate dal 3 novembre 1918 in poi, e non pagate, saranno senz'altro liquidate agli aventi diritto.

(Approvato).

Art. 3.

Il credito di ciascun assicurato, di cui al precedente articolo, corrisponde alla somma che viene recuperata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle compagnie assicuratrici che stipularono i contratti originari. La liquidazione è fatta in lire italiane.

Quando per i premi pagati prima del 9 aprile 1919 in corone austro-ungariche vecchie non è recuperato un importo in lire italiane pari o superiore a 40 lire per cento corone austro-ungariche, oppure per cento marchi germanici, la somma recuperata viene maggiorata sino a raggiungere il detto tasso di conversione del 40 per cento.

Per i premi pagati in moneta diversa dalla lira italiana dal 9 aprile 1919 in poi, la conversione in lire italiane viene fatta sulla base del tasso di cambio della moneta di pagamento in rapporto alla lira al momento del pagamento stesso.

Si considerano in vigore al 1° gennaio 1920 i contratti scaduti a quella data, oppure scaduti posteriormente, gli uni e gli altri non regolati fra le compagnie assicuratrici e gli assicurati, nonchè quelli per i quali i premi sono stati pagati senza interruzione, ovvero sono stati sospesi a causa della guerra o della soppressione delle rappresentanze nelle nuove provincie italiane delle compagnie assicuratrici.

Le riserve dei premi sono determinate in ogni caso sulla base dei premi effettivamente pagati.

(Approvato).

Art. 4.

Gli interessati, agli effetti della rivalutazione dei loro contratti di assicurazione, dovranno far pervenire all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per il tramite delle varie agenzie generali, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, regolare denuncia, corredata dai seguenti documenti:

a) originale della polizza ed ultima quietanza del premio pagato. Qualora il contratto sia gravato da prestiti, l'interessato dovrà presentare, in luogo della polizza originale, l'allegato di prestito in suo possesso e le ultime quietanze di premio e di interessi sul prestito stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana dell'assicurato (o del beneficiario qualora si tratti di polizza sinistrata) alla data di pubblicazione della presente legge;

c) dichiarazione dell'interessato, dalla quale risulti che non è stato stipulato alcun accordo speciale con la compagnia assicuratrice, per la rivalutazione o liquidazione parziale o totale del contratto.

(Approvato).

Art. 5.

I pagamenti o le nuove polizze, di cui all'articolo 2, saranno effettuati o, rispettivamente, rilasciate agli interessati, dall'Istituto, non oltre quattro mesi dal giorno in cui sarà pervenuta alla sua Direzione generale in Roma la denuncia di cui all'articolo 4.

L'Istituto nazionale farà le liquidazioni anche prima dell'accertamento della somma da recuperare a carico delle compagnie di assicurazione germaniche, salvo, se del caso, una liquidazione suppletiva in aumento.

(Approvato).

Art. 6.

Gli interessati, entro un mese dal giorno in cui saranno venuti in possesso dell'importo li-

quidato o della nuova polizza, di cui all'art. 2, potranno proporre reclamo al Ministero delle corporazioni.

I reclami saranno esaminati e decisi, sentiti il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con determinazione del Ministero delle corporazioni, non soggetta ad alcun gravame in via amministrativa o giurisdizionale.

(Approvato).

Art. 7.

L'Istituto s'intende surrogatario e cessionario di tutti i diritti, comunque spettanti ai titolari delle polizze verso le società assicuratrici, in particolare in base alle disposizioni della legge tedesca sulla rivalutazione dei contratti prebellici in data 16 luglio 1925.

Trascorso il termine di cui all'articolo 4 gli assicurati decadono dai benefici sanciti da questa legge e potranno soltanto rivolgere ogni loro azione verso le compagnie tedesche che stipularono i contratti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore » (N. 1609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione superiore ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1609.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I Regi Istituti d'istruzione superiore hanno una segreteria, che comprende un ufficio di economato e cassa.

Il personale addetto alla segreteria è a carico dell'Istituto ed è distinto in tre gruppi:

- a) amministrativo;
- b) di ragioneria;
- c) di ordine.

I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modifiche nella legge 16 giugno 1932, n. 812.

Il trattamento economico non può essere superiore a quello attualmente stabilito per i corrispondenti gruppi del ruolo statale della amministrazione universitaria sino al grado nono incluso.

Il regolamento interno deve essere approvato dal ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze.

Nulla è innovato per quanto riguarda i Regi Istituti di istruzione superiore di cui all'articolo 59 del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modifiche, nella legge 16 giugno 1932, n. 812. Nè le disposizioni del presente articolo, nè quelle degli articoli seguenti concernono il personale amministrativo dei detti Istituti.

(Approvato).

Art. 2.

I concorsi di ammissione al ruolo del personale di segreteria di ciascun Istituto si svolgeranno presso il Ministero dell'educazione nazionale, secondo norme e modalità che verranno stabilite dal regolamento generale universitario.

I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi sono:

1° per il gruppo amministrativo una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime;

2° per il gruppo di ragioneria: il diploma di ragioneria;

3° per il gruppo d'ordine: la licenza di studi medi di primo grado.

(Approvato).

Art. 3.

È ammesso il trasferimento del personale di amministrazione da uno ad altro Istituto,

previo il consenso dei due Consigli di amministrazione interessati.

(Approvato).

Art. 4.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, presso ciascun Istituto è destinato un direttore amministrativo, compreso tra i dipendenti dello Stato, a carico del quale grava la relativa spesa.

Il direttore amministrativo fa parte del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo, ed interviene alle adunanze del Senato Accademico con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro Consesso, le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformità alle disposizioni del rettore o direttore e delle autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Nell'annessa tabella I sono indicati i gradi di classifica ed i posti di ruolo dei direttori amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

(Approvato).

Art. 5.

Negli Istituti, ai quali non è destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del ministro dell'educazione nazionale, per incarico annuale, a un direttore amministrativo di altro Istituto, della sede.

Tale incarico è retribuito, a carico dell'Istituto, con l'emolumento in ragione di lire millecinquecento annue.

(Approvato).

Art. 6.

La nomina al grado iniziale di direttore amministrativo ha luogo in seguito a concorso per titoli ed esami, secondo norme e modalità stabilite dal regolamento generale universitario.

Al concorso possono prendere parte:

a) i funzionari del gruppo amministrativo dei Regi Istituti d'istruzione superiore che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio nel gruppo stesso;

b) i funzionari del gruppo A delle amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al nono, forniti del titolo di studio prescritto dall'articolo 2 della presente legge per l'ammissione alla carriera amministrativa dei Regi Istituti d'istruzione superiore e provvisti della anzianità richiesta dal Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'ammissione agli esami di promozione al grado ottavo.

Per le promozioni ai gradi successivi si applicano le disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Il contributo corrisposto dallo Stato ai Regi Istituti d'istruzione superiore è aumentato o diminuito dell'ammontare rispettivamente indicato nelle annesse tabelle II e III.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 8.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono soppresse le tabelle relative ai ruoli organici del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e d'ordine della amministrazione universitaria, comprese nella tabella E allegata al Regio decreto 2 giugno 1932, n. 690, come pure le tabelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti superiori agrari, e quelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti superiori di medicina veterinaria, comprese rispettivamente nelle tabelle 86 e 87 allegate al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il personale di grado inferiore all'ottavo, appartenente ai ruoli anzidetti, rimarrà in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico e di quiescenza, nonchè i diritti di carriera fino al grado nono incluso a carico dello Stato, al quale sarà rimborsata la spesa effettiva da parte dei Regi Istituti d'istruzione superiore, nei quali il personale stesso presterà servizio, e nei cui ruoli organici dovranno tenersi vacanti altrettanti posti del gruppo corrispondente. È in

facoltà del ministro trasferire gli impiegati del ruolo anzidetto a posti di gruppo corrispondente vacanti nei ruoli organici dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico e di quiescenza del personale di segreteria attualmente in servizio presso i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Rimangono fermi i diritti acquisiti in base ai vigenti ordinamenti per il personale di segreteria a carico dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

(Approvato).

Art. 9.

Nella prima applicazione della presente legge la nomina dei direttori amministrativi avrà luogo in base ad una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione del Ministero, dovendo osservarsi le seguenti condizioni:

Ai posti di grado sesto potranno aspirare soltanto gli attuali direttori di segreteria del ruolo dell'amministrazione universitaria ed inoltre i direttori di segreteria di quelle Università cui nell'annessa tabella *A* sono assegnati posti di direttore amministrativo di grado non inferiore al settimo; purchè gli uni e gli altri siano direttori effettivi da almeno quattro anni alla data di pubblicazione della presente legge.

Ai posti di grado settimo potranno aspirare i direttori di segreteria del ruolo statale dell'amministrazione universitaria ed inoltre i direttori di segreteria di quelle Università e Scuole d'ingegneria cui nella tabella *A* sono assegnati posti di direttore amministrativo, purchè gli uni e gli altri siano direttori effettivi da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente legge. I posti di grado settimo potranno però conferirsi in numero non superiore alla metà; i rimanenti posti di detto grado saranno attribuiti per promozione in conformità delle vigenti disposizioni, dopo trascorso un triennio dalla data di approvazione della graduatoria di merito di cui al presente articolo.

Ai posti di grado ottavo potranno aspirare, oltre i direttori effettivi di segreteria dei Regi Istituti d'istruzione superiore, i primi segretari del ruolo statale dell'amministrazione

universitaria, purchè si trovino nelle condizioni previste dal Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'esonero dagli esami di promozione al grado ottavo, ed inoltre i segretari capi dei Regi Istituti superiori agrari, dei Regi Istituti superiori di medicina veterinaria e dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, purchè siano segretari capi da almeno un biennio alla data di pubblicazione della presente legge. Per la disponibilità complessiva dei posti di grado ottavo è fatta salva l'applicazione del disposto di cui all'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; però almeno un quarto di detti posti rimarrà disponibile per essere coperto in base alle disposizioni normali.

I posti dei vari gradi saranno conferiti agli idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Coloro che siano compresi nella graduatoria di merito dovranno accettare la nomina senza riserva, entro un mese dall'avvenuta comunicazione. In caso di mancata accettazione la loro condizione resterà regolata dal precedente articolo 8, salvo il disposto del successivo articolo 11.

(Approvato).

Art. 10.

I direttori e capi di segreteria dei Regi Istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella *B* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni, qualora siano nominati nel ruolo dei direttori amministrativi presso gli Istituti dove prestavano servizio, ottengono il trattamento economico iniziale del grado cui sono assegnati, conservando a carico degli Istituti, a titolo di assegno *ad personam* da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza tra il nuovo trattamento complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia e il trattamento di cui fruivano per assegni fissi e continuativi aventi la medesima natura. In ogni caso, ove avvenga che i nuovi emolumenti pensionabili a carico dello Stato siano inferiori agli emolumenti pensionabili precedentemente percepiti a carico dell'Istituto, la differenza si aggiungerà all'ammontare degli stipendi corrisposti dall'Istituto, agli

effetti del riparto dell'onere per il trattamento di quiescenza ai sensi del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2404.

(Approvato).

Art. 11.

I direttori e i capi di segreteria dei Regi Istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purchè non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo.

Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge, ai posti vacanti del personale di segreteria dei Regi Istituti d'istruzione superiore, potrà provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali alla data della presente legge abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di carriera amministrativa e di ragioneria sarà necessario possedere il prescritto titolo di studio.

(Approvato).

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge il ministro dell'educazione nazionale ha facoltà di distaccare per un triennio presso l'amministrazione centrale non più di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'amministrazione universitaria, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, fermo restando il disposto di cui all'articolo 9.

(Approvato).

Art. 14.

Il termine di cui all'articolo 88 del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227,

per la presentazione degli atti relativi alle fondazioni universitarie è prorogato al 31 dicembre 1935.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento » (N. 1610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1610.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È dichiarato di pubblica utilità lo scorporamento del Teatro Romano di Benevento ed è approvato il piano particolareggiato delle espropriazioni dei fabbricati soprastanti il teatro medesimo di cui alla deliberazione del comune di Benevento in data 3 aprile 1932.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga al disposto dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, è autorizzato a corrispondere, in base a richieste del Ministero dell'educazione nazionale, come parte dell'indennità di espropriazione, i sussidi concessi o da concedere, a termini degli articoli 13 e 14 del citato Regio decreto-legge, ai proprietari dei fabbricati compresi nel suddetto piano di espropriazione, danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

La spesa per indennità di espropriazione, delotti i sussidi indicati nel precedente comma, fa carico al comune di Benevento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Varianti al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 » (N. 1624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Varianti al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1624.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 1, comma 2°, la lettera a) è modificata come segue:

« a) si è arruolato volontariamente assumendo la ferma ordinaria di anni 6 nei modi stabiliti dal 1° comma del seguente articolo 8, oppure quella a premio di anni 4; ».

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il personale del C. R. E. M. è diviso nelle seguenti categorie:

- 1) Marinai;
- 2) Segnalatori;
- 3) Cannonieri;
- 4) Elettricisti;
- 5) Specialisti direzione tiro;
- 6) Istruttori educazione fisica;
- 7) Aiutanti;
- 8) Carpentieri;
- 9) Radiotelegrafisti;
- 10) Siluristi;
- 11) Torpedinieri;
- 12) Palombari;
- 13) Meccanici;
- 14) Furieri;
- 15) Infermieri;
- 16) Fuochisti;
- 17) Musicanti;
- 18) Trombettieri;
- 19) Portuali.

Le categorie possono essere divise in specialità a seconda delle esigenze di servizio, con determinazione ministeriale.

I particolari dell'ordinamento di ciascuna categoria e specialità sono definiti con determinazione ministeriale ».

(Approvato).

Art. 4.

Nell'articolo 4:

a) dopo il 2° comma, è aggiunto il seguente:

« Ai capi di 1ª classe trattenuti in servizio dopo il 52° anno di età in base all'articolo 90, lettera a), è assegnata la classifica di capi di 1ª classe trattenuti »;

b) nel penultimo comma, dopo le parole « capi di 1ª classe », sono aggiunte le altre: « compresi fra questi i capi di 1ª classe trattenuti ».

(Approvato).

Art. 5.

Nell'articolo 5 sono apportate le seguenti aggiunte:

a) in fine del 3° comma sono aggiunte le parole: « Il numero dei capi di 1ª classe trattenuti è stabilito separatamente da quello dei capi di 1ª classe. Esso non può essere superiore a 300 »;

b) nel penultimo comma, dopo le parole: « Il numero globale dei sottufficiali », sono aggiunte le seguenti: « compresi i capi di 1ª classe trattenuti ».

(Approvato).

Art. 6.

L'articolo 8 è così modificato:

« Per la formazione dei sottufficiali di carriera delle varie categorie e specialità del C. R. E. M., il Ministero della marina ha facoltà di ordinare arruolamenti volontari ordinari con ferma di anni sei, suddivisa in due distinti periodi: il primo di anni quattro ed il secondo di anni due, da concedersi, a domanda degli interessati, al termine del primo, semprechè i richiedenti siano giudicati meritevoli di proseguire nella carriera.

Ha facoltà inoltre di ordinare arruolamenti volontari a premio, con ferma di anni quattro, per qualunque categoria e specialità del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, nonchè di bandire concorsi fra gli arruolati volontari a premio che abbiano contratta la ulteriore ferma volontaria a premio di anni due, di cui al successivo articolo 16, per corrispondere ad eventuali necessità nei ruoli di carriera.

Tale concorso sarà bandito, dopo il primo anno della predetta ferma biennale, tra quelli che lo domanderanno e che saranno giudicati meritevoli per esami, da svolgersi sui programmi di insegnamento del corso ordinario e con le modalità stabilite dal regolamento per l'applicazione del presente testo unico. Il regolamento stesso prescriverà le norme ed i criteri di scrutinio ».

(Approvato).

Art. 7.

Nel 1° comma dell'articolo 12, la parte relativa al corso I. G. P. è così modificata:

« Corso I. G. P. (Istruzione Generale Professionale) per i sottocapi volontari ordinari

od a premio che aspirino a proseguire nella carriera ed ottengano di parteciparvi durante il secondo anno del 2° periodo della ferma ordinaria, oppure durante il secondo anno della ferma complementare a premio di due anni.

I sottocapi volontari ordinari esclusi dal corso I. G. P. possono venir prosciolti di autorità dall'ulteriore ferma volontaria e congelati, in base al disposto del successivo articolo 19. Ai sottocapi volontari a premio che non ottengono la idoneità al termine di detto corso si applica invece il penultimo comma del successivo articolo 15.

(Approvato).

Art. 8.

Nel titolo dell'articolo 13 e nell'ultimo comma dell'articolo stesso sono soppresse le parole « di idoneità » dopo le parole « esami ».

Inoltre, nell'articolo 13, prima del 1° comma, sono aggiunti i seguenti:

« Possono essere nominati sottotenenti del Corpo Reale Equipaggi Marittimi in servizio permanente effettivo i capi di 1ª classe delle categorie stabilite con decreto del Ministro per la marina ».

« Lo stesso decreto indicherà anche in quale ruolo degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi i detti capi di 1ª classe potranno essere nominati sottotenenti ».

(Approvato).

Art. 9.

Il 2° comma dell'articolo 14 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Questi militari, soltanto se hanno seguito con esito favorevole un corso di integrazione, di cui all'articolo 12, possono aspirare alla commutazione della ferma volontaria a premio in quella ordinaria ».

(Approvato).

Art. 10.

I primi due comma dell'articolo 15 sono così modificati:

« Il Ministro per la marina ha facoltà di

commutare la ferma volontaria a premio in quella ordinaria, previo il concorso di cui all'articolo 8, ai sottocapi volontari a premio, vincolati dalla ferma biennale prevista dal successivo articolo 16. Otterranno tale commutazione i primi risultati nella graduatoria compilata con le modalità di cui al precitato articolo 8, in relazione ai posti disponibili, messi a concorso per ciascuna categoria. La commutazione stessa sarà però resa definitiva, dando quindi diritto al passaggio in carriera, soltanto dopo l'esito favorevole del corso I. G. P., che sarà seguito prima che abbia termine il secondo anno della ferma complementare biennale a premio.

Nel caso di insuccesso al corso predetto, i riprovati saranno ripristinati nella ferma complementare biennale a premio ».

(Approvato).

Art. 11.

All'articolo 16 è aggiunto il seguente capoverso:

« Dopo il dodicesimo anno di ferma (e cioè dopo la sesta ferma complementare a premio di un anno), le ulteriori ferme annuali si intendono concesse senza diritto ad alcun premio. Da tale epoca gli interessati potranno restare in servizio fino al raggiungimento del periodo minimo necessario per maturare il diritto a pensione da liquidare a suo tempo con le norme in vigore sulla paga da essi percepita ».

(Approvato).

Art. 12.

Nell'articolo 17, comma 1° e comma 2°, la data « 1° dicembre » è sostituita con « 1° ottobre ».

(Approvato).

Art. 13.

L'articolo 18 è così modificato:

« La rafferma ha la durata di anni sei e viene concessa, a domanda, ai sottocapi brevettati che, avendo superato il corso I. G. P.,

di cui all'articolo 12, diano, per il complesso dei precedenti disciplinari, morali e professionali, sicuro affidamento di bene assolvere le funzioni di sottufficiale. La rafferma potrà coincidere con la promozione a sottufficiale, quando le disponibilità degli organici, in rapporto all'aliquota della forza bilanciata, stabilita dall'articolo 5 del vigente ordinamento, lo consentano.

Le domande di rafferma debbono giungere al Comando superiore del C. R. E. M. un mese prima della formazione dei quadri di avanzamento a secondo capo.

I sottocapi brevettati giudicati non idonei all'avanzamento per motivi di salute, o per i quali la Commissione di avanzamento ritenga di dover soprassedere nel pronunciare giudizio definitivo, possono chiedere ed ottenere di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il periodo massimo di un anno.

La posizione di questi militari viene ripresa in esame in occasione di nuove riunioni della Commissione di avanzamento, com'è detto all'articolo 55.

In tal caso la rafferma, se concessa, avrà decorrenza dalla data di ultimazione della ferma, mentre il relativo soprassoldo sarà corrisposto dalla data della effettuata concessione.

Per quanto riguarda i sottocapi volontari a premio proposti per la promozione a secondo capo per merito distinto ed eccezionale, giusta quanto dispone l'articolo 70-bis del presente testo unico, le autorità, che formularanno le proposte in parola, invieranno, contemporaneamente ad esse, la domanda di rafferma dell'interessato compilata e documentata secondo le prescritte norme.

Nel caso di accoglimento della domanda, la rafferma decorrerà dal giorno in cui gli interessati hanno ultimata la ferma volontaria biennale a premio.

La rafferma non può essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale, salvo i casi di permessi *in extremis*, nè a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili ».

(Approvato).

Art. 14.

Il 5° comma dell'articolo 25 è così modificato:

« Gli arruolati *D* che per mancanza di requisiti fisici non possono essere ammessi a seguire i corsi di ufficiali di complemento, sono classificati nelle categorie e specialità più affini agli studi compiuti. Gli arruolati *L*, nelle stesse condizioni, saranno tutti classificati furieri *L* ».

(Approvato).

Art. 15.

Nel 1° comma dell'articolo 31 le parole: « marinai (specialità nocchieri e palombari) e fuochisti » sono modificate come segue: « marinai (specialità nocchieri), palombari e fuochisti ».

(Approvato).

Art. 16.

In fine dell'articolo 37 sono aggiunti i comma seguenti:

« Ai sottocapi volontari a premio promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, giusta il disposto dell'articolo 70-*bis* del presente testo unico, il soprassoldo di cui alla lettera *b*) decorrerà dal primo del mese successivo alla ottenuta promozione, indipendentemente dalla decorrenza della rafferma, la quale sarà quella prevista dall'articolo 18.

Verrà loro corrisposta, inoltre, la gratificazione di cui alla lettera *a*), all'atto della concessione della rafferma stessa ».

(Approvato).

Art. 17.

L'articolo 38 è così modificato, fatta eccezione per gli ultimi tre comma, che rimangono invariati:

« Ai volontari a premio delle varie categorie e specialità spettano al termine della ferma di anni 4:

a) un premio di:

lire 500 per i radiotelegrafisti;

lire 600 per i cannonieri *A*, elettrici-

sti, specialisti direzione tiro, siluristi, carpentieri, furieri e furieri di sussistenza;

lire 700 per i marinai, segnalatori, meccanici, fuochisti *O*. ed *A.*, infermieri, musicanti e portuali;

lire 800 per i torpedinieri;

lire 1000 per i cannonieri *P*. ed artigiani, specialisti direzione tiro provenienti dai cannonieri *P*. e palombari, per ogni anno di servizio prestato;

b) un premio di congedamento pari ad un premio annuale.

Ai volontari a premio che, al termine della ferma di anni quattro, contraggono la ferma complementare a premio di anni due, viene corrisposto, all'atto della concessione, il premio relativo a tre anni.

A coloro che abbiano ottenuto la ferma complementare a premio di anni due ed a coloro che abbiano ottenuto la commutazione alla ferma ordinaria di anni sei, e vogliano o debbano congedarsi, al termine delle stesse, sarà corrisposto il premio relativo al secondo triennio di servizio, oltre ad un premio di congedamento pari a due premi annuali.

Qualora abbiano invece chiesto ed ottenuto di vincolarsi ad ulteriori ferme complementari, i premi di cui al precedente capoverso, accresciuti delle corrispondenti annualità, verranno corrisposti all'atto del congedamento. Nessun premio spetterà oltre i dodici anni di ferma complessivamente ».

(Approvato).

Art. 18.

Nel 1° comma dell'articolo 39, le parole: « marinai (specialità nocchieri e palombari) e fuochisti », sono modificate come segue: « marinai (specialità nocchieri), palombari e fuochisti ».

(Approvato).

Art. 19.

Nel 1° comma dell'articolo 48, la parola « dicembre » è sostituito con la parola « ottobre ».

(Approvato).

Art. 20.

In fine dell'articolo 43 è aggiunto il seguente comma:

« Ai capi di 1ª classe trattenuti è fatto lo stesso trattamento che ai capi di 1ª classe ».

(Approvato).

Art. 21.

Il 1º periodo dell'articolo 53 è modificato come segue:

« Tranne il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 59, i capi di 1ª classe non possono essere promossi al grado superiore, se non esistano vacanze nei ruoli di sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, nei quali può essere loro concesso tale grado, a norma dell'articolo 13 del presente testo unico ».

(Approvato).

Art. 22.

All'articolo 56 sono apportate le varianti sottoindicate:

a) nel 1º comma le parole « 2 capitani di Vascello, membri; 2 capitani di Fregata o di Corvetta, membri » sono così modificate:

« Quattro ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore, di cui almeno uno avente grado di capitano di Vascello ed uno avente grado di capitano di Fregata, membri »;

b) nel 2º comma le parole « servizi portuali » sono modificate in « portuali »;

c) nel penultimo comma sono aggiunti i seguenti numeri:

4º) sull'ammissione dei capi di 1ª classe agli esami per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi;

5º) sulle domande dei capi di 1ª classe per essere trattenuti in servizio oltre il 52º anno di età;

d) l'ultimo comma è abrogato.

(Approvato).

Art. 23.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 57.

(Approvato).

Art. 24.

All'articolo 66 sono apportate le seguenti varianti:

1ª variante: nella colonna 6 della Tabella A, nella parte relativa all'avanzamento da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe, sono aggiunte le seguenti parole: « salvo che per il concorso a capo musicante di 1ª classe, per il quale il limite sarà di 8 volte il numero dei posti messi a concorso, giusta l'ultimo comma dell'articolo 73 ».

2ª variante: la penultima e l'ultima colonna (colonne 6 e 7 della Tabella A), nella parte relativa all'avanzamento da capo di 1ª classe a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi sono modificate come segue:

a) colonna 6:

« Il Ministero fissa volta per volta l'aliquota dei capi di 1ª classe di ciascuna categoria per i quali è prevista la nomina a sottotenente del C. R. E. M., tenendo conto delle vacanze prevedibili, fino al 31 dicembre dell'anno successivo, nel ruolo degli ufficiali del C. R. E. M., nel quale i capi di 1ª classe da scrutinare possono conseguire la nomina a sottotenente.

Il numero complessivo dei capi di 1ª classe da scrutinare, per ciascun quadro di avanzamento, sarà corrispondente al quintuplo circa delle dette vacanze prevedibili, e in nessun caso sarà inferiore a 10 per ciascun ruolo.

Nel caso di quadro di avanzamento per sottotenente in un ruolo di ufficiali del C. R. E. M., nel quale possono essere nominati capi di 1ª classe di diverse categorie, questi saranno chiamati allo scrutinio in numero proporzionale, in massima, alla quota parte assegnata alla propria categoria nel corrispondente ruolo di ufficiali del C. R. E. M. In tal caso, nello stabilire le aliquote saranno considerati soltanto i capi di 1ª classe di ciascuna categoria, che, avendo raggiunte le prescritte condizioni, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'articolo 13 ».

b) colonna 7:

« Numero delle vacanze previste, fino al 31 dicembre dell'anno successivo, negli organici dei sottotenenti del C. R. E. M. del ruolo per il quale deve compilare il quadro di avanza-

mento, più il 25 per cento delle stesse con arrotondamento in eccesso. In nessun caso il numero degli inseriti in quadro di avanzamento, sarà inferiore a due per ogni ruolo ».

3ª variante: Nella Tabella B, l'intestazione delle colonne 3, 4, 5, 6 e 7 è modificata come segue:

colonna 3: « marinai, cannonieri, elettricisti, specialisti direzione tiro, carpentieri, siluristi, meccanici »;

colonna 4: « segnalatori (+ +); istruttori di educazione fisica; aiutanti e radiotelegrafisti »;

colonna 5: « furieri, furieri S. ed infermieri »;

colonna 6: « torpedinieri »;

colonna 7: « palombari, fuochisti (+ + +), musicanti, portuali, cannonieri costieri (+ + + +) ».

4ª variante: nella nota (+) alla Tabella B, le parole « ed i torpedinieri E » sono sostituite dalle seguenti « e gli elettricisti ».

(Approvato).

Art. 25.

Nel terz'ultimo comma dell'articolo 67, le parole « od i prescritti esami di idoneità all'avanzamento » sono modificate come segue: « o gli esami prescritti per l'avanzamento ».

(Approvato).

Art. 26.

Il 1º comma dell'articolo 69 è così modificato:

« I sottocapi volontari ordinari ammessi al corso I. G. P. e giudicati idonei agli esami finali vengono classificati, in ordine di anzianità, sottocapi brevettati con la data che sarà, annualmente, stabilita dal Comando superiore del C. R. E. M., e che sarà unica per tutti i sottocapi della stessa anzianità promossi alla fine di detto corso. Tale data in nessun caso potrà essere anteriore a quella degli esami sostenuti. I riprovati possono ripetere la prova una sola volta nell'anno successivo, senza però frequentare nuovamente il corso. Se giudicati idonei, vengono classificati sottocapi brevettati, in coda al proprio corso, con decorrenza

unica che sarà annualmente stabilita dal Comando superiore del C. R. E. M. ».

(Approvato).

Art. 27.

All'articolo 70 sono apportate le seguenti varianti:

A) È soppresso il 3º comma;

B) Nell'ultimo comma, dopo le parole: « vincolati a ferme complementari », sono aggiunte le seguenti: « qualora abbiano compiuti 12 anni di servizio ».

(Approvato).

Art. 28.

Dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente articolo 70-bis:

« Art. 70-bis. — *Avanzamento straordinario per merito distinto ed eccezionale dei sottocapi volontari a premio al grado di secondo capo.*

« Potranno essere promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, nella misura non superiore del 10 per cento dei posti messi ogni anno a concorso per le singole categorie i sottocapi vincolati a ferme annuali, in seguito a proposta compilata dall'autorità dalla quale l'interessato dipende, conformemente ai criteri ed alle modalità stabilite dall'articolo 67 per le promozioni a scelta eccezionale, in quanto applicabili.

Appena conseguita tale promozione eccezionale, gli interessati prenderanno posto nel ruolo di anzianità della propria categoria in coda ai pari grado del proprio corso ed assumeranno la stessa anzianità di grado in relazione al futuro loro avanzamento ».

(Approvato).

Art. 29.

Nell'ultimo comma dell'articolo 73, le parole « nel numero quadruplo » sono sostituite con le seguenti: « in numero uguale ad otto volte ».

(Approvato).

Art. 30.

Nel 2° comma e nella lettera *a*) del 3° comma dell'articolo 74 sono soppresse le parole « di idoneità » dopo la parola « esami ».

(Approvato).

Art. 31.

Nell'articolo 90:

1°) Dopo l'ultimo comma della lettera *a*), è aggiunto il comma seguente:

« I capi di 1ª classe che raggiungono l'età di 52 anni possono, in seguito a loro domanda, essere mantenuti in servizio, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 56, fino al compimento del 56° anno di età, purchè conservino l'idoneità fisica e negli esami da essi sostenuti per la nomina a sottotenente del C. R. E. M. abbiano conseguita l'idoneità. Durante il periodo in cui sono mantenuti in servizio, essi non possono più essere scrutinati per la nomina ad ufficiale e, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 4, assumono la denominazione di capi di 1ª classe trattenuti ».

2°) La lettera *b*) è abrogata e sostituita dalla seguente:

« *b*) Per infermità. Sono dispensati dal servizio per infermità i sottufficiali di carriera e di leva, in seguito ad inabilità permanente al servizio militare incondizionato. Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe con almeno 12 anni di servizio, tale inabilità, nei casi di infermità temporanea, deve essere pronunciata soltanto dopo la scadenza del termine massimo di aspettativa ».

(Approvato).

Art. 32.

Nell'articolo 92, i numeri 2° e 3° relativi alla rimozione sono sostituiti dai seguenti:

« 2°) a qualunque pena prevista dal Codice penale comune nel Libro II, Titolo I - Capo I (esclusi gli articoli 273 e 274) - Capo II - Capo IV - Capo V (articoli da 301 a 307); Titolo II - Capo I (articoli 314, 315, 316 e 334) - Capo II (articoli 349 e 351); - Titolo III - Capo I (articoli 368 e da 371 a 377); Ti-

tolo V (articoli da 416 a 419); Titolo VI - Capo I - Capo II (articoli 438, 439, 440, 442, 445, 446 e 447); - Titolo VII - Capo I - Capo II (articoli da 467 a 471) - Capo III (esclusi gli articoli 480, 481 e 484); - Titolo IX - Capo I - (articoli 519, 520 e 521) - Capo II (articoli da 530 a 537); Titolo XI - Capo II (articolo 564); Titolo XIII - Capo I (articoli 624, 625 e da 628 a 634) - Capo II (articoli 640, 645, 646 e 648) nonchè per i delitti preveduti dagli articoli 860 e 861 capoversi secondo e successivi del Codice di commercio;

3°) per qualsiasi delitto ad una pena restrittiva della libertà personale di qualsiasi durata, quando siavi congiunta come pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata ».

(Approvato).

Art. 33.

La prima parte del 1° comma dell'articolo 96 è così modificata:

« I sottufficiali possono, dopo aver ultimato 12 anni di ferma e fino a tutto il 14° anno di servizio, purchè non congedati da più di due anni, presentare domanda per uno dei seguenti impieghi civili di Stato: ».

(Approvato).

Art. 34.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 100. (Approvato).

Art. 35.

Dopo l'articolo 100 è aggiunto il seguente:

« Art. 100-bis. — *Prima formazione della categoria specialista direzione tiro (S. D. T.)*.

La categoria specialisti di tiro (S. D. T.), sarà costituita con ruoli distinti ed autonomi come segue.

Entreranno a far parte di detta categoria, purchè fisicamente e professionalmente idonei:

a) i capi cannonieri S. D. T. di 1ª, 2ª e 3ª classe, i secondi capi cannonieri S. D. T.

ed i sottocapi S. D. T. che abbiano già favorevolmente compiuto il corso I. G. P.: l'idoneità professionale dovrà risultare da speciali rapporti dei Comandi dai quali essi dipendono.

Tanto per i secondi capi cannonieri S. D. T. predetti, che non abbiano seguito il corso P., quanto per i sottocapi cannonieri S. D. T. che abbiano frequentato il corso I. G. P., il passaggio, per il quale siano stati giudicati idonei, sarà definitivo in seguito all'esito favorevole di un corso integrativo, che essi saranno chiamati a seguire, riguardante i servizi della nuova categoria;

b) i sottufficiali torpedinieri E. T. ed i sottocapi e comuni torpedinieri E. T., i sottufficiali cannonieri A. T. ed i sottocapi cannonieri A. T., subordinatamente al giudizio specifico dei Comandi dai quali attualmente dipendono, e dopo esito favorevole di un corso integrativo;

c) gli allievi torpedinieri E. che, scelti durante il corso O., per le loro speciali attitudini, a compiere un tirocinio teorico ed uno pratico, siano riconosciuti idonei per il passaggio.

I sottocapi cannonieri S. D. T., che non hanno ancora seguito il corso I. G. P., saranno scrutinati per l'idoneità al passaggio nella categoria solo quando dovrà essere decisa la loro ammissione al corso I. G. P. Frattanto essi continueranno a svolgere le loro mansioni da sottocapi cannonieri S. D. T.

I cannonieri di 1ª classe S. D. T. ed i cannonieri di 1ª classe A. T. continueranno nel loro servizio attuale, e verranno promossi sottocapi con le norme vigenti all'atto del loro ingresso in servizio. Essi potranno ottenere il passaggio nella nuova categoria, quando dovrà essere decisa la loro ammissione nel corso I. G. P.

I sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria cannonieri, specialità S. D. T., non riconosciuti idonei al trasferimento iniziale od ai tirocini integrativi, continueranno a prestar servizio nelle loro destinazioni come cannonieri S. D. T., fino a che non saranno sostituiti da pari grado della categoria S. D. T.; dopo sostituiti verranno trasferiti di autorità nei cannonieri P.

I capi cannonieri A. T. ed i capi torpedinieri E. T. di 1ª, 2ª e 3ª classe, i secondi capi, i sottocapi e comuni delle specialità cannonieri A. T. e torpedinieri E. T., che non vengano ritenuti idonei ai corsi per essi previsti, rientreranno nelle rispettive categorie di provenienza.

(Approvato).

Art. 36.

Dopo l'articolo 101 è aggiunto il seguente:
« Art. 101-bis. — *Prima formazione delle categorie elettricisti e siluristi.*

« Le categorie elettricisti e siluristi » saranno costituite con ruoli distinti e autonomi in tutti i gradi.

Esse comprenderanno i militari che attualmente appartengono rispettivamente alle specialità E. ed S. della categoria torpedinieri. A quest'ultima categoria resterà pertanto assegnato soltanto il personale minatore, mentre i torpedinieri P. entreranno anche essi a far parte della categoria palombari, di nuova istituzione, giusta l'articolo seguente ».

(Approvato).

Art. 37.

Dopo l'articolo 101-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 101-ter. — *Prima formazione della categoria palombari.*

« Nella sua prima formazione, la categoria palombari sarà costituita con ruoli distinti ed autonomi in tutti i gradi.

Entreranno a far parte di detta categoria:

a) i sottufficiali muniti di certificato di palombaro, che non rivestano il grado di capo di 1ª classe, purchè giudicati fisicamente e professionalmente idonei, giusta le norme contenute nell'ordinamento della categoria palombari;

b) tutti i sottocapi torpedinieri e nocchieri volontari a premio muniti dell'attuale certificato di palombaro di 1ª classe, e tutti i sottocapi nocchieri e marinai volontari a premio attualmente palombari di 2ª classe, purchè giudicati professionalmente idonei come sopra è detto;

e) tutti gli allievi palombari di leva e volontari a premio, che attualmente seguono il corso, e che otterranno il certificato di palombaro ordinario.

Gli attuali capi torpedinieri minatori di 1ª classe, muniti del certificato di palombaro di 1ª e 2ª classe, conserveranno il certificato stesso, rimanendo nella propria categoria di provenienza (torpedinieri).

Tutti i militari muniti del certificato di palombaro di 2ª classe, che non supereranno la prova in mare, restando nella categoria di provenienza, potranno conservare il certificato di palombaro di 2ª classe, ma non potranno progredire, e saranno destinati presso i nuclei meno importanti in aiuto ai palombari ordinari, purchè atti ad eseguire quei lavori previsti pel conseguimento del brevetto a 30 metri.

Le ulteriori permanenze di personale nella categoria palombari, saranno regolate dalle norme dell'ordinamento e regolamento della categoria palombari, norme che presentano carattere di analogia con quelle che regolano tutte le altre categorie del C. R. E. M.

(Approvato).

Art. 38.

Nell'articolo 102:

A) nel titolo e nei comma 1º e 2º dell'articolo, le parole « servizi portuali » sono modificate in « portuali »;

B) alla fine dell'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « e quelle relative all'avanzamento a capo di 1ª classe, che sarà effettuato con criterio della scelta comparativa, secondo è stabilito per le altre categorie dalla tabella A dell'articolo 66 ».

(Approvato).

Art. 39.

Dopo l'articolo 102 è inserito il seguente:

« Art. 102-bis. — Condizioni di avanzamento per i personali delle categorie di nuova istituzione ».

« Per i personali che entreranno a far parte delle categorie di nuova istituzione, le condizioni generali e quelle minime di imbarco da

essi già acquisite, per l'avanzamento nelle categorie di provenienza, saranno computate agli effetti del loro avanzamento nelle nuove categorie ».

(Approvato).

Art. 40.

L'articolo 103 è così modificato:

« La disposizione del penultimo comma dell'articolo 5 avrà vigore a cominciare dal 1º gennaio 1939.

Fino al 31 dicembre 1938 le aliquote previste dal precitato comma dell'articolo 5 potranno essere superate, senza eccedere quella del 17 per cento fissata per i sottufficiali dall'articolo 6 del testo unico approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, di tanti posti quanti eventualmente potranno occorrere per promuovere al grado di secondo capo i sottocapi reclutati nel 1931 e negli anni precedenti ».

(Approvato).

Art. 41.

Dopo l'articolo 103 è aggiunto il seguente articolo 103-bis:

« Il disposto degli articoli 18 e 70 circa la data di promozione a secondo capo non si applica a tutti i sottocapi brevettati provenienti da arruolamenti volontari anteriori al 1933: questi continueranno ad essere promossi secondi capi al termine dei sei anni di ferma ».

(Approvato).

Art. 42.

All'articolo 105 è aggiunto il seguente comma:

« Tale norma non si applica ai volontari di cui al comma precedente, i quali non potranno raggiungere le condizioni per essere promossi secondi capi; essi saranno congedati il 1º ottobre dell'anno in cui ha termine la loro ferma ».

(Approvato).

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 43.

I quadri di avanzamento per la promozione a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ora vigenti cesseranno di avere vigore secondo è disposto dall'articolo 62 del testo unico approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

(Approvato).

Art. 44.

I capi di 1ª classe che avessero già superato con esito favorevole gli esami per la promozione a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi in base alle norme ora vigenti, potranno essere scrutinati per la compilazione dei futuri quadri di avanzamento per la promozione a detto grado soltanto se avranno superato nuovi esami con le norme e su programmi da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio superiore di marina.

Essi dovranno inoltre possedere l'idoneità fisica accertata con apposita visita sanitaria.

(Approvato).

Art. 45.

Alla votazione che i capi di 1ª classe di cui al precedente articolo otterranno in ciascuna prova di esame verrà aggiunto un punto (votazione in ventesimi), che sarà utile a tutti gli effetti, sia per l'ammissione allo scrutinio e per la determinazione della graduatoria, sia per raggiungere l'idoneità richiesta per il trattenimento in servizio oltre il 52º anno di età.

Se i capi di 1ª classe di cui al comma precedente fossero stati iscritti nel quadro di avanzamento dell'anno in corso, alla votazione da essi ottenuta in ciascuna prova di esame saranno invece aggiunti due punti in più (votazione in ventesimi), ai fini indicati nel precedente comma.

(Approvato)

Art. 46.

I capi di 1ª classe iscritti nei quadri di avanzamento ordinari del 1933 per la promo-

zione a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, se dovessero, in seguito, rinunciare definitivamente a sostenere gli esami di cui al precedente articolo 44, potranno, entro i limiti e con le modalità stabilite dagli articoli 5 e 90 lettera a) del testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, modificati con gli articoli 5 e 31 della presente legge, aspirare al trattenimento in servizio attivo oltre il 52º anno di età.

Lo stesso trattamento sarà fatto ai capi di 1ª classe che fossero stati compresi nei quadri di avanzamento a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi per l'anno 1932, e che, dichiarati idonei in occasione dei quadri di avanzamento per il 1933, non fossero stati iscritti nei quadri stessi.

(Approvato).

Art. 47.

I capi di 1ª classe del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, avessero già rinunciato per due volte a sostenere gli esami per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi o fossero stati riprovati negli esami stessi, ovvero, pur avendo superato tali esami, fossero stati comunque dichiarati esclusi definitivamente dall'avanzamento, non potranno in alcun caso essere trattenuti in servizio oltre il 52º anno di età.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico "Benito Mussolini", in Bari, degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2392 (serie 3ª), per il risanamento di Napoli » (N. 1628).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico "Benito Mussolini" in Bari degli

articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3), per il risanamento di Napoli ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Alle espropriazioni da compiersi per l'acquisto dei suoli destinati alla costruzione dell'ospedale policlinico « Benito Mussolini » in Bari si applicano le norme contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento della città di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coò (Isole dell'Egeo » (N. 1630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coò (Isole dell'Egeo) ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1630.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Possono essere ammessi ai concorsi per posti di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convalidato con la legge 13 dicem-

bre 1928, n. 2914, i segretari comunali delle Podesterie di Rodi e di Coò, nelle isole dell'Egeo, che siano provvisti del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, il segretario della Podesteria di Rodi è considerato come appartenente al grado III della gerarchia e quello della Podesteria di Coò al grado IV.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quello degli esteri, i segretari dei comuni predetti possono essere trasferiti in comuni del Regno, cui sia attribuito un segretario del medesimo grado.

Analogamente, i segretari iscritti nei ruoli principali del Regno ed appartenenti ai detti gradi possono essere trasferiti nelle Podesterie di Rodi e di Coò, con decreto del Ministero degli esteri, di concerto con quello dell'interno.

(Approvato).

Art. 2.

Per il computo dell'anzianità nel grado è riconosciuto il servizio di segretario prestato presso le Podesterie di Rodi e di Coò.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Legge organica per l'Eritrea e la Somalia » (N. 1638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Legge organica per l'Eritrea e la Somalia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario legge lo Stampato, N. 1638.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

CAPO I.

DEL GOVERNO DELLA COLONIA

SEZIONE 1ª.

*Del territorio coloniale
e delle autorità di Governo*

Art. 1.

Le regioni dell'Africa Orientale, soggette alla Sovranità dell'Italia, poste fra il Mar Rosso, il Sudan Anglo-Egiziano, l'Etiopia e la Costa Francese dei Somali sono denominate « Eritrea ».

Le regioni dell'Africa Orientale, soggette alla Sovranità dell'Italia, poste tra l'Oceano Indiano, il Golfo di Aden, la Somalia Britannica, l'Etiopia e la colonia del Chenia sono denominate « Somalia Italiana ».

L'Eritrea e la Somalia Italiana sono costituite ciascuna in colonia retta e rappresentata da un Governatore.

Le colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana sono dotate di personalità giuridica.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governatore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro delle colonie. Dirige, secondo le istruzioni del Ministro, la politica e l'Amministrazione della colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine pubblico. Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Esercita i poteri e le facoltà che gli sono da questi conferite o che gli siano delegate dal Governo del Re.

Provvede al funzionamento di tutti gli uffici e servizi della colonia e ne coordina l'attività. Adotta nei casi di necessità ed urgenza, con ordinanza motivata, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse dandone comunicazione al Ministro delle colonie.

Vigila sull'andamento degli enti pubblici esistenti nella colonia e ne può sciogliere le amministrazioni nominando a reggerli Commissari governativi.

Dal Governatore dipendono le forze armate stanziare nel territorio e nelle acque della colonia. Egli soprintende all'organizzazione, al governo, all'amministrazione ed all'impiego delle forze stesse, secondo le direttive impartitegli dal Ministro delle colonie, ed applica le leggi ed i regolamenti vigenti in colonia per ciascuna forza armata.

Il Governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

(Approvato).

Art. 3.

Per gravi motivi d'ordine pubblico o di sicurezza il Governatore può adottare, previa autorizzazione del Ministro delle colonie, i provvedimenti eccezionali che reputi necessari a seconda delle circostanze ed istituire tribunali speciali con giurisdizione sull'intero territorio della colonia o su parte di esso. Può inoltre decretare che alcuni reati che vengano commessi nella colonia siano giudicati dai tribunali speciali predetti secondo le norme ed applicando le pene fissate dal Codice penale militare per il tempo di guerra.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governatore ha alla sua immediata dipendenza il Segretario generale ed il Comandante delle truppe.

In caso di assenza, vacanza ed impedimento del Governatore la reggenza del Governo spetta al Segretario generale.

In caso di assenza, vacanza od impedimento del Segretario generale il Ministro delle colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

(Approvato).

Art. 5.

Il Segretario generale è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle co-

lonie, sentito il Consiglio dei ministri ed è scelto fra i funzionari di grado 4° appartenenti al ruolo della carriera direttiva coloniale.

In colonia il Segretario generale nelle cerimonie e funzioni pubbliche segue immediatamente il Governatore nell'ordine delle precedenza.

Egli coadiuva il Governatore nell'esercizio di tutte le sue funzioni e sovrintende, in particolare, a tutti i servizi civili e politici della colonia, secondo le direttive impartitegli dal Governatore.

(Approvato).

Art. 6.

Ai servizi civili e politici di cui al precedente articolo 5 provvedono le direzioni di Governo ed uffici. Il numero, le attribuzioni e la composizione organica delle direzioni di Governo ed uffici è fissato dall'ordinamento politico-amministrativo.

Il Governatore può costituire una segreteria particolare pel disbrigo della corrispondenza personale ed ufficiosa. La composizione organica della segreteria particolare del Governatore è fissata dall'ordinamento politico-amministrativo.

(Approvato).

Art. 7.

Il Comandante delle truppe è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie di concerto col Ministro della guerra.

Egli è consulente del Governatore nelle questioni militari e cura quanto ha attinenza alla difesa della colonia proponendo i necessari provvedimenti.

Il Comandante delle truppe presiede, secondo le direttive del Governatore, all'organizzazione, all'addestramento, alla disciplina, all'impiego e, nei limiti degli ordinamenti vigenti, all'amministrazione delle forze militari terrestri. Dà il suo parere al Governatore nelle questioni riguardanti la disciplina del personale delle forze militari marittime destinate a terra nella colonia.

Ha le attribuzioni stesse dei comandanti di divisione e autorità equivalenti per quanto ri-

guarda la disciplina delle forze terrestri ed aeree dipendenti.

Provvede al coordinamento, nella preparazione e nell'impiego, di tutte le forze armate della colonia e, ogni qualvolta il Governatore ravvisi la necessità di operazioni militari, alla preparazione e alla esecuzione di queste, nei limiti e con gli scopi indicati dal Governatore.

Il Comandante delle truppe prende rango immediatamente dopo il Segretario generale.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governatore non può corrispondere con amministrazioni dello Stato se non per il tramite ovvero con l'autorizzazione del Ministro delle colonie.

Il Ministro delle colonie previa intesa con quello degli esteri, può autorizzare il Governatore a corrispondere direttamente con i rappresentanti dell'Italia all'estero e con autorità di Stati esteri.

I funzionari civili e militari della colonia non possono avere rapporti di servizio con alcuna Amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio della colonia se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

(Approvato).

SEZIONE 2ª.

Del Consiglio di Governo.

Art. 9.

In ciascuna delle colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana è costituito un Consiglio di Governo, il quale è composto:

- del Governatore, che lo presiede;
- del Segretario generale;
- del Comandante delle truppe;
- del Segretario federale del Partito Nazionale Fascista o di persona da lui nominata;
- dei direttori di Governo;
- del rappresentante il Pubblico Ministero presso il tribunale della colonia;
- del Capo ragioniere della colonia.

I funzionari preposti ai vari servizi della colonia che non facciano parte del Consiglio di Governo possono essere chiamati dal Presidente a parteciparvi, quando si discuta di affari che rientrino nella loro competenza. Così pure possono esser chiamati a parteciparvi, di volta in volta, persone residenti nella colonia, quando il Presidente ritenga utile il loro consiglio.

Per delegazione del Governatore o in caso di sua assenza il Consiglio di Governo è presieduto dal Segretario generale.

(Approvato).

Art. 10.

Il Consiglio di Governo deve essere sentito:

a) sui progetti dei regolamenti che debbono essere emanati dal Governatore;

b) sul progetto del bilancio preventivo e sulle proposte di variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

c) sull'imposizione dei tributi di carattere locale;

d) in tutti gli altri casi nei quali gli speciali ordinamenti ne prescrivano il parere.

Il Governatore, quando lo creda opportuno può sottoporre all'esame del Consiglio di Governo anche questioni o materie che non rientrino nelle categorie indicate nel comma precedente.

(Approvato).

Art. 11.

Quando vi siano imprescindibili motivi di urgenza, il Governatore può provvedere senza chiedere il parere preventivo del Consiglio di Governo, ma deve comunicare il provvedimento così adottato al Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

In tal caso il Governatore deve anche informare immediatamente del provvedimento adottato il Ministro delle colonie, il quale ne dà notizia a quello delle finanze quando il provvedimento abbia conseguenza finanziaria.

(Approvato).

Art. 12.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio debbono essere comunicati in copia al Ministro delle colonie.

(Approvato).

SEZIONE 3ª.

Delle circoscrizioni.

Art. 13.

Il territorio dell'Eritrea e quello della Somalia Italiana si dividono in regioni; queste si dividono in residenze, ed, ove occorra, le residenze in vice-residenze.

La divisione in regioni è stabilita con decreto del Ministro delle colonie, il quale, nel caso che il provvedimento importi variazioni agli organici del personale, deve chiedere l'assenso di quello delle finanze.

La suddivisione in residenze e vice-residenze è stabilita dal Governatore.

A capo della regione è nominato con decreto governatoriale un Commissario regionale che rappresenta il Governatore, provvede all'ordine, alla sicurezza ed all'amministrazione della regione, adotta i provvedimenti necessari nei casi di urgenza, dispone della forza pubblica e può richiedere la forza armata.

Con decreto governatoriale è nominato un residente a capo della residenza ed un vice-residente a capo della vice-residenza.

Le norme per il governo e l'amministrazione del territorio e delle popolazioni sono stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo e nelle altre leggi speciali.

(Approvato).

Art. 14.

I capoluoghi di regioni che siano centri abitati di notevole importanza possono essere co-

stituiti in municipi con decreto del Ministro delle colonie su proposta del Governatore.

I municipi sono amministrati da un Podestà nominato dal Governatore. I funzionari della carriera direttiva coloniale nominati Podestà in colonia possono essere collocati fuori ruolo entro i limiti numerici fissati dalle disposizioni vigenti.

Ad assistere il Podestà possono essere nominati consultori municipali nel numero massimo di quattro.

La nomina del Podestà del capoluogo della colonia è subordinata al preventivo assenso del Ministro delle colonie.

Le norme per il funzionamento, la vigilanza e la tutela dei municipi saranno stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo.

(Approvato).

CAPO II.

DELLA SUDDITANZA E DELLA CITTADINANZA

Art. 15.

Sono sudditi eritrei e somali:

a) tutti gli individui che abbiano la loro residenza nella Eritrea o nella Somalia Italiana e che non siano cittadini italiani oppure cittadini o sudditi di altri Stati;

b) i nati da padre eritreo o somalo, o, in caso che il padre sia ignoto, da madre eritrea o somala;

c) i nati nell'Eritrea e nella Somalia quando entrambi i genitori siano ignoti;

d) la donna maritata ad un suddito eritreo o somalo;

e) l'individuo appartenente ad una popolazione africana od asiatica, il quale presti servizio civile o militare presso la pubblica Amministrazione in colonia oppure abbia già prestato tale servizio e risieda in colonia.

Il Ministro delle colonie può, con suo decreto, riconoscere la qualità di sudditi eritrei o somali, gli accordi internazionali vigenti, agli individui appartenenti a gruppi di popolazione immigrati nel territorio dell'Eritrea

o della Somalia Italiana, quando tali gruppi abbiano definitivamente fissato la loro abituale residenza nel territorio coloniale italiano.

Possono diventare sudditi coloniali eritrei e somali mediante decreto del Governatore i nati all'estero, in regioni africane od asiatiche, che, non essendo cittadini italiani o di altro Stato, abbiano tenuto la loro residenza nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana da almeno due anni e dichiarino all'autorità politica di voler assumere la sudditanza eritrea o somala.

(Approvato).

Art. 16.

I sudditi coloniali eritrei e somali non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione con decreto del Ministro delle colonie e non abbiano all'estero la loro residenza.

(Approvato).

Art. 17.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che entrambi i genitori siano di razza bianca, è dichiarato cittadino italiano.

La cittadinanza gli è attribuita con provvedimento del Giudice della colonia, il quale, accertate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dispone con ordinanza motivata l'iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nel registro di Stato civile con le stesse forme prescritte per la rettifica degli atti dello Stato civile.

Il provvedimento del Giudice della colonia può essere adottato sia a domanda che di ufficio.

L'ufficiale dello stato civile a cui venga denunziata la nascita di un figlio d'ignoti in modo da lasciar sorgere il dubbio che il nato si trovi nelle condizioni contemplate dal primo comma del presente articolo, deve informare del fatto l'autorità giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza.

(Approvato).

Art. 18.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia di razza bianca, può chiedere, giunto al 18° anno di età, di assumere la cittadinanza italiana.

Il Giudice della colonia, con sua ordinanza motivata, ammette il richiedente alla cittadinanza italiana e ne dispone l'iscrizione come cittadino italiano nei registri dello stato civile, dopo aver accertato che il richiedente stesso:

1° per i suoi caratteri somatici ed altri eventuali indizi, sia con fondamento da ritenere nato da un genitore di razza bianca;

2° non sia poligamo;

3° non sia mai stato condannato per reati che, a' termini delle leggi del Regno, importino la perdita dei diritti politici;

4° abbia superato l'esame di promozione della terza classe elementare;

5° possenga una educazione perfettamente italiana.

Eguale facoltà da esercitare negli stessi modi hanno i nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana di cui sia noto uno solo dei genitori suddito coloniale, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente credere che l'altro dei genitori sia di razza bianca.

(Approvato).

Art. 19.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana fuori di matrimonio è cittadino, quando sia legittimato o riconosciuto nei modi di legge da uno dei genitori che abbia la cittadinanza italiana.

(Approvato).

Art. 20.

La legittimazione dei figli nati fuori di matrimonio da unione di cittadini con sudditi coloniali può essere accordata, su domanda del genitore che abbia la cittadinanza italiana, per decreto Reale, secondo le disposizioni del Codice civile.

Quando tuttavia il richiedente risieda nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana, la domanda di legittimazione deve essere presentata alla Corte di Appello di Roma ed il decreto Reale è promosso dal Ministro della giustizia di concerto con quello delle colonie.

(Approvato).

Art. 21.

È garantito il rispetto delle religioni e delle tradizioni locali, in quanto non contrastino con l'ordine pubblico della colonia e con i principi generali della civiltà.

Con la stessa riserva si applica ai sudditi coloniali eritrei e somali la legge propria della loro religione, del loro paese o della loro stirpe, salvo le norme stabilite dagli ordinamenti speciali.

(Approvato).

Art. 22.

I sudditi coloniali hanno facoltà di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani invece di quelle particolari per essi vigenti. In tale caso però essi sono soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nelle colonie.

Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base ad un determinato diritto non possono essere applicate che le norme di quel diritto stesso.

(Approvato).

CAPO III.

DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA

SEZIONE 1ª.

Entrate delle colonie.

Art. 23.

Le entrate di ciascuna colonia sono costituite dalle entrate proprie e dai contributi

dello Stato. I contributi annuali dello Stato sono concessi con legge speciale, quando le condizioni finanziarie della colonia lo richiedano e nella misura che risulta necessaria per i bisogni della colonia stessa.

(Approvato).

Art. 24.

Sono entrate proprie:

a) i redditi dei beni patrimoniali e del Demanio pubblico e i canoni corrispettivi delle concessioni di qualsiasi specie;

b) il ricavato delle alienazioni dei beni mobili ed immobili di qualsiasi specie;

c) i proventi delle imposte e delle tasse;

d) tutte le altre entrate, diritti e proventi vari.

(Approvato).

Art. 25.

Con decreti Reali emanati a norma dell'articolo 42 sono stabilite le imposte e le tasse; sono altresì indicati i tributi di carattere locale che il Governatore ha facoltà di imporre, nei limiti stabiliti per tali imposizioni.

Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, affluiscono ai bilanci coloniali in quanto colpiscono il contribuente per l'attività produttrice svolta in colonia e per il suo patrimonio esistente in colonia.

Resta però esclusa qualunque devoluzione ai bilanci coloniali delle entrate rappresentate da ritenute dirette che l'amministrazione finanziaria può fare, a mente delle norme in vigore, per determinati pagamenti disposti a favore di persone od enti residenti in colonia.

(Approvato).

Art. 26.

L'eventuale avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario è devoluto alla costituzione di un fondo di riserva.

Tale fondo è destinato:

a) alle sole spese straordinarie di carattere patrimoniale;

b) ad opere riconosciute di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 27.

Alle spese straordinarie delle quali sia riconosciuta la necessità ed alle quali non si possa far fronte con le entrate di cui agli articoli 24 e 25 si provvede:

1° con prelevamenti dal fondo di riserva, nei casi indicati nell'articolo precedente;

2° con assegnazioni straordinarie di fondi da parte dello Stato da autorizzarsi con legge speciale, la quale determinerà in modo specifico gli scopi cui le assegnazioni stesse sono destinate.

Qualora per la provvista di tali fondi lo Stato deliberi di contrarre mutui, è dalla legge stabilito in quale misura la colonia debba concorrere al loro ammortamento ed al pagamento dei relativi interessi. Leggi successive possono aumentare tale concorso secondo i risultati del bilancio della colonia.

(Approvato).

SEZIONE 2ª.

Dell'anno finanziario e dell'ordinamento amministrativo contabile in genere.

Art. 28.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno successivo.

Il Governatore della colonia forma il bilancio di previsione e lo presenta non più tardi del 31 gennaio di ogni anno per l'esercizio che inizia il 1° luglio successivo.

Il bilancio di previsione dell'Eritrea e della Somalia è presentato al Parlamento dal Ministro delle colonie di concerto col Ministro delle finanze ed è approvato con legge.

In caso di ritardo nella presentazione il Ministro delle colonie può formare il bilancio di ufficio.

Il Governatore provvede alla gestione del bilancio sotto la sua personale responsabilità e sotto la vigilanza del Ministro delle colonie, secondo le norme stabilite dall'ordinamento amministrativo-contabile.

(Approvato).

Art. 29.

Il conto consuntivo è presentato dal Governatore al Ministro delle colonie entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, corredato da una relazione illustrativa ed è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato colla relazione della Corte dei conti.

Col conto consuntivo il Governatore presenta anche il conto patrimoniale.

Ove non sia possibile allegare i detti consuntivi dell'Eritrea e della Somalia al rendiconto dello Stato, essi saranno approvati con apposita legge, ovvero per decreto Reale da comunicarsi al Parlamento per la convalida.

(Approvato).

Art. 30.

Presso il Governo della colonia è costituita una Ragioneria coloniale che vigila perchè sia assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio ed al bilancio della colonia secondo le norme dell'ordinamento amministrativo-contabile. In particolare la Ragioneria coloniale provvede alla tenuta delle scritture per le entrate e per le spese, alla vigilanza ed al riscontro delle entrate; esercita il controllo preventivo delle spese, verifica la contabilità e sorveglia la gestione delle casse e dei magazzini e la tenuta degli inventari.

(Approvato).

Art. 31.

Il Ministro delle colonie ha facoltà di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio o servizio della colonia e degli enti locali della colonia.

Eguale facoltà spetta al Ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, per tutti gli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili.

Una ispezione generale amministrativa e contabile sarà disposta almeno ogni triennio.

(Approvato).

CAPO IV.

DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA

Art. 32.

L'amministrazione della giustizia civile e penale è affidata alla Magistratura ordinaria ed a quella militare, salvo quanto possa essere specialmente disposto da provvedimenti di carattere eccezionale.

Possono essere affidate funzioni giudiziarie anche ai funzionari politico-amministrativi e, per i sudditi, ai capi o cadì locali.

I magistrati ed i funzionari predetti possono essere assistiti da assessori scelti tra i cittadini ed i sudditi coloniali.

(Approvato).

Art. 33.

Le norme per l'amministrazione della giustizia e per la costituzione e il funzionamento degli organi che debbono amministrarla sono stabilite dagli ordinamenti giudiziari per l'Eritrea e la Somalia Italiana e dai relativi regolamenti.

Le circoscrizioni giudiziarie sono determinate con decreto del Ministro delle colonie.

(Approvato).

Art. 34.

Il Governatore e i funzionari civili e militari, investiti di funzioni di governo, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione che è data dal Ministro delle colonie, se si tratta del Governatore, del Segretario generale e del Comandante delle truppe, e dal Governatore, se si tratta degli altri funzionari.

Il Governatore informa immediatamente il Ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

(Approvato).

Art. 35.

Il personale civile indigeno dei ruoli locali ed i capi e notabili nominati con decreto del Governatore non possono essere sottoposti a procedimento penale nè arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione del Governatore.

(Approvato).

Art. 36.

Quando il reo sia suddito coloniale, l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali pecuniarie dei codici o di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto.

(Approvato).

Art. 37.

Il Governatore ha facoltà di tenere sospesa l'applicazione delle pene comminate da sentenza di qualsiasi autorità giudiziaria della colonia, nel caso che sia stata promossa in favore del condannato la grazia sovrana.

Il Governatore può condonare le multe inflitte a gruppi etnici od a sudditi singoli salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto e da infrazioni doganali.

(Approvato).

Art. 38.

Tutte le materie che non involgano controversie intorno a diritti civili e politici, ma concernano rapporti di interessi fra i privati e l'amministrazione della colonia, sono oggetto di ricorso al Governatore e di provvedimento amministrativo, in conformità dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1865 allegato E sul contenzioso amministrativo.

Contro i provvedimenti del Governatore, che non siano definitivi a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministro delle colonie, il quale provvede sentito il Consiglio superiore coloniale.

Contro i provvedimenti definitivi del Governatore e del Ministro delle colonie è ammesso ricorso per incompetenza, eccesso di potere e

violazione di legge in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Re, in conformità della legge sul Consiglio di Stato.

(Approvato).

CAPO V.

DELLE NORME GIURIDICHE

Art. 39.

I codici civili, commerciale e penale, di procedura civile e di procedura penale, i codici penale per l'esercito e penale militare marittimo, e le relative disposizioni complementari oggi in vigore nel Regno sono estesi di diritto all'Eritrea e alla Somalia e devono esservi osservati per quanto è consentito dalle condizioni locali, e salve le modificazioni che ad essi possono essere apportate con norme speciali per l'Eritrea e per la Somalia Italiana. Tali norme dovranno essere emanate nei limiti e con la procedura di cui al successivo articolo 42.

Nello stesso modo è esteso all'Eritrea ed alla Somalia Italiana il codice per la marina mercantile della Libia.

(Approvato).

Art. 40.

Le leggi ed i regolamenti sullo stato civile vigenti nel Regno sono estese all'Eritrea ed alla Somalia e sono applicabili in quelle due colonie ai cittadini.

I sudditi coloniali possono chiedere la iscrizione di loro singoli atti nei registri dello stato civile per i cittadini, ma tale iscrizione non può essere invocata come prova di avvenuto acquisto della cittadinanza italiana.

(Approvato).

Art. 41.

Le norme legislative che, sentito il Ministro delle colonie, siano emanate nel Regno a modificazione o sostituzione dei codici estesi alle suddette colonie in virtù del precedente articolo 39, hanno vigore in esse senza che occorra esplicita estensione.

Parimenti sono estese alle colonie le norme legislative e regolamenti del Regno, richiamate dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti emanati per le colonie od estesi ad esse.

(Approvato).

Art. 42.

All'emanazione di norme aventi forza di legge per l'Eritrea e la Somalia si provvede con Regio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, purché dette norme non riguardino lo statuto personale, familiare e successorio dei cittadini italiani e mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini a norma del precedente articolo 21. Nello stesso modo si provvede ad estendere all'Eritrea ed alla Somalia, con le opportune eventuali modificazioni, le leggi, decreti e regolamenti emanati nel Regno.

Quando si tratti di norme aventi caratteri finanziari, il Regio decreto dovrà essere emesso di concerto col Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 43.

Alla emanazione delle norme, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per le colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana, si provvederà con Regio decreto previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore coloniale ed il Consiglio di Stato e di concerto col Ministro delle finanze, quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziario.

(Approvato).

Art. 44.

Al Governatore può essere delegata la facoltà di emanare i regolamenti per l'esecuzione delle norme aventi forza di legge.

Al Governatore spetta di emanare i regolamenti di interesse locale nei limiti stabiliti dagli ordinamenti e dalle leggi speciali.

I regolamenti di competenza del Governatore sono emanati sentito il Consiglio di Governo a termini del comma a) dell'articolo 10.

Quando sia richiesto da gravi urgenti mo-

tivi, il Governatore può emanare, con suo decreto motivato, norme che eccedano le sue facoltà regolamentari, dandone immediata comunicazione al Ministro delle colonie, il quale ne informerà quello delle finanze quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziario.

(Approvato).

Art. 45.

Per l'applicazione delle norme legislative comuni alle due colonie e per le quali il Ministro delle colonie ravvisi la necessità di un unico regolamento, questo è emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore coloniale.

(Approvato).

Art. 46.

I regolamenti municipali e quelli comunque relativi a servizi urbani sono emanati dai capi delle amministrazioni municipali ovvero dai funzionari incaricati dei servizi municipali ed approvati dal Governatore.

La pubblicazione di tali regolamenti può esser fatta anche soltanto secondo le usanze locali, in deroga al successivo articolo 49.

(Approvato).

Art. 47.

Le trasgressioni alle norme di regolamenti locali, di cui agli articoli 44 e 46, sono punite con le pene previste dall'articolo 650 del Codice penale nei casi ivi contemplati.

Quando non siano applicabili quelle sanzioni, l'autorità da cui le norme stesse sono emanate ha facoltà di comminare l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire cinquecento.

(Approvato).

Art. 48.

Il Ministro delle colonie ha facoltà, sentito il Consiglio superiore coloniale, di annullare, con suo decreto, i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dal Governatore. Il decreto di annullamento ha la stessa decorrenza del provvedimento governatoriale cui si riferisce.

(Approvato).

Art. 49.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che debbono aver vigore nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, vi divengono obbligatori nel 15° giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto e salvi i decreti di annullamento di cui al precedente articolo 48.

La pubblicazione consiste nella inserzione del testo del provvedimento in lingua italiana nel *Bollettino Ufficiale* della Colonia.

(Approvato).

Art. 50.

Alla pubblicazione dei Codici, delle leggi e delle successive modificazioni o sostituzioni contemplate negli articoli 39 e 41 si provvede mediante il deposito del testo in lingua italiana presso la Cancelleria del Tribunale del capoluogo e l'annuncio dell'avvenuto deposito nel *Bollettino Ufficiale* della colonia.

I codici e le leggi di cui al comma precedente entrano in vigore trenta giorni dopo l'avvenuta loro pubblicazione.

(Approvato).

Art. 51.

Il Governatore ha facoltà di ordinare che l'entrata in vigore delle leggi, decreti e regolamenti di cui agli articoli 49 e 50 sia resa nota alle popolazioni indigene mediante pubblici bandi o con quegli altri mezzi di pubblicità che risultino meglio idonei allo scopo. Tale speciale notificazione deve essere sempre fatta quando si tratti di leggi penali o relative al regime fondiario.

(Approvato).

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52.

Gli individui nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, i quali alla entrata in vigore della presente legge trovansi nelle condizioni elencate nel secondo comma dell'articolo 18 possono domandare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di assumere la cittadinanza italiana mediante

il procedimento di cui all'articolo 18, anche se abbiano superato i diciotto anni.

Tuttavia il richiedente, se di sesso maschile e di età superiore al 21° anno, dovrà altresì provare di aver prestato servizio militare od adempiere immediatamente agli obblighi derivanti ai cittadini italiani dalle vigenti leggi sul reclutamento.

(Approvato).

Art. 53.

Con l'entrata in vigore della presente legge la competenza del Comitato Amministrativo, di cui al Regio decreto 31 dicembre 1928, numero 3282, passerà al Consiglio di Governo.

(Approvato).

Art. 54.

La presente legge entra in vigore alla data che sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie.

Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge 24 maggio 1903, n. 205, il Regio decreto 26 giugno 1904, n. 411, il Regio decreto 13 giugno 1918, n. 908, la legge 5 aprile 1908, n. 161, ed ogni altra contraria disposizione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 » (N. 1657).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1657.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Esercizio 1925-26.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1925-26 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 253.748.730,29
delle quali furono riscosse 169.686.888,82

e rimasero da riscuotere L. 84.061.841,47

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 289.728.086,82
delle quali furono pagate 211.297.252,58

e rimasero da pagare L. 78.430.834,24

(Approvato).

Art. 3.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 208.031.214,83
delle quali furono riscosse 144.570.624,50

e rimasero da riscuotere L. 63.460.590,33

(Approvato).

Art. 4.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 208.934.761,63
delle quali furono pagate 100.209.359,89

e rimasero da pagare L. 108.725.401,74

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, giusta le risultanze del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 1)	L.	84.061.841,47
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 3)		63.460.590,33
Somme riscosse e non versate		15.345.693,03

Residui attivi al 30 giugno 1926 . . . L. 162.868.124,83

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 2)	L.	78.430.834,24
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 4)		108.725.401,74

Totale residui passivi al 30 giugno 1926 . . . L. 187.156.235,98

(Approvato).

Art. 7.

Sono approvate le eccedenze di spesa, verificatesi al 30 giugno 1926, sui sottoindicati articoli del bilancio della spesa della Cirenaica per l'esercizio 1925-1926 per la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo 1. — Personale di ruolo — Stipendi e indennità fisse	L.	91.457 —
Articolo 2. — Personale provvisorio e funzionari indigeni — Assegni ed indennità fisse		421.641,27
Articolo 3. — Indennità di equipaggiamento — Indennità e spese di viaggio per trasferimento, missioni e congedi . .		146.212,87
Articolo 4. — Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie		4.355,98
Articolo 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia		9.514,55
Articolo 6. — Acquisto e manutenzione di mobili, spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio compresa la piccola manutenzione dei locali		601.873,09
Articolo 7. — Spese telegrafiche		111.705,35
Articolo 8. — Acquisto di libri ed opere diverse; spese per le pubblicazioni ufficiali e per altre nell'interesse della Colonia		47.344,10

Articolo 14. — Spese di beneficenza ed assistenza, sussidi a indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad Istituti locali e spese varie	L.	164.453,08
Articolo 15. — Spese di liti		122,75
Articolo 16. — Spese casuali		5.022 —
Articolo 18. — Uffici di Governo — Spese di ogni genere per funzionamento degli uffici		78.296,67
Articolo 19. — Servizi dei monopoli (<i>Spesa d'ordine</i>)		533.705,25
Articolo 20. — Servizio della Regia guardia di finanza — Stipendi, soldo, soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa — Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio		5.881,45
Articolo 21. — Servizio tasse, doganale e delegazione Tesoro		15.301,10
Articolo 27. — Servizi di pubblica sicurezza		125.501,60
Articolo 28. — Servizio dei carabinieri Reali — Casermaggio e spese varie di ufficio, comprese la piccola manutenzione dei locali		3.208,35
Articolo 32. — Servizi scolastici		1.659,08
Articolo 33. — Servizi postali ed elettrici		34.446,52
Articolo 36. — Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia		233.500,20
Articolo 37. — Contributo per l'esercizio delle strade ferrate		163.318,22
Articolo 39. — Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena		9.826.558,53
Articolo 40. — Pane e viveri — Casermaggio e combustibile, vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali		6.325.096,31
Articolo 41. — Foraggio e spese diverse per i quadrupedi — Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli		485.356,44
Articolo 42. — Manutenzione, riparazione, e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare, del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville — Laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria — Servizio automobilistico		2.039.995,65
Articolo 43. — Trasporti militari, spese di ogni genere inerenti agli imbarchi, sbarchi e trasporti per mare e per ferrovia		2.692.857,55
Articolo 52. — Spese eccezionali di carattere politico		136.115,33
Articolo 52-bis. — Spese di rappresentanza di carattere straordinario		53.846,09
Articolo 57. — Spese per reparti eritrei temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico; soprassoldo speciale concesso transitoriamente ai militari libici; premi in danaro a militari indigeni libici per atti di valore e servizi straordinari di grande utilità, premi in oggetti di corredo,		

generi alimentari ed altro a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze	2.363.295,77
Articolo 58. — Spesa per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusioni di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore, spese per trasporti straordinari in Colonia per reparti libici, eritrei e vari di colore	8.422.810,35
Articolo 87. — Spese eccezionali militari per la organizzazione delle basi per il servizio confinario	973.717,52
Articolo 90. — Spese di ogni genere pel servizio di aviazione	6.210.415,87
(Approvato).	

Art. 8.

Sono ratificate le variazioni introdotte nel bilancio 1925-26, riguardanti trasporti di fondi dal conto dei residui a quello della competenza disposte coi decreti ministeriali 22 febbraio 1926, n. 1156 e 11 giugno 1926, n. 4617.

(Approvato).

Art. 9.

La situazione finanziaria della Cirenaica al 30 giugno 1926, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926	L.	24.288.111,15
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:		
a) in conto della competenza dell'esercizio 1925-26	L.	84.061.841,47
b) in conto residui degli esercizi precedenti		63.460.590,33
c) somme riscosse e non versate		15.345.693,03
		<hr/>
		162.868.124,83
		<hr/>
	L.	187.156.235,98
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:		
a) in conto della competenza dell'esercizio 1925-26	L.	78.430.834,24
b) in conto residui degli esercizi precedenti		108.725.401,74
		<hr/>
	L.	187.156.235,98
		=====

(Approvato).

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza pro-

pria dell'esercizio medesimo, sono stabilite giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	2.986.259,82
delle quali furono riscosse		2.334.845,47

e rimasero da riscuotere	L.	651.414,35
------------------------------------	----	------------

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite giusta i risultati del conto consuntivo, in

L.	2.986.259,82
delle quali furono pagate	2.597.470,25

e rimasero da pagare	L.	388.789,57
--------------------------------	----	------------

(Approvato).

Art. 12.

Le somme rimaste da riscuotere nel bilancio delle ferrovie della Cirenaica, alla chiusura dell'esercizio 1924-25, restano determinate, in relazione ai risultati del conto consuntivo, in

L.	4.066.199,48
delle quali furono riscosse	3.818.983,15

e rimasero da riscuotere	L.	247.216,33
------------------------------------	----	------------

(Approvato).

Art. 13.

Le somme rimaste da pagare nel bilancio predetto, alla chiusura dell'esercizio 1924-25, restano determinate, in base ai risultati del conto consuntivo, in

L.	4.836.767,35
delle quali furono pagate	3.522.659,03

e rimasero da pagare	L.	1.314.108,32
--------------------------------	----	--------------

(Approvato).

Art. 14.

I residui attivi del bilancio medesimo, alla chiusura dell'esercizio 1925-1926, restano così determinati, come risulta dal conto consuntivo:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 10)	L.	651.414,35
Somme rimaste da riscuotere in conto residui (articolo 12)		247.216,33
Somme riscosse e non versate		30.328,20

Totale dei residui attivi al 30 giugno 1926	L.	928.958,88
---	----	------------

(Approvato).

Art. 15.

I residui passivi del bilancio predetto, alla chiusura dell'esercizio 1925-1926 restano, come risulta dal conto consuntivo, così determinati:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 11)	L.	388.789,57
Somme rimaste da pagare in conto residui (articolo 13)		1.314.108,32
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1926	L.	1.702.897,89
		=====

(Approvato).

Art. 16.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1926, resta stabilita, come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926	L.	773.939,01
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:		
a) in conto della competenza dell'esercizio 1925-26	L.	651.414,35
b) in conto residui degli esercizi precedenti		247.216,33
c) somme riscosse e non versate		30.328,20
		<hr/>
		928.958,88
		<hr/>
	L.	1.702.897,89
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1925-26	L.	388.789,57
b) in conto residui degli esercizi precedenti		1.314.108,32
		<hr/>
	L.	1.702.897,89
		=====

(Approvato).

Esercizio 1926-27.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1926-27, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 308.236.192,42
delle quali furono riscosse 287.233.010,15

e rimasero da riscuotere L. 21.003.182,27
=====

(Approvato).

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddotta, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 317.554.062,68
delle quali furono pagate 263.123.646,01

e rimasero da pagare L. 54.430.416,67
=====

(Approvato).

Art. 19.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 163.666.229,64
delle quali furono riscosse 86.855.971,61

e rimasero da riscuotere L. 76.810.258,03
=====

(Approvato).

Art. 20.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 178.636.470,53
delle quali furono pagate 103.667.849,56

e rimasero da pagare L. 74.968.620,97
=====

(Approvato).

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 17)	L.	21.003.182,27
Somme rimaste da riscuotere in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 19)		76.810.258,03
Somme riscosse e non versate		10.111.476,42

Residui attivi al 30 giugno 1927 . . . L. 107.924.916,72
=====

(Approvato).

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 18)	L.	54.430.416,67
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 20)		74.968.620,97

Residui passivi al 30 giugno 1927 . . . L. 129.399.037,64
=====

(Approvato).

Art. 23.

Ai sensi dell'articolo 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, alla competenza dell'articolo aggiunto n. 74 « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento, ecc. » del bilancio della spesa della Cirenaica, per l'esercizio 1926-27, è iscritta la somma di lire 1.820.094,13.

(Approvato).

Art. 24.

Sono ratificate le variazioni introdotte nel bilancio 1926-27 riguardanti trasporti di fondi dal conto dei residui a quello della competenza, disposte coi decreti ministeriali 22 luglio 1926, nn. 5778 e 5980; nonché quelle approntate dai decreti governatoriali n. 5383 e n. 5386 del 30 giugno 1926.

(Approvato).

Art. 25.

La situazione finanziaria della Cirenaica, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1927	L.	21.474.120,92
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		

Art. 29.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 nel bilancio delle Ferrovie della Colonia medesima, vengono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 1.702.907,89 delle quali furono pagato 100.000 —

e rimasero da pagare L. 1.602.907,89

(Approvato).

Art. 30.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 26)	L.	725.023,58
Somme rimaste da riscuotere in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 28)		722.057,63
Somme riscosse e non versate		69.887,95
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1927	L.	1.516.969,16
		<hr/>

(Approvato).

Art. 31.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 27)	L.	1.318.781,55
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 29)		1.602.907,89
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1927	L.	2.921.689,44
		<hr/>

(Approvato).

Art. 32.

Sono approvate le eccedenze di spese, verificatesi sui sottonotati articoli del bilancio della spesa delle ferrovie della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1926-27:

Articolo 1. — Spese dell'Ufficio di dirigenza	L.	100,61
Articolo 2. — Spese del servizio movimento		11.283,67
Articolo 3. — Spese del servizio trazione e veicoli		17.228,17
Articolo 5. — Spese generali d'esercizio		172.103,54

(Approvato).

Art. 33.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1927	L.	1.404.720,28
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1926-27	L.	725.023,58
b) in conto residui degli esercizi precedenti		722.057,63
c) somme riscosse e non versate		69.887,95
		<u>1.516.969,16</u>
	L.	<u>2.921.689,44</u>
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1926-27	L.	1.318.781,55
b) in conto residui degli esercizi precedenti		1.602.907,89
		<u>2.921.689,44</u>
	L.	<u>2.921.689,44</u>
		=====

(Approvato).

Esercizio 1927-28.**Art. 34.**

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in L. 380.071.882,97

delle quali furono riscosse 347.776.616,63

rimasero da riscuotere L. 32.295.266,34

=====

(Approvato).

Art. 35.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 386.414.961,06

delle quali furono pagate 306.389.119,11

e rimasero da pagare L. 80.025.841,95

=====

(Approvato).

Art. 36.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28, restano determinate, giusta i risultati nel conto consuntivo, in	L.	108.372.311,06
delle quali furono riscosse		31.114.627,93
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	77.257.683,13
<hr/> <hr/>		

(Approvato).

Art. 37.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28, restano determinate, giusta i risultati nel conto consuntivo, in	L.	123.503.353,89
delle quali furono pagate		61.418.993,69
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	62.084.360,20
<hr/> <hr/>		

(Approvato).

Art. 38.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (art. 34)	L.	32.295.266,34
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 36)		77.257.683,13
Somme riscosse e non versate		7.622.640,71
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1928	L.	117.175.590,18
<hr/> <hr/>		

(Approvato).

Art. 39.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 35)	L.	80.025.841,95
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 37)		62.084.360,20
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1928	L.	142.110.202,15
<hr/> <hr/>		

(Approvato).

Art. 40.

Ai sensi dell'articolo n. 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925,

240, fine fo. 543-

n. 1271, all'articolo n. 85, « accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc. », del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1927-28, è iscritta la somma di lire 163.071,10.

(Approvato).

Art. 41.

Sono approvate, nel bilancio delle spese della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1927-28, le eccedenze verificatesi al 30 giugno 1928, in conto competenza ed in conto residui, compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col presente conto consuntivo.

In conto competenza:

Articolo 3. — Indennità di equipaggiamento, ecc.	L.	67.313,38
Articolo 6. — Acquisto e manutenzione di mobili, spese di cancelleria, ecc.		443.548,84
Articolo 7. — Acquisto di libri ed opere diverse, ecc.		6.521,70
Articolo 11 bis. — Fondo per spese politiche		23.524,20
Articolo 13. — Spese di beneficenza ed assistenza, ecc.		14.414,84
Articolo 19. — Servizio della Regia guardia di finanza, ecc.		29.484,70
Articolo 26. — Servizi di pubblica sicurezza		13.909,10
Articolo 35. — Restituzione di somme indebitamente versate, ecc.		10.067,80
Articolo 39. — Spese generali (pubblicazioni, stampati, ecc.).		1.549.015,90
Articolo 41. — Servizio sanitario (spese per ricoverati, ecc.).		1.051.625,45
Articolo 43. — Servizio del Genio (manutenzione, ecc.)		916.352,65
Articolo 44. — Servizio di artiglieria — Laboratori, ecc.		2.525.776,95
Articolo 45. — Servizio automobilistico, ecc.		7.745.065,50
Articolo 46. — Trasporti militari, spese di ogni genere, ecc.		2.971.222,20
Articolo 50. — Assegni agli ufficiali e sottufficiali		47.808,05
Articolo 51. — Pane e viveri in contanti, ecc.		96.810,45
Articolo 52 bis. — Indennizzo privilegiato aeronautico		419.000 —
Articolo 55. — Spese eccezionali di carattere politico		752.246,86
Articolo 56. — Spese straordinarie di rappresentanza		20.016,55
Articolo 63 ter. — Spese per la partecipazione della colonia, ecc.		30.000 —
Articolo 65. — Spese per consumo di materiali, ecc.		6.717.765,60
Articolo 66. — Indennità caro viveri ai militari, ecc.		94.614,60
Articolo 67. — Spese per costruzioni varie di uso militare, ecc.		482.849,20
Articolo 68. — Spese per assegni agli ufficiali, ecc.		4.806.560,05
Articolo 68 bis. — Spese straordinarie per operazioni militari		308.354,41

In conto residui:

(Modificata la denominazione). « Spese straordinarie per la valorizzazione economica ed agricola, per il servizio agrario-forestale e zootecnico e per l'incremento dei traffici, contributo straordinario ad Enti, aventi per iscopo lo sviluppo agricolo della Colonia ».

(Approvato).

Art. 42.

È approvata la diminuzione apportata in conto residui all'articolo 85: « Accantonamento per provvedere all'eventuale, ecc. » per la somma di lire 40.000, dello stato di previsione della spesa della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Art. 43.

La situazione finanziaria della Cirenaica al 30 giugno 1928 è quella risultante dai dati esposti come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1928	L.	24.934.611,97
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928: .		
in conto competenza dell'esercizio		
1927-28.	L.	32.295.266,34
in conto residui degli esercizi prece-		
denti	L.	77.257.683,13

		109.552.949,47
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928		7.622.640,71

	L.	142.110.202,15
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:		
in conto competenza dell'esercizio		
1927-28.	L.	80.025.841,95
in conto residui degli esercizi pre-		
cedenti	L.	62.084.360,20

		142.110.202,15
	L.	142.110.202,15
		=====

(Approvato).

Art. 44.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in	L.	7.442.122,43
delle quali furono riscosse		3.711.583,15

e rimasero da riscuotere	L.	3.730.539,28
		=====

(Approvato).

Art. 45.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza pro-

pria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	7.442.122,43
delle quali furono pagate		4.157.814,23
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	3.284.308,20
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 46.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 per le ferrovie della Cirenaica in conto dei residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in

	L.	1.516.929,15
delle quali furono riscosse		556.665,04
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	960.264,11
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 47.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 per le ferrovie predette, in conto dei residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in

	L.	2.921.649,43
delle quali furono pagate		501.352,66
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	2.420.296,77
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 48.

I residui attivi delle ferrovie della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 44).	L.	3.730.539,28
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 46).		960.264,11
Riscosse e non versate		30.330,40
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1928	L.	4.721.133,79
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 49.

I residui passivi delle ferrovie della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 45)	L.	3.284.308,20
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 47)		2.420.296,77
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1928	L.	5.704.604,97
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 50.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica al 30 giugno 1928 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Rimanenza di cassa al 30 giugno 1928	L.	983.471,18
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:		
in conto competenza dell'esercizio 1927-28	L.	3.730.539,28
in conto residui degli esercizi precedenti		960.264,11
		<hr/>
		4.690.803,39
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928		30.330,40
		<hr/>
	L.	5.704.604,97
		<hr/> <hr/>

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:		
in conto competenza dell'esercizio 1927-28	L.	3.284.308,20
in conto residui degli esercizi finanziari		2.420.296,77
		<hr/>
	L.	5.704.604,97
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Esercizio 1928-29.

Art. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica accertate nell'esercizio 1928-29 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto consuntivo della Colonia, in

.	L.	347.696.190,87
delle quali furono riscosse		273.485.779,86
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	74.210.411,01
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, impegnate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal rendiconto consuntivo, in L. 351.112.992,93
 delle quali furono pagate 252.884.723,06

e rimasero da pagare L. 98.228.269,87

=====

(Approvato).

Art. 53.

I residui attivi accertati al 1° luglio 1928 in L. 117.175.590,18
 sono aumentati per maggiori accertamenti dell'esercizio 1928-29 di 8.203.825,78

e rimangono stabiliti in L. 125.379.415,96
 di cui riscossi nell'esercizio 1928-29 per 54.773.625,55

e rimangono da riscuotere L. 70.605.790,41

=====

(Approvato).

Art. 54.

I residui passivi accertati al 1° luglio 1928 in L. 142.110.202,15
 sono aumentati per maggiori accertamenti durante l'esercizio 1928-29 di 4.787.023,72

e rimangono stabiliti in L. 146.897.225,87
 di cui pagati nell'esercizio 1928-29 per 76.793.773,85

e rimangono da pagare L. 70.103.452,02

=====

(Approvato).

Art. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 sono stabiliti come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 51) L. 74.210.411,01
 Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio precedente (articolo 53) 70.605.790,41
 Somme riscosse e non versate 9.160.613,53

Residui attivi al 30 giugno 1929 L. 153.976.814,95

=====

(Approvato).

Art. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 sono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 52)	L.	98.228.269,87
Somme rimaste da pagare in conto esercizio precedente (articolo 54)		70.103.452,02
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	168.331.721,89
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 57.

Alla competenza dell'articolo aggiunto 86 del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1928-29, con la dizione « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », è assegnata, col consuntivo, la somma di L. 691.883,57

(Approvato).

Art. 58.

Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spesa, in conto competenza ed in conto residui, le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo.

(Approvato).

Art. 59.

La situazione finanziaria della Cirenaica, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività.

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929	L.	14.354.906,94
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	74.210.411,01
b) in conto residui degli esercizi precedenti		70.605.790,41
c) somme riscosse e non versate		9.160.613,53
		<hr/>
		153.976.814,95
		<hr/>
	L.	168.331.721,89
		<hr/> <hr/>

Passività.

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	98.228.269,87
b) in conto residui degli esercizi precedenti		70.103.452,02
		<hr/>
	L.	168.331.721,89
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 60.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in L.	7.271.722,14
delle quali furono riscosse	2.287.319,93
e rimasero da riscuotere L.	4.984.402,21
	=====

(Approvato).

Art. 61.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in L.	7.271.722,14
delle quali furono pagate	2.873.000 —
e rimasero da pagare L.	4.398.722,14
	=====

(Approvato).

Art. 62.

I residui attivi del predetto bilancio, accertati al 1° luglio 1928 in L.	4.721.133,79
sono rimasti invariati;	
dei quali sono stati riscossi durante l'esercizio 1928-29	2.487.253,94
e rimasti da riscuotere L.	2.233.879,85
	=====

(Approvato).

Art. 63.

I residui passivi del bilancio predetto, accertati al 1° luglio 1928 in L.	5.704.604,97
sono rimasti invariati;	
dei quali sono stati pagati durante l'esercizio 1928-29	2.299.668,63
e rimasti da pagare L.	3.404.936,34
	=====

(Approvato).

Art. 64.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 rimangono stabiliti come segue:	
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 60) L.	4.984.402,21
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti (articolo 62)	2.233.879,85
Residui attivi al 30 giugno 1929 L.	7.218.282,06
	=====

(Approvato).

Art. 65.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 61)	L.	4.398.722,14
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti (articolo 63)		3.404.936,34
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	7.803.658,48
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 66.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività.

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929	L.	550.636,37
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	4.984.402,21
b) in conto residui degli esercizi precedenti		2.233.879,85
c) somme riscosse e non versate		34.740,05
		<hr/>
		7.253.022,11
		<hr/>
	L.	7.803.658,48
		<hr/> <hr/>

Passività.

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	4.398.722,14
b) in conto residui degli esercizi precedenti		3.404.936,34
		<hr/>
	L.	7.803.658,48
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Esercizio 1929-30.

Art. 67.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica accertate nell'esercizio 1929-30 per la competenza dell'esercizio

stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto consuntivo della Colonia, in	L.	281.597.362,78
delle quali furono riscosse		254.368.148,16
e rimasero da riscuotere	L.	27.229.214,62
		=====

(Approvato).

Art. 68.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, impegnate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal rendiconto consuntivo, in	L.	284.284.663,50
delle quali furono pagate		195.811.457,62
e rimasero da pagare	L.	88.473.205,88
		=====

(Approvato).

Art. 69.

I residui attivi accertati al 1° luglio 1929 in	L.	153.976.814,95
sonò aumentati per maggiori accertamenti dell'esercizio 1929-30 di		1.886.588,53
e rimangono stabiliti in	L.	155.863.403,48
di cui riscossi nell'esercizio 1929-30 per		45.263.867,61
e rimangono da riscuotere	L.	110.599.535,87
		=====

(Approvato).

Art. 70.

I residui passivi accertati al 1° luglio 1929 in	L.	168.331.721,89
sono diminuiti per migliori accertamenti durante l'esercizio 1929-30 di		800.712,19
e rimangono stabiliti in	L.	167.531.009,70
di cui pagati nell'esercizio 1928-29 per		70.650.894,60
e rimangono da pagare	L.	96.880.115,10
		=====

(Approvato).

Art. 71.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 67)	L.	27.229.214,62
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio precedente (articolo 69)		110.599.535,87
Somme riscosse e non versate		15.672.730,81
Residui attivi al 30 giugno 1930	L.	153.501.481,30
		=====

(Approvato).

Art. 72.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 68)	L.	88.473.205,88
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti (articolo 70)		96.880.115,10
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	185.353.320,98
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 73.

Alla competenza dell'articolo aggiunto 93 del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1929-30, con la dizione « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », è assegnata col consuntivo, la somma di L. 2.534.157,27

A norma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, è istituito *per memoria* l'articolo 93-bis, « Fondo di riserva » da destinarsi, negli esercizi successivi, a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito di entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia.

A detto articolo peraltro non è stata conferita alcuna dotazione permanente nel conto dell'esercizio 1929-30 l'articolo 93 « Accantonamento, ecc. » la dotazione del quale, risultante come nel 1° comma è detto, può ritenersi appena sufficiente per coprire le spese residue.

(Approvato).

Art. 74.

Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spese in conto competenza ed in conto residui, le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo.

(Approvato).

Art. 75.

La situazione finanziaria della Cirenaica, al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

Attività.

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1930	L.	31.851.839,68
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:		

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 L.	27.229.214,62	
b) in conto residui degli esercizi precedenti	110.599.535,87	
c) Somme rimosse e non versate	15.672.730,81	
		<u>153.501.481,30</u>
		L. 185.353.320,98
		=====

Passività.

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30. L.	88.473.205,88	
b) in conto residui degli esercizi precedenti	96.880.115,10	
		<u>L. 185.353.320,98</u>
		=====

(Approvato).

Art. 76.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in L.

delle quali furono rimosse	L.	4.634.837,46
		<u>3.270.280,50</u>
e rimasero da riscuotere	L.	1.364.556,96
		=====

(Approvato).

Art. 77.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in L.

delle quali furono pagate	L.	4.634.837,46
		<u>3.088.412,35</u>
e rimasero da pagare	L.	1.546.425,11
		=====

(Approvato).

Art. 78.

I residui attivi del predetto bilancio, accertati al 1° luglio 1929 in L.

sono rimasti invariati;	L.	7.253.022,11
dei quali sono stati riscossi durante l'esercizio 1929-30		<u>2.772.223,62</u>
e rimasti da riscuotere	L.	4.480.798,49
		=====

(Approvato).

Art. 79.

I residui passivi del bilancio predetto, accertati al 1° luglio 1929 in	L.	7.803.658,48
sono rimasti invariati;		
dei quali sono stati pagati durante l'esercizio 1929-30		1.279.120,60
		<hr/>
e rimasti da pagare	L.	6.524.537,88
		=====

(Approvato).

Art. 80.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 76)	L.	1.364.556,96
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti (articolo 78)		4.480.798,49
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1930	L.	5.845.355,45
		=====

(Approvato).

Art. 81.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 rimangono stabiliti come segue:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 77)	L.	1.546.425,11
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti (articolo 79)		6.524.537,88
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	8.070.962,99
		=====

(Approvato).

Art. 82.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1930	L.	2.020.085,74
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:		

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L.	1.364.556,96	
b) in conto residui degli esercizi precedenti		4.480.798,49	
c) somme riscosse e non versate		205.521,80	
			6.050.877,25
	L.		8.070.962,99
			=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L.	1.546.425,11	
b) in conto residui degli esercizi precedenti		6.524.537,88	
			L. 8.070.962,99
			=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 » (N. 1658).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari

1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1658.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

ESERCIZIO 1923-24.**Art. 1.**

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia riscosse e versate nell'esercizio 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per i residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 66.691.029,88.

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia pagate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per i residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 53.303.782,14.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le eccedenze di spese verificatesi sui sottonotati articoli del bilancio della spesa della Somalia per l'esercizio 1923-24:

Articolo 29. — Capitaneria di porto e spese per il funzionamento di fari e fanali	L.	102.365,36
Articolo 58. — Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per il rifornimento dei magazzini		96.997,61
	Totale L.	<u>199.362,97</u>
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1924-25.**Art. 4.**

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia riscosse e versate nell'esercizio 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo e per i residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 59.244.953,01.

(Approvato).

Art. 5.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, pagate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio stesso e per i residui degli esercizi precedenti, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in lire 72.520.310,10.

(Approvato).

Art. 6.

L'ammontare dei residui attivi e passivi accertati al 30 giugno 1925, e da iscriversi nel conto consuntivo della Somalia, per l'esercizio 1925-26, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 25 gennaio 1925, n. 130, prorogato col Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2144, resta fissato in lire 135.976.906,90 per i residui attivi ed in lire 141.370.635,67 per i residui passivi.

(Approvato).

Art. 7.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti verificatesi sui seguenti articoli di spesa del bilancio della Somalia per l'esercizio finanziario 1924-25:

Articolo 39. — Fondo a disposizione per integrazione degli stanziamenti di bilancio in dipendenza del mutato ragguglio della rupia alla lira italiana	L.	17.363.277,28
Articolo 44. — Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti, ecc.		7.277.076,61
Articolo 60. — Fondo destinato all'eventuale pagamento dei residui passivi, ecc.		2.173.670,52
		=====

(Approvato).

Art. 8.

La situazione finanziaria della Somalia al 30 giugno 1925, riguardante l'esercizio 1924-25, resta stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1925	L.	2.343.043,68
2° Residui attivi al 30 giugno 1925		135.976.906,90
3° Disavanzo degli esercizi finanziari dal 1911-12 al 1924-1925		3.050.685,09
		=====
	L.	141.370.635,67
		=====

Passività:

Residui passivi al 30 giugno 1925	L.	141.370.635,67
		=====

(Approvato).

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie del Commissariato generale dell'Oltre Giuba pagate nell'esercizio finanziario 1924-25, sul fondo di lire 3.000.000 concesso in conto corrente dal Tesoro dello Stato col Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1578, sono stabilite, quali risultano dal rendiconto, allegato in appendice al conto consuntivo della Somalia in lire 2.747.102,46, con una rimanenza di cassa di lire 252.897,54 pari all'importo dei residui passivi da trasportare all'esercizio finanziario 1925-26.

(Approvato).

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie della Somalia riscosse e versate nell'esercizio 1924-25, dal 1° settembre 1924, data d'inizio del servizio ferroviario, fino al 30 giugno 1925, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire 666.090.

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie della Somalia pagate nell'esercizio 1924-25, dal 1° settembre 1924 data d'inizio del servizio ferroviario, al 30 giugno 1925, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in lire 666.090.

(Approvato).

ESERCIZIO 1925-26.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in L. 108.901.120,99
delle quali furono riscosse 74.139.616,61

e rimasero da riscuotere L. 34.761.504,38

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 107.625.329,25
delle quali furono pagate 76.583.509,54

e rimasero da pagare L. 31.041.819,71

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere sul bilancio della Somalia per l'esercizio 1925-26, in conto dell'esercizio finanziario 1924-1925 e precedenti, accertate in base ai risultati del conto consuntivo, in L. 137.498.539,94
delle quali furono riscosse 22.222.693 —

e rimasero da riscuotere L. 115.275.846,94

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare sul bilancio della Somalia, per l'esercizio 1925-26, in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e precedenti, accertate in base ai risultati del conto consuntivo,

in	L.	142.887.119,59
delle quali furono pagate		14.223.059,98
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	128.664.059,61
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 16.

I residui attivi del bilancio della Somalia, dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo per l'esercizio medesimo:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1925-26 (articolo 12) L.	34.761.504,38
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	115.275.846,94
<hr/>	
Residui attivi al 30 giugno 1926	L. 150.037.351,32
<hr/> <hr/>	

(Approvato).

Art. 17.

I residui passivi del bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario 1925-1926, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo per l'esercizio medesimo:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1925-26 (articolo 13)	L.	31.041.819,71
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15)		128.664.059,61
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1926	L.	159.705.879,32
<hr/> <hr/>		

(Approvato).

Art. 18.

Sono approvate le eccedenze accertate verificatesi sui seguenti articoli di spesa per l'esercizio finanziario 1925-26, e cioè:

Articolo 1. — Personale di ruolo — Stipendi e indennità coloniale	L.	197.225,79
Articolo 4. — Indennità varie e rimborso spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo di polizia)		21.837,74
Articolo 10. — Bande armate ed altre spese per la polizia del confine		6,115,05
Articolo 21. — Servizio sanitario, igienico e zoiiatrico, contributo all'ospedale di Mogadiscio		8.313,32
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 19.

La situazione finanziaria al 30 giugno 1926 rimane così determinata:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926	L.	7.898.783,77
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926		150.037.351,32
3° Disavanzo degli esercizi finanziari precedenti al 1925-26		3.050.685,09
		<hr/>
Totale	L.	160.986.820,18
		<hr/> <hr/>

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926	L.	159.705.879,32
2° Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26		1.280.940,86
		<hr/>
Totale	L.	160.986.820,18
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 1.053.266,63

delle quali furono riscosse 1.038.781,63

e rimasero da riscuotere L. 14.485 —

(Approvato).

Art. 21.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta le risultanze del consuntivo, in L. 1.053.266,63

delle quali furono pagate 1.038.781,63

e rimasero da pagare L. 14.485 —

(Approvato).

Art. 22.

I residui attivi per somme rimaste da riscuotere e quelli passivi per somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926, da riportare nell'esercizio 1926-27, quali risultano dai precedenti articoli 21 e 22, ammontano rispettivamente a lire 14.485.

(Approvato).

Art. 23.

Sono approvate le maggiori spese accertate per la competenza dell'esercizio 1925-26 nel bilancio delle ferrovie della Somalia, e cioè:

Articolo 3. — Servizio trazione e veicoli	L.	445.447,37
		=====

(Approvato).

Art. 24.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1926, è determinata come segue:

Attività:

Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:

Residui attivi	L.	14.485 —
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:

Residui passivi	L.	14.485 —
		=====

(Approvato).

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del Commissariato generale dell'Oltre Giuba, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dall'allegato conto consuntivo, in.

.	L.	30.608.483,03
delle quali furono riscosse.		28.016.791,57

e rimasero da riscuotere.	L.	2.591.691,46
		=====

(Approvato).

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del Commissariato generale dell'Oltre Giuba, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta le risultanze dell'allegato conto consuntivo, in.

.	L.	30.608.483,03
delle quali furono pagate.		27.287.818,45

rimasero da pagare.	L.	3.320.664,58
		=====

(Approvato).

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere dal Commissariato generale dell'Oltre Giuba, a carico dell'esercizio finanziario 1924-25, furono accertate e riscosse al 30 giugno 1926, nella somma di lire 10.446.310,24 giusta le risultanze dell'allegato conto consuntivo.

(Approvato).

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare dal Commissariato generale dell'Oltre Giuba, a carico dell'esercizio finanziario 1924-25, furono accertate al 30 giugno 1926, giusta le risultanze dell'allegato consuntivo, in L. 10.446.310,24
 delle quali furono pagate. 9.035.096,77

e rimasero da pagare. L. 1.411.213,47

=====

(Approvato).

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926, del Commissariato generale dell'Oltre Giuba, da inscrivere nel bilancio della Somalia per l'esercizio 1926-27, in conseguenza del passaggio del territorio dell'Oltre Giuba alle dipendenze del Governo della Somalia, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo per l'esercizio 1925-26, nella somma rimasta da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio medesimo, di cui al precedente articolo 25, in. L. 2.591.691,46

=====

(Approvato).

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, da inscrivere nel bilancio della Somalia dell'esercizio 1926-27, in conseguenza del passaggio del territorio dell'Oltre Giuba alle dipendenze del Governo della Somalia, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, per l'esercizio 1925-26, come segue:

Somme rimaste da pagare per la competenza propria dell'esercizio 1925-26, di cui al precedente articolo 26 L. 3.320.664,58
 Somme rimaste da pagare in conto residui dell'esercizio finanziario 1924-25, di cui al precedente articolo 28 1.411.213,47

Residui passivi al 30 giugno 1926 L. 4.731.878,05

=====

(Approvato).

Art. 31.

La situazione finanziaria del Commissariato generale dell'Oltre Giuba al 30 giugno 1926, è costituita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926. L. 2.140.186,59
 2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:
 a) Residui attivi dell'esercizio 1925-26 2.591.691,46

Totale . . . L. 4.731.878,05

=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:

a) in conto competenza dell'esercizio 1925-26 . . .	L.	3.320.664,58
b) in conto dei residui dell'esercizio 1925-26 . . .		1.411.213,47

Totale . . .	L.	4.731.878,05
--------------	----	--------------

(Approvato).

ESERCIZIO 1926-27.**Art. 32.**

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate, nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo, in L.

186.695.482,59

delle quali furono riscosse L.

147.004.047,07

e rimasero da riscuotere L.

39.691.435,52

(Approvato).

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.

185.752.588,88

delle quali furono pagate L.

149.482.515,47

e rimasero da pagare L.

36.270.073,41

(Approvato).

Art. 34.

Le entrate della Somalia rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, come risulta dal conto consuntivo per l'esercizio medesimo, in L.

150.331.011,38

delle quali furono riscosse L.

92.668.960,87

e rimasero da riscuotere L.

57.662.050,51

(Approvato).

Art. 35.

Le spese della Somalia rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo per lo stesso esercizio, in L.

159.999.427,38

delle quali furono pagate L.

89.257.656,89

e rimasero da pagare L.

70.741.770,49

(Approvato).

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-1927, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 32)	L.	39.691.435,52
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 34)		57.662.050,51
Residui attivi al 30 giugno 1927	L.	97.353.486,03
		=====

(Approvato).

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 33)	L.	36.270.073,41
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 35)		70.741.770,49
Residui passivi al 30 giugno 1927	L.	107.011.843,90
		=====

(Approvato).

Art. 38.

Sono approvate le sottoelencate eccedenze accertate per i seguenti articoli della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1926-27:

Articolo 2. — Personale straordinario metropolitano — Assegni	L.	64.827,71
Articolo 4. — Indennità varie e rimborso spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio escluso il Corpo di polizia)		230.498,13
Articolo 13. — Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri		65,83
Articolo 21. — Servizi carcerari e di pubblica sicurezza		40.425,99
Articolo 23. — Servizio sanitario ed igienico comprese le spese di funzionamento dell'Ospedale civile « Giacomo De Martino »		315.410,72
Articolo 34. — Agenzia commerciale degli Arussi		50.667,06
Articolo 39. — Foraggio e spese diverse per i quadrupedi — Rimonta		15.246,31
		=====

(Approvato).

Art. 39.

È autorizzato il trasferimento dell'articolo 49-ter « Somma da mutuare all'interesse del 4,50 per cento alla Società delle saline ed industrie della Somalia " Migurtinia " e da ammortizzare dalla Società stessa nei termini sta-

biliti dalla relativa convenzione » con lo stanziamento di lire 10.000.000 dalla categoria I: Spese effettive della parte straordinaria, all'articolo 53-ter della categoria - movimento di capitali - del bilancio della spesa per la Somalia, per l'esercizio 1926-27.

(Approvato).

Art. 40.

La situazione finanziaria della Somalia al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1927	L.	8.831.619,35
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		
a) in conto della competenza dell'esercizio 1926-27	L.	39.691.435,52
b) in conto residui degli esercizi precedenti	L.	57.662.050,51
		<u>L. 97.353.486,03</u>
3° Disavanzo degli esercizi finanziari precedenti al 1926-1927		1.769.744,23
		<u>L. 107.954.849,61</u>
		=====

Passività:

1° Residui passivi al 30 giugno 1927:		
a) degli esercizi precedenti al 1926-1927	L.	70.741.770,49
b) dell'esercizio finanziario 1926-1927		36.270.073,41
		<u>L. 107.011.843,90</u>
2° Avanzo dell'esercizio finanziario 1926-27		943.005,71
		<u>L. 107.954.849,61</u>
		=====

(Approvato).

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 1.997.302,75
delle quali furono riscosse L. 1.852.302,75

e rimasero da riscuotere L. 145.000 —
=====

(Approvato).

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta le risultanze del conto consuntivo, in L. 1.997.302,75
 delle quali furono pagate 1.852.291,09

e rimasero da pagare L. 145.011,66
 =====

(Approvato).

Art. 43.

Le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare sul bilancio delle ferrovie della Somalia, in conto dell'esercizio 1925-26 in lire 14.485, tanto per le entrate quanto per le spese, risultano nell'esercizio finanziario 1926-27 interamente rimosse e pagate.

(Approvato).

Art. 44.

I residui attivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, per somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 41) in lire 145.000 —
 =====

(Approvato).

Art. 45.

I residui passivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, per somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 42) in lire 145.011,66
 =====

(Approvato).

Art. 46.

Sono approvate le eccedenze accertate per la competenza dell'esercizio 1926-27 sui sottoelocati articoli del bilancio delle ferrovie della Somalia:

Articolo 1. — Direzione	L.	16.181,78
Articolo 2. — Servizio movimento		45.412 —
Articolo 3. — Servizio trazione e veicoli		563.781,27
		=====

(Approvato).

Art. 47.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1927, è determinata come segue:

24 30

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1927	L.	11,66
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927		145.000 —
	L.	145.011,66
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927	L.	145.011,66
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1927-28.

Art. 48.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in L. 135.807.069,92

delle quali furono riscosse 106.408.073,14

e rimasero da riscuotere L. 29.398.996,78

=====

(Approvato).

Art. 49.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 137.470.797,45

delle quali furono pagate 103.163.445,09

e rimasero da pagare L. 34.307.352,36

=====

(Approvato).

Art. 50.

Le entrate del bilancio della Somalia rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 97.627.384,15

delle quali furono riscosse 48.365.839,93

e rimasero da riscuotere L. 49.261.544,22

=====

(Approvato)

Art. 51.

Le spese del bilancio della Somalia rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27, restano determinate come risulta dal conto consuntivo, in L. 107.563.623,48
 delle quali furono pagate 55.259.854,61

e rimasero da pagare L. 52.303.768,87
 =====

(Approvato).

Art. 52.

I residui attivi del bilancio della Somalia alla chiusura dell'esercizio 1927-1928 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 48) L. 29.398.996,78
 Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 50) 49.261.544,22

Residui attivi al 30 giugno 1928 . . . L. 78.660.541 —
 =====

(Approvato).

Art. 53.

I residui passivi del bilancio della Somalia alla chiusura dell'esercizio 1927-28, sono stabiliti, giusta le risultanze del conto consuntivo, come segue:

Somme rimaste da pagare sulle spese sulla competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 49) L. 34.307.352,36
 Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 1926-27 e precedenti (articolo 51) 52.303.768,87

Residui passivi al 30 giugno 1928 . . . L. 86.611.121,23
 =====

(Approvato).

Art. 54.

Sono approvate le seguenti eccedenze di spese verificatesi in conto competenza sui sottonotati capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1927-28, come risulta dal conto consuntivo della Somalia per l'esercizio medesimo:

Articolo 1. — Personale di ruolo — Stipendi ed indennità coloniale L. 608.598,36
 Articolo 3. — Personale indigeno — Assegni 134.873,83
 Articolo 4. — Indennità varie e rimborso spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo Zaptià). 154.281,99
 Articolo 8. — Spese varie di carattere politico 130.334,42
 Articolo 11. — Bande armate ed altre spese per la difesa del confine 5.831,87

Articolo 13. — Equipaggiamento gogle, agenti doganali, carcerari, ecc.	L.	2.403,55
Articolo 15. — Concorsi vari per scopi coloniali		13.508,06
Articolo 16. — Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto d'impiego		142.088,14
Articolo 20. — Servizi carcerari e di pubblica sicurezza . .		27.171,53
Articolo 21. — Corpo Zaptiè - Assegni, indennità e spese varie		231.778,55
Articolo 23. — Servizi portuali, doganali, tasse e spese per funzionamento dei fari e fanali		29.055,42
Articolo 25. — Spese per la sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale		40.544,50
Articolo 28. — Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche, navigazione fluviale . .		17.919,61
Articolo 29. — Manutenzione e riparazione di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario		8.669,03
Articolo 30. — Servizi urbani		4.678,48
Articolo 31. — Distillatori, frigoriferi ed Azienda elettrica di Chisimaio		3.545,91
Articolo 35. — Assegni agli ufficiali, impiegati civili, operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena		130.609,63
Articolo 45. — Spese per il riscatto di opere di pubblica utilità eseguite da società private (Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439 - terza ed ultima annualità)		448.860,82
Articolo 48-iv. — Impianto di un faro a Capo Guardafui, apparecchi e costruzioni accessorie		355.054,35
Articolo 48-v. — Versamento al Magazzino della Colonia dell'ammontare dei materiali impiegati in lavori straordinari e non contabilizzati		700.000 —
Articolo 56 (aggiunto). — Spese straordinarie per l'organizzazione dei nostri possedimenti della Somalia settentrionale		2.750.000 —
		=====

(Approvato).

Art. 55.

Sono approvate le eccedenze di spesa verificatesi in conto residui dei sottoindicati articoli dello stato di previsione della spesa della Somalia, per l'esercizio finanziario 1927-28:

Articolo 66 (aggiunto). — Spese di carattere straordinario inerenti alla difesa della Colonia ed alla polizia del confine	L.	2.123.065,91
Articolo 69 (aggiunto). — Spese per costruzione di alloggiamenti militari		38.657,80
Articolo 70 (aggiunto). — Spese straordinarie intese allo sviluppo economico e alla difesa della Colonia, nonchè alla sistemazione e dotazione di alcuni servizi		1.074 —
		=====

(Approvato).

Art. 56.

È convalidato il trasferimento dell'articolo 59 (*aggiunto*) « Somma da mutare all'interesse annuo del 4,50 per cento alla Società delle saline ed industrie della Somalia Migiurtinia e da ammortizzare dalla Società stessa nei termini stabiliti dalla relativa convenzione (Regio decreto 16 giugno 1927, n. 972 » dalla categoria I — Spese effettive — alla categoria II — Movimento di capitali — col n. 77 e con gli stanziamenti di lire 5.000.000 in conto competenza e di lire 5.000.000 in conto residui.

(Approvato).

Art. 57.

La situazione finanziaria della Somalia alla chiusura dell'esercizio 1927-1928, rimane stabilita, nelle seguenti risultanze:

Attività:

1° Rimanenza di cassa al 30 giugno 1928	L.	5.182.232,72	
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:			
a) in conto della competenza dell'esercizio 1927-28	L.	29.398.996,78	
b) in conto residui dell'esercizio 1926-27 e precedenti		49.261.544,22	
			<u>78.660.541 —</u>
3° - a) Disavanzo degli esercizi finanziari precedenti al 1927-28	L.	826.738,52	
4° - b) Disavanzo dell'esercizio 1927-1928		1.941.608,99	
			<u>L. 2.768.347,51</u>
			<u>L. 86.611.121,23</u>
			=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:			
a) in conto della competenza dell'esercizio 1927-28	L.	34.307.352,36	
b) in conto residui dell'esercizio 1926-27 e precedenti		52.303.768,87	
			<u>L. 86.611.121,23</u>
			=====

(Approvato).

Art. 58.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 2.312.241,80
delle quali furono riscosse 2.269.487,70
e rimasero da riscuotere L. 42.754,10

(Approvato).

Art. 59.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 2.312.241,80
 delle quali furono pagate 2.259.954,53

e rimasero da pagare L. 52.287,27

=====

(Approvato).

Art. 60.

Le entrate rimaste da riscuotere sul bilancio delle ferrovie della Somalia, al 1° luglio 1927, in conto dei residui dell'esercizio 1926-27, giusta le risultanze del conto consuntivo, in lire 145.000, furono interamente riscosse, nell'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Art. 61.

Le spese rimaste da pagare sul bilancio delle ferrovie della Somalia al 1° luglio 1927, in conto dell'esercizio 1926-27, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 145.011,66
 delle quali furono pagate 145.000 —

e rimasero da pagare L. 11,66

=====

(Approvato).

Art. 62.

I residui attivi del bilancio delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1928, sono stabilite, giusta le risultanze del conto consuntivo per l'esercizio 1927-28, in lire 42.754,10 afferenti alla competenza propria dell'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 63.

I residui passivi del bilancio delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1928, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1927-28, come segue:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 59) L. 52.287,27
 Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 1926-27 (articolo 61) 11,66

Residui passivi al 30 giugno 1928 L. 52.298,93

=====

(Approvato).

Art. 64.

Sono approvate le eccedenze di spesa verificatesi per la competenza dell'esercizio 1927-28 sui sottoannotati articoli del bilancio delle ferrovie della Somalia per lo stesso esercizio:

Articolo 1. — Direzione	L.	23.555,10
Articolo 2. — Servizio movimento		29.456,81
Articolo 3. — Servizio trazione e veicoli		477.270,17
		=====

(Approvato).

Art. 65.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio 1927-28, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1928	L.	9.544,83
2° Somme rimaste da riscuotere sulla competenza dell'esercizio 1927-28		42.754,10
	L.	52.298,93
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare:

a) sulle spese per la competenza dell'esercizio 1927-1928.	L.	52.287,27
b) sui residui degli esercizi precedenti		11,66
	L.	52.298,93
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1928-29.

Art. 66.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia accertate nell'esercizio finanziario 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in	L.	103.928.320,57
delle quali furono riscosse		90.254.466,99
e rimasero da riscuotere	L.	13.673.853,58
		=====

(Approvato).

Art. 67.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29 per la com-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

petenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	102.149.883,25
delle quali furono pagate		82.210.680,59

e rimasero da pagare	L.	19.939.202,66
--------------------------------	----	---------------

(Approvato).

Art. 68.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in.	L.	84.097.936,49
delle quali furono riscosse:		81.913.745,31

e rimasero da riscuotere	L.	2.184.191,18
------------------------------------	----	--------------

(Approvato).

Art. 69.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in.	L.	91.058.606,53
delle quali furono pagate.		77.118.147,09

e rimasero da pagare.	L.	13.940.459,44
-------------------------------	----	---------------

(Approvato).

Art. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 66).	L.	13.673.853,58
---	----	---------------

Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 68).		2.184.191,18
---	--	--------------

Residui attivi al 30 giugno 1929	L.	15.858.044,76
--	----	---------------

(Approvato).

Art. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 67).	L.	19.939.202,66
--	----	---------------

Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 69).		13.940.459,44
---	--	---------------

Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	33.879.662,10
---	----	---------------

(Approvato).

Art. 72.

Ai sensi dell'articolo 65 dell'ordinamento amministrativo contabile per l'Eritrea e per la Somalia, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622 — in forza dell'articolo 32 del Regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646, — ai seguenti articoli dello stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1928-29, è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo 46-*bis*. — Fondo a disposizione per ricostruzione dotazioni di magazzino e per provvedere al pagamento di spese di carattere straordinario, per aumenti patrimoniali ed a spese di pubblica utilità, lire 3.000.000.

Articolo 46-*ter*. — Fondo destinato all'eventuale pagamento di saldi di spese residue e di residui già eliminati per perenzione amministrativa e a compensare entrate riconosciute assolutamente inesigibili, lire 2.061.865,46.

(Approvato).

Art. 73.

Sono approvate le variazioni apportate allo stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1928-29 con i seguenti decreti governatoriali:

a) per storno di fondi dall'articolo 7, ostandovi il disposto della lettera b) tabella F, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie:

decreto governatoriale n. 7005 dell'8 ottobre 1928;

decreto governatoriale n. 7508 del 27 maggio 1929;

b) per storno di fondi da articoli della parte militare in aumento di quelli della parte civile, ostandovi il disposto della lettera a) dell'articolo 69 dell'ordinamento amministrativo contabile per la Colonia, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622:

decreto governatoriale n. 40755-*bis* del 30 giugno 1929.

(Approvato).

Art. 74.

Sono approvate le seguenti eccedenze accertate nello stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1928-29, compensate da economie e da maggiori entrate:

Articolo 4. — Indennità varie e rimborso di spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo Zaptié). L.	88.000 —
Articolo 8. — Spese di carattere politico.	199.172 —
Articolo 9. — Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	0,20
Articolo 16. — Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego.	1.991,66
Articolo 27. — Servizi postali, elettrici e contributo al Ministero della marina per il funzionamento delle stazioni radio-telegrafiche da esso gestite.	2.956 —

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

Articolo 36. — Viveri, vestiario e spese generali.	L.	399.979,89
Articolo 50. — Fondi somministrati a funzionari delegati. . .		730.421,75
Articolo 51-ter. — Spese per la stamperia del Governo.		259.725,85
		=====

(Approvato).

Art. 75.

La situazione finanziaria della Somalia al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività:

1° Rimanenza di cassa al 30 giugno 1929.	L.	18.021.617,34
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29		13.673.853,58
b) in conto residui degli esercizi precedenti.		2.184.191,18

Totale attività	L.	33.879.662,10
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1928-29	L.	19.939.202,66
b) in conto residui degli esercizi precedenti.		13.940.459,44

Totale passività	L.	33.879.662,10
		=====

(Approvato).

Art. 76.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. L.

2.122.828,12

delle quali furono riscosse.

2.085.309,54

e rimasero da riscuotere. L.

37.518,58

(Approvato).

Art. 77.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta le risultanze dell'allegato conto consuntivo, in. L.

2.122.828,12

delle quali furono pagate.

1.967.469 —

e rimasero da pagare. L.

155.359,12

(Approvato).

Art. 78.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 per le ferrovie predette in conto residui degli esercizi precedenti, risultano stabilite e pagate nella somma di lire 9.544,83 come rilevasi dal conto consuntivo.

(Approvato).

Art. 79.

I residui attivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, sulla base delle risultanze del conto consuntivo in lire 37.518,58 in conto della competenza dell'esercizio 1928-29.

(Approvato).

Art. 80.

I residui passivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo in lire 155.359,12 in conto della competenza dell'esercizio 1928-29.

(Approvato).

Art. 81.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività:

a) Fondo di cassa al 30 giugno 1929.	L.	117.840,54
b) Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929 in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29.		37.518,58

	L.	155.359,12
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929 in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29.	L.	155.359,12
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1929-30.

Art. 82.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in.	L.	113.966.310,77
delle quali furono riscosse		101.627.829,82

e rimasero da riscuotere.	L.	12.338.480,95
		=====

(Approvato).

Art. 83.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 115.047.893,04
delle quali furono pagate. 98.503.931,79
e rimasero da pagare. L. 16.543.961,25
=====

(Approvato).

Art. 84.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, giusta i risultati del consuntivo, in L. 16.728.881,94
delle quali furono riscosse. 15.113.544,72
e rimasero da riscuotere. L. 1.615.337,22
=====

(Approvato).

Art. 85.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 33.668.917,01
delle quali furono pagate. 23.987.840,99
e rimasero da pagare. L. 9.681.076,02
=====

(Approvato).

Art. 86.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 82). L. 12.338.480,95
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 84). 1.615.337,22
Residui attivi al 30 giugno 1930 L. 13.953.818,17
=====

(Approvato).

Art. 87.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 83). L. 16.543.961,25
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 85). 9.681.076,02
Residui passivi al 30 giugno 1930 L. 26.225.037,27
=====

(Approvato)

Art. 88.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, al seguente articolo dello stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1929-30 è iscritto l'avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio stesso:

Articolo 49-*bis*. — Fondo di riserva destinato a fronteggiare le necessità di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531 L. 2.816.486,06
=====

(Approvato).

Art. 89.

È approvata la seguente eccedenza accertata nello stato di previsione della spesa della Somalia per l'esercizio finanziario 1929-30, compensata da maggiore entrata al corrispondente articolo accertata nello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio finanziario:

Articolo 57-*bis*. — Spese di ogni genere per l'acquisto di tabacchi nazionali da rivendersi in Somalia, al pubblico. . L. 31.801,50
=====

(Approvato).

Art. 90.

La situazione finanziaria della Somalia al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

Attività:

1° Rimanenza di cassa al 30 giugno 1930. L.	12.271.219,10
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:	
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	12.338.480,95
b) in conto residui degli esercizi precedenti.	1.615.337,22
	<hr/>
Totale attività . . . L.	26.225.037,27 =====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:	
a) in conto competenza dell'esercizio 1929-30. . . L.	16.543.961,25
b) in conto residui degli esercizi precedenti.	9.681.076,02
	<hr/>
Totale passività . . . L.	26.225.037,27 =====

(Approvato).

Art. 91.

Le entrate ordinarie e straordinario delle ferrovie della Somalia accertate nell'esercizio 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 5.738.628,32
delle quali furono riscosse. 5.714.112,87

e rimasero da riscuotere. L.	24.515,45 =====
--------------------------------------	--------------------

(Approvato).

Art. 92.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Somalia accertate nell'esercizio 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta le risultanze del conto consuntivo, in L. 5.738.628,32
 delle quali furono pagate. 5.202.029,13

e rimasero da pagare. L. 536.599,19

=====

(Approvato).

Art. 93.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, come risulta dal conto consuntivo, restano accertate e riscosse nell'esercizio 1929-30 nell'ammontare di lire 37.518,58.

(Approvato).

Art. 94.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, come risulta dal conto consuntivo, restano accertate e pagate, nell'esercizio 1929-30, nell'ammontare di lire 155.359,12.

(Approvato).

Art. 95.

I residui attivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, in lire 24.515,45.

(Approvato).

Art. 96.

I residui passivi delle ferrovie della Somalia alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, in lire 536.599,19.

(Approvato).

Art. 97.

In analogia del disposto degli articoli 65 dell'ordinamento amministrativo contabile per l'Eritrea e la Somalia, approvato col decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622, in forza dell'articolo 32 del Regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646, e 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, al seguente articolo dello stato di previsione della spesa delle ferrovie della Somalia per l'esercizio finanziario 1929-30, è iscritta la somma per esso indicata:

Articolo 8. — Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo
 della gestione L. 264.484,43

=====

(Approvato).

Art. 98.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Somalia al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

Attività:

a) fondo di cassa al 30 giugno 1930.	L.	512.083,74
b) somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930 in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30.		24.515,45
	L.	536.599,19
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930 in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L.	536.599,19
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 » (N. 1659).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finan-

ziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1659.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

ESERCIZIO 1925-26

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, sono accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 113.562.962 —
delle quali furono riscosse. 81.850.793,20

e rimasero da riscuotere. L. 31.712.168,80
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea sono accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 113.562.962 —
delle quali furono pagate. 83.207.195,59

e rimasero da pagare. L. 30.355.766,41
=====

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate della Colonia Eritrea rimaste a riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e retro, sono accertate in base ai risultati del conto consuntivo, in. L. 43.456.743,21
delle quali furono riscosse. 40.209.562,35

e rimasero da riscuotere. L. 3.247.180,86
=====

(Approvato).

Art. 4.

Le spese della Colonia Eritrea rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e retro, furono accertate in base ai risultati del conto consuntivo, in. L. 45.945.245,76
delle quali furono pagate. 38.048.955,49

e rimasero da pagare. L. 7.896.290,27
=====

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi del bilancio della Colonia Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 1)	L.	31.712.168,80
rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)		3.247.180,86
riscosso e non versate.		940.286,68
Residui attivi al 30 giugno 1926.	L.	35.899.636,34

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi del bilancio della Colonia Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1925-26 (articolo 2).	L.	30.355.766,41
rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4).		7.896.290,27
Residui passivi al 30 giugno 1926.	L.	38.252.056,68

(Approvato).

Art. 7.

Ai sensi dell'articolo n. 77 del Regolamento per la gestione amministrativa e contabile della Colonia Eritrea, approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161, alla competenza dell'articolo n. 49 della spesa « Somma a disposizione per lavori di pubblica utilità, ecc. » è inserita la somma di lire 5.774.830,30.

(Approvato).

Art. 8.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1926 è quella risultante dai dati sottoposti:

	Attività	Passività
Rimanenza di cassa al 30 giugno 1926. L.	2.352.420,34	—
Somme rimaste a riscuotere al 30 giugno 1926:		
in conto competenza.	31.712.168,80	—
in conto residui.	3.247.180,86	—
Somme rimaste a pagare al 30 giugno 1926:		
in conto competenza	—	L. 30.355.766,41
in conto residui.	—	7.896.290,27
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1926.	940.286,68	—
Totali L.	38.252.056,68	L. 38.252.056,68

(Approvato).

Art. 9.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	12.430.522,88
delle quali furono riscosse.	10.476.619,05
e rimasero da riscuotere. L.	<u>1.953.903,83</u>

(Approvato).

Art. 10.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L.	12.430.522,88
delle quali furono pagate.	8.925.180,38
e rimasero da pagare. L.	<u>3.505.342,50</u>

(Approvato).

Art. 11.

Le entrate delle ferrovie eritree rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e retro furono accertate in. L.	5.163.323,51
delle quali furono riscosse.	5.154.196,59
e rimasero da riscuotere L.	<u>9.126,92</u>

(Approvato).

Art. 12.

Le spese delle ferrovie eritree rimaste da pagare in conto dell'esercizio finanziario 1924-25 e retro furono accertate in. L.	5.222.910,43
delle quali furono pagate.	2.085.002,67
e rimasero da pagare. L.	<u>3.137.907,76</u>

(Approvato).

Art. 13.

I residui attivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 9). L.	1.953.903,83
rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 11).	9.126,92
riscosse e non versate.	587.571,40

Residui attivi al 30 giugno 1926. L.	<u>2.550.602,15</u>
--	---------------------

(Approvato).

Art. 14.

I residui passivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 10). . . L.	3.505.342,50
rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12).	3.137.907,76
Residui passivi al 30 giugno 1926. L.	<u>6.643.250,26</u>

(Approvato).

Art. 15.

La situazione finanziaria delle Ferrovie dell'Eritrea, al 30 giugno 1926, è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1926. L.	4.092.648,11
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:	
in conto competenza. L.	1.953.903,83
in conto residui.	9.126,92
	<u>1.963.030,75</u>
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1926.	587.571,40
	<u>L. 6.643.250,26</u>

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:	
in conto competenza. L.	3.505.342,50
in conto residui.	3.137.907,76
	<u>L. 6.643.250,26</u>

(Approvato).

ESERCIZIO 1926-27

Art. 16.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabilite per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in. L.

151.324.373,25	
delle quali furono riscosse.	101.196.028,89
e rimasero da riscuotere. L.	<u>50.128.344,36</u>

(Approvato).

Art. 17.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabilite per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 151.324.373,25
 delle quali furono pagate 108.713.290,13

e rimasero da pagare. L. 42.611,083,12
 =====

(Approvato).

Art. 18.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L. 51.809.404,65
 delle quali furono rimosse. 43.440.247,32

e rimasero da riscuotere. L. 8.369.157,33
 =====

(Approvato).

Art. 19.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L. 54.161.824,99
 delle quali furono pagate. 34.254.870,83

e rimasero da pagare. L. 19.906.954,16
 =====

(Approvato).

Art. 20.

I residui attivi del bilancio dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 16) L. 50.128.344,36
 Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 18) 8.369.157,33
 Somme rimosse e non versate 814.787,31

Residui attivi al 30 giugno 1927 L. 59.312.289 —
 =====

(Approvato).

Art. 21.

I residui passivi del bilancio dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1926-27 (articolo 17)	L.	42.611.083,12
Somme rimaste da pagare in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 19)		19.906.954,16

Residui passivi al 30 giugno 1927.	L.	62.518.037,28
--	----	---------------

=====

(Approvato).

Art. 22.

Ai sensi dell'articolo n. 77 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161, alla competenza dell'articolo n. 37-*bis* della spesa del bilancio della colonia stessa, per l'esercizio finanziario 1926-27 «Somma a disposizione per lavori di pubblica utilità, ecc.» è inserita la somma di lire 2.043.148,85.

(Approvato).

Art. 23.

La situazione finanziaria dell'Eritrea al 30 giugno 1927 è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di Cassa al 30 giugno 1927.	L.	3.205.748,28
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		
in conto competenza.	L.	50.128.344,36
in conto residui.		8.369.157,33
	L.	58.497.501,69
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1927.		814.787,31
		62.518.037,28
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:		
in conto competenza.	L.	42.611.083,12
in conto residui.		19.906.954,16
	L.	62.518.037,28
		=====

(Approvato).

Art. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle Ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in.	L.	15.508.701,64
delle quali furono riscosse.		9.938.833,15

e rimasero da riscuotere.	L.	5.569.868,49
-----------------------------------	----	--------------

=====

(Approvato).

Art. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie delle Ferrovie eritree, accertate nell'esercizio 1926-27, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo, in. L. 15.508.701,64
 delle quali furono pagate. 10.679.830,75
 e rimasero da pagare. L. 4.828.870,89
 =====

(Approvato).

Art. 26.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 per le ferrovie eritree, in conto dei residui degli esercizi precedenti, quali risultano dal conto consuntivo, restano stabilite in. L. 2.550.602,15
 delle quali furono riscosse. 2.541.475,23
 e rimasero da riscuotere. L. 9.126,92
 =====

(Approvato).

Art 27.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 per le ferrovie eritree, in conto dei residui degli esercizi precedenti, quali risultano dal conto consuntivo, restano stabilite in. L. 6.643.250,26
 delle quali furono pagate. 5.142.491,49
 e rimasero da pagare. L. 1.500.758,77
 =====

(Approvato).

Art. 28.

I residui attivi delle Ferrovie eritree alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 rimangono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 24). L. 5.569.868,49
 Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 26). 9.126,92
 Somme riscosse e non versate. 302.800,80
 Residui attivi al 30 giugno 1927. L. 5.881.796,21
 =====

(Approvato).

Art. 29.

I residui passivi delle Ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, rimangono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza propria dell'esercizio finanziario 1926-27 (articolo 25). . . L. 4.828.870,89

Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 27).	L.	1.500.758,77
Residui passivi al 30 giugno 1927.	L.	6.329.629,66
		=====

(Approvato).

Art. 30.

La situazione finanziaria delle Ferrovie dell'Eritrea, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1927.	L.	447.833,45
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		
in conto competenza.	L.	5.569.868,49
in conto residui.		9.126,92
	L.	5.578.995,41
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1927.		302.800,80
	L.	6.329.629,66
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:		
in conto competenza.	L.	4.828.870,89
in conto residui.		1.500.758,77
	L.	6.329.629,66
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1927-28.

Art. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabilite per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in.	L.	152.295.928,78
delle quali furono riscosse.		96.181.961,83
		=====
e rimasero da riscuotere.	L.	56.113.966,95
		=====

(Approvato).

Art. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabilite per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in.	L.	152.295.928,78
delle quali furono pagate.		109.175.450,97
		=====
e rimasero da pagare.	L.	43.120.477,81
		=====

(Approvato).

Art. 33.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L.		61.976.845,26
delle quali furono rimosse.		57.429,152,78
		<u> </u>
e rimasero da riscuotere. L.		4.547.692,48
		<u> </u>

(Approvato).

Art. 34.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in. L.		65.182.593,54
delle quali furono pagate.		43.369.673,08
		<u> </u>
e rimasero da pagare. L.		21.812.920,46
		<u> </u>

(Approvato).

Art. 35.

I residui attivi del bilancio dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 31). L.		56.113.966,95
Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 33).		4.547.692,48
Somme rimosse e non versate al 30 giugno 1928.		1.266.060,59
		<u> </u>
Residui attivi al 30 giugno 1928. L.		61.927.720,02
		<u> </u>

(Approvato).

Art. 36.

I residui passivi del bilancio dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1927-28 (articolo 32). L.		43.120.477,81
Somme rimaste da pagare in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 34).		21.812.920,46
		<u> </u>
Residui passivi al 30 giugno 1928. L.		64.933.398,27
		<u> </u>

(Approvato).

Art. 37.

Ai sensi dell'articolo n. 77 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161, ai seguenti articoli del bilancio della Colonia medesima, per l'esercizio finanziario 1927-1928, è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo 38-bis. — Utile di gestione 1927-28 (parte) destinata a spese straordinario, ecc.	L.	1.583.559,69
Articolo 38-ter. — Utile di gestione 1927-28 (parte) destinata al pagamento di saldi ecc.		600.000 —
		=====

(Approvato).

Art. 38.

È ratificato il decreto governatoriale 30 giugno 1928, n. 9673, emesso in deroga all'articolo 5 della legge 7 aprile 1927, n. 454, che approva il bilancio dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1927-28, col quale sono state introdotte le sottoindicate variazioni, allo stesso bilancio per l'esercizio medesimo:

In aumento:

Articolo 42. — Servizio del prestito di lire 35.000.000 per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren ecc.	L.	4.111,87
		=====

In diminuzione:

Articolo 48. — Servizio del prestito per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren ecc.	L.	4.111,87
		=====

(Approvato).

Art. 39.

È approvata la variazione della numerazione dell'articolo n. 36-quater, istituito col decreto ministeriale 3 agosto 1928, n. 113883, « Spesa per la costruzione e l'impianto della nuova Centrale Elettrica a Massaua », in quella di in 36-bis.

(Approvato).

Art. 40.

Sono approvate le eccedenze di spesa verificatesi al 30 giugno 1928, sugli stanziamenti dei sottoindicati articoli dello stato di previsione della spesa dell'Eritrea, per l'esercizio 1927-28:

Articolo 2. — Personale avventizio - Assegni	L.	223.744,09
Articolo 3. — Indennità varie e rimborso di spese, ecc.		239.400,99
Articolo 9. — Spese varie di carattere politico		256.698,73
Articolo 25. — Demanio, colonizzazione, agricoltura, ecc.		102.322,65
Articolo 32. — Foraggio e spese diverse, ecc.		215.930,59
Articolo 33. — Occorrenze varie pel Regio corpo, ecc.		605.044,03
Articolo 35. — Indennità temporanea mensile, ecc.		63.554,20
Articolo 55. — Spese per la messa in valore della piana irrigua di Tessenei		2.294.936,60
		=====

(Approvato).

Art. 41.

La situazione finanziaria dell'Eritrea al 30 giugno 1928 è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1928	L.	3.005.678,25
--	----	--------------

Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:			
in conto competenza	L.	56.113.966,95	
in conto residui		4.547.692,48	
		<u> </u>	L. 60.661.659,43
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928			1.266.060,59
			<u> </u>
	L.		64.933.398,27
			=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:			
in conto competenza	L.	43.120.477,81	
in conto residui		21.812.920,46	
		<u> </u>	L. 64.933.398,27
			=====

(Approvato).

Art. 42.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in		L.	11.662.029,10
delle quali furono riscosse		9.075.924,50	
		<u> </u>	
e rimasero da riscuotere	L.	2.586.104,60	
			=====

(Approvato).

Art. 43.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in		L.	11.662.029,10
delle quali furono pagate		7.478.151,32	
		<u> </u>	
e rimasero da pagare	L.	4.183.877,78	
			=====

(Approvato).

Art. 44.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, quali risultano dal conto consuntivo per le ferrovie eritree, per lo stesso esercizio, in conto dei residui di quelli precedenti, sono stabilite in		L.	5.872.669,29
delle quali furono riscosse		2.709.823,77	
		<u> </u>	
e rimasero da riscuotere	L.	3.162.845,52	
			=====

(Approvato).

Art. 45.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, quali risultano dal conto consuntivo delle

ferrovie eritree per l'esercizio medesimo, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite in L.	6.320.502,74
delle quali furono pagate	3.451.553,97
	<hr/>
e rimasero da pagare L.	2.868,948,77
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 46.

I residui attivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 42) L.	2.586.104,60
Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 44)	3.162.845,52
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928	710.754,05
	<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1928 L.	6.459.704,17
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 47.

I residui passivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 43) L.	4.183.877,78
Somme rimaste da pagare in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 45)	2.868.948,77
	<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1928 L.	7.052.826,55
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 48.

La situazione finanziaria delle ferrovie dell'Eritrea al 30 giugno 1928 è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1928 L.	593.122,38
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:	
in conto competenza L.	2.586.104,60
in conto residui	3.162.845,52
	<hr/>
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1928 L.	5.748.950,12
	710.754,05
	<hr/> <hr/>
	L. 7.052.826,55
	<hr/> <hr/>

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:

in conto competenza	L. 4.183.877,78
in conto residui	2.868.948,77

L.	7.052.826,55
----	--------------

=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1928-29

Art. 49.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in

L. 101.859.341,68

delle quali furono riscosse

73.020.606,64

e rimasero da riscuotere

L. 28.838.735,04

=====

(Approvato).

Art. 50.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in

L. 101.859.341,68

delle quali furono pagate

76.979.680,29

e rimasero da pagare

L. 24.879.661,39

=====

(Approvato).

Art. 51.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio 1927-28, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in

L. 69.589.734,56

delle quali furono riscosse

50.747.358,02

e rimasero da riscuotere

L. 18.842.376,54

=====

(Approvato).

Art. 52.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio 1927-28, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in

L. 72.595.412,81

delle quali furono pagate

48.387.319,14

e rimasero da pagare

L. 24.208.093,67

=====

(Approvato).

Art. 53.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 49)	L.	28.838.735,04
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 51)		18.842.376,54
Somme riscosse e non versate		301.452,90
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1929	L.	47.982.564,48
		=====

(Approvato).

Art. 54.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 50)	L.	24.879.661,39
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 52)		24.208.093,67
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	49.087.755,06
		=====

(Approvato).

Art. 55.

Ai sensi dell'articolo 65 dell'Ordinamento amministrativo-contabile per l'Eritrea e per la Somalia - approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1928, n. 4622 in forza dell'articolo 32 del Regio decreto 28 giugno 1928, n. 1646 - l'avanzo, accertato col consuntivo nella somma di lire 405.125,76, è esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 44-XI del bilancio dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1928-29, con la dizione: « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. ».

(Approvato).

Art. 56.

La situazione finanziaria dell'Eritrea, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929	L.	1.105.190,58
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	28.838.735,04
b) in conto residui degli esercizi precedenti		18.842.376,54
c) somme riscosse e non versate		301.452,90
		<hr/>
	L.	47.982.564,48
		<hr/>
	L.	49.087.755,06
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:	
a) in conto competenza dell'esercizio 1928-29	L. 24.879.661,39
b) in conto residui degli esercizi precedenti	24.208.093,67
	L. 49.087.755,06
	=====

(Approvato).

Art. 57.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Eritrea, accertate nell'esercizio 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in		L. 10.847.480,55
delle quali furono riscosse	7.958.098,15	
	L. 2.889.382,40	
e rimasero da riscuotere		=====

(Approvato).

Art. 58.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in		L. 10.847.480,55
delle quali furono pagate	5.799.204,87	
	L. 5.048.275,68	
e rimasero da pagare		=====

(Approvato).

Art. 59.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio 1927-28, per le ferrovie dell'Eritrea, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in		L. 6.469.096,97
delle quali furono riscosse	3.997.121,27	
	L. 2.471.975,70	
e rimasero da riscuotere		=====

(Approvato).

Art. 60.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio 1927-28, per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in		L. 7.062.219,35
delle quali furono pagate	5.885.353,05	
	L. 1.176.866,30	
e rimasero da pagare		=====

(Approvato).

Art. 61.

I residui attivi delle ferrovie dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 57)	L.	2.889.382,40
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 59)		2.471.975,70
Somme riscosse e non versate		681.528,70
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1929	L.	6.042.886,80
		=====

(Approvato).

Art. 62.

I residui passivi delle ferrovie dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1928-29 (articolo 58)	L.	5.048.275,68
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 60)		1.176.866,30
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	6.225.141,98
		=====

(Approvato).

Art. 63

Alla competenza dell'articolo 8 del bilancio delle ferrovie dell'Eritrea per l'esercizio 1928-29 con la dizione « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione » è assegnata, col consuntivo, la somma di lire 1.062.978,99 costituita dall'avanzo della gestione delle ferrovie per l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 64.

La situazione finanziaria delle ferrovie dell'Eritrea, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929	L.	182.255,18
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	2.889.382,40
b) in conto residui degli esercizi precedenti		2.471.975,70
c) somme riscosse e non versate		681.528,70
		<hr/>
	L.	6.042.886,80
		<hr/>
	L.	6.225.141,98
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29	L.	5.048.275,68
b) in conto residui degli esercizi precedenti		1.176.866,30
	<u>L.</u>	<u>6.225.141,98</u>
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1929-1930

Art. 65.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in		L.	89.974.528,92
delle quali furono riscosse			66.772.731,64
e rimasero da riscuotere	L.		<u>23.201.797,28</u>
			=====

(Approvato).

Art. 66.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in		L.	90.284.757,50
delle quali furono pagate			69.886.442,02
e rimasero da pagare	L.		<u>20.398.315,48</u>
			=====

(Approvato).

Art. 67.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio 1928-29, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in		L.	54.321.062,47
delle quali furono riscosse			33.924.723,76
e rimasero da riscuotere	L.		<u>20.396.338,71</u>
			=====

(Approvato).

Art. 68.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio 1928-29, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 55.116.024,47
 delle quali furono pagate 30.151.887,69

e rimasero da pagare L. 24.964.136,78

=====

(Approvato).

Art. 69.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 65) L. 23.201.797,28
 Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 67) 20.396.338,71
 Somme riscosse e non versate 418.039,72

Residui attivi al 30 giugno 1930 L. 44.016.175,71

=====

(Approvato).

Art. 70.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 66) L. 20.398.315,48
 Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (articolo 68) 24.964.136,78

Residui passivi al 30 giugno 1930 L. 45.362.452,26

=====

(Approvato).

Art. 71.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, l'avanzo accertato, col consuntivo, nella somma di L. 1.128.105,62

=====

è esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 68-*bis* del bilancio dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1929-30, con la dizione « Fondo di riserva, costituito dallo

avanzo di gestione, destinato a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio o a spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531 ».

(Approvato).

Art. 72.

La situazione finanziaria dell'Eritrea, al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1930	L.	1.346.276,55
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L.	23.201.797,28
b) in conto residui degli esercizi precedenti		20.396.338,71
c) somme riscosse e non versate		418.039,72
	<u>L.</u>	<u>44.016.175,71</u>
	L.	45.362.452,26
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1929-30	L.	20.398.315,48
b) in conto residui degli esercizi precedenti		24.964.136,78
	<u>L.</u>	<u>45.362.452,26</u>
		=====

(Approvato).

Art. 73.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio 1929-30, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 9.021.262,67
delle quali furono riscosse 6.206.927,45

e rimasero da riscuotere L. 2.814.335,22
=====

(Approvato).

Art. 74.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio 1929-30, per la competenza del-

l'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo. in L.	9.021.262,67
delle quali furono pagate	4.569.895,04
	<hr/>
e rimasero da pagare L.	4.451.367,63
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 75.

Le somme rimaste da riscuotere, alla chiusura dell'esercizio 1928-29, per le ferrovie dell'Eritrea, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in L.	6.042.886,80
delle quali furono rimosse	3.427.677,25
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	2.615.209,55
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 76.

Le somme rimaste da pagare, alla chiusura dell'esercizio 1928-29, per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in L.	6.225.141,98
delle quali furono pagate	4.672.972,86
	<hr/>
e rimasero da pagare L.	1.552.169,12
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 77.

I residui attivi delle ferrovie dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, rimangono stabiliti nel modo seguente:	
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 73) L.	2.814.335,22
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 75)	2.615.209,55
Somme rimosse e non versate	319.273,50
	<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1930 L.	5.748.818,27
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 78.

I residui passivi delle ferrovie dell'Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, rimangono stabiliti nel modo seguente:	
Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 74) L.	4.451.367,63
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (articolo 76)	1.552.169,12
	<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1930 L.	6.003.536,75
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 79.

Alla competenza dell'articolo 8 del bilancio delle ferrovie dell'Eritrea per l'esercizio 1929-30, con la dizione « Versamento al bilancio della Colonia dello avanzo della gestione » è assegnata, col consuntivo, la somma di lire 888.104,68 costituita dall'avanzo della gestione delle ferrovie per l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 80.

La situazione finanziaria delle ferrovie dell'Eritrea, al 30 giugno 1930, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1930	L.	254.718,48
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L.	2.814.335,22
b) in conto residui degli esercizi precedenti		2.615.209,55
c) somme riscosse e non versate		319.273,50
		<u>5.748.818,27</u>
	L.	<u>6.003.536,75</u>
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L.	4.451.367,63
b) in conto residui degli esercizi precedenti		1.552.169,12
		<u>6.003.536,75</u>
	L.	<u>6.003.536,75</u>
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 » (N. 1660).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finan-

ziari 1925-26, 1926-27 1927-28, 1928-29 e 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1660.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

ESERCIZIO 1925-26

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in L. 231.319.645,61
 delle quali furono riscosse 176.553.545,43
 e rimasero da riscuotere L. 54.766.100,18
 =====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 262.452.900,14
 delle quali furono pagate 197.995.118,74
 e rimasero da pagare L. 64.457.781,40
 =====

(Approvato).

Art. 3.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-1925 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 79.423.977,69
 delle quali furono riscosse 59.693.930,57
 e rimasero da riscuotere L. 19.730.047,12
 =====

(Approvato).

Art. 4.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 126.626.697,97
 delle quali furono pagate 69.014.094,58
 e rimasero da pagare L. 57.612.603,39
 =====

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 1)	L.	54.766.100,18
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 3)		19.730.047,12
Somme riscosse e non versate		2.259.634,63
Residui attivi al 30 giugno 1926	L.	76.755.781,93
		=====

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1925-1926 (art. 2)	L.	64.457.781,40
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 4)		57.612.603,39
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1926	L.	122.070.384,79
		=====

(Approvato).

Art. 7.

Ai sensi degli articoli nn. 74-bis e 78 delle norme provvisorie amministrativo-contabili per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate con decreto luogotenenziale 22 agosto 1925, n. 1363, modificato con quello del 13 giugno 1918, n. 1051, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1925-26, è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo n. 81. — Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi, ecc.	L.	8.512.634,43
Articolo n. 82. — Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio, ecc.		8.000.000 —
		=====

(Approvato).

Art. 8.

La situazione finanziaria della colonia della Tripolitania, al 30 giugno 1926, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926	L.	45.314.602,86
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1925-26	L.	54.766.100,18
b) in conto residui degli esercizi precedenti		19.730.047,12
c) somme riscosse e non versate		2.259.634,63
		<hr/>
		76.755.781,93
	L.	122.070.384,79
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1925-26 L.	64.457.781,40	
b) in conto residui degli esercizi precedenti	57.612.603,39	
	<hr/>	
	L.	122.070.384,79
		=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

Art. 9.

Le entrate o dinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in L.	5.601.611,85
delle quali furono riscosse	4.508.693,19
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	1.092.918,66
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 10.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in L.	5.601.611,85
delle quali furono pagate	3.490.177,04
	<hr/>
e rimasero da pagare L.	2.111.434,81
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 11.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25, per le ferrovie della Tripolitania, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in L.	5.078.665,93
delle quali furono riscosse	4.409.636,14
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	669.029,79
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 12.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in L.	6.568.695,38
delle quali furono pagate	5.302.656,12
	<hr/>
e rimasero da pagare L.	1.266.039,26
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 13.

I residui attivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio 1925-26 (art. 9) L.	1.092.918,66
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 11)	669.029,79
Somme riscosse e non versate	469.478,95
	<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1926 L.	2.231.427,40
	<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 14.

I residui passivi delle ferrovie della Tripolitania, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1925-1926 (art. 10)	L.	2.111.434,81
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 12)		1.266.039,26
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1926	L.	3.377.474,07
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 15.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania, al 30 giugno 1926, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1926	L.	1.146.046,67
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1926:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1925-26	L.	1.092.918,66
b) in conto residui degli esercizi precedenti		669.029,79
c) somme riscosse e non versate		469.478,95
		<hr/>
		2.231.427,40
		<hr/>
	L.	3.377.474,07
		<hr/> <hr/>

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1926:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1925-26	L.	2.111.434,81
b) in conto residui degli esercizi precedenti		1.266.039,26
		<hr/>
	L.	3.377.474,07
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

ESERCIZIO 1926-27

Art. 16.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania accertate nell'esercizio 1926-27 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di detta Colonia, in	L.	300.314.287,17
delle quali furono riscosse		280.891.556,05
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	19.422.731,12
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 17.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta accertate nell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 323.203.704,37

delle quali furono pagate 267.754.827,38

e rimasero da pagare L. 55.448.876,99

=====

(Approvato).

Art. 18.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1925-26, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 93.190.979,50

delle quali sono state riscosse 68.911.196,77

e sono rimaste da riscuotere L. 24.279.782,73

=====

(Approvato).

Art. 19.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1925-26, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 115.616.165,16*

delle quali sono state pagate 55.498.087,02

e sono rimaste da pagare L. 60.118.078,14

=====

(Approvato).

Art. 20.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 16) L. 19.422.731,12

Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 18) 24.279.782,73

Somme riscosse e non versate 2.770.980,55

Residui attivi al 30 giugno 1927 L. 46.473.494,40

=====

(Approvato).

Art. 21.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27 (art. 17) L. 55.448.876,99

Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 19) 60.118.078,14

Residui passivi al 30 giugno 1927 L. 115.566.955,13

=====

(Approvato).

Art. 22.

Ai sensi dell'articolo n. 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania per l'esercizio 1926-27 è iscritta la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo n. 87. « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », lire 2.851.577,98.

Articolo n. 88. « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio », lire 4.000.000.
(Approvato).

Art. 23.

Sono convalidate le variazioni di bilancio disposte in conto residui degli articoli nn. 78, 81, 91 e 92 del bilancio della spesa della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1926-27, col decreto governatoriale n. 21052-26 del 30 giugno 1927: è inoltre convalidato l'aumento di lire 15.000 portato alla competenza dell'articolo n. 5 del bilancio della spesa della colonia medesima per l'esercizio 1926-27, col decreto governatoriale 20 dicembre 1927, n. 22920.

(Approvato).

Art. 24.

La situazione finanziaria della Tripolitania, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1927	L.	69.093.460,73
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziaria- rio 1926-27	L.	19.422.731,12
b) in conto residui degli esercizi precedenti . .		24.279.782,73
c) somme riscosse e non versate		2.770.980,55
		<u>46.473.494,40</u>
	L.	<u>115.566.955,13</u>

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1926-27	L.	55.448.876,99
b) in conto residui degli esercizi precedenti . .		60.118.078,14
	L.	<u>115.566.955,13</u>

(Approvato).

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1926-27 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	6.266.413,74
delle quali furono riscosse		5.451.790,01
e rimasero da riscuotere	L.	<u>814.623,73</u>

(Approvato).

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1926-27, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	6.266.599,92
delle quali furono pagate		4.755.007,76
e rimasero da pagare	L.	1.511.592,16

(Approvato).

Art. 27.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1926, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . .	L.	2.232.351,90
delle quali furono riscosse		1.120.633,52
e rimasero da riscuotere	L.	1.111.718,38

(Approvato).

Art. 28.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-1927, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . .	L.	3.378.212,39
delle quali furono pagate		1.971.030,34
e rimasero da pagare	L.	1.407.182,05

(Approvato).

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 rimangono così stabiliti:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza dell'esercizio 1926-27 (art. 25):	L.	814.623,73
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 27)		1.111.718,38
Somme riscosse e non versate		342.699,10
	L.	2.269.041,21

(Approvato).

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 rimangono così stabiliti:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1926-1927 (art. 26)	L.	1.511.592,16
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 28)		1.407.182,05
	L.	2.918.774,21

(Approvato).

Art. 31.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania, al 30 giugno 1927, è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1927	L.	649.733 —
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1927:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1926-27	L.	814.623,73
b) in conto residui degli esercizi precedenti		1.111.718,38
c) somme riscosse e non versate		342.699,10
		<u>2.269.041,21</u>
	L.	<u>2.918.774,21</u>
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1927:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1926-27	L.	1.511.592,16
b) in conto residui degli esercizi precedenti		1.407.182,05
		<u>2.918.774,21</u>
	L.	<u>2.918.774,21</u>
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1927-28

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania accertate nell'esercizio 1927-28 per la competenza dell'esercizio medesimo sono, quali risultano dal consuntivo di detta Colonia, in	L.	330.602.500,83
delle quali furono riscosse		302.859.211,82
e rimasero da riscuotere	L.	<u>27.743.289,01</u>
		=====

(Approvato).

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia della Tripolitania accertate nell'esercizio 1927-28 sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	338.147.523,27
delle quali furono pagate		273.610.753,68
e rimasero da pagare	L.	<u>64.536.769,59</u>
		=====

(Approvato).

Art. 34.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	57.582.665,93
delle quali sono state riscosse		27.590.937,33
		<hr/>
e sono rimaste da riscuotere	L.	29.991.728,60
		<hr/>

(Approvato).

Art. 35.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	119.131.104,22
delle quali sono state pagate		59.633.405,51
		<hr/>
e sono rimaste da pagare	L.	59.497.698,71
		<hr/>

(Approvato).

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (art. 32)	L.	27.743.289,01
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 34)		29.991.728,60
Somme riscosse e non versate		2.936.381,83
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1928	L.	60.671.399,44
		<hr/>

(Approvato).

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio finanziario 1927-28 (art. 33)	L.	64.536.769,59
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 35)		59.497.698,71
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1928	L.	124.034.468,30
		<hr/>

(Approvato).

Art. 38.

Ai sensi dell'articolo n. 65 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, ai seguenti articoli del bilancio della Tripolitania per l'esercizio 1927-28, è inserita la somma per ciascuno di essi indicata:

Articolo n. 88. « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. », lire 6.213.465,23.

Articolo n. 89. « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio », lire 500.000.

(Approvato).

Art. 39.

È convalidata l'istituzione nella spesa del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1927-28, dell'articolo n. 18-bis « Compensi speciali e premi di operosità da corrispondersi al personale addetto alla manifattura dei tabacchi e ad altri servizi dei monopoli », colla dotazione in conto residui di lire 40.000 prelevate dalla disponibilità dell'articolo n. 88 di cui al precedente articolo n. 7.

(Approvato).

Art. 40.

La situazione finanziaria della Tripolitania, al 30 giugno 1928, è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1928	L.	63.363.068,86
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1927-28	L.	27.743.289,01
b) in conto residui degli esercizi precedenti		29.991.728,60
c) somme riscosse e non versate		2.936.381,83
		<u>60.671.399,44</u>
	L.	<u>124.034.468,30</u>
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1927-28	L.	64.536.769,59
b) in conto residui degli esercizi precedenti		59.497.698,71
		<u>124.034.468,30</u>
	L.	<u>124.034.468,30</u>
		=====

(Approvato).

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1927-28, per la competenza dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 6.181.101,84
delle quali furono riscosse 5.468.282,93

e rimasero da riscuotere L. 712.818,91

(Approvato).

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1927-28, sono stabilite, giusta i risultati del consuntivo, in L. 6.191.945,72
delle quali furono pagate 4.117.996,11

e rimasero da pagare L. 2.073.949,61

(Approvato).

Art. 43.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-27 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . L.	2.280.142,25
delle quali furono riscosse	2.165.435,69
e rimasero da riscuotere L.	114.706,56

(Approvato).

Art. 44.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1926-1927, restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . L.	2.919.031,37
delle quali furono pagate	2.211.507,70
e rimasero da pagare L.	707.523,67

(Approvato).

Art. 45.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 rimangono così stabiliti:	
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1927-1928 (art. 41) L.	712.818,91
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 43)	114.706,56
Somme riscosse e non versate	390.532,39
Residui attivi al 30 giugno 1928 . . . L.	1.218.057,86

(Approvato).

Art. 46.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28 rimangono così stabiliti:	
Somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1927-1928 (art. 42) L.	2.073.949,61
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 44)	707.523,67
Residui passivi al 30 giugno 1928 . . . L.	2.781.473,28

(Approvato).

Art. 47.

È convalidata l'iscrizione alla competenza dell'articolo n. 10 dello stato di previsione delle spese delle ferrovie della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1927-28, « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione » della somma di lire 89.277,58.

(Approvato).

Art. 48.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania, al 30 giugno 1928, è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1928	L.	1.563.415,42
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1928:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1927-28	L.	712.818,91
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .		114.706,56
c) somme riscosse e non versate		390.532,39
		<u>1.218.057,86</u>
	L.	<u>2.781.473,28</u>
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1928:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1927-28	L.	2.073.949,61
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .		707.523,67
		<u>2.781.473,28</u>
	L.	<u>2.781.473,28</u>
		=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1928-29**Art. 49.**

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in	L.	358.611.436,69
delle quali furono riscosse		285.088.667,67
e rimasero da riscuotere	L.	<u>73.522.769,02</u>
		=====

(Approvato).

Art. 50.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	362.604.164,63
delle quali furono pagate		279.046.360,85
e rimasero da pagare	L.	<u>83.557.803,78</u>
		=====

(Approvato).

Art. 51.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	45.301.139,52
delle quali furono riscosse		36.168.164,77
e rimasero da riscuotere	L.	<u>9.132.974,75</u>
		=====

(Approvato).

Art. 52.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	104.671.480,44
delle quali furono pagate		76.335.058,38
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	28.336.422,06
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 53.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti, in base ai risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio finanziario 1928-29 (art. 49)	L.	73.522.769,02
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (articolo 51)		9.132.974,75
Somme riscosse e non versate		3.606.144,84
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1929	L.	86.261.888,61
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 54.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio finanziario 1928-1929 (art. 50)	L.	83.557.803,78
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 52)		28.336.422,06
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	111.894.225,84
		<hr/> <hr/>

(Approvato).

Art. 55.

Ai sensi dell'articolo 65 del Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271, che approva l'ordinamento per la gestione amministrativo-contabile per le Colonie, l'avanzo accertato col consuntivo nella somma di lire 864.820,87, è esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 84 del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1928-29, con la dizione: « Accantonamento per provvedere all'eventuale pagamento di saldi di spese residue, ecc. »

(Approvato).

Art. 56.

Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spesa in conto competenza ed in conto residui, le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo.

(Approvato).

Art. 57.

La situazione finanziaria della Tripolitania, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929	L.	25.632.337,23
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1928-29	L.	73.522.769,02
b) in conto residui degli esercizi precedenti . .		9.132.974,75
c) somme riscosse e non versate		3.606.144,84
		<u>86.261.888,61</u>
	L.	<u>111.894.225,84</u>

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio 1928-29	L.	83.557.803,78
b) in conto residui degli esercizi precedenti . .		28.336.422,06
		<u>111.894.225,84</u>

(Approvato).

Art. 58.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	6.401.327,69
delle quali furono riscosse		5.636.875,36
e rimasero da riscuotere	L.	<u>764.452,33</u>

(Approvato).

Art. 59.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1928-29, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	6.385.830,74
delle quali furono pagate		4.017.996,91
e rimasero da pagare	L.	<u>2.367.833,83</u>

(Approvato).

Art. 60.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1927-28 per le ferrovie della Tripolitania, in conto residui degli esercizi precedenti, rimangono stabilite, in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	1.220.622,61
delle quali furono riscosse		1.074.864,60
e rimasero da riscuotere	L.	<u>145.758,01</u>

(Approvato).

Art. 61.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite,

in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	2.799.534,98
delle quali furono pagate		1.678.877,10
		<u> </u>
e rimasero da pagare	L.	1.120.657,88
		<u> </u>

(Approvato).

Art. 62.

I residui attivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1928-1929 (art. 58)	L.	764.452,33
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 60)		145.758,01
Somme riscosse e non versate		578.833,62
		<u> </u>
Residui attivi al 30 giugno 1929	L.	1.489.043,96
		<u> </u>

(Approvato).

Art. 63.

I residui passivi delle ferrovie della Tripolitania, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-1929, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1928-1929 (art. 59)	L.	2.367.833,83
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti (art. 61)		1.120.657,88
		<u> </u>
Residui passivi al 30 giugno 1929	L.	3.488.491,71
		<u> </u>

(Approvato).

Art. 64.

Alla competenza dell'articolo 10 del bilancio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio 1928-29 con la dizione « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione » è assegnata, col consuntivo, la somma di lire 427.291,37 costituita dall'avanzo della gestione delle ferrovie per l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 65.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania, al 30 giugno 1929, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1929.	L.	1.999.447,75
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1929:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1928-29	L.	764.452,33
b) in conto residui degli esercizi precedenti		145.758,01
c) somme riscosse e non versate		578.833,62
		<u> </u>
	L.	1.489.043,96
		<u> </u>
	L.	3.488.491,71
		<u> </u>

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario			
1928-29	L.	2.367.833,83	
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .		1.120.657,88	
		<u> </u>	L. 3.488,491,71
			=====

(Approvato).

ESERCIZIO 1929-30**Art. 66.**

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in L. 333.178.613,61

delle quali furono riscosse 307.039,705,21

e rimasero da riscuotere L. 26.138.908,40

=====

(Approvato).

Art. 67.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 335.315.365,62

delle quali furono pagate 254.736.755 —

e rimasero da pagare L. 80.578.610,62

=====

(Approvato).

Art. 68.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 87.328.067,62

delle quali furono riscosse 40.175.404,35

e rimasero da riscuotere L. 47.152.663,27

=====

(Approvato).

Art. 69.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, giusta il risultato del conto consuntivo, in L. 110.823.652,84

delle quali furono pagate 63.082.660,56

e rimasero da pagare L. 47.740.992,28

=====

(Approvato).

Art. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti in base ai risultati del conto consuntivo:

Somme rimaste da rituotere in conto competenza degli esercizi finanziari 1929-30 (art. 66)	L.	26.138.908,40
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 68)		47.152.663,27
Somme riscosse e non versate		1.613.133,20
Residui attivi al 30 giugno 1930	L.	<u>74.904.704,87</u>

(Approvato).

Art. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30 sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1929-30 (articolo 67)	L.	80.578.610,62
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti (art. 69)		47.740.992,28
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	<u>128.319.602,90</u>

(Approvato).

Art. 72.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, che consolida per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 il contributo dello Stato a favore del bilancio della Tripolitania, l'avanzo accertato col consuntivo nella somma di lire 3.585.864,49 è esclusivamente assegnato alla competenza dell'articolo aggiunto 94 del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1929-30 colla dizione: « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio, ecc. ».

(Approvato).

Art. 73.

Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spesa in conto competenza ed in conto residui le quali vengono compensate con le maggiori entrate e con le minori spese accertate col conto consuntivo.

(Approvato).

Art. 74.

La situazione finanziaria della Tripolitania al 30 giugno 1930 è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1930	L.	53.414.898,03
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1929-30	L.	26.138.908,40
b) in conto residui degli esercizi precedenti		47.152.663,27
c) somme riscosse e non versate		1.613.133,20
	L.	<u>74.904.704,87</u>
	L.	<u>128.319.602,90</u>

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1929:

a) in conto competenza dell'esercizio 1929-30	L.	80.578.610,62	
b) in conto residui degli esercizi precedenti		47.740.992,28	
			L. 128.319.602,90
			=====

(Approvato).

Art. 75.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1929-30 per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	7.780.755,03
delle quali furono rimosse		7.101.746,91
e rimasero da riscuotere	L.	679.008,12
		=====

(Approvato).

Art. 76.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio 1929-30, per la competenza dell'esercizio medesimo, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in	L.	7.781.820,34
delle quali furono pagate		5.627.423,80
e rimasero da pagare	L.	2.154.396,54
		=====

(Approvato).

Art. 77.

Le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 per le ferrovie della Tripolitania, in conto residui degli esercizi precedenti rimangono stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	1.588.003,50
delle quali furono rimosse		1.484.768,99
e rimasero da riscuotere	L.	103.234,51
		=====

(Approvato).

Art. 78.

Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 per le ferrovie predette, in conto residui degli esercizi precedenti, restano stabilite in base ai risultati del conto consuntivo, in	L.	3.586.385,94
delle quali furono pagate		2.672.057,31
e rimasero da pagare	L.	914.328,63
		=====

(Approvato).

Art. 79.

I residui attivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-1930 rimangono stabilite nel modo seguente:

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza dell'esercizio 1929-30		
(art. 75)	L.	679.008,12
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti (art. 77)		103.234,51
Somme riscosse e non versate		459.147,89
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1930	L.	1.241.390,52
		=====

(Approvato).

Art. 80.

I residui passivi delle ferrovie della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-1930, rimangono stabiliti nel modo seguente:

Somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1929-30		
(art. 76)	L.	2.154.396,54
Somme rimaste da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti		914.328,63
(art. 78)		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	3.068.725,17
		=====

(Approvato).

Art. 81.

Alla competenza dell'articolo 10 del bilancio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio 1929-30 con la dizione « Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione » è assegnata, col consuntivo, la somma di lire 820.718,41 costituita dall'avanzo della gestione delle ferrovie per l'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 82.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Tripolitania al 30 giugno 1930 è stabilita come segue:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1930	L.	1.827.334,65
Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1930:		
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1929-30	L.	679.008,12
b) in conto residui degli esercizi precedenti		103.234,51
c) somme riscosse e non versate		459.147,89
		<hr/>
		1.241.390,52
		<hr/>
	L.	3.068.725,17
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1930:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario		
1929-30	L.	2.154.396,54
b) in conto residui degli esercizi precedenti		914.328,63
		<hr/>
	L.	3.068.725,17
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Abisso, Acton, Albini, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Arlotta, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borletti, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Cattaneo, Cavallero, Celesia, Cesareo, Chersi, Chimienti, Cian, Cimati, Cippico, Ciruolo, Colonna, Conci, Concini, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Fara, Fedele, Ferrari, Francica Nava.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Gatti Salvatore, Giampietro, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lanza di Scalea, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli, Lustig.

Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano,

Marcello, Marchiafava, Marciano, Mariotti, Marozzi, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montuori, Mori, Morrone, Mosca.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoioni.

Pais, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironi, Pitacco, Porro, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Reggio, Ricci Corrado, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Siriani, Sitta, Solari, Spezzotti, Spirito, Strampelli.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Varisco, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone, Volpi.

Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 (1664):

Senatori votanti	181
Favorevoli	173
Contrari	8

Il Senato approva.

Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche (1292-A):

Senatori votanti	181
Favorevoli	174
Contrari	7

Il Senato approva.

Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore (1609):

Senatori votanti	181
Favorevoli	177
Contrari	4

Il Senato approva.

Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento (1610):

Senatori votanti	181
Favorevoli	177
Contrari	4

Il Senato approva.

Varianti al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 (1624):

Senatori votanti	181
Favorevoli	175
Contrari	6

Il Senato approva.

Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico « Benito Mussolini », in Bari, degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento di Napoli (1628):

Senatori votanti	181
Favorevoli	175
Contrari	6

Il Senato approva.

Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coò (Isole dell'Egeo) (1630):

Senatori votanti	181
Favorevoli	176
Contrari	5

Il Senato approva.

Legge organica per l'Eritrea e la Somalia (1638):

Senatori votanti	181
Favorevoli	174
Contrari	7

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1657):

Senatori votanti	181
Favorevoli	177
Contrari	4

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30 (1658):

Senatori votanti	181
Favorevoli	176
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-1929 e 1929-30 (1659):

Senatori votanti	181
Favorevoli	176
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-1928, 1928-29 e 1929-30 (1660):

Senatori votanti	181
Favorevoli	177
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: «Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-30» (N. 1663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-30».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1663.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni in. . . L. 67.208.363,73
delle quali furono riscosse. . . 66.692.867,13

e rimasero da riscuotere. . . L. 515.496,60
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in. . . L. 67.208.363,73
delle quali furono pagate. . . 56.981.788,93

e rimasero da pagare. . . L. 10.226.574,80
=====

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, restano determinate in. L. 401.413,60
=====

che furono tutte riscosse.

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, restano determinate in. L. 22.544.775,59
delle quali furono pagate. . . 22.332.886,21

e rimasero da pagare. . . L. 211.889,38
=====

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 1). L. 515.496,60

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3). »

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata). »

Residui attivi al 30 giugno 1930 L. 515.496,60
=====

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la com-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

petenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (art. 2)	L.	10.226.574,80
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4).		211.889,38

Residui passivi al 30 giugno 1930	L.	10.438.464,18
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la disciplina della professione di maestro di canto » (N. 1665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per la disciplina della professione di maestro di canto ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1665.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto dell'articolo successivo.

(Approvato).

Art. 2.

L'insegnante di canto nei Regi Conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione ancorché

non siano provvisti del diploma di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge, esercitino lodevolmente la professione di maestro di canto e non si trovino nelle condizioni prevedute negli articoli 1 e 2, non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneità da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se, ritenuto necessario dalla stessa commissione, in seguito ad esami.

Le norme relative alla presentazione delle domande e il termine relativo, che avrà carattere perentorio, nonché quelle riguardanti la composizione ed il funzionamento della Commissione saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'educazione nazionale di concerto con i ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 4.

È istituito un albo professionale dei maestri di canto.

Le norme concernenti la formazione dell'albo, le condizioni e le modalità per l'iscrizione e tutte le altre norme per l'attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro delle finanze e con quello delle corporazioni, in conformità di quanto è disposto dall'articolo 3 del Regio decreto 24 gennaio 1924, n. 103.

(Approvato).

Art. 5.

Le norme di cui alla presente legge non si applicano a coloro che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione media oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento

della musica e canto nelle scuole medie, purchè esercitino la loro attività entro limiti del rispettivo insegnamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria » (N. 1668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1668.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'interno.

Una zona di territorio è dichiarata malarica, quando presenti condizioni favorevoli alla diffusione simultanea, o a brevi intervalli, di più casi di febbre malarica, contratta sul luogo.

(Approvato).

Art. 2.

In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del Prefetto, un *Comitato provinciale per la lotta antimalarica*.

Il Comitato ha per fine di combattere l'infezione malarica, sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando, anche con propria attività, con gli organi dello Stato e degli Enti locali, secondo le direttive del Ministero dell'interno.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della provincia, o da un Rettore da lui delegato. Ne fanno parte di diritto: il medico provinciale, l'ingegnere capo del genio civile, il direttore della cattedra ambulante di agricoltura e il segretario federale del Partito nazionale fascista.

Il prefetto può chiamarvi, in qualità di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti più direttamente interessati alla lotta antimalarica.

Il Comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla Provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale dell'amministrazione provinciale.

Le modalità del funzionamento tecnico e amministrativo del Comitato saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Nelle zone dichiarate malariche, l'Amministrazione provinciale fornirà gratuitamente agli operai ed ai coloni addetti, in modo permanente od avventizio, a qualsiasi lavoro, se ed in quanto non siano tenute a provvedervi Istituzioni pubbliche di beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari designati dal Consiglio superiore di sanità pubblica, per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale.

L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni aventi diritto all'assistenza ai termini della presente legge.

Alla distribuzione del chinino fornito dalla provincia, provvedono, nell'ambito del rispettivo territorio, i Comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonchè del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.

Le disposizioni, di cui ai precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio previsti dalla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia, 30 dicembre 1923, n. 3184.

(Approvato).

Art. 4.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Provincia deve dar prova al Prefetto di essersi provvista del chinino e dei medicinali sussidiari necessari. In caso di inadempienza, il Prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della Provincia medesima.

La spesa anticipata da ciascuna Provincia, ed accertata dal Prefetto nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte di cui all'ultimo comma del presente articolo, verrà, alla fine di ogni anno, ripartita tra i proprietari di terreni e di fabbricati della Provincia, mediante l'applicazione di un contributo, da determinarsi in base all'aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa ed il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati.

Il contributo è inserito nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali.

Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo.

Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici, od altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla Provincia per il chinino ed i medicinali sussidiari somministrati agli operai ed alle rispettive famiglie non sarà compresa nella somma da ripartirsi, di cui al comma secondo del presente articolo, ma dovrà essere rimborsata integralmente dal titolare delle rispettive imprese.

(Approvato).

Art. 5.

Agli operai ed ai coloni addetti, in modo permanente od avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario od a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, ed alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui al precedente articolo 3, sarà gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori,

l'assistenza medica da farsi a domicilio, o in ambulatorio, e, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura; nonché la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario ed in conformità alle norme da impartirsi dal Ministero dell'interno.

Le disposizioni, di cui al precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti previsti dalla legge sulle assicurazioni invalidità e vecchiaia 30 dicembre 1923, n. 3184.

Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e vi persistano le condizioni di malaricità locale, la Provincia ha facoltà di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria e può esservi chiamata obbligatoriamente con decreto del prefetto, ai termini dell'articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.

Per la adeguata integrazione di questi servizi il Ministero dell'interno può concedere sussidi nei limiti della disponibilità dello speciale stanziamento del suo bilancio.

(Approvato).

Art. 6.

In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli Enti locali, da eseguirsi in zone dichiarate malariche, dovrà essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni di cui all'articolo 5. L'autorità che approva il progetto è tenuta a sentire l'autorità sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.

(Approvato).

Art. 7.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, può disporre, quando ne riconosca la necessità, che nelle zone di territorio, in cui si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali

sussidiari e per l'assistenza medica, come quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla Provincia o da altri enti già particolarmente attrezzati allo scopo.

In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono più tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando però obbligati a corrispondere alla Provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, di cui all'articolo 10.

(Approvato).

Art. 8.

Gli assuntori di lavori contemplati nell'articolo 5 devono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente, con l'indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

(Approvato).

Art. 9.

Gli operai, di cui al precedente articolo 5, che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri Comuni, devono essere forniti, a cura dei sanitari incaricati del servizio, della tessera sanitaria prevista dall'articolo 10 della legge 9 aprile 1931, n. 358.

Qualora abbiano contratta infezione malarica, sarà loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e sarà continuata altresì la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari, per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non è compreso fra i territori dichiarati malarici.

In caso di riconosciuta necessità, il Ministero dell'interno potrà concedere un sussidio al Comune per i suddetti servizi, nei limiti della disponibilità dello speciale stanziamento di bilancio.

(Approvato).

Art. 10.

Nel caso previsto dall'articolo 7, alla Provincia o all'Ente designato per il disimpegno

dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria saranno assegnati, in relazione alla entità dei servizi stessi, i seguenti contributi:

1° contributo da parte del Ministero dell'interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio;

2° contributo del Commissariato per le migrazioni e per la colonizzazione interna, a' sensi dell'articolo 9 della legge 9 aprile 1931, n. 358;

3° contributo da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dal Sottosegretariato per la bonifica integrale;

4° contributo da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dalle autorità competenti;

5° eventuale contributo della provincia, a norma dell'articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.

6° eventuali contributi da parte di enti e di privati.

(Approvato).

Art. 11.

Gli enti, designati a norma dell'articolo 8 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione di quelle speciali disposizioni, che, nei riguardi della lotta contro la malaria, possono essere impartite dal Ministero dell'interno, nei limiti delle disponibilità dei fondi costituiti con i contributi di cui al precedente articolo.

In casi di urgente necessità e su richiesta del Ministero dell'interno, gli Enti anzidetti, con le norme da stabilirsi nel regolamento, provvedono all'anticipazione delle spese necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilità.

Il Ministero di agricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici hanno facoltà di concedere anticipazioni sulle somme previste per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza.

Spetta al Ministero dell'interno di approvare preventivamente l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole località ai

servizi antimalarici e di controllarne la regolare applicazione.

I Ministeri dell'interno e delle finanze hanno pure la facoltà di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi previsti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

In aperta campagna, entro i limiti di cui all'articolo 1, i locali di abitazione e di ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica, e agli appalti di pubblici lavori in genere, devono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni, o dei concessionari, o appaltatori di lavori, dalla penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle istruzioni del Ministero dell'interno.

Il riconoscimento delle circostanze, determinanti l'obbligo dell'impianto dei mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, è fatto con provvedimento del Prefetto, su proposta del medico provinciale, sentito il Comitato provinciale per la lotta antimalarica.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

È in facoltà del Prefetto, sentito il Comitato predetto, d'estendere l'obbligo della protezione, di cui sopra, a carico dei privati per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.

(Approvato).

Art. 13.

Il Prefetto, quando accerti l'esecuzione di lavori ed opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, potrà farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, o comunque i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque, salvo, ove occorra, a disporre che il Comune vi provveda di ufficio, a spese dell'inadempiente.

Qualora trattisi di esecuzione di opere pubbliche statali, il Prefetto promuoverà i provvedimenti dell'Amministrazione competente.

Il Prefetto può anche rendere obbligatoria per i proprietari di terreni la esecuzione di lavori per eliminare le piccole raccolte di acqua, sempre quando non creda di promuovere l'intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i lavori e gli interventi antianofelici di cui al titolo IV del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

I regolamenti locali di igiene dei comuni aventi zone malariche devono contenere, ove del caso, le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani ed a quelli intorno ai centri abitati.

(Approvato).

Art. 14.

Il Prefetto, quando ne riconosca la necessità per la difesa dei centri abitati e degli importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sentito il medico provinciale, la sistematica applicazione di interventi antianofelici nelle acque anofeligeni, in conformità delle istruzioni tecniche del Ministero dell'interno.

L'applicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni, nei quali esistono focolai anofeligeni ed è eseguita sotto la diretta vigilanza ed in conformità delle disposizioni dell'ufficiale sanitario.

Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari interessati, il Prefetto potrà disporre per la applicazione d'ufficio di detti interventi.

(Approvato).

Art. 15.

L'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre opere, e il prelevamento di materiali di qualunque uso, sono consentiti, previa licenza da concedersi dal Prefetto, sentito il medico provinciale, e sono subordinati all'obbligo da parte degli imprenditori dell'opera, di ottemperare alle norme prescritte o da prescriversi per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.

Gli imprenditori che contravvengano a questa disposizione sono puniti con la ammenda

da lire 100 a lire 2000, salvo al Profetto a provvedere di ufficio nei modi indicati dall'articolo 13.

Restano ferme le disposizioni contemplate dagli articoli 50 e 52 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riflettente le nuove norme per la bonifica integrale.

(Approvato).

Art. 16.

Tra i casi d'infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, cui si riferiscono l'articolo 7 della legge 31 gennaio 1904, n. 51 e l'articolo 3 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, non è compreso l'evento dannoso derivante da infezione malarica.

Tuttavia, nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, gli Istituti assicuratori, presso i quali, a norma delle vigenti leggi sugli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, gli operai deceduti erano assicurati, corrisponderanno ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge ed ai fratelli e sorelle, che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, una sovvenzione nella misura prevista, per gli infortuni seguiti da morte, dal decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e col Regio decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432.

Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 e sia mancata, sul posto, l'assistenza sanitaria prevista dallo stesso articolo, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, questi sarà tenuto a corrispondere agli aventi diritto, di cui al comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualità del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'Istituto assicuratore, ai sensi del precedente comma, nei casi in cui la somma stessa sia inferiore alle cinque annualità predette.

(Approvato).

Art. 17.

L'appaltatore o concessionario di pubblici lavori nelle zone malariche, che non adempia

agli obblighi, di cui agli articoli 5 e 12 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000.

(Approvato).

Art. 18.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, potrà procedersi alla soppressione od eventuale trasformazione dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezia, eretto in Ente morale con Regio decreto 18 gennaio 1923, ed oggetto del provvedimento speciale considerato dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1583.

Lo stesso Regio decreto determinerà la destinazione del patrimonio dell'Ente nel caso di soppressione.

(Approvato).

Art. 19.

Sono abrogate le disposizioni per diminuire le cause della malaria, contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie 1º agosto 1907, n. 636 (Titolo V, Cap. 2º, Sezione IV, paragrafo 1º), le disposizioni degli articoli 69, 70, 71 e 72 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e tutte le altre contrarie e, comunque, incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

Il Governo del Re, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvederà ad emanare il regolamento per la sua esecuzione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina della vendita delle paste alimentari » (N. 1670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disciplina della vendita delle paste alimentari ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1670.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le paste alimentari secche, nei diversi loro tipi, fabbricate esclusivamente con semole provenienti dalla macinazione del frumento, debbono essere commerciate e vendute, nel Regno, sotto la denominazione di « pasta di pura semola » ovvero di « pasta comune », a seconda che siano stati impiegati nella fabbricazione semole di grano duro o farino di grano tenero.

(Approvato).

Art. 2.

Le paste alimentari di cui al precedente articolo debbono essere, nei locali di vendita, tenute in scansie separate e fornite di appositi cartellini con la denominazione di ciascuno dei due tipi di pasta.

(Approvato).

Art. 3.

È vietato di aggiungere alla pasta sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione e il colore naturale del prodotto, salvo quanto dispone l'articolo successivo.

Non è ammessa nel Regno la vendita di paste alimentari di qualsiasi tipo e specie colorate artificialmente.

(Approvato).

Art. 4.

Sono consentite la fabbricazione o la vendita di « paste speciali » (con glutine, malto, uova,

verdura, pomodori e carne) purchè preparate esclusivamente con semole di grano duro. Anche tali paste debbono essere tenute, nei locali di vendita, in scansie separate e fornite di appositi cartellini con la denominazione « pasta speciale con . . . » (glutine, malto, uova, ecc.).

(Approvato).

Art. 5.

Le paste alimentari vendute sotto la denominazione di « pasta o pastina glutinata » non debbono contenere meno del 25 per cento di sostanze proteiche (azoto 6,25) su sostanza secca. Tali sostanze proteiche corrispondono alla quantità di glutine contenuta nel semolino adoperato, più quello appositamente aggiunto per ottenere lo speciale tipo di pasta.

(Approvato).

Art. 6.

Per pasta all'uovo s'intende il prodotto ottenuto aggiungendo all'impasto non meno di cinque uova intere per ogni chilogrammo di semola di grano duro.

(Approvato).

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, coloro che fabbricano, vendono o mettono comunque in commercio paste alimentari non rispondenti alle prescrizioni della presente legge sono puniti con la multa da lire 500 a lire 5000.

(Approvato).

Art. 9.

È ammessa la produzione di farine provenienti dalla lavorazione di grano duro da destinarsi alla panificazione rispondenti ai requisiti di cui appresso:

umidità: non più del 14 per cento;
 ceneri: non più dell'1,50 per cento;
 cellulosa: non più di 0,80 per cento;
 glutine secco: non meno di 10 per cento
 su sostanza secca.

La produzione e il commercio di tale tipo di farina e la fabbricazione e vendita del pane con esso confezionato sono consentiti soltanto nelle località dove sussista un'antica consuetudine e previa l'autorizzazione da concedere, su richiesta del Prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368.

Le farine e il pane di cui al presente articolo saranno denominate rispettivamente « farine di grano duro » e « pane di grano duro ».

(Approvato).

Art. 10.

Per il disciplinamento generale del tipo di farina e di pane di cui al precedente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 17 marzo 1932, n. 368.

Il Ministro delle corporazioni, di concerto coi Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e della grazia e giustizia è incaricato di emanare le norme regolamentari eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Le norme contenute nella presente legge entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per lo smaltimento delle scorte esistenti presso i fabbricanti e i rivenditori è concesso il termine massimo di tre mesi dalla data della predetta pubblicazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera » (N. 1671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1671.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le ditte che costruiscono nel Regno pianoforti, autopiani, *harmonium* e strumenti consimili a tastiera, hanno l'obbligo di contrassegnare gli strumenti costruiti del nome della ditta e della località in cui detti strumenti sono stati costruiti.

Gli strumenti costruiti all'estero debbono essere muniti dei suindicati contrassegni all'atto dell'importazione nel Regno.

(Approvato).

Art. 2.

La vendita dei pianoforti, autopiani, *harmonium* e strumenti consimili a tastiera, è vietata qualora manchino i contrassegni prescritti dall'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Tutti gli strumenti indicati nel precedente articolo debbono portare per esteso i contrassegni del nome della ditta costruttrice e della località, in cui la costruzione è stata effettuata, impressi nell'interno del coperchio della tastiera, in modo ben visibile e indelebile.

I pianoforti e gli autopiani debbono portare tali indicazioni impresse anche nella parte superiore del telaio in ghisa.

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle vendite di pianoforti, *harmonium* e strumenti consimili a tastiera usati.

È vietato però di sostituire o comunque di alterare le indicazioni di cui all'articolo 3 impresse sui predetti strumenti costruiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, anche se usati.

(Approvato).

Art. 5.

Chiunque contravvenga agli obblighi della presente legge è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000.

(Approvato).

Art. 6.

I fabbricanti e i commercianti, i quali, dopo quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, si trovino in possesso di pianoforti ed *harmonium*, a tastiera nuovi, marcati in modo diverso dalle disposizioni da essa stabilite, dovranno farne denuncia all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

(Approvato).

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933. (N. 1673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione

degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Sono approvati i seguenti Atti stipulati in Roma il 16 febbraio 1933 fra l'Italia e l'Austria:

1° Protocollo per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (*clearing*) italo-austriaca;

2° Accordo per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra l'Italia e l'Austria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari » (Numero 1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il paga-

mento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade es-militari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro » (N. 1648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-logge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sul patto di collaborazione e d'intesa fra le quattro Potenze occidentali.

Il Capo del Governo entra nell'Aula. Tutto il Senato sorge in piedi applaudendo e gridando: Viva il Duce! L'applauso e le acclamazioni si ripetono più volte con sempre maggiore entusiasmo.

Le tribune si associano alla manifestazione del Senato con una prolungata imponente ovazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Primo Ministro, Capo del Governo.

MUSSOLINI, Capo del Governo. (*Segni di vivissima attenzione*).

Signori Senatori,

L'idea di un Patto di collaborazione e di intesa fra le quattro Potenze occidentali si fece chiara nelle mie riflessioni dopo la chiusura nell'estate scorsa della prima fase della Conferenza del Disarmo, chiusura negativa o quasi. Vi accennai nell'ottobre a Torino, in una manifestazione memorabile, non già per le cose che dissi, quanto per la immensa moltitudine che le ascoltò e che rivelò finalmente la vera anima della città sabauda. Questa idea mi apparve di ancora più urgente attualità ai primi di marzo, quando il panorama della politica europea appariva molto grigio per varie cause, non ultima delle quali i mancati progressi della seconda fase della Conferenza del disarmo. Questa è la genesi che chiamerò personale della mia proposta e non ha che un'importanza assolutamente secondaria.

La genesi — che chiamerò obiettiva — del Patto è un'altra.

Come è stato chiarito in occasione della sua presentazione e successivamente, come risulta dallo stesso testo, il Patto si collega ed intende di costituire una continuazione e uno sviluppo degli atti internazionali — primo e soprattutto quello di Locarno — che più compiutamente esprimono lo spirito di intesa e di collaborazione fra Stati, ad esclusione di ogni idea di raggruppamenti contrapposti o di finalità politiche antagonistiche.

Il Patto di Locarno è dell'ottobre del 1925.

Il Patto a quattro ne costituisce lo sviluppo logico, necessario.

Il Patto di Locarno è una pietra miliare dell'assestamento europeo. Esso tende a soddisfare — secondo le parole del suo stesso testo — « il desiderio di sicurezza e di protezione che anima le Nazioni che hanno dovuto subire il flagello della guerra del 1914-18 ».

Nel Patto di Locarno la posizione delle quattro Potenze veniva nettamente definita, stabilendo una premessa da cui in prosieguo di tempo potevano scaturire determinate conseguenze.

La politica europea negli anni che hanno seguito la sua stipulazione se ne è spesse volte, troppe volte allontanata.

Era ormai tempo che le quattro Potenze occidentali, ritornando ai principî che avevano presieduto agli Accordi del 1925, si impegnassero solennemente a collaborare, a concertarsi, ad intendersi su tutte le questioni che le riguardano: si impegnassero a fare tutti gli sforzi per realizzare una politica di collaborazione effettiva, oltre che fra di esse, anche con le altre Potenze. È questo appunto l'impegno che il nuovo Patto solennemente consacra all'articolo primo, che ne costituisce il punto fondamentale e da cui gli articoli seguenti discendono ed a cui si ricollegano.

Lo schema primitivo del Patto è quello pubblicato dai giornali. Dico subito che si trattava di uno schema, che ammetteva, anzi imponeva, una successiva più completa elaborazione, che non si discostasse tuttavia dai principî fondamentali da me posti alla base del Patto stesso, per renderlo più aderente alla realtà, più concreto nelle sue clausole e nella sua durata in confronto di altri Patti ad obiettivi più generici o universali.

La prima elaborazione dello schema avvenne nei giorni 17-18 marzo, durante la gradita visita di Mac Donald e Simon a Roma. I due Ministri inglesi accettarono fino dal principio l'impostazione politica del Patto. Una ulteriore elaborazione ebbe luogo a Parigi, e successivamente è sulla versione francese che si sono svolti i negoziati per conciliare in un testo definitivo i punti di vista non sempre coincidenti delle quattro Potenze interessate.

Molte delle opposizioni suscitate dal Patto sono l'effetto di reazioni di ordine sentimentale, più che di un meditato esame della realtà. Non si tratta di protocollare e consacrare una gerarchia definitiva ed immutabile degli Stati. Tale gerarchia, per quanto riguarda gli Stati dell'Europa occidentale, obiettivamente, storicamente esiste; ma gerarchia non significa supremazia o direttorio, che imponga la propria volontà agli altri. Nella stessa Società delle Nazioni, organismo che fu ispirato da concezioni ortodossamente democratiche ed ugualitarie, una gerarchia fra gli Stati

fu stabilita dal *Covenant* o atto di fondazione della Lega per cui alcuni Stati avrebbero avuto ed hanno un seggio permanente nel Consiglio della Lega, altri lo avrebbero e lo hanno avuto semipermanente, altri invece a turno. Gli Stati che hanno, così, un seggio permanente nella Lega sono precisamente i quattro Stati dell'Occidente: Inghilterra, Francia, Germania, Italia. Questi Stati hanno quindi, secondo lo Statuto della Lega, la possibilità di un'azione diretta e costante, hanno quindi maggiori responsabilità di fronte a se stessi e al mondo. Dallo stato più o meno normale e cordiale delle loro relazioni dipendono anche e soprattutto la tranquillità ed il pacifico sviluppo degli altri Stati. (*Vivi prolungati applausi*).

Gli articoli « politici » del Patto sono tre e precisamente, oltre il primo che ho già ricordato, il secondo e il terzo. È perfettamente comprensibile che l'elaborazione di essi abbia richiesto molto tempo e molte conversazioni. È stato ammesso, accompagnato dagli articoli 10 e 16 del Patto, l'articolo 19 che contempla la possibilità di una revisione pacifica dei Trattati. Qui si sono pronunciate le maggiori opposizioni al principio e durante lo svolgimento dei negoziati, come alla fine del negoziato stesso le difficoltà maggiori si sono avute per l'articolo 3 relativo al disarmo.

La questione della revisione, e l'articolo 19 che ad essa si riferisce, sono iscritti nel Patto della Società delle Nazioni. Altri Patti complementari del *Covenant* si sono riferiti ed hanno sviluppato tale o tale altro principio, tale o tale altro articolo. Il Patto a quattro fa invece riferimento a tutti i principî consacrati nel Patto della Società delle Nazioni e nei Patti che l'hanno seguito, e fa specifica menzione dell'articolo 19. Esso mira a ristabilire l'equilibrio fra tutti gli articoli del *Covenant*, come è indispensabile che si voglia, se si deve fare opera costruttiva e duratura.

Sta attualmente svolgendosi in taluni Paesi una rumorosa campagna antirevisionista, ma si dimenticano le ammissioni contenute nell'ampio recente discorso di Benes al Parlamento di Praga. Il ministro degli esteri della repubblica cecoslovacca ha aperto uno spiraglio revisionista nel muro della negazione dog-

matica di ogni principio di revisione. Nel suo discorso, che ho attentamente letto, come meritava l'importanza della materia e la posizione politica dell'oratore, il ministro Benes non si è dichiarato antirevisionista *sub specie aeternitatis*, ma ha subordinato ogni tentativo di revisione al preesistere di determinate condizioni e cioè: un momento di tranquillità generale, la possibilità di contropartite e la entità effettiva della revisione. Non nel mio schema primitivo, e meno ancora nei successivi, fu mai questione di imporre con la forza, da parte dei quattro, una qualsiasi revisione dei Trattati.

Dalla fine della guerra — di questa come di tutte quelle che l'hanno preceduta — è in atto un processo di adattamento dei Trattati di pace. Sarebbe inutile anzi pericoloso nascondersi che tale processo esiste e che esso ha proceduto spesse volte attraverso difficoltà ben più gravi di quelle che in un'atmosfera di maggiore, reciproca fiducia e comprensione sarebbero esistite. Si sono mantenute, negli anni che vanno dal 1919 in poi, posizioni rigide fino a creare un'atmosfera di tensione; e adattamenti e revisioni sono poi accaduti pressochè improvvisamente, sotto la forza di situazioni talvolta inquietanti per la stabilità dell'Europa, e senza che si conseguisse quel miglioramento organico dei rapporti fra Stati e della situazione generale che sarebbe stato necessario e che si aveva in mente di raggiungere.

Si è affermato da taluno che la redazione del Patto, così come sarà in questa stessa giornata siglato, è molto lontana dal testo primitivo. Ho già detto che questo era in un certo senso inevitabile, ma un esame attento dei testi permette di scorgere che i principi fondamentali sono rimasti. Così è dell'impegno a realizzare una politica di collaborazione fra le quattro Potenze e con gli altri Stati, consacrato dall'articolo primo. Così è (art. 2) per la citazione dell'articolo 19 che considera la possibilità di un nuovo esame dei Trattati divenuti inapplicabili. Così è infine per la trattazione della questione del disarmo, se la Conferenza non riesca ai suoi fini (art. 3).

L'accordo sull'articolo 3, che riguarda il disarmo, è stato lungo a raggiungere. Le ragioni sono state varie. Valga a ricordare quelle do-

vute agli elementi particolarmente complessi della questione, formali e di merito, che hanno fatto sentire per questa questione maggiori le difficoltà di raccogliere i consensi dei capi di governo e dei ministri degli esteri francese, inglese e tedesco, che non hanno partecipato direttamente alla discussione.

Secondo la formula concordata, i quattro Governi riaffermano all'art. 3 la volontà di fare ogni sforzo perchè la Conferenza del disarmo giunga a risultati favorevoli.

La dichiarazione dell'11 dicembre 1932, relativa alla parità dei diritti nei riguardi della Germania e degli altri Stati disarmati per trattato, deve avere una portata effettiva secondo è inteso colla dichiarazione medesima.

È evidente che, se la Conferenza non riuscisse, si determinerebbe una situazione assai grave, anzi insostenibile. L'ipotesi non può essere avanzata che per escluderla, ma poichè, nonostante tutto, questa eventualità potrebbe verificarsi, il Patto la prende in considerazione e vi provvede. L'art. 3 stabilisce così che, per le questioni che la Conferenza non risolvesse, Francia, Germania, Gran Bretagna ed Italia ne riprenderebbero l'esame tra di loro — naturalmente col dovuto rispetto per tutto quello che concerne gli altri Stati — mediante l'applicazione del Patto di intesa e di collaborazione a fine di assicurarne la soluzione nei modi appropriati. Il criterio della consultazione e della collaborazione, affermato all'art. 1 del Patto, trova pertanto nell'articolo 3 l'applicazione specifica ed il Patto a quattro offre così molte garanzie di pace per tutti gli Stati europei, e appare di tal guisa un fattore di grande importanza anche per la soluzione del complesso problema del disarmo.

Il Patto ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile senza limite di tempo, e in questo concetto della non limitazione della sua durata rientra necessariamente quello del progressivo adattamento dei Trattati alle esigenze delle nuove realtà politiche ed economiche. Se fosse imposto alla Germania di rimanere eternamente disarmata in un'Europa piena di armati, il riconoscimento della sua parità di diritto suonerebbe come un'ironia e il suo posto di « eguale » fra gli uguali nel Consiglio della Società delle Nazioni si ridurrebbe ad una mera finzione.

Ho detto che un esame attento del primitivo progetto e della redazione finale permette di scorgere che i principi fondamentali sono rimasti. Naturalmente il testo definitivo è in veste più formale e precisa dello schema originale. Del resto si leggano i vari articoli della prima e dell'ultima redazione.

L'articolo 1° del mio progetto dice: « Le quattro Potenze occidentali: Italia, Francia, Germania e Inghilterra, si impegnano a realizzare fra di esse una effettiva politica di collaborazione in vista del mantenimento della pace nello spirito del Patto Kellogg, del "no force Pact", e s'impegnano nell'ambito europeo a un'azione che faccia adottare anche ai terzi, ove sia necessario, tale politica di pace ».

L'articolo 1° del Patto parafato dice: « Le Alte Parti contraenti si concerteranno su tutte le questioni che le riguardano. Esse si impegnano a fare tutti i loro sforzi per praticare, nell'ambito della Società delle Nazioni, una politica di collaborazione effettiva tra tutte le Potenze, diretta al mantenimento della pace ».

L'art. 2 del mio progetto dice: « Le quattro Potenze riconfermano, secondo le clausole dello stesso *Covenant*, il principio della revisione dei Trattati di pace, ogniqualvolta si verificano condizioni che potrebbero condurre ad un conflitto tra gli Stati, ma dichiarano che tale principio di revisione non può essere applicato che nell'ambito della Società delle Nazioni ed attraverso la mutua comprensione e solidarietà negli interessi reciproci ».

L'articolo 2 del Patto dice: « Per quanto concerne il Patto della Società delle Nazioni e in particolare i suoi articoli 10, 16, 19, le Alte Parti contraenti decidono di esaminare fra loro, e sotto riserva di decisioni che non possono essere prese che dagli organi regolari della Società delle Nazioni, ogni proposta relativa ai metodi e alle procedure atti a dare il dovuto effetto ai detti articoli ».

L'articolo 3 del mio progetto dice: « L'Italia, la Francia, l'Inghilterra dichiarano che, ove la Conferenza del disarmo conduca a risultati parziali, la parità dei diritti, riconosciuta alla Germania, deve avere una portata effettiva e la Germania si impegna a realizzare tale parità di diritti con una graduazione che risul-

terà da accordi successivi da prendersi fra le quattro Potenze, per la normale via diplomatica.

Uguali accordi le quattro Potenze si impegnano a prendere per quanto riguarda la "parità" per l'Austria, Ungheria, Bulgaria ».

L'articolo 3 del Patto dice: « Le Alte Parti contraenti s'impegnano a fare tutti i loro sforzi per assicurare il successo della Conferenza del disarmo, e si riservano, per le questioni che restassero in sospeso in cui esse siano specialmente interessate, di riprenderne l'esame tra loro mediante l'applicazione del presente Patto, al fine di assicurarne la soluzione nei modi appropriati ».

Il quarto paragrafo del Preambolo ricorda e conferma a sua volta il Patto Kellogg e il principio del « no force Pact » contenuto nella dichiarazione dell'11 dicembre 1932 della quale è parte fondamentale il principio della parità dei diritti nei riguardi, oltre che della Germania, degli altri Stati disarmati per Trattato.

Lo schema originario registrava un pensiero politico in veste essenzialmente politica. La redazione concordata, oltre che tener conto e conciliare le preoccupazioni e i desiderata delle varie Parti, è un testo legale di accordo. Ma quello che importava mantenere e sancire, è stato mantenuto e sancito.

Occorre dire ancora una volta che il Patto non è diretto contro nessuno? Esso non significa imposizione di volontà nei riguardi di chicchessia; afferma dei principi, stabilisce procedure, conferma e sviluppa vecchi impegni, ne stabilisce dei nuovi. Esso allontana ogni idea di raggruppamenti contrapposti o di finalità politiche antagonistiche e mira a salvaguardare e conciliare gli interessi dei singoli Stati con l'interesse supremo, comune a tutti: il consolidamento della pace, la possibilità della ricostruzione. (*Vivi applausi*).

Mi sia concesso ora di parlare dell'apporto dato alla negoziazione dai singoli Stati e soprattutto dallo spirito col quale il negoziato si è svolto. Sin dal primo momento, Mac Donald e Simon hanno realizzato la possibilità del Patto. Nel colloquio a Palazzo Venezia e all'Ambasciata britannica poi, in discussioni che si prolungarono fino a tarda ora della notte, lo sche-

ma primitivo fu sottoposto a un esame dettagliato, ma l'essenza del Patto non fu mai in questione. L'atteggiamento immediatamente favorevole del Primo Ministro e del Ministro degli Esteri britannico, atteggiamento che trovò pochi giorni dopo una eloquente e coraggiosa espressione nel forte discorso pronunziato da Mac Donald alla Camera dei Comuni, decideva delle sorti del Patto. Nelle fasi successive, l'azione del Foreign Office è stata sempre vigile e tempestiva, guidata dalla direttiva fondamentale della politica britannica nell'attuale periodo storico: collaborare con l'Europa, perchè la pace non sia turbata. Non sarà inopportuno segnalare che, due settimane fa, parti, precisamente dal Foreign Office, l'invito ad accelerare i tempi del negoziato, onde concluderlo possibilmente prima del 12 giugno, data stabilita per l'apertura della Conferenza economica mondiale di Londra.

La posizione d'equilibrio che, per la loro situazione e per i fattori naturali che la caratterizzano, Inghilterra e Italia sono chiamate a rappresentare in Europa, e per la quale il Patto di Locarno assegna loro una speciale funzione, trova nel Patto a quattro nuova espressione e nuove possibilità di fecondi e costruttivi sviluppi. (*Prolungati applausi*).

Voci tendenziose e contraddittorie sono state diffuse circa l'atteggiamento della Francia davanti al Patto a quattro. La verità è diversa: il Ministro Daladier non ha mai opposto *un fin de non recevoir* alla iniziativa del Governo italiano. Nessuna meraviglia che il Governo francese abbia voluto accuratamente pesare il pro e il contro del progetto. Sta di fatto che il Governo francese ha aggiunto veste formale e precisa ai principi contenuti nel Patto, che ha riconosciuto idoneo ad assicurare per un abbastanza lungo periodo di anni la pace e la tranquillità all'Europa.

La Francia, per la sua stessa posizione geografica e per gli ideali e gli interessi che rappresenta in Europa e nel mondo, non può praticare una politica d'isolamento. Insieme con l'Inghilterra, la Germania e l'Italia, essa è elemento fondamentale di progresso e di pace. Aderendo al principio della collaborazione consacrato nel Patto, essa non solo serve i propri interessi, ma porta un contributo fattivo e pre-

zioso alla ricostruzione della vita europea. (*Vivissimi e generali applausi*).

Bisogna lealmente riconoscere che il Governo francese ha strenuamente lottato contro corrente, contro, cioè, interessi, sentimenti, preoccupazioni esistenti nello spirito francese ed ha superato tutto ciò perchè intimamente convinto della bontà dei principi che stanno alla base del Patto. La Francia ha fornito un esempio di collaborazione sul Piano europeo, del quale bisogna renderle atto. Nella migliorata atmosfera del Patto a quattro, è perfettamente possibile una sollecita liquidazione di talune particolari questioni che dividono l'Italia dalla Francia, già auspicata dal signor Herriot, come di altre che possono interessare la Germania e la Francia. Stabilita, con la firma del Patto, una nuova situazione di fiducia reciproca e di collaborazione, le questioni pendenti tra Francia e Italia assumono infatti, nel nuovo quadro della politica europea, un carattere diverso da quello che hanno avuto finora, e più agevoli diventano le possibilità di soluzione. (*Vivissimi, prolungati e generali applausi*).

Ispirato da un altrettanto vivo desiderio di collaborazione è stato l'atteggiamento della Germania. Vi è stato un momento nel quale un'interessata campagna, condotta dagli elementi sconfitti dalla rivoluzione nazional-socialista, aveva fatto risorgere fantasmi di guerra. Il grande discorso di Hitler del 17 maggio ha immediatamente chiarito la situazione. Discorso moralmente coraggioso e politicamente tranquillizzante. La Germania vuole la pace e non la guerra: una pace costruttiva all'interno e all'estero. Questo il punto centrale del discorso, che conteneva anche una esplicita adesione al Patto a quattro. Con la sua adesione prima, e collaborando con larghezza di vedute all'elaborazione del Patto, e autorizzando un'ora fa l'Ambasciatore tedesco ad apporre ad esso la sua sigla (*Vivi applausi*), Hitler ha dato prova concreta, tangibile, degl'intendimenti che animano il suo Governo. Discorsi intonati agli stessi principi furono pronunziati da Goering, il quale a Düsseldorf ha dichiarato che la Germania del terzo Reich sarà il baluardo della pace, e da Hitler in occasione delle elezioni di Danzica. La volontà di pace della Germania è solennemente riaffermata. Bisogna rendersi conto che quella

attualmente in corso in Germania è una profonda rivoluzione non soltanto nazionale ma sociale, e che pretendere di giudicarla col metro della Germania dell'anteguerra è per lo meno azzardato. (*Approvazioni*). È una rivoluzione di popolo, fatta da uomini usciti dalla guerra e dal popolo. Non è il colpo di Stato che viene dall'alto, è un'affermazione che sale da venti milioni di tedeschi. Sul piano internazionale riaffermo quanto dissi altra volta, in questa stessa Aula: « La Germania esiste nel cuore dell'Europa con la sua massa imponente di 65 milioni di abitanti, colla sua storia, la sua coltura, le sue necessità; una politica veramente europea e diretta al mantenimento della pace non si può fare senza la Germania e, peggio ancora, contro la Germania ». (*Approvazioni*). Tanto meno si potrà condurre siffatta politica, quanto più la Germania orienterà la sua azione internazionale secondo i punti essenziali contenuti nel programmatico discorso di Hitler. (*Applausi vivissimi*).

Della parte avuta dall'Italia nel Patto io non terrò lungo discorso. L'iniziativa italiana è stata dettata dalle ragioni che vi ho esposto in principio. Essa è l'affermazione categorica, indiscutibile della nostra volontà di collaborazione e di pace. Durante le conversazioni, il Ministero degli esteri ha tenuto e coordinato le fila ed aiutato — volta a volta — a superare le difficoltà. Mi sia permesso, a questo proposito, di ringraziare dinanzi a quest'Alta Assemblea i tre Ambasciatori di Francia, Germania, Inghilterra per l'opera veramente assidua da essi prestata nello svolgersi del negoziato. (*Vivissimi, generali applausi*).

Non voglio passare sotto silenzio l'adesione significativa data dal Belgio al Patto a quattro. (*Applausi*). Questo Patto interessa direttamente Stati coi quali pratichiamo da anni una politica di schietta, salda amicizia: parlo dell'Ungheria e dell'Austria, nel bacino danubiano (*Applausi*), e della Turchia e della Grecia nel Mediterraneo orientale. Esso interessa ugualmente un altro grande Stato: l'Unione delle Repubbliche Sovietiche, con cui ultimamente abbiamo concluso un Trattato di commercio.

Si è voluto da qualcuno intravedere, nell'articolo 4, relativo alla collaborazione nel campo

economico, la tendenza, almeno potenziale, verso la costituzione di un fronte unico. Ora io tengo a dichiarare, formalmente, che una simile idea non è mai stata nel pensiero del Governo italiano nè in quello degli altri Stati firmatari del Patto a quattro. Tengo a ripetere che nell'economia del Patto è insita l'idea della collaborazione con tutti gli altri Stati, grandi e piccoli, europei ed extra-europei, ed in particolare con gli Stati Uniti, senza il cui valido e pratico contributo un'opera stabile e costruttiva di pacificazione politica e di restaurazione economica mondiale non è possibile. (*Vivi applausi*).

Il Governo italiano, invitando i quattro Stati partecipi al Patto di Locarno a collaborare fra essi e con gli altri Stati per realizzare una politica costruttiva di pace, ha voluto che, nelle turbate condizioni d'Europa, si compisse un'opera di alto idealismo e realismo politico. Il Governo italiano ha mirato e tende a creare una nuova atmosfera politica nella quale le singole questioni di ordine politico ed economico, a mano a mano che si presenteranno per lo svolgimento naturale degli avvenimenti, possano essere esaminate senza partito preso e trovare una soluzione secondo l'intrinseca sostanza e nell'interesse di tutti.

Il Governo fascista ha trovato negli altri Governi comprensione e rispondenza anche per la conclusione del negoziato. Esso ha la coscienza delle difficoltà che esistono attualmente in Europa nel campo politico ed in quello economico, e misura il valore di una sincera politica di collaborazione non solo dall'effetto che se ne ripromette per la loro soluzione, ma dall'inevitabile accrescimento progressivo di queste difficoltà, ove tale politica di collaborazione non fosse attuata.

È evidente che le conseguenze del Patto a quattro saranno più o meno rapidamente feconde in relazione al suo effettivo funzionamento. Non bisogna credere che non ci saranno più contrasti e che i contrasti saranno magicamente sanati. Questo ottimismo io l'ho già aggettivato. No. Come ho già detto, il Patto è stato appunto creato per avere la possibilità di risolvere le questioni che la situazione a volta a volta impone. Per questo il Patto deve essere operante e senza indugio, e a completamento delle normali relazioni diplomatiche, dovranno

verificarsi degli incontri più o meno periodici, più o meno frequenti, a seconda delle necessità, tra i fattori direttamente responsabili della politica estera dei quattro Stati. Quanto alla Società delle Nazioni, essa troverà giovamento e non nocimento da questa metodica collaborazione fra i membri permanenti del suo Consiglio.

Signori Senatori,

Il Patto di cui vi ho parlato non è ancora perfezionato, perchè dopo la sigla dovrà venire la firma; poi, laddove è necessaria, l'approvazione dei Parlamenti; quindi lo scambio delle ratifiche; dopo di che il Patto diventerà esecutivo. Dico esecutivo non nelle clausole soltanto, ma soprattutto nello spirito che lo informa. Spirito che mette fine a un capitolo della storia del dopo guerra e ne comincia un altro. Spirito che deve garantire dieci anni di pace all'Europa, durante i quali gli assillanti e complessi problemi di indole interna e internazionale saranno risolti. Si è constatato che in tutti i Paesi i negoziati del Patto a quattro sono stati seguiti con un interesse profondo e in certi momenti con vera ansietà. La conclusione solleverà discussioni più o meno interessanti negli ambienti professionali della politica, ma verrà salutata con grande soddisfazione dalle moltitudini, le quali, più lontane dall'artificio e più vicine alla vita, sentono, intuiscono la portata morale degli eventi che si possono chiamare storici. (*Applausi*).

Un voto dovunque si leva, ed è questo: fate, o signori di tutti i Governi, che, attraverso il luminoso varco aperto mentre le ombre si addensavano agli orizzonti, passino non soltanto le speranze, ma le certezze dei popoli.

Alla fine del discorso tutta l'Assemblea sorge in piedi applaudendo ed acclamando ripetutamente ed entusiasticamente il Capo del Governo. Alla solenne manifestazione prendono parte anche le tribune che intonano l'inno « Giovinezza ». Da varie parti dell'Aula si leva ripetutamente il grido: « Affissione! ».

PRESIDENTE. Penso sia superfluo porre ai voti la proposta dell'affissione del discorso del

Capo del Governo, poichè tale proposta corrisponde al sentimento unanime del Senato, sicuro interprete della Nazione. (*Vivissimi applausi*).

La proposta è approvata per acclamazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione degli ultimi otto disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto nella seduta odierna.

Dichiaro aperta la votazione.

Acclamazione al Capo del Governo.

Il Capo del Governo esce dall'Aula, salutato da una vibrante acclamazione, e da grida di « Viva il Duce! ».

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Albini, Albricci, Antoua Traversi, Arlotta, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borletti, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Cattaneo, Cavallero, Celesia, Cesareo, Chersi, Cian, Cimati, Cippico, Ciruolo, Colonna, Conci, Concini, Corbino, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Bono, Della Gherardesca, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Durante.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 GIUGNO 1933

Facchinetti, Faelli, Fara, Fedele, Ferrari, Francica Nava.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Giampietro, Gonzaga, Guaccero, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lanza di Scalea, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montuori, Mori, Morrone, Mosca.

Nicastro, Novelli, Nuvoloni.

Pais, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Porro, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Sironi, Sitta, Solari, Spirito, Strampelli.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone, Volpi.

Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-1930 (1663):

Senatori votanti	167
Favorevoli	164
Contrari	3

Il Senato approva.

Norme per la disciplina della professione di maestro di canto (1665):

Senatori votanti	167
----------------------------	-----

Favorevoli	164
----------------------	-----

Contrari	3
--------------------	---

Il Senato approva.

Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria (1668):

Senatori votanti	167
----------------------------	-----

Favorevoli	165
----------------------	-----

Contrari	2
--------------------	---

Il Senato approva.

Disciplina della vendita delle paste alimentari (1670):

Senatori votanti	167
----------------------------	-----

Favorevoli	166
----------------------	-----

Contrari	1
--------------------	---

Il Senato approva.

Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera (1671):

Senatori votanti	167
----------------------------	-----

Favorevoli	166
----------------------	-----

Contrari	1
--------------------	---

Il Senato approva.

Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933 (1673):

Senatori votanti	167
----------------------------	-----

Favorevoli	166
----------------------	-----

Contrari	1
--------------------	---

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TOENATA DEL 7 GIUGNO 1933

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari (1614):

Senatori votanti 167

Favorevoli 165

Contrari 2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1648):

Senatori votanti 167

Favorevoli 163

Contrari 4

Il Senato approva.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito il suo ordine del giorno, il Senato sarà riconvocato a domicilio.

Il Senato saluta il Presidente con vivi applausi.

La seduta è tolta (ore 19,40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti.